GIORNALE MILITARE

1883

PARTE PRIMA



CARLO VOGHERA
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

Roma, 1883.

GIORNALE MILITARE

ANNO 1883

PARTE PRIMA

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero dell' Atto	Numero della Nota	Pagina
26 nov. 1882	(Scrivani locali). Regio Decreto e regolamento per la nomina degli scrivani locali dipendenti dal Ministero della guerra ad ufficiali d'ordine nelle varie amministrazioni dello Stato	26	10	179
26 »	(Scuole militari). Modificazioni al R. Decreto 15 agosto 1863 relativo all'istituzione di una scuola d'applicazione delle armi d'artiglieria e genio	38	24	203
30 »	(Ordinamento del Regio esercito). Formazione provvisoria dei reggimenti d'artiglieria, del 1° e 2° reggimento genio e costituzione del 4° reggimento genio (pontieri) . . .	6	105	9
10 dic. 1882	(Stipendi nel regio esercito). Regio Decreto che approva il regolamento sugli stipendi e sugli assegni fissi pel regio esercito . . .	14	67	35
24 »	(Reclutamento). Legge relativa al reclutamento di sottotenenti d'artiglieria	1	130	1
30 »	(Giubilazioni per il regio esercito). Scioglimento della Commissione incaricata dell'esecuzione della legge 22 luglio 1881 N. 348 (serie 3ª), relativa alla sanatoria d'interruzioni di servizio	8	11	18
1 genn. 1883	(Disposizioni amministrative generali). Aggiunte e varianti all'istruzione per la concessione di cavalli di agevolezza	2	40	3

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
1 genn. 1883	(Ferrovie). Apertura del nuovo tronco Pinerolo-Torre Pellice.	3	164	3
1 »	(Ordinamento del regio esercito). Notificazione delle variazioni matricolari relative agli aspiranti ad impieghi di maestro od istruttore d'equitazione.	4	104	5
2 »	(Disposizioni amministrative generali). Capitalizzazione di premi di rafferme compiute e di pensioni di riassoldamento	5	41	7
4 »	(Ordinamento del regio esercito). Regio Decreto di costituzione del Comitato di sanità militare	9	106	18
4 »	(Ordinamento del regio esercito). Istruzione per l'esecuzione del Regio Decreto 4 gennaio 1883, sulla costituzione del Comitato di sanità militare	10	107	21
4 »	(Quadri organici). Regio Decreto che stabilisce le tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra .	22	76	99
8 »	(Reclutamento). Correzioni alla tabella di reclutamento dei reggimenti alpini	7	131	16
10 »	(Ordinamento del regio esercito). Riparto dei panattieri militari fra i distretti, e loro assegnazione ai panifici e magazzini delle sussistenze militari.	11	108	28
10 »	(Reclutamento). Elenco dei licei ed istituti tecnici pareggiati ai governativi	12	132	31
15 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Istruzione sul servizio del materiale del gruppo B. presso i corpi.	13	213	32
15 »	(Regolamento d'amministrazione). Norme per la contabilità degli assegni.	15	178	57
18 »	(Regolamento d'amministrazione). Modificazioni al regolamento	16	179	82
	(Disposizioni varie). Marcie d'ordinanza per le fanfare dei trombettieri dei reggimenti alpini.	17	75	95

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
18 genn. 1883	(Pubblicazioni varie regolamentari). Istruzione per l'esercizio dei laboratoi degli stabilimenti militari di pena	18	214	95
19 »	(Ferrovie). Apertura delle stazioni Gamboló-Remondò e Tromello.	19	165	96
20 »	(Divisa e vestiario). Distintivo da caporale maggiore da portarsi dagli appuntati dei carabinieri reali	20	252	96
22 »	(Divisa e vestiario). Nuovo modello di bastone per teli da tenda	21	253	97
26 »	(Ufficiali di complemento). Ammissione alla scuola di applicazione di sanità militare dei volontari di un anno laureati in medicina e chirurgia e che ottennero di ritardare l'anno di volontariato	23	23	175
26 »	(Ferrovie). Apertura del tronco Larino-Casacalenda	24	166	177
29 »	(Scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali). Cambiamento di denominazione della stazione di Ogliastro. . .	25	52	178
1 febb. 1883	(Disposizioni amministrative generali). Domande di sottufficiali per gl'impieghi di scrivano locale e di scrivano assistente locale pur continuando a rimanere sotto le armi .	27	42	184
2 »	(Reclutamento). Computo nella ferma del servizio prestato prima del concorso alla leva dai volontari ordinari stati prosciolti dal servizio, ed indi arruolati di leva in 1ª categoria	28	133	185
2 »	(Ferrovie). Cambiamento di alcune distanze della linea Palermo-Marsala-Trapani . .	29	167	187
3 »	(Reclutamento). Varianti ed aggiunte alla Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento dell'esercito, 27 giugno 1878.	30	134	188
6 »	(Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria e per il genio). Modificazioni al libro III del regolamento-servizio in marcia	31	5	189

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
8 febb. 1883	(Scuola di guerra). Istruzione per l'esecuzione del Regio Decreto in data 25 giugno 1882, portante modificazioni all'ordinamento della scuola di guerra	32	6	191
9 »	(Disposizioni amministrative generali). Istruzione per la compera di cavalli e muli di pronto servizio presso i reggimenti di artiglieria e del genio	33	43	192
11 »	(Regolamenti d'istruzione dell' artiglieria). Varianti all'istruzione sul cavalcare e sul condurre.	34	16	198
12 »	(Ordinamento del regio esercito). Regio Decreto che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare, e le norme per l'ammissione e l'avanzamento nel personale dei farmacisti militari	48	109	219
12 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio	35	215	198
12 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Istruzione sul tiro ridotto per la fanteria . . .	36	216	201
15 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte alle tariffe di riparazioni inserte nella edizione 1878 dell'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio.	37	217	201
16 »	(Corrispondenza postale). Spedizione per la posta e per pacco postale di libri, fascicoli e stampati	39	15	206
18 »	(Scompartimento territoriale dell' arma dei carabinieri reali). Modificazioni al riparto della compagnia di Salerno	40	53	209
22 »	(Quadri organici). Regio Decreto che istituisce un deposito di allevamento cavalli in Scordia.	41	77	211
22 »	(Quadri organici). Formazione di un comando locale di artiglieria al poligono di Ciriè. .	42	78	212
	(Regolamento d'amministrazione). Nuovo modello per le dichiarazioni di esistenza cavalli degli ufficiali	43	180	212

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
22 febb. 1883	(Regolamento d'avanzamento). Modificazioni al Regio Decreto 25 giugno 1882, circa il riordinamento della scuola di guerra. . .	44	50	215
23 »	(Ferrovie). Apertura del tratto ferroviario Vercelli-Robbio	45	168	216
24 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Istruzione sul modo di caricare e condurre bestie da soma ad uso dei reggimenti di fanteria e bersaglieri.	46	218	218
26 »	(Disposizioni varie). Disposizioni relative ai capitani dell'arma di fanteria compresi nel quadro di avanzamento, ai quali viene concessa una razione di foraggio	47	76	218
1 mar. 1883	(Disposizioni amministrative generali). Aggiunte e varianti all'istruzione per la concessione dei cavalli di agevolezza	49	44	222
1 »	(Ferrovie). Apertura del tronco Novara-Romagnano	50	169	224
5 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Vendita delle carte e libri editi dall'istituto geografico militare	51	219	225
8 »	(Regolamento d'avanzamento). Compensazione nei gradi di truppa nei limiti delle tabelle organiche	52	51	229
8 »	(Divisa e vestiario). Modificazioni alla bardatura pei cavalli degli ufficiali dei reggimenti alpini	53	254	230
8 »	(Scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali). Cambiamento di denominazione della stazione di Santa Croce di Morcone.	54	54	230
8 »	(Servizio sanitario). Vitto per gli inscritti e pei militari in osservazione negli ospedali militari	55	42	231
9 »	(Ferrovie). Apertura del tronco Vinchiaturo-Baranello, della linea Benevento-Termoli, per Campobasso	56	170	231

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
9 mar. 1883	(Regolamento di disciplina). Giuramento degli ufficiali di complemento e di milizia territoriale	57	132	232
9 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Istruzione sul tiro ridotto per la fanteria . .	58	220	233
17 »	(Regolamento d'istruzione dell'artiglieria). Varianti all'istruzione sul servizio dei cannoni da campagna ed all'istruzione per l'esecuzione della scuola di tiro	59	17	235
17 »	(Disposizioni varie). Marcia d'ordinanza per la fanfara del 4° reggimento genio (pontieri) .	60	77	236
19 »	(Regolamento d'amministrazione). Rifornimento, riforma e vendita dei cavalli da tiro dei corpi di truppa a piedi.	61	181	236
19 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio	62	221	237
20 »	(Armi e munizioni). Munizioni d'artiglieria assegnate annualmente ai corpi d'artiglieria per l'istruzione del personale e per le esercitazioni tattiche nei presidi e nei campi di istruzione	63	11	237
22 »	(Stipendi nel regio esercito). Modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali. . .	72	68	261
24 »	(Divisa e vestiario). Modificazioni all'istruzione sulla divisa della truppa per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio .	64	255	239
26 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Varianti ed aggiunte al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi . . .	65	222	244
29 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Errata-corrige allo specchio N. 3 dell'allegato C dell'istruzione sul servizio del materiale del gruppo B presso i corpi (31 dicembre 1882).	66	223	245
	(Ordinamento del regio esercito). Regio Decreto di costituzione di 72 compagnie alpine di milizia territoriale, ripartite in 30 battaglioni.	67	110	247

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
29 mar. 1883	(Ordinamento del regio esercito). Ufficiali d'ordinanza ed aiutanti di campo degli ufficiali generali	73	111	271
30 »	(Regolamenti d'istruzione del genio). Varianti al volume 26°. — Istruzione sul cavallo .	68	18	257
30 »	(Regolamenti d'istruzione dell'artiglieria). Istruzioni sul puntamento e tiro dei cannoni da campagna	69	19	257
30 »	(Regolamenti d'istruzione dell' artiglieria). Varianti all'istruzione sul cavalcare e sul condurre.	70	20	258
1 apr. 1883	(Servizio sanitario). Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie occorrenti pel servizio chimico farmaceutico della farmacia centrale militare, degli ospedali militari e delle infermerie speciali e di presidio	71	43	258
1 »	(Amministrazione centrale). Regio Decreto che modifica il ruolo organico del personale del Ministero	98	20	371
6 »	(Armi, bufetterie e bardature). Applicazione della zincatura alle parti di ferro delle bardature	74	77	273
9 »	(Disposizioni amministrative generali). Capitalizzazione di premi di rafferma dei militari che vengono promossi ufficiali oppure cessano dal servizio sotto le armi . . .	75	45	274
9 »	(Reclutamento). Modificazioni al capitolo della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del regio esercito in data 27 giugno 1878 relativo alle rassegne di rimando	76	135	275
13 »	(Regolamento di disciplina). Schiarimenti all'allegato N. 2. — Regolamento sulle licenze.	77	133	289
13 »	(Ufficiali di complemento). Interpretazione degli articoli 1, lettera *d*, e 21 della legge 29 giugno 1882 N. 830.	78	24	289

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
15 apr. 1883	(Quadri organici). Regio Decreto che stabilisce una nuova tabella graduale numerica di formazione del personale degli impiegati civili contabili.	82	79	293
15 »	(Tiro a segno nazionale). Regio Decreto e regolamento per l'attuazione della legge sul tiro a segno nazionale	122	3	493
16 »	(Regolamento di disciplina). Modificazioni al regolamento sull'uniforme	79	134	290
16 »	(Armi, bufetterie e bardature). Modificazioni alla bardatura dei cavalli degli ufficiali dei carabinieri reali	80	78	291
17 »	(Regolamento d'amministrazione). Mandati di rimborso a favore dei corpi per spese relative al servizio del materiale d'artiglieria, del genio e del gruppo B.	81	182	292
19 »	(Quadri organici). Regio Decreto che instituisce un deposito di allevamento cavalli in Portovecchio (Mirandola).	83	80	294
20 »	(Regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale). Modificazione al § 76 del regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale	84	5	295
21 »	(Quadri organici). Aggiunta da farsi allo specchio N. 10 relativo al servizio territoriale del genio, annesso all'*Atto* N. 20 in data 2 gennaio 1881	85	81	295
23 »	(Regolamento d'amministrazione). Assegnazioni fisse di olio, bianco, giallo e manteca per la pulitura e conservazione delle armi e delle bufetterie in consegna alle compagnie . .	86	183	296
26 »	(Regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale). Norme per l'instituzione e l'esercizio delle infermerie di presidio	87	6	299
26 »	(Volontari di un anno). Riammissione in servizio per ottenere il certificato di idoneità al grado di sergente	88	6	300

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
26 aprile 1883	(Scuole militari). Programmi degli esami di ammissione dei sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare ed al corso di contabilità presso la scuola normale di fanteria.	89	25	302
26 »	(Milizia territoriale). Regio Decreto che stabilisce i requisiti dei cittadini per aspirare alla nomina di sottotenente nella milizia territoriale e determina le categorie di persone dispensate dal prestar servizio in caso di chiamata alle armi della milizia stessa . .	93	8	357
26 »	(Disposizioni varie). Regio Decreto che istituisce una medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia	99	78	372
27 »	(Regolamenti d'istruzione dell' artiglieria). Correzione all' istruzione sul puntamento e tiro dei cannoni da campagna	90	21	307
28 »	(Reclutamento). Norme per i militari residenti all'estero in occasione di chiamata sotto le armi per l'istruzione in tempo di pace delle rispettive classi e categorie	91	136	307
29 »	(Scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali). Riparto in legioni, divisioni, compagnie, tenenze, sezioni e stazioni	92	55	313
10 magg. 1883	(Divisa e vestiario). Regio Decreto che determina la divisa degli ufficiali destinati a disimpegnare l'impiego di maestro di equitazione	94	256	361
11 »	(Armi, bufetterie e bardature). Modificazioni alla bardatura, all'armamento ed alla bufetteria dei carabinieri reali	95	79	362
13 »	(Ordinamento del regio esercito). Istruzione per l'ordinamento della milizia mobile . .	103	112	379
17 »	(Ordinamento del regio esercito). Aggiunta alle disposizioni transitorie dell'art. 3° del Regio Decreto 16 novembre 1882, N. 1091 (serie 3ª) riflettente l'avanzamento a ragioniere di 2ª classe e ragioniere geometra di 2ª classe nei personali dei ragionieri d'artiglieria e ragionieri geometri del genio . .	112	114	483

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
17 magg. 1883	(Ordinamento del regio esercito). Istruzione per l'ordinamento della milizia territoriale .	123	115	509
20 »	(Disposizioni varie). Regio Decreto di nomina della commissione per l'esame dei titoli comprovanti la partecipazione alle imprese di Sapri e dell'Agro Romano	100	79	374
20 »	(Disposizioni varie). Istruzione per l'esecuzione del Regio Decreto 26 aprile 1883, col quale venne istituita una medaglia a ricordo dell'unità d'Italia	101	80	374
21 »	(Regolamenti di servizio per l'artiglieria e il genio). Norme di servizio per l'artiglieria ed il genio in campagna	96	22	365
22 »	(Volontari di un anno). Avvertenze circa l'ammissione al volontariato di un anno . . .	97	7	366
29 »	(Disposizioni varie). Disposizioni relative alla distribuzione della medaglia a ricordo dell'unità d'Italia	102	81	376
31 »	(Ordinamento del regio esercito). Destinazioni ordinarie di ufficiali in congedo alla milizia mobile	104	113	402
31 »	(Reclutamento). Passaggio alla milizia mobile dei sottufficiali che cessano dal servizio sotto le armi	105	137	403
31 »	(Ferrovie). Nuova convenzione pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno e sul lago di Garda	110	172	409
1 giug. 1883	(Volontari di un anno). Facoltà ai volontari di un anno di subire gli esami per la nomina a sottotenente di complemento e di prestare i tre mesi di servizio subito dopo ultimato l'anno di volontariato	106	8	405
1 »	(Ferrovie). Apertura al pubblico servizio della stazione di Allerona	107	171	406
1 »	(Ferrovie). Regolamento per l'applicazione della convenzione in data 28 settembre 1882, approvata con R. Decreto del 31 maggio 1883	111	173	425
2 »	(Disposizioni varie). Libretti postali di risparmio dei congedati.	108	82	407

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
2 giug. 1883	(Matricola). Inscrizione sugli stati di servizio della medaglia a ricordo dell'unità d'Italia.	109	48	408
5 »	(Regolamenti d'istruzione dell'artiglieria). Istruzione sul puntamento e tiro delle artiglierie da costa	113	23	484
7 »	(Ferrovie). Apertura al pubblico servizio delle stazioni di S. Secondo e Cappella dei Moreni della linea Torino-Pinerolo-Torre Pellice .	114	174	485
7 »	(Ferrovie). Apertura al pubblico servizio della stazione di Saliceto, fra Cengio e Sale, della linea Bra-Savona	115	175	486
7 »	(Ferrovie). Apertura al pubblico servizio della stazione di Borghetto S. Spirito situata fra Loano e Ceriale della linea Genova-Ventimiglia	116	176	487
7 »	(Ferrovie). Cambiamento di denominazione della stazione di Mutignano sulle ferrovie meridionali	117	177	488
7 »	(Ferrovie). Cambiamento di denominazione delle stazioni di Pino e Monvalle sulla linea Novara-Pino, esercita dalle ferrovie Alta Italia.	118	178	489
7 »	(Ordinamento del R. esercito). Numerazione, denominazione e divisa delle brigate di fanteria, dei reggimenti di fanteria, di bersaglieri, di cavalleria, di artiglieria, del genio, delle compagnie di sanità e di sussistenza di nuova formazione, e modificazioni alla divisa degli alpini e dei regg. di cavalleria Montebello (8°) e Piacenza (18°)	124	116	543
8 »	(Ufficiali di riserva). Norme per le domande degli ufficiali di riserva per essere dispensati da ogni servizio eventuale.	119	2	489
11 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Compendio delle prescrizioni che regolano il servizio tecnico delle armi presso i corpi	120	224	490
13 »	(Scrivani locali). Modificazione al § 7 dell'*Atto* N. 193 del 2 ottobre 1874.	121	11	491

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
15 giug. 1883	(UFFICIALI DI COMPLEMENTO). Norme per gli aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento a senso dell'art. 1, lettera D della legge 29 giugno 1882, N. 830 (serie 3ª) .	125	25	5
15 »	(FERROVIE). Apertura del tronco Battipaglia-Agropoli.	126	179	5
15 »	(REGOLAMENTO D' AMMINISTRAZIONE). Aggiunta all'*Atto* N. 166 del 14 dicembre 1880 relativo alle norme per la compilazione degli stati della forza	127	184	5
17 »	(OPERE DI UTILITÀ PUBBLICA E SERVITÙ MILITARI). R. Decreto che radia dal numero delle piazze forti dello Stato le fortezze di Palmanova e di Portoferraio, e che determina non siano più considerate opere di difesa le fortificazioni di Porto Longone	158	22	6
19 »	(TIRO A SEGNO NAZIONALE). Moduli per l'applicazione del regolamento per l'attuazione della legge sul tiro a segno nazionale	128	4	5
21 »	(SCRIVANI LOCALI). R. D. che rettifica il regolamento approvato dal presente R. D. 22 novembre 1882, circa la nomina degli scrivani locali dipendenti dal Ministero della guerra ad ufficiali d'ordine nelle varie amministrazioni dello Stato	185	13	7
24 »	(SUSSISTENZE MILITARI). R. Decreto che determina il licenziamento graduale degli operai borghesi addetti ai panifici militari . . .	159	6	6
26 »	(SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI). Modificazioni al riparto della compagna di Campagna	129	56	6
30 »	(ARMI, BUFFETTERIE E BARDATURE). Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi	130	80	6
30 »	(DIVISA E VESTIARIO). Modificazioni all' istruzione sulla divisa dei carabinieri reali . .	131	257	6
8 luglio 1883	(CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE). Legge per la circoscriz. territoriale milit. del Regno.	136	19	6

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
8 luglio 1883	(Ordinamento del R. esercito). Legge portante modificazioni a quella in data 29 giugno 1882, N. 834 (serie 3ª) sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra	137	118	626
8 »	(Reclutamento) Legge portante modificazione agli articoli 9, 10, 80 e 165 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito .	138	138	629
8 »	(Stato dei sottufficiali). Legge sullo stato dei sottufficiali del R. esercito	139	1	631
8 »	(Opere di utilità pubblica e servitù militari). R. Decreto col quale cessa di essere piazza forte dello Stato la fortezza di Ventimiglia .	160	23	687
9 »	(Amministrazione centrale). Decreto Ministeriale col quale viene modificato lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, portato dal Decreto Minist. 22 maggio 1881.	132	21	615
9 »	(Ordinamento del R. esercito). Fanfara dei reggimenti di cavalleria	133	117	618
9 »	(Scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali). Trasferimento in Vespolate della stazione che aveva sede in Borgolavezzaro	134	57	618
10 »	(Scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali). Cambiamento di denominazione della stazione di S. Martino d'Albaro	135	58	619
11 »	(Statistica sanitaria del R. esercito). Norme per i quadri statistici delle classi di leva di qualunque categoria chiamate temporaneamente sotto le armi	140	8	639
13 »	(Regolamento d'amministrazione). Decreto Ministeriale che accorda ai guarda magazzini alpini il soprassoldo giornaliero di centesimi cinquanta	161	187	687
16 »	(Servizio sanitario). Istruzione per l'impiego presso le varie guarnigioni dei bagni a doccia d'acqua tiepida per la truppa	141	44	643

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
16 luglio 1885	(Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria). Cavalieri scelti	142	15	650
16 »	(Divisa e vestiario). Distintivo di cavaliere scelto	143	258	652
16 »	(Matricola). Partecipazioni ai sindaci delle variazioni relative ai militari congedati per rassegna di rimando	144	49	652
19 »	(Regolamenti d'istruzione del genio). Istruzione sui tracciamenti e misure e sulla stima delle distanze	145	24	655
19 »	(Scrivani locali). R. Decreto col quale gli scrivani straordinari addetti ai corpi ed uffici militari sono ammessi, sotto determinate condizioni, a concorrere all'impiego di scrivano locale di 3ª classe.	174	12	709
20 »	(Amministrazione centrale). R. Decreto che modifica il ruolo organico del personale di servizio del Ministero della guerra . . .	175	22	710
20 »	(Reclutamento). Reclutamento delle compagnie permanenti dei distretti e di quelle presidiarie di Orbetello e di Oristano	146	139	656
23 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte varianti ed errata-corrige al modello d'inventario del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto	147	225	668
23 »	(Regolamento di disciplina). Rimpiazzamento delle vacanze nei graduati di truppa dei distretti militari	148	135	668
23 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Pubblicazione dell'istruzione sulle salmerie per gli alpini	149	226	669
23 »	(Ordinamento del R. esercito). Ufficiali in servizio ausiliario e di riserva inscritti nei quadri della milizia mobile	150	119	670
23 »	(Divisa e vestiario). Adozione della camicia di flanella per carabinieri reali	151	259	670
	(Divisa e vestiario). Modificazioni all'istruzione sulla divisa dei carabinieri reali . .	152	260	671

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
23 luglio 1883	(Matricola). Modificazioni ed aggiunte all'istruzione per la matricola del R. esercito in data 22 dicembre 1880	153	50	675
23 »	(Itinerario generale del Regno). Istruzione sull'impiego delle vie di mare nei trasporti militari	154	9	677
23 »	(Ferrovie). Apertura al pubblico servizio delle stazioni di Collecchio e Fornovo, della nuova linea Parma-Spezia	155	180	678
23 »	(Ferrovie). Apertura al pubblico servizio delle stazioni Olbianova e Marinella sulla linea Cagliari-Chilivani-Olbianova esercitate dalla compagnia reale delle ferrovie sarde	156	181	680
25 »	(Regolamento d'amministrazione). Variante alla istruzione sul servizio del materiale del gruppo 8 presso i corpi in data 31 dicembre 1882	157	185	681
26 »	(Ordinamento del R. esercito). Istituzione in Roma di un collegio militare	176	120	711
26 »	(Ordinamento del R. esercito). Cambiamento di denominazione del comando dell'arma dei carabinieri reali	177	121	711
26 »	(Circoscrizione militare territoriale). Istituzione di un comando militare dell'Isola di Sardegna con sede a Cagliari	207	20	831
26 »	(Ordinamento del R. esercito) Istituzione di un ispettorato generale dell'arma di cavalleria ed annessa istruzione che determina le attribuzioni dell'ispettore generale e le sue relazioni colle autorità militari territoriali	208	127	832
30 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria	162	227	688
30 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Norme per la divisione di fanteria in combattimento	163	228	690
31 »	(Regolamento d'amministrazione). Aggiunte all'istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi amministrativi del R. esercito	164	186	690

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
1 luglio 1883	(Divisa e vestiario). Modificazione all'istruzione sulla divisa della truppa. (Oggetti di vestiario in uso presso le direzioni di sanità militare)	165	261	695
1 agosto 1883	(Istruzione delle reclute). Modificazioni alle norme per l'istruzione degli uomini di 2ª categoria	166	12	700
4 »	(Divisa e vestiario). Divisa dei capimusica .	167	262	700
4 »	(Stato dei sottufficiali). Norme per l'applicazione delle disposizioni transitorie contenute nell'art. 32 della legge sullo stato dei sottufficiali	168	2	701
6 »	(Disposizioni amministrative generali). Aggiunte e varianti all'istruzione per la concessione dei cavalli di agevolezza	169	46	702
6 »	(Ferrovie). Apertura al pubblico servizio del tronco ferroviario Catanzaro-Marina, Catanzaro-Sala, esercitato dalla Società Italiana per le strade ferrate meridionali	170	182	702
6 »	(Ferrovie). Apertura al pubblico servizio della stazione lacuale S. Felice di Scovolo sul Lago di Garda.	171	183	703
6 »	(Ferrovie). Cambiamento di denominazione della stazione di Olbianova delle ferrovie Sarde.	172	184	704
3 »	(Reclutamento). Istruzioni intorno all'art. 163 del testo unico delle leggi sul reclutamento modificato dalla legge 8 luglio 1883 N. 1469	173	140	705
8 »	(Ferrovie). Apertura al servizio pubblico della stazione di Campobasso della linea Benevento Campobasso.	178	185	712
7 »	(Regolamento di disciplina). Obbligo del reciproco saluto fra i militari del R. esercito ed il personale delle capitanerie di porto .	179	136	713
	(Regolamento di disciplina). Aggiunta al regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena . . .	180	137	714

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
27 agos. 1883	(Ferrovie). Nuove distanze chilometriche da stazione a stazione delle ferrovie sarde . .	181	186	714
27 »	(Ordinamento del R. esercito). R. Decreto che modifica le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito N. 3, 9, 22 e 27	186	122	720
27 »	(Ordinamento del R. esercito). R. Decreto di formazione dell'11° e 12° reggimento bersaglieri	187	123	722
28 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e varianti al manuale per il servizio territoriale del genio	182	229	717
1 sett. 1883	(Pubblicazioni varie regolamentari). Ristampa delle norme per la manovra coi quadri . .	183	230	717
1 »	(Ferrovie). Modificazioni di distanze fra stazioni del tronco Benevento-Campobasso . .	184	187	718
7 »	(Ordinamento del R. esercito). R. Decreto di riduzione a 7 delle brigate di cavalleria, e formazione dei due reggimenti di cavalleria Padova (21°) e Catania (22°). . . .	191	124	729
7 »	(Ordinamento del R. esercito). R. Decreto di formazione del 17° regg. artiglieria da fortezza e del 3° regg. del genio	195	125	755
10 »	(Regolamento di disciplina). Aggiunta all'allegato N. 2 del regolamento di disciplina (Regolamento per le licenze nell'esercito) .	188	138	725
10 »	(Mobilitazione e formazione di guerra). Pubblicazione di un nuovo Tomo III delle istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra del R. esercito (Istruzione per la mobilitazione)	192	27	737
15 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi	189	231	726
15 »	(Divisa e vestiario). Modificazioni all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . .	193	263	740

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
17 sett. 1883	(Divisa e vestiario). Modificazione all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . . .	194	264	753
18 »	(Stipendi nel R. esercito). R. Decreto che fissa gli assegni dovuti al comando militare dell'Isola di Sardegna ed all'ispettorato generale dell'arma di cavalleria	209	69	838
20 »	(Ferrovie). Apertura al pubblico servizio della stazione di Cisternino.	190	188	728
30 »	(Ordinamento del R. esercito). Composizione delle brigate di cavalleria	196	126	767
1 ottob. 1883	(Disposizioni varie). Marcie d'ordinanza per la fanfara dei trombettieri del 17° regg. artiglieria, del 3° e 4° regg. genio e ritornelli per la fanfara dei trombettieri del 17° regg. artiglieria e del 3° reggimento genio . .	197	83	768
1 »	(Regolamento di disciplina). Cambi di batteria o di compagnia di militari di truppa delle armi di artiglieria e del genio.	198	139	770
1 »	(Reclutamento). Varianti alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento stata modificata con l'*Atto* N. 76 in data 9 aprile 1883.	199	141	770
1 »	(Armi e bufetterie). Adozione per le truppe d'artiglieria e genio della cinghia per fucili e moschetto da truppe speciali, modello 1870.	200	81	771
3 »	(Armi, bufetterie e munizioni). Modificazioni alle basi d'armamento delle truppe di cavalleria, artiglieria, genio e dei carabinieri reali	201	82	771
6 »	(Servizio territoriale). Intervento di una rappresentanza del regio esercito alle funzioni pel conferimento di onorificenze, al valore civile e di marina, alle guardie di finanza .	202	36	774
	(Istruzione delle reclute). Modificazione alle norme per l'istruzione degli uomini di 2ª categoria	203	13	777

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
6 ottobre 1883	(Volontari di un anno). Facoltà ai volontari di un anno in congedo illimitato di subire gli esami per la nomina a sottotenente di complemento coi volontari di un anno che sono sotto le armi	204	9	780
7 »	(Ufficiali di complemento). Obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento che sono sotto le armi	205	26	780
12 »	(Reclutamento). Tabelle di reclutamento dei vari corpi del regio esercito.	206	142	783
12 »	(Regolamenti d'istruzione del genio). Istruzione sui lavori d'assedio	210	25	839
12 »	(Ordinamento del regio esercito). Regio Decreto che accorda ancora facoltà agli attuali impiegati civili contabili di chiedere il loro trasferimento nel corpo contabile militare.	218	129	876
15 »	(Ordinamento del regio esercito). Numero del collegio militare di Roma	211	128	841
19 »	(Stipendi nel regio esercito). Regolamento sulle indennità eventuali. — Soprassoldo ai sottufficiali distaccati per la custodia dei forti	235	70	1029
20 »	(Disposizioni amministrative generali). Disposizioni amministrative per l'istituzione dell'ispettorato generale dell'arma di cavalleria e del comando militare dell'isola di Sardegna	212	47	841
21 »	(Regolamento d'avanzamento). Modificazioni al Regio Decreto 25 giugno 1882, circa il riordinamento della scuola di guerra	213	52	842
24 »	(Regolamento d'amministrazione). Aggiunte all'*Atto* N. 166 del 14 dicembre 1880 relativo alle norme per la compilazione della situazione graduale e numerica della forza, modello 82	214	188	843
24 »	(Regolamento di disciplina). Modificazione all'*Atto* N. 198 corrente anno. — Cambi di batteria o di compagnia di militari di truppa delle armi di artiglieria e del genio. . .	215	140	844

BIBLIOTECA DI RAZ
ROMA

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
24 ottobre 1883	(Reclutamento). Norme per designare gli inscritti di 1ª categoria di ciascuna leva pei quali la durata del servizio sotto le armi è limitata a due soli anni	216	143	844
25 »	(Reclutamento). Istruzione per le assegnazioni degli inscritti di leva alle varie armi, corpi, e specialità di servizio	217	144	855
28 »	(Divisa e vestiario). Nuove norme per regolare le lavorazioni del corredo presso le amministrazioni dotate di magazzino di vestiario di riserva	219	265	879
29 »	(Regolamenti d'istruzione dell'artiglieria). Istruzione sul puntamento e tiro delle artiglierie d'assedio	220	26	917
31 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Pubblicazione del regolamento pel servizio territoriale	221	232	918
1 nov. 1883	(Divisa e vestiario). Modificazioni all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . . .	222	266	919
1 »	(Regolamenti d'istruzione del genio). Regolamento per la esecuzione dei lavori di competenza del genio militare	223	27	923
3 »	(Armi e bufetterie) Variante alle fascie per cinturino da cavalleria, modello 1873. . .	224	83	924
3 »	(Ferrovie). Apertura del tronco Terni-Rocca di Corno	227	189	929
3 »	(Ferrovie). Apertura del tronco Casacalenda-Campobasso	228	190	930
5 »	(Ufficiali di complemento). Volontari di un anno laureati in medicina e chirurgia ammessi alla scuola di applicazione di sanità militare	225	27	924
9 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria ed il genio.	226	233	925
	(Ordinamento del regio esercito) Regio Decreto di formazione di due compagnie in ognuno dei 78 reggimenti di fanteria di linea	229	130	931

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
9 nov. 1883	(Ordinamento del regio esercito). Regio Decreto di formazione di 12 compagnie di sussistenza	230	131	93
12 »	(Ordinamento del regio esercito). Provvedimenti esecutivi per la costituzione ed il funzionamento delle compagnie di sussistenza .	231	132	94
15 »	(Regolamento d' amministrazione). Istruzione per l'amministrazione delle compagnie di sussistenza e del personale delle direzioni di commissariato militare.	232	189	94
15 »	(Regolamento d'amministrazione). Istruzione provvisoria sulla amministrazione e contabilità dei viveri per la truppa	233	190	95
15 »	(Regolamento d'amministrazione). Scomposizione dell'assegno giornaliero della truppa e modificazioni all'*Atto* N. 15 — 1883 . .	234	191	102
15 »	(Regolamenti d'istruzione dell' artiglieria). Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio	236	28	103
15 »	(Ordinamento del regio esercito). Istituzione di plotoni d'istruzione presso reggimenti di fanteria, di bersaglieri e di alpini . . .	237	133	103
15 »	(Scuole militari). Reparti e plotoni d'istruzione. Ammissioni, ferma, corso ed uscita degli allievi e personale permanente di truppa.	238	26	103
17 »	(Circoscrizione territoriale militare). Regio Decreto di costituzione di direzioni territoriali d'artiglieria in Mantova e Spezia e di direzioni territoriali del genio in Cuneo, Spezia e Perugia, e circoscrizione provvisoria dei servizi territoriali d'artiglieria e genio.	246	21	105
17 »	(Ordinamento del regio esercito). Regio Decreto di costituzione di due brigate d'artiglieria a cavallo.	247	134	107
23 »	(Ufficiali di complemento). Modificazioni all'*Atto* N. 125 relativo alle norme per gli aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento a senso dell'art. 1° lettera *d* della legge 29 giugno 1882, N. 830 (serie 3ª) .	239	28	1047

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
24 nov. 1883	(Ferrovie). Apertura della stazione di Corbezzi sulla linea Bologna-Firenze	240	191	1048
27 »	(Ferrovie). Attivazione della nuova stazione lacuale di Gardone-Riviera sul lago di Garda.	241	192	1049
29 »	(Quadri organici). Regio Decreto che istituisce un deposito di allevamento cavalli in Bultei (Sardegna).	248	82	1072
30 »	(Stato dei sottufficiali). Facoltà concessa ai sottufficiali sotto le armi provvisti di pensioni di riassoldamento o di rafferme con premio di optare per il trattamento stabilito dalla nuova legge sullo stato dei sottufficiali 8 luglio 1883	242	3	1051
1 dic. 1883	(Ferrovie). Cambiamento di denominazione delle stazioni di S. Croce di Morcone, Dugenta, Romagnano	243	193	1055
1 »	(Corrispondenza). Indirizzo della corrispondenza inviata al consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza.	244	16	1055
2 »	(Regolamento di disciplina militare). Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali del regio esercito.	245	141	1056
15 »	(Regolamento d'amministrazione). Contabilità del materiale sanitario degli ospedali e delle infermerie di presidio	249	192	1072
15 »	(Ferrovie). Cambiamento di denominazione della stazione di S. Pietro della linea Pistoia-Firenze	250	194	1082
15 »	(Ferrovie). Apertura della stazione (fermata) di Rive della linea Valenza-Vercelli . . .	251	195	1082
15 »	(Servizio sanitario). Ricovero di militari negli ospedali della regia marina.	252	45	1083
18 »	(Regolamento di disciplina). Domande di ufficiali per cambi di posizione o per speciali destinazioni	253	142	1084
	(Pubblicazioni varie regolamentari). Prontuario militare pei viaggi in ferrovia e sui laghi	254	234	1084

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
19 dic. 1883	(QUADRI ORGANICI). Passaggio effettivo di ufficiali subalterni ai distretti militari. . . .	255	83	1085
24 »	(REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE). Modificazioni al regolamento d'amministrazione 4 luglio 1875	256	193	1087
24 »	(REGOLAMENTI D'ISTRUZIONE DELL'ARTIGLIERIA). Caricamenti del carreggio per servizi di mobilitazione.	257	29	1097
26 »	(REGOLAMENTI D'ISTRUZIONE DEL GENIO). Specchi della dotazione e del caricamento dei parchi mobili del genio	258	30	1098
26 »	(SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI). Cambiamento di denominazione della stazione dei carabinieri reali di Migliaro	259	59	1099
28 »	(REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE). Scomposizione dell'assegno giornaliero della truppa e vitto in contanti	260	194	1099

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

degli **Atti** contenuti nel **Giornale Militare** 1883.

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		AMMINISTRAZIONE CENTRALE.	
98	20	Regio Decreto che modifica il ruolo organico del personale del Ministero	371
132	21	Decreto Ministeriale col quale viene modificato lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, portato dal Decreto Ministeriale 22 maggio 1881	615
175	22	Regio Decreto che modifica il ruolo organico del personale di servizio del Ministero della guerra . . .	710
		ARMI, BUFETTERIE E BARDATURE.	
74	77	Applicazione della zincatura alle parti di ferro delle bardature	273
80	78	Modificazioni alla bardatura dei cavalli degli ufficiali dei carabinieri reali	291
95	79	Modificazioni alla bardatura, all'armamento ed alla bufetteria dei carabinieri reali	362
130	80	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi	613
200	81	Adozione per le truppe d'artiglieria e del genio della cinghia per fucili e moschetto da truppe speciali, modello 1870	771
201	82	Modificazioni alle basi d'armamento delle truppe di cavalleria, artiglieria e genio e dei carabinieri reali .	771
224	83	Varianti alle fasce per cinturino da cavalleria, modello 1873.	924

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		ARMI E MUNIZIONI.	
63	11	Munizioni d'artiglieria assegnate annualmente ai corpi d'artiglieria per l'istruzione del personale e per le esercitazioni tattiche nei presidi e nei campi d'istruzione.	237
		CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE.	
136	19	Legge per la circoscrizione territoriale militare del Regno.	621
207	20	Istituzione di un comando militare dell'isola di Sardegna con sede a Cagliari	831
246	21	Regio Decreto di costituzione di direzioni territoriali d'artiglieria in Mantova e Spezia e di direzioni territoriali del genio in Cuneo, Spezia e Perugia e circoscrizione provvisoria dei servizi territoriali d'artiglieria e genio.	1059
		CORRISPONDENZA.	
39	15	Spedizione per la posta e per pacco postale di libri, fascicoli e stampati	206
244	16	Indirizzo della corrispondenza inviata al consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza	1055
		DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI.	
2	40	Aggiunte e varianti all'istruzione per la concessione dei cavalli di agevolezza	3
5	41	Capitalizzazione di premi di rafferme compiute e di pensioni di riassodamento	7
27	42	Domande di sottufficiali per gl'impieghi di scrivano locale e di scrivano assistente locale pur continuando a rimanere sotto le armi	184

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
33	43	Istruzione per la compera dei cavalli e muli di pronto servizio presso i reggimenti d'artiglieria e genio . .	192
49	44	Aggiunte e varianti all'istruzione per la concessione dei cavalli di agevolezza	222
75	45	Capitalizzazione di premi di rafferma dei militari che vengono promossi ufficiali oppure cessano dal servizio sotto le armi	274
169	46	Aggiunte e varianti all'istruzione per la concessione dei cavalli di agevolezza	702
212	47	Disposizioni amministrative per l'istituzione dell'ispettorato generale dell'arma di cavalleria e del comando militare dell'isola di Sardegna	841
		DISPOSIZIONI VARIE.	
17	75	Marcie di ordinanza per le fanfare dei trombettieri dei reggimenti alpini	95
47	76	Disposizioni relative ai capitani dell'arma di fanteria compresi nel quadro di avanzamento, ai quali viene concessa una razione di foraggio	213
60	77	Marcia di ordinanza per la fanfara del 4° reggimento genio (pontieri)	236
99	78	Regio Decreto che istituisce una medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia	372
100	79	Regio Decreto di nomina della commissione per l'esame dei titoli comprovanti la partecipazione alle imprese di Sapri e dell'Agro Romano	374
101	80	Istruzione per l'esecuzione del Regio Decreto 26 aprile 1883 col quale venne istituita una medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia	374
102	81	Disposizioni relative alla distribuzione della medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia	376
108	82	Libretti postali di risparmio dei congedati	407
197	83	Marcie d'ordinanza per la fanfara dei trombettieri del 17° regg. artiglieria, del 3° e 4° regg. genio e ritornelli per la fanfara dei trombettieri del 17° regg. artiglieria e del 3° regg. genio	768

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		DIVISA E VESTIARIO.	
20	252	Distintivo da caporale maggiore da portarsi dagli appuntati dei carabinieri reali	96
21	253	Nuovo modello di bastone per teli da tende	97
53	254	Modificazioni alla bardatura pei cavalli degli ufficiali dei reggimenti alpini	230
64	255	Modificazioni all'istruzione sulla divisa della truppa per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio .	239
94	256	Regio Decreto che determina la divisa degli ufficiali destinati a disimpegnare l'impiego di maestro di equitazione	361
131	257	Modificazioni all'istruzione sulla divisa dei carabinieri reali	613
143	258	Distintivo di cavaliere scelto	652
151	259	Adozione della camicia di flanella per carabinieri reali .	670
152	260	Modificazioni all'istruzione sulla divisa dei carabinieri reali	671
165	261	Modificazione all'istruzione sulla divisa della truppa (oggetti di vestiario in uso presso le direzioni di sanità militare)	699
167	262	Divisa dei capi musica	700
193	263	Modificazioni all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . .	740
194	264	Modificazioni all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . .	753
219	265	Nuove norme per regolare le lavorazioni del corredo presso le amministrazioni dotate di magazzino di vestiario di riserva	879
222	266	Modificazioni all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio .	919
		FERROVIE.	
3	164	Apertura del tronco Pinerolo-Torre Pellice	3
19	165	Apertura delle stazioni Gamboló-Remondò e Tromello .	96
21	166	Apertura del tronco Larino-Casacalenda	177
29	167	Cambiamento di alcune distanze della linea Palermo-Marsala-Trapani	187

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
45	168	Apertura del tronco Vercelli-Robbio	216
50	169	Apertura del tronco Novara-Romagnano	224
56	170	Apertura del tronco Vinchiaturo-Baranello della linea Benevento-Termoli per Campobasso	231
107	171	Apertura al pubblico servizio della stazione di Allerona	409
110	172	Nuova convenzione pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno e sul lago di Garda	409
111	173	Regolamento per l'applicazione della convenzione in data 28 sett. 1882, approvata con R. D. del 31 maggio 1883	425
114	174	Apertura al pubblico servizio delle stazioni di S. Secondo e Cappella dei Moreni della linea Torino-Pinerolo-Torre Pellice	485
115	175	Apertura al pubblico servizio della stazione di Saliceto fra Cengio e Sale della linea Brà-Savona	486
116	176	Apertura al pubblico servizio della stazione di Borghetto S. Spirito situata fra Loano e Ceriale della linea Genova-Ventimiglia	487
117	177	Cambiamento di denominazione della stazione di Mutignano sulle ferrovie meridionali	488
118	178	Cambiamento di denominazione delle stazioni di Pino e Monvalle sulla linea Novara-Pino	489
126	179	Apertura del tronco Battipaglia-Agropoli	572
155	180	Apertura al pubblico servizio delle stazioni di Collecchio e Fornovo della linea Parma-Spezia	678
156	181	Apertura al pubblico servizio delle stazioni di Olbianova e Marinella sulla linea Cagliari-Chilivani-Olbianova .	680
170	182	Apertura del tronco Catanzaro Marina-Catanzaro Sala .	702
171	183	Apertura al pubblico servizio della stazione lacuale San Felice di Scovolo sul lago di Garda	703
172	184	Cambiamento di denominazione della stazione di Olbianova delle ferrovie Sarde	704
178	185	Apertura al pubblico servizio della stazione di Campobasso della linea Benevento-Campobasso	712
181	186	Nuove distanze chilometriche da stazione a stazione delle ferrovie Sarde	714
184	187	Modificazioni di distanze fra stazioni del tronco Benevento-Campobasso	718
190	188	Apertura al pubblico servizio della stazione di Cisternino.	728
227	189	Apertura del tronco Terni-Rocca di Corno della linea Terni-Pescara	929
228	190	Apertura del tronco Casacalenda-Campobasso della linea Termoli-Campobasso-Benevento	930

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
240	191	Apertura della stazione di Corbezzi sulla linea Bologna–Firenze	1048
241	192	Attivazione della nuova stazione lacuale di Gardone–Riviera sul lago di Garda	1049
243	193	Cambiamento di denominazione delle stazioni di S. Croce di Morcone, Dugenta, Romagnano	1055
250	194	Cambiamento di denominazione della stazione di S. Pietro della linea Pistoia–Firenze	1082
251	195	Apertura della stazione (fermata) di Rive della linea Valenza–Vercelli	1082
		GIUBILAZIONI PER IL R. ESERCITO.	
8	11	Scioglimento della Commissione incaricata dell'esecuzione della legge 22 luglio 1881, N. 348 (serie 3ª) relativa alla sanatoria d'interruzione di servizio	17
		ISTRUZIONE DELLE RECLUTE.	
166	12	Modificazioni alle norme per l'istruzione degli uomini di 2ª categoria.	700
203	13	Modificazione alle norme per l'istruzione degli uomini di 2ª categoria.	777
		ITINERARIO GENERALE DEL REGNO.	
154	9	Istruzione sull'impiego delle vie di mare nei trasporti militari	677
		MATRICOLA.	
109	48	Inserzione sugli stati di servizio della medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia , ...	408
111	49	Partecipazione ai sindaci delle variazioni relative ai militari congedati per rassegna di rimando	652
153	50	Modificazioni ed aggiunte all'istruzione per le matricole del R. Esercito in data 22 dicembre 1880	675

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		MILIZIA TERRITORIALE.	
93	8	Regio Decreto che stabilisce i requisiti dei cittadini per aspirare alla nomina di sottotenente nella milizia territoriale e determina le categorie di persone dispensate dal prestar servizio in caso di chiamata alle armi della milizia stessa	357
		MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA	
192	27	Pubblicazione di un nuovo Tomo III delle istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra del R. esercito (Istruzione per la mobilitazione)	737
		OPERE DI UTILITÀ PUBBLICA E SERVITU' MILITARI.	
158	22	Regio Decreto che radia dal numero delle piazze forti dello Stato le fortezze di Palmanova e di Portoferraio e che determina non siano più considerate opere di difesa le fortificazioni di Porto Longone	683
160	23	Regio Decreto col quale cessa di essere piazza forte dello Stato la fortezza di Ventimiglia	687
		ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.	
4	104	Notificazione delle variazioni matricolari relative ad aspiranti agli impieghi di maestro od istruttore di equitazione	5
6	105	Formazione provvisoria dei reggimenti d'artiglieria, del 1° e 2° regg. genio e costituzione del 4° reggimento genio (pontieri)	9
9	106	Regio Decreto di costituzione del Comitato di sanità militare	18
10	107	Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 4 gennaio 1883, sulla costituzione del Comitato di sanità militare	21
11	108	Riparto dei panattieri militari fra i distretti e loro assegnazioni ai panifici e magazzini delle sussistenze militari	28

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
48	109	Regio Decreto che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare, e le norme per l'ammissione e l'avanzamento nel personale dei farmacisti militari	219
67	110	Regio Decreto di costituzione di 72 compagnie alpine di milizia territoriale ripartite in 30 battaglioni . . .	247
73	111	Regio Decreto riflettente gli ufficiali d'ordinanza ed aiutanti di campo degli ufficiali generali	271
103	112	Istruzione per l'ordinamento della milizia mobile . .	379
104	113	Destinazioni ordinarie di ufficiali in congedo alla milizia mobile	402
112	114	Aggiunta alle disposizioni transitorie dell'art. 3° del Regio Decreto 16 novembre 1882, N. 1091 (serie 3ª) riflettente l'avanzamento a ragioniere di 2ª classe e ragioniere geometra di 2ª classe nei personali dei ragionieri d'artiglieria e genio	483
123	115	Istruzione per l'ordinamento della milizia territoriale .	509
124	116	Numerazione, denominazione e divisa delle brigate di fanteria, dei regg. di fanteria, di bersaglieri, di cavalleria, di artiglieria del genio, delle compagnie di sanità e di sussistenze di nuova formazione, e modificazioni alla divisa degli alpini e dei regg. di cavalleria Montebello (8°) e Piacenza (18°).	543
133	117	Fanfara dei reggimenti di cavalleria.	618
137	118	Legge portante modificazioni a quella in data 29 giugno 1882 N. 831 (serie 3ª) sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra	626
150	119	Ufficiali in servizio ausiliario e di riserva inscritti nei quadri della milizia mobile.	670
176	120	Istituzione in Roma di un collegio militare	711
177	121	Cambiamento di denominazione del comando dell'arma dei carabinieri reali	711
186	122	Regio Decreto che modifica le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito, numeri 3, 9, 22 e 27.	720
187	123	Regio Decreto di formazione dell'11° e 12° reggimento bersaglieri	722
191	124	Regio Decreto di riduzione a 7 delle brigate di cavalleria e formazione dei due reggimenti di cavalleria Padova (21°) e Catania (22°)	729
195	125	Regio Decreto di formazione del 17° regg. artiglieria da fortezza e del 3° regg. del genio.	755

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
196	126	Composizione delle brigate di cavalleria	767
208	127	Istituzione di un ispettorato generale dell'arma di cavalleria ed annessa istruzione che determina le attribuzioni dell' ispettore generale e le sue relazioni colle autorità militari territoriali	832
211	128	Numero del collegio militare di Roma	841
218	129	Regio Decreto che accorda ancora facoltà agli attuali impiegati civili e contabili di chiedere il loro trasferimento nel corpo contabile militare	876
229	130	Regio Decreto di formazione di due compagnie in ognuno dei 78 regg. di fanteria di linea	931
230	131	Regio Decreto di formazione di 12 compagnie di sussistenza	939
231	132	Provvedimenti esecutivi per la costituzione ed il funzionamento delle compagnie di sussistenza	942
237	133	Istituzione di plotoni d' istruzione presso reggimenti di fanteria, di bersaglieri e di alpini	1031
247	134	Regio Decreto di costituzione di due brigate d'artiglieria a cavallo	1070
		PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI.	
13	213	Istruzione sul servizio del materiale del gruppo B presso i corpi	32
18	214	Istruzione per l'esercizio dei laboratoi degli stabilimenti militari di pena	95
35	215	Aggiunte all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (Edizione 1883) . .	198
36	216	Istruzione sul tiro ridotto per la fanteria	201
37	217	Aggiunte alle tariffe di riparazioni inserte nella edizione 1878 dell'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio	201
46	218	Istruzione sul modo di caricare e condurre bestie da soma ad uso dei regg. di fanteria e bersaglieri . .	218
51	219	Vendita delle carte e libri editi dall'istituto geografico militare	225
58	220	Istruzione sul tiro ridotto per la fanteria	223
62	221	Aggiunte all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio	237
65	222	Varianti ed aggiunte al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879) .	244

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
66	223	Errata-corrige allo specchio N. 3 dell'allegato C dell'istruzione sul servizio del materiale del gruppo B presso i corpi (31 dicembre 1882)	245
120	224	Compendio delle prescrizioni che regolano il servizio tecnico delle armi presso i corpi	490
147	225	Aggiunte, varianti ed errata-corrige al modello d'inventario del materiale d'artig. e genio ed al suo estratto	668
149	226	Pubblicazione dell'istruzione sulle salmerie per gli alpini	669
162	227	Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria	688
163	228	Norme per la divisione di fanteria in combattimento	690
182	229	Aggiunte e varianti al Manuale per il servizio territoriale del genio	717
183	230	Ristampa delle Norme per la manovra coi quadri	717
189	231	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi	726
221	232	Pubblicazione del regolamento pel servizio territoriale	918
226	233	Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria ed il genio	925
254	234	Prontuario militare pei viaggi in ferrovia e sui laghi	1084
		QUADRI ORGANICI.	
22	76	Regio Decreto che stabilisce le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra	99
41	77	Regio Decreto che instituisce un deposito di allevamento cavalli in Scordia	211
42	78	Formazione di un comando locale d'artig. al poligono di Ciriè	212
82	79	Regio Decreto che stabilisce una nuova tabella graduale numerica di formazione del personale degli impiegati civili contabili	293
82	80	Regio Decreto che instituisce un deposito di allevamento cavalli in Portovecchio (Mirandola)	294
85	81	Aggiunte da farsi allo specchio N. 10, relativo al servizio territoriale del genio, annesso all'*Atto* N. 20 in data 2 gennaio 1881	295
248	82	Regio Decreto che instituisce un deposito di allevamento cavalli in Bultei (Sardegna)	1072
255	83	Passaggio effettivo di ufficiali subalterni ai distretti militari	1085

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		RECLUTAMENTO.	
1	130	Legge relativa al reclutamento dei sottotenenti d'artiglieria	1
7	131	Correzioni alla tabella di reclutamento dei regg. alpini.	16
12	132	Elenco dei licei ed istituti tecnici pareggiati ai governativi	31
28	133	Computo nella ferma del servizio prestato prima del concorso alla leva dei volontari ordinari stati prosciolti dal servizio, ed indi arruolati di leva in 1ª categoria.	185
30	134	Varianti ed aggiunte alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento dell'esercito, 27 giugno 1878	188
76	135	Modificazioni al capitolo della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito in data 27 giugno 1878 relativo alle rassegne di rimando	275
91	136	Norme per i militari residenti all'estero in occasione di chiamate sotto le armi per l'istruzione in tempo di pace delle rispettive classi e categorie	307
105	137	Passaggio alla milizia mobile dei sottufficiali che cessano dal servizio sotto le armi	403
138	138	Legge portante modificazioni agli articoli 9, 10, 80 e 165 del Testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito.	629
146	139	Reclutamento delle compagnie permanenti dei distretti e di quelle presidiarie di Orbetello e di Oristano .	656
173	140	Istruzione intorno all'art. 165 del testo unico delle leggi sul reclutamento modificato dalla legge 8 luglio 1883 N. 1469.	705
199	141	Varianti alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento stata modificata con l'*Atto* N. 76 in data 9 aprile 1883	770
206	142	Tabelle di reclutamento dei vari corpi del R. esercito	783
216	143	Norme per designare gli inscritti di 1ª categoria di ciascuna leva pei quali la durata del servizio sotto le armi è limitata a soli due anni	844
217	144	Istruzione per le assegnazioni degli inscritti di leva alle varie armi, corpi e specialità di servizio	855

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE.	
15	173	Norme per la contabilità degli assegni	57
16	179	Modificazioni al regolamento	82
43	180	Nuovo modello per le Dichiarazioni di esistenza cavalli degli ufficiali	212
61	181	Rifornimento, riforma e vendita dei cavalli da tiro dei corpi di truppa a piedi	236
81	182	Mandati di rimborso a favore dei corpi per spese relative al servizio del materiale d'artiglieria, del genio e del gruppo B	292
86	183	Assegnazioni fisse di olio, bianco, giallo e manteca per la pulitura e la conservazione delle armi e delle bufetterie in consegna alle compagnie	296
127	184	Aggiunte all'*Atto* N. 166 del 14 dicembre 1880, relativo alle norme per la compilazione degli stati della forza.	573
157	185	Variante all'istruzione sul servizio del materiale del gruppo B presso i corpi in data 31 dicembre 1882	681
161	187	Decreto Ministeriale che accorda ai guarda-magazzini alpini il soprassoldo giornaliero di centesimi *cinquanta*	687
164	186	Aggiunta all'istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi amministrativi del R. Esercito	690
214	188	Aggiunte all'*Atto* N. 166 del 14 dicembre 1880 relativo alle norme per la compilazione della situazione graduale numerica della forza, modello 82	843
232	189	Istruzione per l'amministrazione delle compagnie di sussistenza e del personale delle direzioni di commissariato militare	946
233	190	Istruzione provvisoria sulla amministrazione e contabilità dei viveri per la truppa	959
234	191	Scomposizione dell'assegno giornaliero della truppa e modificazione all'*Atto* N. 15 — 1883	1021
249	192	Contabilità del materiale sanitario degli ospedali e delle infermerie di presidio	1072
256	193	Modificazioni al Regolamento d'amministrazione 1° luglio 1875	1087
260	194	Scomposizione dell'assegno giornaliero della truppa e vitto in contanti	1099

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO.	
44	50	Modificazioni al Regio Decreto sul riordinamento della scuola di guerra	215
52	51	Compensazione nei gradi di truppa nei limiti delle tabelle organiche	229
213	52	Modificazioni al Regio Decreto 25 giugno 1882 circa il riordinamento della scuola di guerra	842
		REGOLAMENTO D'ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER LA CAVALLERIA.	
142	15	Cavalieri scelti	650
		REGOLAMENTO DI DISCIPLINA.	
57	132	Giuramento degli ufficiali di complemento e di milizia territoriale	232
77	133	Schiarimenti all'Allegato N. 2 (Regolamento sulle licenze)	289
79	134	Modificazioni al Regolamento sull'uniforme	290
148	135	Rimpiazzamento delle vacanze nei graduati di truppa dei distretti militari	668
179	136	Obbligo del reciproco saluto fra i militari del R. Esercito ed il personale delle capitanerie di porto	713
180	137	Aggiunta al regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena	714
188	138	Aggiunta all'Allegato N. 2 (Regolamento per le licenze nell'Esercito)	725
198	139	Cambi di batteria o di compagnia di militari di truppa delle armi d'artiglieria e del genio	770
215	140	Modificazione all'*Atto* N. 198 — 1883. — Cambi di batteria o di compagnia di militari di truppa delle armi di artiglieria e del genio.	844
245	141	Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali del R. Esercito . .	1056
253	142	Domande di ufficiali per cambi di posizione o per speciali destinazioni	1084

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER L'ARTIGLIERIA E GENIO.	
31	5	Modificazioni al libro III del Regolamento. Servizio in marcia	189
		REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO D'OSPEDALE PEL CORPO SANITARIO.	
84	5	Modificazione al § 76 del Regolamento d'amministrazione e di servizio d'ospedale	295
87	6	Norme per l'istituzione e l'esercizio delle infermerie di presidio	299
		REGOLAMENTI D'ISTRUZIONE DELL'ARTIGLIERIA E DEL GENIO.	
34	16	Varianti all'istruzione sul cavalcare e sul condurre .	198
59	17	Varianti all'istruzione sul servizio dei cannoni da campagna ed all'istruzione per l'esecuzione della scuola di tiro	235
68	18	Varianti al volume 26°. — Istruzione sul cavallo . .	257
69	19	Istruzione sul puntamento e tiro dei cannoni da campagna	257
70	20	Varianti all'istruzione sul cavalcare e sul condurre .	258
90	21	Correzione all'istruzione sul puntamento e tiro dei cannoni da campagna	307
96	22	Norme di servizio per l'artiglieria ed il genio in campagna	365
113	23	Istruzione sul puntamento e tiro delle artiglierie da costa	484
145	24	Istruzione sui tracciamenti e misure e sulla stima delle distanze	655
210	25	Istruzione sui lavori d'assedio	839
220	26	Istruzione sul puntamento e tiro delle artiglierie d'assedio	917
223	27	Regolamento per la esecuzione dei lavori di competenza del genio militare	923

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
236	28	Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio . .	1030
257	29	Caricamenti del carreggio per servizi di mobilitazione .	1097
258	30	Specchi della dotazione e del caricamento dei parchi mobili del genio	1098
		SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI.	
25	52	Cambiamento di denominazione della stazione di Ogliastro	178
40	53	Modificazioni al riparto della compagnia di Salerno .	209
54	54	Cambiamento di denominazione della stazione di S. Croce di Morcone	230
92	55	Riparto in legioni, divisioni, compagnie, tenenze, sezioni e stazioni dell'arma dei carabinieri reali	313
129	56	Modificazioni al riparto delle compagnie di Campagna.	611
134	57	Trasferimento in Vespolate della stazione che aveva sede in Borgolavezzaro	618
135	58	Cambiamento di denominazione della stazione di S. Martino d'Albaro	619
259	59	Cambiamento di denominazione della stazione di Migliaro .	1099
		SCRIVANI LOCALI.	
26	10	Regio Decreto e Regolamento per la nomina degli scrivani locali dipendenti dal Ministero della guerra ad ufficiali d'ordine nelle varie amministrazioni dello Stato	179
121	11	Modificazione al § 7 dell'*Atto* N. 193 del 2 ottobre 1874	491
174	12	Regio Decreto col quale gli scrivani straordinari addetti ai corpi ed uffici militari sono ammessi, sotto determinate condizioni, a concorrere all'impiego di scrivano locale di 3ª classe	709
185	13	Regio Decreto che rettifica il Regolamento approvato dal precedente R. Decreto 22 novembre 1882, circa la nomina degli scrivani locali dipendenti dal Ministero della guerra ad ufficiali d'ordine nelle varie amministrazioni della Stato	719

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		SCUOLA DI GUERRA.	
		. . . . .	
32	6	Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto in data 25 giugno 1882, portante modificazioni all'ordinamento della scuola di guerra	191
		SCUOLE MILITARI.	
38	24	Modificazioni al R. Decreto 15 agosto 1863 relativo all'istituzione di una scuola d'applicazione delle armi di artiglieria e genio	203
89	25	Programmi degli esami di ammissione dei sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare ed al corso di contabilità presso la scuola normale di fanteria .	302
238	26	Reparti e plotoni d'istruzione. — Ammissioni, ferma, corso ed uscita degli allievi e personale permanente di truppa	1035
		SERVIZIO SANITARIO.	
55	42	Vitto per gli inscritti e pei militari in osservazione negli ospedali militari	231
71	43	Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie occorrenti pel servizio chimico farmaceutico della farmacia centrale militare, degli ospedali militari e delle infermerie speciali e di presidio	258
141	44	Istruzione per l'impiego presso le varie guarnigioni dei bagni a doccia d'acqua tiepida per la truppa . . .	643
252	45	Ricovero di militari negli ospedali della R. Marina .	1083
		SERVIZIO TERRITORIALE.	
202	36	Intervento di una rappresentanza del R. Esercito alle funzioni pel conferimento di onorificenze, al valor civile e di marina, alle guardie di finanza	774

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		STATISTICA SANITARIA DEL R. ESERCITO.	
140	8	Norme per i quadri statistici delle classi di leva di qualunque categoria chiamate temporaneamente sotto le armi	639
		STATO DEI SOTTUFFICIALI.	
139	1	Legge sullo stato dei sottufficiali del R. esercito . .	631
168	2	Norme per l'applicazione delle disposizioni transitorie contenute nell'articolo 32 della legge sullo stato dei sottufficiali	701
242	3	Facoltà concessa ai sottufficiali sotto le armi provvisti di pensioni di riassoldamento o di rafferme con premio di optare per il trattamento stabilito dalla nuova legge sullo stato dei sottufficiali 8 luglio 1883	1051
		STIPENDI NEL R. ESERCITO.	
14	67	Regio Decreto che approva il Regolamento sugli stipendi e sugli assegni fissi pel R. Esercito	35
72	68	Regio Decreto che porta modificazioni al Regolamento sulle indennità eventuali	261
209	69	Regio Decreto che fissa gli assegni dovuti al Comando militare dell'Isola di Sardegna ed all'Ispettorato generale dell'arma di cavalleria	838
235	70	Regolamento sull'indennità eventuali. — Soprassoldo ai sottufficiali distaccati per la custodia dei forti . . .	1029
		SUSSISTENZE MILITARI.	
159	6	Regio Decreto che determina il licenziamento graduale degli operai borghesi addetti ai panifici militari . .	684

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		TIRO A SEGNO NAZIONALE.	
122	3	Regolamento per l'attuazione della Legge sul tiro a segno nazionale	493
128	4	Moduli per l'applicazione del Regolamento per l'attuazione della Legge sul tiro a segno nazionale	577
		UFFICIALI DI COMPLEMENTO E DI MILIZIA MOBILE.	
23	23	Ammissione alla scuola di applicazione di sanità militare dei volontari di un anno laureati in medicina e chirurgia e che ottennero di ritardare l'anno di volontariato	175
78	24	Interpretazione degli articoli 1°, lettera *d*), e 21 della legge 29 giugno 1882, N. 830 (Serie 3ª)	289
125	25	Norme per gli aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento a senso dell'art. 1°, lettera *d*) della Legge 29 giugno 1882, N. 830 (Serie 3ª)	550
205	26	Obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dai sottufficiali	780
225	27	Volontari di un anno laureati in medicina e chirurgia ammessi alla scuola di applicazione di sanità militare	924
239	28	Modificazioni all'*Atto* N. 125 relativo alle norme per gli aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento a senso dell'art. 1°, lettera *d*), della legge 29 giugno 1882, N. 830 (Serie 3ª)	1047
		UFFICIALI DI RISERVA.	
119	2	Norme per le domande degli ufficiali di riserva per essere dispensati da ogni servizio eventuale	489

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		VOLONTARI DI UN ANNO.	
88	6	Riammissione in servizio per ottenere il certificato di idoneità al grado di sergente	300
97	7	Avvertenze circa l'ammissione al volontariato di un anno	366
106	8	Facoltà ai volontari di un anno di subire gli esami per la nomina a sottotenente di complemento e di prestare i tre mesi di servizio subito dopo ultimato l'anno di volontariato	405
204	9	Facoltà ai volontari di un anno in congedo illimitato di subire gli esami per la nomina a sottotenente di complemento coi volontari di un anno che sono sotto le armi	780

DISPENSA 1ª 1883 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 gennaio.

DICEMBRE 24. — Legge relativa al reclutamento di sottotenenti d'artiglieria *pag.* 1.
GENNAIO 1. — Aggiunte e varianti all'istruzione per la concessione dei cavalli di agevolezza, *pag.* 8
» 1. — Apertura del nuovo tronco Pinerolo-Torre Pellice. *pag.* 8.
» 1. — Notificazione delle variazioni matricolari relative ad aspiranti agli impieghi di maestro od istruttore d'equitazione, *pag.* 5.
» 2. — Capitalizzazione di premi di rafferme compiute e di pensioni di riassoldamento, *pag.* 7.

Atto N. 1. — RECLUTAMENTO. (Nota N. 130). — **Legge relativa al reclutamento di sottotenenti d'artiglieria.** — *Gazzetta ufficiale del Regno* del 29 dicembre 1882 N. 304; N. 1142 (serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.* — 24 dicembre 1882.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Ministero della guerra è autorizzato ad aprire nell'anno 1883 due concorsi speciali, onde coprire le vacanze avvenute e che potranno verificarsi nei sottotenenti dell'arma d'artiglieria.

Art. 2. Saranno ammessi al concorso i giovani che ne facciano domanda e si trovino nelle condizioni seguenti:

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 49, del *Giornale Militare* 1882. *Atto* N. 235 pag. 745. Dopo ciascuna delle indicazioni *pag.* 145 *pag.* 46 *pag.* 80 *pag.* 84 *pag.* 86 *pag.* 90, si introduca sempre la parola *linee*.

Per le istruzioni pratiche dell'artiglieria e del genio, dopo la variante da recarsi alla pag. 46 *si aggiungano le seguenti*:

Pag. 29 della parte 2ª (Pistola 1874), linee 27 a 29. Eseguiscasi la variante 2ª sovraindicata;

Pag. 188. linee 3ª a 6ª. Eseguiscasi la variante 1ª sopraindicata
» 190, » 11ª a 14ª » » 2ª »
» 192, » 24ª a 30ª » » 3ª »

a) Siano regnicoli;

b) Abbiano compiuta l'età di 18 anni e non superata quella di 26 all'epoca del concorso;

c) Siano celibi, o, se ammogliati, posseggano l'annua rendita di lire 2000;

d) Si trovino nelle condizioni di moralità ed attitudine fisica richiesta per l'arruolamento volontario dalla vigente legge pel reclutamento dell'esercito;

e) Soddisfacciano alle condizioni di studi determinati dall'articole 3°.

Art. 3. I concorsi avranno luogo per titoli e per esami, come segue:

Saranno ammessi a godere del disposto della legge:

a) Per titoli, coloro che hanno conseguito il certificato di profitto nelle materie prescritte pel primo anno di corso in una delle Regie scuole di applicazione per gli ingegneri, o comprovino di aver superato nel Regno esami equivalenti a quelli del primo anno di corso suddetto;

b) Per esami, coloro che supereranno un apposito esame sul calcolo infinitesimale, sulla meccanica razionale e sulla geometria descrittiva, in base a programmi da stabilirsi per atto ministeriale.

Art. 4. I sottotenenti che saranno nominati in seguito al concorso per esami o per titoli saranno ammessi a frequentare i corsi della scuola di applicazione delle armi d'artiglieria e del genio.

Art. 5. L'anzianità per gli ufficiali così ammessi, determinata dalla data del decreto di nomina, sarà regolata in modo che gli ammessi per titoli precedano, per ordine di età tra loro, quelli ammessi per esame, i quali si succederanno per ordine di merito d'esame.

La promozione a tenente di detti sottotenenti avverrà secondo le leggi in vigore, però con riserva d'anzianità, dovendo concorrere nella classificazione per punti di merito ottenuti all'uscita dalla scuola di applicazione con gli allievi dell'accademia militare, la di cui anzianità al grado di sottotenente trovasi già determinata all'epoca del concorso.

Art. 6 Ai sottotenenti d'artiglieria nominati per effetto della presente legge, che durante i corsi presso la Scuola d'applicazione risultassero deficienti negli esami, saranno applicabili le norme in vigore per i sottotenenti d'artiglieria provenienti dall'accademia militare.

Art. 7. Ai medesimi sottotenenti d'artiglieria sarà appli-

cabile il disposto dell'art. 121 del testo unico della legge sul reclutamento, qualora cessino dal servizio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1882.

UMBERTO.

FERRERO.

N. 2. — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI. (Nota N. 40). — **Aggiunte e varianti all'istruzione per la concessione dei cavalli di agevolezza.** — 1° gennaio.

All'istruzione per la concessione dei cavalli di agevolezza in data 22 ottobre 1882 (*Atto* N. 188) sono introdotte le seguenti modificazioni:

L'ultimo capoverso del N. 2 è modificato come segue:

« Questi cavalli saranno distribuiti al prezzo stesso di rimonta « fino all'età di 8 anni compiuti. Il prezzo dei cavalli che « superano gli anni 8 sarà fissato dalla Commissione incaricata della loro scelta, in guisa che quello d'acquisto venga « ad essere diminuito non meno di L. 100 per ogni anno « eccedente la sopra mentovata età.

Al N. 48, 2ª alinea è aggiunto:

« . . . . . ed in caso di sensibile distanza, al Consiglio d'Amministrazione di una Legione dei Carabinieri Reali o di « distaccamento di un corpo a cavallo. In difetto, ne potrà « fare le veci l'ufficiale comandante locale dell'arma dei Carabinieri Reali, assistito da un ufficiale veterinario o da un « veterinario civile.

Il Ministro — FERRERO.

N. 3. — FERROVIE. (Nota N. 164). — **Apertura del nuovo tronco *Pinerolo-Torre Pellice*.** — 1° gennaio.

Col giorno 21 dello scorso mese di dicembre venne aperto al pubblico servizio il nuovo tronco Pinerolo-Torre Pellice, in continuazione della linea Torino-Pinerolo.

E però al prontuario militare pei viaggi in ferrovia e sui laghi, si eseguiranno le seguenti variazioni.

PARTE 1ª

Si inscriveranno le stazioni sottoindicate:

Bibiana	4	Torino	P N. km. 50
Bricherasio . . .	4	Torino	P N. » 47
Cappella dei Morent	4	Torino	P N.
Luserna S. Giovanni	4	Torino	P N. » 53
S. Secondo . . .	4	Torino	P N.
Torre Pellice . .	4	Torino	P N. » 55

PARTE 3ª

Alla tavola N. 4 verranno aggiunte al di sopra della stazione di Pinerolo, le distanze del nuovo tronco fra stazione e stazione, come appresso:

TAVOLA N. 4.

Torino P. N- Pinerolo-Torre Pellice.

	Luserna S. Giovanni	Bibiana	Bricherasio	Cappella dei Moreni	S. Secondo	Pinerolo	Riva	Piscina	Airasca	None	Candido	Nichellino	Sangone	Torino P. N.
Torre Pellice	2	6	8			18	21	26	32	35	40	45	47	55
Luserna S. Giovanni		4	6			16	20	24	30	33	39	43	46	53
Bibiana			3			13	16	21	27	30	35	40	42	50
Bricherasio						10	14	18	24	27	33	37	40	47
Cappella dei Moreni														
San Secondo														

Le distanze mancanti alle stazioni di Cappella dei Moreni e S. Secondo, si daranno in seguito, quando le dette stazioni verranno aperte al pubblico servizio.

Il Ministro — FERRERO.

N. 4. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. (Nota N. 404). — **Notificazione delle variazioni matricolari relative ad aspiranti agli impieghi di maestro od istruttore d'equitazione.** — 1° gennaio.

Affinché possano essere tenuti esattamente al corrente i ruoli degli aspiranti ad impieghi di maestro o d'istruttore d'equitazione, i comandanti dei reggimenti che hanno sottuffi-

ciali i quali abbiano conseguito l'attestato d'idoneità all'uno o all'altro dei sovraindicati impieghi, appena si produca nella posizione di detti sottufficiali qualche mutamento che porti variazione matricolare, vorranno darne conoscenza a questo Ministero (Segretariato Generale). Frattanto i predetti comandanti di reggimento trasmetteranno a questo Ministero (Segretariato Generale), pel 15 del corrente mese di gennaio, uno specchio conforme all'unito modulo dei sottufficiali in parola.

REGGIMENTO . . . . .

N° d'ordine	Grado	CASATO E NOME	Data dell'assento	Data d'anzianità a			Idoneità a		Annotazioni
				Sergente	Furiere	Fur maggiore	Maestro	Istruttore di equitazione	

Il Comandante del reggimento

. . . . . .

Il Ministro — FERRERO

N. 5. — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI. — (Nota N. 41). — **Capitalizzazione di premi di rafferme compiute e di pensioni di riassoldamento.** — 2 gennaio.

Nello intendimento di stabilire le norme con cui i comandanti di corpo devono inoltrare al Ministero le domande di quei militari, che pur continuando a rimanere sotto le armi, invochino a senso del disposto degli articoli 141 e 173 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito la capitalizzazione dei premi di rafferme compiute o delle pensioni di riassoldamento, questo Ministero prescrive quanto appresso:

1. Le domande suaccennate devono esser fatte su carta bollata da lire 1, e dirette al Ministero della guerra (*Direzione generale leve e truppa*) corredate dal foglio matricolare e caratteristico modello N. 9 del richiedente.

2. In tali domande devono essere esplicitamente dichiarati i motivi gravi per i quali soltanto il Ministero ha facoltà di poterle esaudire e per quanto è possibile devono tali motivi essere comprovati mediante produzione di documenti giustificativi.

Sulle domande stesse dovrà essere pure indicato da quale intendenza di finanza il richiedente desidera ritirare, in caso di concessione, le cartelle di rendita della invocata capitalizzazione.

3. I comandanti di corpo nel trasmettere al Ministero le domande dovranno accompagnarle con una lettera nella quale sarà espresso il loro parere sulla convenienza o no di assecondarle, non tralasciando mai di dichiarare se il premio di rafferma compiuta o la pensione di riassoldamento di cui è chiesta la capitalizzazione sia vincolata per contratto di matrimonio.

Intanto il Ministero avverte che le capitalizzazioni dei premi e delle pensioni suddette devono normalmente sortire l'effetto dalla data della concessione, e che perciò i consigli d'amministrazione dei corpi dovranno corrispondere ai concessionari, il premio o la pensione respettiva fino a tutto il giorno precedente a quello col quale viene fatta dal Ministero la concessione stessa.

Il Ministro — FERRERO.

Roma. — Tip. G. Voghera.

BIBLIOTECA

DISPENSA 2ª 1883 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 gennaio.

1882 NOVEMBRE 30. — Formazione provvisoria dei reggimenti d'artiglieria, del 1° e 2° reggimento genio e costituzione del 4° reggimento genio (pontieri), *pag.* 9.

1883 GENNAIO 8. — Correzioni alla tabella di reclutamento dei reggimenti alpini, *pag.* 16.

Atto N. 6. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO (Nota N. 105). — **Formazione provvisoria dei reggimenti d'artiglieria, del 1° e 2° reggimento genio e costituzione del 4° reggimento genio (pontieri).** — 30 novembre 1882.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, in data 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª);

Visto il Regio Decreto 18 luglio 1882 col quale furono stabilite le tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Alla data del 1° gennaio 1883 i reggimenti d'artiglieria da campagna e d'artiglieria da fortezza, attualmente esistenti, assumeranno la formazione transitoria per essi rispettivamente indicata nelle annesse tabelle graduali e numeriche, d'ordine Nostro firmate dal Ministro della guerra.

ERRATA—CORRIGE

Dispensa N. 49 del *Giornale Militare* 1882 *atto* N. 234 pagina 741 — Nella colonna annotazioni e di fianco allo strumento 13ª 150bis *guide per praticare la custodia della bacchetta di moschetti da cavalleria M* 1870. *L.* 2,20 invece dell'*idem* si ponga la parola *abolito*. In tal guisa risulteranno aboliti anche i successivi strumenti ai N. 196, 199, 293, 284 e 285 della 13ª *categoria*.

L'attuale 6ª compagnia operai d'artiglieria (da costa) farà passaggio, col suo personale sotto le armi ed in congedo illimitato, al 14° d'artiglieria e concorrerà alla formazione transitoria del reggimento stesso.

Del 12° e del 14° reggimento d'artiglieria da fortezza faranno parte le due brigate d'artiglieria da montagna, da costituirsi a norma della tabella N. 8 annessa al Nostro Decreto in data 18 luglio 1882.

Art. 2. Alla stessa data sarà costituito il 4° reggimento genio (pontieri) secondo la tabella d'ordinamento definitivo stabilita col Nostro Decreto delli 18 luglio u. s. e gli attuali reggimenti 1° e 2° (zappatori) assumeranno la formazione provvisoria che si rileva dall'annesso specchio graduale e numerico firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1882.

UMBERTO

FERRERO.

TABELLA N. 1.

Tabella graduale e numerica di formazione per l'anno 1883 dei 10 reggimenti d'artiglieria da campagna.

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 12 batterie, tre compagnie treno ed 1 deposito).

GRADI	UN REGGIMENTO					10 reggimenti
	Stato maggiore	12 batterie	3 compagnie treno	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.						
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	»	1	10
Tenenti colonnelli (relatori e capi dell'ufficio materiale d'artiglieria)	2	»	»	»	2	20
Maggiori (comandanti di brigata)	5	»	»	»	5	50
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, ufficiali pel materiale, comandanti di batteria, compagnia treno e deposito).	2	12	3	1	18	180
Ufficiali maestri d'equitazione (*)	1	»	»	»	1	10
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di batterie e di compagnie treno).	5	30	9	»	44	440
Capitani medici	1	»	»	»	1	10
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	»	1	10
Capitani veterinari	1	»	»	»	1	10
Tenenti e sottotenenti veterinari	5	»	»	»	5	50
Capitani contabili	»	»	»	2	2	20
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	2	2	20
Totali	24	42	12	5	83	830
Ragionieri d'artiglieria (pel materiale)	1	»	»	»	1	10
Scrivani locali	»	»	»	3	3	30

Truppa.						
Furieri maggiori	6	»	»	»	6	60
Furieri (di batteria, di compagnia e di contabilità)	»	12	3	2	17	170
Sottufficiali di maggiorità (1)	6	»	»	»	6	60
Suttufficiali trombettieri	1	»	»	»	1	10
Capi armaiuoli	1	»	»	»	1	10
Sergenti (di batteria, di compagnia e di contabilità)	»	48	12	9	69	690
Caporali maggiori	6	36	6	»	48	480
Caporali furieri (di batteria, di compagnia e di contabilità)	»	12	3	7	22	220
Caporali trombettieri	5	»	»	»	5	50
Caporali (di maggiorità, di batteria e di compagnia)	2	72	21	6	101	1010
Appuntati	»	72	12	»	84	840
Trombettieri	»	24	6	2	32	320
Maniscalchi	»	12	3	»	15	150
Sellai	»	12	3	»	15	150
Vivandieri	1	»	»	»	1	10
Soldati	2	1092	291	56	1441	14410
Totali	30	1392	360	82	1864	18640
Cavalli di truppa	4	648	120	»	772	7720

(*) Ufficiali fuori quadro.

(1) Due reggimenti d'artiglieria hanno rispettivamente in più un sottufficiale istruttore di scherma per le batterie d'istruzione.

Nota. — Fino a quando il numero dei maestri d'equitazione non sarà sufficiente, la carica di maestro d'equitazione continuerà ad essere coperta da ufficiali inferiori, i quali saranno considerati fuori quadro.

I sergenti con ferma temporanea provenienti dagli studenti ed i caporali volontari di un anno sono in soprannumero al quadro dei sergenti e caporali stabilito dalla presente tabella.

TABELLA N. 2.

Tabella graduale e numerica di formazione per l'anno 1883 dei 4 reggimenti di artiglieria da fortezza

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 15 compagnie ed 1 deposito).

GRADI	UN REGGIMENTO				4 reggimenti
	Stato maggiore	15 compagnie	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	4
Tenenti colonnelli (relatori)	1	»	»	1	4
Maggiori (comandanti di brigata)	4	»	»	4	16
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	1	15	1	17	68
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° e ufficiali di compagnia)	4	45	1	50	200
Capitani medici	1	»	»	1	4
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	1	4
Capitani contabili	»	»	2	2	8
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	8
Totali	13	60	6	79	316
Scrivani locali	»	»	2	2	8
Truppa.					
Furieri maggiori	5	»	»	5	20
Furieri (di compagnia e di contabilità)	»	15	2	17	68
Sottufficiali guardabatterie	10	»	»	10	40
Sottufficiali di maggiorità	3	»	»	3	12
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	4
Capi armaiuoli	1	»	»	1	4
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	45	8	53	212
Caporali maggiori	5	45	»	50	200
Caporali furieri (di compagnia e di contabilità)	»	15	6	21	84
Caporali trombettieri	4	»	»	4	16
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	1	90	4	95	380
Appuntati	»	90	»	90	360
Trombettieri	»	30	1	31	124
Vivandieri	1	»	»	1	4
Soldati	2	1125	37	1164	4656
Totali	33	1455	58	1546	6184
Cavalli di truppa	3	»	»	3	12

Nota. — I reggimenti d'artiglieria da fortezza cui sono ascritte brigate d'artiglieria da montagna hanno in più al deposito 1 sergente di contabilità e 2 caporali furieri di contabilità.

Il reggimento cui è addetta la compagnia d'istruzione d'artiglieria da fortezza ha in più un sottufficiale istruttore di scherma.

I sergenti con ferma permanente provenienti dagli studenti ed i caporali volontari di un anno sono in soprannumero al quadro dei sergenti e caporali stabilito dalla presente tabella.

TABELLA N. 3.

Tabella graduale e numerica di formazione per l'anno 1883 dei due reggimenti del genio.

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 16 compagnie zappatori, 3 compagnie telegrafisti, 2 compagnie ferrovieri, 3 compagnie treno, 1 plotone d'istruzione ed 1 deposito).

GRADI	UN REGGIMENTO							2 reggimenti
	Stato maggiore	16 compagnie zappatori 3 telegrafisti	2 compagnie ferrovieri	3 compagnie treno	1 plotone d'istruzione	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.								
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	»	»	»	1	2
Tenenti colonnelli (comandanti di brigata e relatori)	2	»	»	»	»	»	2	4
Maggiori (comandanti di brigata)	6	»	»	»	»	»	6	12
Capitani (aiut. magg. in 1°, pel materiale e comandanti di compagnia)	2	19	2	3	»	1	27	54
Tenenti e sottot. (aiutanti magg. in 2° ed ufficiali di compagnia)	7	57	6	9	1	1	81	162
Capitani medici	1	»	»	»	»	»	1	2
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	»	»	»	1	2
Capitani contabili	»	»	»	»	»	2	2	4
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	»	»	3	3	6
Totali	20	76	8	12	1	7	124	248
Scrivani locali	»	»	»	»	»	4	4	(1) 9
Truppa.								
Furieri maggiori	8	»	»	»	»	»	8	16
Furieri (di compagnia e di contabilità)	»	19	2	3	»	3	27	54
Sottufficiali di maggiorità	5	»	»	»	»	»	5	10
Capi armaiuoli	1	»	»	»	»	»	1	2
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	»	»	»	1	2
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	57	6	12	»	10	85	170
Sergenti (allievi istruttori di scherma)	»	»	»	»	1	»	1	2
Caporali maggiori	8	57	6	6	»	»	77	154
Caporali magg. allievi (con paga da cap.)	»	»	»	»	3	»	3	6
Caporali furieri (di comp. e di contab.)	»	19	2	3	»	9	33	66
Caporali trombettieri	7	»	»	»	»	»	7	14
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	9	114	12	18	»	6	159	304
Caporali allievi (con paga da appuntato)	»	»	»	»	12	»	12	24
Appuntati	»	114	12	12	»	»	138	276
Trombettieri	»	38	4	6	»	1	49	98
Maniscalchi	»	»	»	3	»	»	3	6
Sellai	»	»	»	3	»	»	3	6
Vivandieri	1	»	»	»	»	»	1	2
Soldati	3	1292	164	291	»	20	1770	3540
Soldati allievi	»	»	»	»	20	»	20	40
Veterani	»	»	»	»	»	20	20	40
Totali	36	1710	208	387	36	69	2416	4832
Quadrupedi	»	57	»	105	»	»	162	324

(1) Il 2° reggimento ha transitoriamente 5 scrivani locali.

Nota. — I sergenti con ferma temporanea provenienti dagli studenti ed i caporali volontari di un anno sono in soprannumero al quadro dei sergenti e caporali stabilito dalla presente tabella.

N. 7. — RECLUTAMENTO (Nota N. 131). — **Correzioni alla tabella di reclutamento dei reggimenti alpini**. — 8 gennaio

Nella tabella di reclutamento dei reggimenti alpini (Atto N. 184 del 16 ottobre 1882), dove si tratta del battaglione Val Brenta dev'essere sostituito quanto in appresso;

Val Brenta.	62	Asiago.	Vicenza.	Asiago-Bassano (comuni montani). Marostica (comuni montani).
	63		Belluno.	Fonzaso.
	64	Feltre.	Belluno.	Feltre-Fonzaso.

Il Ministro — FERRERO.

Roma 1883, Tip. G. Voghera.

DISPENSA 3ª 1883 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 gennaio.

1882 DICEMBRE 30. — Scioglimento della commissione incaricata dell'esecuzione della legge 22 luglio 1881 N. 348 (serie 3ª), relativa alla sanatoria d'interruzioni di servizio, *pag.* 17.
1883 GENNAIO 4. — Regio Decreto di costituzione del comitato di sanità militare, *pag.* 18.
» 4. — Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 4 gennaio 1883, sulla costituzione del comitato di sanità militare, *pag.* 21.
» 10. — Riparto dei panattieri militari fra i distretti, e loro assegnazione ai panifici e magazzini delle sussistenze militari, *pag.* 28.
» 10. — Elenco dei licei ed istituti tecnici pareggiati ai governativi, *pag.* 31.
» 10. — Istruzione sul servizio del materiale del gruppo B presso i corpi, *pag* 32.

Atto N. 8. — GIUBILAZIONI PER IL R. ESERCITO (Nota N. 11). — **Scioglimento della commissione incaricata dell'esecuzione della legge 22 luglio 1881 N. 348 (serie 3ª), relativa alla sanatoria d'interruzioni di servizio.** — *Gazzetta ufficiale del Regno* del 13 gennaio 1883, N. 10; — N. 1161 (serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 30 dicembre 1882.

UMBERTO I, ecc. ecc. Re d'Italia.

Sulla proposta dei Nostri Ministri della guerra, della marina e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La commissione per l'esecuzione della legge 22 luglio 1881, N. 348 (serie 3ª), relativa alle interruzioni di servizio militare avvenute per causa politica, istituita con Nostro decreto 19 gennaio 1882, è sciolta per compimento di mandato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1882.

UMBERTO.

A. Magliani.
Ferrero.
F. Acton

N. 9. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO (Nota N. 106). **Regio Decreto di costituzione del comitato di sanità militare.** — 4 gennaio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 42 della legge 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª), sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il comitato di sanità militare esercita le sue funzioni di corpo consultivo del Ministero della guerra o collegialmente o ripartito in uffici.

Art. 2. Il comitato tratta collegialmente riunito in adunanza le pratiche speciali relative a giubilazioni, riforme, aspettative, idoneità al servizio ed al lavoro proficuo, ed alle malattie simulate.

Può anche, eccezionalmente, trattare, in questo modo per ordine del Ministero, o del Presidente, altre pratiche speciali o generali di servizio sanitario militare.

Art. 3. Il comitato di sanità militare è ripartito in:

Un ufficio di presidenza;

Cinque uffici speciali;

Un ufficio di segreteria.

Art. 4. Gli uffici speciali del comitato sono indicati con un numero progressivo (1°, 2°, 3°, 4°, 5°).

Art. 5. Attribuzione degli uffici.

Ufficio di presidenza. — Ordine e servizio interno. — Personale del comitato. — Corrispondenza del comitato. — Personale degli ufficiali medici e dei farmacisti. — Custodia delle carte personali degli ufficiali medici e dei farmacisti. — Archivio. — Biblioteca. — Armamentario del comitato.

1° *Ufficio.* (Igiene. — Studi di massima di medicina legale).

Questioni particolari e generali d'igiene. — Studi e proposte pel miglioramento dell'igiene delle truppe. — Studi e proposte per modificazioni alle disposizioni ed ai regolamenti medico-legali.

2° *Ufficio.* (Statistica medica).

Relazione medico-statistica annuale. — Studi e proposte pel perfezionamento della raccolta dei dati statistici

3° Ufficio. (Servizio tecnico).

Questioni particolari o generali sul servizio degli stabilimenti sanitari militari. — Cure balnearie ed idropiniche. — Compilazione e revisione di regolamenti di servizio sanitario in pace ed in guerra. — Materiale sanitario di pace e di guerra. — Compilazione dei testi d'istruzione tecnica per la truppa di sanità e pei portaferiti.

4° Ufficio. (Istruzione tecnica e *Giornale di medicina militare*).

Istruzione degli ufficiali medici. — Conferenze scientifiche. — Scuola d'applicazione di sanità militare. — Biblioteche degli ospedali. — Strumenti di diagnostica. — Esami d'avanzamento degli ufficiali medici. — Direzione e redazione del *Giornale di medicina militare*. — Studio dei progressi tecnico-sanitario-militare negli altri eserciti.

5° Ufficio. (Chimica e farmacia).

Questioni particolari e generali chimico-farmaceutiche. — Istruzione dei farmacisti militari. — Esami dei farmacisti militari. — Analisi chimiche. — Studi e proposte pel miglioramento del servizio farmaceutico. — Studi sui progressi della chimica farmaceutica, e proposte relative.

Art. 6. Il Presidente del comitato:

a) Dipende direttamente dal Ministro della guerra;

b) Esercita l'alta sorveglianza sugli uffici speciali e dirige l'insieme dei lavori del comitato;

c) Regge particolarmente e direttamente l'ufficio di presidenza;

d) Esercita sugli ufficiali superiori, inferiori ed impiegati civili addetti al comitato le attribuzioni di comandante di corpo, e capo di servizio;

e) Corrisponde col Ministro della guerra e colle autorità militari e civili;

f) Ripartisce come crede più opportuno le pratiche complesse fra i vari uffici;

g) Richiede in caso di lavori straordinari, o quando speciali motivi lo consiglino, al Ministero, che siano comandati temporaneamente al comitato ufficiali medici con facoltà di prender parte, con voto deliberativo, alle adunanze del comitato.

Art. 7. I colonnelli medici ispettori sono nominati per determinazione ministeriale direttori di un ufficio speciale.

Il chimico farmacista ispettore dirige l'ufficio di chimica e farmacia.

Il segretario dirige la segreteria del comitato.

Gli altri ufficiali medici ed impiegati sono ripartiti dal Presidente secondo gli uffici del comitato, ed anche incaricati di speciali servizi interni.

Art. 8. A ciascun direttore d'ufficio spetta l'iniziativa delle proposte sulle materie del proprio ramo.

È quindi dovere di ognuno di essi il chiamare, per mezzo del Presidente del comitato, l'attenzione del Ministero della guerra su tutto quanto può assicurare il regolare andamento ed il progresso di quelle parti di servizio che sono assegnate al rispettivo ufficio.

Art. 9. I lavori per studi o proposte d'iniziativa dei singoli uffici, ovvero i pareri chiesti dal Ministero sopra la parte a ciascuno di essi attribuita, sono trasmessi integralmente in originale al Ministero stesso, poichè ne spetta la responsabilità ad ogni direttore d'ufficio.

Qualora però abbiano formato oggetto di discussione, vi si deve unire il voto motivato del comitato; e, in ogni caso, le osservazioni che il Presidente crede utile di apportarvi.

Art. 10. Ciascun capo d'ufficio può, per mezzo del Presidente, chiedere alle autorità militari, ai capi di corpo o di servizio, quelle nozioni di fatto che tornino necessarie nelle questioni che sono oggetto dei loro studi, escluso soltanto le quistioni personali, disciplinari e di condotta.

Art. 11. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti quello del Presidente ha la preponderanza, e ciò deve risultare dal processo verbale.

Art. 12. I colonnelli medici ispettori eseguiscono le ispezioni straordinarie degli ospedali militari ordinate dal Ministero.

Possono anche essere delegati ad ispezionare una parte speciale del servizio sanitario in uno o più spedali o altri istituti sanitari, o stabilimenti, o caserme, ecc. In questo caso l'ispezione è affidata al capo dell'ufficio, nelle cui attribuzioni è assegnata la materia speciale.

Art. 13. Al chimico farmacista ispettore sono affidate le ispezioni straordinarie farmaceutiche ordinate dal Ministero.

Queste debbono limitarsi alla parte tecnico-farmaceutica e non si estendono a quella amministrativa e disciplinare.

Art. 14. Il segretario del comitato sotto gli ordini del Presidente dirige l'ufficio della segreteria.

È responsabile del servizio d'ordine delle pratiche particolari di medicina legale da trattarsi collegialmente.

Ha la gestione economica delle spese d'ufficio e della amministrazione della biblioteca; è consegnatario dei locali del comitato, è responsabile di quanto vi è in caricamento.

Art. 15. Il comitato, essendo corpo consultivo del Ministero della guerra, nelle quistioni concernenti il servizio sanitario militare, non esercita autorità disciplinare direttiva od amministrativa sul personale e sul servizio sanitario dipendente dai comandi di corpo d'armata e di divisione.

Art. 16. Con apposita istruzione il Ministero della guerra determinerà le particolari attribuzioni di ogni ufficio e le norme di servizio interno del comitato.

Art. 17. Il presente decreto abroga quello del 24 dicembre 1874 sulla costituzione del comitato di sanità militare.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1883.

UMBERTO.

FERRERO.

N. **10**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO (Nota N. 107). **Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 4 gennaio 1883, sulla costituzione del comitato di sanità militare**. — 4 gennaio

§ 1. — *Comitato unito collegialmente.*

1. Le pratiche che devono essere trattate collegialmente dal comitato vengono riferite in iscritto all'adunanza dai singoli relatori colle loro proposte.

Sono riferite per turno, giusta l'assegnazione fattane dal Presidente le pratiche riguardanti le seguenti materie:

a) Giubilazioni per ferite od infermità contratte per ragioni di servizio o da militari o da altri impiegati dello Stato;

b) Giubilazioni per anzianità di servizio e per infermità;

c) Riforme per motivi di salute quando possa conseguirne pensione vitalizia od assegnamento temporaneo;

d) Collocamento in aspettativa per infermità contratte e per ragioni di servizio;



e) Controversie sull'idoneità d'inscritti di leva, e di militari aspiranti alla rafferma, o di giovani aspiranti all'ammissione nei collegi, nelle scuole e nell'accademia militare;

f) Proposte di passaggio nelle compagnie di disciplina per simulazione o provocazione d'infermità;

g) Ricorsi sporti in ordine ai casi di inabilità al lavoro, contemplati dalla legge sul reclutamento.

Le altre pratiche sulle quali il comitato per ordine del Ministero o del Presidente, deve emettere collegialmente il proprio avviso vengono riferite dai direttori dell'ufficio cui è assegnato il ramo speciale della materia da trattarsi.

§ 2. — *Ufficio di presidenza.*

2. All'ufficio di presidenza, oltre quanto è determinato dall'art. 5 del R. Decreto 4 gennaio 1883 spetta di tenere in giorno:

a) Il registro nominativo degli ufficiali medici, e dei farmacisti militari dell'esercito permanente;

b) Il registro nominativo degli ufficiali medici di milizia mobile;

c) Il registro nominativo degli ufficiali medici di complemento;

d) Il registro nominativo degli ufficiali medici della milizia territoriale;

e) Il registro nominativo degli ufficiali medici in posizione di servizio ausiliario;

f) Il registro nominativo degli ufficiali medici della riserva;

g) Copia degli stati di servizio di tutti gli ufficiali medici e farmacisti militari;

h) La conservazione ordinata di tutti i ruolini mensili della posizione degli ufficiali medici e dei farmacisti militari;

i) Un registro nominativo degli ufficiali medici e farmacisti militari dell'esercito permanente da cui risultino le missioni, i servizi ed i lavori straordinari da essi compiuti; e i nomi di quelli che possiedono, in modo non comune, cognizioni od esercizio in specialità delle scienze medico-chirurgiche e affini.

3. Oltre le notizie generali per la tenuta dei sopraindicati ruoli e registri che si traggono dai *Bollettini delle nomine*, quelle speciali sono comunicate al Presidente dal Ministero della guerra, e in ogni caso gli sono fornite in seguito a sua richiesta.

Inoltre abbisognando al Presidente di avere schiarimenti e informazioni si rivolge direttamente ai direttori di sanità militare o ai comandanti di corpo cui appartengono gli ufficiali medici.

Le copie degli stati di servizio devono essere domandate, secondo le diverse posizioni del personale, ai comandanti di corpo, ai capi di servizio ed all'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi.

4. Gli affari relativi al personale sono trattati dal Presidente.

5. In mancanza od in assenza del Presidente, la presidenza del comitato spetta al più anziano dei colonnelli medici ispettori presenti al comitato.

6. In mancanza od in assenza del direttore titolare di un ufficio, il Presidente destina uno dei colonnelli medici ispettori presenti pel disbrigo delle pratiche ordinarie attinenti ad esso ufficio.

7. Ogni anno il Presidente trasmette al Ministero (entro il mese di marzo) una relazione riassuntiva dei lavori fatti dagli uffici speciali del comitato, esprimendo il suo parere su quanto crede utile a farsi pel migliaramento del servizio sanitario.

§ 3. — *Uffici speciali.*

1° Ufficio. (Igiene. — Studi di massima di medicina legale).

8. Spetta al 1° ufficio di compilare i pareri e le proposte sulle questioni speciali o generali che vengono fatte dal Ministero, od anche per propria iniziativa, riferentesi:

a) All'alimentazione del soldato;

b) Al vestiario militare;

c) Alle abitazioni del soldato, alla istituzione e salubrità dei quartieri, degli ospedali, ed altri stabilimenti militari;

d) Ai vari servizi militari;

e) Alle misure preventive contro le malattie epidemico-contagiose, ed endemiche.

Spetta inoltre al 1° ufficio, tanto per richiesta del Ministero quanto di sua iniziativa, lo studio sulle questioni concernenti le disposizioni d'ordine e di massima relative al reclutamento, all'idoneità al militare servizio, alla giubilazione, all'aspettativa o riforma per infermità od imperfezioni fisiche.

2° Ufficio. (Statistica medica).

9. Spoglio dei documenti statistici e delle relazioni sanitarie annuali per la compilazione e la pubblicazione della relazione medico-statistica annuale.

Proposte delle modificazioni utili pel perfezionamento della raccolta dei dati statistici.

3° Ufficio. (Del servizio tecnico).

10. Spetta al 3° ufficio di trattare le pratiche relative;

a) All'istruzione degli aiutanti di sanità, degli infermieri e dei portaferiti;

b) Al servizio interno degli ospedali territoriali e di quelli da campo;

c) Al materiale di detti ospedali;

d) All'armamentario chirurgico e agli oggetti di medicazione.

Spetta inoltre al detto ufficio di studiare e proporre, tanto per richiesta, come di sua iniziativa, allorchè il bisogno e l'esperienza lo dimostrino, le modificazioni ai regolamenti, note e circolari, alle disposizioni ed istruzioni sul servizio tecnico in pace ed in guerra, e ad ogni qualsiasi miglioramento del materiale sanitario degli ospedali territoriali, infermerie, sezioni di sanità, spedali da campo, ecc.

12. Deve trattare le pratiche annuali relative agli stabilimenti balneari ed idropinici; eseguire lo spoglio e proporre l'assegnamento degli ammessi alle cure termali; riassumere infine i rapporti delle direzioni degli stabilimenti termali ed idropinici e proporre quanto crede utile e necessario per questo speciale servizio.

4° Ufficio. (Istruzione tecnica e *Giornale di medicina militare*).

13. Spetta al 4° ufficio di trattare le pratiche relative:

a) All'istruzione degli ufficiali medici; allo studio e proposte per modificazioni di disposizioni, note e circolari regolamentari sopra le istruzioni scientifico-pratiche per gli ufficiali medici;

b) Alla scuola d'applicazione di sanità militare;

c) Alle conferenze scientifiche che si tengono negli ospedali militari per dar loro il migliore indirizzo pratico e scientifico;

d) Allo sviluppo ed ordinamento delle biblioteche degli ospedali; alle istruzioni sugli istrumenti di diagnostica per l'investigazione delle malattie ed imperfezioni fisiche esimenti dal servizio.

e) Ai programmi di concorso e promozione degli ufficiali medici.

14. Spetta inoltre allo stesso ufficio la direzione del *Giornale di medicina militare* e la sua redazione; lo studio sui miglioramenti e sui progressi delle istruzioni medico-militari degli eserciti stranieri, proponendone al Ministero le applicazioni più utili.

5° Ufficio. (Chimica e farmacia).

15. Spetta a questo ufficio di trattare le pratiche relative:

a) Alle quistioni sui medicamenti e sostanze accessorie;

b) Al materiale speciale tecnico della farmacia centrale e di quelle degli ospedali;

c) Alla compilazione delle variazioni annuali alla tariffa dei medicinali e sostanze accessorie;

d) Alle analisi chimiche;

e) All'istruzione dei farmacisti militari ed alla compilazione dei programmi degli esami dei farmacisti militari;

f) Al miglioramento del servizio farmaceutico militare.

Ufficio di segreteria.

16. La segreteria comprende:

a) La redazione delle corrispondenze della presidenza;

b) Il protocollo generale di tutte le carte di arrivo e partenza;

c) Il protocollo particolare delle pratiche speciali di medicina legale;

d) La copisteria;

e) L'archivio generale del comitato;

f) L'amministrazione della biblioteca, e delle spese d'ufficio;

g) La conservazione dell'armamentario;

h) La compilazione dei processi verbali delle adunanze.

17. Il segretario del comitato dipende direttamente dal Presidente.

Mantiene la disciplina nell'interno del comitato.

§ 4 — *Trattazione degli affari.*

18. La distribuzione dei lavori ordinari e straordinari ai vari uffici è fatta secondo la rispettiva specialità; i lavori speciali da trattarsi in adunanza sono ripartiti dal Presidente fra i colonnelli medici ispettori. Le quistioni complesse o che riguardano più di un ufficio possono essere affidate allo studio

di una commissione nominata dal Presidente, fra il personale del comitato.

19. Ogni ufficio, oltre a fare volta per volta, secondo se ne presenta il bisogno, le proposte di miglioramento del ramo di servizio cui sopraintende, deve in fine d'anno compilare una relazione sui lavori fatti concretando le proprie osservazioni e presentarla al Presidente entro la prima quindicina di febbraio.

§ 5. — *Sedute e deliberazioni del comitato.*

20. Il comitato si riunisce in adunanza per convocazione del Presidente

Il chimico farmacista ispettore prende parte alla riunione ogni qualvolta soltanto si trattino materie speciali del suo ufficio.

21. Il segretario assiste alle adunanze e ne compila i processi verbali

Ove però si tratti di questioni per le quali il Presidente creda conveniente la presenza dei soli membri, egli designa a fare da segretario il meno anziano fra essi.

22. In ciascuna seduta devono essere redatti altrettanti processi verbali colle rispettive deliberazioni quanti sono gli argomenti distintamente in essa trattati.

23. Ogni processo verbale deve essere firmato dal Presidente, dai membri intervenuti all'adunanza e dal segretario.

Ciascun membro ha facoltà di far notare nel processo verbale le sue speciali osservazioni, apponendovi la propria firma.

24. Ciascun ufficio per la parte sua e in pari tempo l'ufficio di presidenza per tutte le quistioni trattate in seduta, noteranno per sunto in apposito registro la deliberazione presa.

25. Per la validità delle deliberazioni sopra quistioni speciali di medicina legale militare, sarà necessaria la presenza di tre votanti.

26. Il segretario del comitato, può prendere parte alla discussione ed ha voto deliberativo quando fossero presenti alla seduta due soli membri del comitato, compreso il Presidente di esso.

27. Le pratiche speciali da trattarsi collegialmente possono essere richieste da tutti i membri del comitato per prenderne cognizione prima della discussione.

28. Ogni qualvolta le decisioni del comitato sono prese ad unanimità, l'incarico di curarne la compilazione nella forma

colla quale devono essere trasmesse al Ministero, o ad altre autorità competenti, spetta ai rispettivi relatori.

Quando invece le dette decisioni sono prese a semplice maggioranza, questo incarico spetta ad uno dei componenti di essa, restando però sempre alla minoranza la facoltà di farvi unire una separata motivazione del proprio voto, da essa firmata.

§ 6. — *Commissioni speciali.*

29. Il Ministero della guerra, ogni volta che lo stimerà opportuno, convocherà alla sede del comitato tutti o parte dei direttori di sanità o di spedale per trattare quelle quistioni relative al personale ed al servizio sanitario, intorno alle quali giovi avere l'avviso diretto dei capi di servizio.

Queste riunioni saranno sempre presiedute dal Presidente del comitato.

Possono inoltre essere chiamati presso il comitato anche ufficiali medici, non capi di servizio, per trattare quistioni speciali tecniche e prendere parte alle sedute del comitato, con voto deliberativo.

§ 7. — *Disposizioni varie.*

30. Il Presidente determina l'orario di ufficio, che per il servizio d'ordine deve essere non minore di sei ore al giorno, e quelle altre norme di servizio interno che stimerà convenienti.

31. La biblioteca del comitato sarà annualmente ampliata con una somma predeterminata dal Ministero della guerra, e regolata colle stesse norme delle biblioteche di presidio.

32. Il *Giornale di medicina militare* è pubblicato verso la fine di ogni mese.

33. Gli articoli ed i lavori possono essere comunicati alla direzione del giornale non solo dagli ufficiali medici e farmacisti militari dell'esercito e della marina, ma da ufficiali di qualunque arma, e da scrittori estranei all'esercito.

34. Una somma annua, stabilita dal Ministero della guerra, serve a premiare gli scritti pubblicati dal giornale, secondo le norme preventivamente determinate dal Ministero stesso per proposte del Presidente.

35. Qualora le memorie giudicate meritevoli del premio Riberi pei medici militari dell'esercito e della marina siano

pubblicate d'ordine del Ministero, la direzione del giornale è incaricata di attendere alla stampa di esse.

36. I colonnelli medici ispettori, allorchè eseguiscono ispezioni speciali ne fanno un particolare rapporto; quando invece sono incaricati di ispezioni straordinarie generali tecnico-amministrative di uno stabilimento sanitario compilano il loro rapporto e i relativi allegati a norma delle vigenti disposizioni.

Il Ministro — FERRERO.

N. 41. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — (Nota N. 108). **Riparto dei panattieri militari fra i distretti, e loro assegnazione ai panifici e magazzini delle sussistenze militari.** — 10 gennaio.

In attesa che a norma del prescritto dall'art. 47 della legge 29 giugno 1882 sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, siano costituite le compagnie di sussistenza, viene provvisoriamente determinato il riparto dei panattieri militari fra i distretti; e l'assegnazione dei medesimi ai panifici e magazzini delle sussistenze militari, come appare dalla seguente tabella.

I panattieri militari restano presso i distretti ai quali sono effettivi, quando il panificio o magazzino delle sussistenze cui sono assegnati, trovasi nella stessa città: nelle altre località sede di panificio o magazzino essi vengono aggregati al distretto locale o in difetto ad altro corpo che abbia stanza in quella città.

TABELLA *indicante il riparto dei panattieri militari fra i Distretti militari e la loro assegnazione ai panifici e magazzini delle sussistenze militari.*

Distretti ai quali debbono essere assegnati come effettivi i panattieri militari	Panifici e magazzini delle sussistenze militari cui sono assegnati per il servizio i panattieri militari	Riparto dell'organico provvisorio dei panattieri militari					
		Sergenti	Caporali maggiori	Caporali	Appuntati	Soldati	Totale
Torino	Torino	4	1	2	2	98	107
	Vercelli	»	1	1	1	6	9
Alessandria	Alessandria	2	1	1	1	40	45
	Casale	»	»	1	1	3	5
	Savigliano	1	»	1	1	11	14
Milano	Milano	3	1	2	2	56	64
	Novara	»	»	1	1	5	7
Brescia	Brescia	1	1	1	1	29	33
Verona	Verona	3	1	2	2	67	75
	Mantova	1	»	1	1	11	14
Padova	Padova	3	1	1	1	48	54
	Venezia	»	1	1	1	5	8
	Udine	1	»	1	1	11	14
	Treviso	»	»	1	1	3	5
Piacenza	Piacenza	2	»	1	1	31	35
	Parma	»	1	1	1	9	12
	Pavia	1	»	1	1	14	17
	Cremona	»	1	1	1	6	9
Genova	Genova	2	1	1	1	40	45
Bologna	Bologna	3	1	2	2	50	58
	Modena	»	1	1	1	6	9
	Caserta	»	»	1	1	5	7
	A riportarsi	27	13	26	26	554	646

Distretti ai quali debbono essere assegnati come effettivi i panattieri militari	Panifici e magazzini delle sussistenze militari cui sono assegnati per il servizio i panattieri militari	Riparto dell'organico provvisorio dei panattieri militari.					
		Sergenti	Caporali maggiori	Caporali	Appuntati	Soldati	Totale
	Riporto	27	13	26	26	554	646
Ancona	Ancona	2	»	1	1	28	32
	Forlì	»	1	1	1	9	12
Firenze	Firenze	2	1	1	1	46	51
	Livorno	»	1	1	1	8	11
	Lucca	1	»	1	1	14	17
Perugia	Perugia	1	1	1	1	30	34
	Siena	»	»	1	1	5	7
Roma	Roma	2	1	1	1	40	45
	Cagliari	»	»	1	1	5	7
Chieti	Pescara	1	»	1	1	20	23
Napoli	Napoli	3	1	2	2	46	54
	Caserta	1	1	1	1	19	23
	Capua	1	»	1	1	14	17
	Gaeta	»	1	1	1	6	9
	Aldifreda	1	»	1	1	20	23
Salerno	Salerno	1	1	1	1	25	29
Bari	Bari	1	1	1	1	25	29
Palermo	Palermo	3	1	2	2	45	53
	Messina	1	»	1	1	20	23
Messina	Siracusa	»	»	1	1	3	5
	Totale	48	24	48	48	982	1150

Nella presente Tabella sono compresi i panattieri militari della classe 1860 stati inviati in congedo illimitato per anticipazione a senso del riparto dato dalla Circolare N. 134 del 1882.

Il Ministro — FERRERO.

N. **12**. — RECLUTAMENTO (Nota N. 132) — **Elenco dei licei ed istituti tecnici pareggiati ai governativi**. — 10 gennaio.

Per norma delle autorità militari nell'accettare domande di qualunque genere alle quali debba andar unito l'attestato di aver compiuto uno o più corsi di liceo o di istituto tecnico, si crede opportuno di indicare qui appresso quali sieno i licei e gli istituti tecnici legalmente pareggiati ai governativi, avvertendo che la firma dei presidi o direttori di tali licei od istituti dovrà essere riconosciuta mediante vidimazione del sindaco del comune in cui ha sede il liceo o l'istituto.

Licei pareggiati ai governativi.

Liceo di Altamura
Id. Ancona
Id. Ascoli-Piceno
Id. Asti
Id. Biella
Id. Caltagirone
Id. Camerino
Id. Carmagnola
Id. Chieri
Id. Desenzano
Id. Fano
Id. Foggia
Id. Genova
Id. Iesi
Collegio di San Carlo di Modena
Liceo-Convitto di Napoli
Id. di Novi-Ligure
Collegio Campana di Osimo
Liceo di Perugia
Id. Pinerolo
Id. Ravenna
Id. Urbino
Id. Velletri
Id. Voghera.

Istituti tecnici pareggiati ai governativi

Arezzo . . . . . Comunale
Asti . . . . . Id.

Casalmonferrato . . .	Provinciale.
Caserta	Id.
Castelletti	Privato
Ferrara	Provinciale
Firenze	Id.
Macerata	Id.
Modena	Id.
Mondovì	Id.
Novara	Comunale
Padova	Provinciale
Perugia	Id.
Pinerolo	Comunale
Ravenna	Id.
Savona	Provinciale
Spoleto	Comunale
Trapani	Id.
Treviso	Provinciale
Vercelli	Id.
Verona	Comunale
Voghera	Provinciale
	Comunale.

Il Ministro — FERRERO.

N. **13**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 213.) — **Istruzione sul servizio del materiale del Gruppo B presso i corpi**. — 10 gennaio.

È stata pubblicata una nuova *Istruzione sul servizio del materiale del Gruppo B presso i corpi* in sostituzione di quella provvisoria posta in vigore, a titolo di esperimento, col 1° gennaio 1880, la quale rimane abolita.

Il prezzo di vendita di tale Istruzione è fissato in L. 0,40 per ciascuna copia.

I comandi, reggimenti, reparti di truppa, scuole e direzioni qui appresso designati dovranno averne il numero di esemplari per ciascuno di essi infradescritto:

Comandi di corpo d'armata	esemplari N.	1
Comandi di divisione territoriale . . .	» »	2
Comandi territoriali d'artiglieria e del genio	» »	2
Comandi di brigata di fanteria . . .	» »	1
Comandi di brigata di cavalleria . .	» »	1
Comandi superiori dei distretti . . .	» »	1

Reggimenti d'artiglieria e del genio. .	esemplari	N.	25
Reggimenti di fanteria, granatieri, bersaglieri ed alpini.	»	»	70
Reggimenti di cavalleria	»	»	15
Legioni carabinieri reali.	»	»	3
Battaglioni d'istruzione.	»	»	6
Distretti militari di 1ª classe . . .	»	»	5
Distretti militari di 2ª classe. . . .	»	»	4
Accademia militare	»	»	2
Scuola militare	»	»	2
Collegi militari	»	»	2
Scuola normale di fanteria . . .	»	»	3
Scuola normale di cavalleria. . . .	»	»	3
Depositi allevamento cavalli	»	»	3
Direzioni territoriali d'artiglieria e del genio	»	»	2
Direzioni di stabilimenti d'artiglieria e del genio.	»	»	2
Opificio arredi militari.	»	»	2
Direzioni di sanità	»	»	2
Comandi locali d'artiglieria	»	»	1
Comando delle compagnie di disciplina	»	»	1

Le spese per l'acquisto dei sovraindicati esemplari saranno a carico della massa generale uomini, per quanto riguarda la dotazione prescritta pei corpi, ed a carico delle indennità di cancelleria per quanto riguarda invece i comandi ed uffici.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti per uso privato, dovranno essere richiesti al comitato d'artiglieria e genio, al quale se ne dovrà poi far pervenire l'ammontare.

Il Ministro — Ferrero.

Roma, 1883. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 4ª 1883 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 gennaio.

1882 — DICEMBRE 10. — Regio Decreto che approva il regolamento sugli stipendi e sugli assegni fissi pel regio esercito, *pag.* 35.
1883 — GENNAIO 15. — Norme per la contabilità degli assegni. *pag.* 57.
» — » 15. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione, *pag.* 89.

Atto N. **14**. — STIPENDI NEL REGIO ESERCITO. (Nota N. 67). — **Regio Decreto che approva il Regolamento sugli stipendi e sugli assegni fissi pel Regio Esercito.** — 10 dicembre 1882.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia.

Vista la legge 5 luglio 1882, n. 854, sugli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali, per gli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra, per gli uomini di truppa e pei cavalli del regio esercito;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'annesso Regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra, per l'eseguimento della sovracitata legge.

Art. 2. Il Regolamento andrà in vigore al 1° gennaio 1883; e da tale data sono abrogate tutte le disposizioni anteriori sugli stipendi ed assegni fissi del regio esercito.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma , addì 10 dicembre 1882.

UMBERTO

FERRERO.

REGOLAMENTO *sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito stabiliti dalla legge 5 luglio 1882.*

Art. 1. — Stipendi e indennità d'arma per gli ufficiali dell'esercito permanente (Tabella I della legge).

A. *Stipendi.*

§ 1. La decorrenza degli stipendi, in seguito a nomina od a promozione, comincia dal primo del mese successivo a quello della data del decreto di nomina o promozione, salvo che in esso decreto sia diversamente disposto.

§ 2. Nei richiami dall'aspettativa o dalla disponibilità, il nuovo stipendio incomincia dal 16 del mese se il decreto di richiamo è datato tra il 1° e il 15, ovvero dal 1° del mese successivo se è posteriore al 15 del mese, tranne che in esso decreto ne sia fissata altrimenti la decorrenza.

§ 3. Le cessazioni o le diminuzioni di stipendio hanno principio dal giorno successivo a quello del fatto da cui sono motivate.

Agli ufficiali però, che lasciano il servizio effettivo per collocamento in aspettativa, in disponibilità, nella posizione di servizio ausiliario, in riposo, od in riforma, ed a quelli che sono dimessi, rivocati o rimossi, lo stipendio cessa dal 16 del mese o dal 1° del mese successivo, secondo che la data del relativo decreto è tra il 1° e il 15, ovvero posteriore al 15 del mese, tranne che sia diversamente fissato dal decreto stesso.

§ 4. L'ufficiale, cui sia stato ridotto lo stipendio per condanna al confino o per attesa di giudizio, o sia cessato per assenza non giustificata, vi è reintegrato il giorno successivo a quello in cui cessa dalla posizione che aveva dato luogo alla riduzione o cessazione dello stipendio.

L'ufficiale richiamato dalla licenza straordinaria per infermità non incontrate in servizio o per motivi di famiglia, ha diritto allo stipendio soltanto dal giorno successivo a quello dell'arrivo al corpo.

§ 5. È considerato in attesa di giudizio, per gli effetti dell'art. 3 della legge, l'ufficiale consegnato agli arresti o dete-

nuto come sottoposto a procedimento penale. L'ufficiale che ricorre contro la sentenza di condanna è considerato, pel trattamento, come ancora in attesa di giudizio sino a che sia data la deliberazione sul ricorso.

§ 6. L'ufficiale in aspettativa, che venga condannato al confino o posto in attesa di giudizio:

se trovasi in aspettativa collo stipendio ridotto a tre quinti, incorre nella riduzione alla metà dello stipendio d'attività, con diritto alla differenza fra le due riduzioni nel caso che il giudizio non sia susseguito da condanna;

se trovasi in aspettativa collo stipendio ridotto a due quinti, continua a ricevere l'assegnamento di aspettativa;

se trovasi invece in aspettativa per motivi di famiglia, non acquista diritto a verun assegnamento.

§ 7. Gli ufficiali, che vengano collocati in disponibilità od in aspettativa, nella posizione di servizio ausiliario, in riposo od in riforma, o siano dimessi, rivocati o rimossi mentre si trovano in licenza straordinaria, continuano, fino al giorno della decorrenza della nuova loro posizione, ad aver diritto al trattamento fissato per la licenza di cui godono.

§ 8. Per l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge, è considerato *non giunto* l'ufficiale che, senza giustificate cause, non raggiunge il suo posto nel termine di tempo fissato dai regolamenti o dalla speciale disposizione che lo riguarda, sia che egli provenga dai nuovi nominati o dai richiamati in servizio effettivo, sia che debba rientrare da licenza di qualunque specie o raggiungere una nuova destinazione.

L'ufficiale considerato non giunto, e quello che si assenta senza giustificate cause, perde lo stipendio per i giorni di assenza, compresi, pel primo, anche i giorni di dilazione consentiti dai regolamenti o da speciali disposizioni.

§ 9. L'ufficiale di nuova nomina e quello richiamato dall'aspettativa o dalla disponibilità, che non raggiunga, per giustificate cause di malattia, il suo posto, è considerato come in licenza straordinaria per malattia contratta in servizio o per infermità non provenienti dal servizio, secondo i casi; e riceve perciò l'intero stipendio o la metà solamente, secondo la posizione in cui viene a trovarsi, sino a tutto il giorno d'arrivo al corpo, ovvero, nel caso che nel frattempo abbia ottenuta la dispensa o sia passato in altra posizione di servizio, sino alla decorrenza del decreto relativo.

Quando il ritardo a raggiungere il posto sia giustificato da altre cause, provvede il Ministero a seconda dei casi.

§ 10. L'ufficiale richiamato dalla aspettativa, che prima di raggiungere il suo corpo passa nella posizione di licenza per affari privati, perde lo stipendio dal giorno in cui gli cessa l'assegnamento d'aspettativa, sino a tutto quello d'arrivo al corpo.

§ 11. All'ufficiale, che, collocato in aspettativa o in disponibilità o comunque licenziato dal servizio permanente, venga, per ritardata partecipazione del provvedimento o per giustificati interessi dell'amministrazione, trattenuto in servizio oltre la data dalla quale deve cessare lo stipendio di attività, è dovuta la differenza tra lo stipendio di attività e l'assegno della sua nuova posizione sino a tutto il giorno in cui viene lasciato in libertà.

La concessione è fatta dal comandante del corpo o capo di ufficio. Se però dovesse durare per un tempo maggiore di quindici giorni, sarà necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero.

Non è dovuta alcuna differenza di assegni all'ufficiale trattenuto al corpo per motivi disciplinari.

§ 12. L'ufficiale in disponibilità od in aspettativa chiamato temporaneamente, per determinati servizi, presso un comando, corpo od ufficio, ha diritto alla differenza tra lo stipendio di attività e l'assegno della sua posizione, dal giorno in cui si presenta in servizio sino a tutto il giorno in cui è rimesso in libertà.

§ 13. Quando un decreto di nomina a sottotenente fosse, con posteriore decreto, revocato e considerato come non avvenuto, se l'ufficiale nominato si è presentato ed ha prestato servizio, ha diritto allo stipendio fino a tutto il giorno della partecipazione della revoca del decreto di nomina.

Nel caso che un decreto, il quale importi cessazione dal servizio, venga revocato, spetta al Ministero determinare se l'ufficiale ha o no diritto allo stipendio per il tempo della interruzione del servizio.

§ 14. Gli aumenti di stipendio per ogni sessennio di servizio sono liquidati sul solo stipendio normale, non tenuto conto degli aumenti sessennali che già fossero goduti.

Essi fanno parte integrale dello stipendio, e sono concessi per determinazioni ministeriali approvate da S. M. inserte nel *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni*.

§ 15. Il diritto allo aumento sessennale si acquista dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono compiuti i sei anni di servizio computabile per il sessennio a termine dell'articolo 2 della legge.

Gli anni di servizio si computano dalla data di nomina al grado, indipendentemente dai passaggi d'arma e dalla sede d'anzianità che l'ufficiale può aver ricevuto per effetto di tali passaggi.

§ 16. Gli stipendi e gli aumenti sessennali sono regolati a giornate, calcolando però tutti i mesi indistintamente come se fossero composti di giorni 30.

§ 17. L'indennità personale di lire 3000 assegnata ai generali d'esercito è regolata come lo stipendio, e viene sempre corrisposta per intero, tanto in servizio effettivo, quanto in disponibilità.

B. *Indennità d'arma*

§ 18. L'indennità d'arma è regolata, per la decorrenza e per la cessazione, come lo stipendio.

Cessa però interamente agli ufficiali che passano in una delle posizioni enumerate all'art. 3 della legge.

§ 19. L'indennità d'arma continua durante le licenze straordinarie per infermità incontrate in servizio, ed è pure dovuta:

a) all'ufficiale trattenuto o richiamato temporaneamente in servizio a senso dei § 11 e 12, pel tempo in cui riceve la differenza di stipendio;

b) all'ufficiale che si trovi nel caso previsto dal primo comma del § 13, se la nomina sia stata fatta in una delle armi per le quali l'indennità è stabilita.

§ 20. Pel tempo trascorso in attesa di giudizio non è dovuta indennità d'arma, anche se il giudizio non sia stato susseguito da condanna.

§ 21. Nei passaggi d'arma, l'indennità decorre o cessa con norme analoghe a quelle stabilite nel § 2, cioè dal 1° oppure dal 16 del mese secondo la data del relativo decreto; ovvero dal giorno che comincia il nuovo stipendio, se si tratta di passaggio con promozione.

Nei casi in cui l'ufficiale trasferito fosse trattenuto in servizio nell'arma cui ha cessato di appartenere oltre i termini fissati per la decorrenza o la cessazione della indennità, continuerà, pei giorni d'eccedenza, ad essere dovuta l'indennità precedente.

§ 22. L'indennità d'arma è pure dovuta agli ufficiali nella posizione ausiliaria chiamati temporaneamente in servizio, se appartengono ad armi alle quali è assegnata. In questi casi

essa è regolata colle stesse norme stabilite per il supplemento alla indennità annua.

§ 23. Colla maggiore indennità d'arma, stabilita per l'arma dei carabinieri reali, gli ufficiali comandanti di divisione, compagnia, tenenza o sezione supperiscono pure alle spese di cancelleria per l'ufficio cui sono preposti.

Epperò, quando l'ufficiale comandante di divisione, compagnia, tenenza o sezione si trovi in una delle posizioni nelle quali l'indennità d'arma è sospesa, all'ufficiale che ne farà temporaneamente le veci, se questo già trovasi gravato della spesa di cancelleria per altro ufficio, sarà eziandio dovuto, per il tempo della reggenza, un supplemento d'indennità per le spese del nuovo ufficio, ragguagliato al terzo dell'indennità d'arma che sarebbe spettata al titolare dell'ufficio.

Art. 2. — Razioni di foraggio pei cavalli degli ufficiali.

§ 24. Il diritto a razioni di foraggio comincia dal dì successivo a quello della pubblicazione del decreto di nomina, promozione, o trasferimento.

§ 25. All'ufficiale, che per trasferimento di corpo o per esonerazione di carica perde il diritto a razioni di foraggio, il diritto cessa col quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento in forza del quale le razioni devono cessare.

Se però l'ufficiale è trattenuto nel suo precedente servizio oltre il suddetto termine, il diritto continua fino al dì successivo a quello in cui cessa dal servizio stesso.

§ 26. La cessazione di razioni foraggio dipendente dal collocamento in disponibilità od in aspettativa ha luogo col trentesimo giorno successivo a quello stabilito per la decorrenza della posizione di disponibilità o di aspettativa.

§ 27. In tutti gli altri casi, la cessazione delle razioni foraggio è regolata colle stesse norme che sono stabilite per la cessazione degli stipendi.

§ 28. La sospensione del diritto a razioni foraggio prevista dallo art. 6 della legge cessa col cessare della sospensione dello stipendio; epperò, se gli ufficiali vengono a trovarsi in una posizione alla quale sieno assegnate razioni foraggio, il diritto a queste ricomincia dallo stesso giorno che ricomincia il diritto allo stipendio.

§ 29. I colonnelli chiamati per decreto reale a coprire una carica assegnata al grado di maggiore generale hanno diritto,

secondo l'annotazione 3ª della Tabella II, a quattro razioni foraggio come i colonnelli brigadieri non comandanti di brigata di cavalleria.

§ 30. Ai sottotenenti di artiglieria allievi della scuola d'applicazione di artiglieria e genio non spettano razioni di foraggio.

Non spettano neppure razioni di foraggio ai capitani dei reggimenti di bersaglieri e dei reggimenti alpini destinati ad un servizio permanente fuori dei reggimenti stessi.

§ 31. Agli ufficiali indicati nell'annotazione 6ª alla Tabella II, che vengano collocati in aspettativa, cessa ogni diritto alle razioni di foraggio dopo trenta giorni dalla decorrenza della nuova loro posizione.

§ 32. L'ufficiale in disponibilità od in aspettativa chiamato temporaneamente in servizio (§ 12) ha diritto alle sole razioni foraggio assegnategli nella posizione di disponibilità o di aspettativa.

§ 33. La razione di foraggio ai capitani di fanteria indicati nell'ultimo comma dell'annotazione 6ª della Tabella II è concessa per disposizione speciale del Ministero, dietro loro domanda.

Il diritto alla razione decorre dal giorno successivo a quello in cui sarà ricevuta la partecipazione della concessione ministeriale.

Nel caso che l'ufficiale lasci trascorrere oltre trenta giorni da questa data, senza provvedersi di cavallo, la concessione sarà considerata come non avvenuta.

§ 34. Le razioni sono dovute a giorni, computando il numero delle giornate secondo il calendario comune.

§ 35. Le razioni di foraggio possono soltanto essere prese in ragione delle giornate di esistenza dei cavalli di servizio, che ciascun ufficiale deve dichiarare di possedere effettivamente e di tenere nel luogo di residenza, ovvero altrove con superiore autorizzazione, senza però eccedere i limiti stabiliti dalla legge.

Le razioni prelevate in più del dovuto sono addebitate agli ufficiali al prezzo stabilito annualmente dal Ministero.

§ 36. Le razioni di foraggio sono normalmente date in natura; quelle non prelevate in natura sono pagate in contanti in ragione di:

lire 1,20, per gli ufficiali dell'arma dei reali carabinieri;
lire 1,00, per gli ufficiali di tutte le altre armi.

§ 37. Come assegno in danaro, le razioni foraggio sono

valutate a lire 1 ogni razione, tranne quelle per l'arma dei carabinieri, le quali sono valutate a lire 1,40.

La differenza di cent. 20 per le razioni date in contanti agli ufficiali dei carabinieri va a beneficio della massa cavalli delle legioni.

Art. 3. — Indennità cavalli e massa rimonta.
(Tabella III della legge).

§ 38. La decorrenza e la cessazione del diritto all'indennità cavalli sono regolate secondo le norme stabilite per la decorrenza e la cessazione degli stipendi.

§ 39. All'ufficiale, che per ragione di carica ha diritto ad una indennità cavalli maggiore di quella assegnata al suo grado ed arma, la indennità maggiore decorre dal giorno successivo a quello in cui assume le funzioni della carica e cessa col giorno successivo a quello in cui ne viene esonerato.

§ 40. Ai colonnelli investiti per decreto reale di una carica attribuita dai quadri organici al grado di maggior generale, spetta l'indennità cavalli di lire 600 stabilita per i colonnelli brigadieri.

§ 41. Agli ufficiali indicati alla annotazione 6ª della Tabella II della legge quando vengono collocati in aspettativa, ed agli ufficiali collocati in aspettativa per motivi di famiglia, la indennità cessa dal giorno da cui decorre la posizione d'aspettativa.

Ai capitani dell'arma di fanteria indicati nell'ultimo comma di essa annotazione non spetta indennità cavalli, anche se sia stata loro concessa la razione foraggi.

§ 42. L'indennità cavalli è regolata a giornate, computando i mesi come tutti composti di trenta giorni.

§ 43. All'ufficiale provvisto di cavallo di servizio l'indennità è pagata collo stipendio.

Rimanendone per qualsiasi causa sprovvisto, cessa dal diritto di ricevere l'indennità alla mano dal giorno successivo a quello in cui è rimasto sprovvisto di cavallo.

§ 44. Per l'ufficiale sprovvisto di cavallo, l'indennità è mensualmente trattenuta per costituire, a suo favore, una massa individuale di rimonta con cui provvedere alle successive provviste di cavallo.

Le ritenute a favore della massa rimonta continuano, a mente dell'annotazione 3ª alla Tabella III della legge, sino a che la massa abbia raggiunto un fondo:

di L. 2000, per gli ufficiali generali;
» 1500, per gli ufficiali con l'indennità di L. 400 o superiore;
» 1200, per gli ufficiali che hanno l'indennità di L. 340;
» 1000, per gli ufficiali che hanno l'indennità di L. 280.

Costituito il fondo, e fino a che l'ufficiale rimane sprovvisto di cavallo, l'indennità cessa interamente.

§ 45. L'ufficiale che non tiene cavallo, venendo a provvedersene per conto proprio, ha diritto di riscuotere il fondo fatto sulla sua massa di rimonta e di ricevere alla mano le successive rate della indennità.

Nel caso però che, entro il termine di anni quattro dall'acquisto del cavallo, l'ufficiale lo venda, o lo doni, e resti nuovamente sprovvisto di cavallo, egli è in obbligo di rifare il fondo che aveva alla propria massa, versando una corrispondente somma all'amministrazione del corpo.

Se l'ufficiale acquista cavalli dallo Stato, il fondo della massa deve andare in conto del debito che per tale acquisto incontra, e la ritenuta mensuale dell'indennità continua fino ad estinzione del debito stesso.

§ 46. La stessa regola è applicabile al caso di ufficiali, che per l'acquisto di cavalli ricevano anticipazioni in danaro dallo Stato.

§ 47. L'ufficiale che cessa dal servizio permanente, o passa in una posizione alla quale non sono annesse razioni di foraggio (escluso il caso del collocamento in aspettativa per motivi di famiglia), ha diritto di riscuotere il proprio fondo di massa.

Se l'ufficiale ha lasciato debito verso lo Stato o verso l'amministrazione militare, il fondo della massa sarà ritenuto fino alla concorrenza del debito.

§ 48. Perde definitivamente ogni diritto al fondo di massa l'ufficiale condannato a pena criminale. Il fondo di massa è, in questo caso, devoluto allo Stato.

§ 49. La cessione di cavalli dello Stato e le anticipazioni agli ufficiali per acquisto di cavalli sono regolate da apposite disposizioni del Ministero della guerra.

§ 50. Il debito massimo, che gli ufficiali possono contrarre verso la rispettiva massa rimonta per prezzo di cavalli ceduti dallo Stato o per anticipazioni, può ascendere, quando trattisi di ufficiali che acquistino per la prima volta il diritto a razioni di foraggio, ovvero avendone cessato lo riacquistano, sino a:

L. 2200, per gli ufficiali generali;
» 1800, per gli ufficiali con indennità di L. 400 o superiore;
» 1600, per quelli che hanno l'indennità di L. 340,
» 1200, per quelli che hanno l'indennità di L. 280.

Successivamente, ed in tutti gli altri casi, il debito massimo di ciascun ufficiale non dovrà mai oltrepassare la somma fissata dal precedente § 44 come fondo di massa compiuto.

§ 51. Avvenendo che in specialissime circostanze il Ministero acconsenta che il debito della massa rimonta possa, per lo acquisto di cavalli, eccedere i prescritti limiti massimi, l'ufficiale debitore verrà pure assoggettato, in tal caso, alla mensuale ritenuta di lire 10 sullo stipendio a favore della propria massa, fino a che il debito di questa sia rientrato nei limiti voluti.

§ 52. Gli ufficiali non possono vendere, nè comunque cedere, i cavalli che essi hanno avuto dallo Stato, o per l'acquisto dei quali abbiano ricevuto anticipazioni, se non quando ne abbiano interamente scontato il prezzo, e dopo almeno trascorsi quattro anni dalla concessione.

Dove però circostanze eccezionali lo richiedessero, potrà autorizzarsene la vendita, o la cessione; ma solo volgendone il ricavato, nel primo caso, a saldo od in conto del residuo debito dell'ufficiale venditore verso la propria massa rimonta, ed adempiendo, nel secondo caso, alle condizioni volute dalle disposizioni accennate nel precedente § 49.

§ 53. Il debito verso la massa rimonta dell'ufficiale che cessa dal servizio, o passa in altra posizione cui non sia annesso diritto ad indennità cavalli, è considerato come debito verso lo Stato; epperò, quando non venga direttamente pagato, dovrà essere soddisfatto, oltrechè col prezzo dei cavalli dell'ufficiale, colle corrispondenti ritenute sulla pensione o sugli altri assegni che spettino al debitore.

Art. 4. — Indennità di carica e soprassoldi fissi.
(Tabella IV della legge).

§ 54. L'indennità di carica ed i soprassoldi fissi decorrono dal giorno successivo a quello della assunzione della carica e continuano sino a che l'ufficiale ne rimane investito.

§ 55. Non sono però dovute nè le indennità, nè i soprassoldi:

a) all'ufficiale in licenza con perdita di parte o di tutto lo stipendio;

b) a quello che venga sottoposto a giudizio, o punito in via disciplinare cogli arresti in fortezza.

§ 56. L'ufficiale, che tenga nello stesso tempo due comandi od impieghi, avrà diritto soltanto alla indennità di carica o al soprassoldo maggiore, ancorchè uno di essi sia temporaneo, salvo le eccezioni di cui al § 61.

§ 57. Quello che per reale decreto venga temporaneamente incaricato di un comando o chiamato ad esercitare un ufficio, al quale sia annessa indennità di carica, acquista diritto alla medesima come è stabilito per quello che vi è destinato in modo definitivo.

§ 58. In caso di temporanea mancanza del titolare di una carica, non è dovuta la indennità od il soprassoldo annessovi alla persona chiamata ad esercitarla temporaneamente per effetto delle disposizioni che regolano le successioni di comando o di servizio.

§ 59. È sospeso il soprassoldo fisso agli ufficiali che vengano con determinazione ministeriale comandati a prestar servizio presso un altro corpo od ufficio.

Il soprassoldo cessa dal giorno in cui gli ufficiali lasciano le funzioni alle quali è annesso.

§ 60. Oltre ai casi indicati nel § 55, il soprassoldo fissato alla lettera *i*) della tabella per gli ufficiali subalterni d'artiglieria e del corpo contabile cessa anche in tutte le altre assenze dal servizio (per malattia, per licenza, ecc.), ma solo dopo i primi due mesi di assenza.

In questi casi, durante le vacanze delle cariche e durante le assenze dei titolari, da qualsiasi causa prodotte, il soprassoldo è dovuto, dopo i primi due mesi, a coloro che sono chiamati a farne le veci, semprechè si trovino nelle condizioni di grado e d'arma per le quali il soprassoldo è stabilito.

§ 61. Il soprassoldo di professore militare si può cumulare con qualunque altro soprassoldo od assegnamento speciale.

Quando il comandante in secondo di una scuola venga altresì incaricato dello insegnamento, avrà diritto, oltre alla indennità di carica, al soprassoldo di lire 500 di cui al 2° capoverso delle annotazioni alla tabella IV della legge.

§ 62. L'indennità di carica stabilita dalla lettera *g*) della tabella per gli ufficiali superiori reggenti una divisione la Ministero della guerra è pure dovuta al colonnello ispettore dei depositi di allevamento cavalli presso il Ministero stesso.

§ 63. L'indennità di carica di lire 600 stabilita per gli ufficiali superiori *capi di servizio* dalla lettera *i*) della tabella è

dovuta: ai comandanti di distretto; al direttore della scuola d'applicazione di sanità militare; ai comandanti in 2° della scuola di guerra, della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, dell'accademia militare e della scuola militare; ai comandanti dei collegi militari, delle scuole normali di fanteria e cavalleria e dei battaglioni d'istruzione; al comandante degli stabilimenti militari di pena; al comandante del corpo invalidi e veterani; ai capi di stato maggiore di comando di corpo d'armata, o capi d'ufficio (colonnelli o tenenti colonnelli) presso il comando del corpo di stato maggiore, ed al direttore in 2° dell'istituto geografico militare; ai direttori d'artiglieria e del genio, degli stabilimenti d'artiglieria e delle officine del genio; ai direttori di sanità militare ed ai direttori di ospedali militari principali; ai direttori di commissariato militare ed al vice direttore dell'ufficio di revisione delle contabilità dei corpi; al direttore dell'ufficio d'amministrazione dei personali vari; ai direttori dei magazzini centrali e dell'opificio militare; e ai direttori dei depositi d'allevamento cavalli.

§ 64. L'*indennità* di carica di lire 600 stabilita dalla lettera *l*) della tabella è dovuta ai colonnelli, che senza rivestire la carica di capo di servizio, sono addetti ad un comitato, comando od ufficio, o sono a disposizione del Ministero.

§ 65. Il soprassoldo stabilito per l'ufficiale superiore segretario di comitato è altresì dovuto all'ufficiale superiore del comando dell'arma dei carabinieri reali.

I soprassoldi stabiliti per gli ufficiali *effettivi* alle scuole militari spettano anche agli ufficiali *comandati* presso le scuole stesse, secondo il servizio del quale siano permanentemente incaricati.

Art. 5. — **Assegni per gli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva** — (Tabella V della legge).

§ 66. L'*indennità di prima vestizione* è dovuta:

a) ai sottotenenti di complemento provenienti dai sottufficiali designati alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 1° della legge 29 giugno 1882, n. 830;

b) ai sottotenenti medici e veterinari di complemento designati nelle successive lettere *e*) ed *f*) della stessa legge;

c) ai sottotenenti di milizia territoriale provenienti dalla truppa, ossia nominati tali per effetto del servizio militare prestato.

§ 67. L'*indennità annua* è dovuta ai sottotenenti di comple-

mento, di cui alla lettera c) dell'art. 1° della citata legge 29 giugno 1882, assegnati alla milizia mobile, qualunque sia l'arma cui appartengano e quand'anche non siano tolti dai ruoli dell'esercito permanente.

Tale indennità è pagata ad annate scadute ed intiere, senza frazionamento di sorta; epperò l'ufficiale, che cessa dalla posizione di sottotenente di complemento anteriormente al 1° luglio, data in cui scade l'anno di servizio che gli dà diritto alla indennità, non ha ragione al pagamento di alcuna quota per i mesi anteriormente trascorsi.

§ 68. L'indennità annua è cumulabile con lo stipendio di qualsiasi impiego, e colla pensione di ritiro o di riforma.

§ 69. Per ciascun ufficiale assegnato alla milizia mobile è istituito un conto aperto, nel quale sono notate le ritenute operate per la costituzione della massa vestiario prescritta dalla nota 2ª alla tabella della legge ed i prelevamenti fatti sulla massa a norma del paragrafo seguente.

§ 70. Nella occasione di chiamate in servizio per istruzione, l'ufficiale potrà prelevare sul fondo della propria massa una somma non superiore alle lire 150.

Nel caso di chiamata per mobilitazione dell'esercito, potrà prelevare l'intero fondo.

L'ufficiale che preleva in tutto o in parte il fondo di massa è assoggettato nuovamente alla ritenuta in ragione di lire 100 annue fino alla ricostituzione dell'intero fondo di lire 300.

§ 71. Oltre all'ufficiale che non risponde alla chiamata in servizio, incorre nella perdita del diritto al fondo della massa vestiario anche l'ufficiale privato del grado per effetto di una condanna penale. Il fondo di massa sarà, in questi casi, restituito all'erario.

§ 72. L'ufficiale di complemento assegnato alla milizia mobile, che cessa da tale posizione, ha diritto a riscuotere il suo fondo di massa.

§ 73. L'*indennità giornaliera di servizio*, stabilita per gli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva, è uguale per tutte le armi.

Essa incomincia dal giorno della presentazione al corpo, in cui gli ufficiali devono prestar servizio, e cessa dal giorno successivo a quello in cui essi sono lasciati in libertà.

§ 74. Quando per ragioni di servizio un ufficiale sia trattenuto sotto le armi oltre al termine fissato dall'ordine di chiamata, il diritto alla continuazione delle giornate d'inden-

nità dovrà risultare da apposite dichiarazioni del comandante del corpo o del capo di servizio.

Non potrà, in ogni caso, essere ammesso il diritto alla continuazione della indennità oltre i cinque giorni senza un'autorizzazione ministeriale.

§ 75. Per gli ufficiali, che sono nominati sottotenenti di complemento mentre si trovano sotto le armi come sottufficiali e continuano in servizio come ufficiali, la decorrenza dell'indennità è regolata con norme analoghe a quelle stabilite dal § 1° per gli stipendi. Per essi l'indennità cessa dal giorno successivo a quello in cui sono mandati in congedo illimitato.

§ 76. Durante il ricovero in stabilimenti sanitari, l'indennità continua soltanto per i primi quindici giorni; se però si tratta di malattia incontrata in servizio, continua sino alla uscita dall'ospedale.

Nei casi di malattia non incontrata in servizio, dopo trascorsi i quindici giorni, l'indennità vien ridotta alla sola quota spettante allo spedale militare a titolo di retta per la cura e pel mantenimento.

La stessa quota è pure dovuta nel caso di ricovero di un ufficiale di milizia che si ammali mentre è in servizio senza alcun assegnamento.

Per gli ufficiali di complemento indicati al § 75 ricoverati in stabilimenti sanitari l'indennità continua sino a tutto il giorno in cui cessa il loro obbligo di servizio sotto le armi. Dal giorno successivo è dovuta la retta all'ospedale militare.

§ 77. Nelle licenze l'indennità è sospesa, tranne per gli ufciali di complemento indicati nel § 75, pei quali l'indennità sarà invece regolata secondo le norme stabilite per lo stipendio degli ufficiali in licenza dell'esercito permanente

Durante l'attesa di giudizio per reato militare è dovuta soltanto la metà; se il giudizio non è susseguito da condanna, ne sarà bonificata la differenza.

Agli ufficiali agli arresti di rigore od agli arresti in fortezza per punizione disciplinare continua il diritto alla indennità giornaliera.

§ 78. L'indennità di servizio si cumula colla pensione, e può altresì essere cumulata collo stipendio d'impiegato civile nei limiti determinati dai regolamenti delle varie amministrazioni.

§ 79. Nelle chiamate a far parte di consigli di disciplina non spettano indennità di servizio.

Non spettano neppure indennità di servizio per gli aspiranti al grado di ufficiali nella milizia territoriale chiamati presso un corpo od istituto militare per dar prova della loro attitudine allo esercizio del grado cui aspirano.

§ 80. La concessione delle *razioni di foraggi* agli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva è regolata colle norme generali stabilite all'art. 2° del presente regolamento.

Le razioni di foraggio sono però sospese quando è sospesa l'indennità giornaliera, ed in niun caso possono esser date oltre al giorno in cui l'ufficiale cessa dal prestar servizio, od oltre ai primi quindici giorni di permanenza del medesimo in un ospedale militare, tranne per gli ufficiali indicati al § 75, ai quali continuano sino a tutto il giorno in cui cessa il loro obbligo di servizio sotto le armi.

§ 81. L'*indennità di carica* pei comandanti di reggimento, di brigata e di divisione e pei capi servizio della milizia mobile è dovuta a quote corrispondenti ai giorni di effettivo esercizio della carica, a decorrere dal giorno dell'arrivo sotto le armi, ed è regolata secondo le norme generali fissate all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 6. — **Stipendi degli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra.** (Tabella VI della legge).

§ 82. La decorrenza degli stipendi e degli aumenti per ogni sessennio di servizio agli impiegati civili è regolata colle stesse norme stabilite per gli ufficiali all'art. 1° del presente regolamento.

§ 83. Perde il diritto allo stipendio:

a) l'impiegato che, per collocamento in aspettativa od in disponibilità, per dimissione, giubilazione, o per qualsiasi altra causa, cessa dal servizio effettivo;

b) quello che, senza giustificate cause, non raggiunge la sua destinazione nel tempo fissato dai regolamenti o dalla speciale disposizione che lo riguarda, ovvero si assenta dal suo posto;

c) quello sottoposto a giudizio o condannato a pene correzionali, eccettuate le pecuniarie.

§ 84. L'impiegato, che passa nelle posizioni di aspettativa o di disponibilità, acquista diritto, dal giorno in cui gli cessa lo stipendio, agli assegnamenti che gli possono spettare a

termine della legge sull'aspettativa e sulla disponibilità degli impiegati civili.

La misura dell'assegnamento è determinata nel decreto che colloca l'impiegato in una delle dette posizioni.

§ 85. Per l'impiegato sottoposto a giudizio, lo stipendio cessa dal giorno successivo a quello dell'arresto.

Per quello condannato a pena correzionale, cessa dal giorno successivo a quello in cui incomincia ad essere scontata la pena, salvo che non sia già intervenuto o non intervenga decreto di sospensione dall'impiego.

§ 86. All'impiegato sottoposto a giudizio o condannato a pena correzionale può dal Ministro della guerra essere concesso un assegno alimentare non eccedente la metà dello stipendio.

§ 87. Agli impiegati considerati non giunti, ed a quelli che si assentano dal proprio posto senza autorizzazione, si applicano le stesse disposizioni stabilite dal § 8 per gli ufficiali.

§ 88. L'impiegato di nuova nomina, che per giustificate cause di malattia non raggiunga nel termine prefisso la sua destinazione, ha diritto alla metà dello stipendio, non però oltre i primi 30 giorni, compresi quelli di dilazione consentiti dai regolamenti; trascorso questo termine, provvede il Ministero.

Quando il ritardo sia giustificato da altre cause, provvede eziandio il Ministero, di volta in volta, secondo la specialità del caso.

§ 89. L'impiegato richiamato dalla aspettativa o dalla disponibilità, che, per giustificate cause, non raggiunge nel termine prefisso la sua destinazione, ha diritto soltanto ad un assegno uguale a quello di cui era provvisto prima del richiamo in servizio, fino a che non sia giunto, o non siasi altrimenti provvisto alla sua posizione.

§ 90. L'impiegato sottoposto a giudizio, quando il giudizio non è seguito da condanna, e sempreché non sia intervenuto decreto di sospensione, è riammesso in diritto allo stipendio e alla bonificazione degli arretrati, sotto detrazione della somma che potesse essergli stata pagata a titolo di assegno alimentare.

§ 91. L'impiegato, che per provvedimento di disciplina viene sospeso dall'impiego, incorre nella perdita dell'intiero stipendio o di parte di esso, secondo che il Ministro determina nel decreto di sospensione. La cessazione o la riduzione dello stipendio decorre colle norme stabilite nel secondo comma del § 3.

Però gli avvocati e sostituti avvocati fiscali militari, nei casi di sospensione dalle funzioni, incorrono sempre nella perdita

dell'intiero stipendio, a mente dell'ultimo capoverso dell'art. 347 del codice penale per l'esercito.

§ 92. Sono estese agli impiegati civili le disposizioni dei § 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del presente regolamento.

Gli aumenti sessennali di stipendio per gli impiegati civili sono però concessi con decreti ministeriali registrati alla Corte dei conti.

§ 93. Nel calcolare gli anni di servizio per il diritto al sessennio non è computato:

a) il tempo scorso in aspettativa per motivi di famiglia;

b) quello passato scontando una pena, od in aspettativa di giudizio seguito da condanna;

c) quello passato in sospensione dall'impiego, semprechè non intervenga decreto di rivocazione della punizione inflitta.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di salute è computato per metà; quello scorso in disponibilità è computato per intiero.

§ 94. Agli impiegati in attività, chiamati in servizio militare temporaneo in tempo di pace, come ufficiali di complemento o di milizia, o come ascritti a classi dell'esercito permanente in congedo illimitato, a classi di 2ª categoria, alla milizia mobile, od alla milizia territoriale, continua lo stipendio intiero per i primi 90 giorni. Trascorso questo termine, lo stipendio cessa fino al giorno in cui gli impiegati riprendono le funzioni del loro impiego.

Il tempo scorso sotto le armi è computato nella licenza annuale.

§ 95. L'impiegato in servizio, che, non chiamato obbligatoriamente sotto le armi per istruzione o per servizio, ottenga di esservi ammesso dietro sua domanda, perde il diritto allo stipendio per tutto il tempo d'assenza dal proprio impiego, eccetto che si trovi in regolare licenza.

§ 96. Le disposizioni del § 94 sono applicabili alle chiamate in servizio che possono avvenire in un anno.

Epperciò, in uno stesso anno, lo stipendio non potrà, in complesso, essere conservato per oltre 90 giorni d'assenza, anche se il servizio sia ripartito in due o più periodi.

§ 97. Per gli impiegati chiamati al servizio militare in tempo di guerra provvedono speciali disposizioni.

Art. 7. — Assegno giornaliero per gli uomini di truppa (Tabella VII della legge).

§ 98. L'assegno giornaliero è dovuto alle amministrazioni dei corpi di truppa, ed è regolato in base alla forza effettiva degli uomini sotto le armi.

§ 99. Non è però dovuto:

a) per gli uomini che, chiamati sotto le armi, non rispondono alla chiamata;

b) per gli uomini in licenza dopo scaduti i primi sessanta giorni, eccettuato il corpo invalidi e veterani, pel quale continua anche per gli uomini in licenza speciale di sei mesi o di un anno;

c) per quelli dati in consegna ai carabinieri reali per essere tradotti in luoghi di pena, od alle compagnie di disciplina;

d) pei detenuti nelle carceri civili;

e) per quelli, i quali, per disposizione speciale, devono ricevere i loro assegnamenti a carico di altre amministrazioni dello Stato.

§ 100. L'assegno per i primi sessanta giorni di licenza è dovuto anche per gli uomini, che, trascorso un tal termine, passino in altra qualsiasi posizione, ad esempio: in congedo illimitato, alla 3ª categoria, o siano tolti dalla forza per congedo assoluto o per morte.

§ 101. Il corpo riacquista il diritto all'assegno per gli uomini che, dopo trascorsi i 60 giorni di licenza, entrano allo spedale o vengono aggregati ad un distretto militare per essere sottoposti a rassegna. Cessa nuovamente l'assegno quando gli uomini ritornano alla posizione di licenza o sono congedati o riformati.

§ 102. Eccettuati i casi specificati ai paragrafi precedenti, l'assegno non cessa se non per coloro che, in seguito a congedamento, diserzione, o per qualsiasi altra causa, cessano di far parte della forza sotto le armi.

§ 103. La decorrenza e la cessazione dell'assegno, da qualsiasi causa prodotte, incominciano sempre dal giorno successivo a quello in cui avviene il mutamento nella posizione degli uomini, cioè il fatto in forza del quale questi entrano a far parte della forza avente diritto ad assegno o cessano di appartenervi.

Per gli uomini di truppa dichiarati disertori l'assegno cessa dal giorno successivo a quello in cui è fatta la dichiarazione di diserzione.

§ 104. Per gli uomini di truppa compresi nell' organico dell'accademia militare è dovuto l'assegno fissato per gli uomini del genio.

Ai caporali e sergenti accennati nel capoverso *d*) dell'art. 1° della legge 29 giugno 1882, n. 830, ed ai caporali volontari d'un anno è dovuto l'assegno del grado e dell'arma cui appartengono, ancorchè si trovino in soprannumero.

§ 105. L'assegno giornaliero si divide in *paga* ed *indennità comuni*.

Il riparto dell'assegno in queste due quote è fatto con disposizione del Ministro della guerra.

Art. 8. — **Assegni di primo corredo** (Tabella VIII della legge).

§ 106. Gli assegni di primo corredo stabiliti per l'*esercito permanente* e per la *milizia mobile* sono ai corpi dovuti per ogni individuo incorporato:

a) come inscritto di leva di 1ª categoria;

b) come volontario o come ammesso al servizio in seguito al passaggio dalla 3ª o 2ª alla 1ª categoria, esclusi i surrogati di fratello allorchè l'assegno fu già concesso per il surrogante;

c) come riammesso al servizio dopo essere stato trasferito nella milizia territoriale;

d) infine per ogni individuo di 1ª categoria in congedo illimitato e per ogni individuo di 2ª categoria chiamato temporaneamente sotto le armi per mobilitazione o per istruzione.

§ 107. Gli assegni di primo corredo per la *milizia territoriale* spettano ai corpi per ogni individuo ascritto alla milizia chiamato temporaneamente sotto le armi in tempo di guerra, od in tempo di pace per istruzione.

§ 108. L'assegno di primo corredo di lire *cinque*, stabilito dall'ultima annotazione della tabella per gli iscritti di 2ª categoria, s'intende dovuto quando la chiamata alla istruzione è per un periodo di tempo non superiore ad un mese.

§ 109. Il diritto pei corpi a richiedere gli assegni di primo corredo è determinato dalla variazione di arrivo degli individui sotto le armi.

Per gli individui dell'esercito permanente che passano ad altra arma, nella quale l'assegno di primo corredo sia maggiore, il diritto alla differenza tra l'assegno già concesso e quello dovuto è determinato dalla variazione del passaggio.

§ 110. Per gli uomini incorporati nell'esercito permanente con obbligo di *servizio continuativo*, i quali, prima di avere

compiuto un anno di ferma sotto le armi, venissero a cessare dal servizio (eccettuati i morti in guerra od in servizio comandato), ovvero fossero trasferiti alla 2ª od alla 3ª categoria, o fossero promossi ufficiali od ammessi come allievi all'accademia o alla scuola militare, l'assegno di primo corredo deve essere dai corpi restituito allo Stato nelle proporzioni seguenti:

a) la somma totale, se la cessazione avviene nei primi tre mesi di servizio o se agli individui non fu distribuito il corredo militare;

b) la metà, se la cessazione avviene nel periodo degli altri nove mesi.

In modo analogo va pure restituita la differenza d' assegno di primo corredo pei trasferiti da una ad altra arma, ogni qualvolta gli individui, pei quali è accordata, non compiano un anno di servizio nell'arma cui sono stati trasferiti.

§ 111. Per determinare le quote proporzionali dell'assegno che si debbono restituire, si tiene per base: per l'assegno di primo corredo, la data della prima incorporazione; per la differenza d'assegno, la data del passaggio che ne motivò la concessione.

I periodi di tempo stabiliti per le restituzioni si considerano compiuti alle corrispondenti date dei mesi successivi, detraendo però il tempo che, a termini di legge, non è computato nella ferma.

§ 112. Per gli uomini chiamati alle armi solo *temporaneamente* per mobilitazione (sia dell'esercito permanente, sia della milizia mobile o della milizia territoriale) gli assegni di primo corredo sono restituiti:

a) per metà, se gli uomini, avendo ricevuto il corredo militare, vengono licenziati dal servizio entro i primi trenta giorni dalla loro presentazione;

b) per intero, se vengono licenziati senza aver ricevuto il corredo militare.

Per quelli chiamati alle armi solo per istruzione, gli assegni debbono essere restituiti, e per intero, solo quando siano licenziati senza aver ricevuto il corredo militare.

§ 113. L'assegno di lire 20, stabilito per la manutenzione del materiale raccolto nei magazzini dei corpi e distretti, costituisce un fondo comune inscritto in bilancio, che il Ministro della guerra, con suo decreto, ripartisce fra le amministrazioni dei corpi in proporzione dei loro bisogni.

Art. 9. — **Soprassoldi fissi per gli uomini di truppa dell'esercito permanente** (Tabella IX della legge).

§ 114. I soprassoldi fissi stabiliti dalla tabella IX della legge sono dovuti ai corpi e regolati come l'assegno giornaliero.

§ 115. I soprassoldi di cui alle lettere *c*) [illegible] della tabella sono pure dovuti per gli uomini d'altri corpi comandati temporaneamente pel servizio d'infermiere negli spedali militari e nelle infermerie presidiarie e pel servizio delle sussistenze.

Per questi uomini i soprassoldi sono regolati in ragione delle giornate di effettiva presenza in servizio.

§ 116. Non è dovuto il soprassoldo della lettera *c*):

a) pei volontari di un anno in servizio presso gli ospedali militari;

b) per gli allievi della scuola d'applicazione di sanità militare.

§ 117. Non ispetta il soprassoldo di cui alla lettera *e*):

a) per gli allievi del plotone d'istruzione del personale di governo;

b) per gli uomini di altri corpi comandati pel servizio di governo o custodia nelle carceri militari preventive.

Art. 10. — **Assegni giornalieri pei cavalli di truppa dell'esercito** (Tabella X della legge).

§ 118. L'assegno giornaliero pei cavalli di truppa delle armi di cavalleria, artiglieria e genio e fanteria è regolato in base alla forza effettiva dei cavalli e muli dello Stato.

Esso incomincia dal giorno successivo a quello in cui i cavalli sono presi in forza, e cessa dal giorno successivo a quello in cui cessano, per qualsiasi causa, di far parte dei corpi.

Per l'arma dei carabinieri reali, l'assegno è invece regolato sulla forza organica degli uomini a cavallo.

§ 119. L'assegno dovuto pei cavalli in sussistenza è stabilito in lire 1,25 al giorno.

§ 120. I cavalli degli allievi della scuola militare, che passano sergenti alla scuola normale di cavalleria in attesa della promozione a sottotenenti, sono considerati come cavalli di truppa della scuola. Per i medesimi è quindi dovuto l'assegno giornaliero, nel limite però non superiore a due cavalli per ogni allievo.

§ 121. Delle razioni di foraggio di stazione i corpi si dànno debito verso lo Stato al prezzo di una lira per razione.

I supplementi d'assegno per le razioni di foraggio d'accantonamento e di marcia, sono determinati dal regolamento sulle indennità eventuali.

Art. 11 — Disposizioni generali.

§ 122. Gli articoli 11 e 12 della legge 5 luglio 1882 sugli assegnamenti si rendono applicabili anche a tutti gli assegni fissi od eventuali che vengono conteggiati a carico delle masse dei corpi.

§ 123. Sono comprese nel divieto di sequestro e di cessione anche le indennità eventuali di qualsiasi specie.

§ 124. Il computo del supplemento d'indennità dovuto agli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario richiamati temporaneamente in servizio effettivo, in applicazione dell'art. 2 del real decreto 21 ottobre 1881, va regolato in base agli stipendi ed aumenti sessennali stabiliti dalla legge 5 luglio 1882.

Agli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario sono anche applicabili le disposizioni del § 79 (primo comma) del presente regolamento.

Art. 12. — Disposizioni transitorie.

§ 125. In applicazione dell'art. 14 della legge sugli assegnamenti, tutti gli aumenti sessennali già acquisiti, o che si acquisteranno dal 1° gennaio 1883 in poi, saranno da tale data liquidati nella misura stabilita dall'art. 2 della legge suddetta e calcolati sullo stipendio assegnato dalla tabella I.

§ 126. I colonnelli del corpo di stato maggiore, che sieno o debbano ancora essere destinati al comando di un reggimento, hanno diritto all'indennità d'arma, alle razioni di foraggio ed all'indennità cavalli, assegnate al corpo di stato maggiore.

§ 127. Ai colonnelli destinati ai comandi superiori dei distretti delle divisioni di Alessandria, Verona, Piacenza, Genova, Bologna, Ancona, Perugia, Chieti, Salerno, Bari, Catanzaro e Messina, finchè durerà la presente circoscrizione militare territoriale, continua l'attuale indennità di carica di lire 600.

§ 128. Agli ufficiali attualmente sprovvisti di cavallo, i quali già hanno costituito un fondo di massa, sarà ritenuta, dal 1° gennaio 1883, l'indennità cavalli fino a che il fondo medesimo abbia raggiunto il limite stabilito dal § 44 del presente regolamento.

§ 129. Ai sottotenenti della milizia territoriale nominati prima

della attuazione della legge 5 luglio 1882, cioè prima del 1° gennaio 1883, non è dovuta l'indennità di prima vestizione.

§ 130. Dal 1° luglio 1883 avranno diritto all'indennità annua di lire 200 i sottotenenti di complemento provenienti dai sottufficiali congedati dall'esercito permanente (esclusi i volontari di un anno), i quali, nominati negli anni antecedenti, si troveranno ascritti alla milizia mobile.

§ 131. Agli ufficiali attualmente effettivi alla milizia mobile è conservata l'indennità annua di lire 200, la quale continuerà ad essere pagata anche nel caso di promozione di grado, osservando però, per essi, anche le disposizioni dell'annotazione 2ª della tabella V della legge e quelle dei § 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del presente regolamento.

Agli ufficiali effettivi alla milizia mobile sono altresì applicabili le disposizioni del § 73 e seguenti del presente regolamento relative alla indennità giornaliera di servizio ed alle razioni di foraggio.

§ 132. Le disposizioni relative al soprassoldo stabilito dalla lettera *d*) della tabella IX della legge andranno in vigore soltanto quando siano costituite le compagnie di sussistenza.

§ 133. L'assegnamento dei guardarmi continua ad essere quello stabilito dal real decreto 15 marzo 1860.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

N. 15. — REGOLAMENTO D' AMMINISTRAZIONE. — (Nota N. 178) — **Norme per la contabilità degli assegni.** — 15 gennaio.

La dimostrazione contabile degli stipendi e degli altri assegni fissi è fatta colle norme date dal regolamento d'amministrazione, completate dalle disposizioni seguenti:

(Art. 1°. — **Razioni foraggio pei cavalli degli ufficiali.**

§ 1. Per provare il numero delle razioni foraggio dovute, gli ufficiali debbono mensilmente presentare al comandante di compagnia una *Dichiarazione di esistenza dei cavalli*, modello 376, dalla quale risulti: il numero dei cavalli di servizio effettivamente posseduti al principio del mese, le variazioni successivamente occorse e il conseguente numero delle razioni dovute per il mese stesso; distinguendo quelle

prelevate in natura, da quelle dovute all' infermeria-cavalli, o che eventualmente possono spettare in contanti.

§ 2. Nei casi di acquisto o di perdita di cavalli, le giornate di esistenza si computano dal dì successivo a quello in cui accadde il fatto dello acquisto o della perdita.

§ 3. La dichiarazione è consegnata il penultimo giorno del mese ed ogni qualvolta gli ufficiali abbiano ad assettare i conti colla propria amministrazione in seguito a trasferimento di corpo od a passaggio in una posizione nella quale non abbiano diritto a razioni foraggio (1).

§ 4. Il comandante della compagnia, ricevute le dichiarazioni, fa accreditare a ciascun ufficiale, sul foglio di stipendio, le razioni di foraggio che risultano dovute in contanti, e quindi, col foglio di stipendio, le rimette all'ufficio d' amministrazione.

§ 5. Per gli ufficiali in licenza, all'estero od altrimenti lontani dal corpo, la dichiarazione è spedita all'ufficio d'amministrazione del corpo al termine di ogni mese, per via di ufficio o direttamente per la posta.

Per gli ufficiali in disponibilità od in aspettativa, le dichiarazioni sono trasmesse al distretto dal quale sono corrisposti gli assegnamenti.

§ 6. Le dichiarazioni che pervenissero all'amministrazione con un ritardo di due mesi o più da quello cui si riferiscono, non potranno essere ammesse nei conti senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio di revisione delle contabilità dei corpi.

§ 7. Per gli ufficiali che si trovano nella impossibilità di rilasciare la dichiarazione, per i disertori e per quelli che vengono a morire, la dichiarazione per le razioni dovute è compilata dal comandante di compagnia.

Per gli ufficiali in disponibilità od in aspettativa è compilata dall'aiutante maggiore in 1°. del distretto nella cui circoscrizione gli ufficiali hanno domicilio.

In ogni caso, sia l'uno sia l'altro, dovranno prima accertarsi del numero delle razioni cui gli ufficiali abbiano diritto, ed esporre a piè della dichiarazione i motivi pei quali non può essere da quelli compilata.

§ 8. Per riconoscere il diritto alle razioni di foraggio, ciascun consiglio d'amministrazione permanente tiene un *Regi-*

---

(1) La dichiarazione deve essere firmata soltanto dall'ufficiale che la rilascia.

stro *dei cavalli di servizio* mod. 387, sul quale si prende nota degli acquisti, delle perdite, delle assenze e di ogni altro fatto relativo al possesso dei cavalli, che faccia sorgere o cessare il diritto alle razioni.

Il registro è tenuto in pari dal direttore dei conti.

§ 9. Ogni qualvolta gli ufficiali si provvedono d'un cavallo di servizio, sia per acquisti diretti, sia per concessione di cavalli di agevolezza, sono tenuti a farne pronta dichiarazione per iscritto al comandante del corpo al quale appartengono, notando specialmente la data dalla quale incomincia l'effettivo possesso, il nome, la statura, il sesso, la razza ed il mantello del cavallo.

Il comandante del corpo prende le disposizioni che crede per far riconoscere che il cavallo abbia tutte le condizioni per essere considerato cavallo di servizio e quindi fa rimettere la dichiarazione all'ufficio d'amministrazione munita del visto per l'inscrizione del cavallo sul registro.

§ 10. Quando gli ufficiali perdono un cavallo, per vendita, per morte, per cessione o per qualsiasi altra causa, sono parimente tenuti a farne dichiarazione per iscritto al comandante del corpo, notandovi il nome del cavallo e la data dalla quale hanno cessato d'esserne in possesso.

§ 11. Avvenendo che qualcuno dei capitani di fanteria, cui sia stata concessa la razione foraggio a norma del § 33 del regolamento sugli assegni, non si valesse della concessione nel tempo fissato, o venisse a rimanere sprovvisto di cavallo, il comandante del corpo deve tosto informarne il Ministero della guerra (*Direzione generale dei servizi amministrativi*).

§ 12. Non è ammesso che gli ufficiali possano tenere i cavalli di servizio lontano dalla loro sede ordinaria, tranne che nei luoghi ove essi risiedano temporaneamente per servizio o per licenza.

Epperciò, quando per qualche speciale circostanza avessero a tenere cavalli altrove, gli ufficiali sono in obbligo di farne dichiarazione al comandante del corpo, indicando i motivi e la durata probabile della lontananza ed il luogo in cui i cavalli si trovano.

Il comandante del corpo esamina le ragioni dell'allontanamento dei cavalli e pone a piè della dichiarazione le proprie decisioni sul diritto o no alla continuazione delle razioni di foraggio.

§ 13. Quando la lontananza dei cavalli dalla residenza dell'ufficiale debba oltrepassare il termine di tre mesi, il comandante

del corpo deve riferirne al Ministero della guerra (*Direzione generale dei servizi amministrativi*), il quale determina, caso per caso, se dopo i primi tre mesi di assenza possa o no continuare il diritto alle razioni foraggio.

§ 14. Le decisioni del comandante del corpo e le determinazioni del Ministero della guerra sono rimesse all'ufficio d'amministrazione per la inserzione sul registro dei cavalli degli ufficiali.

§ 15. Negli uffici e comandi territoriali (comandi di corpo d'armata, di divisione e di brigata, comandi superiori dei distretti, comandi e direzioni territoriali di artiglieria e genio, direzioni di commissariato, ufficio di revisione, comitati, ecc.), le attribuzioni conferite ai comandanti di corpo sono esercitate dai comandanti o capi d'ufficio, ed a questi pertanto debbono essere rivolte le dichiarazioni che gli ufficiali sono in obbligo di fare in ordine all'acquisto, alla perdita ed alla assenza dei cavalli.

§ 16. Per gli ufficiali in disponibilità ed in aspettativa, le attribuzioni affidate ai comandanti dei corpi sono esercitate: dal comandante del distretto nel cui territorio hanno domicilio, se di grado inferiore a quello del comandante del distretto medesimo; e, se di grado uguale o superiore, dal comandante della divisione.

Le dichiarazioni di acquisto e di perdita e le domande per tenere i cavalli lontani dalle loro sedi dovranno pertanto essere rivolte ai comandanti di distretto o di divisione, secondo che si tratti dell'uno o dell'altro caso.

§ 17. Per gli ufficiali addetti alle Case militari di S. M. e dei reali Principi, le attribuzioni di comandante di corpo saranno rispettivamente esercitate dai primi aiutanti di campo di Sua Maestà e dei reali Principi.

Per gli ufficiali addetti al Ministero della guerra, le attribuzioni di comandante di corpo sono esercitate dai capi di servizio del Ministero stesso.

§ 18. Le dichiarazioni di acquisto, di perdita e di assenza di cavalli rilasciate dagli ufficiali indicati ai § 15, 16 e 17, come anche le superiori decisioni rispetto al diritto o no alle razioni di foraggio, debbono, di volta in volta, essere trasmesse al corpo cui gli ufficiali sono effettivi, cioè al corpo di stato maggiore, all'ufficio d'amministrazione dei personali vari, ecc.

§ 19. Nella occasione dei trasferimenti di corpo, dei collocamenti o dei richiami dall'aspettativa, i consigli d'ammini-

strazione si scambieranno le necessarie comunicazioni per l'inscrizione dei cavalli sul registro.

§ 20. Al termine d'ogni trimestre, le dichiarazioni di esistenza cavalli rilasciate dagli ufficiali sono riepilogate sullo *Specchio dimostrativo delle razioni foraggio*, mod. 377, e allegate, con questo, al rendiconto generale degli assegni per dimostrare l'importo delle razioni dovute dallo Stato pei cavalli degli ufficiali.

Quelle che riguardano gli ufficiali effettivi ad altri corpi sono mandate, per lo stesso scopo, ai corpi cui essi appartengono; e quelle degli ufficiali in disponibilità od in aspettativa sono mandate all'ufficio d'amministrazione dei personali vari.

§ 21. Lo *Specchio dimostrativo* mod. 377 deve, sotto la responsabilità del relatore del consiglio, essere posto a confronto col registro dei cavalli, onde riconoscere il diritto ai prelevamenti di razioni foraggio fatti dagli ufficiali lungo il trimestre.

§ 22. Le razioni foraggio, che risultassero prelevate senza la preventiva inscrizione del diritto sul registro dei cavalli, saranno addebitate agli ufficiali.

Art. 2. — **Massa rimonta.**

§ 23. I conti delle masse di rimonta sono mantenuti in evidenza mediante un *Conto aperto della massa rimonta*, mod. 378, istituito per ciascun ufficiale.

I conti sono tenuti presso il consiglio d'amministrazione permanente e conservati sino a che l'ufficiale cessa dal servizio o passa in una posizione in cui non debba più avere massa di rimonta, e che ogni partita di questa sia definitivamente liquidata.

§ 24. S'inscrivono a credito del conto: le quote della indennità-cavalli state ritenute a favore della massa, i versamenti volontari, il prezzo delle vendite di cavalli e le ritenute che siano state fatte sugli stipendi e sugli altri assegni fissi o sulle pensioni in pagamento del debito.

A debito vi si inscrivono: il prezzo dei cavalli d'agevolezza, le anticipazioni in danaro state accordate per la compra di cavalli di servizio e i pagamenti sul fondo di massa previsti dal regolamento sugli assegni.

§ 25. I conti della massa rimonta sono assettati al termine d'ogni trimestre.

Per gli ufficiali però che lasciano il corpo per trasferimento,

per collocamento in disponibilità od in aspettativa, o per cessazione dal servizio, il conto dev'essere, dal corpo perdente, assettato a tutto il giorno per il quale è corrisposto lo stipendio.

Ad ogni assettamento, il conto deve essere sottoscritto dal direttore dei conti per convalidarne il risultante stato di massa.

§ 26. Quando l'ufficiale è trasferto in altro corpo, il conto della massa rimonta è spedito al nuovo corpo debitamente assettato e munito del visto del relatore del consiglio. Per gli ufficiali collocati in disponibilità od in aspettativa il conto è trasmesso all'ufficio d'amministrazione dei personali vari.

Il credito o debito risultante dal conto è assunto dal nuovo corpo od ufficio mediante operazione di conto corrente.

§ 27. Al termine d'ogni trimestre, le partite di credito e di debito degli ufficiali verso la massa rimonta sono riepilogate su di apposito *Prospetto riassuntivo delle masse* mod. 379, ed il risultante credito o debito complessivo della cassa verso le masse viene dimostrato sul bilancio del corpo, ponendovi a corredo copia del prospetto medesimo.

Art. 3. — **Assegni per gli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva** (*).

A. — *Indennità di prima vestizione.*

§ 28. L'*indennità di prima vestizione* dovuta ai sottotenenti di complemento e della milizia territoriale è pagata dai distretti o corpi presso i quali sono chiamati a prestare giuramento, il giorno stesso che il giuramento viene prestato.

Gli ufficiali dovranno presentare all'uopo apposita domanda sulla quale sarà poi ricevuta la corrispondente quitanza.

§ 29. Il pagamento della indennità è fatto per conto del corpo cui gli ufficiali appartengono; epperò, per gli ufficiali d'altri corpi, la domanda quitanzata sarà trasmessa al corpo cui questi sono effettivi.

B. — *Indennità annua. — Massa-vestiario.*

§ 30. L'*indennità annua* per gli ufficiali di complemento assegnati alla milizia mobile è pagata, dai corpi cui sono ef-

---

(*) **Le disposizioni di questo articolo relative agli ufficiali di complemento assegnati alla milizia mobile si intendono pure applicabili agli ufficiali attualmente effettivi a detta milizia.**

festivi, dal 1° di luglio dell'anno successivo a quello per il quale è dovuta.

§ 31. Per ottenere il pagamento della indennità gli ufficiali debbono presentarsi in persona al comando del corpo.

Dello importo delle indennità rilascieranno ricevuta sopra foglio separato, ritirando contemporaneamente, quando ne sia il caso, la dichiarazione della somma che venisse loro ritenuta a favore della massa vestiario.

§ 32. Gli ufficiali lontani dalla sede del corpo potranno richiedere che l'indennità sia loro pagata per mezzo di vaglia postale, avvertendo d'indicare nella lettera anche l'abitazione (strada e numero della casa).

In questo caso, il corpo dispone per l'invio del vaglia e del modulo della ricevuta da firmarsi dal creditore: per mezzo del distretto di domicilio, per quelli che risiedono alla sede di un distretto; col mezzo dei comandi dell'arma dei carabinieri, per gli altri.

Col modulo della ricevuta sarà pure trasmessa, occorrendo, la dichiarazione della ritenuta a favore della massa vestiario.

I distretti ed i comamdi dei carabinieri, rimessi i vaglia ai creditori, rinviano al corpo la ricevuta firmata.

§ 33. Per assicurare il pagamento della indennità annua, l'ufficio d'amministrazione deve per tempo, colla scorta dei ruoli amministrativi, preparare l'elenco degli ufficiali che vi hanno diritto.

§ 34. Per dimostrare la gestione delle *masse vestiario* degli ufficiali di complemento assegnati alla milizia mobile i corpi tengono:

Il *Conto aperto della massa vestiario* mod. 378;

Il *Prospetto riassuntivo delle masse* mod. 379.

I conti delle masse vestiario sono tenuti dall'ufficio d'amministrazione.

§ 35. Il *Conto aperto* è istituito all'atto in cui è fatto all'ufficiale il primo pagamento della indennità annua.

Vi dovranno essere inscritti: a credito, le ritenute prescritte sulla indennità annua; ed a debito, i fondi prelevati, in occasione di chiamata in servizio, per rifornimento di vestiario.

Ad ogni inscrizione, il conto è assettato e firmato dal direttore dei conti.

§ 36. Avvenendo che un ufficiale sia trasferto ad altro corpo, il suo conto-aperto è trasmesso a questo sottoscritto anche dal relatore, e il fondo che da esso risulti è passato al nuovo corpo mediante operazione di conto corrente.

§ 37. Il pagamento dei fondi di massa agli ufficiali che cessano dalla loro posizione sarà fatto con norme analoghe a quelle stabilite dai precedenti § 31 e 32 per il pagamento della indennità annua, annettendo poi i conti-aperti degli ufficiali alle ricevute dei pagamenti.

§ 38. Il *Prospetto riassuntivo delle masse* è compilato alla fine di ciascun trimestre e serve a riepilogare i conti individuali di tutti gli ufficiali del corpo.

Il risultante fondo formerà oggetto di un distinto articolo di debito nel bilancio del corpo, a dimostrazione del quale vi sarà annesso copia dello stesso prospetto.

C. — *Indennità giornaliera di servizio.*

§ 39. L'*indennità giornaliera di servizio* è pagata posticipatamente al 1° ed al 16 d'ogni mese, sulla presentazione di *Foglio-stipendio* da compilarsi dalle compagnie presso cui gli ufficiali prestano servizio.

Ai comandanti di corpo è però fatta facoltà di concedere che il pagamento della indennità delle prime giornate dovute, per gli ufficiali che al loro arrivo sotto le armi ne facciano domanda, sia fatto anticipatamente.

§ 40. Nel computo della indennità giornaliera di servizio, i mesi vanno calcolati secondo il calendario comune.

§ 41. Per i sottotenenti di complemento nominati tali mentre si trovano sotto le armi con obbligo di continuare il servizio per sei mesi, il pagamento della indennità, durante questo tempo, è fatto nei termini e secondo le norme stabilite per gli stipendi.

D. — *Razioni foraggio, indennità di carica e indennità eventuali.*

§ 42. L'indennità di carica, l'indennità di residenza e le indennità di viaggio, sia per servizi isolati sia per servizi collettivi, sono normalmente pagate insieme colla indennità giornaliera di servizio.

Le razioni foraggio che possano spettare in contanti sono pagate al termine d'ogni mese od alla cessazione del servizio, se questo termina prima.

§ 43. Per comprovare il diritto alle razioni foraggio, gli ufficiali, all'arrivo sotto le armi, debbono fare la dichiarazione del possesso dei cavalli per essere riconosciuti cavalli di servizio, ed alla fine del mese, od al cessare del servizio

se questo termina prima, rilascieranno la *Dichiarazione di esistenza cavalli* (mod. 376), osservando le stesse norme stabilite per gli ufficiali dell'esercito permanente.

A quelli delle armi a cavallo non provveduti di cavalli propri sarà dal corpo fornito un cavallo di truppa, ogniqualvolta ne abbisognino per servizio.

Art. 4. — **Assegno giornaliero della truppa.**

§ 44. L'assegno giornaliero stabilito per gli uomini di truppa si scompone in due parti: *paga* e *indennità comuni*.

§ 45. La parte compresa sotto la denominazione di *paga* è di spettanza personale e si suddivide, nel modo indicato nello *Allegato* A, in quote, le quali servono a provvedere al soldo, al vitto ed alla manutenzione del vestiario.

La parte compresa sotto la denominazione di *indennità comuni* è di spettanza dei corpi e si suddivide, nel modo indicato nello *Allegato* B, in quote, le quali servono per sopperire alle spese della legna e dei letti ed alle spese varie, quelle cioè che occorrono per la buona conservazione del materiale, per le scuole e le infermerie uomini, per il bucato della biancheria della truppa, per la cancelleria, l'illuminazione e la pulizia delle caserme, ed in genere a tutte le spese di servizio per le quali non è stabilito alcuno speciale assegno.

§ 46. L'assegno giornaliero dovuto per gli uomini di truppa destinati ai vari impieghi portati dai quadri organici è indicato nello *Allegato* C.

§ 47. Per gli uomini stati detenuti in attesa di giudizio nelle carceri militari preventive e poscia liberati senza condanna è dovuta ai corpi, a carico dello Stato, la differenza fra l'assegno speciale di cent. 75 stabilito per gli uomini detenuti in luoghi di punizione e l'assegno ordinario del grado.

Art. 5. — **Paga alla truppa.**

§ 48. I sottufficiali, caporali e soldati hanno diritto alla paga per tutto il tempo che si trovano effettivamente presenti in servizio, sia presso il corpo, sia come aggregati o comandati presso altro corpo od ufficio.

La paga è inoltre dovuta agli uomini in piccola licenza, sotto deduzione però del prezzo della razione pane.

§ 49. La paga non è dovuta agli uomini in licenza ordi-

naria o straordinaria, all'ospedale, in viaggio con diritto all'indennità di trasferta ed in altre consimili posizioni.

I capi musica e gli uomini di truppa dei carabinieri reali (esclusi gli allievi) continuano ad aver diritto alla paga anche nei viaggi isolati, tranne i viaggi per l'invio in congedo; e pei capi musica, anche per il tempo che sono ricoverati negli ospedali, salvo la ritenuta per la retta dovuta alle direzioni di sanità.

§ 50. Agli uomini del corpo invalidi e veterani in licenza speciale di sei mesi o di un anno, la paga è continuata per intero o per metà secondo le speciali determinazioni del Ministero.

§ 51. Agli uomini stati detenuti in attesa di giudizio e poscia liberati senza condanna, è dovuta dal corpo, per le giornate di detenzione, la bonificazione del soldo.

§ 52. Lo scotto fissato per il vitto dei sottufficiali è lo scotto *massimo*.

Ogni qualvolta lo stato della massa mensa e le condizioni del mercato lo consentano, è in facoltà dei comandanti di corpo di stabilire uno scotto minore, ed in questo caso la differenza andrà in aumento del soldo.

§ 53. Agli uomini aggregati d'altri corpi è ritenuto lo scotto stabilito per il corpo presso cui si trovano.

Pei caporali e soldati però, quando lo scotto sia superiore a quello stabilito pel corpo cui appartengono, è loro ritenuto soltanto la quota fissata per questo, e la differenza rimane a carico della massa vitto del corpo che li ha in aggregazione.

§ 54. La quota *manutenzione vestiario* compresa nella paga è accreditata alle masse individuali.

Per gli uomini chiamati sotto le armi solo temporaneamente per istruzione, è invece dovuta alle masse generali dei corpi.

Art. 6. — **Assegni di primo corredo.**

§ 55. L'assegno di primo corredo è richiesto:

a) Dai *Distretti*:

per gli inscritti di leva di 1ª categoria e per gli uomini del personale permanente richiamati sotto le armi dal congedo illimitato;

per gli uomini di 1ª categoria della milizia mobile appartenenti all'arma di fanteria;

per gli uomini di 2ª categoria dell'esercito permanente

a della milizia mobile appartenenti all'arma di fanteria (esclusi gli alpini);

per gli ascritti alla milizia territoriale, a qualunque categoria appartengono (esclusi gli alpini);

b) Dai *Corpi*:

per i volontari, per gli uomini incorporati in seguito al passaggio in 1ª dalle 2ª o 3ª categoria;

per gli uomini richiamati sotto le armi dal congedo illimitato;

per gli uomini riammessi al servizio dopo essere stati trasferiti nella milizia territoriale.

§ 56. I reggimenti d'artiglieria e genio devono inoltre richiedere l'assegno di primo corredo per gli uomini di esse armi ascritti alla milizia mobile, siano di 1ª o di 2ª categoria, ed i reggimenti alpini per gli uomini ascritti ai loro reparti di milizia mobile e di milizia territoriale.

§ 57. Per gli inscritti di leva assegnati all'arma dei carabinieri reali, l'assegno di primo corredo dev'esser richiesto dalla legione carabinieri allievi; epperciò i distretti, all'atto del trasferimento degli uomini in detta arma, debbono restituire l'assegno per essi richiesto.

In egual modo dovrà pure essere restituito l'assegno richiesto per gli uomini assegnati ai depositi cavalli stalloni.

§ 58. Per gli inscritti di leva dichiarati disertori prima dell'incorporazione e costituitisi in seguito volontariamente, oppure arrestati in luoghi lontani dal distretto di reclutamento, l'assegno di primo corredo va richiesto dal corpo cui i medesimi vengono assegnati dopo subito il procedimento penale.

§ 59. Per gli uomini delle classi richiamate sotto le armi per semplice istruzione, l'assegno di primo corredo sarà richiesto dai distretti o corpi secondo le particolari istruzioni che regolano ogni chiamata.

§ 60. Per gli uomini, pei quali è aperto il conto di massa, l'assegno di primo corredo è accreditato al loro conto individuale; per gli altri è devoluto alla massa generale del corpo.

§ 61. Il supplemento d'assegno di primo corredo è richiesto dai corpi ai quali gli uomini fanno passaggio.

§ 62. Per gli uomini licenziati dal servizio coll'obbligo di restituire in tutto o in parte l'assegno di primo corredo sarà assettato il conto di massa all'atto del rinvio in congedo, osservando, per quelli che hanno ricevuto effetti di vestiario, le disposizioni del § 89 del Regolamento di amministrazione, parte III.

Art. 7. — Soprassoldi fissi per gli uomini di truppa.

§ 63. I soprassoldi fissi per gli uomini di truppa sono dovuti alle amministrazioni delle scuole e dei corpi, pei quali sono stabiliti.

Alle direzioni di sanità ed alla amministrazione delle compagnie sussistenze spettano pertanto anche i soprassoldi dovuti per gli uomini d'altri corpi temporaneamente comandati presso gli ospedali militari pel servizio d'infermiere o per essere abilitati nell'impiego di caporali aiutanti di sanità, o presso le compagnie sussistenze pel servizio dei panifici o di altri stabilimenti di vettovagliamento.

I soprassoldi dovuti ai comandanti pel servizio d'infermiere nelle infermerie presidiarie spettano ai corpi da cui le infermerie sono amministrate.

§ 64. Agli uomini i soprassoldi sono dovuti in ragione delle giornate di presenza in servizio.

Non saranno perciò corrisposti: durante le punizioni alla sala di disciplina (o prigione) di rigore; durante il ricovero all'infermeria o negli ospedali; durante le licenze o qualsiasi altra consimile assenza.

§ 65. La differenza fra l'importo dei soprassoldi spettanti ai corpi in ragione delle giornate d'assegno e l'importo dei soprassoldi spettanti agli individui in ragione delle giornate di servizio è devoluta alle masse vitto.

§ 66. I soprassoldi spettanti agli individui saranno impiegati nel modo seguente:

a) il soprassoldo per il personale delle scuole normali e dei reparti d'istruzione sarà interamente pagato alla mano;

b) il soprassoldo per il servizio di sanità — per i sottufficiali, sarà pagato interamente alla mano — per i caporali e soldati, sarà così ripartito: 10 centesimi alla mano e 10 centesimi al vitto in aumento dello scotto ordinario, fatta eccezione per i caporali aiutanti di sanità presso i reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri ed alpini e per gli uomini che prestano il servizio d'infermiere nelle infermerie presidiarie, ai quali il soprassoldo saràpure corrisposto per intero alla mano;

c) il soprassoldo per le compagnie di sussistenza e per gli uomini d'altri corpi in servizio temporaneo presso le medesime sarà impiegato nel modo stabilito dal regolamento di servizio di tali compagnie;

d) il soprassoldo per il personale di governo degli stabilimenti militari di pena — per i sottufficiali, sarà pagato interamente alla mano — per i caporali ed appuntati, verrà in parte trattenuto pel vitto, nella misura che fisserà il consiglio permanente pei vari reparti, avuto riguardo alle diverse condizioni dei luoghi in cui sono stanziati.

Le quote ritenute sui soprassoldi in aumento dello scotto vanno spese pel miglioramento del vitto giornaliero; a quelli che non partecipano al rancio sarà perciò dato alla mano anche la quota dovuta al vitto.

§ 67. I soprassoldi fissi sono richiesti sul *Rendiconto generale degli assegni*.

A dimostrazione del correlativo articolo di credito vi sarà annesso una dimostrazione dei soprassoldi conforme al modulo unito al presente Atto (*Allegato D*); oppure, quando trattisi di pochi individui, un elenco nominativo di questi, dal quale risulti il numero e l'importo delle giornate per ognuno dovute.

§ 68. Nei conti interni, l'applicazione alle masse vitto delle differenze nelle giornate dei soprassoldi indicate al § 65, formerà oggetto di un distinto passaggio sul *Giornale di cassa*; annettendo a questo, dove occorra, un prospetto simile allo specchio mod. 302, dal quale risulti distintamente la parte devoluta alla massa mensa e la parte spettante alla massa rancio.

Art. 8. — Assegnamenti soggetti a tasse.

§ 69. Gli stipendi e le differenze di stipendio sono soggetti alla ritenuta della tassa proporzionale e della tassa sulla ricchezza mobile stabilite dalle leggi 7 luglio 1876 e 24 agosto 1877.

L'indennità personale dovuta ai generali d'esercito, le indennità d'arma, l'indennità cavalli, le indennità di carica e i soprassoldi fissi per gli ufficiali e gli impiegati dell'esercito permanente, l'indennità di prima vestizione, l'indennità annua e l'indennità giornaliera di servizio stabilite per gli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva sono soggetti soltanto alla tassa di ricchezza mobile.

§ 70. Nel caso in cui gli stipendi siano, per qualsiasi causa, ridotti, la tassa proporzionale sarà ritenuta in ragione dello stipendio ridotto come se si trattasse di uno stipendio nuovo.

La tassa di ricchezza mobile sugli stipendi si applica dopo detratto lo importare della tassa proporzionale.

§ 71. Le gratificazioni dovute a termini di legge agli ufficiali ed impiegati riformati, revocati, rimossi o dispensati dal servizio sono corrisposte senza detrazione di tassa alcuna.

Nello stesso modo saranno pure corrisposte le gratificazioni dovute agli ufficiali di complemento, della milizia mobile, della milizia territoriale e della riserva a senso dell'art. 9 della legge sugli stipendi.

§ 72. Gli stipendi e gli altri consimili assegni pagati a carico delle masse dei corpi sono anch'essi soggetti alla tassa di ricchezza mobile nella ragione del 6,60 per cento.

L'importo delle tasse ritenute sopra tali stipendi ed assegni è trimestralmente versato direttamente nelle tesorerie provinciali dello Stato, presentando alle tesorerie, in doppio esemplare, un prospetto sul quale siano indicati gli assegni corrisposti e le tasse state ritenute.

Occorrendo, si indicheranno altresì sul prospetto gli aumenti di paga, i licenziamenti e gli altri motivi delle variazioni che siano accorse nelle quote mensili, colle relative decorrenze.

Uno degli esemplari del prospetto sarà dalle tesorerie restituito all'amministrazione che fa il versamento, la quale lo annetterà, insieme a copia della quitanza, alla contabilità interna a giustificazione dello eseguito versamento.

§ 73. Nel calcolo della tassa proporzionale e della tassa di ricchezza mobile le frazioni di centesimo risultanti nelle singole tasse debbono essere abbandonate.

Art. 9. — **Cessioni e sequestri**.

§ 74. Le cessioni, i pignoramenti ed i sequestri di stipendio o di altri assegni devono essere notificati giudizialmente.

§ 75. Avvenendo che siano notificati ai corpi atti di cessione, pignoramento o sequestro di assegnamenti, se ne informerà il Ministero della guerra, e nel tempo stesso si trasmetterà l'atto giudiziale all'avvocatura erariale della circoscrizione territoriale, affinchè ne esamini la validità e provveda alla rappresentanza dell'amministrazione, se devesi fare davanti all'autorità giudiziaria la dichiarazione delle somme dovute.

§ 76. Il pagamento degli assegnamenti colpiti dall'atto giudiziale sarà, intanto, sospeso fino a che non sia tolto di mezzo l'impedimento.

La sospensione del pagamento sarà limitata alla sola somma corrispondente alla quota sequestrata o ceduta, purchè non eccedente la misura consentita dallo art. 11 della legge sugli assegni.

§ 77. Quando però vengano intimati pignoramenti o cessioni in opposizione assoluta ed evidente al disposto della citata legge, le intimazioni potranno essere considerate di niun effetto, e non sarà sospeso il pagamento degli assegnamenti.

Ne sarà tuttavia data notizia al Ministero, e l'atto notificato sarà pur comunicato all'avvocatura erariale per ogni effetto legale.

§ 78. Le sentenze esecutive di assegnazioni di somme ai creditori non producono effetto se non quando sieno scaduti i termini stabiliti per l'opposizione o l'appello. La scadenza deve risultare da un certificato autentico della cancelleria del magistrato giudicante.

La stessa giustificazione è richiesta anche nel caso di sentenza che revochi od annulli il pignoramento od il sequestro.

§ 79. Le quote attribuite a creditori non possono più essere pagate qualora sia venuto meno nel titolare il diritto al conseguimento delle rate scadute dello assegno o stipendio sulle quali dovevano prelevarsi le quote stesse.

Disposizioni transitorie.

§ 80. Il soprassoldo d'ufficio per gli uomini comandati fuori del proprio corpo come scrivani ed inservienti presso comandi od uffici, non più compreso nella nuova legge sugli assegni, sarà, a suo tempo, aggiunto nel decreto sulle indennità eventuali.

Frattanto le amministrazioni continueranno a corrisponderlo osservando le disposizioni in vigore.

§ 81. Il *Registro dei cavalli* prescritto dal § 8 dovendo contenere soltanto i cavalli degli ufficiali effettivi al corpo, i cavalli degli aggregati saranno da esso eliminati, comunicando prima i relativi dati al corpo cui gli ufficiali sono effettivi per l'inscrizione sul suo registro.

Gli uffici e comandi territoriali, restando esonerati, a tenore del §18, dal tenere il registro, trasmetteranno il registro da essi tenuto al corpo di stato maggiore od all'ufficio d'amministrazione dei personali vari, secondo che gli ufficiali siano effettivi all'uno od all'altro. Per gli ufficiali che fossero effettivi ad altri corpi, comunicheranno prima a questi i dati necessari per l'iscrizione dei

cavalli sul loro registro, eliminandoli da quello tenuto dal comando od ufficio.

Il registro per gli ufficiali in disponibilità ed in aspettativa, ora tenuto dai distretti, sarà trasmesso all'ufficio d'amministrazione dei personali vari.

§ 82. Le indennità e i soprassoldi fissati sotto i numeri 5, 8, 37 e 41 del Quadro *C* del regio decreto 27 marzo 1879, essendo stati riportati nella nuova legge sugli stipendi, dal 1° gennaio 1883 s'intendono soppresse.

§ 83. Dal 1° gennaio 1883 hanno diritto allo stipendio fissato dalla nuova legge, non solo gli ufficiali in servizio effettivo, ma anche quelli che si trovano in disponibilità od in aspettativa.

Il Ministro — FERRERO.

ALLEGATO **A**

*Scomposizione dell'***assegno giornaliero** *della truppa in* paga *ed in* indennità comuni

TABELLA 1ª. — **Reggimenti di fanteria di linea** (esclusi i granatieri), **Distretti, Compagnie di sanità e di sussistenza.**

GRADI	Scomposizione dell'assegno					Assegno giornaliero
	PAGA				Indennità comuni	
	Soldo	Scotto pel vitto	Manutenzione vestiario	Totale		
Capo musica di 1ª classe	1 94	1 15	» 12	3 21	» 14	3 35
Capo musica di 2ª id.	1 34	1 15	» 12	2 61	» 14	2 75
Furiere maggiore	1 12	1 15	» 12	2 39	» 14	2 53
Furiere	» 57	1 15	» 12	1 84	» 14	1 98
Sergente trombettiere	» 47	1 15	» 12	1 74	» 14	1 88
Sergente	» 27	1 15	» 12	1 54	» 14	1 68
Caporal maggiore	» 45	» 60	» 12	1 17	» 14	1 31
Caporal trombettiere	» 35	» 60	» 12	1 07	» 14	1 21
Caporale	» 25	» 60	» 12	» 97	» 14	1 11
Musicante	» 30	» 60	» 12	1 02	» 14	1 16
Trombettiere	» 20	» 60	» 12	» 92	» 14	1 06
Appuntato	» 15	» 60	» 12	» 87	» 14	1 01
Zappatore	» 15	» 60	» 12	» 87	» 14	1 01
Soldato	» 10	» 60	» 12	» 82	» 14	» 96

TABELLA 2ª. — **Truppe alpine.**

Furiere maggiore	1 15	1 15	» 17	2 47	» 14	2 61
Furiere	» 60	1 15	» 17	1 92	» 14	2 06
Sergente trombettiere	» 50	1 15	» 17	1 82	» 14	1 96
Sergente	» 30	1 15	» 17	1 62	» 14	1 76
Caporal maggiore	» 45	» 65	» 17	1 27	» 14	1 41
Caporale trombettiere	» 35	» 65	» 17	1 17	» 14	1 31
Caporale	» 25	» 65	» 17	1 07	» 14	1 21
Trombettiere	» 20	» 65	» 17	1 02	» 14	1 16
Appuntato	» 15	» 65	» 17	» 97	» 14	1 11
Zappatore	» 15	» 65	» 17	» 97	» 14	1 11
Soldato	» 10	» 65	» 17	» 92	» 14	1 06

Segue: ALLEGATO **A**

—

TABELLA 3ª. — **Granatieri, Bersaglieri, Genio, Artiglieria da fortezza, da costa e da montagna.**

GRADI	Scomposizione dell'assegno						Assegno giornaliero		
	PAGA								
	Soldo	Sconto pel vitto	Manutenzione vestiario	Totale		Indennità comuni			
Capo musica di 1ª classe	1	92	1	15	»	14	3	21	»	14	3	35
Capo musica di 2ª id.	1	32	1	15	»	14	2	61	»	14	2	75
Furiere maggiore	1	15	1	15	»	14	2	44	»	14	2	58
Furiere	»	60	1	15	»	14	1	89	»	14	2	03
Sergente trombettiere	»	50	1	15	»	14	1	79	»	14	1	93
Sergente	»	30	1	15	»	14	1	59	»	14	1	73
Caporal maggiore	»	45	»	65	»	14	1	24	»	14	1	38
Caporal trombettiere	»	35	»	65	»	14	1	14	»	14	1	28
Caporale	»	25	»	65	»	14	1	04	»	14	1	18
Musicante	»	30	»	65	»	14	1	09	»	14	1	23
Trombettiere	»	20	»	65	»	14	»	99	»	14	1	13
Appuntato	»	15	»	65	»	14	»	94	»	14	1	08
Zappatore	»	15	»	65	»	14	»	94	»	14	1	08
Maniscalco	»	30	»	65	»	14	1	09	»	14	1	23
Soldato	»	10	»	65	»	14	»	89	»	14	1	03

TABELLA 4ª. — **Pontieri.**

Furiere maggiore	1	15	1	27	»	17	2	59	»	14	2	73
Furiere	»	60	1	27	»	17	2	04	»	14	2	18
Sergente trombettiere	»	50	1	27	»	17	1	94	»	14	2	08
Sergente	»	30	1	27	»	17	1	74	»	14	1	88
Caporal maggiore	»	45	»	77	»	17	1	39	»	14	1	53
Caporal trombettiere	»	35	»	77	»	17	1	29	»	14	1	43
Caporale	»	25	»	77	»	17	1	19	»	14	1	33
Trombettiere	»	20	»	77	»	17	1	14	»	14	1	28
Appuntato	»	15	»	77	»	17	1	09	»	14	1	23
Soldato	»	10	»	77	»	17	1	04	»	14	1	18

Segue: ALLEGATO **A**

TABELLA 5ª. — **Cavalleria, Artiglieria da campagna ed a cavallo e operai, Treno e Veterani d'artiglieria e genio.**

GRADI	Scomposizione dell'assegno						Assegno giornaliero
	PAGA				Indennità comuni		
	Soldo	Sconto pel vitto	Manutenzione vestiario	Totale			
Furiere maggiore	1 20	1 15	» 17	2 52	» 14		2 66
Furiere	» 65	1 15	» 17	1 97	» 14		2 11
Sergente trombettiere	» 55	1 15	» 17	1 87	» 14		2 01
Sergente	» 35	1 15	» 17	1 67	» 14		1 81
Caporal maggiore	» 50	» 65	» 17	1 32	» 14		1 46
Caporal trombettiere	» 40	» 65	» 17	1 22	» 14		1 36
Caporale	» 30	» 65	» 17	1 12	» 14		1 26
Maniscalco	» 27	» 65	» 17	1 09	» 14		1 23
Trombettiere	» 25	» 65	» 17	1 07	» 14		1 21
Appuntato di cavalleria	» 20	» 65	» 17	1 02	» 14		1 16
Appuntato d'artiglieria	» 15	» 65	» 17	» 97	» 14		1 11
Soldato	» 10	» 65	» 17	» 92	» 14		1 06

TABELLA 6ª. — **Carabinieri reali.**

Arma a piedi.							
Maresciallo d'alloggio maggiore	2 97	»	»	» 33	3 30	» 05	3 35
Maresciallo d'alloggio capo	2 97	»	»	» 33	3 30	» 05	3 35
Maresciallo d'alloggio	2 37	»	»	» 33	2 70	» 05	2 75
Brigadiere	1 92	»	»	» 33	2 25	» 05	2 30
Vice brigadiere	1 57	»	»	» 33	1 90	» 05	1 95
Carabiniere	1 52	»	»	» 33	1 85	» 05	1 90
Allievo	» 20	»	72	» 18	1 10	» 08	1 18
Arma a cavallo							
Maresciallo d'alloggio capo	3 37	»	»	» 53	3 90	» 11	4 01
Maresciallo d'alloggio	2 77	»	»	» 53	3 30	» 11	3 41
Brigadiere	2 32	»	»	» 53	2 85	» 11	2 96
Vice brigadiere	1 92	»	»	» 53	2 45	» 11	2 56
Carabiniere	1 87	»	»	» 53	2 40	» 11	2 51
Allievo	» 25	»	72	» 33	1 30	» 43	1 73

Annotazioni.

Ai Marescialli, Brigadieri, Vice brigadieri e Carabinieri dell'arma a cavallo, durante il tempo che facciano uso di cavalli di proprietà dell'Amministrazione, sarà fatta una ritenuta sul soldo di cent. 30 a favore della massa-cavalli.

Segue: ALLEGATO **A**

TABELLA 7ª. — **Corpo Invalidi e Veterani.**

GRADI	Scomposizione dell'assegno											
	PAGA								Indennità comuni		Assegno giornaliero	
	Soldo		Scotto pel vitto		Manutenzione vestiario		Totale					
Furiere maggiore	1	02	1	15	»	11	2	28	»	25	2	53
Furiere	»	47	1	15	»	11	1	73	»	25	1	98
Sergente	»	17	1	15	»	11	1	43	»	25	1	68
Caporale	»	22	»	60	»	11	»	93	»	18	1	11
Soldato	»	10	»	60	»	11	»	81	»	15	»	96

TABELLA 8ª. — **Detenuti in luoghi di punizione.**

Soldato alle compagnie di disciplina	»	05	»	60	»	12	»	77	»	14	»	91
Soldato alla reclusione o al carcere militare	»	»	»	50	»	»	»	50	»	25	»	75

TABELLA 9ª. — **Uomini presi a sussistenza.**

Uomini in sussistenza presso i corpi	»	10	»	60	»	»	»	70	»	10	»	80
Uomini ricoverati in ospedali . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»
Uomini in sussistenza presso i distretti come richiamati dal congedo in tempo di mobilitazione	1	»	»	»	»	»	1	»	»	10	1	10

ALLEGATO **B**.

Scomposizione delle Indennità comuni *comprese nell'assegno giornaliero della truppa.*

ARMI	Quota indennità comuni	Scomposizione delle indennità: Letto	Legna	Spese varie
Armi d'artiglieria e genio ed armi di linea.	» 14	» 035	» 027	» 078
Carabinieri: a piedi	» 05	» »	» »	» 050
Carabinieri: a cavallo	» 11	» »	» »	» 110
Carabinieri: allievi a piedi	» 08	» 035	» 027	» 018
Carabinieri: allievi a cavallo	» 43	» 035	» 027	» 368
Corpo invalidi e veterani: sottufficiale	» 25	» 035	» 027	» 188
Corpo invalidi e veterani: caporale	» 18	» 035	» 027	» 118
Corpo invalidi e veterani: soldato	» 15	» 035	» 027	» 088
Soldato alle compagnie di disciplina	» 14	» 035	» 027	» 078
Soldato alla reclusione od al carcere militare.	» 25	» 035	» 027	» 188
Uomini in sussistenza presso i corpi	» 10	» 035	» 027	» 038
Richiamati dal congedo in sussistenza presso i distretti	» 10	» 035	» »	» 065

Annotazioni.

§ 1. Le indennità comuni sono devolute alla massa generale uomini.

Per risarcire la massa cavalli delle legioni carabinieri reali degli oneri che deve sopportare per le bardature e pei cavalli dei carabinieri, al termine del trimestre la massa generale uomini passa alla massa cavalli, per ogni uomo dell'arma a cavallo, una quota della indennità in ragione di cent. 5 per i marescialli, brigadieri e vice-brigadieri, e di cent. 35 per gli allievi.

§ 2. Agli uomini del corpo invalidi e veterani ed ai veterani d'artiglieria e genio aggregati altrove, quando per la specialità del servizio cui sono destinati non possano approfittare delle spese fatte in comune per bucato e barbiere dal corpo che li ha aggregati, è da questo pagata alla mano, sull'importo dell'indennità comune, una giornaliera quota fissa di cent. 5.

§ 3. Nella quota spese varie per il soldato alla reclusione od al carcere militare sono altresì compresi cent. 44 per il mantenimento del vestiario.

ALLEGATO **C**.

Assegno giornaliero *dovuto per gli uomini di truppa destinati ai vari impieghi portati dai quadri organici di formazione* (R°. D°. 18 luglio 1882).

IMPIEGHI E SPECIALITA'	GRADI	Assegno giornaliero
Sottufficiali allievi al corso speciale od al corso d'amministrazione e contabilità	Furiere maggiore, furiere o sergente	da furiere di fanteria di linea.
Sottufficiali di maggiorità, zappatori, musicanti, guardabatterie, di governo negli istituti, di custodia nei forti . . .	Furiere maggiore, furiere o sergente	secondo il grado e l'arma.
Sottufficiali trombettieri . . .	Furiere maggiore, furiere o sergente trombettiere . .	secondo il grado e l'arma.
Capi armaiuoli	Furiere maggiore, furiere o sergente	secondo il grado e l'arma.
Caporali furieri	Caporale furiere .	da caporale.
Caporali musicanti e zappatori .	Caporale	da caporale trombettiere.
Sellai, vivandieri, zappatori di cavalleria, allievi trombettieri, maniscalchi, sellai ed armaiuoli	Soldato	da soldato e secondo l'arma.
	Sergente. . . .	da sergente e secondo l'arma.
	Caporal maggiore .	da caporale e secondo l'arma.
Allievi nei reparti d'istruzione .	Caporale. . . .	da appuntato e secondo l'arma.
	Allievo	da soldato e secondo l'arma.

ALLEGATO **D**.

Allegato N.....
al Rendiconto generale.

Consiglio d'amministrazione permanente.

°. Trimestre 188

Dimostrazione del soprassoldo fisso *spettante per gli uomini di truppa a norma della tabella IX della legge sugli stipendi.*

		Numero delle giorn.	Tariffa per giorn.	Importo
Soprassoldo per gli *effettivi* al corpo, secondo le giornate d'assegno dovute a norma del Quadro F del rendiconto generale . . .	Sottufficiali . Caporali e soldati. . .			
Soprassoldo per gli *aggregati* d'altri corpi, come dall'entrodescritto elenco A	Sottufficiali . Caporali e soldati. . .			
	Totale . .			
Detraesi il soprassoldo per gli uomini che ne sono esclusi, come dall'entrodescritto elenco B . .	Sottufficiali . Caporali e soldati. . .			
	Totale . .			
	Rimane dovuto al corpo L.			

Sono lire . . . . . e cent. . . . . che si inscrivono a credito sul Rendiconto generale *per il motivo suindicato.*

A . . . . . li 188

V° IL RELATORE — IL DIRETTORE DEI CONTI

N. B. — **Questo modello sarà tracciato a mano.**

A. — ELENCO *degli uomini d'altri corpi comandati presso questo pel servizio di . . . . . pei quali è dovuto il soprassoldo in ragione delle giornate di effettiva presenza.*

Designazione degli uomini				Variazioni che danno o tolgono il diritto al soprassoldo	Num. delle giornate di presenza nel trimestre	
Corpo cui sono effettivi	Numero del ruolo amministrativo	Grado	Cognome e nome		Sottufficiali	Caporali e soldati

B. — ELENCO *degli uomini effettivi al corpo esclusi dal soprassold .*

Designazione degli uomini			Ragione della esclusione	Giornate d'esclusione nel trimestre	
Numero del ruolo amministrativo	Grado	Cognome e nome		Sottufficiali	Caporali e soldati

N. 16. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. (Nota N. 179). — **Modificazioni al Regolamento.** — 15 gennaio.

Riservandosi di provvedere al più presto possibile per una ristampa del Regolamento d'amministrazione del 1° luglio 1875, il Ministero determina intanto che al Regolamento stesso siano fatte le modificazioni seguenti:

1.

Pag. 20. — Al § 7 è sostituito il seguente:

« I ruoli delle classi in congedo illimitato sono formati all'atto in cui la prima parte d'ogni classe è mandata in congedo illimitato, inscrivendovi gli uomini che vanno in congedo.

« Gli altri uomini della stessa classe vi saranno successivamente aggiunti all'atto in cui saranno anche essi mandati in congedo.

« Quando le classi vengono richiamate sotto le armi, i ruoli sono considerati come complemento al ruolo generale, e al rinvio della classe in congedo non occorre siano rinnovati ».

2.

Pag. 22. — Al n. 4 delle note a pie' di pagina è sostituito il seguente:

« 4. Gli uomini di truppa inviati in licenza sono diminuiti dai *presenti* ed inscritti fra gli *assenti con assegno*, facendo la variazione il giorno della partenza.

« Quando poi rimangono in licenza oltre sessanta giorni, dovranno, allo spirare del sessantesimo giorno, essere passati nella *forza senza assegno*, giustificando questa seconda variazione con una dichiarazione del relatore, dalla quale risulti il giorno della partenza in licenza.

« Per quelli però che durante la licenza fossero stati ricoverati in ospedali od aggregati ad un distretto per essere sottoposti a rassegna di rimando, e che al sessantesimo giorno si trovassero ancora in tale posizione, il passaggio nella *forza senza assegno* sarà fatto solo al rinvio in patria, facendo risultare le ragioni del differimento anche nella summenzionata dichiarazione ».

3.

Pag. 28. — Al titolo II della Parte I sono fatte le seguenti modificazioni ed aggiunte:

a). — I primi tre comma del § 2 sono modificati come in appresso:

« § 2. Gli assegni si distinguono in: *assegni fissi*, *indennità eventuali*, *assegni personali*.

« Sono *assegni fissi*: — per gli ufficiali: lo stipendio e l'indennità d'arma; le razioni foraggio e l'indennità cavalli; l'indennità di carica e i soprassoldi fissi; l'indennità di prima vestizione, l'indennità annua e le indennità giornaliere di servizio per gli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva; — per la truppa: l'assegno giornaliero; gli assegni di primo corredo; i soprassoldi fissi stabiliti dalla tabella IX della legge; — pei cavalli: l'assegno giornaliero.

« Sono *indennità eventuali*: le indennità pei viaggi e servizi collettivi ed isolati; le indennità per servizi e posizioni speciali; e le indennità per le spese d'ufficio e d'alloggio ».

b). — Al § 7 è cancellata la postilla.

c). — Le ultime parole del § 14 « e se gli aumenti e le diminuzioni ecc. » sono tolte, ed al paragrafo stesso sono aggiunti i comma seguenti:

« Per mettere poi d'accordo gli assegni richiesti colla forza reale, i corpi, allo scadere d'ogni quindicina o d'ogni mese, dovranno porre a confronto gli assegni risultanti dovuti dal *Prospetto* mod. 215, che viene spedito all'ufficio di revisione a norma del § 14 del precedente Titolo I, con quelli domandati colla *Richiesta* mod. 224 relativa alla stessa quindicina, e riconosciuto il prelevato in meno od in più, ne faranno oggetto di aggiunta o di diffalco nella richiesta della quindicina prossima, allegandovi, a dimostrazione dei correlativi articoli, il *Prospetto delle rettificazioni* mod. 224bis.

« Le rettificazioni alle richieste non dovranno però essere fatte quando sia scaduto l'anno cui si riferiscono ».

d). — Nell'ultimo capoverso del § 16 le parole « le indennità per le spese di viaggio nei servizi isolati » sono sostituite dalle seguenti: « tutti gli altri assegni, escluse soltanto le indennità per le spese di viaggio nei servizi collettivi ».

e). — Nel secondo comma del § 17, alle parole « e i due terzi della quota vestiario » sono sostituite le seguenti « e la parte della quota vestiario compresa nell'assegno giornaliero della truppa destinata alla rinnovazione degli effetti di corredo ».

f). — Nel § 18 dopo la parola « letto » interpolare le parole « . . . la parte della quota vestiario ».

g). — Nel secondo capoverso del § 27 togliere le parole « e il soprassoldo d'ufficio », e nella sesta riga, in luogo di « foraggio dei » porre « foraggio prelevate in natura pei ».

h). — Nel quarto capoverso del § 29, dopo l'indicazione *mod.* 380, interporre « per l'indennità d'arma »; e successivamente togliere le parole « per le indennità speciali di servizio, pei soprassoldi di cariche speciali . . . . ».

Il settimo capoverso dello stesso paragrafo è surrogato dal seguente:

« lo *Specchio dei soprassoldi fissi* stabiliti dalla Tabella IX per gli uomini di truppa delle scuole e degli stabilimenti militari di pena e per gli addetti ai servizi di sanità e sussistenza; »

i). — Nel § 31, in luogo delle parole « a termini delle leggi 25 maggio 1852 e 11 ottobre 1863 » dicasi: « a termini di legge » e nel secondo comma è cancellata la parola « citate » e dopo la parola « deliberativo » è aggiunto: « e dello stato di servizio ».

Prima dell'ultimo comma dello stesso paragrafo è aggiunto il comma seguente:

« Per le differenze di stipendio corrisposte agli ufficiali ed impiegati trattenuti in servizio oltre la data dalla quale deve cessare lo stipendio d'attività, sarà allegato al rendiconto (del corpo cui l'ufficiale cessa di appartenere) una dichiarazione del comandante del corpo o capo d'ufficio, la quale provi la fatta concessione, ne specifichi le cause e dimostri la liquidazione delle somme pagate ».

l). — Nel § 32, in luogo delle parole « i due terzi dell'importo » dire: « la parte » e dopo le parole « cedute agli ufficiali » aggiungere « o le anticipazioni concesse per l'acquisto di cavalli ».

Nell'ultimo comma dello stesso paragrafo in luogo di « due terzi » dire: « la parte ».

m). — Nell'ultimo capoverso del § 34 sono tolte le parole « rilascio del mandato ».

n). — Nel § 42 cancellare le parole « che venga ».

o). — Nel § 45, alle parole « con rendiconto . . . . . ecc. » è sostituito: « secondo le norme date di volta in volta dal Ministero ».

p). — Al primo capoverso del § 48 è sostituito il seguente:

« § 48. Gli assegni che vanno compresi su questi rendiconti sono: l'indennità di prima vestizione, l'indennità annua,

le indennità giornaliere di servizio, l'indennità di carica, l'indennità di residenza e le indennità di trasferta e di trasporto pei viaggi isolati che occorrano per servizi comuni durante la permanenza sotto le armi ».

g). — Nel § 49 alle parole « si comprendono anche i due terzi » sono sostituite: « si comprende anche la parte ».

4.

Pag. 79 e 80. — Nel § 201 e nel capoverso *f*) del § 203 in luogo delle parole « dei due terzi » pongasi: « della parte » e in luogo della parola « manutenzione » dicasi: « rinnovazione ».

5,

Pag. 181. — I comma *c*), *d*), *e*), *f*) del § 108 sono surrogati dai seguenti:

« *c*) Il *Registro del materiale in fondo* (mod. 432) per la giornaliera registrazione dei movimenti che avvengono negli oggetti di corredo nuovi ed usati, nelle armi, bufetterie, bardature ed oggetti di servizio generale, e nelle masserizie di proprietà del corpo;

d) Il *Registro dei vaglia postali* (mod. 292)» .

6.

Pag. 203. — Nella seconda riga, in luogo di « (n° 256) » leggasi « (mod. 255) ».

Pag. 209. — Ai primi due comma del § 76 sono sostituite le disposizioni seguenti:

« § 76. Gli uomini di truppa, che alla chiusa dei conti del secondo trimestre successivo a quello in cui furono ammessi in servizio risultino in debito di oltre lire 20, andranno soggetti ad una ritenuta straordinaria sul soldo a favore della loro massa, nei limiti indicati nel successivo paragrafo, fino a che il debito loro risulti non superiore alla suddetta somma.

« È pure soggetto a ritenuta straordinaria sul soldo il sottufficiale, caporale o soldato cui siano stati fatti addebiti per sciupio o smarrimento di oggetti di corredo o di altri materiali di qualsiasi specie, o per guasti ai locali, o per risarcimenti di danni collettivi a norma del successivo § 114. In questi casi la ritenuta incomincia il giorno in cui è fatto l'addebitamento alla massa individuale e continua sino a che il danno sia interamente risarcito ».

8.

Pag. 210. — Al § 80 è fatta l'aggiunta seguente:

« È pure accreditato alle masse individuali il soldo dei sottufficiali alla sala di disciplina di rigore e dei caporali e soldati alla prigione di rigore, quando la punizione sia cagionata da sciupio o smarrimento di oggetti o da altri danni al materiale od ai locali ».

9.

Pag. 220. — Al posto del § 108, stato soppresso coll'*Atto* 247 del 1875, sarà messa la disposizione seguente:

« § 108. Le disposizioni del paragrafo precedente sono anche applicabili ai sottufficiali che, secondo l'art. 133 della legge sul reclutamento, vengono trasferiti nella milizia mobile, o, pei sottufficiali di cavalleria, congedati con assegnazione alle compagnie treno.

« Pei sottufficiali dei reali carabinieri però la metà credito di massa sarà pagata direttamente dalle legioni ».

10.

Pag. 221. — La disposizione del § 114 essendo ora compresa nel § 110 del Regolamento sugli assegni, al posto di essa sarà messa la disposizione seguente:

« § 114 Quando si riscontrino danni nei locali e nei materiali non prodotti da cause naturali e non sia possibile riconoscerne gli autori, la spesa sarà collettivamente addebitata al reparto di truppa da cui i locali sono occupati od a cui i materiali sono affidati.

« Gli addebiti collettivi dovranno però essere preventivamente autorizzati dal Ministero, al quale dovrà pertanto essere riferito l'accaduto, spiegandogli le ragioni per le quali non si conoscono gli autori dei danni ».

11.

Pag. 236. — Nel § 174 togliere dalla serie dei modelli i n. 274 e 281.

12.

Pag. 261. — Al § 249 è aggiunto questo capoverso:

« All'atto del pagamento sarà rimesso ad ogni ufficiale uno *Specchietto* (mod. 256) indicante il conto degli assegni che si pagano ».

Nell'ultima riga del § 250, in luogo di « L. 1,40 », leggasi: « L. 1,20 ».

13.

Pag. 264. — In fondo alle note a pie' di pagina è aggiunto:

« I soprassoldi stati inscritti sul bilancio del Ministero del tesoro continuano ad essere pagati a carico di questo, anche se i decorati riprendano servizio nell'esercito ».

Pag. 273. — Al secondo comma del § 20 dell'art. 48bis (*Atto* 50-1879) sono sostituite le disposizioni seguenti:

« Il soprassoldo è dovuto in ragione delle giornate di presenza in servizio. Non sarà perciò pagato durante le punizioni alla sala di disciplina (o prigione) di rigore, durante il ricovero all'infermeria o negli ospedali, durante le licenze o qualsiasi altra assenza.

« Durante le assenze dei titolari il soprassoldo non è dovuto a coloro che ne fanno le veci. A questi potrà però dal consiglio essere accordata una gratificazione, purchè inferiore all'importo del soprassoldo che sarebbe spettato ai titolari. »

14.

Pag. 278. — Prima dell'ultimo capoverso del § 283 è interpolato il seguente:

« I sottufficiali aggregati come allievi alla scuola militare ed alla scuola normale di fanteria, durante la licenza loro concessa al termine del primo corso annuale, continuano anche essi ad essere considerati come aggregati alla scuola ».

15.

Pag. 283. — La prima parte del secondo comma del § 44 dell'art. 53bis (*Atto* 50-1876) è modificata nel modo seguente:

« Per ciò che riguarda i crediti non potutisi pagare, non divenendo questi irrepetibili, a termini dell'art. 12 della legge

sugli assegni, che dopo il decorso di due anni dal giorno in cui ha luogo il trasferimento alla milizia territoriale, le operazioni di passaggio alla massa generale uomini saranno fatte solo al termine del biennio e dovranno anche essere particolareggiatamente descritte » . . . . ecc.

16.

Pag. 304. — Al secondo capoverso del § 339 è aggiunto il seguente periodo: « Per gli uomini della marina però ricoverati in ospedali civili, la retta da pagarsi sarà uguale alla spesa effettiva che le direzioni di sanità incontrano secondo i contratti stipulati a norma del § 82 della successiva parte IV ».

17.

Pag. 311. — Nel § 368, alle parole « e quando accada che uno stampato ecc. », sono sostituite le seguenti: « e quando accada che uno stampato venga sostanzialmente modificato, il reclusorio, fattane la stampa, ne trasmette un esemplare, per disposizione del Ministero, a tutti i corpi interessati per essere da questi inserito » . . . . ecc.

18.

Pag. 316. — Nella tabella annessa all'art. 67bis (*Atto* 247-1875), a capo della prima colonna togliere le parole « ed agli insegnanti nelle scuole ».

Nella tabella stessa il comma *c*) delle annotazioni, aggiunto coll'*Atto* 11 del 1879, è abrogato e vi è sostituito il seguente:

« *c*) Rispetto all'assegnazione dei fondi per le *gratificazioni* e per le *spese riservate*, i reggimenti alpini sono pareggiati: quelli di quattro battaglioni, ai reggimenti bersaglieri; quelli di tre battaglioni, ai reggimenti di fanteria di linea ».

19.

Pag. 329. — Al § 415 è aggiunto il seguente capoverso:

« Per i pagamenti relativi a provviste fatte dai corpi a conto dello Stato, l'ufficio dei personali vari dovrà, per ogni singola provvista, farsi rilasciare apposita separata quietanza intestata all'ufficio stesso *per conto del corpo committente* e mandarla a questo, per essere poi unita al rendiconto col quale sarà chiesto il rimborso della spesa ».

20.

Pag. 338. — Nel § 432, dopo le parole « specchio nominativo » aggiunto « (mod. 419) ».

21.

Pag. 341. — Al § 442 è sostituito il seguente:

« § 442. Il soprassoldo continua ad essere inscritto nei conti dei distretti anche se gli individui siano richiamati sotto le armi per istruzione o per mobilitazione.

« In quest'ultimo caso però i distretti trasmettono ai corpi una dichiarazione conforme a quella indicata nel paragrafo precedente, affinchè provvedano pel pagamento del soprassoldo per conto degli stessi distretti.

« Nel caso di riammissione in servizio, il soprassoldo dovrà essere trasferito dai conti del distretto ai conti del corpo cui gli uomini sono effettivi ».

22.

Pag. 350. — Al § 455 è sostituito il seguente:

« § 455. I letti pei sottufficiali, caporali e soldati ammogliati (a due posti) e i letti per i loro figli vanno prelevati con buoni speciali distinti dagli altri, e l'importo della fornitura sarà pagato direttamente agli appaltatori, al termine d'ogni trimestre, dai corpi stessi che ne fanno il prelevamento, senza che abbiano ad interessare i conti del corpo collo Stato, e verrà imputato alla massa generale del corpo cui i capi delle famiglie sono effettivi.

« Per gli aggregati, nel chiedere rimborso della somministrazione ai corpi cui gli uomini sono effettivi, limiteranno la richiesta allo importo della spesa reale occorsa, detratta la quota giornaliera di L. 0,035 relativa al posto di letto del capo di famiglia, perchè già compreso nella quota fissa per indennità spese generali di cui al precedente § 283.

« In modo identico sono prelevati e conteggiati gli oggetti costituenti il mobilio delle camere degli ufficiali che, secondo il regolamento di disciplina ed i regolamenti pel servizio interno, hanno l'obbligo di pernottare in quartiere; se non che queste somministrazioni sono sempre a carico del corpo che ne rilascia i buoni ».

23.

Pag. 410 e 418. Al capoverso *c*) del § 16 ed al capoverso *d*) del § 43 è aggiunto: « salvo il caso previsto nel secondo capoverso del § 80 della Parte III ».

Nel successivo § 17 l'ultimo periodo del comma *g*): « Pei distretti però che hanno l'amministrazione di battaglioni alpini . . . ecc. » (aggiunto coll'Atto 11 del 1879) è soppresso.

24.

Pag. 484. — Alle disposizioni del § 85 ed alle aggiunte successivamente fattevi, segnatamente coll'Atto 199-1875, sono sostituite le seguenti:

« § 85. Il rancio dei caporali e soldati delle compagnie di sanità è regolato secondo le norme seguenti:

a) Lo scotto giornaliero è di cent. 70 ed è ritenuto per cent. 60 sulla paga e per cent. 10 sul soprassoldo fisso; e pei volontari di un anno interamente sulla paga;

b) Agli uomini d'altri corpi comandati temporariamente a prestar servizio presso gli ospedali ammessi al rancio è ritenuto lo stesso scotto stabilito per gli effettivi;

c) La razione viveri normale per le compagnie di sanità è composta come quella stabilita per i reggimenti bersaglieri, e vi è inoltre aggiunta una giornaliera razione di vino (¼ di litro) o caffè.

« Dove siavi l'opportunità e la convenienza di istituire la mensa pei sottufficiali, questa sarà regolata come presso i corpi di truppa; dove la mensa non venga stabilita, i sottufficiali saranno ammessi al rancio dei caporali e soldati ».

25.

Pag. 498. — Nel § 133 togliere le parole « (*Tab. V, Atto* 106-1874) ».

Allo stesso paragrafo è aggiunto questo comma:

« Per i detenuti che vengano ricoverati in ospedali, l'assegno giornaliero da richiedersi sarà invece di L. 1, e con esso i distretti rimborseranno alle direzioni di sanità la retta dovuta ».

26.

Nel § 271 della Parte IV (*Atto* 166-1880), in luogo di « cinque », leggasi « due ».

27.

Pag. 511. — Alle disposizioni del capo VI della Parte IV sono sostituite le seguenti:

« Capo VI. — *Ufficiali di complemento della milizia territoriale e della riserva* (1).

Art. 1. — **Richiesta dei fondi per il pagamento degli assegni.**

§ 175. Per ottenere l'anticipazione dei fondi occorrenti al pagamento degli assegni agli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva, i corpi trasmetteranno al Ministero, nei modi e nei termini prefissi dall' art. 4 del Titolo II della Parte I, apposite *Richieste degli assegni* (modello 224), nelle quali saranno comprese, oltre gli assegni fissi, anche le indennità di residenza e le indennità di trasferta e di trasporto dovute nei viaggi isolati per servizi comuni.

Nelle richieste, l'indennità giornaliera di servizio sarà dimostrata grado per grado, come si fa per gli stipendi, distinguendo gli ufficiali anche nelle tre categorie in cui sono classificati.

§ 176. Per l'indennità annua dovuta agli ufficiali di complemento assegnati alla milizia mobile sarà compilata una richiesta separata, che dovrà arrivare all'ufficio di revisione almeno entro la prima quindicina di giugno di ciascun anno.

Art. 2. — **Resa dei conti.**

§ 177. La resa dei conti relativi agli assegni degli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva chiamati in servizio in tempo di pace è fatta mediante lo speciale *Rendiconto* (mod. 372) prescritto dal paragrafo 47 del Tit. II della Parte I.

---

(1) Le disposizioni del presente capo sono pure applicabili agli assegni degli ufficiali attualmente effettivi alla milizia mobile.

Le razioni foraggio, le indennità di marcia e di accantonamento e le indennità dovute nei viaggi isolati per servizi speciali sono però comprese negli altri rendiconti indicati nel paragrafo 48 dello stesso titolo; e le indennità che vanno a carico di bilanci d'altri ministeri sono comprese nelle richieste di rimborso accennate al § 278 della Parte III.

§ 178. La restituzione all'erario del fondo di massa degli ufficiali, che non risposero alla chiamata o che perdettero il grado per effetto di condanna penale, sarà fatta mediante articolo di detrazione sul rendiconto speciale.

Per gli ufficiali che non risposero alla chiamata la restituzione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministero.

La restituzione sarà mandata ad effetto col primo rendiconto che occorrerà di compilare, annettendovi i correlativi *Conti aperti* (mod. 378) accompagnati: nel primo caso, da copia dell'autorizzazione ministeriale; nel secondo caso, da copia della sentenza.

§ 179. Sul mentovato rendiconto i corpi dovranno darsi altresì debito delle anticipazioni ricevute, descrivendovi i mandati coi quali furono riscosse.

§ 180. Nel rendiconto speciale si comprendono soltanto gli assegni degli ufficiali effettivi al corpo.

Epperò, degli assegni pagati ad ufficiali d'altri corpi per indennità di servizio, indennità di carica e di residenza e indennità di trasferta e trasporto nei viaggi isolati dovrà essere domandato rimborso al distretto o corpo cui sono effettivi.

§ 181. Il rendiconto speciale è inviato all'ufficio di revisione, per essere trasmesso al Ministero per l'ammissione del mandato di saldo, nei termini stabiliti per il rendiconto generale.

Art. 3. — Disposizioni speciali pei sottotenenti di complemento provenienti dai sottufficiali sotto le armi.

§ 182. Gli assegni dovuti pei sottotenenti di complemento nominati tali mentre si trovano sotto le armi come sottufficiali, durante i sei mesi successivi alla nomina, sono richiesti sugli stessi documenti e conteggiati sugli stessi rendiconti sui quali si comprendono i corrispondenti assegni degli ufficiali dell'esercito permanente.

§ 183. Sul *Rendiconto generale* l'indennità giornaliera di servizio sarà dimostrata soltanto alla parte 2ª, annettendovi un elenco nominativo dal quale appaia il conto della indennità dovuta e della tassa di ricchezza mobile trattenuta.

Art. 4. — Documenti di viaggio per gli ufficiali chiamati in servizio.

§ 184. Gli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva chiamati in tempo di pace a prestare servizio fuori del luogo di loro residenza, quando abbiano da percorrere tratti per ferrovia e per mare, dovranno per tempo essere provveduti del *Certificato di viaggio* mod. 417, dei necessari *Scontrini* mod, 194 e 196, onde possano valersi delle tariffe stabilite pei trasporti militari.

§ 185. I documenti di viaggio saranno provveduti per cura del distretto nella cui circoscrizione gli ufficiali hanno domicilio; per quelli residenti fuori del comune in cui ha sede il distretto, saranno fatti pervenire agli ufficiali per mezzo del sindaco del comune in cui si trovano.

Il Ministro — FERRERO.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 gennaio.

GENNAIO 18. — Marcie d'ordinanza per le fanfare dei trombettieri dei reggimenti alpini, *pag.* 95.
» 18. — Istruzione per l'esercizio dei laboratoi degli stabilimenti militari di pena, *pag.* 95.
» 19. — Apertura delle stazioni Gambalò-Remondò e Tromello, *pag.* 95
» 20. — Distintivo da caporal maggiore da portarsi dagli appuntati dei carabinieri reali, *pag.* 96.
» 22. — Nuovo modello di bastone per teli da tenda, *pag.* 97.

Atto N. **17**. — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N° 75) — **Marcie di ordinanza per le fanfare dei trombettieri dei reggimenti alpini**. — 18 gennaio.

In seguito alla formazione delle truppe alpine in reggimenti ho determinato che per quanto riguarda tali truppe la prescrizione contenuta nell'*Atto* N. 52 del 1881, venga modificata nel senso che le *marcie d'ordinanza* per le fanfare dei trombettieri, anzichè per battaglione, siano per reggimento, intendendosi adottata per ogni singolo reggimento la marcia di uno degli antichi battaglioni che concorsero a formarlo, e precisamente com'è qui sotto indicato:

Pel 1°	reggimento	la marcia	dell'antico 1°	battaglione;
Pel 2°	id.	id.	2°	id.
Pel 3°	id.	id.	3°	id.
Pel 4°	id.	id.	4°	id.
Pel 5°	id.	id.	7°	id.
Pel 6°	id.	id.	10°	id.

Il Ministro — FERRERO.

N. **18** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 214). — **Istruzione per l'esercizio dei laboratoi degli stabilimenti militari di pena**. — 18 gennaio.

È stata testè pubblicata l'*Istruzione per l'esercizio e la contabilità dei laboratoi degli stabilimenti militari di pena*.

Ogni consiglio d'amministrazione permanente ne riceverà, gratuitamente, una copia dal comando degli stabilimenti militari di pena per uso d'ufficio.

La detta istruzione va in vigore dal 1° gennaio 1883.

Il Ministro — FERRERO.

N. 19 — FERROVIE (Nota N. 165) — **Apertura delle stazioni Gambalò-Remondò e Tromello.** — 19 gennaio.

Col giorno 31 dicembre dello scorso anno venne aperto all'esercizio il tratto Garlasco-Mortara appartenente al tronco Mortara-Pavia e comprendente le stazioni di Gambalò-Remondò e Tromello, le quali sono state contemporaneamente aperte al pubblico servizio.

E però le suddette stazioni verranno inscritte nella parte prima del prontuario militare pei viaggi in ferrovia e sui laghi, come in appresso:

Gambalò-Remondò	Cava Carbonara Km 25 (Pavia) . . . . . » 33	Mortara . . Km 7
Tromello	Cava Carbonara . » 19 (Pavia) . . . . . » 27	Mortara . . . » 14

Il Ministro — FERRERO.

N. **20.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 252). — **Distintivo da caporal maggiore da portarsi dagli appuntati dei carabinieri reali.** — 20 gennaio.

Giusta il prescritto dall'art. 5 della legge in data 29 giugno 1882, gli appuntati dei carabinieri reali essendo parificati al grado di caporale maggiore, questo Ministero, allo scopo di meglio affermare sia in servizio, sia fuori servizio, la loro autorità di fronte agli altri militari di truppa di grado inferiore, determina che d'ora innanzi essi abbiano a portare il distintivo di caporal maggiore. Tale distintivo sarà conforme a quello in uso presso i corpi del regio esercito.

Il Ministro — FERRERO.

N. 21. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 253). — **Nuovo modello di bastone per teli da tenda**. — 22 gennaio.

L'esperienza ha dimostrato che la dotazione dei bastoni da tenda può essere ridotta da tre a due soli pezzi con vantaggio del soldato il cui carico si alleggerisce di circa 380 grammi, mentre egli non è impedito a rizzare la tenda per sei ed anche per tre.

Il Ministero ha quindi approvato una tal riduzione e, per attuarla, un nuovo tipo di bastone, il quale differisce da quello stabilito con l'*Atto* N. 16 del 1882 soltanto in questo che si compone di tre pezzi eguali tra loro.

Ognuno di questi pezzi costa L. 0 25 e il soldato ricevendone due, la sua massa viene addebitata di L. 0 50 invece d lire 0 70, prezzo dell'antico bastone.

Per cura dell'opificio di arredi militari sarà spedito ai corpi, cui spetta, il nuovo campione del pezzo di bastone, in base al quale saranno eseguite le future provviste.

In conseguenza di quanto sopra nel modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi sarà praticata la variante che segue:

1ª 17 Parte di bastone per telo da tenda N. .... L. 0 25

ed al § 74 dell'istruzione sulla divisa della truppa edizione 1880 verrà sostituito il seguente:

§ 74. Bastone per teli da tenda:

Il bastone per teli da tenda è di legno di faggio e si divide in tre pezzi perfettamente uguali.

Ciascuno di questi ad una estremità è tagliato a dente leggermente conico, ed all'altra è guarnito di un tubo lungo mm. 105 a 115 di lamiera di ferro verniciato a nero, avente la grossezza di 5 a 6 decimi di millimetro, saldato a forte ed inchiodato al bastone con 4 o 5 punte di ferro.

L'estremo libero di detto tubo è rinforzato da un anello di filo di ferro del N. 19, pure saldato a forte.

La lunghezza di ciascun pezzo ferrato è di mm. 500 a 510; quella della parte in legno che rimane spoglia di tubo è di mm. 390 a 400.

Alla distanza di circa 50 mm. dal capo libero esiste un piccolo foro per dar passaggio allo spago che serve a tener uniti i due pezzi da portarsi sullo zaino.

La lunghezza totale del bastone montato è di m. 1,36 a 1,37 ed il suo diametro e di mm. 25 a 26.

Il Ministro — FERRERO.

Roma. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 6ª 1883 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 gennaio.

GENNAIO N. — Regio Decreto che stabilisce le tabelle graduali e numeriche di formazione del Regio Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, *pag.* 99.

Atto N. **22.** — QUADRI ORGANICI (Nota N. 76) — **Regio Decreto che stabilisce le tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.** — 4 gennaio.

UMBERTO I., ecc. rcc. Re d' Italia.

Vista la legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, in data 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª);

Vista la legge in data 22 marzo 1877, N. 3750 (serie 2ª) relativa a modificazioni alla circoscrizione militare territoriale del Regno, stabilita dalla legge 30 settembre 1873, N. 1592 (serie 2ª);

Visto il regio decreto 18 luglio 1882, col quale furono stabilite le definitive tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall' amministrazione della guerra;

Visto l'articolo 1° della legge per l'esercizio provvisorio del bilancio, in data 27 dicembre 1882, N. 1140 (serie 3ª);

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le *sessantatre* tabelle graduali e numeriche annesse al presente decreto, per ordine Nostro firmate dal Ministro della guerra, determinano la formazione transitoria che il regio esercito ed i vari servizi dipendenti dall'amministrazione della

guerra debbono assumere per l'anno 1883, come parziale attuazione della citata legge sull'ordinamento del regio esercito in data 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª).

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1883.

UMBERTO.

FERRERO.

TABELLA N. 1.

Tabella graduale e numerica di formazione delle Case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi.

Casa militare di S. M. il Re.

1	Primo aiutante di campo generale	(gen. d'esercito o tenente gen).
4	Aiutanti di campo generali	(3 tenenti generali o maggiori generali). (1 *vice-ammiraglio o contr'ammiraglio*).
10	Aiutanti di campo	(8 ufficiali superiori dell'esercito) (*). (2 *ufficiali superiori della R. Marina*).
15	Totale.	

Casa militare di S. A. R. il Duca d'Aosta.

1	Primo aiutante di campo (colonnello) (*).
1	Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore) (*).
2	Ufficiali d'ordinanza (Ufficiali inferiori) (*).
4	Totale.

Casa militare di S. A. R. il Duca di Genova.

1	Primo aiutante di campo (*capitano di vascello*).
1	Aiutante di campo(tenente colonnello o maggiore del R° esercito).
2	Ufficiali d'ordinanza (*ufficiali inferiori della R^a marina*).
4	Totale.

Casa militare di S. A. R. il principe di Carignano.

1	Primo aiutante di campo (colonnello) (*).
1	Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore) (*).
2	Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori) (*).
4	Totale.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 4 gennaio 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 2.

Tabella graduale e numerica provvisoria dello stato maggiore generale.

2	Generali d'esercito.
48	Tenenti generali.
74	Maggiori generali.
1	Maggiore generale medico.
125	Totale.
10	Colonnelli brigadieri (*).
135	Totale.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Nota. — Gli ufficiali generali ed i 10 colonnelli brigadieri coprono le cariche di comandanti di corpo d'armata, di divisione militare di comandanti stabili di presidio, di comandanti territoriali d'artiglieria e del genio, e quelle indicate nelle tabelle graduali e numeriche dei vari servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Un determinato numero di ufficiali generali può essere a disposizione del Ministero della guerra.

Non sono compresi gli ufficiali generali ed il maggior generale commissario addetti al Ministero della guerra o ad uffici estranei all'esercito.

Roma, addì 4 gennaio 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 3.

Tabella graduale e numerica di formazione provvisoria del corpo di stato maggiore.

1	Comandante (generale d'esercito o tenente generale), capo di stato maggiore dell'esercito.	
1	Comandante in 2° (tenente generale).	
1	Maggior generale addetto.	
3	Totale.	
	Ufficiali di stato maggiore.	
12	Colonnelli	Impiegati negli uffici dei comandi di corpo d'armata, dei comandi di divisione, dei comandi stabili di presidio e del comando del corpo di stato maggiore e comandati al Ministero.
41	Tenenti colonnelli e maggiori	
85	Capitani	
138	Totale.	
	Ufficiali applicati di stato maggiore.	
67	Capitani di fanteria	Impiegati negli uffici dei comandi di corpo d'armata, dei comandi di divisione, dei comandi stabili di presidio e del comando del corpo di stato maggiore e comandati al Ministero.
	Personale contabile.	
1	Maggiore contabile.	
2	Capitani contabili.	
3	Tenenti e sottotenenti contabili.	
6	Totale.	
	Scrivani locali.	
122	Scrivani locali.	Impiegati negli uffici dei comandi di corpo d'armata, dei comandi di divisione, del comando del corpo di stato maggiore, e dei comandi stabili di presidio.

Nota. — Nel presente quadro non sono compresi i colonnelli di stato maggiore incaricati del comando di un reggimento di fanteria o di cavalleria, gli ufficiali di stato maggiore effettivi al Ministero della guerra e gli ufficiali di stato maggiore di vario grado che possono trovarsi a coprire una delle posizioni assegnate dalle varie tabelle ad ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 4 gennio 1882.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 4.

Tabella graduale e numerica di formazione del comitato delle armi di artiglieria e genio.

	Comitato
1	Presidente (generale d'esercito o tenente generale).
7	Membri (tenenti generali o maggiori generali).
8	Totale.
	Segreteria del comitato.
1	Segretario capo (colonnello d'artiglieria o del genio).
2	Segretari di sezione (tenenti colonnelli d'artiglieria e del genio).
10	Applicati (tenenti colonnelli o maggiori d'artiglieria e del genio).
22	Applicati (capitani id id.).
3	Applicati (ufficiali subalterni id. id.).
38	Totale.
33	Impiegati dei personali ragionieri d'artiglieria e del genio.
5	Capi o sottocapi tecnici d'artiglieria e del genio.
32	Scrivani locali.

AVVERTENZA. — Gli ufficiali superiori ed inferiori fanno parte dello stato maggiore dell'arma rispettiva. Dei 13 ufficiali superiori, 8 appartengono allo stato maggiore d'artiglieria e 5 a quello del genio. Dei 22 capitani, 14 sono dello stato maggiore d'artiglieria e 8 di quello del genio. Dei 33 ragionieri, 18 appartengono a ragionieri d'artiglieria e 15 a ragionieri geometri del genio.

Roma, addì 4 gennaio 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 5.

Tabella graduale e numerica di formazione provvisoria dei 10 reggimenti d'artiglieria da campagna.

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 12 batterie, tre compagnie treno ed 1 deposito).

GRADI	UN REGGIMENTO					10 reggimenti
	Stato maggiore	12 batterie	3 compagnie treno	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.						
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	»	1	10
Tenenti colonnelli (relatori e capi dell'ufficio materiale d'artiglieria)	2	»	»	»	2	20
Maggiori (comandanti di brigata)	5	»	»	»	5	50
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, ufficiali pel materiale, comandanti di batteria, compagnia treno e deposito)	2	12	3	1	18	180
Ufficiali maestri d'equitazione (*)	1	»	»	»	1	10
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2ª, ufficiali di batteria e di compagnia treno)	5	30	9	»	44	440
Capitani medici	1	»	»	»	1	10
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	»	1	10
Capitani veterinari	1	»	»	»	1	10
Tenenti e sottotenenti veterinari	5	»	»	»	5	50
Capitani contabili	»	»	»	2	2	20
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	2	2	20
Totali	24	42	12	5	83	830
Ragionieri d'artiglieria (pel materiale)	1	»	»	»	1	10
Scrivani locali	»	»	»	3	3	30

Truppa.

Furieri maggiori	6	»	»	»	6	60
Furieri (di batteria, di compagnia e di contabilità)	»	12	3	2	17	170
Sottufficiali di maggiorità (1)	6	»	»	»	6	60
Suttufficiali trombettieri	1	»	»	»	1	10
Capi armaiuoli	1	»	»	»	1	10
Sergenti (di batteria, di compagnia e di contabilità)	»	48	12	9	69	690
Caporali maggiori	6	36	6	»	48	480
Caporali furieri (di batteria, di compagnia e di contabilità)	»	12	3	7	22	220
Caporali trombettieri	5	»	»	»	5	50
Caporali (di maggiorità, di batteria e di compagnia)	2	72	21	6	101	1010
Appuntati	»	72	12	»	84	840
Trombettieri	»	24	6	2	32	320
Maniscalchi	»	12	3	»	15	150
Sellai	»	12	3	»	15	150
Vivandieri	1	»	»	»	1	10
Soldati	2	1092	291	56	1441	14410
Totali	30	1392	360	82	1864	18640
Cavalli di truppa	4	648	120	»	772	7720

(*) Ufficiali fuori quadro.

(1) Due reggimenti d'artiglieria hanno rispettivamente in più un sottufficiale istruttore di scherma per le batterie d'istruzione.

Nota. — Fino a quando il numero dei maestri d'equitazione non sarà sufficiente, la carica di maestro d'equitazione continuerà ad essere coperta da ufficiali inferiori, i quali saranno considerati fuori quadro.

I sergenti con ferma temporanea provenienti dagli studenti ed i caporali volontari di un anno sono in soprannumero al quadro dei sergenti e caporali stabilito dalla presente tabella.

L'8° reggimento d'artiglieria ha in più dell'organico la seguente forza come primo nucleo per le batterie a cavallo: 1 capitano; 4 tenenti e sottot. 12 sergenti; 4 caporali maggiori; 8 caporali; 12 appuntati; 4 trombettieri; 214 soldati; 96 cavalli di truppa.

Roma, addì 4 gennaio 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 6.

Tabella graduale e numerica di formazione provvisoria dei 4 reggimenti di artiglieria da fortezza.

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 15 compagnie ed 1 deposito).

GRADI	UN REGGIMENTO: Stato maggiore	UN REGGIMENTO: 15 compagnie	UN REGGIMENTO: Deposito	UN REGGIMENTO: Totale del reggimento	4 reggimenti
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	4
Tenenti colonnelli (relatori)	1	»	»	1	4
Maggiori (comandanti di brigata)	4	»	»	4	16
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	1	15	1	17	68
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° e ufficiali di compagnia)	4	45	1	50	200
Capitani medici	1	»	»	1	4
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	1	4
Capitani contabili	»	»	2	2	8
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	8
Totali	13	60	6	79	316
Scrivani locali	»	»	2	2	8
Truppa.					
Furieri maggiori	5	»	»	5	20
Furieri (di compagnia e di contabilità)	»	15	2	17	68
Sottufficiali guardabatterie	10	»	»	10	40
Sottufficiali di maggiorità	3	»	»	3	12
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	4
Capi armaiuoli	1	»	»	1	4
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	45	8	53	212
Caporali maggiori	5	45	»	50	200
Caporali furieri (di compagnia e di contabilità)	»	15	6	21	84
Caporali trombettieri	4	»	»	4	16
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	1	90	4	95	380
Appuntati	»	90	»	90	360
Trombettieri	»	30	1	31	124
Vivandieri	1	»	»	1	4
Soldati	2	1125	37	1164	4656
Totali	33	1455	58	1546	6184
Cavalli di truppa	3	»	»	3	12

Nota. — I reggimenti d'artiglieria da fortezza cui sono ascritte brigate d'artiglieria da montagna hanno in più al deposito 1 sergente di contabilità e 2 caporali furieri di contabilità.

Il reggimento cui è addetta la compagnia d'istruzione d'artiglieria da fortezza ha in più un sottufficiale istruttore di scherma.

I sergenti con ferma temporanea provenienti dagli studenti ed i caporali volontari di un anno sono in soprannumero al quadro dei sergenti e caporali stabilito dalla presente tabella.

Roma, addì 4 gennaio 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 7.

Tabella graduale e numerica di formazione delle brigate d'artiglieria da montagna.

(Ciascuna brigata è composta di 1 stato maggiore e 4 batterie. — Le brigate fanno parte di reggimenti d'artiglieria da fortezza).

GRADI	1 brigata: Stato maggiore	1 brigata: 4 batterie	Totale	2 brigate
Ufficiali.				
Maggiori (comandanti di brigata)	1	»	1	2
Capitani (comandanti di batteria)	»	4	4	8
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di batteria)	1	12	13	26
Tenenti medici	1	»	1	2
Tenenti veterinari	1	»	1	2
Totali	4	16	20	40
Truppa.				
Furieri maggiori	1	»	1	2
Furieri	»	4	4	8
Sottufficiali di maggiorità	1	»	1	2
Sergenti	»	16	16	32
Caporali maggiori	1	16	17	34
Caporali furieri (di batteria e di contabilità)	1	4	5	10
Caporali trombettieri	1	»	1	2
Caporali (di maggiorità e batteria)	1	32	33	66
Appuntati	»	32	32	64
Trombettieri	»	12	12	24
Maniscalchi	»	4	4	8
Sellai	»	4	4	8
Soldati	»	416	416	832
Totali	6	540	546	1092
Quadrupedi	»	232	232	464

Nota. — I sergenti con ferma temporanea provenienti dagli studenti ed i caporali volontari di un anno sono in soprannumero al quadro dei sergenti e caporali stabilito dalla presente tabella.

Roma, addì 4 gennaio 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 8.

Tabella graduale e numerica di formazione delle compagnie operai, e veterani d'artiglieria.

(2 compagnie artificieri, 2 compagnie maestranza, 1 compagnia armaiuoli, 1 compagnia veterani).

	5 compagnie operai	1 compagnia veterani
Ufficiali.		
Capitani	5	1
Tenenti e sottotenenti	15	3
Totali	20	4
Truppa.		
Furieri maggiori	»	1
Furieri	5	2
Sergenti	30	6
Caporali maggiori	20	»
Caporali furieri	5	1
Caporali	60	6
Appuntati	35	»
Trombettieri	10	»
Soldati	335	4
Veterani d'ogni grado	»	indeterminato.
Totali	500	

Nota. — Queste compagnie sono rette, per l'amministrazione, per la contabilità e per la matricola, da un Consiglio di amministrazione costituito presso la direzione territoriale di artiglieria di Torino.

Roma, addì 4 gennaio 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 9.

Tabella graduate e numerica riepilogativa provvisoria degli ufficiali dell'arma d'artiglieria.

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	TOTALE
Stato maggiore d'artiglieria . .	20	19	31	135	100	305
10 regg. d'artiglieria da campagna	10	20	50	181	444	705
4 regg. d'artiglieria da fortezza	4	4	16	68	200	292
2 brigate d'artigl. da montagna .	»	»	2	8	26	36
Compag. operai e veterani d'artig.	»	»	»	6	18	24
2 batterie d'istruzione	»	»	»	2	6	8
Compagnia d'istruzione . . .	»	»	»	1	3	4
Totali . . .	34	43	99	401	797	1374

Nota. — Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali di artiglieria che vengono a trovarsi in una delle posizioni indicate per ufficiali fuori quadro e quelli addetti al Ministero della guerra o ad uffici estranei all'esercito.

Roma, addì 4 gennaio 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 10.

Tabella graduale e numerica di formazione provvisoria del 1° e 2° reggimento genio.

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 16 compagnie zappatori, 3 compagnie telegrafisti, 2 compagnie ferrovieri, 3 compagnie treno, 1 plotone d'istruzione ed 1 deposito).

GRADI	UN REGGIMENTO								2 reggimenti
	Stato-maggiore	16 compagnie zappatori	3 compagnie telegrafisti	2 compagnie ferrovieri	3 compagnie treno	1 plotone d'istruzione	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.									
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	»	»	»	»	1	2
Tenenti colonnelli (comandanti di brigata e relatori)	2	»	»	»	»	»	»	2	4
Maggiori (comandanti di brigata)	6	»	»	»	»	»	»	6	12
Capitani (aiut. magg. in 1°, pel materiale e comandanti di compagnia)	2	16	3	2	3	»	1	27	54
Tenenti e sottot. (aiutanti magg. in 2° ed ufficiali di compagnia)	7	48	9	6	9	1	1	81	162
Capitani medici	1	»	»	»	»	»	»	1	2
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	»	»	»	»	1	2
Capitani contabili	»	»	»	»	»	»	2	2	4
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	»	»	»	3	3	6
Totali	20	64	12	8	12	1	7	124	248
Scrivani locali	-	»	»	»	»	»	4	4	1) 9
Truppa.									
Furieri maggiori	8	»	»	»	»	»	»	8	16
Furieri (di compagnia e di contabilità)	»	16	2	2	3	»	3	27	54
Sottufficiali di maggiorità	5	»	»	»	»	»	»	5	10
Capi armaiuoli	1	»	»	»	»	»	»	1	2
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	»	»	»	»	1	2
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	48	9	6	12	»	10	85	170
Sergenti (allievi istruttori di scherma)	»	»	»	»	»	1	»	1	2
Caporali maggiori	8	48	9	6	6	»	»	77	154
Caporali magg. allievi (con paga da cap.)	»	»	»	»	»	3	»	3	6
Caporali furieri (di comp. e di contab.)	»	16	3	2	3	»	9	33	66
Caporali trombettieri	7	»	»	»	»	»	»	7	14
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	2	96	18	12	18	»	6	152	304
Caporali allievi (con paga da appuntato)	»	»	»	»	»	12	»	12	24
Appuntati	»	96	18	12	12	»	»	138	276
Trombettieri	»	32	6	4	6	»	1	49	98
Maniscalchi	»	»	»	»	3	»	»	3	6
Sellai	»	»	»	»	3	»	»	3	6
Vivandieri	1	»	»	»	»	»	»	1	2
Soldati	3	1088	204	104	204	»	20	177	3540
Soldati allievi	»	»	»	»	»	20	»	20	40
Veterani	»	»	»	»	»	»	20	20	40
Totali	36	1140	270	208	337	36	60	2116	4232
Quadrupedi	»	48	9	6	105	»	»	168	336

(1) Il 2° reggimento ha transitoriamente 5 scrivani locali.

Nota. — I sergenti con ferma temporanea provenienti dagli studenti ed i caporali volontari di un anno sono in soprannumero al quadro dei sergenti e caporali stabilito dalla presente tabella.

Roma, addì 4 gennaio 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 11.

—

Tabella graduale e numerica di formazione del 4° reggimento genio (pontieri).

(Il reggimento è composto di 1 stato maggiore, 8 compagnie pontieri, 2 compagnie lagunari, 4 compagnie treno, 1 plotone d'istruzione ed 1 deposito)

GRADI	Stato maggiore	8 compagnie pontieri	2 compagnie lagunari	4 compagnie treno	1 plotone d'istruzione	Deposito	Totale del reggimento
Ufficiali.							
Colonnello (comandante del reggimento)	1	»	»	»	»	»	1
Tenente colonnello (relatore)	1	»	»	»	»	»	1
Maggiori (comandanti di brigata)	2	»	»	»	»	»	2
Capitani (aiutante maggiore in 1°, ufficiale pel materiale, e comandanti di compagnia)	1	8	2	4	1	1	17
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	4	24	6	12	1	1	48
Capitano medico	1	»	»	»	»	»	1
Tenente o sottotenente medico	1	»	»	»	»	»	1
Tenente veterinario	1	»	»	»	»	»	1
Capitani contabili	1	»	»	»	»	»	1
Tenenti e sottotenenti contabili	1	»	»	»	»	1	2
Totali	15	32	8	16	1	4	76
Scrivani locali	»	»	»	»	»	2	2
Truppa.							
Furieri maggiori	2	»	»	»	»	»	2
Furieri (di compagnia e di contabilità)	4	8	2	»	»	2	16
Sottufficiali di maggiorità	1	»	»	»	»	»	1
Capi armaiuoli	1	»	»	»	»	»	1
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	»	»	»	1
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	8	32	8	16	»	»	64
Sergenti (allievi istruttori di scherma)	1	»	»	»	»	»	1
Caporali maggiori	2	16	8	8	»	3	37
Caporali maggiori allievi (con paga da caporale)	»	8	2	4	»	8	20
Caporali furieri (di compagnia e di contabilità)	2	»	»	»	»	2	4
Caporali trombettieri	2	64	16	24	8	6	110
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	»	64	16	16	»	»	96
Caporali allievi (con paga da appuntato)	»	16	4	8	1	»	29
Appuntati	2	»	»	»	»	2	4
Trombettieri	2	»	»	»	»	»	2
Maniscalchi	1	»	»	»	»	»	1
Sellai	»	8	2	4	»	1	15
Vivandieri	»	»	»	»	»	4	4
Soldati	1	356	244	272	20	1291	1784
Soldati allievi	»	»	»	»	16	»	16
Totali	26	900	300	380	27	41	1714
Quadrupedi	»	»	»	140	»	»	140

Nota. — I sergenti con ferma temporanea provenienti dagli studenti ed i caporali volontari di un anno sono in soprannumero al quadro dei sergenti e caporali stabilito dalla presente tabella.

Roma, addì 4 gennaio 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 12.

Tabella graduale e numerica riepilogativa provvisoria degli ufficiali dell'arma del genio.

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Stato maggiore del genio . . .	13	14	24	140	43	234
1° e 2° reggimento genio. . . .	2	4	12	54	162	234
4° reggimento genio (pontieri) .	1	1	4	17	48	71
Totali . . .	16	19	40	211	253	539

Nota. — Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali del genio che vengono a trovarsi in una delle posizioni indicate per ufficiali fuori quadro e quelli addetti al Ministero della guerra o ad uffici estranei all'esercito.

Roma, addì 4 gennaio 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 13.

Tabella graduale e numerica di formazione del comitato delle armi di fanteria e cavalleria.

	Comitato
1	Presidente (generale d'esercito o tenente generale).
3	Membri (tenenti generali o maggiori generali).
4	Totale.
	Segreteria.
1	Tenente colonnello o maggiore (segretario) (*).
5	Capitani o tenenti (*).
6	Totale.
3	Scrivani locali.

(*) Ufficiali di fanteria e di cavalleria fuori quadro.

Roma, addì 4 gennaio 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 14.

Tabella graduale e numerica di formazione provvisoria dei comandi di brigata di fanteria.

(Le brigate di fanteria sono formate di due reggimenti di fanteria).

	Un comando di brigata di fanteria.
1	Comandante di brigata (maggiore gener. o colonnello brigadiere).
1	Aiutante di campo (capitani dell'arma di fanteria).
2	Totale.
	Quaranta comandi di brigata di fanteria.
40	Comandanti di brigata (maggiori generali o colonnelli brigadieri).
40	Aiutanti di campo (capitani dell'arma di fanteria).
80	Totale.

Roma, addì 4 gennaio 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 15.

Tabella graduale e numerica di formazione provvisoria dei 78 reggimenti di fanteria di linea.

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 3 battaglioni di 4 compagnie ed 1 deposito).

GRADI	UN REGGIMENTO				78 reggimenti
	Stato maggiore	12 compagnie	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	78
Tenenti colonnelli (comandanti di battaglione)	1	»	»	1	78
Maggiori (comandanti di battaglione e relatori)	3	»	»	3	234
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, comandanti di compagnia e a disposizione)	2	12	1	15	1170
Tenenti - sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	3	36	3	42	3276
Capitani medici	1	»	»	1	78
Tenenti e sottotenenti medici	2	»	»	2	156
Capitani contabili	»	»	1	1	78
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	156
Totali	13	48	7	68	5304
Truppa.					
Capi musica	1	»	»	1	78
Furieri maggiori	4	»	»	4	312
Furieri (di magg., di comp. e di contabilità)	3	12	4	19	1482
Sottufficiali di maggiorità	2	»	»	2	156
Sottufficiali zappatori	1	»	»	1	78
Capi armaiuoli	1	»	»	1	78
Sottufficiali musicanti	1	»	»	1	78
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	78
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	12	7	19	1482
Caporali maggiori	4	36	»	40	3120
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità	1	»	»	1	78
Caporali furieri (di comp. e di contabilità)	»	12	7	19	1482
Caporali musicanti	1	»	»	1	78
Caporali trombettieri	3	»	»	3	234
Caporali zappatori	3	»	»	3	234
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	1	72	4	77	6006
Appuntati	»	72	»	72	5616
Zappatori	»	27	»	27	2106
Musicanti	16	»	»	16	1248
Trombettieri	»	27	2	29	2262
Vivandieri	2	»	»	2	156
Soldati	15	993	17	1078	80184
Totali	60	1296	41	1397	108966
Cavalli	3	»	»	3	234

Nota. — I caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità sono forniti dalle compagnie di sanità, ma passano effettivi ai reggimenti di fanteria.

I sergenti con ferma temporanea provenienti dagli studenti ed i caporali volontari di un anno sono in soprannumero al quadro dei sergenti e caporali stabilito dalla presente tabella.

Roma, addì 4 gennaio 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 16.

Tabella graduale e numerica di formazione provvisoria dei 2 reggimenti granatieri.

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, di 3 battaglioni a 4 compagnie ed 1 deposito).

GRADI	UN REGGIMENTO				2 reggimenti
	Stato maggiore	12 compagnie	Deposito	Totale	
Ufficiali					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	2
Tenenti colonnelli (comandanti di battaglione)	1	»	»	1	2
Maggiori (comandanti di battaglione e relatori)	3	»	»	3	6
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	1	12	1	14	28
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	3	36	»	39	78
Capitani medici	1	»	»	1	2
Tenenti e sottotenenti medici	2	»	»	2	4
Capitani contabili	»	»	1	1	2
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	4
Totali	12	48	4	64	128
Truppa.					
Capi musica	1	»	»	1	2
Furieri maggiori	4	»	»	4	8
Furieri (di magg., di comp. e di contabilità)	2	12	2	16	32
Sottufficiali di maggiorità	2	»	»	2	4
Sottufficiali zappatori	1	»	»	1	2
Capi armaiuoli	1	»	»	1	2
Sottufficiali musicanti	1	»	»	1	2
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	2
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	36	7	43	86
Caporali maggiori	4	36	»	40	80
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità	1	»	»	1	2
Caporali furieri (di comp. e di contabilità)	»	12	6	18	36
Caporali musicanti	1	»	»	1	2
Caporali trombettieri	3	»	»	3	6
Caporali zappatori	3	»	»	3	6
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	1	72	4	77	154
Appuntati	»	72	»	72	144
Zappatori	»	24	»	24	48
Musicanti	16	»	»	16	32
Trombettieri	»	24	1	25	50
Vivandieri	2	»	»	2	4
Soldati	15	948	20	983	1966
Totali	59	1236	40	1335	2670
Cavalli	3	»	»	3	6

Nota. — I caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità sono forniti dalle compagnie di sanità, ma passano effettivi ai reggimenti granatieri.

I sergenti con ferma temporanea provenienti dagli studenti ed i caporali volontari di un anno sono in soprannumero al quadro dei sergenti e caporali stabilito dalla presente tabella.

Roma, addì 4 gennaio 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

Tabella graduale e numerica di formazione provvisoria dei 10 reggimenti bersaglieri.

(Ciascun reggimento è composto di uno stato maggiore, 4 battaglioni di 4 compagnie ed 1 deposito).

GRADI	UN REGGIMENTO				10 reggimenti
	Stato maggiore	16 compagnie	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	10
Tenenti colonnelli (comandanti di battaglione)	1	»	»	1	10
Maggiori (comandanti di battaglione e relatori)	1	»	»	4	40
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	1	16	1	18	180
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	4	48	»	52	520
Capitani medici	1	»	»	1	10
Tenenti e sottotenenti medici	3	»	»	3	30
Capitani contabili	»	»	1	1	10
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	20
Totali	15	64	4	83	830
Truppa.					
Furieri maggiori	5	»	»	5	50
Furieri (di maggiorità, di compagnia e di contabilità)	2	16	2	20	200
Sottufficiali di maggiorità	2	»	»	2	20
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	10
Sottufficiali zappatori	1	»	»	1	10
Capi armaioli	1	»	»	1	10
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	56	6	62	620
Caporali maggiori	5	40	»	45	450
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità	1	»	»	1	10
Caporali furieri (di compagnia e di contabilità)	»	16	6	22	220
Caporali trombettieri	4	»	»	4	40
Caporali zappatori	4	»	»	4	40
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	1	96	5	102	1020
Appuntati	»	96	»	96	960
Trombettieri	»	48	1	49	490
Zappatori	»	32	»	32	320
Vivandieri	2	»	»	2	20
Soldati	6	1232	17	1255	12550
Totali	35	1632	37	1704	17040
Quadrupedi	4	»	»	4	40

Nota. — I caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità sono forniti dalle compagnie di sanità, ma passano effettivi ai reggimenti di bersaglieri.

I sergenti con ferma temporanea provenienti dagli studenti ed i caporali volontari di un anno sono in sopranumero al quadro dei sergenti e caporali stabilito dalla presente tabella.

Roma, addì 4 gennaio 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 18. *Tabella graduale e numerica di formazione provvisoria dei 6 reggimenti alpini.*

(6 reggimenti, 20 battaglioni, 72 compagnie, 6 depositi).

GRADI	Stato maggiore di reggimento	Stato maggiore di battaglione	Una compagnia	Un deposito di reggimento	Totale — 6 reggim. 20 battagl. 72 compag. e 6 depositi
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	»	6
Tenenti-colonnelli e maggiori (comandanti di battaglione e relatori)	1	1	»	»	26
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	1	»	1	1	84
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	1	1	3	»	242
Tenenti e sottotenenti medici	»	1	»	»	20
Capitani contabili	»	»	»	1	6
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	3	18
Totali	4	3	4	5	402
Truppa.					
Furieri maggiori	1	1	»	»	26
Furieri (di contabilità e di compagnia)	»	»	1	2	84
Sottufficiali di maggiorità	1	»	»	»	6
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	»	6
Sottufficiali zappatori	1	»	»	»	6
Capi armaiuoli	1	»	»	»	6
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	»	4	7	330
Caporali maggiori	1	1	2	»	170
Caporali furieri (di compagnia e di contabilità)	»	»	1	6	108
Caporali trombettieri	»	1	»	»	20
Caporali zappatori	»	»	1	»	72
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	2	»	8	4	612
Caporali aiutanti di sanità	»	»	1	»	72
Appuntati	»	»	8	2	588
Trombettieri	»	»	3	1	222
Zappatori	»	»	8	»	576
Soldati	7	3	84	24	6294
Soldati infermieri	»	»	2	»	144
Totali	15	6	123	46	9342
Cavalli di truppa	»	»	1	»	72

Nota. I caporali aiutanti di sanità ed i soldati infermieri fanno parte delle compagnie di sanità militare e sono soltanto aggregati alle compagnie alpine.

I sergenti con ferma temporanea provenienti dagli studenti ed i caporali volontari di un anno sono in soprannumero al quadro dei sergenti e caporali stabilito dalla presente tabella.

Durante il periodo del riordinamento dell'esercito è in facoltà del Ministero di modificare il quadro organico dei reggimenti alpini affine di meglio definitivamente lo in armonia colle esigenze del servizio

Roma, addì 4 gennaio 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 19.

Tabella graduale e numerica di formazione provvisoria dei comandi superiori dei distretti militari.

	Un comando superiore dei distretti militari.
1	Maggior generale, colonnello brigadiere o colonnello di fanteria.
1	Capitano dell'arma di fanteria.
2	Totale.
1	Scrivano locale.
	Venti comandi superiori dei distretti militari.
8	Maggiori generali o colonnelli brigadieri.
12	Colonnelli di fanteria.
20	Capitani dell'arma di fanteria.
40	Totale.
20	Scrivani locali.

Roma, addì 4 gennaio 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 20.

Tabella graduale e numerica di formazione provvisoria dei distretti militari.

GRADI E CARICHE	Stati maggiori				Compagnie permanenti		Totale per 87 distretti
	Distretti di 1ª classe		Distretti di 2ª classe				
	1 distretto	8 distretti	1 distretto	79 distretti	1 compagnia	98 compagnie	
Ufficiali.							
Colonnelli (comandanti)	1	8	1	8	»	»	16
Tenenti colonnelli (comandanti)	»	»	1	71	»	»	71
Tenenti colonnelli e maggiori	1	8	1	79	»	»	87
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	1	8	1	79	1	98	185
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	2	16	1	79	1	98	193
Capitani medici	1	8	1	79	»	»	87
Maggiori contabili	»	»	»	»	»	»	23
Capitani contabili	»	»	»	»	»	»	147
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	»	»	»	287
Totale							1096
Scrivani ed assistenti locali	..	..	..	..	..	..	560
Truppa.							
Furieri maggiori	1	8	1	79	»	»	87
Furieri (di contabilità e di compagnia)	1	8	1	79	1	98	185
Capi armaiuoli	»	»	»	»	»	»	65
Sergenti (di contabilità e di compagnia)	1	8	1	79	3	294	381
Caporali maggiori	1	8	1	79	1	98	185
Caporali trombettieri	1	8	»	»	»	»	8
Caporali furieri (di contabilità e di compagnia)	2	16	1	79	1	98	193

Caporali di compagnia	»	2	16	1	79	1	98
Caporali di maggiorità	»	»	»	»	»	»	193
Appuntati	»	1	8	1	79	2	392
Trombettieri	»	»	»	»	»	»	87
Soldati	»	»	»	»	2	196	196
	»	»	»	»	2	196	196
	»	»	»	»	50	4900	4900
Totali	»	8	64	6	474	64	6272
Cavalli	»	1	8	1	79	»	»
							87

Forza supplementare.

Sottufficiali pel servizio di custodia dei forti	»	»	»	»	»	»	60
Sergenti	»	»	»	»	»	»	4
Caporali maggiori	»	»	»	»	»	»	14
Caporali	»	»	»	»	»	»	50
Appuntati	»	»	»	»	»	»	32
Soldati	»	»	»	»	»	»	1654
Totale	»	»	»	»	»	»	1814

Forza per le sussistenze.

Sergenti	»	»	»	»	»	»	48
Caporali maggiori	»	»	»	»	»	»	24
Caporali	»	»	»	»	»	»	48
Appuntati	»	»	»	»	»	»	48
Soldati	»	»	»	»	»	»	982
Totale	»	»	»	»	»	»	1150

AVVERTENZA. — Gli ufficiali contabili, gli scrivani e gli assistenti locali sono ripartiti per disposizione ministeriale fra i distretti a seconda dell'importanza di questi ultimi.

Dal distretto di Livorno dipendono 3 guardiani dell'isola di Capraia.

La forza supplementare può essere aumentata o diminuita per disposizione ministeriale e può pure comprendere l'aumento di qualche ufficiale subalterno per il servizio speciale di presidio prestato da talune compagnie.

I capi armaiuoli non vengono assegnati a quei distretti che possono servirsi dell'opera di capi armaiuoli effettivi a scuole, stabilimenti militari od a corpi aventi stanza fissa nei luoghi sede di distretto.

Ad ogni compagnia permanente è comandato un'ufficiale subalterno dell'arma di fanteria.

I distretti di 1ª classe e quelli di Cagliari, Siena e Cosenza hanno due compagnie permanenti, gli altri distretti ne hanno una.

Per il distretto di Oristano, non compreso nella presente tabella, funzionano provvisoriamente i distretti di Cagliari e Sassari.

Roma, addì 4 gennaio 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 21.

Tabella graduale e numerica degli ufficiali delle fortezze.

7	Tenenti colonnelli.
19	Maggiori.
19	Capitani.
18	Tenenti e sottotenenti.
63	Totale.

Roma, addì 4 gennaio 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 22.

Tabella graduale e numerica riepilogativa provvisoria degli ufficiali dell'arma di fanteria.

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottoten.	Totale
40 Comandi di brigata di fant.	»	»	»	40	»	40
80 Reggimenti di fanteria .	80	80	240	1198	3354	4952
10 Reggimenti bersaglieri .	10	10	40	180	520	760
6 Reggimenti alpini . . .	6	26		84	242	358
20 Comandi superiori dei distretti militari. . . .	12	»		20	»	32
87 Distretti militari . . .	16	158		185	193	552
3 Battaglioni d'istruzione .	»	3		12	51	66
Ufficiali delle fortezze . .	»	7	19	19	18	63
Compagnie di disciplina e stabilimenti milit. di pena (1).	1	1	3	20	61	86
Totali	125	193	394	1758	4439	6909

(1) Per il distretto militare di Oristano funzionano provvisoriamente i distretti di Cagliari e Sassari.

Nota. — Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali di fanteria che vengono a trovarsi in una delle posizioni indicate per ufficiali fuori quadro e quelli addetti al ministero della guerra.

Roma, addì 4 gennaio 1888.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 23.

Tabella graduale e numerica di formazione, provvisoria dei comandi di brigata di cavalleria.

(Le brigate di cavalleria sono composte di due o tre reggimenti di cavalleria).

	Un comando di brigata di cavalleria.
1	Comandante di brigata (maggiore gener. o colonnello brigadiere).
1	Aiutante di campo (capitano di cavalleria).
2	Totale.
	Nove comandi di brigata di cavalleria.
9	Comandanti di brigata (maggieri generali o colonnelli brigadieri).
9	Aiutanti di campo (capitani di cavalleria).
18	Totale.

Roma, addì 4 gennaio 1885.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 24.

Tabella graduale e numerica di formazione provvisoria dei 10 reggimenti lancieri.

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 6 squadroni ed 1 deposito).

GRADO	UN REGGIMENTO				10 reggimenti
	Stato maggiore	6 squadroni	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	10
Tenenti colonnelli (comandanti di mezzo regg.)	1	»	»	1	10
Maggiori (comandanti di $^1/_2$ regg. e relatori)	2	»	»	2	20
Capitani (aiutanti magg. in 1° e comandanti di squadrone)	1	6	1	8	80
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° e ufficiali di squadrone)	2	18	4	24	240
Capitani medici	1	»	»	1	10
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	1	10
Capitani veterinari	1	»	»	1	10
Tenenti e sottotenenti veterinari	2	»	»	2	20
Capitani contabili	»	»	2	2	20
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	20
Totali	12	24	9	45	450
Truppa.					
Furieri maggiori	3	»	»	3	30
Furieri (di squadrone e di contabilità)	»	6	2	8	80
Sottufficiali di maggiorità	3	»	»	3	30
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	10
Sottufficiali zappatori	1	»	»	1	10
Capi armaiuoli	1	»	»	1	10
Sergenti (di squadrone e di contabilità)	»	24	8	32	320
Caporali maggiori	3	12	»	15	150
Caporali furieri (di squadrone e di contabilità)	»	6	6	12	120
Caporali trombettieri	2	»	»	2	20
Caporali zappatori	»	6	»	6	60
Caporali (di maggiorità e di squadrone)	2	48	4	54	540
Appuntati	»	72	»	72	720
Trombettieri	»	24	2	26	260
Zappatori	»	48	»	48	480
Maniscalchi	»	6	»	6	60
Sellai	»	6	»	6	60
Vivandieri	1	»	»	1	10
Soldati	3	774	25	802	8020
Totali	20	1032	47	1099	10990
Cavalli di truppa	18	852	»	870	8700

Nota. — Gli ufficiali d'ordinanza, quelli comandati alla scuola normale di cavalleria o comunque fuori del corpo, tranne che per servizi eventuali, sono ripartiti su tutti i reggimenti dell'arma e sono rappresentati nella presente tabella dai 4 tenenti e sottotenenti effettivi al deposito in ogni reggimento.

I sergenti con ferma temporanea, provenienti dagli studenti ed i caporali volontari di un anno sono in sopranumero al quadro dei sergenti e caporali stabilito dalla presente tabella.

Roma, addì 4 gennaio 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 25.

Tabella graduale e numerica di formazione provvisoria dei 10 reggimenti cavalleggeri.

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 6 squadroni ed 1 deposito)

GRADI	UN REGGIMENTO				10 Reggimenti
	Stato maggiore	6 squadroni	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	10
Tenenti colonnelli (comandanti di mezzo regg.)	1	»	»	1	10
Maggiori (comandanti di mezzo regg. e relat.)	2	»	»	2	20
Capitani (aiutanti maggiori in 1. e comandanti di squadrone)	1	6	1	8	80
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2. e ufficiali di squadrone)	2	21	4	30	300
Capitani medici	1	»	»	1	10
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	1	10
Capitani veterinari	1	»	»	1	10
Tenenti e sottotenenti veterinari	2	»	»	2	20
Capitani contabili	»	»	2	2	20
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	20
Totali	12	30	9	51	510
Truppa.					
Furieri maggiori	3	»	»	3	30
Furieri di squadrone e di contabilità	»	6	2	8	80
Sottufficiali di maggiorità	3	»	»	3	30
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	10
Sottufficiali zappatori	1	»	»	1	10
Capi armaiuoli	1	»	»	1	10
Sergenti (di squadrone e di contabilità)	»	27	9	36	360
Caporali maggiori	3	12	»	15	150
Caporali furieri (di squadrone e di contabilità)	»	6	6	12	120
Caporali trombettieri	2	»	»	2	20
Caporali zappatori	»	6	»	6	60
Caporali (di maggiorità e di squadrone)	2	48	4	54	540
Appuntati	»	72	»	72	720
Trombettieri	»	24	4	28	280
Zappatori	»	48	»	48	480
Maniscalchi	»	6	»	6	60
Sellai	»	6	»	6	60
Vivandieri	1	»	»	1	10
Soldati	3	831	24	858	8580
Totali	20	1092	49	1161	11610
Cavalli di truppa.	18	924	»	942	9420

Nota. — Gli ufficiali d'ordinanza, quelli comandati alla scuola normale di cavalleria o comunque fuori del corpo, tranne che per servizi eventuali, sono ripartiti su tutti i reggimenti dell'arma e sono rappresentati nella presente tabella dai 4 tenenti e sottotenenti effettivi al deposito in ogni reggimento.

I sergenti con ferma temporanea, provenienti dagli studenti ed i caporali volontari di un anno sono in soprannumero al quadro dei sergenti e caporali stabilito dalla presente tabella.

Roma, addì 4 gennaio 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 26.

Tabella graduale e numerica di formazione dei depositi di allevamento cavalli.

UFFICIALI	Un deposito	Cinque depositi
Ispettore (colonnello di cavalleria)	»	1
Direttori (tenenti colonnelli o maggiori di cavalleria)	1	3
Direttori (capitani di cavalleria)		2
Vice-direttori (capitani di cavalleria)	1	3
Vice-direttori (tenenti di cavalleria)		2
Capitani veterinari	1	3
Tenenti veterinari		2
Tenenti contabili	1	5
Totali	4	21
Scrivani locali	2	10

AVVERTENZA. — Ogni deposito d'allevamento cavalli ha inoltre un personale avventizio (agenti e sotto agenti di campagna, capi butteri, maniscalchi, guardie campestri, butteri), secondo i proprii bisogni e le somme fissate in bilancio.

Roma, addì 4 gennaio 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 27.

Tabella graduale e numerica riepilogativa provvisoria degli ufficiali dell'arma di cavalleria.

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottoten.	Totale
9 comandi di brigata di cavall.	»	»	»	9	»	9
20 reggimenti di cavalleria. .	20	20	40	160	540	780
5 depositi d'allevamento cavalli	1	1	2	5	2	11
Scuola normale di cavalleria.	1	1	1	5	13	21
Totali	22	22	43	179	555	821

Nota. — Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali di cavalleria che vengono a trovarsi in una delle posizioni indicate per ufficiali fuori quadro e quelli addetti ad uffici estranei all'esercito.

Roma, addì 4 gennaio 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

DISPENSA 7ª 1883 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicato il 31 gennaio.

GENNAIO 26. — Ammissione alla scuola d'applicazione di sanità militare dei volontari d'un anno laureati in medicina e chirurgia e che ottennero di ritardare l'anno di volontariato, pag. 175.

» 26. — Apertura del tronco Larino-Casacalenda, pag. 177.

» 29. — Cambiamento di denominazione della stazione dei carabinieri reali di Ogliastro, pag. 178.

Atto N. **23**. — UFFICIALI DI COMPLEMENTO (Nota N. 23). — **Ammissione alla scuola di applicazione di sanità militare dei volontari d'un anno laureati in medicina e chirurgia e che ottennero di ritardare l'anno di volontariato.** — 26 gennaio.

1. Questo Ministero ha determinato che possono essere ammessi alla scuola di applicazione di sanità militare per conseguire la nomina a sottotenente medico di complemento quei giovani arruolati volontari di un anno che avendo ottenuto la facoltà di ritardare l'anno di volontariato, hanno conseguita la laurea in medicina o chirurgia.

2. Tale ammissione sarà fatta in seguito a domanda dell'interessato, presentata entro il mese di novembre dell'anno in cui deve imprendere il servizio, al comando del distretto presso il quale fu contratto l'arruolamento.

La domanda, corredata del diploma di laurea, deve contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto, dopo ultimato il corso e conseguita la nomina a sottotenente medico di complemento, a prestare un servizio di sei mesi in tale qualità, od a compiere, nel caso non riuscisse idoneo o non accettasse il grado, il tempo che gli manca per ultimare l'anno di volontariato presso un reggimento di fanteria, stanziato in un capoluogo di divisione, od in Cagliari, od una direzione di sanità, non computando quello passato alla scuola.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 4, *Atto* N. 3, pag. 5, colonna 11ª invece di: Candido, *leggasi*: Candiolo.

3. I comandanti di distretto, ricevute le domande e riconosciutele regolari provvederanno per l'invio dei volontari alla direzione di sanità di Firenze nel tempo e con le norme prescritte dall'*Atto* N. 168 dell'anno 1882, affinchè tali volontari possano compiere i vari periodi d'istruzione alla pari dei militari di 1ª categoria laureati in medicina ai quali si riferisce l'*Atto* stesso.

4. I volontari di un anno però, che imprendono il servizio nel 26° anno di età, siccome quelli che hanno raggiunto l'ultimo limite consentito dalla legge per poter ritardare la loro presentazione sotto le armi, dovranno, secondo il disposto del § 684 del regolamento sul reclutamento, presentarsi al proprio distretto il 1° novembre, per essere da questo assegnati, con le norme prefisse, ad un corpo. Giunti a questo, se intendono far domanda di compier l'anno di volontariato presso la scuola di applicazione di sanità militare, assoggettandosi alle condizioni sopra espresse, questo Ministero determina che essi sieno inviati direttamente dai rispettivi capi di corpo alla direzione di sanità militare di Firenze in modo che vi giungano per la fine del mese di febbraio dell'anno seguente.

5. Qualora accadesse che uno di tali volontari ritardatari aventi obbligo di presentarsi al 1° novembre dovesse dare nel detto mese gli esami di riparazione per ottenere il diploma di laurea in medicina, è fatta facoltà al comandante del distretto, dopo avere verificata l'esattezza della cosa, di trattenerlo presso il distretto stesso e di concedergli una breve licenza pel tempo strettamente necessario per dare gli esami sopramentovati, dopo la quale licenza sarà assegnato ad un corpo, dal quale potrà, con le norme dette sopra, essere inviato alla direzione di sanità militare di Firenze per l'ulteriore passaggio alla sopra menzionata scuola di applicazione.

6. Eccezionalmente per i volontari che si trovano sotto le armi alla pubblicazione del presente *Atto*, i quali facciano domanda di compiere il volontariato presso la scuola predetta assoggettandosi alle sopraindicate condizioni, i comandanti di corpo si regoleranno come è detto al N. 4 qui sopra.

7. Avvenendo che un volontario di un anno ammesso alla scuola di applicazione di sanità militare, al termine del corso non risulti idoneo, o dichiari di non accettare il grado di sottotenente medico, o che, anche prima della fine del corso, debba per un qualunque motivo essere rinviato dalla scuola, il direttore di questa dovrà darne nota al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) con l'indicazione del distretto

da cui il volontario fu arruolato, nonchè del reggimento di fanteria o della compagnia di sanità da esso prescelta per compiervi l'anno di volontariato, per le ulteriori disposizioni da darsi dal Ministero stesso.

Il Ministro — FERRERO.

N. 24. — FERROVIE (Nota N. 465) — **Apertura del tronco *Larino-Casacalenda*.** — 26 gennaio.

A datare dal 21 corrente venne aperto all'esercizio il nuovo tronco *Larino-Casacalenda* della linea *Termoli-Campobasso*.

E però al Prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi si eseguiranno le seguenti aggiunte.

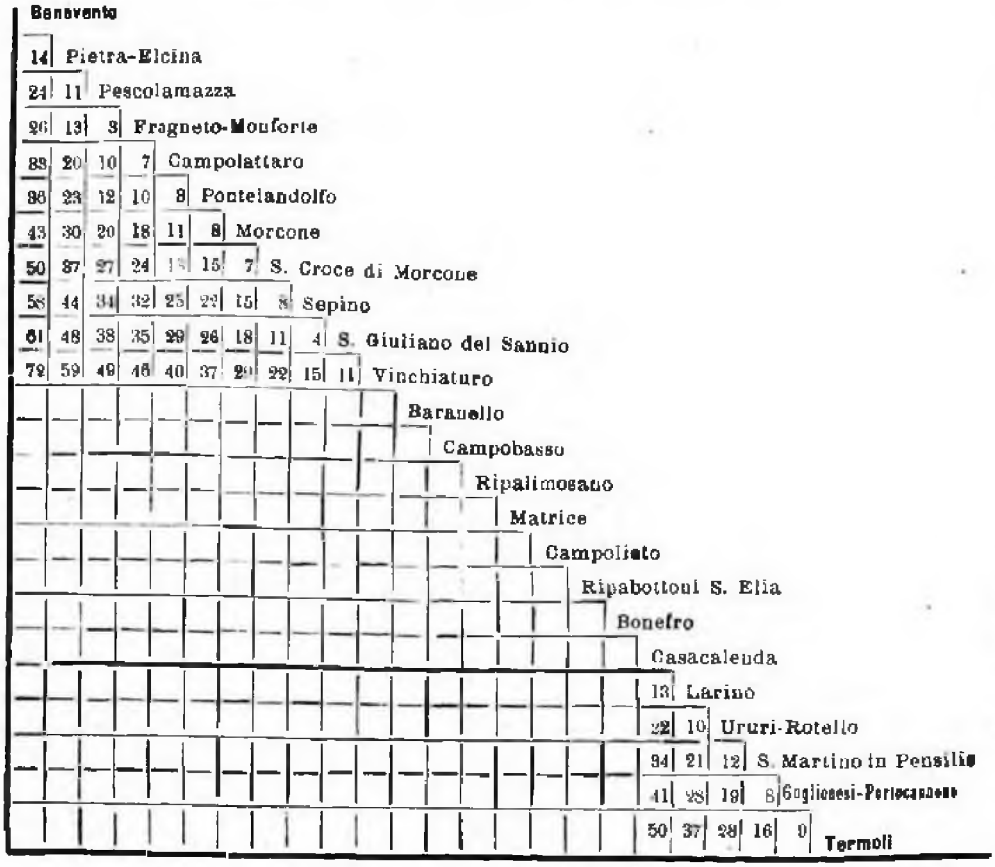
PARTE I.

	da	km.	da	
CASACALENDA	Benevento		Termoli	km. 50
			(Foggia)	» 137
			(Pescara)	» 140

PARTE III.

Alle tavole poliometriche si aggiungerà quella sottoindicata la quale prenderà il progressivo N. 69 della serie.

TAVOLA N. 69 Benevento-Termoli-per Campobasso.



Il Ministro — FERRERO.

N. **25.** — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL' ARMA DEI CARABINIERI REALI (Nota N. 52). — **Cambiamento di denominazione della stazione di *Ogliastro*.** — 29 gennaio.

Si avvertono le autorità militari che la stazione dei carabinieri reali stabilita in Ogliastro, compagnia di Palermo, assume la denominazione di *Bolognetta*.

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1868. — Tip. G. Voghera.

DISPENSA 8ª **1883** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 febbraio.

1882 NOVEMBRE 26. — Regio Decreto e Regolamento per la nomina degli scrivani locali dipendenti dal Ministero della guerra ad ufficiali d'ordine nelle varie Amministrazioni dello Stato. *pag.* 179.
1883 FEBBRAIO 1. — Domande di sottufficiali per gl'impieghi di scrivano locale e di scrivano assistente locale pur continuando a rimanere sotto le armi. *pag.* 184.
» » 2. — Computo nella ferma del servizio prestato prima del concorso alla leva dai volontari ordinari stati prosciolti dal servizio, ed indi arruolati di leva in 1ª categoria. *pag.* 185.
» » 2. — Cambiamento di alcune distanze della linea Palermo-Marsala-Trapani. *pag.* 187.
» » 3. — Varianti ed aggiunte alla Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento dell'esercito. 27 giugno 1878. *pag.* 188.
» » 4. — Modificazioni al libro III del regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria e per il genio. *pag.* 189.

Atto N. **26**. — SCRIVANI LOCALI. (Nota N. 10). — **Regio Decreto e Regolamento per la nomina degli scrivani locali dipendenti dal ministero della guerra ad ufficiali d'ordine nelle varie amministrazioni dello Stato**. — *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 31 gennaio 1883, N. 25; N. 1177 (serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 26 novembre 1882.

UMBERTO I, ecc., ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 22 luglio 1881, N. 341 (serie 3ª);
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno, di concerto con quello guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico È approvato l'annesso Regolamento d'ordine Nostro firmato dal Ministro dell'interno e della guerra, per la nomina degli scrivani locali dipendenti dal Ministero della

ERRATA CORRIGE.

Dispensa N. 7. Atto N. 24. — FERROVIE (Nota N. 165), *leggasi*: (Nota N. 166).

guerra ai posti di ultima classe degli ufficiali d'ordine nelle varie amministrazioni dello Stato, in esecuzione dell'art. 2 della legge 22 luglio 1881 sopracitata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1882.

UMBERTO.

DEPRETIS.
FERRERO.

REGOLAMENTO *per la nomina degli scrivani locali dipendenti dal Ministero della guerra ad ufficiali d'ordine nelle varie amministrazioni dello Stato in esecuzione della legge 22 luglio 1881.*

Art. 1. Per l'applicazione dell'art. 2 della legge 22 luglio 1881, N. 341, sono considerati impieghi della carriera d'ordine:

a) Gli ufficiali d'ordine nei Ministeri, nella corte dei conti, nella direzione generale del fondo per il culto;

b) Gli ufficiali d'ordine o di scrittura nelle prefetture e sottoprefetture, nelle intendenze di finanza, nel corpo del genio civile, nella giunta del censimento di Lombardia;

c) Gli applicati nel Consiglio di Stato, nelle avvocature erariali, nei sifilicomi, negli economati generali dei benefizi vacanti;

d) Gli aiutanti postali in servizio presso la direzione generale delle poste e quelli addetti al servizio interno alle direzioni ed uffici dipendenti;

e) Gli economi magazzinieri nell'amministrazione delle gabelle e gli ufficiali d'agenzia nelle imposte dirette, i revisori del lotto.

La metà dei posti che si faranno vacanti nell'ultima classe del rispettivo organico di detti impieghi verrà conferita agli scrivani locali dell'amministrazione della guerra con le norme infra stabilite.

Art. 2. Per la prima volta si terrà conto della metà dei posti dell'ultima classe di ciascuna delle categorie d'impieghi indicati nel precedente articolo, che si resero vacanti dal 21 agosto

1881, e si farà luogo alla nomina degli scrivani locali per la parte che loro spetta.

Art. 3. Gli impiegati nella carriera d'ordine che hanno un minimo stipendio di lire 2000 saranno scelti nell'ultima classe, ed in ogni caso fra le categorie indicate nell'articolo 1.

Art. 4. La precedenza tra gli scrivani locali per la nomina ai posti per i quali non è stabilito da questo Regolamento un esame, è determinata dalla classe a cui lo scrivano appartiene, e, tra scrivani della stessa classe, dalla anzianità.

Art. 5. Lo scrivano locale può rifiutare la nomina senza perdere il diritto di concorrere ai posti che si renderanno successivamente vacanti.

Il rifiuto della residenza assegnata equivale al rifiuto della nomina.

Lo scrivano che accetta la nomina sarà sempre graduato l'ultimo nella classe del posto conferitogli.

Art. 6. Gli scrivani locali che siano dichiarati idonei e di buona condotta dal Ministero della guerra possono essere nominati ai posti d'ultima classe nella carriera d'ordine, eccettuati i posti per i quali l'idoneità deve risultare dal buon esito dell'esame prescritto dall'art. 7.

Art. 7. Per ottenere la nomina di ufficiale d'ordine d'ultima classe nel Ministero degli affari esteri, gli scrivani locali dovranno dimostrare di conoscere la lingua francese, superando la prova di un esame che sarà dato da una commissione nominata dai Ministri degli affari esteri e della guerra.

L'esame consisterà in una versione dall'italiano in francese ed in una traduzione dal francese in italiano.

Art. 8. Il numero degli aiutanti postali in servizio presso la direzione generale delle poste e di quelli addetti al servizio interno delle direzioni degli uffici dipendenti per gli effetti dell'art. 1, è determinato e modificato dal Ministro dei lavori pubblici con decreto da registrarsi alla corte dei conti, e da comunicarsi al Ministero della guerra.

Art. 9. Saranno dichiarati idonei gli scrivani che negli esami stabiliti dall'art. 7 otterranno non meno di 6|10 del numero massimo dei punti.

Gli scrivani saranno nominati ai posti per i quali furono dichiarati idonei, secondo l'ordine di classificazione ottenuto nell'esame.

A parità di punti tra scrivani di classe diversa, ha la precedenza lo scrivano di classe superiore, e tra scrivani della stessa classe, il più anziano.

Gli scrivani dichiarati idonei concorreranno altresì ai posti per i quali non è richiesta la prova dell'esame.

Gli scrivani che non abbiano ottenuta l'idoneità in due successivi esami non potranno più ripresentarsi.

Art. 10. Se negli esami stabiliti dall'art. 7 risulterà approvato un numero di scrivani locali maggiore del numero dei posti ad essi riservato, gli scrivani in eccedenza approvati saranno chiamati ad occupare, nei limiti dell'art. 1, e secondo l'ordine di classificazione avuta nell'esame, i posti che successivamente si faranno vacanti.

Art. 11. Qualora non vi siano scrivani che abbiano concorso agli esami indicati nell'articolo precedente, o non ne siano stati negli esami stessi approvati tanti quanti sono i posti ad essi scrivani riservati, tutti i posti vacanti nel primo caso e quelli eccedenti il numero degli scrivani approvati nel secondo caso potranno essere conferiti con le norme proprie dell'amministrazione da cui dipendono.

Però, in occasione di successivi esami, sarà tenuto conto del numero dei posti non conferiti a scrivani locali.

Art. 12. Al Ministero della guerra saranno notificate dagli altri Ministeri tutte le vacanze avvenute nell'ultima classe degli impieghi d'ordine, di che all'art. 1, dal 21 agosto 1881 alla pubblicazione del presente Regolamento.

In seguito le vacanze si notificheranno di mano in mano che avvengano.

Le vacanze notificate e quelle avvenute negli impieghi d'ordine della stessa amministrazione centrale della guerra saranno annotate in apposito registro.

Al Ministero della guerra sarà pure comunicata la lista degli scrivani locali risultati idonei negli esami prescritti dall'articolo 7.

Art. 13. Il Ministero della guerra accerta, con la scorta del registro prescritto dall'articolo precedente, il numero delle vacanze, e determina la metà dei posti di ultima classe, per ogni organico, da conferire agli scrivani locali.

Quando le vacanze calcolate per ciascun organico non siano divisibili per metà, si cumulano le vacanze di diversi organici, purchè si tratti di posti con uguale stipendio e dipendenti da uno stesso Ministero.

Qualora non possa farsi il cumulo, e, in ogni caso, quando si abbia il numero dispari di vacanze, si imputa a favore degli scrivani la metà più una delle vacanze.

Se vi sia una sola vacanza si attribuisce agli scrivani.

Però questa eccedenza di posti a favore degli scrivani sarà compensata nel successivo computo trimestrale, imputandola sulla metà dei posti spettanti agli scrivani.

Art. 14. Il Ministero della guerra forma la lista degli scrivani locali che reputa meritevoli della dichiarazione di idoneità e buona condotta richiesta dall'art. 6.

Nella lista sono pure compresi gli scrivani che ottennero l'idoneità negli esami stabiliti dall'art. 7.

Gli scrivani si inscrivono nella lista secondo l'ordine di anzianità di ciascuno nella propria classe, con indicazione, per quelli contemplati nel paragrafo precedente, del numero di classificazione ottenuto nell'esame e dell'impiego pel quale furono abilitati.

Copia della lista così formata sarà trasmessa alla corte dei conti ed ai singoli Ministeri.

Art. 15. Prima di procedere alla nomina ad impieghi d'ordine d'ultima classe degli scrivani inscritti nella lista di che all'articolo precedente, i singoli Ministeri potranno richiedere a quello della guerra gli specchi caratteristici e le informazioni ultime sugli scrivani ai quali, secondo la lista, spetterebbe la nomina, e potranno anche, in seguito alle risultanze delle avute informazioni, passare alla nomina di scrivani meno anziani.

Art. 16. Le nomine saranno notificate al Ministero della guerra per le occorrenti annotazioni nella lista (art. 14), nella quale saranno pure segnate le nomine rifiutate e le cessazioni dal servizio, per qualsiasi causa, degli scrivani in essa lista compresi.

Disposizioni transitorie.

Art. 17. Ogni Ministero comunicherà al Ministero della guerra l'elenco di coloro che trovansi abilitati per precedenti esami agli impieghi d'ordine d'ultima classe, il collocamento dei quali, giusta il capoverso dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1881, deve precedere quello degli scrivani locali.

Art. 18. Parimenti il Ministero delle finanze comunicherà a quello della guerra l'elenco degli impiegati del macinato, e di quelli appartenenti al corpo delle guardie di finanza, il collocamento dei quali dovrà aver luogo prima dell'applica-

zione del presente Regolamento, giusta il suddetto capoverso della legge 22 luglio 1881.

Roma, addì 26 novembre 1882.

Visto d'ordine di Sua Maestà

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DEPRETIS.

Il Ministro della guerra
FERRERO.

N. **27**. — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI (Nota N. 42). — **Domande di sottufficiali per gl'impieghi di scrivano locale e di scrivano assistente locale pur continuando a rimanere sotto le armi**. — 1° febbraio.

All'oggetto di regolare in modo uniforme l'applicazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 138 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. Decreto 15 agosto scorso, il Ministero della guerra determina quanto appresso:

1° I sottufficiali i quali abbiano compiuti 12 anni di servizio (o quanto meno 11 anni, 6 mesi ed un giorno), ed aspirano a concorrere all'impiego di scrivano locale o di scrivano assistente locale pur continuando a rimanere sotto le armi, non possono inoltrare la relativa domanda se non quando abbiano intieramente compiuti gli obblighi di servizio già da essi contratti cioè al momento in cui potrebbero essere inviati in congedo illimitato.

2° I detti sottufficiali devono in quel giorno inoltrare al Ministero per la via gerarchica due distinte domande; una per ottenere l'impiego cui aspirano e l'altra per la rafferma di un anno facendo menzione in questa ultima dello scopo speciale per cui la domandano.

3° Alla domanda per l'impiego dovrà essere unita una copia del foglio matricolare e caratteristico Modello N. 9 ed una dichiarazione del Consiglio di amministrazione del corpo cui appartiene il richiedente sulla di lui idoneità a disimpegnare le funzioni di scrivano locale o quelle di scrivano assistente locale.

4° Alla domanda per ottenere la rafferma di un'anno non occorre siano uniti i documenti di cui al § 754 del Regolamento sul reclutamento.

5° Ambedue le domande di cui ai numeri precedenti dovranno essere dai comandanti dei corpi trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa).

Il Ministro. — FERRERO

N. **28.** — RECLUTAMENTO — (Nota N. 133). **Computo nella ferma del servizio prestato prima del concorso alla leva dai volontari ordinari stati prosciolti dal servizio, ed indi arruolati di leva in 1ª categoria.** — 2 febbraio.

Il § 664 del Regolamento sul reclutamento prescrive che i volontari, i quali non hanno ancora concorso alla leva, e che, sia in applicazione dell'articolo 98 della legge sul reclutamento stesso, sia per inabilità riconosciuta in rassegna di rimando, vengono prosciolti dal servizio militare, debbano poi soddisfare agli obblighi di leva con la propria classe.

Volendo ora provvedere alla sorte di quelli dei detti volontari i quali nel loro concorso alla leva vengono poi arruolati con ascrizione alla 1ª categoria, il Ministero della guerra determina quanto in appresso:

I militari suddetti allorchè per effetto del loro arruolamento di leva in 1ª categoria siano giunti sotto le armi, e tanto se vincolati dalla ferma temporanea di anni 12 come se vincolati da quella temporanea d'anni 9, mentre continueranno a computare nel contingente della propria classe di leva, verranno assegnati ad una classe anteriore; e questa assegnazione sarà fatta nel modo seguente, tenuto conto del servizio da essi precedentemente prestato sotto le armi, in qualità di volontari ordinari.

1° Saranno trasferti alla classe immediatamente anteriore coloro che prestarono un periodo di servizio maggiore di 6 mesi, ma non superiore ai 18 mesi.

2° Saranno trasferti di due classi coloro che prestarono un servizio maggiore di 18 mesi ma non superiore ai 30 mesi.

3° Saranno finalmente trasferti di tre classi coloro che prestarono un servizio maggiore di 30 mesi.

4° Non verranno trasferti di classe alcuna coloro che

chiedessero ed ottenessero di servire nell'arma dei carabinieri reali, qualunque sia la durata del servizio da essi prestato prima del concorso alla leva, ma qualora questo superasse i 12 mesi, i detti militari passeranno in effettivo servizio sotto le armi nel predetto corpo soltanto 4 anni, in analogia all'art. 128 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Coloro che abbiano servito 6 mesi o meno non godranno di alcuna riduzione di servizio, e seguiteranno ad appartenere alla propria classe di leva.

L'applicazione delle disposizioni di cui sovrà sarà fatta o dai distretti o dai corpi, non appena sia stato regolarmente constatato il periodo di anteriore servizio, dal quale trae ragione la retrocessione di classe.

Per conseguenza non sì tosto accertato tal periodo di servizio, esso dovrà subito essere descritto sulla matricola di questi militari, facendoli ivi precedere a quello che si riferisce all'arruolamento di leva, e sarà contemporaneamente provveduto all'invio in congedo illimitato di quei militari che per effetto di detto trasferimento vengano ad appartenere ad una classe la quale già si trovi in congedo.

La formola matricolare da usarsi per tali trasferimenti di classe sarà la seguente:

« Trasferito alla classe ..... in ragione di ..... anni .... « mesi e giorni ..... di servizio prestato sotto le armi in « qualità di volontario ordinario, prima del suo concorso alla « leva, a senso dell'*Atto* N. 28 del 1883 (*aggiungendo ove « occorra*) ed inviato in congedo illimitato il .....) ».

Il presente *atto* dovrà anche venir citato nella variazione relativa alla riduzione del periodo di servizio da passarsi sotto le armi pei carabinieri reali, allorchè venisse a verificarsi l'ipotesi di cui al N. 4.

Nel caso poi che alcuno dei militari suddetti avesse precedentemente conseguito un qualche grado di truppa, dovrà questo essergli riconosciuto, con azianità dal giorno della primitiva nomina, sotto deduzione però del tempo compreso fra il giorno in cui fu prosciolto dal servizio e quello in cui fece ritorno sotto le insegne per effetto degli obblighi riportati dalla leva.

Il Ministro — FERRERO.

N. **29** FERROVIE (Nota N° 467) — **Cambiamento di alcune distanze della linea *Palermo—Marsala—Trapani*** — 2 febbraio.

Si rende noto che essendo state variate alcune distanze da stazione a stazione sulla linea *Palermo—Marsala—Trapani* la tavola poliometrica inserta a pag. 322 del *Giornale Militare* parte 1ª dell'anno 1881, resta abolita e verrà sostituita da quella come in appresso:

PARTE IV (del prontuario) Distanza in chilometri da stazione a stazione
Linea Palermo-Marsala-Trapani

Palermo centrale																						
6	Palermo-Lolli																					
12	6	San Lorenzo																				
16	10	4	Tommaso Natale																			
21	15	8	4	Isola delle Femine																		
25	17	11	7	3	Capaci																	
28	22	16	12	8	5	Carini																
35	33	27	23	19	16	11	Cinisi-Terrasini															
50	44	38	34	30	27	22	11	Zucco														
53	47	41	37	33	30	25	14	3	Partinico													
64	58	52	48	44	41	36	25	14	11	Balestrate												
73	67	61	57	53	50	45	34	23	20	9	Castellamare del Golfo											
81	75	69	65	61	58	53	45	34	31	20	11	Alcamo-Calatafimi										
94	88	82	78	74	71	66	55	44	41	30	21	10	Gibellina									
105	99	93	89	85	82	77	66	55	52	41	32	21	11	Salemi-S. Ninfa								
125	115	109	105	101	98	93	82	71	68	57	48	37	27	16	Castelvetrano							
139	129	117	113	109	106	101	90	79	76	65	56	45	35	21	8	Campobello						
138	129	123	119	115	112	107	96	85	82	71	62	51	41	30	14	6	S. Nicola					
144	138	132	128	124	121	116	105	94	91	80	71	60	50	39	23	15	9	Mazzara				
156	149	143	139	135	132	127	116	105	102	91	82	71	61	50	34	26	20	11	Bambina			
166	156	153	149	145	142	137	126	115	112	101	92	81	71	60	44	36	30	21	10	Marsala		
171	165	158	155	151	148	143	132	121	118	107	98	87	77	66	50	42	36	27	16	6	Spagnola	
177	171	165	161	157	154	149	138	127	124	113	104	93	83	72	56	48	42	33	22	12	6	Ragattisi
182	176	170	166	162	159	154	143	132	129	118	109	98	88	77	61	53	47	38	27	17	11	5
191	185	179	175	171	168	163	152	141	138	127	118	107	97	86	70	62	56	47	36	26	20	14
195	189	183	179	175	172	167	156	145	142	131	122	111	101	90	74	66	60	51	40	30	24	18

13	Trapani																					

Il Ministro — FERRERO.

N. **30.** — RECLUTAMENTO (Nota N. 134) — **Varianti ed aggiunte alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento dell'esercito, 27 giugno 1878.** — 3 febbraio.

Visti gli articoli 78 e 80 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato col Regio Decreto 17 agosto 1882, N. 956, questo Ministero determina che al § 118 *bis* stato aggiunto nella istruzione complementare al regolamento sul reclutamento dell'esercito con l'*atto* N. 151 del 23 settembre 1881, sia sostituito il seguente:

§ 118*bis*. Nei singoli casi in cui per gli inscritti che sono visitati innanzi ai consigli di leva o nelle rassegne speciali l'elenco B prescrive la rivedibilità, ove si tratti di quei militari di 1ª categoria che vengono sottoposti a rassegna di rimando con le norme del detto elenco, l'ufficiale rassegnatore invece della rivedibilità deve proporre una licenza di convalescenza in applicazione al disposto nel N. 3 del § 722 del regolamento.

La stessa proposta *dev*'esser fatta per coloro che hanno o superano la statura di un metro e centimetri cinquantaquattro ma non raggiungono quella di metri uno e cinquantasei centimetri.

La proposta di licenza di cui ne' sopra indicati casi potrà però esser fatta soltanto quando non sia ancora trascorso per i militari sottoposti a rassegna di rimando quel limite di tempo entro il quale avrebbero potuto come inscritti di leva essere mandati rivedibili, giacchè nel caso opposto l'ufficiale rassegnatore deve proporre la loro dichiarazione d'inabilità ed il loro congedo assoluto.

Le prescrizioni anzidette sono anche applicabili ai militari di 2ª e di 3ª categoria quando siano chiamati sotto le armi nel caso di mobilitazione del regio esercito.

Qualora poi fossero chiamati per ricevere l'istruzione anzichè l'invio in licenza di convalescenza, l'ufficiale rassegnatore proporrà il loro rimando alla prima successiva chiamata all'istruzione de' militari della loro categoria.

Il Ministro — Ferrero.

N. **31**. REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER L'ARTIGLIERIA E PER IL GENIO (Nota N. 5). — **Modificazioni al libro III° del Regolamento.** — ***Servizio in marcia.*** — 6 febbraio.

Sono approvate le seguenti modificazioni al libro III° del regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria e per il genio. — *Servizio in marcia.*

§ 602, linea 18ª, *sopprimere le parole*: talvolta gioverà, *e sostituirvi*: si potranno eccezionalmente.

Dopo la linea 19ª, aggiungere il seguente alinea: Di regola però nelle marcie aventi uno scopo tattico tale distanza non dovrà superare i 25 metri.

§ 606. *Sopprimerlo e sostituirvi il § seguente*:

Nelle batterie da campagna, anche trattandosi di marcie per semplice traslocazione, i serventi marciano normalmente a piedi attenendosi alle prescrizioni dei paragrafi 23, 24, 25, 26 e 27 dell'istruzione per l'ammaestramento tattico delle truppe d'artiglieria da campagna.

§ 612, linea 2ª, *aggiungere in principio di linea*: da fortezza.

Dopo il primo alinea aggiungere l'alinea seguente:

Per le truppe d'artiglieria da campagna valgono le prescrizioni dei paragrafi 23, 24, 25, 26 e 27 dell'istruzione per l'ammaestramento tattico.

§ 612, linea 12ª, *dopo le parole*: qualunque colonna, *aggiungere*: d'artiglieria da fortezza o del genio.

§ 613, linea 17ª. *Dopo le parole*: alle truppe, *aggiungere*: d'artiglieria da fortezza o del genio.

Linea 20ª, *sopprimere le parole*: o batteria.

§ 615, *aggiungere dopo il primo il seguente alinea*: Per le truppe d'artiglieria da campagna i compiti di cui è parola in questo e nel precedente paragrafo, spettano ai graduati che precedono la batteria di testa (§ 23 dell'istruzione per l'ammaestramento tattico).

§ 617, linea 16ª, *dopo le parole*: Di massima, *aggiungere*: presso le truppe d'artiglieria da fortezza e del genio.

Dopo il primo aggiungere il seguente alinea:

Le truppe d'artiglieria da campagna seguono anche in questo le norme contenute nella relativa istruzione per l'ammaestramento tattico (§§ 23 e 25).

§ 618, *sopprimerlo e dare il N. 618 al § 619.*

§ 619, linea 18ª, *sopprimere le parole*: dei capi sezione, uno sta in testa della compagnia o batteria, *e sostituirvi*:

§ 619, presso le truppe d'artiglieria da fortezza e del genio uno dei capi sezione sta in testa della colonna.

Dopo il quarto *aggiungere il seguente alinea*:

I capi sezione delle batterie da campagna si regolano secondo il 4° e 5° alinea del § 23 della relativa istruzione per l'ammaestramento tattico, *sopprimere l'ultimo alinea*:

§ 626, linea 21ª *Dopo le parole*: nell'artiglieria, *sopprimere*: da campagna e, *aggiungere come ultimo alinea*:

Per le batterie da campagna valgono le prescrizioni dell'8° alinea del § 13 dell'istruzione per l'ammaestramento tattico:

§ 628, linea 29ª, *aggiungere in principio di linea le parole*. Per le truppe d'artiglieria da fortezza e del genio.

Ultimo alinea, linea 4, dopo le parole: le quali, *aggiungere*: non hanno retroguardia e

§ 641, *sopprimerlo e sostituirvi il seguente*:

§ 641, per le andature da adottarsi dall'artiglieria da campagna valgono le norme accennate dal § 7 al § 11 dell'istruzione per l'ammaestramento tattico.

§ 642, linee 28ª e 29ª, *sopprimere le parole*: avendo presenti le prescrizioni del paragrafo precedente, *e sostituirvi* e gli uomini a piedi, che non possono montare sui carri, raggiungono più tardi la coda della colonna sotto la scorta di appositi graduati.

Prevedendo questo caso è però preferibile di far precedere di qualche ora il drappello degli uomini appiedati la colonna del carreggio.

Le precedenti modificazioni verranno pubblicate su foglietti stampati da una sola parte, i quali saranno distribuiti agli uffici e corpi, al prezzo di cent. 5, secondo le modalità indicate nell'*atto* N. 98 del *Giornale Militare* 1881.

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1881. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 9ª **1883** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 febbraio.

FEBBRAIO 8. — Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto in data 25 giugno 1882 portante modificazioni all'ordinamento della scuola di guerra, *pag.* 191.
» 9. — Istruzione per la compera di cavalli e muli di pronto servizio presso i reggimenti d'artiglieria e del genio *pag.* 192.
» 9. — Variante all'Istruzione sul cavalcare e sul condurre, *pag.* 198.
» 12. — Aggiunte all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1883), *pag.* 198.
» 12. — Istruzione sul tiro ridotto per la fanteria, *pag.* 201.
» 12. — Aggiunte alle tariffe di riparazioni inserte nella edizione 1878 dell'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, *pag.* 201.

Atto N. **32.** — SCUOLA DI GUERRA. (Nota N. 6) — **Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto in data 25 giugno 1882, portante modificazioni all'ordinamento della scuola di guerra.** — 8 febbraio.

In obbedienza al disposto dall'articolo 10 del R. Decreto del 25 giugno 1882, e allo scopo di raccogliere insieme tutte le disposizioni che reggono o debbono reggere la scuola di guerra, questo Ministero determina quanto segue:

1° Il Regolamento per la scuola di guerra, pubblicato in data 2 giugno 1871, è abrogato;

2° Sono parimente abrogate:

a) L'Istruzione ministeriale che fa seguito al R. Decreto del 26 ottobre 1876, col quale erano pure state apportate alcune modificazioni all'ordinamento della scuola di guerra;

b) L'*Atto* N. 167, in data 31 ottobre 1879, contenente i programmi e le norme per gli esami d'ammissione alla scuola suddetta;

c) Tutte le disposizioni ministeriali che precedettero o seguirono l'Istruzione e l'*Atto* ricordati ai precedenti comma *a*) e *b*), risguardanti il Regolamento o l'ordinamento degli

---

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 3. Atto N. 12, pag. 31 fra i Licei pareggiati ai governativi, *aggiungasi*: Liceo d'Aversa — ed al Liceo convitto di Napoli, dopo la parola convitto, *aggiungasi*: Cirillo.

Dispensa N. 8. Atto N. 31, pag. 190, riga 10ª, *invece di*: § 43 *leggasi*: § 23.

studi della scuola di guerra o gli esami e i programmi d'ammissione alla medesima, e che erano sin qui in vigore.

3° Al Regolamento e a tutte le istruzioni e disposizioni varie abrogate in virtù del presente *Atto*, è sostituito il *Regolamento per la scuola di guerra* in data d'oggi, che viene pubblicato in fascicolo a parte al prezzo di centesimi 35 la copia.

La prima parte di detto regolamento contiene le norme ed i programmi d'ammissione, la seconda si riferisce al servizio interno.

Ogni comando, corpo od ufficio dovrà provvedersene una copia.

I capi di corpo o d'ufficio richiederanno all'*Editore del Giornale Militare* in Roma, per mezzo dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari (giusta l'*Atto* 184 del 1879) il numero delle copie che loro occorrono, sia a senso di quanto è detto sopra, sia per quelle che gli ufficiali richiederanno per loro uso ed a proprie spese.

Il Ministro — FERRERO.

N **33**. — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI (Nota N. 43) — **Istruzione per la compera di cavalli e muli di pronto servizio presso i reggimenti d'artiglieria e del genio.** — 9 febbraio.

Generalità.

I cavalli e muli di pronto servizio occorrenti ai reggimenti d'artiglieria da campagna, a quelli da fortezza per lo stato maggiore e batterie da montagna non che a quelli del genio possono essere incettati dagli stessi reggimenti in qualsiasi epoca dell'anno.

I muli occorrenti ai reggimenti di fanteria, bersaglieri ed alpini saranno incettati da quei reggimenti d'artiglieria cui il Ministero stimerà opportuno dare quest'incarico.

I reggimenti faranno possibilmente i loro acquisti nel territorio del rispettivo corpo d'armata e nel territorio di quelli nei quali hanno distaccamenti.

I reggimenti d'artiglieria e genio i quali non trovassero nel territorio rispettivamente assegnato da rifornirsi con cavalli che abbiano le qualità necessarie per i vari servizi da sella

e da tiro, ne riferiranno al Ministero il quale indicherà il corpo d'armata nel di cui territorio potranno anche incettarne.

Allorquando per essere compiute le rimonte annuali, o per altre ragioni il Ministero lo credesse opportuno, ordinerà che siano sospese le compere.

La commissione allontanandosi dalla sede del proprio reggimento, spetta a ciascun membro di essa l'indennità stabilita dal R. Decreto 27 marzo 1879.

Per cura del Ministero della guerra, che a tale scopo farà le pratiche opportune presso il Ministero dell'Interno, si porranno le volute affissioni permanenti in tutti i comuni dello Stato per avvertire il pubblico delle compere che si effettueranno alle sedi dei reggimenti d'artiglieria e genio e dei rispettivi distaccamenti. Alle commissioni reggimentali e di distaccamento spetterà poi far noto ai comuni compresi nel rispettivo territorio, il luogo, il giorno e l'ora in cui si effettueranno le compere dal reggimento, mediante avvisi conforme all'unito modello. I detti avvisi dovranno esser firmati dalla commissione e controfirmati dal comandante del reggimento cui essa appartiene.

Quando in talun reggimento la rimonta dovesse venir sospesa per essersi completata la forza stabilita dall'organico, o per qualsiasi altra causa, la commissione dovrà notificarlo mediante avvisi da affiggersi nei comuni stessi.

Il prezzo medio dei cavalli e muli sarà indicato alle commissioni per cura del Ministero.

Nelle ispezioni che i comandanti territoriali d'artiglieria e del genio passeranno ai reggimenti dipendenti dovranno compilare apposito rapporto risguardante gli acquisti fatti nell'anno dalla commissione di rimonta.

In ciascun reggimento d'artiglieria e del genio al fine di effettuare gli acquisti dei cavalli e muli, il comandante nominerà una commissione composta di due ufficiali, uno superiore e l'altro capitano, ed un veterinario, scelti fra quelli che hanno maggiori cognizioni ippiche, facendo conoscere al Ministero il loro nome e grado.

Eguale commissione sarà nominata presso i distaccamenti della quale il comandante il reggimento potrà delegare a far parte anche ufficiali che non appartengono al distaccamento stesso.

I reggimenti da fortezza si rivolgeranno al comando della divisione da cui dipendono per la designazione di un ufficiale veterinario per far parte della commissione di incetta.

L'ufficiale superiore destinato a far parte della commissione ne assume la presidenza, e, presi gli ordini dal rispettivo comandante di reggimento, stabilisce il giorno e l'ora, in cui la commissione stessa dovrà riunirsi per fare gli acquisti.

Nel giorno successivo a quello stabilito per la riunione della commissione, il presidente di essa riferirà al rispettivo comandante di reggimento sugli acquisti fatti, e rimetterà lo stato signaletico dei quadrupedi cogli atti di compera e coi documenti giustificanti le varie spese.

In uno stesso atto di compera si possono comprendere tutti i cavalli e muli acquistati da uno stesso venditore.

Gli atti di compera, muniti di marca da bollo da una lira a carico del venditore, devono essere firmati da tutti i membri della commissione.

Per ordine del Ministero, le somme occorrenti alle commissioni di rimonta saranno rimesse ai reggimenti dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, col quale devono essere direttamente conteggiate.

Il consiglio d'amministrazione dei reggimenti terrà la relativa contabilità, per ciò che riguarda gli acquisti dei quadrupedi di rimonta, regolata secondo le norme stabilite dall'atto N. 200 del 30 settembre 1875.

I comandanti di reggimento trasmetteranno mensilmente:

Al Ministero della Guerra le informazioni sull'andamento delle rimonte e sulle qualità degli acquisti eseguiti;

All'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, il rendiconto relativo alle rimonte ed i documenti giustificanti le varie spese.

Norme per le commissioni incaricate dell'incetta quadrupedi nei reggimenti d'artiglieria e del genio.

Cavalli.

I cavalli da incettarsi dalle commissioni reggimentali devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) esser di statura non inferiore a metri 1,50 e non superiore a metri 1,68 e specialmente adatti al tiro;

b) esser di età compresa fra i 4 e mezzo e gli 8 anni;

c) aver l'attitudine al servizio cui sono destinati, e domi in modo da lasciarsi bardare;

d) i maschi dovranno in massima essere castrati, e le femmine non presentare sospetto di gravidanza o di avere già figliato.

La proporzione poi di queste ultime coi maschi non dovrà superare la metà del numero complessivo dei cavalli da incettarsi.

e) devono essere ferrati e muniti di capezza in buono stato la quale sarà compresa nel prezzo di vendita;

f) non si farà in massima distinzione di mantello nè di razza o provenienza, ma si darà la preferenza ai cavalli del paese;

g) dovranno essere garantiti dai vizi redibitori. I cavalli riconosciuti affetti da vizi redibitori saranno restituiti entro 40 giorni dalla data dell'acquisto.

Quei reggimenti che acquistano per avventura cavalli intieri dovranno far procedere alla loro castrazione al più presto avuto riguardo alla stagione in cui se ne è effettuato l'acquisto.

Muli

I muli da acquistarsi dalle commissioni reggimentali devono soddisfare ai seguenti requisiti.

a) esser di statura non inferiore a metri 1,46 e non superiori a metri 1,60;

b) esser di età compresa fra i 4 anni e mezzo e gli 8 non compiuti;

c) esser ferrati e muniti di capezza in buono stato la quale sarà compresa nel prezzo di vendita;

d) esser domi in modo da lasciarsi bardare;

e) non si farà distinzione di mantello nè di razza o provenienza nè si osserverà proporzione fra i due sessi;

f) esser garantiti da vizi redibitori. I muli riconosciuti affetti da vizi redibitori saranno restituiti entro 40 giorni dalla data dell'acquisto.

La commissione dovrà accertarsi che i cavalli e muli ad essa presentati siano di proprietari residenti nella zona di territorio in cui è incaricata di fare l'incetta.

Tale verifica è necessaria per impedire il traffico degli intraprenditori e per far sì che i medesimi quadrupedi non siano presentati successivamente in territori di diversi corpi d'armata. Si riterrà come prova una dichiarazione scritta, firmata dal sindaco del comune in cui ha residenza il venditore.

I cavalli e muli saranno visitati dalla commissione uno per uno, attribuendo a ciascuno il relativo prezzo, il quale, affinchè la compera possa aver effetto legale, dev'essere accet-

tato dal venditore e da non meno di due membri della commissione

Il pagamento del prezzo di ciascun quadrupede si deve effettuare in presenza di tutta la commissione e di due testimoni dopo compiuto l'atto di compera.

Detto atto di compera deve contenere:

a) il numero progressivo e la data degli atti di compera compilati dalla commissione;

b) il nome, il cognome, la condizione ed il domicilio del venditore;

c) le note signaletiche e la statura del cavallo o mulo;

d) il prezzo convenuto col venditore;

e) le condizioni di guarentigia ed altre accettate dal venditore medesimo;

f) la quitanza del prezzo colla firma del venditore.

I quadrupedi incettati dalle commissioni saranno presi in sussistenza dai reparti di reggimento pel tempo stabilito per la garanzia dei vizi redibitori. La capezza somministrata dal venditore dovrà servire al cavallo finchè sia trascorso il tempo di garanzia, non dovendosi in antecedenza prelevare oggetti di bardatura pei detti quadrupedi.

Quando le commissioni si allontanano dalla sede del rispettivo reggimento per ottenere dalle società ferroviarie del Regno la riduzione del prezzo dei trasporti dei cavalli o muli, devono in massima valersi della richiesta mod. C stabilita dell'art. 6 del Regolamento sui trasporti militari, e a giustificazione della spesa si dovrà unire la originale parte 3ª della richiesta ora detta, munita della ricevuta della somma pagata al gestore delle merci, ed il bollettino di consegna (fattura di svincolo) rilasciata dalla stazione ferroviaria d'arrivo.

Il Ministro. — Ferrero.

Modulo di avvisi da affiggersi nei comuni.

. . . . REGGIMENTO ARTIGLIERIA (O GENIO).

Rimonta di quadrupedi di pronto servizio.

Il . . . reggimento d'artiglieria (o del genio) dovendo addivenire alla compera di cavalli e muli di pronto servizio di artiglieria (o del genio) si avvertono gli allevatori ed i proprietari che essi potranno presentare i loro cavalli e muli alla commissione appositamente nominata residente in questa città nel quartiere del reggimento suddetto (1) posto in via . . . . . la quale neigiorni . . . . . dalle ore . . alle ore . . . procederà all'aquisto di quelli che riconoscerà atti al servizio cui sono destinati, alle seguenti condizioni:

1. I cavalli e muli devono esser di età compresa fra i 4 e mezzo e gli 8 anni.

2. Devono essere di statura non inferiore a metri 1,46 i muli e di 1,50 i cavalli e non superiore a metri 1,60 i primi e metri 1,68 gli altri.

3. Devono esser domi in modo da lasciarsi bardare ed avere tanto gli uni come gli altri, i requisiti necessari per il servizio.

4. Devono essere ferrati e muniti di capezza in buono stato, la quale sarà compresa nel prezzo di vendita.

5. I quadrupedi maschi devono in massima esser castrati; le femmine non presentare sospetti di gravidanza o di aver già figliato.

6. Nell'incetta non si farà distinzione di mantelli.

7. Il prezzo di ogni quadrupede sarà da convenirsi di comune accordo tra la commissione ed il venditore.

8. Il pagamento si farà a pronti contanti, contro ricevuta sull'atto d'incetta, il quale sarà munito di marca da bollo da una lira a carico del venditore.

---

(1) Qualora la commissione si riunisca presso distaccamenti si indicherà la qualifica del distaccamento stesso.

9. Il venditore deve garantire i cavalli dai vizi redibitori per giorni 40 dalla data dell'acquisto.

10. Nella rimonta non si terrà conto in massima della razza o provenienza, ma si darà la preferenza ai cavalli o muli del paese.

Il Veterinario *Il Capitano*

Il maggiore

li 188

Il Comandante il Reggimento.

N. **34**. — REGOLAMENTI D'ISTRUZIONE DELL'ARTIGLIERIA. — (Nota N. 16) — **Varianti all'istruzione sul cavalcare e sul condurre.** — 9 febbraio.

Nel volume III, titolo 1° delle istruzioni pratiche dell'artiglieria (*Istruzione sul cavalcare e sul condurre*) si devono eseguire le seguenti correzioni:

pag. 79 linee 19 e 20 sopprimere: *Ripetere gli esercizi di quest'articolo colle staffe*;

pag. 98 sopprimere l'intero § 199.

Il Ministro — FERRERO.

N. **35**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 215). — **Aggiunte all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio**. — (Edizione 1883), 12 febbraio.

Dietro proposta del Comitato d'Artiglieria e Genio ho determinato siano adottati i materiali qui appresso indicati occorenti per la esecuzione del tiro ridotto presso i vari corpi dell'arma di fanteria.

Categoria	N. d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare	Annotazioni
		Assortimenti ed accessori d'Armi.			
6ª	—	Cacciamneschi per armi M° 1870, da tiro ridotto	N°	0 20	
»	—	Scatolette da untume per armi M° 1870, da tiro ridotto	»	0 15	
»	—	Zoccoletto per caccia-inneschi per armi M° 1870, da tiro ridotto	»	0 25	
		Parti ed accessori di munizioni e fuochi da guerra			
7ª	—	Bossoli di ottone per armi M° 1870, da tiro ridotto	»	0 20	
»	—	Cassette di legno pel tiro ridotto con armi M° 1870	»	3 60	
»	—	Pallottole di legno per armi M° 1870, da tiro ridotto	»	0 06	
»	—	Scatole con cariche di gr. 2 polvere da fucileria per armi M° 1870, da tiro ridotto	»	2 20	
»	—	Scatole con inneschi per armi M° 1870, da tiro ridotto	»	1 75	
»	—	Scatole di latta per pallottole per armi M° 1870, da tiro ridotto	»	0 25	
11ª	—	Untume per armi M° 1870, da tiro ridotto	Cg.	1 70	

Cacciainneschi per armi M°. 1870, da tiro ridotto. — Si compone di uno spillo d'acciaio inastato in un cilindretto di ottone e saldato ad una ghiera di ottone, e di un manico di legno sul quale la ghiera è investita e trattenuta da una copiglia di ottone.

Scatolette da untume per armi M° 1870, da tiro ridotto. — È di latta, di forma circolare, con diametro di mm. 55 ed altezza di mm. 11; e munita di coperchio.

Zoccoletto per cacciainneschi per armi M° 1870, da tiro ri-

dotto. — Di legno di bosso; è cilindrico ed ha un foro centrale che superiormente si allarga in modo da poter ricevere il fondello del bossolo delle cartucce ed inferiormente termina a strombatura. Nella base inferiore è praticata secondo un diametro una scanalatura.

Bossolo di ottone per armi M° 1870, da tiro ridotto. — Bossolo ordinario di ottone per cartucce per armi 1870, non innescato, nel quale è fissato internamente un tappo di ottone avente lungo l'asse un foro del diametro di mm. 2; il portacassula del fondello del bossolo è pure forato pel passaggio del cacciainneschi; il tappo interno riempie completamente il bossolo fino a mm. 13 dalla bocca.

Cassetta di legno pel tiro ridotto con armi M. 1870. — Di pioppo internamente presenta diversi scompartimenti; è munita di coperchio fissato con due cerniere di ottone e tenuto chiuso con due ganchetti pure di ottone. La cassetta è spalmata internamente ed esternamente con olio di oliva e terra d'ombra. Sul coperchio è fissata una piastrella di ottone coll'indicazione: *Tiro ridotto.*

Pallottola di legno per armi M. 1870, da tiro ridotto È di bosso; di forma cilindrica; sopra una estremità è fissato con una vite di ottone un disco di cuoio.

Scatola con cariche di gr. 2 polvere da fucileria per armi Modello 1870 da tiro ridotto. — È formata da un involglio di cartoncino ricoperto con carta violacea. Contiene 500 cariche e su di una faccia porta impresso un bollo ad umido ovale colla indicazione: *Cariche pel tiro ridotto N. 500.*

Scatola con inneschi per armi M° 1870, da tiro ridotto. — È formata di cartoncino e contiene 500 cassule fulminanti di cartucce per armi M. 1870 munite delle rispettive incudinette. Su di una faccia porta impresso un bollo ad umido ovale colla indicazione: *inneschi pel tiro ridotto N. 500.*

Scatola di latta per pallottole per armi M. 1870, da tiro ridotto. — È di forma parallelepipeda ed è munita di coperchio.

Untume per armi M. 1870, da tiro ridotto. — Miscela, fatta a caldo di parti uguali di olio di olivo e di sevo.

N. B. I numeri d'ordine categorico mancanti verranno indicati nel primo specchio di aggiunta all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria, che si pubblicherà nella 4ª parte di questo giornale, e comprenderà i vari materiali di ultima adozione ordinati alfabeticamente.

Il Ministro — Ferrero.

N. **36**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 216) — **Istruzione sul tiro ridotto per la fanteria**. — 12 febbraio.

Poichè in molti casi le degradazioni che si producono sui caccia-inneschi per armi modello 1870 da tiro ridotto possono essere riparate dai capi armaiuoli dei corpi, si prescrive che alla istruzione su detto tiro pubblicata il 21 aprile 1882 venga recata l'aggiunta seguente:

pag. 26 « N. 15. I caccia-inneschi degradati possono « anche essere fatti riparare dai capi armaiuoli dei corpi, re- « tribuendoli coll'importo dell'apposito articolo inserto nella « tariffa N. 7 quando si tratti del cambio della spina, e col- « l'importo d'una piccola riparazione quando si tratti di ritocchi « di minore importanza. Tale importo sarà poi addebitato « alla massa generale od a quelle individuali a seconda dei « casi e come si pratica per le riparazioni alle armi.

Il Ministro — FERRERO.

N. **37**. PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 217). — **Aggiunte alle tariffe di riparazione inserte nella Edizione 1878 dell'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio**. — 12 febbraio.

Aggiunte alla tariffa N 7.

Articolo	INDICAZIONI DELLE RIPARAZIONI	Prezzo delle riparazioni	*Annotazioni*
9°	*Caccia-inneschi per armi modello 1870 da tiro ridotto* dissaldare la spina logora dalla ghiera d'ottone, provvedere una nuova spina d'acciaio e saldarla alla medesima ghiera d'ottone L.	0,15	

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1888 — Tip. G. Voghera.

DISPENSA 10ª **1883** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 febbraio.

1882. NOVEMBRE 26. — Modificazioni al R. Decreto 15 agosto 1863 relativo all'istituzione di una scuola d'applicazione delle armi d'artiglieria e del genio, *pag.* 203.

1883. FEBBRAIO 15. — Spedizione per la posta e per pacco postale di libri, fascicoli e stampati, *pag.* 208.

» » 16. — Modificazioni al riparto della compagnia carabinieri reali di Salerno, *pag.* 209.

Atto N. **38**. — SCUOLE MILITARI (Nota N. 24). — **Modificazioni al Regio Decreto 15 agosto 1863 relativo all'istituzione di una scuola d'applicazione delle armi d'artiglieria e del genio.** — *Gazzetta Ufficiale del Regno*, N. 1 del 2 gennaio 1883; N. 4120 (serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 26 novembre 1882.

UMBERTO I, ecc., ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto in data 15 agosto 1863 che instituì la Scuola d'applicazione delle armi d'artiglieria e del genio;

Vista la legge in data 8 ottobre 1873 per modificazione della legge sull'avanzamento dell'esercito;

Vista la legge in data 2 giugno 1882 sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visto il R. Decreto in data 18 luglio 1882 che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Considerata la necessità d'introdurre alcune modificazioni nel R. Decreto in data 15 agosto 1863, e nel Regolamento che gli fa seguito in data 24 agosto 1863 relativi alla scuola d'applicazione delle armi d'artiglieria e genio, per metterli in armonia con le leggi e disposizioni vigenti;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola d'applicazione delle armi d'artiglieria e genio, instituita per compiere l'istruzione tecnica dei sottotenenti che escono dall'accademia militare e si destinano alle armi d'artiglieria e del genio, deve essere frequentata dai predetti sottotenenti prima di essere ammessi a prestare servizio nelle armi preindicate.

Art. 2.

I sottotenenti delle armi d'artiglieria e del genio che non provengono dall'accademia militare non possono essere ammessi a frequentare la scuola d'applicazione se non in virtù di una legge speciale.

Art. 3.

L'insegnamento che s'impartisce alla scuola d'applicazione è scientifico e pratico, ha la durata di due anni, è diviso in due corsi annuali ed è regolato da programmi appositamente approvati dal Nostro Ministro della guerra.

Art. 4.

La scuola d'applicazione delle armi d'artiglieria e del genio è posta sotto l'immediata dipendenza del Ministero della guerra.

Un ufficiale generale proveniente da una delle due armi predette ne ha il comando.

Art. 5.

Il personale dirigente ed insegnante occorrente alla scuola è tratto in massima dalle armi d'artiglieria e del genio: apposita tabella approvata con Decreto Reale ne stabilisce la formazione.

Possono pure essere chiamati per l'insegnamento professori borghesi ed ufficiali non compresi nella tabella di formazione della scuola.

Oltre questi personali potranno essere comandati a disposizione della scuola quei riparti di truppa e per quel tempo che, sulla proposta del comandante della scuola, il Ministro della guerra sarà per determinare in ciascun anno.

Art. 6.

Al termine d'ogni anno di corso gli ufficiali allievi della scuola d'applicazione sono sottoposti ad esami davanti una commissione nominata dal Ministro della guerra.

Quelli che superano detti esami vengono, ultimati i medesimi, promossi tenenti nell'arma rispettiva ed ammessi definitivamente a prestarvi servizio. La loro anzianità relativa verrà determinata dalla rispettiva classificazione per punti di merito ottenuti all'uscita della scuola stessa, senza riguardo alla loro anzianità del grado di sottotenente; quelli di essi che provengono dall'accademia militare hanno, a pari data di nomina a tenente, la precedenza sugli altri.

Gli ufficiali allievi che nei primi esami risultino deficienti in alcuna materia, saranno, secondo norme da stabilirsi, ammessi agli esami di riparazione per le materie stesse. Quelli che ripetono esami al 2° anno di corso verranno classificati fra loro ma in coda ai compagni che riuscirono in tutte le prove.

Gli ufficiali allievi del 1° e 2° anno della scuola che non siano promossi negli esami annuali, saranno ammessi, per una sol volta, a ripetere l'anno di corso.

Quelli che siano rimandati negli esami annuali per la seconda volta non possono più ripetere il corso della scuola e devono quindi essere trasferti nelle armi di fanteria e cavalleria, conservando però la loro anzianità nel grado di sottotenente.

Art. 7.

Apposito regolamento approvato dal Nostro Ministro della guerra, stabilirà le attribuzioni del personale dirigente ed insegnante della scuola, i doveri speciali dei sottotenenti delle due armi, quali allievi e le norme speciali relative all'insegnamento, agli esami, al servizio ed all'amministrazione ed ogni altro necessario provvedimento.

Art. 8.

Sono abrogate le precedenti disposizioni in quanto che siano contrarie a quelle contenute nel presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1882.

UMBERTO.

FERRERO.

N. **39**. — CORRISPONDENZA POSTALE. (Nota N. 15). — **Spedizione per la posta e per pacco postale di libri, fascicoli e stampati**. — 15 febbraio.

In conformità di disposizioni testè fatte dalla direzione generale delle Poste in ordine all'invio per la posta di libri, stampati in bianco, ecc., tutto ciò insomma che non è carteggio o manoscritto, e sul servizio dei pacchi postali tra i Ministeri e le autorità dipendenti e queste fra di loro, il sottoscritto ha adottato le seguenti determinazioni le quali avranno effetto immediatamente.

1° La spedizione per la posta di libri, regolamenti, istruzioni, fascicoli a stampa, stampati in bianco, carta bianca intestata, buste, modelli in bianco, ecc., eccezione fatta del *Giornale Militare e Bollettino*, posti sotto fascia, e, all'occorrenza, assicurati con funicella, sarà eseguita mediante pagamento delle tasse relative stabilite delle tariffe postali per siffatto modo d'invio.

2° Da tale modo di spedizione sono eccettuati i libri, fascicoli stampati, ecc., i quali per la loro natura riservata devono essere sempre spediti in pieghi chiusi e raccomandati d'ufficio.

3° Le spedizioni di cui al N. 1 saranno fatte per pacco postale allorchè il volume ed il peso delle medesime non sia ammesso dai regolamenti postali per il servizio propriamente postale ovvero quando ciò torni più conveniente dal lato economico, tenuto però presente che il trasporto dei pacchi postali ha luogo ordinariamente coi treni *Omnibus* delle ferrovie e che in conseguenza il loro recapito ai destinatari, specialmente nei viaggi di lunga percorrenza, subisce un sensibile ritardo in confronto al recapito di quanto si spedisce come carteggio postale.

Epperciò nei casi di spedizione d'urgenza, invece di valersi del modo d'invio per pacco postale, si dovrà dividere in due o più pieghi sotto fascia quanto vuolsi spedire col pagamento delle tariffe stabilite per gli stampati sotto fascia.

Quanto alle dimensioni dei pacchi postali scambiati fra il Ministero e i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari, e reciprocamente tra di loro, avvertesi che esse possono eccedere quelle stabilite dalla legge 10 luglio 1881 per i pacchi postali scambiati tra i privati, ferma rimanendo la prescrizione circa il peso di 3 chilogrammi per cadun pacco. Di tutto ciò che non potrà essere spedito sotto fascia o per

pacco postale, ovvero quando questi due mezzi di spedizione rechino maggior spesa, la spedizione sarà affidata all'impresa dei trasporti militari.

4° Delle somme spese per spedizioni di libri regolamenti, istruzioni, stampati, ecc., sia per mezzo propriamente postale, sia per pacco postale, i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari richiederanno alla fine di ogni trimestre, a cominciare dal 1° marzo prossimo il rimborso all'appoggio dei documenti comprovanti le somme pagate e corredando la domanda di rimborso di una dimostrazione conforme al modello seguente.

Per le spese di francobolli si unirà una dichiarazione firmata dal consiglio o dal capo servizio, indicante sommariamente i pieghi o libri spediti, le date di spedizione e i destinatari.

5. I Consigli d'amministrazione dei corpi, e quelli che amministrano i vari comandi ed uffici compileranno l'atto deliberativo richiedente il rimborso, e delegheranno in esso l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari in Roma, per la riscossione e la quietanza del mandato. Gli atti deliberativi coi documenti a corredo saranno inviati direttamente all'ufficio medesimo, il quale riepilogate le singole contabilità, le trasmetterà al Ministero della guerra per l'emissione del mandato, accreditandone poi le somme ai corpi od uffici.

6. Le spese che potranno occorrere ai comandi superiori di distretto, o comandi di brigata, saranno comprese nella contabilità del distretto o corpo incaricato di corrispondere gli assegnamenti ai personali dei comandi stessi.

Coll'opportunità si rammenta ai corpi, comandi, uffici, e stabilimenti militari di attenersi strettamente, nelle richieste che loro occorre di fare di libri, regolamenti, ecc., alle disposizioni contenute nell'*Atto* 184 del 1879.

Il Ministro — Ferrero.

(1) . . . . . .

SPECCHIO *dimostrativo delle somme spese nel . . trimestre 188. . per spedizioni di libri, stampati, Giornale Militare etc. sotto fascia o in pacchi postali, delle quali somme si chiede il rimborso.*

Num. d'ordine	DATA della spedizione	AUTORITA' alla quale fu fatta la spedizione	Spesa per francobolli	Pacchi postali	Annotazioni
				Somma spesa per tassa di spedizione	
1	2	3	4	5	6
		Totale L.			

A . . . . . addì 188

I Membri del Consiglio d'amministrazione (2).

(1) Comando, corpo, ufficio, stabilimento militare.
(2) Per i comandi uffici e stabilimenti che non hanno Consiglio d'amministrazione proprio, questo documento sarà firmato dal capo di servizio.

N. **40.** — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI (Nota N. 33). — **Modificazioni al riparto della compagnia di Salerno.** — 16 febbraio.

Al riparto della compagnia di Salerno (tenenza diretta e sezione di Amalfi) stabilito con l'*Atto* N. 13 del 1882, viene sostituito il seguente:

Compagnia di Salerno.

Tenenza diretta.	Salerno. — Vietri. — Majori. — Tramonti. — Amalfi. — Ravello. — Positano.
Sezione di Salerno.	San Nicola alle Fratte. — Pastena. — Montecorvino Rovella. — Acerno. — Pontecagnano. — San Cipriano Picentino. — Giffoni Vallepiana. — Montevetrano. — Baronissi.

La sezione di Nocera Inferiore rimane ripartita come venne indicato nel precitato *Atto*.

Il Ministro — FERRERO.

Roma. — Tip. G. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 febbraio.

FEBBRAIO 10. — Regio Decreto che instituisce un deposito di allevamento cavalli in Scordia, *pag.* 211.
» 22. — Formazione di un comando locale di artiglieria al poligono di Ciriè, *pag.* 212
» 22. — Nuovo modello per le *dichiarazioni d'esistenza cavalli degli ufficiali*, *pag.* 212.
» 22. — Modificazioni al R. Decreto 25 giugno 1882, circa il riordinamento della scuola di guerra, *pag.* 215.
» 23. — Apertura del tratto ferroviario Vercelli-Robbio, *pag.* 216
» 24. — Istruzione sul modo di caricare e condurre bestie da soma ad uso dei reggimenti di fanteria e bersaglieri, *pag.* 218.
» 26. — Disposizioni relative ai capitani dell'arma di fanteria compresi nel quadro di avanzamento, ai quali viene concessa una razione di foraggio, *pag.* 218

Atto N. **41**. — QUADRI ORGANICI (Nota N. 77). — **Regio Decreto che instituisce un deposito di allevamento cavalli in Scordia**. — 18 febbraio.

UMBERTO I RCC., ECC. RE D'ITALIA.

Vista la legge sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 29 giugno 1882, N. 831 (Serie 3ª);

Visto il R. Decreto 4 gennaio 1883, che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° marzo p. v. è instituito in Scordia un deposito di allevamento cavalli.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1883.

UMBERTO.

FERRERO.

ERRATA CORRIGE.

Dispensa 10, *Atto* N. 39, pag. 207, riga 8ª *ove dice*: 1° marzo, *leggasi*: 1° aprile.

Id. 10, pag. 208, togliere le parole: *Giornale Militare* nell'intestazione dello specchio.

N. **42**. — QUADRI ORGANICI (Nota N. 78). — **Formazione d'un comando locale di artiglieria al poligono di Ciriè.** — 22 febbraio.

E' stabilito un comando locale d'artiglieria al poligono di Ciriè, sotto la dipendenza della direzione territoriale di artiglieria di Torino.

Lo specchio N. 5 dell'*Atto* N. 133, del *Giornale Militare* del 1880, s'intende perciò modificato in conseguenza.

Il Ministro — FERRERO.

N. **43**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 180). — **Nuovo modello per le *Dichiarazioni d'esistenza cavalli degli ufficiali*.** — 22 febbraio.

Per facilitare la compilazione delle *Dichiarazioni d'esistenza cavalli* (mod. 376), che gli ufficiali sono in obbligo di rilasciare a tenore del § 1 *Atto* 15 del corrente anno, e per metterle in perfetta armonia col *Registro dei cavalli* (mod. 387), che ora dev'essere tenuto dai consigli d'amministrazione permanenti, il Ministero ha adottato per le dichiarazioni medesime un nuovo modello — conforme all'unito *Esempio pratico*, che sostituisce quello annesso al già abrogato *Atto* 50 del 1881 —, col quale si rende più semplice e chiaro il calcolo delle giornate d'esistenza e si forniscono ad un tempo i dati necessari per la esatta tenuta del registro.

Il nuovo modello sarà messo in vigore a cominciare dal 1° aprile p. v., dalla quale data il vecchio modello s'intenderà abolito.

Per la provvista del nuovo le modello, amministrazioni potranno sin d'ora rivolgere le relative richieste al reclusorio di Savona, avvertendo di comprendervi anche la quantità occorrente per il cambio dei modelli vecchi inclusi nelle dotazioni di mobilitazione.

Il Ministro — FERRERO.

Regolamento d'amm. (Atto 43, 1883). **(Esempio pratico).** N. 376 del Catalogo (Edizione 1888).

(1) *Comando della Brigata* _____

(2) _____ MESE DI *Gennaio* 1883

DICHIARAZIONE di esistenza dei cavalli di servizio posseduti dal *Maggior Generale* sig. *N. N.*
dal *1°* al *31 Gennaio* inclusivamente.

Cavalli esistenti e razioni foraggio che ne conseguono

Numero dei cavalli posseduti: al primo del mese	Numero dei cavalli posseduti: al termine del mese	Nome dei cavalli posseduti nel corso del mese	Giornate di esistenza per ogni cavallo	Variazioni nel possesso dei cavalli (*)
		Arno	*18*	*Morto il giorno 18.*
		Furia	*31*	
		Zulù	*31*	
		Rappè	*11*	*Acquistato il giorno 20.*
3	3	Totale...	*91*	

Razioni corrispondenti alle giornate di esistenza nel mese. . n° *91*

Razioni che si detraggono per n° giornate d'assenza, per le quali non furono ammesse le razioni, come da decisione del _____ »

RESTANO le razioni dovute per tutto il mese. n° *91*

Prelevamento delle razioni			Cause per le quali non tutte le razioni furono prese in natura.
Razioni dovute . . . . n°		*91*	*Per aver tenuto un cavallo a regime speciale.*
Prese in natura: in Firenze . . n°	*73*		
Prese in natura: in _____ »			
Prese in natura: in _____ »		*81*	
Prese in natura: in _____ »			
Lasciate pei cavalli all'infermeria . . . »	*8*		
Restano le razioni dovute in contanti. . . . . n°		*10*	

Dichiaro io sottoscritto che il numero dei *cavalli di servizio* da me effettivamente posseduti ed il numero delle *razioni foraggio* che mi spettano per il suddetto periodo di tempo sono quali appaiono dal presente specchio.

A *Firenze*, addì *31 Gennaio* 1883.

FIRMA DELL'UFFICIALE
N. N.

(1) Reggimento o corpo. — (2) Compagnia, squadrone o batteria.
(*) Quando un cavallo sia stato acquistato o perduto nel corso del mese, si noterà in questa colonna: *Acquistato il* . . (giorno dell'acquisto), ovvero: *Morto il* . . *Venduto il* . . (giorno della perdita), tenendo presente che la variante nei foraggi deve aver effetto dal dì successivo (§ 2° *Avvertenze* a tergo della presente).

Avvertenze.

§ 1. La presente dichiarazione deve esattamente indicare il numero delle giornate di reale esistenza dei cavalli di servizio posseduti nel corso del mese e il conseguente numero delle razioni foraggio dovute per il mese stesso, ed essere scevra da raschiature o cancellazioni di qualsiasi specie.

Consideransi *cavalli di servizio* quelli soltanto che abbiano raggiunta l'età di anni quattro, siano atti al servizio da sella o da tiro e trovinsi nelle volute condizioni di statura.

§ 2. Nei casi di acquisti o di perdite di cavalli, le giornate di esistenza, per il diritto ai foraggi *vanno computate dal di successivo a quello in cui accade il fatto dell'acquisto o della perdita.*

§ 3. Quando il comandante del corpo (o capo d'ufficio) od il Ministero decidano che pei cavalli assenti debbano cessare i foraggi a carico dello Stato, le razioni corrispondenti alle giornate di assenza con perdita del diritto ai foraggi, dovranno essere detratte dal calcolo delle razioni fatto in base alle giornate di esistenza cavalli.

§ 4. La dichiarazione è presentata il penultimo giorno del mese ed ogni qualvolta debbano gli ufficiali assestare i conti in seguito a trasferimento di corpo od a passaggio in una posizione nella quale non abbiano diritto a razioni foraggio.

§ 5. Per gli ufficiali in licenza o altrimenti lontani dal corpo la dichiarazione è trasmessa, negli stessi termini, al corpo od ufficio, per la consueta via d'ufficio o direttamente per la posta.

Gli ufficiali in disponibilità od aspettativa l'inviano invece, al termine d'ogni mese, al comandante del distretto da cui ricevono gli assegnamenti.

§ 6. La non presentazione della dichiarazione sarà considerata come dichiarazione di non aver ragione a foraggi.

In ogni caso le dichiarazioni, che pervenissero all'amministrazione con un ritardo di due mesi o più da quello cui si riferiscono, non potranno più essere accettate nè ammesse nei conti senza che ne sia preventivamente giustificato il ritardo all'ufficio di revisione delle contabilità dei corpi.

N. 44. — REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO (Nota N. 50). — **Modificazioni al R. Decreto 25 giugno 1882, circa il riordinamento della scuola di guerra.** — 22 febbraio.

SIRE!

Coll'art. 2 del R. Decreto sul riordinamento della scuola di guerra che il riferente ebbe l'onore di sottoporre all'augusta firma della M. V. il 25 giugno dello scorso anno, veniva stabilito che gli ufficiali da ammettersi in detta scuola dovessero, *tutti indistintamente*, aver compiuti 4 anni di servizio effettivo nei corpi *al momento della presentazione della domanda d'ammissione.*

Essendosi riconosciuto opportuno che gli esami per detta ammissione abbiano principio in aprile e che quindi le relative domande siano presentate prima di tale epoca, ne consegue che gli ufficiali non potrebbero effettivamente essere ammessi a detta scuola se non dopo 5 anni di servizio, il che sembra eccessivo.

Sulla considerazione poi che il tempo trascorso nelle scuole non deve essere computato come utile per gli effetti di cui al succitato articolo, sembra inoltre al riferente che il periodo di 4 anni prescritto dall'articolo stesso possa senza inconvenienti essere ridotto per gli ufficiali d'artiglieria e genio provenienti dalla scuola d'applicazione, poichè in caso contrario questi verrebbero a compiere la scuola di guerra dopo non meno di 9 anni d'anzianità d'ufficiale e quindi probabilmente troppo tardi per poter fruire del vantaggio stabilito dall'art. 7 del R. Decreto in quistione.

Sembra perciò al riferente che il comma 5 del citato art. 2 potrebbe opportunamente essere modificato nel senso di stabilire:

1° Che il tempo di servizio prescritto per l'ammissione alla scuola di guerra sia computato al 1° ottobre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione, vale a dire all'atto stesso dell'ammissione, anzichè al momento della presentazione della domanda.

2° Che detto periodo di tempo sia ridotto, per gli ufficiali d'artiglieria e genio provenienti dalla scuola d'applicazione, da quattro anni a tre.

Tale appunto sarebbe lo scopo dell'annesso schema di Decreto che il riferente ha l'onore di rassegnare alla M. V. perchè, ove concorra nelle suespresse considerazioni, voglia degnarsi di apporvi l'augusta Sua firma.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 25 giugno 1882 sul riordinamento della scuola di guerra;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Articolo unico.

Al comma *b*) dell'articolo 2 del succitato R. Decreto è sostituito il seguente:

b) Essere tenente ed avere, al 1° ottobre dell'anno in cui concorrono per l'ammissione alla scuola, compiuti 4 anni per gli ufficiali di cui al primo alinea dell'articolo precedente, e 3 anni, per quelli di cui al secondo alinea dell'articolo stesso, di effettivo servizio come ufficiali nella propria arma; non computando in detti anni il tempo passato alle scuole, in licenza straordinaria, in qualità di ufficiale d'ordinanza o in qualsivoglia altro servizio speciale all'infuori di quello della propria arma.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1883.

UMBERTO.

Ferrero.

N. **45**. — FERROVIE (Nota N. 168). — **Apertura del tratto Vercelli-Robbio**. — 23 febbraio.

Col giorno 5 del corrente mese di febbraio venne aperto all'esercizio il tratto Vercelli-Robbio a complemento della intera linea Vercelli-Pavia-Stradella, e comprendente la fermata di Vinzaglio-Torrione e la stazione di Palestro.

E però al prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi si eseguiranno le seguenti aggiunte:

PARTE 1ª.

Si inscriveranno le stazioni sotto indicate

	da	da
Palestro	Mortara . . Km. 18	Vercelli . . . Km. 12.
Vinzaglio-Torrione	Mortara . . . 23	Vercelli 7

PARTE 3ª.

Alle tavole poliometriche si aggiungerà quella sotto indicata, la quale prenderà il progressivo N. 70 della serie.

Detta tavola sostituirà le distanze già date in seguito alla successiva apertura dei tronchi della linea suddetta.

Tavola N. 70.

Vercelli-Mortara-Broni-Stradella.

Vercelli											
7	Vinzaglio-Torrione										
12	5	Palestro									
17	10	6	Robbio								
23	16	12	7	Nicorvo							
28	23	17	13	7	Mortara						
35	29	24	19	13	7	Gambolò-Remondò					
41	35	30	25	19	14	7	Tromello				
46	39	35	30	23	18	11	5	Garlasco			
52	45	41	36	29	24	17	11	6	Groppello		
58	49	45	40	33	28	21	15	10	4	Villanova d'Ardenghi	
60	53	49	44	37	32	25	19	14	8	4	Cava-Carbonara
67	61	57	52	45	39	33	27	22	16	12	9	Pavia
											7	Cava Manara
											14	7	Bressana Bottarone
											17	10	4	Bressana Argine
											20	13	7	3	Pinarolo Pò
											23	16	10	6	8	Barbianello
											28	21	15	11	8	6	Broni
											32	25	19	15	12	10	4	Stradella

Le distanze lasciate in bianco nelle caselle della tavola suddetta si daranno allorquando si effettuerà il raccordamento fra Cava-Carbonara, e Cava-Manara.

Il Ministro — FERRERO.

N. **46**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 218). — **Istruzione sul modo di caricare e condurre bestie da soma ad uso dei reggimenti di fanteria e bersaglieri**. — 24 febbraio.

E' stata approvata l'*Istruzione sul modo di caricare e condurre bestie da soma ad uso dei reggimenti di fanteria e bersaglieri*.

La distribuzione di detta Istruzione ai comandi, corpi ed uffici dipendenti verrà fatta per ordine di questo Ministero e l'importo delle copie distribuite dovrà pagarsi sulle spese di cancelleria e sui fondi delle masse generali.

Le ulteriori richieste per servizio o per uso privato saranno rivolte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari giusta il prescritto dall'*Atto* N. 184 del 1879.

Il prezzo di ciascuna copia è di centesimi 35.

Il Ministro — FERRERO.

N. **47**. — DISPOSIZIONI VARIE. (Nota N. 76). — **Disposizioni relative ai capitani dell'Arma di fanteria compresi nel quadro di avanzamento, ai quali viene concessa una razione di foraggio**. — 26 febbraio.

In seguito alla concessione della razione di foraggio ai capitani dell'arma di fanteria compresi nel quadro di avanzamento, rimane stabilito:

1° I capitani ai quali viene concessa una razione di foraggio sono autorizzati a prestare servizio a cavallo, nei limiti stabiliti presentemente per i capitani dei reggimenti bersaglieri;

2° Nelle trasferte unitamente ai reparti di truppa cui sono addetti, hanno diritto al trasporto del cavallo, così pure in occasione della loro promozione al grado superiore, nei cambî di corpo, ed in genere nei viaggi isolati per ragione di servizio;

3° Nel caso di perdita del cavallo per cause di servizio hanno diritto alla prescritta indennità;

4° Possono far uso di speroni e di pantaloni con sottopiedi come è stabilito per gli ufficiali superiori;

5° Gli attendenti di detti capitani sono disarmati e vestono la divisa speciale prescritta per gli attendenti disarmati.

Il Ministro — FERRERO.

Roma. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 12ª **1883** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 marzo.

FEBBRAIO (L. — Regio Decreto che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare, e le norme per l'ammissione e l'avanzamento nel personale dei farmacisti militari, *pag.* 219.
MARZO 1° — Aggiunte e varianti all'istruzione per la concessione dei cavalli d'agevolezza, *pag.* 222.
» 1° — Apertura del tronco ferroviario Novara-Romagnano. *pag.* 224.
» 1° — Vendita delle carte e libri editi dall'Istituto geografico militare, *pag.* 225.

Atto N. **48** — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO (Nota N. **199**) — **R. D. che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare, e le norme per l'ammissione e l'avanzamento nel personale dei farmacisti militari** — *Gazzetta Ufficiale del regno*, n. 49 del 27 febbraio 1883 — *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno*, n. 1208 (Serie 3ª) — 11 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. decreto 26 maggio 1861, relativo al personale farmaceutico militare;

Visto il R. decreto 7 novembre 1873, col quale viene stabilita l'assimilazione di rango ai gradi militari dei vari personali dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Vista la legge 29 giugno 1882, n. 831 (Serie 3ª), sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Vista la legge 18 luglio 1882, n. 854 (Serie 3ª), sugli stipendi per gli impiegati dipendenti dall'Amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'assimilazione di rango a grado militare dei farmacisti militari è stabilita come segue:

Chimico farmacista ispettore — Tenente colonnello.
Chimico farmacista direttore — Maggiore.
Farmacisti capi di 1ª classe — Maggiore.
Farmacisti capi di 2ª classe — Capitano.
Farmacisti di 1ª classe — Capitano.
Farmacisti di 2ª classe — Tenente.
Farmacisti di 3ª classe — Tenente.
Farmacisti di 4ª classe — Sottotenente.

Art. 2. Per l'ammissione nel personale farmaceutico militare è necessario:

a) Essere cittadino dello Stato;

b) Essere munito dei titoli comprovanti di avere conseguiti i gradi prescritti per l'esercizio della facoltà chimico-farmaceutica;

c) Non aver oltrepassato il 28° anno di età;

d) Avere l'attitudine fisica al militare servizio;

e) Avere le condizioni di moralità richieste per essere ammesso nei personali civili dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Art. 3. I posti di farmacista di 4ª classe saranno conferiti per concorso a titoli, fra aspiranti che abbiano conseguito il diploma di chimico-farmacista in una Università del Regno.

Godranno la preferenza, a parità di titoli, coloro che avranno prestato servizio militare.

Art. 4. La promozione a farmacisti di 3ª classe avrà luogo esclusivamente per ordine di merito, in seguito ad esame di concorso e d'idoneità, a cui saranno chiamati i farmacisti di 4ª classe.

Art. 5. All'esame di cui all'articolo precedente si potrà concorrere per due volte soltanto.

Coloro che in amendue gli esami non avessero conseguita l'idoneità, e coloro che, non presentatisi al primo non l'avessero ottenuta nel secondo, ovvero si fossero tutte e due le volte rifiutati di subirli, saranno considerati come dimissionari dall'impiego e dispensati dal servizio senza diritto ad alcuna indennità.

Art. 6. La promozione dei farmacisti dalla 3ª alla 2ª classe avrà luogo per anzianità.

Art. 7. La promozione a farmacista di 1ª classe avrà luogo in seguito ad esame di concorso, con tale norma che di due posti vacanti il primo spetti al merito, ed il secondo all'anzianità accompagnata dalla idoneità.

Saranno pertanto stabilite due liste d'avanzamento, una per merito e l'altra per anzianità, e qualora una delle medesime venisse ad esaurirsi, le promozioni potranno continuare ad aver luogo sull'altra nell'ordine in cui i candidati vi si troveranno inscritti.

All'esame di cui nel 1° alinea del presente articolo si potrà concorrere per due volte soltanto, e il rifiuto di concorrervi sarà considerato come prova fatta e fallita.

Art. 8. La promozione a farmacista capo di 2ª classse avrà luogo per anzianità fra i farmacisti di 1ª classe.

Art. 9. Le promozioni a farmacista capo di 1ª clase, a chimico-farmacista direttore ed a chimico-farmacista ispettore avranno luogo a scelta.

Art. 10. L'anzianità è stabilita dalla data del decreto di nomina.

Nel computo dell'anzianità sarà dedotto:

a) Il tempo durante il quale il farmacista fu sospeso dalle sue funzioni;

b) Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia;

c) La metà del tempo trascorso in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, dai farmacisti che si trovavano in servizio all'atto della promulgazione della legge 30 settembre 1873, n. 1591 (Serie 2ª).

Art. 11. L'anzianità per se sola non dà diritto a promozione, ma deve essere accompagnata da idoneità, da zelo e da favorevoli note sugli specchi caratteristici.

Art. 12. Il farmacista che abbia subìta una sospensione dall'impiego non potrà aspirare ad alcun avanzamento, nè essere ammesso ad un esame di concorso se non dopo spirato un anno dal giorno della cessazione della sospensione.

Art. 13. I programmi d'esami, le norme colle quali dovranno aver luogo, e il numero dei punti necessari per ottenere il diritto all'avanzamento a scelta, saranno stabiliti dal Ministero della guerra, e pubblicati tre mesi prima che abbiano luogo gli esami.

Art. 14. Nelle votazioni sui risultati degli esami di concorso sarà tenuto conto delle prove d'assiduità, zelo e condotta in genere dei candidati, con norme da stabilirsi in apposite istruzioni.

Art. 15. I farmacisti presso le truppe in campagna potranno essere promossi ai gradi pei quali si richiede l'esame, con la dispensa dell'esame stesso; eccetto quelli che rinunziarono

o già furono dichiarati non promovibili anche ad un solo concorso per l'avanzamento.

Per questi occorrerà sempre la prova degli esami.

Art. 16. Tranne per coloro di cui al comma *c*) dell'articolo 10 del presente decreto, saranno applicabili ai farmacisti la legge sull'aspettativa e disponibilità degli impiegati civili e le pene disciplinari di cui al capo terzo del regolamento annesso al Regio decreto 23 ottobre 1853, (n. 1611).

Disposizioni transitorie.

Art. 17. Le vacanze attualmente esistenti nel quadro organico del personale dei farmacisti militari, stabilito colla tabella n. XVII, annessa alla precitata legge 29 giugno 1882, potranno essere coperte mediante promozioni a scelta o ad anzianità, esclusione fatta però di quei farmacisti che per due volte rinunziarono all'esame o non riportarono l'idoneità per l'avanzamento.

Per gli attuali farmacisti che hanno già subito gli esami per avanzamento da sottofarmacisti a farmacisti saranno fatte le promozioni senza ulteriore prova d'esame e per ordine della classificazione di merito che riportarono in seguito agli esami sopradetti.

Art. 18. Sono mantenute le disposizioni precedenti relative al personale farmaceutico militare, in quanto non sieno contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1883.

UMBERTO.

FERRERO.

N. 49. — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI. (Nota N. 44) — **Aggiunte e varianti all'istruzione per la concessione dei cavalli di agevolezza.** — 1° marzo.

All'ultimo comma del N. 51 dell'istruzione 22 ottobre 1882 per la concessione dei cavalli di agevolezza, è sostituito quanto appresso:

« Eseguita quest'ultima variazione, il corpo suddetto pro-
« muoverà l'addebito del prezzo del cavallo alla massa ri-

« monta dell'ufficiale acquirente. Il corpo poi, cui appartiene « l'ufficiale, o che conteggia gli assegni, si darà debito alla « sua volta del prezzo stesso sulla prima richiesta modello « 224 a trasmettersi, ed alla fine del trimestre sul corrispon- « dente rendiconto generale modello 226, per modo che le « detrazioni che si effettuano in un trimestre sul citato ren- « diconto corrispondano con quelle portate sulle richieste « d'acconto del trimestre stesso.

« Ove avvengano distribuzioni, o siano date anticipazioni « a norma dell' § 10 nell'ultimo mese dell'anno, per le quali « i corpi non siano più in tempo di fare le corrispondenti « detrazioni sul modello 224, queste saranno soltanto fatte « sul rendiconto, rimanendo il corpo in debito per siffatte « partite, le quali non dovranno mai fare oggetto di detra- « zioni nella richiesta riferentesi all'anno successivo.

« I reggimenti di cavalleria dovranno compilare e spedire « all'ufficio di revisione, nei primi giorni di ciascun trimestre « per il trimestre scaduto, uno specchio, anche negativo, dei « cavalli come sopra ceduti agli ufficiali tanto appartenenti « al proprio reggimento, come a tutti i corpi dell'esercito, « pei quali cavalli sia scaduto il termine della guarentigia.

« In questo specchio sarà indicato il cognome e il nome « degli ufficiali, il corpo cui appartengono, il nome del ca- « vallo, il corrispondente prezzo attribuitogli e la data della « concessione definitiva.

« Le amministrazioni dei corpi, cui appartengono gli uf- « ficiali che ricevettero cavalli di agevolezza, a giustificare « il movimento di addebito da farsi a parte 2ª del rendi- « conto modello 226, uniranno all'appoggio del medesimo « un elenco, in duplice copia, dei cavalli stessi passati di « proprietà degli ufficiali colle indicazioni sopra indicate. A « tale elenco dovranno unire altresì le partecipazioni rice- « vute dai reggimenti di cavalleria in ordine all'addebito del « valore rispettivo ».

Al N 47 viene aggiunto quanto segue:

« L'autorizzazione pel pagamento delle anticipazioni agli « ufficiali inscritti sui ruoli amministrativi tenuti dall'ufficio « d'amministrazione di personali militari vari sarà domandata « al Ministero dal proprio capo di servizio, ed il rimborso « verrà dato all'amministrazione del corpo che visiterà il ca- « vallo, e sarà autorizzata dal Ministero ad anticipare la « somma.

« Per ottenere tale rimborso la predetta amministrazione

« dovrà trasmettere al Ministero l'atto di compra del cavallo « e copia dell'atto stesso al predetto ufficio per l'inscrizione « sul Ruolo dei cavalli d'agevolezza N. 175 B del catalogo, « e per gli effetti di cui al § 54 ».

Il Ministro — FERRERO.

N. **50**. FERROVIE. (Nota N. 169). — **Apertura del tronco Novara-Romagnano**. 1° marzo.

Col giorno **22** dello scorso mese di febbraio venne aperto all'esercizio il tronco Novara-Romagnano della nuova linea Novara-Varallo.

E però al prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi si eseguiranno le seguenti aggiunte.

PARTE I^a^.

Si inscriveranno le stazioni sottoindicate.

		da	
Briona	71	Novara Kil.	17.
Fara.	71	Novara »	19.
Ghemme . . .	71	Novara »	25.
Romagnano . .	71	Novara »	30.
S. Bernardino .	71	Novara »	11.
Sizzano . . .	71	Novara »	23.

PARTE III.

Alle tavole poliometriche si aggiungerà quella sottoindicata la quale prenderà il progressivo N. 71 della serie.

Tavola N. 74

Novara-Varallo



Il Ministro. — FERRERO

N. 51. PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 219) — **Vendita delle carte e libri editi dall'Istituto geografico militare.** — 5 marzo.

È stato pubblicato un nuovo catalogo delle carte e libri editi dall'istituto geografico militare colle condizioni stabilite per la vendita di essi libri e carte.

Si pubblicano pertanto qui appresso le dette condizioni di vendita, nelle quali sono pure indicate le riduzioni per le richieste fatte dai comandi ed uffici militari e dagli ufficiali e sottufficiali del R. esercito permanente.

1. « I prezzi delle carte e dei libri editi dall'istituto geografico militare sono, per qualsiasi acquirente, quelli segnati « in questo catalogo a fianco di ciascuna carta e di ciascun « libro. Detti prezzi sono inoltre ripetuti in calce di ciascun

« foglio delle carte e sopra la copertina di ogni libro, onde gli « acquirenti possano facilmente verificare ed accertarsi del « costo delle singole pubblicazioni richieste.

2. « Ai librai che richiedono direttamente all'istituto carte « e libri per essere venduti ai privati a prezzo di catalogo, « sarà accordato lo sconto del 25 °/₀ a titolo di provvisione. Tale « sconto potrà essere negato a quei librai pei quali risultasse « all'istituto, che abbiano venduto qualche carta o libro ad un « prezzo superiore di quello segnato nel catalogo.

3. « I privati che desiderino provvedersi direttamente di « carte e libri dal l'istituto potranno dirigere le loro richieste « in iscritto alla direzione dell'istituto geografico militare in « Firenze, via della Sapienza, N. 8.

4. « Le amministrazioni governative, sia militari che civili, « possono richiedere d'ufficio la spedizione delle carte e dei « libri occorrenti pei loro bisogni, non che per uso degli uffi- « ciali ed impiegati dipendenti.

« Ciascuna spedizione fatta in seguito a tali richieste, sarà « acompagnata da una nota descrittiva delle carte e dei libri « spediti col relativo importare.

5. « Agli ufficiali ed ai sottufficiali del R. esercito perma- « nente, allorquando le richieste siano fatte alla direzione del- « l'istituto unicamente dai comandanti di corpo o capi d'ufficio « dai quali essi dipendono, e così pure ai comandi ed uffici « militari, è concesso lo sconto del 30 °/₀.

6. « Si raccomanda di indicare con precisione in tutte le « richieste la lettera ed il numero d'ordine con cui la carta « o il libro è segnato nel catalago, non che il foglio od i fogli « di cui si vuol fare acquisto, ricorrendo al rispettivo quadro « d'unione, che è una delle tavole annesse al catalogo.

« Non è ammessa la restituzione di carte o libri regolar- « mente spediti.

« Per i librai che s'incaricano della vendita è però ammesso il « cambio di libri o carte rimasti invenduti con altri di prezzo « equivalente, purchè gli oggetti restituiti siano in perfette con- « dizioni di vendita.

7. « L'istituto non si'incarica di fare incollare carte su tela « che dipendentemente dalle condizioni d'urgenza dei propri « lavori. Ad ogni modo si indicherà sempre nella richiesta se « le carte dovranno essere incollate a *fogli interi* o pure a « *stacchi*, cioè in formato tascabile, e si avverte che nell'un « modo o nell'altro la spesa è la medesima.

8. « Per assicurare l'esatta consegna da parte degli uffici

« postali delle carte o dei libri domandati dai privati, dovrà « indicarsi chiaramente nella richiesta il luogo di dimora del « richiedente, la via ed il numero civico dell'abitazione.

Modo di pagamento.

9. « Le richieste d'ufficio saranno pagate dopo la spedizione « relativa fatta dall'istituto, in base alla nota indicata al N. 4, « sulla quale sono anche segnate le spese di impaccatura e « postali, quando ne è il caso.

10. « Le amministrazioni militari fanno i pagamenti col « mezzo di operazioni di conto corrente, tuttavolta che ciò « sia fattibile senza inconvenienti.

« Le amministrazioni civili, e così pure quelle militari, quando « non possono valersi del mezzo succitato, eseguiranno i pa- « gamenti mediante vaglia postale o con biglietti di banca « aventi corso legale, e anche con francobolli per le somme « inferiori ad una lira.

11. « Le richieste fatte dai librai e dai privati, dovranno « contenere il pagamento anticipato secondo il prezzo del ca- « talogo (collo sconto del 25 °/₀ per i librai) più le spese d'im- « paccatura e postali come è qui appresso indicato:

« per un foglio o tavoletta, sia sciolta che incollata su « tela . . . . . L. 0,20
« per due fogli. . . . . » 0,25
« per tre fogli . . . . . » 0,30

« e così di seguito aggiungendo cinque centesimi per foglio o « tavoletta.

« Qualora nella richiesta fosse indicato di fare la spedizione « per mezzo della ferrovia in porto assegnato, basterà aggiun- « gere all'importo della richiesta centesimi 30, qualunque sia « la quantità delle carte e dei libri domandati ».

Il presente *atto* abroga tutte le disposizioni precedenti al riguardo.

Il Ministro — Ferrero.

Roma. — Tip. C. Voghera.

281

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 marzo.

MARZO 8. — Compensazione nei gradi di truppa nei limiti delle tabelle organiche, *pag.* 229.
» 8. — Modificazioni alla bardatura pei cavalli degli ufficiali dei reggimenti alpini, *pag.* 230.
» 8. — Cambiamento di denominazione della stazione dei R. Carabinieri di Santa Croce di Morcone, *pag.* 230.
» 8. — Vitto per gl'inscritti e pei militari in osservazione negli ospedali militari, *pag.* 231.
» 9. — Apertura del tronco ferroviario Vinchiaturo-Baranello, della linea Benevento-Termoli per Campobasso, *pag.* 231.
» 9. — Giuramento degli ufficiali di complemento e di milizia territoriale, *pag.* 232.
» 9. — Istruzione sul tiro ridotto per la fanteria, *pag.* 233.

Atto N. **52**. — REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO (Nota N. 54). — **Compensazione nei gradi di truppa nei limiti delle tabelle organiche**. — 8 marzo.

Allo scopo di uniformare le compensazioni delle vacanze nei gradi superiori di truppa con eccedenze nei gradi inferiori, vengono date le seguenti norme, avvertendo però che nel complesso il numero effettivo totale dei graduati di truppa non venga in ciascun corpo a sorpassare quello prescritto dalla rispettiva tabella graduale e numerica di formazione.

Le vacanze dei furieri maggiori possono essere compensate con eguali eccedenze di furieri.

Le vacanze di furieri con eguale eccedenza di sergenti.

Le vacanze dei sergenti zappatori, musicanti, trombettieri, di contabilità o di compagnia, ed in generale quelle di sottufficiali in qualsiasi impiego, con altrettanti caporali maggiori delle specialità corrispondenti, in più del numero determinato dalle tabelle di formazione. I comandanti di corpo debbono però, per quanto possibile, procurare che i sergenti di contabilità siano al completo, dovendo essi in caso di mobilitazione essere impiegati per la maggior parte come furieri di compagnia nella milizia mobile.

Finalmente, tutte le vacanze nei gradi superiori di truppa, con eccedenza corrispondente nel numero dei caporali.

Nell'intendimento però che la facoltà di riempire con ca-

porali maggiori le vacanze di sergente non possa incagliare l'avanzamento dei caporali a sergente, i comandanti di corpo si regoleranno in modo che alcuni posti di sergente rimangano disponibili per tali promozioni.

Ad ogni modo poi, la facoltà di promuovere i caporali maggiori in più del numero determinato dalle tabelle di formazione, rimane sospesa, quando sia avvenuto il congedamento della classe più anziana e fin dopo l'uscita totale degli allievi del 2° anno di corso dai reparti d'istruzione.

Con ciò s'intendono abrogati gli atti N. 102, e 256 del 1873.

Il Ministro — FERRERO.

N. 53. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 254). — **Modificazioni alla bardatura pei cavalli degli ufficiali dei reggimenti alpini.** — (*con tavola di disegno annessa*) 8 marzo.

Al N. 1 (capoverso *b*) dell'*Atto* N. 139 del 1874, è sostituito il seguente:

b) Gli ufficiali dei reggimenti alpini avranno per fregio alle tasche da sella una cornetta sormontata da un aquila. Nel disco della cornetta è indicato il numero del reggimento; ed il fregio sarà di metallo inargentato ed eguale all'annessa figura.

Il Ministro — FERRERO.

N. 54. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI (Nota N. 54). — **Cambiamento di denominazione della stazione di Santa Croce di Morcone.** — 8 marzo.

Si avvertono le autorità militari che la stazione dei carabinieri reali stabilita a Santa Croce di Morcone e dipendente dalla compagnia di Benevento, assume la denominazione di *Santa Croce del Sannio*.

Il Ministro — FERRERO.

N. 55 — SERVIZIO SANITARIO (Nota N. 42). **Vitto per gli inscritti e pei militari in osservazione negli ospedali militari.** — 8 marzo.

Al § 315 del regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale sarà aggiunto il seguente comma:

Agli inscritti di leva ed ai militari in osservazione, i quali non siano affetti da malattie tali che indichino un trattamento dietetico speciale, sarà prescritta la *dieta intiera*, per tutto il tempo della loro dimora nell'ospedale.

Il Ministro — FERRERO.

N. 56. — FERROVIE (Nota N. 170). — **Apertura del tronco *Vinchiaturo-Baranello* della linea *Benevento-Termoli* per Campobasso.** — 9 marzo.

Col giorno 1° del corrente mese di marzo venne aperto all'esercizio il nuovo tronco *Vinchiaturo-Baranello* della linea *Benevento-Termoli* per Campobasso.

E però al prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi si eseguiranno le seguenti aggiunte:

PARTE I^a^.

Si inscriverà la stazione sottoindicata:

Baranello	69	Benevento Kil. 47 (Caserta) . » 140.	Termoli . . Kil. (Foggia) . » 179.

PARTE III^a^.

Nella tavola poliometrica al progressivo N. 69 inserta a pagina 177 del *Giornale Militare* 1883, si inscriveranno le distanze da stazione a stazione, nelle caselle corrispondenti alla detta nuova stazione di *Baranello*, nel modo come in appresso:

Da *Baranello* a	Benevento	Kil. 77
»	Pietra Elcina	» 63
»	Pescolamazza. . . .	» 53
»	Fragneto Monforte . . .	» 51
»	Campolattaro	» 44
»	Pontelandolfo. . . .	» 41
»	Morcone.	» 34
»	Santa Croce di Morcone .	» 27
»	Sepino	» 20
»	San Giuliano del Sannio .	» 16
»	Vinchiaturo	» 5

Il Ministro. — FERRERO.

N. 57. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 132). — **Giuramento degli ufficiali di complemento e di milizia territoriale.** — 9 marzo.

Questo Ministero, allo scopo di chiarire alcuni dubbi statigli mossi circa il giuramento da prestarsi dagli ufficiali di complemento e della milizia territoriale di nuova nomina, determina quanto segue:

1° Il giuramento dev'essere prestato dai detti ufficiali entro i primi trenta giorni dopo ricevuta la partecipazione ufficiale della loro nomina;

2° Gli ufficiali di complemento che dopo la loro nomina (purchè entro il termine predetto di 30 giorni) sono chiamati in servizio, prestano il giuramento al corpo in cui fanno servizio. Gli ufficiali di complemento invece che rimangono in congedo illimitato e quelli di milizia territoriale prestano il giuramento al distretto di loro domicilio, al quale per parte del corpo o distretto cui l'ufficiale appartiene vien dato incarico di riceverlo;

3° Chi ha già altra volta prestato giuramento in qualità d'ufficiale ed abbia conservato tale qualità, non è tenuto pel fatto della nomina ad ufficiale di complemento o di milizia territoriale a prestare un nuovo giuramento. Così ad esempio non sono tenuti a prestare nuovo giuramento gli ufficiali di milizia territoriale provenienti dagli ufficiali di milizia mobile o di riserva, nè quelli di complemento provenienti da ufficiali di milizia territoriale, nè quelli provenienti da ufficiali dimissionati volontariamente, purchè la iscrizione di questi

ultimi nei ruoli degli ufficiali di complemento abbia avuto luogo contemporaneamente alla dispensa dall'effettività di servizio;

4° Il giuramento dovrà sempre essere prestato in divisa;

5° Sono abrogate le disposizioni anteriori contrarie a quelle del presente *Atto*. *Il Ministro* — FERRERO.

N. 58. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 220). — **Istruzione sul tiro ridotto per la fanteria.** — 9 marzo. —

Dalla visita dei materiali per tiro ridotto che si vanno versando ai laboratori pirotecnici, risulta che i bossoli per tale tiro non sono adoperati in tutti i corpi colla voluta cura essendo non infrequente il caso di degradazioni verso la bocca causate da cadute sul nudo terreno, da urti, compressioni, etc.

Raccomando perciò che durante l'istruzione sul tiro ridotto non si ometta veruna delle avvertenze intese a prevenire inconvenienti di qualsiasi specie, e principalmente quella di cui al N. 49 della relativa istruzione.

E frattanto, sulla considerazione che non sono rari nemmeno i casi in cui i bossoli divengono inservibili per allargamento del porta cassule, ho disposto che:

1. I bossoli di ricambio assegnati ogni anno ad ogni singola compagnia avente la dotazione ordinaria di 7500 colpi sieno 7 e per le compagnie alpine o di battaglioni d'istruzione sieno rispettivamente 10 e 14.

2. Le direzioni territoriali d'artiglieria sieno poste in grado di distribuire fra non molto e pei bisogni del corrente periodo di istruzione, nuovi bossoli per tiro ridotto in ragione di 3 per ciascuna dotazione da 7500 colpi, 4 per ciascuna da 10000; 6 per ciascuna da 15000.

3. Che alla istruzione sul tiro ridotto per la fanteria 21 aprile 1882 venga recata la variante seguente:

Pagina 25 — *Invece di tutto il capoverso al N. 4 si ponga quanto segue:*

« 4. I corpi potranno richiedere bossoli di ricambio nella « proporzione di 7 bossoli all'anno per ciascuna dotazione di « 7500 colpi e di 10 o 14 rispettivamente per le dotazioni da « 10 e da 15000 colpi. Potranno richiedere altresì caccia in- « neschi di ricambion ella proporzione di uno all'anno per cia- « scuna compagnia. » *Il Ministro* — FERRERO.

Roma. — Tip. C. Voghera.

Fregio per tasche da sella
degli Ufficiali dei reggim.ti alpini



Grandezza naturale

Roma, Lit. Rolla

DISPENSA 14ª 1883 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 marzo.

MARZO 17. — Varianti all'istruzione sul servizio dei cannoni da campagna ed all'istruzione per l'esecuzione della scuola di tiro, *pag.* 235.
» 17. — Marcia d'ordinanza per la fanfara del 4° reggimento genio (Pontieri), *pag.* 236.
» 19. — Rifornimento, riforma e vendita dei cavalli da tiro dei corpi di truppa, *pag.* 236
» 19. — Aggiunte all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (Edizione 31 dicembre 1882), *pag.* 237.
» 20. — Munizioni d'artiglieria assegnate annualmente ai corpi d'artiglieria per l'istruzione del personale e per le esercitazioni tattiche nei presidi e nei campi d'istruzione, *pag.* 237.

Atto N. **59**. — REGOLAMENTI D'ISTRUZIONE DELL'ARTIGLIERIA. — (Nota N. 17) — **Varianti all'istruzione sul servizio dei cannoni da campagna ed all'istruzione per l'esecuzione della scuola di tiro**. — 17 marzo.

Sono state pubblicate delle varianti ed aggiunte ai seguenti volumi delle istruzioni pratiche dell'artiglieria.

Volume III — Titolo 2° — Servizio dei cannoni da 9 (Ret.). e 7 (Ret.) da campagna.

Volume VII — Titolo 3° — Istruzione per la esecuzione delle scuole di tiro.

I comandi, reparti di truppa, scuole e direzioni dovranno provvedersi di un numero di esemplari eguale a quello costituente le rispettive dotazioni d'ufficio delle citate istruzioni.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che ne desiderassero, dovranno essere richiesti al comitato di artiglieria e genio, al quale se ne dovrà poi far pervenire l'ammontare.

Il prezzo di cadun esemplare delle varianti al volume III è di L. 0,05 ed al volume VII di L. 0,10.

Il Ministro. — FERRERO

N. **60**. DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 77). — **Marcia d'ordinanza per la fanfara del 4° reggimento genio (pontieri)**. — 17 marzo.

La marcia d'ordinanza per la fanfara del 4° reggimento genio (pontieri), sarà la seguente:



Il Ministro — FERRERO.

N. **61**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. — (Nota N. 181). — **Rifornimento, riforma e vendita dei cavalli da tiro dei corpi di truppa a piedi**. — 19 marzo.

§ 1. Per il rifornimento dei quadrupedi ai corpi di truppa delle armi a piedi cui dalle tabelle di formazione sono assegnati quadrupedi da tiro, sarà provveduto tenendone un certo numero all'uopo disponibili presso alcuni reggimenti d'artiglieria.

§ 2. Tali reggimenti sono descritti nella seguente tabella coll'indicazione del territorio nel quale a cadaun reggimento spetta fornire i quadrupedi occorrenti ai corpi che vi hanno stanza.

§ 3. Le domande pel rimpiazzamento di quadrupedi mancanti dovranno essere fatte pervenire ai comandanti di corpo d'armata i quali provvederanno direttamente o rivolgendosi al comandante di corpo d'armata da cui dipende il reggimento d'artiglieria cui è assegnato il territorio ove sono stanziati i corpi richiedenti.

§ 4. Allorquando ad un corpo di truppa a piedi occorra di procedere alla riforma, vendita od abbattimento di un suo quadrupede da tiro, esso dovrà regolarsi secondo le norme all'uopo contenute nell'art. 9 dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi amministrativi del R° esercito in data 8 dicembre 1880.

Reggimento	Provvede ai corpi stanziati nelle divisioni di
1° artiglieria . .	Firenze - Perugia - Roma e Chieti.
3° id. . .	Bologna - Ancona - Verona e Padova.
4° id. . .	Piacenza - Genova - Milano e Brescia.
5° id. . .	Torino ed Alessandria.
10° id. . .	Napoli-Salerno-Bari-Catanzaro-Palermo e Messina.

Il Ministro — FERRERO.

N. **62**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. — (Nota N. 221) — **Aggiunte all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio**. — (Edizione 31 dicembre 1882.) — 19 marzo.

Questo Ministero determina che le nomenclature quì appresso indicate le quali già figurano nella nuova edizione del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio debbano essere aggiunte anche nel relativo estratto (edizione 31 dicembre 1882).

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura		Annotazioni
12ª	9037	Misure di lunghezza, di legno, pieghevoli, di m. 1	N.	1	00	**Aggiunta**
»	9045	Misure di lunghezza, di nastro a rotella da m. 10 a 20	»	4	00	id.

Il Ministro — FERRERO.

N. **63**. — ARMI E MUNIZIONI — (Nota N. 14.) — **Munizioni d'artiglieria assegnate annualmente ai corpi d'artiglieria per l'istruzione del personale e per l'esercitazioni tattiche nei presidi e nei campi d'istruzione** — 20 marzo.

Nell'allegato C all'istruzione sul servizio del materiale del gruppo B presso i corpi, in data 31 dicembre 1882, che ha so-

stituito la nota C del regolamento 1° dicembre 1870, non essendo più fatto cenno del quantitativo di cartocci da salve spettanti in tempo di pace ai corpi d'artiglieria per l'istruzione del personale e per le esercitazioni, questo Ministero a conferma e completamento di quanto era precedentemente stabilito dall'atto N. 209 del *Giornale militare*, parte 1ª, dell'anno 1881, determina che l'assegno annuo di munizioni d'artiglieria per detti corpi sia quello che risulta dal seguente specchio:

Reparti d'artiglieria	Cartocci da salve	Cannelli fulminanti
Batterie da campagna e d'istruzione (per ogni pezzo)	70	170
Batterie da montagna (per ogni pezzo) . . .	60	150
Compagnie da fortezza e da costa	60	350
Compagnia d'istruzione	100	500

Dei cartocci assegnati alle batterie da campagna e da montagna 50 per pezzo dovranno conservarsi a disposizione dei comandi di divisione per le esercitazioni tattiche nei presidî e nei campi d'istruzione.

Dei cartocci assegnati alle compagnie da fortezza e da costa e alla compagnia d'istruzione, soltanto 1/10 per le prime e l'ultima, 1/5 per le seconde, potranno essere per bocche da fuoco di calibro superiore ai cm. 12; i cartocci rimanenti potranno essere indifferentemente per bocche da fuoco da muro o da campagna.

Oltre alle munizioni sovra indicate ciascun reggimento di artiglieria potrà ancora consumare un numero di cartocci da salve, coi rispettivi cannelli, corrispondente al numero degli individui chiamati straordinariamente sotto le armi a scopo d'istruzione.

Il Ministro — FERRERO.

Roma — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 15ª 1883 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 marzo.

MARZO 24. — Modificazione all'istruzione sulla divisa della truppa per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, *pag.* 239.

» 24. — Varianti ed aggiunte al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879), *pag.* 244.

» 26. — Errata corrige allo specchio N. 3 dell'allegato C dell'istruzione sul servizio del materiale del gruppo B presso i corpi (31 dicembre 1882), *pag.* 245.

Atto N. **64**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 255). — **Modificazioni all'istruzione sulla divisa della truppa per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.** — *(Con tavole).* — 24 marzo.

All'istruzione sulla divisa della truppa per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono fatte le seguenti modificazioni ed aggiunte:

1.

Pag. 12 linea 17 — *In luogo di:* (Fig. 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13 e 14ª) *pongasi:* (Fig. 9ª, 10ª, 10ª^{bis}, 11ª, 11ª^{bis} 12ª, 13ª, e 14ª)

2.

Pag. 13. — Si aggiungano le figure 3 e 7 annesse all'Atto 236 del 1882, distinguendo la prima col N. 11bis e la seconda col N. 10bis

3.

Pag. 14-15, 15-16, 17-18 — *Nelle tabelle A B C alle parole:* Battaglioni alpini *si sostituisca:* Reggimenti alpini.

Pag. 16-17 *Nella Tabella B si sopprima la 7 linea* id. del genio, ecc. *sostituendovi la seguente aggiunta:*

Brigate d'artiglieria da montagna		Due cannoni in croce con cornetta, granata e numero ricamati in oro L.	2,80
Regg. del genio	Primi tre (compresi i veterani)	Due appie in croce con granata e numero ricamati in oro . . . »	2,20
	4° Regg. (pontieri)	Due ancore in croce con granata e numero ricamati in oro . . . »	2,20

Pag. 18-19 — *Nella Tabella C si sopprima la 7 linea sostituendovi la seguente aggiunta:*

Brigate d'artiglieria da montagna		Due cannoni in croce con cornetta, granata e numero in panno giallo L.	0,30
Regg. del genio	Primi tre (compresi i veterani)	Due appie in croce con granata e numero in panno cremisi . . »	0,30
	4° Regg. (pontieri)	Due ancore in croce con granata e numero in panno cremisi . . »	0,30

4.

Pag. 37 — *Nel § 9 relativo al cappello alpino, alle modificazioni arrecate coll'Atto 164 del 1880 al fregio, alla nappina, alla penna ed al conto si sostituisca quanto appresso:*

Un fregio di metallo bianco, avente nel centro del disco mobile il numero del reggimento smaltato in nero, è collocato in fronte al cappello.

Una nappina di lana, di forma semi ellissoidale, ripiena e senza indicazione alcuna, è collocata sul lato sinistro in modo che il suo centro si trovi qualche millimetro al di sopra del lembo superiore della fascia, e che la parte posteriore rimanga bene aderente al cappello; il suo gambo è contenuto da un passante di cuoio a rettangolo.

La nappina è *gialla* per lo stato maggiore di reggimento e per il deposito.

bianca per il 1° battaglione (stato maggiore e compagnie)

rossa per il 2° battaglione (stato maggiore e compagnie)

La nappina è *verde* per il 3° battaglione (stato maggiore e compagnie)

turchina per il 4° battaglione (stato maggiore e compagnie)

Una penna di corvo è infissa col gambo entro un foro praticato nella nappina nel senso del suo asse maggiore, ed è disposta in guisa di rimanere leggermente inclinata all'indietro.

La parte visibile dell'anima in legno della nappina è tinta nello stesso colore della lana con vernice all'essenza di trementina.

Nel conto del cappello completo per alpini, ove è detto Nappina in lana rossa, *si sostituiscono le parole*: Nappine in lana colorata.

5.

Pag. 66. — *Dopo il 2° capoverso si aggiungano i due seguenti*:

Il fregio di cannoni e cornetta (fig. 66bis) è in lastra di metallo giallo stampato e consiste in due cannoni incrociati lunghi mm. 92, sormontati da una cornetta che porta nel centro una granata. Nella parte sferica della granata è incavato e smaltato in nero il numero della brigata. Sul rovescio del fregio e verso le estremità dei cannoni sono saldati due gambi in filo di ferro per fissare il fregio al chepì. Il fregio è alto mm. 82 e viene applicato sui chepì come i due precedenti.

Il fregio d'ancore (fig. 67bis) è pur esso di lastra di metallo giallo stampato e consiste in due ancore incrociate lunghe mm. 89 e sormontate da granata. Nella parte sferica della granata è incavato e smaltato in nero il numero 4. Sul rovescio del fregio e verso le estremità superiori delle ancore sono saldati due gambi in filo di ferro per fermare il fregio sul chepì. Il fregio è alto mm. 88 ed è collocato sul chepì come i precedenti.

Pag. 67. — *Si aggiungano le figure 4 e 5 annesse all'Atto 236 del 1882 distinguendo la prima col N° 67bis e la seconda col N° 66bis.*

6.

Pag. 70-71. — *Alla Tabella B vengono arrecate le seguenti modificazioni ed aggiunte:*

Corpi	Nappina	Pennacchietto	Treccia	Fregio
Brigata d'artiglieria da montagna.	Semi-ellissoidale in lana rossa e numero giallo su fondo nero.	Pennacchietto.	Lana gialla	Due cannoni incrociati di metallo giallo sormontati da cornetta, e granata con numero in nero.
Pontieri del genio.	» »	»	»	Due ancore incrociate di metallo giallo sormontate da granata con numero in nero.
Telegrafisti del genio.	Semi-ellissoidale in lana arancio carico e numero bianco su fondo nero.	Pennacchietto	Lana cremisi	Due asole incrociate di metallo giallo sormontate da granata con numero in nero.

7.

Pag. 81. — *Dopo l'ultimo capoverso si aggiunga il seguente*:

Per le brigate di artiglieria da montagna in due cannoni incrociati, sormontati da una cornetta con granata ed il numero della brigata (fig. 94bis).

Pag. 82. — *Al 2° capoverso si sostituisca il seguente*:

Per i tre primi reggimenti del genio in due asole incrociate sormontate da granata col numero del reggimento (fig. 96).

Per il 4° reggimento (pontieri), in due ancore incrociate sormontate da granata col N° 4 (fig. 96bis).

Pag. 86-87. — *Si aggiungano le figure distinte coi numeri* 94bis *e* 96bis *(Vedi Tavola di disegno annessa)*.

8.

Pag. 127. - riga 4ª — *Ove leggesi*: pei reggimenti del genio, *si ponga*: Per i primi tre reggimenti del genio *e quindi si aggiunga il seguente capoverso*:

Pel 4° Reggimento genio (pontieri) in due ancore di metallo giallo incrociate ed annodate verso il mezzo da una fune (Fig. 156bis).

Pag. 127. — *Dopo la figura 156 intercalare quella 156bis (Vedi Tavola di disegno annessa all'atto 236 del 1882)*.

9.

Pag. 130-131 — *Tabella A (colonna 1ª ed 8ª) vengono arrecate le seguenti modificazioni ed aggiunte:*

Reggimenti del genio { 1° primi tre-Arnesi da zappatori in metallo giallo:
4° (pontieri) Ancore in metallo giallo.

10.

Pag. 145 — *Alla fine del 1° capoverso riga 8ª aggiungasi:* e 177*bis*.

Pag. 147. — *S'inserisca la fig. 177bis (Vedi Tavola di disegno annessa)*

11.

Pag. 148. — *Prima del capoverso che comincia colle parole:* Il personale di governo, ecc. *s'inserisca quanto segue:*

Nei reggimenti alpini gli uomini di truppa effettivi alle compagnie portano sugli spallini il numero della compagnia tessuto in bianco su fondo nero; quelli effettivi agli stati maggiori di battaglione le iniziali *S M* pure tessute in bianco; quelli effettivi allo stato maggiore di reggimento le iniziali *S M* tessute in giallo, e finalmente quelli effettivi al deposito la iniziale *D* tessuta in giallo.

Pag. 148-149. — *Nella tabella A (colonna 1ª e 9ª) è da arrecarsi la seguente e aggiunta variante:*

Reggimenti alpini Numero bianco, o iniziali *S M* bianca o gialla, oppure inziale *D* gialla.
Distretti militari Numero giallo.

12.

Pag. 188. — *A quanto si legge nella 1ª riga del 1° capoverso del § 42 è sostituito ciò che segue:*

I pantaloni di panno per la truppa delle armi a cavallo e per i sottufficiali di artiglieria da fortezza e montagna, delle compagnie operai da costa e di quelle dei veterani d'artiglieria (fig. 212 e 213) sono....

Il Ministro — Ferrero.

N. 65 — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. Nota) N. 222) — **Varianti ed aggiunte al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi** (edizione 1879). — 24 marzo.

N° d'ordine categorico	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale L.	Prezzo parziale C.	Annotazioni
	CATEGORIA I.				
543	Fregi d'ancore da chepi	N°	0	50	Aggiunta
544	Fregi d'ancore da berretti	»	0	30	»
545	Fregi d'ancore da berretti per sottufficiali.	»	2	20	»
546	Fregi d'ancore per coperture da chepi .	»	0	10	»
547	Fregi d'ancore per controspalline da giubbe del genio (pontieri)	»	0	30	»
548	Fregi di cannoni e cornetta da chepi . .	»	0	50	»
549	Fregi di cannoni e cornetta da berretti .	»	0	30	»
550	Fregi di cannoni e cornetta da berretti per sottufficiali	»	2	80	»
551	Fregi di cannoni e cornetta per coperture da chepi	»	0	10	»
552	Nappine di lana arancio carico (21°) . .	»	0	32	»
	CATEGORIA II.				
44	Coreggiuola da tromba per armi a piedi.	»	0	45	Variante
45	Coreggiuola da tromba per armi a cavallo .	»	0	75	»
221	Bidoni di latta (Modello 1882)	«	2	50	Agg. e var.
	CATEGORIA VI.				
262	Casse da imballare gallette (Mod. 1883) per alpini	»	3	»	Aggiunta
	CATEGORIA VII.				
342	Tela in cotone color fulvo da tende alta m. 1,75	M	2	60	»

Il Ministro — FERRERO.

N.66.— PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N.223) — **Errata corrige allo specchio N. 3 dell'Allegato C dell'Istruzione sul servizio del materiale del gruppo B presso i corpi**. (31 dicembre 1882) — 26 marzo.

A linea 11 nella colonna ove sono riportati i quantitativi di cartucce a pallottola assegnati ai reggimenti di artiglieria e del genio per ogni individuo armato di pistola a rotazione, si ponga 48 in luogo di 18 e sulla stessa linea nell'adiacente colonna relativa alle cartucce da salve si aggiunga 18.

Il Ministro — FERRERO

Roma. — Tip. C. Voghera.

Fregio di cannoni e cornetta per coperture da chepi

(Pag.ª 87 dell'Istruzione)

Fig.ª 30 & 31



Scala di $\frac{1}{2}$

Fregio d'ancore per copertura da chepi

(Pag.ª 87 dell'Istruzione)

Fig.ª 96.ª



Scala di 1/2

Lit Rollin. Roma

Fregio da spallini
per le giubbe in panno dei Reggimenti Alpini

(Compagnia Deposito)

Fig.ª 177 bis



Scala di ½

Lit. Reale Roma

DISPENSA 16ª 1883 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 4 aprile.

MARZO 29. — Regio Decreto di costituzione di 72 compagnie alpine di milizia territoriale, ripartite in 30 battaglioni, *pag.* 247.
» 30. — Varianti al volume 26° Istruzione sul cavallo. *pag.* 257.
» 30. — Istruzione sul puntamento e tiro dei cannoni da campagna, *pag.* 257.
» 30. — Varianti all'istruzione sul cavalcare e sul condurre, *pag.* 258.
APRILE 1. — Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie occorrenti pel servizio chimico farmaceutico della farmacia centrale militare, degli ospedali militari e delle infermerie speciali e di presidio, *pag.* 258.

Atto N. **67.** — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO (Nota N. 110) — **Regio decreto di costituzione di 72 compagnie alpine di milizia territoriale, ripartite in 30 battaglioni.** — 29 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sull'ordinamento del R.° Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, in data 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª);
Sulla proposta del Ministro della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

Sono costituite *settantadue* compagnie alpine di milizia territoriale, ripartite in *trenta* battaglioni, in base alla tabella annessa, d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1883.

UMBERTO

Ferrero.

MILIZIA TERRITORIALE

RIPARTO

dei trenta battaglioni e delle settantadue compagnie alpine.

Reggimenti dell'esercito permanente	Battaglioni di milizia territoriale alpina	Compagnie di milizia territoriale alpina	Reclutamento	
			Distretti	Mandamenti
1°	1° Monesiglio	1ª Monesiglio	Mondovì	Monesiglio
			id.	Bossolasco
		2ª Murazzano	Mondovì	Murazzano
			id.	Dogliani
	2° Ceva	3ª Ceva	Mondovì	Ceva
			id.	Bagnasco
			id.	Priero
		4ª Millesimo	Savona	Millesimo
			id.	Cairo Montenotte
			id.	Dego
	3° Pieve di Teco	5ª Pieve di Teco	Savona	Calizzano
			id.	Pieve di Teco
			id.	Triora
		6ª Garessio	Mondovì	Garessio
			id.	Ormea
		7ª Borgomaro	Savona	Borgomaro
			id.	Porto-Maurizio
			id.	Oneglia
			id.	Diano Marina
			id.	Andora
			id.	Albenga
	4° Mondovì	8ª Mondovì	Mondovì	Mondovì
		9ª Vicoforte	Mondovì	Vicoforte
			id.	Carrù
		10ª Pamparato	Mondovì	Pamparato
			id.	Frabosa
			id.	Villanova di Mondovì

Reggimenti dell'esercito permanente	Battaglioni di milizia territoriale alpina	Compagnie di milizia territoriale alpina	Reclutamento — Distretti	Reclutamento — Mandamenti
Segue 1°	17° Domodossola	39ª Domodossola	Novara id. id.	Domodossola S. Maria Maggiore Crodo
		40ª Bannio	Novara id. id.	Bannio Ornavasso Omegna
		41ª Intra	Novara id.	Intra Cannobio
	20° Breno	46ª Breno	Brescia	Breno
		47ª Vestone	Brescia id. id. id. id.	Vestone Bovegno Gardone Preseglie Bagolino
		48ª Salò	Brescia id.	Salò Gargnano
2°	5° Tenda	11ª Tenda	Cuneo id. id.	Tenda Limone Roccavione
		12ª Borgo S. Dalmazzo	Cuneo id. id	Borgo S. Dalmazzo Valdieri Boves
		13ª Chiusa di Pesio	Cuneo id.	Chiusa di Pesio Peveragno
	22° Schio	52ª Valdagno	Vicenza	Valdagno
		53ª Schio	Vicenza	Schio
		54ª Thiene	Vicenza	Thiene

Reggimenti dell'esercito permanente	Battaglioni di milizia territoriale alpina	Compagnie di milizia territoriale alpina	Reclutamento	
			Distretti	Mandamenti
3°	6° Vinadio	14° Vinadio	Cuneo id.	Vinadio Demonte
		15° Caraglio	Cuneo id.	Caraglio Valgrana
	7° Dronero	16° Dronero	Cuneo id. id.	Dronero San Damiano Prazzo
		17ª Busca	Cuneo id. id.	Busca Costigliole Verzuolo
	8° Sanfront	18ª Sampeyre	Cuneo id.	Sampeyre Venasca
		19ª Sanfront	Cuneo id.	Sanfront Paesana
	21° Caprino	49° Caprino	Verona id.	Caprino Veronese Bardolino
		50ª S. Pietro Incariano	Verona	S. Pietro Incariano
		51ª Tregnago	Verona	Tregnago
4°	9ª Luserna	20ª Barge	Cuneo id.	Barge Revello
		21ª Luserna	Pinerolo id. id.	Luserna Torre Pellice Bricherasio

Reggimenti dell'esercito permanente	Battaglioni di milizia territoriale alpina	Compagnie di milizia territoriale alpina	Reclutamento	
			Distretti	Mandamenti
	10° Fenestrelle	22ª Fenestrelle	Pinerolo id. id. id. id.	Fenestrelle Perosa Perrero Cesana Torinese Oulx
		23ª Pinerolo	Pinerolo id.	Pinerolo S. Secondo di Pinerolo
		24ª Giaveno	Pinerolo id.	Giaveno Cumiana
	12° Lanzo	27ª Viù	Torino id.	Viù Fiano
4°		28ª Lanzo	Torino id.	Lanzo Ceres
		29ª Corio	Torino id.	Rivara Corio
	23° Bassano	55ª Marostica	Vicenza	Marostica
		56ª Bassano	Vicenza	Bassano
	24° Asiago	57ª Asiago	Vicenza	Asiago
		58ª Fonzaso	Belluno	Fonzaso
	25° Feltre	59ª Feltre	Belluno	Feltre
		60ª Feltre	Belluno	Feltre

Reggimenti dell'esercito permanente	Battaglioni di milizia territoriale alpina	Compagnie di milizia territoriale alpina	Reclutamento	
			Distretti	Mandamenti
5°	11° Susa	25ª Susa	Pinerolo id.	Susa Bussoleno
		26ª Avigliana	Pinerolo id. id.	Avigliana Almese Condove
	18° Sondrio	42ª Chiavenna	Lecco id. id.	Chiavenna Introbbio Morbegno
		43ª Sondrio	Lecco id. id.	Sondrio Ponte in Valtellina Tirano
	19° Edolo	44ª Tirano	Lecco id. id.	Tirano Bormio Grossotto
		45ª Edolo	Brescia	Edolo
6°	13° Cuorgnè	30ª Pont	Ivrea id.	Pont Locana
		31ª Cuorgnè	Ivrea	Cuorgnè
	14° Castellamonte	32ª Castellamonte	Ivrea id.	Castellamonte Vistrorio
		33ª Lessolo	Ivrea id. id.	Lessolo Vico Canavese Pavone

Reggimenti dell'esercito permanente	Battaglioni di milizia territoriale alpina	Compagnie di milizia territoriale alpina	Reclutamento	
			Distretti	Mandamenti
	15° Aosta	84ª Aosta	Ivrea id. id. id. id.	Aosta Gignod Morgex Quart Verrès
		85ª Châtillon	Ivrea id. id.	Châtillon Donnaz Settimo Vittone
	16° Ivrea	86ª Ivrea	Ivrea	Ivrea
		87ª Graglia	Vercelli id.	Graglia Andorno
		88ª Bioglio	Vercelli id.	Bioglio Mosso S. Maria
Segue 6ª	26 Belluno	61ª Belluno	Belluno id.	Belluno Longarone
		62ª Belluno	Belluno id.	Belluno Longarone
	27° Pieve di Cadore.	63ª Agordo	Belluno	Agordo
		64ª Pieve di Cadore	Belluno	Pieve di Cadore
		65ª Auronzo	Belluno	Auronzo
	28° Tolmezzo	66ª Tolmezzo	Udine id.	Tolmezzo Ampezzo
		67ª Tolmezzo	Udine id.	Tolmezzo Ampezzo

Reggimento dell'esercito permanente	Battaglioni di milizia territoriale alpina	Compagnie di milizia territoriale alpina	Reclutamento	
			Distretti	Mandamenti
	29° Genova	68ª Gemona	Udine id.	Gemona Moggio
		69ª Gemona	Udine id.	Gemona Moggio
		70ª Tarcento	Udine	Tarcento
Segue 1°	30° Cividale	71ª Cividale	Udine id.	Cividale S. Pietro al Natisone
		72ª Cividale	Udine id.	Cividale S. Pietro al Natisone

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

N. 68. — REGOLAMENTI D'ISTRUZIONE DEL GENIO. — (Nota N. 18). — **Varianti al volume 26° Istruzione sul cavallo.** — 30 marzo.

Nel volume 26° Titolo 1° delle istruzioni pratiche del genio (*Istruzione sul cavallo*) si devono eseguire le seguenti correzioni.

a pag. 156, linea 25, sopprimere la parola: *non*.

a pag. 159, linea 7, invece di: *2,70*, dicasi: *3 m.*

Il Ministro — FERRERO.

N. 69. — REGOLAMENTI D'ISTRUZIONE DELL'ARTIGLIERIA. — (Nota N 19). — **Istruzione sul puntamento e tiro dei cannoni da campagna.** — 30 marzo.

È stata pubblicata l'*Istruzione sul puntamento e tiro dei cannoni da campagna* la quale costituisce il Titolo 4° del volume VII° delle istruzioni pratiche dell'artiglieria.

Per i comandi, reparti di truppa, scuole e direzioni qui sotto designati è d'obbligo averne il numero di esemplari per ciascuno di essi indicato.

Comando del corpo di stato maggiore .	*Esemplari N.*		3
Comandi di corpo d'armata, di divisione e territoriali d'artiglieria	»	»	1
Comandi di reggimento d'artiglieria da campagna.	»	»	2
Comandi di reggimento d'artiglieria da fortezza, direzioni territoriali o di stabilimento d'artiglieria, brigate d'artiglieria da campagna, da montagna e da fortezza	»	»	1
Batterie da campagna	»	»	6
Batterie da montagna e depositi reggimenti da campagna	»	»	4
Compagnie da fortezza	»	»	2
Batterie d'istruzione	»	»	45
Compagnia d'istruzione	»	»	15
Accademia militare, scuola militare, scuola d'applicazione d'artiglieria e genio .	»	»	5

Le spese d'acquisto dei sopraindicati esemplari saranno a carico delle masse generali uomini dei singoli corpi per quanto

riguarda la dotazione prescritta per i corpi e reparti di truppa, delle rispettive indennità di cancelleria per quanto riguarda i comandi ed uffici.

Detti esemplari unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali dovranno essere richiesti al comitato d'artiglieria e genio, al quale se ne dovrà poi far pervenire l'ammontare.

Il prezzo del volume è di L. 0,70; saranno inoltre posti in vendita alcuni esemplari legati in tela al prezzo di L. 1,30.

Il Ministro — FERRERO.

N. **70**. — REGOLAMENTI D'ISTRUZIONE DELL'ARTIGLIERIA. — (Nota N. 20). — **Varianti all'istruzione sul cavalcare e sul condurre.** — 30 marzo.

Nel volume 2° Titolo 1° delle istruzioni pratiche dell'artiglieria (*Istruzione sul cavalcare e sul condurre*) si devono eseguire le seguenti correzioni:

a pag. 173, linea 26, sopprimere la parola: *non*.
» 176, linea 18, invece di: *2,70*, dicasi: *3 m*.

Il Ministro — FERRERO.

N. **71**. SERVIZIO SANITARIO (Nota N. 43). — **Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie occorrenti pel servizio chimico farmaceutico della farmacia centrale militare, degli ospedali militari e delle infermerie speciali e di presidio.** — 1 aprile.

A senso dell'atto N. 60 del *Giornale Militare* 1879 parte 1ª dovendo rinnovarsi la tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie in base ai listini commerciali ed ai contratti stipulati con le diverse case commerciali nazionali ed estere, questo Ministero, sentito il parere del Comitato di sanità militare, sulla proposta della farmacia centrale militare ha determinato che i prezzi di tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie, di cui si può far uso pel servizio sanitario militare siano pel corrente anno, a cominciare dal 1° aprile, quelli a ciascuna sostanza assegnati nell'elenco generale dei medicinali stessi e sostanze accessorie, il quale per conseguenza viene sostituito a quello pubblicato nell'atto N. 42 del

Giornale Militare 1881 parte 1ª e susseguente atto N. 18 del *Giornale Militare* 1882, parte 1ª.

Le principali modificazioni apportate nel nuovo elenco generale sono le seguenti:

1° Vengono aggiunti i medicinali e sostanze accessorie, distinti nell'elenco coi numeri categorici, 111, 112, 126, 127, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 302, 324, 406, 407, 507, 508, 509, 538, 539, 540, 562, 638, 639, 700.

2° Sono soppressi i medicinali e sostanze accessorie, corrispondenti ai numeri categorici del modello per gli inventari, categoria V. 9, 30, 41, 51, 58, 67, 68, 72, 76, 77, 79, 80, 92, 106, 121, 165, 169, 179, 187, 196, 205, 262, 263, 264, 267, 271, 272, 273, 275, 277, 281, 294, 299, 316, 341, 387, 391, 392, 395, 396, 403, 421, 446, 464, 468, 470, 495, 502, 519, 520, 521, 527, 529, 532, 536, 552, 555, 559, 560, 575, 585, 588, 589, 596, 603, 627, 654, 665, 681, 684, 696.

3° I medicinali e sostanze accessorie, compresi nell'elenco generale sono disposti in ordine progressivo allabetico allo scopo direndere più pronta e facile la ricerca di ogni singola sostanza, conservando però a ciascuna di quelle preesistenti il numero categorico corrispondente a quello assegnato alla stessa sostanza sul mod. per gl'inventari, categoria V, e assegnando ai medicinali e sostanze accessorie, aggiunti, un numero categorico progressivo susseguente a quelli già inscritti per ogni singola lettera alfabetica sul predetto mod. per gl'inventari.

4° L'unità di misura per le pelli ovine, inserite al numero categ. 524 del citato mod. per gl'inventari, viene corretta e stabilita a numero e non a peso.

5° Viene stabilito il metro quadrato quale unità di misura della tela impermeabile (*Mackintosh*) al N. categ. 661.

6° È corretta la densità assegnata all'alcole del commercio mutando la D 0.830 in D. 0.824.2.

È pure corretta la densità assegnata all'alcole rettificato mutando la D. 0.830 in D. 834.6. D. 0.834.6.

7° È fatta facoltà alle direzioni di sanità militare di richiedere alla farmacia centrale militare, sempre quando lo trovino conveniente, anche quei medicamenti e sostanze accessorie che nello elenco sono segnate colla indicazione « da acquistarsi sul luogo ».

Potranno inoltre acquistarsi sul luogo altri medicamenti non compresi nell'elenco, quando l'urgenza e gravità dei casi ne rendano necessario l'uso; ma tale acquisto dovrà esser fatto nella quantità strettamente bisognevole alle indicazioni clini-

che del momento e per uso esclusivo degli ammalati ricoverati nello interno degli stabilimenti sanitari militari.

8° Lo zuccaro di canna potrà prelevarsi dalla farmacia centrale militare, quando per ragioni di prezzo lo si reputi conveniente, esclusivamente però per uso del servizio farmaceutico.

E poichè con la promulgazione del presente atto vengono ad essere soppressi molti medicamenti e sostanze accessorie che negli elenchi precedentemente in vigore e nel modello per gl'inventari figurano inscritti e che nell'attuale elenco generale più non vennero compresi, questo Ministero sentito pure in proposito il prelato Comitato di sanità militare, ha avvisato al modo più acconcio di trarre partito di tali medicamenti e sostanze accessorie, che ora esistono nelle farmacie militari ed ha perciò stabilito quanto appresso:

1. Che tutti gli stabilimenti militari dai quali dipendono farmacie dispongano, perchè siano sottoposti ad accurato esame tutti i medicamenti e sostanze accessorie predetti, ed esistenti in esse, allo scopo di eseguire lo scaricamento di tutto ciò che trovasi avariato, regolandosi secondo le norme previste nel *Giornale Militare* 1856, pagina 359, articolo 82.

2. Che le residue sostanze, ove possano utilizzarsi nell'uso interno degli ospedali e delle infermerie uomini e cavalli vi siano adoperate fino a consumazione, in caso contrario siano vendute sul luogo a norma delle vigenti disposizioni amministrative.

La suddetta farmacia centrale militare, le direzioni di ospedali militari e di farmacie speciali e di presidio eseguiranno, con effetto dal 1° aprile volgente, i movimenti di carico e scarico prescritti dai paragrafi 157 (comma aggiunto con atto N. 247 del *Giornale Militare* 1875) e 177 del regolamento d'amministrazione 1° luglio 1875 parte 1ª, non che le aggiunte e le rettifiche sul registro mod. 237 *bis* dei medicinali sopraccennati.

Detto elenco generale sarà pubblicato in fascicolo a parte, ed i comandi, corpi ed uffici militari dovranno provvedersene due copie per ciascuno sulle proprie spese di cancelleria o sulla massa generale uomini. Le direzioni di sanità militare ne acquisteranno 15 copie.

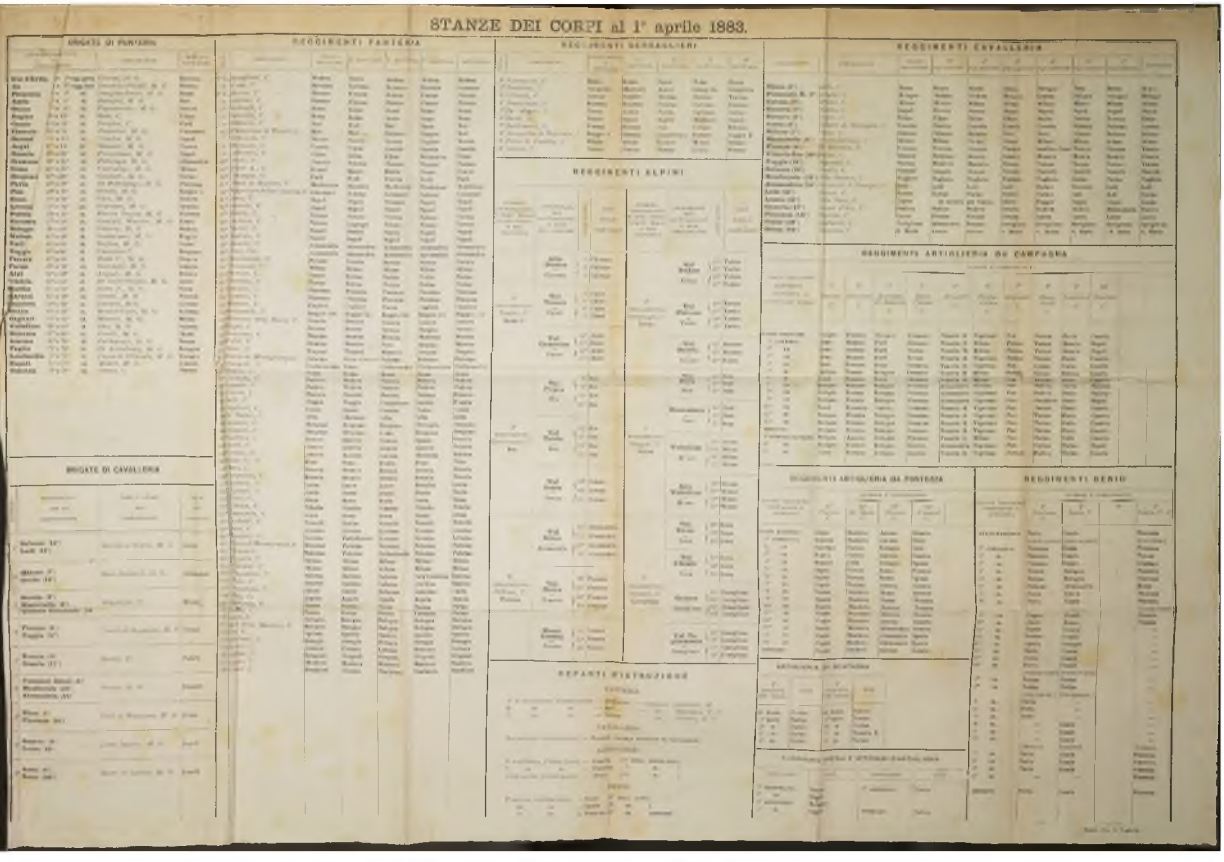
Le richieste dovranno essere fatte all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, giusta il disposto dall'atto N. 181 del 1879.

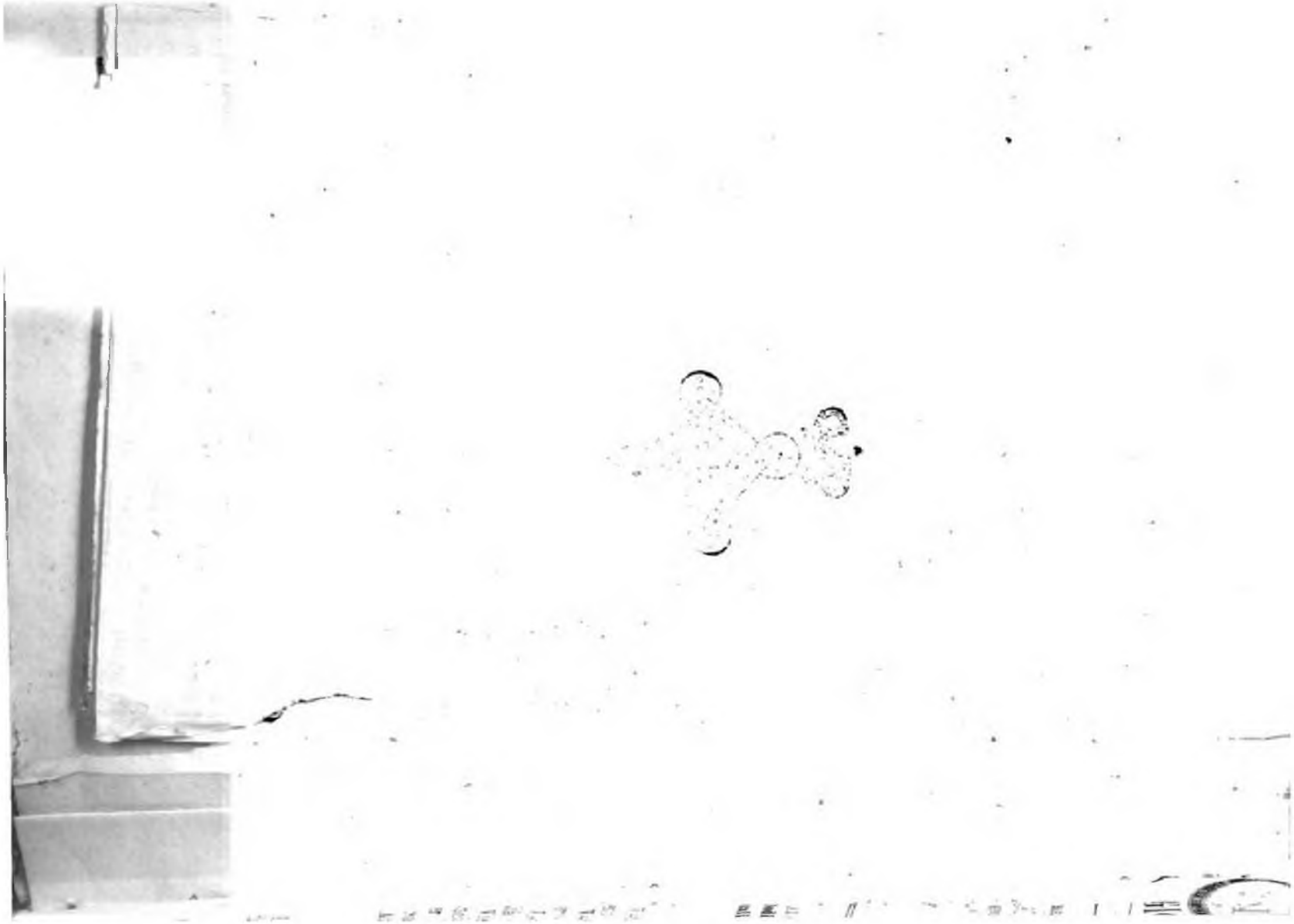
Il prezzo d'ogni copia è di centesimi 20.

Il Ministro — FERRERO.

Roma — Tip. C. Voghera.

STANZE DEI CORPI al 1° aprile 1883.





...SA 1ª 1883 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 aprile.

MARZO 22. — Modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali, *pag.* 261.
» 29. — Ufficiali d'ordinanza ed aiutanti di campo degli ufficiali generali, *pag.* 271.
APRILE 6 — Applicazione della zincatura alle parti di ferro delle bardature, *pag.* 273.
» 9. — Capitalizzazione di premi di rafferma dei militari che vengono promossi ufficiali oppure cessano dal servizio sotto le armi, *pag.* 274.
» 9. — Modificazione al capitolo della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. Esercito in data 27 giugno 1872 relativo alle rassegne di rimando, *pag.* 275.

Atto N. **22**. — STIPENDI NEL REGIO ESERCITO (Nota N. 68). — **Modificazioni al Regolamento sulle indennità eventuali**. — 22 marzo.

UMBERTO I, ecc., ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 5 luglio 1882, N. 854, che stabilisce gli stipendi ed assegni fissi per l'esercito;

Visto il Regolamento per la esecuzione di detta legge, approvato col R. Decreto 10 dicembre 1882;

Visto il R. Decreto 27 marzo 1879, che stabilisce le indennità eventuali per l'esercito;

Vista la legge 15 marzo 1883, N. 1239, che approva il bilancio di prima previsione delle spese del Ministero della guerra per l'anno 1883;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tariffa del supplemento assegno foraggi pei cavalli degli ufficiali all'estero, indicata nel Quadro B annesso al succitato R. Decreto 27 marzo 1879, è fissata in L. 4.

Alle disposizioni contenute sotto le lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dello stesso Quadro relative alla indennità fissa dovuta ai corpi

per le spese di viaggio degli uomini isolati, sono sostituite le seguenti:

« *a*) Per ogni individuo incorporato nell'esercito permanente . . . . . L. 10,00

« *b*) Per ogni individuo dell'esercito permanente o della milizia mobile richiamato alle armi per l'istruzione:

se chiamati presso i distretti od avviati a corpi di stanza nel territorio della rispettiva divisione militare » 4,50

se avviati a corpi o distretti di stanza in altra divisione militare . . . . . » 10,00

« *c*) Per ogni individuo di 2ª categoria chiamato per l'istruzione . . . . . » 4,50

« *d*) Per ogni individuo della milizia territoriale chiamato alle armi per istruzione in luogo diverso dal mandamento di domicilio . . . . . » 4,50

« *e*) Per ogni individuo richiamato dal congedo per mobilitazione:

se dell'esercito permanente, di 1ª categoria della milizia mobile d'artiglieria e genio, ovvero di 2ª categoria della milizia mobile di qualunque arma . . » 10,00

se di 1ª categoria della milizia mobile (escluse le armi d'artiglieria e genio) e della milizia territoriale di qualunque arma e categoria . . . . . » 4,50

Le stesse indennità dovute per venire sotto le armi sono pure dovute, in eguale misura, per il rinvio in patria, qualunque sia la causa del rinvio ».

Art. 2.

Nelle disposizioni del Quadro C annesso al R. Decreto 27 marzo 1879 sono fatte le modificazioni seguenti:

§ 1. Le disposizioni contenute sotto i N. 5, 8, 17, 37 e 41 sono soppresse.

§ 2. Dopo il N. 13 è fatta la seguente aggiunta:

« Nei mesi di luglio, agosto e settembre, pei comandati presso i forti di Roma, il soprassoldo indicato al N. 12 è di L. 1,40; quello indicato al N. 13 è di L. 0,90 ».

§ 3. Al N. 14 è aggiunto:

« Se comandati per lavori geodetici o topografici nelle Alpi . . . . . L. 1,50 »

§ 4. Al N. 17 è sostituito il seguente:

« 17. Comandati per la custodia dei forti o pel servizio dei trasporti lagunari:

a) Sottufficiali distaccati nei forti di Roma e del Moncenisio per il servizio di custodia dei forti o pel servizio di guarda-batterie . . . . . L. 1,40

b) Uomini di truppa distaccati in altre fortezze del Regno o presso batterie permanenti isolate a custodia dei forti o delle batterie . . . . . » 0,40

c) Uomini di truppa delle compagnie lagunari in Venezia addetti ai servizi dei trasporti . . . . » 0,40 »

Conseguentemente il successivo N. 35 comprenderà soltanto il soprassoldo per gli invalidi ciechi e mutilati.

§ 5. Dopo il N. 20 è fatta la seguente aggiunta:

« Se comandati a questi servizi nel luogo stesso della loro residenza . . . . . 0,50. — Soprassoldo giornaliero di servizio ».

§ 6. Nel N. 23, in luogo delle parole: « Carabinieri reali », è messo: « Marescialli, brigadieri, vice-brigadieri e carabinieri reali ».

§ 7. Al N. 29 è aggiunto:

« Uomini di truppa dei carabinieri reali comandati di scorta alle dette commissioni . . . . . » 2,00 »

§ 8. Alle disposizioni del N. 39 è aggiunto: « esclusi gli uomini delle compagnie sussistenze ».

§ 9. Al posto delle soppresse disposizioni del N. 41 sono messe le seguenti:

« 41. Comandati fuori del proprio corpo come scrivani od ordinanze presso comandi od uffici = L. 0,50 — soprassoldo giornaliero d'ufficio ».

Art. 3.

Allo Specchio I del Quadro D annesso al R. Decreto 27 marzo 1879 sono fatte le modificazioni seguenti:

§ 1. Le assegnazioni per indennità d'ufficio al comitato di stato maggiore generale sono soppresse.

In luogo di « Comitato dei reali carabinieri » si dirà: « Comando dell'arma dei reali carabinieri ».

§ 2. Nei comandi di fortezza è aggiunto:

« Vinadio. — Assegno per cancelleria L. 200; assegno per combustibile L. 150 (pei mesi di novembre-marzo) ».

Art. 4.

Lo Specchio II del mentovato Quadro D è modificato come segue:

§ 1. In luogo di « Presidente del comitato di stato maggiore », si dirà: « Capo di stato maggiore dell'esercito ».

§ 2. In luogo di « Presidente del comitato delle armi di linea, d'artiglieria e genio e dei reali carabinieri », si dirà: « Presidente del comitato delle armi di fanteria e cavalleria e del comitato delle armi d'artiglieria e genio e comandante dell'arma dei reali carabinieri ».

§ 3. In luogo di « Comando del corpo di stato maggiore », si dirà: « Comandante in 2° del corpo di stato maggiore ».

Art. 5.

Il Quadro E del R. Decreto 27 marzo 1879 è soppresso.

Art. 6.

Sono approvate le modificazioni al Regolamento sulle indennità eventuali annesse al presente e firmate d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Art. 7.

Le disposizioni dell'art. 2 del presente Decreto, relative ai N. 17 39 e del Quadro C del R. Decreto 27 marzo 1879, avranno solo effetto dal giorno che andrà in vigore il soprassoldo inscritto sotto la lettera *d*) della Tabella IX della legge sugli stipendi del 5 luglio 1882. Fino a quel giorno gli uomini di truppa comandati presso panifici o magazzini delle sussistenze militari continueranno a ricevere un soprassoldo giornaliero di L. 0,70, se comandati come *capi-operai*, e di L. 0,50 se comandati come *operai*.

Le altre disposizioni andranno in vigore dal 1° gennaio 1883, e da questa data i precedenti Nostri Decreti 24 febbraio 1881 e 19 gennaio 1882 relativi alle indennità eventuali per gli ufficiali della milizia territoriale, alla indennità fissa per le spese di viaggio e ai soprassoldi pei comandati presso taluni forti, s'intenderanno abrogati.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1883.

UMBERTO.

FERRERO.

Modificazioni al Regolamento sulle indennità eventuali approvato col Regio Decreto 27 marzo 1879.

1.

Nel § 5 del Regolamento le parole « i presidenti dei comitati di stato maggiore generale, d'artiglieria e genio, e delle armi di linea » sono surrogate dalle seguenti: « il capo di stato maggiore dell'esercito e i presidenti dei comitati delle armi d'artiglieria e genio, e delle armi di fanteria e cavalleria ».

Tra il secondo e il terzo comma del paragrafo stesso è interpolata la disposizione seguente:

« I colonnelli medici ispettori, membri del comitato di sanità militare, hanno diritto alle indennità di viaggio stabilite per il grado di maggiore generale ».

2.

Al primo comma del § 54 è sostituita la disposizione seguente:

« Quando spetta l'indennità di primo grado, gli ufficiali a cavallo hanno anche diritto al rimborso dell'assegno per il trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi dei cavalli di servizio che rechino seco loro. Nei viaggi per ferrovia il trasporto può essere fatto in *vagone-scuderia* o in *carro-bestiame*; se è fatto in carro-bestiame gli ufficiali, oltre al rimborso dell'assegno stabilito per siffatto trasporto, hanno anche diritto ad un supplemento d'indennità in ragione di tre centesimi per ogni cavallo trasportato e per ogni chilometro percorso ».

Il terzo comma è modificato nel modo che segue:

« Agli ufficiali collocati in disponibilità od in aspettativa, con diritto a razioni foraggio per tutto il tempo della disponibilità o dell'aspettativa, spetta il rimborso per il trasporto dei cavalli: sino a due, se ufficiali generali; per uno, se ufficiali superiori ed inferiori ».

3.

L'ultimo comma del § 60, e i §§ 69, 72 e 73 sono soppressi.

4.

Nel § 64 in luogo delle parole « sino al giorno » pongansi: « sino a tutto il giorno . . . ».

5.

Al secondo comma del § 65, dopo la parola « residenza », è aggiunto: « cioè sino a tutto il giorno della partenza dalle città per le quali l'indennità è stabilita ».

Al paragrafo stesso è aggiunto il seguente comma:

« L'indennità di residenza continua anche per gli ufficiali cui è dovuta la differenza di stipendio a mente del § 11 del Regolamento sugli assegni fissi ».

6.

Nel § 67 dopo le parole « reggimenti d'artiglieria da campagna » interporre: « o nelle brigate d'artiglieria da montagna . . . ».

7.

Nel § 74 dopo le parole « arrivo nel luogo degli arresti », è aggiunto: « o per quelli collocati in aspettativa senza assegno mentre già si trovano agli arresti, dal giorno della decorrenza della posizione di aspettativa ».

8.

Al § 77 è aggiunto il seguente comma:

« Il *soprassoldo dei comandati per la custodia dei forti e per i trasporti lagunari* (N. 17) non può essere cumulato col soprassoldo giornaliero d'ufficio (41) ».

9.

Il secondo comma del § 78 è soppresso e al suo luogo è messa la disposizione seguente:

« Pei riammessi in servizio, nel computo degli anni pel conseguimento del caposoldo, si tiene anche conto dei servizi sotto le armi stati precedentemente prestati nell'arma dei carabinieri ».

10.

Il primo comma del § 80 è soppresso e vi è sostituito il seguente:

« § 80 Il *soprassoldo pei comandati per lavori di fatica presso i magazzini delle sussistenze* (N. 39) è solo dovuto agli uomini di truppa dei vari corpi momentaneamente richiesti per prestare determinati servizi di fatica, ma non a quelli comandati a fare il servizio proprio delle sussistenze con diritto al soprassoldo fisso a norma del § 115 del Regolamento sugli assegni ».

11.

Al § 8. è aggiunto, come primo comma, la disposizione seguente:

« Il numero delle ordinanze cui può essere concesso il *soprassoldo d'ufficio* (N. 41) è determinato dal Ministero ».

12.

L'intestatura del Capo IV è modificata come segue:

« Indennità eventuali per gli ufficiali di complemento, della milizia territoriale, della posizione ausiliaria e della riserva (*) ».

Ai §§ 92, 93, 94, 95 e 96 sono surrogate le disposizioni seguenti:

« § 92. Gli ufficiali di complemento, della milizia territoriale, della posizione ausiliaria e della riserva chiamati in servizio hanno diritto alla indennità di viaggio fissata dai Quadri A e B per gli ufficiali di pari grado dell'esercito permanente e colle stesse norme stabilite per questi.

« Quanto al trasporto del bagaglio, essi hanno sempre diritto alla sola indennità di secondo grado. Nel caso per altro che, durante il servizio sotto le armi, debbano allontanarsi dalla loro residenza per servizi che importino di recar seco i cavalli, gli ufficiali provvisti di cavalli propri avranno anche diritto al trasporto dei cavalli sulle ferrovie e sui piroscafi ».

« § 93. Nei viaggi per recarsi alle armi e ritornare alle case loro, le indennità sono date pel viaggio d'andata dal capoluogo di mandamento, nella cui circoscrizione gli ufficiali hanno domicilio, al luogo ove debbono prestare servizio e per il viaggio di ritorno al capoluogo medesimo.

« L'indennità di trasferta decorre dal giorno di partenza sino a tutto quello dello arrivo; l'assegno per le spese di trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi sarà calcolato dal capoluogo del mandamento, ovvero dalla stazione o dal porto più vicino al capoluogo, se questo non cade su linea ferroviaria o di navigazione.

« Gli ufficiali però, che abbiano chiesto ed ottenuto di prestare servizio presso un corpo o distaccamento diverso da quello stato loro assegnato, non avranno diritto ad indennità di viaggio nè per l'andata nè pel ritorno ».

(*) Le disposizioni del presente Capo s'intendono pure applicabili agli ufficiali attualmente effettivi alla milizia mobile.

« § 94. Gli aspiranti al grado di ufficiali nella milizia territoriale chiamati presso un corpo od istituto militare per dar prova della loro attitudine allo esercizio del grado cui aspirano, nel caso che per attendere alla chiamata abbiano da allontanarsi dal luogo del loro domicilio per non meno di cinque chilometri, hanno diritto, qualunque sia il grado cui aspirano:

a) All'assegno delle spese occorrenti per il trasporto personale sulle ferrovie e sui piroscafi, in posti di 2ª classe, a tariffa militare, calcolando, l'assegno dal capoluogo del mandamento nella cui circoscrizione i candidati hanno domicilio;

b) Ad una indennità giornaliera di lire cinque, come compenso delle maggiori spese del viaggio, dal giorno posteriore a quello del loro arrivo presso l'istituto militare sino a tutto quello in cui saranno lasciati in libertà ».

« § 95. Agli ufficiali di complemento e della milizia territoriale chiamati a prestare il giuramento, nel caso che per attendere alla chiamata abbiano da allontanarsi dal luogo del loro domicilio per non meno di cinque chilometri, è accordato il diritto allo assegno per il trasporto personale sulle ferrovie e sui piroscafi a tariffa militare, calcolando l'assegno dal capoluogo del mandamento, nella cui circoscrizione essi hanno domicilio, alla sede del corpo od istituto militare presso il quale sono chiamati.

« Quando per recarsi al luogo in cui sono chiamati abbiano da percorrere distanze sulle strade ordinarie non inferiori ai dieci chilometri, avranno pure diritto alle corrispondenti indennità chilometriche, colle norme stabilite dai § 57 e 58.

« Il giuramento è prestato nello stesso giorno dello arrivo. Quando però per qualche speciale ed eccezionale circostanza, dovesse essere differito, gli ufficiali avranno altresì diritto, pei giorni successivi a quello dell'arrivo, al compenso fissato dal comma *b*, del paragrafo precedente.

« § 96. Gli ufficiali di complemento, della milizia territoriale, della posizione ausiliaria e della riserva, durante il tempo che si trovano a prestare servizio in città, per la quale è assegnata l'indennità di residenza, se la residenza loro prima della chiamata in servizio era in altro comune, avranno anche diritto a questa indennità nella misura stabilita nel quadro C e fino a tutto il giorno antecedente a quello in cui abbiano da allontanarsene per recarsi ad altra destinazione.

« Quelli che siano destinati in servizio presso le truppe alpine hanno anche diritto al soprassoldo estivo stabilito nello stesso quadro C per gli ufficiali di quest'arma ».

13.

Il primo periodo del § 97 è modificato come segue:

« § 97. Agli ufficiali non in servizio che si trovino in alcuna delle seguenti condizioni:

a) Agli arresti in fortezza od in caserma per disposizione dell'autorità giudiziaria militare;

b) Inquisiti avanti l'autorità giudiziaria militare o chiamati avanti a consigli di disciplina;

è dovuta la *pensione alimentaria* indicata al n. 9 del quadro C. »

14.

Nel § 98, dopo le parole « di milizia » è aggiunto: « della posizione ausiliaria ».

15.

Ai primi due comma del § 101 sono sostituiti i seguenti:

« § 101. L'indennità di marcia e di accantonamento ed i corrispondenti assegni per il trasporto delle persone, dei cavalli, dei carri e del bagaglio e l'indennità mensa di bordo sono conteggiate sul *rendiconto delle spese di viaggio*.

« Gli assegni per supplemento foraggio dei cavalli in marcia ed in accantonamento sono invece conteggiati sul *rendiconto generale degli assegni* ».

Nell'ultimo capoverso dello stesso paragrafo in luogo di « foglio generale delle competenze » leggasi: « rendiconto generale. »

16.

Ai due primi capoversi del § 103 è sostituito il seguente:

« § 103. Al pagamento delle indennità di trasferta pei servizi comuni e dei correlativi assegni per le spese di trasporto si sopperisce coi fondi all'uopo stanziati nel capitolo del bilancio: *Indennità di viaggio*, e se ne rende ragione col *rendiconto degli assegni per le spese di viaggio* ».

17.

Al comma *a*) del § 104 è sostituito il seguente:

« *a)* Del capitolo *spese di viaggio*, ma comprese esclusivamente nei conti del corpo di stato maggiore, le indennità che si corrispondono agli ufficiali comandati al corso pratico ferroviario ed ai corsi di stazione ».

18.

Al § 106 è sostituita la seguente disposizione:

« § 106. Le indennità e spese per gli ufficiali e per gli uomini di truppa comandati in missione all'estero e per gli ufficiali addetti militari alle regie ambasciate o legazioni sono conteggiate esclusivamente dal corpo di stato maggiore sul *rendiconto delle indennità di viaggio*, allegandovi appositi documenti ».

19.

Il § 109 è surrogato dal seguente:

« § 109. Le indennità per gli ufficiali ed impiegati dei personali dipendenti dall'amministrazione della guerra indicate ai n. 1 e 11 del quadro C sono conteggiate sul *rendiconto degli assegni per le spese di viaggio;* le altre sul *rendiconto generale degli assegni ordinari*, tranne il soprassoldo estivo per gli agenti e sottoagenti di campagna dei depositi d'allevamento cavalli (n. 7,) che essendo considerato come spesa d'esercizio dei depositi stessi, va conteggiato sugli speciali correlativi rendiconti ».

20.

Nel § 114, *in luogo* delle parole « compagnie e sezioni pontieri (n. 37) dicasi « compagnie lagunari (n. 17 *c*) ».

Il secondo comma dello stesso paragrafo è soppresso.

21.

Al § 116 è sostituito il seguente:

« § 116. Il soprassoldo dei comandati per la custodia dei forti (n. 17 *a* e *b*) e pei comandanti come scrivani ed ordinanze presso comandi ed uffici (n. 41) sono a carico del capitolo *invalidi e veterani*, e vanno perciò compresi sul rendiconto generale del corpo invalidi e veterani anche se siano stati corrisposti ad uomini d'altri corpi.

« Le mercedi pei comandati presso i panifici e presso i magazzini delle sussistenze militari (n. 39) sono considerate come spese del servizio delle sussistenze e conteggiate sui correlativi speciali rendiconti ».

22.

Il § 121 è soppresso.

23.

Al § 125 è sostituito il seguente:

« § 125. Le indennità di trasferta e di trasporto nei viaggi isolati per *servizi comuni* dovute agli ufficiali di complemento, della milizia territoriale, della posizione ausiliaria e della riserva sono conteggiate sugli speciali rendiconti stabiliti per gli assegni di queste categorie di ufficiali; quelle dovute nei movimenti collettivi per il tempo che gli ufficiali rimangono sotto le armi, sul comune rendiconto degli assegni per le spese di viaggio.

« Le indennità di viaggio dovute nei servizi speciali sono conteggiate nei rendiconti che comprendono le spese di ciascun servizio.

« Nello stesso modo è pure conteggiata la indennità di residenza ».

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

N° 73. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. (Nota N. 111). — **Ufficiali d'ordinanza ed aiutanti di campo degli ufficiali generali.** — 29 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc. Re d'Italia.

Visti i Nostri R. Decreti 11 dicembre 1873 e 15 febbraio 1880 sugli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza degli ufficiali generali;

Visto il Nostro R. Decreto 4 gennaio 1883 che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono assegnati:

a) *due ufficiali d'ordinanza*, al Ministro della guerra, al Capo di stato maggiore dell'esercito ed ai Comandanti di corpo d'armata;

b) *un ufficiale d'ordinanza*, ai generali d'esercito che, senza occupare una delle succitate cariche, siano in servizio effet-

tivo, in disponibilità od in aspettativa; ai comandanti di divisione militare territoriale ed ai comandanti stabili di presidio.

Art. 2.

Ad ogni comando di brigata di fanteria o di cavalleria è assegnato *un aiutante di campo.*

Art. 3.

Gli ufficiali d'ordinanza sono scelti fra gli ufficiali subalterni dei reggimenti delle armi di fanteria e cavalleria che abbiano non meno di *due* anni di servizio effettivo come ufficiale.

Uno dei due ufficiali d'ordinanza del Ministro della guerra e d'ogni generale d'esercito può essere del grado di capitano, ed uno solo può appartenere all'arma di cavalleria.

Gli ufficiali d'ordinanza dei comandi stabili di presidio dovranno essere tratti dagli ufficiali subalterni dell'arma di fanteria.

Art. 4.

Gli aiutanti di campo dei comandi di brigata di fanteria e di cavalleria sono scelti fra i capitani dell'arma rispettiva, e preferibilmente fra coloro che hanno superato gli esami finali della scuola di guerra. Tuttavia potranno anche esservi destinati capitani che non abbiano fatta la scuola di guerra, purchè posseggano i requisiti per coprire tale carica.

Art. 5.

Nessuno potrà essere nominato aiutante di campo od ufficiale d'ordinanza col grado di capitano, se non ha comandato per un anno consecutivo la compagnia o lo squadrone, a seconda dell'arma cui appartiene.

Art. 6.

Gli aiutanti di campo possono rimanere *due* anni in carica, a meno che in seguito a promozione non vengano a conseguire un grado incompatibile con tale carica.

Gli ufficiali d'ordinanza, capitani, tenenti e sottotenenti, potranno rimanere in tale carica *un* anno se dell'arma di cavalleria e *due* anni se dell'arma di fanteria.

Tanto gli aiutanti di campo che gli ufficiali d'ordinanza non possono essere rinominati a tali cariche, se non dopo averne

cessato da tre anni, ed avere prestato servizio nella propria arma per quel periodo di tempo.

Art. 7.

L'aiutante di campo essendo assegnato al comando di brigata continua a rimanervi anche quando cambi il comandante della brigata.

L'ufficiale d'ordinanza invece, essendo assegnato alla persona del generale, lo segue in qualsiasi cambiamento d'ufficio, semprechè ad esso generale spetti di avere ufficiali d'ordinanza.

Art. 8.

Agli ufficiali d'ordinanza sono applicate le prescrizioni dell'art. 110 del Regolamento di disciplina militare.

Art. 9.

Le disposizioni contenute nel presente Decreto non sono applicabili agli ufficiali che, alla pubblicazione del medesimo, coprono la carica di aiutanti di campo o di ufficiali d'ordinanza.

Art. 10.

Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori contrarie al presente Decreto.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1883.

UMBERTO

FERRERO.

N. 74. — ARMI, BUFFETTERIE E BARDATURE (Nota N. 77). — **Applicazione della zincatura alle parti di ferro delle bardature.** — 6 aprile.

Dopo eseguiti alcuni esperimenti comparativi fra la zincatura e la sopra ossidazione, quale mezzo per preservare dalla ruggine le parti di ferro unite inseparabilmente alle parti di cuoio delle bardature, essendosi riconosciuto preferibile il metodo della zincatura, questo Ministero determina che alle dette parti di ferro, quando non sia prescritto che debbano essere ver-

niciate, come taluni anelli, fibbie, ecc., sia sempre applicata la zincatura.

I corpi provvederanno che siano zincate le parti di ferro delle bardature che hanno in caricamento, imputandone la spesa a carico del bilancio.

Nelle località in cui la zincatura fosse di difficile applicazione, potrà questa essere sostituita dalla stagnatura.

Per la buona conservazione delle bardature in uso i corpi dovranno provvedere a carico delle loro masse che la zincatura o la stagnatura sia rinnovata quando se ne riconosca il bisogno.

Il Ministro — FERRERO.

N. 75. — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI. (Nota N. 15) — **Capitalizzazione di premi di rafferma dei militari che vengono promossi ufficiali oppure cessano dal servizio sotto le armi.** — 9 aprile.

Nonostante le disposizioni contenute nel Regolamento per l'amministrazione della Cassa militare in data 18 luglio 1878, (*Giornale Militare* di quell'anno, pagina 308, Parte 1ª) e nel Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito, questo Ministero ha constatato come non tutti i corpi, distretti ed uffici militari, seguano una procedura uniforme nella trasmissione delle domande per capitalizzazione dei premi di rafferma tanto dei militari raffermati che vengono promossi ufficiali, quanto di quelli che cessano dal servizio sotto le armi.

Onde evitare simili irregolarità ed al fine di agevolare, nell'interesse dei richiedenti, il sollecito disbrigo dei provvedimenti che per la capitalizzazione di tali premi devono essere dati dall'amministrazione della Cassa militare, questo Ministero prescrive quanto appresso:

Allorquanto trattasi di sottufficiali raffermati con premio, promossi al grado di sottotenente, le domande di capitalizzazione debbono contenere:

1° Il numero di iscrizione al ruolo dei raffermati con premio;

2° Se il raffermato abbia lasciato debito verso la Cassa del corpo, la esplicita dichiarazione di consenso che tale debito sia sistemato giusta le disposizioni di cui all'articolo 51

del suaccennato Regolamento per l'amministrazione della Cassa militare;

3° La indicazione della intendenza di finanza dalla quale l'interessato desidera che gli siano consegnati i relativi titoli di rendita.

Tali domande debbono pervenire a questo Ministero (Direzione generale delle leve e truppa) corredate sempre della dichiarazione del consiglio amministrativo prescritta dall'articolo 48 del surricordato Regolamento.

Quando invece trattasi di militari raffermati con premio che cessano dal servizio sotto le armi, con diritto alla capitalizzazione di cui all'articolo 141 del testo unico delle leggi sul reclutamento i comandanti di corpo, nella dichiarazione che sono tenuti a rilasciare sulla esistenza o meno di debiti verso la cassa del corpo, a forma dello articolo 48 del Regolamento per la Cassa militare e del § 777 del Regolamento sul reclutamento, avranno cura di far risultare:

1° Il cognome, il nome, e la paternità del militare raffermato che ha compiuto il suo obbligo di servizio;

2° Il numero di iscrizione al ruolo dei raffermati con premio dell'individuo che ha diritto di capitalizzare il suo premio.

Questi militari saranno poi avvertiti dai rispettivi comandanti di corpo, che nella domanda per ottenere la capitalizzazione di premi di rafferme compiute, e che deve essere trasmessa direttamente alla Cassa militare, dovranno oltre alle suddette indicazioni designare altresì l'intendenza di finanza presso la quale intendono di ritirare i relativi titoli di rendita.

Il Ministro — FERRERO.

N. 76. — RECLUTAMENTO (Nota N. 135). — **Modificazioni al capitolo della Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento del R°. Esercito, in data 27 giugno 1872 relativo alle rassegne di rimando.** — 9 aprile.

Il capitolo dell'Istruzione complementare al regolamento sul Reclutamento che riguarda le rassegne di rimando, compreso nei paragrafi dal 104 al 128 inclusivo, è modificato come appresso.

RASSEGNE DI RIMANDO.

Rassegne di rimando di militari sotto le armi.

§ 104. Come è stabilito dal § 481 del regolamento sul reclutamento, pronunziato il discarico finale di una leva, i militari ad essa appartenenti non potranno più essere proposti per la rassegna speciale, eccezione fatta dei surrogati di fratello le cui rassegne vengono passate presso i Consigli di Leva, a senso del § 483 del Regolamento stesso.

Tuttavolta pertanto che un militare sia ritenuto inabile al servizio per infermità o per malattie, riconosciute dopo il discarico finale della sua leva, sarà dal comandante del corpo proposto al comandante la divisione militare da cui dipende per essere sottoposto a rassegna di rimando.

§ 104.bis Saranno pure proposti per la rassegna di rimando:

1° Gl'inscritti della leva in corso, che siano ritenuti inabili a continuare il servizio per una infermità sopraggiunta dopo il loro arruolamento al Consiglio di leva, ma la cui origine non possa ascriversi a cause anteriori;

2° I militari reputati inabili a servire nell'arma o nel corpo a cui appartengono, ma idonei per altre armi o per altro corpo, come pure quelli che per malattia abbiano bisogno di una licenza di convalescenza eccedente i tre mesi;

3° I volontari di un anno che all'atto della presentazione sotto le armi siano reputati inabili al servizio militare in genere, od a quello dell'arma in particolare, ed i volontari di un anno ammessi a ritardare il servizio, i quali abbiano compiuto il 26° anno di età, e non siano in grado di imprendere il servizio stesso;

4° I giovani premunitisi per il volontariato di un anno dichiarati abili dal rispettivo Consiglio di Leva, i quali abbiano impreso il servizio nel mese di novembre successivo al discarico finale della loro leva e siano reputati inabili al servizio; e ciò tanto nel caso che si siano presentati al distretto per subire la visita di cui al § 697 del Regolamento, quanto nel caso che non vi si siano presentati;

5° I militari ricoverati nei manicomi quando per la natura della loro infermità non fosse presumibile una prossima e perfetta guarigione.

§ 105. I militari affetti da ottalmia granulosa non possono essere proposti dai comandanti dei corpi per la rassegna di rimando ma devono invece essere ricoverati in un ospedale

militare per esperimentare la cura medica opportuna. Essi potranno essere proposti per la rassegna di rimando soltanto dai direttori degli ospedali militari o delle infermerie di presidio ed unicamente:

1° Quando la malattia abbia perduto ogni carattere di contagio e sia suscettibile di guarigione unicamente per l'azione benefica dell'aria nativa, e pel lungo riposo dell'individuo senza pericolo di riacutizzazione, per la mancanza di qualsiasi cura medica;

2° Quando la malattia, essendo incompatibile col servizio militare in qualsiasi corpo, compreso quello dei veterani, sia pervenuta ad un grado tale di stazionarietà, da non essere possibile che subisca modificazioni di sorta col tempo e con ulteriori cure.

Nel primo caso sarà loro concessa una licenza di convalescenza, e nel secondo caso essi saranno congedati.

105bis. Non possono essere proposti per la rassegna di rimando i militari di 2ª o di 3ª categoria, che avendo ottenuto il passaggio alla 1ª categoria per libera elezione, vengono al loro giungere al corpo riconosciuti inabili. Essi dovranno invece essere ricollocati nella primitiva loro posizione di militari di 2ª o di 3ª categoria.

§ 106. Gl'inscritti condannati per essersi procurate infermità od imperfezioni allo scopo di esimersi dal servizio militare, i quali a senso dell'Art. 156 della legge furono, scontata la pena, arruolati perchè resultarono abili ad un servizio militare qualunque, non possono essere proposti a rassegna di rimando per la malattia od infermità da essi procacciatasi senza riferirne prima al Ministero della guerra.

§ 106bis. Gli uomini ravvisati inabili a continuare il servizio saranno proposti per la rassegna di rimando dai comandanti di corpo o di distaccamento ai comandanti delle divisioni militari da cui dipendono; e così praticheranno i direttori di sanità relativamente a quelli ricoverati negli ospedali militari.

La proposta di rassegna non potrà però aver luogo per i militari carcerati o reclusi se non quando abbiano ultimata la pena o quando sia stato emanato per essi un decreto di grazia, che il comandante gli stabilimenti militari di pena promuoverà dal Ministero della guerra rimettendogli una circostanziata relazione medica sulla infermità dell'individuo.

Gli uomini delle compagnie di disciplina non provenienti dai corpi dell'esercito non saranno sottoposti a rassegna di rimando, ma quando fossero dichiarati inabili a continuare

nel servizio, il comandante gli stabilimenti militari di pena ne riferirà al Ministero della guerra per gli occorrenti provvedimenti.

§ 107. Ai militari che venissero giudicati inabili al loro giungere sotto le armi e venissero proposti per la rassegna di rimando prima di essere forniti di oggetti di vestiario non dovrà, come è stabilito anche per quelli proposti per rassegna speciale, esser fatta distribuzione degli oggetti stessi sino a che non sia deciso sulla loro abilità al servizio militare.

§ 107bis. Le proposte per rassegna di rimando devono essere corredate:

1° della copia del foglio matricolare (Modello N°. 10) dell'istruzione per le matricole;

2° del conto di massa;

3° di un certificato di un ufficiale medico addetto al corpo o distaccamento, nel quale siano chiaramente specificate le cause della inabilità.

§ 108. Se la proposta di rassegna è fatta dalla direzione di sanità presso la quale il militare sia in cura o tenuto in osservazione, invece del certificato medico di cui al § precedente sarà unita una dichiarazione firmata dal direttore di sanità militare, dalla quale risulti della diagnosi della malattia e del parere del direttore stesso sulla inabilità del militare rassegnando a continuare il servizio.

La direzione di sanità richiederà pertanto in tempo opportuno al corpo cui il militare appartiene la copia del foglio matricolare ed il conto di massa.

I comandanti di corpo dovranno soddisfare colla maggiore possibile sollecitudine a tali domande.

§ 108bis. Le rassegne di rimando sono eseguite sotto la personale responsabilità dei comandanti delle divisioni militari.

Esse sono affidate ad un uffiziale generale, o superiore, assistito da due ufficiali medici, sì l'uno che gli altri nominati dai comandanti delle predette divisioni.

§ 109. Nel procedere alle rassegne di rimando dovrà aversi per norma l'elenco C delle imperfezioni fisiche e delle infermità esimenti dal servizio militare, fatta eccezione per i militari che vanno la prima volta sotto le armi per i quali dovrà invece aversi per norma l'elenco B, e se deficienti di statura, l'Art. 80 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito.

§ 109bis. Nell'eccezione di cui al § precedente non sono compresi i volontari di un anno già arruolati pressoi corpi, nè quelli

arruolati presso i distretti militari con facoltà di ritardare il servizio i quali quando vanno sotto le armi, ove occorra, sono sottoposti a rassegna di rimando colle norme dell'elenco C, quando anche appartengano alla leva in corso.

Non sono egualmente compresi nella detta eccezione i militari studenti, ritardatari di cui all'art. 120 della legge, appartenenti alla classe 1860 e seguenti, essendochè essi dopo il loro arruolamento presso il consiglio di leva furono già visitati dai distretti militari colle norme dell'elenco B, e devono quindi, allorchè si presentano a prestare servizio, essere esaminati in base all'elenco C.

§ 110. Le rassegne di rimando saranno passate ogni qualvolta si trovino uno o più militari proposti come inabili a continuare il servizio per modo che, occorrendo, esse abbiano luogo anche settimanalmente.

Le medesime possono essere effettuate tanto alla sede del comando di divisione, quanto nei presidî o presso i distretti dipendenti, ma sempre per delegazione del comandante della divisione al quale in ogni caso sono riservate le definitive determinazioni.

§ 110bis. L'ufficiale da destinarsi come rassegnatore ai termini del § 721 del Regolamento dovrà sempre precedere in grado od almeno in anzianità l'ufficiale proponente la rassegna: come pure gli ufficiali medici dovranno, per quanto è possibile, precedere in grado od almeno in anzianità quelli che hanno promossa la rassegna stessa.

Non potranno mai far parte della detta commissione i comandanti dei corpi a cui appartengono i rassegnandi, nè gli ufficiali medici che hanno rilasciato i certificati d'inabilità.

§ 111. All'ufficiale rassegnatore sono trasmessi dal comandante della divisione gli elenchi di rassegna conformi al modello N. 4, i quali saranno fatti preparare per cura dello stesso comandante di divisione nel numero occorrente per poterne poi egli inviare una copia al Ministero ed una ai corpi interessati.

Saranno pure trasmessi allo stesso ufficiale rassegnatore i fogli matricolari (modello N. 10) dell'Istruzione per le matricole e le dichiarazioni dei periti o delle direzioni di sanità che promossero la rassegna.

§ 111bis. Qualora un militare fosse ravvisato inabile al servizio e proposto per la rassegna nei casi di cui al N. 5 del § 101bis ed ai §§ 105 e 108, l'ufficiale rassegnatore formulerà la sua proposta sul parere espresso dalla direzione del mani-

comio o dalla direzione di sanità militare e non occorrerà l'intervento alla rassegna di altri ufficiali medici. Di questi pareri sarà fatto cenno nella colonna 3ª dell'elenco N. 4 a vece di quelli degli ufficiali medici.

§ 112. I militari proposti per la rassegna di rimando, saranno accuratamente visitati in presenza dell'ufficiale rassegnatore da due ufficiali medici.

A questi ufficiali medici si dovrà dare conoscenza delle relazioni fatte da quelli del corpo a cui il militare appartiene.

§ 112bis. Il parere dei due ufficiali medici sulla abilità od inabilità al servizio militare dei singoli individui sottoposti a rassegna di rimando, sarà dato in iscritto per esteso e non per sunto, non omettendo mai di dichiarare se la malattia sia o possa ritenersi dipendente dal servizio.

Nel caso di discrepanza di opinione, ciascuno dei due ufficiali medici darà separatamente, sempre per iscritto, e come sopra il proprio parere.

Gli ufficiali medici nel formulare il proprio parere devono far uso della nomenclatura delle imperfezioni fisiche e delle infermità, quali sono indicate nell'elenco C, ovvero nell'elenco B, ove si tratti di militari i quali debbano essere visitati ed occorrendo sottoposti a rassegna di rimando colle norme di questo elenco.

§ 113. Nei casi dubbi o di dissenso fra i due ufficiali medici sarà sempre prudente partito quello di mandare in osservazione presso un ospedale militare i militari proposti per la rassegna, o di promuovere dal Ministero della guerra, a seconda dei casi ed ove lo reputi necessario, il parere del comitato di sanità militare.

§ 113bis. In base ai pareri degli ufficiali medici l'ufficiale rassegnatore formulerà e firmerà la propria proposta nella colonna 4ª del modello N. 4 aggiungendovi le osservazioni che credesse fare sui reclami del militare sottoposto a rassegna.

L'ufficiale rassegnatore non dovrà però tenersi vincolato al parere dei periti, quando fosse di opinione contraria, ma in tal caso dovrà esporre i motivi che lo guidano nella sua proposta.

§ 114. Nei singoli casi in cui gl'inscritti che sono visitati innanzi ai consigli di leva o nelle rassegne speciali l'elenco B prescrive la rivedibilità, ove si tratti di quei militari di 1ª categoria che vengono sottoposti a rassegna di rimando con le norme del detto elenco, l'ufficiale rassegnatore, invece della ri-

vedibilità, deve proporre una licenza di convalescenza in applicazione del disposto nel N. 3 del § 722 del Regolamento.

La stessa proposta deve essere fatta per coloro che hanno o superano la statura di un metro e centimetri cinquantaquattro, ma non raggiungono quella di metri uno e cinquantasei centimetri.

La proposta di licenza di cui nei sopra indicati casi potrà però esser fatta, e rinnovata, soltanto quando non sia ancora trascorso per i militari sottoposti a rassegna di rimando quel limite di tempo entro il quale avrebbero potuto, come inscritti di leva, essere mandati rivedibili, giacchè nel caso opposto l'ufficiale rassegnatore deve proporre la loro dichiarazione d'inabilità ed il loro congedo assoluto.

§ 114bis. Le prescrizioni di cui al § precedente sono anche applicabili ai militari di 2ª e di 3ª categoria, quando siano chiamati sotto le armi nel caso di mobilitazione del Regio Esercito.

Qualora poi fossero chiamati per ricevere l'istruzione, anzi che l'invio in licenza di convalescenza l'ufficiale rassegnatore proporrà il loro rimando alla prima successiva chiamata all'istruzione dei militari della loro categoria.

§ 115. Le gratificazioni d'accordarsi in occasione di congedo per rimando, e di cui al § 723 del Regolamento non possono mai eccedere la paga di un anno e devono essere regolate nel modo seguente:

Un quarto di paga di 1 anno; per quelli che hanno servito dai 10 ai 12 anni.

Due quarti della paga di 1 anno; per quelli che hanno servito dai 12 ai 14 anni.

Tre quarti della paga di 1 anno; per quelli che hanno servito dai 14 ai 16 anni.

Un anno intero di paga; per quelli che hanno servito dai 16 ai 18 anni.

Un quarto della paga di 1 anno pei ciechi di un occhio;

Due quarti pei ciechi di un occhio aventi l'altro minacciato, e per coloro che hanno un membro amputato od atrofizzato e per i semi-paralitici;

Tre quarti a coloro che trovansi in pericolo evidente di divenire ciechi d'ambo gli occhi;

Un anno intero di paga ai ciechi d'ambo gli occhi, a coloro che hanno più di un membro amputato od atrofizzato, ai paralitici ed a coloro in genere che resultino inabili a qualunque lavoro proficuo.

Non potranno fruire delle dette gratificazioni coloro che sono affetti da oftalmia blenorragica, a meno che questa sia stata inoculata per circostanze da loro indipendenti.

§ 115bis. La proposta del rassegnatore dovrà essere letta al militare interessato ed ove si tratti di congedo assoluto gli sarà pure data lettura e spiegazione del R. Decreto 21 agosto 1853; e quindi gli sarà fatta sottoscrivere la dichiarazione conforme al modello N. 10 della presente Istruzione, la quale unitamente agli altri documenti relativi alla rassegna stessa dovrà pervenire al Ministero.

Ove si tratti di militare analfabeta sarà fatto dal medesimo apporre il segno di croce in presenza di due testimoni che dovranno sottoscriversi nella dichiarazione.

Dell'avvenuta sottoscrizione di tale dichiarazione ne dovrà essere presa nota sul foglio matricolare con la seguente formula:

Ha sottoscritto la dichiarazione modello N. 10, dell'Istruzione complementare al Regolamento sul Reclutamento.

§ 116. Ogni qualvolta un militare sottoposto a rassegna di rimando dichiari per qualsiasi ragione, anche destituita di fondamento, all'ufficiale rassegnatore che l'infermità da cui trovasi affetto proviene da cause di servizio, devono essere praticati i provvedimenti prescritti dal R. Decreto 15 agosto 1852 onde accertare se esso militare abbia, oppure no, diritto alla giubilazione od al passaggio ai veterani, oppure al congedo con gratificazione in caso di rinunzia al passaggio stesso, ed in caso affermativo, i comandanti di divisione prima di emettere le loro determinazioni dovranno riferirne volta per volta al Ministero, a cui saranno in tal caso trasmessi tutti i documenti relativi.

§ 116bis. Gli elenchi modello N. 4 muniti delle dichiarazioni e proposte di cui ai precedenti paragrafi e corredati dei fogli matricolari (modello N. 10 dell'Istruzione per le matricole), ed occorrendo, dei pareri delle direzioni di sanità o dei manicomi, e dei verbali dei consigli d'amministrazione, saranno trasmessi ai comandanti di divisione militare che hanno ordinato la rassegna per le loro determinazioni o per gli ulteriori provvedimenti.

§ 117. I comandanti di divisione militare esaminate le proposte degli ufficiali rassegnatori emetteranno la loro determinazione.

Qualora debbano decidere pel licenziamento da sotto le armi

di un volontario ordinario o di un'anno che non abbia ancora sodisfatto al suo obbligo di leva, avvertiranno come esso non debba essere congedato in modo assoluto, ma soltanto prosciolto dal servizio militare e provvisto della dichiarazione di cui al § 664 del Regolamento sul Reclutamento, dalla quale consti dell'obbligo che ha di sodisfare alla leva con la propria classe.

Ove trattisi di congedare militari aventi meno di un anno di servizio, i consigli d'amministrazione dei corpi avranno presenti le prescrizioni del R. Decreto 10 dicembre 1882 sugli assegnamenti in ordine alle quote dell'assegno di 1° corredo che dovessero essere restituite dai congedandi.

§ 117bis. I militari dell'arma dei reali carabinieri e dell'arma di cavalleria con ferma temporanea i quali siano trasferti ad altra arma in seguito a rassegna di rimando debbono far passaggio alla ferma temporanea dell'arma nella quale vennero trasferti.

Però pei militari dell'arma dei reali carabinieri con ferma permanente i quali debbono passare ad altra arma, in seguito a rassegna di rimando, dovranno volta per volta i comandanti di divisione, e prima di ordinarne il passaggio, riferirne al Ministero per l'applicazione, ove sia il caso, del § 737 del Regolamento sul reclutamento.

§ 118. Allorchè occorra di trasferire un militare da una ad un'altra arma, o da uno ad un altro corpo, i comandanti di divisione avvertiranno che a senso dell'art. 114 della legge non possono essere trasferti ad altra arma senza il loro consenso gli arruolati volontari ordinari e di un anno. Quando pertanto taluno di essi sia riconosciuto inabile in modo assoluto e permanente per l'arma in cui imprese l'arruolamento e non aderisca al passaggio ad altra arma dovrà essere prosciolto dal servizio a senso del § 664 del Regolamento sul reclutamento, semprechè ben inteso non abbia ancora concorso alla leva. Ove poi abbia già concorso alla leva, e sia stato per ciò computato nel contingente, potrà essere trasferto ad altra arma come qualunque militare vincolato al servizio di leva; però in caso di trasferimento di arma di un volontario di un anno è sempre ad esso lasciata la scelta del corpo della nuova arma in cui deve compiere l'anno di servizio.

Ove si tratti di trasferire un volontario di un anno dalla cavalleria in altra arma, il comandante la divisione indagherà se il motivo della inabilità sia preesistente all'arruolamento, e prima di emettere la sua determinazione ne riferirà al Ministero.

§ 118 bis. Per i militari i quali non potessero continuare in servizio presso un corpo attivo, avvertiranno i comandanti di divisione che devono essere trasferiti alle compagnie permanenti di uno dei distretti della divisione stessa in cui ha luogo la rassegna, purchè non sia quello in cui il militare appartiene per fatto di leva.

Tali trasferimenti però non possono aver luogo che per i militari che hanno compiuto il primo periodo d'istruzione, mentre gli altri dovranno essere passati o fatti rimanere nei reggimenti di fanteria per compiere la istruzione, ed essere addetti a quei servizi di cui fossero capaci fino a che possa effettuarsi il passaggio suddetto.

§ 119. Ove si tratti di prescrivere i passaggi ad un reggimento di fanteria di linea di militari non riconosciuti più idonei a servire nei carabinieri, nell'artiglieria, nel genio, nella cavalleria nei bersaglieri e negli alpini si dovrà avvertire di destinarli in uno dei reggimenti che si reclutano nel distretto cui appartiene per fatto di leva il militare da trasferirsi se nella divisione se ne trovano stanziati, altrimenti sarà trasferito in un reggimento qualunque, purchè sempre della stessa divisione.

I militari provenienti dall'arma dei reali carabinieri o da quella di cavalleria che in seguito al trasferimento all'arma di fanteria dovessero essere inviati in congedo illimitato, saranno direttamente trasferiti alle compagnie permanenti del distretto di leva cui appartengono.

§ 119 bis. I sottufficiali che in seguito a rassegna di rimando dovessero far passaggio ai distretti, saranno proposti al Ministero della guerra, il quale provvederà per la loro destinazione.

§ 120. Quando si tratti di accordare una licenza di convalescenza ad un volontario di un anno che all'atto della sua presentazione sotto le armi sia stato proposto per la rassegna di rimando e giudicato affetto da infermità sanabili col tempo, dovrà dal comandante la divisione essergli la licenza stessa concessa di tal durata che possa ripresentarsi al 1° novembre dell'anno sucessivo.

In qualunque tempo del servizio poi debba un volontario di un anno, in seguito a rassegna di rimando, essere inviato in licenza di convalescenza questa deve essere sempre della durata di anno affinchè il volontario possa riprendere il servizio allo stesso punto di corso dell'anno di volontariato in cui lo lascia.

§ 120 bis. La determinazione dei comandanti di divisione militare sarà inscritta nella colonna 5ª degli elenchi modello N. 4 e munita della loro firma.

I comandanti di divisione disporranno quindi presso i corpi interessati per l'effettuazione della determinazione stessa trasmettendo loro una copia dell'elenco.

Altra copia di tale elenco, corredata di tutti i documenti relativi alla rassegna e del foglio matricolare (Modello N. 10 dell'istruzione per le matricole) sarà trasmessa al più presto al Ministero della guerra, conservando però copia autentica dei dei documenti stessi presso gli uffizi della divisione.

§ 121. I comandanti dei corpi che dovessero disporre per il congedo assoluto di militari ricoverati nei manicomii dovranno tosto avvertire del determinato congedo la direzione di sanità nella cui circoscrizione trovasi il manicomio nel quale fu ricoverato il congedando, trasmettendo alla direzione stessa il foglio di congedo per l'opportuno recapito al militare o per esso alla direzione del manicomio predetto.

121 bis. Quando in seguito a rassegna di rimando un militare debba essere inviato in licenza di convalescenza il comandante del corpo cui appartiene, dovrà prima di lasciarlo partire, accertare che il medesimo abbia in famiglia i mezzi necessari di sussistenza per mantenervisi durante il periodo della licenza.

In caso contrario ne informerà tosto il comandante di divisione il quale disporrà perchè il militare stesso sia ricoverato per la durata della licenza nel deposito di convalescenza più vicino, prendendo all'uopo gli opportuni concerti col comandante la divisione nel cui territorio si trovasse il detto deposito, quando non ve ne fosse nel proprio.

122. Qualora i militari di cui al paragrafo precedente si ristabiliscano in perfetta salute e siano in grado di riprendere servizio in un tempo molto più breve di quello presunto all'atto della rassegna di rimando, i direttori di sanità militare che hanno sotto la loro dipendenza un deposito di convalescenza, dovranno prontamente informarne il comandante di divisione da cui dipendono, il quale dovrà disporre per l'immediato ritorno al corpo dei militari guariti, avendo cura quando facciano parte di corpi residenti in altra divisione di avvertirne in precedenza il comandante di quella divisione.

Rassegne di rimando dei militari in congedo illimitato.

§ 122 bis. Alle rassegne di rimando di cui al paragrafo 727 del regolamento sul reclutamento, e che hanno luogo nei mesi

d'aprile e di ottobre di ciascun anno, possono essere ammessi non solo i militari in congedo illimitato di 1ª e di 2ª categoria, appartenenti all'esercito permanente ed alla milizia mobile, ma benanco i militari di 1ª di 2ª e di 3ª categoria ascritti alla milizia territoriale i quali ritengono di essere divenuti inabili al servizio militare.

§ 123. Le domande per essere ammessi a queste rassegne devono essere rivolte, per mezzo del sindaco, al comandante del distretto militare a cui il militare appartiene e ad esso dovranno pervenire non più tardi del 15 aprile, o rispettivamente del 15 ottobre.

A tali domande dovrà essere unito un certificato medico constatante la infermità per la quale i militari credono di essare divenuti inabili al servizio, ed il foglio di congedo illimitato del militare richiedente.

§ 123 bis. Le rassegne di cui ai paragrafi precedenti possono soltanto aver luogo presso il rispettivo distretto militare e non mai, neppure per delegazione, presso altro distretto, a meno che non siano espressamente autorizzate dal Ministero.

§ 124. Pei militari ammessi alle rassegne di cui sopra, a senso del paragrafo 729 del regolamento suddetto, dovrà essere accertata con ogni possibile cura la identità personale, sia con preventive informazioni, sia confrontando i contrassegni della persona che si presenta per la rassegna con quelli resultanti, ove ne sia il caso, dal foglio di congedo illimitato (Modello N. 81).

§ 124 bis. Non possono essere ammessi alle rassegne di rimando di cui al paragrafo 727 del regolamento:

1° I volontari di un anno in congedo illimitato che ottennero il ritardo a presentarsi fino al 26° anno di età e non hanno ancora prestato l'anno di servizio;

2° I militari di 1ª categoria che ottennero il ritardo a presentarsi, a senso dell'art. 120 del testo unico delle leggi sul reclutamento perchè studenti di università o di istituti assimilati e non hanno ancora prestato servizio.

§ 125 Non possono essere ammessi alle rassegne del mese di aprile i militari di 2ª e di 3ª categoria della leva in corso in quel tempo, nè alle rassegne del mese di ottobre i militari di 1ª categoria, dell'ultima leva eseguitasi, i quali si trovassero in congedo illimitato in attesa di essere chiamati sotto le armi coi militari di 1ª categoria della leva successiva.

§ 126. Nel procedere alle rassegne di cui sopra dovranno essere giudicati secondo le disposizioni dell'elenco C delle in-

fermità ed imperfezioni esimenti dal servizio militare tutti quei militari che già furono sotto le armi, o per compiere il loro obbligo di servizio come militari di 1ª categoria, od anche soltanto per la loro istruzione militare se appartenenti alla 2ª categoria.

A tutti quei militari invece che, per qualsiasi cagione, non furono mai sotto le armi dovrà essere applicato l'elenco B a senso del § 721 del Regolamento sul reclutamento, quale fu modificato dal R. Decreto 24 settembre 1882.

Coloro di questi ultimi militari che fossero riconosciuti in taluno di quei casi pei quali a senso dell'elenco B sopracitato dovrebbe essere pronunciata la rivedibilità, dovranno a senso del § 730 del Regolamento sul reclutamento essere rinviati alla successiva rassegna quando non sia ancora trascorso quel limite di tempo entro il quale avrebbero potuto, come inscritti di leva, essere mandati rivedibili.

§ 127. I comandanti di divisione militare stabiliranno i giorni in cui dovranno aver luogo presso i singoli distretti da loro dipendenti le rassegne di cui al § 727 del Regolamento e delegheranno a passarle un ufficiale generale, o superiore, e due ufficiali medici di grado, per quanto è possibile, non inferiore a quello di capitano, eccettuati in ogni caso gli ufficiali medici appartenenti al distretto.

§ 128. Quando in uno o più distretti di una divisione, i militari di cui al § 122bis da sottoporsi a rassegna di rimando non fossero tanti da giustificare la spesa che occorrerebbe per l'invio in quella località degli ufficiali necessari, il comandante della divisione militare è autorizzato a disporre affinchè essi siano riuniti in quel distretto militare che ravviserà più opportuno, tenuto conto però che questi militari dovranno esser provveduti dei mezzi di trasporto di andata e di ritorno ed esser presi in sussistenza, per il tempo necessario, dal distretto militare presso cui avrà luogo la rassegna.

Il Ministro — FERRERO.

MODELLO N° 10.

§ 115. Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento.

(1) . . . . . .

Il sottoscritto militare di . . . categoria della classe 18 . . . al N. . . . di matricola del corpo suddetto stato sottoposto a rassegna di rimando e proposto in seguito alla medesima per il congedo assoluto, ha ricevuto lettura e spiegazione del R. Decreto 21 agosto 1853 e riconoscendo non essere la infermità da cui è affetto proveniente da cause di servizio, dichiara di non avere da far valere alcun diritto alla giubilazione.

(2) . . . . . .

(3) . . . . . .

V° il . . . . *Rassegnatore.*

---

(1) Reggimento o corpo.
(2) Data.
(3) Firma del dichiarante.

Roma. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 18ª 1883 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 aprile.

APRILE 13. — Schiarimenti all'allegato N. 2 (Regolamento sulle licenze). *pag.* 289.
» 14. — Interpretazione degli articoli 1, lettera d, e 21 della legge 29 giugno 1882 N. 830. *pag.* 289.
» 15. — Modificazioni al regolamento sull'uniforme. *pag.* 291.
» 16. — Modificazioni alla bardatura dei cavalli degli ufficiali dei carabinieri reali. *pag.* 291.
» 17. — Mandati di rimborso a favore dei corpi per spese relative al servizio del materiale d'artiglieria, del genio e del gruppo B. *pag.* 292.

Atto N. 77. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. — (Nota N. 133) — **Schiarimenti all'allegato N. 2 (regolamento sulle licenze)** — 13 aprile.

Nell'interesse dell'applicazione uniforme del regolamento sulle licenze (*allegato N. 2 al regolamento di disciplina*), della parità di trattamento per tutti gli ufficiali e nell'interesse del servizio, questo Ministero dispone che all'ufficiale, il quale trovandosi in licenza allo scadere del biennio non fosse in grado di rientrare al corpo per motivi di salute, possa venir concessa una nuova licenza, ma questa dovrà essere regolata in guisa che, congiunta all'ultima fruita nel biennio scaduto, non debba mai oltrepassare complessivamente la durata di dieci mesi.

Trascorso questo limite massimo di tempo, se l'ufficiale non sarà in grado di riassumere regolarmente il servizio, il comandante del corpo ne riferirà al Ministero.

Il Ministro — FERRERO.

N. 78. — UFFICIALI DI COMPLEMENTO. — (Nota N. 24) — **Interpretazione degli art. 1, lettera d, e 21 della legge 29 giugno 1882, N. 830.** — 13 aprile.

È venuto a cognizione del Ministero come taluni militari di prima categoria aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento in applicazione del comma (*d*) dell'art. 1 della legge 29 giugno 1882, N. 830, siano stati dispensati dall'esame di

ERRATA-CORRIGE.

La dispensa 16ª (parte 1ª) del *Giornale militare*, pubblicata il 12 aprile, *leggasi*: dispensa 17ª.

Dispensa N. 17, *Atto* N. 72,

Pag. 264, art. 7, 2ª linea *ove dice*: 17 39 e, *leggasi*: 17 e 39.

Pag. 270 N. 21, 3ª linea *ove dice*: comuciauti, *leggasi*: comandati.

cultura generale, di cui al primo capoverso del N. 6 dell'*Atto* 138 dello scorso anno, quantunque non abbiano presentato l'attestato di aver compiuto con successo il primo anno di liceo o di istituto tecnico in un istituto governativo o legalmente pareggiato, e ciò perchè fu ritenuto che avessero fatti altri studi o superati altri esami corrispondenti a quelli suddetti.

Il Ministero della guerra deve dichiarare che secondo il letterale disposto dell'art. 1 della legge succitata possono soltanto esser dispensati dall'esame i militari che comprovino, mediante l'esibizione della relativa pagella, di aver compiuto con successo il primo anno di liceo o di istituto tecnico in uno degli istituti predetti, e che tutti indistintamente gli altri militari, qualunque siano gli studi cui hanno atteso, debbono essere assoggettati all'esame di cultura generale.

Si fa conoscere intanto come non sia assolutamente necessario che a questo esame siano sottoposti i militari entro *tre* mesi dal loro arrivo sotto le armi, ma come sia fatta loro facoltà di subirlo anche più tardi, purchè però esso preceda sempre l'altro esame che devono prender dopo *sei* mesi per la promozione a caporale.

Il Ministero crede poi opportuno di rammentare quanto fu già dichiarato nel N. 1 dell'*Atto* 138 del 1882 che, cioè, nulla è innovato nelle vigenti disposizioni per quanto riguarda la nomina a sottotenente di complemento dei volontari d'un anno, e che per conseguenza non è ad essi applicabile l'art. 21 della legge. *Il Ministro* — FERRERO.

N. 79. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 134). — **Modificazioni al regolamento sull'uniforme.** — 16 aprile.

Alle disposizioni speciali sulle bardature dei cavalli degli ufficiali dei carabinieri reali contenute nei numeri 93 a 95 inclusivo dell'allegato N. 1 al regolamento di disciplina militare, sono sostituite le seguenti:

Bardature dei cavalli degli ufficiali.

93. — Si usano tre specie di bardature:
Bardatura ordinaria;
Bardatura di marcia;
Bardatura di parata.

94. — La *bardatura ordinaria* si compone di sella inglese, briglia nera, copertina sottosella di panno turchino.

La *bardatura di marcia* si compone di sella d'ordinanza completa con bisacce e tasche, briglia di parata con pettorale, copritasche di bardatura di marcia, copertina sottosella di panno turchino, sopraffascia.

La *bardatura di parata* si compone di sella d'ordinanza completa, briglia di parata con pettorale, copritasche di grande bardatura, coprisella di panno, gualdrappa di parata, sopraffascia.

95. — Le diverse bardature si usano in servizio corrispondentemente all'uniforme che si veste.

Il Ministro — FERRERO.

N. **80**. — ARMI BUFFETTERIE E BARDATURE — (Nota N. 78). — **Modificazioni alla bardatura dei cavalli degli ufficiali dei Carabinieri Reali**. — 16 aprile.

Il Ministero ha approvato le seguenti varianti ed aggiunte alla bardatura dei cavalli degli ufficiali dei carabinieri reali.

Sella d'ordinanza.

La sella d'ordinanza pei cavalli degli ufficiali dei carabinieri reali è all'inglese con bande di legno che si prolungano posteriormente per poter appoggiarvi il mantello.

I cuscinetti sotto sella sono mobili e nella parte posteriore prendono la forma delle bande.

Copertina sottosella di panno turchino.

La copertina sottosella è una piccola gualdrappa in panno turchino oscuro ornata di gallone in lana nera, larga 0,035.

È larga anteriormente 0,510 e posteriormente 0,630; nella sua maggiore lunghezza laterale misura 0,700, ed ha nel lato sinistro posteriore una placca di riparo in corame verniciato.

Tasche e bisacce.

Le tasche e le bisacce sono della foggia e delle dimensioni prescritte dall'*Atto* N. 75 del 1879.

Nel cappelletto di cuoio che tiene unite le due tasche, ed a millimetri 35 dalle sue estremità, sono praticati quattro occhielli per dar passo ai legacciuoli coi quali vengono assicurati i copritasche.

All'estremità superiore delle tasche e nella lor faccia interna sono cuciti due passanti di cuoio entro i quali passa la correggia che assicura i copritasche di grande bardatura alle tasche.

Copritasche di bardatura di marcia.

I copritasche di bardatura di marcia sono di pelle d'orso nero guernite di panno scarlatto che sporge in fuori 20 millimetri e consteranno di un sol pezzo. La lor lunghezza totale dall'estremità superiore all'estremità della guarnizione di panno scarlatto è di 0,410.

Gualdrappa e pettorale detti di piccola montura, sopraffascia detto di montura ordinaria, cuscinetto reggi valigia, valigia e fonde.

È abolito l'uso dei suindicati oggetti.

Disegni e uso della nuova bardatura.

Pei disegni della nuova bardatura e pel modo di usarla saranno date disposizioni agli ufficiali per cura del comando dell'arma.

Le disposizioni contenute nel presente *Atto* andranno in vigore col 1° agosto del corrente anno.

Il Ministro — FERRERO.

N. **81**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. (Nota N. 182). **— Mandati di rimborso a favore dei corpi per spese relative al servizio del materiale d'artiglieria, del genio e del gruppo B.** — 17 aprile.

Questo Ministero determina che d'ora innanzi i rimborsi dovuti ai corpi dell'esercito per spese sostenute in servizio del materiale d'artiglieria, del genio e del gruppo B, siano fatti mediante mandati resi esigibili dall'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, il quale poi li accrediterà delle somme riscosse mediante operazione di conto corrente.

In dipendenza di ciò, tutti i corpi dell'esercito nell'inviare al comitato delle armi d'artiglieria e genio (ufficio di revisione per la contabilità del materiale d'artiglieria e del genio) i rendiconti speciali per le spese di cui sopra, vi uniranno pure un atto di delegazione firmato dal consiglio d'amministrazione del corpo a favore del predetto ufficio d'amministrazione dei personali militari vari onde questi possa riscuotere e quitanzare il mandato del chiesto rimborso.

Il Ministro — FERRERO.

Roma. — Tip. C. Voghera

DISPENSA 19ª 1883 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 aprile.

APRILE 15 — R. Decreto che stabilisce una nuova tabella graduale numerica di formazione del personale degli'impiegati civili contabili, *pag.* 293.
» 19 — R. Decreto che istituisce un deposito di allevamento cavalli in Portovecchio (Mirandola) *pag.* 294.
» 20 — Modificazione al § 76 del Regolamento d'istruzione e di servizio di ospedale. *pag.* 295.
» 21 — Aggiunta da farsi allo specchio N. 10, relativo al servizio territoriale del genio, annesso all'*Atto* N. 20 in data 2 Gennaio 1881, *pag.* 295.
» 23 — Assegnazioni fisse di olio, bianco, giallo e manteca per la pulitura e conservazione delle armi e delle buffetterie in consegna alle compagnie, *pag.* 296.

Atto N. **82**. — QUADRI ORGANICI (Nota n. 79). — **R. Decreto che stabilisce una nuova tabella graduale numerica di formazione del personale degli impiegati civili contabili**. — 15 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc. Re d'Italia.

Visto l'art. 97 della legge 29 giugno 1882 n. 831 (serie 3ª) sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visto il Nostro decreto dell'8 aprile 1883 col quale sono stati nominati ufficiali contabili n. 28 impiegati civili contabili;

Sulla proposizione del Nostro Ministro della guerra, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella graduale numerica di formazione degli impiegati civili contabili, approvata con Nostro decreto delli 24 maggio 1874, è sostituita quella annessa al presente decreto d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° maggio 1883.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1883.

UMBERTO.

FERRERO.

TABELLA *graduale numerica di formazione degli impiegati civili contabili dipendenti dal Ministero della guerra.*

Numero	Gradi e classi	Stipendio annuo		Grado militare al quale sono assimilati per rango
8	Contabili capi	4000	»	Maggiore contabile
8	Contabili principali di 1ª classe	3500	»	Capitano contabile
32	Contabili principali di 2ª classe	3000	»	id.
37	Contabili di 1ª classe. . . .	2500	»	Tenente contabile
33	Contabili di 2ª classe. . . .	2000	»	id.
14	Aiutanti contabili	1500	»	Sottotenentecontabile
136				

Roma, addì 15 aprile 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

N. 83. — QUADRI ORGANICI (Nota n. 80). — **R. Decreto che instituisce un deposito di allevamento cavalli in Portovecchio (Mirandola).** — 19 aprile.

UMBERTO I, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Vista la legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 29 giugno 1882, n. 831 (serie 3ª);

Visto il R. decreto 4 gennaio 1883, che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° maggio p. v. è instituito un deposito di allevamento cavalli in Portovecchio (Mirandola).

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1883.

UMBERTO.

FERRERO.

N. 84. — REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO D'OSPEDALE (Nota n. 5). — **Modificazione al § 76 del regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale.** — 20 aprile.

Il § 76 del regolamento d'istruzione e servizio d'ospedale è modificato come segue:

§ 76. « Gli ufficiali inferiori medici e gli ufficiali contabili « sono dal direttore di sanità militare ripartiti fra l'ospedale « principale e i succursali a norma del § 210 e del primo « capoverso del § 212 del regolamento di disciplina militare.

« I farmacisti militari e gli scrivani locali non possono « essere traslocati se non per disposizione del Ministero ».

Il ministro — FERRERO.

N. 85. — QUADRI ORGANICI (Nota n. 81). — **Aggiunta da farsi allo specchio n. 10, relativo al servizio territoriale del genio, annesso all'atto n. 20 in data 2 gennaio 1881.** — 21 aprile.

Per il regolare e buon andamento del servizio del genio nelle piazze di Aquila e di Pescara, questo Ministero ha disposto perchè vengano istituite in dette piazze due sezioni staccate del genio.

Allo specchio n. 10 annesso all'*Atto* n. 20 del 2 gennaio 1881, che stabilisce il riparto dei comandi locali e delle sezioni staccate del genio, è fatta quindi la seguente aggiunta:

Direzioni territoriali	Comandi locali	Sezione staccata
Roma	Chieti	Cagliari, Sassari, Civitavecchia, Foggia, Aquila, Pescara.

Il ministro — FERRERO.

N. **86.** — REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE (Nota N. 183). — **Assegnazioni fisse di olio, bianco, giallo e manteca per la pulitura e conservazione delle armi e delle buffetterie in consegna alle compagnie.** — 23 aprile.

Nello intendimento di meglio regolare in quanto è possibile, presso le varie amministrazioni dei corpi di truppa la spesa per l'olio depurato, il bianco, il giallo e la manteca per la pulitura e conservazione delle armi e delle buffetterie in distribuzione, ed allo scopo, nello stesso tempo, di maggiormente tutelare questo servizio in ogni circostanza, il Ministero ha determinato che, a datare dal 1° aprile corrente, sieno i singoli generi normalmente assegnati nella misura che appare dalla seguente tabella.

Colle economie che saranno possibili nelle circostanze normali e nelle favorevoli condizioni di servizio e di clima si dovrà procurare di far fronte ai maggiori bisogni eventuali ed eccezionali, e possibilmente anche ai maggiori bisogni durante i campi d'istruzione e le grandi manovre, e le marce. Ad ogni modo i consigli d'amministrazione sono sempre in facoltà di deliberare transitorie eccezionali maggiori assegnazioni, riferendo poscia all'ufficio di revisione sulle cause e sulla importanza delle assegnazioni medesime.

TABELLA *delle quantità di olio, bianco, giallo e manteca per la pulitura e conservazione delle armi e delle buffetterie da assegnarsi mensilmente alle compagnie.*

GENERI	Quota mensile per ogni 100 uomini in media presenti alla compagnia squadrone o batteria														ANNOTAZIONI
	Fanteria		Bersaglieri		Cavalleria		Artiglieria da campagna — Batterie		Artiglieria da fortezza — Compagnie treno		Genio		Carabinieri allievi		
	K.	Gr.	K.	Gr.	K.	Gr.	K.	Gr.	K.	Gr.	K.	Gr.	K.	Gr.	
Olio	1	800	1	800	1	800	0	500	1	200	1	200	1	800	* Aumentata del 10 per °/₀ per le truppe alpine e per quelle delle batterie da montagna durante le esercitazioni
Bianco . . .	*4	000	»	»	6	000	»	»	»	»	»	»	4	000	
Giallo	»	»	»	»	»	»	4	000	*1	000	»	»	»	»	
Manteca . . .	*0	400	0	480	0	200	0	400	*0	400	0	460	0	900	

Il ministro — FERRERO.

Roma, — Tip. G. Voghera

DISPENSA 20ª **1883** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicato il 2 maggio.

APRILE 26. — Norme per l'instituzione e l'esercizio delle infermerie di presidio *pag.* 299.

» 26. — Riammissione in servizio per ottenere il certificato d'idoneità al grado di sergente. *pag.* 300.

» 26. — Programmi degli esami di ammissione dei sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare ed al corso di contabilità presso la scuola normale di fanteria, *pag.* 302.

» 27. — Istruzione all'istruzione sul puntamento e tiro dei cannoni da campagna. *pag.* 307.

» 28. — Norme per i militari residenti all'estero in occasione di chiamate sotto le armi per l'istruzione in tempo di pace delle rispettive classi e categorie. *pag.* 307.

Atto N. **87.** — REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DISERVIZIO D'OSPEDALE (Nota nº 6). — **Norme per l'instituzione e l'esercizio delle infermerie di presidio.** — 26 aprile.

L'art. 129 del regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale è soppresso. In sua vece sono adottate alcune *norme per l'instituzione e l'esercizio delle infermerie di presidio.*

Tali norme verranno pubblicate per cura della tipografia editrice del *Giornale militare* al prezzo di centesimi 15 ciascuna copia.

Ogni comando, corpo od ufficio militare dovrà provvedersene di due copie e le direzioni di sanità militare ne acqui-

ERRATA-CORRIGE

Nell'elenco generale e tariffa dei medicinali, ecc. in data 1º aprile 1883, sono a fare le rettificazioni seguenti:

1. Le sostanze, distinte coi numeri categorici **64**, 334, notate nella colonna di quelle di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare, si devono porre nel novero di quelle da prepararsi e da acquistarsi sul luogo.

2. Le sostanze, distinte coi numeri categorici **102**, 420, 448, noverate fra quelle di acquisto locale, devonsi invece noverare, la prima fra quelle di prelevamento obbligatorio, e le altre due fra quelle d'uso esclusivo della farmacia centrale militare.

steranno 10 copie, sulle proprie spese di cancelleria o sulla massa generale uomini.

Le richieste dovranno esser fatte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, giusta il disposto dall'*Atto* n. 184 del 1879.

Il ministro — FERRERO.

N. 88. — VOLONTARI DI UN ANNO — (Nota N. 6). — **Riammissione in servizio per ottenere il certificato di idoneità al grado di sergente.** — 26 aprile.

1. I militari arruolati come volontari di un anno, i quali per malattie sofferte durante il loro servizio sotto le armi o per qualsiasi altra causa indipendente dalla loro volontà, dovettero interrompere per un certo tempo la loro istruzione, e non chiesero quindi di essere ammessi all'esame d'idoneità al grado di sergente od, ammessi, non lo superarono, potranno, dietro loro domanda, essere riammessi in servizio allo scopo di ottenere il certificato modello N. 4 dell'*Atto* N. 96 del 1878, per un periodo di tempo che verrà fissato dal Ministero, e che non potrà essere minore di due mesi.

2. Le domande di riammissione in servizio dovranno essere fatte entro il limite di mesi diciotto dalla data dell'invio in congedo illimitato ed esser dirette al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) per mezzo del corpo nel quale il volontario prestò servizio; dovranno essere redatte in carta da bollo da lira una, contenere il preciso indirizzo del richiedente, indicare il corpo dell'arma propria nel quale il volontario preferirebbe essere riammesso in servizio e vi dovrà essere accluso il foglio di congedo illimitato.

3. La commissione degli ufficiali superiori del corpo nel quale il volontario prestò servizio dovrà dichiarare esplicitamente in apposito verbale: se il volontario meriti, per le ragioni da lui addotte, di essere riammesso in servizio, e se presenti sufficienti garanzie di attitudine intellettuale e personale per potere, con altri due mesi d'istruzione, porsi in grado di ottenere il certificato d'idoneità al grado di sergente; il verbale sarà spedito al Ministero unitamente alla domanda dell'individuo ed alla copia del di lui foglio matricolare modello N. 9, da richiedersi, ove occorra, al corpo al quale il volontario avesse fatto passaggio all'atto del suo invio in congedo illimitato.

4. I volontari, ai quali verrà accordata la riammissione in servizio, saranno chiamati sotto le armi nei mesi di agosto e settembre, ed assegnati ad un corpo dell'arma propria, tenendo conto ove sia possibile del desiderio da essi manifestato.

5. I volontari riammessi in servizio saranno forniti a loro carico di quei capi di corredo di cui potessero abbisognare, da addebitarsi sul libretto personale.

6. Ai volontari riammessi in servizio sono intieramente applicabili le norme amministrative, disciplinari e di trattamento in vigore pei volontari di un anno.

Non spettano però loro assegni di viaggio nè per recarsi al corpo in cui devono prestar servizio nè per tornare alle case loro.

7. Prima del loro congedamento, per cura del corpo nel quale prestarono servizio, saranno sottoposti all'esame prescritto dai numeri 16 e 17 dell'*Atto* N. 96 del 26 settembre 1878. Quando il corpo si trovasse ai campi od alle grandi manovre, la commissione esaminatrice sarà nominata dal comandante il campo o divisione di manovra della quale il corpo fa parte. Dell'esito di tali esami verrà data comunicazione al Ministero. (Direzione generale leve e truppe.)

8. Terminato il tempo pel quale i volontari furono riammessi in servizio saranno rinviati in congedo illimitato, previo pagamento del loro debito di massa, ed accreditando loro quegli effetti di corredo che volessero restituire.

9. I volontari di un anno che non possiedono il certificato d'idoneità al grado di sergente e che sono richiamati sotto le armi insieme alla classe di leva alla quale appartengono, per uno dei periodi annuali d'istruzione, potranno, prima di essere nuovamente inviati in congedo illimitato, chiedere al comandante del corpo presso il quale prestano servizio, di essere esaminati, per ottenere il detto certificato. In questo caso si seguiranno le norme indicate al N. 7 del predetto atto

10. In via transitoria, e per tutto il corrente anno 1883, i volontari attualmente in congedo illimitato e arruolati in 1ª categoria a senso della legge 7 giugno 1875, potranno far domanda di essere riammessi in servizio per le ragioni espresse nel presente *Atto*, purchè, al 31 dicembre dell'anno in corso, non oltrepassino il 28° anno di età. Essi dovranno far pervenire al Ministero le loro domande, redatte analogamente al prescritto del N. 2, per mezzo del corpo al quale rispettivamente appartengono. Se questo è quello stesso nel quale il

volontario fece il suo anno di servizio, dovrà il comandante regolarsi come è detto al N. 3 del presente *Atto*; in caso contrario, si limiterà a trasmettere la domanda al Ministero, unendovi copia del foglio matricolare modello N. 9.

Il Ministro — FERRERO.

N. 89 — SCUOLE MILITARI (Nota N. 25). — **Programmi degli esami di ammissione dei sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare ed al corso di contabilità presso la scuola normale di fanteria.** — 26 aprile.

Nella considerazione, suggerita dall'esperienza, che i programmi di cui al N. 6 dell'*Atto* N. 117 del 1882, a cagione della loro forma troppo concisa e sintetica, non soddisfano pienamente allo scopo di servire di traccia costante agli esaminandi ed agli esaminatori, non che d'imprimere indirizzo uniforme all'insegnamento nelle scuole dei corpi, questo Ministero ha stabilito che siano sostituiti con i seguenti, i quali non ne sono che lo svolgimento.

Tali programmi pertanto s'intenderanno d'ora innanzi adottati per gli esami d'ammissione dei sottufficiali ai corsi speciali presso la scuola militare e di contabilità presso la scuola normale di fanteria.

Il Ministro — FERRERO.

A) LINGUA ITALIANA.

Componimento in prosa, d'*invenzione*, su tema dettato, per dare prova di sapere esprimere e svolgere le proprie idee in maniera abbastanza ordinata, chiara e corretta.

(Esame scritto della durata di 4 ore. Coefficiente 40).

B) ARITMETICA E NOZIONI ELEMENTARI DI GEOMETRIA.

Aritmetica.

I. Definizioni. — Quantità — unità — numero — numeri interi, frazioni — numeri concreti, astratti — omogenei, eterogenei — numerazione.

II. Numerazione. — Numerazione parlata — numerazione scritta — sistema della nostra numerazione — convenzione fon-

damentale della numerazione scritta — denominazione degli ordini di unità — valore assoluto e valore relativo delle cifre — regola per scrivere in cifre un numero enunciato vocalmente — regola per leggere un numero scritto — zeri aggiunti o tolti a destra di un numero.

III. Addizione. — Oggetto — termini — somma — segno d'addizione, — segno di uguaglianza — addizione di due numeri di una sola cifra — addizione di un numero di una cifra a un numero di più cifre — addizione di numeri qualsiasi — regola pratica — prova.

IV. Sottrazione. — Oggetto — sottraendo — sottrattore — differenza — segno di sottrazione — sottrazione di un numero di una cifra da un numero che supera il primo di non più di 9 — Sottrazione di due numeri qualunque — regola pratica — prova.

V. Moltiplicazione. — Oggetto — moltiplicando — moltiplicatore — prodotto — fattori del prodotto — segno di moltiplicazione — moltiplicazione di due numeri di una sola cifra — tavola di moltiplicazione — moltiplicazione di un numero di più cifre per un numero d'una sola cifra — moltiplicazione di un numero per un altro formato di una cifra seguita da uno o più zeri — moltiplicazione di due numeri qualunque — regola pratica — semplificazione quando uno dei fattori od entrambi terminano con zeri — prova.

VI. Divisione. — Oggetto — dividendo — divisore — quoziente — resto della divisione — segno di divisione — dividere un numero di una o due cifre per un numero di una cifra contenuto meno di 10 volte nel primo — dividere un numero di più cifre per un numero di più cifre, contenuto meno di 10 volte nel primo — dividere un numero di più cifre per un numero di più cifre, contenuto più di 9 volte nel primo — regole pratiche per ciascun caso — semplificazioni quando il dividendo e il divisore terminano con zeri, e quando il solo divisore termina con zeri — prova.

VII. Numeri decimali. — Numerazione dei numeri decimali — frazioni decimali — proprietà fondamentale dei numeri decimali — lettura e scrittura dei numeri decimali — zeri aggiunti a destra o a sinistra di un numero decimale — effetti dello spostamento della virgola — addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

VIII. Sistema metrico. — Definizione — unità di misura — varie specie di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso; monete — multipli e sottomultipli — esercizi nell'uso

delle tavole di riduzione delle misure antiche in misure metriche.

IX. Frazioni ordinarie. — Significato di una frazione ordinaria — termini — numeratore e denominatore — frazione propria, apparente e mista — modo di scrivere e di leggere una frazione ordinaria — moltiplicare una frazione per un numero intero — dividere una frazione per un numero intero — trasformazione di una frazione in altra equivalente — trovare gli interi contenuti in una frazione mista — mettere un numero intero sotto forma di frazione di denominatore dato — semplificazione delle frazioni — frazioni non riducibili — ridurre più frazioni allo stesso denominatore — trasformazione di un numero decimale in frazione e viceversa — addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione — regole pratiche.

X. Numeri complessi. — Definizione — addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione dei numeri complessi, mediante la loro conversione in frazioni ordinarie o decimali.

XI. Rapporti. — Definizione — espressione — termini — rapporti inversi o reciproci — proprietà.

XII. Proporzioni. — Definizione — termini — segni — proprietà fondamentale delle proporzioni $(a \times c' = c \times a')$ — conoscendo tre termini di una proporzione calcolare il quarto — proporzionalità diretta e proporzionalità inversa — regola del tre semplice diretta o inversa — regola del tre composta col metodo di riduzione all'unità — regola d'interesse semplice e regola d'interesse composta — applicazioni.

Nozioni elementari di geometria.

I. Definizioni generali. — Volume — superficie — linea — punto — linea retta — linea poligonale — linea curva — piano — figura piana — superficie poliedrica — superficie curva — poligono — poliedro — oggetto della geometria.

II. Geometria piana. — Rette concorrenti, perpendicolari, parallele.

Angoli — generazione — denominazione — angolo retto — angoli opposti al vertice — misura degli angoli.

Triangoli — varie specie e denominazione — quadrilatero — parallelogramma — rettangolo — quadrato — trapezio — pentagono — esagono ecc. — definizioni relative.

Circonferenza del circolo, definizioni relative — dipendenza mutua degli archi e delle corde, delle corde e delle loro distanze al centro.

Costruzione con elementi dati di triangoli, paralellogrammi, rettangoli, quadrati e trapezi.

Tracciamento di una circonferenza sulla carta e sul terreno — divisione della circonferenza in 3, 6, 12 ecc parti uguali.

Distinzione fra figure uguali, equivalenti e simili — Poligoni equivalenti — Regole per ottenere la misura delle aree dei poligoni e del circolo.

III. Geometria solida. — Definizioni preliminari — angolo diedro, faccie — angolo solido — spigolo — base — vertice.

Distinzioni e nomenclatura dei solidi geometrici: prisma — piramide — cilindro — cono — sfera.

(Esame orale della durata di 15 minuti. Coefficiente 30).

L'esame consisterà in problemi da svolgersi sulla tavola nera per le varie operazioni sui numeri interi, decimali e sulle frazioni, e in interrogazioni sul sistema metrico decimale, e sulle nozioni elementari di geometria.

C) NOZIONI DI LETTURA DELLE CARTE E DI GEOGRAFIA.

1° Lettura delle carte.

I. Generalità. — Rappresentazione della superficie terrestre — utilità di tale rappresentazione — vari modi: carte e globi — carte geografiche e carte topografiche — cenni sulla formazione di esse.

II. Scale. — Uso della scala di proporzione e della scala grafica — misurare le distanze sulle carte.

III. Nomenclatura del terreno. — Piani: bassi, alti, uniti, intersecati, — terreni montuosi: montagne, colline — corsi d'acqua: fiumi, riviere, torrenti, rii, burroni, canali — mari — laghi — stagni e paludi — strade ordinarie di varia classificazione — produzioni agricole.

IV. Segni convenzionali. — Rappresentazione planimetrica — strade ordinarie — ferrovie — abitati — corsi d'acqua — divisioni politiche e amministrative — coltivazioni — scrittura.

Rappresentazione altimetrica — idea delle curve orizzontali — tratteggio — segni convenzionali orografici.

V. Orientamento. — Orientamento normale di una carta — casi particolari — come si orienta una carta sul terreno che essa rappresenta — (e quant'altro si contiene nella scuola d'orientamento regolamentare).

VI. Lettura delle carte. — Modo di percorrere il terreno

servendosi della carta che lo rappresenta — da una carta dedurre la cognizione del terreno rappresentato — esercizi pratici.

2° Nozioni di geografia.

I. Della terra. — Della terra — sua forma — asse, poli, equatore, emisferi, meridiani, paralleli — moto di rotazione — giorno — notte — moto di rivoluzione, — eclittica — inclinazione costante dell'asse della terra sull'eclittica — tropici — circoli polari — zone — stagioni.

II. Configurazione generale della superficie della terra. — Ripartizione della superficie terrestre in terre ed acque — proporzione fra le parti. Oceano generale — i cinque oceani minori — mari — mari mediterranei. Continenti ed isole — gruppi di isole — arcipelaghi — stretti. Canali — sporgenze, penisole, capi, promontori, istmi — insenature, golfi, baie, seni, porti. Monti, vetta, fianchi, falde, — catene di monti — contrafforti — colli — vulcani — valli — pianure, deserti — fiumi — torrenti — corso, foci — affluenti, confluenti — laghi — paludi — maremme. Razza umana, principali varietà — nazioni — regioni — stati.

III. Continente. — I continenti — continente antico — Asia, confini, configurazione generale, stati principali — Africa idem. — continente nuovo — America settentrionale e meridionale, confini, configurazione generale, stati principali — continente australe— Australia — Malesia — Polinesia — idem.

IV. Europa. — Europa — confini — divisione in Europa orientale, centrale, meridionale e del nord ovest.

Europa orientale, confini, mari, monti, grandi fiumi, impero Russo, principali città.

Europa centrale, confini, mari, monti, fiumi principali — impero Germanico — impero Austro — Ungarico — repubblica Francese — città principali — stati minori.

V. Europa meridionale — le tre grandi penisole, confini, monti — isole — regno di Spagna — regno di Portogallo — impero Torco — regno di Grecia — città principali.

Europa del N. O. — Penisola Scandinava, confini, regno unito di Svezia e Norvegia, città principali — Arcipelago brittanico — regno unito della Gran Brettagna — città principali.

VI. Italia. — Italia, confini, configurazione, aspetto — isole — divisioni in Italia continentale, peninsulare, insulare.

Italia continentale — Alpi ed Appennino — Po — Adige — altri fiumi minori — laghi — città principali — riviera ligure.

VII. Italia peninsulare — Apennino — Arno — Tevere — altri fiumi minori — maremme — penisola calabrese — penisola salentina — città principali.

Italia insulare — Sicilia, Sardegna e Corsica — loro configurazione generale — città principali — isole minori.

VIII Regno d'Italia, confini, superficie, popolazione — forma di governo — provincie, circondari — comuni — circoscrizione territoriale militare — sede dei comandi di corpo d'armata, di divisione e dei principali stabilimenti e scuole militari — principali piazze forti — esercito permanente — milizia mobile — milizia territoriale — dipartimenti militari marittimi — flotta.

(Esame orale della durata di 15 minuti. Coefficiente 30).

L'esame consisterà nella lettura di una carta topografica o geografica, e in interrogazioni sulle nozioni di geografia fatte principalmente sopra carte geografiche mute.

N. 90. — REGOLAMENTI D'ISTRUZIONE DELL'ARTIGLIERIA (Nota N. 21). — **Correzione all'Istruzione sul puntamento e tiro dei cannoni da campagna** — 27 aprile.

Nel volume VII Titolo 4° delle Istruzioni pratiche dell'artiglieria (*Istruzione sul puntamento e tiro dei cannoni da campagna*) si deve eseguire la seguente correzione:

Pag. 5 — linea 13 (Cannone da 9) *invece di*: 3500, *dicasi*: 5300.

Il Ministro — FERRERO.

N. 91 RECLUTAMENTO (Nota N. 136). — **Norme per i militari residenti all'estero in occasione di chiamate sotto le armi per l'istruzione in tempo di pace delle respettive classi e categorie.** — 28 aprile.

Con le modificazioni introdotte dalla legge 29 giugno 1882 a quella organica sul reclutamento del R. esercito, mentre venne abbreviato il tempo che una parte degli uomini di 1ª categoria deve passare sotto le armi in tempo di pace, fu stabilito l'obbligo al governo di richiamare ogni anno sotto le armi, per un periodo, non maggiore di un mese, i militari ascritti alla 1ª categoria di una o più classi che si trovano in congedo illimitato, e di chiamare anche ogni anno per rice-

vere l'istruzione tutti o in parte i militari di una classe di 2ª categoria.

E' altresì in facoltà del governo stesso di chiamare sotto le armi per l'istruzione i militari della 3ª categoria di una o più classi.

Nell'intento di conciliare per quanto è possibile, in occasione di tali chiamate, gl'interessi del R. Esercito con quelli degli individui, questo Ministero, d'accordo col Ministero degli affari esteri, ha stabilite le norme seguenti per i militari che all'atto del loro richiamo alle armi risultino residenti all'estero.

La retta applicazione di queste norme ha d'uopo però di tutto lo zelante concorso dei signori R. agenti consolari di S. M. all'Estero, ed il ministero della guerra confida che dessi vorranno alacremente prestarsi affinchè nessun militare sfugga agli obblighi che gli sono imposti dalle leggi, e nel tempo stesso perchè quelli fra essi a cui favore sono stabiliti rinvii o dispense siano messi in grado di documentare il loro diritto a fruirne, onde non essere ritenuti colpevoli e puniti come tali.

1. Per ogni chiamata di classi sotto le armi *in tempo di pace per l'istruzione*, i R. agenti consolari saranno a tempo debito e quanto più in precedenza sarà possibile, informati per mezzo del Ministero degli affari esteri, delle disposizioni che verranno emanate dal Ministero della guerra, dalle quali rileveranno le classi e categorie, ed occorrendo, le armi ed i corpi, cui la chiamata si riferisce non che i giorni stabiliti per la presentazione dei militari alle autorità nel Regno.

2. Ricevuta la suddetta comunicazione, i R. agenti consolari si dovranno dar premura di farla portare a cognizione degli interessati residenti nel distretto consolare, con tutti quei modi che stimeranno migliori, purchè senza incontrare spesa, servendosi, per quanto possibile, della stampa locale in quelle città ove le colonie italiane sono più numerose, ed avvertendone altresì in via particolare quei militari che si fossero attenuti al disposto del § 622 del regolamento sul reclutamento, senza che però la mancanza di tale avviso possa costituire per essi una scusa al fine di sfuggire agli effetti del precetto collettivo esistente nei manifesti di chiamata.

3. I militari che dovranno rimpatriare per rispondere alle chiamate, saranno dai R. agenti consolari avvertiti di regolare in modo la loro partenza, da rientrare possibilmente nel Regno non molto tempo prima, ma solo qualche giorno avanti che incominci l'istruzione, onde, se sprovvisti di mezzi di sussi-

stenza, non si trovino in tristi condizioni durante lo spazio di tempo compreso tra l'arrivo ed il giorno stabilito per la presentazione.

4. Laddove poi durante il viaggio sopravvenissero casi di forza maggiore che ritardassero l'arrivo dei militari oltre i giorni rispettivamente stabiliti, essi dovranno aver cura di procurarsi subito dei documenti per giustificare poi il motivo del ritardo alle autorità militari cui dovranno presentarsi.

5. I militari di 1ª o di 2ª categoria delle classi chiamate all'istruzione, i quali abbiano precedentemente ottenuto il *nulla osta* dell' autorità militare per recarsi all'estero e non si presenteranno nel termine stabilito, qualora non consti del loro ritorno o della loro permanenza nel Regno, saranno senz'altro dal rispettivo comandante di distretto militare, *rinviati* alla successiva chiamata all'istruzione di altra classe della medesima categoria cui appartengono.

Nella successiva chiamata, i militari rinviati come sopra, *hanno assoluto obbligo di presentarsi*; ed ove non lo facessero, incorrerebbero senz'altro nelle pene stabilite pei mancanti alla chiamata, non essendo ammesso che un sol rinvio per residenza all'estero.

Nel caso poi che per malattia od altro impedimento di forza maggiore, non potessero presentarsi alla chiamata alla quale vennero rinviati, dovranno comprovarlo inviando direttamente al comandante del proprio distretto militare regolari documenti, vidimati dal R. Consolato.

7. I rinvii alla successiva chiamata all'istruzione, di cui nel precedente N. 5, potranno essere pur concessi ai militari recatisi all'estero senza il *nulla osta* dell'autorità militare, purchè ne facciano domanda direttamente al proprio comandante di distretto militare a cui dovranno inviare, colla domanda, anche il certificato consolare indicante la località ove risiedono.

Tale prova della loro residenza all' estero deve essere inviata per cura degli interessati al proprio distretto militare non più tardi del 31 dicembre dello stesso anno in cui ha avuto luogo la loro chiamata; ed omettendo di uniformarsi a ciò, verranno il 1° gennaio successivo definitivamente considerati mancanti alla chiamata e puniti poi come tali.

8. Anche i militari che venissero, come al numero precedente, rinviati alla successiva istruzione, hanno assoluto obbligo di presentarsi come è stabilito nel precedente numero 6.

9. I militari di 1ª e di 2ª categoria che fossero stati ri-

mandati alla futura istruzione a senso del N. 5, ove comprovassero con certificati consolari la loro presenza all' estero in paesi fuori di Europa prima del 31 dicembre dell'anno in cui avrà luogo l'istruzione a cui furono rinviati, saranno dai rispettivi comandanti di distretto militare considerati come *dispensati* dall'intervenirvi.

La stessa *dispensa* sarà accordata a quei militari di cui al N. 7 che, sia nell'anno in cui furono chiamati all'istruzione, sia in quello dell'istruzione cui fossero stati rimandati, comprovassero nel modo ivi accennato la loro residenza in paesi fuori d'Europa.

10. I militari di 3ª categoria che si trovino all' estero all'atto della chiamata all'istruzione, saranno considerati come *dispensati* dal presentarsi, qualunque sia la località ove si trovino, purchè comprovino la loro residenza fuori dello Stato con certificati dell'autorità consolare o di altra autorità estera, od anche con certificato del rispettivo sindaco.

11. I comandanti dei distretti militari, appena ricevuti i certificati delle autorità consolari italiane, di cui ai N. 6, 7, 9 e 10, li trasmetteranno *direttamente* al Ministero degli affari esteri per la legalizzazione della firma delle autorità stesse.

12. A facilitare l'esecuzione delle presenti norme i R. consoli ed agenti consolari dovranno, per quanto è possibile, tener nota dei militari residenti nei rispettivi distretti consolari colle indicazioni della paternità, comune di nascita, classe di leva, categoria, corpo e distretto di reclutamento cui appartengono, indicazioni queste che potranno desumere dai passaporti, dai fogli di congedo illimitato, o da opportune interrogazioni da farsi ai sudditi italiani ogni qualvolta a questi occorresse di mettersi in relazione con le autorità consolari.

13. I prefati R. agenti consolari ricorderanno ai militari in congedo illimitato di qualsivoglia classe e categoria dimoranti nel rispettivo distretto consolare, ed ogni qualvolta ne capiti loro l'occasione, che essi, a' termini del § 622 del regolamento sul reclutamento, hanno obbligo di tenere sempre informato il consolato di ogni successivo cambiamento di residenza.

Li esorteranno del pari a tener pure informata di tali cambiamenti la rispettiva famiglia o il sindaco del comune, perchè questi possano far loro le occorrenti partecipazioni, ed ove i militari appartengano alla 3ª categoria siano in grado di giustificarli.

14. Le autorità consolari nel rilasciare certificati di resi-

denza all'estero, avranno cura anzitutto di accertarsi, per quanto possibile, della identità personale dei militari, e di comprendere poscia nei detti certificati le indicazioni della paternità e luogo di nascita di ciascun militare, nonchè della classe, categoria, corpo e distretto di reclutamento al quale appartengono.

15. Le stesse indicazioni vorranno favorire allorchè avranno bisogno di rivolgersi per schiarimenti od altro al Ministero della guerra od alle autorità militari del Regno, mentre senza di esse sarebbe impossibile qualunque ricerca.

16. Resta inteso, a scanso di qualsiasi equivoco, che le norme stabilite col presente *Atto* riguardano esclusivamente le chiamate sotto le armi *in tempo di pace a scopo d'istruzione*, mentre per le chiamate in caso di mobilitazione cessa d'aver vigore qualunque rinvio o dispensa, e tutti i cittadini, la cui classe e categoria venga chiamata sotto le armi, debbono immediatamente restituirsi in Italia per la difesa del paese.

Il ministro — FERRERO.

Roma. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 21ª 1883 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 maggio

APRILE N. 92. — Riparto in legioni, divisioni, compagnie, tenenze, sezioni e stazioni dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 313.

Atto N. **92**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI (Nota N. 55). — **Riparto in legioni, divisioni, compagnie, tenenze, sezioni e stazioni.** — 29 *aprile.*

LEGIONE BARI

DIVISIONE DI BARI

COMPAGNIA DI BARI.

Tenenza Diretta	Bari — Bari Porto — Bitonto — Giovinazzo.
Sezione di Monopoli	Castellana — Conversano — Fasano — Locorotondo — Cisternino — Monopoli — Polignano a Mare — Putignano.
Tenenza di Bari	Acquaviva delle Fonti — Bitetto di Bari — Canneto di Bari — S. Nicandro — Capurso — Carbonara — Casamassima — Modugno — Mola di Bari — Palo del Colle — Rutigliano — Turi.
Tenenza di Altamura	Altamura — Cassano delle Murgie — Gioia del Colle — Gravina in Puglia — Grumo Appula — Torritto — Noci — Alberobello — Santeramo in Colle.

COMPAGNIA DI BARLETTA.

Tenenza Diretta	Andria — Barletta — Canosa di Puglia — Corato — Minervino Murge — Spinazzola.
Sezione di Trani	Bisceglie — Molfetta — Ruvo di Puglia — Terlizzi — Trani.

COMPAGNIA DI LECCE.

Tenenza Diretta	Campi Salentino — S. Pier Vernotico — Lecce — Novoli.
Tenenza di Lecce	Carpignano Salentino — Copertino — Galatina — Corigliano d'Otranto — Martano — Monteroni di Lecce — Otranto — Uggiano la Chiesa — S. Cesario di Lecce — Vernole.
Tenenza di Brindisi	Brindisi — Ceglie Messapico — Francavilla Fontana — Mesagne — Latiano — Oria — Ostuni — Salice Salentino — S. Pancrazio Salentino — S. Vito dei Normanni.
Tenenza di Gallipoli	Casarano — Galatone — Gallipoli — Nardò — Parabita — Ugento.
Sezione di Tricase	Alessano — Gagliano del Capo — Maglie — Poggiardo — Nociglia — Presicce — Ruffano — Tricase.
Tenenza di Taranto	Castellaneta — Genosa — Laterza — Martina Franca — Massafra — Mottola — Taranto.
Sezione di Manduria	Grottaglie — Manduria — Maruggio — San Giorgio sotto Taranto — Pulsano — Sava — Fragagnano.

DIVISIONE DI CATANZARO.

COMPAGNIA DI CATANZARO.

Tenenza Diretta	Catanzaro — Marina di Catanzaro — Gagliano (Catanzaro) — Borgia — Girifalco.

Sezione di Catanzaro	Taverna — Pentone — Cropani — Cerva — Sersale — Soveria di Catanzaro — Squillace — Tiriolo — Amato.
Sezione di Chiaravalle	Badolato — Chiaravalle Centrale — San Vito sull'Jonio — Davoli — Gasperina — Soverato.
Tenenza di Cotrone	Cotrone — Cutro — Petilia Policastro — Petronà — S. Severina — Cotronei.
Sezione di S. Nicola dell'Alto	Cirò — Savelli — Caccuri — Umbriatico — Strongoli — S. Nicola dell'Alto.

COMPAGNIA DI NICASTRO.

Tenenza Diretta	Feroleto Antico — Nicastro — Serrastretta — Carlopoli — Soveria Mannelli.
Tenenza di Nicastro	Cortale — Filadelfia — Gimigliano — Maida — Curinga — Martirano — Nocera Tirinese — Sambiase.
Tenenza di Monteleone di Calabria	Arena — Briatico — Mileto — Filandari — Monteleone di Calabria — Monterosso Calabro — S. Nicola di Crissa — Nicotera — Pizzo — Serra San Bruno — Soriano — Tropea.

COMPAGNIA DI REGGIO CALABRIA.

Tenenza Diretta	Gallina — Pellaro — Reggio Calabria — Orti — Villa S. Giovanni. — Gallico — Fiumara di Muro.
Tenenza di Reggio Calab.	Bagnara Calabra — Bova — Calanna — Santo Stefano — Melito di Porto Salvo — S. Lorenzo — Scilla.
Tenenza di Gerace	Gerace Marina — Gerace Superiore — Ardore — Plati — Bianco Nuovo — Siderno Marina — Staiti.

Sezione di Roccella Ionica	Roccella Ionica — Caulonia — Gioiosa Ionica — Grotteria — Mammola — Stilo.
Tenenza di Palmi	Cinquefrondi — Cittanova — Laureana di Borello — Rosarno — Oppido Mamertino — Palmi — Polistena — Radicena — Santa Eufemia — Delia Nuova — Seminara — Sinopoli.

DIVISIONE DI COSENZA.

COMPAGNIA DI COSENZA.

Tenenza Diretta	Cerisano — Cosenza.
Sezione di S. Marco Argentano	Acri — Bisignano — Cerzeto — Mongrassano — S. Martino di Finita — S. Marco Argentano — Faguano Castello — Roggiano Gravina.
Sezione di Rogliano	Aprigliano — Grimaldi — Rogliano — Parenti — S. Gio. in Fiore — Scigliano — Bianchi — Carpanzano — Colosimi.
Tenenza di Cosenza	Celico — Dipignano — Montaldo Uffugo — Rende — S. Fili — Rose — Luzzi — San Pietro in Guarano — Spezzano Grande — Pedace.
Tenenza di Paola	Ajello in Calabria — Amantea Calabro — Lago — Belvedere Marittimo — Cetraro — Fiume Freddo Bruzio — Fuscaldo — Paola — Scalea — Verbicaro.

COMPAGNIA DI CASTROVILLARI.

Tenenza Diretta	Amendolara — Cassano al Jonio — Castrovillari — Cerchiara — Lungro — Morano Calabro — Mormanno — Oriolo — Rocca Imperiale — San Sosti — Spezzano Albanese — Tarsia.

Tenenza di Rossano	Cropalati — Calopezzati — Corigliano Calabro — Rossano — S. Demetrio Corone — Vaccarizzo Albanese.
Sezione di Rossano	Campana — Bocchigliero — Cariati — Mandatoriccio — Scala Celi — Longobucco.

DIVISIONE DI POTENZA.

COMPAGNIA DI POTENZA

Tenenza Diretta	Potenza — Pignola di Basilicata — Picerno — Baragiano — Tito — Vietri di Potenza — Balvano.
Sezione di Viggiano	Brienza — Pietrafesa — Calvello — Anzi — Corleto Perticara — Laurenzana — Marsiconuovo — Montemurro — Saponara di Grumento — Viggiano.
Tenenza di Potenza	Acerenza — Palmira — Pietragalla — Avigliano — Lagopesole (Avigliano) — Genzano — Tolve — Vaglio di Basilicata — Trivigno — Campomaggiore.
Tenenza di Melfi	Barile — Forenza — Melfi — Palazzo S. Gervasio — Montemilone — Rionero in Volture — Venosa — Lavello.
Sezione di Muro Lucano	Bella — S. Fele — Muro Lucano — Pescopagano — Ruvo del Monte.

COMPAGNIA DI LAGONEGRO.

Tenenza Diretta	Lagonegro — Latronico — Castelsaraceno — Lauria — Maratea — Moliterno — Rotonda — Castelluccio Inferiore.
Sezione di Chiaromonte	Chiaromonte — S. Severino Lucano — Senise — Noepoli — Terranova del Pollino — Rotondella — Sant'Arcangelo — San Chirico Raparo — Tursi.

COMPAGNIA DI MATERA.

Tenenza Diretta	Matera — Montepeloso — Montescaglioso — Miglionico — Tricarico — Grassano — Grottole.
Sezione di Ferrandina	Ferrandina — Craco — Salandra — Pisticci — Bernalda — Montalbano Jonico — San Mauro Forte — Garaguso — Stigliano — Aliano.

LEGIONE BOLOGNA

DIVISIONE DI BOLOGNA.

COMPAGNIA DI BOLOGNA.

Tenenza Diretta	San Giovanni in Monte — Levante — Settentrione — Ponente — Mezzogiorno — San Ruffilo.
Sezione di S. Giovanni in Persiceto	Bazzano — Savigno — Castelfranco dell'Emilia — Crevalcore — Palata — Sant'Agata Bolognese — S. Giovanni in Persiceto — San Matteo della Decima.
Tenenza di Bologna Interna	Castelmaggiore — Granarolo nell'Emilia — Minerbio — Cà dei Fabbri — Malalbergo — Baricella — San Gabriele (Baricella) — San Giorgio di Piano — Castel d'Argile — San Pietro in Casale — Galliera.
Tenenza di Bologna Esterna	Borgo Panigale — Zola Predosa — Casalecchio di Reno — Castenaso — Ozzano dell'Emilia — Pianoro — Praduro e Sasso — S. Lazzaro di Savena — Budrio — Molinella — Lojano.
Tenenza di Imola	Castel S. Pietro — Casalfiumanese — Imola — Toscanella (Dozza) — Sasso Morelli — Sesto Imolese — Mordano — Molino Volta — Medicina — Castel Guelfo.
Tenenza di Vergato	Castiglione dei Pepoli — Bagni della Porretta — Vergato.

COMPAGNIA DI FERRARA.

Tenenza Diretta	Ferrara — Levante — Mezzogiorno — Borgo San Luca — Francolino — Pontelagoscuro.
Sezione di Portomaggiore	Argenta — Consandolo — Filo — S. Nicolò — Portomaggiore — Masi del Torello — Voghiera — Ostellato.
Tenenza di Ferrara	Baura — Corlo — Marrara — Palantone — Vigarano Mainarda — S. Bartolomeo in Bosco — Bondeno — Stellata — Copparo — Berra — Final di Rero — Rò.
Tenenza di Cento	Cento — Casumaro — Renazzo — Pieve di Cento — Poggio Renatico — Sant'Agostino.
Tenenza di Comacchio	Codigoro — Mussafiscaglia — Mesola — Migliaro — Comacchio.

COMPAGNIA DI MODENA.

Tenenza Diretta	Modena — Campo galliano — Carpi.
Tenenza di Modena	Formigine — Nonantola — Bastiglia — Sassuolo — Vignola — Castelnuovo Rangone.
Tenenza di Mirandola	Concordia — Finale nell'Emilia — Mirandola — Cavezzo — S. Prospero — Novi di Modena — San Felice sul Panaro — Camposanto.
Tenenza di Pavullo nel Frignano	Fanano — Guiglia — Lama Mocogno — Montefiorino — Montese — Pavullo nel Frignano — Serramazzone — Pievepelago — Sestola — Zocca.

COMPAGNIA DI REGGIO NELL'EMILIA.

Tenenza Diretta	Reggio Emilia — Castelnuovo di sotto — Montecchio — Sant'Ilario d'Enza.
Sezione di Castelnuovo nei Monti	Castelnuovo nei Monti — Carpineti — Casina — Collagna — Villaminozzo.

Tenenza di Reggio	Castellarano — Correggio — S. Martino in Rio — Rubbiera — S. Polo d'Enza — Vizzano sul Crostolo — Scandiano.
Tenenza di Guastalia	Brescello — Guastalla — Luzzara — Novellara — Fabbrico — Poviglio — Reggiolo.

DIVISIONE DI ANCONA.

COMPAGNIA DI ANCONA.

Tenenza Diretta	Ancona — Borgo Pio — Porto Mare — Camerano — Montesicuro — Loreto — Osimo — Castelfidardo — Offagna.
Sezione di Fabriano	Fabriano — Cerreto d'Esi — Serra S. Quirico — Arcevia — Sassoferrato.
Sezione di Senigaglia	Corinaldo — Ostra Vetere — Montemarciano — Chiaravalle — Falconara Marittima — Montesanvito — Senigallia — Ripe.
Tenenza di Iesi	Agugliano — Ostra — Filottrano — Iesi — S. Maria Nuova — Morro d'Alba — Cupramontana — Staffolo — Montecarotto.

COMPAGNIA D'ASCOLI PICENO.

Tenenza Diretta	Ascoli Piceno — Maltignano — Venarotta.
Tenenza di Ascoli Piceno	Amandola — Comunanza — Arquata del Tronto — Acquasanta — Montegallo — Montalto delle Marche — Castignano — Force — Offida — Monsampolo del Tronto — S. Benedetto del Tronto.
Tenenza di Fermo	Fermo — Monte San Pietrangeli — Porto San Giorgio — Grottamare — Monte Giorgio — Monterubbiano — Petritoli — Ripatransone — Santa Vittoria in Materano — San Elpidio a Mare.

COMPAGNIA DI MACERATA.

Tenenza Diretta	Macerata — Borgo S. Giovanni — Montecassiano — Treia — Appignano — Pollenza.
Sezione di Tolentino	Cingoli — Apiro — Matelica — S. Ginesio — Loro Piceno — San Severino Marche — Sarnano — Penna San Giovanni — Tolentino — Urbisaglia.
Tenenza di Macerata	Civitanova Marche — Porto Civitanova — Morrovalle — Pausula — Mogliano — Potenza Picena — Montelupone — Recanati — Porto Recanati — Montefano.
Tenenza di Camerino	Caldarola — Valcimarra — Camerino — Castel Raimondo — Fiastra — Pievetorina — Pioraco — Serravalle del Chienti — Visso.

DIVISIONE DI FORLI'

COMPAGNIA DI FORLI'.

Tenenza Diretta	Forlì — Carpinello — S. Martino in Strada — Villafranca — Forlimpopoli.
Sezione di Meldola	Bertinoro — Civitella di Romagna — Predappio — Meldola.
Tenenza di Cesena	Cesena — Cesenatico — Portafiume — Borello — S. Carlo — Montiano — Mercato Saraceno — Boratelle — Sarsina — Savignano di Romagna — Gambettola — Longiano — Sogliano al Rubicone.
Tenenza di Rimini	Coriano — Morciano di Romagna — Rimini — Bellaria — Verucchio — Saludecio — Cattolica — Montefiorito — Sant'Arcangelo di Romagna.

COMPAGNIA DI PESARO.

Tenenza Diretta	Fano — Saltara — Pesaro — Gradara — Montebaroccio — Sant'Angelo in Lizzola.

Tenenza di Pesaro	Mondavio — Fratte Rosa — Montemaggiore al Metauro — Monteporzio — Mondolfo — Pergola — San Lorenzo in Campo.
Tenenza di Urbino	Cagli — Acqualagna — Cantiano — Fossombrone — Isola di Fano — Urbania — Piobbico — Urbino — Schieti — Fermignano — Tavoleto — Cappone.
Sezione di Pennabilli	Macerata Feltria — Pian di Meleto — Pennabilli — San Leo — Montegrimano — Sant'Agata Feltria — Mercatino — Sant'Angelo in Vado — Lamoli.

COMPAGNIA DI RAVENNA.

Tenenza Diretta	Alfonsine — Ravenna — Borgo Adriano — Borgo S. Rocco — Mezzano — Sant'Alberto — Santerno.
Tenenza di Ravenna	Coccolia — S. Stefano — Filetto — Godo — Longana — San Pietro in Vincoli — Cervia — Castiglione di Cervia — Savio — Russi.
Tenenza di Faenza	Faenza — Borgo Urbecco — Cosina — Felisio — Granarolo — Pergola — Brisighella — Fognano — Pietramora — Ponte della Castellina.
Sezione di Riolo	Castel Bolognese — Riolo — Bagnara di Romagna — Solarolo — Casola Valsenio — Fontana Elice — Castel del Rio.
Tenenza di Lugo	Lugo — Chiesanuova in Voltana — S. Bernardino — S. Lorenzo in Selva — Villacanalripato — Cotignola — Barbiano — Fusignano.
Sezione di Lugo	Bagnacavallo — Traversara — Villanova — Massalombarda — Conselice — Lavezzola — S. Agata sul Santerno.

LEGIONE CAGLIARI

DIVISIONE DI CAGLIARI.

COMPAGNIA DI CAGLIARI.

Tenenza Diretta	Stampace — Borgo Castello — Quartu Sant'Elena — Selargius.
Sezione di Sanluri	Barumini — Guasila — Lunamatrona — Mandas — Sanluri — S. Gavino — Nuraminis — Serramanna.
Sezione di S. Pantaleo	San Pantaleo — Senorbi — Sinnai — San Nicolò Gerrei — S. Vito.
Tenenza di Cagliari	Decimomannu — Monastir — Villasor — Villasimius — Sarroch.
Tenenza di Iglesias	Iglesias — Domusnovas — Gonnesa — Fluminimaggiore — Guspini — Villacidro — Siliqua.
Sezione di S. Antioco	Santadi — Tratalias — S. Antioco — Teulada — Carloforte.

COMPAGNIA DI LANUSEI.

Tenenza Diretta	Ierzu — Tertonia — Gairo — Lanusei — Villagrande Strisaili — Seni — Esterzili — Tortoli — Baunei.
Sezione di Isili	Aritzo — Meana Sardo — Isili — Laconi — Nurri — Sorgono — Tonara — Tiana — Teti.

COMPAGNIA DI ORISTANO.

Tenenza Diretta	Oristano — Cabras—Riola—Milis—Solarussa.
Sezione di Cuglieri	Bosa — Cuglieri — Macomer — Bortigali — Santulussurgiu — Tresnuraghes — Sindia.

Sezione di Ghilarza	Ghilarza — Paulilatino — Fordangianus — Samugheo — Busacchi — Sorradile — Neoneli — Sedilo — Noragugume.
Tenenza di Oristano	Simaxis — Villurbana — Ales — Mogoro — Simala — Terralba — Senis.

DIVISIONE DI SASSARI.

COMPAGNIA DI SASSARI.

Tenenza Diretta	Sassari — Ossi — Portotorres — Ittiri — Sorso Ploaghe — Codrongianus.
Sezione di Nulvi	Osilo — Nulvi — Chiaromonte — Castelsardo — Laerru — Sedini.
Tenenza di Alghero	Alghero — Thiesi — Torralba — Villanovamonteleone — Bonorva — Pozzomaggiore.

COMPAGNIA DI NUORO.

Tenenza Diretta	Nuoro — Oliena — Orgosolo — Manasuddas Fonni — Mamoiada.
Tenenza di Nuoro	Bitti — Orune — Siniscola — Lodè — Borgali — Irgoli — Orosei.
Sezione di Orani	Orani — Ottana — Orotelli — Gavoi — Ovodda — Olzai — Bolotona — Silanus.

COMPAGNIA DI OZIERI.

Tenenza Diretta	Ozieri — Pattada — Buddusò — Oschiri — Monti — Mores — Bono — Benetutti.
Tenenza di Tempio	Aggius — Bortigiadas — Calangianus — La Maddalena — Terranova Pausania — S. Teresa Gallura — Tempio — Luogosanto.

LEGIONE FIRENZE

DIVISIONE DI FIRENZE.

COMPAGNIA DI FIRENZE INTERNA.

Tenenza Diretta	Principale.
Sezione di Borgo S. Lorenzo	Borgo San Lorenzo — Vicchio — Firenzuola — Marradi — Palazzuolo — Scarperia — Barberino di Mugello — Vaglia.
Sezione di Pontassieve	Pontassieve — Rignano sull'Arno — Borselli — Tosi — Rufina — Dicomano — San Godenzo — Figline — Reggello.
Tenenza di Firenze Interna	S. Iacopino — Ponte Rosso — Piazza Beccaria — Campi — Signa — Fiesole — Rovezzano — Prato — Iolo — Poggio a Caiano — Vernio — Sesto — Brozzi.
Tenenza di Firenze Esterna	Galluzzo — Impruneta — Pignone — Greve — Lastra a Signa — Scandicci — San Casciano — Montespertoli — Tavernelle — Bagno a Ripoli — Ricorboli.

COMPAGNIA DI FIRENZE ESTERNA.

Tenenza di Pistoia	Pistoia — Bottegone — Capostrada — Pracchia — Lamporecchio — San Piero Agliana — Serravalle — S. Marcello — Pavana.
Tenenza di Rocca S. Casciano	Rocca San Casciano — Dovadola — Terra del Sole — S. Benedetto in Alpi — Bagno in Romagna — Galeata — Premilcuore — Santa Sofia — Modigliana — Tredozio.
Tenenza di S. Miniato	S. Miniato — Castelfiorentino — Certaldo — Montajone — Empoli — Cerreto Guidi — Montelupo Fiorentino — Fucecchio — Castelfranco di Sotto — Santa Croce sull'Arno.

COMPAGNIA DI AREZZO.

Tenenza Diretta	Arezzo — Rigutino — Chiavaretto — Palazzo del Pero — Fojano della Chiana — Lucignano — Monte S. Savino — Badia al Pino.
Sezione di S. Sepolcro	S. Sepolcro — Anghiari — Monterchi — Pieve S. Stefano — Sestino.
Sezione di S. Giovanni Val d'Arno	S. Giovanni Val d'Arno — Castelfranco di Sopra — Cavriglia — Loro Ciuffena — Terranova Bracciolini — Montevarchi — Levane — Ambra — Laterina — Ponticino.
Tenenza di Arezzo	Subbiano — Bibbiena — Talla — Castiglion Fiorentino — Cortona — Camucia — Mercatale — Poppi — Strada — Pratovecchio.

COMPAGNIA DI SIENA.

Tenenza Diretta	Siena — Castelnuovo Berardenga — Monteroni d'Arbia — Asciano — Rapolano.
Sezione di Val d'Elsa	Colle di Val d'Elsa — Casole d'Elsa — Chiusdino — Monticiano — Radicondoli — Poggibonsi — S. Gimignano.
Tenenza di Siena	Rosia — Montalcino — Buonconvento — Radda — Gajole — La Pianella — Ponte Macereto.
Tenenza di Montepulciano	Montepulciano — Chianciano — Chiusi — Sarteano — Cetona — Pienza — San Quirico d'Orcia — Radicofani — Abbadia San Salvatore — S. Casciano dei Bagni — Sinalunga — Torrita.

DIVISIONE DI LIVORNO.

COMPAGNIA DI LIVORNO.

Tenenza Diretta	Livorno Principale — Livorno (Porto) — San Leopoldo — S. Marco — S. Matteo — Ardenza — Montenero — S. Iacopo in Acquaviva.
Tenenza di Portoferraio	Portoferraio — Marciana Marina — Porto Longone — Rio Marina.

COMPAGNIA DI GROSSETO.

Tenenza Diretta	Grosseto — Castiglion della Pescaja — Scansano — Magliano in Toscana.
Sezione di Massa Marittima	Massa Marittima — Follonica — Monterotondo — Montieri.
Sezione di di Orbetello	Orbetello — Capalbio — Talamone — Porto Santo Stefano — Giglio — Manciano — Marsigliana.
Tenenza di Grosseto	Arcidosso — Cinigiano — Pitigliano — Sorano — Roccastrada — Montepescali — Campagnatico — Santa Fiora — Roccalbegna — Giuncarico.

COMPAGNIA DI LUCCA.

Tenenza Diretta	Lucca — Ponte Moriano — Santa Maria del Giudice — Capannori — S. Leonardo in Treponzio — Segromigno.
Sezione di Pescia	Pescia — Altopascio — Borgo a Buggiano — Ponte Buggianese — Monsummano — Montecatini Bagni — Villa Basilica — Ponte all'Abate.
Tenenza di Lucca	Barga — Borgo a Mozzano — Bagni di Lucca — Camajore — Pietrasanta — Serravezza — Viareggio — Massarosa.

COMPAGNIA DI PISA.

Tenenza Diretta	Pisa — Porta a Mare — Porta Fiorentina — S. Rossore — Tombolo — Calci.
Sezione di Pontedera	Pontedera — Palaja — Ponsacco — Lari — Chianni — Peccioli — Vicopisano.
Tenenza di Pisa	Bagni S. Giuliano — Ponte a Serchio — Cascina — Navacchio — Fauglia — Colle Salvetti — Rosignano Marittimo.

Tenenza di Volterra	Volterra — Montecatini Val di Cecina — Campiglia Marittima — Cecina — Castagneto — Piombino — Pomarance — Castelnuovo Val di Cecina.

DIVISIONE DI PERUGIA.

COMPAGNIA DI PERUGIA.

Tenenza Diretta	Perugia — Bastia — Castiglion del Lago — Panicale — Magione.
Sezione di Città Castello	Città di Castello — Lugnano — S. Giustino — Gubbio — Camporeggiano — Scheggia — Umbertide.
Tenenza di Perugia	Deruta — Marsciano — Valfabrica — Todi — Baschi.
Tenenza di Foligno	Foligno — Assisi — Gualdo Tadino — Sigillo — Nocera Umbra — Spello.
Tenenza di Orvieto	Orvieto — Castel Giorgio — Castel Viscardo — Porano — San Venanzio — Città della Pieve — Piegaro — Ficulle.

COMPAGNIA DI SPOLETO.

Tenenza Diretta	Spoleto — Pissignano — Bevagna — Montefalco — Trevi.
Sezione di Spoleto	Cerreto di Spoleto — Ferentillo — Sellano — Cascia — Norcia.
Tenenza di Rieti	Rieti — Piè di Moggio — Contigliano — Rivodutri — Rocca Sinibalda — Poggio Moiano — Poggio San Lorenzo.
Sezione di Fara	Fara in Sabina — Magliano Sabino — Collevecchio — Orvinio — Poggio Mirteto — — Torri in Sabina — Ascrea.
Tenenza di Terni	Terni — Arrone — Montecastrilli — Acquasparta — S. Gemini — Amelia — Giove — Lugnano in Teverina — Narni — Otricoli.

LEGIONE MILANO

DIVISIONE DI MILANO.

COMPAGNIA DI MILANO INTERNA.

Tenenza Diretta	Milano principale — Porta Garibaldi — Porta Nuova — S. Radegonda — Porta Romana — Porta Ticinese — Porta Magenta — Porta Venezia.
Sezione di Melegnano	Cassano d'Adda — Vaprio d'Adda — Locate dei Triulzi — Cassina Scanasio — Melegnano — Melzo — Pantigliate.
Tenenza di Milano Esterna	Borgo Ortolani — Loreto — S. Gottardo — Niguarda — Bollate — Musocco — Corsico — Cascina Olona — Gorgonzola — Cornate.
Tenenza di Abbiategrasso	Abbiategrasso — Binasco — Gaggiano — Rosate — Cuggiono — Castano Primo — Lonate Pozzolo — Magenta.

COMPAGNIA DI MILANO ESTERNA.

Tenenza di Lodi	Borghetto — S. Colombano al Lambro — Lodi — Borgo d'Adda — Lodi Vecchio — Paullo — S. Angelo Lodigiano.
Sezione di Codogno	Casalpusterlengo — Secugnano — Codogno — Guardamiglio — Maleo — Castelnuovo Bocca d'Adda.
Tenenza di Gallarate	Busto Arsizio — Fagnano Olona — Legnano Gallarate — Rhò — Arluno — Saronno — Lainate — Somma Lombarda — Sesto Calende.
Tenenza di Monza	Barlassina — Masciago Milanese — Carate Brianza — Desio — Paderno Milanese — Seregno — Monza — Regio Parco — Lissone — Rondò — Vimercate — Arcore.

COMPAGNIA DI COMO.

Tenenza Diretta	Como — Camerlata — Carate Lario — Fino Mornasco — Lurate Abbate — Appiano — Olgiate — Erba.
Tenenza di Como	Bellagio — Bellano — Colico — Cantù — Mariano Comense — Castiglione d' Intelvi — Dongo — Gravedona — Menaggio — Porlezza
Tenenza di Lecco	Brivio — Merate — Canzo — Introbbio — Margno — Lecco — Mandello del Lario — Missaglia — Oggiono.
Tenenza di Varese	Angera — Arcisate — Cuvio — Gavirate — Laveno — Luvino — Maccagno Superiore — Tradate — Varese.

COMPAGNIA DI SONDRIO.

Tenenza Diretta	Sondrio — Berbenno di Valtellina — Chiesa — Morbegno — Traona — Chiavenna — Campodolcino — Novate Mezzola — Villa Chiavenna.
Sezione di Tirano	Bormio — Ponte Valtellina — Tirano — Aprica — Tresenda — Mazzo di Valtellina — Bolladore.

DIVISIONE DI BRESCIA.

COMPAGNIA DI BRESCIA INTERNA.

Tenenza Diretta	Brescia — Concesio — Fiumicello Urago — Fornaci — Gussago — Rezzato — Castenedolo.
Tenenza di Brescia	Bagnolo Mella — Dello — Bovegno — Gardone — Iseo — Lonato — Desenzano sul Lago — Montechiari — Carpenedolo — Ospitaletto — Lograto — Travagliato.
Tenenza di Breno	Breno — Edolo — Ponte di Legno — Cedegolo — Pisogne — Darfo.

COMPAGNIA DI BRESCIA ESTERNA.

Tenenza di Chiari	Adro — Chiari — Orzinuovi — Borgo S. Giacomo — Rovato — Palazzolo sull'Oglio.
Tenenza di Salò	Bagolino — Gargnano — Tremosine — Preseglie — Salò — Gavardo — Vobarno — Vestone — Anfo.
Tenenza di Verolanuova	Leno — Manerbio — Pralboino — Verolanuova — Pontevico — Quinzano d'Oglio.

COMPAGNIA DI BERGAMO.

Tenenza Diretta	Bergamo (città piana) — Bergamo (città alta) — Stezzano — Almè — Seriate — Alzano Maggiore — Ponte S. Pietro — S. Gervasio d'Adda.
Tenenza di Bergamo	Almenno S. Salvatore — Cà Felisa — Caprino Bergamasco — Calolzio — Piazza Brembana — Sarnico — Trescorre Balneario — Grumello del Monte — Zogno — S. Giovanni Bianco — Serina.
Tenenza di Clusone	Clusone — Gromo — Gandino — Gazzaniga — Lovere — Endine — Sovere — Viliminore.
Tenenza di Treviglio	Martinengo — Bettola di Cavernago — Romano di Lombardia — Antegnate — Calcio-Treviglio — Caravaggio — Verdello — Urgnano.

DIVISIONE DI NOVARA.

COMPAGNIA DI NOVARA.

Tenenza Diretta	Novara — Biandrate—Borgo Vercelli —Trecate.
Sezione di Arona	Arona — Borgomanero — Gozzano — Borgo Ticino — Orta Novarese.

Tenenza di Novara	Oleggio — Romagnano Sesia — Momo — Galliate — Fara Novarese — Borgo Lavezzaro.
Tenenza di Domodossola	Crodo — Domodossola — Iselle — S. Maria Maggiore — Piedimulera.
Tenenza di Pallanza	Cannobio — Intra — Lesa — Stresa — Omegna — Ornavasso — Pallanza.
Tenenza di Varallo	Borgosèsia — Scopa — Varallo.

COMPAGNIA DI VERCELLI.

Tenenza Diretta	Desana — Ronsecco — S. Germano Vercellese — Sanbià — Stroppiana — Vercelli.
Sezione di Vercelli	Arboro — Buronzo — Cigliano — Crescentino — Gattinara — Livorno Vercellese — Trino.
Tenenza di Biella	Andorno Cacciorna — Biella — Bioglio — Candelo — Cavaglià — Cossato — Crevacuore — Masserano — Mongrando — Sordevolo — Mosso Santa Maria — Salussola.

LEGIONE NAPOLI

DIVISIONE DI NAPOLI.

COMPAGNIA DI NAPOLI INTERNA.

Tenenza di Monteoliveto	Monteoliveto — San Giuseppe — San Lorenzo — Stella.
Tenenza di Chiaia	Ferrandina — Palazzo Reale — Fuorigrotta — S. Pasquale — Antignano.
Sezione di Torre del Greco	Barra — Ponticelli — San Giovanni a Teduccio — Portici — Resina — Osservatorio Vesuviano — S. Anastasia — Somma Vesuviana — Torre del Greco.
Tenenza di Vicaria	Mercato — San Carlo all'Arena — Capodimonte — Vicaria.

COMPAGNIA DI NAPOLI ESTERNA.

Tenenza di Casoria	Afragola — Caivano — Casoria — Secondigliano — Capodichino — Frattamaggiore — Giugliano in Campania — Mugnano di Napoli — Pomigliano d'Arco — Sant'Antimo.
Tenenza di Castellamare di Stabia	Agerola — Boscotrecase — Poggiomarino — Castellamare di Stabia — Gragnano — Lettere — Ottajano — San Giuseppe d'Ottajano — Torre Annunziata — Pompei.
Sezione di Sorrento	Capri — Massalubrense — Piano di Sorrento — Sorrento — Vico Equense.
Tenenza di Pozzuoli	Ischia — Forio — Marano di Napoli — Pozzuoli — Pianura — Bacoli — Procida — Ventotene.

DIVISIONE DI AVELLINO.

COMPAGNIA DI AVELLINO.

Tenenza Diretta	Avellino — Atripalda — Bajano — Monteforte Irpino — Forino — Montoro Superiore — Serino — Solofra.
Tenenza di Avellino	Altavilla Irpina — Cervinara — Chiusano di San Domenico — Lauro — Mercogliano — Pietrastornina — Montefusco — Dentecane — Montemiletto — Pratola Serra — Volturara Irpina.
Tenenza di Ariano	Ariano di Puglia — Castelbaronia — Vallata — Trevico — Flumeri — Grottaminarda — Bonito — Mirabella Eclano.
Sezione di Accadia	Accadia — Orsara Dauno Irpina — Greci — Savignano.
Tenenza di Sant'Angelo dei Lombardi	Andretta — Aquilonia — Calitri — Frigento — Gesualdo — Lacedonia — Bisaccia — Sant'Angelo dei Lombardi.

Sezione di Montella	Bagnoli Irpino — Nusco — Calabritto — Montella — Montemarano — Paternopoli — Teora — S. Andrea di Conza.

COMPAGNIA DI BENEVENTO.

Tenenza Diretta	Pescolamazza — S. Giorgio la Montagna — Vitulano — Cautano — Benevento.
Tenenza di Benevento	Airola — Ceppaloni — Montesarchio — Paduli — Buonalbergo.
Tenenza di Cerreto Sannita	Cerreto Sannita — Cusano Mutri — Guardia Sanframondi — Amorosi — Morcone — Pontelandolfo — San Lupo — Sant'Agata dei Goti — Solopaca.
Tenenza di S. Bartolomeo in Galdo	Baselice — Castelfranco la Miscano — Colle Sannita — San Bartolomeo in Galdo — San Giorgio la Molara — San Marco dei Cavoti — Santa Croce del Sannio — Cercemaggiore.

DIVISIONE DI CASERTA.

COMPAGNIA DI CASERTA INTERNA.

Tenenza Diretta	Arienzo — Caserta — Maddaloni — Marcianise — Cancello.
Sezione di Santa Maria (Capua Vetere)	Aversa — Capua — Cancello ed Arnone — Formicola — Santa Maria Capua Vetere — Succivo — Trentola — Casal di Principe.
Sezione di Teano	Mignano — Presenzano — Pietramelara — Pignataro Maggiore — Calvi Risorta — Sparanise — Teano — Caianello.
Tenenza di Nola	Acerra — Cicciano — Marigliano — Nola — Palma Campania — Saviano.

COMPAGNIA DI CASERTA ESTERNA.

Tenenza di Piedimonte d'Alife	Caiazzo — Alvignano — Capriati a Volturno — Piedimonte d'Alife — S. Gregorio — Gioja Sannitica — Raviscanina.

Tenenza di Sora	Alvito — San Donato Val di Comino — Vicalvi — Arpino — Casalvieri — Sora — Isola del Liri.
Sezione di Cassino	Atina — Cassino — Piedimonte S. Germano — Cervaro — Valleratonda — Murata d'Arce — Pontecorvo — Roccasecca — Aquino.

COMPAGNIA DI GAETA (FORMIA)

Tenenza Diretta	Formia — Esperia — Ausonia — Gaeta — San Giorgio al Liri — Minturno — Castelforte.
Sezione di Fondi	Fondi — Itri — Lenola — Monte S. Biagio — Pico — S. Giovanni Incarico.
Sezione di Sessa Aurunca	Carinola — Mondragone — Sant'Andrea del Pizzone — Ponza — Rocca Monfina — Marzano Appio — Sessa Aurunca.

DIVISIONE DI SALERNO.

COMPAGNIA DI SALERNO.

Tenenza Diretta	Salerno — Vietri — Maiori — Tramonti — Amalfi — Ravello — Positano.
Sezione di Salerno	S. Nicola alle Fratte — Pastena — Montecorvino Rovella — Acerno — Pontecagnano — S. Cipriano Picentino — Giffoni Vallepiana Montevetrano — Baronissi.
Sezione di Nocera Inferiore	Angri — Scafati — Castel S. Giorgio — Cava dei Tirreni — Mercato S. Severino — Calvanico — Fisciano — Nocera Inferiore — Pagani — Sarno.

COMPAGNIA DI CAMPAGNA.

Tenenza Diretta	Campagna — Eboli — Battipaglia — Laviano — Colliano.
Sezione di Campagna	Buccino — Capaccio — Altavilla Silentina — Contursi — Postiglione — Scorzo — Roccadaspide — S. Angelo a Fasanella.

Tenenza di Sala Consilina	Caggiano — Auletta — Montesano sulla Marcellana — Casalbuono — Padula — Polla — Sala Consilina — Sanza — Teggiano — Vibonati — Sapri.

COMPAGNIA DI VALLO DELLA LUCANIA.

Tenenza Diretta	Vallo — Gioi — Stio — Magliano Vetere — Laurino.
Sezione di Vallo	Castelnuovo Cilento — Cuccaro — Pisciotta — Centola — Laurito — Camerota — S. Giovanni a Piro — Torreorsaia.
Sezione di Rutino	Castellabate — Perdifumo — Pollica — Sessa Cilento — Acquavella — Torchiara — Agropoli — Cicerale — Ogliastro Cilento — Rutino.

LEGIONE PALERMO

DIVISIONE DI PALERMO.

COMPAGNIA DI PALERMO INTERNA.

Tenenza Interna	Palermo Principale — Castellammare — Monte Pietà — Ortobotanico — Roccella — Palazzo Reale — Tribunali — Molo — Ruggero Settimo — Giardino Inglese — Olivuzza.
Sezione di Monreale	Monreale — Piano di Renda — Parco — Borgo Molara — Rocca Morreale — San Giuseppe Iato — Piana dei Greci — San Martino.
Sezione di Misilmeri	Misilmeri — Bagheria — S. Flavia — Ficarazzi — Ficarazzelli — Belmonte — Casteldaccia.
Sezione di Partinico	Partinico — Carini — Terrasini — Borgetto — Montelepre — Balestrate — Cinisi — Capaci — Torretta.

COMPAGNIA DI PALERMO ESTERNA.

Tenenza Diretta	Colli S. Lorenzo — Tommaso Natale — Bocca di Falco — Partanna Mondello — Villagrazia — Falde di Monte Pellegrino — Uditore — Altarello di Baida — Villabate — Ustica.
Sezione di Mezzojuso	Mezzojuso — Villafrati — Campofelice di Fitalia — Godrano — Marineo — Bolognetta.
Tenenza di Corleone	Corleone — Ficuzza — Roccamena — Chiusa Sclafani — Campo Fiorito — Bisaquino — Prizzi — Palazzo Adriano — Contessa — Giuliana.

COMPAGNIA DI TERMINI.

Tenenza Diretta	Termini Alto — Termini Basso — Altavilla Milicia — Cerda — Trabia.
Sezione di Termini	Ciminna — Caccamo — Baucina — Ventimiglia di Sicilia — Sciara.
Sezione di Alia	Alia — Valle d'Olmo — Castronovo — Lercara Friddi — Montemaggiore — Caltavuturo — Rocca Palumba — Vicari.
Tenenza di Cefalù	Cefalù — Campofelice — San Mauro Castelverde — Collesano — Isnello — Gratteri — Castelbuono — Pollina.
Sezione di Petralia Sottana	Petralia Sottana — Castellana — Petralia Soprana — Locati — Alimena — Gangi — Geraci Siculo — Polizzi Generosa.

COMPAGNIA DI TRAPANI.

Tenenza Diretta	Trapani — Paceco.
Tenenza di Trapani	Monte S. Giuliano — Canalotti — Custunaci — Pantelleria — Favignana — Marsala.

Tenenza di Alcamo	Alcamo — Camporeale — Calatafimi — Vita — Gibellina — Castellamare del Golfo — Poggio Reale.
Tenenza di Mazzara	Mazzara del Vallo — Castelvetrano — Campobello di Mazzara — Partanna — Salemi — S. Ninfa.

DIVISIONE DI CATANIA.

COMPAGNIA DI CATANIA INTERNA.

Tenenza Diretta	Catania Principale — Duomo — Borgo di Catania — Mascalucia — S. Giovanni la Punta — Trecastagne — Zafferana Etnea.
Sezione di Adernò	Adernò — Paternò — S. Maria di Licodia — Biancavilla — Bronte.
Tenenza di Acireale	Acireale — Aci S. Antonio — Castiglione di Sicilia — Giarre — Riposto — Linguaglossa — Piedimonte Etneo — Randazzo — Calatabiano.

COMPAGNIA DI CATANIA ESTERNA.

Tenenza Diretta	Belpasso — Nicolosi — Misterbianco — Scordia.
Tenenza di Caltagirone	Caltagirone — Grammichele — Licodia — San Michele di Ganzaria — Mirabella Imbaccari — Mineo — Palagonia — Ramacca — Raddusa — Vizzini — Militello in Val di Catania.
Tenenza di Nicosia	Nicosia — Assoro — Leonforte — Troina — Cerami — Nissoria.
Sezione di Regalbuto	Aggira — Gagliano Castelferrato — Centuripe — Catenanuova — Regalbuto.

COMPAGNIA DI SIRACUSA.

Tenenza Diretta	Siracusa — Cassibile — Priolo — Floridia — Canicattini.
Tenenza di Siracusa	Augusta — Francofonte — Lentini — Carlentini — Melilli — Villasmundo — Sortino.

Tenenza di Noto	Noto — Palazzolo Acreide — Avola — Pachino — Buccheri — Ferla — Rosolini.
Tenenza di Modica	Modica (città bassa) — Modica (città alta) — Scicli — Pozzallo — Spaccaforno — Ragusa Superiore — Ragusa Inferiore — Monterosso Almo — Giarratana.
Sezione di Vittoria	Vittoria — Biscari — Chiaramonte — Comiso — S. Croce Camerina.

DIVISIONE DI GIRGENTI.

COMPAGNIA DI GIRGENTI.

Tenenza Diretta	Girgenti — Porto Empedocle — Favara — Siculiana — Realmonte.
Sezione di Canicatti	Canicatti — Naro — Licata — Ravanusa — Campobello di Licata — Palma di Montechiaro — Castrofilippo.
Tenenza di Girgenti	Montallegro — Cattolica — Raffadali — Aragona — Santa Elisabetta — Grotte — Recalmuto — Sant'Angelo Muxaro — Comitini.
Tenenza di Bivona	Bivona — Alessandria della Rocca — S. Stefano Quisquino — Burgio — Cianciana — Casteltermini — Cammarata — Ribera — S. Biagio Platani — Lucca Sicula — Calamonaci.
Tenenza di Sciacca	Sciacca — Santa Margherita di Belici — Caltabellotta — Menfi — Montevago — Sambuca Zabut.

COMPAGNIA DI CALTANISSETTA.

Tenenza Diretta	Caltanissetta — S. Cataldo — Serradifalco — Montedoro — Sommatino — Delia.
Tenenza di Caltanisetta	Mussomeli — Campofranco — S. Caterina Villarmosa — Resuttano — Villalba — Vallelunga — Montedoro — Marianopoli.

Tenenza di Piazza Armerina	Piazza Armerina — Aidone — Barrafranca — Calascibetta — Castrogiovanni — Pietraperzia — Valguarnera — Villarosa.
Tenenza di Terranova di Sicilia	Terranova di Sicilia — Butera — Mazzarino — Niscemi — Riesi.

DIVISIONE DI MESSINA.

COMPAGNIA DI MESSINA.

Tenenza Diretta	Messina Principale — Priorato — Galati — Pace — Gazzi — Arcivescovado — Alì — Pagliara — Lipari.
Sezione di Milazzo	Milazzo — S. Pier Niceto — Rometta — Spadafora S. Martino — Santa Lucia del Mela — Gesso.
Tenenza di Castroreale	Castroreale — Barcellona Pozzo di Gotto — Montalbano d'Elicona — Novara di Sicilia.
Sezione di Taormina	Taormina — S. Teresa di Riva — Limina Francavilla di Sicilia — Roccella Valdemone.

COMPAGNIA DI PATTI.

Tenenza Diretta	Patti — Gioiosa Marea — S. Pietro sopra Patti Raccuja.
Sezione di Patti	Alcara li Fusi — Sant'Agata di Militello — Mirto Naso — Brolo — S. Angelo di Brolo — Tortorici — Galati Mamertino.
Tenenza di Mistretta	Mistretta — S. Stefano di Camastra — Tusa Capizzi — Cesarò — S. Fratello — Castel di Lucio — Pettineo.

LEGIONE PIACENZA

DIVISIONE DI PIACENZA.

COMPAGNIA DI PIACENZA.

Tenenza Diretta	Piacenza — Agazzano — Borgonovo — Castel San Giovanni — Pianello — Pontenure — Rivergaro — Ponte dell'Oglio — Borgonure — Ferriere.
Tenenza di Fiorenzuola	Fiorenzuola — Bardi — Carpaneto — Castel Arquato — Cortemaggiore — Lugagnano — Luneto — Monticelli d'Ongina.

COMPAGNIA DI PARMA.

Tenenza Diretta	San Barnaba — Porta Santa Croce — Sorbolo Colecchio.
Sezione di Parma	Colorno — Calestano — Corniglio — Fornovo Taro — Langhirano — Traversetolo.
Tenenza di Borgo San Donnino	Borgo S. Donnino — Salsomaggiore — Busseto — Fontanellato — Noceto — Pellegrino Parmense — S. Secondo Parmense — Sissa — Soragna — Zibello.
Tenenza di Borgotaro	Borgotaro — Bedonia — Berceto — Santa Maria del Taro.

COMPAGNIA DI CREMONA.

Tenenza Diretta	Cremona — Acquanegra — Pizzighettone — Pescarolo — Vescovato.
Tenenza di Cremona	Annicco — Cingia dei Botti — Castellone — Casalbuttano — Robecco d'Oglio — S. Daniele Ripa Po — Soresina — Torre dei Picenardi — Sospiro.

Tenenza di Casalmaggiore	Casalmaggiore — Gussola — Torricella del Pizzo — Piadena — San Giovanni in Croce.
Tenenza di Crema	Crema — Camisano — Montodine — Pandino — Romanengo — Rivolta d'Adda — Soncino — Trescore Cremasco.

DIVISIONE DI GENOVA.

COMPAGNIA DI GENOVA.

Tenenza Diretta	Genova (Sant'Agostino) — Piazza Corvetto — Prè — S. Teodoro — Porto.
Sezione di Sampierdarena	Sampierdarena — Rivarolo Ligure — Ronco Scrivia — Campofreddo — Pontedecimo — Bolzaneto — Sestri Ponente — Busalla — Voltri.
Tenenza di Genova	Nervi — Recco — Torriglia — Montoggio — S. Martino d'Albaro — Foce — Prato.
Tenenza di Albenga	Albenga —Zuccarello — Alassio — Finalborgo — Finalmarina — Calizzano — Loano — Andora — Pietra Ligure.
Tenenza di Savona	Savona — Savona (Porto) — Cairo Montenotte — Altara — Dego — Millesimo — Noli — Sassello — Varazze.

COMPAGNIA DI SPEZIA.

Tenenza Diretta	Spezia — Riccò del Golfo — Varignano (Portovenere) — Lerici — Levanto — Borghetto Vara — Sarzana — Sesta Godano — Mattarana — Vezzano Ligure — Pitelli.
Tenenza di Chiavari	Chiavari — Borzonasca — Cicagna — Rapallo — Santo Stefano d'Aveto — Sestri Levante — Moneglia — Varese Ligure — Lavagna — S. Margherita Ligure.

COMPAGNIA DI MASSA CARRARA.

Tenenza Diretta	Massa Carrara — Carrara — Avenza — Bedizzano.
Tenenza di Massa Carrara	Aulla — Calice — Fivizzano — Fosdinovo.
Tenenza di Castelnuovo di Garfagnana	Castelnuovo di Garfagnana — Camporgiano — Gallicano — Giuncugnano.
Tenenza di Pontremoli	Pontremoli — Bagnone — Villafranca — Mulazzo.

COMPAGNIA DI PORTO MAURIZIO.

Tenenza Diretta	Oneglia — Borgomaro — Diano Marina — Dolcedo — Pieve di Teco — Porto Maurizio.
Tenenza di S. Remo	Bordighera — Doiceacqua — San Remo — San Stefano a Mare — Taggia — Triora — Ventimiglia.

DIVISIONE DI PAVIA.

COMPAGNIA DI PAVIA.

Tenenza Diretta	Pavia — Cava Manara — Landriano — Sannazzaro dei Burgondi — Siziano.
Tenenza di Pavia	Bereguardo — Casorate Primo — Belgioioso — Lardirago — Villanterio — Chignolo Po — Corteolona.
Tenenza di Vigevano	Cassolnovo — Gambolò — Garlasco — San Giorgio di Lomellina — Pieve del Cairo — Vigevano.
Sezione di Mortara	Candia Lomellina — Mede — Mortara. — Robbio — Sartirana.

COMPAGNIA DI VOGHERA.

Tenenza Diretta	Voghera — Bressana — Santa Giulietta — Casei Gerola — Casteggio — Godiasco — Montaldo Pavese.
Sezione di Stradella	Stradella — Barbianello — Broni — Montù Beccaria — Soriasco.
Tenenza di Bobbio	Bobbio — Ottone — Varzi — Zavattarello.

LEGIONE ROMA

DIVISIONE DI ROMA.

COMPAGNIA DI ROMA INTERNA.

Tenenza Diretta	San Lorenzo in Lucina.
Tenenza di Roma 1ª Interna	Campo Marzio — Monti — San Giovanni in Laterano — Termini — Tor Pignattara — Campitelli — Sant'Eustacchio — Trevi.
Tenenza di Roma 2ª Interna	Borgo — Trastevere — Magliana — Ponte — Sant' Angelo — San Sebastiano — S. Paolo — Castel Porziano.
Tenenza Esterna	Popolo (Principale) — Storta — Bracciano — Oriolo Romano — Manziana — Campagnano — Monterosi.

COMPAGNIA DI ROMA ESTERNA.

Tenenza Diretta	Castelnuovo di Porto — Fiano Romano — Rignano Flaminio — Torrita Tiberina — Monterotondo.
Sezione di Subiaco	Subiaco — Agosta — Gerano — Genazzano — Olevano Romano — S. Vito Romano.
Tenenza di Albano	Albano — Nettuno — Castel Gandolfo — Frascati — Civitalavinia — Rocca di Papa — Genzano — Monte Compatri — Marino —

Tenenza di Tivoli	Tivoli — Castel Madama — Arsoli — Licenza — Palombara — Nerola — Vicovaro — Palestrina — Zagarolo.
Tenenza di Civitavecchia	Civitavecchia — Cerveteri — Corneto Tarquinia — Montaldo di Castro — Monte Romano — Tolfa — Allumiere.
Tenenza di Velletri	Velletri — Cisterna — Segni — Carpineto — Valmontone — Artena.
Sezione di Velletri	Cori — Giulianello — Terracina — Sezze — Norma — Sermoneta.

COMPAGNIA DI FROSINONE.

Tenenza Diretta	Frosinone — Torrice — Ripi — Alatri — Ceprano — Poli — Monte San Giovanni in Campano — Banco — Veroli.
Sezione di Ceccano	Ceccano — Patrica — Piperno — Maenza — Prossedi — Sonnino — Vallecorsa — Amaseno — Castro dei Volsci.
Sezione di Anagni	Anagni — Ferentino — Supino — Guarcino — Anticoli — Filettino — Vico nel Lazio — Paliano — Piglio.

COMPAGNIA DI VITERBO.

Tenenza Diretta	Viterbo — Bagnaia — S Martino al Cimino.
Sezione di Ronciglione	Ronciglione — Caprarola — Civita Castellana — Nepi — Sutri — Barbarano Romano — Vetralla.
Sezione di Toscanella	Toscanella — Canino — Cellere — Valentano — Farnese — Ischia di Castro — Latera — Piansano.
Tenenza di Monte Fiascone	Monte Fiascone — Bolsena — Marta — Acquapendente — Grotte di Castro — Onano — Bagnorea — Castiglione in Teverina — Civitella d'Agliano — Celleno.

Tenenza di Viterbo	Soriano — Canepina — Vignanello — Orte — Bassano in Teverina — Bomarzo — Gallese — Grotte S. Stefano — Posto Montagna.

DIVISIONE DI CHIETI.

COMPAGNIA DI CHIETI.

Tenenza Diretta	Chieti — Francavilla — Pescara — Manoppello.
Tenenza di Chieti	Bucchianico — Casacanditella — Caramanico — Guardiagrele — S. Valentino — Tocco Casauria — Tollo.
Tenenza di Lanciano	Lanciano — Casoli — Lama — Orsogna — Castelfrentano — Ortona — Palena — S. Vito — Torricella — Villa Santa Maria — Borello.
Tenenza di Vasto	Vasto — S. Salvo — Casalbordino — Scerni — Gissi — Celenza sul Trigno — Carunchio — S. Buono.
Sezione di Atessa	Atessa — Castiglione Messer Marino — Bomba — Montazzoli — Paglieta.

COMPAGNIA DI TERAMO.

Tenenza Diretta	Teramo — Giulianova — Mosciano S. Angelo — Atri — Silvi — Notaresco.
Tenenza di Teramo	Ancarano — Campli — Civitella del Tronto — Nereto — Montorio al Vomano — Palladini (Crognoleto) — Tossicia — Valle Castellana.
Tenenza di Penne	Penne — Bisenti — Catignano — Civitella Casanova — Città S. Angelo — Castellammare Adriatico — Loreto Aprutino — Pianella — Torre dei Passeri.

COMPAGNIA DI AQUILA.

Tenenza di Aquila	Aquila — Barisciano — Montereale — Paganica — Pizzoli — Sassa — Poggio Picense — Vigliano (Scoppito) — Tornimparte.

Sezione di S. Demetrio nei Vestini	San Demetrio nei Vestini — Rocca di Mezzo Capestrano — Navelli — Castel Vecchio Subequo — Goriano Sicoli.
Tenenza di Cittaducale	Cittaducale — Accumoli — Amatrice — Antrodoco — Borbona — Borgocollefegato — Pescorocchiano — Fiamignano — Leonessa.
Tenenza di Avezzano	Avezzano — Magliano dei Marsi — Carsoli — Celano — Civitella Roveto — Balsorano — Tagliacozzo — Cappadocia — Trasacco.
Sezione di Gioia dei Marsi	Gioia dei Marsi — Pescasseroli — Pescina — Cerchio — Cocullo — Ortona dei Marsi.
Tenenza di Solmona	Solmona — Pacentro — Pettorano — Introdacqua — Anversa — Popoli — Pratola Peligna — Raiano.
Sezione di Castel di Sangro	Pescostanzo — Roccaraso — Castel di Sangro — Villetta Barca — Scanno — Rocca Pia.

DIVISIONE DI FOGGIA.

COMPAGNIA DI FOGGIA.

Tenenza Diretta	Foggia — Cerignola — Ortanova — Trinitapoli.
Sezione di Foggia	Manfredonia — Monte S. Angelo — Vieste — Lucera — Biccari — Roseto Valfortore — Volturara Appula.
Tenenza di Bovino	Bovino — Castelluccio dei Sauri — Panni — Ascoli Satriano — Candela — Deliceto — S. Agata di Puglia — Troja — Faeto.

COMPAGNIA DI S. SEVERO.

Tenenza Diretta	S. Severo — Apricena — Poggio Imperiale — S. Gioanni Rotondo — S. Marco in Lamis — Torremaggiore.

Sezione di S. Severo	Castelnuovo della Daunia — Casalnuovo Monterotaro — Celenza Valfortore — Serracapriola — Tremiti.
Sezione di Vico del Gargano	Vico del Gargano — Peschici — S. Nicandro — Cagnano Varano — Carpino — Rodi.

COMPAGNIA DI CAMPOBASSO.

Tenenza Diretta	Campobasso — Ielsi — Riccia — Sepino — S. Giuliano nel Sannio.
Tenenza di Campobasso	Castropignano — Limosano — Montagano — S. Giovanni in Galdo — S. Elia a Pianisi — Trivento — Bagnoli del Trigno — Vinchiaturo — Baranello.
Tenenza di Isernia	Boiano — Guardiaregia — Cantalupo nel Sannio — Carpinone — Isernia — Venafro — Montaquila.
Sezione di Isernia	Agnone — Pietrabbondante — Capracotta — Carovilli — Castellone — Forlì nel Sannio — Frosolone.
Tenenza di Larino	Bonefro — Casacalenda — Colletorto — Larino — Ripabottoni — S. Martino in Pensilis — Santa Croce di Magliano — Termoli — Ururi.
Sezione di Palata	Palata — Civitacampomarano — Guglionesi — Montefalcone nel Sannio.

LEGIONE DI TORINO

DIVISIONE DI TORINO.

COMPAGNIA DI TORINO INTERNA.

Tenenza di Torino	Monviso (principale) — Dora Sezione — Moncenisio Sezione — Po Sezione — Borgo Po — Borgo S. Salvatore — Borgo S. Salvario — Borgo Dora — Borgo S. Donato — Borgo del R. Parco — Valentino — Rivoli — Pianezza.

Tenenza di Ciriè	Ciriè — Caselle — Rivarolo — Barbania — Rivara — Lanzo — Corio — Ceres — Viù — Venaria Reale.
Tenenza di Moncalieri	Moncalieri — Stupinigi — Carignano — Carmagnola — Chieri — Cambiano — Pino Torinese — Orbassano — Poirino — Pralormo — Riva di Chieri.

COMPAGNIA DI TORINO ESTERNA.

Sezione di Chiavasso	Chivasso — Verolengo — Settimo Torinese — Brusasco — Casalborgone — Gassino — Volpiano — Leyni — Montanaro.
Tenenza di Pinerolo	Pinerolo — Bricherasio — Cavour — Cumiana — Fenestrelle — None — Pancalieri — Perosa — Torrepellice — Vigone — Villafranca.
Tenenza di Susa	Susa — Almese — Exilles — Molaretto — Moncenisio — Avigliana — Bussoleno — S. Antonino — Giaveno — Oulx — Bardonecchia — Cesana.

COMPAGNIA D'IVREA

Tenenza Diretta	Ivrea — Borgomasino — Caluso — Settimo Vittone — Strambino — Mengliano — Azeglio.
Sezione di Cuorgnè	Cuorgnè — Castellamonte — Locana — Pont Cavanese — Agliè — S. Giorgio — Quagliuzzo.
Tenenza di Aosta	Aosta — Cogne — Villeneuve — Nus — Châtillon — Morgex — La Thuile — Verrès — Etroubles — Pont S. Martin.

DIVISIONE DI ALESSANDRIA.

COMPAGNIA DI ALESSANDRIA.

Tenenza Diretta	Alessandria — Spinetta Marengo — S. Giuliano Vecchio — Bosco Marengo — Castellazzo Bormida.

Tenenza di Alessandria	Bassignana — Cassine — Castel d'Annone — Felizzano — Oviglio — Solero — S. Salvatore — Sezzè — Valenza.
Tenenza di Acqui	Acqui — Bubbio — Mombaruzzo — Nizza Monferrato — Ponzone — Carpeneto — Molare — Rivalta Bormida — Spigno Monferrato.
Tenenza di Novi	Novi — Capriata d'Orba — Castelletto d'Orba — Gavi — Voltaggio — Pozzolo Formigaro — Ovada — Rocchetta Ligure — Serravalle Scrivia — Arquata Scrivia.
Tenenza di Tortona	Tortona — Castelnuovo Scrivia — Garbagna — Sale — S. Sebastiano — Volpedo — Villavernia.

COMPAGNIA DI CASALE.

Tenenza Diretta	Casale — Balzola — Occimiano — Pontestura — Ticinetto — Ottiglio.
Tenenza di Casale	Rosignano Monferrato — Vignale — Moncalvo — Montemagno — Murisengo — Tonco — Valle Cerrina — Gabiano.
Tenenza di Asti	Asti — Canelli — Costigliole d'Asti — Mombercelli — Portacomaro — Rocca d'Arazzo — Montechiaro d'Asti.
Sezione di Villanova d'Asti	Villanova d'Asti — Gabaleone (Baldichieri) — S. Damiano d'Asti — Castelnuovo d'Asti — Cocconato — Montafia.

DIVISIONE DI CUNEO.

COMPAGNIA DI CUNEO.

Tenenza Diretta	Cuneo — Busca — Caraglio — Centallo — Chiosa di Pesio — Dronero — S. Damiano Macra — Fossano.

Sezione di Borgo S. Dalmazzo	Borgo S. Dalmazzo — Boves — Peveragno — Demonte — Bagni di Valdieri — Valdieri — Reali Case di Caccia di S. Giacomo — Vinadio — Bersezio — Limone — Tenda.
Tenenza di Saluzzo	Saluzzo — Barge — Cavallermaggiore — Costigliole — Moretta — Paesana — Racconigi — Revello — Sampeyre — Savigliano — Venasca — Villanova Solaro.

COMPAGNIA DI MONDOVI'

Tenenza Diretta	Mondovì — Mondovì Breo — Carrù — Frabosa Soprana — Morozzo — Cherasco — Trinità — Bene Vagienna — Villanova Mondovì.
Sezione di Ceva	Ceva — Bagnasco — Monesiglio — Murazzano — Garessio — Ormea — Dogliani — Pamparato — S. Michele.
Tenenza di Alba	Alba — Bossolasco — Brà — Pollenzo — Canale — Cortemiglia — Govone — La Morra — Monforte d'Alba — Cornegliano d'Alba — S. Stefano Belbo — Sommariva Bosco.

LEGIONE DI VERONA

DIVISIONE DI VERONA.

COMPAGNIA DI VERONA.

Tenenza Diretta	Verona principale — Porta Vescovo — Porta San Giorgio — Porta San Zeno — Cà di David — San Martino Buonalbergo — Montorio Veronese — Zevio — S. Giovanni Lupatolo — Bussolengo — S. Massimo all'Adige.
Tenenza di Verona	Bardolino — Castelnuovo di Verona — Malcesine — Peschiera — Caprino Veronese — S. Pietro Incariano — Peri — Pescantina — Villafranca di Verona — Valeggio — Sommacampagna.

Sezione di Verona	Soave — Roncà — S. Bonifacio — Tregnago — Selva di Progno — Colognola ai Colli — Grezzana — Boscochiesanova.
Tenenza di Legnago	Legnago — Castagnaro — Cologna Veneta — Alberedo — Isola della Scala — Bovolone — Nogara — Oppeano — Sanguinetto — Cerea.

COMPAGNIA DI MANTOVA.

Tenenza Diretta	Mantova — Borgoforte — Castel Dario — Porto Mantovano — Roverbella — Governolo — Marcaria — Castellucchio — Gazzoldo.
Sezione di Mantova	Bozzolo — Gazzuolo — Rivarolo Fuori — Sabbioneta — Viadana — Dosolo — Gonzaga — Suzzara — Moglia.
Sezione di Revere	Ostiglia — Revere — Quistello — S. Giacomo delle Segnate — S. Benedetto Po — Sermide — Poggio Rusco.
Tenenza di Castiglione delle Stiviere	Asola — Castelgoffredo — Canneto sull'Oglio — Castiglione delle Stiviere — Guidizzolo — Volta Mantovana — Goito.

DIVISIONE DI PADOVA.

COMPAGNIA DI PADOVA.

Tenenza Diretta	Padova principale — Padova levante — Abano — Ponte di Brenta — Maserà — Teolo — Mestrino.
Tenenza di Padova	Piove di Sacco — Rovolenta — Legnaro — Camposampiero — Campo d'Arsego — Piombino d'Ese — Cittadella — Carmignano di Brenta — S. Martino di Lupari — Piazzola sul Brenta.
Tenenza di Este	Conselve — Bagnoli di Sopra — Este — S. Urbano — Lozzo Atestino — Monselice — Battaglia — Stanghella — Montagnana — Castelbaldo — S. Margherita d'Adige.

COMPAGNIA DI VICENZA.

Tenenza Diretta	Vicenza — Camisano — Montecchio Maggiore — Barbarano.
Sezione di Vicenza	Arzignano — S. Giovanni Ilarione — Lonigo — Montebello Vicentino — Noventa Vicentina.
Tenenza di Bassano	Asiago — Enego — Lusiana — Bassano Vicentino — Valstagna — Cismon — Marostica — Breganze — Sandrigo.
Tenenza di Schio	Schio — Malo — Valle dei Signori — Arsiero — Thiene — Caltrano — Valdagno — Recoaro.

COMPAGNIA DI ROVIGO.

Tenenza Diretta	Rovigo — Ceregnano — San Martino di Venezze — Lendinara — Fratta Polesine.
Sezione di Adria	Adria — Cà Emo — Loreo — Contarina — Ariano Polesine — Crespino — Polesella.
Tenenza di Rovigo	Badia Polesine — Trecenta — Runzi — Occhiobello — Ficarolo — Fiesso Umbertiano — Canaro — Massa Superiore — Bergantino.

DIVISIONE DI UDINE.

COMPAGNIA DI UDINE.

Tenenza Diretta	Udine — Tarcento — Tricesimo — S. Daniele del Friuli — Fagagna — Gemona — Buia.
Sezione di Tolmezzo	Tolmezzo — Comeglians — Paluzza — Moggio Udinese — Pontebba — Ampezzo.
Tenenza di Udine	Mortegliano — Basagliapenta — Cividale — Faedis — S. Giovanni di Manzano — San Pietro al Natisone — Palmanova — San Giorgio di Nogaro.

Tenenza di Pordenone	Pordenone — Azzano Decimo — Aviano — Maniago — Claut — Sacile — Polcenigo — Spilimbergo — Meduno — Clauzetto.
Sezione di S. Vito al Tagliamento	San Vito al Tagliamento — Casarsa della Delizia — Cordovado — Codroipo — Latisana — Rivignano.

COMPAGNIA DI BELLUNO.

Tenenza Diretta	Belluno — Ponte nelle Alpi — Santa Croce — Longarone — Mel.
Sezione di Pieve di Cadore	Pieve di Cadore — Perarolo — San Vito di Cadore — Auronzo — Comelico Inferiore — Candide.
Tenenza di Feltre	Feltre — Quero — S. Giustina Bellunese — Fonzaso — Agordo — Cencenighe.

DIVISIONE DI VENEZIA.

COMPAGNIA DI VENEZIA.

Tenenza Diretta	San Marco — Cannareggio — Castello — Dorsoduro — Santa Croce — Malamocco.
Sezione di Chioggia	Chioggia — Pellestrina — Cavarzere — Cona.
Tenenza di Venezia	Mestre — Burano — Murano — Mirano — Noale — Dolo — Mira — Vigonovo.
Tenenza di Portogruaro	San Michele al Tagliamento — San Donà di Piave — Meolo — Portogruaro — S. Stino di Livenza.

COMPAGNIA DI TREVISO.

Tenenza Diretta	Treviso — Istrana — Mogliano Veneto — San Biagio di Calalta — Roncade — Spresiano.

18 MAG 23

Sezione di Treviso	Castelfranco — Vedelago — Asolo — Crespano — Montebelluna — Nervesa — Pederobba — Ciano.
Tenenza di Conegliano	Conegliano — Codognè — Pieve di Soligo — Oderzo — S. Polo — Motta di Livenza — Valdobbiadene — Col San Martino — Vittorio — Cison di Valmarino.

Il Ministro — Ferrero.

Roma. — Tip. C. Voghera

DISPENSA 22ª 1883 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 maggio

APRILE 26. — R. Decreto che stabilisce i requisiti dei cittadini per aspirare alla nomina di sottotenente nella milizia territoriale e determina le categorie di persone dispensate dal prestar servizio in caso di chiamata alle armi della milizia stessa, *pag.* 357.

MAGGIO 10. — R. Decreto che determina la divisa degli ufficiali destinati a disimpegnare l'impiego di maestro di equitazione, *pag.* 361.

» 11. — Modificazioni alla bardatura, all'armamento ed alla buffetteria dei reali carabinieri, *pag.* 362.

Atto N. **93**. — MILIZIA TERRITORIALE (Nota N. 8). — **Regio Decreto che stabilisce i requisiti dei cittadini per aspirare alla nomina di sottotenente nella milizia territoriale e determina le categorie di persone dispensate dal prestar servizio in caso di chiamata alle armi della milizia stessa.** — *Gazzetta ufficiale del Regno* del 10 maggio 1883 N. 109; N. 1311 (serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.* — 26 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge del 30 giugno 1876 N. 3201 (serie 2ª) sulla milizia territoriale e comunale;

Visto il Regio Decreto dell'8 aprile 1880 sull'ordinamento della milizia territoriale e comunale;

Visto il Regio Decreto del 2 maggio 1880 sui requisiti dei cittadini per la nomina ad ufficiale della milizia territoriale, e sulla divisa e dispense dal servizio della milizia stessa;

Vista la legge del 29 giugno 1882 N. 830 (serie 3ª) sul reclutamento ed obblighi di servizio degli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale;

Vista la legge del 29 giugno 1882 N. 831 (serie 3ª) sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visto il Regio Decreto del 29 marzo 1883 di costituzione di 72 compagnie alpine di milizia territoriale, ripartite in 30 battaglioni;

Udito il consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1°.

I requisiti che debbono avere i cittadini i quali non hanno servito nè come ufficiali, nè come sottufficiali nel regio esercito, per concorrere, a senso del terzo alinea dell'articolo 13 della Legge 6 luglio 1882, alla nomina a sottotenente nella milizia territoriale, sono:

a) Essere cittadino dello Stato, elettore politico e godere della pienezza dei diritti civili;

b) Aver costantemente tenuto lodevole condotta;

c) Aver soddisfatto agli obblighi di leva;

d) Non aver oltrepassata l'età di 45 anni;

e) Aver statura non inferiore a metri 1,56, e non essere affetto da alcuna delle malattie od imperfezioni specificate nell'elenco di cui all'articolo 9 del R. Decreto 2 maggio 1880;

f) Aver compiuto con successo il primo anno di liceo o d'istituto tecnico in un istituto governativo o legalmente pareggiato, oppure produrre titoli comprovanti un grado di coltura corrispondente a quelle scuole.

g) Trovarsi per redditi propri o per esercizio di libera professione, d'industria, di commercio o di arte, in condizione da potere rivestire con prestigio il grado di ufficiale.

Oltre avere i requisiti indicati ai capoversi precedenti, gli aspiranti al grado di sottotenente nell'artiglieria da fortezza o nel genio dovranno avere ottenuto la laurea di ingegnere; gli aspiranti al grado di sottotenente medico, la laurea in medicina e chirurgia; e gli aspiranti a cariche od impieghi speciali, i requisiti pei medesimi determinati da disposizioni ministeriali.

Articolo 2°.

Nella nomina a sottotenente nella milizia territoriale saranno preferiti coloro che dimostreranno d'aver prestato buoni servizi nel regio esercito, nei corpi volontari, nei battaglioni di guardia nazionale mobilizzati, nelle squadriglie per la repressione del brigantaggio o, comunque, nelle varie amministrazioni dello Stato od in quelle provinciali e comunali.

Articolo 3°.

I cittadini che avranno presentato domanda e comprovato di riunire i requisiti necessari potranno, prima della loro

nomina, essere chiamati presso un distretto, corpo od istituto militare per dar prova della loro attitudine all'esercizio del grado cui aspirano.

Articolo 4°.

Non potranno essere nominati ufficiali di milizia territoriale coloro che, per ragione d'impiego, appartengono ad una delle categorie di persone dispensate dal servizio della milizia stessa a tenore dell'articolo 5°.

Articolo 5°.

In caso di chiamata della milizia territoriale sotto le armi sono dispensati dal prestarvi servizio gli ascritti alla milizia stessa che si trovano per ragione d'ufficio o d'impiego compresi in una delle seguenti categorie di persone.

1. I Ministri di Stato ed i segretari generali dei Ministeri;
2. I componenti del consiglio di Stato, della corte dei conti ed i direttori capi di divisione nella corte stessa;
3. I membri dei consigli superiori dell'istruzione pubblica e dei lavori pubblici;
4. I funzionari ed impiegati dei Ministeri degli affari esteri, della guerra e della marina, ed i funzionari ed impiegati dipendenti dai Ministeri stessi, i quali abbiano grado non inferiore a segretario od archivista;
5. I funzionari degli altri Ministeri e delle altre amministrazioni centrali dello Stato, i quali abbiano grado non inferiore a quello di direttore capo di divisione o di ragioniere capo;
6. I funzionari ed impiegati delle amministrazioni delle poste e dei telegrafi;
7. I funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario ed i funzionari delle regie avvocature erariali;
8. I cittadini dello Stato consoli e vice-consoli delle potenze estere che per reciprocità, concedono una simile dispensa agli agenti consolari italiani;
9. I ministri dei culti in cura d'anime;
10. I prefetti e sotto-prefetti, i sindaci e tutti gli altri funzionari che hanno diritto di richiedere la forza pubblica;
11. I consiglieri delegati e consiglieri di prefettura e gl'impiegati delle prefetture e sotto-prefetture incaricati del servizio di leva;

12. I sovraintendenti e direttori degli archivi di Stato ed i conservatori tesorieri degli archivi notarili;

13. I direttori delle amministrazioni delle carceri e dei sifilicomi;

14. Gli economi generali ed i capi d'ufficio degli economati dei benefizi vacanti;

15. Gli ingegneri capi del genio civile, i direttori e sotto-commissari tecnici per le costruzioni ferroviarie, i commissari e sotto-commissari per l'esercizio delle ferrovie;

16. I commissari delle banche, gli ingegneri delle miniere, gl'impiegati dell'ufficio centrale di meteorologia, i verificatori dei pesi e delle misure;

17. I capi delle biblioteche governative, i direttori delle segreterie universitarie, i presidi e direttori degli istituti pubblici d'istruzione, i membri del corpo insegnante governativo, delle provincie e dei comuni;

18. Gli intendenti di finanza, i primi segretari e primi ragionieri d'intendenza;

19. Il direttore, i consiglieri, il procuratore fiscale, il segretario capo della giunta del censimento di Lombardia ed i membri del collegio dei periti presso la giunta medesima;

20. Gli impiegati delle officine delle carte valori e dell'amministrazione delle zecche;

21. L'amministratore generale, il primo segretario, il ragioniere, il direttore tecnico e l'ingegnere capo dell'amministrazione speciale dei canali demaniali;

22. I controllori ed aggiunti, controllori delle tesorerie, degli uffici demaniali, delle saline e dei magazzini di deposito di generi di privativa;

23. I direttori compartimentali, sotto-direttori, capi sezione, segretari capi, ragionieri capi e revisori capi dell'amministrazione del lotto;

24. I direttori e capi-tecnici delle saline, i direttori delle dogane, i commissari alle scritture, i commissari alle visite ed i commissari ai depositi;

25. Gli ispettori e sotto-ispettori delle amministrazioni centrali e degli uffici dipendenti;

26. Gli impiegati dello Stato che hanno maneggio di valori;

27. Gli agenti delle imposte e del catasto;

28° Gli impiegati governativi il cui ufficio abbia un sol titolare;

29. I notai che sono soli in un mandamento, i medici condotti che sono soli in un comune ed i segretari comunali;

30. Le persone che fanno parte delle guardie di pubblica sicurezza, di finanza, carcerarie ordinate militarmente, delle guardie urbane e daziarie e dei pompieri municipali, delle guardie campestri e forestali pubbliche;

31. Gli operai fissi dei porti, degli arsenali o delle manifatture d'armi e dei polverifici alla dipendenza del governo, e gli operai addetti all'esercizio delle ferrovie.

Articolo 6°.

Colle disposizioni del presente Decreto s'intendono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 7 e 8 del R. Decreto 2 maggio 1880.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 26 aprile 1883.

UMBERTO.

FERRERO.

N. 94. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 256) — **Regio Decreto che determina la divisa degli ufficiali destinati a disimpegnare l'impiego di maestro di equitazione** — 10 maggio.

UMBERTO I, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto in data 5 novembre 1876, col quale veniva stabilita la divisa pei vari corpi dell'arma di cavalleria;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli ufficiali dell'arma di cavalleria, destinati a disimpegnare l'impiego di maestro di equitazione, vestiranno l'uniforme prescritta dal R. Decreto suddetto, per la scuola normale di cavalleria.

Il predetto Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1883.

UMBERTO.

FERRERO.

N. 95. ARMI, BUFFETTERIE E BARDATURE (Nota N. 79). — **Modificazioni alla bardatura, all'armamento ed alla buffetteria dei Reali carabinieri.** — 11 maggio.

In seguito agli esperimenti fatti, avendo il Ministero riconosciuta la convenienza di modificare in alcune parti la bardatura, l'armamento e la buffetteria dei carabinieri reali, determina che vi siano apportate le varianti qui appresso descritte.

Nella bardatura.

1° Adozione della briglia a cavezza con coreggia di maschereccio e con frontale di parata in bufalo imbiancato, uguale a quello in uso presso la cavalleria, di cui l'*Atto* Ministeriale N. 118 del 1875.

2° Adozione del morso modello 1875 stabilito pei corpi di cavalleria.

3° Adozione delle staffe da cavalleria, allo scopo di potervi unire l'astuccio porta-lancia di cui devono essere muniti alcuni militari delle sezioni per portare le banderuole dei vari comandi.

4° Adozione di un nuovo modello di bisaccie di tela olona ricoperte di pelle di vitello col pelo tinto in nero.

5° Sostituzione della cinghia di corda con quattro inchiappature di cuoio naturale e quattro fibbie di ferro zincato o stagnato, a quella di tessuto attualmente in uso.

6° Abolizione della borsa porta-ferri e della valigia.

Nell'armamento.

7° Adozione pei carabinieri a cavallo della sciabola da cavalleria modello 1871.

Nella buffetteria.

8° Adozione di un nuovo modello di cinturino di bufalo per la sciabola da cavalleria modello 1871.

Tutte le briglie ora in distribuzione ed in magazzino presso le legioni carabinieri saranno ridotte al nuovo modello tenendo per norma un campione che a ciascuna di esse verrà somministrato dall'opificio di arredi militari, ed imputando l'ammontare di siffatta riduzione (Lire 6,10 per briglia) a carico della massa generale cavalli.

I morsi del modello abolito saranno usati fino a consumazione, ma nelle nuove provviste a farsi s'introdurranno quelli del modello 1875 or ora adottato.

18 MAG 83

Così dicasi delle staffe, della sciabola per carabinieri a cavallo e del relativo cinturino.

Le bisaccie attuali saranno pure adoperate fino a consumazione, ma verranno però ricoperte di pelle di vitello con pelo annerito e corto, simile a quella di cui sono rivestite le bisaccie del modello nuovo.

L'opificio di arredi militari è incaricato di allestire ed inviare alle diverse legioni, oltrechè il campione della nuova briglia di cui sopra, eziandio quelli del morso, delle staffe, delle bisaccie, della cinghia di corda e del cinturino.

Il Ministro — Ferrero.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 maggio

MAGGIO 21. — Norme di servizio per l'artiglieria ed il genio in campagna, *pag.* 365.
» 29. — Avvertenze circa l'ammissione al volontariato di un anno, *pag.* 366.

Atto N. **96**. — REGOLAMENTI DI SERVIZIO PER L'ARTIGLIERIA E IL GENIO. (Nota N. 22). — **Norme di servizio per l'artiglieria ed il genio in campagna.** — 21 maggio.

Sono state pubblicate alcune *Norme di servizio per l'Artiglieria ed il Genio in campagna*, in due distinti fascicoli, che formeranno parte della serie di *Regolamenti di servizio* per le due armi.

Il prezzo di cadun fascicolo è fissato in L. 0.15.

I comandi, reparti di truppa, scuole e direzioni qui sotto indicate hanno obbligo di tenerne in dotazione il numero di copie per ciascuno di essi indicato:

	Norme di servizio per l'artiglieria	Norme di servizio per il genio
Capo di stato maggiore dell'esercito. *Copie N.*	3	3
Comandi di corpo d'armata e di divisione militare . . . . . »	2	2
Comandi territoriali d'artiglieria . . . »	2	—
Comandi territoriali del genio . . . »	—	2
Direzioni territoriali e di stabilimento d'artiglieria . . . . . »	2	—
Direzioni territoriali ed officine di costruzione del genio. . . . . »	—	2
Comandi di reggimenti d'artiglieria da campagna e da fortezza. . . . . »	6	—
Comandi di reggimenti del genio, zappatori, telegrafisti, pontieri. . . . . »	—	6
Brigate d'artiglieria a cavallo, da campagna, da montagna, da fortezza e del treno »	1	—
Brigata zappatori, ferrovieri, telegrafisti, pontieri, lagunare e del treno. . . . »	—	1

	Norme di servizio per l'artiglieria	Norme di servizio per il genio
Batterie d'istruzione, a cavallo, da campagna, da montagna, compagnie d'istruzione, da fortezza da costa, operai, treno e depositi . . . . . *Copie N.*	3	—
Compagnie zappatori, ferrovieri, telegrafisti, pontieri, lagunari, treno, e depositi. »	—	3
Accademia militare — Scuola militare — Scuola d' applicazione d' artiglieria e genio . . . . . »	4	4

Le spese per l'acquisto degli ora indicati esemplari saranno a carico delle masse generali uomini dei corpi, se trattasi di dotazioni assegnate a reparti di truppa; i comandi, uffici, ecc. invece ne pagheranno l'ammontare colle indennità di cancelleria.

Tanto gli esemplari ad uso d'ufficio, quanto quelli che ufficiali ed impiegati intendano acquistare per conto particolare, saranno richiesti al comitato delle armi d'Artiglieria e del Genio, al quale se ne dovrà poi far pervenire lo ammontare.

Il Ministro — FERRERO.

N. **97.** — VOLONTARI DI UN ANNO (Nota N. 7). — **Avvertenze circa l'ammissione al volontariato di un anno.** — 22 maggio.

Per norma delle autorità militari incaricate delle ammissioni al volontariato di un anno, il Ministero stima opportuno di fare le seguenti avvertenze.

1. Come è stabilito dal § 665 del Regolamento sul reclutamento, le domande per l'arruolamento volontario di un anno corredate di tutti i documenti prescritti dal successivo § 666, debbono essere presentate nel mese di giugno al comando del corpo o alla direzione di sanità militare prescelti, se il giovane aspirante desidera prestar servizio nell' anno stesso dell'arruolamento, ed al comando di un distretto militare se chiede di ritardare il servizio.

I comandanti dei corpi e dei distretti militari ed i direttori di sanità militare sono però autorizzati ad accettare tali domande anche nel mese di luglio, ma dovranno regolarsi in

modo che rimanga possibile di compiere nel mese stesso le pratiche tutte per l'arruolamento o per l'ammissione al premunimento pel volontariato.

2. Gli arruolamenti volontari di un anno, oltre che nei corpi indicati al § 673 del succitato Regolamento, sono anche aperti nei reggimenti alpini.

È illimitato il numero dei volontari di un anno che i detti reggimenti alpini possono ammettere.

3. Nel procedere alla visita di cui al § 674 del detto regolamento, i consigli d'amministrazione dovranno impiegare la più rigorosa attenzione affinchè sia bene accertata l'idoneità fisica al servizio militare degli aspiranti all'arruolamento e spiegheranno ai medesimi che questo rigore non nuoce loro affatto, potendo, se dichiarati inabili, premunirsi pel volontariato d'un anno ai termini del § 690 del Regolamento; che anzi siffatto rigore è nel loro pieno interesse, inquantochè una volta arruolati, non potrebbero più, ancorchè riconosciuti affetti da infermità preesistenti all'arruolamento, conseguire la restituzione della tassa pagata.

I consigli predetti non ometteranno in nessun caso di interpellare gli aspiranti all'arruolamento, se abbiano da accusare infermità o difetti per cui si ritengano inabili al servizio.

In caso rispondano negativamente e vengano arruolati, inviteranno i giovani a far constare della loro dichiarazione, trascrivendo e firmando nell'atto d'arruolamento Modello 71 la seguente aggiunta:

« *Il sottoscritto dichiara di non avere ad accusare veruna infer-* « *mità o difetto pel quale si ritenga incapace di assumere il ser-* « *vizio militare* ».

4. Ai giovani riconosciuti *inabili al servizio militare in genere* ed appartenenti alla leva prossima a chiamarsi, sarà rilasciato un certificato conforme all'annesso modello, affinchè possano premunirsi a seconda del disposto del succitato § 690 del Regolamento.

5. I giovani di cui al numero precedente, volendo premunirsi pel volontariato di un anno, possono farne la domanda al distretto militare nella cui giurisdizione si trovano, quand'anche non sia quello da cui dipendono per fatto di leva.

In questo caso il distretto militare che riceve la domanda adempirà alle pratiche prescritte dal § 693 per conto del distretto militare dal quale il giovane dipende per fatto di leva,

e quindi appena ricevuto dal giovane il vaglia del tesoro, lo trasmetterà, insieme a tutte le altre carte, al distretto di leva, al quale spetta di rilasciare il certificato Mod. 74 prescritto dal § 694 del Regolamento e di farlo tenere all'interessato per mezzo dello stesso distretto che accettò la domanda.

Spetta al distretto di leva di comprendere il detto giovane nell'elenco da trasmettere al Ministero in base al disposto dal § 92 dell'istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento.

6. A coloro che vogliono premunirsi pel volontariato di un anno sarà rilasciato il Modello 73 bis prescritto dall'*Atto* 72 del 1882 per fare il deposito delle L. 1200 e quindi, dopo la consegna del vaglia del tesoro, il Modello 74, che è il titolo di ammissione al premunimento.

7. I distretti militari, nel caso debbano rifiutare, per qualsiasi motivo, l'ammissione al premunimento pel volontariato di un anno, si asterranno sempre dal restituire agli aspiranti il certificato d'inabilità al servizio, di cui al precedente N. 4.

8. I comandanti dei distretti militari avranno cura di avvertire i premunitisi i quali desiderano di prendere servizio il 1° novembre successivo alla loro ammissione, che nel caso sieno chiamati per l'esame definitivo in una delle sedute del Consiglio di leva posteriori al tempo sopraindicato, sono in facoltà di chiedere ai presidenti dei consigli stessi di essere visitati con anticipazione.

Se nella visita anticipata saranno riconosciuti abili, potranno prendere servizio col 1° novembre siccome era loro desiderio; in caso diverso la decisione sul loro esito di leva dovrà essere rimandata al giorno stabilito per l'esame degli inscritti del loro mandamento.

9. I premunitisi pel volontariato di un anno riconosciuti abili dal Consiglio di leva, ed arruolati in 1ª categoria posteriormente al 1° novembre, debbono presentarsi al proprio distretto di leva non più tardi del 31 dicembre per subirvi la nuova visita prescritta dal § 697 del Regolamento surricordato.

Ove non si presentino, s'intenderà che, ritenendosi abili, abbiano rinunziato alla detta visita e con essa alla eventualità della rassegna speciale e quindi a qualsiasi pretesa per la restituzione del fatto deposito.

Nella prima quindicina di gennaio i distretti militari faranno tenere al Ministero, un elenco nominativo dei premuniti che non si presentarono per la detta visita.

10. Affinché i distretti militari possano meglio curare che

i volontari di un anno ritardatari soddisfacciano all'obbligo di presentarsi sotto le armi al 1° novembre dell'anno da essi prescelto e fino al quale fu loro concesso di ritardare il servizio, terranno un apposito ruolo nominativo in cui, oltre la classe di leva alla quale ciascun volontario ritardatario appartiene, sia indicato l'anno nel quale è tenuto ad imprendere servizio.

11. I distretti militari, ricevendo domande di volontari di un anno ritardatari per ottenere di anticipare o di ritardare ulteriormente il servizio sotto le armi, le trasmetteranno al Ministero unendovi la copia del foglio matricolare del richiedente.

12. I corpi dell'arma di fanteria, residenti nei capi luoghi di divisione, e che siano designati a cambiare di guarnigione, terranno presenti in occasione di ciascuna ammissione al volontariato, le disposizioni contenute nel § 84 dell'istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento; avvertendo che per i passaggi di corpo, di cui all'ultimo alinea del detto paragrafo, dovranno provocare, prima del 1° novembre, le opportune disposizioni dai rispettivi comandanti di divisione militare.

I comandanti delle divisioni militari sono quindi autorizzati ad approvare per delegazione del Ministero i detti passaggi di corpo.

Operati che siano questi passaggi di corpo, i comandanti di divisione ne informeranno il Ministero, trasmettendogli un elenco nominativo dei giovani trasferiti con la indicazione del corpo che li arruolò e di quello al quale fecero passaggio per prendere servizio al 1° novembre.

13. Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente *Atto*.

Il Ministro — FERRERO.

(*Modello prescritto dal N. 4. del presente atto*

(1) . . . . . .

Il sottoscritto certifica che il giovane . . . . . figlio di . . . . . e di . . . . . ha presentato la domanda e i documenti necessari per contrarre l'arruolamento volontario di un anno, e che non è stato ammesso all'arruolamento medesimo perchè giudicato inabile al servizio militare in genere.

Siccome questa dichiarazione d'inabilità non dispensa il detto giovane dall'obbligo di presentarsi come ogni altro inscritto al Consiglio di leva, così gli si rilascia il presente certificato affinchè possa valersene per conservarsi il diritto di fare l'anno di volontariato qualora fosse dichiarato abile dal detto Consiglio.

Per conservarsi un tale diritto dovrà il premenzionato giovane uniformarsi alle prescrizioni del § 692 e seguenti del Regolamento sul reclutamento.

(2) . . . . . .

---

(1) Indicare il corpo, la direzione di sanità militare o il distretto militare che rilascia il certificato.

(2) Firma del comandante il corpo o distretto militare o del direttore di sanità militare che rilascia il certificato.

Roma, — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 24ª **1883** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 maggio

APRILE 1. — R. Decreto che modifica il ruolo organico del personale del Ministero, *pag.* 371.

» 26 — R. Decreto che istituisce una medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia, *pag.* 372.

MAGGIO 20. — R. Decreto di nomina della commissione per l'esame dei titoli comprovanti la partecipazione alle imprese di Sapri e dell'Agro Romano, *pag.* 374.

» 20. — Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 26 aprile 1883, col quale venne istituita una medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia, *pag.* 374.

» 22. — Disposizioni relative alla distribuzione della medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia, *pag.* 376.

N. **98**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — (Nota N. 20). — **Regio Decreto che modifica il ruolo organico del personale del Ministero**. — *Gazzetta Ufficiale del Regno* N. 114 del 16 maggio 1883, N. 1315 (serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno* — 1° aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 15 marzo 1883, N. 1239 (serie 3ª) che approvò lo stato di prima previsione della spesa del Ministero della guerra per l'anno 1883;

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 21 del *Giornale Militare* 1883, atto N. 92.

Pag. 328, linea 24, *invece di*: Rivodutri *leggasi*: Labro.

Pag. 329, fine 14ª, *invece di*: S. Gottardo, *leggasi*: Borgo S. Gottardo.

Pag. 330, linea 8ª, *invece di*: Canzo *leggasi*: Asso.

Pag. 333, linea 27ª, dopo la stazione di Mirabella Eclano *aggiungasi*: Montecalvo Irpino.

Pag. 336, Compagnia di Palermo Interna *ove dice*: Tenenza Interna *leggasi*: Tenenza di Palermo.

Nella stessa pagina togliere la sezione di Misilmeri dalla dipendenza della compagnia di Palermo Interna e porla a quella della compagnia Esterna pagina 337, facendola precedere la sezione di Menzoiuso

Pag. 339, ultima linea, cancellare la stazione di Montedoro.

Pag. 340, linea 11ª, cancellare la stazione di S. Pier Niceto.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato, e decretiamo:

Articolo unico.

Al ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra, approvato con R. D. 10 marzo 1881, N. 135 (serie 3ª) sono aggiunti i seguenti posti:

4 Capo sezione di 2ª classe.
6 Ufficiali d'ordine di 1ª classe.
8 Idem 2ª ».
16 Idem 3ª ».
50 Scrivani locali.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 1° aprile 1883.

UMBERTO.

FERRERO.

N. **99.** — DISPOSIZIONI VARIE. — (Nota N. 78). — **Regio Decreto che istituisce una medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia.** — *Gazzetta ufficiale del Regno* del 28 aprile 1883 N. 100; N. 1291 (serie 3ª) della *Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 26 aprile.

UMBERTO I. ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari dell'Interno, della Guerra e della Marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituita una medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia.

Art. 2. La medaglia, conforme il modello qui annesso (1), sarà in argento, avrà il diametro di 32 millimetri, porterà da una

(1) Sarà pubblicato nella prossima dispensa.

parte la Nostra effigie, con intorno il motto: *Umberto I Re d'Italia*, e dall'altra parte la leggenda: *Unità d'Italia 1848-1870*, in mezzo ad una corona d'alloro fruttato.

Art. 3. La medaglia si porterà al lato sinistro del petto appesa ad un nastro di seta della larghezza di millimetri 33 a righe verticali, coi colori della bandiera nazionale, cioè nel mezzo una riga verde di millimetri 11, alle due parti di questa una riga bianca di millimetri 5 1|2, ed ai due bordi una riga rossa pure di millimetri 5 1|2.

Art. 4. Il nastro non potrà portarsi senza la medaglia.

Art. 5. Saranno autorizzati a fregiarsi della medaglia tutti coloro che proveranno di aver preso parte a qualcuna delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia combattute nel 1848, 1849, 1859, 1860-1861, 1866 e 1870; alle campagne d'Oriente negli anni 1855-1856; alla spedizione di Sapri nel 1857, ed all'impresa dell'Agro romano nel 1867.

Art. 6. Dai Ministri dell'Interno, della Guerra e della Marina verranno diramate apposite istruzioni intorno al modo da seguirsi nel dar corso alle domande per ottenere la dichiarazione di autorizzazione a fregiarsi della medaglia, e sarà nominata una Commissione coll' incarico di esaminare i titoli comprovanti la partecipazione alle imprese di Sapri e dell'Agro romano.

Art. 7. Sono applicabili a questa medaglia le disposizioni dell'articolo 22 del Regio decreto 28 settembre 1855 pel riordinamento dell'Ordine militare di Savoia, relativamente ai casi in cui si perde od è sospeso il diritto di fregiarsene.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1883.

UMBERTO.

Depretis.
Ferrero.
F. Acton.

N. **100**. — DISPOSIZIONI VARIE. (Nota N. 79.) — **Regio Decreto di nomina della Commissione per l'esame dei titoli comprovanti la partecipazione alle imprese di Sapri e dell'Agro Romano**. — 20 maggio.

UMBERTO I, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 26 aprile 1883, che istituisce una medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari dell'Interno, della Guerra e della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Commissione per l'esame dei titoli comprovanti la partecipazione alle imprese di Sapri e dell'Agro Romano, prescritta dall'articolo 6° del succitato R. Decreto, sarà composta nel modo seguente:

SACCHI Cav. Gaetano Tenente Generale, Presidente del Comitato delle Armi di fanteria e Cavalleria, Senatore del Regno - *Presidente.*

CRISPI Cav. Francesco Deputato - *Membro.*

GALLETTI Cav. Bartolomeo Maggior Generale nella riserva - *Idem.*

NICOTERA Bar. Giovanni Deputato - *Idem.*

ORENGO Cav. Paolo Contr'Ammiraglio, Membro del Consiglio superiore di marina - *Idem.*

I predetti Nostri Ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1883.

UMBERTO.

DEPRETIS.
FERRERO.
F. ACTON.

N. **101**. — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 80). — **Istruzione per l'esecuzione del R. decreto 26 aprile 1883, col quale venne istituita una medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia**. — 20 maggio.

Allo scopo di dare piena e sollecita esecuzione al R. decreto 26 aprile 1883, col quale venne istituita una medaglia a ricordo

della Unità d'Italia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno, ed i Ministri della guerra e della marina di concerto hanno determinato quanto segue:

1° Tutti coloro che già ottennero l'autorizzazione di fregiarsi della medaglia commemorativa delle guerre combattute per l'Indipendenza e l'Unità d'Italia negli anni 1848, 1849, 1859, 1860-61, 1866 e 1870, o della medaglia commemorativa inglese o sarda per le campagne di Oriente negli anni 1855 e 1856, sono senz'altro autorizzati a fregiarsi pure della nuova medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia.

2° Coloro che trovandosi nelle condizioni accennate nel numero precedente, desiderano pure apposita dichiarazione di autorizzazione a fregiarsi della nuova medaglia, dovranno rivolgerne domanda ai competenti Ministeri della guerra e della marina secondo che trattasi di campagne fatte per terra o per mare, corredata da uno tra i seguenti documenti:

a) Dichiarazione di autorizzazione a fregiarsi della medaglia commemorativa delle guerre combattute per l'Indipendenza e l'Unità d'Italia;

b) Brevetto della medaglia commemorativa inglese o sarda per le campagne d'Oriente;

c) Stato di servizio;

d) Foglio di congedo;

e) Certificato del comandante del corpo cui appartenne il richiedente;

f) Attestazione giudiziale di tre persone notoriamente informate dei fatti per cui si chiede l'autorizzazione.

3° Coloro che desiderano fregiarsi della nuova medaglia per aver partecipato alle imprese di Sapri nel 1857, o dell'Agro Romano nel 1867, dovranno rivolgere domanda di autorizzazione corredata da uno dei documenti accennati alle lettere *e*) ed *f*) del numero precedente al Ministero dell' Interno, spettando al medesimo di rilasciare per essi la necessaria dichiarazione di autorizzazione.

4° Il tempo utile per la presentazione delle domande sarà di sei mesi a datare dal giorno d'oggi; esse dovranno tutte essere in carta da bollo da lire una, contenere il nome, cognome, paternità, luogo di nascita e di domicilio del richiedente, e potranno essere rivolte ai Ministeri competenti per mezzo delle autorità da cui dipendono gli interessati, o per mezzo dei Sindaci.

5° Le domande che perveranno al Ministero dell'Interno, saranno sottoposte all'esame dell'apposita Commissione di cui

all'articolo 6° del R. Decreto 26 aprile 1883, la quale farà conoscere al Ministero stesso quali saranno da secondarsi e quali da respingersi, avvertendo che non avranno diritto alla chiesta autorizzazione coloro che abbandonarono volontariamente la impresa dell'Agro Romano prima di aver preso parte a qualcuno dei fatti d'armi.

6° Allorquando sarà coniata la medaglia ne sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, e contemporaneamente sarà pure indicato il relativo prezzo, dove e come potrassi acquistare.

DEPRETIS
FERRERO
F. ACTON.

N. 102. — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 81). **Disposizioni relative alla distribuzione della medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia.** — 29 maggio.

A compimento della riserva espressa nel N. 6 dell'Istruzione in data 20 maggio cadente, per l'esecuzione del R. Decreto 26 aprile 1883, che istituì una medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia, questo Ministero rende noto quanto segue:

1° La medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia sarà coniata dalla zecca di Roma.

2° La zecca a misura che ne avrà pronte un certo quantitativo le verserà all'ufficio d'amministrazione di personali militari varî contro pagamento del relativo valore.

3° I diversi corpi del R. Esercito, uffici e distretti militari, richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari le medaglie per gli ufficiali ed impiegati da loro dipendenti e per gli uomini di truppa presenti sotto le armi, i quali abbiano diritto di fregiarsene.

4° Gli ufficiali in posizione di servizio ausiliario, della riserva e di complemento, gli uomini di truppa in congedo illimitato, gli ufficiali e gli uomini di truppa della milizia mobile e territoriale, potranno richiedere la medaglia direttamente ai distretti militari cui sono ascritti, o nella circoscrizione dei quali hanno domicilio.

5° Tutti gli altri cittadini che avendo diritto di fregiarsi della medaglia desiderano acquistarla, dovranno a tal uopo rivolgersi per mezzo del Sindaco del rispettivo comune al distretto nella circoscrizione del quale trovasi il comune stesso.

6° I distretti militari, oltre le medaglie di cui al N. 3, dovranno pertanto richiedere all'ufficio di amministrazione di personali militari vari anche quelle occorrenti per soddisfare alle domande di cui ai numeri 4 e 5.

7° L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari dovrà somministrare le medaglie anche ai corpi della R. Marina contro pagamento del relativo prezzo.

8° Il prezzo della medaglia compreso il nastro è di L. 4,60. Esso sarà accreditato all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari dai diversi corpi, uffici e distretti militari, i quali a loro volta introiteranno il pagamento che loro verrà fatto dagli ufficiali, impiegati, uomini di truppa in congedo illimitato e della milizia mobile e territoriale, nonchè dai Sindaci.

9° Agli uomini di truppa presenti sotto le armi, la medaglia sarà data gratuitamente a spese della massa generale uomini.

Il Ministro — FERRERO.

Roma — Tip. C. Voghera

DISPENSA 23ª PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 giugno

MAGGIO 13. — R. Decreto ed annessa istruzione per l'ordinamento della milizia mobile, *pag.* 379.
» 14. — Destinazioni ordinarie di ufficiali in congedo alla milizia mobile, *pag.* 402.
» 31. — Passaggio alla milizia mobile dei sottufficiali che cessano dal servizio sotto le armi, *pag.* 403.
GIUGNO 1. — Facoltà ai volontari di un anno di subire gli esami per la nomina a sottotenente di complemento e di prestare i tre mesi di servizio subito dopo ultimato l'anno di volontariato, *pag.* 405.
» 1. — Apertura al pubblico servizio della stazione di Allerona, *pag.* 406.
» 2. — Libretti postali di risparmio dei congedati, *pag.* 407.
» 2. — Inscrizione sugli stati di servizio della medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia, *pag.* 408.

Atto N. **103**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — (Nota N. 112). — **Istruzione per l'ordinamento della milizia mobile.** — 13 maggio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª);

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato con Nostro Decreto del 17 agosto 1882, N. 956 (serie 3ª);

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

È approvata l'annessa istruzione, d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra, colla quale vengono stabiliti i particolari dell'ordinamento della milizia mobile.

Articolo 2.

Le prescrizioni contenute nella suddetta istruzione dovranno andare tosto in vigore.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1883.

UMBERTO.

FERREBO.

Istruzione sull'ordinamento della milizia mobile.

1. La milizia mobile consta di:
   a) Fanteria;
   b) Artiglieria;
   c) Genio;
   d) Compagnie di sanità e di sussistenza;
   e) Milizia speciale dell'isola di Sardegna.

2. La milizia mobile comprende inoltre quadri d'ufficiali dell'arma di cavalleria, del corpo di commissariato, del corpo contabile e del corpo veterinario militare.

3. La milizia mobile, in tempo di pace, non prende le armi se non temporaneamente per la sua istruzione od eventualmente per ragione d'ordine interno.

In tempo di guerra può essere destinata a cooperare coll'esercito permanente in qualunque servizio.

La chiamata sotto le armi della milizia mobile deve essere fatta per Decreto Reale.

4. I quadri della milizia mobile sono costituiti con ufficiali in servizio permanente, in servizio ausiliario, di complemento, di riserva e transitoriamente con ufficiali effettivi alla milizia stessa.

5. Alla milizia mobile, chiamata sotto le armi, si applicano le leggi ed i regolamenti dell'esercito permanente.

6. Appartengono alla milizia mobile i militari di truppa di 1ª categoria, soldati e graduati, durante i tre o quattro ultimi anni della loro ferma temporanea, ad eccezione di quelli appartenenti ai carabinieri reali, alla cavalleria ed alle compagnie operai d'artiglieria, i quali rimangono ascritti ai corpi dell'esercito permanente fino al termine della loro ferma.

Appartengono parimente alla milizia mobile gli uomini di 2ª categoria negli ultimi 4 anni del loro obbligo di servizio.

A senso delle apposite disposizioni di legge appartengono pure alla milizia mobile sottufficiali in congedo illimitato che abbiano servito come tali nell'esercito permanente.

7. Gli ascritti alla milizia mobile possono essere chiamati alle armi per classe, per categoria, per comune, per distretto, per arma di ascrizione, per arma di provenienza ed anche per precetto personale.

8. In caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito, la milizia mobile può essere formata in brigate, divisioni e unità di forza maggiore, sia da sè, sia in unione a truppe dell'esercito permanente.

FANTERIA.

Fanteria di linea.

9. 123 battaglioni di fanteria di linea (esclusa la Sardegna) su 4 compagnie ciascuno.

10. I battaglioni di fanteria di linea si costituiscono presso i distretti, nel modo indicato nell'annesso specchio A, ed assumono un numero progressivo dall'1 al 123.

11. Nel riparto indicato dal predetto specchio i battaglioni, non risultando tutti costituiti da 4 compagnie, si dovranno, all'atto della mobilitazione, eseguire da un battaglione all'altro i passaggi di compagnie indicati nello specchio stesso.

Le compagnie che, per tal motivo, verranno a cambiare di battaglione, assumeranno il numero d'ordine progressivo nel nuovo battaglione.

12. I battaglioni di fanteria di linea possono essere riuniti tre a tre per costituire al massimo 41 reggimenti, nel modo normale indicato dal già menzionato specchio.

Oltre però la costituzione normale data dallo specchio stesso, i reggimenti possono anche costituirsi secondo differenti indicazioni che potessero essere date dal Ministero nel diramare la formazione di guerra dell'esercito o con altri speciali ordini.

13. I reggimenti di milizia mobile sono distinti con numero progressivo dall'1 al 41, come è detto nell'unito specchio A, ed hanno per centro di formazione degli stati maggiori reggimentali i distretti indicati nello specchio stesso.

14. Tanto ai battaglioni quanto ai reggimenti della milizia mobile sono assegnati gli occorrenti quadri, in modo identico ai battaglioni e ai reggimenti di fanteria dell'esercito permanente, meno gli uomini per il servizio della musica.

Il Ministero assegna a tal uopo, fin dal tempo di pace, ai reparti di milizia mobile gli ufficiali tuttora effettivi alla milizia stessa, gli ufficiali di complemento ascritti alla medesima, ufficiali in posizione di servizio ausiliario, ed eventualmente anche di riserva

Comunica inoltre ai distretti ed ai corpi, comandi ed uffici dell'esercito permanente interessati, le destinazioni ai vari reparti di milizia mobile di ufficiali dell'esercito permanente in effettivo servizio, in aspettativa ed in disponibilità, e quelle di ufficiali di complemento all'esercito stesso provenienti dai dimissionati, di ufficiali medici e di ufficiali contabili.

45. I distretti indicati come centri di formazione degli stati maggiori di battaglione provvedono ad un primo riparto degli ufficiali fra le compagnie, restando riservato al comandante titolare del battaglione il riparto definitivo dei medesimi. I comandanti di reggimento potranno poi apportare quelle variazioni che crederanno necessarie, specialmente nella costituzione dello stato maggiore del reggimento.

46. Per quanto riguarda il personale di truppa si procede nel modo seguente:

I furieri maggiori ed i furieri di compagnia sono in massima forniti dai reggimenti di fanteria di linea dell'esercito permanente, i quali destinano a quel servizio due furieri maggiori o due furieri di maggiorità per ciascuno. Sono inoltre destinati al medesimo servizio furieri maggiori e furieri in congedo ed ascritti alla milizia mobile, a senso delle vigenti disposizioni di legge. I reggimenti di fanteria di linea destinano infine alcuni sergenti di contabilità, da adibirsi pure all'occorrenza a coprire la carica di furiere nelle compagnie di milizia mobile.

Per l'assegnazione dei furieri maggiori e dei furieri di compagnia i comandanti superiori dei distretti richiedono annualmente ai comandi di corpo d'armata, e questi al Ministero della guerra (*Direzione generale leve e truppa*), il numero di detti sottufficiali occorrenti ai rispettivi reparti di milizia mobile, oltre quelli in congedo illimitato disponibili, come si è detto di sopra, per tale servizio.

Il Ministero ripartisce poi fra i corpi d'armata le occorrenti assegnazioni di sottufficiali dell'esercito permanente per le cariche di furieri maggiori e furieri di compagnia; le assegnazioni definitive sono quindi dai comandi di corpo d'armata comunicate ai reggimenti ed ai distretti.

Le predette richieste debbono essere fatte al Ministero della

guerra per la fine di gennaio di ogni anno. Per le principali variazioni che potessero poi avvenire durante l'anno, provvedono i comandi di corpo d'armata con personale dei corpi dipendenti.

L'altro personale di truppa per gli stati maggiori dei reggimenti e dei battaglioni e per le compagnie è tratto dai rimanenti sottufficiali in congedo sopra citati e dai graduati con ferma temporanea ascritti alla milizia mobile.

17. Le modalità circa la tenuta dei ruoli e ruolini della milizia mobile, la composizione dei quadri, l'amministrazione dei reparti, la loro chiamata e messa in armi, sono date rispettivamente dall'istruzione sulle matricole, dal regolamento d'amministrazione e dalle istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra dell'esercito.

Bersaglieri.

18. 20 battaglioni di bersaglieri (esclusa la Sardegna) a 4 compagnie.

19. I battaglioni e le compagnie di bersaglieri si costituiscono presso i distretti indicati nell'annesso specchio B; i battaglioni assumono un numero progressivo dall'1 al 20.

I distretti che non hanno forza sufficiente per costituire una compagnia formeranno, cogli individui che hanno a ruolo, un plotone, il quale, come risulta dall'annesso specchio, passerà a far parte della compagnia che si forma presso un altro distretto. Tutti gli uomini dei detti plotoni dovranno perciò fin dal tempo di pace, ed entro il primo mese dal passaggio della rispettiva classe alla milizia mobile, essere transitati come effettivi ai distretti centri di formazione delle compagnie cui sono ascritti.

20. Per quanto riguarda la formazione dei quadri, la costituzione dei reparti, l'amministrazione dei medesimi in caso di chiamata alle armi, la tenuta dei ruoli, ecc., valgono le disposizioni già enumerate ai N. 14, 15, 16 e 17 per i battaglioni di fanteria di milizia mobile e per gli stati maggiori di battaglione.

21. Allorchè le compagnie di bersaglieri di milizia mobile vengono riunite in battaglioni, i comandanti dei medesimi provvedono al pareggiamento della forza fra le varie compagnie di ciascun battaglione, mediante aggregazioni.

Compagnie alpine.

22. 36 compagnie alpine di milizia mobile.

23. Le 36 compagnie alpine di milizia mobile si costituiscono per cura dei reggimenti alpini dell'esercito permanente ai quali appartengono, ed assumono anch'esse un numero progressivo dall'1 al 36, come è indicato dall'annesso specchio C.

Ciascuna compagnia alpina di milizia mobile, salvo qualche eccezione, corrisponde a due compagnie alpine dell'esercito permanente.

24. Gli uomini in congedo illimitato, già appartenenti alle compagnie alpine dell'esercito permanente, non esclusi i sottufficiali che debbono ancora far parte della milizia mobile allorquando fanno passaggio alla milizia stessa, vengono destinati a far parte delle corrispondenti compagnie alpine di detta milizia, secondo il sistema accennato nel numero precedente ed indicato dall'annesso specchio, C, continuando pertanto ad essere effettivi ai rispettivi reggimenti.

Sono pure assegnati fin dal tempo di pace alle compagnie alpine di milizia mobile i sottufficiali in congedo illimitato provenienti dai reggimenti di fanteria e di bersaglieri, che siano ascritti alla milizia mobile ed appartengano per fatto di leva ai mandamenti di reclutamento delle compagnie stesse.

25. Le Istruzioni per la mobilitazione determinano i particolari relativi alla formazione di guerra ed alla mobilitazione e delle compagnie alpine di milizia mobile.

ARTIGLIERIA.

Artiglieria da campagna.

26. 10 brigate d'artiglieria da campagna (esclusa la Sardegna) a tre batterie ciascuna;

1 brigata speciale per la Sicilia su due batterie ed una sezione del treno;

10 compagnie del treno d'artiglieria.

27. Ogni reggimento d'artiglieria da campagna provvede alla costituzione, alla tenuta dei ruoli ed all'arredamento ed equipaggiamento di una brigata d'artiglieria da campagna della milizia mobile e di una compagnia treno della milizia stessa.

28. Le batterie della milizia mobile si ordinano normalmente in 3ª formazione su otto pezzi.

I servizi del treno d'artiglieria si ordinano come quelli cor-

rispondenti dell'esercito permanente, e secondo le istruzioni che sono emanate dal Ministero.

29. Alle brigate, alle batterie da campagna e alle compagnie del treno di milizia mobile sono assegnati gli occorrenti quadri nel modo stesso tenuto per le brigate e batterie dell'esercito permanente. A tale uopo il Ministero, fin dal tempo di pace, assegna ai detti reparti gli ufficiali d'artiglieria ancora effettivi alla milizia stessa e gli ufficiali di complemento ascritti alla medesima, ufficiali in posizione di servizio ausiliario, ed eventualmente anche di riserva.

Indica inoltre ai comandanti dei reggimenti il numero d'ufficiali dell'esercito permanente del reggimento che dovranno essere transitati nei reparti di milizia mobile all'atto della mobilitazione; e così pure il numero degli ufficiali appartenenti allo stato maggiore dell'arma, di quelli in aspettativa e degli ufficiali medici e veterinari.

30. I comandanti dei reggimenti d'artiglieria da campagna provvedono alla costituzione delle brigate, delle batterie d'artiglieria e delle compagnie del treno di milizia mobile con gli ufficiali di cui al numero precedente e con personale di truppa nel modo seguente.

Fin dal tempo di pace designano i furieri maggiori e i furieri di batteria e della compagnia del treno, scegliendoli fra i sottufficiali del proprio reggimento e fra quelli in congedo illimitato ascritti alla milizia mobile a tenore di legge e che abbiano servito come tali nell'esercito permanente.

Alle compagnie treno vengono inoltre assegnati i sottufficiali congedati dall'arma di cavalleria, che hanno ancora obbligo di rimanere ascritti alla milizia mobile. Apposite disposizioni regolano le assegnazioni dei detti sottufficiali in congedo ai reggimenti d'artiglieria.

L'altro personale di truppa per gli stati maggiori di brigata e per le batterie è tratto dai rimanenti sottufficiali in congedo succitati e dai graduati e soldati con ferma temporanea ascritti alla milizia mobile.

A costituire la truppa d'artiglieria da campagna concorrono anche uomini delle classi anziane dell'arma di cavalleria per il servizio del treno, secondo il riparto stabilito dal Ministero.

31. Per quanto riguarda la tenuta dei ruoli e ruolini, ecc. valgono per i reggimenti di artiglieria da campagna le prescrizioni contenute al N. 17 per i battaglioni di fanteria.

32. Colla costituzione dei due nuovi reggimenti d'artiglieria

da campagna dell'esercito permanente, si costituiranno altre due brigate d'artiglieria da campagna della milizia mobile ed altre due compagnie treno, in ragione di una per ognuno dei nuovi reggimenti.

33. Alla costituzione della brigata d'artiglieria speciale per la Sicilia provvede il distretto di Palermo, di concerto col comando locale d'artiglieria.

A tale effetto il Ministero dispone annualmente per il passaggio effettivo al detto distretto di alcune classi di 1ª categoria della milizia mobile dei reggimenti d'artiglieria da campagna, appartenenti ai distretti militari dell'isola.

Il Ministero dispone inoltre per l'assegnazione degli ufficiali per la costituzione dei quadri della detta brigata, in modo analogo a quanto è detto al precedente numero 29; dispone pure per l'assegnazione del furiere maggiore e dei furieri di batteria e del numero occorrente di sottufficiali, ed il distretto di Palermo, a mezzo del comando di corpo d'armata, richiede annualmente al Ministero della guerra le necessarie indicazioni.

I reggimenti d'artiglieria da campagna transiteranno inoltre a questa brigata speciale tutti i sottufficiali provenienti per fatto di leva dai distretti della Sicilia, i quali all'atto del congedo debbano ancora rimanere aseritti alla milizia mobile.

I ruoli ed i conti della brigata speciale d'artiglieria della Sicilia sono tenuti dal distretto di Palermo, il quale provvede pure all'arredamento degli uomini in caso di mobilitazione ed all'amministrazione della brigata come è stabilito dalle istruzioni per la mobilitazione.

Artiglieria da fortezza.

34. 24 compagnie d'artiglieria da fortezza della milizia mobile.

2 compagnie d'artiglieria da fortezza della milizia mobile per l'isola di Sicilia.

Le compagnie d'artiglieria da fortezza possono essere riunite in brigate di due o più compagnie ciascuna.

35. Le 24 compagnie d'artiglieria da fortezza si costituiscono, si ordinano, ecc. presso i reggimenti d'artiglieria da fortezza dell'esercito permanente, in ragione di 6 compagnie per ciascuno, prendendo in ogni reggimento un numero progressivo dall'1 al 6.

36. Alla costituzione delle due compagnie d'artiglieria da fortezza di milizia mobile per la Sicilia provvede il distretto di Messina, di concerto colla direzione territoriale d'artiglieria.

37. Per la costituzione dei quadri, per la tenuta dei ruoli, ecc. valgono per i reggimenti d'artiglieria da fortezza e pel distretto di Messina le prescrizioni contenute nei N. 29, 30, 31 e 33 per i reggimenti d'artiglieria da campagna.

38. Colla costituzione del nuovo reggimento d'artiglieria da fortezza le compagnie saranno portate al numero di 25 e resteranno distribuite in ragione di 5 per reggimento, oltre le 2 compagnie per l'isola di Sicilia.

Artiglieria da montagna.

39. 2 batterie da montagna della milizia mobile, da costituirsi in ragione di una per ogni brigata d'artiglieria da montagna e presso ciascuno dei due comandi di brigata dell'esercito permanente, col proprio personale di truppa in congedo illimitato assegnato alla milizia mobile.

40. Circa la costituzione dei quadri, la formazione dei ruoli, ecc. di dette batterie, valgono le norme date per la costituzione degli altri reparti delle varie armi della milizia mobile, procedendo, rispettivamente alle due batterie da montagna, le corrispondenti brigate dell'esercito permanente, per delegazione dei due reggimenti di artiglieria da fortezza di cui dette brigate fanno parte.

GENIO.

Zappatori, ferrovieri e telegrafisti.

41. 14 compagnie zappatori di milizia mobile.
2 compagnie ferrovieri.
2 compagnie telegrafisti.

42. Le suddette compagnie vengono costituite presso ciascuno dei due reggimenti del genio in ragione di:
7 compagnie zappatori;
1 compagnia ferrovieri;
1 compagnia telegrafisti.

43. Le compagnie zappatori della milizia mobile assumono in ciascun reggimento un numero progressivo da 1 a 7 e possono essere riunite in brigate di 2 o più compagnie ciascuna.

Le compagnie ferrovieri e quelle telegrafisti, quantunque appartenenti a reggimenti diversi, possono pure essere riunite in brigate.

44. Per la costituzione dei quadri, la tenuta dei ruoli, ecc. per detti reparti, valgono le disposizioni già indicate ai N. 29, 30 e 31 per le batterie da campagna.

45. Colla costituzione del nuovo reggimento del genio dell'esercito permanente le compagnie zappatori, ferrovieri e telegrafisti della milizia mobile saranno ripartite fra i tre reggimenti del genio nel modo seguente:

1° reggimento	—	6 compagnie zappatori (2 brigate);
2° id.	—	6 compagnie zappatori (2 brigate);
3° id.		2 compagnie zappatori (1 brigata);
		2 compagnie ferrovieri (1 brigata);
		2 compagnie telegrafisti (1 brigata).

Pontieri.

46. 2 compagnie pontieri (1 brigata).
1 compagnia lagunare.

47. Le due compagnie pontieri e la compagnia lagunare si costituiscono per cura del 4° reggimento genio (pontieri), nello stesso modo e colle stesse norme date per le compagnie zappatori, ferrovieri e telegrafisti.

Treno del genio.

48. 4 compagnie, in ragione di una per ciascuno degli attuali 2 reggimenti zappatori e due per il reggimento pontieri.

49. Per la costituzione di dette compagnie, ecc., valgono le norme date per le altre specialità dell'arma.

50. Colla formazione del nuovo reggimento del genio si costituirà anche una nuova compagnia treno del genio della milizia mobile, che rimarrà ascritta al nuovo reggimento.

COMPAGNIE DI SANITÀ E DI SUSSISTENZA.

Compagnie di sanità.

51. 10 compagnie di sanità, in ragione di 1 per ogni corpo d'armata.

52. A costituire ciascuna compagnia di sanità concorrono gli uomini in congedo illimitato già appartenenti alle 2 compagnie di sanità dell'esercito permanente del corpo d'armata, le quali compagnie formeranno a tal uopo mezza compagnia per ciascuna, conservandone il personale come effettivo.

Il ruolo del comando della compagnia sarà tenuto dalla compagnia di sanità che risiede presso il capoluogo del corpo d'armata.

53. Le mezze compagnie si costituiscono in caso di mobilitazione presso le corrispondenti compagnie di sanità dell'esercito permanente.

54. Per quanto riguarda la formazione dei quadri, la tenuta dei ruoli, ecc., valgono le disposizioni date per gli altri reparti di milizia mobile.

55. Allorquando il servizio sanitario territoriale dell'esercito permanente verrà costituito di sole 12 compagnie di sanità, si costituiranno anche 12 compagnie di sanità della milizia mobile, in ragione di 1 per ogni corpo d'armata, secondo la nuova circoscrizione militare territoriale, e cogli uomini di truppa assegnati alla milizia mobile provenienti dalle corrispondenti compagnie dell'esercito permanente, che continueranno ad esservi effettivi.

Centro di formazione di ogni compagnia di sanità della milizia mobile continuerà ad essere la corrispondente compagnia di sanità dell'esercito permanente.

Compagnie di sussistenza.

56. Fino a quando non si proceda alla costituzione delle compagnie di sussistenza dell'esercito permanente, i distretti continueranno a formare le sezioni panattieri e sussistenze secondo le prescrizioni in vigore al riguardo.

57. Allorquando saranno costituite le 12 compagnie di sussistenza dell'esercito permanente, saranno formate 12 compagnie di sussistenza di milizia mobile, e tutti gli uomini di milizia mobile che vi dovranno essere ascritti saranno transitati effettivi alle compagnie di sussistenza dell'esercito permanente, in base al riparto che verrà in detta circostanza indicato.

Riordinato in tale modo il servizio delle sussistenze, le compagnie dell'esercito permanente provvederanno a tutto quanto riguarda la costituzione delle corrispondenti di milizia mobile, come è detto per le compagnie di sanità.

MILIZIA SPECIALE DELL'ISOLA DI SARDEGNA.

58. Alla milizia speciale della Sardegna vengono ascritti tutti gli uomini in congedo illimitato di 1ª categoria non ancora

transitati alla milizia territoriale, appartenenti per fatto di leva ai distretti dell'isola.

Gli uomini delle classi di 2ª categoria, non ancora transitati alla milizia territoriale, sono di complemento alla milizia stessa.

59. I sottufficiali in congedo illimitato appartenenti per ragione di leva all'isola di Sardegna, non ancora stati trasferti alla milizia territoriale, tanto se ascritti all'esercito permanente quanto alla milizia mobile, sono assegnati alla milizia speciale dell'isola di Sardegna colle medesime norme indicate per gli altri reparti di milizia mobile.

60. Ai reparti della milizia speciale dell'isola di Sardegna, per quanto riguarda gli ufficiali, furieri maggiori e furieri di compagnia, viene provveduto dal Ministero nello stesso modo indicato ai N. 44, 45 e 46.

61. I distretti dell'isola provvedono all'arredamento di tutti i richiamati dal congedo dei reparti della milizia speciale, a qualsiasi arma o corpo appartengano, e somministrano ai vari reparti gli oggetti vari di arredamento e di equipaggiamento loro occorrenti.

I materiali speciali di artiglieria, del genio, di cavalleria, di sanità e delle sussistenze sono suddivisi fra Cagliari e Sassari e conservati a senso degli ordini dati dal Ministero della guerra.

62. La milizia speciale dell'isola di Sardegna consta di:

a) Fanteria di linea;
b) Bersaglieri;
c) Cavalleria;
d) Artiglieria da campagna;
e) Genio;
f) Servizi di sanità e di sussistenza.

Fanteria di linea.

63. La fanteria di linea consta di 9 battaglioni a 4 compagnie ciascuno, i quali assumono numeri progressivi in continuazione degli altri battaglioni della milizia mobile, come è indicato nell'unito specchio A.

64. Detti battaglioni costituiscono tre reggimenti, che assumono anch'essi numeri consecutivi agli altri reggimenti di milizia mobile.

65. I due distretti costituiscono ciascuno i battaglioni indicati dall'annesso specchio A e seguono interamente le norme date per gli altri distretti.

66. Uno o più battaglioni possono essere sciolti in caso di guerra, ripartendone la forza nei corpi dell'esercito permanente che si trovassero nell'isola, e dovessero rimanervi.

Bersaglieri.

67. 1 battaglione di bersaglieri della milizia mobile a 4 compagnie, che assume il numero 21.

I distretti dell'isola costituiscono ciascuno le compagnie indicate nello annesso specchio B.

68. Per quanto concerne la formazione dei quadri delle compagnie e del comando del battaglione, la tenuta dei ruoli, ecc. valgono le norme già date per i bersaglieri della milizia mobile del continente.

Cavalleria.

69. 1 squadrone di 4 plotoni, da costituirsi cogli uomini già appartenenti ai reggimenti di cavalleria dell'esercito permanente ed ascritti per fatto di leva ai distretti dell'isola.

70. Il comando e tre plotoni di detto squadrone si costituiscono presso il distretto di Cagliari, il quale ne tiene i ruoli e gli oggetti di arredamento e di equipaggiamento.

71. Il 4° plotone si costituisce presso il distretto di Sassari, che si regola al riguardo come è detto per il distretto di Cagliari.

Artiglieria da campagna.

72. 1 brigata di due batterie, due sezioni d'artiglieria da fortezza e due sezioni treno.

73. Alla brigata d'artiglieria vengono ascritti gli uomini provenienti dall'artiglieria da campagna, da quella da fortezza e da montagna e dal treno d'artiglieria e del genio.

74. Ognuno dei due distretti dell'isola fornisce gli uomini per una batteria, una sezione d'artiglieria da fortezza ed una sezione treno, salvo a pareggiarne la forza quando la brigata sia costituita; il distretto di Cagliari provvede inoltre allo stato maggiore della brigata.

75. Ognuno dei distretti provvede alla formazione dei quadri ed alla tenuta dei ruoli ecc., come per gli altri reparti di milizia mobile.

Genio.

76. 1 compagnia zappatori.

77. Alla compagnia del genio di milizia mobile vengono ascritti gli uomini provenienti dai reggimenti del genio dell'esercito permanente, ed appartenenti ai distretti dell'isola.

78. Ognuno dei due distretti dell'isola fornisce coi propri uomini un plotone, di cui tiene i ruoli, e provvede al suo arredamento ed equipaggiamento. Il distretto di Cagliari provvede inoltre completamente al comando della compagnia.

Compagnia di sanità.

79. Cogli uomini già appartenenti alle compagnie di sanità dell'esercito permanente si costituisce una compagnia di sanità della milizia speciale.

Detta compagnia è costituita da due sezioni di sanità che si formano rispettivamente presso i distretti di Cagliari e Sassari.

80. Per la formazione dei quadri, la tenuta dei ruoli, ecc., valgono le norme già date per la compagnia zappatori.

Compagnia di sussistenza.

81. Cogli uomini in congedo illimitato già ascritti ai panattieri ed alle sussistenze si costituisce una compagnia di sussistenza, composta di due sezioni, che si ordinano in modo analogo a quanto è detto per la compagnia di sanità.

Quadri di ufficiali dell'arma di cavalleria, del corpo di commissariato, del corpo contabile e del corpo veterinario militare.

82. Cogli ufficiali di complemento dell'arma di cavalleria, del corpo di commissariato, del corpo contabile e del corpo veterinario militare, i quali a norma del disposto dall'art. 6 della legge 29 giugno 1882, debbono, compiuto il 32° anno di età, essere transitati nella milizia mobile, vengono costituiti quadri di ufficiali di detti corpi ed arma per essere assegnati secondo la loro specialità alle unità organiche della milizia mobile od alle grandi unità della milizia stessa; oppure destinati a speciali servizi durante la mobilitazione, a seconda di particolari istruzioni emanate dal Ministero.

SPECCHIO A

ORDINAMENTO DELLA MILIZIA MOBILE

Fanteria di linea.

Reggim. di fanteria di milizia mobile e sede di formazione degli stati maggiori dei medesimi	Distretti militari	Battagl. di fanteria di milizia mobile	Compag. di fanteria di milizia mobile	In ciascun battaglione numero delle compagnie		Battaglioni		ANNOTAZIONI
				eccedenti	deficienti	cui vengono cedute le compagnie eccedenti	da cui vengono tolte le compagnie deficienti	
1° Torino	Torino	1°	4	»	»	»	»	
		2°	3	»	1	»	9°	
	Pinerolo	3°	2	»	2	»	6°	
2° Novara	Vercelli	4°	5	1	»	5°	»	
	Ivrea	5°	3	»	1	»	4°	
	Novara	6°	6	2	»	3°	»	
3° Alessandria	Alessandria	7°	5	1	»	10°	»	
	Cuneo	8°	4	»	»	»	»	
	Mondovì	9°	5	1	»	2°	»	
4° Voghera	Casale	10°	3	»	1	»	7°	
		11°	3	»	1	»	12°	
	Voghera	12°	5	1	»	11°	»	
5° Milano	Milano	13°	4	»	»	»	»	
		14°	4	»	»	»	»	
	Monza	15°	3	»	1	»	16°	
6° Como	Como	16°	5	1	»	15°	»	
	Varese	17°	6	2	»	18° 23°	»	
	Lecco	18°	3	»	1	»	17°	
7° Brescia	Brescia	19°	3	»	1	»	21°	
		20°	3	»	1	»	21°	
	Bergamo	21°	6	2	»	19° 20°	»	
8° Parma	Lodi	22°	5	1	»	25°	»	
	Cremona	23°	3	»	1	»	17°	
	Parma	24°	5	1	»	26°	»	

		25°	3	»	1	»	22°
9° Piacenza	Piacenza	26°	2	»	2	»	24° 27°
	Pavia	27°	5	1	»	26°	»
		28°	4	»	»	»	»
10° Genova	Genova	29°	3	»	1	»	66°
	Savona	30°	4	»	»	»	»
	Verona	31°	5	1	»	34°	»
11° Verona	Mantova	32°	4	»	»	»	»
	Vicenza	33°	5	1	»	35°	»
		34°	3	»	1	»	31°
12° Padova	Padova	35°	3	»	1	»	33°
	Belluno	36°	3	»	1	»	37°
	Treviso	37°	5	1	»	36°	»
13° Treviso		38°	4	»	»	»	»
	Udine	39°	4	»	»	»	»
	Venezia	40°	5	1	»	41°	»
14° Venezia	Rovigo	41°	3	»	1	»	40°
	Ferrara	42°	4	»	»	»	»
	Modena	43°	5	1	»	45°	»
15° Bologna	Reggio Emilia . .	44°	4	»	»	»	»
		45°	3	»	1	»	43°
	Bologna	46°	3	»	1	»	49°
		47°	4	»	»	»	»
16° Bologna	Ravenna	48°	3	»	1	»	49°
	Forlì	49°	6	2	»	46° 48°	»
17° Ancona	Ancona	50°	4	»	»	»	»
	Pesaro	51°	4	»	»	»	»
	Macerata	52°	5	1	»	54°	»
18° Chieti	Ascoli Piceno . .	53°	4	»	»	»	»
		54°	3	»	1	»	52°
	Chieti	55°	4	»	»	»	»
19° Chieti		56°	4	»	»	»	»
	Aquila	57°	4	»	»	»	»

Reggim. di fanteria di milizia mobile e sede di formazione degli stati maggiori dei medesimi	Distretti militari	Battagl. di fanteria di milizia mobile	Compag. di fanteria di milizia mobile	In ciascun battaglione numero delle compagnie		Battaglioni		ANNOTAZIONI
				eccedenti	deficienti	cui vengono cedute le compagnie eccedenti	da cui vengono tolte le compagnie deficienti	
20° Teramo	Campobasso	58°	4	»	»	»	»	
		59°	4	»	»	»	»	
	Teramo	60°	5	1	»	61°	»	
21° Foggia		61°	3	»	1	»	60°	
	Foggia	62°	3	»	1	»	96°	
		63°	4	»	»	»	»	
22° Firenze	Firenze	64°	4	»	»	»	»	
	Pistoia	65°	4	»	»	»	»	
		66°	5	1	»	29°	»	
23° Massa	Massa	67°	5	1	»	69°	»	
	Lucca	68°	4	»	»	»	»	
24° Livorno	Livorno	69°	3	»	1	»	67°	
		70°	4	»	»	»	»	
	Siena	71°	3	»	1	»	72°	
25° Perugia	Arezzo	72°	5	1	»	71°	»	
	Perugia	73°	4	»	»	»	»	
	Spoleto	74°	4	»	»	»	»	
26° Roma		75°	4	»	»	»	»	
	Roma	76°	4	»	»	»	»	
	Orvieto	77°	4	»	»	»	»	
27° Caserta		78°	4	»	»	»	»	
	Frosinone	79°	4	»	»	»	»	
		80°	4	»	»	»	»	
	Caserta	81°	3	»	1	»	83°	
28° Caserta	Gaeta	82°	2	»	2	»	92°	
	Benevento	83°	5	1	»	81°	»	

29° Napoli	Napoli	84°	4	»	»	»	»		
		85°	4	»	»	»	»		
		86°	3	»	1	»	89°		
30° Salerno	Nola	87°	4	»	»	»	»		
		88°	3	»	1	»	90°		
	Salerno	89°	5	1	»	86°	»		
31° Avellino	Avellino	90°	5	1	»	88°	»		
		91°	4	»	»	»	»		
	Campagna	92°	6	2	»	82°	»		
32° Bari	Bari	93°	4	»	»	»	»		
		94°	4	»	»	»	»		
	Barletta	95°	4	»	»	»	»		
		96°	5	1	»	62°	»		Il 96° battaglione fa parte del 21 reggim (Foggia).
33° Taranto	Lecce	97°	4	»	»	»	»		
		98°	4	»	»	»	»		
	Taranto	99°	5	1	»	101°	»		
34° Potenza	Potenza	100°	4	»	»	»	»		
		101°	3	»	1	»	99°		
	Castrovillari.	102°	6	2	»	105° 106°	»		
	Cosenza	103°	4	»	»	»	»		
35° Catanzaro		104°	4	»	»	»	»		
	Catanzaro	105°	3	»	1	»	102°		
		106°	3	»	1	»	102°		
36° Reggio Calab.	Reggio Calabria	107°	4	»	»	»	»		
		108°	4	»	»	»	»		
37° Palermo	Palermo	109°	3	»	1	»	117°		
		110°	3	»	1	»	111°		
	Trapani	111°	5	1	»	110°	»		
	Palermo	112°	4	»	»	»	»		
38° Palermo	Cefalù.	113°	3	»	1	»	120°		
		114°	3	»	1	»	122°		
	Girgenti	115°	4	»	»	»	»		
39° Girgenti		116°	3	»	1	»	117°		
	Caltanissetta.	117°	6	2	»	109° 116°	»		

Reggim. di fanteria di milizia mobile e sede di formazione degli stati maggiori dei medesimi	Distretti militari	Battagl. di fanteria di milizia mobile	Compag. di fanteria di milizia mobile	In ciascun battaglione numero delle compagnie		Battaglioni		ANNOTAZIONI
				eccedenti	deficienti	cui vengono cedute le compagnie eccedenti	da cui vengono tolte le compagnie deficienti	
40° Messina	Messina	118°	4	»	»	»	»	
		119°	4	»	»	»	»	
	Catania	120°	5	1	»	113°	»	
		121°	4	»	»	»	»	
41° Catania	Siracusa	122°	5	1	»	114°	»	
		123°	4	»	»	»	»	
Isola di Sardegna.								
42° Cagliari	Cagliari	124°	4	»	»	»	»	
		125°	4	»	»	»	»	
		126°	4	»	»	»	»	
43° Sassari	Sassari	128°	4	»	»	»	»	
		129°	4	»	»	»	»	
		130°	4	»	»	»	»	
44° Cagliari	Cagliari	127°	4	»	»	»	»	
		131°	4	»	»	»	»	
		132°	4	»	»	»	»	

Ordinamento della milizia mobile.

Distretti che costituiscono compagnie intere di bersaglieri di milizia mobile	Numero delle compagnie fornite	Distretti che non costituiscono compagnie — I loro uomini sono versati alle compagnie segnate di fianco	Battaglioni di bersaglieri di milizia mobile cui ciascuna comp.ª appartiene e sede di formazione dei medesimi	Annotazioni
Torino	3	Pinerolo-Ivrea	1° Torino	
Vercelli	1		id.	
Alessandria	1		2° Alessandria	
Novara	1		id.	
Casale	1		id.	
Voghera	1		id.	
Genova	1		3° Genova	
Savona	1		id.	
Mondovì	1		id.	
Cuneo	1		id.	
Piacenza	1		4° Piacenza	
Parma	1		id.	
Pavia	2	Lodi	id.	
Milano	2	Monza	5° Milano	
Como	1		id.	
Varese	1		id.	
Brescia	2	Cremona	6° Brescia	
Bergamo	2	Lecco	id.	
Verona	1		7° Verona	
Mantova	1		id.	
Treviso	1		id.	
Vicenza	1	Belluno	id.	
Padova	1		8° Padova	
Venezia	3	Rovigo-Udine	id.	
Bologna	2	Ferrara-Forlì	9° Bologna	
Reggio-Emilia	1		id.	
Modena	1		id.	
Ancona	3	Pesaro-Macerata-Ascoli-Piceno-Teramo	10° Ancona	
Ravenna	1		id.	

Distretti che costituiscono compagnie intere di bersaglieri di milizia mobile	Numero delle compagnie fornite	Distretti che non costituiscono compagnie — I loro uomini sono versati alle compagnie segnate di fianco	Battaglioni di bersaglieri di milizia mobile cui ciascuna comp. appartiene e sede di formazione dei medesimi	Annotazioni
Chieti . . .	1		11° Chieti	
Aquila. . .	1		id.	
Campobasso .	1		id.	
Foggia. . .	1		id.	
Firenze . .	2	Pistoia. . .	12° Firenze	
Arezzo. . .	1		id.	
Siena . . .	1		id.	
Massa . . .	3	Livorno . .	13° Massa	
Lucca . . .	1		id.	
Roma . . .	1		14° Roma	
Frosinone. .	1		id.	
Perugia . .	2	Spoleto - Orvieto	id.	
Napoli. . .	2		15° Napoli	
Caserta . .	2	Gaeta - Benevento . .	id.	
Salerno . .	1		16° Salerno	
Nola . . .	1		id.	
Campagna .	1		id.	
Avellino . .	1		id.	
Bari . . .	1		17° Bari	
Barletta . .	1		id.	
Lecce . . .	1		id.	
Taranto . .	1		id.	
Catanzaro. .	2	Castrovillari Cosenza .	18° Catanzaro	
Potenza . .	1		id.	
Reggio Calab.	1		id.	
Palermo . .	2	Cefalù . . .	19° Palermo	
Girgenti . .	1		id.	
Trapani . .	1		id.	
Messina . .	1		20° Messina	
Caltanissetta.	1		id.	
Siracusa . .	1		id.	
Catania . .	1		id.	
Isola di Sardegna.				
Cagliari . .	3		21° Cagliari	
Sassari. . .	1		id.	

SPECCHIO C.

Ordinamento delle compagnie alpine di milizia mobile.

Reggimenti Alpini dell'esercito permanente	Compagnie Alpine di milizia mobile	Compagnie Alpine permanenti i cui uomini concorrono alla costituzione delle compagnie Alpine di milizia mobile	Annotazioni
1°	1ª . . . . 2ª . . . . 3ª . . . . 4ª . . . . 27ª 28ª	1ª 6ª 2ª 3ª 4ª 5ª 7ª 52ª 53ª 54ª 55ª	
2°	5ª . . . . 6ª . . . . 7ª . . . . 8ª 30ª	8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 59ª 60ª 61ª	
3°	9ª . . . . 10ª . . . . 11ª . . . . 12ª 29ª	16ª 17ª 18ª 19ª 20ª 21ª 22ª 23ª 56ª 57ª 58ª	
4°	13ª . . . . 14ª . . . . 15ª . . . . 16ª . . . . 31ª 32ª	24ª 25ª 26ª 27ª 28ª 29ª 30ª 31ª 62ª 63ª 64ª	

Reggimenti Alpini dell'esercito permanente	Compagnie Alpine di milizia mobile	Compagnie Alpine permanenti i cui uomini concorrono alla costituzione delle compagnie Alpine di milizia mobile	Annotazioni
5°	17ª	32ª 33ª	
	18ª	34ª 35ª	
	19ª	36ª 37ª	
	23ª	44ª 45ª	
	24ª	46ª 47ª	
	25ª	48ª 49ª	
	26ª	50ª 51ª	
6°	20ª	38ª 39ª	
	21ª	40ª 43ª	
	22ª	41ª 42ª	
	33ª	65ª 66ª	
	34ª	67ª 68ª	
	35ª	69ª 70ª	
	36ª	71ª 72ª	

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

N. **104.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. (Nota N. 113). — **Destinazioni ordinarie di ufficiali in congedo alla milizia mobile.** — 31 maggio.

A senso dell'articolo 74 della Legge sull'ordinamento del R. Esercito, ed in base a quanto viene prescritto dal N. 4 della nuova istruzione sull'ordinamento della milizia mobile, approvato col R. Decreto del 13 maggio 1883, possono essere permanentemente inscritti nei quadri dei vari reparti di detta milizia, oltre gli ufficiali effettivi e di complemento alla mi-

lizia stessa, anche ufficiali in servizio ausiliario e, occorrendo, di riserva, in seguito a loro consenso.

Allo scopo pertanto di agevolare le necessarie partecipazioni e di evitare un frequente carteggio fra il Ministero, i corpi ed i distretti, d'ora innanzi le dette assegnazioni alla milizia mobile di ufficiali in congedo saranno pubblicate sul *Bollettino* delle nomine e destinazioni e trascritte sull'*Annuario militare*.

Il Ministro — FERRERO.

N. **105**. — RECLUTAMENTO (Nota N. 137). — **Passaggio alla milizia mobile dei sottufficiali che cessano dal servizio sotto le armi**. — 31 maggio.

In relazione all'Istruzione sull'ordinamento della milizia mobile, di cui nell'*Atto* N. 103 del corrente anno, questo Ministero stabilisce le seguenti norme per regolare il passaggio alle varie specialità della milizia stessa dei sottufficiali i quali, avendo ultimato la ferma da compiersi nell'esercito permanente, devono ancora prestare servizio in detta milizia, ai termini dell'articolo 133 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

1° Fanno passaggio nella milizia mobile del proprio distretto di leva:

a) I sottufficiali dei reggimenti di fanteria;

b) Quelli dei reggimenti bersaglieri, i quali verranno però assegnati alle compagnie bersaglieri di milizia mobile;

c) Quelli del personale permanente dei distretti;

d) Quelli del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina;

e) Quelli delle varie scuole od istituti militari, purchè appartenenti all'arma di fanteria.

2° I sottufficiali provenienti dall'arma di fanteria indicati al numero precedente ed ascritti alla milizia mobile, i quali appartengono per fatto di leva ai mandamenti di reclutamento dei reggimenti alpini, fanno passaggio alle compagnie alpine di milizia mobile dei reggimenti stessi.

3° Fanno passaggio alla milizia mobile del proprio reggimento, con assegnazione alla specialità di servizio corrispondente a quella in cui servivano nell'esercito permanente:

a) I sottufficiali dei reggimenti alpini;

b) Quelli dei reggimenti d'artiglieria (eccettuati i sottufficiali che appartengono per fatto di leva ai distretti dell'isola di Sardegna o di Sicilia);

c) Quelli dei reggimenti del genio (eccettuati i sottufficiali che appartengono per fatto di leva ai distretti dell'isola di Sardegna).

4° Fanno passaggio alla milizia mobile della rispettiva compagnia:

a) I sottufficiali delle compagnie di sanità (eccettuati quelli che appartengono per fatto di leva ai distretti dell'isola di Sardegna);

b) Quelli delle compagnie di sussistenza (coll'esclusione di cui al capoverso precedente).

5° I sottufficiali dell'arma di cavalleria (eccetto quelli che appartengono per fatto di leva ai distretti dell'isola di Sardegna o di Sicilia) fanno passaggio alla milizia mobile (treno) del reggimento d'artiglieria da campagna che si recluta nel rispettivo distretto.

6° I sottufficiali dei carabinieri reali restano ascritti alla propria legione, sopra un apposito ruolo (Mod. N. 8).

7° I sottufficiali delle compagnie operai d'artiglieria (coll'eccezione di cui alla lettera *b*) del N. 3) fanno passaggio alla milizia mobile del reggimento d'artiglieria da fortezza, che si recluta nel rispettivo distretto di leva.

8° Fanno passaggio alla brigata di batterie da campagna della milizia mobile di Sicilia (compresa la sezione treno addetta alla brigata) tutti i sottufficiali che servirono nelle batterie da campagna o nelle compagnie treno d'artiglieria.

Alla detta brigata (per le sezioni treno) sono altresì ascritti i sottufficiali dell'arma di cavalleria, appartenenti per fatto di leva ad uno dei distretti dell'isola stessa.

Sono trasferiti alle compagnie di milizia mobile d'artiglieria da fortezza di Sicilia i sottufficiali dei reggimenti da fortezza e quelli delle compagnie operai d'artiglieria appartenenti per fatto di leva ai distretti militari dell'isola.

9° Fanno passaggio alla milizia mobile speciale dell'isola di Sardegna, con assegnazione all'arma ed alle specialità di servizio corrispondenti a quello prestato nell'esercito permanente, tutti i sottufficiali (eccettuati quelli dei carabinieri) i quali appartengono per fatto di leva ad uno dei distretti dell'isola stessa.

10° Al seguito del presente *Atto* rimangono abrogate le disposizioni di cui al N. 21 dell'*Atto* N. 107 del 1882, relati-

vamente al ruolo provvisorio che dovevano tenere i distretti per tutti questi sottufficiali.

I sottufficiali i quali attualmente figurano sul ruolo provvisorio preaccennato, verranno trasferiti dai distretti ai rispettivi corpi che devono prenderli in forza sui ruoli della propria milizia mobile, salvo quelli della fanteria e bersaglieri che i distretti assegneranno ai battaglioni o compagnie bersaglieri che debbono da essi essere formati.

Il Ministro — FERRERO.

N. **106.** — VOLONTARI D'UN ANNO (Nota N. 8). — **Facoltà ai volontari d'un anno di subire gli esami per la nomina a sottotenente di complemento e di prestare i tre mesi di servizio subito dopo ultimato l'anno di volontariato.** — 1° giugno.

Questo Ministero avendo determinato che i volontari d'un anno, i quali aspirano alla nomina a sottotenente di complemento, possano subire i relativi esami subito dopo ultimato l'anno di volontariato e prestare i tre mesi di servizio in qualità di sottotenente non appena abbiano conseguita la nomina, stabilisce quanto segue a parziale modificazione delle disposizioni contenute nell'*Atto* N. 96 del 1878:

1° I volontari d'un anno, esclusi quelli arruolati nelle compagnie di sanità, che desiderano godere della sovraindicata facoltà, devono farne domanda per iscritto al proprio comandante di corpo entro la prima quindicina di giugno, indicando presso quale sede di corpo d'armata intendono subire gli esami.

2° Tali domande munite dei documenti indicati al N. 32 dell'*Atto* sovraindicato, tranne il certificato di idoneità a sergente, sono trasmesse per la via gerarchica al comandante di corpo d'armata, il quale trasmette ai comandanti di corpo d'armata interessati le domande di quei volontari che intendono subire gli esami in altra sede.

3° I volontari d'un anno che intendono valersi della facoltà concessa dal presente *Atto* debbono, durante l'anno di volontariato, prendere parte ad un campo d'istruzione. Se però sono ascritti a corpi o reparti che non sieno destinati ad un campo, dovranno essere temporaneamente aggregati a reparti dello stesso corpo o ad altro corpo della stess'arma

che vi prenda parte. I comandanti di corpo provvederanno in tempo per tale aggregazione, rivolgendosi, ove si tratti di aggregazione ad altro corpo, ai comandanti di corpo d'armata, i quali ordineranno l'assegnazione temporanea dei militari in parola a quelli fra i corpi dipendenti che prendono parte ai campi e di preferenza a quelli che dopo i campi sono anche destinati alle grandi manovre, affinchè i volontari di cui trattasi possano prender parte anche a queste.

4° I comandanti di corpo d'armata, ricevute le domande di cui al N. 2, nominano le commissioni d'esami e fissano il giorno di presentazione in modo che gli esami possano aver luogo nella seconda quindicina di novembre.

5° Il certificato di idoneità a sergente, senza del quale l'aspirante non potrà essere ammesso agli esami, sarà dall'aspirante stesso presentato alla commissione esaminatrice.

6° I volontari d'un anno che superano gli esami per la promozione a sottotenente di complemento saranno chiamati in servizio col giorno 1° del mese successivo a quello in cui hanno conseguito la nomina.

7° Salve le disposizioni speciali del presente *Atto*, rimangono in vigore tutte le altre dell'*Atto* N. 96 del 1878, come rimangono pure in vigore le disposizioni stesse per quei volontari d'un anno che non intenderessero valersi della facoltà loro concessa di subire gli esami e prestare i tre mesi di servizio subito dopo compiuto l'anno di volontariato.

8° Per l'anno corrente, il tempo utile alla presentazione delle domande di cui al N. 1, è protratto a tutto il 30 giugno.

Il Ministro — FERRERO.

N. **107**. — FERROVIE (Nota N. 171). — **Apertura al pubblico servizio della stazione di Allerona.** — 1° giugno.

Col 1° del mese di giugno è stata aperta al pubblico servizio la nuova stazione di Allerona situata al chilometro 135+335 della linea Roma-Chiusi.

Eppertanto nel prontuario militare, edizione 14 marzo 1881, per i viaggi in ferrovia e sui laghi, nella parte 1ª lettera *a*, ove detta stazione trovasi inscritta, verranno completate le colonne 3 e 4.

Da Chiusi chilom. 29 — da Orte chil. 53.

Nella parte III. Tavola 45, negli spazi in bianco si dovranno inscrivere le seguenti distanze:

Orte	chilom.	53
Bassano Teverino	»	45
Attigliano	»	40
Alviano	»	31
Castiglione Teverino	»	24
Orvieto	»	11
Ficulle	»	12
Chiusi	»	29
Chianciano	»	39
Montepulciano	»	48
Torrita	»	56
Sinalunga	»	50
Lucignano	»	68
Rapolano	»	80
Asciano	»	87
Siena	»	122
Poggibonsi	»	144
Certaldo	»	156
Castelfiorentino	»	165
Ponte a Elsa	»	176
Empoli	»	181

Il Ministro — FERRERO.

N. 108. — DISPOSIZIONI VARIE. (Nota N. 82). — **Libretti postali di risparmio dei congedati.** — 2 giugno.

È venuto a cognizione del Ministero essere invalso l'uso, presso alcuni corpi, di rimborsare agli uomini di truppa partenti in congedo l'intero credito inscritto sui loro libretti di risparmio, ritenendo poi i libretti presso l'amministrazione e talvolta senza neanco farne liquidare gl'interessi a favore dei congedati.

Questo procedimento essendo del tutto contrario allo scopo per il quale fu raccomandata l'introduzione nell'Esercito dei libretti postali di risparmio, quello cioè che tali libretti servissero poi a diffondere la conoscenza della benefica istituzione nelle campagne, il Ministero determina sieno osservate le disposizioni seguenti, le quali s'intenderanno aggiunte all'*Art.* 204 del 1881:

« All'atto del rinvio dal servizio, sia per congedo illimitato « ossia per altro, i libretti postali saranno lasciati ai titolari

« avvertendoli che possono essere poi presentati a qualsiasi « ufficio di posta, sia per fare nuovi depositi, sia per otte- « nere rimborsi.

« Quando qualcuno manifestasse l'intendimento di ritirare « il proprio credito, il comandante di compagnia dovrà in- « nanzi tutto cercare di sconsigliarnelo, e, ciò non riuscendo, « dovrà procurare di persuaderlo a mantenerlo almeno in parte, « mostrando i vantaggi che ridondano dall'abitudine del ri- « sparmio.

« Dove però il congedato volesse ad ogni modo ritirare « tutta la somma disponibile, questa sarà pagata.

« In tal caso i libretti di risparmio dovranno, per cura « dell'ufficiale pagatore, essere subito presentati all'ufficio di « posta per il rimborso, e poscia *saranno restituiti ai titolari*, « avvertendoli che potranno successivamente valersene per « ulteriori versamenti, oppure *presentarli essi* ad un ufficio « postale qualunque per far liquidare, a loro favore, gl'inte- « ressi tuttora dovuti ».

Disposizioni transitorie. — I corpi che avessero tuttora libretti già saldati per il capitale, appartenenti ad uomini partiti in congedo, dovranno spedirli tosto alla direzione generale delle poste in Roma, accompagnandoli con un elenco nel quale sia pure indicato il comune di domicilio dei singoli titolari, affinchè l'amministrazione postale possa liquidare e far pagare loro gl'interessi dovuti.

Il Ministro — FERRERO.

N. **109**. — MATRICOLA. (Nota N. 48). — **Inscrizione sugli stati di servizio della medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia.** — 2 giugno.

Questo Ministero ha determinato che le inscrizioni a matricola dell'autorizzazione a fregiarsi della nuova medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia siano fatte valendosi della seguente formola:

Autorizzato a fregiarsi della medaglia istituita con R. D. 26 aprile 1883 col motto: UNITÀ D'ITALIA 1848-1870.

Il Ministro — FERRERO.

Roma. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 26ª 1883 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 giugno.

MAGGIO 31. — Nuova Convenzione pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno e sul lago di Garda, *pag.* 409.
GIUGNO 1°. — Regolamento per l'applicazione della Convenzione in data 28 settembre 1882, approvata con R. Decreto del 31 maggio 1883, *pag.* 425.

Atto N. **110**. — FERROVIE (Nota N. 172). — **Nuova Convenzione pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno e sul lago di Garda.** — 31 maggio.

R. D. che dà esecuzione alla Convenzione stipulatasi li 28 settembre 1882 fra i Ministeri della Guerra e della Marina e le Amministrazioni delle Ferrovie dell'Alta Italia, Romane, e Meridionali, queste ultime anche quali esercenti le ferrovie Calabro-Sicule, pel trasporto dei militari famiglie, bagagli, ecc.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della Guerra e della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A partire dal 1° luglio 1883 avrà piena ed intera esecuzione la Convenzione stipulatasi li 28 settembre 1882 dai Ministri della Guerra e della Marina colle Amministrazioni delle Ferrovie dell'Alta Italia, Romane e Meridionali, queste ultime anche quali esercenti le ferrovie Calabro-Sicule, ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici in quanto concerne

la tariffa dei prezzi e le condizioni di applicazione del servizio ferroviario, pel trasporto sulle ferrovie del Regno e sul lago di Garda dei militari appartenenti al R. Esercito ed alla R. Armata, delle loro famiglie, del loro bagaglio nonchè dei veicoli, dei cavalli e muli e dei materiali d'ogni genere spettanti od attinenti alle amministrazioni della guerra e della marina.

I predetti Nostri Ministri provvederanno con apposito regolamento alla esecuzione del presente Nostro Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato in Roma, addì 31 maggio 1883.

UMBERTO.

FERRERO.
F. ACTON.

CONVENZIONE *per il trasporto, sulle ferrovie del Regno e sul Lago di Garda, dei militari appartenenti al Regio Esercito ed all' armata di mare, delle loro famiglie, dei loro bagagli, nonchè dei veicoli, dei cavalli e muli e dei materiali di ogni genere spettanti od attinenti alle amministrazioni della guerra e della marina.*

L'anno millottocentottantadue ed alli ventotto del mese di settembre in Firenze.

Essendosi riconosciuta la necessità di portare alcune varianti e modificazioni alla convenzione del 16 marzo 1870, le amministrazioni della guerra e della marina e quelle delle ferrovie dell'Alta Italia, Romane e Meridionali, queste ultime anche quali esercenti le ferrovie Calabro-Sicule, in base all'art. 17 della convenzione precitata, stabilirono d'accordo di tener per l'oggetto una speciale conferenza.

Riunitisi il 16 gennaio di quest'anno i delegati delle amministrazioni interessate, dopo particolareggiate discussioni, giunsero a concertare le modificazioni e varianti da portarsi alla convenzione precitata come risulta dal verbale appositamente redatto.

Sottoposte le condizioni del verbale stesso all'occorrente approvazione, le amministrazioni interessate vi diedero la loro adesione, dichiarando che le conclusioni del verbale medesimo dovessero formare la base per la stipulazione di una nuova convenzione.

Desiderandosi ora tradurre in atto formale gli accordi preliminarmente presi nella conferenza avanti citata sono in oggi convenuti i signori:

Di Lenna cav. Giuseppe, colonnello comandante il 56° reggimento fanteria,

Grassi cav. Francesco, capitano commissario,

quali rappresentanti le amministrazioni della guerra e della marina.

Massa ingegnere comm. Mattia, direttore dell'esercizio delle ferrovie dell'Alta Italia, come rappresentante dell'amministrazione stessa,

Bertina comm. Callisto, direttore generale reggente delle ferrovie Romane, quale rappresentante dell' amministrazione medesima,

Borgnini ingegnere comm. Secondo, direttore generale delle ferrovie Meridionali, come rappresentante della società delle medesime,

i quali, in virtù dei poteri loro conferiti dalle rispettive amministrazioni, hanno convenuto e stipulato quanto appresso:

Articolo 1.

Il trasporto delle persone, dei bagagli e delle merci, dei materiali di ogni genere, dei cavalli e muli e dei veicoli appartenenti od attinenti al R. esercito od alla R. marina saranno pagati alle stazioni di partenza con le cautele che verranno stabilite con regolamento apposito, salvo il caso di mobilitazione generale, nel quale i trasporti avranno luogo in conto corrente mediante il pagamento di acconti.

Articolo 2.

Le tasse proporzionali, minime e fisse da corrispondersi per ogni specie di trasporto sono quelle risultanti dalla tariffa annessa alla presente convenzione, non comprese le imposte fissate dalle vigenti leggi.

Nel caso che, per disposizione dell'autorità militare, sulla intera rete di ciascuna amministrazione od anche soltanto su qualche linea di esse, si sospenda in tutto od in parte il servizio di viaggiatori e merci per conto del pubblico, sarà pagato, per il percorso su tali reti o linee, il doppio delle tasse stabilite pei singoli trasporti.

Nel medesimo caso verranno in egual modo tassati anche i trasporti di vettovaglie od altro eseguiti dalle imprese viveri, avvertendo che per il bestiame vivo sarà applicata la tariffa stessa che è stabilita pei cavalli e muli in vagone bestiame.

Agli effetti dell'applicazione delle tariffe durante la sospensione del servizio pubblico, saranno considerati e tassati a piccola velocità, unicamente i trasporti di vettovaglie, armamenti, munizioni e quanto altro verrà spedito per rifornitura dell'esercito e dell'armata. Invece i quadrupedi, gli oggetti e quanto altro i corpi e le frazioni di corpi trasportano al loro seguito saranno considerati e tassati a grande velocità.

Articolo 3.

Per ogni trasporto di persone e per ogni spedizione di bagagli, di materiali di ogni genere, di cavalli e muli e di veicoli avrà luogo, nell'applicazione delle tasse, un solo arrotondamento di 5 in 5 centesimi qualunque sia il numero delle linee percorse e quello delle reti ferroviarie cui le linee stesse appartengono.

L'arrotondamento delle tasse avrà luogo per ogni amministrazione nel caso di conto corrente.

Articolo 4.

I trasporti militari sulle ferrovie saranno effettuati direttamente dal punto di partenza a quello di destinazione, senza obbligo di rinnovamento dei biglietti e dei documenti di spedizione nelle stazioni di transito.

Articolo 5.

Le amministrazioni ferroviarie rinunciano al diritto fisso che loro sarebbe dovuto per le operazioni di carico o scarico per ogni veicolo di proprietà dell'amministrazione della guerra o della marina, spedito a grande o a piccola velocità, sempre quando dette operazioni vengano eseguite per parte dei mittenti o dei destinatari.

Articolo 6.

Le distanze da valutarsi per la tassazione dei trasporti saranno quelle stesse che servono alla tassazione dei trasporti ordinari.

Articolo 7.

In caso di interruzione di qualche tronco di ferrovia, e pei primi otto giorni soltanto, decorrenti dalla data dell'avviso telegrafico che le amministrazioni ferroviarie dovranno dare al Ministero della guerra, sarà permesso ai militari di bassa forza isolati il passaggio sopra quell'altro percorso delle linee esercitate dalle amministrazioni contraenti, in modo che i militari stessi possano giungere, anche per più lungo giro, al luogo di destinazione, e ciò contro il semplice pagamento del prezzo a tariffa militare per la via normale. Le amministrazioni dovranno dare avviso telegrafico al predetto Ministero anche del giorno in cui verrà a cessare l'interruzione.

Il prezzo dei trasporti che verrà pagato in tale caso, sarà

diviso fra le amministrazioni che li avranno effettuati in proporzione del percorso fatto sulle rispettive linee.

Tale facilitazione s'intende concessa tanto per le linee attualmente in esercizio, quanto per quelle che venissero aperte in seguito.

Articolo 8.

Pei biglietti speciali che saranno rilasciati pei trasporti militari, le amministrazioni ferroviarie continueranno a non riscuotere la tassa di bollo cui sono soggetti i biglietti dei viaggiatori ordinari.

Articolo 9.

Gli ufficiali appartenenti al R. esercito di terra o R. armata di mare, in attività di servizio, eccettuati quelli di che nel seguente articolo, avranno diritto ad essere trasportati e di far trasportare, nella misura fissata dal regolamento di cui all'art. 15, il proprio bagaglio su tutte le ferrovie delle amministrazioni contraenti e sul lago di Garda ai prezzi stabiliti dalla tariffa annessa alla presente convenzione, sia che viaggino per motivi di servizio sia che muovano per conto loro particolare.

Uguale diritto s'intende esteso agli allievi degli istituti superiori d'istruzione e di educazione e cioè agli allievi dell'accademia militare, dell'accademia navale, e della scuola militare di Modena.

Gli ufficiali suddetti, quando vengano collocati nella posizione di servizio ausiliario, in aspettativa, in disponibilità, in riforma, in riposo, o che cessino altrimenti dall'effettività di servizio, saranno pure ammessi a godere del trasporto in ferrovia ai prezzi stabiliti dalla presente convenzione per raggiungere il domicilio da essi rispettivamente eletto.

Quelli in posizione di servizio ausiliario, in aspettativa od in disponibilità, godranno dello stesso vantaggio allorchè vengono richiamati in attività di servizio.

Articolo 10.

Gli ufficiali di milizia mobile, quelli di complemento dell'esercito permanente e di milizia mobile, quelli di riserva e di milizia territoriale saranno trasportati, ai prezzi stabiliti dalla presente convenzione, quando viaggiano per servizio, ed anche in caso di licenza durante la loro permanenza in servizio.

Parimenti saranno trasportati ai prezzi suddetti, ma unicamente pei viaggi di servizio a carico dello Stato, tutti gli

impiegati dipendenti dalle amministrazioni della guerra e marina e specificati nella relativa tabella annessa al regolamento, esclusi gli impiegati di quelle centrali ai quali ultimi s'intenderanno estese le riduzioni vigenti a favore degli impiegati pelle altre consimili amministrazioni.

In tempo di guerra sarà inoltre trasportato, ai prezzi delle tariffe pei militari, tutto il personale aggregato all'esercito e all'armata dipendente dal comando supremo.

Articolo 11.

Le famiglie degli ufficiali in attività di servizio, di cui all'art. 9, fruiranno del ribasso del 50 % sui prezzi delle tariffe ordinarie per i treni diretti ed omnibus, sia nei viaggi per trasloco del loro capo, sia in quelli per conto proprio, ed i loro bagagli e le loro masserizie, queste nei soli casi di trasloco, se trasportate a grande velocità, saranno tassate coi prezzi stabiliti dall'annessa tariffa. Però nei viaggi per conto proprio detti prezzi non saranno applicati ai bagagli, se non quando essi debbano essere trasportati ad una distanza non inferiore a cento chilometri.

Articolo 12.

Gli allievi dei collegi militari viaggianti in corpo od in drappelli saranno ammessi a fruire del ribasso del 50 % sui prezzi delle tariffe ordinarie di 2ª e 3ª classe, ed il loro bagaglio sarà trasportato ai prezzi della tariffa militare.

Articolo 13.

Gli ufficiali nominati negli articoli 9 e 10 potranno viaggiare contro pagamento dei prezzi stabiliti dall'annessa tariffa in qualsiasi classe, ma nei treni diretti non saranno ammessi in prima classe che gli ufficiali aventi grado non inferiore a quello di capitano.

Gli allievi degli istituti superiori d'istruzione e di educazione militare, viaggianti in base alla tariffa annessa alla presente convenzione, non possono prender posto che in vetture di 2ª classe.

Le famiglie nominate all'art. 11 non sono ammesse a viaggiare, colla riduzione loro concessa, in classe superiore a quella in cui possono prender posto i loro capi rispettivi.

Articolo 14.

Pei treni diretti, il prezzo da pagarsi dagli ufficiali e dalle altre persone nominate negli articoli 9 e 10, non potrà essere

in verun caso inferiore a quello risultante per 100 chilometri, ferma stante l'eccezione stabilita dall'articolo 13 relativamente alle classi.

Gli ufficiali viaggianti in 1ª classe, a tariffa militare, e le rispettive famiglie, potranno prender posto nei *coupè* sia semplici che a letto, semprechè vi siano posti disponibili e paghino la intiera sopratassa stabilita per tali posti dalle vigenti tariffe. La precedenza rimarrà in ogni caso riservata ai viaggiatori muniti di biglietto ordinario.

Nelle carrozze di 3ª classe, coi treni diretti, non si ammettono militari in drappelli, ma soltanto quelli che viaggiano isolatamente.

Articolo 15.

I Ministeri della guerra e della marina stabiliranno, d'accordo colle amministrazioni ferroviarie contraenti, apposito Regolamento per determinare i titoli giustificativi, mediante i quali, i trasporti fruiranno della tariffa convenuta; quelli che dovranno presentarsi quando i trasporti debbano aver luogo in conto corrente, la modalità dei relativi pagamenti, nonchè le norme e le cautele da osservarsi nei trasporti, sia per quanto concerne le persone, come per ciò che si riferisce al materiale, al bagaglio, alle merci, ai cavalli, ai muli ed ai veicoli.

Articolo 16.

Tutte le disposizioni in vigore pei trasporti ordinari saranno applicate ai trasporti che formano l'oggetto della presente convenzione in quanto non siano modificate dall'annessavi tariffa o dal regolamento che, a termine dell'articolo 15, sarà da compilarsi d'accordo fra le amministrazioni contraenti.

Articolo 17.

Tanto nei viaggi di servizio, quanto in quelli per conto proprio, tutti gli ufficiali e militari isolati, nonchè tutte le altre persone contemplate nella presente convenzione, saranno considerati come viaggiatori ordinari, e come questi dovranno attenersi alle disposizioni accennate nell'articolo precedente, nonchè alle prescrizioni che venissero emanate dalle amministrazioni ferroviarie, per la regolarità e sicurezza del servizio.

Articolo 18.

La presente convenzione sarà sottoposta alla ratifica dei consigli d'amministrazione delle ferrovie contraenti, e non avrà

effetto se non quando sia stata approvata e sanzionata secondo le leggi ed i regolamenti in vigore per la parte che riguarda il Governo.

La sua durata rimane fissata in anni nove (1), decorrenti dalla data che verrà indicata nel decreto della sanzione governativa, e s'intenderà prorogata di anno in anno per tacito assenso, a meno che una delle parti ne dia disdetta almeno sei mesi prima della scadenza di ogni singola annata, salvo e riservato il diritto di revisione e di modificazione di tre in tre anni sulla semplice richiesta d'una delle parti.

Tutte le spese per la stampa delle copie della presente convenzione, del relativo regolamento, dei prontuari che occorreranno alle amministrazioni ferroviarie saranno a carico di quelle della guerra e della marina.

Fatta, letta e sottoscritta in cinque originali nel giorno mese ed anno di cui sopra.

G. Di Lenna.
F. Grassi.
Mattia Massa.
Callisto Bertina.
Secondo Borgnini.

---

(1) *La durata della presente convenzione venne limitata a due anni per effetto di Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici.*

TARIFFA *dei prezzi da pagarsi per il trasporto delle persone, dei bagagli, delle merci, dei materiali di ogni genere, dei cavalli e muli e dei veicoli appartenenti od attinenti al R. esercito od alla R. marina.*

Grande velocità.

Persone.

1ª classe per viaggiatore e chilometro	L. 0,025
2ª id.	» 0,018
3ª » ed anche in carri chiusi con panche id. .	» 0,0125
Prezzo minimo per ogni scompartimento pel trasporto dei feriti o di malati: 1ª classe per Kilom. .	» 0,20
2ª »	» 0,15
3ª »	» 0,10
Prezzo minimo per ogni carrozza ridotta per trasporto di feriti o di malati e per chilometro. .	» 0,45
Prezzo minimo per ogni carro coperto per trasporto di feriti o di malati e per chilometro . .	» 0,30

Bagagli.

Per ogni tonnellata, divisibile di 10 in 10 chilogrammi e chilometro.	L. 0,20
Tassa minima per ogni spedizione e per l'intero percorso	» 0,40

Merci
ossia baracche da campo, materiali d'ogni genere, masserizie ecc.

Per ogni tonnellata divisibile di 10 in 10 chilogrammi e chilometro	L. 0,20
Tassa minima per ogni spedizione per l'intero percorso	» 0,40

Cavalli e muli.

In vagone scuderia per capo e chilometro: per 1 capo	L. 0,15
» 2 capi	» 0,12
» 3 o 4	» 0,10
In vagone bestiame per capo e chilometro: per 1 capo . .	» 0,10
» 2 capi . . .	» 0,07
» 3 » . . .	» 0,06
» 4 » . . .	» 0,06
» 5 » . . .	» 0,05
A vagone completo col carico massimo di 8 capi: prezzo per vagone e chilometro	» 0,35

Veicoli ed affusti con o senza cannone.

A due ruote, compreso il carico normale di dotazione, esclusa qualunque merce, per chil. . . L. 0,15
A quattro ruote » » » » 0,25
Tassa minima per ogni spedizione di veicoli tanto a 2 che a 4 ruote, per chilometro . . . . . » 0,25
Locomotive stradali richiedenti l'impiego di un solo vagone, per locomotiva e chilometro . . » 0,60
Diritto fisso per veicolo e locomotiva, e per ogni operazione di carico e di scarico se fatta dagli agenti ferroviari . . . . . » 1,50

Piccola velocità.

Merci, materiali d'artiglieria, vettovaglie ed ogni altro oggetto di spettanza dell'Amministrazione della guerra e marina.

	Zone in chilometri					
	sino a 100	da 101 a 200	da 201 a 300	da 301 a 400	da 401 a 500	da 501 a oltre
Per tonnellata e chilometro	0 06	0 06	0 055	0 05	0 045	0 04
Per la percorrenza intera di ciascuna zona comprese le precedenti.	6 »	12 »	17 50	22 50	27 »	» »

Tassa minima { per ogni spedizione per l'intero percorso . . . . . L. 0,40
per ogni vagone chilometro qualsia la portata . . . . . » 0,30

Diritto fisso per tonnellata e per ciascuna operazione di carico o scarico fatta dagli agenti ferroviari . . . . . » 0,50

Polveri, fuochi da guerra, dinamite ed altri esplodenti, qualunque sia il peso della spedizione e coll'esonero all'amministrazione militare di fornire la scorta, carico e scarico a cura dell'amministrazione medesima.

Per ogni tonnellata e per chilometro . . . . . L. 0,15
Se caricate in carri da polveri per ognuno e per chilometri . . . . . » 0,60

Tasse minime	per ogni spedizione e per l'intero percorso da applicarsi alle spedizioni fino a 80 chilogr. di peso lordo ed anche superiore quando trattasi di un solo cofano regolamentare	L. 0,80
	per vagone chilometro da applicarsi alle spedizioni eccedenti il peso di 80 chilogr. di peso lordo .	» 0,45

Cavalli e muli.

In vagone bestiame per capo e per chilometro .	L. 0,03
Tassa minima per ogni spedizione e chilometro .	» 0,10

Veicoli ed affusti a 2 e 4 ruote.

Se vuoti o sprovisti di cannone per ognuno e per chilometro	L. 0,08
Se col carico di dotazione regolamentare (esclusa qualunque merce) o muniti di cannone per ognuno e per chilometro	» 0,12
Tassa minima sia carichi o muniti di cannone che vuoti o sprovvisti di cannone per ogni spedizione e chilometro	» 0,20
Diritto fisso per ogni veicolo e per ciascuna operazione di carico o scarico fatta dagli agenti ferroviari	» 1,50

Locomotive stradali

Richiedenti un solo vagone per ognuna e per chilometro	L. 0,30
Diritto fisso per locomotiva e per ciascuna operazione di carico o scarico fatta dagli agenti ferroviari	» 1,50

Vagoni congiunti.

Merci in vagone congiunti di qualunque portata per ogni vagone e chilometro	L. 0,30
Diritto fisso per tonnellata sul peso reale e per ogni operazione di carico e scarico.	» 0,50

Sarà sempre applicata la tassa sul peso se risulterà superiore a quello per vagone.

Piastre da corazze, grosse bocche da fuoco, caldaie di macchine ed altri grossi pesi indivisibili di materiali.

a) Del peso rispettivo di oltre 10 e fino a 20 tonnellate, da trasportarsi con carri delle amministrazioni ferroviarie, per tonnellata e chilometro	L. 0,06
b) Del peso rispettivo di oltre 20 e fino a 30 tonnellate, da trasportarsi con carri dell'amministrazione della guerra o della marina, per tonnellata e per chilometro	» 0,06
c) Del peso rispettivo di oltre 30 e fino a 40 tonnellate, da trasportarsi come in *b*), per tonnellata e per chilometro	» 0,07
d) Del peso rispettivo di oltre 40 e fino a 100 e più tonnellate, da trasportarsi come in *b* e *c*), per tonnellata e chilometro	» 0,09

Vagoni speciali vuoti circolanti sulle proprie ruote.

Del peso fino a 50 tonnellate, per tonnellata e chilometro		L. 0,04
Tassa minima per ogni vagone speciale e chilom.	se del peso inferiore a 20 tonnellate	» 0,60
	se del peso da 20 a 50	» 1,50

Si considera come vagone speciale anche quello costituito da 2 carri (Bogies) riuniti da un treno fisso in ferro.

Treni speciali richiesti dall'Autorità militare.

Prezzo minimo per treno-chilometro	L. 4,00
Tassa minima per treno	» 60,00

Venendo richiesto, pel trasporto d'urgenza di truppe o di oggetti, materiali, cavalli, vetture, ecc., un treno speciale, le amministrazioni ferroviarie hanno diritto di riscuotere le tasse minime sopraindicate tutte le volte che, conteggiando in base alla tariffa militare, gli importi dovuti per ciascuna categoria di trasporto si ottenesse per ogni chilometro e per ogni treno una tassa inferiore a quella minima sovrastabilita.

Avvenendo che un treno richiesto ed approntato non abbia luogo sarà pagata la tassa minima per treno.

Merci voluminose.

Le merci ed altri oggetti considerati voluminosi dalle tariffe ordinarie saranno tassate coll'aumento del 50 °/₀ sui prezzi delle rispettive tariffe a grande e piccola velocità, salvo che il mittente abbia indicato sul documento di spedizione il volume e i dati di misurazione da cui fu desunto, nel qual caso, previo riscontro dei dati esposti, si applicherà invece il prezzo in base al peso ragguagliato a 200 chilogrammi per metro cubo, qualora questo modo di tassazione riesca più conveniente allo speditore.

Avvertenze generali.

Carri a 4 ruote divisibili.

I veicoli a 4 ruote divisibili in avantreni e retrotreni e consegnati in due parti, saranno considerati come un veicolo a 4 ruote, tuttavolta che sullo stesso carro ne siano caricati non meno di due parti.

Nella dotazione regolamentare degli avantreni e retrotreni s'intendono comprese anche le relative munizioni che si trasportano racchiuse nei cassoni.

Polveri e munizioni da guerra.

Le misure di precauzione da usarsi nei trasporti delle polveri e munizioni da guerra sono quelle stesse prescritte dal regolamento speciale in vigore.

Grossi pesi indivisibili.

L'amministrazione militare non potrà richiedere il trasporto di grossi pesi indivisibili superiori a 40 tonnellate, se non lungo quelle linee le cui opere d'arte, a giudizio delle amministrazioni ferroviarie, presentino la solidità necessaria al sicuro passaggio dei pesi suddetti.

Il carico e lo scarico delle piastre da corazze, delle grosse bocche da fuoco e dei grossi pesi indivisibili di materiale, saranno sempre effettuati a cura ed a spese della amministrazione della guerra o della marina.

Il termine di resa per il materiale predetto sarà in massima quello stesso stabilito pei trasporti del commercio. Qualora l'amministrazione militare richiedesse di abbreviare esso termine della metà, i prezzi rispettivamente stabiliti saranno aumentati del 50 °/₀.

I massi indivisibili d'un peso superiore a 40 tonnellate, saranno scortati da una squadra di truppa, la quale porterà con sè tutti gli attrezzi e le macchine occorrenti pel caso di rottura o di altri inconvenienti, e tutti questi trasporti saranno tassati e pagati in base alla presente tariffa.

Carri speciali dell'amministrazione militare.

Nel computare il peso dei carri speciali *viaggianti a vuoto*, per la tassazione vi si aggiungerà il peso degli attrezzi ed oggetti che fossero caricati sui medesimi.

Occorrendo di trasportare sui carri speciali altri oggetti insieme ai grossi cannoni, piastre, ecc. essi saranno specificati sul documento di trasporto e tassati in base alla tariffa militare.

I carri speciali vuoti dell'amministrazione militare saranno ricoverati gratuitamente e senza responsabilità di sorta per parte delle amministrazioni ferroviarie in quelle stazioni che verranno d'accordo stabilite.

Il trasporto alla stazione di ricovero, e quello da essa stazione all'altra in cui i carri dovranno essere utilizzati dalla amministrazione della guerra o della marina, avranno luogo in base alla presente tariffa.

L'untura dei detti carri speciali è sempre a carico delle amministrazioni ferroviarie.

Le riparazioni ai carri predetti saranno fatte a cura e spese delle amministrazioni della guerra e della marina. Quando però lo richiedessero, le stesse riparazioni dovranno essere fatte a cura delle amministrazioni ferroviarie, a meno che si trattasse di lavori di natura tale pei quali queste non possedessero i mezzi necessari. Esse amministrazioni ferroviarie avranno poi diritto al rimborso delle spese fatte.

Trattandosi di trasporti fatti con carri dell'amministrazione militare di massi superiori a 40 tonnellate, le spese che occorressero per riparare i guasti prodotti alla via da rottura di asse o sviamento di carri, e quelle per rimettere in circolazione il treno, saranno a tutto carico dell'amministrazione per conto della quale si eseguisce il trasporto.

Tassa di sosta.

Quando i vagoni della portata fino a 20 tonnellate, appartenenti alle amministrazioni ferroviarie non siano caricati nel termine di 24 ore dal momento in cui furono posti a disposizione delle amministrazioni della guerra o della marina, o non si

siano scaricati nello stesso termine dopo l'arrivo a destinazione, sarà dovuta una tassa di sosta di lire 5 per ogni 24 ore indivisibili.

G. Di Lenna.
F. Grassi.

Mattia Massa.
Callisto Bertina.
Secondo Borgnini.

Registrato a Firenze il 4 dicembre 1882,
registr. 73 fog. 34, N. 6931 senza diritto.

Il Controllore
Federici.

Il Ricevitore
Lautard.

N. 15607.

Approvato il 13 ottobre 1882, dal consiglio d'Amministrazione delle strade ferrate dell'Alta Italia.

per il Presidente
B. Fenolio.

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione delle strade ferrate Romane in seduta del 16 ottobre 1882.

Il Presidente
Sacerdoti.

Approvato dal consiglio d'amministrazione delle strade ferrate Meridionali nell'adunanza del 9 novembre 1882.

Il Consigliere di turno
G. Bassi.

Visto si approva

Il Ministro della guerra
Ferrero.

Il Ministro della marina
Acton.

N. **111.** — FERROVIE (Nota N. 173). — **Regolamento per l'applicazione della convenzione in data 28 settembre 1882, approvata con R. Decreto del 31 maggio 1883.** — 1° giugno.

CAPO I.

TRASPORTI MILITARI SULLE FERROVIE.

Art. 1. — *Trasporti da effettuarsi in base alla convenzione 28 settembre 1882.*

§ 1. Sono effettuati in base alla detta convenzione i trasporti dei militari di qualunque grado appartenenti al R. esercito ed alla R. armata, delle famiglie, dei bagagli e masserizie, e quelli dei veicoli, cavalli, muli e materiali tutti appartenenti o per servizio delle amministrazioni della guerra e della marina.

§ 2. I trasporti suddetti vengono effettuati per la via più breve e direttamente dal punto di partenza a quello di destinazione, e perciò anche in servizio cumulativo fra le ferrovie dell'Alta Italia, Romane e Meridionali. Non occorre in conseguenza il rinnovamento dei biglietti e dei documenti di spedizione nelle stazioni di transito.

È fatta eccezione per il trasporto degli allievi dei collegi militari (1) in conformità del § 63.

§ 3. Allorquando, per speciali circostanze, occorra fare qualche trasporto da un punto ad un altro per una via che non sia la chilometricamente più breve, o quella per la quale fra gli stessi due punti è stabilito l'istradamento dei trasporti ordinari, si divide la percorrenza in tratti, per ciascuno dei quali

(1) Firenze, Milano e Napoli.

la distanza fra i punti estremi sia la più breve chilometricamente. Per ognuno di questi tratti occorre presentare un separato documento di trasporto e pagarne di volta in volta il relativo prezzo.

Art. 2. — *Prezzi da pagarsi per ogni specie di trasporto.*

§ 4. Il prezzo da pagarsi per ogni specie di trasporto è quello risultante dalle tariffe portate dalla precitata convenzione aumentato della relativa imposta erariale come dall'*allegato* I.

Il prezzo di ogni trasporto viene calcolato in base alle distanze che servono alla tassazione dei trasporti ordinari, con un solo arrotondamento di cinque in cinque centesimi per ogni singolo trasporto, qualunque sia il numero delle amministrazioni ferroviarie sulle cui linee esso ha luogo. Però nel caso del *conto corrente*, previsto dall'art. 48, l'arrotondamento avrà luogo per ogni amministrazione interessata nel trasporto.

Oltre al prezzo suddetto sono da pagarsi alle amministrazioni ferroviarie le tasse e diritti accessori (*sosta, pesatura, gru, ecc.*) che eventualmente fossero dovuti a norma delle tariffe ordinarie.

Il prezzo di trasporto, le tasse ed i diritti accessori devonsi pagare alla stazione di partenza salvo le eccezioni contemplate dal regolamento.

§ 5 Le famiglie degli ufficiali pagano il trasporto in base alle tariffe ordinarie con la riduzione del 50 per cento.

Uguale prezzo pagano gli allievi dei collegi militari.

§ 6. Tutti i trasporti militari sono soggetti alla tassa governativa di bollo, eccettuati quelli di persone, che hanno luogo sulla presentazione dei documenti Mod. A, B, C, ed F.

Trasporti a grande velocità che possono effettuarsi ai prezzi fissati dalla convenzione.

Art. 3. — *Persone.*

§ 7. Hanno diritto ad essere trasportati ai prezzi della tariffa militare:

a) Gli ufficiali di ogni grado in attività di servizio, siano essi in uniforme od in abito borghese ed in viaggio per conto del governo ovvero per conto loro particolare, e gli allievi dell'accademia militare, dell'accademia navale e della scuola militare di Modena, purchè viaggino in uniforme;

b) Gli ufficiali collocati nella posizione di servizio ausiliario, in aspettativa, in disponibilità, in riposo ed in riforma, o che cessano in qualunque modo dal servizio, soltanto però per recarsi al luogo eletto per domicilio;

c) Gli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario, in aspettativa od in disponibilità che vengano richiamati in servizio anche temporaneamente, oppure che, rimanendo in detta loro posizione, debbano muovere per servizio in seguito ad ordine superiore.

d) Gli ufficiali di milizia mobile, quelli di complemento dell'esercito permanente o di milizia mobile e gli ufficiali di milizia territoriale e di riserva chiamati in servizio temporaneo o che debbano muovere per ordine dell'autorità militare;

e) I militari di truppa di qualunque categoria, le reclute ed i richiamati alle armi;

f) Gli impiegati delle amministrazioni dipendenti dai ministeri della guerra e della marina descritti nell'elenco *allegato II*;

g) Gli operai stabili addetti alle officine ed agli stabilimenti militari e marittimi; e i capi operai addetti ai corpi, esclusi gli operai alla loro dipendenza;

h) Le famiglie dei militari di truppa quando viaggiano per trasloco o per cessazione dal servizio del rispettivo capo, in quest'ultimo caso per recarsi al luogo dal medesimo eletto per domicilio.

Le persone di cui ai capoversi *f*) e *g*) hanno diritto ad essere trasportate ai prezzi della tariffa militare solo nel caso che muovano per motivo di servizio ed *a carico dello Stato*.

§ 8. Hanno diritto a viaggiare col ribasso del 50 °/₀ sui prezzi delle tariffe ordinarie:

1° Le famiglie degli ufficiali in effettivo servizio, qualunque sia il motivo del viaggio, il luogo di partenza e quello di destinazione;

2° Le famiglie degli ufficiali che si recano al luogo eletto per domicilio, in seguito a cessazione temporanea o definitiva dal servizio attivo dei rispettivi capi;

3° Le famiglie degli ufficiali, i cui capi sono richiamati dall'aspettativa, dalla disponibilità o dalla posizione di servizio ausiliario;

4° Gli allievi dei collegi militari viaggianti in corpo od in drappelli ed il personale che li accompagna, semprechè in numero non inferiore a 20 individui (*personale d'accompagnamento compreso*), o si paghi per tal numero.

§ 9. S'intendono far parte della famiglia: la moglie ed i figli minorenni e le figlie nubili, nonchè il padre, la madre, i fratelli e le sorelle dell'ufficiale o militare di truppa con esso conviventi ed a suo carico, e le persone di servizio in numero di *una* per gli ufficiali inferiori, di *due* per gli ufficiali superiori, e di *tre* per gli ufficiali generali, oltre alle nutrici, quando le famiglie abbiano bambini lattanti.

I fanciulli di età inferiore a tre anni sono trasportati gratuitamente ; per quelli dai tre ai sette inclusi si paga la metà della tassa che si corrisponde per ogni membro della famiglia.

§ 10. Affinchè le persone di servizio possano aver diritto ad essere trasportate ai prezzi ed alle condizioni consentite alle famiglie è indispensabile che viaggino con qualche persona della famiglia od in accompagnamento di cavalli.

§ 11. Le persone di servizio possono tuttavia viaggiare con altro treno precedente o successivo, previ accordi da prendersi col capo della stazione di partenza.

Art. 4. — *Bagagli, merci, vettovaglie, ecc.*

§ 12. Non si possono fare spedizioni di bagaglio senza che viaggino contemporaneamente le persone.

S'intende costituire il bagaglio degli ufficiali, dei militari di truppa viaggianti isolatamente e delle loro famiglie esclusivamente ciò che in genere è accettato come tale pei viaggiatori ordinari, cioè: *sacchi da viaggio, bauli, casse, valigie, cappelliere, ecc.* contenenti effetti d'uso personale, *esclusi i valori.*

Tranne nel caso previsto dal § 14 non si può fare più di una spedizione di bagaglio per ogni viaggio.

Nel caso di contravvenzione alla disposizione che precede si perde ogni diritto a fruire della tariffa militare e per le spedizioni fatte si deve pagare la tariffa ordinaria.

§ 13. Ferme restando le disposizioni vigenti sulle indennità fissate pel bagaglio nel caso di movimento per ragioni di servizio, gli ufficiali hanno diritto, nei casi contemplati dal § 7, a far trasportare ai prezzi stabiliti dalla tariffa militare la quantità di bagaglio determinata per ciascun caso dalla tabella *allegato III.*

Gli allievi degli istituti superiori militari, pel trasporto del loro bagaglio, sono parificati ai sottotenenti.

§ 14. Oltre al quantitativo di bagaglio loro assegnato dalla tabella precitata, gli ufficiali del corpo di stato maggiore, gli ingegneri geografi ed i topografi dell'istituto geografico mili-

tare diretti in campagna geodetica o che ne ritornano, hanno diritto, in via d'eccezione, a far trasportare, pure come bagaglio, ed ai prezzi della tariffa militare gli istrumenti che portano seco loro.

§ 15. Possono anche far trasportare bagagli ai prezzi suddetti:

a) I capi musica, i guardarmi, i reali carabinieri ed i militari dei reali equipaggi in ragione di 40 chilogrammi per ognuno;

b) I sottufficiali del R. Esercito viaggianti isolatamente, in ragione di chilogrammi 20 per ognuno;

c) Gli allievi dei collegi militari viaggianti in corpo od in drappelli, in ragione di chilogrammi 30 per persona.

§ 16. I corpi ed i reparti di corpo hanno diritto a far trasportare ai prezzi della tariffa militare tutto il bagaglio, le merci ed il materiale, che a mente dei regolamenti in vigore sono autorizzati a portare al loro seguito.

Gli armaiuoli e gli allievi armaiuoli possono parimenti far trasportare, come merce a grande velocità ed a tariffa militare, i rispettivi attrezzi ed utensili, nei limiti di 300 chilogrammi pei primi e di 150 pei secondi.

§ 17. Le famiglie degli ufficiali e quelle dei militari di truppa, nei casi di traslocamento o di cessazione dal servizio attivo dei rispettivi capi, hanno diritto a fare trasportare al prezzo della tariffa suddetta al luogo di nuova destinazione, od a quello eletto per domicilio, tutto il loro bagaglio, nonchè, come merce a grande velocità, il mobilio e le masserizie purchè siano convenientemente imballate, ovvero vengano spediti a vagone completo e con un carico non inferiore al peso di tre tonnellate.

§ 18. Nei viaggi che non siano motivati da cambio di residenza o da cessazione dal servizio attivo dei rispettivi capi, le famiglie degli ufficiali possono fare trasportare al prezzo della tariffa militare una quantità di bagaglio in ragione di chilogrammi 50 per ogni persona adulta, purchè la spedizione sia fatta *per una distanza non inferiore a 100 chilometri* o si paghi la tassa dovuta per tale distanza.

§ 19. Sui documenti che sono rilasciati per il trasporto del bagaglio deve sempre essere indicata la quantità di peso competente secondo il disposto dei paragrafi 13, 15 e 18.

La indicazione del peso, in base a cui viene fatta la tassazione, deve essere scritta dal bagagliere sui documenti militari di cui all'art. 7.

§ 20. Ogni eccedenza sui pesi indicati dai precitati paragrafi 13, 15 e 18, deve essere tassata senza riduzione di sorta ed in base al prezzo delle tariffe ordinarie.

§ 21. Le merci, le vettovaglie, i materiali diversi, ecc. da trasportarsi per conto ed a spese delle amministrazioni della guerra e della marina sono tassati coi prezzi fissati dalla tariffa militare.

Art. 5. — *Cavalli e muli.*

§ 22. I cavalli e muli di proprietà della amministrazione militare ed i cavalli degli ufficiali aventi diritto a razione di foraggio, sono trasportati ai prezzi della tariffa militare nel numero richiesto sugli appositi documenti dall'autorità che li rilascia, purchè non eccedente quello fissato dalla tabella di cui al § seguente.

§ 23. Il numero dei cavalli che gli ufficiali hanno diritto di far trasportare ai prezzi suddetti è determinato dalla seguente tabella *allegato IV*, che indica il numero delle razioni di foraggio fissate come competenza ai vari gradi.

§ 24. Il diritto al trasporto dei cavalli ai prezzi della tariffa militare, oltre ai casi di movimenti per servizio, di collocamento nella posizione di servizio ausiliario, in aspettativa od in disponibilità e di richiamo all'effettivo servizio, è pure esteso ai casi di licenza, di collocamento a riposo od in riforma.

§ 25. L'ufficiale che abbia un numero di cavalli minore della quantità di razioni di foraggio assegnate al proprio grado dalla tabella *allegato IV*, e che acquisti cavalli in località diversa da quella ove egli risiede, ha diritto al trasporto di quelli acquistati ai prezzi della tariffa militare.

Tale diritto non può estendersi oltre al numero dei cavalli occorrenti per completare la quantità determinata dalla tabella precitata.

§ 26. Sul documento per il trasporto dei cavalli, l'autorità che lo rilascia deve indicare il numero dei cavalli che l'ufficiale effettivamente fa trasportare.

È stretto obbligo delle autorità stesse di assicurarsi, prima di firmare le dichiarazioni, che i cavalli appartengano realmente all'ufficiale che ne richiede il trasporto.

§ 27. I cavalli che dai depositi d'allevamento vengono diretti ai corpi ed agli ufficiali aventi diritto a razioni di foraggio sono pure trasportati ai prezzi della tariffa militare.

§ 28. Nei vagoni, insieme ai cavalli e muli, è ammesso il

trasporto gratuito delle bardature e degli oggetti di scuderia, nonchè dei foraggi per la durata del viaggio.

I foraggi, le bardature e gli oggetti di scuderia non possono eccedere il peso complessivo di 30 chilogrammi per ogni cavallo o mulo, e debbono essere specificati dal mittente sulle ordinarie note di spedizione, di cui al § 43, da presentarsi per il trasporto dei cavalli e dei muli.

Quando i foraggi, le bardature, ecc. eccedano il peso dianzi fissato, per l'eccedenza, devesi pagare alla stazione di partenza la tassa a tariffa ordinaria. L'eccedenza viene indicata sulle note di spedizione a cura della stazione stessa.

Gli agenti ferroviari hanno diritto di visitare in ogni caso, le casse ed i sacchi in cui sono riposte le bardature, gli oggetti di scuderia ed i foraggi.

§ 29. I cavalli e muli dei vivandieri, *in numero non superiore a due per ogni vivandiere*, sono trasportati ai prezzi della tariffa militare, semprechè i vivandieri stessi *viaggino al seguito dei corpi cui sono addetti*.

Il pagamento del trasporto è sempre a loro carico, e deve essere fatto alla stazione di partenza per l'intero percorso.

§ 30. Qualsiasi altro animale, all'infuori dei cavalli e muli, è escluso dal benelicio della tariffa militare ed è soggetto alle tasse e condizioni pei trasporti ordinari.

§ 31. I militari in accompagnamento di cavalli o muli pagano sempre l'intiera tariffa militare, sia che viaggino nei vagoni coi cavalli e muli, sia che viaggino in vettura di 3ª classe.

§ 32. Pei foraggi, per le bardature, per gli oggetti di scuderia, ecc., ancorchè nei limiti di peso fissati dal § 28, che non fossero caricati nei medesimi vagoni coi cavalli o muli, si paga, per l'intero peso, la tariffa militare stabilita per le merci.

Art. 6. — *Veicoli.*

§ 33. Sono trasportati ai prezzi indicati nella annessa tariffa i veicoli di proprietà delle amministrazioni della guerra e della marina, quelli dei vivandieri e le vetture degli ufficiali generali.

Coi veicoli di proprietà dell'amministrazione della guerra o della marina, è trasportato, senza aumento di prezzo, il materiale che costituisce la dotazione regolamentare di ogni veicolo, secondo la diversa specie, come dalla tabella *allegato V*.

Nella dotazione regolamentare degli avantreni e retrotreni s'intendono compresi i cannoni e le munizioni che si trasportano racchiuse nei relativi cassoni.

Per le merci non facenti parte della dotazione, caricate sui veicoli suddetti, si deve pagare la tassa a tariffa militare in base al peso costante di 600 chilogrammi per ogni carro a due ruote, e di chilogrammi 1200 per ogni carro a quattro ruote.

Il numero dei veicoli da spedirsi con carico di merci non costituenti dotazione deve in ogni caso essere indicato sulla richiesta Mod. C.

§ 34. I veicoli a quattro ruote divisibili in avantreno e retrotreno e consegnati in due parti sono considerati come un veicolo a 4 ruote tuttavolta che sullo stesso carro ne siano caricate non meno di due parti.

Le carrette a mano a 2 ruote (*galcotte*) sono considerate come veicoli a 2 ruote se consegnate montate, e come materiale se smontate delle ruote e delle sponde.

Le ordinarie carriole a mano ad una ruota (*carrette da sterro*), sono considerate e tassate come materiale.

§ 35. Le operazioni di carico e scarico dei veicoli di proprietà dell'amministrazione della guerra e della marina devono per massima essere eseguite a cura dei militari.

Ove le operazioni predette non possano venir fatte dai militari nei limiti di tempo stabiliti dalle tariffe ordinarie, ne rimangono incaricate le amministrazioni ferroviarie, ma in tal caso deve essere pagata, per ciascuna operazione e per ciascun veicolo, una tassa ragguagliata a lire 1,70 (*imposta compresa*).

La tassa di carico deve essere pagata alla stazione di partenza, e quella di scarico alla stazione d'arrivo.

§ 36. I corpi, uffici e stabilimenti militari e marittimi che paghino qualcuna delle dette tasse, debbono ritirare dagli impiegati delle ferrovie apposita ricevuta per la somma corrisposta, la quale viene conteggiata unitamente alle altre spese di trasporto.

§ 37. Il carico e lo scarico delle vetture degli ufficiali generali sono sempre eseguiti dalle amministrazioni ferroviarie contro il pagamento alla stazione di partenza del relativo diritto fisso totale in lire 3,40 per ogni vettura (*imposta compresa*).

§ 38. I carri dei vivandieri *nel numero di uno se a 4 ruote, e di due se a 2 ruote*, sono pure trasportati ai prezzi della tariffa militare, quando essi vivandieri viaggino al seguito del corpo rispettivo.

Il carico e lo scarico di questi carri sono sempre eseguiti dalle amministrazioni ferroviarie, contro il pagamento alla stazione di partenza del diritto totale relativo in lire 3,40 per ogni carro (*compresa l'imposta*).

Per le derrate ed i generi caricati sui carri dei vivandieri si paga a parte il trasporto a tariffa ordinaria in base al peso delle derrate e dei generi medesimi.

§ 39. Tutti i trasporti non contemplati negli articoli 4, 5 e 6, e così pure quelli fra i contemplati pei quali sia domandato l'uso di vagoni speciali, come quelli per le mobilie ed i veicoli di lusso, devono essere pagati in base alle tariffe ordinarie.

Art. 7. — *Documenti da presentarsi alle stazioni ed agli scali di partenza, e condizioni per ottenere i trasporti ai prezzi stabiliti dall'art. 2.*

§ 40. Per poter fruire dei prezzi stabiliti dall'art. 2. devono, a seconda dei casi, essere consegnati alle stazioni di partenza i seguenti documenti;

1° Dagli ufficiali e dagli allievi degli istituti superiori militari, di cui al capoverso *a*) del § 7, viaggianti isolatamente, lo scontrino Mod. A, pel trasporto personale e per quello del bagaglio nei casi di trasferta o di licenza; la dichiarazione Mod. D pel trasporto del bagaglio negli altri casi e per il trasporto dei cavalli e delle vetture.

Lo scontrino Mod. A pel trasporto del bagaglio non può essere emesso per una destinazione diversa da quella indicata nello scontrino pel trasporto personale.

Per uno stesso viaggio non possono mai essere adoperati contemporaneamente, pel trasporto del bagaglio, scontrini mod. A e dichiarazioni Mod. D;

2°) Dagli ufficiali di cui alle lettere *b*) *c*) *d*) del paragrafo citato lo scontrino Mod. B pel trasporto personale, e la dichiarazione Mod. D pel trasporto del bagaglio, dei cavalli e delle vetture.

Quando però gli ufficiali di cui ai N. 1 e 2 abbiano da far trasportare contemporaneamente dei bagagli e dei cavalli o delle vetture, devono consegnare una distinta dichiarazione Mod. D. pei bagagli ed una pei cavalli e per le vetture: la prima al bagagliere la seconda al gestore alle merci.

Per il trasporto come bagaglio degli strumenti geodetici di cui al § 14 devesi pure consegnare al bagagliere una separata dichiarazione Mod. D.

3° Dai militari di truppa viaggianti isolatamente o in drappelli non superiori a 10 individui, lo scontrino Mod. *F.* pel trasporto personale e la dichiarazione Mod. D. pel tra-

sporto del bagaglio di coloro che vi abbiano diritto a mente del § 15.

Nel caso di richiamo di classi, gli individui sono sempre considerati come viaggianti isolatamente pel trasporto dal capoluogo di mandamento alla sede del distretto militare, quando anche gli individui viaggianti da e per uno stesso luogo siano in numero superiore a dieci.

Eccettuati i casi di cui ai §§ 78 e 128 gli scontrini Mod. F, non possono essere rilasciati che per posti di 3ª classe.

4° Dai corpi, reparti di corpo e drappelli superiori ai 10 individui, partenti dallo stesso luogo e diretti ad una medesima destinazione, la richiesta Mod. C. pel trasporto tanto delle persone, quanto per quello dei bagagli, dei materiali dei veicoli, dei cavalli, o muli ecc. al loro seguito.

La stessa richiesta Mod. C viene presentata dai depositi d'allevamento pel trasporto dei cavalli diretti ai corpi.

5° Dalle famiglie dei militari di truppa, quando viaggiano per trasloco o cessazione dal servizio dei rispettivi capi, lo scontrino Mod. F. sul quale devesi fare apposita annotazione per constatare se il viaggio avviene per trasloco o per cessazione dal servizio.

6° Dagli impiegati di cui alla lettera *f*), lo scontrino Mod. B. per il trasporto personale.

7° Dagli operai stabili, di cui alla lettera *g*), lo scontrino Mod. F.

8° Dai Reali Carabinieri la dichiarazione Mod. D. pel trasporto dei loro cavalli e dai vivandieri la stessa dichiarazione pel trasporto dei loro cavalli o muli e dei loro carri nei limiti stabiliti dai §§ 29 e 38.

9° Dagli armaiuoli ed allievi armaiuoli viaggianti isolatamente, la richiesta Mod. H pel trasporto dei loro utensili ed attrezzi.

10° Dai corpi, uffici e stabilimenti militari e marittimi, la richiesta Mod. H. per tutti i trasporti di merci, vettovaglie, materiali ecc. conseguati direttamente.

11° Dalle famiglie degli ufficiali, la dichiarazione Mod. E, per le persone e per il bagaglio; la dichiarazione Mod. D per il trasporto delle masserizie e dei mobili nei casi di cambio di residenza.

In conformità del § 12 non si possono rilasciare dichiarazioni Mod. E pel trasporto di solo bagaglio.

12° Dagli allievi dei collegi militari la dichiarazione Mod. G tanto per le persone quanto per il bagaglio.

§ 41. Gli scontrini Mod. A. sono staccati da uno speciale libretto da viaggio di cui sono provvisti gli ufficiali in attività di servizio e gli allievi degli istituti militari superiori.

I libretti da viaggio sono distribuiti dai Ministeri della guerra e della Marina.

Gli stampati per tutti gli altri documenti di cui sopra vengono provvisti nel modo indicato dalle istruzioni in vigore, ed i comandanti di corpo o di distaccamento, ed i capi degli uffici e stabilimenti militari rilasciano, volta per volta, i documenti necessari riempiti, firmati, vidimati e muniti del bollo d'ufficio.

Gli scontrini Mod. F, sono anche forniti ai sindaci dei comuni, i quali hanno facoltà di rilasciarli pei viaggi delle reclute e dei militari di truppa richiamati alle armi.

§ 42. I libretti degli ufficiali che per qualsiasi causa cessano dall'effettivo servizio sono ritirati dai comandanti di corpo, capi d'ufficio o stabilimenti militari prima che gli ufficiali stessi lascino il loro posto. Per il viaggio da compiersi per raggiungere il domicilio eletto vengono rilasciati gli scontrini Mod. B, pel trasporto personale e le dichiarazioni Mod. D, pel trasporto del bagaglio dei cavalli e delle vetture, fermo l'obbligo di consegnare separati documenti nei casi indicati al § 40.

I libretti degli ufficiali collocati in aspettativa, in disponibilità ed in posizione di servizio ausiliario devono essere spediti ai comandanti dei distretti nel cui territorio hanno fissato domicilio i rispettivi titolari, onde li conservino per tutto il tempo in cui gli ufficiali medesimi rimangono nelle posizioni predette e li rinconsegnino agli interessati in occasione del richiamo in servizio attivo. Quelli degli ufficiali che cessano definitivamente dal servizio devono essere inviati al Ministero per essere annullati.

§ 43. Per tutte le spedizioni a grande velocità di cavalli e muli, di veicoli, di vetture, di vettovaglie, di materiali e di masserizie e mobilio, debbono inoltre essere presentate le note di spedizione in uso pei trasporti ordinari e nel numero di uno per ogni amministrazione interessata nei trasporti.

Descrizione dei documenti e norme per il loro uso.

Libretto da viaggio-Scontrino Mod. A., *per il trasporto delle persone e del bagaglio degli ufficiali in servizio effettivo e degli allievi degli istituti militari superiori.*

§ 44. Il libretto di viaggio si compone:

a) Di una copertina in pelle portante nell'esterno il numero d'ordine del libretto, e nell'interno la fotografia del titolare, preferibilmente in abito borghese, ben riuscita. La fotografia porta un bollo a secco del Ministero e su di essa è applicato un francobollo speciale, attraverso il quale il titolare scrive il numero del libretto ed appone la propria firma.

b) Di un biglietto fisso a cartoncino con bollo a secco del Ministero ed altro pure a secco delle amministrazioni ferroviarie. Su tale biglietto è indicato il numero d'ordine del libretto, il casato, nome, grado e corpo del titolare, ed è posta la firma del medesimo colla vidimazione del proprio capo servizio.

A tergo di questo biglietto il capo servizio annota le variazioni riguardanti i cambiamenti di corpo o di grado del titolare;

c) Di una serie di scontrini a matrice portanti il numero del libretto e per di più numerati progressivamente e muniti dello stesso bollo a secco delle amministrazioni ferroviarie, dei quali 80 pel trasporto delle persone e 20 per il trasporto del bagaglio per il caso di licenza e di trasferta.

Gli scontrini pel trasporto personale servono per i viaggi tanto per conto del Governo quanto per conto proprio.

All'atto della distribuzione di ogni fascicolo di scontrini deve essere inscritto, a mano od a stampa, su ciascuno scontrino il numero del libretto per cui deve servire il fascicolo.

L'iscrizione sugli scontrini del numero del libretto deve aver luogo sotto la responsabilità dei comandanti di corpo, capi di ufficio e stabilimenti militari, i quali devono firmare ogni fascicolo, indicandovi la data della distribuzione.

§ 45. Per ottenere i biglietti a tariffa militare devesi presentare personalmente (1) il libretto al bigliettario della sta-

---

(1) Quando più ufficiali devono contemporaneamente provvedersi di biglietti militari per uno stesso luogo, uno di essi, preferibilmente in uniforme, può presentare al bigliettario i libretti degli altri.

zione di partenza, dopo di aver inscritto sulla matrice e sullo scontrino le stazioni di partenza e d'arrivo, la data del viaggio e la classe. Sullo scontrino deve inoltre essere apposta la firma del titolare preceduta dall'indicazione precisa del suo grado.

§ 46. Per il trasporto del bagaglio nei casi di trasferta o di licenza si presenta al bagagliere il libretto dopo aver riempito nel modo indicato dal § precedente uno degli scontrini per bagaglio, e posta l'indicazione dell'intero peso di cui, a seconda del proprio grado, può il possessore del libretto chiedere la tassazione a tariffa militare.

Per l'osservanza del disposto dal § 20 il bagagliere inscrive a tergo dello scontrino ritirato il peso totale riconosciuto.

§ 47. Gli scontrini pel trasporto personale e del bagaglio vengono staccati esclusivamente dai bigliettari e dai bagaglieri, i quali, nel restituire il libretto, rimettono, contro pagamento della tassa dovuta, i relativi documenti ferroviari di trasporto.

Gli scontrini presentati già staccati dal libretto non sono riconosciuti validi.

Scontrino Mod. B, *pel trasporto personale degli ufficiali non muniti di libretto e degli impiegati viaggianti per ragioni di servizio.*

§ 48. Gli scontrini Mod. *B.* vengono staccati da appositi registri composti di una matrice e di due sezioni (*tagliandi*). Queste sezioni riempite delle occorrenti indicazioni cioè: nome, cognome, grado, e qualifica, motivo del viaggio, stazione di partenza e di destinazione, classe in tutte lettere ecc. e munite del bollo d'ufficio sono consegnate a coloro che se ne debbono servire, i quali le rimettono al bigliettario della stazione di partenza. Questi dopo di avere esatto l'importare del trasporto, trattiene la sezione di sinistra, e restituisce l'altra unitamente al biglietto militare.

La seconda sezione dello scontrino deve essere conservata lungo il viaggio per essere poi consegnata insieme al biglietto alla stazione d'arrivo.

Richiesta Mod. C *per le persone, bagaglio, materiali, merci, cavalli e muli dei corpi e drappelli superiori a 10 individui.*

§ 49. La richiesta Mod. C. consta di una matrice e di due parti, di cui la prima comprende tre scontrini (*il superiore*

pel trasporto delle persone, l'intermedio pel trasporto del bagaglio e l'ultimo per quello delle merci, dei carri, cavalli e muli, la seconda parte serve per le dichiarazioni di ricevuta.

§ 50. Detto documento, riempito in ogni sua parte per ciò che riguarda le varie specie di trasporto e le somme da pagarsi, viene successivamente presentato al bigliettario, al bagagliere ed al gestore delle merci, ciascuno dei quali, verificati i conti corrispondenti, e fatta ricevuta della somma riscossa, ritiene lo scontrino relativo, e rilascia l'occorrente documento ferroviario pel trasporto. Gli scontrini riferentisi a trasporti, che non occorresse effettuare, devono essere annullati mediante una linea trasversale a penna, e lasciati uniti alle rispettive matrici.

§ 51. Quando gli agenti ferroviarii nelle ordinarie operazioni di controllo a partenza, durante il viaggio od all'arrivo riscontrino un numero di individui maggiore di quello indicato nel documento ferroviario, il comandante della truppa deve rilasciare una dichiarazione constatante il numero degli individui riconosciuti in più, affinchè le amministrazioni ferroviarie possano valersene per ottenere il pagamento suppletivo.

Dichiarazione Mod. D *per il trasporto del bagaglio dei cavalli e delle vetture.*

§ 52. La dichiarazione Mod. D consta di una matrice e di una sezione. Questa ultima, debitamente riempita, viene consegnata all'agente ferroviario che deve dar corso al trasporto il quale la trattiene e rilascia i necessari documenti.

Dichiarazione Mod. E *pel trasporto delle persone e dei bagagli delle famiglie degli ufficiali.*

§ 53. La dichiarazione Mod. E consta di una matrice e di tre sezioni identiche su cui si inscrivono le persone della famiglia e le persone di servizio che devono viaggiare, il motivo del viaggio, la stazione di partenza e quella di destinazione, non che il quantitativo di bagaglio che si ha diritto di far trasportare ai prezzi della tariffa militare.

Una di dette sezioni serve per il trasporto personale, l'altra per il trasporto del bagaglio e la terza rimane nelle mani delle persone che viaggiano.

§ 54. La dichiarazione Mod. E, debitamente compilata, firmata e vidimata, vien presentata al bigliettario ed al baga-

gliere, i quali staccano e ritirano la parte loro spettante e rilasciano: il primo, tanti biglietti a prezzo ridotto quante sono le persone che effettivamente devono viaggiare, il secondo, l'occorrente bolletta pel bagaglio.

Quando le famiglie non abbiano da far trasportare bagaglio, la sezione riferentisi a tale specie di trasporto deve essere annullata con linee trasversali a penna.

§ 55. La persona che presenta una dichiarazione Mod. E può domandare un numero di biglietti a prezzo ridotto inferiore a quello indicato nella dichiarazione stessa. In questo caso deve praticarvi le occorrenti rettifiche e convalidarle colla propria firma.

§ 56. Al termine del viaggio, la sezione della dichiarazione Mod. E rimasta a mani della famiglia viene consegnata all'uscire dalla stazione di arrivo unitamente ai biglietti.

Scontrino Mod. F pel trasporto dei militari di truppa isolati od in drappelli inferiori a 10 individui, per quello degli operai stabili e per il trasporto delle famiglie dei militari di truppa.

§ 57. Lo scontrino Mod. F consta di una matrice e di una sezione; quest'ultima debitamente riempita e firmata, viene rilasciata alla persona o al capo del drappello che deve viaggiare.

Le variazioni eventuali *in meno* nel numero delle persone per cui fu rilasciato lo scontrino si inscriveranno a tergo dello scontrino stesso per norma delle stazioni; per quelle *in più* occorre il rilascio di altri scontrini Mod. F.

§ 58. Lo scontrino Mod. F è consegnato al bigliettario della stazione di partenza, al quale deve pure darsi visione del foglio di viaggio (1) collettivo od individuale per ottenere il biglietto a tariffa militare.

§ 59. Il bigliettario, riconosciuta la concordanza dello scontrino Mod. F col foglio di viaggio, esige l'importo per l'intero percorso, e consegna gli occorrenti biglietti, apponendo a tergo dello scontrino stesso il bollo della stazione ed aggiungendovi le indicazioni richieste dallo stampato.

§ 60. I militari di truppa devono sempre viaggiare in uni-

(1) Coll'espressione generica di foglio di viaggio s'intende anche il foglio di congedo, il foglio provvisorio di congedo illimitato, il biglietto di licenza, l'ordine municipale; qualunque documento infine che comprovi pel militare la facoltà di viaggiare ai prezzi della tariffa militare.

forme; sono però eccettuati i capi-musica, gli attendenti autorizzati a vestire l'abito borghese, gli operai stabili addetti ai corpi, alle officine e stabilimenti militari, i vivandieri, le reclute, i militari delle seconde categorie, i carabinieri e i sotto ufficiali congedati; infine tutti coloro, che, essendo ascritti alle milizie, non sieno provvisti di uniforme.

Sugli scontrini e sui fogli di viaggio rilasciati ad individui autorizzati a viaggiare in abito borghese deve sempre essere posta la seguente dichiarazione.

« *Autorizzato a viaggiare in abito borghese* ».

Questa dichiarazione deve essere autenticata con la firma di chi rilascia i documenti e col bollo d'ufficio.

Dichiarazione Mod. G per il trasporto degli allievi dei collegi militari e dei loro bagagli.

§ 61. La dichiarazione Mod. G consta di due sezioni, di cui una pel trasporto delle persone, e l'altra per il trasporto del bagaglio.

§ 62. La dichiarazione Mod. G, debitamente compilata e firmata viene presentata al bigliettario ed al bagagliere, i quali staccano e ritirano ciascuno lo scontrino loro spettante e consegnano apposito biglietto collettivo pel trasporto delle persone, ed un' ordinaria bolletta pel trasporto del bagaglio.

§ 63. Ciascuna dichiarazione Mod. G serve per le linee di una sola amministrazione ferroviaria. Quando si debba passare su linee di altra amministrazione, è necessaria la consegna di un'altra dichiarazione e l'acquisto d'altri biglietti di viaggio a ciascuna stazione di transito.

Richiesta Mod. H *pel trasporto di vettovaglie, di materiali e merci a grande velocità.*

§ 64. La richiesta Mod. H si compone di una matrice e di due sezioni, le quali sono presentate, unite, all'impiegato addetto alle spedizioni.

La prima di dette sezioni è trattenuta dall'impiegato stesso per giustificare che la spedizione fu fatta al prezzo della tariffa militare, e l'altra viene restituita alla parte speditrice munita della ricevuta della somma corrisposta.

Art. 8. — *Treni e classi in cui possono viaggiare i militari e le loro famiglie. — Cambio di classe durante il viaggio. — Posti di lusso. — Vagoni pel trasporto dei cavalli e muli.*

§ 65. Gli ufficiali, gli allievi degli istituti superiori militari e gli impiegati in viaggio per ragioni di servizio possono viaggiare ai prezzi della tariffa militare, con tutti i treni ordinari, diretti, omnibus o misti, *fatta eccezione dei treni composti di sole vetture di 1ª classe e di quelli destinati al trasporto della valigia indiana o ad altro servizio speciale.*

§ 66. Gli ufficiali in viaggio cogli scontrini Mod. A o Mod. B, e gli impiegati in viaggio per servizio con lo scontrino Mod. B possono prender posto in qualunque classe nei treni omnibus o misti.

Nei treni diretti non sono ammessi a viaggiare in 1ª classe, colla tariffa militare, che gli ufficiali e gli impiegati aventi grado *non inferiore a quello di capitano od a questo pareggiato.*

Gli ufficiali ed impiegati di grado o rango inferiore a quello di capitano, che intendono viaggiare in 1ª classe coi treni diretti, non possono valersi degli scontrini Mod. A e Mod. B, ma debbono fare acquisto di biglietti a tariffa ordinaria.

Gli allievi degli istituti militari superiori non possono prendere posto che in vetture di seconda classe, qualunque sia il treno in cui viaggiano.

§ 67. Nei casi di movimento di corpi, reparti di corpo o drappelli gli ufficiali compresi nella richiesta Mod. C debbono viaggiare in quella classe cui hanno diritto per il loro grado, cioè in 1ª fino al grado di maggiore incluso ed in seconda gli altri ufficiali.

§ 68. Quando la distanza da percorrersi con treni diretti non raggiunga i 100 Kilom., le persone nominate ai § 65, 66 e 78 non possono servirsi di tali treni a meno che non paghino il prezzo corrispondente a 100 Kilom. (*ossia L. 2,85 se in 1ª classe* e L. 2,05 *se in seconda, imposta compresa*).

§ 69. Gli allievi dei collegi militari, e così pure il personale che li accompagna, purchè nel numero stabilito dal § 8, possono viaggiare in 2ª o 3ª classe e con qualsiasi treno avente vetture di tali classi.

§ 70. Le famiglie degli ufficiali viaggianti a prezzo ridotto sono ammesse in qualunque treno, esclusi quelli di cui ai

§§ 65 e 71, e possono prender posto in qualsiasi classe purchè non superiore a quella competente al rispettivo capo.

Le persone di servizio e le nutrici sono trasportate a prezzo ridotto in 3ª classe, però possono essere ammesse pure a tariffa ridotta in 2ª od in 1ª classe quando ciò sia richiesto nella dichiarazione Mod. *E*, si paghi il prezzo corrispondente alla classe, e prendano posto nello stesso compartimento colla famiglia.

Le famiglie dei militari di truppa non possono viaggiare a tariffa ridotta che in 3ª classe e nei treni in cui possono prendere posto i rispettivi capi.

§ 71. Qualunque sia il motivo del viaggio, le persone ammesse dal presente regolamento a fruire della tariffa militare o della tariffa ordinaria ridotta non possono, pei vari treni, ottener biglietti che per le destinazioni per le quali sono distribuiti biglietti ai viaggiatori ordinari.

§ 72. Gli ufficiali di qualunque grado, e le loro famiglie viaggianti ai prezzi della convenzione con biglietto di 1ª classe, possono essere ammessi *nei coupè semplici o a letto* e *nelle vetture a letti*, sempre che vi siano posti disponibili e paghino l'intera sopratassa stabilita per i viaggiatori ordinari, ai quali rimane in ogni caso riservata la precedenza.

§ 73. Pei viaggi *in vetture speciali ed a salon* non è concessa alcuna riduzione sulle tariffe ordinarie.

§ 74. I militari di truppa, le reclute, i militari delle seconde categorie e quelli ascritti alla milizia mobile ed alla milizia territoriale, nonchè gli operai stabili addetti ai corpi, alle officine ed agli stabilimenti militari e marittimi sono trasportati ai prezzi della tariffa militare soltanto nelle vetture di 3ª classe e con soli treni omnibus e misti.

I militari di truppa convalescenti che non siano in grado di sopportare le fatiche di un lungo viaggio in 3ª classe possono essere ammessi a viaggiare nelle vetture di 2ª classe dei treni omnibus e misti mediante il pagamento del relativo prezzo a tariffa militare semprechè ciò sia concesso dai Comandanti di Corpo, Capi di Ufficio e Stabilimenti militari e risulti dai documenti di viaggio di cui sono provvisti i militari stessi.

§ 75. I militari di truppa viaggianti isolatamente o in piccoli drappelli possono essere ammessi nei treni diretti aventi vetture di 3ª classe, quando ciò venga concordato fra l'autorità militare e le amministrazioni ferroviarie.

§ 76. I sottufficiali isolati e muniti di scontrino Mod. *F. per-*

sonale possono essere ammessi nelle vetture di 2ª classe dei treni omnibus e misti mediante il pagamento a partenza, a proprio carico dell'importare della differenza fra il biglietto militare di 3ª classe, e quello pure militare di 2ª classe.

§ 77. I sottufficiali isolati i quali intendono viaggiare in vettura di 1ª classe od in quella di 2ª dei treni diretti, ed i caporali e i soldati in viaggio per licenza, i quali vogliano prender posto in vetture di 1ª e 2ª classe di qualunque treno, non possono mai valersi dei documenti di cui sono provvisti, e perciò sono tenuti al pagamento del biglietto in base alla tariffa ordinaria.

§ 78. Nei casi di urgenza, e quando si trovino in accompagnamento di ufficiali generali e superiori in viaggio per ragioni di servizio, i sottufficiali, caporali e soldati possono eccezionalmente essere ammessi nei treni diretti in 2ª ed in 3ª classe, quando questa vi sia, mediante il pagamento della relativa tariffa militare, ferma però l'osservanza del disposto del § 68.

L'ammissione nei detti treni deve sempre essere indicata sul foglio di viaggio e sullo scontrino Mod. *F.* da consegnarsi al bigliettario della stazione di partenza ed essere autenticata colla firma di chi rilascia tali documenti.

§ 79. Gli ufficiali viaggianti isolatamente, che abbiano preso posto in una classe inferiore a quella determinata dal § 66, possono, durante il viaggio, passare in vetture della classe superiore loro competente pagando la differenza di prezzo tra il *biglietto militare* della classe in cui sono e quello della classe in cui intendono passare.

§ 80. Ai sottufficiali viaggianti isolatamente e con scontrino Mod. *F. personale* è fatta facoltà di passare, durante il viaggio, dalla 3ª alla 2ª classe nei treni omnibus e misti mediante il pagamento della differenza di prezzo fra il *biglietto militare* di 3ª classe e quello *pure militare* di 2ª.

§ 81. Le famiglie degli ufficiali che viaggino in classe inferiore a quella cui avrebbero diritto, possono, durante il viaggio, passare alla superiore loro competente, pagando la differenza di prezzo col ribasso del cinquanta per cento.

§ 82. Il cambio di classe deve essere richiesto fino a destinazione ovvero fino alla stazione di transito se quella di destinazione appartiene ad altra amministrazione ferroviaria, e il pagamento della differenza si fa negli stessi limiti.

§ 83. Per i cambiamenti di classe, si devono osservare le norme e le disposizioni in vigore pei viaggiatori ordinari e pagare gli eventuali diritti accessori pei medesimi stabiliti.

Non sono ammessi prolungamenti di percorso a tariffa militare o a tariffa ordinaria ridotta se non dietro presentazione di nuovi documenti militari.

§ 84. Gli ufficiali viaggianti isolatamente, che hanno diritto di far trasportare, a tariffa militare, i proprii cavalli possono richiedere il trasporto in *vagone scuderia* od in *vagoni a bestiame*.

I cavalli ed i muli di truppa, salvo casi eccezionali, sono sempre trasportati in *vagoni a bestiame*.

§ 85. Quando sia stato richiesto il trasporto in *vagone scuderia*, e le amministrazioni ferroviarie non ne abbiano di disponibili, gli ufficiali non possono opporsi a che i loro cavalli sieno trasportati in *vagoni a bestiame* e devono rettificare le dichiarazioni da consegnarsi alla stazione di partenza.

Art. 9. — *Sospensioni di viaggio e cambiamento d'itinerario.*

§ 86. Avvenendo che qualche corpo o reparto di corpo, per ordine superiore o per altra causa indipendente dalle amministrazioni ferroviarie non possa o non debba più continuare il viaggio, il biglietto complessivo militare rilasciato dalla stazione di partenza deve essere consegnato al capo della stazione in cui avviene l'interruzione; e questi, nel ritirarlo, fa sul biglietto medesimo e sul foglio di viaggio, di cui è munito il comandante della truppa, apposita annotazione.

In tal caso il corpo od il reparto sono abilitati a proseguire il viaggio collo stesso biglietto, valendosi delle corse successive dello stesso giorno o dei susseguenti sino all'*ottavo* giorno inclusivo.

L'amministrazione militare però sarà tenuta a corrispondere alle amministrazioni ferroviarie, sulla presentazione di apposita fattura, l'importo per soste, percorrenze di materiale mobile e per quant'altro si rendesse necessario pel fatto della interruzione e per la prosecuzione.

§ 87. Nel caso che l'impedimento a proseguire si protragga oltre il termine suindicato, ovvero la truppa debba tornare indietro o cambiare l'itinerario per cui era stato preso il biglietto ferroviario, deve essere pagato l'importare del nuovo trasporto, ed a suo tempo si farà la restituzione dell'importo del tratto chilometrico non percorso col primo biglietto.

§ 88. Succedendo che il corpo od il reparto che aveva sospeso il viaggio per cause imprevedute, si trovi sprovvisto del denaro occorrente per far fronte alle nuove spese di trasporto, il comandante la truppa rilascia al capo-stazione,

pel nuovo tratto da percorrersi, una richiesta Mod. C su cui deve essere indicato che il pagamento relativo verrà fatto a trasporto compiuto.

Quando non sia possibile soddisfare l'importare del trasporto appena giunto al luogo di destinazione, il comandante della truppa ne dà avviso al Ministero, affinchè provveda per il pagamento del trasporto pel nuovo tratto percorso.

§ 89. Ove qualcuno soltanto dei militari appartenenti ad un corpo o drappello debba, per causa di forza maggiore, arrestarsi ad una stazione intermedia fra il punto di partenza e quello di destinazione, si fa sul foglio di viaggio, di cui è provvisto il comandante della truppa, una dichiarazione, che viene firmata dal capo stazione, dalla quale devono risultare il nome, il grado ed il numero degli individui che hanno interrotto il viaggio.

Questa dichiarazione serve per ottenere la restituzione di cui al § 87.

Per cura del comandante stesso, gli individui predetti sono muniti di foglio di viaggio e di scontrino Mod. F, valevoli per proseguire a suo tempo il viaggio.

§ 90. I militari isolati, i quali, per cause indipendenti dalla propria volontà, non possano proseguire il viaggio, consegnano il loro biglietto al capo della stazione in cui si fermano, e questi, nel ritirarlo, fa sul biglietto e sul foglio di viaggio apposita annotazione.

I militari stessi potranno proseguire il viaggio collo stesso biglietto nel modo e nei termini indicati al § 86.

Quando l'impedimento a proseguire si protegga oltre il termine stabilito dal precitato § 86, i militari vengono provvisti di nuovi biglietti individuali contro pagamento, ed avrà luogo la restituzione dell'importare del tratto chilometrico non percorso col primo biglietto.

§ 91. I militari che si trovino nelle condizioni di cui al § 90 riceveranno il danaro occorrente pel secondo biglietto dall'autorità militare o marittima locale ed occorrendo anche lo scontrino Mod. F.

Qualora nel luogo in cui avvenne l'interruzione del viaggio non si trovi alcuna autorità militare o marittima, essi vengono fatti trasportare, mediante autorizzazione in iscritto del capo stazione, fino alla stazione del luogo più vicino, in cui vi sia una delle dette autorità, e questa somministra le somme necessarie per pagare l'importo, tanto per il tratto percorso senza biglietto, quanto per quello che rimane a percorrersi

per compiere il viaggio, e, quando ne sia il caso, anche i documenti di viaggio.

Le somme anticipate debbono essere annotate sul foglio di viaggio di cui sono muniti i militari che le ricevono.

§ 92. I militari di truppa, i quali per causa di forza maggiore scendano ad una stazione che non sia quella di destinazione, debbono tosto presentarsi all'autorità militare o marittima del luogo od a quella più vicina, la quale è in obbligo di accertarsi della sussistenza dei motivi per cui i militari stessi hanno abbandonato la ferrovia prima di giungere a destinazione.

Art. 10 — *Interruzione del servizio su qualche tronco ferroviario per causa di guasti, rotture, ecc.*

§ 93. Verificandosi interruzione di servizio su qualche tronco o linea ferroviaria, i capi stazione dei luoghi ove hanno stanza truppe o stabilimenti militari o marittimi danno prontamente avviso dell'accaduto alla superiore autorità militare o marittima locale, indicando il punto preciso in cui successe l'interruzione e la via più breve che dovranno seguire i militari per recarsi al di là dell'interruzione, evitando il tronco o la linea interrotta.

Uguale avviso viene pure dato dalle direzioni delle amministrazioni ferroviarie ai Ministeri della guerra e della marina, acciò possano diramare istruzioni ufficiali a tutti i corpi.

§ 94. Se l'interruzione è limitata ad un tratto di pochi chilometri, i militari di truppa si porteranno a piedi oltre il punto di interruzione.

§ 95. Nel caso in cui sia stabilito un servizio di trasbordo per i viaggiatori ordinari, senza sovratassa, i militari isolati o viaggianti in drappelli, purchè il numero complessivo non superi 10 individui per treno, sono ammessi senza corrispettivo di sorta a godere dei mezzi di trasbordo.

In ogni caso la precedenza è riservata ai viaggiatori ordinari.

§ 96. Ove l'interruzione si verifichi in un punto, pel quale non si possa assolutamente passare, e per raggiungere il luogo di destinazione si debba transitare su altri tronchi, è concesso ai militari di truppa isolati, e per i *primi otto giorni soltanto*, il passaggio senza pagamento di supplemento di tassa sui tronchi stessi, purchè appartengano alle amministrazioni ferroviarie indicate al § 2.

§ 97. I reparti di truppa superiori a 10 individui, le compagnie, i battaglioni ed i corpi in marcia, nel caso che per effetto di qualche interruzione, debbano percorrere altra linea per recarsi a destinazione, pagano l'importare del maggior tratto chilometrico, in base alle indicazioni fornite, circa il tragitto, dalle amministrazioni ferroviarie e dai capi-stazione.

§ 98. Ogni qualvolta per causa d'interruzioni debbasi fare un percorso più lungo di quello indicato dal prontuario delle distanze e pagare perciò un prezzo maggiore, sul foglio di viaggio deve essere indicata la via da percorrersi ed il motivo per cui si fa un tragitto più lungo, fermo, quanto al rilascio dei documenti ferroviarii, il disposto dal § 3.

§ 99. Se trascorsi gli otto giorni da quello della notificazione la interruzione non fosse per anco cessata, anche per i militari di truppa isolati si deve pagare il trasporto in base al maggior percorso chilometrico, osservando quanto ai documenti le prescrizioni di cui al § precedente.

§ 100. Quando per fatto di qualche interruzione le amministrazioni ferroviarie stabiliscano servizi di vetture, gli ufficiali hanno diritto a valersene mediante il pagamento, a loro carico, delle tasse fissate per i viaggiatori ordinari, fermo per questi ultimi il diritto alla precedenza.

Art. 11. — *Documenti militari che si debbono presentare durante il viaggio a richiesta degli agenti ferroviari. — Smarrimento del biglietto ferroviario e dei documenti di viaggio.*

§ 101. Le persone di cui trattasi nel presente regolamento, debbono, quando ne sieno richiesti dagli agenti delle diverse amministrazioni ferroviarie, esibire, durante il viaggio, oltre al biglietto ferroviario, i seguenti documenti:

a) Gli ufficiali, in abito borghese, il libretto di viaggio Modello *A* o la parte dello scontrino Modello *B* rimasta nelle loro mani;

b) Gli impiegati dipendenti dalle amministrazioni della guerra e della marina, in viaggio per servizio, la parte dello scontrino Mod. *B* loro rimasta.

c) Le famiglie degli ufficiali, la parte della dichiarazione Mod. *E*. che deve essere consegnata alla stazione d'arrivo;

d) Le famiglie dei militari di truppa, il foglio di viaggio speciale di cui saranno munite e sul quale devono essere nominativamente indicate le persone componenti la famiglia.

e) I militari di truppa isolati e gli operai stabili, il foglio

di viaggio o quell'altro documento militare di cui siano provvisti.

Tuttavolta non vengano esibiti i documenti di cui sopra, i biglietti ferroviari non saranno tenuti validi e si dovrà acquistarne altri a tariffa ordinaria calcolati dal punto di partenza.

§ 102. Coloro che smarriscono il biglietto ferroviario, debbono, non appena se ne sieno avveduti, farne dichiarazione agli agenti della ferrovia.

In tale caso gli ufficiali, gli allievi degli istituti militari superiori e gli impiegati di cui al § 7 sono in obbligo di pagare un nuovo biglietto in base alla tariffa militare per il viaggio fatto dal luogo di partenza sino al punto in cui si è constatata la perdita del biglietto; e per proseguire il viaggio debbono munirsi di altro biglietto regolare secondo le formalità prescritte dallo articolo 7.

Nello stesso caso le famiglie degli ufficiali saranno tenute al pagamento della tariffa ordinaria ridotta ed a munirsi nello stesso modo di altri biglietti per proseguire.

I militari di truppa isolati e le loro famiglie e così pure gli operai stabili sono tenuti a pagare l'importo di un biglietto militare di 3ª classe per il percorso che hanno fatto, a meno che non possano giustificare, in qualche modo, di avere acquistato regolarmente il biglietto alla stazione di partenza. In tal caso i militari di truppa e gli operai stabili possono richiedere un nuovo Mod. F e la somma occorrente per proseguire il viaggio sino a destinazione all'autorità militare o marittima del luogo od a quella prossimiore, attenendosi alle norme indicate al § 91.

§ 103. La perdita dei biglietti per parte dei militari di truppa e degli operai viene sempre constatata dai capi stazione mediante annotazione sui fogli di viaggio o su quegli altri documenti di cui siano muniti.

§ 104. Tutte le persone ammesse dal presente Regolamento a viaggiare a tariffa militare od a tariffa ordinaria ridotta, le quali non siano in grado di esibire nè il biglietto ferroviario nè il documento militare, sono considerate come viaggiatori ordinari sprovvisti di biglietto.

Se si tratta di viaggio per ragioni di servizio può essere chiesta la somma occorrente per proseguire il viaggio all'autorità militare del luogo nel modo accennato al § 91; e tanto in questo caso, quanto in quello previsto nel § 102, è addebitata la maggior spesa stata cagionata.

§ 105. Nel caso che, dopo avere eseguito il pagamento dell'importare del nuovo biglietto, i militari ritrovino quello di cui erano muniti, le amministrazioni ferroviarie sono tenute al relativo rimborso.

Art. 12. — *Notizie da pubblicarsi nelle stazioni.*

§ 106. Nell'interno ed all'esterno delle principali stazioni ferroviarie dei luoghi ove risiedono autorità militari o marittime, deve essere, a cura di queste, fatta affiggere una tabella indicante a grossi caratteri le località in cui si trovano le varie caserme, gli uffici e gli stabilimenti militari della città ed i corpi che occupano ciascuna caserma. Detta tabella deve essere consegnata al capo della stazione, e le autorità predette hanno l'obbligo di farla modificare tuttavolta che succedano variazioni.

Trasporti a piccola velocità che possono effettuarsi ai prezzi fissati dalla convenzione.

Art. 13. — *Documenti e condizioni speciali pei trasporti militari a piccola velocità. — Richiesta Mod.* II.

§ 107. Possono essere spediti a piccola velocità: le merci, i materiali d'ogni specie, le vettovaglie, il grosso bagaglio e le masserizie di spettanza dei corpi, ed in generale tutto ciò che è menzionato nella tariffa della piccola velocità (*allegato* I), escluso tutto quanto è di spettanza particolare dei militari di qualunque grado e delle rispettive famiglie.

Il carico e lo scarico di tutti i trasporti di cui sopra sono eseguiti a cura dell'amministrazioni ferroviarie eccetto che si tratti di veicoli militari, pei quali vale il disposto del § 35, oppure di polveri, di munizioni da guerra o di piastre da corazze, grosse bocche da fuoco, ecc. per le quali dette operazioni devono essere fatte a cura ed a spese delle amministrazioni della guerra e della marina.

§ 108. Per ottenere che le spedizioni a piccola velocità siano tassate in base ai prezzi stabiliti dalla tariffa militare precitata, si deve consegnare alla stazione di partenza la richiesta Mod. II di cui al § 64 unitamente alle lettere di porto in uso pei trasporti ordinari.

Trattandosi di spedizioni le quali debbano percorrere linee appartenenti a diverse amministrazioni ferroviarie, ammesse al servizio cumulativo pei trasporti militari, debbono essere rimesse alla stazione di partenza tante lettere di porto quante sono le amministrazioni interessate nel trasporto.

§ 109. Per il trasporto dei cavalli e muli, dei veicoli e delle merci contenute nei veicoli e non comprese nella dotazione; dei foraggi, degli attrezzi e delle bardature in eccedenza o consegnati separatamente, valgono le disposizioni stabilite per gli stessi trasporti a grande velocità, avvertendo che tanto le merci contenute nei veicoli e non comprese nella dotazione a mente del § 33, quanto le eccedenze di peso nelle bardature nei foraggi, ecc. ecc. debbono essere iscritte sulle ordinarie lettere di porto di cui al paragrafo precedente.

§ 110. Giusta il disposto del § 4 l'importare del trasporto e degli eventuali diritti accessori deve essere pagato alla stazione di partenza, eccezione fatta per quei diritti che non potessero essere applicati e pagati che all'arrivo.

Quando per circostanze eccezionali ciò non possa aver luogo, la spedizione viene fatta *in assegnato*, vale a dire con pagamento da eseguirsi alla stazione di destinazione. In questo caso l'ufficio merci della stazione di partenza trattiene presso di se ambedue le sezioni della richiesta Mod. H e le trasmette alla stazione di destinazione insieme ai documenti di trasporto.

La stazione destinataria all'atto della riconsegna della spedizione riscuote le tasse dovute e rimette al destinatario, munita dell' occorrente ricevuta per la somma riscossa, la sezione del Mod. H. che a mente del § 64 avrebbe dovuto essere restituita al mittente dalla stazione di partenza, ove la spedizione fosse stata fatta *in affrancato*.

§ 111. Per le spedizioni di piastre da corazze, grosse bocche da fuoco, caldaie di macchine ed altri grossi pesi indivisibili di materiale, valgono le avvertenze che fanno seguito alla tariffa riportata nell'*allegato I*.

Le stesse spedizioni, nonchè quelle di grosse quantità di materiali, vettovaglie, ecc. debbono essere avvisate dall' amministrazione militare in tempo utile affinchè si possano stabilire d'accordo le ore di consegna in stazione e quelle di partenza.

Treni speciali.

Art. 14.

§ 112. Mediante preventivi accordi, da prendersi in tempo utile fra le amministrazioni della guerra e della marina e quelle ferroviarie, per i trasporti militari, di cui nel presente regolamento, si possono richiedere treni speciali, contro il pagamento dei prezzi della grande velocità ovvero di quello minimo pure fissato, per tali treni, dall'*allegato I.*

Quando il treno speciale debba aver luogo per taluno dei trasporti di cui al paragrafo 111, si devono pagare i prezzi speciali fissati dal detto allegato per tali trasporti, aumentati del 50 %, oppure il prezzo minimo suddetto, ed i corrispondenti termini di resa saranno diminuiti della metà.

Pei treni speciali di polveri occorrenti su linee o tronchi non serviti da treni merci si paga il prezzo relativo di tariffa o quello minimo suddetto.

CAPO II.

TRASPORTI MILITARI SUL LAGO DI GARDA.

Art. 15.

§ 113. I trasporti sul lago di Garda hanno luogo coll'applicazione della tariffa militare e delle altre riduzioni, nello stesso modo e colle medesime norme stabilite per quelli sulle ferrovie.

Tali trasporti non sono effettuati in servizio cumulativo colle ferrovie e perciò per il percorso lacuale devonsi presentare separati documenti e pagare a parte le tasse relative.

Nei viaggi sul Lago di Garda gli ufficiali di qualunque grado e le loro famiglie prendono posto in 1ª classe e gli individui di truppa e le rispettive famiglie in 2ª, pagando i primi il prezzo della 1ª classe in ferrovia ed i secondi quello della terza.

Non possono richiedersi trasporti sul lago predetto per distanze inferiori a 15 chilometri salvo nel caso in cui si paghi per tale distanza.

CAPO III.

TRASPORTI A GRANDE E PICCOLA VELOCITÀ DA ESEGUIRSI PER MEZZO DELL'IMPRESA DEI TRASPORTI MILITARI.

Art. 16.

§ 114. Alle spedizioni per ferrovia di ogni sorta di materiali destinati al servizio militare (veicoli compresi) delle vettovaglie, delle polveri e delle munizioni da guerra, affidate dall'amministrazione della guerra all'impresa dei trasporti militari, vengono applicati i prezzi e le eventuali tasse e diritti accessori di cui ai §§ 4 e 112.

Tutti i prezzi, le tasse e i diritti accessori eventuali relativi a dette spedizioni devono sempre essere pagati a partenza e per l'intero percorso, fatta eccezione, beninteso, delle eventuali tasse o diritti accessori che non potessero venire applicati e pagati che all'arrivo

§ 115. Perchè si possa far luogo all'applicazione delle tariffe predette, deve essere consegnato, tanto per le spedizioni a grande, quanto per quelle a piccola velocità, un riscontro speciale, *allegato VI*, oltre alle ordinarie note di spedizioni e lettere di porto, nel numero di una per ogni amministrazione ferroviaria interessata nel trasporto.

§ 116. All'atto della consegna dei documenti di cui sopra, l'impresa deve esibire altresì la lettera di vettura in base alla quale venne emesso il riscontro, e su tale lettera di vettura gli agenti ferroviari inscrivono il numero e la data di spedizione, ed appongono la loro firma ed il bollo della stazione, per comprovare l'applicazione della tariffa militare.

§ 117. I reclami che l'impresa dovesse fare per ritardi, avarie o perdite devono essere rivolti alle amministrazioni ferroviarie, le quali vi daranno corso nei modi e nei limiti fissati dal § 136 pei trasporti consegnati direttamente dalle amministrazioni della guerra e della marina.

§ 118. Per le rettificazioni di tasse in più od in meno, e per le conseguenti rifusioni, l'impresa è considerata, nei rapporti colle amministrazioni ferroviarie, come un privato destinatario o speditore, e quindi deve attenersi alle disposizioni vigenti in proposito, ovvero che fossero emanate dalle stesse amministrazioni ferroviarie.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI AI TRASPORTI SULLE FERROVIE E SUL LAGO DI GARDA.

Art. 17. — *Emissione di documenti pei trasporti militari. — Somministrazione dei fondi. — Indicazioni da porsi sui fogli di viaggio. — Conteggio delle somme pagate per i trasporti stessi.*

§ 119. I singoli documenti da presentarsi per fruire delle tariffe militari o delle tariffe ordinarie ridotte devono essere rilasciati e firmati dai comandanti di corpo o capi d'ufficio o stabilimenti militari o marittimi e, in assenza od impedimento dei medesimi, da chi immediatamente loro succede.

È fatta eccezione per gli scontrini mod. F, i quali sono emessi e firmati dagli aiutanti maggiori, dai comandanti di distaccamento od anche dai sindaci dei capoluoghi di mandamento.

§ 120. I fondi e i documenti occorrenti per la effettuazione dei trasporti dei militari in viaggio per ragioni di servizio, dei bagagli, dei cavalli, ecc., sono somministrati in base ai regolamenti ed alle istruzioni in vigore.

§ 121. Le somme occorrenti ai militari isolati in marcia, sia nei casi ordinari che nelle circostanze speciali di cui agli articoli 9 e 11, vengono fornite dalle autorità militari e marittime locali.

§ 122. Gli individui di truppa, i quali fanno ritorno al corpo per richiamo alle bandiere, per terminata licenza o per altro motivo, vengono provvisti dei documenti necessari pel viaggio dal sindaco del capo-luogo del mandamento; come pure del denaro occorrente, quando non sia stato prescritto il pagamento in conto corrente, di cui all'art. 18.

§ 123. Per massima il trasporto in ferrovia ai prezzi della tariffa militare è concesso solamente nei casi in cui si debba percorrere una distanza superiore ai 25 chilometri. In via eccezionale però sarà concesso anche per distanze inferiori quando intervenga un ordine dell'Autorità superiore al comandante della truppa che deve viaggiare.

§ 124. La dimostrazione ed il conteggio delle spese che occorrono per i trasporti verranno fatti in base alle prescrizioni contenute nel regolamento per l'amministrazioni e per la contabilità dei corpi del R°. Esercito e della R^a. Marina.

Art. 15. — *Pagamento dei trasporti militari. — Conto corrente in caso di mobilitazione.*

§ 125. Conforme alla massima stabilita dal § 4, il pagamento dei trasporti militari di qualsiasi natura sulle strade ferrate e sul lago di Garda è sempre fatto alla stazione od allo scalo di partenza, eccezione fatta dei casi precedentemente indicati ed in quello di *conto corrente* previsto dal paragrafo 126.

§ 126. Nel caso di mobilitazione generale dell'esercito, i trasporti da effettuarsi per conto delle amministrazioni della guerra e della marina e richiesti direttamente dai Corpi e dagli uffici dipendenti dalle amministrazioni medesime, saranno eseguiti *in conto corrente*, vale a dire con pagamento posticipato, fatto direttamente dal rispettivo Ministero per acconti e per saldi, sulla presentazione di apposite contabilità da compilarsi dalle amministrazioni ferroviarie e corredate dai titoli giustificanti gli eseguiti trasporti.

§ 127. Tanto gli acconti quanto i saldi sono pagati nei modi e nei termini convenuti fra le amministrazioni della guerra e della marina e quelle ferroviarie.

§ 128. I modelli da presentarsi alle stazioni ed agli scali di partenza, per ottenere che i trasporti abbiano luogo in conto corrente, sono gli stessi di cui all'articolo 7, ad eccezione degli scontrini mod. A, delle dichiarazioni mod. E, e delle richieste mod. G, che valgono soltanto pei trasporti da pagarsi a partenza.

In conseguenza i modelli B, C, D, F ed H servono di titoli di credito alle amministrazioni ferroviarie per conseguire il pagamento delle somme dovute pei trasporti, con essi documenti eseguiti.

In caso di *conto corrente* gli ufficiali in divisa sono ammessi a viaggiare anche collo scontrino Mod. F.

§ 129. I trasporti da farsi in *conto corrente* sulle ferrovie vengono eseguiti in servizio cumulativo come è detto al § 2; vale a dire direttamente dalla stazione di partenza a quella di destinazione, senza obbligo di dover rinnovare le spedizioni alle stazioni di transito, e mediante consegna di un solo documento militare, fermo però l'obbligo di presentare note di spedizioni o lettere di porto nel numero prescritto dai §§ 43 e 108.

§ 130. Il conto corrente comincia col primo giorno di mobilita-

zione, che verrà indicato dal Ministero della guerra alle amministrazioni ferroviarie, e cessa quando l'Esercito rientra nello stato normale, secondo gli avvisi che verranno dati in tempo dal Ministero stesso.

Ai trasporti effettuati per mezzo della impresa dei trasporti militari non sono applicabili le disposizioni del presente articolo.

Art. 19. — *Rettificazioni degli errori. — Reclami — Rifusioni diverse. — Indennizzi.*

§ 131. Quando nelle indicazioni dei prezzi pei trasporti sulle ferrovie e sul lago di Garda fosse occorso qualche errore, e per conseguenza si fossero corrisposte ai militari somme in più od in meno, gli agenti delle amministrazioni esigeranno l'importo reale del trasporto, annotando sui documenti di cui sono muniti i militari stessi, la somma effettivamente ricevuta.

§ 132. I militari cui fosse stata corrisposta una somma maggiore di quella occorrente pel trasporto, giunti al corpo, restituiscono la parte rimessa in più; e quelli che ne avessero ricevuta una minore, chiedono il rimborso della quota somministrata in meno, giustificando la domanda colla produzione del foglio di viaggio od altro documento di cui siano provvisti.

§ 133. I reclami per la rettificazione degli errori di tassazione e per ottenere il rimborso relativo devono essere rivolti esclusivamente alle direzioni di commissariato militare dei luoghi in cui hanno sede gli uffici del controllo delle diverse amministrazioni ferroviarie.

I reclami che si riferiscono a trasporti per i quali sono rilasciate ricevute delle somme pagate devono essere corredati dalle ricevute stesse.

Le direzioni suddette esaminano i singoli reclami e dànno corso solamente a quelli che loro risultino fondati.

§ 134. Le domande di rimborso per i percorsi non effettuati in causa di sospensione o di interruzione di viaggio, come pure quelle per i biglietti smarriti e poi ritrovati, devono esser rivolti alle direzioni di commissariato militare, come è detto nel paragrafo che precede.

Non sono ammesse, nè dalle direzioni di commissariato possono aver corso, domande di rimborso per mancata presentazione in tempo opportuno dei documenti prescritti per conseguire l'applicazione della tariffa militare o delle riduzioni consentite dalla convenzione, ovvero quando il rifiuto della

tariffa militare o delle riduzioni abbia avuto luogo per qualcuna delle irregolarità accennate all'art. 20.

§ 135. I reclami di ogni altra natura, sieno essi presentati dalle amministrazioni ferroviarie ovvero dai militari, devono essere indirizzati al Ministero della guerra (*direzione generale dei servizi amministrativi*).

§ 136. La definizione di tutti i reclami che concernono ritardi, avarie o perdite nei trasporti a grande o piccola velocità, contemplati dal presente regolamento, e la liquidazione delle eventuali indennità a carico delle amministrazioni ferroviarie hanno luogo colle stesse norme e nella stessa misura rispettivamente stabilite pei trasporti ordinari eseguiti con tariffe speciali a prezzi ridotti.

Art. 20. — *Motivi per cui gli agenti delle stazioni e degli scali di partenza sono in dovere di rifiutare documenti per ottenere trasporti ai prezzi della convenzione.*

§ 137. Gli agenti delle amministrazioni ferroviarie sono in dovere di rifiutare:

a) I documenti che non siano in tutte le loro parti conformi al modello stabilito;

b) Qualunque documento col quale sia richiesto un trasporto fuori delle condizioni prescritte dal presente regolamento o che non sia presentato colle formalità richieste, ovvero che indichi come punti di partenza o di arrivo luoghi che non siano stazioni di ferrovia o del lago di Garda;

c) I documenti compilati in modo inintelliggibile ed inesatto o presentanti parole aggiunte, la firma ed il bollo non leggibili, ovvero raschiature, o cancellature, senza che queste siano confermate dalla dicitura « *dico . . . .* » approvata dalla firma di chi rilascia il documento. I distaccamenti ed uffici che non fossero provvisti di bollo, apporranno sui documenti l'indicazione « *distaccamento od ufficio sprovvisto di bollo* »;

d) Gli scontrini Mod. A. staccati dal libretto o mancanti del numero del medesimo, gli scontrini Mod. *B*, le richieste Mod. C, le dichiarazioni Mod. E, le richieste Mod. H. presentati disgiunti dalla parte che deve essere retrocessa;

e) Gli scontrini Mod. B, le dichiarazioni Mod. D, ed E presentati dopo tre mesi dalla data del rilascio;

f) I documenti coi quali, contrariamente al disposto dei paragrafi 2 e 3, si richiedano trasporti per una via che non sia la chilometricamente più breve o quella per la quale sia stabilito l'istradamento dei trasporti ordinari.

§ 138. Coloro che non presentino i documenti prescritti dal presente regolamento, o che li presentino irregolari, sono esclusi da qualunque beneficio, e debbono pagare il trasporto in base alla tariffa ordinaria senza diritto a reclamare il rimborso delle differenze fra la tariffa ordinaria e quella militare o ridotta.

Art. 21. — *Disposizioni disciplinari pei militari di truppa in viaggio isolatamente. — Doveri dei carabinieri reali alle stazioni ferroviarie ed agli scali.*

§ 139. I comandanti di corpo e di reparto di corpo e le autorità militari daranno le disposizioni necessarie affinchè i militari di truppa isolati siano, per quanto possibile, accompagnati alla stazione o allo scalo di partenza da un sottufficiale del corpo rispettivo. Questi sarà provveduto del danaro occorrente ed incaricato di prendere i biglietti per le varie destinazioni, di distribuirli agli interessati e di sorvegliare la loro partenza. Quando i militari isolati siano in numero considerevole, come nei casi di congedamento di classi, quest'incarico può esser dato ad un ufficiale.

§ 140. La distribuzione dei biglietti per la truppa nelle stazioni principali e di diramazione o transito viene chiusa 10 minuti avanti la partenza di ciascun treno.

Nelle stazioni di minor importanza la distribuzione dei biglietti pei militari è chiusa contemporaneamente a quella pei viaggiatori ordinari.

In caso di grande affluenza di militari, la distribuzione dei biglietti deve essere regolata d'accordo fra le autorità militari e i capi stazione, tenuto conto delle esigenze del servizio ferroviario.

§ 141. I militari di truppa, i quali, per causa loro imputabile, non siano giunti in tempo alla stazione per ritirare i biglietti ferroviari, vengono sottoposti a punizione disciplinare.

§ 142. Gli ufficiali in uniforme e i graduati, a qualunque corpo appartengano, in viaggio sulle ferrovie e sui piroscafi, sia per proprio conto, sia per ragioni di servizio, devono vegliare perchè sia conservato il buon ordine tra i militari, ed hanno obbligo d'intervenire colla loro autorità quando ne sia il caso.

§ 143. I carabinieri reali di servizio alle stazioni ferroviarie ed agli scali sono incaricati del mantenimento dell'ordine fra i militari di passaggio, e debbono prestarsi alle richieste che loro vengono fatte dagli agenti ferroviari per accertare la

identità personale di coloro che viaggiano con biglietti militari, essendo in abito borghese. Essi forniscono ai militari che ne facessero domanda tutte le indicazioni relative alle località in cui trovansi gli uffici delle autorità militari e civili, le caserme e gli stabilimenti militari, e curano che i militari di truppa si rechino sollecitamente presso l'autorità militare o marittima cui debbono presentarsi.

Art. 22. — *Disposizioni pel caso in cui i militari di truppa abbiano consumato o perduto il denaro per il viaggio.*

§ 144. I militari di truppa che abbiano consumato in altro uso o perduto il denaro loro consegnato per il viaggio, i quali si trovino sprovvisti di mezzi per proseguire, sono dall'autorità militare o marittima locale muniti di nuovo assegno e fatti tradurre dall'arma dei reali carabinieri alla prima stazione ferroviaria o allo scalo di partenza per essere inviati a destinazione.

Quelli invece che siano diretti in licenza vengono in egual modo fatti retrocedere e rientrare al corpo.

L'autorità militare in entrambi i casi deve darne immediato avviso ai comandanti dei corpi cui appartengono i militari.

§ 145. Gli individui che, avendo ricevuto il congedo, si trovino nella condizione precitata mentre sono in marcia per recarsi al proprio domicilio, vanno soggetti alle leggi di polizia generale.

§ 146. I militari di cui trattasi nel paragrafo 144, oltre al rimborsare all'amministrazione militare la somma consumata e quella pagata dalla autorità militare per far loro proseguire il viaggio o per rinviarli al corpo, sono puniti in via disciplinare, secondo la maggiore o minore gravità delle circostanze.

Quelli diretti in licenza, oltre alle punizioni di cui al paragrafo precedente, non saranno più ammessi a godere di alcuna licenza per tutto l'anno in corso.

Art. 23. — *Reciprocità di servizio fra le autorità militari e marittime.*

§ 147. Le autorità militari, in quei luoghi ove non esistono autorità dipendenti dal Ministero della marina, debbono provvedere, a senso del presente regolamento, anche per le persone dipendenti dalla R. Marina; analogamente le autorità marittime provvedono per le persone appartenenti al R. Esercito.

Art. 24. — *Disposizioni generali.*

§ 148. Tutte le disposizioni in vigore pei trasporti ordinari sono applicabili ai trasporti che formano oggetto del presente regolamento in quanto non siano modificate dal regolamento stesso o dalla tariffa *allegato I.*

§ 149. Tanto nei viaggi di servizio quanto in quelli per conto proprio, gli ufficiali e i militari di truppa isolati, nonchè tutte le altre persone contemplate nel presente regolamento sono considerati come viaggiatori ordinari e come questi devono attenersi alle disposizioni accennate nel paragrafo precedente, nonchè alle prescrizioni che venissero emanate dalle amministrazioni ferroviarie per la regolarità e sicurezza del servizio.

Roma, addì 1° giugno 1883.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
Ferrero.

ALLEGATO I.

TARIFFA *dei prezzi da pagarsi pel trasporto delle persone, dei bagagli, delle merci, dei materiali d'ogni genere, dei cavalli e muli, dei veicoli appartenenti od attinenti al R. Esercito od alla Regia Marina.*

Grande Velocità.

Persone.

1ª classe per viaggiatore e chilometro. . . .	L.	0,02825
2ª » » »	»	0,02034
3ª » ed anche in carri chiusi con panche	»	0,014125
Prezzo minimo per ogni scompartimento pel trasporto di feriti o malati. — 1ª classe per chil.	»	0,22600
2ª » » »	»	0,1695
3ª » » »	»	0,11300
Prezzo minimo per ogni carrozza ridotta per trasporto di feriti o di malati e per chilometro	»	0,5085
Prezzo minimo per ogni carro coperto per trasporto di feriti o di malati e per chilometro	»	0,339

Bagagli.

Per ogni tonnellata, divisibile di 10 in 10 chilog., e chilometro	»	0,226
Tassa minima per ogni spedizione e per l'intero percorso	»	0,500

Merci ossia baracche da campo, materiali d'ogni genere, masserizie, ecc.

Per ogni tonnellata divisibile di 10 in 10 chilogrammi e chilometro.	»	0,226
Tassa minima per ogni spedizione e per l'intero percorso	»	0,500

Cavalli e muli.

In vagone scuderia per capo e chilometro.	per 1 capo .	L.	0,1695
	» 2 capi .	»	0,1356
	» 3 o 4 capi	»	0,1130
In vagone bestiame per capo e chilometro.	per 1 capo .	»	0,1430
	» 2 capi .	»	0,0791
	» 3 » .	»	0,0678
	» 4 » .	»	0,0678
	» 5 » .	»	0,0565
A vagone completo col carico massimo di 8 capi: prezzo per vagone-chilometro		»	0,3955

Veicoli (1) *ed affusti con o senza cannone.*

A due ruote, compreso il carico normale di dotazione, esclusa qualunque merce. Per chilometro	»	0,1695
A quattro ruote » » » »	»	0,2825
Tassa minima per ogni spedizione di veicoli tanto a due che a 4 ruote. Per chilometro. . . .	»	0,2825
Locomotive stradali richiedenti l'impiego di un solo vagone, per locomotiva e chilometro. . . .	»	0,678
Diritto fisso per veicolo e locomotiva e per ogni operazione di carico o di scarico se fatta dagli agenti ferroviari	»	1,700

(1) Le carrette a mano a 2 ruote (*galeotte*) sono considerate come veicoli a 2 ruote se consegnate montate, e come materiale se smontate delle ruote e delle sponde. Le ordinarie carriuole a mano ad una ruota (*carrette da sterro*) sono considerate e tassate come materiale.

Pei carri a quattro ruote divisibili vedansi l'avvertenze generali.

Piccola velocità.

Merci, materiali di artiglieria, vettovaglie ed ogni altro oggetto di spettanza delle amministrazioni della guerra e marina.

	Zone in chilometri					
	sino a 100	da 101 a 200	da 201 a 300	da 301 a 400	da 401 a 500	da 501 a oltre
Per tonnellata e chilometro	0,0612	0,0612	0,0561	0,051	0,0459	0,0408
Per la percorrenza intera di ciascuna zona comprese le precedenti	6,12	12,24	17,85	22,95	27,54	—

Tassa minima { per ogni spedizione e per l'intero percorso . . . . . L. 0,450
per ogni vagone chilometro qualunque ne sia la portata . . . » 0,306

Diritto fisso per tonnellata e per ciascuna operazione di carico o scarico fatta dagli agenti ferroviari » 0,510

Polveri, fuochi da guerra, dinamite ed altri esplodenti qualunque sia il peso della spedizione e coll'esonero all'amministrazione militare di fornire la scorta, carico e scarico a cura dell'amministrazione medesima.

Per ogni tonnellata e per chilometro . . . . L. 0,153
Se caricate in carri da polveri per ognuno e per chilometro . . . . . » 0,612

Tasse minime { per ogni spedizione e per l'intero percorso da applicarsi alle spedizioni fino a 80 chilogrammi di peso lordo ed anche superiore quando trattasi di un solo cofano regolamentare. . . . . » 0,85
per vagone-chilometro da applicarsi alle spedizioni eccedenti il peso di 80 chilogrammi di peso lordo. » 0,459

Cavalli e muli.

In vagone bestiame per capo e chilometro . .	L.	0,0306
Tassa minima per ogni spedizione e chilometro	»	0,102

Veicoli (1) ed affusti a 2 e 4 ruote.

Se vuoti o sprovvisti di cannone, per ognuno e per chilometro	»	0,0816
Se col carico di dotazione regolamentare (esclusa qualunque merce) o muniti di cannone per ognuno e per chilometro	»	0,1224
Tassa minima sia carichi o muniti di cannoni, che vuoti e sprovvisti di cannone, per ogni spedizione e chilometro	»	0,204
Diritto fisso per ogni veicolo e per ciascuna operazione di carico o scarico fatta dagli agenti ferroviarii	»	1,550

Locomotive stradali.

Richiedenti un solo vagone per ognuna e per chilometro	»	0,306
Diritto fisso per locomotiva e per ciascuna operazione di carico o scarico fatta dagli agenti ferroviarii	»	1,550

Vagoni congiunti.

Merci in vagoni congiunti di qualunque portata per ogni vagone e chilometro	»	0,306
Diritto fisso per tonnellata, sul peso reale e per ogni operazione di carico o scarico	»	0,51

(Sarà sempre applicata la tassa sul peso se risulterà superiore a quella per vagone).

---

(1) Le carrette a mano a 2 ruote (*galeotte*) sono considerate come veicoli a 2 ruote se consegnate montate, e come materiale se smontate delle ruote e delle sponde. Le ordinarie carrinole ad una ruota a mano (*carrette da sterro*) sono considerate e tassate come materiale.
Pei carri a quattro ruote divisibili vedansi l'avvertenze generali.

Piastre da corazze, grosse bocche da fuoco, caldaie di macchine ed altri grossi pesi indivisibili di materiali.

A del peso rispettivo di oltre 10 fino a 20 tonnellate, da trasportarsi con carri delle amministrazioni ferroviarie, per tonnellata e chilometro	L.	0,0612
B del peso rispettivo di oltre 20 fino a 30 tonnellate, da trasportarsi con carri della amministrazione della guerra o della marina, per tonnellata e chilometro	»	0,0612
C del peso rispettivo di oltre 30 fino a 40 tonnellate da trasportarsi come in *B* per tonnellata, e per chilometro.	»	0,0714
D del peso rispettivo di oltre 40 e fino a 100 e più tonnellate, da trasportarsi come in *B* e *C* per tonnellata e per chilometro	»	0,0918

Vagoni speciali vuoti circolanti sulle proprie ruote

Del peso fino a 50 tonnellate, per tonnellata e chilometro	L.	0,0408
Tassa minima per ogni vagone speciale e chilometro. . . . se del peso inferiore a 20 tonnellate	»	0,612
Tassa minima per ogni vagone speciale e chilometro. . . . se del peso da 20 a 50 tonnellate	»	1,530

(Si considera come vagone speciale anche quello costituito da 2 carri *(Bogies)* riuniti da un treno fisso in ferro).

Treni speciali richiesti dall'autorità militare.

Prezzo minimo per treno-chilometro	L.	4,52
Tassa minima per treno	»	67,80

Venendo richiesto per trasporto d'urgenza di truppe o di oggetti, materiali, cavalli, vetture, ecc. un treno speciale, le amministrazioni ferroviarie hanno diritto di riscuotere le tasse minime sopraindicate tutte le volte che, conteggiando in base alla tariffa militare gli importi dovuti per ciascuna categoria di

trasporto, si ottenesse per ogni chilometro e per ogni treno una tassa inferiore a quella minima sovrastabilita.

Avvenendo che un treno richiesto ed approntato non abbia luogo sarà pagata la tassa minima per treno.

Merci voluminose.

Le merci ed altri oggetti considerati voluminosi dalle tariffe ordinarie saranno tassate coll'aumento del 50 °/₀ sui prezzi delle rispettive tariffe a grande e piccola velocità, salvo che il mittente abbia indicato sul documento di spedizione il volume e i dati di misurazione da cui fu desunto; nel quale caso, previo riscontro dei dati esposti, si applicherà invece il prezzo in base al peso ragguagliato a 200 chilogrammi per metro cubo, qualora questo modo di tassazione riesca più conveniente allo speditore.

Avvertenze generali.

Carri a 4 ruote divisibili.

I veicoli a 4 ruote divisibili in avantreni e retrotreni e consegnati in due parti saranno considerati come un veicolo a 4 ruote tutta volta che sullo stesso carro ne siano caricate non meno di due parti.

Nella dotazione regolamentare degli avantreni e retrotreni s'intendono comprese anche le relative munizioni che si trasportano racchiuse nei cassoni.

Polveri e munizioni da guerra.

Le misure di precauzione da usarsi nei trasporti delle polveri e munizioni da guerra sono quelle stesse prescritte dal regolamento speciale in vigore.

Grossi pesi indivisibili.

L'amministrazione militare non potrà richiedere il trasporto di grossi pesi indivisibili superiori alle 40 tonnellate se non lungo quelle linee le cui opere di arte, a giudizio delle am-

ministrazioni ferroviarie, presentino la solidità necessaria al sicuro passaggio dei pesi suidetti.

Il carico e lo scarico delle piastre da corazze, delle grosse bocche da fuoco e dei grossi pesi indivisibili di materiali saranno sempre effettuati a cura ed a spese delle amministrazioni della guerra e della marina.

Il termine di resa per il materiale predetto sarà in massima quello stesso stabilito pei trasporti del commercio. Qualora l'amministrazione militare richiedesse di abbreviare esso termine della metà, i prezzi rispettivamente stabiliti saranno aumentati del 50 0/0.

I massi indivisibili di un peso superiore alle 40 tonnellate, saranno scortati da una squadra di truppa, la quale porterà con sè tutte gli attrezzi e le macchine occorrenti pel caso di rottura o di altri inconvenienti, e tutti questi trasporti saranno tassati e pagati in base alla presente tariffa.

Carri speciali dell'amministrazione militare.

Nel computare il peso dei carri speciali *viaggianti a vuoto* per la tassazione vi si aggiungerà il peso degli attrezzi ed oggetti che fossero caricati sui medesimi.

Occorrendo di trasportare sui carri speciali altri oggetti insieme ai grossi cannoni, piastre ecc., essi saranno specificati sul documento di trasporto e tassati in base alla tariffa militare.

I carri speciali vuoti dell'amministrazione militare saranno ricoverati gratuitamente e senza responsabilità di sorta per parte delle amministrazioni ferroviarie in quelle stazioni che verranno d'accordo stabilite.

Il trasporto alla stazione di ricovero e quello da essa stazione all'altra in cui i carri dovranno essere utilizzati dall'amministrazione della guerra o della marina avrà luogo in base alla presente tariffa.

L'untura dei detti carri speciali è sempre a carico delle amministrazioni ferroviarie.

Le riparazioni ai carri predetti saranno fatte a cura e spesa delle amministrazioni della guerra e della marina. Quando però lo richiedessero, le stesse riparazioni dovranno essere fatte a cura delle amministrazioni ferroviarie, a meno che si trattasse di lavori di natura tale pei quali queste non possedessero i mezzi necessari. Esse amministrazioni ferroviarie avranno poi diritto al rimborso delle spese fatte.

Trattandosi di trasporti fatti con carri dell'amministrazione militare di massi superiori a 40 tonnellate, le spese che occorressero per riparare i guasti prodotti alla via da rottura di assi o sviamento di carri e quelle per rimettere in circolazione il treno, saranno a tutto carico della amministrazione per conto della quale si eseguisce il trasporto.

Tassa di sosta.

Quando i vagoni della portata fino a 20 tonnellate, appartenenti alle amministrazioni ferroviarie non siano caricati nel termine di 24 ore dal momento in cui furono posti a disposizione delle amministrazioni della guerra e della marina, o non si siano scaricati nello stesso termine dopo l'arrivo a destinazione sarà dovuta una tassa di sosta di lire 5 per ogni 24 ore indivisibili.

ALLEGATO II.

—

ELENCO *degli impiegati delle amministrazioni dipendenti dai ministeri della guerra e della marina che, nei viaggi per motivi di servizio, hanno diritto ad essere trasportati sulle ferrovie ai prezzi della tariffa militare colla presentazione dello* scontrino modello B.

CARICHE OD IMPIEGHI	GRADO a cui sono parificati
Avvocato generale militare.	Tenente Generale
Sostituto avvocato generale militare.	Maggior Generale
Avvocato fiscale militare di 1ª classe, Ingegnere geografo capo dell'istituto geografico militare. Capitano di porto ispettore. Capitano di porto di 1ª classe.	Colonnello
Avvocato fiscale militare di 2.ª e 3.ª classe. Ingegnere geografo principale di 1ª classe dell'istituto geografico militare. Topografo capo di 1ª classe. Chimico farmacista militare ispettore. Ragioniere capo d'artig. di 1ª classe. Ragioniere geometra capo di 1ª classe del genio. Capitano di porto di 2ª classe.	Tenente Colonnello
Sostituto avvocato fiscale militare di 1ª e 2ª classe. Segretario principale dei tribunali militari di 1ª e di 2ª classe. Ingegnere geografo principale di 2ª classe dell'istituto geografico militare. Topografo principale di 1ª classe dell'istituto geografico militare.	Maggiore

CARICHE OD IMPIEGHI	GRADO a cui sono parificati
Professore titolare di lettere e scienze di 1ª e 2ª classe negli istituti militari e marittimi. Chimico farmacista militare direttore. Farmacista militare capo di 1ª classe. Ragioniere capo di 2ª classe d'artiglieria. Ragioniere geometra capo di 2ª classe del genio. Contabile capo dei panifici e dei magazzini dell'amministrazione militare. Capo tecnico principale di 1ª classe di artiglieria, del genio e della marina. Capitano di porto di 3ª classe.	Maggiore
Sostituto avvocato fiscale militare di 3ª classe. Segretario dei tribunali militari di 1ª 2ª e 3ª classe. Topografo di 1ª classe dell'istituto geografico militare. Professore titolare di lettere e scienze di 3ª classe negli istituti militari e marittimi. Professore titolare di disegno e maestro di 1ª classe negli istituti militari e marittimi. Farmacista militare capo di 2ª classe. Farmacista militare di 1ª classe. Ragioniere principale d'artiglieria di 1ª e 2ª classe. Ragioniere geometra principale di 1ª e 2ª classe del genio. Contabile principale di 1ª e 2ª classe dei panifici e magazzini dell'amministrazione militare.	Capitano

CARICHE OD IMPIEGHI	GRADO a cui sono parificati
Capo tecnico principale di 2ª e 3ª classe di artiglieria e del genio e della marina. Ufficiali di porto di 1ª 2ª e 3ª classe. Medico direttore di lazzaretto e medico primario locale di porto. Farmacista principale della marina. Contabile di magazzino della marina.	Capitano
Sostituto segretario dei tribunali militari. Aiutante ingegnere geografo di 1ª e 2ª classe dell'istituto geografico militare. Topografo di 2ª classe dell'istituto geografico militare. Aiutante topografo di 1ª classe dell'istituto geografico militare. Professore aggiunto di lettere e scienze di 1ª e 2ª classe negli istituti militari e marittimi. Professore di disegno e maestro di 2ª e 3ª classe negli istituti militari e marittimi. Farmacista militare di 2ª e 3ª classe. Ragioniere di 1ª e 2ª classe d'artiglieria. Id. geometra di 1ª e 2ª classe del genio. Contabile di 1ª e 2ª classe dei panifici e dei magazzini dell'amministrazione militare. Capotecnico di 1ª e 2ª classe di artiglieria, del genio e della marina. Applicato di porto di 1ª classe. Medico supplente di lazzaretto. Medico locale di porto. Farmacista di 1ª classe della marina. Aiuto contabile della marina con stipendio da lire 2500 a 3000.	Tenente

CARICHE OD IMPIEGHI	GRADO a cui sono parificati
Sostituto segretario aggiunto dei tribunali militari. Aiutante topografo di 2ª classe ed aspirante topografo dell'istituto geografico militare. Farmacista militare di 4ª classe. Aiutante ragioniere d'artiglieria. Id. Id. geometra del genio. Aiutante contabile dei panifici e dei magazzini dell'amministrazione militare. Sotto capo tecnico d'artiglieria, del genio e della marina. Assistente locale del genio. Scrivano locale. Scrivano della marina Professore aggiunto di disegno e altro maestro di 1ª e 2ª classe negli istituti marittimi. Applicato di porto di 2ª classe. Farmacista di 2ª classe della marina. Aiuto contabile della marina con stipendio di lire 2000.	Sottotenente

ALLEGATO III.

TABELLA *indicante le quantità di bagaglio che gli ufficiali dell'esercito e dell'armata possono, secondo il loro grado, far trasportare ai prezzi della tariffa militare.*

GRADI		Casi in cui il trasporto può aver luogo	
ESERCITO	ARMATA	Trasferta o licenza colla presentazione dello scontrino modello *A* (*)	Trasloco, collocamento in posizione ausiliaria, in aspettativa o disponibilità e richiamo in servizio attivo, collocamento in riposo, colla presentazione della dichiarazione modello *D*.
		Quantità in kg. che si può far trasportare	
Sottotenente	Guardia marina Allievo ingegnere Sotto capo macchinista Allievo commissario	100	150
Tenente	Sottotenente di vascello Ingegnere di 2ª classe Capo macchinista di 2ª classe Medico di 2ª classe Commissario di 2ª classe	100	150
Capitano	Tenente di vascello Ingegnere di 1ª classe Capo macchinista di 1ª classe Medico di 1ª classe Commissario di 1ª classe	100	200
Maggiore	Capitano di corvetta Ingegnere capo di 2ª classe Capo macchinista principale Medico capo di 2ª classe Commissario capo di 2ª classe	150	300

(*) Gli ufficiali della milizia mobile, quelli di complemento dell'esercito permanente o di milizia mobile e gli ufficiali di milizia territoriale o di riserva, in servizio temporaneo, che durante tale servizio muovono per licenza, presentano, anche in questo caso, il modello *D*.

GRADI		Casi in cui il trasporto può aver luogo	
ESERCITO	ARMATA	Trasferta o licenza colla presentazione dello scontrino modello *A* (*)	Trasloco, collocamento in posizione ausiliaria in aspettativa o disponibilità e richiamo in servizio attivo, collocamento in riposo, colla presentazione della dichiarazione modello *D*.
		Quantità in kg che si può far trasportare	
Tenente Colonnello	Capitano di fregata Ingegnere capo di 4ª classe Medico capo di 4ª classe Commissario capo di 1ª classe	150	400
Colonnello	Capitano di vascello Direttore delle costruzioni Medico direttore Commissario direttore	150	500
Maggior Generale	Contrammiraglio Ispettore delle costruzioni Ispettore capo sanitario	200	600
Tenente Generale	Vice ammiraglio Ispettore generale delle costruzioni	200	600
Generale d'Armata	Ammiraglio	200	600

N. B. Gli allievi degli istituti superiori militari, pel trasporto del loro bagaglio, sono parificati ai sottotenenti.

ALLEGATO IV.

—

TABELLA *indicante le razioni giornaliere di foraggio spettanti agli ufficiali generali, superiori ed inferiori delle varie armi.*

GRADI E CARICHE	Numero delle razioni spettanti
Generale d'esercito — Tenente generale comandante di corpo d'armata — Tenente generale capo di stato maggiore dell'esercito — Tenente generale primo aiutante di campo di S. M. il Re.	6
Tenente generale — Maggior generale comandante di divisione — Maggior generale comandante di brigata di cavalleria — Maggior generale aiutante di campo di S. M. il Re e dei Reali Principi — Colonnello brigadiere comandante di brigata di cavalleria.	5
Maggior generale — Colonnello brigadiere comandante di brigata di fanteria o addetto ad altro ufficio — Colonnello di cavalleria — Colonnello di stato maggiore — Colonnello aiutante di campo di S. M. e dei Reali Principi — Colonnello o tenente colonnello d'artiglieria comandante un reggimento da campagna — Tenente colonnello comandante un reggimento di cavalleria — Tenente colonnello di stato maggiore capo di stato maggiore di un corpo d'armata.	4
Colonnello dei carabinieri reali — Colonnello o tenente colonnello comandante di un reggimento d'artiglieria da fortezza, del genio, di pontieri, di fanteria, di bersaglieri e di alpini — Tenente colonnello di cavalleria — Tenente colonnello di stato maggiore — Tenente colonnello aiutante di campo di S. M. e dei Reali Principi —	3

GRADI E CARICHE	Numero delle razioni spettanti
Tenente colonnello dei carabinieri reali — Tenente colonnello e maggiore d'artiglieria da campagna e da montagna — Maggiore di cavalleria e dei carabinieri — Maggiore di stato maggiore — Maggiore aiutante di campo di S. M. e dei Reali Principi — Maggiore d'artiglieria comandante una brigata d'artiglieria a cavallo — Capitano di cavalleria — Capitano di stato maggiore — Capitano d'artiglieria addetto ad una brigata a cavallo.	3
Colonnello, tenente colonnello e maggiore d'artiglieria, del genio, di fanteria, medico e commissario — Tenente colonnello e maggiore veterinario — Capitano dei carabinieri reali — Tenente di cavalleria — Tenente dei carabinieri reali — Sottotenente di cavalleria — Sottotenente dei carabinieri reali — Capitano, tenente e sottotenente d'artiglieria da campagna e da montagna, delle compagnie pontieri e delle compagnie treno del genio, tenenti e sottotenenti della brigata d'artiglieria a cavallo — Capitano, tenente e sottotenente di fanteria aiutante di campo o ufficiale d'ordinanza.	2
Colonnello, tenente colonnello e maggiore nei distretti e negli stabilimenti militari di pena — Capitano d'artiglieria e del genio — Capitano dei bersaglieri — Capitano dei reggimenti alpini — Aiutante maggiore in 1° presso la scuola militare — Aiutante maggiore in 1° od in 2° dei reggimenti di fanteria di linea, di bersaglieri ed alpini e dei battaglioni d'istruzione — Capitano di fanteria compreso nel quadro d'avanzamento e non contemplato nelle categorie precedenti.	1

TABELLA *indicante la dotazione regola*

DENOMINAZIONE DEL CARRO	CARRO a 2 ruote	CARRO a 4 ruote	CARICAMENTO di dotazione	CARICAMENTO eventuale
Carro per lo stato maggiore		1		Eventuale
Carro da trasporto		1		Eventuale
Carro pei feriti gravi		1	Normale.	
Carro per malati		1	Normale.	
Carro di sanità		1	Normale.	
Carro per casse-forti		1	Normale.	
Carro per pane		1		Eventuale
Carro-forno Mod. Taddei		1	Normale.	
Fucina		1	Normale.	
Fucina di cavalleria	1		Normale.	
Pezzo da cm. 7 o da cm. 9		1	Normale.	
Pezzo da cm. 7 da montagna	1		Normale.	
Carro per munizioni da cm. 7 o da cm. 9		1	Normale.	
Carro per cartucce		1	Normale.	
Carretta per munizioni da cm. 7 o da cm. 9 o da montagna	1		Normale.	
Carretta per cartucce	1		Normale.	

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL CARICO	Peso Kilog.	*Annotazioni*
Casse di carte, cancelleria etc. Merci diverse. Barelle nell'interno, e sull'imperiale-caricamento esterno. Barelle-caricamento esterno. Materiale di rifornimento alle sezioni di sanità (medicine, apparecchi chirurgici, viveri di conforto ecc.) — Barelle-caricamento esterno. Casseforti-caricamento esterno. Merci. Parti costituenti il forno, e attrezzi per la confezione del pane. Mantice con incudine — cofani per utensili da maniscalco, sellaio veterinario-caricamento esterno. Mantice con incudine-cofani per utensili da maniscalco, sellaio, e veterinario Caricamento esterno. Avantreno con cofano per munizioni (cartocci e proietti). Retrotreno: affusto e cannone. Caricamento esterno. Cannone sul suo affusto. Avantreno e retrotreno con cofani per munizioni (cartocci e proietti). Caricamento esterno Come il carro per munizioni d'artiglieria col carico in cartucce. Caricamento esterno Munizioni da cm. 7 o da cm. 9. Caricamento esterno. Cartucce — carimento esterno.		Per caricamento esterno di un carro intendesi l'assieme di attrezzi ed utensili che servono alla manutenzione del carro o per ricambiarne alcune parti (secchia, bossolo da untume, acciarini e girelloni di sala, timoni e ruote di ricambio ecc.). Alcune volte comprende anche gravina, badile, paletti per attaccar cavalli, vanga, roncola piccozza ecc. Tutte le volte che i carri con caricamento normale contengono merce diversa da quelle descritte nel caricamento tale merce si considererà *come carico eventuale*. Nell'intendimento di evitare lo scarico e carico delle merci caricate eventualmente sui carri viene stabilito che il peso del carico eventuale si compenserà in Kilog. 600 per i carri a due ruote e in Kilog. 1200 per i carri a 4 ruote.

DENOMINAZIONE DEL CARRO	CARRO		CARICAMENTO	
	a 2 ruote	a 4 ruote	di dotazione	eventuale
Carri con materiale del genio (del N. 1-2-3-4)		1	Normale.	
Carri con materiali del genio speciali per compagnie ferrovieri (A-B-C-D)		1	Normale.	
Carro stazione telegrafico		1	Normale.	
Carro da materiale telegrafico (pesante, volante)		1	Normale.	
Carro da polvere		1	Normale.	
Carri da ponte per barche e travicelle, o per barche e tavole		1	Normale.	
Carri da ponte per tavole o per cavalletti .		1	Normale.	
Carro da parco coperto		1	Normale.	
Carro per Berta		1	Normale.	
Vettura per posta	1		Normale.	
Carretta da battaglione	1		Normale.	Eventuale.

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL CARICO	Peso Kilog.	*Annotazioni*
Un cassone — un cofano sedile — una cassa d'avantreno — due casse di retrotreno — con attrezzi di falegname, muratore, minatori, scalpellino guastatore ecc. Dotazione di sacchi a terra, cordame ecc. — Caricamento esterno.		
Contenenti oggetti e utensili da muratore, minatori e falegnami carpentieri, fabbro ecc. — Materiale telegrafico e ferroviario — fucina ecc. — caricamento esterno.		
Quattro macchine telegrafiche con rispettive cassette di pile — tamburo di filo volante, utensili e materiale per piccole riparazioni alle linee.		
Cassone — casse d'avantreno e retrotreno contenenti pali, isolatori, tamburi di filo pesante, volante o subacqueo con utensili per lo stendimento e ripiegamento delle linee telegrafiche, caricamento esterno con barelle e scale.		
Polveri caricamento esterno.		
Barca e travicelle oppure barca e tavole.		
Caricamento esterno.		
Tavole e parti di cavalletti a gambe mobili.		
Caricamento esterno.		
Attrezzi da calafato, falegname, barcaiuolo ecc. ecc.		
Caricamento esterno.		
Berta completa con maglio.		
Caricamento esterno.		
Caricamento esterno.		

REG. D'AMM.
§ 462 — *Parte III.*
Art. 36 Capitoli d'oneri per l'*Impresa de' trasporti militari*

ALLEGATO VI.

N. 446 del Catal. (Edizione: *Aprile 1851*)

MATRICE

RISCONTRO PER LE STRADE FERRATE E PER I PIROSCAFI

MINISTERO DELLA GUERRA

L'Impresa Trasporti Militari *è incaricata con* lettera di vettura *delli* *N°* *della spedizione da* *a* *degli oggetti infraindicati.*

Quantità dei colli e dei veicoli	Denominazione dei colli e dei veicoli	Indicazione sommaria del contenuto dei colli	PESO		
			Miriag.	Kg.	Ettog.

(a)

(a) Firma e qualifica di chi ha rilasciato la lettera di vettura.

RISCONTRO PER LE STRADE FERRATE E PER I PIROSCAFI

SPEDIZIONE

RISCONTRO PER LE STRADE FERRATE E PER I PIROSCAFI

MINISTERO DELLA GUERRA

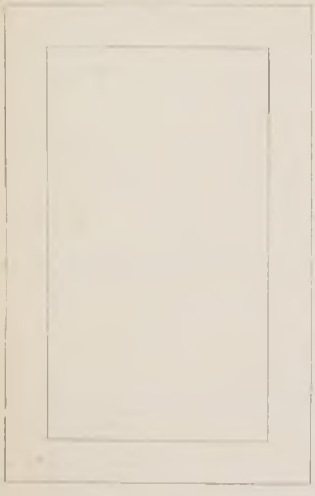
L'Impresa Trasporti Militari *è incaricata con* lettera di vettura *delli* *N°* *della spedizione da* *a* *degli oggetti infraindicati.*

Quantità dei colli e dei veicoli	Denominazione dei colli e dei veicoli	Indicazione sommaria del contenuto dei colli	PESO		
			Miriag.	Kg.	Ettog.

(a)

Roma. — Tip. C. Voghera

Facciata interna del Libretto con PASSEPARTOUT *per la fotografia.*



Luogo pel quale s'introduce la fotografia.

Modello A.

Biglietto di Viaggio annesso a ciascun Libretto.

ESERCITO ITALIANO

BIGLIETTO DI VIAGGIO PER UFFICIALI

SULLE

FERROVIE E SUI LAGHI

N.°

Sig.

Firma del Titolare

VISTO

Scontrino a staccarsi per Viaggio.

SCONTRINO N. PER LE FERROVIE

Libretto N.

Ricevuto un biglietto di classe

da

a

li 188

Il

N.° Biglietto di classe

SCONTRINO N. PER LE FERROVIE

Libretto N.

Vale per trasporto di Cani Bagaglio

da

a

li 188

Il

N.° Bagaglio Cani.

Emesso il Biglietto

N. .....

Il Bigliettario

Peso totale riconosciuto

Chil. .....

Emessa Bolletta N. .....

Il Bagagliere

VARIAZIONI RELATIVE A PROMOZIONI E CAMBI DI CORPO

Addì ..... *Il* .....

Addì ..... *Il* .....

Addì ..... *Il* .....

Addì ..... *Il* .....

Mod. 82 (§ 48 del Reg.)

Trasporto sulle Ferrovie e sui Piroscafi degli Ufficiali non muniti di libretto e degl'Impiegati dipendenti dalle Amministrazioni della Guerra e della Marina, in viaggio per servizio.

N. DEL REGISTRO N. DELLO SCONTRINO

(1) .....

Si dichiara che il Sig. (2) .....

residente a (3) .....

il quale (4) .....

parte da (5) .....

per recarsi a (6) .....

con diritto al trasporto alle tariffe militari in (7) ..... classe

A ..... li ..... 188..

(8) .....

(1) Comando, Corpo, Ufficio o Stabilimento che rilascia la dichiarazione.
(2) Cognome, Nome, Grado e Corpo dell'ufficiale che viaggia.
(3) Luogo di residenza.
(4) Motivo specificato del viaggio.
(5) Stazione di partenza.
(6) Stazione di destinazione.
(7) Classe in tutte lettere.
(8) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta e Bollo d'ufficio.

SCONTRINO PER UFFICIALI NON MUNITI DI LIBRETTO

Mod. 82 (§ 48 del Reg.)

Trasporto sulle Ferrovie e sui Piroscafi degli Ufficiali non muniti di libretto e degl'Impiegati dipendenti dalle Amministrazioni della Guerra e della Marina, in viaggio per servizio.

N. DEL REGISTRO N. DELLO SCONTRINO

(1) .....

Si dichiara che il Sig. (2) .....

residente a (3) .....

il quale (4) .....

parte da (5) .....

per recarsi a (6) .....

con diritto al trasporto alle tariffe militari in (7) ..... classe

A ..... li ..... 188..

(8) .....

(1) Comando, Corpo, Ufficio, o Stabilimento che rilascia la dichiarazione.
(2) Cognome, Nome, Grado e Corpo dell'ufficiale che viaggia.
(3) Luogo di residenza.
(4) Motivo specificato del viaggio.
(5) Stazione di partenza.
(6) Stazione di destinazione.
(7) Classe in tutte lettere.
(8) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta e Bollo d'ufficio.

SCONTRINO PER UFFICIALI NON MUNITI DI LIBRETTO

Questo scontrino dovrà essere staccato dal biglietto e trattenuto dal medesimo a giustificazione del rilasciato biglietto a prezzo ridotto.

Mod. 82 (§ 48 del Reg.)

Trasporto sulle Ferrovie e sui Piroscafi degli Ufficiali non muniti di libretto e degl'Impiegati dipendenti dalle Amministrazioni della Guerra e della Marina, in viaggio per servizio.

N. DEL REGISTRO N. DELLO SCONTRINO

(1) .....

Si dichiara che il Sig. (2) .....

residente a (3) .....

il quale (4) .....

parte da (5) .....

per recarsi a (6) .....

con diritto al trasporto alle tariffe militari in (7) ..... classe

A ..... li ..... 188..

(8) .....

(1) Comando, Corpo, Ufficio, o Stabilimento che rilascia la dichiarazione.
(2) Cognome, Nome Grado e Corpo dell'ufficiale che viaggia.
(3) Luogo di residenza.
(4) Motivo specificato del viaggio.
(5) Stazione di partenza.
(6) Stazione di destinazione.
(7) Classe in tutte lettere.
(8) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta e Bollo d'ufficio.

AVVERTENZE

1) Non saranno accettati scontrini alterati corretti, o raschiati, a meno di rettifica debitamente firmata e fatta nei modi stabiliti.

2) Il presente scontrino è personale e non può essere utilizzato che dalla persona alla quale è intestato. Tanto chi ne facesse cessione quanto chi illecitamente se ne servisse andrà soggetto alle penalità comminate dall'art. 65 del regolamento approvato con R. Decreto 31 ottobre 1873, N. 1687 (Serie 2ª).

3) Il presente scontrino tiene luogo per gli ufficiali del libretto di viaggio in tutti i casi in cui viene rilasciato a norma del Regolamento e sarà conservato durante il viaggio e consegnato allo arrivo unitamente al biglietto ferroviario.

4) Gli ufficiali in abito borghese e gl'impiegati debbono esibire lo scontrino, unitamente al biglietto ferroviario sin all'entrata nelle sale che lungo il viaggio.

5) Non venendo esibito a richiesta degli agenti ferroviari il presente scontrino, il biglietto ferroviario non sarà tenuto valido e si dovrà aquistarne un altro a tariffa ordinaria calcolato dal punto di partenza.

Non venendo esibito nè biglietto ferroviario nè scontrino la persona che viaggia sarà considerata come viaggiatore ordinario sprovvisto di biglietto.

6) Pei viaggi con treni diretti il prezzo minimo da pagarsi è di lire 2.85 per la 1ª classe e di lire 2.05 per la 2ª classe (*imposta compresa*).

Mod. C (§ 49 del Reg.)

TRASPORTI MILITARI DI CORPI O DRAPPELLI SUPERIORI A 10 INDIVIDUI

(1) .....

Matricola della Richiesta N. .....

Trasporto da .....

a .....

nel giorno ..... 188 ...

TRASPORTI ORDINATI ALLA FERROVIA

MILITARI

I. Classe N. .....

II. Classe N. .....

III. Classe N. .....

Totale N. .....

BAGAGLI

Di Ufficiali { dichiarati in Chilog. ..... / verificati in » .....

di Truppa { dichiarati in Chilog. ..... / verificati in » .....

GRANDE VELOCITÀ

CAVALLI

In vagone scuderia N. .....

In vagone a bestiame N. .....

VEICOLI ED AFFUSTI

a 2 ruote { con carico oltre quello regolamentare . . . N. ..... / senza carico oltre quello regolamentare . . . N. .....

a 4 ruote { con carico oltre quello regolamentare . . . N. ..... / senza carico oltre quello regolamentare . . . N. .....

Bardature, oggetti di scuderia e foraggi non caricati assieme ai cavalli o muli da pagare complessivamente a tariffa militare Chilog. .....

(2) .....

(1) Comando, Corpo, Ufficio, Istituto o Stabilimento.

(2) Firma e qualifica di chi richiede la requisizione a Modo militare.

Scontrino per il bigliettario

N. ..... (1) ..... Addì ..... 188 ...

Si richiede il Capo-Stazione di ..... di far trasportare

da ..... a .....

MILITARI — IMPORTO

I. Classe N. .....

II. Classe N. .....

III. Classe N. .....

Totale . . L. .....

Emessi i documenti di trasporto sotto il N. ..... e contabilizzato l'importo nel giorno 188

Il Bigliettario

Scontrino per il Bagagliere

N. ..... (1) ..... Addì 188

Si richiede il Capo-Stazione di ..... di far trasportare

da ..... a .....

BAGAGLI — IMPORTO

d'Ufficiali { dichiarati in Chilog. ..... / verificati in » .....

di Truppa { dichiarati in Chilog. ..... / verificati in » .....

Totale . . L. .....

Emessa la bolletta N. ..... e contabilizzato l'importo nel giorno 188

Il Bagagliere

Scontrino per il gestore alle merci

N. ..... (1) ..... Addì 188

GRANDE VELOCITÀ

Si richiede il Capo-Stazione di ..... di far trasportare

da ..... a .....

CAVALLI — IMPORTO

In vagone scuderia N. .....

» bestiame N. .....

VEICOLI ED AFFUSTI

a 2 ruote { con carico oltre quello regolamentare . . . N. ..... / senza carico oltre quello regolamentare . . . N. .....

a 4 ruote { con carico oltre quello regolamentare . . . N. ..... / senza carico oltre quello regolamentare . . . N. .....

Bardature, oggetti di scuderia e foraggi non caricati assieme ai cavalli o muli da pagare complessivamente a tariffa militare Chilog. .....

Totale . . L. .....

Registrati sotto il N. ..... di spedizione e contabilizzato l'importo nel giorno 188

Il Gestore delle Merci

Mod. C (§ 49 del Reg.)

RICHIESTA PER TRASPORTO DI CORPI O DRAPPELLI SUPERIORI A 10 INDIVIDUI

(1) .....

N. .....

Si richiede il Capo-Stazione di ..... di fornire per il giorno .....

188... i mezzi necessari pei sottoindicati trasporti da .....

ai prezzi stabiliti dalla Convenzione .....

TRASPORTI DA EFFETTUARSI	IMPORTO	RICEVUTE DELL'IMPORTO DELLE TASSE
MILITARI I. Classe N. ..... II. Classe N. ..... III. Classe N. ..... Totale N.		Ricevuta Lire ..... (in L.) ..... pel trasporto dei controindicati individui. (1) ..... 188 Il Bigliettaio
BAGAGLI d'Ufficiali { dichiarati in Chilog. ..... / verificati in » ..... di Truppa { dichiarati in Chilog. ..... / verificati in »		Ricevute Lire ..... (in L.) ..... pel trasporto dei controindicati bagagli. (1) ..... 188 Il Bagagliere
GRANDE VELOCITÀ CAVALLI In vagone scuderia N. ..... In vagone a bestiame N. ..... VEICOLI ED AFFUSTI a 2 ruote { con carico oltre quello regolamentare . . . N. ..... / senza carico oltre quello regolamentare . . . N. ..... a 4 ruote { con carico oltre quello regolamentare . . . N. ..... / senza carico oltre quello regolamentare . . . N. ..... Bardature, oggetti di scuderia e foraggi non caricati assieme ai cavalli o muli da pagare complessivamente a tariffa militare Chilog. ..... Totale . .		Ricevute Lire ..... (in L.) ..... pel trasporto di Cavalli, Veicoli Affusti e Merci controindicati. (1) ..... 188 Il Gestore delle Merci

(1) 188

(2) .....

Avvertenza — La presente richiesta verrà consegnata dal Comandante della truppa o d'un Capo del drappello.

AVVERTENZE

1. Non saranno accettate dichiarazioni alterate, corrette, raschiate, o modificate nei quantitativi, nei pesi, ecc. a meno di ratifica debitamente firmata e fatta nei modi stabiliti.

2. Le operazioni di carico e scarico dei veicoli ed affusti devono per massima essere eseguite per cura dei militari.

Ove le operazioni predette non possano venir fatte dai militari, nei limiti di tempo stabiliti dalla tariffa ordinaria, ne rimangono incaricati gli agenti ferroviari, ma in tal caso deve essere pagata per ciascuna operazione e per ciascun veicolo od affusto la tassa di lire 1,70 (*imposta compresa*).

La tassa di carico deve essere pagata alla stazione di partenza e quella di scarico alla stazione di arrivo.

3. Nei vagoni insieme ai cavalli e muli è ammesso il trasporto gratuito delle bardature, degli oggetti di scuderia e del foraggio per la durata del viaggio, nel limite non eccedente il peso [illegible] per ogni cavallo o mulo.

Quando il foraggio, le bardature o gli oggetti eccedano il peso dianzi fissato, per l'eccedenza, devesi pagare alla stazione di partenza la tasse a tariffa ordinaria.

4. Le casse, i sacchi, ecc. contenenti le bardature gli oggetti di scuderia ed i foraggi devono essere indicati sulla ordinaria bolla di spedizione da consegnarsi assieme alla dichiarazione, a [illegible] di cui sopra sarà inscritta sulla bolla stessa a cura della stazione di partenza.

5. Per le bardature, per gli oggetti di scuderia e pei foraggi, ancorché nei limiti di 30 chil. per ogni cavallo o mulo, che non siano caricati sui medesimi vagoni coi cavalli o muli, si paga, per l'intero peso, la tariffa militare stabilita per le merci a grande velocità.

6. Gli agenti ferroviari hanno diritto di visitare in ogni caso le casse ed i sacchi in cui sono riposti le *bardature*, gli oggetti ed i *foraggi*.

Mod. D (§ 52 del *Regolamento*)

Trasporti sulle Ferrovie e sui Piroscafi di Bagagli, Cavalli, Masserizie e Mobili di Ufficiali e Vetture di Generali, nonchè di Cavalli, Muli o Veicoli dei Vivandieri.

N. DEL REGISTRO ..... N. DELLO SCONTRINO .....

(1) .....

Si dichiara che il Sig. (2) .....

ha diritto a far trasportare ai prezzi della tariffa militare da (3) .....

..... a (4) .....

per (5) .....

Bagagli Chilog. (6) .....

Masserizie e Mobili Chilog. (6) .....

Cavalli N. ..... in vagone (7) .....

Veicoli N. ..... a (8) .....

A ..... li ..... 18....

(9) .....

(10) V. Il .....

(1) Comando, Corpo, Ufficio, o Stabilimento Militare che rilascia la carta.
(2) Cognome, Nome, Grado e Corpo.
(3) Stazione di partenza.
(4) Stazione di destinazione.
(5) Motivo per cui si richiede il trasporto.
(6) Indicare in tutte lettere il quantitativo che compete all'Ufficiale secondo il grado.
(7) In numero e lettere.
(8) Se a 4 od a 2 ruote.
(9) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.
(10) V. Il Comandante del Comandante di Corpo, Capo d'Ufficio o Stabil. e Sol lo d'Ufficio.

TRASPORTI IN FERROVIA DI BAGAGLI, CAVALLI E VEICOLI

Mod. D (§ 52 del *Regolamento*)

TRASPORTI SULLE FERROVIE E SUI PIROSCAFI DI BAGAGLI, CAVALLI, MASSERIZIE E MOBILI DI UFFICIALI E VETTURE DI GENERALI, NONCHÉ DI CAVALLI, MULI E VEICOLI DEI VIVANDIERI

N. DEL REGISTRO ..... N. DELLO SCONTRINO .....

(1) .....

Si dichiara che il Sig. (2) .....

ha diritto a far trasportare ai prezzi delle tariffe militari da (3) .....

..... a (4) .....

per (5) .....

Bagagli Chilog. (6) .....

Masserizie e Mobili Chilog. (6) .....

Cavalli N. ..... in vagone (7) .....

Veicoli N. ..... a (8) .....

A ..... li ..... 18....

(9) .....

(10) V. Il .....

Segnare da trattenersi dalla stazione di partenza

Peso totale riconosciuto del bagaglio Cg. .....

Emessa la bolletta N. .....

Il Bagagliere

Effettuata la spedizione N. .....

del .....

Il Gestore

AVVERTENZE

1. Non saranno accettate dichiarazioni alterate, corrette, raschiate, o modificate nel quantitativo o nel peso a meno di rettifica debitamente firmata e fatta nei modi stabiliti.

La consegna dei bagagli dovrà farsi almeno un quarto d'ora prima della partenza del treno.

La consegna dei veicoli, dei cavalli o muli, delle masserizie o mobili deve farsi nei termini regolamentari ferroviari.

Occorrendo nello stesso tempo la spedizione di bagagli, cavalli o muli o veicoli, dovranno essere presentate due distinte dichiarazioni, una cioè pei bagagli, l'altra pei cavalli e pei veicoli.

2. Per le masserizie e pei mobili deve sempre essere emessa una dichiarazione separata che non comprenda altri trasporti.

Parimenti il peso delle masserizie e mobili, il quantitativo dei cavalli o muli e dei veicoli devono sempre essere indicati in tutte lettere.

3. La quantità di bagaglio che l'ufficiale titolare della dichiarazione ha diritto o far trasportare a tariffa militare dovrà essere indicata in tutte lettere; e per l'eccedenza si pagherà la tariffa ordinaria.

Spetta al bagagliere indicare il peso del bagaglio tassato a tariffa militare e quello tassato a tariffa ordinaria, e ciò risulterà dalla bolletta che il medesimo rilascierà in cambio della dichiarazione.

4. Per i bagagli, oggetti o merci caricati nelle vetture degli ufficiali generali o nei veicoli dei vivandieri, devesi pagare la tariffa ordinaria delle merci a grande velocità e come tali devono essere dichiarati nella ordinaria nota di spedizione da consegnarsi assieme alla dichiarazione.

5. Per ogni vettura e per ogni veicolo oltre alla tassa in base alla tariffa militare devonsi pagare a partenza le tasse di carico e scarico in L. 3,70 (*imposta compresa*).

6. Nei vagoni insieme ai cavalli o muli è ammesso il trasporto gratuito delle bardature, degli oggetti di scuderia e del foraggio per la durata del viaggio, nei limiti per altro di soli chg. **30** per ogni cavallo o mulo. Quando il foraggio, le bardature e gli oggetti accedano il peso dianzi fissato devesi, per l'eccedenza, pagare alla stazione di partenza la tassa a tariffa ordinaria.

7. Gli agenti ferroviari hanno diritto di visitare in ogni caso le casse ed i sacchi in cui sono riposte le bardature, gli oggetti di scuderia ed i foraggi.

Le casse, i sacchi, ecc. contenenti le bardature, gli oggetti ed i foraggi devono essere indicati sulla ordinaria nota di spedizione da consegnarsi assieme alla dichiarazione; e l'eventuale eccedenza di cui sopra sarà inscritta sulla nota stessa a cura della stazione di partenza.

Mod. F. (§ 57 del Reg.)

Registro N. .....

Scontrino N. .....

Per N. ..... Biglietti di ..... Classe

Da .....

A .....

Rilasciato il ..... 18...

(4) .....

SCONTRINO FERROVIARIO

Mod. F. (§ 57 del Reg.)

(1) .....

Registro N. ..... **Scontrino N.** .....

Vale per Biglietti N. ..... di ..... Classe

Da ..... A .....

Da consegnarsi al N. .....

A ..... il ..... 18...

(4) .....

Per richiami vedi retro.

Per variazioni avvenute nella forza del Drappello prima della partenza sono da consegnarsi solamente

N. (2). _____ Biglietti di _____ Classe

Il Comandante del Drappello

(1) Reggimento, Distretto, Ufficio, Municipio.
(2) In tutte lettere.
(3) Nome, cognome e grado del militare cui lo scontrino si riferisce.
(4) Grado e firma di chi spedisce lo scontrino.
(5) Numero del biglietto
(6) Data
(7) Numero del treno

Annotazioni da apporsi dal bigliettario della stazione di partenza.

Numero del Biglietto (5)

addì (6) _____ 19__ | *Treno N.* (7) _____

Modulo N. (§ 53 del Regolamento)

VIAGGI IN FERROVIA E SUI PIROSCAFI
DELLE FAMIGLIE DEGLI UFFICIALI
(Ribasso del 50 p. %, sulle tariffe ordinarie)

Registro N. **Dichiarazione N.**

Si dichiara che la famiglia del (2)

residente a (3) composta come appresso, si reca da (4)

per (5) con diritto al trasporto a tariffa militare di Kg. (7) di bagaglio.

COGNOME E NOME	RELAZIONE DI PARENTELA a Persona di Servizio		CLASSE in tutto

Il Capo Famiglia

1 Comando, Corpo, Ufficio o Stabilimento che rilascia la dichiarazione.
2 Grado, cognome e nome del capo famiglia.
3 Luogo di residenza.
4 Indicare la stazione.
5 Destinazione di servizio.
6 Numero dei bagagli.
7 Peso dei bagagli da farsi pagare.

IL CAPO FAMIGLIA

Peso totale riconosciuto . . . . . Kg.
Peso concesso a tariffa militare . . . »
Peso da tassare a tariffa ordinaria . »

Emesso la bolletta N°.

Distribuiti i biglietti N. da N. a N. classe a tariffa per adulti.
M. M. da N. a N. (tariffa per fanciulli).

Da rilevarsi dal **fiscagliere** se un luogo la spedizione dei bagagli o se la consegna dei medesimi non occorra trasporto di bagaglio.

Modulo N. (§ 53 del Regolamento)

VIAGGI IN FERROVIA E SUI PIROSCAFI
DELLE FAMIGLIE DEGLI UFFICIALI
(Ribasso del 50 p. %, sulle tariffe ordinarie)

Registro N. **Dichiarazione N.**

Si dichiara che la famiglia del (2)

residente a (3) composta come appresso, si reca da (4) a (5)

per (6) con diritto al trasporto a tariffa militare di Kg. (7) di bagaglio.

COGNOME E NOME	RELAZIONE DI PARENTELA a Persona di Servizio		CLASSE in tutto

IL CAPO FAMIGLIA

Distribuiti i biglietti N. da N. a N. classe a tariffa per adulti.
M. M. da N. a N. (tariffa per fanciulli).

Modulo N. (§ 53 del Regolamento)

VIAGGI IN FERROVIA E SUI PIROSCAFI
DELLE FAMIGLIE DEGLI UFFICIALI
(Ribasso del 50 p. %, sulle tariffe ordinarie)

Registro N. **Dichiarazione N.**

Si dichiara che la famiglia del (2)

residente a (3) composta come appresso, si reca da (4) a (5)

per (6) con diritto al trasporto a tariffa militare di Kg. (7) di bagaglio.

COGNOME E NOME	RELAZIONE DI PARENTELA a Persona di Servizio		CLASSE in tutto

Il Capo Famiglia

Distribuiti i biglietti N. da N. a N. classe a tariffa per adulti.
M. M. da N. a N. (tariffa per fanciulli).

Modulo N. (§ 53 del Regolamento)

VIAGGI IN FERROVIA E SUI PIROSCAFI
DELLE FAMIGLIE DEGLI UFFICIALI
(Ribasso del 50 p. % sulle tariffe ordinarie)

Registro N. **Dichiarazione N.**

Si dichiara che la famiglia del (2)

residente a (3) composta come appresso, si reca da (4) a (5)

per (6) con diritto al trasporto a tariffa militare di Kg. (7) di bagaglio.

COGNOME E NOME	RELAZIONE DI PARENTELA a Persona di Servizio		CLASSE in tutto

IL CAPO FAMIGLIA

Distribuiti i biglietti N. da N. a N. classe a tariffa per adulti.
M. M. da N. a N. (tariffa per fanciulli).

VIAGGI IN FERROVIA E SUI PIROSCAFI DELLE FAMIGLIE DEGLI UFFICIALI

AVVERTENZE

1. Non saranno accettate dichiarazioni alterate, corrette, raschiate, o modificate nel quantitativo dei posti o nel peso del bagaglio o meno di ratifica debitamente firmata o fatta nei modi stabiliti.

Parimenti non saranno accettate dichiarazioni emesse pel trasporto di sole bagaglie.

2. La presente dichiarazione è personale e non può essere utilizzata che dalla persona cui è intestata.

Tanto chi ne facesse cessione, quanto chi se ne servisse illecitamente andrà soggetto alle penalità comminate dall'articolo 63 del regolamento approvato col R. Decreto 31 ottobre 1873, N. 1687 (serie 2ª). Inoltre la famiglia perderà ogni diritto a fruire in avvenire del ribasso.

3. La presente dichiarazione sarà conservata durante il viaggio e consegnata all'arrivo assieme ai biglietti ferroviari.

Essa dovrà esibirsi coi biglietti di viaggio ad ogni richiesta del personale ferroviario. Non venendo esibita, i biglietti non saranno tenuti validi e si dovrà pagare altri a tariffa ordinaria calcolati dalla stazione di partenza.

4. Quando non siano esibita richiesta dal personale ferroviario, ad la dichiarazione ne biglietti, le persone che viaggiano saranno considerate come *viaggiatori ordinari* sprovvisti di biglietto.

5. Nei viaggi non motivati da cambio di residenza o da cessazione del servizio del rispettivo capo, il bagaglio non può eccedere il peso di chg. **50** per ogni persona adulta e deve essere spedito ad una distanza non inferiore a 100 chilometri, a meno di pagare per tale distanza.

6. S'intende costituire il bagaglio esclusivamente ciò che in genere è accettato come tale dalle ferrovie cioè: *sacchi da viaggio, bauli, casse, valigie, cappelliere, ecc., contenenti effetti di uso personale, esclusi i valori.*

AVVERTENZE

1. Non saranno accettate dichiarazioni alterate, corrette, raschiate, o modificate nel quantitativo dei posti o nel peso del bagaglio o meno di ratifica debitamente firmata o fatta nei modi stabiliti.

Parimenti non saranno accettate dichiarazioni *emesse pel solo trasporto di bagagli.*

2. S'intende costituire il bagaglio esclusivamente ciò che in genere è accettato come tale dalle ferrovie, cioè: *sacchi da viaggio, bauli, casse, cappelliere, ecc. contenenti effetti d'uso personale, esclusi i valori.*

3. Nei viaggi non motivati da cambio di residenza o da cessazione del servizio del rispettivo capo, il bagaglio non può eccedere il peso di chg. **50** per ogni persone adulta, e deve essere spedito ad una distanza non inferiore a 100 chilometri, a meno di pagare per tale distanza.

4. La presente dichiarazione sara ritirata dal bagagliere contro il rilascio di ordinario bollette.

Reg. N. ..... Mod. 11 (§§ 64 e 107 del Reg.) Bollo L. 3

TRASPORTI SULLE FERROVIE E SUI PIROSCAFI
PER CONTO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLA GUERRA E DELLA MARINA

(1) .....

Si richiede il Capo-stazione di (2) ..... di far trasportare a
(3) ..... quanto infra, destinato alla stazione di
(4) ..... per la consegna ferma in stazione
a ..... (5)

Il pagamento delle tasse da computarsi in base alle tariffe militari avrà luogo (6) .....

Numerazione dei colli, recipienti o bastimenti	Numero	Specificazione del contenuto dei colli, degli oggetti, dei veicoli, e della specie dei bestiami	Peso (7)		Osservazioni
			Kilogrammi	Ettogrammi	

Tassa di trasporto dei colli e degli oggetti L. .....

A ..... il ..... 188...

Il (8) .....

ANNOTAZIONI

(1) Comando, Corpo, Ufficio o Stabilimento Militare.
(2) Stazione di partenza.
(3) Indicare se il trasporto deve effettuarsi a grande od a piccola velocità
(4) Stazione di destinazione.
(5) Comando, Corpo, Ufficio o Stabilimento Militare destinatario.
(6) Indicare se in *porto affrancato*, oppure se in *porto assegnato*.
(7) Il peso parziale si indica solamente quando si tratti di grossi pesi individuali.
(8) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta e Bollo d'ufficio.

Reg. N. ..... Mod. 11 (§§ 64 e 107 del Reg.) Bollo L. 3

TRASPORTI SULLE FERROVIE E SUI PIROSCAFI
PER CONTO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLA GUERRA E DELLA MARINA

(1) .....

Si richiede il Capo-stazione di (2) ..... di far trasportare a
(3) ..... quanto infra, destinato alla stazione di
(4) ..... per la consegna ferma in stazione
a ..... (5)

Il pagamento delle tasse da computarsi in base alle tariffe militari avrà luogo (6) .....

Numerazione dei colli, recipienti o bastimenti	Numero	Specificazione del contenuto dei colli, degli oggetti, dei veicoli, e della specie dei bestiami	Peso (7)		Osservazioni
			Kilogrammi	Ettogrammi	

Tassa di trasporto dei colli e degli oggetti L. .....

A ..... il ..... 188...

Il (8) .....

Il trasporto fu effettuato sotto il N. ..... di spedizione del .....

Quota tassa non ritirata nella stazione suddetta

Reg. N. ..... Mod. 11 (§§ 64 e 107 del Reg.) Bollo L. 3

TRASPORTI SULLE FERROVIE E SUI PIROSCAFI
PER CONTO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLA GUERRA E DELLA MARINA

(1) .....

Si richiede il Capo stazione di (2) ..... di far trasportare a
(3) ..... quanto infra, destinato alla stazione di
(4) ..... per la consegna ferma in stazione
a ..... (5)

Il pagamento delle tasse da computarsi in base alle tariffe militari avrà luogo (6) .....

Numerazione dei colli, recipienti o bastimenti	Numero	Specificazione del contenuto dei colli, degli oggetti, dei veicoli, e della specie dei bestiami	Peso (7)		Osservazioni
			Kilogrammi	Ettogrammi	

Tassa di trasporto dei colli e degli oggetti L. .....

A ..... il ..... 188...

Il (8) .....

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto la somma di L. ..... importo delle tasse e spese di trasporto.

..... il ..... 188... IL CAPO STAZIONE

Il trasporto fu effettuato sotto il N. ..... di spedizione del .....

Quota tassa non ritirata nella stazione suddetta



Mod. 6a (§ 61 del Regolamento).

Servizio per il biglietterio

VIAGGI DEGLI ALLIEVI DEI COLLEGI MILITARI

PERSONALE N.° della scrittura .....

COLLEGIO MILITARE DI (1) .....

Il Comandante del suddetto Collegio Militare richiede il trasporto a prezzo ridotto del 50 °/₀ sulle tariffe ordinarie

da (2) ..... a (3) .....

di N. ..... Professori o maestri

di N. ..... allievi

di N. ..... persone di servizio

A ..... li 188

Il Comandante del Collegio Militare

(4)

(1) Indicazione del Collegio
(2) Stazione di partenza

(3) Stazione di arrivo.
(4) Firma del Comandante e bollo

Essendo il biglietto N. ..... { per posti N. ..... di 2ª classe. / per posti N. ..... di 3ª classe.

A ..... li 188

Il Bigliettaio

Mod. 6 (§ 61 del Regolamento).

Servizio per il bagagliaio

VIAGGI DEGLI ALLIEVI DEI COLLEGI MILITARI

BAGAGLIO N.° della scrittura .....

COLLEGIO MILITARE DI (1) .....

Il Comandante del suddetto Collegio Militare richiede il trasporto a Tariffa Militare

da (2) ..... a (3) .....

di Chilogrammi (4) ..... di bagaglio

A ..... li 188

Il Comandante del Collegio Militare

(5)

(1) Indicazione del Collegio
(2) Stazione di partenza
(3) Stazione di arrivo.

(4) Peso del bagaglio in tariffa militare
(5) Firma del comandante e bollo.

Peso totale riconosciuto . . . . . Kg. .....
Peso concesso a tariffa militare . . » .....

Peso da tassarsi a tariffa ordinaria . Kg. .....
Essendo le bollette . . . . . N. .....

Il Bagagliere

N.B. Da annullarsi con tratto a penna quando non occorra trasporto di bagaglio.



DISPENSA 27ª 1883 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 giugno.

MAGGIO 17. — Aggiunta alle disposizioni transitorie dell'art. 3° del R. D. 16 novembre 1882, N. 1091 (serie 3ª) riflettente l'avanzamento a ragioniere di 2ª classe e ragioniere geometra di 2ª classe nei personali dei ragionieri d'artiglieria e ragionieri geometri del genio, *pag.* 483.
GIUGNO 5. — Istruzione sul puntamento e tiro delle artiglierie da costa, *pag.* 484.
» 7. — Apertura al pubblico servizio delle stazioni di S. Secondo e Cappella dei Moreni della linea Torino-Pinerolo-Torre Pellice, *pag.* 485.
» 7. — Apertura al pubblico servizio della stazione di Saliceto, fra Cengio e Sale della linea Bra-Savona, *pag.* 486.
» 7. — Apertura al pubblico servizio della stazione di Borghetto S. Spirito situato fra Loano e Ceriale della linea Genova-Ventimiglia, *pag.* 487.
» 7. — Cambiamento di denominazione della stazione di Mutignano sulle ferrovie meridionali, *pag.* 488.
» 7. — Cambiamento di denominazione delle stazioni di Pino e Monvalle sulla linea Novara-Pino esercita delle ferrovie A. I., *pag.* 489.
» 8. — Norme per le domande degli ufficiali di riserva per essere dispensati da ogni servizio eventuale, *pag.* 489.
» 11. — Compendio delle prescrizioni che regolano il servizio tecnico delle armi presso i corpi, *pag.* 490.
» 13. — Modificazione al § 7 dell'atto N. 193 del 2 ottobre 1874, *pag.* 491.

Atto N. **112**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — (Nota N. 114). — **Aggiunta alle disposizioni transitorie dell'articolo 3° del Regio Decreto 16 novembre 1882, N. 1091 (serie 3ª) riflettente l'avanzamento a ragioniere di 2ª classe e ragioniere geometra di 2ª classe nei personali dei ragionieri d'artiglieria e ragionieri geometri del genio.** — 17 maggio.

UMBERTO I, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 16 novembre 1882 N. 1091 (serie 3ª) per modificazioni a quello del 22 ottobre 1874, che stabilisce le norme per l'ammissione e l'avanzamento nel personale dei ragionieri d'artiglieria e dei ragionieri geometri del genio;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico.

Alle disposizioni dell'articolo 3° del precitato Nostro Decreto in data 16 novembre 1882 è aggiunta la seguente:

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 14, *Atto* N. 60, a pagina 236 *alle parole* la marcia d'ordinanza *sostituire le parole*: il ritornello.

« Gli aiutanti ragionieri sia d'artiglieria che del genio no-
« minati anteriormente al 16 novembre 1872, potranno essere
« promossi ragionieri di 2ª classe, compiuto che abbiano un
« biennio di servizio nell'attuale loro grado ».

Il predetto Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1883.

UMBERTO.

FERRERO.

N. **113**. — REGOLAMENTI D'ISTRUZIONE DELL'ARTIGLIERIA. (Nota N. 23). — **Istruzione sul puntamento e tiro delle artiglierie da costa** — 5 giugno.

È stata pubblicata l'*Istruzione sul puntamento e tiro delle artiglierie da costa* la quale costituisce il Titolo 6° del Volume VII delle istruzioni pratiche dell'artiglieria.

Per i comandi, reparti di truppa, direzioni e scuole qui sotto designati è l'obbligo averne il numero di esemplari per ciascuno di essi indicato.

Comando del corpo di Stato Maggiore.	*Esemplari N.*	3
Comandi di corpo d'armata, di divisione e territoriali d'artiglieria	» »	1
Comandi di reggimento d'artiglieria (escluso il 14°) direzioni territoriali e di stabilimento d'artiglieria, brigate d'artiglieria da campagna, da fortezza e da montagna	» »	1
Comando del 14° artiglieria, e compagnie da fortezza dei reggimenti 11° 12° 13°.	» »	2
Compagnia da fortezza del 14° regg. .	» »	6
Batterie da campagna e da montagna.	» »	1
Batterie d'istruzione	» »	5
Compagnie d'istruzione d'artiglieria da fortezza	» »	45
Accademia militare, scuola militare, scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.	» »	3

Le spese d'acquisto dei sopraindicati esemplari saranno a carico delle masse generali uomini dei singoli corpi, e delle indennità di cancelleria dei comandi ed ufficii.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali, dovranno essere richiesti al Comitato d'Artiglieria e Genio, al quale se ne dovrà poi far pervenire l'ammontare.

Il prezzo del volume è di L. 0,90; saranno inoltre posti in vendita alcuni esemplari legati in tela, al prezzo di L. 1,50.

Il Ministro — FERRERO.

N. **114.** — FERROVIE (Nota N. 174). — **Apertura al pubblico servizio delle stazioni di *S. Secondo* e *Cappella* dei *Moreni* della linea Torino-Pinerolo-Torre Pellice** — 7 giugno.

Col 1° giugno vennero aperte al pubblico servizio le stazioni di *S. Secondo* e *Cappella* dei *Moreni*.

Eppertanto nel prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi si faranno le seguenti aggiunte:

PARTE I.

	Tavola		Km.
S. Secondo	4	Torino PN	43
Cappella dei Moreni	4	Torino PN	46

PARTE III.

Alla tavola poliometrica N, 4 di cui è menzione nella Nota N. 164, dispensa 3ª del *Giornale Militare* 1883, pag. 3ª verranno aggiunte nelle caselle in bianco le distanze seguenti.

da	a	Km.	a	Km.
Torre Pellice		43		10
Luserna S. Giovanni		11		8
Bibiana		7		5
Bricherasio		5		2
Pinerolo		6		8
Riva		9		12
Piscina		14	Cappella	16
Airasca	S. Secondo	20	dei	23
None		23	Moreni	26
Candiolo		28		31
Nichellino		33		36
Sangone		35		38
Torino P.N.		43		46
S. Secondo		—		3
Cappella dei Moreni		3		—

Il Ministro — FERRERO.

N. **115**. — FERROVIE (Nota N. 175). — **Apertura al pubblico servizio della stazione di *Saliceto*, fra *Cengio* e *Sale* della linea *Bra-Savona*** — 7 giugno.

Col 1° giugno venne aperta al pubblico servizio la stazione di *Saliceto*.

Eppertanto nel prontuario militare pei viaggi in ferrovia e sui laghi, nella parte I lettera *S* si dovranno inscrivere le seguenti aggiunte:

	Tavola		Km.		Km.
Saliceto	5	Bra	65	S. Giuseppe Cairo	12

Nella parte III, Tav. 5ª si aggiungerà la stazione di *Saliceto*, inscrivendo nelle caselle, che all'uopo si apriranno, le seguenti distanze:

da	a	Km
	Torino	114
	Moncalieri	106
	Trofarello	101
	Villastellone	94
	Carmagnola	85
	Racconigi	86
	Cavallermaggiore	78
	Madonna del Pilone	74
	Bra	65
	Cherasco	57
	Narzole	50
Saliceto	Monchiero Dogliani	46
	Farigliano	39
	Carrù	33
	Bastia	39
	Mondovì	48
	Niella	25
	Ceva	14
	Sale	8
	Cengio	4
	S. Giuseppe Cairo	12
	Santuario	27
	Savona	33

Il Ministro — FERRERO.

N. 118. — FERROVIE (Nota N. 176). — **Apertura al pubblico servizio della stazione di *Borghetto S. Spirito* situata fra *Loano* e *Ceriale* della linea *Genova-Ventimiglia*.** — 7 giugno.

Col 1° giugno venne aperta al pubblico servizio la stazione di *Borghetto S. Spirito* della linea *Genova-Ventimiglia*.

Eppertanto nel prontuario militare pei viaggi in ferrovia e sui laghi, nella parte I lettera *B* si dovranno inscrivere le seguenti aggiunte:

Borghetto S. Spirito	12	Savona	34

Nella parte III Tavola 12 si aggiungerà la stazione *Borghetto S. Spirito*, inscrivendo nelle caselle che all'uopo si apriranno le seguenti distanze:

da	a	Km.
Borghetto S. Spirito . .	Savona	34
	Vado	29
	Bergeggi	26
	Spotorno	22
	Noli	19
	Finalmarina	14
	Borgio Verezzi	8
	Pietra Ligure	5
	Loano	2
	Ceriale	2
	Albenga	8

Avvertesi che la stazione di Borghetto S. Spirito per ora è abilitata al solo trasporto dei viaggiatori e limitatamente da e per le stazioni comprese fra *Albenga* e *Savona*.

Il Ministro — FERRERO.

N. **111.** — FERROVIE (Nota N. 177). — **Cambiamento di denominazione della stazione di *Mutignano* sulle ferrovie meridionali** — 7 giugno.

Si rende noto che alla stazione di *Mutignano* è stato cambiato il nome in quello di *Atri-Mutignano*.

Eppertanto nel prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi, edizione 14 marzo 1881, nella parte I e III si dovrà alla attuale denominazione di *Mutignano* sostituire quella di *Atri-Mutignano*.

Il Ministro — FERRERO.

N. **118**. — FERROVIE (Nota N. 178). — **Cambiamento di denominazione delle stazioni di *Pino e Monvalle* sulla linea *Novara-Pino* esercita dalle ferrovie Alta Italia** — 7 giugno.

Si rende noto che a cominciare dal 1° luglio le stazioni di *Pino* e *Monvalle* della linea *Novara-Pino*, cambieranno denominazione in quelle rispettivamente di *Pino-Tronzano* e di *Leggiuno-Monvalle*.

Eppertanto nel prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi, edizione 14 marzo 1881, nella parte I e III (Tavola 6ª) si dovranno alle attuali denominazioni sostituire rispettivamente quelle di *Pino Tronzano* e di *Leggiuno-Monvalle*.

Il Ministro — FERRERO.

N. **119**. — UFFICIALI DI RISERVA. (Nota N. 2). — **Norme per le domande degli ufficiali di riserva per essere dispensati da ogni servizio eventuale**. — 8 giugno.

L'articolo 12 della legge 29 giugno 1882, N. 830 (serie 3ª) concede agli ufficiali di riserva la facoltà di chiedere di essere dispensati da ogni servizio eventuale pur conservando l'onore dell'uniforme, quando abbiano raggiunto i seguenti limiti di età:

Gli ufficiali	generali	a 70	anni
id.	superiori	a 65	id.
id.	inferiori	a 60	id.

Gli ufficiali quindi di riserva, che intendono valersi di tale facoltà, sono invitati a farne domanda a questo Ministero entro il mese di novembre dell'anno in cui hanno raggiunto o stanno per raggiungere i sopradetti limiti di età, essendo interessante che questo Ministero sappia su quali di detti ufficiali possa fare assegnamento in caso di bisogno, e non faccia preventivamente delle destinazioni che sarebbe poi difficile poter rivocare.

Allo stesso scopo sono invitati gli ufficiali ascritti alla riserva i quali, senza aver raggiunto i limiti di età sopraindicati, credessero di non più conservare l'attitudine a prestare i servizii eventuali indicati nell'art. 10 della suddetta legge, a rivolgere domanda al Ministero di essere tolti dai ruoli degli

ufficiali di riserva indicandone il motivo. Ricevute tali domande il Ministero si riserva di provvedere secondo i casi per constatare l'idoneità o meno degli ufficiali al servizio eventuale.

Il Ministro — FERRERO.

N. **120**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 224) — **Compendio delle prescrizioni che regolano il servizio tecnico delle armi presso i corpi.** — 11 giugno.

Nella circostanza in cui si dovevano ripubblicare le diverse prescrizioni che erano inserte nella edizione del 1878 dell'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, si è stimato conveniente riordinare le prescrizioni medesime e riunir loro in un solo volume, completandole, pur tutte le disposizioni attinenti al servizio dei capi-armaiuoli, alla conservazione, imballaggio, riparazione delle armi sì in tempo di pace che di mobilitazione, ecc. già emanate nei *giornali militari*.

Il volume in parola, cui fu dato il nome appunto di: *Compendio delle prescrizioni che regolano il servizio tecnico delle armi presso i corpi* è ora pubblicato presso l'editore del *Giornale Militare*.

Le prescrizioni tutte in esso contenute devono intendersi siccome regolamentari, e per conseguenza devono considerarsi come non più in vigore tutte le precedenti analoghe pubblicate prima d'ora.

Il numero delle copie del suddetto Compendio, di cui ciascun comando, corpo, istituto, direzione, stabilimento od ufficio dovrà provvedersi è il seguente:

Per ogni comando di compagnia, batteria o squadrone	N. 1
id. id. di battaglione, brigata o divisione	» 2
id. id. di reggimento, legione, distretto, scuola od istituto militare	» 5
Pel comitato d'artiglieria e genio	» 8
Per ogni direzione d'artiglieria, di fabbrica d'armi .	» 6
Per ogni altro comando, comitato, direzione, ufficio, stabilimento, comando locale, sezione, ecc., non compresi nella enumerazione precedente	» 2

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 2,25.

Le richieste dovranno essere fatte a senso dell'*Atto* N. 184 del 1879.

Il Ministro — FERRERO.

N. **121**. — SCRIVANI LOCALI (Nota N. 11). — **Modificazione al § 7 dell'*Atto* N. 193 del 2 ottobre 1874.** — 13 giugno.

Il § 7 dell'*Atto* N. 193 del 2 ottobre 1871 è modificato come segue:

§ 7. Le amministrazioni dei corpi od uffici presso i quali ha luogo l'esperimento preleveranno l'assegno suddetto nella stessa guisa che si pratica per gli scrivani locali e conteggiandolo sul rendiconto generale mod. 226, sempre che vi siano vacanze nel rispettivo organico degli scrivani locali. Nel caso diverso porranno la spesa a carico della massa generale uomini.

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1883. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 20ª 1883 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 giugno

GIUGNO 15. — Passaggio alla milizia territoriale della 1ª categoria della classe 1850, e di quella della classe 1853 di cavalleria. *pag.* 331.

» 15. — Passaggio alla milizia mobile della 1ª categoria della classe 1854 della fanteria, *pag.* 332.

CIRCOLARE N. 65. — **Passaggio alla milizia territoriale della 1ª categoria della classe 1850, e di quella della classe 1853 di cavalleria**. — (Direzione generale leva e truppa), — 15 giugno.

Visto l'articolo 133 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, questo Ministero determina che col 30 giugno corrente, facciano passaggio alla milizia territoriale i militari di 1ª categoria della classe 1850, e quelli della classe 1853 appartenenti all'arma di cavalleria.

Tali passaggi saranno effettuati con le norme date dal capo XXXI del regolamento sul reclutamento e dal § 26 dell'istruzione per le matricole.

Pei militari che servono in qualità di surrogati ordinari, i distretti militari nell'attenersi alle prescrizioni contenute nell'*Atto* N. 97 del 10 luglio 1876, avranno cura di unire agli altri documenti che devono inviare al Ministero per lo svincolo delle cartelle, un certificato penale rilasciato per ciascun individuo dalla cancelleria del tribunale correzionale nella cui giurisdizione è nato il militare. Tale certificato verrà richiesto d'ufficio dal distretto al procuratore del Re del tribunale relativo.

Le cartelle di deposito di quei surrogati che risultassero, o venissero a risultare, irreperibili saranno trasmesse a questo Ministero con foglio separato, corredato dall'estratto matricolare e dal certificato penale del titolare.

Il Ministro — FERRERO.

N. 66. — **Passaggio alla milizia mobile della 1ª categoria della classe 1854 della fanteria.** — (Direzione generale leve e truppa) — 15 giugno.

Visto l'articolo 129 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, questo Ministero determina che al 30 giugno corrente siano trasferiti alla milizia mobile i militari ascritti alla 1ª categoria della classe 1854, eccettuati quelli appartenenti alla cavalleria, ed alle armi d'artiglieria e genio, nonchè alle compagnie treno di queste armi.

Tali passaggi verranno effettuati secondo le norme del capo XXX del regolamento sul reclutamento, e del § 25 dell'istruzione per le matricole del Regio Esercito, tenendo conto delle modificazioni introdottevi dalla legge 29 giugno 1882 e dal recente *Atto* N. 103 del 13 maggio scorso, sull'ordinamento della milizia mobile, specialmente per quanto riguarda gli uomini dei reggimenti alpini e delle compagnie di sanità.

Il Ministro — Ferrero.

Roma. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 28ª 1883 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 giugno.

APRILE 15. — Regolamento per l'attuazione della legge sul tiro a segno nazionale, pag. 493.

Atto N. **122**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE (Nota 3). — **Regolamento per l'attuazione della legge sul tiro a segno nazionale** — 15 aprile.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Veduta la legge 2 luglio 1882, N. 883 (Serie 3ª), sul tiro a segno nazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari dell'interno, della guerra e della pubblica istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento, sottoscritto d'ordine Nostro dai Ministri dell'interno, dalla guerra e della pubblica istruzione, per l'esecuzione della legge 2 luglio 1882, N. 883 (Serie 3ª), sul tiro a segno nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1883.

UMBERTO.

DEPRETIS.
FERRERO.
G. BACCELLI.

REGOLAMENTO *per l'esecuzione della legge 2 luglio 1882, N. 883 (serie 3ª) sul Tiro a segno nazionale.*

Articolo 1.

I Ministri dell'interno e della guerra hanno attribuzioni distinte nella direzione del tiro a segno nazionale, ma prendono accordi preventivi per tutti i provvedimenti generali che occorre di impartire, affinchè la istituzione corrisponda sempre al suo scopo militare.

Il Ministro della pubblica istruzione prende parte a questi accordi qualora riguardino le scuole, e per regolare l'intervento degli studenti in corpo al tiro a segno ed alle gare di tiro.

Articolo 2.

Il Ministero dell'interno vigila e provvede perchè le Direzioni provinciali e le società del tiro a segno osservino la legge ed impartisce le norme direttive e le istruzioni necessarie perchè ovunque la istituzione si svolga e risponda al suo fine.

Articolo 3.

Il Ministero della guerra provvede a tutto ciò che si riferisce alla parte tecnica del tiro a segno; impartisce le norme per l'esecuzione pratica del tiro, per la compilazione dei progetti di bersagli, e per la distribuzione ed il pagamento delle armi e delle munizioni; vigila, per mezzo di speciali ispezioni, affinchè le norme stabilite siano esattamente osservate; provvede a quanto nella istituzione ha attinenza colle leggi di reclutamento del regio esercito; e coadiuva le Direzioni provinciali e le società del tiro a segno dei capoluoghi di provincia e di mandamento nell'impianto di bersagli.

Articolo 4.

La decisione sui ricorsi spetta al Ministero dell'interno, ovvero a quello della guerra secondo la competenza rispettivamente attribuita dalla legge e dagli articoli precedenti.

Articolo 5.

La nomina dei membri elettivi delle Direzioni provinciali del tiro a segno sarà fatta rispettivamente dai consigli provinciali nella sessione ordinaria e dai consigli comunali nella tornata d'autunno.

I membri elettivi durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Rimangono in ufficio fino alla installazione dei loro successori.

Articolo 6

L'ufficiale di milizia che deve far parte dalla Direzione provinciale è nominato dal comandante del distretto fra gli ufficiali che hanno la loro residenza ordinaria nel capoluogo della provincia.

Esso dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Quando per una causa qualsiasi il predetto ufficiale non possa più prestare l'opera sua, la Direzione provinciale ne dà avviso al comandante del distretto, che provvede per la sostituzione.

Articolo 7.

Le elezioni e la nomina dei membri della Direzione saranno immediatamente comunicate al prefetto della provincia.

Articolo 8.

Il prefetto convoca e presiede la Direzione provinciale del tiro a segno.

Quando per causa d'impedimento il prefetto non interviene alle sedute, può farsi rappresentare da un consigliere di prefettura.

Articolo 9.

Alla residenza della direzione provinciale del tiro a segno sarà provveduto dall'amministrazione provinciale.

Per le incombenze di ordine, il prefetto si vale degli impiegati della prefettura.

Per le altre spese delle Direzioni si provvede coi fondi di cui agli articoli 12 e 13 della legge sul tiro a segno nazionale.

Articolo 10.

Le deliberazioni delle Direzioni provinciali sono prese a maggioranza dei presenti, e sono valide, purchè questi sieno almeno quattro.

A parità di voti, prevale il voto del presidente.

L'esecuzione delle deliberazioni della Direzione è affidata al prefetto il quale corrisponde colle amministrazioni centrali

nelle materie delle rispettive attribuzioni e coi rappresentanti ed amministratori delle società.

Esso inoltre può prendere tutti i provvedimenti di urgenza.

Articolo 11.

Le Direzioni provinciali:

Promuovono la costituzione delle associazioni mandamentali, come è detto nel seguente articolo; concorrono ad attivare l'impianto dei bersagli;

Emettono parere sopra gli statuti ed i regolamenti delle società, e li trasmettono al Ministero dell'interno per l'approvazione;

Esaminano ed approvano i bilanci ed i conti delle società;

Esaminano ed approvano i manifesti per le gare comunali e provvedono per quelli delle gare provinciali;

Fanno domanda al Ministero dell'interno per i sussidi governativi e ne propongono la distribuzione;

Fanno proposta alla deputazione provinciale per lo stanziamento nel bilancio del fondo occorrente per il concorso della provincia nelle spese d'impianto dei tiri a segno e della costruzione dei bersagli, nonchè per le gare generali e provinciali; fanno inoltre gli uffici opportuni per l'assegnamento dei sussidi provinciali alle società per l'esecuzione dei tiri;

Vigilano sul buono andamento delle società facendo uso, ove d'uopo, delle facoltà di cui all'articolo 16 della legge sul tiro a segno nazionale;

Raccolgono tutte le notizie che riguardano la istituzione del tiro a segno nella provincia, e ne fanno annualmente relazione al Ministero dell'interno ed al Ministero della guerra;

Ricevono dalle presidenze locali delle società gli elenchi di coloro ai quali sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 9 della legge e li trasmettono colle loro osservazioni al comando del distretto militare.

Articolo 12.

La Direzione provinciale, appena costituita, invita i sindaci dei capoluoghi della provincia e dei mandamenti a pubblicare il manifesto per l'inscrizione dei cittadini nei ruoli, ed impartisce, a tal uopo, le necessarie istruzioni.

Gli avvisi dei sindaci dei capoluoghi di mandamento devono essere affissi in tutti i comuni del mandamento.

La lista degli inscritti coi documenti relativi è dai sindaci dei capoluoghi trasmessa alla Direzione provinciale, la quale,

verificato il numero delle inscrizioni ed i requisiti degli inscritti, autorizza la costituzione delle società, e determina il numero dei membri della presidenza locale a norma dell'articolo 4 della legge.

Articolo 13.

L'adunanza per la nomina della presidenza locale della società di tiro a segno si tiene nel comune capoluogo e non è valida se non interviene almeno un terzo dei soci.

Articolo 14.

L'ufficio è costituito dal sindaco del comune capoluogo, o da chi ne fa le veci, e da due scrutatori ed un segretario.

I due soci più anziani per età esercitano l'ufficio di scrutatori.

Il presidente dell'ufficio, che sarà il sindaco, sceglie un segretario fra gli inscritti presenti.

Aperta la votazione per la nomina della presidenza locale, si procede all'appello, alla consegna delle schede, alla loro enumerazione, allo spoglio e scrutinio, ed alla pubblicazione del risultato, a' termini degli articoli 61, 62, 64, 65, 66 e 67 della legge comunale e provinciale.

Articolo 15.

Due copie del processo verbale dell'adunanza per la nomina della presidenza locale verranno trasmesse alla direzione provinciale.

Articolo 16.

Ciascun socio vota per tre, o cinque, o sette nomi, secondo che la presidenza deve comporsi di cinque, sette o nove membri.

L'ufficiale che deve far parte della presidenza locale è nominato dal comandante il distretto fra gli ufficiali residenti nel capoluogo del mandamento.

Articolo 17.

La presidenza rappresenta ed amministra la società;

Tiene i registri dei soci, annotandovi le relative variazioni.

Alla fine di ogni anno rimette alla Direzione provinciale le relazioni e le statistiche del tiro a segno, secondo la indicazione del presente regolamento e le istruzioni che saranno date dal Governo;

Informa la Direzione provinciale delle trasgressioni alle leggi ed ai regolamenti che fossero commesse dai soci;

Trasmette alla Direzione i manifesti per le gare, le domande per sussidi e le domande per gare speciali, di cui all'articolo 19 della legge;

Somministra tutte le indicazioni che possono venir richieste circa l'andamento, il progresso ed i bisogni dell'istituzione.

Articolo 18.

Le deliberazioni degli ufficî di presidenza sono prese a maggioranza dei presenti, e sono valide purchè questi siano più della metà dei membri dell'ufficio.

A parità di voti, prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni dell'ufficio sono eseguite dal presidente.

Articolo 19.

Entro due mesi dalla sua costituzione, l'ufficio di presidenza compila lo statuto della società che viene trasmesso in doppio esemplare alla Direzione provinciale.

Articolo 20.

Gli statuti delle società devono conformarsi alle norme obbligatorie della legge e del regolamento, e possono provvedere in modo speciale per i locali, per i bersagli, per le armi, per le gare, per gli esercizi a fine di ginnastica, di scherma, di nuoto, ecc., sempre però sulla base di contributi volontari, ed in armonia alla istituzione nazionale del tiro.

Articolo 21.

Le iscrizioni nei ruoli saranno fatte secondo le norme degli articoli 5 e 6 della legge.

Nel ruolo della società si inscrivono quanti cittadini ne facciano domanda regolare.

I tiratori appartenenti alla 1ª, alla 2ª ed alla 3ª categoria dell'esercito, non dovranno mai essere iscritti nel riparto *scuole*, nè in quello *libero* a tutti.

Compiuti i 39 anni di età, i tiratori già inscritti nel ruolo *milizia* dovranno passare a quello *libero*.

Articolo 22.

Insieme al ruolo degli inscritti, le presidenze delle società trasmettono alle Direzioni provinciali un elenco separato per

ogni reparto, indicando per ciascuno quanti sono i cittadini esenti dalla tassa o contributo per effetto dell'articolo 7 della legge ed unendo i documenti giustificativi all'appoggio.

Articolo 23.

I progetti per i bersagli o campi di esercizio pel tiro, nelle località che non ne sono provviste, sono compilati a cura delle presidenze delle società, e sottoposti all'approvazione delle Direzioni provinciali coll'indicazione per i mezzi di attuazione.

A facilitare la compilazione dei progetti, le Direzioni provinciali possono inviare nei capoluoghi di mandamento persone specialmente atte a dare le occorrenti notizie ed istruzioni.

I progetti sono poi dalle Direzioni provinciali trasmessi per la revisione al Ministero della guerra, il quale li passa, colle sue osservazioni, al Ministero dell'interno per l'assegnamento della quota di concorso.

Articolo 24.

Per ottenere l'applicazione degli articoli 8 e 9 della legge, ogni tiratore deve in massima avere eseguito il tiro preparatorio ed il tiro ordinario, prescritto dall'istruzione sul tiro vigente per la fanteria del regio esercito, ed aver raggiunto il grado minimo d'idoneità che sarà stabilito dalle istruzioni ministeriali.

Di più, per i militari di 1ª categoria in congedo illimitato, che aspirano all'esenzione dai richiami per istruzione, si pretenderà non solo la esecuzione pratica del tiro, ma ben anche la perfetta esecuzione del maneggio dell'arma, la sua nomenclatura, le norme di buon governo; e là dove il numero dei tiratori di quella categoria lo permetta, si farà anche qualche esercitazione di scuola di plotone.

Articolo 25.

L'intervento al tiro per ottenere l'applicazione degli articoli 8 e 9 della legge, deve aver luogo nell'anno precedente a quello in cui avviene la chiamata, od in cui si vuole ottenere il volontariato od il ritardo al servizio.

Articolo 26.

Le presidenze delle società trasmettono alle Direzioni provinciali non più tardi del 1° marzo d'ogni anno, l'elenco dei

tiratori compresi nel riparto *milizia*, i quali hanno partecipato al tiro a segno nell'anno anteriore.

Le Direzioni provinciali rilasciano il documento necessario perchè i tiratori possano valersene presso i comandi di distretto militare in occasione di chiamate o richiami di classi, o quando chiedono il volontariato di un anno, od il ritardo dal servizio.

Articolo 27.

Il Ministero della guerra emana tutte le istruzioni per l'esecuzione pratica del tiro a segno, e delle gare comunali, provinciali o generali, e le norme particolareggiate per l'applicazione degli articoli 8 e 9 della legge.

Articolo 28.

In ogni anno le presidenze locali delle società rimetteranno, per mezzo del sindaco all'esattore del comune capoluogo, il ruolo dei soci per la riscossione della tassa o contributo annuo, dopo che il ruolo stesso abbia riportato il visto del prefetto prescritto dalle leggi sulle imposte dirette.

Le presidenze provvederanno che sieno versati nella cassa del comune, a loro disposizione, questi e tutti gli altri proventi di cui all'articolo 13 della legge.

Articolo 29.

La tassa o contributo, di cui all'articolo 6 della legge, è pagata per la prima volta all'atto dell'iscrizione ed è assegnata all'anno in corso, qualunque sia la data dell'iscrizione.

Insieme al bilancio preventivo, le presidenze delle società formano il ruolo dei tiratori inscritti per il pagamento della tassa nell'anno successivo.

Chi vuol essere cancellato dal ruolo dei tiratori deve farne la dichiarazione alla presidenza, e non più tardi del 30 settembre di ogni anno.

Il ruolo viene separatamente pubblicato nei locali del tiro, e nel comune capoluogo della provincia o del mandamento, per tutto il mese di decembre di ogni anno.

Chiunque si crede inscritto erroneamente nel ruolo, o perchè non abbia domandato di inscriversi, o perchè abbia già domandato la cancellazione, deve chiedere alla presidenza la rettificazione non più tardi del 15 decembre.

Ai tiratori non dimoranti nel capoluogo di mandamento è specialmente notificata la loro inscrizione sui ruoli.

Articolo 30.

Trascorso il mese di dicembre, il ruolo dei tiratori inscritti per la tassa diventa esecutivo per l'anno susseguente, ed è passato all'esattore del capoluogo di mandamento, o del comune in cui risiede la società.

Al medesimo esattore è trasmesso nei modi indicati all'articolo 28 un ruolo suppletivo per le inscrizioni nuove che si verificano entro l'anno.

Articolo 31.

I tiratori che aspirano all'esenzione di cui all'articolo 7 della legge dovranno presentare la loro domanda, accompagnata dalla voluta dichiarazione del municipio, non più tardi del 30 settembre di ogni anno. L'esenzione accordata avrà effetto per il solo anno successivo.

Al bilancio preventivo sarà allegato l'elenco delle esenzioni accordate.

Articolo 32.

I tiratori esenti dalla tassa e quelli esenti dal pagamento delle munizioni non possono in ogni anno sparare gratuitamente un numero maggiore dei colpi necessari per ottenere i vantaggi di cui allo articolo 24 del presente Regolamento.

Articolo 33.

Tutti i comuni del mandamento od alcuni di essi possono deliberare di volontariamente concorrere nella spesa per l'impianto e per l'esercizio del tiro a segno nazionale del comune capoluogo.

Se nella deliberazione del consiglio comunale non è fissata la quota di concorso, questa sarà ogni anno calcolata in proporzione del numero degli abitanti del comune inscritti nella società del tiro a segno.

Articolo 34.

Il bilancio preventivo della società è formato dalla presidenza e presentato per l'approvazione alla Direzione provinciale non più tardi del 31 ottobre di ogni anno.

Articolo 35.

Il bilancio si ripartisce in attivo e passivo. Il passivo si divide in spese ordinarie e straordinarie.

Sono spese ordinarie:

a) La manutenzione dei locali e dei bersagli;
b) I compensi ai custodi e segnatori;
c) La manutenzione delle armi;
d) Il consumo delle munizioni;
e) Le spese di stampa e di segreteria;
f) I premi per le gare ordinarie.

Sono spese straordinarie:

a) L'acquisto delle armi ed altri attrezzi occorrenti al tiro;
b) Le riparazioni necessarie ai campi di tiro;
c) I premi per le gare straordinarie.

Articolo 36.

L'attivo del bilancio comprende le tasse ed i proventi di cui agli articoli 6, 12 e 13 della legge.

Articolo 37.

Entro il mese di marzo di ciascun'anno, le presidenze locali presentano i conti consuntivi dell'anno precedente alle Direzioni provinciali per la loro approvazione.

Articolo 38.

Per le spese sono emessi i mandati sulla cassa dell'esattoria.

I mandati di pagamento saranno firmati dal presidente e da un altro membro della presidenza della società.

Articolo 39.

Per la esazione delle tasse relative al tiro a segno sarà corrisposta agli esattori il medesimo aggio che è stabilito per le imposte dirette.

Nei comuni, nei quali agli esattori non incombe il servizio di cassa per il pagamento delle spese, e tale servizio è invece affidato ad uno speciale tesoriere, incombe a quest'ultimo un eguale servizio per la società del tiro a segno, colle medesime condizioni ed emolumenti che gli sono assegnati per il comune.

Articolo 40.

Il presidente della società delega ad un Direttore, scelto nell'ufficio stesso o fra i soci, i poteri necessari per l'ordine delle esercitazioni.

Il direttore delle esercitazioni deve possibilmente essere ufficiale dell'esercito.

Articolo 41.

Il numero delle esercitazioni del tiro a segno è proporzionato al numero dei tiratori inscritti ed ai mezzi finanziari della società; non però minore di 25 all'anno, le quali devono essere tutte eseguite in giorni festivi.

Articolo 42.

Colle tasse e coi sussidi governativi, provinciali e comunali si provvede anzi tutto alle spese ordinarie per eseguire le 25 esercitazioni prescritte all'articolo precedente; le offerte dei cittadini, in quanto esuberino al bisogno delle spese ordinarie, si applicano ad aumentare il numero delle esercitazioni, od a formare le dotazioni delle gare.

Articolo 43.

Il servizio dei segnatori nei giorni festivi, viene eseguito col concorso della truppa quando la forza del presidio lo consenta.

Questo servizio è sempre prestato quando le truppe del presidio si servono dei campi di tiro delle società.

Articolo 44.

Le richieste delle armi occorrenti per il tiro a segno nazionale sono rivolte dalle presidenze locali alle Direzioni provinciali. Queste, dopo averle esaminate, e riconosciuto che stanno nei limiti necessari per lo scopo, le trasmettono al Ministero della guerra al quale spetta la decisione, previ i accordi che occorressero col Ministero dell'interno.

Articolo 45.

La distribuzione delle armi si farà per mezzo delle direzioni territoriali d'artiglieria o dei distretti vicinori alla località nella quale devono servire. Il pagamento deve essere immediato e fatto all'ufficio stesso che ha distribuito le armi.

Articolo 46.

Le armi così distribuite, sono conservate per cura delle presidenze delle società in quel modo e con quelle cautele che saranno stabilite dal prefetto.

Articolo. 47.

Le richieste delle munizioni occorrenti per il tiro sono rivolte dalle presidenze locali alle Direzioni provinciali.

Queste le trasmettono al comando del distretto esistente nella provincia od alla direzione territoriale d'artiglieria, se tale ufficio esiste nel capo-luogo della provincia.

Articolo 48.

Le direzioni territoriali d'artiglieria ed i comandi di distretto sono autorizzati a distribuire, mediante pagamento immediato, le munizioni richieste, come all'articolo 47, al prezzo che verrà annualmente stabilito dal Ministero della guerra.

I bossoli vuoti possono dalle società locali essere restituiti al distretto od alla direzione territoriale che ha distribuite le cartuccie, al prezzo che sarà stabilito.

Articolo 49.

Presso tutte le società di tiro a segno nazionale si faranno tiri d'istruzione e tiri di gara.

I tiri di gara sono collettivi fra i tre reparti, o speciali a ciascuno.

I soci di qualunque reparto possono inscriversi all'una o all'altra specie di tiri od anche ad entrambe.

Le gare sono ordinarie e straordinarie.

Le gare ordinarie sono due almeno ogni in anno e presso ogni società.

Le gare straordinarie possono aver luogo in ogni esercitazione e sono stabilite in ragione dei mezzi straordinari e dei volontari contributi.

I programmi delle gare sono redatti dalle presidenze e debbono essere approvati dalle Direzioni provinciali.

Articolo 50.

I premi delle gare devono essere ordinati allo scopo di incoraggiare il maggior numero di tiratori all'acquisto di una sufficente idoneità, anzichè ricompensare i pochi dotati di una speciale abilità.

Articolo 51.

Le Direzioni provinciali formano i programmi delle gare provinciali.

Anche nelle gare provinciali si avranno gare per gli speciali reparti e gare collettive.

Le gare provinciali saranno autorizzate dal prefetto.

Articolo 52.

Le gare generali di tiro a segno nazionale saranno regolate con R.° Decreto volta per volta, sopra proposta concordata dal Ministero dell'interno e dal Ministero della guerra.

Articolo 53.

Quando occorre ad una Direzione provinciale di sciogliere una società per applicazione dello articolo 16 della legge, la deliberazione viene tosto comunicata alla presidenza della società, la quale s'intende che cessa di esistere dal giorno in cui riceve la comunicazione stessa.

La Direzione provinciale ne riferisce al Ministero dell'interno, ed eguale comunicazione fa al Ministero della guerra.

Il Ministero della guerra dispone perchè le armi e munizioni siano consegnate al comando del distretto se esiste nel comune in cui risiedeva la società; in caso diverso, le fa consegnare al comando del presidio; od in mancanza di questo, al comando dell'arma dei carabinieri reali.

Articolo 54.

La presidenza della società disciolta liquida i conti della società sino al momento dello scioglimento.

Articolo 55.

Tutti i documenti della società sciolta sono, per cura della presidenza, trasmessi alla Direzione provinciale, la quale li conserva a disposizione dell'autorità superiore.

Articolo 56.

Per la ricostituzione delle società disciolte si seguono in tutto e per tutto le norme stabilite per la loro prima costituzione.

La ricostituzione non può avvenire se non dopo trascorsi tre mesi dalla data dell'effettivo scioglimento.

Ricostituita la società, le armi e munizioni, dietro ordine della Direzione provinciale, sono consegnate alla nuova società dall'autorità che le aveva in consegna.

Se la società non si ricostituisce, la Direzione provinciale cura affinchè le armi e munizioni ritornino a disposizione del Ministero della guerra.

Articolo 57.

Le società di tiro esistenti che vogliono trasformasi in società tiro a segno nazionale devono:

a) Avere un numero di soci inscritti non inferiore a quello richiesto dall'articolo 4 della legge sul tiro a segno;

b) Obbligarsi a ricevere nel loro seno tutti quelli che hanno diritto di inscriversi presso le società di tiro nazionale;

c) Accettare tutti i regolamenti emanati dal Ministero, tanto per la disciplina, come per l'istruzione nella materia del tiro.

Le domande devono essere indirizzate alle Direzioni provinciali che le trasmettono al Ministero dell'interno.

Articolo 58.

Ogni associazione che ottiene di trasformarsi in società di tiro a segno nazionale deve procedere alla revisione dei propri statuti onde metterli in armonia con quanto prescrive la legge l'attuale regolamento.

Articolo 59.

Le associazioni che, oltre agli esercizi del tiro, si occupano di altri esercizi, di ginnastica, di scherma, di nuoto, ecc., potranno anche ottenere di costituirsi in società di tiro a segno nazionale.

Esse dovranno però:

a) Formare ruoli separati per il tiro a segno;

b) Costituire il tiro a segno in sezione speciale, a cui capo sia una presidenza composta analogamente a quanto è prescritto dall'articolo 4 della legge;

c) Tenere separata amministrazione e conti speciali per gli esercizi del tiro.

Articolo 60.

I comuni non capoluoghi di mandamento i quali desiderano istituire il tiro a segno nazionale, devono presentarne regolare domanda alla Direzione provinciale.

Tale domanda deve essere accompagnata dal ruolo dei tiratori inscritti.

Verificato il numero ed i requisiti dei tiratori conforme a quanto prescrive la legge, la Direzione provinciale rimette la domanda al Ministero dell'interno, perchè possa promuovere la costituzione della società per Decreto Reale.

Articolo 61.

Ricevuta l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, la società passa alla formazione dell'ufficio di presidenza, alla compilazione dello statuto, allo studio per lo impianto del bersaglio, se ancora non esiste, e si regola in tutto e per tutto come è detto nel presente regolamento.

Articolo 62.

Quando le esigenze topografiche lo consigliano, anche più comuni possono essere autorizzati per Decreto Reale a formare una società di tiro a segno nazionale che non abbia sede nel capoluogo di mandamento.

Articolo 63.

I comuni associati nel fare la domanda per la istituzione di un tiro a segno nazionale secondo gli articoli 60 e 62, dovranno dichiarare il modo con cui intendono ripartire fra loro la quota comunale e concorrere nelle spese di esercizio dei tiri.

Disposizioni transitorie.

Articolo 64.

Le Direzioni provinciali debbono essere costituite nel termine di due mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 65.

Il prezzo delle munizioni è per ora stabilito in lire 0,075 pei ogni cartuccia.

I bossoli potranno per ora essere restituiti al prezzo medio di lire 0,020 per ogni bossolo, qualunque ne sia lo stato.

Articolo 66.

Fino a tanto che non saranno nominati i membri elettivi delle Direzioni provinciali, ne eserciteranno provvisoriamente le funzioni due consiglieri provinciali ed un consigliere comunale destinati rispettivamente dalla deputazione provinciale e dalla giunta del capoluogo della provincia..

D'Ordine di S. M.

DEPRETIS
FERRERO
G. BACCELLI.

Roma. — Tip. C. Voghera

DISPENSA 29ª 1883 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 giugno.

MAGGIO 17. — Istruzione per l'ordinamento della milizia territoriale *pag.* 509.

Atto N. **123**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO (Nota N. 115). — **Istruzione per l'ordinamento della milizia territoriale**. — 17 maggio.

UMBERTO I, ecc. eec., Re d'Italia.

Vista la legge sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 29 giugno 1882 N. 831 (Serie 3ª);

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito approvato con Nostro Decreto del 17 agosto 1882, N. 956, (Serie 3ª);

Visto il R. Decreto in data 29 marzo 1883 col quale sono costituite 72 compagnie alpine di milizia territoriale, ripartite in 30 battaglioni;

Visto il R. Decreto in data 26 aprile 1883 relativo ai requisiti dei cittadini per ottenere la nomina a sottotenente nella milizia territoriale, ed alle categorie di persone dispensate dal prestar servizio in caso di chiamata sotto le armi della milizia stessa;

Sulla proposta del Ministro della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

È approvata l'annessa istruzione, d'ordine Nostro firmata dal Ministro della Guerra, colla quale vengono stabiliti i particolari dell'ordinamento della milizia territoriale.

Articolo 2.

Le prescrizioni contenute nella suddetta istruzione dovranno andare tosto in esecuzione.

Il Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1883.

UMBERTO.

FERRERO.

Istruzione sull'ordinamento della milizia territoriale.

1. La milizia territoriale consta di:
   a) Fanteria;
   b) Artiglieria da fortezza;
   c) Genio;
   d) Compagnie di sanità e di sussistenza.

2. La milizia territoriale fa parte integrante dell'esercito e concorre con esso alla difesa dello Stato.

3. Appartengono alla milizia territoriale tutti gli uomini di 1ª e 2ª categoria che hanno già soddisfatto ai loro obblighi di servizio verso l'esercito permanente e la milizia mobile, ed i provenienti dalla ferma permanente, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° anno di età.

Vi appartengono inoltre, fino allo stesso limite di età, gli uomini assegnati o passati alla 3ª categoria.

4. La milizia territoriale non può essere chiamata sotto le armi che in caso di guerra, od in tempo di pace per esercitazioni o per la tutela dell'ordine pubblico, e soltanto per Decreto Reale.

In caso di chiamata della milizia territoriale sotto le armi sono dispensati dal prestarvi servizio gli ascritti alla milizia stessa che si trovino per ragione di ufficio o d'impiego compresi in una delle categorie di persone stabilite dal Regio Decreto 26 aprile 1883.

5. La chiamata delle classi è fatta per cura dei distretti per tutte le armi e corpi costituenti la milizia territoriale. Per gli alpini è fatta anche per cura dei relativi reggimenti dell'esercito permanente.

6. Gli ascritti alla milizia territoriale possono essere chiamati alle armi per classi, per categoria, per distretti militari, per comuni, per arma d'ascrizione, per arma di provenienza ed anche per precetto personale.

7. L'istruzione in tempo di pace della milizia territoriale

può avere la durata di 30 giorni ogni 4 anni, ripartibili anche in due, tre, o nei quattro anni.

8. I quadri degli ufficiali sono costituiti con ufficiali di milizia territoriale; possono però in tempo di guerra esservi anche assegnati ufficiali in servizio permanente, in posizione di servizio ausiliario, di complemento e della riserva.

9. I quadri di truppa sono costituiti nei modi che verranno indicati in appresso per ciascun'arma o corpo.

10. Per l'arredamento e per l'equipaggiamento della milizia territoriale saranno seguite le norme contenute nelle Istruzioni per la mobilitazione.

11. I ruoli della milizia territoriale, ufficiali e truppa, sono tenuti dai distretti.

12. I battaglioni di fanteria della milizia territoriale e le compagnie di artiglieria, del genio, di sanità e di sussistenza assumono il numero progressivo indicato negli annessi specchi, e si denominano dal nome della città sede del distretto di formazione; così ad esempio:

Milizia territoriale.

18° *Battaglione fanteria — Alessandria;*
15ª *Compagnia artiglieria — Monza;*
2ª *Compagnia genio — Novara;*
1ª *Compagnia sanità — Torino;*
4ª *Compagnia sussistenza — Piacenza.*

I battaglioni e le compagnie alpine di milizia territoriale assumono invece un numero d'ordine progressivo e la denominazione della località in cui si reclutano, come dall'annesso specchio.

13. I battaglioni e le compagnie di milizia territoriale, in caso di chiamata, si costituiscono in modo identico ai reparti consimili dell'esercito permanente e si amministrano come distaccamenti dei distretti dai quali sono costituiti.

14. I sottufficiali della milizia territoriale sono considerati come appartenenti alle classi di 1ª categoria, corrispondentemente al loro anno di nascita; quelli per i quali la rispettiva classe non abbia ancora fatto passaggio alla milizia territoriale rimangono ascritti alla 1ª classe della milizia stessa fino al passaggio in questa della propria classe.

FANTERIA.

Fanteria di linea.

15. La fanteria di linea della milizia territoriale si compone di 320 battaglioni a 4 compagnie ciascuno.

Ogni distretto militare può costituire il numero di battaglioni indicato dall'annesso specchio A.

16. Appartengono alla fanteria di linea della milizia territoriale tutti gli uomini con ferma permanente e quelli di 1ª e 2ª categoria già appartenenti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri; vi appartengono inoltre tutti gli uomini di 3ª categoria.

Sono eccettuati quelli, di qualsiasi classe o categoria, che per precedenti professionali debbono essere destinati alle compagnie di sanità, a senso del N. 45 della presente istruzione, quelli da assegnarsi alle compagnie di sussistenza, di cui al N. 52, e quelli che debbono costituire i reparti di milizia alpina come è detto al N. 21.

17. I quadri degli ufficiali dei battaglioni sono costituiti nel modo indicato al precedente N. 8.

18. I quadri dei sottufficiali sono costituiti dai sottufficiali provenienti dalla fanteria di linea e bersaglieri, ascritti alla milizia territoriale, tranne quelli appartenenti ai mandamenti di reclutamento delle compagnie alpine di milizia territoriale.

19. I quadri degli altri graduati di truppa e degli uomini con impieghi speciali sono costituiti con militari appartenenti alle classi di 1ª categoria della milizia territoriale e provenienti dell'arma di fanteria.

20. I battaglioni della milizia territoriale possono essere riuniti in reggimenti ed anche in unità superiori.

Alpini.

21. Cogli uomini di 1ª, e 2ª categoria ascritti alla milizia territoriale ed appartenenti per fatto di leva a determinati mandamenti di reclutamento alpino e provenienti dalla fanteria di linea, dai bersaglieri e dagli alpini, compresi i sottufficiali come è detto al n.° 18, e con gli uomini di 3ª categoria si costituiscono 72 compagnie alpine di milizia territoriale, ripartite in 30 battaglioni.

22. Le compagnie alpine di milizia territoriale si costi-

tuiscono per cura dei reggimenti alpini dell'esercito permanente, fra i quali sono ripartite nel modo indicato nell'unito specchio B; tutto il personale è però effettivo ai rispettivi distretti.

23. I reggimenti alpini, provvedono all'arredamento, all'equipaggiamento ed alla formazione delle compagnie e dei battaglioni alpini della milizia territoriale. A tale effetto richiedono fin dal tempo di pace ai distretti una situazione graduale numerica delle classi di 1ª, 2ª e 3ª categoria che dovranno costituire i reparti di milizia territoriale alpina nel territorio assegnato a ciascuno di essi; richiedono pure ai distretti ruolini nominativi per gli ufficiali e per i sottufficiali dei reparti stessi di milizia territoriale alpina.

24. Per quanto si riferisce ai particolari di mobilitazione sono date apposite norme dalle Istruzioni per la mobilitazione.

ARTIGLIERIA DA FORTEZZA.

25. Cogli uomini di 1ª categoria (compresi i sottufficiali) ascritti alla milizia territoriale e già appartenenti all'artiglieria da campagna (escluso il treno), alle batterie a cavallo, all'artiglieria da fortezza, da costa e da montagna e agli operai d'artiglieria, e cogli uomini di 2ª categoria parimente ascritti alla milizia territoriale, che ricevettero la istruzione presso i suddetti corpi d'artiglieria (escluso il treno), vengono costituite 100 compagnie d'artiglieria da fortezza.

26. Le compagnie d'artiglieria da fortezza possono essere riunite a due o più per costituire 20 brigate; e prendono un numero progressivo come appare dall'annesso specchio A.

27. I quadri degli ufficiali vengono costituiti in modo consimile a quelli dei battaglioni di fanteria.

28. I quadri dei sottufficiali vengono costituiti con sottufficiali provenienti dall'arma d'artiglieria (escluso il treno) ascritti alla milizia territoriale.

29. I quadri degli altri graduati di truppa e degli uomini con impieghi speciali sono costituiti con militari appartenenti alle classi di 1ª categoria della milizia territoriale e provenienti dall'artiglieria, escluso il treno.

30. Ogni distretto militare costituisce le compagnie indicate nell'annesso specchio A; ne forma i quadri, ne tiene i ruoli e provvede all'amministrazione in caso di chiamata, nel modo stesso indicato per i battaglioni di fanteria, e come è detto al N. 13.

31. I ruoli degli stati maggiori di brigata vengono tenuti dai distretti anche essi indicati nell'annesso specchio A.

32. I distretti che non formano compagnie intere cedono come effettivi, fin dal tempo di pace, ed entro il primo mese dal passaggio della rispettiva classe alla milizia territoriale, i loro uomini a compagnie formate da altro distretto, secondo le indicazioni del suindicato specchio A.

33. In caso di mobilitazione, dopo eseguita la chiamata e provveduto all'arredamento, come è stabilito dal Tomo III delle istruzioni per la mobilitazione, i distretti avviano le compagnie a determinate direzioni territoriali d'artiglieria, od alla sede di reggimenti d'artiglieria da fortezza, ove, a cura delle dette direzioni o dei detti reggimenti, si provvede al loro armamento ed equipaggiamento, e le compagnie sono messe in perfetto assetto. I distretti che non costituiscono compagnie avviano direttamente i loro uomini, arredati, alle direzioni territoriali od ai reggimenti d'artiglieria da fortezza ove le compagnie, alle quali detti uomini appartengono, debbono recarsi.

Il Tomo III delle istruzioni per la mobilitazione dà particolareggiate norme per queste operazioni.

GENIO.

34. Cogli uomini di 1ª categoria (compresi i sottufficiali), ascritti alla milizia territoriale e già appartenenti ai reggimenti del genio (escluso il treno), e cogli uomini di 2ª categoria parimenti ascritti alla milizia territoriale e che ricevettero l'istruzione presso i reggimenti del genio, vengono costituite 30 compagnie del genio di milizia territoriale.

35. Le compagnie del genio di milizia territoriale possono essere riunite a due o più per costituire 6 brigate; e prendono un numero progressivo, come appare dall'annesso specchio A.

36. I quadri degli ufficiali vengono costituiti in modo consimile a quelli dei battaglioni di fanteria.

37. I quadri dei sottufficiali vengono costituiti dai sottufficiali provenienti dall'arma del genio (escluso il treno) e ascritti alla milizia territoriale.

38. I quadri degli altri graduati di truppa e degli uomini con impieghi speciali sono costituiti con militari appartenenti alle classi di 1ª categoria della milizia territoriale e provenienti dal genio, escluso il treno.

39. I distretti militari costituiscono le compagnie indicate dall'annesso specchio A; ne formano i quadri, ne tengono i ruoli e provvedono all'amministrazione in caso di chiamata nel modo stesso indicato per i battaglioni di fanteria, e come è detto al N. 13.

40. I ruoli degli stati maggiori di brigata vengono tenuti dai distretti anch'essi indicati nell'annesso specchio.

41. I distretti che non costituiscono compagnie intere cedono come effettivi i loro uomini fin dal tempo di pace, ed entro il primo mese dal passaggio della rispettiva classe alla milizia territoriale, a compagnie formate da altro distretto secondo le indicazioni del suaccennato specchio A.

42. In caso di mobilitazione, dopo eseguita la chiamata e provveduto all'arredamento, come è stabilito dal Tomo III delle istruzioni per la mobilitazione, i distretti avviano le compagnie a determinate direzioni territoriali del genio, ove, a cura delle dette direzioni, si provvede al loro armamento ed equipaggiamento, e le compagnie sono messe in perfetto assetto. I distretti che non costituiscono compagnie avviano direttamente i loro uomini, arredati, alle direzioni territoriali ove le compagnie, alle quali detti uomini appartengono, debbono recarsi.

Il Tomo III delle istruzioni per la mobilitazione dà particolareggiate norme per queste operazioni.

COMPAGNIE DI SANITÀ E DI SUSSISTENZA.

Compagnie di sanità.

43. Cogli uomini di 1ª categoria ascritti alla milizia territoriale (compresi i sottufficiali), e già appartenenti alle compagnie di sanità dell'esercito permanente e della milizia mobile, viene costituita una compagnia di sanità di milizia territoriale per ogni corpo d'armata.

44. Le compagnie di sanità di milizia territoriale vengono costituite presso il distretto del capoluogo del corpo d'armata.

A tal uopo gli altri distretti fanno passare effettivi fin dal tempo di pace, ed entro il primo mese dal passaggio della rispettiva classe alla milizia territoriale, al distretto capoluogo del corpo d'armata i propri uomini assegnati alle compagnie di sanità.

45. Alle compagnie di sanità di milizia territoriale sono pure assegnati i ministri dei culti, i medici, i flebotomi, i farmacisti,

gli studenti di medicina e chirurgia e di farmacia, i quali siano ascritti alla milizia territoriale, ed a qualsiasi classe, categoria, arma o corpo appartengano. Tali assegnazioni saranno fatte fin dal tempo di pace in base alle domande degli interessati; saranno pure fatte all'atto della chiamata per coloro che non avessero precedentemente inoltrata domanda.

46. I distretti centri di formazione di dette compagnie provvedono alla formazione dei quadri, alla tenuta dei ruoli ed all'amministrazione in caso di chiamata, nel modo stesso indicato per i battaglioni di fanteria, e come è detto al N. 13. I distretti di reclutamento, provveduto al completo arredamento dei rispettivi uomini, li avviano tosto ai distretti centri di formazione delle compagnie.

47. I quadri degli ufficiali vengono costituiti in modo consimile a quello delle compagnie di sanità dell'esercito permanente, con ufficiali medici di milizia territoriale, e come è detto al N° 8.

48. I quadri dei sottufficiali vengono costituiti dai sottufficiali provenienti dalle compagnie di sanità dell'esercito permanente ed ascritti alla milizia territoriale.

49. Sono nominati aiutanti d'ospedale tutti quelli che servirono come tali nelle compagnie di sanità dell'esercito permanente.

50. I laureati in medicina e chirurgia ascritti come uomini di truppa alla milizia territoriale, e che non abbiano ricevuto la nomina ad ufficiale medico della milizia stessa fin dal tempo di pace, possono, in seguito a loro richiesta, ottenerla all'atto della mobilitazione; in caso diverso sono impiegati nelle compagnie di sanità della milizia territoriale come aiutanti d'ospedale.

I farmacisti laureati sono impiegati in caso di mobilitazione come aiutanti d'ospedale (farmacisti).

I ministri dei culti sono impiegati come assistenti negli ospedali e quelli del culto cattolico possono anche essere incaricati del servizio del culto negli ospedali territoriali, negli ospedali temporanei, di tappa, ecc., come è detto nel Tomo III delle Istruzioni per la mobilitazione.

Gli studenti di medicina e chirurgia sono impiegati come aiutanti d'ospedale nelle compagnie di sanità di milizia territoriale e vengono adibiti a quei servizi territoriali di sanità che possono essere di loro competenza. Gli studenti di farmacia possono essere impiegati nelle farmacie militari, a seconda delle esigenze del servizio.

51. Onde i direttori di sanità abbiano una norma circa l'impiego delle compagnie di sanità di milizia territoriale, i comandanti dei distretti del corpo d'armata trasmetteranno loro annualmente, all'epoca del passaggio di classi alla milizia territoriale, un ruolino nominativo degli ufficiali medici e dei sottufficiali ed una situazione graduale numerica degli altri uomini di truppa ascritti alla compagnia di sanità di milizia territoriale del corpo d'armata, specificando tutte le categorie sovra indicate.

Compagnie di sussistenza.

52. Cogli uomini di 1ª categoria (compresi i sottufficiali), ascritti alla milizia territoriale, e già appartenenti ai panattieri ed alle sussistenze, viene costituita una compagnia di sussistenza di milizia territoriale per ogni corpo d'armata.

53. Tali compagnie di sussistenza vengono costituite presso il distretto del capoluogo del corpo d'armata.

A tal fine gli altri distretti faranno passare effettivi fin dal tempo di pace, ed entro il primo mese dal passaggio delle rispettive classi alla milizia territoriale, al distretto capoluogo del corpo di armata i propri uomini assegnati alle compagnie di sussistenza.

54. I distretti centri di formazione di dette compagnie provvedono alla formazione dei quadri, alla tenuta dei ruoli ed all'amministrazione in caso di chiamata nello stesso modo indicato per i battaglioni di fanteria, e come è detto al N. 13. I distretti di reclutamento, provveduto al completo arredamento dei rispettivi uomini, li avviano tosto ai distretti centri di formazione delle compagnie.

55. I quadri degli ufficiali vengono costituiti con ufficiali contabili di milizia territoriale, e come è detto al N. 8.

56. I quadri dei sottufficiali vengono costituiti dai sottufficiali provenienti dalle compagnie di sussistenza ed ascritti alla milizia territoriale, e con sottufficiali e caporali maggiori ascritti all'arma di fanteria di milizia territoriale, secondo le esigenze della composizione dei quadri all'atto della mobilitazione.

CARABINIERI REALI.

57. I militari dell'arma dei carabinieri reali ascritti alla milizia territoriale sono destinati, in caso di mobilitazione, a rinforzare le legioni territoriali; la loro chiamata viene fatta per cura dei distretti militari.

A tal uopo i distretti terranno un ruolo speciale dei carabinieri ascritti alla milizia territoriale e nei primi giorni d'ogni anno rimetteranno al comando generale dell'arma una situazione graduale numerica dei carabinieri che hanno a ruolo, divisa per classi e distinguendo i militari dell'arma a cavallo da quelli a piedi.

58. I carabinieri ascritti alla milizia territoriale saranno poi dai distretti avviati direttamente a quei comandi di legione che saranno loro indicati ogni anno dal comando generale dell'arma, al quale spetta di provvedere pel riparto dei richiamati fra le varie legioni territoriali. Perciò ogni anno ai distretti saranno indicati dal comando generale dell'arma i comandi di legione cui dovrebbero essere inviati i carabinieri richiamati dal congedo.

59. I comandi di legione provvederanno all'arredamento ed all'equipaggiamento dei militari dell'arma ascritti alla milizia territoriale, stati richiamati, secondo le norme contenute nei tomi delle istruzioni per la mobilitazione, e ne cureranno la ripartizione fra le stazioni dipendenti, assumendoli in forza, in caso di mobilitazione, come effettivi.

MILIZIA TERRITORIALE DELL'ISOLA DI SARDEGNA.

60. La milizia territoriale della Sardegna è costituita nel numero di unità indicato nell'annesso specchio A.

61. Per la formazione dei vari reparti di milizia territoriale, per la costituzione dei quadri, come pure per l'amministrazione e la tenuta dei ruoli, ecc., i distretti dell'isola si regolano come è stabilito per i distretti del continente.

Per i servizi di sanità e di sussistenza il distretto di Cagliari funzionerà come è detto per i distretti capiluogo di corpo d'armata.

FORMAZIONE DELLA MILIZIA TERRITORIALE.

62. Per la formazione normale dei reparti di fanteria i distretti chiamano classi di 1ª, 2ª e 3ª categoria, secondo le proporzioni che verranno loro indicate dal Ministero, e nel numero che sarà necessario per dare la voluta forza ai reparti che essi debbono formare.

Nelle successive formazioni di reparti di milizia territoriale i distretti ripartiscono le classi chiamate fra i reparti che volta a volta debbono formare.

Gli ufficiali di milizia territoriale però sono sempre chiamati e destinati corrispondentemente ai battaglioni e alle compagnie ai quali essi normalmente appartengono.

63. Oltre alle formazioni normali suindicate possono per urgenti e determinati servizi essere ordinate formazioni speciali, secondo disposizioni particolari emanate precedentemente dal Ministero, o impartite al momento dal Ministero stesso, dai comandanti delle divisioni militari territoriali, o dai comandanti delle piazze forti.

Le formazioni speciali differiscono dalle formazioni ordinarie nella composizione dei quadri, ai quali si provvede transitoriamente con chiamate parziali di ufficiali e di talune parti di classi; vengono poi in seguito regolarizzate colle chiamate ordinarie.

OPERAZIONI SPECIALI.

64. I sottufficiali e gli altri militari di truppa provenienti dall'arma di cavalleria, dal treno di artiglieria e dal treno del genio (1ª e 2ª categoria) ed ascritti alla milizia territoriale, saranno presi in forza come effettivi dallo stato maggiore del distretto fin dal tempo di pace, ed in caso di chiamata verranno inviati alle commissioni militari di requisizione dei quadrupedi per coadiuvarle nelle loro operazioni; verranno pure impiegati nel governo dei quadrupedi requisiti e nell'accompagnamento di questi ai corpi. Ultimate le operazioni della requisizione, i detti uomini saranno trattenuti ai distretti per continuare ad essere impiegati in requisizioni successive od in altri servizi; potranno pure tutti od in parte essere licenziati, secondo le disposizioni che verranno date dal Ministero o dai comandanti delle divisioni militari territoriali.

65. Per completare la forza occorrente alle commissioni di requisizione dei quadrupedi, i distretti potranno inoltre destinarvi, e quindi richiamare colle classi di cavalleria, uomini di truppa di milizia territoriale provenienti dalle batterie dei reggimenti d'artiglieria da campagna e dalle brigate di batterie d'artiglieria a cavallo. Questi uomini dovranno essere impiegati soltanto nella requisizione generale e nell'accompagnamento dei quadrupedi, dovendo in seguito essere avviati alle compagnie d'artiglieria della milizia territoriale, alle quali sono ascritti.

66. I distretti terranno nota dei sottufficiali ascritti alla millzia territoriale, idonei all'ufficio di scrivani, per sostituire nei ri-

spettivi impieghi gli scrivani ed assistenti locali che sieno ufficiali di complemento o delle milizie e, a seconda delle istruzioni e comunicazioni loro fatte dal rispettivo comando di corpo d'armata, disporranno perchè, all'atto della mobilitazione, detti sottufficiali raggiungano le loro destinazioni.

67. Gli uomini di 1ª, 2ª e 3ª categoria, compresi i sottufficiali, ascritti alla milizia territoriale, i quali facciano parte delle compagnie d'esercizio ferroviario, a qualunque arma o corpo appartengano, non saranno dai distretti assegnati ad alcun reparto di milizia territoriale, dovendo far parte delle dette compagnie d'esercizio a seconda delle vigenti disposizioni.

SPECCHIO A

ORDINAMENTO DELLA MILIZIA TERRITORIALE

RIPARTO

dei battaglioni di fanteria e delle compagnie di artiglieria, del genio, di sanità e di sussistenza.

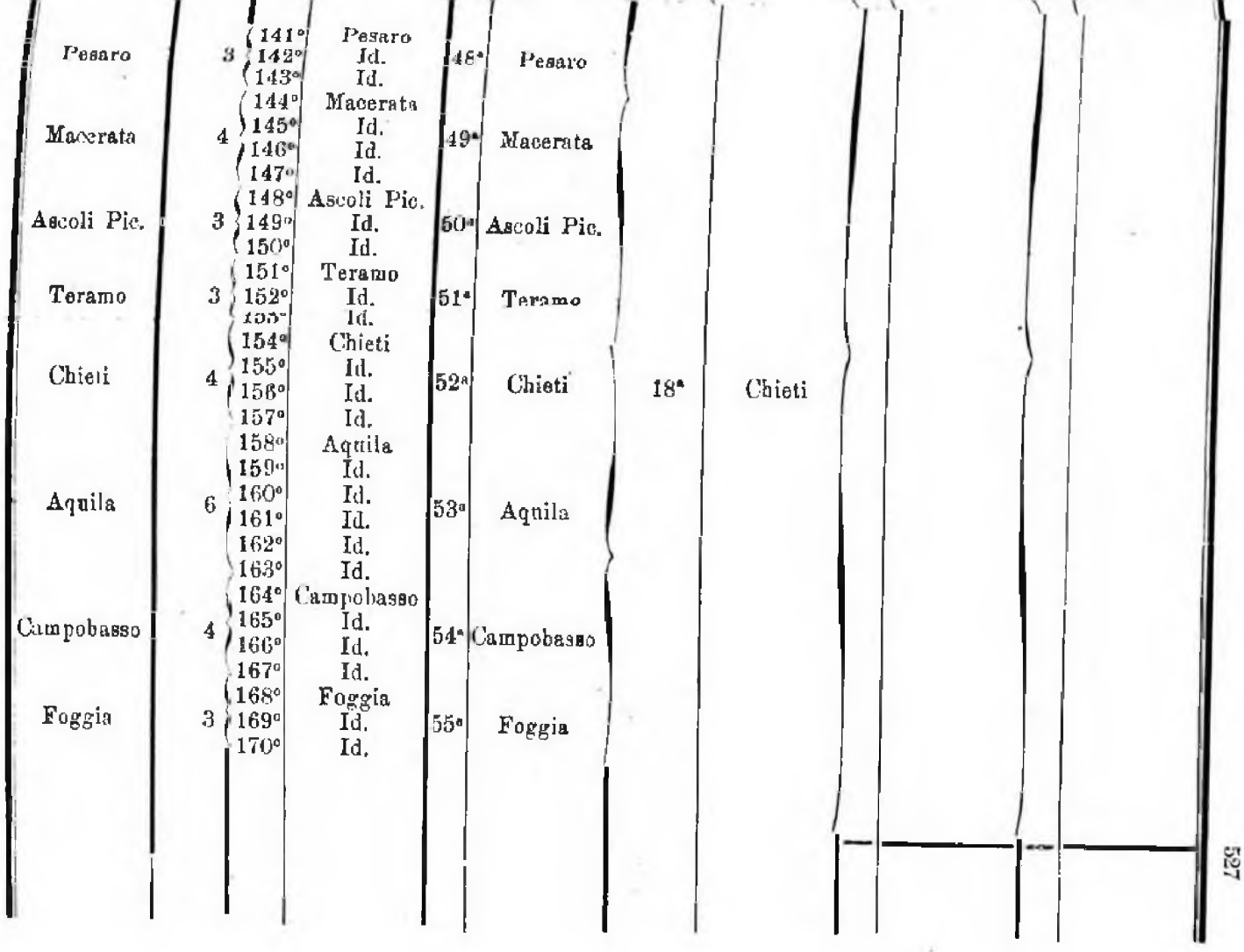
DISTRETTI	FANTERIA: N. dei Battaglioni che ogni Distretto forma	FANTERIA: Numerazione e denominazione dei Battaglioni	Compagnie di Artiglieria numerazione e denominazione	Compagnie del genio numerazione e denominazione	Compagnie di sanità numerazione e denominazione	Compagnie di sussistenza numerazione e denominazione
Torino	5	1° Torino 2° Id. 3° Id. 4° Id. 5° Id.	1ª Torino	1ª Torino	1ª Torino	1ª Torino
Pinerolo	2	6° Pinerolo 7° Id.	2ª Id. 3ª Pinerolo			
Vercelli	4	8° Vercelli 9° Id. 10° Id. 11° Id.	4ª Vercelli			
Ivrea	2	12° Ivrea 13° Id.	5ª Ivrea			
Novara	4	14° Novara 15° Id. 16° Id. 17° Id.	6ª Novara	2ª Novara		
Alessandria	4	18° Alessandria 19° Id. 20° Id. 21° Id.	7ª Alessandria	3ª Alessandria	2ª Alessandria	2ª Alessandria
Casale	5	22° Casale 23° Id. 24° Id. 25° Id. 26° Id.	8ª Casale 9ª Id.			
Cuneo	5	27° Cuneo 28° Id. 29° Id. 30° Id. 31° Mondovì	10ª Cuneo	4ª Cuneo		

Cuneo	3	28°	Id.	10ª	Cuneo	4ª	Cuneo				
		29°	Id.								
		30°	Mondovì								
Mondovì	4	31°	Id.	11ª	Mondovì						
		32°	Id.								
		33°	Id.								
		34°	Voghera								
Voghera	3	35°	Id.	12ª	Voghera						
		36°	Id.								
		37°	Milano								
		38°	Id.								
Milano	6	39°	Id.	13ª	Milano						
		40°	Id.	14ª	Id.	5ª e 6ª	Milano	3ª	Milano	3ª	Milano
		41°	Id.								
		42°	Id.								
		43°	Monza								
Monza	3	44°	Id.	15ª	Monza						
		45°	Id.								
		46°	Como								
Como	3	47°	Id.	16ª	Como						
		48°	Id.								
		49°	Varese								
Varese	3	50°	Id.	17ª	Varese						
		51°	Id.								
Lecco	2	52°	Lecco	18ª	Lecco						
		53°	Id.								
		54°	Brescia								
Brescia	4	55°	Id.	19ª	Brescia	7ª ed 8ª	Brescia				
		56°	Id.								
		57°	Id.								
		58°	Bergamo								
Bergamo	4	59°	Id.	20ª	Bergamo						
		60°	Id.								
		61°	Id.								

DISTRETTI	FANTERIA: N dei Battaglioni che ogni Distretto forma	FANTERIA: Numerazione e denominazione dei Battaglioni	Compagnie di Artiglieria numerazione e denominazione	Compagnie del genio numerazione e denominazione	Compagnie di sanità numerazione e denominazione	Compagnie di sussistenza numerazione e denominazione
Lodi	2	62° Lodi 63° Id.	21° Lodi		3ª Milano	3ª Milano
Cremona	2	64° Cremona 65° Id.	22ª Cremona			
Parma	4	66° Parma 67° Id. 68° Id. 69° Id.	23ª Parma			
Piacenza	3	70° Piacenza 71° Id. 72° Id.	24ª Piacenza	9ª e 10ª Piacenza	4ª Piacenza	4ª Piacenza
Pavia	3	73° Pavia 74° Id. 75° Id.	25ª Pavia			
Genova	4	76° Genova 77° Id. 78° Id. 79° Id.	26ª Genova	11ª Genova		
Savona	2	80° Savona 81° Id.	27ª Savona			
Verona	4	82° Verona 83° Id. 84° Id. 85° Id.	28ª Verona 29ª Id.	12ª Verona	5ª Verona	5ª Venezia

Mantova	3	86°	Mantova	30ª	Mantova					
		87°	Id.							
		88°	Id.							
Rovigo	2	89°	Rovigo	31ª	Rovigo					
		90°	Id.							
Vicenza	3	91°	Vicenza	32ª	Vicenza					
		92°	Id.							
		93°	Id.							
Padova	4	94°	Padova							
		95ª	Id.							
		96°	Id.	33ª	Padova					
		97°	Id.	34ª	Id.	13ª	Padova			
Belluno	2	98ª	Belluno							
		99°	Id.							
Treviso	4	100°	Treviso							
		101°	Id.	35ª	Treviso					
		102°	Id.							
		103°	Id.							
Udine	4	104°	Udine							
		105°	Id.	36ª	Udine					
		106°	Id.	37ª	Id.					
		107°	Id.							
Venezia	4	108°	Venezia							
		109°	Id.							
		110°	Id.	38ª	Venezia	14ª	Venezia			
		111°	Id.							
Modena	5	112°	Modena					6ª	Bologna	6ª Bologna
		113°	Id.							
		114°	Id.	39ª	Modena					
		115°	Id.							
		116°	Id.							

DISTRETTI	FANTERIA: N. dei Battaglioni che ogni Distretto forma	FANTERIA: Numerazione e denominazione dei Battaglioni	Compagnie di Artiglieria numerazione e denominazione		Compagnie del genio numerazione e denominazione		Compagnie di sanità numerazione e denominazione		Compagnie di sussistenza numerazione e denominazione	
Reggio Em.	4	117° Reggio Em. 118° Id. 119° Id. 120° Id.	40ª	Reggio Em.						
Bologna	5	121° Bologna 122° Id. 123° Id. 124° Id. 125° Id.	41ª 42ª	Bologna Id.	15ª	Bologna	6ª	Bologna	6ª	Bologna
Ferrara	3	126° Ferrara 127° Id. 128° Id.	43ª	Ferrara						
Ravenna	5	129° Ravenna 130° Id. 131° Id. 132° Id. 133° Id.	44ª 45ª	Ravenna Id.	16ª	Ravenna				
Forlì	4	134° Forlì 135° Id. 136° Id. 137° Id.	46ª	Forlì						
							—		—	
Ancona	3	138° Ancona 139° Id. 140° Id.	47ª	Ancona	17ª	Ancona	7ª	Ancona	7ª	Ancona


Pesaro
3
141° Pesaro
142° Id.
143° Id.
48ª Pesaro
Macerata
4
144° Macerata
145° Id.
146° Id.
147° Id.
49ª Macerata
Ascoli Pic.
3
148° Ascoli Pic.
149° Id.
150° Id.
50ª Ascoli Pic.
Teramo
3
151° Teramo
152° Id.
153° Id.
51ª Teramo
Chieti
4
154° Chieti
155° Id.
156° Id.
157° Id.
52ª Chieti
18ª Chieti
Aquila
6
158° Aquila
159° Id.
160° Id.
161° Id.
162° Id.
163° Id.
53ª Aquila
Campobasso
4
164° Campobasso
165° Id.
166° Id.
167° Id.
54ª Campobasso
Foggia
3
168° Foggia
169° Id.
170° Id.
55ª Foggia

DISTRETTI	FANTERIA		Compagnie di Artiglieria numerazione e denominazione		Compagnie del genio numerazione e denominazione		Compagnie di sanità numerazione e denominazione		Compagnie di sussistenza numerazione e denominazione	
	N. dei Battaglioni che ogni Distretto forma	Numerazione e denominazione dei battaglioni								
Firenze	6	171° Firenze 172° Id. 173° Id. 174° Id. 175° Id. 176° Id.	56ª 57ª	Firenze Id.	19ª e 20ª	Firenze	8ª	Firenze	8ª	Firenze
Pistoia	3	177° Pistoia 178° Id. 179° Id.	58ª	Pistoia						
Arezzo	4	180° Arezzo 181° Id. 182° Id. 183° Id.	59ª	Arezzo						
Siena	4	184° Siena 185° Id. 186° Id. 187° Id.	60ª	Siena						
Massa	3	188° Massa 189° Id. 190° Id.	61ª	Massa						
Lucca	4	191° Lucca 192° Id. 193° Id. 194° Id.	62ª 63ª	Lucca Id.						

Livorno	5	195° Livorno 196° Id. 197° Id. 198° Id. 199° Id.	64ª 65ª	Livorno Id.	21ª	Livorno				
Perugia	3	200° Perugia 201° Id. 202° Id.	66ª	Perugia	22ª	Perugia				
Spoleto	3	203° Spoleto 204° Id. 205° Id.	67ª	Spoleto						
Orvieto	3	206° Orvieto 207° Id. 208° Id.	68ª	Orvieto						
Roma	6	209° Roma 210° Id. 211° Id. 212° Id. 213° Id. 214° Id.	69ª 70ª	Roma Id.	23ª	Roma	9ª	Roma	9ª	Roma
Frosinone	5	215° Frosinone 216° Id. 217° Id. 218° Id. 219° Id.	71ª	Frosinone						
Caserta	4	220° Caserta 221° Id. 222° Id. 223° Id.	72ª	Caserta	24ª	Caserta				
Gaeta	1	224° Gaeta								
Benevento	3	225° Benevento 226° Id. 227° Id.	73ª	Benevento						

DISTRETTI	FANTERIA: N. dei Battaglioni che ogni Distretto forma	FANTERIA: Numerazione e denominazione dei Battaglioni		Compagnie di Artiglieria numerazione e denominazione		Compagnie del genio numerazione e denominazione		Compagnie di sanità numerazione e denominazione		Compagnie di sussistenza numerazione e denominazione	
Napoli	5	228°	Napoli	74ª	Napoli	25ª	Napoli	10ª	Napoli	10ª	Napoli
		229°	Id.	75ª	Id.						
		230°	Id.								
		231°	Id.								
		232°	Id.								
Nola	5	233°	Nola	76ª	Nola						
		234°	Id.	77ª	Id.						
		235°	Id.								
		236°	Id.								
		237°	Id.								
Salerno	3	238°	Salerno	78ª	Salerno	26ª	Salerno				
		239°	Id.								
		240°	Id.								
Avellino	6	241°	Avellino	79ª	Avellino						
		242°	Id.	80ª	Id.						
		243°	Id.								
		244°	Id.								
		245°	Id.								
		246°	Id.								
Campagna	3	247°	Campagna	81ª	Campagna						
		248°	Id.								
		249°	Id.								
Bari	6	250°	Bari	82ª	Bari	27ª	Bari	11ª	Bari	11ª	Bari
		251°	Id.								
		252°	Id.								

		253°	Id.				
		254°	Id.				
		255°	Id.				
		256°	Barletta				
		257°	Id.				
Barletta	5	258°	Id.	83ª	Barletta		
		259°	Id.				
		260°	Id.				
		261°	Lecce				
		262°	Id.				
Lecce	5	263°	Id.	84ª	Lecce		
		264°	Id.				
		265°	Id.				
Taranto	2	266°	Taranto	85ª	Taranto		
		267°	Id.				
		268°	Potenza				
Potenza	4	269°	Id.	86ª	Potenza		
		270°	Id.				
		271°	Id.				
Castrovillari	2	272°	Castrovillari	87ª	Castrovillari		
		273°	Id.				
		274°	Cosenza				
Cosenza	4	275°	Id.	88ª	Cosenza		
		276°	Id.				
		277°	Id.				
Catanzaro	2	278°	Catanzaro	89ª	Catanzaro		
		279°	Id.				
		280°	Reggio Cal.				
Reggio Cal.	3	281°	Id.	90ª	Reggio Cal.	28ª	Reggio Cal.
		282°	Id.				

DISTRETTI	FANTERIA: N. dei Battaglioni che ogni Distretto forma	FANTERIA: Numerazione e denominazione dei Battaglioni	Compagnie di Artiglieria numerazione e denominazione		Compagnie del Genio numerazione e denominazione		Compagnie di sanità numerazione e denominazione		Compagnie di sussistenza numerazione e denominazione	
Palermo	4	283° Palermo 284° Id. 285° Id. 286° Id.	91ª 92ª	Palermo Id.	29ª	Palermo	12ª	Palermo	12ª	Palermo
Trapani	3	287° Trapani 288° Id. 289° Id.	93ª	Trapani						
Cefalù	3	290° Cefalù 291° Id. 292° Id.	94ª	Cefalù						
Girgenti	4	293° Girgenti 294° Id. 295° Id. 296° Id.	95ª	Girgenti						
Caltanissetta	3	297° Caltanissetta 298° Id. 299° Id.	96ª	Caltanissetta						
Messina	4	300° Messina 301° Id. 302° Id. 303° Id.	97ª	Messina	30ª	Messina				
Catania	4	304° Catania 305° Id. 306° Id. 307° Id.	98ª	Catania						

Siracusa	5	308°	Siracusa	99ª	Siracusa						
		309°	Id.								
		310°	Id.								
		311°	Id.								
		312°	Id.								
Cagliari	5	313°	Cagliari	100ª	Cagliari			13ª	Cagliari	13ª	Cagliari
		314°	Id.								
		315°	Id.								
		316°	Id.								
		317°	Id.								
Sassari	3	318°	Sassari								
		319°	Id.								
		320°	Id.								

Isola di Sardegna.

N.B. Le 100 compagnie d'artiglieria da fortezza della milizia territoriale possono essere riunite a due o più per costituire al massimo 20 brigate. I ruoli degli stati maggiori delle brigate sono tenuti dai seguenti distretti: Torino, Alessandria, Milano, Brescia, Verona, Padova, Piacenza, Genova, Bologna, Ancona, Firenze, Perugia, Roma, Chieti, Napoli, Salerno, Bari, Catanzaro, Palermo e Messina.

Le 30 compagnie del genio della milizia territoriale possono essere riunite a due o più per costituire al massimo 6 brigate. I ruoli degli stati maggiori delle brigate sono tenuti dai seguenti distretti: Torino, Verona, Bologna, Roma, Ancona, Palermo.

Nell'isola di Sardegna oltre i reparti di milizia territoriale indicati nel presente specchio, si costituisce pure una sezione del genio, la quale si forma presso la compagnia d'artiglieria da fortezza.

SPECCHIO **B**

RIPARTO

dei trenta battaglioni e delle settantadue compagnie alpine.

Reggimenti dell'esercito permanente	Battaglioni di milizia territoriale alpina	Compagnie di milizia territoriale alpina	Reclutamento	
			Distretti	Mandamenti
1°	1° Monesiglio	1ª Monesiglio	Mondovì id.	Monesiglio Bossolasco
		2ª Murazzano	Mondovì id.	Murazzano Dogliani
	2° Ceva	3ª Ceva	Mondovì id. id.	Ceva Bagnasco Priero
		4ª Millesimo	Savona id. id.	Millesimo Cairo Montenotte Dego
	3° Pieve di Teco	5ª Pieve di Teco	Savona id. id.	Calizzano Pieve di Teco Triora
		6ª Garessio	Mondovì id.	Garessio Ormea
		7ª Borgomaro	Savona id. id. id. id. id.	Borgomaro Porto-Maurizio Oneglia Diano Marina Andora Albenga
	4° Mondovì	8ª Mondovì	Mondovì	Mondovì
		9ª Vicoforte	Mondovì id.	Vicoforte Carrù
		10ª Pamparato	Mondovì id. id.	Pamparato Frabosa Villanova di Mondovì

Reggimenti dell'esercito permanente	Battaglioni di milizia territoriale alpina	Compagnie di milizia territoriale alpina	Reclutamento	
			Distretti	Mandamenti
Segue 1°	17° Domodossola	39ª Domodossola	Novara id. id.	Domodossola S. Maria Maggiore Crodo
		40ª Bannio	Novara id. id.	Bannio Ornavasso Omegna
		41ª Intra	Novara id.	Intra Cannobio
	20° Breno	46ª Breno	Brescia	Breno
		47ª Vestone	Brescia id. id. id. id.	Vestone Bovegno Gardone Preseglie Bagolino
		48ª Salò	Brescia id.	Salò Gargnano
2°	5° Tenda	11ª Tenda	Cuneo id. id.	Tenda Limone Roccavione
		12ª Borgo S. Dalmazzo	Cuneo id. id	Borgo S. Dalmazzo Valdieri Boves
		13ª Chiusa di Pesio	Cuneo id.	Chiusa di Pesio Peveragno
	22° Schio	52ª Valdagno	Vicenza	Valdagno
		53ª Schio	Vicenza	Schio
		54ª Thiene	Vicenza	Thiene

Reggimenti dell'esercito permanente	Battaglioni di milizia territoriale alpina	Compagnie di milizia territoriale alpina	Reclutamento	
			Distretti	Mandamenti
3°	6° Vinadio	14° Vinadio	Cuneo id.	Vinadio Demonte
		15° Caraglio	Cuneo id.	Caraglio Valgrana
	7° Dronero	16ª Dronero	Cuneo id. id.	Dronero San Damiano Prazzo
		17ª Busca	Cuneo id. id.	Busca Costigliole Verzuolo
	8° Sanfront	18ª Sampeyre	Cuneo id.	Sampeyre Venasca
		19ª Sanfront	Cuneo id.	Sanfront Paesana
	21° Caprino	49ª Caprino	Verona id.	Caprino Veronese Bardolino
		50ª S. Pietro Incariano	Verona	S. Pietro Incariano
		51ª Tregnago	Verona	Tregnago
4°	9° Luserna	20ª Barge	Cuneo id.	Barge Revello
		21ª Luserna	Pinerolo id. id.	Luserna Torre Pellice Bricherasio

Reggimenti dell'esercito permanente	Battaglioni di milizia territoriale alpina	Compagnie di milizia territoriale alpina	Reclutamento	
			Distretti	Mandamenti
segue 4°	10° Fenestrelle	22ª Fenestrelle	Pinerolo id. id. id. id.	Fenestrelle Perosa Perrero Cesana Torinese Oulx
		23ª Pinerolo	Pinerolo id.	Pinerolo S. Secondo di Pinerolo
		24ª Giaveno	Pinerolo id.	Giaveno Cumiana
	12° Lanzo	27ª Viù	Torino id.	Viù Fiano
		28ª Lanzo	Torino id.	Lanzo Ceres
		29ª Corio	Torino id.	Rivara Corio
	23° Bassano	55ª Marostica	Vicenza	Marostica
		56ª Bassano	Vicenza	Bassano
	24° Asiago	57ª Asiago	Vicenza	Asiago
		58ª Fonzaso	Belluno	Fonzaso
	25° Feltre	59ª Feltre	Belluno	Feltre
		60ª Feltre	Belluno	Feltre

Reggimenti dell'esercito permanente	Battaglioni di milizia territoriale alpina	Compagnie di milizia territoriale alpina	Reclutamento	
			Distretti	Mandamenti
5°	11° Susa	25ª Susa	Pinerolo id.	Susa Bussoleno
		26ª Avigliana	Pinerolo id. id.	Avigliana Almese Condove
	18° Sondrio	42ª Chiavenna	Lecco id. id.	Chiavenna Introbbio Morbegno
		43ª Sondrio	Lecco id. id.	Sondrio Ponte in Valtellina Traona
	19° Edolo	44° Tirano	Lecco id. id.	Tirano Bormio Grossotto
		45ª Edolo	Brescia	Edolo
6°	13° Cuorgnè	30ª Pont	Ivrea id.	Pont Locana
		31ª Cuorgnè	Ivrea	Cuorgnè
	14° Castellamonte	32ª Castellamonte	Ivrea id.	Castellamonte Vistrorio
		33ª Lessolo	Ivrea id. id.	Lessolo Vico Canavese Pavone

Reggimenti dell'esercito permanente	Battaglioni di milizia territoriale alpina	Compagnie di milizia territoriale alpina	Reclutamento	
			Distretti	Mandamenti
	15° Aosta	34ª Aosta	Ivrea id. id. id. id.	Aosta Gignod Morgex Quart Verrés
		35ª Châtillon	Ivrea id. id.	Châtillon Donnaz Settimo Vittone
	16° Ivrea	36ª Ivrea	Ivrea	Ivrea
		37ª Graglia	Vercelli id.	Graglia Andorno
		38ª Bioglio	Vercelli id.	Bioglio Mosso S. Maria
Segue 6°	26 Belluno	61ª Belluno	Belluno id.	Belluno Longarone
		62ª Belluno	Belluno id.	Belluno Longarone
	27° Pieve di Cadore.	63ª Agordo	Belluno	Agordo
		64ª Pieve di Cadore	Belluno	Pieve di Cadore
		65ª Auronzo	Belluno	Auronzo
	28° Tolmezzo	66ª Tolmezzo	Udine id.	Tolmezzo Ampezzo
		67ª Tolmezzo	Udine id.	Tolmezzo Ampezzo

Reggimento dell'esercito permanente	Battaglioni di milizia territoriale alpina	Compagnie di milizia territoriale alpina	Reclutamento	
			Distretti	Mandamenti
Segue 6°	29° Gemona	68ª Gemona	Udine id.	Gemona Moggio
		69ª Gemona	Udine id.	Gemona Moggio
		70ª Tarcento	Udine	Tarcento
	30° Cividale	71ª Cividale	Udine id.	Cividale S. Pietro al Natisone
		72ª Cividale	Udine id.	Cividale S. Pietro al Natisone

Roma, 17 maggio 1883.

V° d'ordine di S. M.

Il Ministro della guerra.

FERRERO.

Roma 1883 — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 giugno.

GIUGNO 7. — Numerazione, denominazione e divisa delle brigate di fanteria, dei regg. di fanteria, di bersaglieri, di cavalleria, di artiglieria, del genio, delle compagnie di sanità e di sussistenza di nuova formazione, e modificazione alla divisa degli alpini e dei reggimenti di cavalleria Montebello (8°) e Piacenza (18°). *pag.* 543.

» 15. — Norme per gli aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento a senso dell'art. 1°, lettera *D*, della legge 20 giugno 1882, N° 830 (serie 3ª) — *pag.* 550.

» 15. — Apertura del tronco Battipaglia-Agropoli. *pag.* 572.

» 15. — Aggiunte all'atto N° 106 del 14 dicembre 1880 relativo alle norme per la compilazione degli stati della forza, *pag.* 573.

Atto N. **124**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO (Nota N.116). — **Numerazione, denominazione e divisa delle brigate di fanteria, dei reggimenti di fanteria, di bersaglieri, di cavalleria, di artiglieria, del genio, delle compagnie di sanità e di sussistenza di nuova formazione, e modificazioni alla divisa degli alpini e dei reggimenti di cavalleria Montebello (8°) e Piacenza (18°).** — *Gazzetta ufficiale del Regno* del 16 giugno 1883, N. 140; N. 1382 (serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 7 giugno.

SIRE!

Prossima ad iniziarsi la costituzione dei nuovi corpi e reparti di truppa occorrenti per l'attuazione dell'organico del Regio Esercito permanente stabilito dalla legge 29 giugno 1882, credo giunto il momento opportuno di fissare i nomi delle nuove brigate di fanteria e dei nuovi reggimenti di cavalleria, non che la numerazione dei suddetti corpi e reparti.

Mentre quindi ho l'onore di presentare alla Maestà Vostra l'annesso decreto, stimo mio debito di accennarle le ragioni,

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 27, atto N. 112, pagina 484, alle parole: 16 novembre 1872, *sostituire*: 16 novembre 1882.

che mi hanno indotto a scegliere i nomi contenuti nel decreto stesso.

Tenendo presente il principio, cui fu sempre informata la denominazione delle brigate di fanteria e dei reggimenti di cavalleria, quello cioè di contrassegnare dette unità coi nomi delle principali città e provincie dello Stato, era naturale come la provincia romana e le provincie venete, ultime entrate a far parte del Regno, dovessero essere abbastanza largamente rappresentate in questa determinazione. Di qui l'origine dei nomi di Roma, Venezia, Verona, Friuli imposti a quattro brigate di fanteria e di Padova ad un reggimento di cavalleria.

Per quanto riguarda il nome di Roma si potrebbe invero osservare che esso già serve a distinguere il 20° reggimento di cavalleria; ma d'altro lato se si pone mente all'importanza storica e politica, che è connessa alla capitale del Regno ed alla sua provincia, la scelta di tale determinazione, anche per una brigata di fanteria, apparirà, nonchè giustificata, conveniente e lodevole. Che se tale argomento sembrasse insufficiente, gioverà osservare come già altre provincie o regioni, oltre al fornire col loro nome una distinzione ad una brigata di fanteria o reggimento di cavalleria, un'altra parimente ne forniscono ad altra consimile unità col nome della loro città principale.

Tale concetto unito alle benemerenze che la città di Torino ha acquistato verso l'unità d'Italia, mi hanno consigliato ad imporre il suo nome ad un'altra brigata di fanteria; mentre l'importanza di Messina e di Catania e la scarsità di denominazioni fornite fin ora dalla Sicilia mi hanno indotto a far assumere il nome della prima di dette due città da una brigata di fanteria e dell'altra da un reggimento di cavalleria, venendo per tal modo ad essere rappresentata in quest'arma anche quella splendida isola.

I nomi poi di Salerno e Basilicata, per altre due brigate di fanteria, trovano la loro ragione d'essere nell'importanza delle provincie stesse per vastità e popolazione.

Oltre le denominazioni di cui ho tenuto finora parola, lo annesso decreto determina la numerazione dei reggimenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, delle compagnie di sanità e di sussistenza di nuova formazione e stabilisce la divisa per i due nuovi corpi di cavalleria, non che i fregi per le varie specialità dell'arma di artiglieria.

In tale occasione e poichè si doveva por mano a varianti nella divisa di alcune armi, ho creduto opportuno di aggiun-

gere uno speciale distintivo alle truppe alpine, scegliendo quel colore che è ormai universalmente accetto come distintivo degli abitanti e delle truppe da montagna, il colore verde.

Questa scelta truppa, che ha preso oggimai presso di noi un così ampio sviluppo e da cui così grandi servigi si attendono in caso di guerra, fornita ora di una divisa tutta sua speciale, sentirà in sè crescere il desiderio e l'obbligo di illustrarla, nella stessa guisa che i bersaglieri ed altri corpi speciali hanno illustrato la loro.

Essendo in pari tempo evidente come nell'attuale divisa dei reggimenti di cavalleria Montebello (8°) e Piacenza (18°) abbiano troppo poco risalto le mostreggiature, le filettature e le bande degli ufficiali, a cagione del loro colore, ho introdotto nel decreto in parola alcune modificazioni a dette divise; modificazioni che, conservando ai due suddetti reggimenti il colore del loro speciale distintivo, rendono il complesso della tenuta più armonico ed appariscente.

Nella speranza che queste poche parole siano riuscite a soddisfare la M. V. intorno alle disposizioni da me proposte nell'annesso decreto, sono a pregarla di volerlo contrassegnare colla sua Augusta firma.

Il Ministro — FERRERO.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª) sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo 1.

Le brigate di fanteria, i reggimenti di fanteria, di cavalleria e del genio e le compagnie di sanità e di sussistenza, da formarsi a senso del prescritto dalla legge sull'ordinamento del R. Esercito, assumeranno le denominazioni e la numerazione qui appresso indicate.

ARMA DI FANTERIA.

Fanteria di linea:

Brigata	Roma	— Reggimenti	79°	e 80°.
Id.	Torino	— Id.	81°	e 82°.
Id.	Venezia	— Id.	83°	e 84°.

Brigata	Verona	—	Reggimenti	85° e 86°.
Id.	Friuli	—	Id.	87° e 88°.
Id.	Salerno	—	Id.	89° e 90°.
Id.	Basilicata	—	Id.	91° e 92°.
Id.	Messina	—	Id.	93° e 94°.

Bersaglieri:

11° reggimento.
12° reggimento.

ARMA DI CAVALLERIA.

Cavalleggieri:

Reggimento cavalleria Padova (21°).
Reggimento cavalleria Catania (22°).

ARMA DEL GENIO.

3° reggimento del genio.

COMPAGNIE DI SANITÀ E DI SUSSISTENZA.

Le 12 compagnie di sanità e le 12 compagnie di sussistenza assumeranno il numero del rispettivo corpo d'armata.

Articolo 2.

Nell'arma d'artiglieria i due reggimenti d'artiglieria da campagna, da formarsi a senso della legge sopra citata, assumeranno la seguente numerazione:

11° reggimento d'artiglieria da campagna.
12° id. id.

I reggimenti d'artiglieria da fortezza assumeranno la seguente numerazione:

13° reggimento	artiglieria	da fortezza	(attuale 13°).
14°	id.	id.	(id. 14°).
15°	id.	id.	(id. 11°).
16°	id.	id.	(id. 12°).
17°	id.	id.	(di nuova formazione).

Articolo 3°.

L'annessa istruzione, d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra, stabilisce la divisa degli ufficiali e della truppa dei corpi di nuova formazione; e contiene pure alcune modi-

ficazioni alla divisa degli alpini e dei reggimenti cavalleria Montebello (8°) e Piacenza (18°).

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1883.

UMBERTO.

FERRERO.

ISTRUZIONE *sulla divisa degli ufficiali e della truppa dei corpi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, sanità e sussistenza, da formarsi a senso della legge sull'ordinamento del R. Esercito, e modificazione alla divisa degli alpini, e dei reggimenti di cavalleria Montebello* (8°) *e Piacenza* (18°).

1. ARMA DI FANTERIA.

La foggia della divisa per gli ufficiali e per gli uomini di truppa dei nuovi reggimenti di fanteria di linea e di bersaglieri è identica a quella attualmente in vigore per detti corpi, colla numerazione indicata nel R. Decreto che precede la presente istruzione.

Sul bavero della giubba e del cappotto degli alpini (ufficiali e truppa) è aggiunta una fiamma di panno verde; e alle attuali manopole sono sostituite manopole di panno verde.

2. ARMA DI CAVALLERIA.

Per gli ufficiali e gli uomini di truppa dei due nuovi reggimenti di cavalleria la divisa è conforme a quella degli altri reggimenti cavalleggieri. Per il bavero, per le manopole e per le mostre della giubba, per le bande dei pantaloni e per la filettatura, sono adottati i seguenti colori:

REGGIMENTO	BAVERO	MANOPOLE	BANDE per ufficiali	FILETTATURA delle giubba e del berretto
Padova (21°). . .	Panno cremisi con fiamma di velluto nero.	Velluto nero filettato di panno cremisi.	Panno cremisi.	Panno cremisi.
Catania (22°). . .	Panno arancio con fiamma di velluto nero.	Velluto nero filettato di panno arancio.	Panno arancio.	Panno arancio.

Alla divisa dei reggimenti di cavalleria Montebello (8°) e Piacenza (18°) sono apportate le seguenti modificazioni:

Montebello (8°) . .	Panno verde filettato di panno rosso scarlatto.	Panno verde filettate di panno rosso scarlatto.	Panno rosso scarlatto.	Panno rosso scarlatto.
Piacenza (18) . .	Velluto nero con fiamma di panno verde e filettato di panno rosso scarlatto.	Velluto nero filettato di panno rosso scarlatto.	Panno rosso scarlatto.	Panno rosso scarlatto.

Le modificazioni alle mostre e alla filettatura pei due precedenti reggimenti andranno in vigore a datare dal 1° dicembre 1883.

3. ARMA DI ARTIGLIERIA.

La divisa degli ufficiali e della truppa dei nuovi reggimenti d'artiglieria sarà conforme a quella stabilita rispettivamente per i reggimenti di artiglieria da campagna e per quelli di artiglieria da fortezza, colla corrispondente numerazione.

Gli ufficiali e la truppa delle brigate d'artiglieria a cavallo faranno uso della divisa stabilita per i reggimenti d'artiglieria da campagna, colle seguenti varianti:

Ufficiali. — Il fregio del chepì, di metallo dorato, consisterà di due cannoni incrociati, sormontati dalla granata con fiamma appoggiata su due sciabole incrociate; nel disco della granata è indicato il numero della brigata (fig. 1ª).

Il fregio della copertura del chepì è nero ed uguale a quello del chepì.

Il fregio del berretto, in ricamo d'oro, sarà simile a quello del chepì (fig. 2ª).

Truppa. — Il fregio del chepì, in metallo giallo, è conforme a quello prescritto per gli ufficiali; così pure quello della copertura del chepì.

Il fregio del berretto, in ricamo d'oro per i sottufficiali ed in panno giallo su fondo nero per i caporali e soldati, è simile a quello indicato dalla figura (fig. 3ª.)

La nappina del chepì, dello stesso colore di quella dell'artiglieria da campagna, porterà l'indicazione della batteria 1 C (1ª a cavallo), 2 C . . . , in giallo su fondo nero.

Tanto per gli ufficiali quanto per gli uomini di truppa, al pennacchietto sarà sostituito un pennacchio di crine scendente sulla destra alcuni centimetri al disotto della spalla. Il pennacchio sarà tenuto fisso al chepì dalla parte destra mediante un passante.

Gli ufficiali e la truppa delle dette brigate faranno uso della sciabola di cavalleria e del cinturino di artiglieria.

4. ARMA DEL GENIO.

La divisa degli ufficiali e della truppa del 3° reggimento del genio sarà conforme a quella in uso per gli altri reggimenti, colla corrispondente numerazione. A seconda delle

varie specialità dell'arma, gli uomini di truppa porteranno la nappina del chepì del colore già stabilito per ciascuna di esse specialità.

COMPAGNIE DI SANITÀ E DI SUSSISTENZA.

5. *Sanità.*

La divisa delle compagnie di sanità è quella ora in vigore col numero corrispondente a quello delle compagnie.

6. *Sussistenza.*

Gli uomini delle compagnie di sussistenza faranno uso della divisa stabilita per l'arma di fanteria di linea, colle seguenti varianti:

Il fregio del chepì, in metallo giallo, consisterà in una stella a cinque punte, sul mezzo della quale la croce di Savoia (fig. 4ª).

Il fregio della copertura del chepì sarà nero ed uguale a quello del chepì.

La nappina del chepì sarà in lana gialla, col numero della compagnia giallo su fondo nero.

Il fregio del berretto consisterà nella stella colla croce di Savoia su fondo nero, in ricamo d'oro per i sottufficiali, di lana gialla per i caporali e soldati (fig. 5ª).

Sugli spallini sarà ricamato in giallo il numero della compagnia.

Gli uomini di dette compagnie faranno uso della sciabola di fanteria.

D'Ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
FERRERO.

N. **125**. — UFFICIALI DI COMPLEMENTO (Nota N. 25). — **Norme per gli aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento a senso dell'articolo 1, lettera *D*, della legge 29 giugno 1882**. N. 830. (Serie 3ª) — 15 giugno.

1. I giovani arruolati come militari di 1ª categoria con ferma temporanea, sia per effetto di leva che per arruolamento volontario (esclusi i volontari d'un anno), i quali aspirando alla nomina di sottotenente di complemento intendono di percorrere la speciale carriera di cui alla lettera *D* dell'articolo 1° della legge 29 giugno 1882, N. 830, dovranno farne domanda per iscritto al rispettivo comandante di corpo.

2. Nella domanda di cui sopra dovrà essere esplicitamente dichiarato che l'aspirante si assoggetta ad assumere gli obblighi di servizio stabiliti agli articoli 2, 6 ed 8 della predetta legge, e per coloro che risultano arruolati come inscritti di leva dovrà esservi unito il certificato di penalità e l'attestato di moralità e buona condotta di cui ai numeri 5 e 6 del § 635 del Regolamento sul reclutamento.

3. Non possono essere ammessi ad aspirare alla speciale carriera, di cui è sopra parola, che i militari ascritti ai reggimenti di fanteria, dei bersaglieri, degli alpini, di cavalleria, di artiglieria e del genio.

4. Nessuna domanda potrà essere accolta se il militare non dia prova di possedere un grado di coltura generale pari a quello impartito nel primo anno di corso dei licei o degli istituti tecnici.

A tale scopo gli aspiranti dovranno comprovare che essi hanno compiuto con successo il primo anno di liceo o d'istituto tecnico in un istituto governativo, od in un liceo od istituto tecnico legalmente pareggiato ai governativi, esibendo il certificato di passaggio (pagella) dal 1° al 2° anno di corso.

Coloro che non presentassero tali certificati dovranno tutti, senza eccezione, subire l'esame di coltura generale già stabilito per i volontari di un anno aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento dall'*Atto* N. 96 del 26 settembre 1878, ed il cui programma è riportato nell'allegato *A* unito al presente *Atto*.

5. Gli esami, di cui all'ultimo alinea del numero precedente, saranno dati presso i comandi dei reggimenti da una Commissione presieduta da un ufficiale superiore, con norme analoghe a quelle dell'*Atto* N. 96 sopra citato.

6. A questi esami possono essere ammessi i militari durante i primi sei mesi di servizio purchè, sempre però prima del loro esame per la promozione a caporale.

In ogni caso e per qualsiasi ragione non possono i detti esami essere ripetuti.

7. Agli esami, di cui all'ultima alinea del N. 4, potranno presentarsi eziandio quei giovani che desiderano di arruolarsi volontariamente, onde aspirare ai benefizi, di cui alla già ricordata lettera *D*, subordinando però questo loro arruolamento al buon esito d'un simile esame.

Per ottener ciò essi presenteranno al comando del reggimento, nel quale preferiscono di servire, un apposita domanda nella quale verrà bensì espressa la riserva di cui sopra, ma

colla contemporanea dichiarazione che gli aspiranti si assoggetteranno in caso di buona riuscita degli esami, allo immediato arruolamento ed agli obblighi di servizio stabiliti dagli articoli 2, 6 ed 8 precitati.

A corredo di queste ultime domande dovranno andare uniti i documenti prescritti dal § 635 del regolamento sul reclutamento, ed i consigli d'amministrazione dei reggimenti, osservato il disposto del successivo § 651, ammetteranno o no, secondo che risulterà del caso, gli aspiranti in discorso all'esame, con riserva però di arruolarli non appena questo sia stato felicemente da essi superato.

8. Per coloro che domandano di essere arruolati volontari nei reggimenti di artiglieria basterà che abbiano almeno l'attitudine fisica richiesta per i reggimenti di cavalleria (cavalleggieri): e per l'arruolamento nei reggimenti del genio sarà sufficiente l'attitudine fisica richiesta per l'arma di fanteria.

9. L'elenco completo dei licei governativi e di quelli pareggiati, non che l'elenco degli istituti tecnici governativi è contenuto nell'allegato *B* che fa seguito al presente *Atto*.

Per quanto riguarda gli istituti tecnici non governativi, venendo il pareggiamento concesso di anno in anno con la designazione a sede di esame di licenza, e potendo quindi un istituto essere pareggiato in un anno, e non esserlo nel seguente, il Ministero della guerra si riserva di far conoscere volta per volta se il corso seguìto da un militare sia stato tale da metterlo in condizioni di esser dispensato dagli esami di coltura generale. A tale effetto i comandanti dei corpi dovranno riferirne nei casi predetti al Ministero (direzione generale leve e truppa) trasmettendogli i documenti esibiti dall'aspirante.

10. Gli aspiranti di cui ai numeri 1 e 7 che superarono felicemente l'esame di coltura generale o ne furono dispensati, potranno venir promossi caporali dopo sei mesi di servizio effettivo sotto le armi, sergenti dopo altri sei mesi dello stesso servizio, ogni qualvolta abbiano in questo turno di tempo serbato una condotta regolare, ed abbiano inoltre acquistato la capacità richiesta pel disimpegno di tali gradi.

Questa capacità dovrà però constatarsi in precedenza al conferimento di ciascuno dei detti gradi, con esami analoghi a quelli che si dànno per le promozioni ordinarie, ma limitatamente, nel presente caso, alle materie militari.

11. La promozione a caporale ed a sergente, di cui al precedente N. 10, avrà luogo nel giorno successivo a quello in cui il militare ha compiuto i prescritti 6 mesi di servizio.

Da questo giorno decorrerà l'anzianità del grado, ma le relative competenze saranno corrisposte soltanto dal 1° del mese successivo a quello in cui avvenne la promozione.

12. Il trattamento e le competenze dei graduati così promossi sono identici a quelli dei graduati di truppa di pari grado, però i sergenti non hanno diritto al caposoldo di cui all'art. 146 della legge sul reclutamento.

Questi graduati debbono prestare permanente servizio presso le compagnie, e non possono essere comandati quali scritturali per qualsivoglia ragione od a ricoprire anche temporaneamente cariche speciali di qualsiasi natura.

13. Le variazioni matricolari relative alla promozione a caporale od a sergente di questi militari dovranno essere formulate come appresso:

Caporale *a senso dell'art. 1° lettera* D *della legge 29 giugno 1882, N. 830 . . . . . li . . . . . .*

Sergente *continuando nella ferma temporanea a senso della legge suddetta . . . . . li . . . . . .*

14. I militari che non superassero con buon esito alcuno degli esami, di cui all'ultimo capoverso del N. 10, non possono essere ammessi a ripeterli, cesseranno senz'altro dalla posizione di aspiranti al grado di sottotenente di complemento e riprenderanno i precisi obblighi di servizio ad essi fatti o per ragione di leva o per ragione di arruolamento volontario.

15. Nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, alla sede di ogni reggimento, presso cui trovansi aspiranti a conseguire la nomina di sottotenente di complemento, si daranno gli esami prescritti dal 2° capoverso della lettera *D* della legge più volte ricordata. Saranno ammessi a questi esami quelli dei detti aspiranti i quali compiano nel mese i prescritti sei mesi del grado di sergente, come sopra conseguito, e siano inoltre stati giudicati, sotto ogni rapporto, meritevoli di concorrervi dalla Commissione degli ufficiali superiori, di cui è pure cenno al capoverso ora citato.

Potranno anche essere ammessi all'esame di un trimestre aspiranti che non abbiano ancora compiuti i prescritti sei mesi di grado di sergente, qualora i medesimi, per attendere a subire gli esami alla fine del trimestre successivo, venissero ad oltrepassare il tempo di servizio di 18 mesi stabilito dalla legge, con che però rimangano in servizio, dopo l'esame, sino al termine dei 18 mesi suddetti.

16. La Commissione degli ufficiali superiori nello emettere il proprio parere sull'argomento di cui sopra dovrà tenere a

base non solo la condotta militare e l'attitudine personale degli aspiranti, ma esaminerà anche se la moralità, l'onoratezza e la posizione sociale dei medesimi stiano in perfetta relazione col decoro del grado, cui essa spirano.

A tale oggetto i comandanti di corpo, qualche tempo prima dell'apertura degli esami, assumeranno in via riservata le necessarie notizie intorno a ciò, e le sottoporranno all'esame della commissione predetta, la quale consegnerà in apposito verbale il proprio parere esponendo le considerazioni dalle quali fu tratta ad emetterlo, sia in senso affermativo, che in senso negativo.

17. Gli esami di cui al N. 15 volgeranno su materie militari, e saranno in scritto, a voce e pratici, come è indicato all'allegato *C*, unito al presente *Atto*.

18. La Commissione d'esame sarà costituita presso ogni comando di reggimento, presieduta dal comandante del corpo e suddivisa in due sotto-commissioni composte ciascuna di due capitani e presieduta da un ufficiale superiore o capitano anziano. Una delle sotto-commissioni sarà incaricata degli esami in iscritto e di quelli orali del 1° gruppo, l'altra degli esami orali del 2° gruppo, dell'esame pratico e dell'esame speciale per gli aspiranti dell'artiglieria e del genio.

19. Per ogni esame saranno fatte due votazioni, l'una per *sì* e per *nò*, onde pronunciare a maggioranza di voti sulla idoneità del candidato, l'altra a punti (dallo 0 al 9 inclusivo per i *non idonei*, dal 10 al 20 inclusivo per gli idonei) onde stabilire il punto di esame del candidato.

20. L'ordine di classificazione generale degli esaminati risulterà dal punto ottenuto dividendo la somma dei punti medii dei vari esami pel numero degli esami subiti.

La sede d'anzianità quindi dei promossi verrà stabilita tenendo conto della data d'arruolamento e della classificazione d'esame.

21. Sono dichiarati idonei al grado di sottotenente di complemento, nell'arma alla quale appartengono, coloro che hanno riportato l'idoneità in ciascun esame, ed anche coloro i quali, benchè rimasti deficenti in alcuno degli esami a voce, abbiano ottenuto però non meno di $^{8}/_{20}$ in esso esame, ed almeno $^{13}/_{20}$ nella classificazione definitiva.

22. Quegli aspiranti che, in seguito all'esame ora detto, fossero dichiarati non idonei, potranno ripresentarsi per una sola volta, all'esame stesso dopo trascorsi 3 mesi, ripetendo soltanto quello o quelli degli esami, nei quali fossero rimasti

deficenti senza che occorra di ripeterli tutti; ma ove fallissero anche in questa seconda prova, cesseranno senza altro dalla posizione d'aspiranti al grado di sottotenente di complemento, e riprenderanno i precisi obblighi di servizio ad essi fatti dalla leva o dall'arruolamento volontario.

Agli stessi obblighi di servizio rimarranno vincolati anche quei sergenti che per qualsiasi ragione non fossero ammessi agli esami suddetti o vi rinunciassero volontariamente.

23. Terminati questi esami per la promozione al grado di sottotenente di complemento, i comandanti di reggimento trasmetteranno, per la via gerarchica, al Ministero della guerra (direzione generale leve e truppa) un elenco conforme all'annesso modello N. 1 col risultato di tali esami, unendo, per ciascuno dei militari dichiarati idonei, la domanda di cui ai N. 1 e 7, copia del foglio matricolare ed il verbale della Commissione degli ufficiali superiori, di cui al N. 16.

24. Nei primi giorni di aprile, luglio, ottobre e gennaio di ogni anno sarà pure trasmesso dai corpi direttamente al Ministero (direzione generale suddetta) un altro elenco conforme all'annesso modello N. 2, nel quale saranno compresi tutti quei militari i quali nel corso del trimestre antecedente fecero la domanda, di cui ai N. 1 e 7 del presente *Atto*; avvertendo che per costoro occorre di riempire le colonne dell'elenco sino all'ultimo evento verificatosi all'atto della trasmissione dell'elenco stesso.

Con lo stesso elenco dovranno essere fatte altresì conoscere, in tale circostanza, le variazioni successivamente occorse nella posizione dei militari già compresi negli elenchi, di cui al capoverso precedente, tenuta a base l'ultima variazione con essi comunicata.

Lasciato quindi su tale elenco trimestrale un certo spazio tra l'ultimo militare inscrittovi a senso delle prescrizioni contenute al 1° capoverso del presente numero, si riempiranno soltanto, per le successive comunicazioni, le colonne N. 1, 2, 3, si ripeterà nell'apposita colonna l'ultima variazione precedentemente comunicata, e si faranno ad esse susseguire, nelle rispettive colonne, le variazioni occorse pei militari dopo la consegna dell'ultima variazione di cui sopra.

A corredo poi di questo elenco dovranno unirsi i verbali coi quali la Commissione degli ufficiali superiori del corpo avesse dichiarato taluno degli aspiranti non meritevole di venir ammesso agli esami finali, a senso del N. 16 del presente *Atto*.

25. Gli aspiranti stati riconosciuti idonei, a senso del N. 21, i quali già abbiano prestato 18 mesi di effettivo servizio sotto le armi, saranno dai reggimenti, senza che occorra alcuna speciale autorizzazione, avviati in licenza, per rimanervi sino a che vengano nominati sottotenenti di complemento e destinati ad un corpo, presso il quale dovranno poi, come ufficiali, prestare i 6 mesi di servizio prescritti dall'articolo 2° della legge.

Il licenziamento da sotto le armi di cui sopra verrà descritto a matricola colla seguente formola:

Inviato *in licenza illimitata in attesa della nomina al grado di sottotenente di complemento a senso del N. 25 dell'Atto in data 15 giugno* 1883 *N.* 125 li . . . . . ,

26. Colle disposizioni del presente *Atto* si intendono abrogati i numeri dal 6 al 17 dell'*Atto* 138 del 1882.

Il Ministro — FERRERO.

ALLEGATO A.

ESAMI DI COLTURA GENERALE (1).

Questi esami vertono:

1. *Sulla lingua italiana*. Saggio scritto (durata 5 ore).

Componimento circa un tema di storia patria dato dal presidente della commissione e tratto dal programma N. 1.

Collo svolgimento del tema i candidati debbono essenzialmente dar prova di saper esprimere con ordine e correttezza le proprie idee.

2. *Sulla storia* (Programma N. 1
3. *Sulla geografia* (Progamma N. 2

Esami orali ciascuno della durata di 15 minuti. I candidati debbono rispondere alle interrogazioni che sono loro fatte sopra uno dei due numeri estratti a sorte per cadaun programma.

4. *Sulle matematiche elementari*. Esame orale della durata di 30 minuti.

I candidati debbono sciogliere i quesiti che sono loro proposti sopra uno dei due numeri estratti a sorte di ciascuno dei programmi 3, 4 e 5 seguenti:

---

(1) Lo sviluppo dei programmi 1, 2, 3, 4 e 5 trovasi nella Raccolta dei programmi d'ammissione e di insegnamento nelle scuole militari del Regno del 15 settembre 1875:

a) Vedi numeri dall'8 al 20 del programma 6; dal 1 al 15 del programma 14 e dal 1 al 17 del programma 23 per l'insegnamento nei collegi militari. Raccolta dei programmi 15 settembre 1875.

b) Vedi numeri dal 1 all'8 del programma 7 e dal 1 al 13 del programma 15 per l'insegnamento nei collegi militari. Raccolta ecc.

c) Vedi i numeri dal 1 al 16 del programma 4 per l'insegnamento nei collegi militari. Raccolta ecc.

d) Vedi numeri dal 1 all'8 del programma 12 per l'insegnamento nei collegi militari. Raccolta ecc.

e) I numeri dal 1 al 15 del programma 5 e dal 1 al 22 del programma 13 per l'insegnamento nei collegi militari. Raccolta ecc.

PROGRAMMA N. 1 (*a*)

Storia romana, mediocvale e moderna.

PROGRAMMA N. 2 (*b*)

Geografia.

PROGRAMMA N. 3 (*c*)

Aritmetica ragionata.

PROGRAMMA N. 4 (*d*)

Algebra elementare.

PROGRAMMA N. 5 (*e*)

Geometria piana e solida.

I numeri da estrarre per le interrogazioni sopra la storia, la geografia e la geometria, appartenendo a più programmi della Raccolta e quindi a più serie di numerazione, dovranno essere dalle sotto commissioni preparati in modo che formino una serie sola per ogni programma d'esame, così per esempio: per il programma di storia il N. 8 (programma N. 6) sarà il N. 1; il N. 1 (programma 14) sarà il N. 14; ed il N. 17 (programma 23) sarà il N. 45.

ALLEGATO **B**.

—

ELENCO *dei Licei ed Istituti tecnici governativi, e dei Licei pareggiati ai governativi.*

Elenco dei licei governativi.

N. d'ordine	SEDE DEL R. LICEO	DENOMINAZIONE
1	Alessandria	Plana
2	Aquila.	Cotugno
3	Arezzo	Petrarca
4	Arpino	Tulliano
5	Avellino	Colletta
6	Bari	Cirillo
7	Belluno	Tiziano
8	Benevento	Giannone
9	Bergamo.	Sarpi
10	Bologna	Galvani
11	Brescia	Arnaldo
12	Cagliari	Dettori
13	Caltanissetta . . .	Ruggero Settimo
14	Campobasso . . .	Mario Pagano
15	Casale.	Balbo
16	Catania	Spedalieri
17	Catanzaro	Galluppi
18	Cesena	Monti
19	Chieti	G. B. Vico
20	Como.	Volta
21	Cosenza	Telesio
22	Cremona.	Manin
23	Cuneo.	Pellico
24	Faenza	Torricelli
25	Fermo	Annibal Caro
26	Ferrara	Ariosto
27	Firenze	Dante
28	Genova	Cristoforo Colombo
29	Girgenti	Scinà
30	Ivrea	Carlo Botta
31	Lecce.	Palmieri
32	Livorno	Niccolini
33	Lodi	Verri
34	Lucca.	Macchiavelli

N. d'ordine	SEDE DEL R. LICEO	DENOMINAZIONE
35	Lucera	Broggia
36	Macerata	Leopardi
37	Maddaloni	Giordano Bruno
38	Mantova	Virgilio
39	Massa di Carrara	Pellegrino Rossi
40	Matera	
41	Messina	Maurolico
42	Milano	Cesare Beccaria
43	Milano	Parini
44	Modena	Muratori
45	Modica	
46	Mondovì	G. B. Beccaria
47	Monteleone	Filangieri
48	Napoli	Vittorio Emanuele II.
49	Napoli	Umberto I.
50	Napoli	Genovesi
51	Novara	Carlo Alberto
52	Padova	Tito Livio
53	Palermo	Vittorio Emanuele II.
54	Palermo	Umberto I.
55	Parma	Romagnosi
56	Pavia	Foscolo
57	Piacenza	Melchiorre Gioia
58	Pisa	Galilei
59	Pistoia	Forteguerri
60	Potenza	Salvator Rosa
61	Prato	
62	Reggio di Calabria	Campanella
63	Reggio nell'Emilia	Spallanzani
64	Roma	E. Q. Visconti
65	Roma	Umberto I.
66	Rovigo	Celio
67	Salerno	Tasso
68	San Remo	Cassini
69	Sassari	Azuni

N. d'ordine	SEDE DEL R. LICEO	DENOMINAZIONE
70	Savona	Chiabrera
71	Siena	Guicciardini
72	Senigallia	Perticari
73	Siracusa	Gargallo
74	Sondrio	Piazzi
75	Spoleto	Pontano
76	Teramo	M. Delfico
77	Torino	Cavour
78	Torino	D'Azeglio
79	Torino	Gioberti
80	Trapani	Ximenes
81	Treviso	Canova
82	Udine.	Stellini
83	Venezia	M. Foscarini
84	Venezia	M. Polo
85	Vercelli	Lagrangia
86	Verona	Scipione Maffei
87	Vicenza	Pigafetta

Istituti tecnici governativi.

1. Alessandria.
2. Ancona.
3. Aquila.
4. Bari.
5. Bergamo.
6. Bologna.
7. Brescia.
8. Cagliari.
9. Catania.
10. Chieti.
11. Como.
12. Cremona.
13. Cuneo.
14. Forlì.
15. Genova.
16. Girgenti.
17. Iesi.
18. Livorno.
19. Mantova.
20. Melfi.
21. Messina.
22. Milano.
23. Modica.
24. Napoli.

25. Palermo.
26. Parma.
27. Pavia.
28. Pesaro.
29. Piacenza.
30. Porto Maurizio.
31. Reggio Calabria.
32. Reggio Emilia.
33. Roma.
34. Sassari.
35. Sondrio.
36. Teramo.
37. Terni.
38. Torino.
39. Udine.
40. Venezia.
41. Viterbo.

Licei pareggiati.

1. Liceo di Altamura.
2. Id. Ancona.
3. Id. Ascoli-Piceno.
4. Id. Asti.
5. Id. Biella.
6. Id. Caltagirone.
7. Id. Camerino.
8. Id. Carmagnola.
9. Id. Chieri.
10. Id. Desenzano.
11. Id. Fano.
12. Id. Foggia.
13. Id. Genova.
14. Id. Iesi.
15. Collegio S. Carlo di Modena.
16. Liceo Cirillo di Napoli.
17. Liceo di Novi-Ligure.
18. Collegio Campana di Osimo.
19. Liceo di Perugia.
20. Id. Pinerolo.
21. Id. Ravenna.
22. Id. Urbino.
23. Id. Velletri.
24. Id. Voghera.
25. Id. S. Maria Capua Vetere.

ALLEGATO C.

ESAMI PER LA NOMINA A SOTTOTENENTE DI COMPLEMENTO.

a) *Esame scritto.* L'esame scritto della durata di quattro ore, senza che il candidato possa far uso di libri, note od appunti, consisterà nello svolgimento di un tema su argomento militare proporzionato alle cognizioni strettamente necessarie per coprire il grado di sottotenente. L'esaminando dovrà dar prova di saper svolgere le sue idee con ordine, chiarezza, concisione e proprietà di linguaggio militare.

b) *Esami a voce.* Gli esami a voce si divideranno in due gruppi di materie e saranno della durata di 20 minuti per ciascun gruppo. Le materie di esame saranno le seguenti;

1° *Gruppo.* Nozioni sulla legge di reclutamento — ordinamento dell'esercito — sua formazione in guerra — disposizioni principali della legge sullo stato degli ufficiali — codice penale militare — regolamento di disciplina — regolamento di servizio interno dell'arma rispettiva — nozioni sulla contabilità di compagnia e di distaccamento.

2° *Gruppo.* Ammaestramento tattico — istruzione sulle armi e sul tiro — istruzioni pratiche pei zappatori di fanteria e cavalleria (Parte 1ª e 4ª) — lettura delle carte — modo di eseguire una ricognizione e di compilare un itinerario.

Gli aspiranti dell'artiglieria e del genio dovranno inoltre sostenere un esame della durata di 20 minuti sopra le specialità della propria arma e cioè:

Per l'arma d'artiglieria: polveri, munizioni ed artifici da guerra, armi portatili, bocche da fuoco, affusti, carreggio — servizio d'artiglieria in guerra — tiro e puntamento delle bocche da fuoco — costruzione delle batterie;

Arma del genio: impiego delle truppe del genio nelle operazioni campali — attacco e difesa delle fortificazioni — costruzione di ponti militari.

Negli esami orali piuttosto che pretendere la intiera e perfetta conoscenza delle materie d'esame, gli esaminatori dovranno assicurarsi che il canditato posseggа quel corredo di cognizioni che lo possa mettere in caso di disimpegnare nelle varie contingenze le attribuzioni del grado di sottotenente.

c) *Esame pratico.* Il canditato dovrà dar prova di saper comandare con disinvoltura e sicurezza in piazza d'armi un plotone, o rispettivamente una sezione, sia isolati sia in unione ad un reparto maggiore.

MODELLO N. 1

ATTO N. 125 DEL 1883

. . **Reggimento** . . . . . .

Risultato degli esami per l'idoneità a sottotenente di complemento (legge 29 giugno 1882, N. 830, Serie 3ª).

GRADO	CASATO E NOME	ESAME DI COLTURA GENERALE (1)				
		Punto medio ottenuto nell'esame				
		di lingua italiana	di storia	di geografia	di matematiche	Somma dei punti medi

(1) Per gli esenti dagli esami di coltura generale sarà accennato nella colonna annessa

ESAME DI MATERIE MILITARI								
Punto medio ottenuto nell'esame								
Scritto	Orale				somma dei punti medi	Se idoneo	Somma dei punti medi divisa pel numero degli esami subiti	Annotazioni
	del 1° gruppo	del 2° gruppo	speciale per gli aspiranti d'artigl. e genio	pratico				

sioni l'attestato degli esami superati nel liceo o nell'istituto tecnico.

. . Reggimento . . . . . .

Elenco per comunicazioni relative ai militari, che aspirano alla nomina di sottotenente di complemento, a senso della lettera D dell'articolo 1° della legge in data 29 giugno 1882, N. 830. (serie 3ª)

Classe cui è ascritto	Qualità d'arruolamento (se cioè di leva o volontario)	CASATO E NOME	Distretto di leva	Data dell'arrivo sotto le armi	TITOLO sul quale si appoggia la domanda od il risultato degli esami di coltura generale (1)
1	2	3	4	5	6

(1) Indicare qual'è l'attestato degli studi presentato, e da qual R. Liceo, R. Istituto rilasciato, *e di quale anno di corso*; oppure indicare il risultato degli esami di

(2) In questa colonna sarà anche fatto cenno di coloro che devono ripetere l'esame di

(3) Questa colonna oltre ad essere sempre serbata per le annotazioni speciali, non pre motivo pel quale alcuno dei militari avrà in qualunque modo cessato dalla qualità

Data della promozione a caporale	Data della promozione a sergente	Data e risultato degli esami per la promozione al grado di sottotenente	Ultima posizione dei militari sui ruoli di truppa (2)	Annotazioni (3)
7	8	9	10	11

ecnico o da qual' altro Istituto legalmente ad essi pareggiato venne l' attestato stesso
oltura generale subiti al reggimento.
romozione a senso del N. 22 del presente *atto*.
ste dalle intestazioni delle precedenti colonne, verrà anche utilizzata per indicare il
aspirante al grado di *sottotenente di complemento*.

N. **126.** FERROVIE (Nota N. 179) — **Apertura del tronco Battipaglia-Agropoli** — 15 giugno

Col giorno 4 giugno corrente venne aperto al pubblico servizio il tronco ferroviario *Battipaglia-Agropoli*, esercito dalle strade ferrate meridionali.

Eppertanto nel prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi (edizione 14 marzo 1881), si eseguiranno le seguenti aggiunte:

PARTE PRIMA

Alla rispettiva lettera alfabetica		Tav.		Kil.		Kil.
	S. Nicola Varco	69	Metaponto	206	Nocera dei Pagani	43
	Albanella	69	»	214	»	51
	Capaccio	69	»	218	»	55
	Pesto	69	»	221	»	58
	Ogliastro Cilento	69	»	226	»	63
	Agropoli	69	»	234	»	67

PARTE SECONDA

Tavola N. 71

Battipaglia-Agropoli.

Battipaglia						
6	S. Nicola Varco					
14	8	**Albanella**				
18	13	5	Capaccio			
21	16	8	4	**Pesto**		
26	21	13	9	5	Ogliastro Cilento	
30	25	17	13	9	5	**Agropoli**

Tavola N. 58.

Nocera dei Pagani-Metaponto

Onde poi aver la distanza fra le singole stazioni nominate nella *tavola N.* 38, a quelle del nuovo tronco (*tavola N.* 71) si sommeranno i *chilometri* che si riscontrano rispettivamente dalla stazione di *Battipaglia*.

Il Ministro — FERRERO.

N. 127. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 184). — **Aggiunte all'*Atto* N. 166 del 14 dicembre 1880 relativo alle norme per la compilazione degli stati della forza.** — 15 giugno.

In aggiunta alle disposizioni contenute nell'articolo 3° dell'*Atto N.* 166 del 1880 e nel *N.* 52 dell'*Atto* N. 2 del 1° gennaio 1882, circa la compilazione e trasmissione della situazione graduale e numerica mod. 82, si prescrive quanto in appresso:

Scopo della situazione graduale e numerica mod. 82 essendo quello di dimostrare la forza scompartita per classi e categorie, i corpi dovranno nella dimostrazione delle classi di 1ª categoria sotto le armi (quadro *B*) distinguere gli uomini colla ferma di 2 anni da quelli colla ferma di 3 anni riunendo all'uopo 2 delle apposite colonne nel modo seguente:

[illegible] 1882	
[illegible] con 2 anni	con tre anni

Nel caso poi che per la molteplicità dei reparti di truppa da dover classificare nel quadro *B*, questa non offra sufficiente spazio, i corpi potranno aggiungere un foglio intermedio.

Inoltre:

Reggimenti alpini. — I reggimenti alpini nel compilare il quadro *B* della situazione graduale e numerica mod. 82, dovranno, oltre la forza delle classi appartenenti all'esercito permanente, e dopo il totale di queste, dimostrare anche la forza della milizia mobile.

Reggimenti di artiglieria e genio. — I reggimenti di artiglieria e del genio, nel compilare il quadro *B* della situazione graduale e numerica, distingueranno gli uomini ascritti alle

compagnie del treno, classificandoli dopo gli uomini appartenenti alle batterie o compagnie; e ciò tanto per le classi di 1ª categoria quanto per quelle di 2ª.

Inoltre il 4° reggimento del genio (pontieri) classificherà in modo distinto anche la forza delle compagnie lagunari.

I reggimenti di artiglieria, cui sono effettive brigate di batterie a cavallo o da montagna, compileranno per dette brigate separate situazioni.

Compagnie di sanità. — Le direzioni di sanità dovranno nella casella 5ª del quadro *C* dimostrare la forza sotto le armi secondo la dislocazione presso i vari ospedali o altri stabilimenti dipendenti.

Le direzioni di sanità dovranno poi, oltre la forza delle classi appartenenti all'esercito permanente, e dopo il totale di queste, dimostrare, nel quadro *B* e nello stesso modo, anche la forza della milizia mobile.

Compagnie di sussistenza. — Le compagnie di sussistenza, allorchè saranno costituite, si regoleranno per la compilazione della situazione graduale e numerica, in modo analogo a quanto è detto per le compagnie di sanità tanto per l'esercito permanente, quanto per la milizia mobile.

Fino a quando le dette compagnie non siano costituite, i distretti si regoleranno per gli uomini ascritti alle sezioni di sussistenza e panattieri secondo le prescrizioni in vigore, comprendendoli separatamente nelle dette situazioni al quadro *B*.

Distretti dell'isola di Sicilia e di Sardegna. — I distretti della Sicilia che hanno da costituire i reparti di artiglieria di milizia mobile, e quelli dell'isola di Sardegna, ai quali è affidata laformazione di tutti i reparti di quella milizia speciale, dovranno nel quadro *B* della situazione mod. 82 comprendere le classi della milizia speciale distinte per arma o servizio, e descriverle su detto quadro successivamente e distintamente, come praticano ora per la truppa permanente del distretto.

I distretti dell'isola di Sardegna terranno conto di tali avvertenze anche per la dimostrazione della forza delle classi di 2ª categoria.

Ufficiali delle fortezze. — I distretti militari che amministrano ufficiali addetti alle fortezze dovranno nel quadro *A* della citata situazione descrivere detti ufficiali separatamente e dopo il totale degli ufficiali effettivi al distretto stesso.

Milizia territoriale. — Infine tutti i distretti, oltre le indicazioni che debbono inscrivere nella situazione graduale e numerica mod. 82, relativamente alla milizia territoriale, dovranno

a corredo di essa situazione e al 1° di ogni trimestre compilare una situazione graduale e numerica, conforme all'unito modello N. 88, degli uomini ascritti alla detta milizia rispettivamente effettivi, distinta per armi e per categoria e classi, e la trasmetteranno in duplice copia al Ministero (segretariato generale).

D'ora innanzi i reggimenti di artiglieria, del genio e di cavalleria, trasmetteranno entro il termine stabilito la situazione mod. 82 in triplice copia; e cioè una copia alla direzione generale leve e truppa, una alla direzione generale artiglieria e genio e la terza al segretariato generale.

Coll'occasione poi si avverte, per norma di tutti i corpi, che il quadro *A* dev'essere compilato solo per la situazione da trasmettersi al segretariato generale e che nella casella 4 del quadro *C*, sotto la dizione *cavalli di truppa*, debbono essere compresi anche i muli.

Il Ministro — FERRERO.

Roma. — Tip. C. Voghera.



Artiglieria a Cavallo

Fregio per Cheppi

Fig. 1ª



Grandezza naturale

Lit. Rolla. Roma

Fregio da Berretto per Ufficiali

Fig. 2ª



Grandezza naturale

Lit. Rella. Roma.



Fregio da Berretto per Truppa

Fig. 3ª

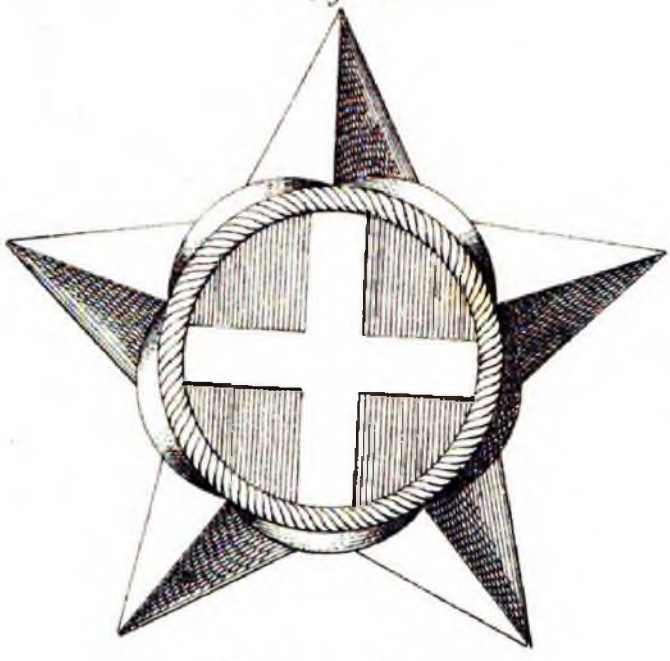


Grandezza naturale

Lit Rolla Roma

Compagnie di Sussistenza

Fregio per Cheppi
Fig. 4ª



Fregio per Berretto
Fig. 5ª



Grandezza naturale

Lit. Rullo. Roma

DISPENSA 31ª 1883 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 giugno.

GIUGNO 19. — Moduli per l'applicazione del Regolamento per l'attuazione della legge sul tiro a segno nazionale, *pag.* 577.

Atto N. **128** — TIRO A SEGNO NAZIONALE (Nota N. 4). — **Moduli per l'applicazione del Regolamento per l'attuazione della legge sul tiro a segno nazionale.** — 19 giugno.

Pubblicato il Regolamento per l'attuazione della legge sul tiro a segno nazionale, questo Ministero ravvisa opportuno di far seguire al medesimo una serie di moduli, i quali, pur non avendo carattere prescrittivo, possono tuttavia servire di norma alle direzioni provinciali ed alle presidenze delle società locali e mirano a rendere più uniforme l'impianto della istituzione del tiro a segno nazionale nei singoli mandamenti.

Il Ministro — FERRERO.

MODELLO N. 1.

(Art. 21 e 22 del Regolamento).

TIRO A SEGNO NAZIONALE

Direzione provinciale del tiro a segno di . . . . . (1)

RUOLO DEI TIRATORI INSCRITTI

Anno 188...

(1) Nome della città capo-luogo di provincia. Per le Società locali di tiro a segno lo specchio è identico, tranne che dopo la seconda linea dell'intestazione si aggiunge: *Società di tiro a segno di* . . .

Il presente ruolo deve concordare perfettamente col libretto personale di tiro.

Nella colonna di ogni lezione firmerà l'ufficiale di milizia presente al tiro, ed alla fine di ogni anno vi sarà la firma del presidente ed il bollo della Direzione provinciale.

Non sono ammesse abrasioni o cancellature. Le Direzioni, dietro richiesta, devono inviarne gli estratti ai comandanti dei distretti.

Omettendo le colonne che si riferiscono alle lezioni di tiro eseguite, quelle delle cartucce sparate e dei punti ottenuti, le presidenze delle Società locali estraggono da questo ruolo gli elenchi da trasmettersi alle Direzioni provinciali a seconda dell'art. 22 del regolamento.

RIPARTO

Numero d'ordine	NOME e COGNOME	Anni d'età	Scuola e corso che frequenta	Se paga o no la tassa d'iscrizione	LEZIONI									
					addì 6 novembre - Punti 5	addì 18 id. Punti 6	addì 1° dicembre Punti 5	addì 16 id. Punti 3	addì 27 id. Punti 4	addì 9 gennaio Punti 4	addì 25 marzo Punti 6	addì 17 aprile Punti 5	addì 19 maggio Punti 3	addì 26 maggio Punti 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Vincenzo Battisti	14	3ª tecnica	Si	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª
					Belli Tito tenente M. M. presente al tiro	Belli Tito tenente M. M. presente al tiro	Belli Tito tenente M. M. presente al tiro	Belli Tito tenente M. M. presente al tiro	Belli Tito tenente M. M. presente al tiro	Belli Tito tenente M. M. presente al tiro	Belli Tito tenente M. M. presente al tiro	Belli Tito tenente M. M. presente al tiro	Belli Tito tenente M. M. presente al tiro	Belli Tito tenente M. M. presente al tiro

Roma, 31 dicembre 188

DI TIRO ESEGUITE

Punti	Punti	Punti	Punti	Punti	Punti	Punti	Punti	Punti	Punti	Punti	Punti	Punti	Punti	Punti	Punti	Punti	Punti	Punti	Cartucce sparate nell'anno 50	Punti ottenuti 45	Annotazioni
addì	addì	addì	addì	addì	addì	addì	addì	addì	addì	addì	addì	addì	addì	addì	addì	addì	addì	addì			
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			35

Il Presidente
CARLEVARIS

Bollo

Numero d'ordine	NOME e COGNOME	Comune cui appartiene	Classe di leva	Categoria	A qual reparto dell'esercito appartiene (1)	Se paga o no la tassa d'iscrizione	LEZIONI DI TIRO											
							addì 4 maggio	Punti 7	addì 16 id.	Punti 6	addì 29 id.	Punti 6	addì 7 giugno	Punti 5	addì 19 id.	Punti 4	addì 26 id.	Punti 6	addì 5 luglio	Punti 5
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14	
1	Giuseppe Garbiglio	Genova	1859	2ª	E.P.	no	Belli Tito tenente M. M. presente al tiro	1ª	Belli Tito tenente M. M. presente al tiro	2ª	Belli Tito tenente M. M. presente al tiro	3ª	Belli Tito tenente M. M. presente al tiro	4ª	Belli Tito tenente M. M. presente al tiro	5ª	Belli Tito tenente M. M. presente al tiro	6ª	Belli Tito tenente M. M. presente al tiro	7ª

Roma, 1° settembre, 188

(1) S'indicherà colle iniziali E. P. se appartiene all'esercito permanente, M. M. se

| DI TIRO ESEGUITE | | |

Numero d'ordine	NOME e COGNOME	Anni d'età	Professione	Se paga o no la tassa d'iscrizione	LEZIONI DI TIRO								
					addì 15 aprile punti 4	addì 15 maggio punti 5	addì 17 marzo punti 3	addì	addì	addì	addì	addì	addì
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Giorgio Sebeto.	42	Falegname.	Si	1°	3°	4°							
					Belli Tito tenente M. M. presente al tiro									
					Belli Tito tenente M. M. presente al tiro									
					Belli Tito tenente M. M. presente al tiro									

Roma, addì . . . . . 18 . .

DI TIRO ESEGUITE

addì 16	addì 17	addì 18	addì 19	addì 20	addì 21	addì 22	addì 23	addì 24	addì 25	addì 26	addì 27	addì 28	addì 29	addì 30	addì 31	addì 32	Cartucce sparate nell'anno 33	Punti ottenuti 34	Annotazioni 35
																	15	11	

Il Presidente
CARLEVARIS.

MODELLO N. 2

(Art. 26 del Regolamento).

LIBRETTO DEL TIRO AL BERSAGLIO

DI

GIUSEPPE GARBIGLIO

P—2-a

MODELLO N. 2

TIRO A SEGNO NAZIONALE

Direzione provinciale (1) *del tiro a segno di* . . . . (2)

LIBRETTO DEL TIRO AL BERSAGLIO

di ***GIUSEPPE GARBIGLIO*** *figlio di Luigi e di Luisa Orlandini, nato a Genova il 25 giugno 1859, appartenente alla classe di leva dell'anno 1879 di 2ª categoria, ascritto al riparto di tiro Milizia* (3).

AVVERTENZE.

Il presente libretto è sempre tenuto dall'individuo, che lo consegna al registratore di punti soltanto all'atto del tiro. Appena ultimata la lezione, l'ufficiale presente al tiro lo firma e lo restituisce al titolare, alla fine dell'anno di tiro è firmato e bollato dal Presidente della Società locale.

Si considerano nulle quelle parti del libretto che presentano abrasioni o cancellature.

Il totale punti ottenuti in ogni lezione viene riportato volta per volta nel registro N. 1.

Gl'interessati presentano questo libretto al Comandante del Distretto per godere di quei vantaggi di cui agli articoli 8 e 9 della legge. Il Comandante del Distretto prima di concedere tali vantaggi chiede alla Direzione provinciale del tiro a segno l'estratto del Modello N. 1 per accertarsi che concorda perfettamente col libretto.

Anno 1883.

Data del tiro	Lezioni di tiro		Distanza	Bersaglio	Punti ottenuti in ogni sparo 1°	2°	3°	4°	5°	Totali Punti	Bersagli	Firma dell'ufficiale di milizia presente al tiro
	Preparatorie	1ª										
		2ª										
		3ª										
4 Maggio	Ordinarie	1ª	150	1	1	2	2	2	0	7	4	Tito Belli
16 id.		2ª	200	1	1	1	2	2	0	6	4	Tito Belli
29 id.		3ª	300	1	0	0	3	3	0	6	2	Tito Belli
7 Giugno		4ª	200	1	0	1	1	1	2	5	4	Tito Belli
19 id.		5ª	200	1	0	1	1	1	1	4	4	Tito Belli
26 id.		6ª	200	1	1	1	1	1	2	6	5	Tito Belli
5 Luglio		7ª	300	1	3	2	0	0	0	5	2	Tito Belli
12 id.		8ª	300	1	0	1	2	1	0	4	3	Tito Belli
29 id.		9ª	400	1	0	0	1	1	1	3	3	Tito Belli
26 id.		10ª	400	1	0	0	2	2	0	4	2	Tito Belli
3 agosto		11ª	200	1	0	1	1	0	1	3	3	Tito Belli
11 id.		12ª	400	1	0	1	0	0	1	2	2	Tito Belli
Totale punti del tiro ordinario										55	38	

Roma, addì . . . . . 188 . .

Bollo

Il Presidente

CARLEVARIS.

Anno 1884.

Data del tiro	Lezioni di tiro		Distanza	Bersagli	Punti ottenuti in ogni sparo 1°	2°	3°	4°	5°	Totali Punti	Bersagli	Firma dell'ufficiale di milizia presente al tiro
	Preparatorie	1°										
		2°										
		3°										
	Ordinario	1°										
		2°										
		3°										
		4°										
		5°										
		6°										
		7°										
		8°										
		9°										
		10°										
		11°										
		12°										
	Totale punti del tiro ordinario											

Roma, addì 188

Bollo

Il Presidente

CARLEVARIS.

MODELLO N. 3

(Art. 12 del Regolamento).

TIRO A SEGNO NAZIONALE

Direzione provinciale del tiro a segno di . . . . . (1)

Presidenza della Società del tiro a segno di . . . . . (1)

Manifesto per la inscrizione dei cittadini nei ruoli.

A termini della legge 2 luglio 1882, che istituisce il tiro a segno nazionale, e del regolamento per la sua attuazione, questa Presidenza della Società del tiro a segno rende noto che da oggi sono aperti i ruoli per l'iscrizione dei tiratori.

Ogni cittadino che abbia compiuto il 16° anno di età può far domanda a questa Presidenza di esservi inscritto: alla domanda deve annettere i seguenti documenti:

1° Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco;

2° Dichiarazione colla quale il richiedente l'iscrizione si obbliga al pagamento di una tassa annua di L. 3;

3° Dichiarazione, rilasciata dal sindaco, di indigenza nel caso che non sia in grado di pagare detta tassa. Ove il richiedente che appartenga al riparto milizia non sia in grado di pagare oltre la tassa, neanche le munizioni, verrà specificato nella dichiarazione stessa;

4° Atto di consenso dei genitori o tutori, nel caso che il richiedente sia minorenne.

(1) Indicare il luogo.

I ruoli sono divisi nei tre prescritti riparti di: *Scuole*, *Milizia*, *Libero* ed ogni richiedente si farà inscrivere in uno degli indicati riparti secondo che sia studente, od appartenga al R. Esercito, o sia cittadino che non abbia l'una o l'altra di queste ultime qualità.

Frequentando per due anni il tiro a segno nazionale colle norme del regolamento, si godono i seguenti vantaggi nella applicazione della legge di leva:

a) Totale esenzione dalla istruzione cui potesse essere chiamato se appartenente alla terza categoria;

b) Totale o parziale esenzione dalla istruzione se appartenente alla seconda categoria.

Gli individui dell'esercito permanente in congedo illimitato sono esentati dai richiami per istruzioni quando provino di aver frequentato il tiro a segno nelle suespresse condizioni.

I giovani aspiranti al volontariato di un anno, ovvero al ritardo alla chiamata sotto le armi, non possono ottenere questi vantaggi se non dimostrano di aver frequentato per un anno almeno il tiro a segno nazionale.

La tassa annuale, di cui sopra, verrà pagata in unica rata.

Oltre i notevoli vantaggi che questa istituzione reca ai privati, è troppo manifesta la gagliarda influenza ch'essa esercita sul carattere, sul sentimento e sulla potenza nazionale perchè chiunque sia animato da vero patriottismo non abbia d'uopo d'eccitamenti per inscriversi nei ruoli del tiro a segno.

Le inscrizioni si faranno (1) dalle ore alle

addì . . . . . 188 . .

Il Presidente

(1) Indicare il luogo, se tutti i giorni o in quali giorni.

MODELLO N. 4

(Art. 17 del Regolamento).

TIRO A SEGNO NAZIONALE

Direzione provinciale del Tiro a segno di . . . . . : (1)

Presidenza della società di Tiro a segno di. . . . . (1)

STATISTICA PER L'ANNO 188 . .

(1) Indicare il luogo.

Numero dei tiratori inscritti				TIRATORI CLASSIFICATI																	
				per età						per condizione											
Nel riparto scuole	Nel riparto milizia	Nel riparto libero	Totale dei tiratori inscritti	Dai 16 ai 20 anni	Dai 21 ai 25 anni	Dai 26 ai 29 anni	Dai 30 ai 33 anni	Dai 34 ai 39 anni	Di sopra dei 40 anni	Studenti di scuole elementari	Studenti di scuole tecniche	Studenti di scuole classiche	Studenti di università o scuole pareggiate	Esercenti professioni libere	Esercenti belle arti	Mestieri comuni	Operai	Coloni	Possidenti		

. . . . . addì . . . . . 188 . .

Numero degli inscritti che ottennero il vantaggio dell'articolo di legge		Numero delle lezioni eseguite nell'anno	Cartucce sparate		Totale cartucce sparate	Numero dei tiratori esenti dalla tassa	Numero dei tiratori esenti dal pagamento delle munizioni	Media di presenza (a ogni lezione per ogni 400 inscritti	Media annuale delle lezioni frequentate da ogni inscritto	Introito complessivo del tiro	Spesa complessiva del tiro	Residui		Annotazioni
8°	9°		Pagate dai tiratori	Non pagate dai tiratori								attivo	passivo	

Bollo

Il Presidente

MODELLO N. 5.

(Art. 35 del Regolamento)

TIRO A SEGNO NAZIONALE

Direzione provinciale del tiro a segno di. . . . . . (1)

Presidenza della società di tiro a segno di. . . . . . (1)

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ANNO 188 . .

(1) Indicare il luogo.

ATTIVO		PASSIVO
Riparto del fondo stanziato a norma dell'articolo 42 della legge.		Spese ordinarie
Quota di concorso	a carico della provincia	Manutenzione locali e bersagli
	a carico dei comuni	Compenso ai custodi e segnatari
Tassa annuale dei tiratori inscritti		Manutenzione armi
Offerte dei cittadini in danaro		Consumo munizioni
Munizioni pagate dai tiratori		Spese di stampe e di segreteria
Totale attivo		Premi per le gare ordinarie
		Totale spese ordinarie

. . . . . *addì* . . . . . *188* . .

Spese straordinarie				Totale generale delle spese	Residuo		Annotazioni
Acquisto armi ed attrezzi	Riparazioni ai campi di tiro	Premi per le gare straordinarie	Totale Spese straordinarie		attivo	passivo	

Visto si approva

O Bollo

. . . . . *addì* . . . . . *188* . .

Il Prefetto Presidente

O Bollo

Il Presidente

MODELLO N. 6

(Art. 12 del Regolamento)

TIRO A SEGNO NAZIONALE

Direzione provinciale del tiro a segno di . . . . . (1)

Visto l'art. 4° della legge 2 luglio 1882;
Visto l'art. 12 del regolamento per l'attuazione di detta legge;
Questa direzione provinciale di tiro a segno

AUTORIZZA

la costituzione della società di tiro a segno di (1) . . . , la quale può funzionare sin da oggi.

. . . . . addì . . . . . 188...

IL PREFETTO PRESIDENTE

O
Bollo

(1) Luogo.

MODELLO N.° 7

(Art. 53 del Regolamento)

TIRO A SEGNO NAZIONALE

Direzione provinciale del tiro a segno di . . . . . (1)

Visto l'art. 16 della legge 2 luglio 1882.
Visto l'art. 53 del regolamento per l'attuazione di detta legge;
Questa direzione provinciale di tiro a segno di . . . . (1)

DELIBERA

che (2) . . . . . di tiro a segno di (1) . . . sia sciolta e cessi immediatamente di funzionare.

. . . . . addì . . . . . 188....

IL PREFETTO PRESIDENTE

O
Bollo

(1) Luogo —
(2) La società ecc.

TIRO A SEGNO NAZIONALE

Direzione provinciale del tiro a segno di . . . . . (1)

Presidenza della Società del tiro a segno di . . . . (1)

ELENCO dei tiratori ai quali è applicabile l'art. 8 della legge.

Numero d'ordine	Nome e Cognome	Comune cui appartiene	Classe di leva	Categoria	Data d'iscrizione nel ruolo dei tiratori	Numero delle lezioni di tiro eseguite			Totale cartucce sparate	Totale punti ottenuti	Osservazioni della Direzione Provinciale
						Nel 1° anno	Nel 2° anno	Totale lezioni eseguite			

. . . *addì* . . . *188* . . **Il Presidente**

Bollo

V.° **Il Prefetto Presidente**

Bollo

(1) Indicare il luogo.

MODELLO N. 9

Art. 11 del Regolamento.

TIRO A SEGNO NAZIONALE

Direzione Provinciale del tiro a segno di . . . . . (1)

Presidenza della Società del tiro a segno di . . . . . (1)

ELENCO dei tiratori ai quali è applicabile l'articolo 9 della legge.

Numero d'ordine	Nome e Cognome	Anni d'età	Data d'iscrizione nel ruolo dei tiratori	Numero delle lezioni eseguite nell'anno	Cartucce sparate	Totale punti ottenuti	Osservazioni della Direzione Provinciale

. . . *addì* . . . *188* .

Il Presidente

Bollo

V.° **Il Prefetto Presidente**

Bollo

MODELLO N.° 10

(Art. 31 del Regolamento).

TIRO A SEGNO NAZIONALE

IL SINDACO

di . . . . . (1) certifica che . . . . . (2) figlio di . . . . . (3) nato . . . . . (4) militare di . . . . . della classe di leva . . . . . (5) trovasi in condizione tale d'indigenza da non poter pagare la tassa annua di cui all'art. 7 della legge 2 luglio 1882, nè di poter pagare le munizioni occorrenti per l'esecuzione del tiro al bersaglio.

. . . . . (6) . . . . 188....

IL SINDACO

(1) Luogo
(2) Nome e cognome di chi chiede l'esenzione.
(3) Nome del padre e nome e cognome della madre.
(4) Luogo di nascita.
(5) Numero della categoria e classe di leva.
(6) Luogo, giorno, mese ed anno.

MODELLO N. 11

(Art. 31 del Regolamento).

TIRO A SEGNO NAZIONALE

IL SINDACO

di . . . . . (1) certifica che . . . . . (2) figlio di . . . . . (3) nato . . . . . (4) trovasi in condizione tale d'indigenza da non poter pagare la tassa annua di cui all'articolo 7 della legge 2 luglio 1882.

. . . . . (5) . . . . . 188....

IL SINDACO

O

(1) Luogo.
(2) Nome e cognome di chi chiede l'esenzione.
(3) Nome del padre e nome e cognome della madre.
(4) Luogo di nascita.
(5) Luogo, giorno, mese ed anno.

N. . . . . d'ordine della richiesta

MODELLO N. 12.

(Art. 41 e 45 del regolamento).

TIRO A SEGNO NAZIONALE

Presidenza della Società di tiro a segno di . . . . . (1)

RICHIESTA *dei sottonotati materiali occorrenti per l'esecuzione del tiro al bersaglio che si prelevano . . . . . (2) contro immediato pagamento.*

Categoria	N. d'ordine per categoria	Descrizione degli oggetti	Unità di misura	Qualità	Annotazioni	Prezzo dell'unità di misura		Importo totale	
VI	9	Fucile Mod. 1870 Tipo	N.	10		46	95	469	50
	35	Sciabola-baionetta Mod. 1870 Tipo .	»	10		13	00	130	00
	1404	Cacciavite per armi Mod. 1870. . .	»	1		»	30	»	30
	1406	Casse da imballo per fucili Mod. 1870.	»	1		17	00	17	00
	1425	Turaccioli per armi Mod. 1870. Tipo .	»	10		»	08	»	80
	1528	Cinghie per fucili Mod. 1870 . . .	»	10		1	05	10	50
					Totale . .			628	10

. . . . . *addì* . . . . . *188* . .

Il Presidente

O
Bollo

V.° **Il Prefetto Presidente della Direzione Provinciale**

O
Bollo

Il sottoscritto dichiara d' aver ricevuto l'importo in Lire *seicentoventotto* e cent. *dieci* per la distribuzione dei sopra indicati materiali.

Addì . . . . . *188* . . *Il* . . . . . (3*)

(1) Luogo — (2) Dal comando del distretto di . . . . . o dalla direzione territoriale d'artiglieria di . . . . . Questa indicazione verrà apposta dal ministero della guerra nel ritornare autorizzata alla direzione provinciale la presente richiesta.
(3) comandante del distretto o direttore territoriale d'artiglieria.

N. . . . . d' ordine della richiesta

MODELLO N. 13.

(Art. 47 del regolamento).

TIRO A SEGNO NAZIONALE

Presidenza della Società di tiro a segno di . . . . . (1)

RICHIESTA *dei sottonotati materiali occorrenti per l'esecuzione del tiro al bersaglio che si prelevano (2) . . . . . contro immediato pagamento.*

Categoria	N. d'ordine per categoria	Descrizione degli oggetti	Unità di misura	Qualità	Annotazioni	Prezzo dell'unità di misura		Importo totale	
VII	23	Cartucce a pallottola con bossolo di ottone per armi Mod. 1870 . . .	N.	1600		»	075	120	»
	3037	Casse da imballo per cartucce . . .	»	12		3	80	7	60
					Totale . .			127	60

. . . . . *addì* . . . . . *188* . .

Il Presidente

O
Bollo

V.° Il Prefetto Presidente della Direzione provinciale

O
Bollo

Il sottoscritto dichiara d'aver ricevuto l'importo di Lire *centoventisette* e cent. *sessanta* per la distribuzione dei sopra indicati materiali.

Addì . . . . . *188* . .

Il . . . . . (3*)

(1) Luogo. (2) Dal comando del distretto di . . . . . o dalla direzione territoriale di artiglieria di . . . . . .
(3) Comandante del distretto o direttore territoriale di artiglieria.

N. . . . . d'ordine
della richiesta

MODELLO N. 14.

(Art. 48 del regolamento).

TIRO A SEGNO NAZIONALE

Presidenza della Società di tiro a segno di . . . . . (1)

RICHIESTA *di restituzione a . . . . . (2) dei sottonotati materiali contro immediato pagamento.*

Categoria	N. d'ordine per categoria	Descrizione degli oggetti	Unità di misura	Qualità	Annotazioni	Prezzo dell'unità di misura		Importo totale	
VII	2019	Bossoli di ottone di cartucce per armi Mod. 1870 senza innesco	N.	400		»	02	8	»
					Totale . .			8	»

. . . . . *addì* . . . . . *188* . .

Il sottoscritto dichiara d'aver ricevuto (3)

Addì . . . . . *188* . .

Bollo

Il . . . . . *Presidente*

Il . . . . . (4)

(1) Luogo. (2) Al comando del distretto o al direttore territoriale d'artiglieria. (3) *L'importo in lire otto per la restituzione dei sovraindicati materiali*, ovvero *i sovraindicati materiali contro pagamento immediato in lire otto.* (4) Il Presidente, ovvero il Comandante del Distretto, o il Direttore territoriale d'Artiglieria.

N.B. La presente richiesta si compila in duplice copia colla stessa data e lo stesso numero d'ordine. Un esemplare recherà la ricevuta (3) dell'importo dei materiali e la firma (4) del Presidente; l'altro i numeri (3) e (4) in bianco che verranno riempiti dal Comandante del Distretto o dal Direttore territoriale d'artiglieria: questo esemplare sarà restituito alla Presidenza della Società di tiro a segno.

Roma, 1883. — Tip. C. Voghera.

ARMA	GRADI	Classi di 1ª categoria	Classi di 2ª categoria	Classi di 3ª categoria	Totale generale di ogni categoria per grado	Annotazioni
		1864 1863 1862 1861 1860 1859 1858 1857 Totale	1856 1855 1854 1853 1852 Totale	1851 1850 1849 1848 1847 1846 1845 1844 1843 1842 1841 Totale		
Carabinieri Reali	Marescialli d'alloggio Brigadieri Vice brigadieri Appuntati Carabinieri Totale					
Fanteria	Furieri maggiori Furieri Sergenti Caporali maggiori Caporali furieri Caporali zappatori Caporali Appuntati Trombettieri Zappatori Soldati Totale					
Alpini	Come nella fanteria Totale					
Artiglieria — da campagna e batterie a cavallo; batterie da montagna; da fortezza compagnie operai	Come nella fanteria Totale					
Genio — Zappatori; Ferrovieri; Telegrafisti; Pontieri; Lagunari	Come nella fanteria Totale					
Cavalleria	Come nella fanteria Totale					
Treno d'artiglieria	Come nella fanteria Totale					
Treno del genio	Come nella fanteria Totale					
Compagnie di sanità	Come nella fanteria Totale					
Compagnie di sussistenza	Come nella fanteria Totale					
	Totale generale					

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

DIMOSTRAZIONE *della forza della milizia territoriale*
al 1° 188

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 luglio

GIUGNO 26. — Modificazioni al riparto della compagnia dei Carabinieri Reali di Campagna, *pag.* 611.
» 30. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 612.
» 30. — Modificazioni all'istruzione sulla divisa dei Reali Carabinieri, *pag.* 613.

Atto N. **129**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI. — (Nota N. 56). — **Modificazioni al riparto della compagnia di Campagna.** — 26 giugno.

Il riparto della compagnia di Campagna (tenenza diretta e sezione di Campagna, stabilito con *Atto* N. 92 del corrente anno, viene modificato come in appresso:

COMPAGNIA DI CAMPAGNA.

TENENZA DIRETTA	Campagna — Eboli — Battipaglia.
SEZIONE DI CAMPAGNA	Bucino — Contursi — Laviano — Colliano Postiglione — Scorzo.
SEZIONE DI ROCCADASPIDE	Capaccio — Altavilla Silentina — Roccadaspide — S. Angelo a Fasanella.

La tenenza di Sala Consilina rimane ripartita come è indicato nel precitato *Atto*.

Il Ministro — FERRERO.

N°. **130**. — ARMI, BUFETTERIE E BARDATURE (Nota N°. 80) — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi** (V. Atto N° 95 del corrente anno). — 30 giugno.

Categoria	Numero d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di contento	Prezzo parziale	Annotazioni
I	26	Bisacce di tela olona, coperte di pelo di vitello (1)	P.	17 20	Variante
	31	Borse portaferri da cavalli (1). .	N.	1 60	Abolito
	62	Briglie a cavezza con redini, filetto e morso (1-18).	»	20 00	Variante
	93	Cinghie di corda con quattro fibbie (1)	»	4 00	id.
	186	Filetti di ferro da briglia (1) . .	»	2 50	id.
	291	Morsi con barbazzale (1).	»	5 20	id.
	332	Pendagli lunghi con bottoni da cinturini per carabinieri a cavallo .	»	0 60	Abolito
	348	Redini del filetto (1).	»	2 40	Variante
	396	Staffe in ferro (1).	P.	2 50	id.
	418	Testiere di briglia senza morso (1).	N.	3 80	Abolito
	419	Testiere di filetto senza filetto (1) .	»	1 40	id.
	437	Valigie per marescialli d'alloggio (1).	»	12 20	id.
	438	Valigie per brigadieri e carabinieri.	»	8 10	id.
	553	Astucci porta banderuola con inchiappatura e strisce (1) . . .	»	1 00	Aggiunta
	554	Bottoni gemelli di pakfond da briglia (1)	»	0 20	id.
	555	Cinturini senza fermaglio per carabinieri a cavallo	»	3 20	id.
	556	Coregge per cavezza di briglia (1).	»	1 70	id.
	557	Frontali di briglia con bottoni gemelli (1)	»	1 00	id.
	558	Frontali di briglia di grande bardatura (1)	»	0 70	id.
	559	Sottogola di briglia (1)	»	0 80	id.
	560	Testiere di cavezza con museruola e ciappa (1).	»	4 70	id.
	561	Testiere di morso (1).	»	1 00	id.
VII	210	Gallone in argento e lana turchina da valigie per maresciallo d'alloggio alto da mm. 24 a 25. .	M.L.	2 00	Abolito
	213	Gallone in filo bianco per valigie da brigadiere e carabiniere alto da mm. 21 a 22	»	0 20	id.

Atto N.° 124 del 1883.

Fig.ª 1.ª



Bavero per la Giubba della truppa alpina dell'esercito permanente e milizia mobile.

Fig.ª 2.ª



Bavero per la Giubba della truppa alpina della milizia territoriale.

A pagina 9 del suddetto modello d'inventario, di fianco al N. (18), in luogo delle parole « Da testiera porta filetto » si pongano le seguenti: « *Non vi è compreso il frontale di grande bardatura nè la coreggia da cavezza.* »

Il Ministro. — FERRERO.

N° **131**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 257.) — **Modificazioni all'istruzione sulla divisa dei Reali Carabinieri.** — 30 giugno.

In seguito all'abolizione della valigia da carabinieri, nella istruzione sulla divisa dell'arma restano soppressi i §§ 26 e 27.

Il Ministro — FERRERO.

Roma, Tip. C. Voghera

DISPENSA 33ª 1883 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 luglio

LUGLIO 9. — Decreto ministeriale col quale viene modificato lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, portato dal Decreto ministeriale 22 maggio 1881, *pag.* 615.
» 9. — Fanfara dei reggimenti di cavalleria, *pag.* 618.
» 9. — Trasferimento in Vespolate della stazione dei reali carabinieri che aveva sede in Borgolavezzaro, *pag.* 618.
» 10. — Cambiamento di denominazione della stazione di S. Martino d'Albaro, *pag.* 619.

Atto N. **132**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE (Nota N. 21). — **Decreto ministeriale col quale viene modificato lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, portato dal Decreto ministeriale 22 maggio 1881**. — 9 luglio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto l'articolo 25 del R. Decreto 12 maggio 1881, N. 231 (serie 3ª), portante il riordinamento dell'amministrazione centrale della guerra;

Visto lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni, uffici, ed il riparto delle sue attribuzioni stabiliti con determinazione ministeriale in data 22 maggio 1881;

Visto il Decreto ministeriale 25 dicembre 1881, che ha modificato la determinazione ministeriale ora accennata;

Determina:

Articolo 1.

L'ufficio gabinetto del Ministro e la divisione giustizia e personali vari, presso il segretariato generale, sono soppressi.

Articolo 2.

Sono istituite:

Una divisione gabinetto del Ministro con due sezioni.

Una terza sezione ed un ufficio sanitario presso la divisione stato maggiore.

Una sezione all'ufficio gabinetto della direzione generale di fanteria e cavalleria.

Articolo 3.

Per effetto della disposizione contenuta nell'articolo precedente, il riparto delle attribuzioni, unito alla sucitata determinazione ministeriale 22 maggio 1881, viene modificato come segue, a datare dal 1° agosto p. v.:

RAMI DI SERVIZIO	UFFICI E DIVISIONI DI CIASCUN RAMO DI SERVIZIO	SEZIONI DI CIASCUNA DIVISIONE E LORO ATTRIBUZIONI	
Segretariato generale	Divisione gabinetto del Ministro	Sezione 1ª.	Personale degli ufficiali generali e colonnelli investiti di funzioni inerenti al grado di maggior generale — Generali di riserva; relative matricole — Ordini equestri nazionali e stranieri; medaglie commemorative ed al valor militare e civile, ecc.
			Personale delle case militari di S. M. e dei Reali Principi — Affari specialmente riservati, ed affari riservati e comuni a più direzioni generali del Ministero — Udienze del Ministro e del segretario generale — Personale degli ufficiali del corpo sanitario — Personale farmaceutico militare
		Sezione 2ª	Servizio e personale riflettente l'accademia militare ed i collegi militari, esclusi le questioni che si riferiscono al loro ordinamento — Corso speciale per i sottufficiali in Modena e Parma — Orfanotrofio militare — Personale e servizio della giustizia militare — Titoli nobiliari — Ex cappellani e parrocchie nelle province meridionali — Stato civile — Testamenti in campagna — Riconoscimento ed inscrizione a matricola delle campagne di guerra.
	Divisione stato-maggiore	Sezione 1ª	Istruzione, movimenti e servizio delle truppe — Arredamento ed equipaggiamento — Questioni di massima — Personale e servizio del corpo di stato maggiore — Personale e servizio dell'istituto geografico militare — Ordinamento ed insegnamento delle scuole militari — Bollettino, giornale militare e pubblicazioni militari varie — Scuola magistrale di equitazione ed istruttori di equitazione — Scuola magistrale di scherma ed istruttori di scherma — Questioni di
		Sezione 1ª	

			litare e pubblicazioni militari varie — Scuola magistrale di equitazione ed istruttori di equitazione — Scuola magistrale di scherma ed istruttori di scherma — Questioni di viabilità.
Segretariato generale	Divisione stato-maggiore	Sezione 2ª	Difesa dello Stato — Ordinamento dell'esercito — Mobilitazione — Bilancio — Dotazioni varie.
		Sezione 3ª	Tiro a segno nazionale — Compilazione e revisione dei regolamenti — Personale ed ordine interno della divisione.
		Ufficio sanitario	Servizio tecnico-sanitario — Dotazione di materiale sanitario e farmaceutico — Bagni termali.
Direzione generale di fanteria e cavalleria	Ufficio gabinetto della direzione generale di fanteria e cavalleria	Sezione unica	Personale e ordine interno della direzione generale — Servizio disciplinare per gli ufficiali dipendenti dalla direzione generale — Affari comuni a più divisioni della direzione generale — Protocollo ed archivio della direzione generale.

Roma, 9 luglio 1883.

Il Ministro — FERRERO.

N. **133**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO (Nota N. 117). — **Fanfara dei reggimenti di cavalleria**. — 9 luglio.

1. La fanfara dei reggimenti di cavalleria, quanto all'istruzione ed al servizio come corpo musicale, è sotto gli ordini dell'aiutante maggiore in 1°, ed è formata coi caporali trombettieri e trombettieri sotto la direzione del sergente trombettiere.

2. Ogni reggimento sarà all'uopo provvisto dei seguenti strumenti:

2 Piston Mi-b a 3 cilindri.
5 Cornetti Si-b a 3 cilindri.
5 Flicorni Si-b a 3 cilindri.
1 Genis cantabile Mi-b a 3 cilindri a tracolla.
3 Genis accompagnamento Mi-b a 3 cilindri a tracolla.
3 Trombe Mi-b d'accompagnamento.
1 Trombone cantabile a 3 cilindri a tracolla.
3 Tromboni d'accompagnamento a 3 cilindri a tracolla.
3 Bombardini a tracolla.
1 Basso in Fa a 3 cilindri a tracolla.
1 Basso in Mi-b a 3 cilindri a tracolla.
1 Basso in Si-b a 3 cilindri a tracolla.

3. La provvista, la manutenzione e la rinnovazione degli strumenti della fanfara sono a carico della massa generale.

4. Al sergente trombettiere, ai caporali trombettieri ed ai trombettieri potranno, su proposta dell'aiutante maggiore in 1°, essere concesse gratificazioni trimestrali come premio dello speciale servizio prestato, tenendo conto dell'impegno da ciascuno addimostrato per il buon andamento della fanfara.

5. Le spese della fanfara (manutenzione e rinnovazione degli strumenti, gratificazioni, spartiti musicali e simili) non potranno, in ogni caso, superare l'importo di lire 600 all'anno.

6. Per la prima provvista degli strumenti saranno date altre istruzioni dal Ministero.

Il Ministro — FERRERO.

N. **134**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI (Nota N. 57). — **Trasferimento in Vespolate della stazione che aveva sede in Borgolavezzaro**. — 9 luglio.

Col giorno 1° luglio corrente la stazione dei carabinieri reali di Borgolavezzaro, dipendente dalla compagnia di Novara, è stata trasferta in Vespolate capoluogo del mandamento.

Il Ministro — FERRERO.

N. **135**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL' ARMA DEI CARABINIERI REALI. (Nota N. 58). — **Cambiamento di denominazione della stazione di S. Martino d'Albaro**. — 10 luglio.

Si prevengono le autorità militari che la stazione dei carabinieri reali di S. Martino d'Albaro, compagnia di Genova, è stata trasferita in S. Fruttuoso e che assume quindi quest'ultima denominazione.

Il Ministro — FERRERO.

Roma, Tip. C. Voghera

IL TIRO A SEGNO NAZIONALE

Per favorire lo sviluppo della istituzione del Tiro a segno nazionale, si è pubblicato un nuovo periodico che interessa anche l'esercito, e segnatamente i signori comandanti dei distretti militari, i comandi di reggimenti e reparti alpini, le biblioteche militari, e tutti quegli ufficiali della milizia mobile e territoriale che possono esser chiamati a far parte delle direzioni provinciali e delle presidenze locali del tiro a segno nazionale.

Il periodico **Il tiro a segno nazionale** si pubblica due o più volte al mese. Il prezzo di associazione è di lire 8 per ogni anno, lire 5 per semestre. Le domande debbono dirigersi all'amministrazione via dei Lucchesi, 18 A, Roma.

Roma, 1883. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 34ª 1883 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 luglio.

LUGLIO 8. — Legge per la circoscrizione territoriale militare del Regno, *pag.* 621.
» 8. — Legge portante modificazioni a quella in data 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª), sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, *pag.* 626.
» 8. — Legge portante modificazioni agli articoli 9, 10, 80 e 163 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, *pag.* 629.
» 8. — Legge sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito, *pag.* 631.
» 11. — Norme per i quadri statistici delle classi di leva di qualunque categoria chiamate temporaneamente sotto le armi, *pag.* 639.
» 16. — Istruzioni per l'impiego presso le varie guarnigioni dei bagni a doccia d'acqua tiepida per la truppa, *pag.* 643.
» 16. — Cavalieri scelti, *pag.* 650.
» 16. — Distintivo di cavaliere scelto, *pag.* 652.
» 16. — Partecipazioni ai sindaci delle variazioni relative ai militari congedati per rassegna di rimando, *pag.* 652.

Atto N. **136**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE (Nota N. 19). — **Legge per la circoscrizione territoriale militare del Regno** — *Gazzetta ufficiale del Regno* del 14 luglio 1883 N. 164; N. 1467 (Serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 8 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale militare del Regno è determinata come segue:

A) *Per il servizio militare territoriale in generale.*

12 Comandi di corpo d'armata;
24 Comandi di divisione militare territoriale;
1 Comando militare dell'Isola di Sardegna;
12 Comandi superiori dei distretti militari;
87 Comandi di distretto militare.

B) *Per il servizio territoriale d'artiglieria.*

6 Comandi territoriali d'artiglieria;
14 Direzioni territoriali d'artiglieria.

C) *Per il servizio territoriale del genio.*

6 Comandi territoriali del genio;
19 Direzioni territoriali del genio.

D) *Per il servizio territoriale di sanità militare.*

12 Direzioni territoriali di sanità militare.

E) *Per il servizio territoriale di commissariato militare.*

12 Direzioni territoriali di commissariato militare.

F) *Per il servizio della giustizia militare.*

19 Tribunali militari territoriali.

Art. 2.

La tabella annessa alla presente legge determina la circoscrizione territoriale dei comandi di corpo d'armata e dei distretti militari, nè può essere variata se non per legge speciale.

La circoscrizione per gli altri riparti indicati nel precedente articolo sarà determinata per regio decreto.

TABELLA *indicante la circoscrizione territoriale militare del regno in 12 corpi d'armata e 87 distretti militari.*

Corpi d'armata	Distretti militari	Circondari compresi in ciascun distretto militare
I. Torino	Torino	Torino.
	Pinerolo	Pinerolo, Susa.
	Novara	Novara, Ossola, Pallanza, Varallo.
	Vercelli	Vercelli, Biella.
	Ivrea	Ivrea, Aosta.
II. Alessandria	Alessandria	Alessandria, Acqui.
	Casale	Casale, Asti.
	Voghera	Voghera, Tortona, Novi.
	Cuneo	Cuneo, Saluzzo.
	Mondovì	Mondovì, Alba.
III. Milano	Milano	Milano, Abbiategrasso.
	Varese	Varese, Gallarate.
	Monza	Monza.
	Como	Como.
	Lodi	Lodi, Crema.
	Brescia	Brescia, Breno, Chiari, Salò, Verolanuova.
	Bergamo	Bergamo, Clusone, Treviglio.
	Lecco	Lecco, Sondrio.
	Cremona	Cremona, Casalmaggiore.
IV. Piacenza	Piacenza	Piacenza, Fiorenzuola, Bobbio.
	Pavia	Pavia, Lomellina.
	Parma	Parma, Borgotaro, Borgo San Donnino.
	Genova	Genova, Chiavari.
	Savona	Savona, Albenga, Porto Maurizio, San Remo.
V. Verona	Verona	Provincia di Verona.
	Vicenza	Provincia di Vicenza.
	Mantova	Provincia di Mantova.
	Padova	Provincia di Padova.
	Venezia	Provincia di Venezia.
	Rovigo	Provincia di Rovigo.
	Treviso	Provincia di Treviso.
	Belluno	Provincia di Belluno.
	Udine	Provincia di Udine.

Corpi d'armata	Distretti militari	Circondari compresi in ciascun distretto militare
VI. Bologna .	Bologna . . .	Bologna, Vergato.
	Modena . . .	Modena, Mirandola, Paullo.
	Reggio-Emilia .	Reggio-Emilia, Guastalla.
	Ferrara . . .	Ferrara, Cento, Comacchio.
	Ravenna . . .	Ravenna, Faenza, Imola, Lugo.
	Forlì	Forlì, Cesena, Rimini, Rocca San Casciano.
VII. Ancona .	Ancona . . .	Ancona.
	Pesaro	Pesaro, Urbino.
	Macerata . . .	Macerata, Camerino.
	Ascoli-Piceno. .	Ascoli-Piceno, Fermo.
	Chieti	Chieti, Lanciano, Vasto.
	Foggia. . . .	Foggia, Bovino, San Severo.
	Teramo . . .	Teramo, Penne.
	Aquila . . .	Aquila, Avezzano, Cittaducale, Solmona.
	Campobasso . .	Campobasso, Isernia, Larino.
VIII. Firenze.	Firenze . . .	Firenze.
	Pistoia. . . .	Pistoia, San Miniato.
	Arezzo. . . .	Arezzo.
	Siena	Siena, Grosseto, Montepulciano.
	Livorno . . .	Livorno, Pisa, Portoferraio, Volterra.
	Lucca	Lucca.
	Massa	Massa, Spezia, Castelnuovo, Pontremoli.
IX. Roma . .	Roma	Roma, Civitavecchia, Rieti.
	Frosinone. . .	Frosinone, Velletri, Sora.
	Perugia . . .	Perugia.
	Spoleto . . .	Spoleto, Foligno, Terni.
	Orvieto . . .	Orvieto, Viterbo.
	Cagliari . . .	Cagliari, Iglesias, Lanusei, Oristano.
	Sassari . . .	Sassari, Alghero, Ozieri, Tempio, Nuoro.

Corpi d'armata	Distretti militari	Circondari compresi in ciascun distretto militare
X. Napoli	Napoli	Napoli, Pozzuoli.
	Nola	Nola, Caserta, Castellammare.
	Caserta	Caserta, Piedimonte d'Alife.
	Benevento	Benevento, Cerreto Sannita, San Bartolomeo in Galdo.
	Gaeta	Gaeta.
	Salerno	Salerno.
	Campagna	Campagna, Vallo, Sala Consilina.
	Avellino	Avellino, Ariano, Sant'Angelo dei Lombardi.
XI. Bari.	Bari	Bari, Altamura.
	Barletta	Barletta, Melfi.
	Lecce	Lecce, Gallipoli, Brindisi.
	Taranto	Taranto, Matera.
	Potenza	Potenza, Lagonegro.
	Catanzaro	Catanzaro, Monteleone, Nicastro.
	Reggio-Calabria	Reggio-Calabria, Gerace, Palmi.
	Castrovillari	Castrovillari, Rossano, Cotrone.
	Cosenza	Cosenza, Paola.
XII. Palermo.	Palermo	Palermo, Corleone.
	Cefalù	Cefalù, Termini-Imerese, Mistretta.
	Trapani	Trapani, Alcamo, Mazzara.
	Girgenti	Girgenti, Bivona, Sciacca.
	Caltanissetta	Caltanissetta, Piazza Armerina, Terranova.
	Messina	Messina, Castroreale, Patti.
	Catania	Catania, Acireale, Nicosia.
	Siracusa	Siracusa, Modica, Noto, Caltagirone.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Roma, addì 8 luglio 1883.

UMBERTO.

FERRERO.

N. **137** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO (Nota N. 118) — **Legge portante modificazioni a quella in data 29 giugno 1882 N. 831 (serie 3ª) sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.** — *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 14 luglio 1883 N. 164 N. 1468 (serie 3ª) della *Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno* —8 luglio.

UMBERTO I ecc. ecc. Re d'Italia

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, in data 29 giugno 1882, n. 831 (serie 3ª), sono fatte le seguenti rettifiche, modificazioni ed aggiunte:

Art. 5 All'indicazione delle categorie di ufficiali inferiori ed ufficiali subalterni sostituire:

Ufficiali inferiori.

Capitano, capitano medico, capitano commissario, capitano contabile, capitano veterinario.

Ufficiali subalterni { Tenente, tenente medico, tenente commissario, tenente contabile, tenente veterinario.
Sottotenente, sottotenente medico, sottotenente commissario, sottotenente contabile, sottotenente veterinario.

Avanti l'ultimo alinea aggiungere l'intestazione « *soldati* ».

Art. 10. Aggiungere al primo capoverso:

« Per l'arma dei carabinieri reali il quadro degli ufficiali non è stabilito dalla presente legge e viene fissato annualmente dalla legge di bilancio ».

Art. 35. Sostituire:

« L'arma di cavalleria, di cui la tabella n. VI determina il numero degli ufficiali di ogni grado, comprende:

a) Ispettore generale dell'arma di cavalleria;
b) Sette comandi di brigata di cavalleria;
c) Ventidue reggimenti di cavalleria, composti ciascuno di uno stato maggiore, sei squadroni ed un deposito;
d) Sei depositi d'allevamento cavalli »

Art. 36. Sostituire:

« L'arma dei carabinieri reali comprende:

a) Il comando generale dell'arma ».

Art. 37. Sostituire:

« Il comando generale dell'arma si compone di:

« Un comandante generale (tenente generale) ».

Art. 51. Sostituire:

« *b*) Scrivani locali ed assistenti locali ».

Art. 58. Aggiungere:

« Gli assistenti locali sono addetti ai vari magazzini per il servizio di manutenzione e di custodia ».

Art. 59. Sostituire;

« Gli scrivani locali e gli assistenti locali non hanno gradazione d'impiego... ».

Art. 62.

l) Cinque collegi militari, per preparare i giovani per l'ammissione alla scuola militare ed all'accademia militare.

Aggiungere in fine:

« Possono inoltre essere formate compagnie o plotoni d'istruzione per concorrere coi reparti d'istruzione a fornire sottufficiali all'esercito ».

Art. 73. Aggiungere:

« *l*) Quadri d'ufficiali dell'arma di cavalleria, del corpo di commissariato, del corpo contabile e del corpo veterinario militare ».

Art. 77. Aggiungere:

« I quadri degli ufficiali dell'arma di cavalleria, del corpo di commissariato, del corpo contabile e del corpo veterinario militare di milizia mobile, vengono specialmente impiegati nella costituzione dei vari servizi occorrenti alle grandi unità di milizia mobile ».

Art. 82 Capoverso *c*) sopprimere:

« ...aventi per centro di formazione e di amministrazione i reggimenti del genio dell'esercito permanente ».

Aggiungere:

« *d*) Cinque compagnie treno del genio.

« Le varie unità del genio di milizia mobile hanno rispettivamente per centro di formazione e di amministrazione i reggimenti del genio dell'esercito permanente ».

Art. 88. Sostituire ai comma *c* e *d* i seguenti:

« *c*) Cento compagnie di artiglieria da fortezza e venti comandi di brigata;

« *d*) Trenta compagnie del genio e sei comandi di brigata.

Aggiungere:

e) Tredici compagnie di sanità;

f) Tredici compagnie di sussistenza ».

Art 89. Sostituire:

« I quadri della milizia territoriale sono costituiti, in massima, con ufficiali di milizia territoriale; possono però in tempo di guerra o di mobilitazione esservi assegnati anche ufficiali in servizio permanente, in servizio ausiliario, di complemento e di riserva ».

TABELLA II.

Invece di 55 tenenti colonnelli e maggiori, n. 54;
Invece di 85 capitani, n. 84;
Invece di 455, totale n. 453.

TABELLA VI.

Invece di 47 maggiori, n. 48;
Invece di 191 capitani, n. 194;
Invece di 829, totale n. 833.

TABELLA VII (*soppressa*)

TABELLA XI.

Invece di 468 capitani contabili, n. 469;
Invece di 878 tenenti e sottotenenti contabili, n. 886;
Invece di 1403, totale n. 1406.

TABELLA XII.

Invece di 43 capitani veterinari, n. 44;
Invece di 100 tenenti e sottotenenti veterinari, n. 101;
Invece di 153, totale n. 155.

TABELLA XIII.

Invece di 27 colonnelli n. 28;
Invece di 21 maggiori, n. 22;
Invece di 186 capitani, n. 190;
Invece di 115 tenenti, n. 121;
Invece di 367, totale n. 379.

TABELLA XIV.

Invece di 11 avvocati fiscali militari di terza classe, n. 9;
Invece di 12 segretari di seconda classe, n. 10;
Invece di 105, totale n. 101.

TABELLA XVI.

Professori (Collegi).

Professori titolari di lettere e scienze:
Invece di 2, 3 di prima classe;
Invece di 8, 10 di seconda classe;
Invece di 9, 11 di terza classe;
Invece di 19, totale n. 24.
Professori aggiunti di lettere e scienze:
Invece di 17, 21 di prima classe;
Invece di 8, 11 di seconda classe;
Invece di 25, totale n. 32.
Professori titolari di disegno:
Invece di 2, 3 di seconda classe;
Invece di 4, totale n. 5.

Maestri.

Invece di 4, 6 di prima classe;
Invece di 13, 18 di seconda classe;
Invece di 13, 18 di terza classe;
Invece di 30, totale n. 42.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e raccogliere in unico testo le leggi relative all'ordinamento dell'esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Roma, addì 8 luglio 1883.

UMBERTO.

FERRERO.

N. **138**. — RECLUTAMENTO (Nota N. 138). — **Legge portante modificazione agli articoli 9, 10, 80 e 165 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito.** — *Gazzetta ufficiale del Regno* del 16 luglio 1883, N. 165; N. 1469 (serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 8 luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Agli articoli 9, 10, 80 e 165 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con regio decreto del 17 agosto 1882, N. 956 (serie 3ª), sono sostituiti i seguenti:

Art. 9. Il riparto del contingente di 1ª categoria fra i vari circondari è fatto per decreto reale sulla media del numero degli inscritti, che nelle ultime cinque leve furono trovati idonei al servizio militare e furono quindi arruolati nella 1ª, nella 2ª e 3ª categoria.

Alla media del numero degli inscritti di cui sopra, sui quali deve cadere il riparto del contingente di prima categoria di ciascun circondario, è aggiunta la media del numero dei renitenti nelle ultime cinque leve del circondario stesso, però nella proporzione percentuale degli inscritti trovati idonei ed arruolati.

Art. 10. Il contingente assegnato a ciascun circondario è dal prefetto o sotto-prefetto ripartito fra i mandamenti di cui esso si compone, seguendo le norme stesse indicate nel precedente articolo. Salvo la città di Napoli tutte le altre, che comprendono più mandamenti nel loro territorio, sono considerate per la leva come costituenti un solo mandamento.

Art. 80. Gli inscritti che abbiano o che superino la statura di un metro e cinquantaquattro centimetri, ma non raggiungano quella di un metro e *cinquantacinque* centimetri, sono rimandati alla prima ventura leva, e da questa, occorrendo, alla leva successiva, e, non avendola neppure in quel tempo raggiunta, debbono essere riformati dal Consiglio.

E all'articolo 165 è aggiunto il seguente capoverso:

« Nei casi contemplati nell'articolo 131 di chiamate alle armi per solo scopo di istruzione o di rassegne, di militari di qualunque categoria, quelli che senza giusti motivi non si saranno presentati nel giorno assegnato, andranno soggetti a castighi disciplinari, se si presenteranno prima dello spirare dell'ottavo giorno successivo; quelli poi che, senza giusti motivi, non si fossero presentati dentro questo termine, saranno puniti dai tribunali militari colla pena del carcere militare ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Roma, addì 8 luglio 1883.

UMBERTO.

FERRERO.

N. **139** — STATO DEI SOTTUFFICIALI (Nota N. 4). — **Legge sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito.** *Gazzetta ufficiale del Regno* del 16 luglio 1883 N. 165, N. 1470 (serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 8 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I sottufficiali dell'esercito si reclutano:

a) fra i caporali dei corpi, che ne siano meritevoli e abbiano 18 mesi di servizio;

b) fra gli allievi sottufficiali dei riparti di istruzione e dei corpi, che abbiano ultimato con successo il corso stabilito per la nomina a sergente;

c) fra gli allievi della scuola militare o dell'accademia militare, che al termine del 2° o 3° corso non possano essere promossi sottotenenti per deficienza in qualche materia d'esame, la quale però non sia di regolamento militare.

Sono inscritti nei ruoli col grado di sergente:

d) gli ufficiali di complemento, che a senso dell'art. 7 della legge 29 giugno 1882, n. 830, abbiano la dimissione dal grado;

e) i militari di cui al capoverso *d* dell'articolo 1° della precitata legge, che non furono nominati sottotenenti di complemento;

f) i volontari di un anno, che abbiano riportato il certificato d'idoneità a sergente;

g) i caporali maggiori, che all'atto del loro invio in congedo illimitato siano promossi al grado di sergente.

Art. 2.

I sottufficiali di cui ai capoversi *a*, *b*, *c*, dell'articolo 1° sono vincolati con la ferma temporanea di dodici anni, dei quali passano in tempo di pace, cinque sotto le armi e sette in congedo illimitato.

In quest'ultima posizione rimangono per quattro anni ascritti all'esercito permanente e per tre alla milizia mobile, dopo di che fanno passaggio alla milizia territoriale.

Art. 3.

Il sottufficiale, che da meno di due anni si trovi in congedo illimitato, può essere riammesso in servizio, purchè non oltrepassi l'età di 32 anni compiuti, ed assuma una nuova ferma di cinque anni da passarsi tutta sotto le armi.

Il sottufficiale riammesso in servizio può però dopo un anno, purchè riunisca le condizioni necessarie, essere proposto per la rafferma di tre anni quale è stabilita dalla presente legge; e quando vi sia ammesso, rimarrà prosciolto dalla ferma di cinque anni da esso contratta, e correrà la sorte degli altri sottufficiali.

Art. 4.

Compiti i cinque anni di servizio sotto le armi di cui all'art. 2, il sottufficiale che ne è giudicato meritevole, può contrarre una rafferma di tre anni, e al termine di questa altre quattro successive rafferme di un anno con premio.

Tali rafferme sono concesse dal Ministro della Guerra.

Art. 5.

Se al termine della prima, seconda o terza rafferma ovvero per rescissione di rafferma, il sottufficiale va in congedo illimitato, egli rimane, a norma del secondo capoverso dell'articolo 2, ascritto alla milizia mobile sino al compimento della contratta ferma temporanea di dodici anni.

Art. 6.

Durante la prima rafferma il sottufficiale riceve un annuo soprassoldo di rafferma di lire 109 50. Durante le successive rafferme il soprassoldo annuo è di lire 219.

Art. 7.

La decorrenza del servizio per le rafferme e quella del relativo soprassoldo incominciano dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui le rafferme sono accordate.

Art. 8.

Il sottufficiale non perde il soprassoldo di rafferma, se non mentre si trova in una scuola militare allo scopo di conseguire la promozione a sottotenente, e durante la sospensione dal grado.

Art. 9.

Per le rafferme, stabilite dalla presente legge, il sottufficiale non riceverà alcun premio in capitale, ma all'atto in cui assumerà la prima rafferma gli sarà accordato come indennità un assegno di lire 400 sulla propria massa individuale.

Art. 10.

Al sottufficiale che ha compito 12 anni di servizio sotto le armi, è dato per diritto un impiego, con stipendio non inferiore alle lire 900 annue, in una delle amministrazioni dello Stato, ovvero presso le società ferroviarie ed altre per le quali si possa con appositi capitolati riservare impieghi.

Art. 11.

Compiuti 12 anni di servizio sotto le armi il sottufficiale acquista il diritto ad una indennità, per una volta sola, di lire 2000, tranne la eccezione di cui all'articolo seguente.

Tale indennità gli viene corrisposta integralmente all'atto in cui cessa dal servizio sotto le armi per qualsiasi motivo; al sottufficiale che continui il servizio oltre il 12° anno può però essere corrisposta, anche mentre si trova, sempre come sottufficiale, sotto le armi, previa autorizzazione del Ministro della Guerra.

Il sottufficiale del treno che rimanga sotto le armi sino al compimento del 16° anno di servizio acquista diritto a lire 1000 in più della suddetta indennità.

Art. 12.

Il sottufficiale che è promosso nel regio esercito sottotenente dopo compiti 8 anni di servizio sotto le armi, riceve per una volta sola una indennità di lire 500, aumentata di tante volte 200 lire quanti gli anni di effettivo servizio in più degli otto. In niun caso la indennità può superare le lire 2000.

Art. 13.

Il sottufficiale raffermato a mente della presente legge, che diyenga inabile al servizio militare prima di aver compito 12 anni di servizio e non abbia diritto a pensione di riforma o di riposo, riceve per una sola volta, all'atto del suo licenziamento, una indennità uguale a tante volte lire 300 quanti sono gli anni di rafferma da lui compiti.

Art. 14.

La cassa militare provvede al pagamento dei soprassoldi delle rafferme, e a quello delle varie indennità che sono stabilite dalla presente legge.

Provvede inoltre al pagamento delle quote capitale pensione di cui all'art. 26.

Art. 15.

Il sottufficiale che non aspiri ad un impiego e che voglia rimanere in servizio oltre ai 12 anni, lo può semprechè ne sia meritevole e continui ad essere idoneo al servizio militare. Egli assume a tale scopo successive rafferme di un anno, e riceve il soprassoldo annuo di lire 365 sino al termine del suo servizio militare.

Sempre quando sia conciliabile colle esigenze del servizio, il sottufficiale, al termine di dodici anni di effettivo servizio, sarà nominato furiere, e dopo sedici anni furiere maggiore; ad ogni modo ne avrà le competenze.

Il sottufficiale che abbia compito dodici anni di servizio e non possa ottenere subito l'impiego, potrà, in seguito a sua domanda essere trattenuto sotto le armi. Durante il tempo in cui rimarrà in attesa di detto impiego riceverà tutti gli assegnamenti stabiliti pel sottufficiale che rimanga in servizio oltre ai 12 anni e non aspiri ad un impiego.

Art. 16.

Il Ministro della guerra accorderà ai sottufficiali, che rimangono in servizio militare dopo compiti i 12 anni di servizio, tutte le facilitazioni conciliabili colle esigenze del servizio, compresa quella di poter prender moglie senza vincolo alcuno di rendita.

Art. 17.

I sottufficiali, di cui all'articolo precedente, che siano impiegati in servizi assegnati a scrivani locali o ad assistenti locali, ne occupano altrettanti posti.

Art. 18.

Il diritto al conseguimento della pensione di ritiro per i sottufficiali comincia dopo venti anni di servizio sotto le armi indipendentemente dall'età.

Art. 19.

La retrocessione dei sottufficiali è pronunciata dal Ministro della Guerra, con le norme che saranno stabilite con decreto reale.

Art. 20.

Gl'impieghi riservati ai sottufficiali in virtù dell'articolo 10 sono:

a) tutti quelli di scrivani locali ed assistenti locali; assistenti del genio, uscieri, custodi ed altri analoghi in tutte le amministrazioni dipendenti dal Ministero della Guerra;

b) in tutte le altre amministrazioni dello Stato: metà dei posti d'ordine e di custodia di locali o materiali, esistenti o da crearsi, che importino una retribuzione compresa fra 1200 e 900 lire;

I posti di ufficiale d'ordine nell'amministrazione della guerra sono però tutti devoluti agli scrivani locali.

Quelli di ufficiale d'ordine presso le altre amministrazioni dello Stato sono devoluti agli scrivani stessi soltanto per metà.

c) nelle ferrovie: un terzo dei posti d'ordine di custodia di locali o materiali, o di servizio che importino una retribuzione compresa fra le 1200 e le 900 lire. Questa condizione sarà inserta nelle speciali convenzioni quando l'esercizio delle linee ferroviarie sia per conto di Società private.

Dei posti contemplati nel presente articolo ai capoversi *b* e *c* una parte proporzionale sarà assegnata ai sottufficiali con dodici anni di servizio dei corpi della reale marina, i quali avranno sempre la preferenza ove si tratti di impieghi dipendenti dall'amministrazione della marina.

Art. 21.

Per ottenere i posti di cui all'articolo precedente, gli aspiranti devono possedere l'idoneità necessaria a sostenerne l'ufficio.

Art. 22.

Con apposito regolamento da approvarsi con decreto reale, inteso il parere di una commissione composta di due membri dei due rami del Parlamento e di funzionari dei diversi Ministeri, saranno determinati numericamente i posti riservati ai sottufficiali in base all'articolo 20 e saranno stabilite le norme per la concessione di essi posti.

Art. 23.

I sottufficiali ammessi alle rafferme stabilite dalla presente legge, qualora durante il loro servizio passassero nel corpo invalidi e veterani, continueranno a percepire, finchè rimarranno nel corpo predetto, il soprassoldo di cui godevano al momento del passaggio.

Art. 24.

I soprassoldi e tutte le indennità stabilite dalla presente legge non possono essere ceduti nè sequestrati.

Art. 25.

Unitamente al bilancio il Ministro della Guerra presenterà una relazione sul numero degli impieghi che nell'anno precedente saranno stati conferiti ai sottufficiali.

Art. 26.

Il sottufficiale che in virtù della presente legge sia stato impiegato in una società ferroviaria od altra nella quale, con appositi capitolati, siansi riservati impieghi ai sottufficiali, riceverà dalla cassa militare, dopo un anno che si troverà in tale impiego, e per una volta tanto, la speciale indennità di lire 600 come quota capitale pensione per i dodici anni del servizio militare prestato.

Qualora presso le amministrazioni delle dette società esistessero casse-pensioni per i rispettivi impiegati, il sottufficiale avrà facoltà di versare nelle casse stesse una quota proporzionata al numero degli anni di servizio prestato nell'esercito, e nella misura corrispondente a quella versata per un egual tempo dagli altri impiegati della stessa amministrazione.

Art. 27.

I sottufficiali che otterranno gl'impieghi riservati loro da questa legge saranno sottoposti a tutte le norme e discipline che regolano gli altri impiegati della stessa categoria anche per ciò che risguarda la sospensione od il licenziamento.

Art. 28.

La presente legge andrà in vigore il primo gennaio 1884.

Disposizioni speciali e transitorie.

Art. 29.

Le disposizioni contenute nella presente legge ad eccezione di quelle di cui agli articoli 18 e 23 non sono applicabili ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali, del corpo invalidi e veterani, degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina, e dei depositi cavalli stalloni, ai sottufficiali musicanti ed ai capi-armaiuoli.

Pei detti sottufficiali rimangono in vigore tutte le altre disposizioni preesistenti, comprese quelle relative alle rafferme con premio stabilite dall'art. 137 del testo unico della legge sul reclutamento, le quali rafferme sono pure conservate per i carabinieri reali non sottufficiali e per gl'individui di truppa attualmente ammissibili alle dette rafferme benchè non sottufficiali.

Sono altresì mantenute in vigore per tutti indistintamente i militari che abbiano compiuto otto anni di servizio, o cinque per i sottufficiali cui è applicabile la presente legge, le rafferme di un anno senza premio.

Art. 30.

Per tutti i sottufficiali, meno per quelli dell'arma dei reali carabinieri, è abolito il capo-soldo annuo di lire 150; è invece aumentato di trenta centesimi l'assegno giornaliero di essi.

Art. 31.

I sottufficiali che, per effetto dell'art. 3, rientrassero in servizio, non potranno, qualunque sia il loro numero d'anni di servizio, aspirare ad un impiego, se non quando raggiungano complessivamente quattordici anni di servizio militare, ad ogni modo, non prima di avere ultimata la rafferma contratta per effetto dello stesso articolo 3.

Art. 32.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 circa la durata della ferma del sottufficiale saranno applicate a tutti coloro che furono promossi sottufficiali dopo il 1° gennaio 1883, o che si troveranno nei reparti di istruzione alla data della promulgazione della presente legge.

Tutti gli altri sottufficiali continueranno negli obblighi di servizio cui sono vincolati.

Art. 33.

Tutti i diritti acquisiti precedentemente per riassoldamenti con premio sono conservati, tranne l'eccezione di cui all'articolo 36.

Art. 34.

Ai sottufficiali presentemente sotto le armi, non provvisti di rafferme con premio, sarà corrisposta mensilmente la differenza fra l'aumento di paga di cui all'art. 30 e l'attuale caposoldo. Ultimata la ferma cui sono ascritti, sarà loro applicabile senza restrizione la presente legge e potranno assumere successivamente le rafferme di un anno stabilite dalla legge stessa coll'assegno di lire 100 sulla propria massa e coll'annuo soprassoldo di lire 219.

Art. 35.

I sottufficiali aventi rafferme con premio continueranno a percepire i premi annuali e sarà pure loro corrisposta mensilmente la differenza fra l'aumento di paga di cui all'art. 30 e l'attuale caposoldo.

Ultimata la rafferma in corso, potranno assumerne altre successive di un anno senza soprassoldo per acquistare il diritto alla giubilazione o ad un impiego civile; non potranno però ottenere quest'ultimo se non dopo 14 anni di servizio sotto le armi e, ad ogni modo, non prima di aver compiuto sotto le armi altri due anni di servizio dopo ultimata la rafferma in corso.

Coloro invece che non intendessero proseguire nel servizio sotto le armi oltre i 12 anni, potranno, dopo raggiuntili, aspirare ad un impiego civile, ma soltanto in ragione di un quinto dei posti vacanti.

Fermo restando il prescritto dell'articolo 7 per la decorrenza del servizio della rafferma, il soprassoldo relativo decorrerà per i sottufficiali attualmente sotto le armi dalla data della concessione della rafferma.

Art. 36.

Ai sottufficiali provvisti di riassoldamento con premio o di rafferme con premio sarà fatta sempre facoltà di optare per il trattamento dato dalla presente legge; in tal caso dovranno rinunziare definitivamente ai diritti derivanti dai riassoldamenti e dalle rafferme con premio compiute od in corso e

sarà loro corrisposto il soprassoldo di rafferma stabilito dalla presente legge, in relazione all'anno di servizio in cui si troveranno all'atto dell'opzione; acquisteranno inoltre tutti i diritti stabiliti dalla presente legge per ottenere impiego civile, per la giubilazione e per le varie indennità.

Art. 37.

Al sottufficiale, al quale cessando dal servizio sotto le armi o essendo promosso sottotenente nel regio esercito, competa il pagamento di capitali di rafferme con premio, ottenute precedentemente o che già l'abbia realizzato, e così al sottufficiale provveduto di pensione di riassoldamento, non sarà corrisposta veruna delle indennità di cui agli articoli 11, 12 e 13.

Peraltro a quelli di essi che abbiano assunto qualche rafferma a senso della presente legge, sarà corrisposta un'indennità pari a tante volte 300 lire quanti gli anni di servizio compiti per esse rafferme.

Art. 38.

Le disposizioni contenute nella presente legge non infirmano i diritti acquisiti da aspiranti ad impieghi civili nelle amministrazioni dello Stato e nelle ferrovie prima della promulgazione della presente legge, purchè non importino passaggi da altre amministrazioni in quella della guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia* mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Roma, addì 8 luglio 1883.

UMBERTO.

FERRERO.

N. **140**. — STATISTICA SANITARIA DEL REGIO ESERCITO. (Nota N. 8). — **Norme per i quadri statistici delle classi di leva di qualunque categoria chiamate temporaneamente sotto le armi**. — 11 luglio.

Le norme emanate con l'*Atto* N. 150 del 14 agosto 1882, per la compilazione e trasmissione della statistica sanitaria delle classi di leva di qualunque categoria chiamate temporaneamente sotto le armi, non vennero osservate in modo

uniforme dai corpi e stabilimenti sanitarii nelle statistiche compilate per le classi chiamate nel decorso anno.

Allo scopo di eliminare i lamentati inconvenienti, il Ministero è venuto nella determinazione di emanare le seguenti norme più particolareggiate, alle quali dovranno attenersi tutte le autorità chiamate alla compilazione dei diversi documenti della statistica in discorso, restando così abrogato l'*Atto* sopra menzionato.

1. Modelli N. 1, 2 e 3. — Devono essere compilati *dai distretti militari* pel tempo che la classe chiamata rimane presso i medesimi e per gli uomini che per qualsiasi motivo non raggiungono i corpi, e *dai corpi* o *distaccamenti* per gli uomini effettivamente giuntivi per ricevere l'istruzione. Saranno trasmessi al termine dell'istruzione dai distretti al rispettivo comando di divisione, e dai corpi o distaccamenti alla divisione ove si trovarono di stanza durante il periodo d'istruzione.

2. Modello N. 4. — Sarà compilato dal comando della divisione, colla scorta dei precedenti documenti, soltanto al termine dell'istruzione di tutta la classe, comprendendo le statistiche ricevute dai corpi al termine di ciascun periodo d'istruzione.

3. Modelli N. 5 e 5 bis. — Saranno compilati:

a) *Dai distretti* per gli uomini delle classi chiamate alla istruzione presentatisi ai medesimi, dopo che le classi stesse siano state congedate, mediante le variazioni avvenute presso il distretto e quelle partecipate dai corpi ove gli uomini furono avviati per l'istruzione;

b) *Dai corpi* per gli uomini presentatisi ed istruiti presso i medesimi;

e dovranno comprendere rispettivamente tutti i riformati nella visita subìta all'arrivo sotto le armi, ed i riformati e morti durante il periodo d'istruzione.

I modelli summentovati verranno trasmessi al comando della divisione nel mese successivo al congedamento dell'ultimo contingente della classe alla quale si riferiscono.

Avvenendo la riforma od il decesso di militari rimasti allo spedale dopo il congedamento della propria classe, e dopo l'invio dei preaccennati documenti, i distretti od i corpi sopra menzionati compileranno la tabellina modello 5 o 5 bis e la trasmetteranno unita all'elenco di cui è parola al N. 12.

I corpi e distretti ai quali i riformati e morti delle classi chiamate all'istruzione sono effettivi, avvertiranno di non comprenderli nei modelli 5 e 5 bis annuali.

4. Modelli N. 7 e 7 bis. — Dovranno compilarsi dalle direzioni di sanità e dagli spedali militari ed infermerie di presidio dipendenti, al termine dell'istruzione di tutta la classe, e comprendere il movimento d'ospedale avvenuto nei diversi periodi in cui la classe medesima rimase sotto le armi. A cura delle direzioni di sanità saranno quindi trasmessi al comando della divisione per l'ulteriore invio al Ministero.

5. Modello N. 8. — Da compilarsi dalle sole direzioni di sanità nel mese di gennaio successivo all'anno in cui la classe fu chiamata all'istruzione, e trasmettersi al Ministero nel modo suespresso.

6. Nella compilazione di tutti i precitati documenti bisogna avvertire di non comprendere in uno stesso specchio dati riguardanti individui di diverse classi e categorie, dovendo essere compilate statistiche distinte per ogni classe chiamata alle armi.

Eccezionalmente se più classi *di una stessa categoria* sono chiamate contemporaneamente all'istruzione e rimangono egual tempo sotto le armi, dovrà per esse compilarsi una sola statistica, senza fare tanti documenti parziali per quante sono le classi richiamate.

7. Per le classi di seconda categoria che vengono ripartite in due contingenti, cioè uno da rimanere sotto le armi per un mese e l'altro per 3 mesi, dovranno essere compilate due distinte statistiche e trasmesse separatamente al termine di ciascun periodo d'istruzione con le norme sopra divisate.

Riguardo al contingente di 3 mesi dovranno considerarsi i giorni effettivi di presenza al corpo per tutto il periodo d'istruzione e perciò i documenti vanno compilati al termine dell'istruzione stessa e non mese per mese.

Bisogna anche ben guardare di non confondere nei documenti i rimasti allo spedale appartenenti al contingente di un mese cogli altri infermi del periodo di 3 mesi.

8. Per le classi di milizia territoriale la statistica dovrà essere compilata dai soli distretti in seguito alle variazioni che riceveranno dai corpi presso i quali gli uomini furono avviati per l'istruzione, e nel riepilogo modello 3 converrà indicare il presidio ed il corpo a cui il contingente fu assegnato. Per i militari che entrassero nell'infermeria del corpo, sarà, dal corpo medesimo, compilato uno speciale specchio modello 2 e trasmesso al distretto al termine dell'istruzione, affinchè possa tenerne conto nella redazione del riepilogo modello 3.

Qualora gli uomini di milizia territoriale dovessero presen-

tarsi direttamente ai reggimenti per riceverv l'istruzione, come avviene per gli alpini, in tal caso i documenti statistici devono essere compilati dai corpi stessi, analogamente al disposto dal n. 3.

9. Nel fare il rapporto della morbidità dovrà avvertirsi che la forza media si ottiene dividendo il totale delle giornate con assegno pel numero di giorni in cui il contingente rimase effettivamente sotto le armi o presso il corpo. In tal senso dovranno modificarsi le intestazioni delle rispettive colonne nei diversi modelli.

10. I vari documenti della statistica, oltre l'indicazione del corpo, devono portare anche quella della classe e categoria alla quale si riferiscono. Le tabelline nominative modelli 5 e 5-bis dovranno indicare altresì, in testa a ciascuna, il corpo al quale l'individuo appartiene.

11. I corpi dovranno aver cura d'indicare con esattezza nei biglietti d'entrata allo spedale la classe, categoria e distretto di leva dei militari richiamati, e per quelli di 2ª categoria anche se sono del contingente di un mese o di tre mesi, onde non avvengano confusioni nella compilazione delle statistiche per parte degli stabilimenti sanitari. L'indicazione del distretto di leva sarà messa in testa al biglietto dopo quella del corpo e la durata del periodo d'istruzione fra parentesi accanto alla classe e categoria.

12. Pei militari rimasti negli spedali dopo il congedamento della rispettiva classe e portati a colonna 8 del modello 3, i corpi o distretti dovranno informare il Ministero dell'esito della loro cura, con elenco nominativo, da trasmettere pel tramite del comando della divisione. Gli uomini assegnati ai corpi per l'istruzione che all'uscita dallo spedale dopo congedata la classe venissero avviati direttamente ai distretti, dovranno da questi essere compresi nell'elenco suaccennato. Questo elenco dovrà indicare la classe e categoria, corpo, cognome e nome, ospedale, data dell'uscita ed esito della cura, e sarà dai corpi e distretti compilato e trasmesso alla fine del mese di dicembre, redatto però in tanti esemplari quante sono le classi corrispondenti alle statistiche alle quali si riferiscono.

Se dopo l'invio del succitato elenco rimanessero ancora uomini degenti negli spedali, alla loro uscita, ne sarà data notizia al Ministero con elenco suppletivo.

Uguale obbligo hanno le direzioni di sanità ed altri stabilimenti sanitari, per gl'individui che nel modello 7 risultarono rimasti allo spedale dopo il licenziamento delle classi.

13. Nei modelli N. 2 e 3 nessun militare dovrà figurare rimasto nella infermeria del corpo, dovendo gl'infermi ivi ricoverati, all'atto del congedamento della rispettiva classe essere messi in uscita, od inviati allo spedale se lo stato della malattia lo richieda.

14. I comandi di divisione nel trasmettere al Ministero le statistiche delle quali si tratta uniranno l'elenco numerico dei documenti distinto per corpi, secondo le norme date col dispaccio circolare del 21 agosto 1876 N. 4927.

Il Ministro — Ferrero.

N. **141.** — SERVIZIO SANITARIO. — (Nota N. 44). — **Istruzione per l'impiego presso le varie guarnigioni dei bagni a doccia d'acqua tiepida per la truppa.** (*con tavola di disegno annessa*) — 16 luglio.

1. Per assicurare il servizio della bagnatura della truppa in qualsiasi località ed in tutte le stagioni dell'anno, saranno impiantati nei vari presidi militari del Regno, dove non vi sia meno di un battaglione, uno o più bagni a doccia d'acqua tiepida a seconda della forza del presidio, in modo che vi sia in massima uno di tali bagni per ogni reggimento.

Il numero di bagni e le località in cui dovranno essere impiantati verranno determinati dai signori comandanti le divisioni militari per tutte le piazze da ciascuno di essi dipendenti.

Alla esecuzione dei lavori provvedono le direzioni territoriali del genio nei modi prescritti.

2. Ciascun bagno si compone di due ambienti, quello della bagnatura e lo spogliatoio.

Nel primo vi saranno:

a) Il fornello e la pentola per la produzione dell'acqua bollente: la pentola dovrà avere una capacità non inferiore a 120 litri;

b) Un recipiente per l'acqua fresca delle capacità di litri 200;

c) Altro recipiente per l'acqua tiepida ottenuta mescolando in determinato modo l'acqua bollente con quella fresca, della capacità di 100 e 120 litri;

d) Una pompa rotativa che attinge l'acqua tiepida dal recipiente ora detto e la spinge con una certa velocità sui

bagnanti per mezzo di un tubo di canape o di caoutchouc terminato da una lancia forellata;

e) Quattro vaschette per la bagnatura dei piedi: i bagnanti si collocheranno ritti dentro di esse nell'atto di ricevere la doccia;

f) Una tavola lunga $3^{m},50$ a $4^{m},00$ sulla quale sono collocate le catinelle dette in seguito; questa tavola può essere sostituita da un palchetto fisso al muro.

g) Quattro catinelle di zinco o di latta da collocarsi sulla tavola o sul palchetto ora detto pei lavacri con acqua fresca del viso e delle mani;

h) Uno scaleo sulla sommità del quale si asside l'uomo incaricato di dar la doccia ai bagnanti, dirigendo il getto dall'alto verso il basso mediante la lancia appartenente alla pompa;

i) Un ramaiuolo od altro utensile per travasare l'acqua fresca sia nella caldaia dell'acqua bollente per alimentarla, sia nel recipiente dell'acqua tiepida, come pure per travasare in esso l'acqua bollente.

Il pavimento del locale sarà di asfalto o di altro materiale impermeabile e sarà disposto colla pendenza occorrente per erogare tutta l'acqua che si versa su di esso, la quale riceverà sfogo per mezzo di chiavichette fuori del locale.

Al di sopra del detto pavimento si porrà un palchetto di legno di tale struttura da trattenere il piede ed impedire che sdrucciioli, ciò che avverrebbe facilmente se fosse liscio a causa dell'acqua saponata che vi scorre sopra. Mancando questo palchetto, bisognerà porre delle stuoie ordinarie lungo il cammino seguito dai bagnanti nelle varie operazioni della bagnatura.

3. Lo spogliatoio deve precedere il locale del bagno: il pavimento sarà formato da un assito o su tutta la sua superficie od almeno su di una striscia lungo i muri perimetrali, affinchè i bagnanti, allorchè deposte le loro vestimenta passano nel locale della bagnatura e più ancora quando questa ultimata ritornano nello spogliatoio, non siano costretti a poggiare i piedi nudi su di un pavimento freddo.

Sul contorno dello spogliatoio vi dovranno essere le panche occorrenti perchè i bagnanti possono spogliarsi e vestirsi. Contro le pareti ed in corrispondenza delle panche dovranno essere collocati i palchetti e le rastrelliere per collocare ordinatamente le vestimenta e gli effetti dei bagnanti.

Nello spogliatoio vi sarà una stufa destinata a mantenere la

temperatura dell'ambiente non molto diversa da quella del locale del bagno, dove per la presenza del fornello e per lo svolgimento di molto vapore acqueo, essa sarà alquanto elevata rispetto a quella esterna.

4. L'acqua tiepida, che attinta mediante la pompa viene versata a doccia sui bagnanti, deve avere nel recipiente, donde la si attinge una temperatura di circa 30° centigradi. Essa è ottenuta mediante il miscuglio di una quantità di acqua bollente con una doppia o tripla di quella fresca, a seconda della temperatura di questa. In massima sarà mestieri constatare mediante un termometro da bagno la temperatura del miscuglio, ma acquistando pratica si potrà accertarla anche mediante la sensibilità della mano.

Per fare il miscuglio occorrerà eseguire i travasi dell'acqua bollente e dell'acqua fresca in quella dell'acqua tiepida mediante un recipiente apposito per tale servizio.

Qualora però nella località del bagno esistesse una condottura di acqua perenne non sarà più necessario il travaso a mano e si potrà, mediante un braccio mobile funzionante anche da robinetto, immettere l'acqua fresca nella caldaia e nel recipiente dell'acqua tiepida che sono a contatto fra loro. Anche il travaso dell'acqua bollente nel recipiente dell'acqua tiepida potrà essere ottenuto mediante un sifone che può essere adescato dalla stessa condottura d'acqua perenne.

Per comprendere in qual modo debbono essere adoperati gli apparecchi veggasi la *tavola annessa* (*).

AA' è la caldaia dove si produce l'acqua bollente: essa fa corpo col sottostante fornello.

BB' è il recipiente dell'acqua tiepida.

CC' è un braccio girevole cilindrico cavo che costituisce l'estremità della condottura d'acqua perenne.

DD' è la condottura ora detta.

EE' è il rubinetto principale della condottura che deve esser tenuto chiuso quando non si fa il servizio del bagno.

FF' è un sifone pel travaso dell'acqua calda nell'altro contiguo recipiente: esso è munito di un imbuto per l'adescamento e di due rubinetti uno in basso al braccio lungo e l'altro al disopra dell'innesto dell'imbuto.

Aperto il robinetto principale EE' l'acqua perviene al braccio CC': questo può compiere una mezza rotazione e nel suo cammino sono notevoli cinque posizioni: quelle N. 1 e 5 in

(*) La tavola sarà spedita colla prossima dispensa.

cui il braccio è addossato alla parete del muro impediscono l'uscita dell'acqua, essendo il braccio congegnato in modo da funzionare in pari tempo da robinetto. Nelle posizioni 2, 3 e 4 l'acqua sgorga rispettivamente nella caldaia dell'acqua bollente per alimentarla, nell'imbuto per l'adescamento del sifone e nel recipiente dell'acqua tiepida per fare il miscuglio con quella bollente.

Per adescare il sifone si aprono entrambi i robinetti *a* e *b* e si colloca il braccio CC' nella posizione N. 3 in modo da versare acqua nell'imbuto del sifone; quando questo sta per esser colmo si chiude il robinetto *b* e dopo pochi secondi anche quello *a* abbattendo in pari tempo contro il muro il braccio CC': il sifone è adescato e quindi lasciando chiuso il robinetto *a* ed aprendo novellamente quello *b* l'acqua bollente passerà a causa del dislivello dalla caldaia AA' nel recipiente BB': chiudendo di nuovo il robinetto *b* l'efflusso si arresta ma il sifone rimane sempre adescato e perciò si potrà, sempre che lo si voglia, ripetere l'operazione.

Quando sia disposto il servizio nel modo ora detto, è naturale che non occorrono più nè il recipiente dell'acqua fresca, nè il ramaiuolo od altro utensile pei travasi d'acqua.

5. Il personale inferiore di servizio del bagno si compone di 4 uomini tratti dagli stessi bagnanti alternandoli fra loro in modo che tutti ricevano la bagnatura.

Uno di essi sta presso il fornello e le vasche: alimenta la combustione, opera le immissioni dell'acqua nei vari recipienti regolando quelle relative alla formazione dell'acqua tiepida a seconda delle indicazioni dell'ufficiale medico (qualora vi assista) o del sottufficiale di servizio.

Un altro sta presso la pompa rotativa e fa girare il volante.

Un terzo sta seduto sopra lo scaleo e dà la doccia ai bagnanti.

Un quarto fornisce l'acqua fresca ai bagnanti allorchè terminato il bagno si recano presso la tavola per lavare mani e viso.

Se nel locale del bagno non vi è la condottura di acqua perenne ed occorre far quindi a mano i travasi e le miscele sarà necessario stabilire un apposito servizio di trasporto dell'acqua sia prima, sia durante le bagnatura, non potendo la quantità contenuta nei recipienti essere sufficiente per tutti gli uomini che debbono ricevere la doccia, in numero di 100 circa al giorno. La quantità d'individui occorrenti pel rifor-

nimento dell'acqua dipenderà dalla distanza da cui bisognerà trasportarla.

Sarà bene avvertire che in cambio di una condotta di acqua perenne si può stabilire anche una condottura che metta capo ad una vasca di 1 a 2 metri cubi di capacità, la quale venga in precedenza riempita: è evidente che questa condottura funzionerà pienamente come quella di acqua perenne.

Alla bagnatura della truppa assisterà (senza bagnarsi) il sergente di settimana del riparto che usufruisce del bagno.

6. In massima la bagnatura dovrà esser fatta tutti i giorni per turno ad una compagnia (squadrone batteria): saranno stabiliti alcuni giorni per la bagnatura dei sottufficiali.

Il riparto della bagnatura sarà fatto dai signori comandanti di corpo o di distaccamento, quando il bagno non sia di uso promiscuo fra vari corpi nel qual caso esso verrà stabilito dal signor comandante la divisione militare.

La durata della bagnatura per una compagnia sarà di un ora o poco più, quando la truppa sia divenuta famigliare nell'impiego degli apparecchi e che tutto proceda con ordine. Questo servizio non impedirà quindi che la compagnia, che ha ricevuto il bagno, attenda regolarmente a tutte le altre operazioni ed istruzioni giornaliere, tanto più che non è necessario tenere impedita tutta la compagnia permanentemente nel locale del bagno, potendosi suddividere il servizio per plotoni o per mezze compagnie.

Col riparto suddetto ciascun uomo di truppa potrà bagnarsi due volte e più al mese.

7. La bagnatura sarà fatta per gruppi di 4 uomini ciascuno nel seguente modo:

Gli uomini del 1° gruppo, messisi a nudo, passeranno nella sala del bagno e si collocheranno in piedi nelle 4 vaschette messe sul tavolato del pavimento; in tale posizione e rivolgendosi in tutti i modi verso il getto d'acqua riceveranno la doccia.

L'acqua tiepida bagnerà ripetutamente le diverse parti del corpo che stropicciate colle mani abbandoneranno una parte del sudiciume: una parte di detta acqua colerà nelle vaschette sotto i piedi sicchè questi si troveranno immersi nell'acqua tiepida e sarà agevolata l'operazione del lavacro di quelle parti inferiori del corpo, che sono sempre più sudicie delle altre.

Terminata questa prima operazione gli uomini del 1° gruppo si recano presso la tavola e dopo avere insaponato le varie

parti del corpo, si presentano novellamente sotto la doccia per asportare definitivamente il sudiciume ed il sapone. Essi ritornano quindi alla tavola e dopo aver lavato il viso e le mani rapidamente passano nello spogliatoio per asciugarsi ed indossare di nuovo gli abiti, mentre si avanzano quelli del 2° gruppo i quali operano nella stessa guisa di quelli che li precedettero, avendo cura di vuotare le vaschette dell'acqua sudicia prima di mettervisi ritti a ricevere la prima doccia. Parimenti opereranno i vari gruppi successivi finchè sieno tutti esauriti.

Le operazioni per ciascun gruppo possono essere compiute in tre minuti circa.

8. Il corpo utente deve curare le seguenti avvertenze per l'impiego e per la conservazione del materiale del bagno.

a) Il tavolato del pavimento del bagno dovrà essere giornalmente lavato e, quando esso sia costrutto in diversi pezzi, per la facile sua composizione sarà bene rialzare tali pezzi per rendere più sollecito il prosciugamento e per pulire anche sotto il detto tavolato.

b) Lo scolo delle acque sul pavimento ottenuto colla pendenza data ad esso nella sistemazione del locale dovrà funzionare in modo perfetto giacchè altrimenti potrebbe verificarsi un allagamento del locale del bagno. Quando l'acqua versata sul pavimento non fosse erogata sollecitamente bisognerà esaminare se non fosse ostruita la chiavichetta di scolo di dette acque ed all'occorrenza farla tosto sgombrare.

c) Se si ostruissero i forellini della lancia della doccia, ciò dipende dal perchè l'acqua traversando un tubo nuovo di tela di Olona ha trascinati seco tutti quei peluzzi proprî di un tessuto nuovo: questi possono peraltro essere del tutto e facilmente rimossi colle dita. Quest'inconveniente si manifesta solo sul principio quando si devono impiegare i tubi nuovi di tela di Olona, ma dopo qualche tempo più non si verifica: ad evitare tuttavia in modo assoluto l'inconveniente suddetto basterà impiegare un tubo di caoutchouc anzichè uno di tela di Olona.

d) Finalmente se la pompa rotativa non funzionasse bene ciò dipende molte volte dal perchè le palmette mobili nell'interno del corpo di tromba incontrano troppo attrito nei loro movimenti. L'operazione da fare in questo caso sarebbe di tirare fuori queste palmette, dopo aver tolte le viti che fissano il coperchio, spalmare di unto tutte le superficie striscianti e ricollocare novellamente a posto il tutto. Ma sarà meglio,

quando avvengano simili casi, rivolgersi all'ufficio del genio militare o ad un meccanico esperto.

9. Ad ogni soldato sarà distribuito un lenzuolo ordinario da letto, nel quale si ravvolgerà per asciugarsi curando di non farlo insudiciare sul pavimento. Tali lenzuòli saranno distesi in adatto luogo affinchè si asciughino perfettamente dovendo servire in massima per quattro giorni di seguito, dopo i quali saranno cambiati con altri di bucato. Ove avvenisse però che talun lenzuolo avesse bisogno di essere anche prima dei quattro giorni risciaquato, sarà fatto presso il corpo stesso.

10. I corpi preleveranno dalle imprese casermaggio le lenzuola necessarie e mensilmente rilasceranno i relativi buoni d'uso in ragione delle giornate che le lenzuola stesse stanno presso di loro; inoltre perchè le imprese possano essere compensate delle lavature eccezionali i corpi stessi rilasceranno un buono speciale per tali lavature nella proporzione di sette ogni otto cambi, avvertendo poi che l'importare del premio delle lavature dovrà essere conteggiato dalle imprese sui deconti trimestrali in modo distinto, dovendo i corpi limitarsi a dichiarare sull'epilogo la sola esattezza delle somministrazioni avute.

11. Le spese per combustibile, sapone ed uso di biancheria ascendono a millesimi 15 a 18 di lira per uomo e per bagno a seconda della stagione: esse sono a carico della massa generale uomini.

12. Le essenziali norme igieniche da osservarsi per ottenere dal bagno a doccia il maggior beneficio sono le seguenti:

a) L'ora più opportuna pel bagno è la mattinale, e nella stagione fredda dalle ore otto in poi. Se deve farsi dopo il pasto è necessario che trascorrano circa due ore da questo.

b) Nel recarsi al bagno nella stagione fredda i soldati indosseranno il cappotto (o la mantellina) e sotto di questo la giubba di tela, e, appena entrati nello spogliatoio, svestiranno il cappotto attendendo il preavviso per ispogliarsi rapidamente e completamente all'atto di passare nella camera della doccia ove la temperatura è più alta.

c) Dopo il bagno indosseranno rapidamente gli abiti, non uscendo dallo spogliatoio che compiutamente vestiti e col cappotto abbottonato. Rientreranno quindi a passo celere nelle rispettive camerate, ove conserveranno per alcuni minuti il cappotto indossato.

d) Sarà opportuno dopo il bagno occupare possibilmente la truppa al coperto in qualche esercitazione ginnastica, o simile.

c) Verificandosi insoliti e rapidi cambiamenti della temperatura controindicanti il bagno, spetterà all'ufficiale medico di servizio il fare al comando del corpo motivata proposta della sospensione del bagno per quella giornata.

Il Ministro — FERRERO.

N. 142. — REGOLAMENTO DI ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER LA CAVALLERIA. — (Nota N. 15). — **Cavalieri scelti.** — 16 luglio.

Questo Ministero, nell'intento di sviluppare sempre più nell'arma di cavalleria quell'utile emulazione che si ravvisa opportuna nel suo interesse, è venuto nella determinazione d'istituire i *cavalieri scelti* in ogni reggimento di cavalleria.

Le norme da seguirsi per la nomina dei cavalieri scelti sono le seguenti:

1° Il numero dei cavalieri scelti, non graduati, sarà di non più di 30 per reggimento.

2° La nomina dei cavalieri scelti avrà luogo in seguito ad un esperimento subito dai proposti dai singoli comandanti di squadrone, davanti ad una Commissione presieduta dal comandante del reggimento e composta di tutti gli ufficiali superiori, presenti al corpo, come membri, e del capitano aiutante maggiore, ed in assenza di questi, dal capitano del deposito, come segretario.

3° Non si potranno comprendere fra i proposti a subire il detto esperimento, i militari che non abbiano compiuto un anno di servizio effettivo nell'arma.

4° La Commissione procedendo per eliminazione, farà la scelta dei migliori cavalieri fra i proposti di ogni squadrone, e quindi seguendo lo stesso procedimento suddetto farà la cernita fra i scelti di tutti gli squadroni.

5° L'esperimento a cui dovranno sottoporsi i militari proposti per cavalieri scelti dovrà essere basato sul merito degli individui nel praticare tutti gli esercizi rispondenti alle esigenze dei nove articoli dell'istruzione individuale a cavallo.

6° In caso di parità di merito fra alcuni cavalieri, si darà la preferenza agli aspiranti che diedero prove di fatto della loro abilità nell'addestramento dei cavalli di rimonta e difficili.

7° Ogni anno non più tardi del 1° giugno dovrà essere annunziato all'ordine del giorno la conferma o nomina dei

cavalieri scelti per coprire i posti vacanti che si verificheranno nel corso dell'anno.

8° La riconferma o nomina dei cavalieri scelti si effettuerà ogni anno al termine dell'istruzione invernale.

9° Il cavaliere scelto nominato o riconfermato tale, conserverà la qualità e distintivo finchè rimane in servizio effettivo od in congedo illimitato.

La perdita del distintivo pel cavaliere scelto potrà avvenire solo pei seguenti motivi:

a) Per passaggio ad un corpo che non sia di cavalleria o di artiglieria;

b) Quando il cavaliere scelto non meritasse la conferma nella sua qualità;

c) Per cattiva condotta.

10° Ai cavalieri scelti oltre alle gratificazioni per l'addestramento dei cavalli giovani, sarà pure al termine di ogni trimestre concesso, per cura del Consiglio di amministrazione permanente, un premio a carico della massa cavalli, che, ragguagliato alle giornate di presenza in servizio, non venga ad essere superiore all'importo di cent. 5 per giornata.

Quando gli uomini debbano recarsi in congedo, il premio potrà essere accordato, nei limiti suddetti, all'atto del licenziamento.

Disposizioni speciali pei graduati.

I graduati sottufficiali e caporali aiutanti istruttori di equitazione prescritti dall'art. 89 del regolamento di disciplina § 387, che sono nominati dal comandante del corpo, prescelti fra i sottufficiali e caporali che hanno speciale attitudine ed amore all'equitazione, potranno essere nominati cavalieri scelti.

Per la nomina di detti graduati a cavalieri scelti, la Commissione composta come al N. 2, sottoporrà separatamente ad un esperimento i sottufficiali e caporali del reggimento che hanno le qualità sopra indicate, e ne farà la scelta.

Ai graduati non è concesso il premio stabilito pei cavalieri scelti non graduati di cui al N. 10.

Il Ministro — FERRERO.

N. **143**. — DIVISA E VESTIARIO. — (Nota N. 258). **Distintivo di cavaliere scelto**. — 16 luglio.

Il distintivo per i cavalieri scelti, istituiti con l'*Atto* N. 142 del 16 corrente mese, si comporrà di una testa di cavallo circondata da due rami di quercia e di alloro, e sarà guarnito al di sotto di un gambo e di un gancetto, il tutto di metallo bianco, conforme al campione, che verrà spedito dal Ministero ad ogni reggimento di cavalleria.

Esso dovrà portarsi sul petto, a destra, ed all'altezza del secondo bottone della giubba, e per fissarvelo, si farà passare il gambo per due asole di seta ritorta, poste a giusta distanza fra loro, ed in modo che la superiore si trovi all'altezza del bottone suddetto.

Il prezzo di tale distintivo è stabilito in lire 1,30.

Per la prima distribuzione e per costituirne un fondo presso i reggimenti di cavalleria, il Ministero ne somministrerà cento a ciascuno di essi, che ne pagheranno l'importo coi fondi della massa cavalli, accreditando di lire 130 l'ufficio di amministrazione di personali militari vari con operazione di conto corrente.

Ai cavalieri scelti il distintivo si distribuirà gratuitamente, a carico della massa medesima; ma ove occorra di surrogarlo per cagione di smarrimento o di rottura, la spesa sarà addebitata alle masse individuali.

Nel modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi verrà inscritta la seguente aggiunta:

Categ. I – 562. Distintivi per cavalieri scelti – N. L. 1,30.

Il Ministro — Ferrero.

N. **144**. — MATRICOLA (Nota N. 49). — **Partecipazioni ai Sindaci delle variazioni relative ai militari congedati per rassegna di rimando**. — 16 luglio.

A senso delle avvertenze inserte sul frontespizio del ruolo matricolare Modello N. 85, prescritto dal § 862 del Regolamento sul reclutamento, i comuni sono tenuti a fare op-

portuna annotazione, nella colonna N. 11 del ruolo stesso, dei militari stati congedati per effetto di rassegna di rimando.

Importando quindi che giunga sempre ai comuni diretta e sollecita notizia di tali eventi, questo Ministero prescrive che d'ora in avanti i corpi del R° Esercito comprendano anche le variazioni in quistione nell'elenco Modello N. 11, che devono mensilmente trasmettere ai Sindaci a senso del 2° capoverso del N. 64 dell'Istruzione per le matricole.

Il Ministro — Ferrero.

Roma, 1883 — Tip. G. Voghera.

In sostituzione della tabella annessa all'*Atto* N° 132 (Dispensa 33ª).

RAMI DI SERVIZIO	UFFICI E DIVISIONI DI CIASCUN RAMO DI SERVIZIO	SEZIONI DI CIASCUNA DIVISIONE E LORO ATTRIBUZIONI	
Segretariato generale	Divisione gabinetto del Ministro	Sezione 1ª.	Personale degli ufficiali generali e colonnelli investiti di funzioni inerenti al grado di maggior generale — Generali di riserva; relative matricole — Ordini equestri nazionali e stranieri — Riconoscimento ed iscrizione a matricola delle campagne di guerra — Medaglie commemorative ed al valor militare e civile, ecc.
			Personale delle case militari di S. M. e dei Reali Principi — Affari specialmente riservati, ed affari riservati e comuni a più direzioni generali del Ministero — Udienze del Ministro e del segretario generale — Personale degli ufficiali del corpo sanitario — Personale farmaceutico militare
		Sezione 2ª.	Servizio e personale riflettente l'accademia militare, la scuola militare ed i collegi militari, escluse le questioni che si riferiscono al loro ordinamento — Corso speciale per i sottufficiali in Modena e Parma — Orfanotrofio militare — Personale e servizio della giustizia militare — Titoli nobiliari — Ex cappellani e parrocchie nelle provincie meridionali — Stato civile — Testamenti in campagna
	Divisione stato-maggiore	Sezione 1ª.	Istruzione, movimenti e servizio delle truppe — Arredamento ed equipaggiamento — Questioni di massima — Personale e servizio del corpo di stato maggiore — Personale e servizio dell'istituto geografico militare — Ordinamento ed insegnamento delle scuole militari — Bollettino, giornale militare e pubblicazioni militari varie — Scuola normale di fanteria e scuola normale di cavalleria — Scuola magistrale

		Sezione 1ª	litare e pubblicazioni militari varie — Scuola normale di fanteria e scuola normale di cavalleria — Scuola magistrale di equitazione ed istruttori di equitazione — Scuola magistrale di scherma ed istruttori di scherma — Questioni di viabilità.
Segretariato generale	Divisione stato-maggiore	Sezione 2ª	Difesa dello Stato — Ordinamento dell'esercito — Mobilitazione — Bilancio — Dotazioni varie.
		Sezione 3ª	Tiro a segno nazionale — Compilazione e revisione dei regolamenti — Personale ed ordine interno della divisione.
		Ufficio sanitario	Servizio tecnico-sanitario — Dotazione di materiale sanitario e farmaceutico — Bagni termali.
Direzione generale di fanteria e cavalleria	Ufficio gabinetto della direzione generale di fanteria e cavalleria	Sezione unica	Personale e ordine interno della direzione generale — Servizio disciplinare per gli ufficiali dipendenti dalla direzione generale — Affari comuni a più divisioni della direzione generale — Protocollo ed archivio della direzione generale.

Roma, 9 luglio 1883.

Il Ministro — FERRERO.

DISPENSA 35ª 1883 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 luglio

UGLIO 19. — Istruzione sui tracciamenti e misure e sulla stima delle distanze, *pag.* 655.
» 20. — Reclutamento delle compagnie permanenti dei distretti o di quelle presidiarie di Orbetello e Oristano, *pag.* 656.
» 20. — Assimate, varianti ed errata-corrige al modello d'inventario del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 668.
» 23. — Rimpiazzamento delle vacanze nei graduati di truppa dei distretti militari, *pag.* 668.
» 23. — Pubblicazione dell'istruzione sulle salmerie per gli alpini, *pag.* 669.
» 23. — Ufficiali in servizio ausiliario e di riserva inscritti nei quadri della milizia mobile, *pag.* 670.
» 23. — Adozione della camicia di flanella per carabinieri reali, *pag.* 670.
» 23. — Modificazioni all'istruzione sulla divisa dei carabinieri reali, *pag.* 671.
» 23. — Modificazioni ed aggiunte all'istruzione per le matricole del R. Esercito in data 22 dicembre 1880, *pag.* 675.
» 23. — Istruzione sull'impiego delle vie di mare nei trasporti militari, *pag.* 677.
» 23. — Apertura al pubblico servizio delle stazioni di Collecchio e Fornovo, della nuova linea Parma-Spezia, *pag.* 678.
» 23. — Apertura al pubblico servizio delle stazioni Olbianova e Marinella sulla linea Cagliari-Chilivani-Olbianova esercitata dalla compagnia reale delle ferrovie sarde, *pag.* 680.
» 25. — Variante all'istruzione sul servizio del materiale del gruppo B presso i corpi in data 31 dicembre 1882, *pag.* 681.

Atto N. **145**. — REGOLAMENTI D'ISTRUZIONE DEL GENIO. — (Nota N. 24). — **Istruzione sui tracciamenti e misure e sulla stima delle distanze**. — 19 luglio.

È stata pubblicata l'*Istruzione sui tracciamenti e misure, e sulla stima delle distanze*, la quale costituisce il volume II della collezione dei libri di testo per l'istruzioni pratiche delle truppe del genio.

Per i comandi, reparti di truppa, direzioni e scuole qui sotto designati è d'obbligo averne il numero di esemplari per ciascuno di essi indicato:

Comando del corpo di stato maggiore. *Esemplari*. N.	3	
Comandi di corpo d'armata, di divisione, territoriali del genio e direzioni del genio.	»	» 1

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 33ª — Alla tabella annessa all'*Atto* N. 432 pag. 646-647, Divisione stato maggiore (ufficio sanitario) *aggiungere*, nella colonna attribuzioni: Scuola d'applicazione di sanità militare.

Dispensa 34ª, *Atto* N. 439, pag. 634, 2ª riga dell'alinea *d*) *invece di*: abbiamo, *leggasi*: abbiano.

Comandi di reggimento del genio (ufficio comando)	*Esemplari N.*	5
Comandi di brigata dei reggimenti del genio	»	4
Compagnie zappatori e ferrovieri . . .	»	4
Compagnie pontieri, telegrafisti, lagunari e deposito	»	1
Plotoni d'istruzione	»	3
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	5
Accademia militare e scuola militare .	»	2

Le spese d'acquisto dei sopra indicati esemplari saranno a carico delle masse generali uomini dei singoli corpi e delle indennità di cancelleria dei comandi ed uffici.

Detti esemplari unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali, dovranno essere richiesti al comitato d'artiglieria e genio, al quale se ne dovrà poi far pervenire l'importo complessivo.

Il prezzo del volume è di L. 1,30; saranno inoltre posti in vendita alcuni esemplari legati in tela, al prezzo di L. 1,85.

Il Ministro — FERRERO.

N. **146**. — RECLUTAMENTO (Nota N. 139) — **Reclutamento delle compagnie permanenti dei distretti e di quelle presidiarie di Orbetello e di Oristano**. — 20 luglio.

L'esperienza avendo dimostrato l'opportunità di determinare in modo più preciso le norme da seguirsi pel reclutamento delle compagnie permanenti dei distretti, e per le compagnie presidiarie dei distretti militari di Siena e di Cagliari, nonchè per le compagnie del distretto militare di Cosenza, che prestano servizio di presidio, questo Ministero è venuto nella determinazione di emanare le seguenti disposizioni, in sostituzione di quelle contenute negli *Atti* N^i 136 e 138 delli 16 e 21 ottobre 1877.

Reclutamento delle compagnie permanenti dei distretti militari ad eccezione di quelle del distretto militare di Cosenza.

1. Le compagnie permanenti dei distretti sono composte esclusivamente con soldati già istruiti delle due classi più anziane di 1ª categoria sotto le armi.

2. Le suddette compagnie sono mantenute in forza mediante passaggi annuali di uomini di truppa dai reggimenti di fanteria di linea stanziati nel territorio del corpo d'armata in cui

hanno sede i distretti e, in caso di bisogno, da reggimenti stanziati in altri corpi d'armata.

3. In occasione del licenziamento della classe anziana il Ministero stabilisce il numero d'uomini dell'ultima classe venuta sotto le armi che tutti indistintamente i reggimenti di fanteria debbono transitare nei distretti.

4. Affinchè si possa procedere a siffatto riparto i comandanti superiori dei distretti trasmetteranno annualmente al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) non più tardi del giorno 1° luglio, e per ogni distretto posto sotto la loro dipendenza, una esatta situazione numerica, conforme all'annesso modello A, degli uomini che rimarranno sotto le armi dopo il congedamento della classe anziana.

Detta situazione servirà di base al Ministero per stabilire le deficienze prossime a verificarsi in ciascun distretto e la proporzione di uomini che ciascun reggimento di fanteria dovrà somministrare ai distretti stessi.

Copia identica di questa situazione sarà dagli stessi comandanti superiori dei distretti trasmessa contemporaneamente al comandante il rispettivo corpo d'armata, unendovi l'indicazione delle varie specialità di cui ciascun distretto abbisognerebbe pel migliore e più economico andamento del servizio.

5. Il Ministero della guerra fornirà poi ai comandanti di corpo d'armata l'indicazione numerica degli uomini che tutti i reggimenti posti sotto il loro comando dovranno somministrare, e della quota che ogni distretto da essi dipendente dvorà ricevere; i comandanti dei corpi d'armata disporranno inseguito in proposito ed in modo che il movimento si compia contemporaneamente al congedamento della classe anziana.

6. I militari da passarsi ai distretti devono essere esclusivamente della classe più giovane che si trova sotto le armi, e vincolati alla ferma di anni tre; un decimo della forza potrà però essere composta di uomini vincolati alla ferma di due anni. Per il trasferimento saranno scelti gli uomini che abbiano minore idoneità fisica al servizio di truppa mobile; però non potrà essere trasferto ai distretti nessun militare che dovesse rimanere per lungo tempo ricoverato in un ospedale, o che si trovasse in licenza di convalescenza di una durata maggiore di un mese.

7. Nei reggimenti la scelta di tali militari non deve cadere sopra individui di una stessa regione, dovendo anche idistretti avere possibilmente un personale dell'alta, della media e della bassa Italia, come dalle tabelle di reclutamento è stabilito per i vari corpi.

8. Tale scelta deve farsi sopra individui che non abbiano cattivi precedenti, al quale oggetto i comandanti dei reggimenti dovranno consultare i fogli matricolari ed i certificati penali degli uomini proposti per il trasferimento, avendo presente che il personale dei distretti militari essendo chiamato a disimpegnare incarichi svariati e di fiducia è necessario che sia composto di uomini di specchiata moralità.

9. Fra i militari da proporsi per essere trasferiti ai distretti dovrà essere incluso un certo numero di uomini atti a far servizio da trombettieri ed allievo armaiuolo.

Dovranno pure esservi compresi militari idonei al servizio di conducente ed altri di professione falegname, barbiere o muratore.

I comandanti dei corpi d'armata daranno a questo proposito opportune istruzioni ai corpi e provvederanno perchè, se da talun reggimento non potessero fornirsi i militari delle professioni richiestegli, siano possibilmente forniti da altro reggimento.

10. Di massima nessun militare graduato dovrà far passaggio ai distretti, dovendo questi provvedere con promozioni nel proprio personale per ripianare le vacanze che se ne verificassero. Però nella scelta dei militari da passarsi ai distretti, dovrà esservi compreso quel numero di militari che indubbiamente siano riconosciuti idonei a coprire tali gradi, sia per condotta, istruzione letteraria e militare, ed anche a questo proposito i comandanti dei corpi d'armata daranno ai reggimenti di fanteria le opportune istruzioni.

11. Per quelle specialità di servizio poi, di cui i distretti avessero assolutamente bisogno, e per quei militari che devono esservi trasferti per potere all'occorrenza esser promossi caporali, i comandanti dei corpi d'armata potranno scegliere anche individui pienamente idonei al servizio mobile, purchè appartengano alla classe più giovane.

12. Nel procedere al riparto fra i distretti dei militari dei reggimenti di fanteria dovrà evitarsi che gli uomini da trasferirsi vengano assegnati al distretto cui appartengono per fatto di leva, mentre invece vi faranno poi passaggio, secondo le norme in vigore, soltanto all'atto dell'invio in congedo illimitato.

13. Qualora per parte dei reggimenti si contravvenisse al prescritto dai N. 6 ed 8 di cui sopra nella scelta dei militari da trasferirsi nei distretti, i comandanti dei corpi d'armata, oltre alle misure che crederanno di adottare onde tale incon-

veniente non abbia a ripetersi, provvederanno alla pronta sostituzione degli uomini erroneamente assegnati, sia disponendo direttamente, sia rivolgendosi ai comandanti dei corpi d'armata nel cui territorio fossero stanziati i reggimenti interessati.

Reclutamento delle compagnie presidiarie di Orbetello (distretto di Siena) e di Oristano (distretto di Cagliari) e di quelle permanenti del distretto militare di Cosenza.

14. Le compagnie presidiarie di Orbetello (distretto di Siena), di Oristano (distretto di Cagliari), nonchè quelle permanenti del distretto militare di Cosenza, che prestano servizio di presidio, vengono reclutate come sopra si è detto per le compagnie permanenti con soldati dell'arma di fanteria appartenenti però per fatto di leva ai seguenti mandamenti:

Per la compagnia presidiaria di Orbetello formante parte del distretto di Siena:

i mandamenti di Orbetello, Scansano, Pitigliano, Grosseto, Manciano, Giuncarico, Roccastrada e Massa marittima.

Per la compagnia presidiaria di Oristano appartenente al distretto militare di Cagliari:

i mandamenti di Oristano, Cabras, Simaxis, Solarussa, Ales, Terralba, Senis, Fordengianus, Muravera, San Gavino, Monreale, Santadi, Siliqua e Tortoli.

Per le compagnie del distretto militare di Cosenza:

i mandamenti di Cosenza, Cerisano, Dipignano, Rende, Rose, Bisignano, San Marco Argentano, Cerzeto, Montalto Uffugo, Aprigliano e Celico.

15. Onde poi, in caso di mobilitazione, non abbia a verificarsi soverchio agglomeramento di uomini presso le compagnie distrettuali, e perchè non si abbia a subire perdita di forza combattente, i distretti militari di Siena e di Cosenza, all'atto dell'invio in congedo illimitato di ciascuna classe, faranno nuovamente passare gli uomini di tali mandamenti nei reggimenti di fanteria a cui prima appurtenevano, eccezione fatta di quelli che saranno assegnati al servizio di portaferiti.

È fatta eccezione per i militari del distretto militare di Cagliari, i quali, come tutti gli altri appartenenti all'isola di Sardegna, rimarranno ascritti, anche dopo l'invio in congedo illimitato, alla milizia speciale dell'isola stessa del rispettivo distretto di leva.

16. Tutti i comandanti dei reggimenti di fanteria i quali

avranno uomini di leva provenienti dai mandamenti suaccennati trasmetteranno il 1° luglio d'ogni anno a questo Ministero (Direzione generale leve e truppa) un esatto elenco nominativo di quelli appartenenti all'ultima classe venuta sotto le armi, eguale all'annesso modello B; in base al quale elenco il Ministero darà ai signori comandanti dei corpi d'armata le occorrenti disposizioni per la esecuzione dei passaggi, proporzionatamente al numero d'uomini della classe anziana che le compagnie suddette debbono inviare in congedo illimitato.

17. Qualora coi militari appartenenti ai mandamenti di reclutamento della compagnia presidiaria di Orbetello non fosse possibile di provvedere al completo ripianamento dei vuoti lasciati dai militari della classe anziana, il Ministero disporrà onde le deficienze vengano ripianate mediante il passaggio d'uomini dai reggimenti di fanteria della classe stessa appartenenti ad altri circondari.

18. La cifra totale degli uomini che annualmente potrà occorrere alla suddetta compagnia di Orbetello dopo che vi saranno stati assegnati quelli dei mandamenti designati al N. 14, sarà suddivisa sopra un determinato numero di reggimenti dell'arma di fanteria.

19. Per ripartire equamente tra i corpi l'obbligo di fornire questo supplemento di contingente, sarà dal Ministero della guerra stabilito un turno fra i reggimenti di fanteria.

Da quest'obbligo saranno però eccettuati i reggimenti di fanteria che reclutano dai distretti militari di Siena e Cosenza, come quelli che già hanno concorso al passaggio alle compagnie di detti distretti.

20. I militari per tal modo forniti dai reggimenti alla compagnia presidiaria di Orbetello saranno al loro invio in congedo illimitato nuovamente transitati ai corpi cui prima appartenevano, come è detto al N. 15 per le compagnie dei distretti di Siena e di Cosenza.

21. Nella scelta degli uomini che i reggimenti debbono trasferire alle compagnie presidiarie di Orbetello e di Oristano ed a quelle del distretto di Cosenza che prestano servizio di presidio non si debbono seguire le norme indicate più sopra per le compagnie permanenti degli altri distretti. Invece siccome per il servizio di tali compagnie occorrono uomini di provata robustezza, così i signori comandanti di reggimento vi destineranno uomini che abbiano tutta l'attitudine al servizio mobile.

Per la stessa ragione non vi saranno giammai trasferti militari al seguito di rassegna di rimando.

Non dovranno poi esser mai trasferiti alle compagnie suddette militari arruolati volontari.

22. Terminati i passaggi i signori comandanti di corpo d'armata rimetteranno al Ministero (Direzione generale leve e truppa) il prospetto modello C annesso.

Il Ministro — F. Acton.

(Modello A)

DISTRETTO MILITARE DI . . . . .

SITUAZIONE *numerica divisa per gradi ed impieghi degli uomini che rimarranno sotto le armi dopo il congedamento della classe anziana.*

GRADO 1	FORZA organica (compresa la forza supplementare) 2	FORZA che rimane sotto le armi 3	FORZA da rimpiazzarsi coi militari della classe più giovane che si trova sotto le armi 4
Caporali maggiori . . .			
Caporali trombettieri .			
Caporali furieri.			
Caporali di compagnia.			
Caporali di maggiorità.			
Appuntati			
Trombettieri			
Soldati.			
Totale . . .			

(Modello **B**)

. . . . . **REGGIMENTO FANTERIA**

ELENCO *nominativo dei militari appartenenti alla classe più giovane che provengono dai mandamenti di* . . . . . .
. . . . . .

MANDAMENTO da cui provengono	COMUNE di nascita	CLASSE		GRADO	COGNOME e nome
		Con 3 anni di ferma	Con 2 anni di ferma		

(Modello **C**)

. . **CORPO D'ARMATA**

MOVIMENTO *degli uomini della classe . . . . trasferti nei Distretti all'atto dell' invio in congedo illimitato della classe anziana.*

DISTRETTO	FORZA						ISTRUZIONE letteraria		
	Assegnata dal Ministero	Ripartita fra i reggimenti: Quantità	Ripartita fra i reggimenti: Reggimento	Effettivamente ricevuta: Con 3 anni di ferma	Effettivamente ricevuta: Con 2 anni di ferma	Differenza fra l'assegnata e la ricevuta	Sanno leggere e scrivere	Sanno leggere	Illetterati
Torino	73	20	13°	18	2	»	12	3	5
		21	23°	18	2	1	6	»	9
		20	24°	19	»	1	10	2	6
		20	32°	18	2	»	14	»	6

PROVINCIA A CUI APPARTENGONO per fatto di leva										ANNOTAZIONI
Roma	Aquila	Brescia	Verona	Palermo	Cagliari	Cosenza	Perugia	Avellino	Napoli	
7	»	4	5	»	2	»	2	»	»	
»	5	»	3	4	»	3	»	»	»	L'individuo avuto in meno dal 23° trovasi in breve licenza, ed è ascritto alla ferma di 2 anni.
3	2	»	»	»	3	»	»	6	4	L'individuo avuto in meno trovasi all'infermeria ed è ascritto alla ferma di 2 anni.
»	»	8	4	»	6	»	2	»	»	

N. **147**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. — Nota N. 225). — **Aggiunte, varianti ed errata-corrige al Modello d'inventario del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto.** — 20 luglio.

Si sono pubblicati:

un fascicolo di aggiunte, varianti ed errata-corrige al modello d'inventario del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto (edizioni 1882) ed alla guida pratica per la traduzione delle nomenclature delle edizioni 1874 e 1882 del detto modello d'inventario; ed alcuni foglietti a stampa contenenti le sole aggiunte al modello d'inventario ed alle avvertenze dell'estratto.

Il prezzo di vendita del fascicolo è fissato a centesimi 30; quello complessivo dei foglietti a centesimi 10.

Ai corpi ed uffici descritti nell'*Atto* N. 249 inserto nel *Giornale Militare* anno 1882, sarà distribuita dall'ufficio d'amministrazione del comitato d'artiglieria e genio, ai prezzi sopra indicati, una copia del fascicolo ed una copia dei foglietti.

Si rivolgeranno al menzionato ufficio amministrativo le richieste per somministrazioni del numero di esemplari tanto di fascicoli quanto di foglietti che potranno occorrere ai predetti corpi ed uffici o per uso particolare agli ufficiali.

Il Ministro — F. Acton.

N. **148**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. — (Nota N. 135.) — **Rimpiazzamento delle vacanze nei graduati di truppa dei distretti militari.** — 23 luglio.

Allo scopo di dare norme fisse per il ripianamento normale delle vacanze nei graduati di truppa presso i distretti militari, questo Ministero determina:

1. Appena abbia luogo qualche vacanza nei sottufficiali i comandanti dei distretti ne informeranno immediatamente e direttamente il Ministero, indicandogli se possono provvedervi col proprio personale.

Le anzidette vacanze dovranno poi essere riportate nel prospetto numerico che i comandanti dei distretti sono tenuti a trasmettere ai comandanti delle divisioni, e questi al Ministero, nei primi 5 giorni di ciascun mese.

Il Ministero, ricevute tali comunicazioni ed i suddetti prospetti numerici mensili, provvederà al ripianamento delle re-

lative vacanze, ed i comandanti dei distretti riceveranno dai signori comandanti di divisione le opportune comunicazioni.

2. Quando non sia possibile ai comandanti di distretto ripianare col proprio personale le vacanze nei graduati di truppa con ferma temporanea, dovranno i medesimi comandanti dirigersi al rispettivo comandante superiore dei distretti, e questi ne riferiranno ai signori comandanti di corpo d'armata, ai quali spetta disporre perchè dai comandanti dei reggimenti di fanteria stanziati nella giurisdizione del proprio territorio vengano loro proposti gl'individui rivestiti del grado che occorre trasferire ai distretti, osservate le prescrizioni di cui nell'*Atto* N. 146.

Per effetto di questa disposizione i signori comandanti di corpo d'armata sono autorizzati, per delegazione del Ministero, ad ordinare i passaggi ai distretti dei suddetti graduati di truppa con ferma temporanea; ed i comandanti dei distretti, nelle relative variazioni, che dovranno essere fatte in dipendenza di tali passaggi, indicheranno la data dell' ordine di passaggio.

Le disposizioni contenute nel presente *Atto* sono applicabili anche a quei militari di truppa non graduati aventi incarichi speciali, soltanto però nel caso di urgente bisogno.

Il Ministro — F. Acton.

N. **149**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. — (Nota N.° 226). — **Pubblicazione dell'Istruzione sulle salmerie per gli alpini.** — 23 luglio.

È stata condotta a termine la stampa dell'*Istruzione sulle salmerie per gli alpini*.

Di tale istruzione i reggimenti alpini dovranno provvedersi in ragione di due copie per ciascun comando di reggimento, una copia per ogni comando di battaglione ed una copia per ciascuna compagnia, tanto dell'esercito permanente quanto della milizia mobile, oltre alcune copie in più, ch'è bene abbiano a loro disposizione.

Le brigate di artiglieria da montagna dovranno pure provvedersi di una copia per ciascun comando di brigata e di una per ciascuna batteria.

Sarà pure opportuno che ciascun comando di corpo d'armata e di divisione se ne provveda per uso del rispettivo ufficio.

I comandanti di corpo e capi di servizio richiederanno all'ufficio di amministrazione di personali militari vari il numero di copie che loro occorrono, sia a senso di quanto sopra è prescritto, sia per gli ufficiali che desiderassero averle a proprie spese.

Il prezzo di ogni copia è di lire una.

Il Ministro — F. Acton.

N. **150** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — (Nota N. 119) — **Ufficiali in servizio ausiliario e di riserva inscritti nei quadri della milizia mobile.** — 23 luglio.

A soluzione di quesiti fatti da alcuni comandanti di distretto relativamente agli ufficiali in servizio ausiliario ed agli ufficiali di riserva inscritti nei quadri della milizia mobile in base all'*Atto* N. 103 del 1883, il Ministero della guerra crede opportuno dichiarare:

1. Che gli ufficiali in servizio ausiliario e gli ufficiali di riserva inscritti nei quadri della milizia mobile debbono continuare ad essere rappresentati sui ruoli e sugli stati della forza dell'ufficio d'amministrazione di personali militari varii;

2. Che i distretti ed i reggimenti d'artiglieria, genio ed alpini, da cui dipendono i reparti della milizia mobile, debbono limitarsi a tener nota dei predetti ufficiali su apposito ruolino, come sarà prescritto dalle istruzioni sulla mobilitazione, al solo scopo di rendersi conto della composizione dei quadri dei singoli reparti di milizia.

3. Che le carte personali degli stessi ufficiali continuano ad essere tenute, per gli ufficiali in servizio ausiliario, dalle autorità da cui essi dipendono, in ragione del loro domicilio, giusta il § 18 dell'*Atto* N. 178 del 1881, modificato dall'*Atto* N. 54 del 1882, e per gli ufficiali di riserva, dall'ufficio d'amministrazione di personali militari varii, a termini del § 16, N. 43 della Istruzione per le matricole del R. esercito.

Il Ministro — F. Acton.

N. **151** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 259) **Adozione della camicia di flanella per carabinieri reali.** — 23 luglio.

Il Ministero ha risoluto di abolire la camicia di tela di lino ad uso dei carabinieri reali e di sostituirvi una camicia di flanella color *bronzo chiaro* conforme al campione che a cura

dell'opificio arredi militari sarà distribuito a ciascuna legione. Alle direzioni dei magazzini centrali militari sarà spedito uno scampolo di tale stoffa per servire da campione.

Nel modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi vengono quindi recate le seguenti aggiunte e varianti:

I	67	Camicie di lino per carabinieri.	N°	3	90	Abolito
»	563	Camicie di flanella per carabinieri	»	7	»	Aggiunta
VII	281	Tela in filo a mezza imbiancatura per camicie da carabinieri alta m. 0,80. . . .	ML.	1	15	Abolito
»	343	Flanella color bronzo chiaro alta m. 1,30	»	3	50	Aggiunta

Il Ministro — F. Acton.

N. **152**. —DIVISA E VESTIARIO. — (Nota N. 260) — **Modificazioni all'istruzione sulla divisa dei Carabinieri reali**. — 23 luglio.

In conseguenza di quanto è prescritto dall'*Atto* N. 151, nella istruzione sulla divisa dei carabinieri, viene soppresso il § 4; ed i tre specchi esistenti a pag. 12 e 13 sono posti al seguito del paragrafo 3, ma con le varianti appresso indicate:

Il 1° di essi sarà intestato: *Specchio delle misure della camicia di cotone per carabinieri*;

Il 2°: *Dimostrazione della quantità di tela occorrente per la manifattura della camicia di cotone da carabinieri*, e vi saranno soppresse le due ultime colonne.

Il 3° sarà intestato e ridotto come segue:

CONTO *della camicia di cotone per carabinieri.*

Denominazione delle materie e manifatture	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Tela in cotone greggia alta m. 0,74 . . .	0,700	2,96	2,072
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). .	» »	» »	0,520
		Prezzo di costo L.	2,592
		Prezzo di conteggio L.	2,60

(1) Nella fornitura sono compresi quattro bottoni d'osso bianco.

In luogo dell'attuale § 4 sarà sostituito il seguente:

§ 4. *Camicia di flanella per Carabinieri.*

La camicia è costrutta con flanella color bronzo chiaro alta m. 1,34, e si compone delle parti seguenti:

Un corpo.
Due riporti dello sparato anteriore.
Un colletto.
Due maniche con polsini.

Il corpo è formato di due parti, anteriore e posteriore, congiunte insieme per mezzo di due cuciture e di una lista doppia di stoffa detta *spallaccio*: la posteriore è di cm. 5 più lunga dell'anteriore, entrambe hanno una larghezza corrispondente a metà altezza della stoffa. Il fondo è sparato lateralmente lungo le cuciture ed ivi è rinforzato da due quaderletti di flanella.

Sulla parte anteriore uno spacco verticale forma lo sparato del petto, lateralmente al quale, da una parte e dall'altra sono sovrapposti due pezzi di riporto, incavalcantisi l'uno sull'altro per cm. 3 circa, ed alla cui estremità inferiore è cucita per

rinforzo una striscia di flanella in senso orizzontale. Il pezzo di destra porta due bottoni d'osso bianco lucidi, e quello di sinistra due occhielli.

Lo spallaccio serve pure ad unire il colletto al corpo della camicia.

Il colletto è diritto formato con doppia lista di flanella ed ha sul davanti un occhiello ed un bottone.

La camicia è formata di un solo pezzo riunito al corpo con cucitura doppia, e termina con un polsino formato da una lista di tessuto addoppiato e guarnito di un bottone con relativo occhiello.

Il fondo della manica è sparato per una lunghezza di cm. 15 circa compreso il polsino; all'origine dello sparato havvi per rinforzo un quaderletto messo a doppio.

Le camicie sono di quattro dimensioni o taglie e sono tutte cucite con refe misto di cotone e lino, di tinta simile a quella della stoffa.

SPECCHIO *delle misure delle camicie di flanella per carabinieri.*

TAGLIE	Lunghezza della parte anteriore	Lunghezza della parte posteriore	Larghezza della parte posteriore alla schiena	Lunghezza della manica compreso il polsino	Larghezza della manica superiormente	Lunghezza dei polsini	Altezza dei polsini	Lunghezza del colletto	Altezza del colletto	Spallaccio Lunghezza	Spallaccio Larghezza	Sparato anteriore
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1010	1060	560	580	250	240	50	440	30	210	80	390
2ª	960	1010	550	570	250	240	50	430	30	210	80	380
3ª	910	960	550	560	250	240	50	420	30	200	80	380
4ª	860	910	540	540	250	230	50	410	30	200	80	370

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la manifattura delle camicie di flanella per carabinieri.*

TAGLIE	Quantità di stoffa per ciascuna taglia		Quantità da costruirsi su 100	Quantità di stoffa per cadauna taglia	
1ª	1	95	9	17	55
2ª	1	83	34	62	22
3ª	1	74	38	66	12
4ª	1	67	19	31	73
Totali . . .			100	177	62
Media m.				1	77

CONTO *della camicia di flanella.*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Flanella	3 50	1 77	6 195
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	» »	» »	» 800
Prezzo di costo L.			6 995
Prezzo di conteggio L.			7 »

(1) Nella fornitura sono compresi cinque bottoni d'osso bianchi lucidi.

Il Ministro — F. Acton.

N. **153.** MATRICOLA (Nota N. 50) **Modificazioni ed aggiunte all'istruzione per le matricole del regio esercito in data 22 decembre 1880.** — 23 luglio.

Questo Ministero ha determinato che all'istruzione per le matricole del regio esercito siano apportate le aggiunte e le modificazioni qui di seguito specificate.

Pag. 5, lettera *f* del n. 3. I matrimoni ecc., *leggasi*: I matrimoni, le vedovanze e le naturalizzazioni.

Pag. 24, *a colonna 2 dello specchio, riga 9ª, aggiungere*: I distretti v'inscriveranno altresì gli ufficiali addetti alle fortezze dipendenti dalla loro giurisdizione.

Pag. 24, riga 17. *Invece di*: 18 distinti ruoli, *leggasi*: 20 distinti ruoli.

Pag. 24, riga 20-2° stato maggiore d'artiglieria, *aggiungere*: ed ufficiali d'artiglieria professori alla scuola di applicazione d'artiglieria e genio.

Pag. 24, riga 21-3° stato maggiore del genio, *aggiungere*: ed ufficiali del genio addetti alle officine di costruzione o professori alla scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.

Pag. 24, riga 22-4° addetti ai comitati delle armi di linea e dei carabinieri reali ecc., *leggasi*: 4° addetti al comitato delle armi di fanteria e di cavalleria, al comando generale dell'arma dei carabinieri reali, ecc.

Pag. 24, riga 27, *sopprimere*: ufficiali superiori ed inferiori addetti al comitato di stato maggiore generale.

Pag. 24, riga 34 *alle parole*: altri che si trovano in posizione eccezionale, *sostituire*: ufficiali condannati al carcere od alla reclusione militare.

Pag. 24, *dopo il 18 ruolo, aggiungere*:

19 Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

20 Ingegneri civili ammessi in servizio temporaneamente.

Pag. 24, *in calce alla colonna 2, aggiungere*:

Colonnelli medici ispettori membri del comitato di sanità militare.

Pag. 24, colonna 3 dello specchio, ruolo 26 ufficiali della milizia territoriale *leggasi*:

26 Ufficiali di fanteria della milizia territoriale, *quindi aggiungere*:

27 Ufficiali d'artiglieria della milizia territoriale.
28 » del genio » »
29 » medici » »
30 » in posizione di servizio ausiliario:

31 Ingegneri civili ammessi temporaneamente in servizio.

Pag. 29, n. 40 alle lettere *a* e *b dopo, le parole*: mobile e territoriale, *aggiungere*: e dagli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario.

Pag. 29, *alla fine del primo periodo del n.* 41, *aggiungere*: ed in copia pure devono essere i processi verbali ed i documenti relativi a ferite, lesioni, ecc., dovendo gli originali seguire l'individuo nei trasferimenti di corpo giusta l'annotazione a piè della 6ª pagina.

Pag. 31, § 16, *dopo le parole:* di riserva, *aggiungere:* e nella posizione di servizio ausiliario.

Pag. 31, n. 43, riga 5ª, *dopo la parola*: revocato, *aggiungere*, o collocato nella posizione di servizio ausiliario.

Pag. 32, n. 45 riga 3ª, *dopo la parola*: di riserva, *aggiungere*, e nella posizione di servizio ausiliario.

Pag. 32, n. 47, *alla lettera*: *a*) *aggiungere*: e qualora non abbia servito almeno due anni nella qualità di ufficiale, o come militare di truppa, complessivamente, dovrà prestare un altro anno di servizio come militare di truppa, compiuto il quale sarà inscritto sul ruolo degli ufficiali di complemento.

Pag. 32, n. 47, *dopo il capoverso lettera d, aggiungere*: *e*) L'ufficiale di milizia territoriale, dimissionato, rimosso e quello dimesso a senso dell'articolo 14 del codice penale militare, se proveniente dalla truppa va inscritto come semplice soldato alla propria classe e categoria.

Se proviene dai sottufficiali congedati in modo assoluto prima della legge 7 giugno 1875, ovvero dai cittadini, sarà prosciolto da ogni ulteriore servizio.

L'ufficiale di milizia territoriale dimissionato già precedentemente inscritto d'obbligo negli ufficiali di riserva, ritorna inscritto col primitivo grado ed anzianità negli ufficiali di riserva.

L'ufficiale di milizia territoriale tolto dai ruoli a senso dell'articolo 15 del regio decreto 7 agosto 1874 sarà tenuto a disposizione del governo fino al 31 dicembre dell'anno in cui compie il 39° anno di età solo nel caso che abbia obblighi di servizio siccome proveniente dai militari di truppa; in caso contrario verrà prosciolto da ogni ulteriore servizio.

Pag. 32, *annotazione in calce alla pagina*: *sopprimerla*, (non essendo più consentanea alle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1882 sul reclutamento ed obblighi degli ufficiali di complemento).

Pag. 156, § 5, *dopo la formula 12, aggiungere*: 13. Chiamato in servizio presso..... a senso della legge 17 ottobre 1881 a datare

dal..... D. M..... (per gli ufficiali in posizione di servizio ausiliario).

Pag. 156, § 6 Rivocazione, rimozione, ecc., *aggiungere*: collocamenti in posizione di servizio ausiliario, ecc.

Pag 157, § 6 *dopo la formola* 10, *aggiungere*: 10bis. Collocato nella posizione di servizio ausiliario occorrendo) in seguito a sua domanda, a senso della legge 17 ottobre 1881 a datare dal ..... R. D.

Pag. 158, § 9 ufficiali di complemento e di milizia mobile, *leggasi*: Ufficiali di complemento, di milizia mobile, di riserva o della milizia territoriale.

Pag. 158, formola 5, *aggiungere*: (occorrendo) in seguito a sua domanda (ovvero) per ragioni di età.

Pag. 158, *dopo la formola* 12 *aggiungere*:

12bis Tale rientrato nella primitiva posizione D. M.

Pag. 158, *dopo la formola* 13 *aggiungere*:

13bis Tolto dai ruoli in seguito a sua domanda.

13ter Cessa per ragione di età di appartenere alla milizia mobile (ovvero, alla milizia territoriale conservando l'onore dell'uniforme del suo grado) R. D.

Pag. 160, § 12, *dopo la formola* 7 *aggiungere*: 7bis Ricollocato nell'impiego in detto con anzianità..... D. M.

Pag. 160, § 12 *dopo la formola* 8 *aggiungere*: 9 Ammesso a prestare temporaneamente servizio in qualità d'ingegnere civile presso le direzioni territoriali del genio militare, a senso della legge 25 luglio 1880, coll'annuo stipendio di lire..... a datare dal..... D. M.

Il Ministro — F. Acton.

N. 154. — ITINERARIO GENERALE DEL REGNO (Nota 9) — **Istruzione sull'impiego delle vie di mare nei trasporti militari.** — 23 luglio.

Si prevengono le autorità militari che in seguito all'apertura della linea ferroviaria *Cagliari-Chilivani-Olbianova* (*tronco Terranova Capo-sigari*) il servizio giornaliero nei piroscafiche partono da Civitavecchia e da Genova fanno ora capo al *Golfo*

degli Aranci in corrispondenza colla stazione ferroviaria di *Olbianova*.

Eppertanto allo specchio *A* annesso all'istruzione sull'impiego delle vie di mare nei trasporti militari 29 dicembre 1881, *Atto* N. 207 detto anno, *Giornale Militare* parte 1ª pag. 613, laddove lo sbarco o l'imbarco è detto che deve aver luogo a Terranova si varierà segnandovi invece *Golfo degli Aranci*.

Il Ministro — F. Acton.

N. 155. — FERROVIE (Nota N. 180). — **Apertura al pubblico servizio delle stazioni di Collecchio e Fornovo, della nuova linea Parma — Spezia.** — 23 luglio.

Col giorno 2 andante mese venne aperto all'esercizio il tronco *Parma — Fornovo* della nuova linea *Parma — Spezia*, comprendente le stazioni di *Collecchio e Fornovo*.

Eppertanto nel Prontuario militare pei viaggi in ferrovia e sui laghi, nella Parte 1ª lettera C e F, dovranno inscriversi le seguenti aggiunte:

Collecchio	30	Modena	65	Piacenza	70
Fornovo	30	Modena	76	Piacenza	81

Nella parte IIIª tavola 30 si aggiungeranno le stazioni di *Collecchio e Fornovo* segnando nelle caselle che all'uopo si apriranno le distanze seguenti:

TAVOLA N. 30

Milano — Bologna

Milano C.	Rogoredo	Melegnano	Tavezzano	Lodi	Secugnago	Casalpusterlengo	Codogno	S. Stefano Lodigiano	Piacenza	Pontenure	Cadeo	Fiorenzuola	Alseno	Borgo S. Donnino	Castel Guelfo	Parma	S. Ilario	Reggio Emilia	Rubbiera	Modena	Castelfranco	Samoggia	Anzola	Lavino	Bologna	
138	131	121	113	105	91	87	82	78	70	61	55	48	41	34	25	12	23	41	53	65	77	85	90	93	102	**Collecchio**
149	142	132	124	116	105	98	93	89	81	72	66	59	52	45	36	23	34	52	64	76	88	96	101	104	113	12 **Fornovo**

Il Ministro — F. Acton.

N. 156. — FERROVIE (Nota N. 481). — **Apertura al pubblico servizio delle stazioni *Olbianova* e *Marinella* sulla linea *Cagliari-Chilivani-Olbianova* esercitata dalla compagnia reale delle ferrovie sarde.** — 23 luglio.

Col giorno 1° luglio vennero aperte al pubblico servizio le stazioni di *Olbianova* e di *Marinella* della linea *Cagliari-Chilivani-Olbianova*. (Ferrovie sarde).

Eppertanto nel prontuario militare pei viaggi in ferrovia e sui laghi, nella parte 1ª, si dovranno inscrivere le seguenti aggiunte:

Albianova	Sardegna
Marinella	Sardegna

Nella parte IV *Ferrovie Sarde* si aggiungeranno le stazioni di *Marinella* e *Olbianova*, aprendo all'uopo due caselle in cui si inscriveranno le distanze seguenti:

	Marinella	Olbianova
Terranova	13	22
Enas	23	32
Monti	35	45
Berchidda	51	61
Oschiri	61	71
Ozieri	78	88
Chilivani (1)	83	93

(1) Onde poi avere il percorso ferroviario fra le due nuove stazioni a quelle delle altre stazioni della tavola (ferrovie sarde) si sommeranno le distanze che passano rispettivamente al transito di *Chilivani*, con quelle da *Chilivani* ad *Olbianova* e *Marinella*.

Si prevengono per ultimo le autorità militari, che quanto prima verrà pubblicata altra tavola polimetrica delle ferrovie sarde colle distanze della nuova misurazione, la cui operazione sta per essere ultimata.

Il Ministro — F. Acton.

N. **157**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 185). — **Variante all'Istruzione sul servizio del materiale del gruppo B presso i corpi in data 31 dicembre 1882** — 25 luglio.

Art. 31 Registro delle lettere di vettura.

Il § 206 è modificato come segue:

Occorrendo di dover rilasciare all'impresa dei trasporti duplicati di lettere di vettura, i corpi, le direzioni e gli uffici militari ne chiederanno prima speciale autorizzazione all'ufficio di revisione, somministrandogli tutti i dati necessari.

Della ottenuta autorizzazione si dovrà fare menzione sui dupplicati medesimi, notandone il numero e la data.

Il Ministro — F. Acton.

Roma, 1883 — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 36ª 1883 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 agosto.

GIUGNO 17. — Regio decreto che radia dal numero delle piazze forti dello Stato le fortezze di Palmanova e di Portoferraio e che determina non siano più considerate opere di difesa le fortificazioni di Porto Longone, *pag.* 683.
» 24. — Regio decreto che determina il licenziamento graduale degli operai borghesi addetti ai panifici militari, *pag.* 684.
LUGLIO 8. — Regio decreto col quale cessa di essere piazza forte dello Stato la fortezza di Ventimiglia, *pag.* 687.
» 13. — Decreto Ministeriale che accorda ai guarda magazzini alpini il soprassoldo giornaliero di centesimi cinquanta, *pag.* 687.
» 30. — Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria, *pag.* 688.
» 30. — Norme per la divisione di fanteria nel combattimento, *pag.* 690.
» 31. — Aggiunte all'istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi amministrativi del R. esercito, *pag.* 690.
» 31. — Modificazione all'istruzione sulla divisa della truppa. (Oggetti di vestiario in uso presso le direzioni di sanità militare), *pag.* 698.
AGOSTO 1. — Nuove modificazioni alle norme per l'istruzione degli uomini di 2ª categoria, *pag.* 699.
» 4. — Divisa dei capi-musica, *pag.* 700.
» 4. — Norme per l'applicazione delle disposizioni transitorie contenute nell'articolo 32 della legge sullo stato dei sottufficiali, *pag.* 701.
» 6. — Aggiunte e varianti all'istruzione per la concessione dei cavalli di agevolezza, *pag.* 702.
» 6. — Apertura al pubblico servizio del tronco ferroviario Catanzaro-Marina Catanzaro-Sala, esercitato dalla società italiana per le strade ferrate meridionali, *pag.* 702.
» 6. — Apertura al pubblico servizio della stazione lacuale S. Felice di Scovolo sul lago di Garda, *pag.* 703.
» 6. — Cambiamento di denominazione della stazione di Olbianova delle ferrovie sarde, *pag.* 704.
» 6. — Istruzione intorno all'articolo 165 del testo unico delle leggi sul reclutamento modificato dalla legge 8 luglio 1883 N.° 1469, *pag.* 705.

Atto N. **158**. — OPERE DI UTILITÀ PUBBLICA E SERVITU' MILITARI (Nota N. 22). — **Regio Decreto che radia dal numero delle piazze forti dello Stato le fortezze di Palmanova e di Portoferraio e che determina non siano più considerate opere di difesa le fortificazioni di Porto Longone.** — *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 20 luglio 1883 N. 169; N. 1439 (serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno.* — 17 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Cessano di essere piazze forti dello Stato le fortezze di Palmanova e di Portoferraio, e non sono più considerate opere di difesa le fortificazioni di Porto Longone.

Art. 2. Le proprietà fondiarie presso le dette fortezze ed opere fortificatorie cessano per conseguenza di essere soggette a servitù militari nei limiti delle disposizioni in vigore.

Art. 3. Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1883.

UMBERTO.

FERRERO.

N. **159**. — SUSSISTENZE MILITARI (Nota N. 6). — **Regio Decreto che determina il licenziamento graduale degli operai borghesi addetti ai panifici militari.** — *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 25 luglio 1883 N. 173; N. 1491 (serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 24 giugno.

UMBERTO I ECC., ECC. RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto del 20 aprile 1879, N. 4867 (serie 2ª) degli atti del Governo, relativo agli operai borghesi delle sussistenze militari;

Vista la legge 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª), sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, la quale istituisce le compagnie di sussistenza per attendere al servizio dei panifici, ed in parte a quello dei viveri in tempo di pace, ed a quello delle sussistenze militari in campagna;

Considerando che in forza della precitata legge, cessando di aver effetto il Nostro Decreto 20 aprile 1879 e le disposizioni emanate d'ordine Nostro dal Ministro della guerra per la sua esecuzione, si deve provvedere alla graduale sostituzione degli operai borghesi con operai militari;

Ritenuto essere conforme a giustizia che agli operai borghesi non aventi diritto alla giubilazione, sia all'atto del loro licenziamento corrisposta una gratificazione per una sola volta in compenso dei servizi prestati allo Stato;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A decorrere dal 1° ottobre 1883, e fino al 31 dicembre 1885, sarà dal Ministro della guerra provveduto al graduale licenziamento degli operai borghesi addetti ai panifici militari ed alla loro giubilazione, se vi hanno diritto, a tenore delle leggi 27 giugno 1850 e 7 febbraio 1865, salve le eccezioni di cui nei seguenti articoli.

Art. 2. Quelli di essi operai che alla data del presente Decreto conteranno 20 o più anni di effettivo servizio, ma che non avranno conseguito entro il 31 dicembre 1885 il diritto alla giubilazione, potranno essere mantenuti in servizio fintanto che acquisteranno tale diritto.

Art. 3. È fatta facoltà al Nostro Ministro della guerra di mantenere temporaneamente in servizio oltre il 31 dicembre 1885, e sino a che lo richiederanno le esigenze del servizio presso i panifici militari, quelli fra essi operai l'opera dei quali, specialmente per la fabbricazione della galletta, o per il servizio della macinazione, fosse reputata ancora necessaria in concorso con quella degli operai militari, anche per l'istruzione pratica di questi ultimi.

Art. 4. Agli operai che verranno licenziati senza diritto alla giubilazione sarà concessa per una sol volta la gratificazione nella misura indicata nella annessa tabella, d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1883.

UMBERTO

FERRERO.

TABELLA *indicante la gratificazione da concedersi per una sola volta per ogni anno di servizio e per ogni campagna di guerra agli operai borghesi delle sussistenze militari che verranno licenziati senza aver diritto alla giubilazione.*

GRADI E CLASSI	Gratificazione per ogni anno di servizio e per ogni campagna di guerra		ANNOTAZIONI
	L.	C.	
Capi operai di 1ª classe . . .	54	»	Agli operai licenziati, oltre alla indennità di cui contro, saranno concessi i mezzi per il loro trasporto e per quello delle persone componenti la loro famiglia, quando trasferiscano di fatto il domicilio in luogo diverso da quello in cui erano in servizio.
Id. di 2ª classe . . .	46	»	
Id. di 3ª classe . . .	42	»	
Sottocapi operai di 1ª classe	38	»	
Id. di 2ª classe	37	»	
Id. di 3ª classe	36	»	
Operai di 1ª classe	35	»	
Id. di 2ª classe	34	»	
Id. di 3ª classe	32	»	

V.ª d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO

N. **160**. — OPERE DI UTILITÀ PUBBLICA E SERVITU' MILITARI (Nota N. 23). — **Regio Decreto col quale cessa di essere piazza forte dello Stato la fortezza di Ventimiglia.** — *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 24 luglio 1883, N. 172; N. 1492 (serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 8 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 17 della legge in data 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Visto il Decreto del 22 dicembre 1861 che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge succitata;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Cessa di essere piazza forte dello Stato la fortezza di Ventimiglia.

Art. 2. Le proprietà fondiarie presso la detta fortezza cessano per conseguenza di essere soggette a servitù militari nei limiti della legge succitata.

Art. 3. Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1883.

UMBERTO.

Ferrero.

N. **161**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. — (Nota N. 187). — **Decreto ministeriale che accorda al guarda magazzini alpini il soprassoldo giornaliero di centesimi cinquanta** — 13 luglio.

IL MINISTRO.

Vista la legge 8 luglio 1883 N. 1451 che approva il bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'anno 1883;

Visto il R. Decreto del 27 marzo 1879 che stabilisce le indennità eventuali pel Regio esercito;

Visto il R. Decreto 22 marzo 1883 che modifica i quadri delle indennità suddette, ed il relativo regolamento;

Valendosi della facoltà fatta dall'art. 4 del precitato R. Decreto 27 marzo 1879:

Determina:

Il soprassoldo giornaliero di centesimi *cinquanta* assegnato ai *Guarda parchi* dal N. 34 del quadro C approvato con R. Decreto 27 marzo 1879 è esteso ai sottufficiali *Guarda magazzini alpini*.

Il predetto soprassoldo sarà corrisposto coi fondi stanziati al capitolo 6° del bilancio, sotto l'osservanza del § 76 del regolamento sulle indennità eventuali, dalle amministrazioni dei reggimenti alpini ai quali sono effettivi i sottufficiali *Guarda magazzini*, e sarà conteggiato sul rendiconto generale Mod. 226, unendovi a dimostrazione del correlativo articolo di credito un elenco nominativo dal quale risulti il numero e l'importo delle giornate dovute.

Ai sottufficiali che attualmente già prestano il servizio di *Guarda magazzini alpini*, il soprassoldo decorrerà dal giorno in cui hanno assunto il servizio stesso.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, addì 13 luglio 1883.

Il Ministro — Ferrero.

N. **162.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 227). — **Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria**. — 30 luglio.

E' stata pubblicata una nuova Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria in sostituzione di quella provvisoria sulla conservazione e sul governo delle robe d'artiglieria pubblicata nel 1870, la quale rimane abolita.

Il prezzo di vendita di tale istruzione è fissato in L. 3,10 per ogni copia.

I comandi, reggimenti, reparti di truppa, scuole e direzioni qui appresso designati dovranno averne il numero di esemplari per ciascuno di essi controsegnato:

Comandi di corpo d'armata	esemplari N.	1
Comandi di divisione territoriali . . .	»	» 2
» territoriali d'artiglieria e del genio	»	» 2
» di brigata di fanteria . . .	»	» 2
» » di cavalleria . . .	»	» 1
» superiori dei distretti . . .	»	» 1
Distretti militari di 1ª classe	»	» 5
» » di 2ª classe	»	» 2
Reggimenti d'artiglieria	»	» 25
» del genio	»	» 3
» di fanteria, granatieri, bersaglieri	»	» 5
» alpini	»	» 7
» di cavalleria	»	» 6
Brigata d'artiglieria da montagna . . .	»	» 5
Battaglioni d'istruzione	»	» 1
Legioni carabinieri reali	»	» 1
Accademia militare	»	» 2
Scuola militare	»	» 2
Collegi militari	»	» 2
Scuola normale di fanteria	»	» 3
Scuola normale di cavalleria	»	» 3
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	» 2
Direzioni territoriali d'artiglieria e del genio	»	» 3
Direzioni di stabilimenti d'artiglieria e del genio	»	» 6
Opificio arredi militari	»	» 2
Comandi locali d'artiglieria	»	» 1

Le spese per l'acquisto dei sovraindicati esemplari saranno a carico della massa generale uomini, per quanto riguarda la dotazione prescritta pei corpi, ed a carico dell'indennità cancelleria per quanto riguarda invece i comandi ed uffici.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti per uso privato, dovranno essere richiesti al comitato delle armi d'artiglieria e genio, al quale se ne dovrà poi far pervenire l'ammontare.

Il Ministro — FERRERO.

N. **163**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 228). — **Norme per la divisione di fanteria nel combattimento.** — 30 luglio.

Sono pubblicate a titolo provvisorio le *Norme per la divisione di fanteria nel combattimento.*

Quantunque tale pubblicazione non abbia carattere assolutamente regolamentare è intenzione del Ministero che le norme stesse siano applicate, in massima, alle grandi manovre, ai campi ed in genere in tutte le circostanze nelle quali manovrano reparti composti delle tre armi, siano essi maggiori o minori della divisione, essendo le norme suddette applicabili anche a questi colle varianti consigliate dalla maggiore o minore forza del reparto.

I comandi e corpi sottoindicati ne acquisteranno il numero di copie a ciascuno di essi assegnato, a carico delle spese di cancelleria o della massa generali uomini.

Comando del corpo di stato maggiore	. . . . .	24
Comandi di corpo d'armata	. . . . .	4
Id. di divisione	. . . . .	4
Id. di brigata di fanteria	. . . . .	2
Id. di brigata di cavalleria	. . . . .	2
Id. di reggimenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	. . . . .	6

Il prezzo di ciascuna copia è di centesimi 25.

Le richieste, sia per uso d'ufficio, sia per uso particolare degli ufficiali che desiderassero averle a proprie spese, saranno rivolte all'ufficio d'amministrazione di personali militari varî, giusta il prescritto dall'*Atto* N. 184 del 1879.

Il Ministro — F. Acton.

N. **164**. — REGOLAMENTO D' AMMINISTRAZIONE. — (Nota N. 186). — **Aggiunte all' istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi amministrativi del R. Esercito.** — 31 luglio.

1. Al secondo capoverso del § 216 (pag. 125) dell'istruzione 8 dicembre 1880 sulla stipulazione dei contratti dei corpi si sostituisca il seguente:

« In L. 2000 per i distretti di 2ª classe, pei reggimenti alpini, pei reggimenti di cavalleria, di artiglieria e del genio, e per le legioni territoriali dei reali carabinieri ».

2. Al titolo dell'articolo 14 del capo VIII (pagina 192) è sostituito il seguente:

« *Contratti delle amministrazioni dei carabinieri reali per la provvista dei foraggi, e per l'acquisto e la vendita dei cavalli delle legioni* ».

3. Dopo il § 410 si inserisca il seguente nuovo § 411:

« L'acquisto dei cavalli da sella per i militari delle legioni dei reali carabinieri ha luogo col mezzo di contratti stipulati sotto l'osservanza delle regole generali stabilite nella presente istruzione, e delle norme speciali contenute nel capitolato di oneri allegato all'istruzione stessa (*Modello N. 38* che fa seguito al presente) ».

4. L'attuale § 411 diviene il § 412.

Il Ministro — F. Acton.

MODELLO N. 38 *Atto* 164 del 1883.
(§ 411 Istruz. 8 dicembre 1880).

CARABINIERI REALI.

Legione. . . . . .

CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE.

CAPITOLI *generali e speciali d' oneri pei contratti relativi alla provvista di cavalli da sella per i militari dell... legion... dei carabinieri reali di.....*

Capitoli generali.

Art. 1. — *Generalità.*

§ 1. La provvista dovrà essere effettuata per parte dei fornitori sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni inserte nei presenti capitoli generali ed in quelli speciali.

Si gli uni che gli altri si dichiarano parte integrante dei contratti e sottomissioni a cui dovranno essere uniti. Detti capitoli generali e speciali dovranno sempre essere muniti della firma delle parti e di ogni altra persona intervenuta alla stipulazione del contratto.

Art 2. — *Modo delle provviste.*

§ 2. Le provviste dovranno esser fatte col sistema dei contratti a trattativa privata in seguito a private offerte senza la formalità degli incanti e delle licitazioni, ma dietro invito diretto del Consiglio d' amministrazione particolarmente alle persone giudicate idonee per ogni riguardo ad assumere la fornitura.

§ 3. Le persone che così hanno ricevuto l'invito possono presentare, entro il termine fissato dalla lettera d' invito, la rispettiva offerta del prezzo minimo al quale si esibiscono di provvedere ciascun cavallo.

§ 4. Il Consiglio preferirà quelle offerte che oltre alle migliori condizioni di prezzo, presentino maggiori guarentigie di

buona riuscita nella provvista; potrà quindi, previa autorizzazione del comando generale dell' arma, non accettare le offerte di quegli accorrenti che, comunque più basse, diano fondate ragioni a dubitare dell'esatto adempimento degli obblighi del contratto, senza che nessun offerente abbia per questo il diritto di conoscere le ragioni per le quali la sua offerta fu esclusa dall'accettazione.

Art. 3. — *Presentazione delle offerte.*

§ 5. Le offerte dovranno essere distese in carta libera e contenere:

a) il nome, cognome, patria e paternità dell'offerente;

b) luogo di domicilio, strada, numero e piano;

c) il prezzo minimo di ciascun cavallo;

d) l'esplicita condizione di assoggettarsi senza eccezione alcuna ai presenti capitoli generali e speciali.

L'offerta dovrà essere accompagnata dalla ricevuta della cassa del Consiglio d'amministrazione, comprovante il deposito fatto di una somma in numerario o cartelle del debito pubblico al portatore equivalente al 5 °/₀ del valore dei cavalli da provvedersi che in ragione del prezzo medio di L. . . . . sul numero presuntivo di . . . . . dovrà ascendere a L. . . . . .

Qualora l'offerente rimasto deliberatario non si presenti nel termine prefisso per la stipulazione del contratto, incorre nella perdita del deposito fatto.

I depositi delle persone non rimaste deliberatarie sono immediatamente restituiti.

Art. 4. — *Accettazione delle offerte.*

§ 6. Il Consiglio d' amministrazione entro l' ultimo giorno stabilito per la presentazione delle offerte ne aggiudica la provvista avvisandone il deliberatario, il quale ha l'obbligo di presentarsi avanti il Consiglio o di farvisi rappresentare, entro 5 giorni per la stipulazione del contratto.

Il contratto firmato vincola il deliberatario verso l'amministrazione ma non sarà esecutorio se non dopo che sia stato approvato dal comandante generale dell' arma dei carabinieri reali.

Art. 5. — *Spese di contratto.*

§ 7. Sono a carico del deliberatario le spese di carta bollata, di registro e bollo ed ogni altra spesa inerente alla sti-

pulazione del contratto; come altresì quelle per i capitoli d'oneri, a mente del prescritto dalle vigenti leggi. Per tali spese il deliberatario ha l'obbligo all' atto della stipulazione del contratto di anticipare la somma approssimativamente necessaria, ma dovrà averne un esatto rendiconto e riceverne o pagarne la differenza dopo che siano state tutte fatte.

Art. 6. — *Presentazione dei cavalli, visita ed accettazione.*

§ 8. I cavalli devono essere consegnati dal fornitore a propria diligenza e rischio al comando della legione in . . . . . nella caserma in via. . . . . .

§ 9. La consegna dev' essere fatta in . rate di N. . . . . cavalli ciascuna entro . . . . giorni da quello successivo alla data della stipulazione del contratto per la prima rata, e di giorni . . . . . successivamente per le altre, salvo però i casi di forza maggiore che il provveditore dovrà fare legalmente risultare.

§ 10. Il fornitore dovrà almeno un giorno prima di quello fissato per la presentazione dei cavalli far pervenire al comandante della legione l'avviso dell'ora in cui saranno presentati i cavalli nella caserma anzidetta affinchè il presidente possa farvi trovare riunita la Commissione incaricata dell'accettazione dei cavalli.

Art. 7. — *Procedimento della visita e dell'accettazione.*

§ 11. Nel giorno e nell'ora prestabilita per la presentazione dei cavalli, la Commissione legionale esamina attentamente i cavalli e si accerta che riuniscono tutte le condizioni di cui agli art. 1, 2 e 3 dei capitoli che fanno seguito a questi generali.

Tutti i cavalli che in questa visita ed esame fossero giudicati non possedere le prescritte qualità saranno rifiutati senza che il provveditore possa elevare contestazioni di sorta.

I cavalli così rifiutati dalla Commissione dovranno essere subito ritirati dal fornitore senza eccezione nè opposizione contro il giudicato della Commissione. Il giudizio della Commissione non potrà essere oppugnato nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

§ 12. L'accettazione degli altri cavalli ritenuti non si intenderà definitiva se non verrà pronunciato dal Consiglio d'amministrazione dopo un esperimento di giorni 40, per accertare durante tal tempo che non abbiano alcuna delle malattie, vizii o difetti redibitori e che siano atti al servizio di sella, come

è dichiarato ai §§ 6 e 7 dei capitoli speciali che seguono in appresso, ed a tale uopo sarà in facoltà del Consiglio di far sottoporre i cavalli all'addestramento.

§ 13. Se durante i 40 giorni venga a riconoscersi che qualcuno di tali cavalli abbia qualche difetto, vizio o malattie redibitorie o sia di comprovata inattitudine al servizio dell'arma, il provveditore ne sarà opportunamente avvertito affinchè ritiri detti cavalli, come pure si restituiranno le giumente riconosciute pregne.

Quando pei cavalli restituiti venga riconosciuto che il difetto o la malattia esistevano prima della consegna e furono dissimulati, il fornitore sarà tenuto a rimborsare le razioni foraggio consumate al prezzo d'appalto per la legione nonchè le altre spese occorse per il governo ed i medicinali in caso di malattia.

§ 14. Allo scadere dei 40 giorni di esperimento si procederà ad una nuova visita dei cavalli rimasti, dalla Commissione di cui al § 11 per la definitiva accettazione. Se in questa visita qualche cavallo sia riconosciuto nelle condizioni del precedente § 13, sarà dal provveditore egualmente ritirato.

§ 15. I cavalli rifiutati dovranno entro il termine che sarà, caso per caso, fissato dal Consiglio, annuente il fornitore, essere sostituiti con altri e questi pure sotto tutte le condizioni generali e speciali dei presenti capitoli e saranno dedotti dal numero di quelli forniti.

§ 16. La quantità dei cavalli a provvedersi non potendo essere preventivamente stabilita in modo assoluto, il maggiore o minor numero acquistato non potrà dar ragione di sorta al provveditore per compensi od indennizzi.

Art. 8. — *Contestazioni.*

§ 17. Qualunque contestazione possa insorgere sull'applicazione dei capitoli d'oneri e sull'eseguimento del contratto sarà risolta dal comandante della legione. Qualora il fornitore non si acqueti alla decisione pronunciata, avrà diritto di appellarsi al comandante generale dell'arma, il quale deciderà in modo inappellabile tanto in via amministrativa quanto in via giudiziaria.

Tutte le spese di perizia, di visita ed altre occorse per risolvere la contestazione sono a carico della parte soccombente e sono liquidate dall'autorità che ha pronunciato il giudizio definitivo.

Art. 9. — *Pagamento delle provviste.*

§ 18. All'atto della prima accettazione dei cavalli si farà il pagamento al provveditore di una somma equivalente ai quattro quinti dell'ammontare complessivo dei cavalli accettati, se questi saranno almeno dieci, ed in ragione della metà se saranno meno di dieci, ed all'atto della definitiva accettazione ne sarà fatto il saldo.

§ 19. Per esigere il pagamento dell'acconto il provveditore dovrà presentare al Consiglio d'amministrazione una nota conforme al modello N. 3 annesso all'istruzione del comitato dell'arma in data 30 novembre 1879, e per conseguirne il saldo dovrà presentare altra nota conforme al modello N. 4 annesso alla predetta istruzione.

§ 20. Le liquidazioni dei conti fatti dall'amministrazione della legione formano stato fra le parti, cioè vengono considerate come se fossero state fatte da periti o ragionieri delegati da tribunali civili o di commercio.

È quindi convenuto per patto espresso che le liquidazioni sono esecutorie senza alcun diritto nel fornitore ad opposizione od appello a tribunali civili o di commercio.

Art. 10. — *Penalità.*

§ 21. In caso di ritardo o inadempimento della consegna il fornitore sarà sottoposto alla multa del 2|100 sul valore dei cavalli non consegnati in tempo se il ritardo è di giorni 5 e dell' 1|100 in più per ogni giorno di ritardo successivo fino a dieci giorni, oltre i quali si provvederà a rischio e spese del fornitore.

La stessa multa sarà applicata quando i cavalli presentati alla prima visita, dopo il ritardo avanti indicato, fossero per più della metà inaccettabili.

Nel caso di ripetute mancanze accertate con verbale della Commissione di cui all'art. 7 o d'inadempimento agli obblighi assunti dal fornitore, l'amministrazione sarà in facoltà di provvedere a rischio e spese totali del fornitore e quando le mancanze fossero gravi o implicassero dolo o malafede, il contratto potrà essere rescisso e la cauzione potrà essere in tutto o in parte confiscata a titolo di multa di recesso a norma dell'articolo 1212 del codice civile senza obbligo di citazioni o di preavvisi giudiziari.

Le multe sono decretate dal comandante della legione sui verbali della Commissione. Le provviste a rischio e spese del

fornitore, la rescissione del contratto e la perdita parziale o totale della cauzione sono decretate dal comandante generale dell'arma.

In niun caso però il pagamento delle multe esonera il fornitore dall'obbligo dell'adempimento del contratto.

Art. 11. — *Domicilio del fornitore.*

§ 22. Per tutti gli effetti del contratto l' impresario dovrà eleggere il domicilio legale in . . . . . .

Art. 12. — *Garanzia del contratto.*

§ 23. A garanzia dei proprii obblighi il fornitore deve lasciare nella cassa del Consiglio d'amministrazione della legione a titolo di cauzione definitiva la somma già depositata per concorrere alla fornitura (art. 3).

Lo svincolo della cauzione è decretato dal comandante generale dell'arma dei carabinieri reali dopo scaduto il contratto e dopo che siano definitivamente liquidati e chiusi i conti.

Art. 13. — *Divieto di cessione.*

§ 24. È vietato al deliberatario di cedere il proprio contratto. Perciò l'amministrazione non riconosce qualsiasi cessionario per gli effetti tutti del contratto salvo che per casi speciali e previa l'autorizzazione del comandante generale dell'arma.

Capitoli speciali.

1. — *Razza e qualità.*

§ 1. I cavalli devono essere a parità di condizioni *indigeni*, di bella presenza, di forte membratura, di ottime condizioni nelle unghie ed atti al servizio di sella.

2. — *Età e statura.*

§ 2. L'età dei cavalli dev' essere non inferiore a 4 anni e non oltrepassare quella di 7 (sette).

§ 3. La statura dev'essere tra i metri 1,52 e i metri 1,60, la minima statura non può essere ammessa che pei cavalli di anni 4.

3. — *Mantello, sesso e qualità speciali.*

§ 4. I cavalli devono essere di mantello scuro, cioè baio e morello. Sono assolutamente esclusi quelli di mantello chiaro,

cioè il bianco e l'isabella, il grigio chiaro ed il pezzato; dovranno avere l'intiera chioma e non saranno scodati.

§ 5. Sul totale della provvista dei cavalli non meno di due terzi dovranno essere maschi castrati e l'altro terzo potrà essere di femmine.

§ 6. I cavalli dovendo essere atti al servizio di sella, ne consegue che debbono possedere tutta l'attitudine pel servizio dell'arma dei carabinieri reali.

4. — Guarentigie generali e speciali.

§ 7. L'esperimento di cui al § 13 dei capitoli generali, vale per garentire ed accertare che i quadrupedi siano immuni dalle malattie, vizi e difetti redibitori previsti dalla legge a norma dell'articolo 1505 del codice civile. Questa guarentigia si estenderà ai cavalli affetti da ticchio, ai bistorni, agli affetti da asma, da capostorno, moccio e farcino, da bolsaggine, da tutte le malattie viscerali e da doglie vecchie; da lucco ossia da flussione periodica od oftalmia intermittente.

Le suddette guarentigie saranno pure estese alle cavalle pregne, ai cavalli difficili a montarsi ed a quelli con vizio della rustichezza, debolezza di reni ed agli altri non atti al servizio di sella.

A . . . . . addì . . .

I Testimoni *Il Provveditore*

. . . . . .

N. **165**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 264). — **Modificazione all'istruzione sulla divisa della truppa. (Oggetti di vestiario in uso presso le direzioni di sanità militare)**. — 31 luglio.

Il Ministero ha determinato che i pantaloni di flanella bianca (*alphetik*) ad uso degli infermi siano rinforzati all'inforcatura con cavalli di tela di filo liscivata, affinchè abbiano maggiore durata e si possano più facilmente tenere puliti.

Le direzioni di sanità militare spediranno il campione dei pantaloni medesimi all'opificio di arredi militari, il quale lo restituirà dopo avervi attuata siffatta modificazione.

La parte 3ª dell'istruzione sulla divisa della truppa, approvata con *Atto* N. 23 del 1880, sarà quindi emendata come appresso:

A pag. 20, linea 19, dopo la parola « *gambali* » si aggiunga: « *l'inforcatura* ».

A pag. 21. In luogo dell'attuale si sostituisca il seguente:

CONTO *dei pantaloni di flanella bianca* (Alphetik).

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Flanella bianca (alphetik) alta da m. 0,62 a 0,64	2 200	2 430	5 346
Tela in filo liscivata alla piana, alta da m. 0,64 a 0,65	» 700	» 410	» 287
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). .	» »	» »	» 810
Prezzo di costo L.			6 443
Prezzo di conteggio L.			6 50

(1) Nella fornitura sono compresi 2 bottoni mezzani d'osso bianco e 2 piccoli, e m. 0.80 di nastro di filo greggio alto mm. 15.

E nel modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi si inscriverà la seguente variante:

III. 205. Pantaloni di flanella bianca (*alphetik*) N. L. 6,50.

Il Ministro. — F. Acton.

N. **166**. — ISTRUZIONE DELLE RECLUTE. — (Nota N. 12). **Modificazioni alle norme per l'istruzione degli uomini di 2ª categoria**. — 4 agosto.

All'*Atto* 122 del 1880 (già modificato cogli *Atti* 139 del 1881 e 142 del 1882), sono fatte le modificazioni seguenti:

1. Al N. 39 capoverso *a*) alle parole, *per ogni uomo rinviato in congedo illimitato*, sono sostituite le seguenti: « Per ogni uomo rinviato, comunque sia, di sotto le armi ».

2. Al capoverso *b*) dello stesso numero è sostituito:

b) L'assegno di primo corredo di L. 15, per quelli che debbono rimanere sotto le armi per un periodo di tempo superiore ad un mese, e di L. 5 per quelli che vi debbono rimanere per un periodo di tempo non superiore ad un mese.

3. Al N. 48 è aggiunto:

Per gli uomini che debbono ricevere l' istruzione presso i reggimenti che si trovano alla stessa sede dei distretti, questi prenderanno in tempo coi corpi gli opportuni concerti per ottenere che gli uomini ricevano l' alloggio presso gli stessi corpi sin dal giorno della loro presentazione.

Il Ministro — F. Acton.

N. **167**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 262). — **Divisa dei capimusica**. — 4 agosto.

In aggiunta alle disposizioni contenute nell'*Atto* N. 418 del 1879, il Ministero determina che i capimusica, semprequando non portino le spalline, abbiano a far uso sulla giubba di panno delle controspalline simili a quelle prescritte per i marescialli d'alloggio dei reali carabinieri con *Atto* N. 192 del 1882.

Il Ministro — F. Acton.

N. **168**. — STATO DEI SOTTUFFICIALI. (Nota N. 2). — **Norme per l'applicazione delle disposizioni transitorie contenute nell'art. 32 della legge sullo stato dei sottufficiali**. — 4 agosto.

L'articolo 32 della legge sullo stato dei sottufficiali prescrive che le disposizioni relative agli obblighi di servizio inerenti alla ferma dei sottufficiali e determinati dall'art. 2 di detta legge, debbano essere applicate a tutti coloro che furono promossi sottufficiali dopo il 1° gennaio 1883 o che si trovavano, alla data della promulgazione della legge, nei reparti d'istruzione:

Per l'esecuzione di tale articolo questo Ministero determina che, eccezione fatta per l'arma dei carabinieri Reali, pel corpo invalidi e veterani, pel personale di governo degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina, e pei depositi cavalli stalloni, non che pei sottufficiali musicanti e capi armaiuoli, siano per tutti gli altri sottufficiali osservate le seguenti prescrizioni:

1. A tutti coloro che furono promossi sottufficiali dopo il 1° gennaio 1883 assumendo gli obblighi della ferma permanente o che si trovavano al dì 8 luglio scorso nei reparti d'istruzione per essere stati ammessi per arruolamento contratto nel 1882, sarà cambiata la ferma in quella temporanea di sottufficiale mediante la seguente variazione da iscriversi nei loro fogli matricolari:

Cambiata la ferma permanente in quella temporanea di sottufficiale di anni dodici per l'applicazione dell'art. 32 della legge sullo stato dei sottufficiali.

2. Questa disposizione non sarà applicabile a quei sottufficiali che avessero contratto la ferma *permanente* antecedentemente alla loro promozione al grado di sergente e per ragioni indipendenti dalla detta promozione ed ai sottufficiali già retrocessi e che dopo il 1° gennaio 1883 fossero stati nuovamente promossi o lo fossero in seguito, dovendo ad essi essere mantenuti gli obblighi di servizio contratti con la ferma permanente.

3. Agli allievi dei reparti d'istruzione che furono arruolati colle prescrizioni date al N. 15 della circolare N. 142 del 6 dicembre 1882, obbligandosi cioè di assumere *la ferma stabilita pei sottufficiali*, verrà trascritta sui fogli matricolari la seguente variazione:

Ammesso per effetto dell'art. 32 della legge 8 luglio 1883 a percorrere la ferma temporanea di sottufficiale stabilita dall'art. 2 della legge stessa.

4. Ai caporali o caporali maggiori dei corpi che venissero d'ora in avanti promossi sottufficiali e fossero vincolati dalla ferma temporanea sarà all'atto della loro promozione a sergente fatta assumere la ferma temporanea di sottufficiale mediante la seguente formola matricolare:

Sergente con la ferma temporanea di sottufficiale di anni dodici.

5. Le variazioni matricolari di cui ai numeri 1, 3 e 4 saranno fatte colla data 1° agosto corrente.

Il Ministro. — F. Acton.

N. **169.**— DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI (Nota N. 46). — **Aggiunte e varianti all'Istruzione per la concessione dei cavalli di agevolezza.** — 6 agosto.

Al 3° capoverso del n. 2 dell'Istruzione per la concessione dei cavalli di agevolezza in data 22 ottobre 1882 (*Atto* N. 188) è sostituito il seguente:

« La 3ª categoria per rifornire:

» Gli ufficiali di qualunque arma o corpo che ne facciano « domanda.

Il Ministro — F. Acton.

N. **170.** FERROVIE (Nota N. 182). — **Apertura al pubblico servizio del tronco ferroviario *Catanzaro-Marina-Catanzaro-Sala*, esercitato dalla Società Italiana per le strade ferrate meridionali.** — 6 agosto.

Col giorno 15 dello spirato mese di luglio venne aperto al pubblico servizio il nuovo tronco di ferrovia *Catanzaro-Marina-Catanzaro-Sala*, appartenente alla linea *Catanzaro-Marina-Stretto Veraldi*.

Eppertanto nel prontuario militare pei viaggi in ferrovia e sui laghi, nella parte 4ª si dovranno inscrivere le seguenti aggiunte:

alla rispettiva lettera alfabetica.

Catanzaro-Marina		Buffaloria	473	Reggio Calabria	478
Catanzaro-Sala	73	Catanzaro-Marina	9		
Santa Maria	73	Catanzaro-Marina	6		

PARTE III

Tavola N. 73

Catanzaro-Marina Stretto-Veraldi.

Catanzaro		
6	Santa Maria	
9	4	Catanzaro Sala

Onde poi avere la distanza fra le singole stazioni nominate nella tavola N. 36 a quelle del nuovo tronco (Tavola N. 73) si sommeranno i chilom. che si riscontrano rispettivamente dalla stazione di *Catanzaro-Marina*.

Per ultimo si avverte di correggere la denominazione della stazione di *Catanzaro* indicata nella suddetta tavola N. 36 in quella di *Catanzaro-Marina*.

Il Ministro — F. Acton.

N. **171**. — FERROVIE (Nota N. 183). — **Apertura al pubblico servizio della stazione lacuale S. Felice di Scovolo sul Lago di Garda.** — 6 agosto.

Col giorno 1° agosto venne aperta al pubblico servizio la stazione lacuale di *S. Felice di Scovolo* situata fra Desenzano e Salò sulla sponda occidentale (Bresciana) del Lago di Garda.

Eppertanto nel prontuario militare pei viaggi in ferrovia e sui laghi, nella parte I. si dovrà inscrivere la seguente aggiunta.

S. FELICE DI SCOVOLO (Lago di Garda)	66	DESENZANO	14

Nella parte III tavola 66 (Lago di Garda sponda occidentale) si aggiungerà la stazione di S. Felice di Scovolo, la quale dista dalle stazioni sottoindicate come appresso:

S. Felice di Scovolo	Desenzano . .	Km. 14
	Salò	» 7
	Maderno . . .	» 7
	Gargnano . . .	» 16
	Tignale . . .	» 22
	Tremosine (Tremo)	» 28
	Limone . . .	» 35
	Riva	» 43

Il Ministro — F. Acton.

N. **172**. — FERROVIE. (Nota N. 184). — **Cambiamento di denominazione della stazione di Olbianova delle ferrovie Sarde**. — 6 agosto.

Si rende noto alla stazione di Olbianova del nuovo tronco ferroviario Terranova-Golfo degli Aranci, la cui apertura venne annunziata coll'*Atto* 156 inserto nel *Giornale militare* 1883 pagina 680, venne cambiata la denominazione in quella di Golfo degli Aranci.

E per tanto nel prontuario pei viaggi in ferrovia e sui laghi, tanto nella parte I che nella parte II, si dovrà sostituire alla denominazione Olbianova quella di Golfo degli Aranci.

Il Ministro. — F. Acton.

N. **173**. — RECLUTAMENTO (Nota N. 140). — **Istruzioni intorno all'articolo 165 del testo unico delle leggi sul reclutamento modificato dalla legge 8 luglio 1883 N. 1469** — 6 agosto.

La legge del dì 8 luglio 1883 N. 1469, col paragrafo che ha aggiunto all'articolo 165 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, completa le norme che debbono regolare le chiamate alle armi dei militari in congedo illimitato per ricevere quella istruzione che è prescritta dall'articolo 131 della stessa legge sul reclutamento.

Coloro che disprezzando quelle chiamate non si presentavano nel termine assegnato, andavano fin qui sottoposti al e disposizioni dell'art. 139 del codice penale per l'esercito, e dovevano subire tutte le conseguenze penali di un reato di diserzione, rimanendo allora compresa in questo titolo la loro mancanza.

Considerando però che questa, sebbene presentasse tutti i caratteri di un reato, non era tuttavia puramente un rifiuto di soddisfare all'obbligo del servizio militare, e considerando pure le circostanze nelle quali per lo più si trovavano coloro che se ne rendevano colpevoli, non appariva di tal gravità da rendere ad essa proporzionate le funzioni penali della diserzione; mentre non ne rivestiva neppure propriamente il carattere. Sembrò quindi conforme a giustizia che questo reato di mancanza alle chiamate per la istruzione, venisse sottratto al titolo della direzione e che non solo fosse sottoposto a più miti sanzioni penali, ma dovesse altresì resultare dalla inosservanza di condizioni meno rigorose.

Ed a ciò ha provvisto la legge del dì 8 luglio 1883 ordinando che il reato si compia soltanto allo spirare dell'ottavo giorno successivo a quello nel quale il mancante avrebbe dovuto presentarsi, invece che allo spirare del quinto, come nei casi sottoposti all'articolo 139 del codice penale per l'esercito, e vada soggetto alla sola pena del carcere militare che da un massimo di un anno può discendere ad un minimo di due mesi.

La quale latitudine era necessaria di rilasciare al prudente arbitrio dei tribunali, affinché la pena potesse sempre equamente adattarsi alle variabilissime circostanze dei discussi casi.

Tale addolcimento di penalità si accorda con quel sistema

di facilitazioni, che le circolari e i manifesti relativi, concedono ai militari chiamati alle armi per la loro istruzione.

Reso meno oneroso che fosse possibile e di più agevole adempimento quest'obbligo, e tolta ogni durezza nella pena a cui debbano andare incontro coloro che dolosamente si rifiutano ad adempirlo, diventa più rigoroso il dovere di vigilare con studiosa cura affinchè nessuno di questi colpevoli sfugga il meritato castigo; mentre dall'altro lato occorre la necessità di ricercare con la massima cura i titoli di giustificazione dai quali alcuno dei mancanti possa esser tutelato, affinchè si evitino giudizi contumaciali e misure di rigore in danno di chi non fosse colpevole.

A questo scopo gioverà la osservanza delle seguenti norme:

1° I comandanti dei distretti e le altre autorità militari a cui si presenta dopo l'ottavo giorno successivo a quello che gli era stato assegnato, alcuno dei chiamati alla istruzione, il quale non somministri titoli regolari di giustificazione evidente e completa, e che debba per conseguenza presumersi incorso nel reato di mancanza alla chiamata, qualunque sia il distretto o il corpo al quale appartiene, dovranno trattenerlo alla prigione semplice, o consegnato in quartiere, secondo che apparisca probabile o no la sua giustificazione, e secondo le particolari esigenze del caso, e denunziarlo all'avvocato fiscale del tribunale militare *nella cui giurisdizione egli avrebbe dovuto presentarsi*; ne lo rilasceranno più in libertà, nè lo invieranno ad altro luogo di detenzione, senza la richiesta o l'assenso di quella autorità giudiziaria militare.

2° Questa autorità dovrà immediatamente iniziare il relativo procedimento e provocare il mandato di arresto, ove lo creda necessario, o il semplice mandato di comparizione a norma dell'art. 408 del codice penale per l'esercito, e curare quindi la sollecita risoluzione della causa.

3° Frattanto però le predette autorità militari non trascureranno di ricercare tutte le informazioni che potranno sembrare opportune a provare od escludere la reità dell'imputato, e comunicarle di mano in mano insieme con i raccolti documenti al predetto avvocato fiscale.

4° Di quelli che non si presentano, non verrà fatta denunzia, nè domandato l'arresto, fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata fatta la chiamata, ma si faranno però tutte le opportune indagini e si raccoglieranno i documenti che possono servire a mettere in chiaro le cause delle rispettive mancanze, e la responsabilità contratta da ciascuno dei mancanti.

5° Alla detta epoca tutti quelli che non si saranno presentati, e dei quali non sarà stato giustificato evidentemente la mancanza, saranno denunciati agli avvocati fiscali dei tribunali militari *nella cui giurisdizione avrebbero dovuto presentarsi*, comunicando ai medesimi i risultati delle seguite indagini ed i raccolti documenti per l'iniziamento dei relativi processi.

6° Non costituendo più la mancanza alla chiamata per l'istruzione una diserzione, spetterà ai soli avvocati fiscali di provvedere pel l'arresto di quelli fra coloro che ne sono imputati, per i quali resultasse necessaria questa misura invece di procedere col semplice mandato di comparizione.

7° Se anche prima dell'indicata epoca del 31 dicembre resultasse dalle informazioni ottenute dalle autorità militari, bastantemente provata la reità di alcuno dei mancanti e vi fosse ragione di tenere che egli potesse sottrarsi alla giustizia, o per altre ragioni sembrasse opportuno di procedere contro di lui senza indugio, dovranno le predette autorità darne partecipazione all'avvocato fiscale per i provvedimenti di sua spettanza.

Il Ministro — F. Acton.

Roma, 1883 — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 37ª **1883** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 agosto.

LUGLIO 19 — Regio Decreto col quale gli scrivani straordinari addetti ai corpi ed uffici militari sono ammessi, sotto determinate condizioni, a concorrere all'impiego di scrivano locale di 3ª classe *pag.* 709.
» 19 — Regio Decreto che modifica il ruolo organico del personale di servizio del ministero della guerra *pag.* 710.
» 26 — Istituzione in Roma di un collegio militare *pag.* 711.
» 26 — Cambiamento di denominazione del comando dell'arma dei carabinieri reali *pag.* 711.
AGOSTO 13 — Apertura al servizio pubblico della stazione di Campobasso della linea Benevento-Campobasso *pag.* 712.

Atto N. **174**. —SCRIVANI LOCALI (Nota N. 12). — **Regio Decreto col quale gli scrivani straordinari addetti ai corpi ed uffici militari sono ammessi, sotto determinate condizioni, a concorrere all'impiego di scrivano locale di 3ª classe.** — 19 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc. Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 5 giugno 1865 sull'ordinamento degli impiegati civili chiamati al disimpegno dei servizi contabili dipendenti dal Ministero della guerra;

Visto l'ordine del giorno approvato dalla Camera dei Deputati nella tornata del 15 febbraio 1883 inteso a regolare la posizione degli scrivani straordinari negli uffici dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 31ª, *Atto* N. 128, pag. 580, nella colonna 3ª (riparto scuole), in luogo di anni d'età 14, *leggasi*: 16.

Dispensa 36ª, *Atto* N. 173, pag. 705, riga 26, *leggasi*: diserzione, *invece di*: direzione.

Pag. stessa, penultima riga, *leggasi*: diversi, *invece di*: discussi.

Articolo unico.

Gli scrivani straordinari attualmente in servizio presso i corpi ed uffici dell'amministrazione militare, accettati e considerati come tali, potranno essere nominati all'impiego di scrivano locale di 3ª classe in concorrenza con i sottufficiali congedati o sotto le armi aspiranti a tale impiego, semprequando, oltre all'essere giudicati idonei per capacità e condotta, vengano a raggiungere almeno 12 anni di servizio prestato allo Stato fra militare e civile, rimanendo per essi abolito il limite di 40 anni d'età prescritto per concorrere al detto impiego dall'articolo 11 del R. Decreto sopracitato.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Monza, addì 19 luglio 1883.

UMBERTO.

F. Acton.

N. 175. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE (Nota N. 22) — **Regio Decreto che modifica il ruolo organico del personale di servizio del Ministero della guerra** — *Gazzetta Ufficiale del Regno*, N. 187 del 10 agosto 1883; N. 1524 (serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 19 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 15 marzo 1883, N. 1239 (serie 3ª), che approvò lo stato di prima previsione della spesa del Ministero della guerra per l'anno 1883;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al ruolo organico del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra, approvato con R. Decreto 10 marzo 1881, N. 135 (serie 3ª), sono aggiunti numero dieci posti da usciere d'ultima categoria, a lire mille annue di stipendio.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 19 luglio 1883.

UMBERTO.

F. Acton.

N. **176**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO (Nota N. 120). — **Istituzione in Roma di un collegio militare**. — 26 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge in data 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª) sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Vista la legge in data 8 luglio 1883, N. 1468 (serie 3ª) portante modificazioni a quella predetta;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È instituito in Roma un collegio militare.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Torino, addì 26 luglio 1883.

UMBERTO.

F. Acton.

N. **177**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO (Nota N. 121). — **Cambiamento di denominazione del Comando dell'arma dei carabinieri Reali**. — 26 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra N. 831 (serie 3ª) in data 29 giugno 1882;

Vista la legge che modifica la precedente, N. 1468 (serie 3ª) in data 8 luglio 1883;

Visto il R. Decreto del 16 novembre 1882, col quale venne istituito il Comando dell'arma dei carabinieri Reali;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comando dell'arma dei carabinieri Reali assumerà il titolo di Comando generale dell'arma dei carabinieri Reali.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Torino, addì 26 luglio 1883.

UMBERTO.

F. ACTON.

N. **178** — FERROVIE (Nota N. 185). — **Apertura al servizio pubblico della stazione di *Campobasso* della linea *Benevento-Campobasso*** — 13 agosto.

Col giorno 5 agosto venne aperto al servizio pubblico la stazione di *Campobasso* della linea *Benevento-Campobasso* esercita dalla Società Italiana per le strade ferrate meridionali.

Eppertanto nel prontuario militare pei viaggi in ferrovia e sui laghi, nella parte I^a^ si dovrà inscrivere la seguente aggiunta.

CAMPOBASSO	69	BENEVENTO	85	TERMOLI

Nella parte II^a^ Tav. 69 linea *Benevento-Termoli* per *Campobasso* si aggiungerà la stazione di *Campobasso*, la quale dista dalle stazioni della *Benevento-Campobasso* come appresso:

Da Campobasso a	Benevento	Kil. 85
	Pietra-Elcina	» 72
	Pescolamazza	» 61
	Fragneto-Monforte	» 59
	Campolattaro	» 52
	Pontelandolfo	» 50
	Morcone	» 35
	Sepino	» 28
	San Giuliano del Sannio	» 24
	Vinchiaturo	» 13
	Baranello	» 9

Il Ministro. — F. ACTON

Roma, 1883. — Tip G. Voghera.

281

DISPENSA 38ª 1883 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 agosto.

AGOSTO 18. — Obbligo del reciproco saluto fra i militari del R. Esercito ed il personale delle capitanerie di porto, *pag.* 713.

» 27. — Aggiunta al regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena (allegato N. 12 al regolamento di disciplina), *pag.* 714.

» 27. — Nuove distanze chilometriche da stazione a stazione delle ferrovie sarde, *pag.* 714.

Atto N. **170**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA MILITARE. (Nota N. 136) — **Obbligo del reciproco saluto fra i militari del R. Esercito ed il personale delle capitanerie di porto**. — 18 agosto.

In vista degli stretti rapporti di servizio che, in caso di epidemia — per lo stabilimento dei cordoni sanitari, in caso di guerra — per la sorveglianza e la difesa delle coste, ed in molte altre circostanze, devono necessariamente passare fra i militari del R. Esercito ed il personale delle capitanerie di porto, ed in seguito ad accordi presi fra il Ministero della guerra e quello della R. marina, rimane d'ora innanzi stabilito l'obbligo reciproco del saluto fra i militari del R. esercito ed il personale delle capitanerie di porto, semprechè in divisa.

L'assimilazione di rango a grado militare del personale delle capitanerie di porto è la seguente:

ERRATA-CORRIGE.

Atto N. 151 — pag. 674 — al numero categorico 343 nello specchietto — Flanella color bronzo chiaro alta metri 1 30, *leggasi:* alta metri 1 34.

Atto N. 152 — pag. 673 — riga 8, *invece di:* la camicia *leggasi:* la manica.

Stessa pagina, dopo la descrizione della camicia si aggiunga il seguente capoverso:

« Prima di procedere al taglio delle camicie, la flanella dovrà essere sottoposta a bagnatura per due ore incirca ».

Capitano di porto ispettore e Capitano di porto di 1ª classe	a colonnello.
Capitano di porto di 2ª classe	a tenente colonnello.
Capitano di porto di 3ª classe	a maggiore.
Ufficiali di porto di 1ª, 2ª e 3ª classe, medico direttore di lazzaretto e medico primario locale	a capitano.
Applicato di porto di 1ª classe Medico supplente di lazzaretto e medico locale.	a tenente.
Applicato di 2ª classe	a sottotenente.
Nocchiere di porto	a furiere maggiore.
Secondo nocchiere	a sergente.
Marinaro di 1ª e di 2ª classe	a soldato.

Il Ministro — F. ACTON.

N. **180**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. (Nota N. 137). — **Aggiunta al Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena.** (Allegato N. 12 al Regolamento di disciplina). — 27 agosto.

Al § 36 del Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena (Allegato N. 12 al Regolamento di disciplina) è aggiunto il comma seguente:

L'oradetto foglio, pel militare liberato dal carcere o dalla reclusione militare, è rilasciato dal comandante del luogo di pena per conto degli stabilimenti stessi, mentre pel liberato dalle carceri preventive, il foglio deve essere rilasciato dal distretto locale, in seguito a richiesta dell'avvocato fiscale militare, per conto del corpo al quale il militare, ancora appartiene.

Il Ministro — F. ACTON.

N. **181**. — FERROVIE (Nota N. 186). — **Nuove distanze chilometriche da stazione a stazione delle ferrovie sarde**. — 27 agosto.

Si rende noto alle autorità militari che la Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde ha rettificato le distanze da stazione a

stazione della rete da essa esercita come è stato dato avviso coll'*atto* N. 156 del 23 luglio anno corrente, *Giornale Militare* parte 1ª, pag. 680.

In conseguenza delle rettifiche suaccennate si annullerà nella parte IV^a^ del Prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi la tavola poliometrica esistente e si sostituirà alle *Ferrovie Sarde* quella annessa al presente *Atto*.

Il Ministro — F. Acton.

Roma, 1883. — Tip. C. Voghera.

281

DISPENSA 39ª PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 settembre.

AGOSTO 28. — Aggiunte e varianti al Manuale per il servizio territoriale del genio, *pag.* 717.
SETTEMBRE 1. — Ristampa delle Norme per la manovra coi quadri, *pag.* 717.
» 1. — Modificazioni di distanze fra stazioni del tronco Benevento-Campobasso, *pag.* 718.

Atto N. **182**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 229). — **Aggiunte e varianti al *Manuale per il servizio territoriale del genio*.** — 28 agosto.

È stata condotta a termine la stampa di un fascicolo di aggiunte e varianti al *Manuale per il servizio territoriale del genio militare*, compilato dal maggiore del genio Raffaele Terasona e dal ragioniere geometra capo del genio Nicolò Capirone, in conseguenza di disposizioni emanate dopo la pubblicazione del medesimo.

Il prezzo del fascicolo suaccennato è fissato in L. 0,45. Il medesimo verrà distribuito per uso d'ufficio agli stessi corpi ed uffici indicati nell'elenco annesso all'*Atto* N. 91 delli 20 giugno 1881, inserto a pag. 284 del *Giornale Militare*, parte 1ª, detto anno.

Le modalità di distribuzione del ripetuto fascicolo e la corresponsione del relativo importo da parte dei corpi od uffici all'editore del *Giornale Militare* saranno quelle indicate nell'*Atto* sopramentovato.

Il Ministro — F. Acton.

N. **183**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 230). — **Ristampa delle *Norme per la manovra coi quadri*.** — 1° settembre.

Il Ministero ha fatto eseguire una ristampa delle *Norme per la manovra coi quadri* aggiungendovi norme speciali per la manovra a partiti contrapposti.

Ogni comando, direzione ed Istituto militare dovrà provvedersi sulle proprie spese di cancelleria di due copie delle predette norme ristampate. Ogni reggimento e distretto dovrà acquistarne tante, a carico della massa generale uomini, quante ne occorrono per fornirne una ai propri uffici di maggiorità e di amministrazione e ad ogni singolo comando di battaglione, di mezzo reggimento o di brigata e di compagnia, di squadrone o di batteria permanenti.

Le dette copie, unitamente a quelle occorrenti agli ufficiali che desiderano acquistarne per proprio conto, dovranno essere richieste all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari secondo ciò che è stabilito nell'*Atto* 184 del 1879.

Il prezzo di ogni copia è di *venticinque* centesimi.

Il Ministro — FERRERO.

N. **184**. — FERROVIE. (Nota N. 187). — **Modificazioni di distanze fra stazioni del tronco Benevento-Campobasso**. — 1 settembre.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che nella Nota N. 185 in data 13 agosto andante contenuta nell'*Atto* 178 *Giornale Militare* parte 1ª, pagina 712, venne data errata la distanza da Campobasso a Morcone, ed ommessa quella pure fra Campobasso e S. Croce di Morcone.

Conseguentemente si dovranno inscrivere nella parte II, Tav. 69 del *Prontuario Militare* per i viaggi in ferrovia e sui laghi le varianti seguenti:

Da Campobasso a	Benevento	Kil.	85
	Pietra Elcina	»	72
	Pescolamazza	»	61
	Fragneto Monforte	»	59
	Campolattano	»	52
	Pontelandolfo	»	50
	Morcone	»	42
	S. Croce di Morcone	»	35
	Sepino	»	28
	S. Giuliano del Sannio	»	24
	Vinchiaturo	»	13
	Baranello.	»	9

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1883. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 40ª 1883 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 settembre.

GIUGNO 21. — Regio Decreto che rettifica il regolamento approvato dal precedente Regio Decreto 22 novembre 1882, circa la nomina degli scrivani locali dipendenti dal Ministero della guerra ad ufficiali d'ordine nelle varie amministrazioni dello Stato, *pag.* 719.

AGOSTO 27. — Regio Decreto che modifica le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. Esercito N. 3, 9, 22 e 27, *pag.* 720.

» 27. — Regio Decreto di formazione dell'11° e 12° reggimento bersaglieri, *pag.* 722.

SETTEMBRE 10. — Aggiunta all'allegato N. 2 del regolamento di disciplina (regolamento per le licenze nell'esercito), *pag.* 725.

» 15. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizii amministrativi, *pag.* 726.

» 20. — Apertura al pubblico servizio della stazione di Cisternino, *pag.* 728.

Atto N. **185**. — SCRIVANI LOCALI — (Nota N. 13). **Regio Decreto che rettifica il regolamento approvato dal precedente R. D. 22 novembre 1882, circa la nomina degli scrivani locali dipendenti dal Ministero della guerra ad ufficiali d'ordine nelle varie amministrazioni dello Stato** — *Gazzetta ufficiale* delli 28 luglio 1883 N. 176; N. 1510 (Serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 21 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il nostro Decreto in data 22 novembre 1882, col quale venne approvato il regolamento per la nomina degli scrivani locali dipendenti dal Ministero della guerra ad ufficiali d'ordine nelle varie amministrazioni dello Stato;

Ritenuto essersi erroneamente indicati alla lettera *e*) dell'articolo 1° di detto regolamento gli impieghi di economi magazzinieri nell'amministrazione delle gabelle, anzichè gli impieghi di *economi magazzinieri delle intendenze di finanza*;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro dell'interno, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 39ª, pag. 718. — Nella tabella in calce all'Atto N. 184, *invece di*: Campolattano, *leggasi*: Campolattaro.

Articolo unico.

Alle parole: Gli *economi magazzinieri nell'amministrazione delle gabelle* inserte alla lettera *c*), articolo 1° del regolamento approvato con Nostro Decreto 22 novembre 1882, per la nomina degli scrivani locali dipendenti dal Ministero della guerra, ad ufficiali d'ordine nelle varie amministrazioni dello Stato, sono sostituite le seguenti: *Gli economi magazzinieri delle intendenze di finanza.*

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1883.

UMBERTO.

FERRERO.
DEPRETIS.

N. **186.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO (Nota N. 123). — **Regio Decreto che modifica le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. Esercito numeri 3-9-22 e 27.** — 27 agosto.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sull'ordinamento del R. Esercito e sui servizi dipendenti dalla amministrazione della guerra in data 29 luglio 1882 N. 813 (serie 3ª);

Vista la legge portante modificazione alla predetta in data 8 luglio 1883 N. 1468 (serie 3ª);

Visto il R. Decreto del 4 gennaio 1883 col quale furono stabilite le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra per la formazione transitoria durante l'anno 1883;

Visto il bilancio definitivo di previsione per l'anno 1883;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Alle tabelle graduali e numeriche di formazione numeri 3, 9, 22 e 27 saranno fatte le annesse modificazioni d'ordine Nostro firmate dal Ministro della guerra.

Articolo 2.

Le tabelle graduali e numeriche di formazione speciali per i corpi che dovranno essere formati o riordinati nel corso dell'anno 1883 saranno volta a volta determinate con appositi decreti.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Monza, addì 27 agosto 1883.

UMBERTO.

F. ACTON.

TABELLA N. 3

Modificazione alla corrispondente tabella N. 3 annessa al R. Decreto del 4 gennaio 1883

Corpo di stato maggiore.

Aggiungere: 3 tenenti colonnelli e maggiori di stato maggiore

Roma, addì 27 agosto 1883.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
F. ACTON.

TABELLA N. 9

Modificazione alla corrispondente tabella N.9 annessa al R. Decreto del 4 gennaio 1883

Riepilogativa ufficiali d'artiglieria.

Aggiungere: 60 tenenti o sottotenenti d'artiglieria.

Roma, addì 27 agosto 1883.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
F. ACTON.

TABELLA N. 22

Modificazione alla corrispondente tabella N. 22 annessa al R. Decreto del 4 gennaio 1883

Riepilogativa ufficiali dell'arma di fanteria.

Aggiungere: 2 colonnelli.
2 tenenti colonnelli.
76 maggiori.
66 capitani.
Diminuire: 68 tenenti e sottotenenti.

Roma, addì 27 agosto 1883.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
F. ACTON.

TABELLA N. 27

Modificazione alla corrispondente tabella N. 27 annessa al R. Decreto del 4 gennaio 1883

Riepilogativa ufficiali dell'arma di cavalleria

Aggiungere: 2 colonnelli.
2 tenenti colonnelli.
4 maggiori.
4 capitani.
Diminuire: 12 tenenti e sottotenenti.

Roma, addì 27 agosto 1883.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra.
F. ACTON

N. **187.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO (Nota N. 123). — **Regio Decreto di formazione dell'11° e 12° reggimento bersaglieri**. — 27 agosto.

UMBERTO I, ECC., ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 29 giugno 1882, N. 834 (serie 3ª);

Visto il R. Decreto del 4 gennaio 1883 col quale vennero stabilite le tabelle graduali e numeriche di formazione del R.

Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra per l'anno 1883;

Visto il R. Decreto del 7 giugno 1883 col quale vennero determinate la numerazione, la denominazione e la divisa dei corpi da formarsi in relazione alla legge sopracitata sull'ordinamento del R. Esercito;

Vista la legge portante modificazioni alla sopracitata, in data 8 luglio 1883, N. 1468 (serie 3ª);

Vista la legge sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito in data 8 luglio 1883 N. 1470 (serie 3ª);

Vista la legge per il bilancio definitivo di previsione per l'anno 1883, col quale vennero modificate le tabelle graduali e numeriche sopracitate;

Visto il R. Decreto in data 27 agosto 1883 portante modificazioni alle tabelle graduali e numeriche;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 16 settembre 1883 saranno costituiti l'11° ed il 12° reggimento bersaglieri.

Art. 2.

Alla costituzione dell'11° reggimento concorreranno i quarti battaglioni del 7°, 1° e 4° reggimenti bersaglieri, i quali assumeranno rispettivamente nel nuovo reggimento la numerazione di 1° 2° e 3° battaglione.

Alla costituzione del 12° reggimento concorreranno i quarti battaglioni del 6°, 8° e 10° reggimenti bersaglieri, i quali assumeranno rispettivamente nel nuovo reggimento la numerazione di 1°, 2° e 3° battaglione.

Art. 3.

Alla stessa data del 16 settembre saranno sciolti i quarti battaglioni del 2°, 3°, 5° e 9° reggimenti bersaglieri.

Art. 4.

I 12 reggimenti bersaglieri assumeranno la formazione organica data dalla annessa tabella graduale e numerica N. 17.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Monza, addì 27 agosto 1883.

UMBERTO.

F. Acton.

TABELLA N. 17.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 12 reggimenti bersaglieri.

Ciascun reggimento
è composto di uno stato maggiore, 12 compagnie ed 1 deposito.

GRADI	UN REGGIMENTO				12 reggimenti
	Stato maggiore	12 compagnie	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnello comandante il reggimento	1	»	»	1	12
Tenente colonnello (comandante di battaglione)	1	»	»	1	12
Maggiori (comandanti di battaglione e relatore)	3	»	»	3	36
Capitani (aiutante maggiore in 1° e comandanti di compagnia)	1	12	1	14	168
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	3	36	»	39	468
Capitani medici	1	»	»	1	12
Tenenti e sottotenenti medici	2	»	»	2	24
Capitani contabili	»	»	1	1	12
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	24
Totali	12	48	4	64	768
Truppa.					
Furieri maggiori	4	»	»	4	48
Furieri (di maggiorità, di compagnia e di contabilità)	2	12	2	16	192
Sottufficiali di maggiorità	2	»	»	2	24
Sottufficiale zappatore	1	»	»	1	12
Sottufficiale trombettiere	1	»	»	1	12
Capo armaiuolo	1	»	»	1	12
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	36	7	43	516
Caporali maggiori	4	36	»	40	480
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità	1	»	»	1	12
Caporali furieri (di compagnia e di contabilità)	»	12	6	18	216
Caporali trombettieri	3	»	»	3	36
Caporali zappatori	3	»	»	3	36
Caporali (di maggiorità o di compagnia)	1	72	4	77	924
Appuntati	»	72	»	72	864
Trombettieri	»	36	1	37	444
Zappatori	»	24	»	24	288
Vivandieri	2	»	»	2	24
Soldati	5	948	20	973	11676
Totali	28	1248	40	1316	15810
Quadrupedi	3	»	»	3	36

Note — I graduati di truppa con ferma temporanea provenienti dagli studenti e dai volontari d'un anno sono in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

Alcuni reggimenti possono essere incaricati di formare presso il rispettivo stato maggiore un plotone d'istruzione della forza massima di 50 allievi, i quali potranno essere ripartiti nei vari gradi nel modo seguente:

1/7 della forza totale caporali maggiori allievi.
1/7 della forza totale caporali allievi.
Il rimanente soldati.

I sottufficiali effettivi allo stato maggiore ed al deposito che si trovano nelle condizioni di servizio determinate dall'art. 15 della legge sullo stato dei sottufficiali possono essere nominati furieri o furieri maggiori indipendentemente dall'impiego speciale che coprono.

Gli ufficiali ed il personale di truppa che per effetto del riordinamento dei bersaglieri risultassero in eccedenza ai corpi saranno transitoriamente conservati in quadro. Gli ufficiali in soprannumero saranno però compensati da altrettanti ufficiali in meno dello stesso grado sul totale dell'arma di fanteria

Roma, 27 agosto 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
F. Acton.

N. **188**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 138). — **Aggiunta all'allegato N. 2 del Regolamento di disciplina (Regolamento per le licenze nell'esercito)**. — 10 settembre.

N. 95bis. — Nelle città in cui non risiedono capitanerie di porto od autorità militari marittime, i comandanti dei distretti, per i luoghi di loro stanza, ed i comandanti dei carabinieri reali per gli altri, debbono anche apporre il visto ai biglietti di licenza dei militari di bassa forza della Regia marina.

Il Ministro — Ferrero.

N. **189**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 231) — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi.** — 15 settembre.

Categoria	Numero d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale		Annotazioni
1ª	266	Giubbe pel 5° 6° 7° 9° e 10° reggimenti cavalleria (20) . . .	N°	17	40	Variante
	289	Mantelline per bersaglieri. . . .	»	20	80	»
	384	Spazzole da scarpe.	»	»	20	»
	503	Giubbe per sottufficiali del 5° 6° 7° 9° e 10° reggimenti cavalleria .	»	18	10	»
	508	Mantelline per sottufficiali dei bersaglieri	»	21	60	»
	523	Guarnizioni per giubbe del 5° 6° 7° 9° e 10° reggimenti cavalleria .	»	4	»	»
	564	Fregi di cannoni e sciabole da chepi	»	0	50	Aggiunta
	565	Fregi di cannoni e sciabole da berretti.	»	0	30	»
	566	Fregi di cannoni e sciabole da berretti per sottufficiali.	»	2	80	»
	567	Fregi di cannoni e sciabole per coperture da chepi.	»	0	10	»
	568	Fregi di stella da chepi per le compagnie di sussistenza	»	0	35	»
	569	Giubbe per alpini	»	17	60	»
	570	Giubbe per sottufficiali alpini . .	»	18	60	»
	571	Giubbe per l'8° reggimento cavalleria	»	16	»	»
	572	Giubbe per il 21° e 22° reggimento cavalleria	»	18	30	»
	573	Giubbe per sottufficiali dell'8° reggimento cavalleria	»	16	70	»
	574	Giubbe per sottufficiali del 21° e 22° reggimento cavalleria . . .	»	19	»	»
	575	Guarnizioni per giubbe dell'8° reggimento cavalleria	»	2	60	»
	576	Guarnizioni per giubbe del 21° e 22° reggimento cavalleria	»	5	»	»
	577	Mantelline per alpini	»	21	20	»
	578	Mantelline per sottufficiali alpini .	»	22	»	»
	579	Pennacchi da chepi per artiglieria a cavallo	»	1	60	»
	580	Distintivo pei carabinieri addetti alle sezioni incaricate del servizio di guida in campagna	»	0	50	»

Categoria	Numero d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale		Annotazioni
2ª	29	Misuratori in legno per copertura da capo	N°	1	50	Abolito
	31	Podimetri.	»	4	»	»
	35	Testimetri vari	»	»	»	»
	46	Antropometro (*)	»			Aggiunta
	110	Dotazione di stampati ed oggetti di cancelleria per corpi d'armata .	»	1900	»	Variante
	129	Dotazione di stampati ed oggetti di cancelleria per divisioni . . .	»	1800	»	Aggiunta
	130	Dotazione di stampati ed oggetti di cancelleria per il gran quartier generale	»	4060	»	»
	131	Dotazione di stampati ed oggetti di cancelleria per l'intendenza generale.	»	2280	»	»
	132	Dotazione di stampati ed oggetti di cancelleria per la direzione generale dei trasporti.	»	1060	»	»
	133	Dotazione di stampati ed oggetti di cancelleria per un quartiere generale d'armata.	»	3160	»	»
	134	Dotazione di stampati ed oggetti di cancelleria per un intendenza d'armata	»	4470	»	»
	135	Dotazione di stampati ed oggetti di cancelleria per una direzione di trasporti d'armata	»	1060	»	»
	136	Dotazioni varie di stampati ed oggetti di cancelleria (**) . . .	»	»	»	»
	222	Cassette di lamiera per viveri di riserva	»	11	50	»
7ª	196	Flanella bianca alta metri 0,62. .	M. L.	2	»	Variante
10ª	101	Misure a nastro metallico per la leva militare.	N°	5	75	»

Il Ministro — FERRERO.

(*) In seguito verrà pubblicata l'istruzione per servirsene, e ne sarà indicato il relativo prezzo.

(**) Sotto questo numero verranno inscritte le dotazioni, per quelle altre unità tattiche e amministrative non contemplate dai numeri precedenti.

N. **190**. — FERROVIE (Nota N. 188). — **Apertura al pubblico servizio della stazione di Cisternino**. — 20 settembre.

Col giorno 11 andante mese venne aperta al servizio pubblico la fermata di *Cisternino*, situata sul tronco Bari-Otranto.

E però nel prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi, nella parte 1ª si inscriverà alla rispettiva lettera alfabetica la detta stazione, aggiungendovi quanto appresso;

CISTERNINO	57	BARI	63	

Per i viaggi da *Cisternino* alle altre stazioni della linea Foggia-Otranto (tavola 57 parte IIIª del prontuario), si avverte che la detta stazione è collocata tra Fasano ed Ostuni, e dista chilom. 8 da Fasano e chilom. 13 da Ostuni.

Il Ministro — FERRERO.

Roma, — Tip. C. Voghera

DISPENSA 41ª 1883 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 settembre.

SETTEMBRE 7. — Regio Decreto di riduzione a 7 delle brigate di cavalleria, e formazione dei due reggimenti di cavalleria Padova (21°) e Catania (22°) — *pag.* 729.

id. 10. — Pubblicazione di un nuovo Tomo III delle istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra del R. Esercito (Istruzione per la mobilitazione) *pag.* 737.

id. 16. — Modificazioni all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — *pag.* 740.

id. 17. — Modificazione all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — pag. 753.

Atto N. **191**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO (Nota N. 124). — **Regio Decreto di riduzione a 7 delle brigate di cavalleria, e formazione dei due reggimenti di cavalleria Padova (21°) e Catania (22°)**. — 7 settembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, in data 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª);

Visto il R. Decreto del 4 gennaio 1883 col quale vennero stabilite le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra per l'anno 1883;

Visto il R. Decreto del 7 giugno 1883 col quale vennero determinate la numerazione, la denominazione e la divisa dei corpi da formarsi in relazione alla legge sopracitata sull'ordinamento del R. Esercito;

Vista la legge portante modificazioni alla sopracitata, in data 8 luglio 1883, N. 1468 (serie 3ª);

Vista la legge sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito, in data 8 luglio 1883, N. 1470 (serie 3ª);

ERRATA CORRIGE.

Dispensa 40ª, Atto N. 188, penultima riga, dopo le parole: di licenza, *aggiungasi*: e di piccola licenza.

Vista la legge per il bilancio definitivo di previsione per l'anno 1883, col quale vennero modificate le tabelle graduali e numeriche sopracitate;

Visto il R. Decreto in data 27 agosto 1883 portante modificazioni alle tabelle graduali e numeriche stabilite con R. Decreto 4 gennaio 1883;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1°.

Alla data del 1° ottobre 1883 le brigate di cavalleria saranno ridotte a 7 mediante lo scioglimento della 5ª ed 8ª brigata, e ciascuna di esse sarà composta di due o più reggimenti di cavalleria.

Articolo 2°.

La numerazione delle dette brigate sarà la seguente:

1ª	brigata,	attuale	1ª	brigata,
2ª	id.	id.	2ª	id.,
3ª	id.	id.	3ª	id.,
4ª	id.	id.	4ª	id.,
5ª	id.	id.	6ª	id.,
6ª	id.	id.	7ª	id.,
7ª	id.	id.	9ª	id.

Articolo 3°.

Alla stessa data si costituiranno pure i due reggimenti di cavalleria Padova (21°) e Catania (22°).

Articolo 4°.

Alla costituzione del reggimento cavalleria Padova (21°) concorreranno i sesti squadroni dei reggimenti di cavalleria:

Foggia (11°),
Monferrato (13°),
Lucca (16°),
Caserta (17°),
Roma (20°).

Alla costituzione del reggimento cavalleria Catania (22°) concorreranno i sesti squadroni dei reggimenti di cavalleria:

Saluzzo (12°),
Alessandria (14°),
Lodi (15°),
Piacenza (18°),
Guide (19°).

I detti squadroni assumeranno rispettivamente nei nuovi reggimenti la numerazione di 1°, 2°, 3°, 4°, 5° squadrone.

Articolo 5°.

Per effetto del riordinamento dei comandi di brigata di cavalleria e della formazione dei due predetti reggimenti, le brigate ed i reggimenti di cavalleria assumeranno rispettivamente le formazioni date dalle annesse tabelle N. 23, 24 e 25 d'ordine Nostro firmate dal Ministro della guerra.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Calcababbio, addì 7 settembre 1883.

UMBERTO.

FERRERO.

TABELLA N. 23.

Tabella graduale e numerica di formazione dei comandi di brigata di cavalleria.

(Le brigate di cavalleria sono composte di due o più reggimenti di cavalleria).

	Un comando di brigata di cavalleria.
1	Comandante di brigata (maggiore generale o colonnello brigadiere).
1	Aiutante di campo (capitano di cavalleria).
2	Totale.
	Sette comandi di brigata di cavalleria.
7	Comandanti di brigata (maggiori generali o colonnelli brigadieri).
7	Aiutanti di campo (capitani di cavalleria).
14	Totale.

Roma, addì 7 settembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 24.

Tabella graduale e numerica di formazione provvisoria dei 10 reggimenti lancieri.

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 6 squadroni ed 1 deposito).

GRADI	UN REGGIMENTO				10 reggimenti
	Stato maggiore	6 squadroni	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	10
Tenenti colonnelli (comandanti di mezzo regg.)	1	»	»	1	10
Maggiori (comandanti di $^1/_2$ regg. e relatori)	2	»	»	2	20
Capitani (aiutanti magg. in 1° e comandanti di squadrone)	1	6	1	8	80
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° e ufficiali di squadrone)	2	18	4	24	240
Capitani medici	1	»	»	1	10
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	1	10
Capitani veterinari	1	»	»	1	10
Tenenti e sottotenenti veterinari	2	»	»	2	20
Capitani contabili	»	»	2	2	20
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	20
Totali	12	24	9	45	450
Truppa.					
Furieri maggiori	3	»	»	3	30
Furieri (di squadrone e di contabilità)	»	6	2	8	80
Sottufficiali di maggiorità	3	»	»	3	30
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	10
Sottufficiali zappatori	1	»	»	1	10
Capi armaiuoli	1	»	»	1	10
Sergenti (di squadrone e di contabilità)	»	24	8	32	320
Caporali maggiori	3	12	»	15	150
Caporali furieri (di squadrone e di contabilità)	»	6	6	12	120
Caporali trombettieri	2	»	»	2	20
Caporali zappatori	»	6	»	6	60
Caporali (di maggiorità e di squadrone)	2	48	4	54	540
Appuntati	»	72	»	72	720
Trombettieri	»	24	2	26	260
Zappatori	»	48	»	48	480
Maniscalchi	»	6	»	6	60
Sellai	»	6	»	6	60
Vivandieri	1	»	»	1	10
Soldati	3	774	25	802	8020
Totali	20	1032	47	1099	10990
Cavalli di truppa	18	852	»	870	8700

Note. — Gli ufficiali d'ordinanza, quelli comandati alla scuola normale di cavalleria, o comunque fuori del corpo, tranne che per servizi eventuali, sono ripartiti

su tutti i reggimenti dell'arma e sono rappresentati nella presente tabella dai 4 tenenti e sottotenenti effettivi al deposito in ogni reggimento.

I graduati di truppa con ferma temporanea, provenienti dagli studenti e dai volontari di un anno, sono in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

I sottufficiali effettivi allo stato maggiore ed al deposito che si trovano nelle condizioni di servizio determinate dall'articolo 15 della legge sullo stato dei sottufficiali possono essere nominati furieri o furieri maggiori indipendentemente dall'impiego speciale che coprono.

Gli ufficiali ed il personale di truppa che per effetto del riordinamento dei reggimenti di cavalleria risultassero in eccedenza saranno transitoriamente conservati in quadro.

Roma, addì 7 settembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 25.

Tabella graduale e numerica di formazione provvisoria dei 12 reggimenti cavalleggeri.

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 5 squadroni ed 1 deposito).

GRADI	1 REGGIMENTO				12 Reggimenti
	Stato maggiore	5 squadroni	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	12
Tenenti colonnelli (comandanti di mezzo regg.)	1	»	»	1	12
Maggiori (comandanti di 1/2 regg. e relatori)	2	»	»	2	24
Capitani (aiutanti maggiori in 1°. e comandanti di squadrone)	2	5	1	7	84
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° e ufficiali di squadrone)	2	18	4	24	288
Capitani medici	1	»	»	1	12
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	1	12
Capitani veterinari	1	»	»	1	12
Tenenti e sottotenenti veterinari	2	»	»	2	24
Capitani contabili	»	»	2	2	24
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	24
Totali	12	28	9	49	528
Truppa.					
Furieri maggiori	3	»	»	3	36
Furieri (di squadrone e di contabilità)	»	5	2	7	84
Sottufficiali di maggiorità	3	»	»	3	36
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	12
Sottufficiali zappatori	1	»	»	1	12
Capi armaiuoli	1	»	»	1	12
Sergenti (di squadrone e di contabilità)	»	22	8	30	360
Caporali maggiori	3	10	»	13	156
Caporali furieri di squadrone e di contabilità)	»	5	5	10	120
Caporali trombettieri	2	»	»	2	24
Caporali zapparori	»	5	»	5	60
Caporali (di maggiorità e di squadrone)	2	40	4	46	552
Appuntati	»	60	»	60	720
Trombettieri	»	20	4	24	288
Zappatori	»	40	»	40	480
Maniscalchi	»	5	»	5	60
Sellai	»	5	»	5	60
Vivandieri	1	»	»	1	12
Soldati	3	680	25	708	8496
Totali	20	897	48	965	11580
Cavalli di truppa.	18	770	»	788	9456

Note. — Gli ufficiali d'ordinanza, quelli comandati alla scuola normale di cavalleria, o comunque fuori del corpo, tranne che per servizi eventuali, sono ripartiti su tutti i reggimenti dell'arma e sono rappresentati nella presente tabella dai 4 tenenti e sottotenenti effettivi al deposito di ogni reggimento.

I graduati di truppa con ferma temporanea, provenienti dagli studenti e dai volontari di un anno, sono in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

I sottufficiali effettivi allo stato maggiore ed al deposito che si trovano nelle condizioni di servizio determinate dall'art. 15 della legge sullo stato dei sottufficiali possono essere nominati furieri o furieri maggiori indipendentemente dall'impiego speciale che coprono.

Gli ufficiali ed il personale di truppa che per effetto del riordinamento dei reggimenti di cavalleria risultassero in eccedenza saranno transitoriamente conservati in quadro.

Roma, addì 7 settembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

N. 192. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — (Nota N. 27). — **Pubblicazione di un nuovo *Tomo III. delle istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra del R. Esercito* (*Istruzione per la mobilitazione*)** — 10 settembre.

È stata testè condotta a termine la stampa di un nuovo *Tomo III delle istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra del R. Esercito* (*Istruzione per la mobilitazione*), in sostituzione di quello pubblicato, per la parte prima, il 15 dicembre 1877, e per la parte seconda, il 1° giugno 1880.

Riguardo a tale pubblicazione questo Ministero prescrive quanto segue:

1° Ciaschedun comando od ufficio militare dovrà provvedersi, sulle proprie spese di cancelleria, di due copie di questa Istruzione regolamentare. I reggimenti e distretti dovranno provvederne, a spese della massa generale uomini, una copia per ciascun loro ufficio e due copie per compagnia, squadrone o batteria, tanto dell'esercito permanente quanto della milizia mobile, oltre alcune copie a disposizione dei comandanti di battaglione (mezzo reggimento per la cavalleria e brigata per l'artiglieria e genio).

I distretti ne provvederanno pure un dato numero di copie di riserva per distribuirle, alla circostanza, a reparti di milizia territoriale.

2° Il prezzo di ciascuna copia è stabilito in L. 1,00.

3° I comandanti di corpo ed i capi di servizio richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero di copie che loro occorrono, sia a senso di quanto sopra è prescritto, sia per gli ufficiali che desiderassero averle a proprie spese.

4° Tosto presa conoscenza della nuova *Istruzione per la mobilitazione*, i singoli corpi, distretti ed uffici militari incominceranno a regolare in armonia alle disposizioni in essa contenute la compilazione di tutti i documenti che dovranno essere preparati fin dal tempo di pace, come ruoli, ruolini, ecc; modificheranno o ricompileranno, all'occorrenza, i loro progetti particolareggiati di mobilitazione; faranno man mano le richieste di personale prescritte dall'*Istruzione*, quand'anche per dette richieste fosse prescritta un'altra epoca dell'anno; cureranno, insomma, l'esecuzione di tutti i particolari, di guisa che le varie disposizioni contenute nell'*Istruzione* possano senza ritardo essere applicate. In tale lavoro di modi-

ficazioni, da apportarsi a studi o documenti esistenti di ricompilazione di nuovi documenti e di riordinamento di taluni altri, si dovrà procurare che nessun servizio rimanga scoperto, ossia che, supposta una mobilitazione, si possa procedere immediatamente all'applicazione dei singoli particolari di esecuzione interamente, se già compiuti i lavori, col sistema dato dalla presente *Istruzione*, o, qualora quelli non fossero compiuti, per quanto possibile col sistema ora detto e pel rimanente con quello stato finora in vigore. Ad ogni modo col 1° gennaio del novello anno 1884, s'intende che dovranno essere pienamente in vigore le nuove disposizioni.

5° La presente *Istruzione per la mobilitazione* contempla il nuovo ordinamento dell'esercito come pienamente in vigore, mentre invece esso non è ancora completamente attuato. Poche però sono le differenze fra il passato ed il nuovo ordinamento, le quali possono avere influenza sulle operazioni di mobilitazione. In fatti, nè l'aumento dei grandi comandi territoriali, nè il numero maggiore o minore dei reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, cavalleria, artiglieria e genio richiedono una benchè minima modificazione nell'esecuzione delle norme prescritte per detti comandi e corpi; invece la differente costituzione delle direzioni di sanità e di commissariato, delle compagnie di sanità e di sussistenza, può avere influenza sulle operazioni di mobilitazione. Queste differenze non sono però tali da recare disturbo all'applicazione delle norme prescritte dalla nuova *Istruzione*, e basterà all'uopo riferire transitoriamente, alle attuali direzioni territoriali di sanità e di commissariato di divisione, quanto nell'*Istruzione* è detto per le corrispondenti direzioni di corpo d'armata

Così pure è naturale, ad esempio, che i *ruolini* per i carabinieri reali in congedo appartenenti all'esercito permanente siano compilati soltanto quando si troveranno in congedo classi di carabinieri reali, in relazione al prescritto dalla legge del 19 luglio 1880. Lo stesso, infine, può dirsi per altri servizi.

Ad ogni modo i comandanti di corpo d'armata cureranno che le autorità militari, i corpi ed i servizi dipendenti, si rendano esatto conto di queste differenze e prevedano nei loro studi e progetti una retta applicazione delle norme in parola, non ostante le lievi differenze attualmente esistenti e che esisteranno finchè il nuovo ordinamento dell'esercito non sia completamente raggiunto.

6° Nella nuova *Istruzione* si scorgeranno talune varianti all'attuale stato delle cose, per quanto riguarda la distribuzione dei materiali vari, cioè: consegna di tutto il carreggio, degli oggetti di equipaggiamento e degli strumenti da zappatori ai reggimenti di fanteria; differente ripartizione di taluni materiali sanitari; consegna dei materiali ai distretti principali di mobilitazione, ecc., A tale riguardo questo Ministero emanerà direttamente disposizioni particolareggiate; e quindi le norme date dalla nuova *Istruzione* andranno in vigore, per quanto si riferisce a tali particolari, soltanto quando saranno stati eseguiti tutti gli spostamenti ed i cambiamenti necessari degli accennati materiali.

7° Le *Istruzioni di mobilitazione*, più di qualsiasi altro regolamento, sono soggette ad essere rinnovate, onde si possa tener conto dei miglioramenti riconosciuti necessari e dei risultati forniti dell'esperienza. Allo scopo pertanto di evitare qualsiasi equivoco nell'esecuzione di prescrizioni di tanta importanza, le singole autorità militari, i comandanti di corpo e di distretto, i capi di servizio e gli ufficiali tutti sono invitati ad apporre una speciale annotazione, chiaramente visibile, sulle copie delle edizioni di detta *Istruzione* non più in vigore.

8° Siccome il concorso di coloro che sono chiamati ad applicare nei loro particolari le disposizioni contenute nelle *Istruzioni per la mobilitazione* non può a meno di tornare di grande utilità a questo Ministero per migliorare e perfezionare sempre più nell'avvenire le *Istruzioni* stesse, tenendo conto dell'esperienza di tutti, senza distinzione di grado o di posizione, così i comandanti di corpo d'armata inviteranno i comandi, i corpi ed i servizi dipendenti a comunicare loro tutte le proposte, gli studi e le osservazioni che venissero fatte dagli ufficiali, e ne faranno invio a questo Ministero perchè se ne possa, alla circostanza, tenere il debito conto. Saranno inoltre tenute, nella stagione invernale, apposite conferenze ai signori ufficiali.

9°. Il presente *Tomo III delle Istruzioni per la mobilitazione*, ed i *Tomi I e II* che saranno pure ripubblicati, non contengono prescrizioni riservate, per le quali il Ministero fa speciali comunicazioni alle autorità militari ed ai corpi e servizi interessati, pure la pubblicazione di studi su queste *Istruzioni* non potrebbe a meno di trascinare gli autori in discussioni poco opportune, ed in questioni, apprezzamenti e previsioni che non è conveniente siano resi di pubblica ra-

gione. Per tali considerazioni questo Ministero vieta in modo assoluto qualsiasi pubblicazione di studi, o progetti od apprezzamenti riferentisi ai particolari di mobilitazione dell'esercito e fa appello al sentimento d'onore degli ufficiali tutti perchè in nessun modo, nè direttamente nè indirettamente, trattino tali questioni per mezzo della stampa o con persone estranee alla milizia, o cooperino in modo qualunque alla compilazione e pubblicazione di memorie, corrispondenze od altri studi che con la mobilitazione stessa abbiano stretta attinenza.

Il Ministro — FERRERO.

N. **193**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 263). — **Modificazioni all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio** (con tavole di disegno). — 15 settembre.

In esecuzione dell'*Atto* N. 124 del corrente anno ho determinato, che nell'istruzione sulla divisa della truppa siano eseguite le varianti ed aggiunte qui appresso specificate.

Pag. 130-131. A-Tabella dei fregi ed ornamenti delle giubbe di panno per le armi d'artiglieria, cavalleria e genio.

Corpi	Bavero	Manopole	Fregi sui controspallini	Mostrine sul bavero	Colore delle filettature			
					del bavero	dei controspallini	delle manopole	del contorno e finte tasche
Regg. Cavall. Montebello (8°).	Panno verde	Panno verde	Lancie con corona reale in metallo bianco	senza mostrine	Panno scarlatto	Panno scarlatto	Panno scarlatto	Panno scarlatto
Regg. Cavall. Piacenza (18°).	Velluto nero	Velluto nero	Lancie con corona reale in metallo bianco	Panno verde	Panno scarlatto	Panno scarlatto	Panno scarlatto	Panno scarlatto
Regg. Cavall. Padova (24°).	Panno cremisi	Velluto nero	Lancie con corona reale in metallo bianco	Velluto nero	Senza filettatura	Panno cremisi	Panno cremisi	Panno cremisi
Regg. Cavall. Catania (22°).	Panno arancio	Velluto nero	Lancie con corona reale in metallo bianco	Velluto nero	Senza filettatura	Panno arancio	Panno arancio	Panno arancio

Pag. 141-linea 1ª togliere il N. 8°.

» 142-linea 1ª togliere il N. 18° ed aggiungere i seguenti conti di giubbe di panno per cavalleria:

8° Reggimento.

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Panno turchino alto metri 1.30.	9	50	1	130	10	735
Panno verde per mostreggiature alto metri 1,30.	9	50	»	090	»	855
Panno scarlatto per mostreggiature alto m. 1,30.	9	50	»	080	»	760
Tela in cotone bianca, basino, colorata in bigio alta m. 0,62	»	60	2	210	1	326
Tela in filo liscivata alla piana alta da m. 0,64 a 0,65	»	70	»	090	»	063
Bottoni grandi, al cento	1	20	N.	10	»	120
Bottoni piccoli, al cento	»	80	»	2	»	016
Stellette di divisa, al pajo	»	08	P.	1	»	080
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). .	»	»	»	»	1	950
Prezzo di costo . . L.					15	905
Prezzo di conteggio . L.					16	»

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherino in ferro colla rispettiva maglietta, la seta e l'amido per indurire la tela liscivata dei controspallini.

18° *Reggimento.*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Panno turchino alto m. 1,30.	9	50	1	130	10	735
Panno scarlatto per mostreggiature alto m. 1,30.	9	50	»	072	»	683
Panno verde per mostreggiature alto m. 1,30.	9	50	»	016	»	152
Vellato in seta nero alto m. 0,49	16	50	»	230	3	795
Tela in cotone bianca, basino, colorata in bigio alta m. 0,62.	»	60	2	210	1	326
Tela in filo liscivata alla piana alta da m. 0,64 a 0,65	»	70	»	090	»	063
Bottoni grandi, al cento	1	20	N.	10	»	120
Bottoni piccoli, al cento	»	80	»	2	»	016
Stelletto di divisa, al pajo	»	08	P.	1	»	080
Mano d'opera ed ogni altra fornitura . . .	»	»	»	»	2	050
Prezzo di costo . . L.					19	020
Prezzo di conteggio . L.					19	10

21° e 22° *Reggimento.*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Panno turchino alto m. 1,30.	9	50	1	130	10	735
Panno colorato per mostreggiature alto m. 1,30	9	50	»	108	1	026
Velluto in seta nero alto m. 0, 49	16	50	»	174	2	871
Tela in cotone bianca, basino, colorata in bigio alta m. 0,62	»	60	2	210	1	326
Tela in filo liscivata alla piana alta da m. 0,64 a 0,65	»	70	»	090	»	063
Bottoni grandi, al cento	1	20	N.	10	»	120
Bottoni piccoli, al cento	»	80	»	2	»	016
Stellette di divisa, al paio	»	08	P	1	»	080
Mano d'opera ed ogni altra fornitura . . .	»	»	»	»	2	050
Prezzo di costo . . . L.					18	287
Prezzo di conteggio . L.					18	30

Pag. 144-linea 32 dopo le parole « (Fig.ª 171) » aggiungasi:

« Identica forma e grandezza di quella dei bersaglieri ha la mostrina o fiamma per truppe alpine, solo che è formata di panno verde. »

Pag. 148-149 A-Tabella dei fregi ed ornamenti delle giubbe di panno per fanteria.

Corpi	Manopole	Mostrine sul bavero	Colore della filettatura delle mostrine sul bavero
Reggimenti alpini.	Panno verde.	Panno verde.	Senza filettatura.

Pag. 154, aggiungasi il seguente:

Conto della giubba di panno per alpini.

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Panno turchino alto met. 1,30.	9	50	1	215	11	543
Panno nero » » 1,30.	9	50	»	072	»	684
Panno verde » » 1,30.	9	50	»	064	»	608
Panno scarlatto » » 1,30.	9	50	»	093	»	884
Tela in cotone bianca, basino, colorata in bigio alta m. 0,62	»	60	2	280	1	368
Tela in filo liscivata alla piana alta da m. 0,64 a 0,65	»	70	»	050	»	035
Bottoni grandi per fanteria e cavalleria, al cento	1	20	N.	10	»	120
Bottoni piccoli » » , al cento	»	80	»	2	»	016
Stellette di divisa, al pajo.	»	08	P	1	»	080
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). .	»	»	»	»	2	200
Prezzo di costo . . L.					17	538
Prezzo di conteggio . L.					17	60

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 5 di cotone in falde ordinario (ovatta), un gangherino in ferro colla rispettiva maglietta, e la seta verde per la punteggiatura delle manopole ed attaccamento delle mostrine.

Pag. 13. Aggiungansi le figure 3 e 5 annesse all'*Atto N.* 124 del corrente anno, distinguendo la prima colla denominazione:

« Fig. 10ter. Artiglieria a cavallo » e la seconda:

« Fig. 9bis. Compagnie di sussistenza ».

Pag. 14-15. Nella tabella A s'inserisca quanto appresso tra a 7ª e l'8ª linea.

	Cordoncino	Bottone piccolo del cordoncino	Soggolo	Bottoni piccoli del soggolo
Compagnie di sussistenza	In lana rossa	Bianco liscio.	Senza	Senza

Pag. 16-17. Nella tabella B si aggiunga:

Brigata d'artiglieria a cavallo	Due cannoni e 2 sciabole incrociate, e granata con numero ricamati in oro . . . . . L.	2	80
Compagnia di sussistenza	Stella ricamata in oro con croce di Savoia in oro . . . . . »	1	70

E nella tabella C a pag. 18-19.

Brigata d'artiglieria a cavallo	Due cannoni e 2 sciabole in croce, e granata con numero in panno giallo . . . . . L.	0	30
Compagnie di sussistenza	Stella in panno giallo con cerchio e croce ricamati in lana gialla »	0	20

Pag. 62 linea 6. Dopo le parole « (Fig. 55, ecc.) » aggiungere: e nei chepì per artiglieria a cavallo un terzo occhiello in corrispondenza dell'estremità anteriore della campanella destra del soggolo, per dar passaggio al cordoncino ferma pennacchio ».

Pag. 66. Dopo la 2ª linea si aggiunga:

« Le compagnie di sussistenza portano per altro sul chepì una stella di metallo giallo con disco fisso e croce di Savoia, che è rappresentata dalla figura 65bis.

Sotto il N. 65bis s'intercali la figura 1ª annessa all'atto 12 del corrente anno.

Pag. 66. Dopo la descrizione del fregio di cannoni e cornetta rappresentato dalla figura 66bis nell'*Atto* N. 236 del 1882, aggiungere le parole seguenti:

« Il fregio di cannoni e sciabole (Fig. 66 ^{ter}) è uguale a quello or ora descritto, solo che in luogo della cornetta, porta due sciabole da cavalleria incrociantisi nel centro del fregio ».

Pag. 67, dopo la linea 4ª s'introduca il seguente capoverso:

« Il pennacchio di crine (Fig. 69bis), il cui uso è riservato alle brigate d'artiglieria a cavallo, è innestato col suo gambo nella nappina ed assicurato sul lato destro del chepì con un cordoncino di cotone nero, il quale esce dall'interno attraverso apposito occhiello e si ferma con nodo alla campanella destra del zoccolo. Il pennacchio, compresa una piccola uliva rivestita di tela di cotone nera, è lungo mm. 690 a 710, ed il gambo di filo d'ottone o di ferro, mm. 65 a 70 nella parte scoperta ».

Intercalare nella stessa pag. 67 la fig^{a} 69bis dell'annesso disegno, e sotto il N. 66ter inserire la fig. 1 annessa al precitato *Atto* 124.

Pag. 68-69. Nella tabella A di fronte alle parole « arma d'artiglieria » segnare il richiamo (1) ed in calce alla tabella stessa aggiungere la seguente annotazione:

« (1) Il chepì d'artiglieria a cavallo è inoltre fornito di un cordoncino in cotone nero, lungo cm. 35 circa ».

E nella tabella B:

Corpi	Nappina	Pennacchietto	Treccia	Fregio
Compagnie di sussistenza	Semiellissoidale in lana gialla e numero giallo su fondo nero.	senza	Lana rossa	Stella di metallo giallo, disco fisso e croce di Savoia.
Brigata d'artiglieria a cavallo.	Semiellissoidale in lana rossa con numero e lettera *C* gialli in fondo nero.	Pennacchio	Lana gialla	Due cannoni e due sciabole incrociate di metallo giallo sormontate da granata con numero in nero.

Pag. 82. In principio della pagina si ponga:

Per le brigate d'artiglieria a cavallo in *due cannoni e due sciabole incrociate sormontate da granata col numero della brigata* (Fig. 94ter).

E dopo le parole « una croce (Fig. 97) »:

« Per le compagnie di sussistenza in *una stella con croce di Savoia* (Fig. 97bis) ».

Pag. 82 linea quart'ultima. In luogo delle parole: « dall'11° al 20° » correggasi: « dall' 11° al 22° ».

Pag. 87. Intercalare le figure 94ter e 97bis dell'annesso disegno.

Pag. 167, linea 8ª. Dopo le parole « Giubba di panno (1) si aggiunga il seguente alinea:

« La mantellina degli alpini differisce da quella dei bersaglieri solo per avere sopra il colletto due mostrine a fiamme di panno verde, simili a quelle della giubba ».

Pag. 168. Dopo le parole « Conto della mantellina » si aggiunga: « da bersaglieri » Ed al conto della mantellina da bersaglieri si faccia seguire il

Conto della mantellina per alpini.

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Panno turchino alto met. 1,30	9	50	2	110	20	045
Panno verde - » 1,30	9	50	»	015	»	143
Tela in cotone bianca, basino, colorata in bigio alta m. 0,62	»	60	»	350	»	210
Stellette di divisa, al pajo	»	08	P	1	»	080
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). .	»	»	»	»	»	685
Prezzo di costo . . L.					21	163
Prezzo di conteggio . L.					21	20

(1) Nella fornitura sono compresi 2 bottoni mezzani d'osso annerito.

Conto della giubba di panno per sottufficiali alpini.

Qualità delle materie o manifattura	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto m. 1,30	9 50	1 270	12 065
Panno nero da mostreggiature alto m. 1,30	9 50	» 072	» 684
Panno verde da mostreggiature alto m. 1,30	9 50	» 064	» 608
Panno scarlatto da mostreggiature alto metri 1,30	9 50	» 093	» 884
Tela in cotone bianca, basino, colorata in bigio alta m. 0,62	» 60	2 280	1 368
Tela in filo liscivata alla piana alta da m. 0,64 a 0,65	» 70	» 050	» 035
Bottoni grandi per sottufficiali di fanteria, al %	3 »	N. 10	» 300
Bottoni piccoli « » , al %	1 50	» 2	» 030
Stellette di divisa in seta, al pajo	» 40	P 1	» 400
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). .	» »	» »	2 200
Prezzo di costo . .		L.	18 574
Prezzo di conteggio .		L.	18 60

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 5 di ovatta di cotone, un gangherino in ferro colla rispettiva maglietta e la seta verde per punteggiatura delle manopole ed attaccamento delle mostrine.

21° e 22° Reggimento.

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto m. 1,30	9	50	1	150	10	925
Panno colorato da mostreggiature alto metri 1,30	9	50	»	108	1	026
Velluto in seta nero da mostreggiature alto m. 0,49	16	50	»	174	2	871
Tela in cotone bianco, basino, colorata in bigio alta m. 0,62	»	60	2	210	1	636
Tela in filo liscivata alla piana alta m. 0,64 a 0,65	»	70	»	090	»	063
Bottoni grandi per sottufficiali di cavalleria, al %	3	»	N.	10	»	300
Bottoni piccoli per sottufficiali di cavalleria, al %	1	50	»	2	»	030
Stellette di divisa in seta, al pajo	»	40	P	1	»	400
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	»	»	»	»	2	050
Prezzo di costo . . L.					48	991
Prezzo di conteggio . L.					49	»

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello in ferro colla rispettiva maglietta, la seta e l'amido per indurire la tela liscivata dei controspallini.

Il Ministro — FERRERO.

N. **194**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 264). — **Modificazione all'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio**. — 17 settembre.

Il Ministero ha risoluto di aumentare la quantità della stoffa assegnata dalla Istruzione sulla divisa della truppa per la manifattura dei cappotti per artiglieria da fortezza affinchè questo capo di corredo possa meglio adattarsi alla persona.

Alla Dimostrazione ed al Conto, inseriti rispettivamente a pagina 58 e 59 della citata Istruzione, sono quindi sostituiti i seguenti:

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la manifattura dei* cappotti per artiglieria da fortezza.

Taglie	Da costruirsi su 100	Panno bigio alto metri 1,50 per				Tela in cotone bianca basino colorata in bigio alta metri 0,62 per			
		cadaun capo		cadauna taglia		cadaun capo		cadauna taglia	
1ª	27	2	75	74	25	2	37	63	99
2ª	55	2	66	146	30	2	29	125	95
3ª	18	2	57	46	26	2	17	39	06
Totali	100			266	81			229	00
Media				2	67			2	29

Conto del cappotto per artiglieria da fortezza.

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Panno bigio alto m. 1,50	8 400	2 670	21 627
Panno turchino alto m. 1,30	9 500	» 015	» 143
Tela in cotone bianca, basino, colorata in bigio alta m. 0,62	» 600	2 290	1 374
Bottoni grandi per artiglieria al cento . .	1 500	N. 10	» 150
Bottoni piccoli per artiglieria al cento. . .	» 900	N. 6	» 054
Stellette da divisa al paio	» 080	P. 1	» 080
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). .	» »	» »	2 »
Prezzo di costo . . L.			25 428
Prezzo di conteggio . »			25 50

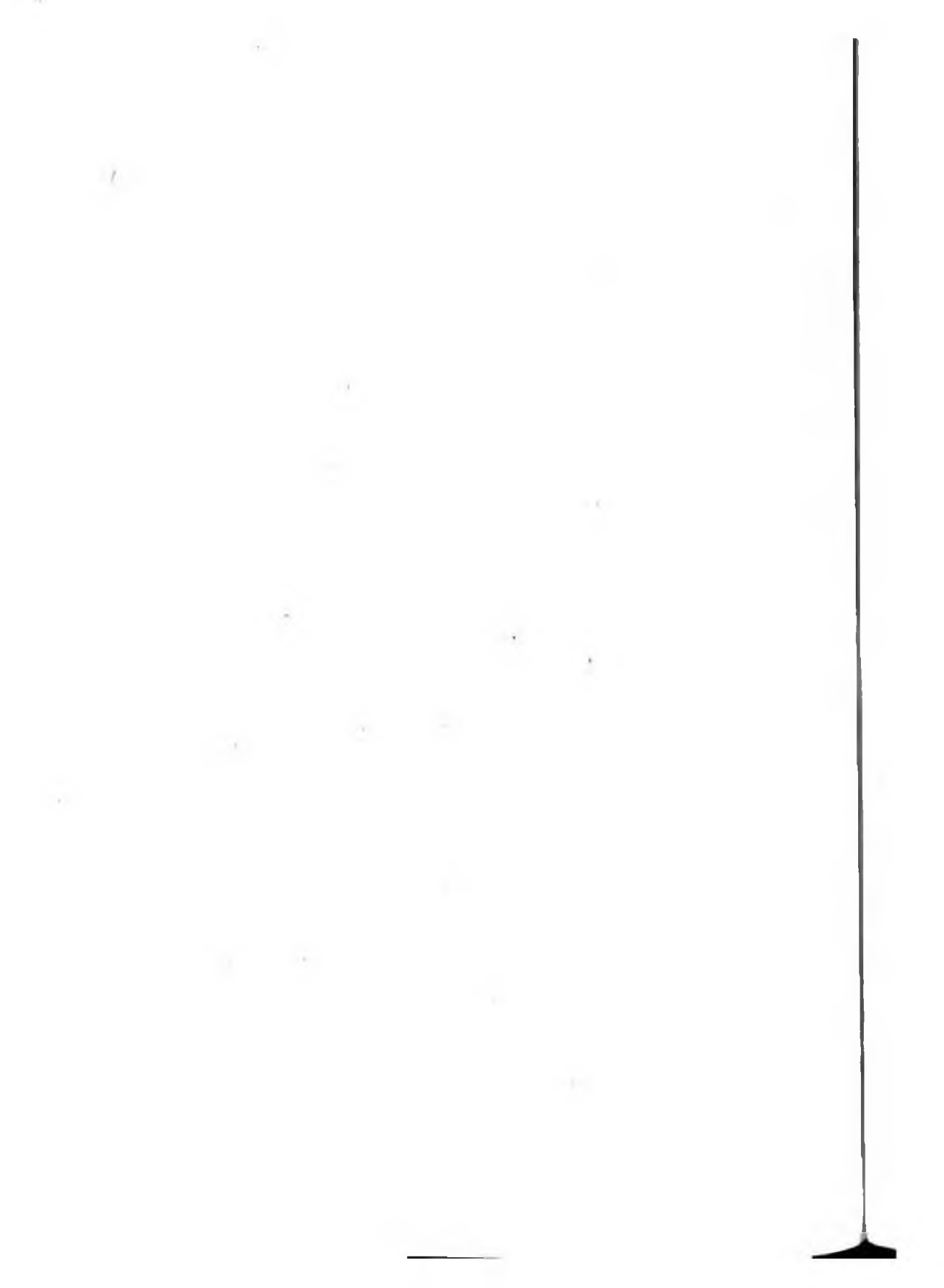
(1) Nella fornitura sono compresi metri 1,50 di cordone in cotone bianco un gangherino in ottone colla rispettiva maglietta.

Nel modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi viene per conseguenza recata la seguente variante:

Cat. 1ª. 81. — *Cappotti per artiglieria. N.... L. 25,50. Variante.*

Il Ministro — FERRERO.

Roma, — Tip. C. Voghera



(Pag 67 dell' Istruzione)

Fig. 69bis



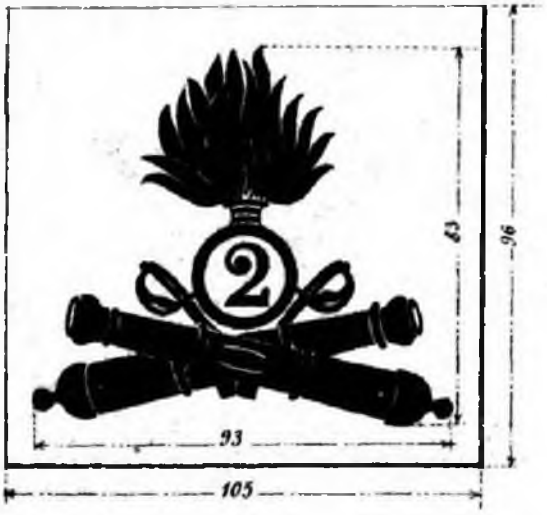
Pennacchio

Scala di 1/10

Lit Reilla Roma

Fregio per coperture da chepi per artiglieria a cavallo

(Fig. 94 tav. X)



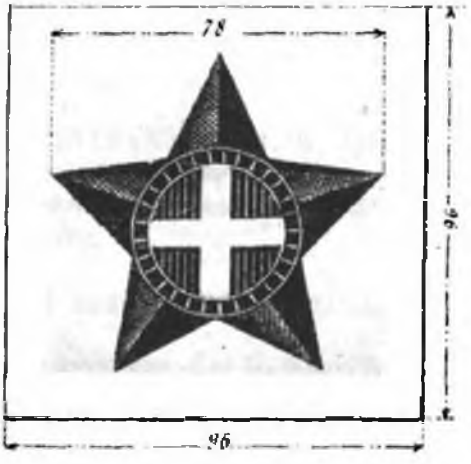
Scala di 1/2

Lit Rolla Roma



Fregio per coperture da chepi per compagnie di sussistenza

(Fig. 97 bis)



Scala di $^1/_2$

Lit. Rolla Roma

DI

G

SETT

QUI

N

A

S. I

sim

del

Vi

dice

1883

Vi

sta

R. E

guer

Vi

ment

corp

mez

Dispo

sol

DISPENSA 42ª 1883 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 ottobre.

SETTEMBRE 7. — Regio Decreto di formazione del 17° reggimento artiglieria da fortezza e del 3° reggimento del genio, *pag.* 755.
» 30. — Composizione delle brigate di cavalleria, *pag.* 767.
OTTOBRE.. 1. — Marcia d'ordinanza per la fanfara dei trombettieri del 17° reggimento artiglieria, del 3° e 4° reggimento genio e ritornelli per la fanfara dei trombettieri del 17° reggimento artiglieria e del 3° reggimento genio, *pag.* 768.
» 1. — Cambi di batteria o di compagnia di militari di truppa delle armi di artiglieria e del genio, *pag.* 770.
» 1. — Varianti all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, stata modificata con l'*Atto* N. 76 in data 9 aprile 1883 *pag.* 770.
» 1. — Adozione per le truppe d'artiglieria e genio della cinghia per fucile e moschetto da truppe speciali M. 1870, *pag.* 771.
» 1. — Modificazioni alle basi d'armamento delle truppe di cavalleria, artiglieria, genio e dei carabinieri reali, *pag.* 771
» 2. — Intervento di una rappresentanza del R. Esercito alle funzioni pel conferimento di onorificenze, al valor civile e di marina, alle guardie di finanza, *pag.* 774.

Atto N. **195.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO (Nota N. 125). — **Regio Decreto di formazione del 17° reggimento artiglieria da fortezza e del 3° reggimento del genio.** — 7 settembre.

UMBERTO I ecc., ecc. Re d'Italia.

Vista la legge sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª);

Visto il R. Decreto del 4 gennaio 1883 col quale vennero stabilite le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra per l'anno 1883;

Visto il R. Decreto del 7 giugno 1883 col quale vennero determinate la numerazione, la denominazione e la divisa dei corpi da formarsi in relazione alla legge sopracitata sull'ordinamento del R. Esercito;

ERRATA—CORRIGE

Dispensa N. 41, *Atto* N. 193, pag. 744. 4ª colonna, 3ª, 5ª, 7ª linea, alla parola *lancie*, si sostituisca: *cornetta*.

Vista la legge portante modificazioni alla sopracitata in data 8 luglio 1883, N. 1468 (serie 3ª);

Vista la legge sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito in data 8 luglio 1883;

Vista la legge per il bilancio definitivo di previsione per l'anno 1883, col quale vennero modificate le tabelle graduali e numemeriche sopracitate;

Visto il R. Decreto del 27 agosto 1883 portante modificazioni alle tabelle graduali e numeriche;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Alla data del 1° novembre 1883 saranno formati il 17° reggimento d'artiglieria da fortezza ed il 3° reggimento del genio.

Alla stessa data gli attuali reggimenti d'artiglieria da fortezza assumeranno la numerazione stabilita dal R. Decreto 7 giugno 1883.

Articolo 2.

Colla formazione dei predetti reggimenti i 5 reggimenti di artiglieria da fortezza ed il 1°, 2°, 3° reggimento del genio, non chè gli stati maggiori d'artiglieria e del genio assumeranno la formazione organica data dalle annesse tabelle N. 6, 9, 10, 10bis e 12.

Articolo 3.

Alla costituzione del 17° reggimento d'artiglieria da fortezza concorreranno le seguenti compagnie degli attuali reggimenti di artiglieria da fortezza:

La	7ª	compagnia	dell'attuale 11° regg., formeranno	la	1ª del 17°.
La	5ª	id.		la	2ª id.
La	6ª	id.		la	3ª id.
La	7ª	id.	dell'attuale 13° regg., formeranno	la	4ª id.
La	5ª	id.		la	5ª id.
La	6ª	id.		la	6ª id.
La	7ª	id.	dell'attuale 12° regg., formeranno	la	7ª id.
La	8ª	id.		la	8ª id.
La	9ª	id.		la	9ª id.
La	13ª	id.		la	10ª id.
La	14ª	id.		la	11ª id.
La	15ª	id.		la	12ª id.

Articolo 4.

Per il pareggiamento delle compagnie nei reggimenti d'artiglieria da fortezza al 1° novembre 1883 la 3ª, 11ª e 12ª compagnia del 14° reggimento d'artiglieria da fortezza faranno passaggio al 16° reggimento artiglieria (attuale 12°), e vi assumeranno la numerazione di 7ª, 8ª e 9ª compagnia.

Articolo 5.

All'atto del riordinamento dei reggimenti d'artiglieria da fortezza:

la 13ª, 14ª e 15 compagnia del 13° reggimento assumeranno rispettivamente nel reggimento la numerazione di 5ª, 6ª e 7ª compagnia;

la 13ª, 14ª e 15ª compagnia del 14° reggimento assumeranno rispettivamente nel reggimento la numerazione di 3ª, 11ª e 12ª compagnia;

la 13ª, 14ª e 15ª compagnia del 15° reggimento (già 11°) assumeranno rispettivamente nel reggimento la numerazione di 5ª, 6ª e 7ª compagnia.

Articolo 6.

Alla costituzione del 3° reggimento del genio concorreranno le seguenti compagnie:

La 15ª comp. zappatori	dell'attuale 1° regg. formeranno	la 1ª comp. zappatori	del 3° reggimento.	
La 16ª id.		la 2ª id.		
La 15ª id.	dell'attuale 2° regg. formeranno	la 3ª id.		
La 16ª id.		la 4ª id.		
La 1ª comp. telegrafisti	dell'attuale 1° regg. formeranno	la 1ª comp. telegrafisti		
La 2ª id.		la 2ª id.		
La 3ª id.		la 3ª id.		
La 1ª id.	dell'attuale 2° regg. formeranno	la 4ª id.		
La 2ª id.		la 5ª id.		
La 3ª id.		la 6ª id.		
La 1ª comp. ferrovieri	dell'attuale 1° regg. formeranno	la 1ª comp. ferrovieri		
La 2ª id.		la 2ª id.		

La 1ª comp. ferrovieri } dell'attuale 2° regg. formeranno { la 3ª comp. ferrovieri
La 2ª id. } { la 4ª id. } del 3° reggimento.

La 3ª comp. treno dell'attuale 1° reggimento formerà la 1ª comp. treno;

La 3ª comp. treno dell'attuale 2° reggimento formerà la 2ª comp. treno.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Calcababbio, addì 7 settembre 1883.

UMBERTO.

FERRERO.

TABELLA N. 6.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 5 reggimenti di artiglieria da fortezza.

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 12 compagnie da fortezza o da costa ed 1 deposito).

GRADI	1 REGGIMENTO				5 reggimenti
	Stato maggiore	12 compagnie	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	5
Tenenti colonnelli (relatori)	1	»	»	1	5
Maggiori (comandanti di brigata)	3	»	»	3	15
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	1	12	1	14	70
Tenenti (aiutanti maggiori in 2° e ufficiali di compagnia)	3	36	1	40	200
Capitani medici	1	»	»	1	5
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	1	5
Capitani contabili	»	»	2	2	10
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	10
Totali	11	48	6	65	325
Scrivani locali	»	»	2	2	10
Truppa.					
Furieri maggiori	4	»	»	4	20
Furieri (di compagnia e di contabilità)	»	12	2	14	70
Sottufficiali guardabatterie	8	»	»	8	40
Sottufficiali di maggiorità	2	»	»	2	10
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	5
Capi armaiuoli	1	»	»	1	5
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	36	8	44	220
Caporali maggiori	4	36	»	40	200
Caporali furieri (di compagnia e di contabilità)	»	12	6	18	90
Caporali trombettieri	3	»	»	3	15
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	1	72	4	77	385
Appuntati	»	72	»	72	360
Trombettieri	»	24	1	25	125
Vivandieri	1	»	»	1	5
Soldati	2	888	37	927	4635
Totali	27	1152	58	1237	6185
Quadrupedi	3	»	»	3	15

Segue TABELLA N. 6.

Note. — I reggimenti d'artiglieria da fortezza cui sono ascritte brigate d'artiglieria da montagna hanno in più al deposito 1 sergente di contabilità e 2 caporali furieri di contabilità.

Il reggimento cui è addetta la compagnia d'istruzione ha in più il sottufficiale istruttore di scherma.

I graduati di truppa con ferma temporanea provenienti dagli studenti e dai volontari di un anno sono in soprannumero al quadro dei graduati di truppa stabilito dalla presente tabella.

I sottufficiali effettivi allo stato maggiore ed al deposito che si trovano nelle condizioni di servizio determinate dall'art. 15 della legge sullo stato dei sottufficiali possono essere nominati furieri o furieri maggiori indipendentemente dall'impiego speciale che coprono.

Roma, addì 7 settembre 1888.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 9.

Tabella graduale e numerica riepilogativa provvisoria degli ufficiali dell'arma d'artiglieria.

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	TOTALE
Stato maggiore d'artiglieria . .	19	18	32	133	160	362
10 regg. d'artiglieria da campagna	10	20	50	181	444	705
5 regg. d'artiglieria da fortezza	5	5	15	70	200	295
2 brigate d'artigl. da montagna .	»	»	2	8	26	36
Compag. operai e veterani d'artig.	»	»	»	6	18	24
2 batterie d'istruzione	»	»	»	2	6	8
Compagnia d'istruzione . . .	»	»	»	1	3	4
Totali . . .	34	43	99	401	857	1434

Nota. — Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali di artiglieria che vengono a trovarsi in una delle posizioni indicate per gli ufficiali fuori quadro

Roma, addì 7 settembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 10.

Tabella graduale e numerica di formazione del 1° e 2° reggimento del genio.

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 14 compagnie zappatori, 2 compagnie treno, 1 plotone d'istruzione ed 1 deposito).

GRADI	1 REGGIMENTO						2 reggimenti
	Stato maggiore	14 compagnie zappatori	2 compagnie treno	1 plotone d'istruzione	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.							
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	»	»	1	2
Tenenti colonnelli (relatori)	1	»	»	»	»	1	2
Maggiori (comandanti di brigata)	4	»	»	»	»	4	8
Capitani (aiut. magg. in 1°, pel materiale e comandanti di compagnia)	2	14	2	»	1	19	38
Tenenti e sott. (aiutanti magg. in 2° ed ufficiali di compagnia)	4	42	6	1	1	54	108
Capitani medici	1	»	»	»	»	1	2
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	»	»	1	2
Capitani contabili	»	»	»	»	2	2	4
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	»	2	2	4
Totali	14	56	8	1	6	85	170
Scrivani locali	»	»	»	»	3	3	6
Truppa.							
Furieri maggiori	5	»	»	»	»	5	10
Furieri (di compagnia e di contabilità)	»	14	2	»	2	18	36
Sottufficiali di maggiorità	4	»	»	»	»	4	8
Capi armaiuoli	1	»	»	»	»	1	2
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	»	»	1	2
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	42	8	»	8	58	116
Sergenti (allievi istruttori di scherma)	»	»	»	1	»	1	2
Caporali maggiori	5	42	4	»	»	51	102
Caporali maggiori allievi	»	»	2	»	»	2	4
Caporali furieri (di comp. e di contab.)	»	14	2	»	6	22	44
Caporali trombettieri	4	»	»	»	»	4	8
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	2	84	12	»	4	102	204
Caporali allievi	»	»	»	8	»	8	16
Caporali mantscalchi	»	»	2	»	»	2	4
Appuntati	»	84	8	»	»	92	184
Trombettieri	»	28	4	»	1	33	66
Sellai	»	»	2	»	»	2	4
Vivandieri	1	»	»	»	»	1	2
Soldati allievi	»	»	»	16	»	16	32
Soldati	3	1022	136	»	27	1188	2376
Veterani	Indeterminato.						
Totali	23	1330	180	27	18	1601	3202
Cavalli	»	42	70	»	»	112	224

Segue TABELLA N. 10.

Note. — I graduati di truppa con ferma temporanea provenienti dagli studenti e dai volontari di un anno sono in soprannumero al quadro dei graduati di truppa stabilito dalla presente tabella

I sottufficiali effettivi allo stato maggiore ed al deposito che si trovano nelle condizioni di servizio determinate dall'art. 15 della legge sullo stato dei sottufficiali possono essere nominati furieri o furieri maggiori indipendentemente dall'impiego speciale che coprono.

Roma, addì 7 settembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 10bis.

TABELLA *graduale e numerica di formazione del 3° reggimento del genio.*

Il reggimento è composto di 1 stato maggiore, 4 compagnie zappatori, 6 compagnie telegrafisti, 4 compagnie ferrovieri, 2 compagnie treno, 1 plotone d'istruzione ed 1 deposito.

GRADI	Stato maggiore	4 compagnie zappatori	6 compagnie telegrafisti	4 compagnie ferrovieri	2 compagnie treno	1 plotone d'istruzione	Deposito	Totale del reggimento
Ufficiali								
Colonnello (comandante di reggimento)	1	»	»	»	»	»	»	1
Tenente colonnello (relatore)	1	»	»	»	»	»	»	1
Maggiori (comandanti di brigata)	4	»	»	»	»	»	»	4
Capitani (aiutante maggiore in 1°, pel materiale e comandanti di compagnia)	2	4	6	4	2	»	1	19
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	4	12	18	12	6	1	1	54
Capitano medico	1	»	»	»	»	»	»	1
Tenente o sottotenente medico	1	»	»	»	»	»	»	1
Capitani contabili	»	»	»	»	»	»	2	2
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	»	»	»	2	2
Totali	14	16	24	16	8	1	6	85
Scrivani locali	»	»	»	»	»	»	3	3
Truppa								
Furieri maggiori	5	»	»	»	»	»	»	5
Furieri (di compagnia e di contabilità	»	4	6	4	2	»	2	18
Sottufficiali di maggiorità	4	»	»	»	»	»	»	4
Capi armaiuoli	1	»	»	»	»	»	»	1
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	»	»	»	»	1
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	12	18	12	8	»	8	58
Sergenti (allievi istruttori di scherma)	»	»	»	»	»	1	»	1
Caporali maggiori	5	12	18	12	4	»	»	51
Caporali maggiori allievi	»	»	»	»	»	2	»	2
Caporali furieri (di compagnia e di contabilità)	»	4	6	4	2	»	6	22
Caporali trombettieri	4	»	»	»	»	»	»	4
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	2	24	36	24	12	»	4	102
Caporali allievi	»	»	»	»	»	8	»	8
Caporali maniscalchi	»	»	»	»	2	»	»	2
Appuntati	»	24	36	24	8	»	»	92
Trombettieri	»	8	12	8	4	»	1	33
Sellai	»	»	»	»	2	»	»	2
Vivandieri	1	»	»	»	»	»	»	1
Soldati	8	292	498	332	196	»	27	1288
Soldati allievi	»	»	»	»	»	16	»	16
Totali	28	380	630	420	130	27	48	1711
Veterani	indeterminato							
Quadrupedi	»	12	18	12	70	»	»	112

Segue TABELLA N. 10bis

Note. — I graduati di truppa con ferma temporanea provenienti dagli studenti e dai volontari di un anno sono in soprannumero al quadro dei graduati di truppa stabilito dalla presente tabella.

I sottufficiali effettivi allo stato maggiore ed al deposito che si trovano nelle condizioni di servizio determinate dall'articolo 15 della legge sullo stato dei sottufficiali, possono essere nominati furieri o furieri maggiori, indipendentemente dall'impiego speciale che coprono.

Roma, addì 7 settembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 12.

Tabella graduale e numerica riepilogativa provvisoria degli ufficiali dell'arma del genio.

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Stato maggiore del genio . . .	12	15	24	137	43	231
1° e 2° regg. del genio	2	2	8	38	108	158
3° id. id.	1	1	4	19	54	79
4° id. id. (pontieri).	1	1	4	17	48	71
Totali . . .	16	19	40	211	253	539

Nota. Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali del genio che vengono a trovarsi in una delle posizioni indicate per gli ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 7 settembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

N. **196** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — (Nota N. 126). — **Composizione delle brigate di cavalleria.** — 30 settembre.
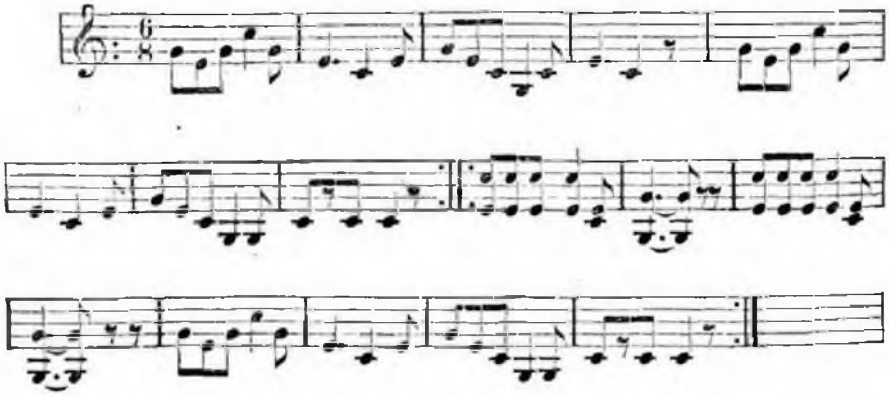
Alla data del 1° ottobre 1883 le brigate di cavalleria saranno composte nel modo per ciascuna indicato:

1ª	brigata,	reggimenti	Saluzzo (12°) e Lodi (15°);
2ª	»	»	Nizza (1°), Milano (7°) e Vittorio Emanuele (10°);
3ª	»	»	Savoia (3°), Montebello (8°), Alessandria (14°) e Catania (22°);
4ª	»	»	Novara (5°), Firenze (9°), Foggia (11°) e Padova (21°);
5ª	»	»	Piemonte Reale (2°) Monferrato (13°) e Guide (19°);
6ª	»	»	Lucca (16°) e Piacenza (18°);
7ª	»	»	Genova (4°), Aosta (6°), Caserta (17°) e Roma (20°).
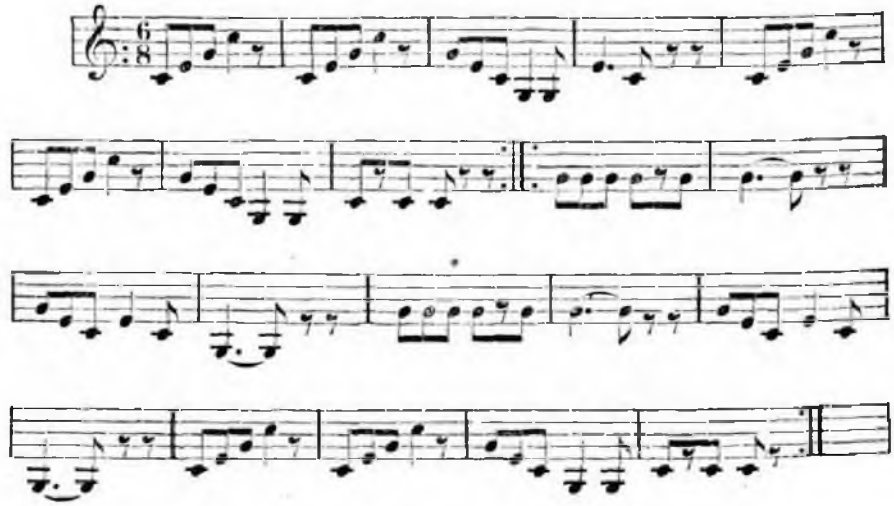
Il Ministro — FERRERO.

N. **197**. — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 83) — **Marcie d'ordinanza per la fanfara dei trombettieri del 17° regg. artiglieria, del 3° e 4° regg. genio e ritornelli per la fanfara dei trombettieri del 17° regg. artiglieria e del 3° regg. genio** — 1° ottobre.
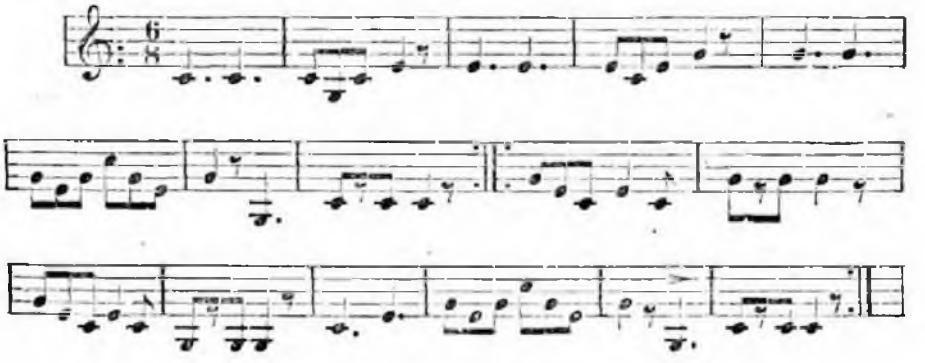
Marcia d'ordinanza del 17° regg. artiglieria.
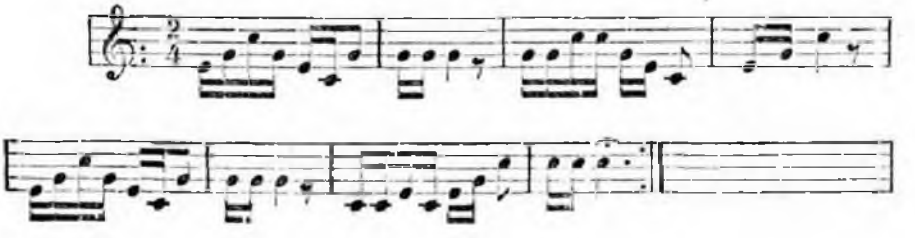


Marcia d'ordinanza del 3° regg. genio.
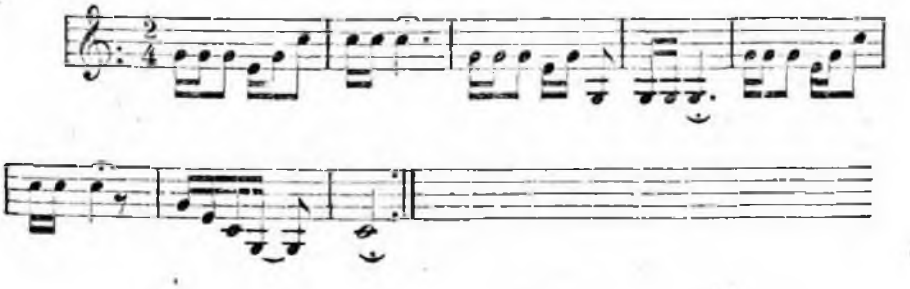


Marcia d'ordinanza del 4° regg. genio.



Ritornello del 17° regg. artiglieria.



Ritornello del 3° regg. genio.



Il Ministro — FERRERO.

N. **198**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 139). — **Cambi di batteria o di compagnia di militari di truppa delle armi di artiglieria e del genio**. — 1° ottobre.

D'ora in avanti i comandanti dei reggimenti di artiglieria e del genio avranno facoltà di ordinare nello interno del rispettivo reggimento i passaggi di militari di truppa (graduati e soldati) dalle batterie alle compagnie treno e viceversa, e fra le compagnie delle varie specialità nei reggimenti del genio.

Tali passaggi dovranno però essere fatti soltanto per giustificabili esigenze del servizio, e non dovranno essere di detrimento al totale della forza di guerra delle varie unità, nè alterare in esse le proporzioni di uomini colla ferma di due o di tre anni.

Per i passaggi dei militari di truppa da una ad altra compagnia operai d'artiglieria, i direttori interessati, presi fra loro gli opportuni concerti, dovranno richiedere l'autorizzazione dal Ministero (Direzione generale artiglieria e genio).

Il Ministro — FERRERO.

N. **199**. — RECLUTAMENTO (Nota N. 141). — **Varianti alla istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento stata modificata con l'*Atto* N. 76 in data 9 aprile 1883**. — 1° ottobre.

Ai §§ 121bis e 122 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento dell'esercito, quali furono modificati con l'*Atto* N. 76 del 1883, sono sostituiti i seguenti:

« § 121bis. Quando in seguito a rassegna di rimando un « sottufficiale, caporale o soldato debba essere inviato in li« cenza di convalescenza, il comandante del corpo cui esso « appartiene, od il direttore di sanità ove fosse stato da esso « proposto per la rassegna, dovrà prima di lasciarlo partire « accertare, per dichiarazione del sindaco respettivo, se abbia « in famiglia i mezzi necessari di sussistenza per mantenervisi « durante il periodo della licenza.

« In caso contrario ne informerà tosto il comandante della « divisione militare il quale ne riferirà al Ministero. Il Ministero « poi, sentito il parere del comitato di sanità, ordinerà l'ag« gregazione del militare al corpo dei veterani, o disporrà

« perchè sia ricoverato in un deposito di convalescenza, a se-
« conda delle circostanze speciali del militare stesso.

« § 122. Qualora i militari di cui al paragrafo precedente
« si ristabiliscano in perfetta salute e siano in grado di ri-
« prendere servizio in un tempo molto più breve di quello pre-
« sunto all'atto della rassegna di rimando, verranno o dai di-
« rettori di sanità militare rispettivi o dal comandante il corpo
« dei veterani, secondo che sono ricoverati in un deposito di
« convalescenza, od aggregati al corpo suddetto, segnalati al
« comandante della divisione da cui dipendono, il quale dovrà
« disporre per l'immediato ritorno al corpo dei militari gua-
« riti, avendo cura quando facciano parte di corpi residenti
« in altre divisioni di avvertirne in precedenza il comandante
« di quella divisione ».

Il Ministro — FERRERO.

N. **200** — ARMI E BUFETTERIE (Nota N. 81). — **Adozione per le truppe d'artiglieria e genio della cinghia per fucili e moschetto da truppe speciali M. 1870.** — 1° ottobre.

Per le truppe d'artiglieria e del genio è adottata la cinghia per fucili e moschetto da truppe speciali M. 1870 (VI^a^-1528) in sostituzione delle cinghie di bufalo e di cuoio per moschetto d'artiglieria ridotto (VI^a^ 1524 e 1525).

I corpi però che hanno in caricamento cinghie di questi ultimi modelli le conserveranno in servizio, e man mano che si renderanno fuori di servizio le sostituiranno con altrettante cinghie per fucili e moschetto da truppe speciali M. 1870.

Il Ministro — FERRERO.

N. **201**. — ARMI BUFETTERIE E MUNIZIONI (Nota N. 82). — **Modificazioni alle basi d'armamento delle truppe di cavalleria, artiglieria, genio e dei carabinieri reali.** — 1° ottobre.

Agli specchi III, IV, V, VI, VIII e IX e alle relative avvertenze inserite nell'appendice al *Compendio delle prescrizioni che regolano il servizio tecnico delle armi presso i corpi* sono apportate le seguenti modificazioni:

Specchio III.

Alle avvertenze (pag. 304) *aggiungasi*:

5° Gli uomini della milizia mobile speciale della Sardegna sono armati, secondo il loro grado, come quelli dei reggimenti cavalleggieri dell'esercito permanente ed hanno la stessa dotazione individuale di cartucce.

Ad ogni moschetto però è assegnata complessivamente una dotazione di 120 cartucce e a ciascuna pistola di 54.

Specchio IV.

Nello specchio (pag. 306 e 307) all'intestazione della seconda colonna per le batterie da montagna *aggiungasi*: Caporali e nella terza colonna *si cancellino le parole*: Caporali di batteria.

Nelle avvertenze (pag. 308) al N. 1° pei reggimenti da campagna linee 3ª e 4ª *invece di*: colla sola sciabola-baionetta *pongasi*: colla sola sciabola da fanteria;
e nella linea 5ª dopo la parola moschetti *aggiungasi*: con sciabola-baionetta.

Al N. 2° delle avvertenze pei reggimenti da fortezza *si sostituisca*:

2° Sul piede di pace i soldati delle batterie da montagna in occasione di cambio di guarnigione o quando sieno mandati ai campi d'istruzione, fazioni campali, ecc. v'intervengono colla sola daga d'artiglieria, mandando in casse al nuovo presidio o lasciando in quello cui devono far ritorno, i moschetti, le sciabole-baionette e le giberne.

Di seguito al N. B. a piè di pagina *aggiungasi*:

Ciascun reggimento d'artiglieria conserva in tempo di pace presso di sè anche tutte le armi e le bufetterie occorrenti agli uomini dell'esercito permanente e della milizia mobile ad esso assegnati in caso di mobilitazione.

I reggimenti da campagna conservano in tempo di pace tutte le munizioni loro occorrenti sul piede di guerra, ed ogni reggimento da fortezza in pace conserva solo la dotazione di cartucce per le armi in distribuzione alla truppa: all'atto della mobilitazione preleva dai magazzini di artiglieria designati in tempo di pace le munizioni che gli occorrono pel passaggio sul piede di guerra.

Le compagnie operai prelevano all'atto della mobilitazione le armi, bufetterie e le munizioni loro necessarie pel pas-

saggio sul piede di guerra dai magazzini d'artiglieria designati in tempo di pace.

Specchio V.

Al N. 1° delle avvertenze (pag. 312) linea 3ª e 4ª *invece di*: colla sola sciabola-baionetta *pongasi*: colla sola sciabola da fanteria;
e alla linea 5ª dopo la parola moschetti *aggiungasi*: con sciabola-baionetta.

Alle avvertenze poi *aggiungasi*:

4° Ciascun reggimento del genio in tempo di pace conserva presso di sè tutte le armi e le bufetterie occorrenti agli uomini dell'esercito permanente e della milizia mobile ad esso assegnati pel piede di guerra.

5° In tempo di pace ogni reggimento tiene in caricamento le dotazioni in cartucce per le armi in distribuzione alla truppa e all'atto della mobilitazione preleva le cartucce che gli occorrono pel passaggio sul piede di guerra dai magazzini d'artiglieria designati in tempo di pace.

Specchio VI.

Nello specchio *invece di*: Sciabola da cavalleria M. 1860 *pongasi*: Sciabola da cavalleria M. 1871.

Specchio VIII.

In fine delle avvertenze *si aggiunga*:

Gli uomini della milizia mobile delle isole di Sardegna e Sicilia hanno la stessa dotazione individuale di cartucce, sono armati come quelli della milizia mobile del continente e sono provveduti di bufetteria in cuoio nero, ossia bandoliera per giberna da sottufficiali del treno, bandoliera per giberna da caporali e soldati del treno, giberna del treno, cinturino da cavalleria M. 1873 (in cuoio), cinturino M. 1877, a seconda del grado.

A ciascun moschetto però destinato a detti uomini è assegnata una dotazione complessiva di 96 cartucce e di 54 per ogni pistola.

Specchio IX.

In fine delle avvertenze *si aggiunga*:

Gli uomini della milizia mobile delle isole di Sardegna e Sicilia sono in tutto armati come quelli della milizia mobile

del continente ed hanno la stessa dotazione individuale di cartucce.

A ciascun moschetto però per essi destinato è assegnato complessivamente una dotazione di 96 cartucce.

Il Ministro — FERRERO.

N. 202. — SERVIZIO TERRITORIALE. (Nota N. 36). — **Intervento di una rappresentanza del R. esercito alle funzioni pel conferimento di onorificenze, al valore civile e di marina, alle guardie di finanza.** — 3 ottobre.

Allo scopo di accrescere lustro e solennità al conferimento di onorificenze al valor civile e di marina alle guardie di finanza e per cementare vieppiù quei vincoli di fratellanza militare che debbono esistere fra i corpi armati, destinati in caso di guerra a combattere a fianco gli uni degli altri, questo Ministero, in seguito a richiesta e previi gli opportuni concerti con quello delle finanze, determina quanto appresso:

1° Ogni qualvolta, in uno dei capi-luoghi di provincia, debba aver luogo il conferimento di medaglie al valor civile o di marina alle guardie di finanza e sempre quando l'intendente di finanza della provincia stessa ne dia partecipazione al locale comandante di presidio coll'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della funzione, una rappresentanza del R. esercito, composta come è indicato al n. 2, sarà destinata ad assistervi.

2° La rappresentanza di cui al numero precedente si comporrà:

di un maggiore delegato dal comandante del presidio;
di due capitani;
di due ufficiali subalterni;
di una compagnia (squadrone o batteria appiedati) coi propri ufficiali.

Ufficiali e truppa vestiranno la grande uniforme. La compagnia sarà in armi e bagaglio e dovrà trovarsi sul sito all'ora di cui al numero precedente.

3° Qualora il comandante del presidio non rivesta che il grado di maggiore od altro a questo inferiore, interverrà egli stesso alla funzione come capo della rappresentanza.

4° Il delegato del comandante del presidio e gli ufficiali al suo seguito si recano all'Intendenza di finanza per andare

di conserva coi funzionari della medesima sul luogo della funzione.

5° La direzione della funzione spettando sempre all'intendente di finanza, con esso si porrà in comunicazione il capo della rappresentanza militare, il quale, in base alle comunicazioni per tal modo ricevute, impartirà gli ordini occorrenti al comandante della compagnia sia per quanto riguarda il collocamento della medesima sul sito, sia per ciò che riflette gli onori da rendere ed il ritorno al quartiere.

6° Al giungere delle rappresentanze la compagnia presenterà le armi ed eguale onore renderà al momento in cui ha luogo il conferimento delle decorazioni ed alla partenza delle rappresentanze suddette.

7° La compagnia sotto le armi ha sempre la precedenza sopra i drappelli delle guardie di finanza che assistono alla funzione.

8° Al termine della funzione non avrà luogo sfilamento in parata davanti ai decorati per parte della compagnia. Qualora i drappelli delle guardie di finanza intervenuti rendessero un tale onore, la compagnia si disporrà a distanza conveniente, di fronte alle rappresentanze, e resterà alla posizione di presentat-arm fino a che dura lo sfilamento. In tal caso il delegato del comandante di presidio si colloca alla sinistra dell'intendente di finanza.

9° Per quanto riguarda il diritto di precedenza fra gli altri ufficiali della rappresentanza militare ed i funzionari della intendenza di finanza, che intervengono alla funzione, dovranno osservarsi le prescrizioni sancite dal R. Decreto 19 aprile 1868, N. 4349 e relative modificazioni ed aggiunte.

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1883. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 43ª 1883 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 ottobre.

OTTOBRE 6. — Modificazione alle norme per l'istruzione degli uomini di 2ª categoria *pag.* 777.

» 6. — Facoltà ai volontari di un anno in congedo illimitato di subire gli esami per la nomina a sottotenente di complemento coi volontari di un anno che sono sotto le armi, *pag.* 780.

» 7. — Obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dai sottufficiali, *pag.* 780.

Atto N. 263. — ISTRUZIONE DELLE RECLUTE — (Nota N. 13) — **Modificazione alle norme per l'istruzione degli uomini di 2ª categoria** — 6 ottobre.

Al paragrafo 9 dell'*Atto* N. 122 del 23 agosto 1880 è sostituito il seguente:

§ 9. *Congedamento.*

26. Ultimata l'istruzione, gli uomini saranno per cura dei reggimenti, e colle norme stabilite per l'invio ai corpi, fatti accompagnare ai distretti da cui provennero, per essere svestiti e rinviati in congedo illimitato nel giorno stabilito dal Ministero pel loro licenziamento.

È fatta però eccezione per quelli che ricevono l'istruzione presso le truppe alpine, i quali dai battaglioni in cui si trovano, possono essere inviati direttamente al proprio comune quando con ciò venga ad ottenersi una diminuzione nel tratto di via da percorrersi onde raggiungere il comune di domicilio.

Verranno però diretti dai battaglioni stessi ai distretti, come i militari delle altre armi, quelli fra essi alpini pei quali non si verifichi tale circostanza.

27. Per gli uomini di 2ª categoria che fecero l'istruzione

nei reggimenti di fanteria e bersaglieri, i distretti militari di reclutamento compilano e rimettono agl'interessati, per mezzo dei sindaci dei comuni rispettivi, il prescritto foglio di congedo illimitato, Modello N. 81 del Regolamento sul reclutamento, riempiendolo nelle tre parti A, B, C.

Pei militari invece che prendono l'istruzione nell'artiglieria, nel genio e nei reggimenti alpini, i distretti militari compilano al più presto la sola parte A del foglio di congedo illimitato suddetto, e fanno pervenire, prima del termine dell'istruzione, tali fogli ai comandanti dei reggimenti presso cui si trovano gl'individui.

Questi comandanti a loro volta, all'atto del congedamento degli uomini, riempiono la parte B del foglio stesso, vi aggiungono l'annotazione di cui nel successivo N. 29, e restituiscono i fogli ai distretti rispettivi, che li completano nella parte C e li rimettono poi ai sindaci dei comuni nei quali eleggono domicilio.

Anche pei militari licenziati direttamente dai battaglioni alpini, di cui nel secondo capoverso del N. 26, si segue lo stesso procedimento, ed il foglio di congedo, redatto come sopra, verrà dai distretti rimesso per mezzo dei sindaci.

Resta quindi modificato in tal senso il § 477 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

28. Quelli che hanno fatto servizio nei reggimenti di artiglieria, genio ed alpini e saranno stati riconosciuti idonei per tali armi o specialità, verranno al termine dell'Istruzione trasferiti effettivi da ciascun distretto ai reggimenti alpini, di artiglieria, genio o alle compagnie treno che si reclutano nel distretto medesimo.

Gli uomini di 2ª categoria abili pel servizio alpino dovendo servire quali truppe di complemento per ripianare le deficienze che si verificano nei corpi, saranno dai distretti assegnati ai reggimenti che si reclutano nel rispettivo mandamento, senza tener conto della compagnia alla quale dovrebbero appartenere, e gli uomini stessi rimarranno effettivi ai depositi reggimentali. Solo in caso di mobilitazione i comandanti dei reggimenti stessi li ripartiscono fra le compagnie tenendo conto del mandamento da cui provengono.

Dell'assegnazione definitiva data a ciascun individuo sarà fatta dal distretto apposita annotazione ed i militari stessi verranno tolti dalla forza effettiva del distretto mediante la seguente variazione: *Trasferito nel* ..... *reggimento* .... *il* .....

Il § 172 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento s'intende modificato in tal senso.

29. Sopra il foglio di congedo illimitato degli uomini che hanno preso l'istruzione nei reggimenti di fanteria e bersaglieri sarà apposta dai comandanti dei distretti la seguente annotazione: *È intervenuto per (1 o 3) mesi all'istruzione annuale del 188.... presso il ..... reggimento .....* aggiungendovi pei bersaglieri « *idoneo* (*o non idoneo*) *al servizio del corpo* ».

A tale scopo i comandanti dei reggimenti bersaglieri forniranno in tempo ai distretti le opportune indicazioni.

Per quelli che prestano servizio nei reggimenti di artiglieria, genio ed alpini, i comandanti degli stessi, nel riempire la parte B dei fogli di congedo illimitato, apporranno in testa ai fogli medesimi l'annotazione: *È intervenuto all'istruzione annuale del 188.... presso il ..... reggimento .....* (*o battaglione* per gli alpini) aggiungendovi per gli alpini « *idoneo o non idoneo al servizio del detto corpo* »; per l'artiglieria « *Abile per il servizio di cannoniere, servente, conducente o pel treno da montagna* »; pel genio « *Abile al servizio di zappatore, di pontiere, lagunare o del treno* ».

In base a queste annotazioni, i distretti procedono all'assegnazione definitiva degli uomini ai reggimenti di artiglieria, genio, o alpini, beninteso che tutti coloro che non siano dichiarati idonei a tali specialità di servizio o all'arma dei bersaglieri, dovranno dai distretti essere ascritti alla fanteria di linea.

Tale annotazione sarà pure dai distretti inscritta sul foglio matricolare.

Disposizione transitoria.

Le modificazioni contenute nel presente *Atto* debbono essere applicate ai militari della 2ª categoria della classe 1862 in corso d'istruzione.

Il Ministro — Ferrero.

N. **204**. — VOLONTARI DI UN ANNO (Nota N. 9). — **Facoltà ai volontari di un anno in congedo illimitato di subire gli esami per la nomina a sottotenente di complemento coi volontari di un anno che sono sotto le armi.** — 6 ottobre.

I volontari di un anno in congedo illimitato che non abbiano oltrepassato il 30° anno di età, i quali si trovino muniti del certificato d'idoneità a sergente, ed abbiano preso parte durante l'anno di servizio ad un campo di istruzione od alle grandi manovre possono essere ammessi a subire gli esami per sottotenente di complemento, oltre che nel tempo stabilito dall'*Atto* N. 96 del 1878, anche nel tempo fissato dall'*Atto* N. 106 del corrente anno pei volontari sotto le armi, e prestare i 3 mesi di servizio nel grado anzidetto appena abbiano conseguita la nomina a detto grado.

Le domande di ammissione agli esami debbono essere fatte su carta bollata, dirette al comandante di corpo d'armata presso il quale il petente desidera di essere esaminato, e trasmesse per mezzo dei comandi di distretto prima della fine di ottobre di ogni anno.

Per ogni rimanente è applicabile la procedura stabilita dai N,. 4, 6, 7 dell'*Atto* 106 più sopra citato.

Il Ministro — FERRERO.

N. **205**. — UFFICIALI DI COMPLEMENTO. — (Nota N. 26). — **Obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dai sottufficiali.** — 7 ottobre.

Il comma 3° dell'articolo 8° della legge 29 giugno 1882, N. 830 stabilisce gli obblighi per la chiamata in servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dai sottufficiali congedati dall'esercito permanente dopo 8 anni di servizio sotto le armi.

Questo Ministero però crede opportuno avvertire, per norma delle varie autorità militari, che i predetti sottotenenti di complemento debbono rimanere in congedo illimitato e non

sono tenuti a recarsi sotto le armi, se non nei casi in cui il Ministero stesso ne ordini la chiamata.

Perciò non saranno accettate le domande presentate allo scopo di prestare il servizio in determinati mesi, poichè l'obbligo del servizio è, come si disse, subordinato alla condizione della chiamata.

Il Ministro — FERRERO.

Roma, — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 44ª PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 ottobre.

OTTOBRE 12. — Tabelle di reclutamento dei vari corpi del R. Esercito, *pag.* 783.

Atto N. **206**. — RECLUTAMENTO (Nota N. 142) — **Tabelle di reclutamento dei vari corpi del R. Esercito**. — 12 ottobre.

Per effetto della legge sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra del 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª), essendo già formati o in corso di formazione nuovi reggimenti di cavalleria, artiglieria, genio, bersaglieri e fanteria e nuove brigate di artiglieria a cavallo, questo Ministero ha compilato le unite tabelle di reclutamento, in sostituzione di quelle esistenti e stabilite con gli *Atti* N. 183 del 10 Novembre 1881, N. 181 del 16 ottobre 1882, N. 208 del 24 novembre 1882 e N. 228 del 12 dicembre 1882, le quali restano completamente abolite.

Per le compagnie di sussistenza e di sanità che debbono essere reclutate nei distretti di ciascun corpo d'armata, non si stabiliscono tabelle, e così pure per la legione allievi carabinieri, per i reparti di istruzione, per le compagnie telegrafisti e ferrovieri del 3° reggimento genio, per gli squadroni palafrenieri, per i depositi cavalli stalloni e per le compagnie operai d'artiglieria ed operai da costa, che non hanno determinati distretti di reclutamento.

In tutte le tabelle di reclutamento sono stati considerati come già esistenti i distretti militari di Casale e di Cefalù, determinati con la legge 22 marzo 1877, ma fino a che i medesimi non saranno effettivamente costituiti, le assegnazioni per conto loro verranno eseguite dai distretti di: Alessandria per quello di Casale; di Messina e di Palermo per quello di Cefalù.

I distretti militari di Cagliari e di Sassari non somministrano reclute a determinati reggimenti, ma servono di complemento a tutti i corpi del R. Esercito.

In quanto ai militari di truppa in congedo illimitato appartenenti per fatto di leva a distretti che più non somministrano reclute ai reggimenti ai quali i militari stessi sono ascritti, questo Ministero si riserva di impartire opportune disposizioni, e perciò i comandanti di distretto si asterranno dall'eseguire a loro riguardo qualsiasi variazione per effetto delle nuove tabelle di reclutamento.

Il Ministro — FERRERO.

TABELLA N. 1.

DISTRETTI *di reclutamento dei reggimenti granatieri.*

Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute
1° granatieri	Alessandria — Ancona — Arezzo — Avellino — Bari — Barletta — Belluno — Benevento — Bergamo — Bologna — Campobasso — Casale — Catania — Chieti — Como — Cosenza — Cremona — Ferrara — Foggia — Genova — Lecce — Lodi — Lucca — Macerata — Mantova — Massa — Monza — Orvieto — Palermo — Parma — Perugia — Pesaro — Potenza — Reggio Calabria — Roma — Savona — Siena — Siracusa — Spoleto — Taranto — Treviso — Udine — Venezia.
2° granatieri	Aquila — Ascoli Piceno — Brescia — Caltanissetta — Campagna — Caserta — Castrovillari — Catanzaro — Cefalù — Cuneo — Firenze — Forlì — Frosinone — Gaeta — Girgenti — Ivrea — Lecco — Livorno — Messina — Milano — Modena — Mondovì — Napoli — Nola — Novara — Padova — Pavia — Piacenza — Pinerolo — Pistoia — Ravenna — Reggio Emilia — Rovigo — Salerno — Teramo — Torino — Trapani — Varese — Vercelli — Verona — Vicenza — Voghera.

TABELLA N. 2.

DISTRETTI *di reclutamento dei reggimenti di fanteria di linea.*

Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute
1° fanteria 2° id.	Alessandria — Arezzo — Avellino — Palermo — Rovigo — Siena.
3° id. 4° id.	Avellino — Bologna — Padova — Trapani.
5° id. 6° id.	Avellino — Genova — Parma — Pistoia — Teramo.
7° id. 8° id.	Alessandria — Lucca — Napoli — Rovigo.
9° id. 10° id.	Macerata — Novara — Palermo.
11° id. 12° id.	Campobasso — Gaeta — Ivrea — Siena — Udine.
13° id. 14° id.	Caltanissetta — Padova — Piacenza — Trapani.
15° id. 16° id.	Bari — Gaeta — Pavia — Perugia — Spoleto.
17° id. 18° id.	Benevento — Catanzaro — Milano — Ravenna.
19° id. 20° id.	Catanzaro — Forlì — Palermo — Spoleto — Torino.

Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute
21° fanteria 22° id.	Castrovillari — Cefalù — Cuneo — Livorno.
23° id. 24° id.	Campobasso — Messina — Roma — Verona.
25° id. 26° id.	Campobasso — Casale — Roma.
27° id. 28° id.	Como — Livorno — Messina — Udine.
29° id. 30° id.	Cefalù — Mondovì — Parma — Siracusa.
31° id. 32° id.	Lecco — Mondovì — Napoli — Reggio Emilia.
33° id. 34° id.	Caltanissetta — Campagna — Massa — Venezia.
35° id. 36° id.	Aquila — Lecce — Mantova — Padova — Reggio Emilia.
37° id. 38° id.	Girgenti — Lecce — Lodi — Ravenna.
39° id. 40° id.	Frosinone — Girgenti — Mantova — Piacenza — Voghera.

Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute
41° fanteria 42° id.	Bergamo — Campagna — Girgenti — Spoleto.
43° id. 44° id.	Chieti — Como — Firenze — Taranto.
45° id. 46° id.	Castrovillari — Catania — Modena — Varese.
47° id. 48° id.	Casale — Foggia — Pistoia — Salerno.
49° id. 50° id.	Ancona — Chieti — Monza.
51° id. 52° id.	Caserta — Catania — Lecco — Modena — Venezia.
53° id. 54° id.	Caserta — Cosenza — Milano — Perugia — Pesaro — Salerno.
55° id. 56° id.	Bologna — Catania — Catanzaro — Treviso.
57° id. 58° id.	Aquila — Bologna — Milano — Ravenna — Reggio Calabria.
59° id. 60° id.	Chieti — Forlì — Mondovì — Salerno — Treviso.

Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute
61° fanteria 62° id.	Orvieto — Potenza — Teramo — Varese.
63° id. 64° id.	Aquila — Forlì — Pavia — Siracusa — Udine.
65° id. 66° id.	Benevento — Foggia — Mantova — Roma — Siracusa.
67° id. 68° id.	Arezzo — Foggia — Messina — Vercelli.
69° id. 70° id.	Barletta — Castrovillari — Pesaro — Vercelli.
71° id. 72° id.	Lucca — Reggio Calabria — Teramo — Vicenza.
73° id. 74° id.	Belluno — Campagna — Frosinone — Reggio Calabria — Voghera.
75° id. 76° id.	Cefalù — Siena — Torino — Trapani.
77° id. 78° id.	Belluno — Nola — Piacenza — Vicenza.
79° id. 80° id.	Caserta — Firenze — Genova — Pinerolo — Taranto.

Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute
81° fanteria 82° id.	Cremona — Ferrara — Genova — Napoli.
83° id. 84° id.	Ascoli — Barletta — Cremona — Macerata — Torino.
85° id. 86° id.	Ancona — Ascoli — Bergamo — Potenza — Taranto — Verona.
87° id. 88° id.	Massa — Nola — Novara — Pesaro.
89° id. 90° id.	Bari — Brescia — Cosenza — Livorno — Orvieto.
91° id. 92° id.	Bari — Brescia — Cosenza — Frosinone — Macerata — Savona.
93° id. 94° id.	Barletta — Ferrara — Firenze — Lecce — Savona.

DISTRETTI E MANDAMENTI
di reclutamento delle compagnie alpine.

Reggimenti	Battaglioni	Compagnie	Distretti di reclutamento	Mandamenti che devono somministrare le reclute
1°	Alto Tanaro	1ª	Mondovì	Frabosa Soprana — Garessio — Mondovì — Pamparato.
		2ª	Savona	Albenga — Andora — Borgomaro — Finalborgo — Noli — Pietra Ligure — Pieve di Teco — Porto Maurizio.
		3ª	Mondovì	Mondovì — Ormea.
	Val Tanaro	4ª	Mondovì	Bagnasco — Bossolasco — Carrù — Ceva — Dogliani — Mondovì — Monesiglio — Murazzano — Priero — Vicoforte.
		5ª		
		6ª	Savona	Cairo Montenotte — Calizzano — Dego — Millesimo — Sassello.
		7ª	Novara	Bannio — Cannobio — Crodo — Domodossola — Ornavasso — S. Maria Maggiore.
			Massa	*Mandamenti di complemento dei battaglioni* ALTO TANARO E VAL TANARO. Bagnone — Camporgiano — Castelnuovo Garfagnana — Fivizzano — Gallicano — Piazza al Serchio — Pontremoli.
	Valcamonica	52ª	Brescia	Bovegno — Breno — Iseo — Pisogne.
		53ª	Bergamo	Lovere — Vilminore.
		54ª	Brescia	Bagolino — Brescia III — Gardone — Gargnano — Preseglie — Rezzato — Salò — Vestone.
		55ª		

Reggimenti	Battaglioni	Compagnie	Distretti di reclutamento	Mandamenti che devono somministrare le reclute
Segue 1°				*Mandamenti di complemento del battaglione* VALCAMONICA.
			Bergamo	Sarnico — Zogno.
2°	Val Pesio	8ª	Savona	Ceriana — Diano Marina — Dolcedo — Oneglia — S. Remo. — S. Stefano al mare — Taggia — Triora.
		9ª		
		10ª	Cuneo	Boves — Chiusa di Pesio — Cuneo — Limone Piemonte — Peveragno.
		11ª	Mondovì	Villanova di Mondovì.
	Col Tenda	12ª	Cuneo	Cuneo — Tenda.
		13ª	Savona	Bordighera — Dolceacqua — Ventimiglia.
		14ª	Cuneo	Borgo S. Dalmazzo — Boves — Cuneo — Limone Piemonte — Peveragno — Roccavione — Valdieri.
		15ª		
			Massa	*Mandamenti di complemento dei battaglioni* VAL PESIO E COL TENDA. Aulla — Borzonasca — Calice — Carrara — Chiavari — Cicagna — Fosdinovo — Massa — Mulazzo — Rapallo — S. Stefano d'Aveto — Sesta Godano — Tresana — Varese Ligure.

Reggimenti	Battaglioni	Compagnie	Distretti di reclutamento	Mandamenti che devono somministrare le reclute
Segue 2°	Val Schio	59ª	Vicenza	Schio (*comuni montani*) Thiene (*comuni mon-*
		60ª		*tan* — Valdagno.
			Verona,	S. Bonifacio (*comuni montani*).
		61ª	Vicenza	Azzignano — Vicenza (*comuni montani*).
				Mandamento di complemento del battaglione VAL SCHIO.
			Treviso	Asolo.
3°	Val Stura	16ª	Cuneo	Caraglio — Demonte — Prazzo — Valgrana — Vinadio
		17ª		
		18ª		
		19ª		
	Val Maira	20ª	Cuneo	Busca — Dronero — S. Damiano Macra.
		21ª		
		22ª	Cuneo	Costigliole — Saluzzo — Paesana — Sampeyre. - Sanfront — Venasca — Verzuolo.
		23ª		
			Genova	*Mandamenti di complemento dei battaglioni* VAL STURA E VAL MAIRA. Campofreddo — Pontedecimo — Ronco Scrivia — Sampierdarena (*comune di Rivarolo Ligure*) Savignone — Torriglia — Voltri.

Reggimenti	Battaglioni	Compagnie	Distretti di reclutamento	Mandamenti che devono somministrare le reclute
Segne 3°	Monti Lessini	56ª	Verona	Bardolino — Caprino Veronese — S. Pietro Incariano — Verona (*comuni montani*).
		57ª		
		58ª	Verona	Tregnago — Verona (*pretura di Grezzana ed altri comuni montani*).
				Mandamento di complemento del battaglione MONTI LESSINI.
			Treviso	Valdobbiadene.
4°	Val Pellice	24ª	Pinerolo	Luserna S. Giovanni — Torre Pellice.
		25ª	Cuneo	Barge — Revello — Saluzzo.
		26ª	Pinerolo	Bricherasio — Cumiana — Fenestrelle — Perosa Argentina — Perrero — Pinerolo — S. Secondo di Pinerolo.
		27ª		
	Val Chisone	28ª	Pinerolo	Bricherasio — Cumiana — Fenestrelle — Perosa Argentina — Perrero — Pinerolo — S. Secondo di Pinerolo.
		29ª		
		30ª	Pinerolo	Cesana Torinese — Oulx — Susa (*comuni di Chiomonte e di Exilles*).
		31ª		
				Mandamenti di complemento dei battaglioni VAL PELLICE E VAL CHISONE.
			Parma	Bedonia — Berceto — Borgotaro.

Reggimenti	Battaglioni	Compagnie	Distretti di reclutamento	Mandamenti che devono somministrare le reclute
Segue 4°			Piacenza	Bardi — Ferriere — Ottone.
			Novara	Borgosesia — Intra — Omegna — Scopa — Varallo.
			Vercelli	Bioglio — Cossato — Crevacuore — Masserano.
	Val Brenta	62ª	Vicenza	Asiago — Bassano (*comuni montani*) — Marostica (*comuni montani*).
		63ª	Belluno	Fonzaso.
		64ª	Belluno	Feltre — Fonzaso.
5°	Val Dora	32ª	Torino	Ceres — Corio — Fiano — Lanzo Torinese — Rivara — Rivoli — Viù.
		33ª		
		34ª	Pinerolo	Almese — Bussoleno — Condove — Susa.
	Moncenisio	35ª	Torino	Ceres — Corio — Fiano — Lanzo Torinese Rivara — Rivoli — Viù.
		36ª	Pinerolo	Almese — Bussoleno — Condove — Susa.
		37ª	Pinerolo	Avigliana — Giaveno.
				Mandamenti di complemento dei battaglioni VAL DORA E MONCENISIO.
			Como	Castiglione d'Intelvi — Menaggio — Porlezza.
			Varese	Cuvio — Luvino — Maccagno.

Reggimenti	Battaglioni	Compagnie	Distretti di reclutamento	Mandamenti che devono somministrare le reclute
Segue 3°	Valtellina	44ª	Lecco	Chiavenna — Introbbio — Traona.
		45ª	Como	Bellaggio — Bellano — Dongo — Gravedona.
		46ª	Lecco	Bormio — Canzo (*comuni montani*) — Grossotto — Lecco (*comuni montani*) Morbegno — Ponte in Valtellina — Sondrio — Tirano.
		47ª	Bergamo	Piazza Brembana.
	Alta Valtellina	48ª	Lecco	Bormio — Canzo (*comuni montani*) — Grossotto — Lecco (*comuni montani*) Morbegno — Ponte in Valtellina — Sondrio — Tirano.
		49ª	Bergamo	Piazza Brembana.
		50ª	Brescia	Edolo.
		51ª	Bergamo	Clusone — Gandino.
				Mandamenti di complemento dei battaglioni VALTELLINA ED ALTA VALTELLINA.
			Bergamo	Almenno S. Salvatore — Alzano Maggiore — Caprino Bergamasco — Trescorre Balneario.

Reggimenti	Battaglioni	Compagnie	Distretti di reclutamento	Mandamenti che devono somministrare le reclute
6°	Val Orco	38ª	Ivrea	Castellamonte — Cuorgnè — Lessolo — Locana — Pavone Canavese — Pont Canavese — Vico Canavese — Vistrorio.
		39ª	Ivrea	Ivrea — Settimo Vittone — Verres.
		40ª	Vercelli	Graglia.
	Val d'Aosta	41ª	Ivrea	Aosta — Gignod — Morgex — Quart.
		42ª	Vercelli	Andorno Cacciorna — Mosso S. Maria.
		43ª	Ivrea	Châtillon — Donnaz — Verres.
			Vercelli	Andorno Cacciorna.
	Cadore	65ª	Belluno	Agordo — Belluno — Longarone.
		66ª	Treviso	Vittorio (*comuni montani*).
		67ª	Belluno	Auronzo — Pieve di Cadore.
		68ª	Udine	Ampezzo — Maniago.
			Udine	*Mandamento di complemento del battaglione* CADORE. Sacile.
	Val Tagliamento	69ª	Udine	Moggio — Tolmezzo — Spilimbergo (*comuni montani*).
		70ª		
		71ª	Udine	Cividale — Gemona — S. Pietro al Natisone — Tarcento.
		72ª		
			Udine	*Mandamento di complemento del battaglione* VAL TAGLIAMENTO. S. Daniele del Friuli.

TABELLA N. 4.

DISTRETTI *di reclutamento dei reggimenti bersaglieri.*

Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute
1° bersagl.	Campagna — Caserta — Cuneo — Frosinone — Mondovi — Piacenza — Rovigo.
2° id.	Lecco — Macerata — Napoli — Pavia — Perugia — Trapani — Varese.
3° id.	Alessandria — Belluno — Benevento — Casale — Orvieto — Reggio Emilia — Siracusa.
4° id.	Bologna — Castrovillari — Foggia — Lecce — Padova — Pinerolo — Pistoia.
5° id.	Ancona — Bergamo — Catanzaro — Ferrara — Nola — Taranto — Venezia.
6° id.	Ascoli — Avellino — Chieti — Firenze — Ivrea — Reggio Calabria — Udine — Voghera.
7° id.	Barletta — Brescia — Cosenza — Lodi — Pesaro — Potenza — Roma.
8° id.	Arezzo — Gaeta — Lucca — Mantova — Novara — Palermo — Vercelli.
9° id.	Aquila — Catania — Forlì — Genova — Milano — Parma — Savona.
10° id.	Cefalù — Cremona — Massa — Messina — Modena — Salerno — Verona.
11° id.	Bari — Campobasso — Como — Livorno — Monza — Siena — Vicenza.
12° id.	Caltanissetta — Girgenti — Ravenna — Spoleto — Teramo — Torino — Treviso.

TABELLA N. 5.

DISTRETTI *di reclutamento dei reggimenti lancieri.*

Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute
Nizza (1°)	Arezzo — Caserta — Castrovillari — Padova Pavia — Piacenza — Reggio Calabria — Rovigo — Voghera.
Piemonte R. (2°).	Frosinone — Gaeta — Lecco — Napoli — Perugia — Savona — Spoleto — Trapani — Varese.
Savoia (3°) . . .	Ancona — Belluno — Benevento — Casale — Chieti — Roma — Siracusa — Treviso.
Genova (4°) . . .	Bergamo — Bologna — Campobasso — Ferrara — Ivrea — Messina — Pinerolo — Siena.
Novara (5°) . . .	Alessandria — Caltanissetta — Cuneo — Firenze — Lecce — Nola — Pesaro — Vicenza.
Aosta (6°)	Ascoli — Barletta — Catania — Cefalù — Livorno — Teramo — Torino — Udine.
Milano (7°) . . .	Avellino — Bari — Brescia — Cremona — Macerata — Mantova — Massa — Potenza.
Montebello (8°) . .	Lodi — Lucca — Modena — Mondovì — Novara — Orvieto — Palermo — Salerno — Taranto.
Firenze (9°) . . .	Aquila — Como — Genova — Girgenti — Parma — Pistoia — Reggio Emilia — Vercelli — Verona.
Vittorio E. (10°).	Campagna — Catanzaro — Cosenza — Foggia — Forlì — Monza — Milano — Ravenna — Venezia.

TABELLA N. 6.

DISTRETTI *di reclutamento dei reggimenti cavalleggeri.*

Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute
Foggia (11°) . . .	Caserta — Catanzaro — Forlì — Pavia — Piacenza — Reggio Calabria — Rovigo — Voghera.
Saluzzo (12°) . .	Como — Lecco — Lucca — Napoli — Perugia — Teramo — Varese.
Monferrato (13°).	Arezzo — Casale — Chieti — Gaeta — Roma — Siracusa — Treviso.
Alessandria (14°).	Bergamo — Bologna — Campobasso — Ferrara — Foggia — Girgenti — Padova.
Lodi (15°)	Ancona — Belluno — Genova — Lecce — Mantova — Nola — Spoleto.
Lucca (16°) . . .	Alessandria — Ascoli — Caltanissetta — Castrovillari — Catania — Livorno — Udine.
Caserta (17°) . .	Bari — Cuneo — Macerata — Potenza — Pesaro — Taranto — Vicenza.
Piacenza (18°) . .	Cefalù — Frosinone — Ivrea — Novara — Orvieto — Palermo — Pinerolo.
Guide (19°) . . .	Avellino — Cremona — Firenze — Massa — Messina — Savona — Vercelli.
Roma (20°) . . .	Aquila — Campagna — Milano — Monza — Ravenna — Siena — Venezia.
Padova (21°) . .	Benevento — Mondovì — Parma — Reggio Emilia — Salerno — Torino — Trapani.
Catania (22) . . .	Barletta — Brescia — Cosenza — Lodi — Modena — Pistoia — Verona.

TABELLA N. 7.

DISTRETTI *di reclutamento dei reggimenti d'artiglieria da campagna.*

Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute
1° artiglieria	Catanzaro — Cefalù — Firenze — Monza — Novara — Spoleto — Venezia.
2° id.	Belluno — Ferrara — Messina — Piacenza — Rovigo — Teramo — Udine.
3° id.	Benevento — Bologna — Modena — Salerno — Trapani — Varese — Voghera.
4° id.	Aquila — Ascoli — Bari — Cremona — Mantova — Pistoia — Savona — Siracusa.
5° id.	Bergamo — Campobasso — Castrovillari — Catania — Forlì — Perugia — Pinerolo — Torino.
6° id.	Ancona — Caltanissetta — Casale — Mondovì — Nola Ravenna — Taranto — Vercelli.
7° id.	Gaeta — Ivrea — Livorno — Lucca — Palermo — Potenza — Treviso.
8° id.	Arezzo — Barletta — Brescia — Girgenti — Pesaro — Verona — Vicenza.
9° id.	Avellino — Cuneo — Macerata — Milano — Palermo — Pavia — Siena.
10° id.	Caserta — Genova — Girgenti — Lodi — Napoli — Parma — Reggio Emilia.
11° id.	Alessandria — Catania — Chieti — Foggia — Frosinone — Lecce — Lecco — Massa.
12° id.	Campagna — Como — Cosenza — Orvieto — Padova — Reggio Calabria — Roma— Trapani.

TABELLA N. 8.

DISTRETTI *di reclutamento delle brigate d'artiglieria a cavallo*

Aquila — Arezzo — Barletta — Bologna — Brescia — Campobasso — Caserta — Chieti — Cremona — Foggia — Lucca — Modena — Napoli — Padova — Parma — Pavia — Pesaro — Pistoia — Ravenna — Reggio Emilia — Teramo — Udine — Verona — Vicenza — Voghera.

TABELLA N. 9.

DISTRETTI *di reclutamento dei reggimenti d' artiglieria da fortezza.*

Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute
13° artiglieria	Ancona — Barletta — Belluno — Brescia — Cosenza — Foggia — Forlì — Lecce — Lecco — Macerata — Monza — Perugia — Piacenza — Potenza — Siracusa — Treviso — Udine — Varese.
14° id.	Alessandria — Arezzo — Caltanissetta — Campobasso — Catanzaro — Cefalù — Firenze — Genova — Ivrea — Lucca — Massa — Nola — Reggio Emilia — Salerno — Savona — Torino — Vercelli.
15° id.	Avellino — Bergamo — Campagna — Casale — Castrovillari — Ferrara — Frosinone — Gaeta — Messina — Mondovi — Orvieto — Palermo — Pinerolo — Ravenna — Roma — Spoleto — Vicenza.
16° id.	Aquila — Bari — Catania — Chieti — Cremona — Cuneo — Mantova — Modena — Parma — Pistoia — Reggio Calabria — Rovigo — Siena — Taranto — Venezia — Verona.
17° id.	Ascoli — Benevento — Bologna — Caserta — Como — Girgenti — Livorno — Lodi — Milano — Napoli — Novara — Padova — Pavia — Pesaro — Teramo — Trapani — Voghera.

TABELLA N. 10.

DISTRETTI *di reclutamento delle brigate d'artiglieria da montagna.*

Brigate	Distretti che devono somministrare le reclute
Brigata del 14° artiglieria	Ancona — Aquila — Ascoli — Cuneo — Firenze — Genova — Ivrea — Massa — Mondovì — Monza — Novara — Parma — Piacenza — Pinerolo — Pistoia — Reggio Emilia — Savona — Torino — Varese — Vercelli.—
Brigata del 16° artiglieria	Arezzo — Belluno — Bergamo — Bologna — Brescia — Chieti — Como — Forlì — Lecco — Mantova — Modena — Orvieto — Perugia — Spoleto — Treviso — Udine — Verona — Vicenza — Voghera.

TABELLA N. 11.

DISTRETTI *di reclutamento dei reggimenti del genio (compagnie zappatori).*

Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute
1° genio.	Ascoli — Barletta — Bergamo — Brescia — Campagna — Campobasso — Castrovillari — Catanzaro — Cefalù — Cosenza — Frosinone — Gaeta — Ivrea — Lecco — Lodi — Milano — Modena — Monza — Nola — Orvieto — Palermo — Pavia — Reggio Calabria — Salerno — Siena — Spoleto — Teramo — Trapani — Vicenza — Voghera.
2° id.	Aquila — Arezzo — Avellino — Bari — Belluno — Benevento — Caltanissetta — Casale — Caserta — Catania — Cremona — Cuneo — Foggia — Girgenti — Lecce — Macerata — Mantova — Massa — Messina — Mondovi — Napoli — Parma — Pinerolo — Pistoia — Potenza — Reggio Emilia Savona — Siracusa — Taranto — Vercelli.
3° id.	Alessandria — Ancona — Bologna — Chieti — Como — Ferrara — Firenze — Forlì — Genova — Livorno — Lucca — Novara — Padova — Perugia — Pesaro — Piacenza — Ravenna — Roma — Rovigo — Torino — Treviso — Udine — Varese — Venezia — Verona.

TABELLA N. 12.

DISTRETTI *di reclutamento del 4° reggimento genio (compagnie pontieri e lagunari).*

Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute
4° genio	Alessandria — Ancona — Bergamo — Bologna — Brescia — Casale — Chieti — Como — Cremona — Ferrara — Firenze — Forlì — Genova — Lecco — Livorno — Lodi — Lucca — Mantova — Massa — Milano — Novara — Padova — Pavia — Perugia — Pesaro — Piacenza — Ravenna — Roma — Rovigo — Spoleto — Torino — Treviso — Udine — Varese — Venezia — Verona.

TABELLA N. 13.

DISTRETTI *di reclutamento del treno.*

Arma	Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute
Treno di artiglieria	1° reggim.	Catanzaro — Cefalù — Firenze — Monza — Novara — Spoleto — Venezia.
	2° id.	Belluno — Ferrara — Messina — Teramo — Udine.
	3° id.	Benevento — Bologna — Salerno — Trapani — Varese — Voghera.
	4° id.	Ascoli — Aquila — Bari — Cremona — Mantova — Siracusa.
	5° id.	Castrovillari — Catania — Forlì — Perugia — Pinerolo — Torino.
	6° id.	Caltanissetta — Mondovì — Nola — Ravenna — Taranto — Vercelli.
	7° id.	Gaeta — Ivrea — Lucca — Potenza — Treviso.
	8° id.	Arezzo — Barletta — Pesaro — Verona — Vicenza.
	9° id.	Avellino — Cuneo — Macerata — Milano — Palermo — Pavia — Siena.
	10° id.	Caserta — Girgenti — Lodi — Napoli — Parma — Reggio Emilia.
	11° id.	Alessandria — Frosinone — Lecce — Lecco.
	12° id.	Campagna — Cosenza — Orvieto — Padova — Reggio Calabria — Roma.

Arma	Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute
Treno del genio	1° reggim.	Brescia — Campobasso — Modena.
	2° id.	Casale — Foggia — Pistoia — Savona.
	3° id.	Ancona — Chieti — Como — Genova.
	4° id.	Bergamo — Livorno — Massa — Napoli — Piacenza — Rovigo.

TABELLA N. 14.

REGGIMENTI DI FANTERIA DI LINEA *che si reclutano in ciascun distretto.*

Distretti	Reggimenti					
Alessandria	1	2	7	8	»	»
Ancona	49	50	85	86	»	»
Aquila	35	36	57	58	63	64
Arezzo	1	2	67	68	»	»
Ascoli Piceno	83	84	85	86	»	»
Avellino	1	2	3	4	5	6
Bari	15	16	89	90	91	92
Barletta	69	70	83	84	93	94
Belluno	73	74	77	78	»	»
Benevento	17	18	65	66	»	»
Bergamo	41	42	85	86	»	»
Bologna	3	4	55	56	57	58
Brescia	89	90	91	92	»	»
Caltanissetta	13	14	33	34	»	»
Campagna	33	34	41	42	73	74
Campobasso	11	12	23	24	25	26
Casale	25	26	47	48	»	»
Caserta	51	52	53	54	79	80
Castrovillari	21	22	45	46	69	70
Catania	45	46	51	52	55	56
Catanzaro	17	18	19	20	55	56

Distretti	Reggimenti					
Cefalù	21	22	29	30	75	76
Chieti	43	44	49	50	59	60
Como	27	28	43	44	»	»
Cosenza	53	54	89	90	91	92
Cremona	81	82	83	84	»	»
Cuneo	21	22	»	»	»	»
Ferrara	81	82	93	94	»	»
Firenze	43	44	79	80	93	94
Foggia	47	48	65	66	67	68
Forlì	19	20	59	60	63	64
Frosinone	39	40	73	74	91	92
Gaeta	11	12	15	16	»	»
Genova	5	6	79	80	81	82
Girgenti	37	38	39	40	41	42
Ivrea	11	12	»	»	»	»
Lecce	35	36	37	38	93	94
Lecco	31	32	51	52	»	»
Livorno	21	22	27	28	89	90
Lodi	37	38	»	»	»	»
Lucca	7	8	71	72	»	»
Macerata	9	10	83	84	91	92
Mantova	35	36	39	40	65	66
Massa	33	34	87	88	»	»
Messina	23	24	27	28	67	68
Milano	17	18	53	54	57	58

Distretti	Reggimenti					
Modena	45	46	51	52	»	»
Mondovì	29	30	31	32	59	60
Monza	49	50	»	»	»	»
Napoli	7	8	31	32	81	82
Nola	77	78	87	88	»	»
Novara	9	10	87	88	»	»
Orvieto	61	62	89	90	»	»
Padova	3	4	13	14	35	36
Palermo	1	2	9	10	19	20
Parma	5	6	29	30	»	»
Pavia	15	16	63	64	»	»
Perugia	15	16	53	54	»	»
Pesaro	53	54	69	70	87	88
Piacenza	13	14	39	40	77	78
Pinerolo	79	80	»	»	»	»
Pistoia	5	6	47	48	»	»
Potenza	61	62	85	86	»	»
Ravenna	17	18	37	38	57	58
Reggio-Calabria	57	58	71	72	73	74
Reggio-Emilia	31	32	35	36	»	»
Roma	23	24	25	26	65	66
Rovigo	1	2	7	8	»	»
Salerno	47	48	53	54	59	60
Savona	91	92	93	94	»	»
Siena	1	2	11	12	75	76

Distretti	Reggimenti					
Siracusa	29	30	63	64	65	66
Spoleto	15	16	19	20	41	42
Taranto	43	44	79	80	85	86
Teramo	5	6	61	62	71	72
Torino	19	20	75	76	83	84
Trapani	3	4	13	14	75	76
Treviso	55	56	59	60	»	»
Udine	11	12	27	28	63	64
Varese	45	46	61	62	»	»
Venezia	33	34	51	52	»	»
Vercelli	67	68	69	70	»	»
Verona	23	24	85	86	»	»
Vicenza	71	72	77	78	»	»
Voghera	39	40	73	74	»	»

TABELLA N. 15.

COMPAGNIE ALPINE *che si reclutano in ciascun distretto e mandamento.*

Distretti	Mandamenti	Compagnie
Belluno	Agordo	65. 66
	Auronzo	67. 68
	Belluno	65. 66
	Feltre	64
	Fonzaso	62. 63. 64
	Longarone	65. 66
	Pieve di Cadore	67. 68
Bergamo	Almenno S. Salvatore *	44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51
	Alzano Maggiore *	44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51
	Caprino Bergamasco *	44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51
	Clusone	50. 51
	Gandino	50. 51
	Lovere	52. 53
	Piazza Brembana	46. 47. 48. 49
	Sarnico *	52. 53. 54. 55
	Trescorre Balneario *	44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51
	Vilminore	52. 53
	Zogno *	52. 53. 54. 55

NB. I distretti e mandamenti segnati con * sono di complemento.

Distretti	Mandamenti	Compagnie
Brescia	Bagolino	54. 55
	Bovegno	52. 53
	Breno	52. 53
	Brescia III	54. 55
	Edolo	50. 51
	Gargnano	54. 55
	Gardone	54. 55
	Iseo	52. 53
	Pisogne	52. 53
	Preseglie	54. 55
	Rezzato	54. 55
	Salò	54. 55
	Vestone	54. 55
Como	Bellaggio	44. 45
	Bellano	44. 45
	Castiglione d'Intelvi *	32. 33. 34. 35. 36. 37
	Dongo	44. 45
	Gravedona	44. 45
	Menaggio *	32. 33. 34. 35. 36. 37
	Porlezza *	32. 33. 34. 35. 36. 37
Cuneo	Barge	24. 25
	Borgo S. Dalmazzo	14. 15
	Boves	10. 11. 14. 15

Distretti	Mandamenti	Compagnie
	Busca	20. 21.
	Caraglio	16. 17. 18. 19
	Chiusa di Pesio	10. 11
	Costigliole Saluzzo	22. 23
	Cuneo	10. 11. 12. 13. 14. 15
	Demonte	16. 17. 18. 19
	Dronero	20. 21
	Limone Piemonte	10. 11. 14. 15
	Paesana	22. 23
	Peveragno	10. 11. 14. 15
	Prazzo.	16. 17. 18. 19
Segue Cuneo	Revello	24. 25
	Roccavione	14. 15
	Saluzzo	24. 25
	Sampeyre.	22. 23
	S. Damiano Macra. . . .	20. 21
	Saufront	22. 23
	Tenda.	12. 13
	Valdieri	14. 15
	Valgrana	16. 17. 18. 19
	Venasca	22. 23
	Verzuolo	22. 23
	Vinadio	16. 17. 18. 19

Distretti	Mandamenti	Compagnie
Genova *	Campofreddo *	16.17.18.19.20.21.22.23
	Pontedecimo *	16.17.18.19.20.21.22.23
	Ronco Scrivia *	16.17.18.19.20.21.22.23
	Sampierdarena (*comune di Rivarolo Ligure*) * . .	16.17.18.19.20.21.22.23
	Savignone *	16.17.18.19.20.21.22.23
	Torriglia *	16.17.18.19.20.21.22.23
	Voltri *	16.17.18.19.20.21.22.23
Ivrea	Aosta	41.42
	Castellamonte	38.39
	Chàtillon	43
	Cuorgnè	38.39
	Donnaz	43
	Gignod	41.42
	Ivrea	40
	Lessolo	38.39
	Locana	38.39
	Morgex	41.42
	Pavone Canavese	38.39
	Pont Canavese	38.39
	Quart	41.42
	Settimo Vittone	40

Distretti	Mandamenti	Compagnie
Segue Ivrea	Verrès.	40. 43
	Vico Canavese	38. 39
	Vistrorio	38. 39
Lecco	Bormio	46. 47. 48. 49
	Canzo (*comuni montani*). .	46. 47. 48. 49
	Chiavenna	44. 45
	Grossotto	46. 47. 48. 49
	Introbbio	44. 45
	Lecco (*comuni montani*) . .	46. 47. 48. 49
	Morbegno.	46. 47. 48. 49
	Ponte in Valtellina. . . .	46. 47. 48. 49
	Sondrio	46. 47. 48. 49
	Tirano.	46. 47. 48. 49
	Traona	44. 45
Massa *	Aulla *	8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15
	Bagnone *	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7
	Borzonasca *	8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15
	Calice *	8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15
	Camporgiano *	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7
	Carrara *	8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15
	Castelnuovo Garfagnana * .	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7
	Cicagna *	8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Distretti	Mandamenti	Compagnie
Segue Massa *	Chiavari *	8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15
	Fivizzano *	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7
	Fosdinovo *	8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15
	Gallicano *	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7
	Massa *	8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15
	Mulazzo *	8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15
	Piazza al Serchio * . . .	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7
	Pontremoli *	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7
	Rapallo *	8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15
	S. Stefano d'Aveto * . . .	8. 9. 10. 11. 11. 13. 14. 15
	Sesta Godano *	8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15
	Tresana *	8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15
	Varese Ligure *	8. 9. 10 11. 12. 13. 14. 15
Mondovì	Bagnasco	4. 5
	Bossolasco	4. 5
	Carrù	4. 5
	Ceva	4. 5
	Dogliani	4. 5
	Frabosa Soprana	1
	Garessio	1
	Mondovì	1. 2. 3. 4. 5
	Monesiglio	4. 5
	Murazzano	4. 5

Distretti	Mandamenti	Compagnie
Segue Mondovì	Ormea.	2. 3
	Pamparato	1
	Priero	4. 5
	Vicoforte	4. 5
	Villanova Mondovì. . . .	10. 11
Novara	Bannio	7
	Borgosesia *.	24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31
	Cannobio	7
	Crodo	7
	Domodossola	7
	Intra *	24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31
	Omegna *	24. 25. 26. 27. 28. 29. 30 31
	Ornavasso	7
	S. Maria Maggiore. , . .	7
	Scopa *	24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31
	Varallo *.	24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31
Parma *	Bedonia *	24. 25. 26. 27. 28. 29 30. 31
	Berceto *	24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31
	Borgotaro *	24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31
Piacenza *	Bardi *	24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31
	Ferriere *	24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31
	Ottone *	24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31

Distretti	Mandamenti	Compagnie
Pinerolo	Almese	32. 33. 34. 35. 36
	Avigliana	37
	Bricherasio	26. 27. 28. 29
	Bussoleno	32. 33. 34. 35. 36
	Cesana Torinese	30. 31
	Condove	32. 33. 34. 35. 36
	Cumiana	26. 27. 28. 29
	Fenestrelle	26. 27. 28. 29
	Giaveno	37
	Luserna S. Giovanni	24. 25
	Oulx	30. 31
	Perosa Argentina	26. 27. 28. 29
	Perrero	26. 27. 28. 29
	Pinerolo	26. 27. 28. 29.
	S. Secondo di Pinerolo	26. 27. 28. 29
	Susa (*comuni di Chiomonte ed Exilles*)	30. 31
	Susa	32. 33. 34. 35. 36
	Torre Pellice	24. 25
Savona	Albenga	2. 3
	Andora	2. 3
	Bordighera	12. 13
	Borgomaro	2. 3

Distretti	Mandamenti	Compagnie
Segue Savona	Cairo Montenotte	6
	Calizzano	6
	Ceriana	8.9
	Dego	6
	Diano Marina	8.9
	Dolceacqua	12.13
	Dolcedo	8.9
	Finalborgo	2.3
	Millesimo	6
	Noli	2.3
	Oneglia	8.9
	Pietra Ligure	2.3
	Pieve di Teco	2.3
	Porto Maurizio	2.3
	S. Remo	8.9
	S. Stefano al Mare	8.9
	Sassello	6
	Taggia	8.9
	Triora	8.9
	Ventimiglia	12.13
Torino	Ceres	32.33.34 35.36
	Corio	32.33.34.35.36
	Fiano	32.33.34.35.36

Distretti	Mandamenti	Compagnie
Segue Torino	Lanzo Torinese	32.33.34.35.36
	Rivara	32.33.34.35.36
	Rivoli	32.33.34.35.36
	Viù	32.33.34.35.36
Treviso	Asolo *	59.60.61
	Valdobbiadene *	56.57.58
	Vittorio (*comuni montani*) .	65.66
Udine	Ampezzo	67.68
	Cividale	71.72
	Gemona	71.72
	Maniago	67.68
	Moggio	69.70
	Sacile *	65.66.67.68
	S. Daniele del Friuli * . .	69.70.71.72
	S. Pietro al Natisone . . .	71.72
	Spilimbergo (*comuni montani*)	69.70
	Tarcento	71.72
	Tolmezzo	69.70
Vercelli	Andorno Cacciorna	41.42.43
	Biogliо *	24.25.26.27.28.29.30.31
	Cossato *	24.25.26.27.28.29.30.31

Distretti	Mandamenti	Compagnie
Segue Vercelli	Crevacuore *	24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31
	Graglia	40
	Masserano *	24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31
	Mosso S. Maria.	41. 42
Verona	Bardolino.	56. 57
	Caprino Veronese	56. 57
	S. Bonifacio (*comuni montani*)	61
	S. Pietro Incariano . . .	56. 57
	Tregnago.	58
	Verona (*comuni montani*) .	56 57
	Verona (*pretura di Grezzana ed altri comuni montani*)	58
Vicenza	Arzignano.	61
	Asiago.	62. 63
	Bassano (*comuni montani*) .	62. 63
	Marostica (*comuni montani*)	62. 63
	Schio (*comuni montani*) . .	59. 60
	Thiene (*comuni montani*) .	59. 60
	Valdagno	59. 60
	Vicenza (*comuni montani*) .	61

Distretti	Mandamenti	Compagnie
Varese *	Cuvio *	32. 33. 34. 35. 36. 37
	Luvino *.	32. 33. 34. 35. 36. 37
	Maccagno *	32. 33. 34. 35. 36. 37

TABELLA N. 16.

DISTRETTI MILITARI *che reclutano Granatieri, Bersaglieri, Cavalleria, Artiglieria, Genio e compagnie del Treno d'artiglieria e genio.*

DISTRETTI	Granatieri	Bersaglieri	Cavalleria		Artiglieria				Genio		Treno	
					Reggimenti da campagna	Reggimenti da fortezza	Batterie da montagna	Brigate a cavallo	Zappatori	Pontieri e lagunari	D'artiglieria	Del genio
Alessandria	1	3	5	16	11	14	»	»	3	4	11	»
Ancona	1	5	3	15	6	13	14	»	3	4	»	3
Aquila	2	9	9	20	4	16	14	8	2	»	4	»
Arezzo	1	8	1	13	8	14	16	8	2	»	8	»
Ascoli Piceno	2	6	6	16	4	17	14	»	1	»	4	»
Avellino	1	6	7	19	9	15	»	»	2	»	9	»
Bari	1	11	7	17	4	16	»	»	2	»	4	»
Barletta	1	7	6	22	8	13	»	8	1	»	8	»
Belluno	1	3	3	15	2	13	16	»	2	»	2	»
Benevento	1	3	3	21	3	17	»	»	2	»	3	»
Bergamo	1	5	4	14	5	15	16	»	1	4	»	4
Bologna	1	4	4	14	3	17	16	8	3	4	3	»
Brescia	2	7	7	22	8	13	16	8	1	4	»	1
Caltanissetta	2	12	5	16	6	14	»	»	2	»	6	»
Campagna	2	1	10	20	12	15	»	»	1	»	12	»
Campobasso	1	11	4	14	5	14	»	8	1	»	»	1
Casale	1	3	3	13	6	15	»	»	2	4	»	2

DISTRETTI	Granatieri	Bersaglieri	Cavalleria		Artiglieria				Genio		Treno	
					Reggimenti		Batterie da montagna	Brigata a cavallo	Zappatori	Pontieri e lagunari	D'artiglieria	Del genio
					da campagna	da fortezza						
Caserta	2	1	1	11	10	17	»	8	2	»	10	»
Castrovillari	2	4	1	16	5	15	»	»	1	»	5	»
Catania	1	9	6	16	5 e 11	16	»	»	2	»	5	»
Catanzaro	2	5	10	11	1	14	»	»	1	»	1	»
Cefalù	2	10	6	18	1	14	»	»	1	»	1	»
Chieti	1	6	3	13	11	16	16	8	3	4	»	3
Como	1	11	9	12	12	17	16	»	3	4	»	3
Cosenza	1	7	10	22	12	13	»	»	1	»	12	»
Cremona	1	10	7	19	4	16	»	8	2	4	4	»
Cuneo	2	1	5	17	9	16	14	»	2	»	9	»
Ferrara	1	5	4	14	2	15	»	»	3	4	2	»
Firenze	2	6	5	19	1	14	14	»	3	4	1	»
Foggia	1	4	10	14	11	13	»	8	2	»	»	2
Forlì	2	9	10	11	5	13	16	»	3	4	5	»
Frosinone	2	1	2	18	11	15	»	»	1	»	11	»
Gaeta	2	8	2	13	7	15	»	»	1	»	7	»
Genova	1	9	9	15	10	14	14	»	3	4	»	3
Girgenti	2	12	9	14	8 e 10	17	»	»	2	»	10	»
Ivrea	2	6	4	18	7	14	14	»	1	»	7	»
Lecce	1	4	5	15	11	13	»	»	2	»	11	»
Lecco	2	2	2	12	11	13	16	»	1	4	11	»

DISTRETTI	Granatieri	Bersaglieri	Cavalleria		Artiglieria				Genio		Treno	
					Reggimenti		Batterie da montagna	Brigate a cavallo	Zappatori	Pontieri e lagunari	D'artiglieria	Del genio
					da campagna	da fortezza						
Livorno	2	11	6	16	7	17	»	»	3	4	»	4
Lodi	1	7	8	22	10	17	»	»	1	4	10	»
Lucca	1	8	8	12	7	14	»	8	3	4	7	»
Macerata	1	2	7	17	9	13	»	»	2	»	9	»
Mantova	1	8	7	15	4	16	16	»	2	4	4	»
Massa	1	10	7	19	11	14	14	»	2	4	»	4
Messina	2	10	4	19	2	15	»	»	2	»	2	»
Milano	2	9	10	20	9	17	»	»	1	4	9	»
Modena	2	10	8	22	3	16	16	8	1	»	»	1
Mondovì	2	1	8	21	6	15	14	»	2	»	6	»
Monza	1	11	10	20	1	13	14	»	1	»	1	»
Napoli	2	2	2	12	10	17	»	8	2	»	10	4
Nola	2	5	5	15	6	14	»	»	1	»	6	»
Novara	2	8	8	18	1	17	14	»	3	4	1	»
Orvieto	1	3	8	18	12	16	16	»	1	»	12	»
Padova	2	4	1	14	12	17	»	8	3	4	12	»
Palermo	1	8	8	18	7 o 9	15	»	»	1	»	9	»
Parma	1	9	9	21	10	16	14	8	2	»	10	»
Pavia	2	2	1	11	9	17	»	8	1	4	9	»
Perugia	1	2	2	12	5	13	16	»	3	4	5	»
Pesaro	1	7	5	17	8	17	»	8	3	4	8	»

DISTRETTI	Granatieri	Bersaglieri	Cavalleria	Artiglieria				Genio		Treno	
				Reggimenti		Batterie da montagna	Brigate a cavallo	Zappatori	Pontieri e lagunari	D'artiglieria	Del genio
				da campagna	da fortezza						
Piacenza	2	1	1	11	2	13	14	»	3	4	»	4
Pinerolo	2	4	4	18	5	15	14	»	2	»	5	»
Pistoja	2	4	9	22	4	16	14	8	2	»	»	2
Potenza	1	7	7	17	7	13	»	»	2	»	7	»
Ravenna	2	12	10	20	6	15	»	8	3	4	6	»
Reggio Calabria	1	6	1	11	12	16	»	»	1	»	12	»
Reggio Emilia	2	3	9	21	10	14	14	8	2	»	10	»
Roma	1	7	3	13	12	15	»	»	3	4	12	»
Rovigo	2	1	1	11	2	16	»	»	3	4	»	4
Salerno	2	10	8	21	3	14	»	»	1	»	3	»
Savona	1	9	2	19	4	14	14	»	2	»	»	2
Siena	1	11	4	20	9	16	»	»	1	»	9	»
Siracusa	1	3	3	13	4	13	»	»	2	»	4	»
Spoleto	1	12	2	15	1	15	16	»	1	4	1	»
Taranto	1	5	8	17	6	16	»	»	2	»	6	»
Teramo	2	12	6	12	2	17	»	8	1	»	2	»
Torino	2	12	6	21	5	14	14	»	3	4	5	»
Trapani	2	2	2	21	3 e 12	17	»	»	1	»	3	»
Treviso	1	12	3	13	7	13	16	»	3	4	7	»
Udine	1	6	6	16	2	13	16	8	3	4	2	»
Varese	2	2	2	12	3	13	14	»	3	4	3	»

DISTRETTI	Granatieri	Bersaglieri	Cavalleria		Artiglieria				Genio		Treno	
					Reggimenti da campagna	Reggimenti da fortezza	Batterie da montagna	Brigate a cavallo	Zappatori	Pontieri e lagunari	D'artiglieria	Del genio
Venezia	1	5	10	20	1	16	»	»	3	4	1	»
Vercelli	2	8	9	19	6	14	14	»	2	»	6	»
Verona	2	10	9	22	8	16	16	8	3	4	8	»
Vicenza	2	11	5	17	8	15	16	8	1	»	8	»
Voghera	2	6	1	11	3	17	16	8	1	»	3	»

NB. A reclutare gli inscritti per le compagnie telegrafisti e ferrovieri, concorrono tutti i distretti del Regno.

Roma, 1883. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 45ª 1883 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 ottobre.

LUGLIO 26. — Istituzione di un comando militare dell'isola di Sardegna con sede a Cagliari, *pag.* 831.
Id. 26. — Istituzione di un Ispettore generale dell'arma di cavalleria ed annessa istruzione che determina le attribuzioni dell'Ispettore generale e le sue relazioni colle autorità militari territoriali — *pag.* 832.
SETTEMBRE 18. — Regio Decreto che fissa gli assegni dovuti al comando militare dell'isola di Sardegna ed all'ispettorato generale dell'arma di cavalleria, *pag.* 838.
OTTOBRE 12. — Istruzione sui lavori d'assedio, *pag.* 839.

Atto N. **207.** — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE (Nota N. 20) — **Istituzione di un Comando militare dell'Isola di Sardegna con sede a Cagliari.** — 26 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia

Vista la legge sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, N. 831 (serie 3ª) in data 29 giugno 1882;

Vista la legge per la circoscrizione territoriale militare del Regno, N. 1467 (serie 3ª) in data 8 luglio 1883;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È instituito un Comando militare dell'Isola di Sardegna con sede a Cagliari.

Art. 2.

Il comandante militare dell'Isola di Sardegna funziona nell'Isola come un comandante di divisione militare territoriale, cui è pareggiato.

Art. 3.

Il comando militare dell'Isola di Sardegna fa parte del VII corpo d'armata e ne dipende direttamente.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Torino, addì 26 luglio 1883.

UMBERTO.

F. Acton.

N. **208**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO (Nota N. 127). — **Istituzione di un Ispettore generale dell'arma di cavalleria ed annessa istruzione che determina le attribuzioni dell'Ispettore generale e le sue relazioni colle autorità militari territoriali**. — 26 luglio.

UMBERTO I ecc., ecc. Re d'Italia.

Vista la legge sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, N. 831 (Serie 3ª) in data 29 giugno 1882;

Vista la legge che modifica la precedente, N. 1468 (Serie 3ª) in data 8 luglio 1883;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1°.

È instituito un Ispettore Generale dell'arma di cavalleria, con sede in Roma.

Articolo 2°.

L'Ispettore Generale dell'arma di cavalleria dipende direttamente dal Ministero della guerra ed è pareggiato a comandante di divisione militare territoriale.

Articolo 3°.

L'annessa istruzione, d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra, determina le attribuzioni dell'Ispettore Generale

dell'arma di cavalleria e le sue relazioni d'ufficio colle autorità militari territoriali.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Torino, addì 26 luglio 1883.

UMBERTO.

F. Acton.

Attribuzioni dell'ispettore generale della cavalleria.

1. L'ispettore generale della cavalleria dipende direttamente dal Ministero della guerra, lo coadiuva in tutto ciò che si riferisce al personale, all'istruzione ed al materiale dell'arma, e rimane a sua disposizione per compiere quegli incarichi e quelle missioni riflettenti la cavalleria che il Ministero stesso credesse opportuno di affidargli.

2. Egli deve di sua iniziativa studiare e richiamare l'attenzione del Ministero su tutto ciò che può giovare al perfezionamento dell'arma.

3. L'ispettore generale della cavalleria non ha comando diretto, ma per mezzo delle *ispezioni generali* e delle *visite speciali*, di cui ai seguenti N. 5 e 6, esercita sulle brigate, sui reggimenti e sulla scuola normale di cavalleria una particolare sorveglianza, si mantiene in contatto coi medesimi e ne riconosce le condizioni ed i bisogni. Con ciò si pone in grado di mantenervi la necessaria uniformità di spirito militare, di istruzione e di condizioni morali e materiali.

4. In massima egli è sempre incaricato di passare ai reggimenti di cavalleria le *ispezioni generali* di cui è caso nell'allegato N. 4 al regolamento di disciplina.

Tali ispezioni devono essere regolate in modo che ogni singolo reggimento di cavalleria sia ispezionato almeno una volta in un biennio.

Nello effettuarle si eseguiranno le norme indicate nel succitato allegato N. 4 al regolamento di disciplina e quelle qui in appresso specificate:

a) Il Ministero della guerra, di sua iniziativa o dietro proposta dei comandanti dei corpi d'armata, inviterà volta per volta l'ispettore generale a recarsi a passare l'ispezione generale ad uno o più reggimenti o distaccamenti di mezzo reg-

gimento dipendenti da un dato corpo d'armata, e a mettersi perciò a disposizione del comandante di quel corpo d'armata in conformità di quanto è stabilito al N. 2 dell'allegato N. 4 al regolamento di disciplina, *Istruzione sulle ispezioni*.

Di tale invito il Ministero darà contemporaneo avviso al comandante di corpo d'armata interessato.

b) Ricevuto tale avviso, questi disporrà presso il comando od i comandi di divisione territoriale e di brigata di cavalleria interessati affinchè i reparti da ispezionare siano per tempo lasciati a totale disposizione dell'ispettore generale, e esenti, per quanto è possibile, dal servizio territoriale o da servizi eventuali esterni.

c) Ricevuto l'invito del Ministero, l'ispettore generale si presenterà anzitutto al comandante del corpo d'armata da cui dipendono le truppe da ispezionare, il quale avendo, a tenore del N. 2 dell'allegato N. 4 al regolamento di disciplina, la suprema direzione delle ispezioni generali, gli darà le necessarie istruzioni, autorizzandolo in pari tempo ad impartire direttamente gli ordini opportuni alle truppe a cui deve passare l'ispezione.

d) Avute tali istruzioni e tale autorizzazione, l'ispettore generale della cavalleria procederà all'ispezione regolandosi come un comandante di divisione militare territoriale.

e) Nel caso che il comandante titolare del corpo d'armata sia assente dal territorio di sua giurisdizione, e vi eserciti il comando interinale un ufficiale generale meno elevato in grado o meno anziano dell'ispettore generale della cavalleria, quest'ultimo si limiterà a far conoscere per tempo al comandante interinale, citando l'ordine avuto dal Ministero, i giorni precisi nei quali intende passare l'ispezione, e quindi darà senz'altro direttamente gli ordini opportuni alle truppe che fu invitato ad ispezionare.

Dal canto suo il comandante interinale del corpo d'armata darà tutte le disposizioni indicate al comma *b*).

5. L'ispettore generale della cavalleria può essere inoltre invitato dal Ministero a passare in qualsiasi epoca dell'anno *visite speciali* a corpi, brigate, reggimenti o reparti minori di cavalleria, e può anche egli stesso promuovere tali inviti dal Ministero quando particolari circostanze d'ordine tecnico ve lo consiglino.

Per effettuare tali *visite speciali* si seguiranno le seguenti norme:

a) Il Ministero della guerra ne fisserà l'epoca e ne darà

avviso con qualche anticipazione, ed occorrendo, in via riservata, ai comandanti dei corpi d'armata interessati, ai quali ne farà pure conoscere il motivo e lo scopo;

b) Ricevuto tale avviso i comandanti di corpo d'armata ne daranno comunicazione ai comandi di divisione territoriale interessati, e a seconda degli ordini che riceveranno in proposito dal Ministero, ne daranno pure sì, o no, comunicazione ai comandanti di brigata e di reggimento di cavalleria parimente interessati. In ogni caso disporranno che gli ufficiali e la truppa *da visitare* possano trovarsi per l'epoca stabilita ad intera disposizione dell'ispettore generale, facendoli esentare per quanto è possibile dai servizi territoriali e dai servizi eventuali esterni;

c) Nel caso delle *visite speciali* l'ispettore generale della cavalleria è delegato immediato e diretto del Ministero della guerra. Tuttavia egli deve informare del suo arrivo il comandante del corpo d'armata e fargli conoscere l'itinerario che seguirà nel territorio della costui giurisdizione per adempiere al suo mandato. Deve inoltre, sempre che ne sia il caso, fare le notificazioni e le visite di dovere prescritte nei §§ 173 e 174 del regolamento di disciplina;

d) Quando l'ispettore generale vorrà far uscire dalle caserme le truppe sottoposte a visita speciale, ne preavviserà sempre il comandante del presidio, e prenderà col medesimo gli opportuni concerti quando vorrà farle intervenire in piazza d'armi, al bersaglio od in altri luoghi destinati alla comune istruzione delle truppe del presidio;

e) Egli comunicherà per tempo al comando delle truppe da visitare gli ordini opportuni per l'effettuazione della visita e gli farà conoscere quali situazioni, specchi, registri ed altri documenti gli si dovranno presentare unitamente alla solita copia dell'orario in vigore e del riparto delle istruzioni.

f) La visita incomincierà nel giorno indicato dal Ministero senza che occorra altra comunicazione all'infuori di quelle sopra accennate.

g) Durante le visite speciali l'ispettore generale potrà farsi accompagnare dal personale indicato al N 6 dell'allegato N. 4 al regolamento di disciplina;

h) Di ogni visita speciale l'ispettore generale invierà al Ministero della guerra (Segretariato generale) per mezzo del comando di corpo d'armata particolareggiato rapporto, inserendovi tutte le osservazioni e proposte che crederà del caso.

Il Ministero rileverà da questo rapporto quali siano le dispo-

sizioni ed istruzioni che dovrà far pervenire, per mezzo dei comandi di corpo d'armata, ai corpi e reparti visitati, e che per essere di competenza delle autorità territoriali, non si possono direttamente impartire dall' ispettore durante la visita.

6. Nell'invitarlo a visitare qualche corpo o reparto di cavalleria, il Ministero potrà volta per volta affidargli presso il medesimo qualche speciale incarico anche di ordine amministrativo.

7. Di massima l'ispettore generale della cavalleria non corrisponde colle brigate e coi reggimenti di cavalleria che in occasione di ispezioni generali, di visite speciali o di manovre di cavalleria, la cui direzione sia a lui affidata. In questi casi egli corrisponde per l'oggetto coi corpi interessati e la corrispondenza cessa col cessare della causa che vi ha dato luogo.

Tuttavia le brigate di cavalleria devono spedire mensilmente all'ispettore generale della cavalleria *il ruolino della posizione degli ufficiali* al 1° del mese, e *la situazione graduale e numerica della forza* al 1° del mese, modello N. 82.

L'ispettore potrà pure richiedere direttamente e volta per volta alle brigate di cavalleria quelle situazioni e quegli specchi nominativi o numerici, d'indole statistica, che potessero occorrergli per i suoi studi e lavori generici riflettenti l'arma di cavalleria.

8. In massima all'ispettore generale della cavalleria viene sempre affidato o la direzione ed il comando o solamente l'alta direzione delle manovre di grossi corpi di cavalleria. Egli ha in tali circostanze opportunità di dare maggiore impulso al progredire ed al perfezionarsi dell'arma nei vari servizi e di formarsi un fondato giudizio sui comandanti di brigata, sugli ufficiali superiori e sui capitani anziani, non che sui miglioramenti da proporre intorno ai regolamenti, alle istruzioni, al personale ed al materiale.

9. Egli non tralascierà occasione di mettersi in grado di compilare, oppure di annotare con perfetta conoscenza di causa, le note caratteristiche degli ufficiali di cavalleria, secondo le norme stabilite nell' apposita istruzione, non che nell'istruzione sulle ispezioni (allegato N. 4 al regolamento di disciplina) fermando specialmente la sua attenzione sui comandanti di brigata, sugli ufficiali superiori e sui capitani anziani.

10. Attenendosi a quanto è prescritto nel N. 109 della ci-

tata istruzione sulle ispezioni (allegato N. 4 al regolamento di disciplina), l'ispettore di cavalleria, colla scorta delle note caratteristiche e delle osservazioni che avrà potuto fare durante le grandi manovre od eventualmente durante le visite speciali, può trovarsi sempre in grado di pronunciarsi sulla idoneità e sul merito a promozione dei capitani prossimi all'avanzamento.

Tuttavia, siccome può accadere che, sia per il fatto che le ispezioni generali sono biennali pei reggimenti di cavalleria, sia per altre cause, l'ispettore generale abbia da pronunciarsi sulla attitudine a promozione di un capitano che da lungo tempo non ebbe occasione di vedere e valutare, così gli è fatta facoltà di sottoporre ad esperimento speciale, previo assenso del Ministero, quelli fra i capitani vicini alla promozione che da oltre dieci mesi non si fossero trovati presenti ad una ispezione generale e sulla cui idoneità l'ispettore serbasse qualche dubbio.

Per tali sperimenti speciali i capitani in discorso, dietro proposta dell'ispettore, saranno temporaneamente comandati a far servizio presso un reggimento che si debba prossimamente ispezionare o che debba prendere parte a grandi manovre o simili.

11. L'ispettore generale è interpellato e deve riferire su qualsiasi genere di esperimento che il Ministero intenda fare eseguire dalla intera cavalleria, o da alcuni reparti della medesima, intorno alle istruzioni, all'armamento, all'arredamento, ed alla bardatura. Dal canto suo egli propone al Ministero l'esecuzione di tutti quei consimili esperimenti che ravvisa utili.

12. Per la definizione delle quistioni più importanti riflettenti specialmente la cavalleria, il Ministero, quando lo creda opportuno, potrà volta per volta, convocare apposita commissione di ufficiali generali o superiori dell'arma, affidandone la presidenza all'ispettore generale.

13. L'ispettore generale della cavalleria non fa parte del comitato delle armi di fanteria e di cavalleria. Tuttavia per lo studio di quelle quistioni che possono ad un tempo interessare la fanteria e la cavalleria e che mal sarebbero definite da pareri individuali e quindi difficilmente concordi, tanto il presidente del comitato quanto l'ispettore generale della cavalleria possono promuovere dal Ministero apposite riunioni del comitato e dell'ispettore medesimo, a senso del previsto

nell'articolo 8 del R. Decreto 24 dicembre 1874 sulla costituzione del comitato delle armi di fanteria e cavalleria.

In tali circostanze l'ispettore generale della cavalleria sarà invitato dal Ministero ad intervenire alle sedute del comitato, ove prenderà quel posto che gli spetterà in ragione del suo grado e della sua anzianità.

Roma, addì 26 luglio 1883.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra.
F. Acton.

N. **209**. — STIPENDI NEL R. ESERCITO (Nota N. 69). — **Regio Decreto che fissa gli assegni dovuti al Comando militare dell'isola di Sardegna ed all'Ispettorato generale dell'arma di cavalleria.** — 18 settembre.

UMBERTO I ecc., ecc. Re d'Italia.

Vista la legge 8 luglio 1883 che determina la circoscrizione militare territoriale;

Visto il Nostro Decreto 26 luglio 1883 che istituisce il Comando militare dell'isola di Sardegna;

Visto il Nostro Decreto 26 luglio 1883 che istituisce l'Ispettorato generale di cavalleria;

Visto il Nostro Decreto 27 marzo 1879 che stabilisce le indennità eventuali pel Regio Esercito;

Vista la legge 8 luglio 1883 N. 1454 (serie 3ª) che approva il bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'anno 1883;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1°.

Nel quadro D approvato col Nostro Decreto 27 marzo 1879 precitato è soppresso l'assegno annuo per la cancelleria e pel combustibile al comando del presidio stabile di Cagliari.

Allo stesso quadro D, specchio I, sono fatte le seguenti aggiunte:

	Assegno annuo		
	Per cancelleria	Per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Ispettorato generale dell'arma di cavalleria.	1300	300	Dicembre — Febbraio
Comando militare dell'isola di Sardegna (Cagliari)	1300	300	Novembre — Febbraio

Articolo 2°.

Allo specchio II del precitato quadro D sono fatte le seguenti aggiunte:

	Assegno mensile		Totale
	Per alloggio e mobilio	Per illuminazione e riscaldamento	
Ispettore generale dell'arma di cavalleria . .	450	50	500
Comando militare dell'isola di Sardegna (Cagliari).	270	30	300

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Monza, addì 18 settembre 1883.

UMBERTO.

FERRERO.

N. **210**. — REGOLAMENTI D'ISTRUZIONE DEL GENIO (Nota N. 25). — **Istruzione sui lavori d'assedio** — 12 ottobre.

È stata pubblicata *l'Istruzione sui lavori d'assedio*, la quale costituisce il volume V della collezione dei libri di testo per le istruzioni pratiche delle truppe del genio.

Per i comandi, reparti di truppa, direzioni e scuole qui sotto designati è d'obbligo averne il numero di esemplari per ciascuno di essi indicato.

Comando del corpo di stato maggiore .	Esemplari	N.	3
Comandi di corpo d'armata, di divisione, territoriali d'artiglieria e del genio, direzioni d'artiglieria e del genio . . .	»	»	1
Comandi di regg. d'artiglieria da fortezza	»	»	1
Comandi di regg. del genio (Uff. comando)	»	»	3
Comandi di brigata d'artiglieria da fortezza e del genio	»	»	1
Compagnie d'artiglieria da fortezza . .	»	»	3
Compagnia d'istruzione d'artiglieria da fortezza	»	»	20
Compagnie zappatori del genio . . .	»	»	5
Compagnie pontieri, ferrovieri, lagunari, telegrafisti e deposito	»	»	1
Plotoni d'istruzione del 1° e 2° reggimento del genio	»	»	20
Plotoni d'istruzione del 3° e 4° reggimento del genio	»	»	5
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	»	5
Accademia militare e scuola militare .	»	»	2

Le spese d'acquisto dei sopraindicati esemplari saranno a carico delle masse generali uomini dei singoli corpi, e delle indennità di cancelleria dei comandi ed uffici.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali, dovranno essere richiesti al comitato d'artiglieria e genio al quale se ne dovrà poi far pervenire l'importo complessivo.

Il prezzo del volume è di Lire 0,90; saranno inoltre posti in vendita alcuni esemplari legati in tela al prezzo di Lire 1,50.

Il Ministro — FERRERO.

Roma. 1888. — Tip. C. Voghera.

Distretti militari	BERRETTI di panno — Taglie 1ª	2ª	3ª	4ª	Totale
Percentuali in vigore	10	20	50	20	100
Alessandria	10	20	50	20	100
Ancona	10	20	50	20	100
Aquila	10	20	50	20	100
Arezzo	10	20	50	20	100
Avellino	10	20	50	20	100
Ascoli Piceno	5	20	65	10	100
Bari	5	10	55	30	100
Bologna	10	20	50	20	100
Benevento	2	10	80	8	100
Bergamo	10	20	50	20	100
Brescia	10	20	50	20	100
Barletta	10	20			
Belluno	5				
Chieti	10				

	BERRETTI di panno	CAMICIE di tela di cotone	GIUBBE di panno	GIUBBE di tela	MUTANDE	FARSETTI	PANTALONI di panno	PANTALONI di tela
Percentuali di vigore	Taglie 1 2 3 4 5 Totale	Taglie 1 2 3 4 5 Totale	Taglie 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° Totale	Taglie 1 2 3 4 5 Totale	Taglie 1 2 3 4 5 Totale	Taglie 1 2 3 4 5 Totale	Taglie 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° Totale	Taglie 1 2 3 4 5 Totale
	10 20 40 20 10 100	10 20 40 20 10 100	2 5 10 15 20 20 15 8 5 100	10 20 40 20 10 100	10 20 40 20 10 100	10 20 40 20 10 100	2 5 10 15 20 20 15 8 5 100	10 20 40 20 10 100
Alpini								
1° reggimento	10 20 40 20 10 100	10 20 40 20 10 100	2 5 10 15 20 20 15 8 5 100	10 20 40 20 10 100	10 20 40 20 10 100	10 20 40 20 10 100	2 5 10 15 20 20 15 8 5 100	10 20 40 20 10 100
2° id.	10 20 40 20 10 100	10 20 40 20 10 100	2 5 10 15 20 20 15 8 5 100	10 20 40 20 10 100	10 20 40 20 10 100	10 20 40 20 10 100	2 5 10 15 20 20 15 8 5 100	10 20 40 20 10 100
3° id.	10 20 40 20 10 100	10 20 40 20 10 100	2 5 10 15 20 20 15 8 5 100	10 20 40 20 10 100	10 20 40 20 10 100	10 20 40 20 10 100	2 5 10 15 20 20 15 8 5 100	10 20 40 20 10 100
4° id.	10 20 40 20 10 100	10 20 40 20 10 100	2 5 10 15 20 20 15 8 5 100	10 20 40 20 10 100	10 20 40 20 10 100	10 20 40 20 10 100	2 5 10 15 20 20 15 8 5 100	10 20 40 20 10 100
5° id.	10 20 40 20 10 100	10 20 40 20 10 100	2 5 10 15 20 20 15 8 5 100	10 20 40 20 10 100	10 20 40 20 10 100	10 20 40 20 10 100	2 5 10 15 20 20 15 8 5 100	10 20 40 20 10 100
6° id.	10 20 40 20 10 100	10 20 40 20 10 100	2 5 10 15 20 20 15 8 5 100	10 20 40 20 10 100	10 20 40 20 10 100	10 20 40 20 10 100	2 5 10 15 20 20 15 8 5 100	10 20 40 20 10 100

Distretti militari	BERRETTI di panno — Taglie					CAMICIE di tela di cotone — Lavorazioni generali — Taglie						CAPPOTTI per granatieri — Taglie						CAPPOTTI per fanteria — Taglie					
	1°	2°	3°	4°	Totale	1°	2°	3°	4°	5°	Totale	1°	2°	3°	4°	5°	Totale	1°	2°	3°	4°	5°	Totale
Percentuali in vigore	20	30	30	20	100	10	20	40	20	10	100	10	15	30	30	15	100	—	—	5	70	25	100
Alessandria	10	20	30	40	100	10	20	40	20	10	100	10	15	30	30	15	100	—	—	5	70	25	100
Ancona	10	20	30	40	100	10	20	40	20	10	100	10	15	30	30	15	100	—	—	5	70	25	100
Aquila	10	20	30	40	100	10	20	40	20	10	100	10	15	30	30	15	100	—	—	5	70	25	100
Arezzo	10	20	30	40	100	10	20	40	20	10	100	10	15	30	30	15	100	—	—	5	70	25	100
Avellino	10	20	30	40	100	10	20	40	20	10	100	10	15	30	30	15	100	—	—	5	70	25	100
Ascoli Piceno	10	20	30	40	100	10	20	40	20	10	100	10	15	30	30	15	100	—	—	5	70	25	100
[illegible]	10	20	30	40	100	10	20	40	20	10	100	10	15	30	30	15	100	—	—	5	70	25	100
Bologna	10	20	30	40	100	10	20	40	20	10	100	10	15	30	30	15	100	—	—	5	70	25	100
Benevento	10	20	30	40	100	10	20	40	20	10	100	10	15	30	30	15	100	—	—	5	70	25	100
Bergamo	10	20	30	40	100	10	20	40	20	10	100	10	15	30	30	15	100	—	—	5	70	25	100
Brescia	10	20	30	40	100	10	20	40	20	10	100	10	15	30	30	15	100	—	—	5	70	25	100
Barletta	10	20	30	40	100	10	20	40	20	10	100	10	15	30	30	15	100	—	—	5	70	25	100
Belluno	10	20	30	40	100	10	20	40	20	10	100	10	15	30	30	15	100	—	—	5	70	25	100
Chieti	10	20	30	40	100	10	20	40	20	10	100	10	15	30	30	15	100	—	—	5	70	25	100
Cagliari	10	20	30	40	100	10	20	40	20	10	100	10	15	30	30	15	100	—	—	5	70	25	100
Catania	6	13	60	21	100	10	10	30	30	10	100	10	15	30	30	15	100	—	—	5	70	25	100
Catanzaro	10	20	30	40	100	10	20	40	20	10	100	10	15	30	30	15	100	—	—	5	70	25	100
Como	5	30	60	5	100	10	20	40	20	10	100	10	15	30	30	15	100	—	—	5	70	25	100
Caserta	10	20	30	40	100	10	20	40	20	10	100	10	15	30	30	15	100	—	—	5	70	25	100
Caltanissetta	5	25	60	10	100	10	20	40	20	10	100	10	15	30	30	15	100	—	—	5	70	25	100
Cosenza	10	20	60	10	100	10	20	40	20	10	100	10	15	30	30	15	100	—	—	5	70	25	100
Cuneo	10	20	60	10	100	10	20	40	20	10	100	10	15	30	30	15	100	—	—	5	70	25	100
Cremona	5	30	60	5	100	10	20	40	20	10	100	5	5	25	25	40	100	—	—	5	70	25	100
Campobasso	10	20	60	10	100	10	20	40	20	10	100	10	15	30	30	15	100	—	—	5	70	25	100
Compagna	6	30	50	14	100	5	15	40	30	10	100	10	15	30	30	15	100	—	—	5	70	25	100
Castrovillari	10	20	50	20	100	10	20	40	20	10	100	10	15	30	30	15	100	—	—	5	70	25	100

Distretti militari	CAPPOTTI per granatieri — Taglie											CAPPOTTI per artiglieria da fortezza — Taglie			CAPPOTTI per artiglieria da campagna — Taglie			PASTRANI con cintolo per artiglieria — Taglie			PASTRANI per cavalleria — Lavorazioni generali — Taglie		
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	Totale	1°	2°	Totale	1°	2°	Totale	1°	2°	Totale	1°	2°	Totale
Percentuali in vigore	15	15	15	15	5	5	5	5	5	5	100	—	—	100	30	70	100	40	60	100	25	75	100
Alessandria	15	15	15	15	5	5	5	5	5	5	100	—	—	100	30	70	100	40	60	100	25	75	100
Ancona	15	15	15	15	5	5	5	5	5	5	100	—	—	100	30	70	100	40	60	100	25	75	100
Aquila	15	15	15	15	5	5	5	5	5	5	100	—	—	100	30	70	100	40	60	100	25	75	100
Arezzo	15	15	15	15	5	5	5	5	5	5	100	—	—	100	30	70	100	40	60	100	25	75	100
Avellino	15	15	15	15	5	5	5	5	5	5	100	—	—	100	30	70	100	40	60	100	25	75	100
Ascoli Piceno	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	100	1	2	3	15	25	40	20	20	40	20	80	100
[illegible]	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	100	—	—	—	5	15	20	20	60	80	5	95	100
Bologna	15	15	15	15	5	5	5	5	5	5	100	1	1	2	20	20	40	20	20	40	20	80	100
Benevento	15	15	15	15	5	5	5	5	5	5	100	2	3	5	20	20	40	20	20	40	20	80	100
Bergamo	15	15	15	15	5	5	5	5	5	5	100	—	—	—	5	15	20	20	60	80	20	80	100
Brescia	15	15	15	15	5	5	5	5	5	5	100	2	3	5	20	20	40	20	20	40	20	80	100
Barletta	15	15	15	15	5	5	5	5	5	5	100	2	3	5	20	20	40	20	20	40	20	80	100
Belluno	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	100	—	—	—	5	15	20	20	60	80	20	80	100
Chieti	15	15	15	15	5	5	5	5	5	5	100	2	3	5	20	20	40	20	20	40	20	80	100
Cagliari	15	15	15	15	5	5	5	5	5	5	100	—	—	—	5	15	20	20	60	80	20	80	100
Catania	15	15	15	15	5	5	5	5	5	5	100	2	3	5	20	20	40	20	20	40	20	80	100
Catanzaro	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	100	—	—	—	5	15	20	20	60	80	20	80	100
Como	15	15	15	15	5	5	5	5	5	5	100	2	3	5	20	20	40	20	20	40	20	80	100
Caserta	15	15	15	15	5	5	5	5	5	5	100	2	3	5	20	20	40	20	20	40	20	80	100
Caltanissetta	15	15	15	15	5	5	5	5	5	5	100	—	—	—	5	15	20	20	60	80	20	80	100
Cosenza	15	15	15	15	5	5	5	5	5	5	100	2	3	5	20	20	40	20	20	40	20	80	100
Cuneo	15	15	15	15	5	5	5	5	5	5	100	2	3	5	20	20	40	20	20	40	20	80	100
Cremona	15	15	15	15	5	5	5	5	5	5	100	—	—	—	5	15	20	20	60	80	20	80	100
Campobasso	15	15	15	15	5	5	5	5	5	5	100	2	3	5	20	20	40	20	20	40	20	80	100
Compagna	15	15	15	15	5	5	5	5	5	5	100	—	—	—	5	15	20	20	60	80	20	80	100
Castrovillari	15	15	15	15	5	5	5	5	5	5	100	2	3	5	20	20	40	20	20	40	20	80	100

Distretti militari	GIUBBE di panno per fanteria — Taglie 2° 3° 4° 5° 6° 7°	Totale	GIUBBE di panno per bersaglieri — Taglie 2° 3° 4° 5° 6° 7°	Totale
Percentuali in vigore	1 2 12 11 13 15 18 13 12 8 6 3 1	100	2 5 17 17 16 17 13 12 7 4 2 1	100
Alessandria	1 2 11 11 13 15 18 13 12 8 6 3 1	100	2 5 17 17 16 17 13 12 7 4 2 1	100
Ancona	3 2 10 10 13 14 13 12 10 10 7 2	100	2 5 10 10 20 20 13 13 3 3	100
Aquila	3 2 10 10 13 14 10 10 8 6 3 2 1	100	2 5 10 10 20 20 13 13 3 3	100
Arezzo	3 2 10 10 13 14 10 10 8 6 3 2 1	100	2 5 10 10 20 20 13 13 3 3	100
Avellino	3 2 10 10 13 14 10 10 8 6 3 2 1	100	2 5 10 10 20 20 13 13 3 3	100
Ascoli Piceno	3 2 10 10 13 14 10 10 8 6 3 2 1	100	2 5 10 10 20 20 13 13 3 3	100
Bari	3 2 10 10 13 14 10 10 8 6 3 2 1	100	2 5 10 10 20 20 13 13 3 3	100
Bologna	3 2 10 10 13 14 10 10 8 6 3 2 1	100	2 5 10 10 20 20 13 13 3 3	100
Benevento	3 2 10 10 13 14 10 10 8 6 3 2 1	100	2 5 10 10 20 20 13 13 3 3	100
Bergamo	3 2 10 10 13 14 10 10 8 6 3 2 1	100	2 5 10 10 20 20 13 13 3 3	100
Brescia	3 2 10 10 13 14 10 10 8 6 3 2 1	100	2 5 10 10 20 20 13 13 3 3	100
Barletta	3 2 10 10 13 14 10 10 8 6 3 2 1	100	2 5 10 10 20 20 13 13 3 3	100
Belluno	3 2 10 10 13 14 10 10 8 6 3 2 1	100	2 5 10 10 20 20 13 13 3 3	100
Chieti	3 2 10 10 13 14 10 10 8 6 3 2 1	100	2 5 10 10 20 20 13 13 3 3	100
Cagliari	3 2 10 10 13 14 10 10 8 6 3 2 1	100	2 5 10 10 20 20 13 13 3 3	100
Catania	3 2 10 10 13 14 10 10 8 6 3 2 1	100	2 5 10 10 20 20 13 13 3 3	100
Catanzaro	3 2 10 10 13 14 10 10 8 6 3 2 1	100	2 5 10 10 20 20 13 13 3 3	100
Como	3 2 10 10 13 14 10 10 8 6 3 2 1	100	2 5 10 10 20 20 13 13 3 3	100
Caserta	3 2 10 10 13 14 10 10 8 6 3 2 1	100	2 5 10 10 20 20 13 13 3 3	100
Caltanissetta	3 2 10 10 13 14 10 10 8 6 3 2 1	100	2 5 10 10 20 20 13 13 3 3	100
Cosenza	3 2 10 10 13 14 10 10 8 6 3 2 1	100	2 5 10 10 20 20 13 13 3 3	100
Cuneo	3 2 10 10 13 14 10 10 8 6 3 2 1	100	2 5 10 10 20 20 13 13 3 3	100
Cremona	3 2 10 10 13 14 10 10 8 6 3 2 1	100	2 5 10 10 20 20 13 13 3 3	100
Campobasso	3 2 10 10 13 14 10 10 8 6 3 2 1	100	2 5 10 10 20 20 13 13 3 3	100
Campagna	3 2 10 10 13 14 10 10 8 6 3 2 1	100	2 5 10 10 20 20 13 13 3 3	100
Castravillari	3 2 10 10 13 14 10 10 8 6 3 2 1	100	2 5 10 10 20 20 13 13 3 3	100

GIUBBE di tela Lavorazioni generali — Taglie	Totale	MUTANDE Lavorazioni generali — Taglie	Totale	PANCIOTTI pei granatieri — Taglie	Totale	PANCIOTTI per tutte le altre armi — Taglie	Totale	UOSE di tela Lavorazioni generali — Taglie	Totale
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8°		1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°		1° 2° 3°		1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°		1° 2° 3° 4°	
2 6 7 9 16 23 24 12 1	100	7 18 25 20 17 11 2	100	20 50 30	100	3 10 27 26 20 7	100	2 24 56 18	100
2 6 7 9 16 23 24 12 1	100	7 18 25 20 17 11 2	100	20 50 30	100	3 10 27 26 20 7	100	2 24 56 18	100
2 6 7 9 16 23 24 12 1	100	7 18 25 20 17 11 2	100	20 50 30	100	3 10 27 26 20 7	100	2 24 56 18	100
2 6 7 9 16 23 24 12 1	100	7 18 25 20 17 11 2	100	20 50 30	100	3 10 27 26 20 7	100	2 24 56 18	100
2 6 7 9 16 23 24 12 1	100	7 18 25 20 17 11 2	100	20 50 30	100	3 10 27 26 20 7	100	2 24 56 18	100
2 6 7 9 16 23 24 12 1	100	7 18 25 20 17 11 2	100	20 50 30	100	3 10 27 26 20 7	100	2 24 56 18	100
2 6 7 9 16 23 24 12 1	100	7 18 25 20 17 11 2	100	20 50 30	100	3 10 27 26 20 7	100	2 24 56 18	100
2 6 7 9 16 23 24 12 1	100	7 18 25 20 17 11 2	100	20 50 30	100	3 10 27 26 20 7	100	2 24 56 18	100
2 6 7 9 16 23 24 12 1	100	7 18 25 20 17 11 2	100	20 50 30	100	3 10 27 26 20 7	100	2 24 56 18	100
2 6 7 9 16 23 24 12 1	100	7 18 25 20 17 11 2	100	20 50 30	100	3 10 27 26 20 7	100	2 24 56 18	100
2 6 7 9 16 23 24 12 1	100	7 18 25 20 17 11 2	100	20 50 30	100	3 10 27 26 20 7	100	2 24 56 18	100
2 6 7 9 16 23 24 12 1	100	7 18 25 20 17 11 2	100	20 50 30	100	3 10 27 26 20 7	100	2 24 56 18	100
2 6 7 9 16 23 24 12 1	100	7 18 25 20 17 11 2	100	20 50 30	100	3 10 27 26 20 7	100	2 24 56 18	100
2 6 7 9 16 23 24 12 1	100	7 18 25 20 17 11 2	100	20 50 30	100	3 10 27 26 20 7	100	2 24 56 18	100
2 6 7 9 16 23 24 12 1	100	7 18 25 20 17 11 2	100	20 50 30	100	3 10 27 26 20 7	100	2 24 56 18	100
2 6 7 9 16 23 24 12 1	100	7 18 25 20 17 11 2	100	20 50 30	100	3 10 27 26 20 7	100	2 24 56 18	100
2 6 7 9 16 23 24 12 1	100	7 18 25 20 17 11 2	100	20 50 30	100	3 10 27 26 20 7	100	2 24 56 18	100
2 6 7 9 16 23 24 12 1	100	7 18 25 20 17 11 2	100	20 50 30	100	3 10 27 26 20 7	100	2 24 56 18	100
2 6 7 9 16 23 24 12 1	100	7 18 25 20 17 11 2	100	20 50 30	100	3 10 27 26 20 7	100	2 24 56 18	100
2 6 7 9 16 23 24 12 1	100	7 18 25 20 17 11 2	100	20 50 30	100	3 10 27 26 20 7	100	2 24 56 18	100
2 6 7 9 16 23 24 12 1	100	7 18 25 20 17 11 2	100	20 50 30	100	3 10 27 26 20 7	100	2 24 56 18	100

| Distretti militari | PANTALONI di panno per granatieri — Taglie | | | | | | | | | | | | | | | | Totale | PANTALO di panno per fan | | | | | | | | | | | | | | | | Totale | XI Serie | | | | | | | | Totale | PANTALONI di panno per bersaglieri — Taglie | | | | | | | | | | | | | | | | Totale | PANTALONI di tela (Lavorazioni generali) — Taglie | | | | | | | | | | | | | | | | Totale |
|---|---|---

Distretti militari	BERRETTI di panno — Taglie 1ª	2ª	3ª	4ª	Totale
Percentuali in vigore	10	20	50	20	100
Foggia	10	20	50	20	100
Firenze	10	20	50	20	100
Ferrara	5	20	55	20	100
Forlì	10	20	50	20	100
Frosinone	10	20	50	20	100
Girgenti	10	20	50	20	100
Genova	10	20	50	20	100
Gaeta	10	20	50	20	100
Ivrea	10	20	50	20	100
Lodi	10	30	55	5	100
Lecce	5	10	60	25	100
Lucca	10	20	50	20	100
Lecco	10				
Livorno	10				

Provenienze in vigore	BERRETTI di panno				CAMICIE di tela di cotone Lavorazioni generali						CAPPOTTI per granatieri							CAPPOTTI per fanteria						
	Taglie				Taglie						Taglie							Taglie						
	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	Totale	1ª		2ª		3ª		Totale	1ª		2ª		3ª		Totale
											1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª		1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	
	10	30	50	10	10	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100			3	2	10	10	
Distretti militari																									
Foggia	10	30	50	10	100	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100			3	2	10	10	
Firenze	10	30	50	10	100	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100			3	2	10	10	
Ferrara	10	30	50	10	100	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100			3	2	10	10	
Forlì	10	30	50	10	100	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100			3	2	10	10	
Frosinone	10	30	50	10	100	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100			3	2	10	10	
Girgenti	10	30	50	10	100	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100			3	2	10	10	
Genova	10	30	50	10	100	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100			3	2	10	10	
Gaeta	10	30	50	10	100	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100			3	2	10	10	
Ivrea	10	30	50	10	100	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100			4	3	10	10	
Lodi	10	30	55	5	100	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100			2	3	8	7	
Lecce	5	10	60	25	100	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100			3	2	10	10	
Lucca	10	30	50	10	100	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100			4	3	11	11	
Lecce	10	35	40	15	100	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100			3	2	5	5	
Livorno	10	30	50	10	100	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100			3	2	10	10	
Mantova	15	25	50	10	100	5	15	30	40	10	100	15	15	30	30	5	5	100			1	3	8	7	
Messina	10	30	50	10	100	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100	1	1	3	2	18	17	
Massa	10	30	50	10	100	20	28	36	16	2	100	30	30	10	10	*	*	100			5	2	5	5	
Milano	10	30	60	10	100	11	28	41	20	*	100	10	30	30	30	5	5	100			5	5	10	10	
Mondovì	5	25	60	10	100	15	30	45	10	*	100	10	10	30	30	10	10	100	2	2	10	10	10	10	
Milano	15	34	45	8	100	*	12	23	42	20	100	1	10	30	30	10	10	100			3	4	3		
Modena	10	30	50	10	100	11	28	41	18	*	100	10	10	30	30	10	10	100			3	2	10	10	
Napoli	10	30	50	10	100	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100			3	2	10	10	
Napoli	10	30	50	10	100	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100			6	4	15	15	
Napoli	10	30	50	10	100	11	28	42	18	1	100	10	10	30	30	10	10	100			3	2	10	10	
Nola	*	20	60	20	100	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100			1	1	*	1	
Orvieto	5	15	55	25	100	5	10	10	25	50	100	10	10	30	30	10	10	100			1	1	4	4	

Provenienze in vigore	CAPPOTTI per gregio																		CAPPOTTI per artiglieria da fortezza				CAPPOTTI per artiglieria per artiglieri				PASTRANI con cinturino per artiglieria				PASTRANI per cavalleria Lavorazioni generali			
	Taglie																		Taglie				Taglie				Taglie				Taglie			
	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		Totale						1ª		2ª		1ª		2ª		Totale				1ª		2ª	
	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª							1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª					1ª	2ª	1ª	2ª
	15	15	18	17	5	5	100												2	2	4	3	20	20	23	22	3	3	100					
Foggia	15	15	18	17	5	5	100												2	1	4	3	20	20	23	22	3	3	100	20	60	20	100	20	60	20	100
Firenze	15	15	18	17	5	5	100												2	1	4	3	20	20	23	22	3	3	100	20	60	20	100	20	60	20	100
Ferrara	15	15	18	17	5	5	100												2	1	4	3	20	20	23	22	3	3	100	20	60	20	100	20	60	20	100
Forlì	15	15	18	17	5	5	100												2	1	4	3	20	20	23	22	3	3	100	20	60	20	100	20	60	20	100
Frosinone	15	15	18	17	5	5	100												2	1	4	3	20	20	23	22	3	3	100	20	60	20	100	20	60	20	100
Girgenti	15	15	18	17	5	5	100												2	1	4	3	20	20	23	22	3	3	100	20	60	20	100	15	50	35	100
Genova	15	15	18	17	5	5	100												2	1	4	3	20	20	23	22	3	3	100	40	40	20	100	40	40	20	100
Gaeta	15	15	18	17	5	5	100												2	1	4	3	20	20	23	22	3	3	100	20	60	20	100	20	60	20	100
Ivrea	18	17	14	13	5	5	100												1	1	5	5	23	22	20	20	5	5	100	20	60	20	100	20	60	20	100
Lodi	18	17	20	20	3	2	100												1	1	5	3	12	12	28	28	6	4	100	60	30		100	10	40	50	100
Lecce	15	15	18	17	5	5	100												2	1	4	3	20	20	23	22	3	3	100	40	50	10	100	10	50	40	100
Lucca	17	17	14	14	5	4	100												2	1	4	3	20	20	23	22	3	3	100	20	60	20	100	20	60	20	100
Lecce	10	10	20	18	14	13	100												2	1	4	3	20	20	23	22	3	3	100	20	40	40	100	20	40	40	100
Livorno	15	15	18	17	5	5	100												1	1	5	3	20	20	26	26	3	3	100	20	60	20	100	20	60	20	100
Mantova	12	11	22	25	5	5	100												1	1	5	4	28	28	17	16	5	5	100	40	50	10	100	15	65	20	100
Messina	17	16	18	17	5	5	100												1	1	5	5	18	18	15	16	3	3	100	20	60	20	100	20	60	20	100
Massa	12	12	22	20	6	6	100												1	1	5	4	18	18	20	19	5	5	100	50	30	10	100	15	55	30	100
Milano	15	15	18	17	5	5	100												2	1	4	3	20	20	23	21	3	3	100	40	50	10	100	25	50	25	100
Mondovì	21	11	10	10	*	*	100												3	2	3	2	22	22	23	23	*	*	100	60	40	*	100	30	60	10	100
Milano	13	12	28	28	*	*	100												2	1	5	3	13	13	12	12	8	8	100	48	22	30	100	2	58	45	100
Modena	15	15	18	17	*	*	100												2	1	4	3	20	20	23	22	3	3	100	30	60	10	100	20	60	20	100
Napoli	15	15	18	17	*	*	100												2	1	4	3	20	20	23	22	3	3	100	20	60	20	100	20	60	20	100
Napoli	14	14	16	16	*	*	100												2	2	4	4	20	20	23	21	3	3	100	22	60	18	100	22	60	18	100
Napoli	17	17	18	18	*	*	100												2	1	4	3	20	20	23	22	3	3	100	20	60	20	100	20	60	20	100
Nola	4	*	17	13	2	2	100												2	2	2	2	20	20	23	22	3	3	100	80	20	*	100	70	20	4	100
Orvieto	8	*	25	22	10	10	100												3	3	4	3	20	20	23	22	3	3	100	20	60	20	100	25	50	25	100

Distretti militari	GIUBBE di panno per ber…									
	Taglio									
	2ª		3ª		4ª		5ª		6ª	
	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª
Percentuali in vigore	»	»	»	»	3	2	10	10	20	20
Foggia	»	»	»	»	3	2	13	12	20	20
Firenze	»	»	»	»	3	2	10	10	20	20
Ferrara	»	»	»	»	2	2	10	10	20	20
Forlì	»	»	4	4	6	6	15	15	20	20
Frosinone	»	»	»	»	3	2	10	10	20	20
Girgenti	»	»	»	»	3	2	10	10	20	20
Genova	»	»	»	»	3	2	10	10	20	20
Gaeta	»	»	»	»	3	2	10	10	20	20
Ivrea	»	»	»	»	4	4	11	11	20	20
Lodi	»	»	»	»	4	4	12	12	22	22
Lecce	»	»	»	»	3	2	10	10	20	20
Lucca	»	»	»	»	3	2	10			
Lecco	»	»	»	»	5	5				
Livorno	»	»	»	»	3	2				

Distretti militari	GIUBBE di panno per bersaglieri — Taglie	GIUBBE di panno per fanteria — Taglie	GIUBBE di tela — Lavorazioni generali — Taglie	MUTANDE — Lavorazioni generali — Taglie	PANCIOTTI per granatieri — Taglie	PANCIOTTI per tutte le altre armi — Taglie	GIBBE di tela — Lavorazioni guarnelli — Taglie
Percentuali in vigore							
Foggia							
Firenze							
Ferrara							
Forlì							
Frosinone							
Girgenti							
Genova							
Gaeta							
Treia							
Lodi							
Lecce							
Lucca							
Lucca							
Livorno							
Mantova							
Messina							
Mozza							
Modena							
Mondovì							
Milano							
Macerata							
Massa							
Novara							
Napoli							
Sulo							
Orvieto							

Distretti Militari	Percentuali in vigore
	1ª
	1ª
Foggia	5
Firenze	5
Ferrara	5
Forlì	5
Frosinone	5
Girgenti	5
Genova	5
Gaeta	5
Ivrea	5
Lodi	5
Lecce	5
Lucca	
Lecco	
Livorno	

Distretti Militari	PANTALONI di panno per granatieri — Tagli 1°	2°	3°	4°	Totale	PANTALO di panno per fan — Tagli 1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°
Percentuali in vigore	5	25	35	30	5	100	–	–	–	5	25	35	20	5	5	3	2
Foggia	5	25	35	30	5	100	–	–	–	5	25	35	20	5	5	3	2
Firenze	5	25	35	30	5	100	–	–	–	5	25	35	20	5	5	3	2
Forlì	5	25	35	30	5	100	–	–	–	5	25	35	20	5	5	3	2
Frosinone	5	25	35	30	5	100	–	–	–	5	25	35	20	5	5	3	2
Girgenti	5	25	35	30	5	100	–	–	–	5	25	35	20	5	5	3	2
Genova	5	25	35	30	5	100	–	–	–	5	25	35	20	5	5	3	2
Gaeta	5	25	35	30	5	100	–	–	–	5	25	35	20	5	5	3	2
Iesi	5	25	35	30	5	100	–	–	–	5	25	35	20	5	5	3	2
Lodi	5	25	35	30	5	100	–	–	–	5	25	35	20	5	5	3	2
Lucca	5	25	35	30	5	100	–	–	–	5	25	35	20	5	5	3	2
Lucca	5	25	35	30	5	100	–	–	–	5	25	35	20	5	5	3	2
Lecce	5	25	35	30	5	100	–	–	–	5	25	35	20	5	5	3	2
Livorno	5	25	35	30	5	100	–	–	–	5	25	35	20	5	5	3	2
Modena	5	25	35	30	5	100	–	–	–	5	25	35	20	5	5	3	2
Messina	5	25	35	30	5	100	–	–	–	5	25	35	20	5	5	3	2
Massa	10	30	35	20	5	100	–	–	–	5	25	35	20	5	5	3	2
Milano	5	25	35	30	5	100	–	–	–	5	25	35	20	5	5	3	2
Modena	5	25	35	30	5	100	–	–	–	5	25	35	20	5	5	3	2
Mondovì	5	25	35	30	5	100	–	–	–	5	25	35	20	5	5	3	2
Milano	5	25	35	30	5	100	–	–	–	5	25	35	20	5	5	3	2
Macerata	5	25	35	30	5	100	–	–	–	5	25	35	20	5	5	3	2
Roma	5	25	35	30	5	100	–	–	–	5	25	35	20	5	5	3	2
Novara	5	25	35	30	5	100	–	–	–	5	25	35	20	5	5	3	2
Napoli	5	25	35	30	5	100	–	–	–	5	25	35	20	5	5	3	2
Nola	5	25	35	30	5	100	–	–	–	5	25	35	20	5	5	3	2
Oviglio	5	25	35	30	5	100	–	–	–	5	25	35	20	5	5	3	2

Distretti Militari	51 Tavola — Tagli 7°	8°	9°	10°	Totale	PANTALONI di panno per bersaglieri — Tagli 1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	Totale	PANTALONI di tela Leggermente garzata — Tagli 1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	Totale
Percentuali in vigore	5	25	35	30	5	–	–	–	5	25	35	20	5	100	5	15	25	25	15	5	5	5	100
Foggia	5	25	35	30	5	–	–	–	5	25	35	20	5	100	5	15	25	25	15	5	5	5	100
Firenze	5	25	35	30	5	–	–	–	5	25	35	20	5	100	5	15	25	25	15	5	5	5	100
Forlì	5	25	35	30	5	–	–	–	5	25	35	20	5	100	5	15	25	25	15	5	5	5	100
Frosinone	5	25	35	30	5	–	–	–	5	25	35	20	5	100	5	15	25	25	15	5	5	5	100
Girgenti	5	25	35	30	5	–	–	–	5	25	35	20	5	100	5	15	25	25	15	5	5	5	100
Genova	5	25	35	30	5	–	–	–	5	25	35	20	5	100	5	15	25	25	15	5	5	5	100
Gaeta	5	25	35	30	5	–	–	–	5	25	35	20	5	100	5	15	25	25	15	5	5	5	100
Iesi	5	25	35	30	5	–	–	–	5	25	35	20	5	100	5	15	25	25	15	5	5	5	100
Lodi	5	25	35	30	5	–	–	–	5	25	35	20	5	100	5	15	25	25	15	5	5	5	100
Lucca	5	25	35	30	5	–	–	–	5	25	35	20	5	100	5	15	25	25	15	5	5	5	100
Lucca	5	25	35	30	5	–	–	–	5	25	35	20	5	100	5	15	25	25	15	5	5	5	100
Lecce	5	25	35	30	5	–	–	–	5	25	35	20	5	100	5	15	25	25	15	5	5	5	100
Livorno	5	25	35	30	5	–	–	–	5	25	35	20	5	100	5	15	25	25	15	5	5	5	100
Modena	5	25	35	30	5	–	–	–	5	25	35	20	5	100	5	15	25	25	15	5	5	5	100
Messina	5	25	35	30	5	–	–	–	5	25	35	20	5	100	5	15	25	25	15	5	5	5	100
Massa	5	25	35	30	5	–	–	–	5	25	35	20	5	100	5	15	25	25	15	5	5	5	100
Milano	5	25	35	30	5	–	–	–	5	25	35	20	5	100	5	15	25	25	15	5	5	5	100
Modena	5	25	35	30	5	–	–	–	5	25	35	20	5	100	5	15	25	25	15	5	5	5	100
Mondovì	5	25	35	30	5	–	–	–	5	25	35	20	5	100	5	15	25	25	15	5	5	5	100
Milano	5	25	35	30	5	–	–	–	5	25	35	20	5	100	5	15	25	25	15	5	5	5	100
Macerata	5	25	35	30	5	–	–	–	5	25	35	20	5	100	5	15	25	25	15	5	5	5	100
Roma	5	25	35	30	5	–	–	–	5	25	35	20	5	100	5	15	25	25	15	5	5	5	100
Novara	5	25	35	30	5	–	–	–	5	25	35	20	5	100	5	15	25	25	15	5	5	5	100
Napoli	5	25	35	30	5	–	–	–	5	25	35	20	5	100	5	15	25	25	15	5	5	5	100
Nola	5	25	35	30	5	–	–	–	5	25	35	20	5	100	5	15	25	25	15	5	5	5	100
Oviglio	5	25	35	30	5	–	–	–	5	25	35	20	5	100	5	15	25	25	15	5	5	5	100

Distretti militari	BERRETTI di panno			
	Taglie			
	1ª	2ª	3ª	4ª
Percentuali in vigore	10	20	50	20
Pinerolo	10	20	50	20
Piacenza	10	20	50	20
Potenza	2	20	60	18
Pesaro	5	15	60	20
Pavia	10	20	50	20
Palermo	5	20	70	5
Perugia	10	25	55	10
Padova	10	20	50	20
Parma	10	20	50	20
Pistoia	10	20	50	20
Rovigo	10	20	50	20
Roma	10	20	50	20
Reggio Calabria	10	20	50	
Reggio Emilia	5	20		
Ravenna	10	30		

	BRRRETTI di panno					CAMICIE di tela in cotone Lavorazioni generali					CAPPOTTI per granatieri									CAPPOTTI per fanteria								
	Taglie				Totale	Taglie				Totale	Taglie								Totale	Taglie							Totale
											1ª		2ª		3ª												
	1ª	2ª	3ª	4ª		1ª	2ª	3ª	4ª		1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª				1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª		
Percentuali in vigore	10	20	50	20	100	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100				3	2	10	10	
Distretti militari																											
Pinerolo	10	20	50	20	100	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100				3	2	10	10	
Piacenza	10	20	50	20	100	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100		1	4	4	13	13		
Potenza	2	20	60	18	100	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100				5	5			
Pesaro	5	15	60	20	100	10	28	50	14	2	100	10	10	30	30	10	10	100			1	1	9	9		
Parma	10	20	50	20	100	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100			3	2	10	10		
Palermo	5	20	70	5	100	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100			2	10	10			
Perugia	10	25	55	10	100	4	10	30	39	12	100	10	10	30	30	10	10	100			1	1		6		
Padova	10	20	50	20	100	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100			3	2	10	10		
Parma	10	20	50	20	100	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100			3	2	10	10		
Pistoia	10	20	50	20	100	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100			2	10	10			
Rovigo	10	20	50	20	100	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100			3	2	10	10		
Roma	10	20	50	20	100	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100			3	2	10	10		
Reggio Calabria	10	20	50	20	100	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100			3	2	10	10		
Reggio Emilia	5	20	50	15	100	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100						5		
Ravenna	10	50	40	100	100	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100			3	2	10	10		
Spoleto	10	20	50	20	100	15	30	35	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100			5	5	10			
Sassari	5	15	55	24	100	1	4	17	33	45	100	10	10	30	30	10	10	100	1	1	1		6			
Savona	10	20	50	20	100	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100		6	6	20	20			
Salerno	10	20	50	20	100	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100			3	2	10	10		
Siena	8	22	50	20	100	6	30	35	29	10	100	10	10	30	30	10	10	100			3	2	10	10		
Siracusa	10	20	50	20	100	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100			3	2	10	10		
Trapani	10	20	50	20	100	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100			2	10	10			
Torino	10	20	50	20	100	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100			3	2	10	10		
Treviso	10	20	50	20	100	20	30	40	8	2	100	15	15	30	30	5	5	100			3	2	10	10		
Teramo	10	20	50	20	100	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100			3	2	10	10		
Taranto	5	20	60	15	100	11	28	41	18	2	100	12	12	33	33	5	5	100			5	20	20			

	CAPPOTTI per genio																		CAPPOTTI per artiglieria da fortezza				PASTRANI con cintola per artiglieria				PASTRANI per cavalleria Lavorazioni generali			
	Taglie																		Totale	Taglie			Totale	Taglie			Totale	Taglie			Totale
	4ª		5ª		6ª		1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª			1ª	2ª	3ª		1ª	2ª	3ª		1ª	2ª	3ª	
	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª		1ª	2ª	3ª		1ª	2ª	3ª		1ª	2ª	3ª	
Percentuali in vigore	15	15	18	17			1	2	3	20	20	20	12						100	20	60	20	100	20	60	20	100	25	50	25	100
Distretti militari																															
Pinerolo	15	15	18	17	5	5	2	1	4	3	20	20	23	22					100	20	60	20	100	20	60	20	100	25	50	25	100
Piacenza	15	15	14	14	4	4	3	2	5	5	23	23	18	17					100	20	60	20	100	20	60	20	100	25	50	25	100
Potenza	10	10	25	25	10	10	2	1	4	3	20	20	23	22					100	20	60	20	100	20	60	20	100	25	50	25	100
Pesaro	20	20	15	15	5	5	2	1	4	3	20	20	23	22	3				100	20	60	20	100	20	60	20	100	25	50	25	100
Parma	15	15	18	17	5	5	2	1	4	3	20	20	23	22	3				100	20	60	20	100	20	60	20	100	25	50	25	100
Palermo	15	15	18	17	5	5	2	1	4	3	20	20	23	22	3				100	20	60	20	100	20	60	20	100	10	60	30	100
Perugia	18	17	16	16	10	10	2		4	3	20	20	23	22	3				100	20	60	20	100	10	50	40	100	40	50	10	100
Padova	15	15	18	17	5	5			3	2	10	10	15	15	18	17			100	20	60	20	100	20	60	20	100	25	50	25	100
Parma	15	15	18	17	5	5	2	1	4	3	20	20	23	22	3				100	20	60	20	100	20	60	20	100	25	50	25	100
Pistoia	15	15	18	17	5	5	2	1	4	3	20	20	23	22	3				100	20	60	20	100	20	60	20	100	25	50	25	100
Rovigo	15	15	18	17	5	5	2	1	4	3	20	20	23	22	3				100	20	60	20	100	20	60	20	100	25	50	25	100
Roma	15	15	18	17	5	5	2	1	4	3	20	20	23	22	3	2			100	20	60	20	100	20	60	20	100	25	50	25	100
Reggio Calabria	15	15	18	17	5	5	2	1	4	3	20	20	23	22	3	2			100	20	60	20	100	20	60	20	100	25	50	25	100
Reggio Emilia	10	10	30		5	5	2	1	4	3	23	23	22	20	20				100	80	15		100	20	60	20	100	25	50	25	100
Ravenna	15	15	18	17	5	5	2	1	4	3	20	20	23	22	3				100		60		100		20		100		50	25	100
Spoleto	15	15	18	17	5	5	2	1	4	3	20	20	23	22	3	2			100	20	60	20	100	20	60	20	100	25	50	25	100
Sassari	5	15	15	21	7	25	100	1	1	2	3	15	20	25	22		1		100	40	45	20	100	15	25	60	100	30	55	15	100
Savona	10	10	12	12	2	2	100	2	1	4	3	20	20	23	22	3	2		100	20	60	20	100	20	60	20	100	25	50	25	100
Salerno	15	15	18	17	5	5	100	2	1	4	3	20	20	23	22	3	2		100	20	60	20	100	20	60	20	100	25	50	25	100
Siena	15	15	18	17	5	5	100	2	1	4	3	20	20	23	22	3	2		100	25	60	15	100	18	45	22	100	25	80	15	100
Siracusa	15	15	18	17	5	5	100	2	1	4	3	20	20	23	22	3	2		100	20	60	20	100	20	60	20	100	25	50	25	100
Trapani	15	15	18	17	5	5	100	2	1	4	3	20	20	23	22	3	2		100	20	60	20	100	20	60	20	100	25	50	25	100
Torino	15	15	18	17	5	5	100	2	1	4	3	20	20	23	22	3	2		100	20	60	20	100	20	60	20	100	25	50	25	100
Treviso	13	13	16	16	3	2	100	2	2	10	8	23	23	15	15	1	1		100	30	55	5	100	30	60	10	100	30	60	10	100
Teramo	15	15	18	17	5	5	100	2	1	4	3	20	20	23	22	3	2		100	20	60	20	100	20	60	20	100	25	50	25	100
Taranto	20	20	5				100	5	5	15	15	20	20	10	10				100	30	65	5	100	30	60	10	100	20	60	10	100

Distretti militari.	Percentuali in vigore						
	2ª		3ª		4ª		di p
	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª
Pinerolo	»	»	»	»	3	2	10
Piacenza	»	»	»	1	2	3	10
Potenza	»	»	»	»	3	2	10
Pesaro	»	»	»	»	3	2	10
Pavia	»	»	»	»	3	2	10
Palermo	»	»	»	»	3	2	10
Perugia	»	»	»	»	3	2	10
Padova	»	»	»	»	5	5	15
Parma	»	»	»	»	3	2	10
Pistoia	»	»	»	»	3	2	10
Rovigo	»	»	»	»	3	2	10
Roma	»	»	»	»	3	2	10
Reggio Calabria	»	»	»	»	3	2	8
Reggio Emilia	»	»	»	»	3	2	8
Ravenna	»	»	»	»	3	2	8

Distretti militari.	GIUBBE di panno per fanteria — Taglie	GIUBBE di panno per bersaglieri — Taglie	GIUBBE di tela Lavorazioni generali — Taglie	MUTANDE Lavorazioni generali — Taglie	PANCIOTTI per granatieri — Taglie	PANCIOTTI per le altre armi — Taglie	DOSE di tela Lavorazioni generali — Taglie
Percentuali in vigore							
Pinerolo							
Piacenza							
Potenza							
Pesaro							
Perugia							
Palermo							
Perugia							
Padova							
Parma							
Pistoia							
Rovigo							
Roma							
Reggio Calabria							
Reggio Emilia							
Ravenna							
Spoleto							
Sassari							
Savona							
Salerno							
Siena							
Siracusa							
Trapani							
Torino							
Treviso							
Teramo							
Taranto							

GIU
Lavori

Ta

1°	2°	3°	4°
2	6	7	9

Percentuali in vigore

Distretti militari

Pinerolo . . . . . .
Piacenza . . . . . .
Potenza . . . . . .
Pesaro . . . . . .
Pavia . . . . . .
Palermo . . . . . .
Perugia . . . . . .
Padova . . . . . .
Parma . . . . . .
Pistoia . . . . . .
Rovigo . . . . . .
Roma . . . . . .
Reggio Calabria . . . . . .
Reggio Emilia . . . . . .

PANTALONI di panno per granatieri								PANTALO di panno per fan											
Taglie							Totale	Taglie											
	2ª		3ª		4ª			1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª	
2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª		1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª
5	20	20	20	20	5	5	100	»	»	»	»	3	2	3	3	5	5	5	5
5	20	20	20	20	5	5	100	»	1	1	1	5	4	5	5	5	5	7	6
5	20	20	20	20	5	5	100	»	»	»	»	3	2	3	3	5	5	11	10
5	20	20	20	20	5	5	100	»	»	»	»	2	1	4	4	6	6	4	4
5	20	20	20	20	5	5	100	»	»	»	»	3	2	3	3	5	5	5	5
5	20	20	20	20	5	5	100	»	»	»	»	3	2	3	3	5	5	5	5
5	20	20	20	20	5	5	100	»	»	»	»	2	2	3	2	5	5	5	5
5	20	20	20	20	5	5	100	»	»	»	»	4	4	4	4	5	5	5	5
5	20	20	20	20	5	5	100	»	»	»	»	3	2	3	3	5	5	5	5
5	20	20	20	20	5	5	100	»	»	»	»	3	2	3	3	5	5	5	5
5	20	20	20	20	5	5	100	»	»	»	»	3	2	3	3	5	5	5	5
				20	5	5	100	»	»	»	»	3	2	3	3	5	5	5	5
				0	5	5	100	»	»	»	»	3	2	3	3	5	5	5	5
				10	»	»	100	»	»	»	»	3	2	5	5	20	20	10	10

Provenienze in ragion	PANTALONI di panno per granatieri — Taglie 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª — Totale	PANTALONI di panno per fanteria — Taglie 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª — Totale	PANTALONI di tela — Taglie 7ª 8ª 9ª 10ª — Totale	PANTALONI di panno per bersaglieri — Taglie 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª — Totale	PANTALONI di tela Lavorazioni generali — Taglie 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª — Totale
	% % % % % % %	% % % % % % %	% % % %	% % % % % % % %	% % % % % %
Distretti militari					
Piacenza	5 5 20 25 27 13 5 100	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	10 10 13 11 10 5 4 4 100	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	5 15 29 28 17 5 1 100
Pavia	5 5 20 25 27 13 5 100	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	10 10 10 11 9 5 4 4 100	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	5 15 29 28 17 5 1 100
Milano	5 5 20 25 27 13 5 100	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	10 10 13 11 10 5 4 4 100	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	5 15 29 28 17 5 1 100
Como	5 5 20 25 27 13 5 100	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	10 10 13 11 10 5 4 4 100	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	5 15 29 28 17 5 1 100
Varese	5 5 20 25 27 13 5 100	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	10 10 13 11 10 5 4 4 100	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	5 15 29 28 17 5 1 100
Pavia	5 5 20 25 27 13 5 100	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	10 10 13 11 10 5 4 4 100	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	5 15 29 28 17 5 1 100
Novara	5 5 20 25 27 13 5 100	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	10 10 13 11 10 5 4 4 100	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	5 15 29 28 17 5 1 100
Torino	5 5 20 25 27 13 5 100	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	10 10 13 11 10 5 4 4 100	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	5 15 29 28 17 5 1 100
Alessandria	5 5 20 25 27 13 5 100	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	10 10 13 11 10 5 4 4 100	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	5 15 29 28 17 5 1 100
Cuneo	5 5 20 25 27 13 5 100	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	10 10 13 11 10 5 4 4 100	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	5 15 29 28 17 5 1 100
Reggio Calabria	5 5 20 25 27 13 5 100	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	10 10 13 11 10 5 4 4 100	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	5 15 29 28 17 5 1 100
Reggio Emilia	10 10 20 25 25 10 - 100	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	5 15 29 28 17 5 1 100
Saluzzo	5 5 20 25 25 10 5 100	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	10 10 13 11 10 5 4 4 100	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	5 15 29 28 17 5 1 100
Sassari	5 5 20 25 25 10 5 100	1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	5 15 29 28 17 5 1 100
Salerno	5 5 20 25 25 10 5 100	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	10 10 13 11 10 5 4 4 100	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	5 15 29 28 17 5 1 100
Siena	5 5 20 25 25 10 5 100	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	10 10 13 11 10 5 4 4 100	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	5 15 29 28 17 5 1 100
Livorno	5 5 20 25 25 10 5 100	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	10 10 13 11 10 5 4 4 100	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	5 15 29 28 17 5 1 100
Foggia	5 5 20 25 25 10 5 100	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	10 10 13 11 10 5 4 4 100	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	5 15 29 28 17 5 1 100
Torino	5 5 20 25 25 10 5 100	- - 3 3 3 3 3 3	10 10 13 11 10 5 4 4 100	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	5 15 29 28 17 5 1 100
Treviso	10 10 20 25 15 10 - 100	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	10 10 13 11 10 5 4 4 100	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	5 15 29 28 17 5 1 100
Verona	5 5 20 25 25 10 5 100	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	10 10 13 11 10 5 4 4 100	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	5 15 29 28 17 5 1 100
Venezia	5 5 20 25 25 10 5 100	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	10 10 13 11 10 5 4 4 100	- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3	5 15 29 28 17 5 1 100

CAMICIE di tela di cotone Lavorazioni generali							CAPPOTTI per granatieri							CAPPOTTI per fanteria						
Taglie						Totale	Taglie						Totale	Taglie						
							1ª		2ª		3ª			1ª		2ª		3ª		
1ª	2ª	3ª	4ª	5ª			1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª		1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	
0	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100	»	»	3	2	10	10	15
0	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100	1	1	4	4	12	12	1
0	10	25	40	25	»	100	35	35	15	15	»	»	100	1	1	2	2	15	15	2
0	6	20	40	30	4	100	10	10	30	30	10	10	100	5	4	13	12	18	17	1
0	11	28	41	18	2	100	10	10	40	30	5	5	100	»	»	2	2	10	10	2
0	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100	»	»	3	2	10	10	1
0	11	28	41	18	2	100	10	10	30	30	10	10	100	1	1	4	4	13	13	1
0	11	28	41	18	2	100	15	15	30	30	5	5	100	»	»	2	2	10	10	
0	20	30	40	10	»	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
0	20	30	40	10	»	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
0	20	30	40	10	»	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
0	20			10	»	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	

	BERRETTI di panno	CAMICIE di lana di colore — Lavorazioni generali	CAPPOTTI per granatieri	CAPPOTTI per fanteria	CAPPOTTI per granatieri	CAPPOTTI per ufficiali	CAPPOTTI per artiglieria da fortezza	PANTALONI per artiglieria	PANTALONI per cavalleria — Lavorazioni generali
Proporzioni in cifre	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Distretti militari

| | | |

IUBBE
o per fanteria

Taglie									Totale
6ª		7ª		8ª		9ª			
1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª		
13	12	13	12	10	10	3	2		100
16	16	10	10	4	4	»	»		100
20	20	10	10	»	»	»	»		100
16	16	3	3	2	2	»	»		100
15	15	15	15	8	8	2	1		100
13	12	13	12	10	10	3	2		100
17	17	11	10	3	2	»	»		100
13	12	13	12	10	10	3	2		100
»	»	»	»	»	»	»	»		»
»	»	»	»	»	»	»	»		»
»	»	»	»	»	»	»	»		»
				»	»	»	»		»

GIUBBE
di panno per bersaglieri

Taglie														Totale
2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		
1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	
»	»	»	»	3	2	10	10	20	20	15	15	3	2	100
»	»	»	»	3	3	15	15	20	20	12	12	»	»	100
»	»	»	»	4	2	15	15	25	25	10	4	»	»	100
»	»	2	2	13	12	15	14	16	16	3	3	2	2	100
»	»	»	»	3	2	10	10	25	20	20	10	»	»	100
»	»	»	»	3	2	10	10	20	20	15	15	3	2	100
1	1	2	2	5	5	12	12	17	17	11	10	3	2	100
»	»	»	»	3	2	10	10	20	20	18	17	»	»	100
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

| Distretti militari | GIUBBE di panno per fanteria — Tagli | | |

ONI anatieri			PANTALONI di panno per fanteria																				
			Taglie																				
4ª		Totale	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		Totale
1ª	2ª		1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	
5	5	100	»	»	»	»	3	2	3	3	5	5	5	5	10	10	11	11	10	9	4	4	100
5	5	100	1	1	2	2	6	6	8	8	10	10	10	10	8	8	3	3	2	2	»	»	100
»	»	100	1	1	»	2	5	10	»	10	15	5	15	5	10	10	3	3	2	1	1	1	100
5	5	100	3	2	4	3	5	4	8	7	10	10	8	7	5	5	5	5	4	3	1	1	100
2	2	100	»	»	1	1	2	2	3	3	5	5	8	8	15	10	12	10	5	5	3	2	100
5	5	100	»	»	»	»	3	2	3	3	5	5	5	5	10	10	11	11	10	9	4	4	100
5	5	100	»	»	1	2	4	4	5	5	10	10	12	11	8	8	5	5	4	4	2	»	100
»	»	100	»	»	»	»	2	2	3	3	8	8	10	10	15	15	7	7	4	4	1	1	100
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
			»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	

| | PANTALONI di panno per granatieri | | | | | | | | | | PANTALONI di panno per fanteria | | | | | | | | | |

	BERRETTINI di panno da scuderia					CAPPOTTI per artiglieria da fortezza				GIUBBE di panno per artiglieria da fortezza													
	Taglie					Taglie				Taglie													
										1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª	
Totale	1ª	2ª	3ª	4ª	Totale	1ª	2ª	3ª	Totale	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª
100	10	20	50	20	100	20	60	20	100	5	5	20	20	20	20	5	5	»	»	«	»	»	
100	5	15	65	15	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
100	10	20	50	20	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
100	10	20	50	20	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
100	10	20	50	20	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
100	5	45	42	8	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
100	10	20	50	20	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
100	10	20	50	20	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
100	10	20	50	20	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
100	10	20	50	20	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
100	10	20	50	20	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
100	10	20	50	20	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
100	10	20	50	20	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
100	»	»	»	»	»	20	60	20	100	5	5	20	20	20	20	5	5	»	»	»	»		
100	35	41	»	»	»	20	60	20	100	3	5	16	12	20	18	15	11	»	»	»	»		
100	35	41	»	»	»	35	45	20	100	10	10	20	20	15	15	5	5	»	»	»	»		
100	35	41	»	»	»	20	60	20	100	8	8	25	25	12	12	5	5	»	»	»	»		

| | BERRETTI di panno | | | | | BERRETTONI di panno da marinaio | | | | | CAPPOTTI per artiglieria da fortezza | | | | GIUBBE ed per artiglieria da | | | | |

PANTALONI di panno per artiglieria da campagna

zza	Totale	Taglie												Totale				
		1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª			1ª		2ª	
9ª		1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª		1ª	2ª	1ª	2ª
»	100	2	1	5	2	29	10	29	10	7	2	2	1	100	5	5	13	12
»	»	1	1	2	2	20	10	35	15	10	2	2	»	100	»	»	»	»
»	»	2	1	5	2	29	10	29	10	7	2	2	1	100	»	»	»	»
»	»	1	1	3	2	20	12	32	15	8	3	2	1	100	»	»	»	»
»	»	2	1	5	2	29	11	29	11	7	3	»	»	100	»	»	»	»
»	»	1	1	4	4	15	15	17	17	11	11	2	2	100	1	1	6	6
»	»	2	2	4	4	8	8	16	16	15	15	5	5	100	»	»	»	»
»	»	2	1	5	2	20	10	22	10	15	6	6	1	100	»	»	»	»
»	»	2	1	5	2	29	10	29	10	7	2	2	1	100	»	»	»	»
»	»	2	1	5	2	20	10	30	15	8	4	2	1	100	»	»	»	»
»	»	2	1	3	3	25	15	25	20	3	3	»	»	100	»	»	»	»
»	»	2	1	5	2	29	10	29	10		2	2	1	100	»	»	»	»
»	»	2	1	5	2	29	10	29	10	7	2	2	1	100	»	»	»	»
»	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8	8	15	15
»	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	5	20	10
»				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10	5	20	15
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7	7	20	20

	PISTOLE con ciabatta per artiglieria				BOTTARDE per artiglieria da fortezza								
	Taglia			Totale	Taglia								Totale
	1ª	2ª	3ª		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	
Percentuali in vigore	20	60	20	100	10	25	35	30	10	»	»	»	100
Artiglieria													
1ª regg. art. da camp.	20	60	20	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2ª id. id.	20	60	20	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3ª id. id.	20	60	20	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4ª id. id.	20	60	20	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5ª id. id.	20	60	20	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6ª id. id.	20	60	20	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7ª id. id.	20	60	20	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8ª id. id.	20	60	20	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9ª id. id.	20	60	20	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»
10ª id. id.	20	60	20	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»
11ª id. id.	20	60	20	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12ª id. id.	20	60	20	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13ª regg. art. da fortezza	»	»	»	»	10	25	35	25	5	»	»	»	100
14ª id. id.	»	»	»	»	5	20	35	30	10	»	»	»	100
15ª id. id.	»	»	»	»	5	15	30	35	15	»	»	»	100
16ª id. id.	»	»	»	»	10	30	40	20	»	»	»	»	100
17ª id. id. { campo	»	»	»	»	20	30	40	10	»	»	»	»	100
{ montagna	»	»	»	»	»	»	5	10	20	25	25	15	100

PANCOTTI di ghisa											DOSE di latta				
Taglia										Totale	Taglia				Totale
1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª		1ª	2ª	3ª	4ª	
»	»	3	10	30	30	20	25	40	5	100	5	25	35	35	100
»	»	0	10	20	30	30	7	»	»	100	»	»	»	»	»
»	»	3	10	20	28	26	10	3	»	100	»	»	»	»	»
»	»	2	10	20	26	26	10	6	»	100	»	»	»	»	»
»	»	5	10	25	30	20	5	»	»	100	»	»	»	»	»
»	»	4	15	35	35	15	6	»	»	100	»	»	»	»	»
»	»	5	20	25	30	20	5	»	»	100	»	»	»	»	»
»	»	5	10	25	30	20	»	»	»	100	»	»	»	»	»
»	»	5	10	20	20	25	10	5	»	100	»	»	»	»	»
»	»	5	10	25	20	30	10	5	»	100	»	»	»	»	»
»	»	15	20	25	30	10	»	»	»	100	»	»	»	»	»
»	»	3	10	23	26	26	10	1	»	100	»	»	»	»	»
»	»	3	15	20	20	26	10	5	»	100	»	»	»	»	»
»	»	3	10	25	20	26	10	5	»	100	3	24	30	18	100
»	»	30	40	25	5	»	»	»	»	100	20	30	35	15	100
15	30	20	15	10	»	»	»	»	»	100	40	30	20	10	100
15	30	30	5	»	»	»	»	»	»	100	2	24	36	18	100
15	30	30	5	»	»	»	»	»	»	100	4	24	36	36	100
»	»	»	»	40	25	20	10	5	»	100	5	15	25	55	100

iglieria	MUTANDE per artiglieria da fortezza								
Totale	Taglie								Totale
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	
100	10	25	35	20	10	»	»	»	100
100	»	»	»	»	»	»	»	»	»
100	»	»	»	»	»	»	»	»	»
100	»	»	»	»	»	»	»	»	»
100	»	»	»	»	»	»	»	»	»
100	»	»	»	»	»	»	»	»	»
100	»	»	»	»	»	»	»	»	»
100	»	»	»	»	»	»	»	»	»
100	»	»	»	»	»	»	»	»	»
100	»	»	»	»	»	»	»	»	»
100	»	»	»	»	»	»	»	»	»
100	»	»	»	»	»	»	»	»	»
100	»	»	»	»	»	»	»	»	»
100	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	10	25	35	20	10	»	»	»	100
	15	25	35	20	5	»	»	»	100
	0	40	30	10	»	»	»	»	100
	0	30	40	20	»	»	»	»	100

Numeri attuali di ogni	GIUBBE di panno dal 1° al 40° reggimento — Taglie 3ª	4ª	5ª	6ª	Totale	GIUBBE di panno dall'11° al 22° reggimento — Taglie 3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	Totale	CAMICIE di tela in cotone per cavalleria pei primi 40 regg. — Taglie 1ª	2ª	3ª	4ª	Totale	CAMICIE di tela in cotone per cavalleria per gli ultimi 42 regg. — Taglie 1ª	2ª	3ª	4ª	Totale	GIUBBE di tela per cavalleria pei primi 40 regg. — Taglie 5ª	6ª	7ª	8ª	Totale	GIUBBE di tela per cavalleria per gli ultimi 42 regg. — Taglie 4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	Totale
	5	5	20	20	100	-	-	-	5	5	10	1	20	60	20	100	15	30	40	15	100	-	-	30	45	5	100
Cavalleria																																
1° reggimento di cavalleria	5	5	20	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	30	40	10	100	-	-	-	-	-	-
2° id.	5	5	20	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	40	40	10	100	-	-	-	-	-	-
3° id.	5	5	20	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	20	50	20	100	-	-	-	-	-	-
4° id.	5	5	20	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	25	50	15	100	-	-	-	-	-	-
5° id.	5	5	20	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	30	40	20	100	-	-	-	-	-	-
6° id.	5	5	20	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	30	50	10	100	-	-	-	-	-	-
7° id.	5	5	20	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	40	40	10	100	-	-	-	-	-	-
8° id.	5	5	20	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	30	50	10	100	-	-	-	-	-	-
9° id.	5	5	20	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	40	40	10	100	-	-	-	-	-	-
10° id.	5	5	20	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	40	40	10	100	-	-	-	-	-	-
11° id.	5	5	20	20	100	-	-	-	2	8	10	1	20	60	20	100	15	30	40	15	100	-	-	30	45	5	100
12° id.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	1	20	60	20	100	15	30	40	15	100	-	-	30	45	5	100
13° id.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	1	20	60	20	100	15	30	40	15	100	-	-	30	45	5	100
14° id.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	1	20	60	20	100	15	30	40	15	100	-	-	30	45	5	100
15° id.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	1	20	60	20	100	15	30	40	15	100	-	-	30	45	5	100
16° id.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	1	20	60	20	100	15	30	40	15	100	-	-	30	45	5	100
17° id.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	1	20	60	20	100	15	30	40	15	100	-	-	30	45	5	100
18° id.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	1	20	60	20	100	15	30	40	15	100	-	-	30	45	5	100
19° id.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	1	20	60	20	100	15	30	40	15	100	-	-	30	45	5	100
20° id.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	1	20	60	20	100	15	30	40	15	100	-	-	30	45	5	100
21° id.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	1	20	60	20	100	15	30	40	15	100	-	-	30	45	5	100
22° id.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	1	20	60	20	100	15	30	40	15	100	-	-	30	45	5	100

GIUBBE …° al 40° reggimento					GIUBBE di panno dall'11° al 22° reggimento												
…lie					Taglie												
5ª		6ª		Totale	2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		Totale
1ª	2ª	1ª	2ª		1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	
20	20	5	5	100	»	»	»	»	5	5	20	20	23	22	3	2	100
20	20	5	5	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	20	5	5	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
10	10	3	2	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	20	5	5	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	20	»	»	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	20	5	5	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	20	5	5	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	20	5	5	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	20	5	5	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	20	5	5	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	2	3	8	7	19	18	20	18	3	2	100
»	»	»	»	»	»	1	6	6	18	17	23	22	4	3	»	»	100
»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	5	20	20	23	22	3	2	100
		»	»	»	»	»	»	»	5	20	40	25	10	»	»	»	100
		»	»	»	»	»	»	»	8	8	26	26	15	14	2	1	100
									5	5	20	20	23	22	3	2	100

Numeri attuali di ogni	GIUBBE di panno dal 1° al 40° reggimento — Taglie 3ª	4ª	5ª	6ª	Totale	GIUBBE di panno dall'11° al 22° reggimento — Taglie 3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	Totale	CAMICIE di tela in cotone per cavalleria pei primi 40 regg. — Taglie 1ª	2ª	3ª	4ª	Totale	CAMICIE di tela in cotone per cavalleria per gli ultimi 42 regg. — Taglie 1ª	2ª	3ª	4ª	Totale	GIUBBE di tela per cavalleria pei primi 40 regg. — Taglie 5ª	6ª	7ª	8ª	Totale	GIUBBE di tela per cavalleria per gli ultimi 42 regg. — Taglie 4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	Totale
	5	5	20	20	100	-	-	-	5	5	10	1	20	60	20	100	15	30	40	15	100	-	-	30	45	5	100
Cavalleria																																
1° reggimento di cavalleria	5	5	20	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	30	40	10	100	-	-	-	-	-	-
2° id.	5	5	20	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	40	40	10	100	-	-	-	-	-	-
3° id.	5	5	20	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	20	50	20	100	-	-	-	-	-	-
4° id.	5	5	20	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	25	50	15	100	-	-	-	-	-	-
5° id.	5	5	20	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	30	40	20	100	-	-	-	-	-	-
6° id.	5	5	20	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	30	50	10	100	-	-	-	-	-	-
7° id.	5	5	20	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	40	40	10	100	-	-	-	-	-	-
8° id.	5	5	20	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	30	50	10	100	-	-	-	-	-	-
9° id.	5	5	20	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	40	40	10	100	-	-	-	-	-	-
10° id.	5	5	20	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	40	40	10	100	-	-	-	-	-	-
11° id.	5	5	20	20	100	-	-	-	2	8	10	1	20	60	20	100	15	30	40	15	100	-	-	30	45	5	100
12° id.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	1	20	60	20	100	15	30	40	15	100	-	-	30	45	5	100
13° id.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	1	20	60	20	100	15	30	40	15	100	-	-	30	45	5	100
14° id.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	1	20	60	20	100	15	30	40	15	100	-	-	30	45	5	100
15° id.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	1	20	60	20	100	15	30	40	15	100	-	-	30	45	5	100
16° id.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	1	20	60	20	100	15	30	40	15	100	-	-	30	45	5	100
17° id.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	1	20	60	20	100	15	30	40	15	100	-	-	30	45	5	100
18° id.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	1	20	60	20	100	15	30	40	15	100	-	-	30	45	5	100
19° id.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	1	20	60	20	100	15	30	40	15	100	-	-	30	45	5	100
20° id.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	1	20	60	20	100	15	30	40	15	100	-	-	30	45	5	100
21° id.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	1	20	60	20	100	15	30	40	15	100	-	-	30	45	5	100
22° id.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	1	20	60	20	100	15	30	40	15	100	-	-	30	45	5	100

	PANTALONI di tela per cavalleria pei primi 40 reggimenti:						PANTALONI di tela per cavalleria per gli ultimi 42 reggimenti:						PANTALONI di panno per cavall. pei primi 40 regg.			PANTALONI di panno per cavalli per gli ultimi 42 regg		
	Taglie					Totale	Taglie					Totale	Taglie		Totale	Taglie		Totale
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª		1ª	2ª		1ª	2ª	
Percentuali in vigore	»	30	30	40	20	100	»	10	30	40	20	100	50	50	100	50	50	100
Cavalleria																		
1° reggimento di cavalleria																		
2° id. id.																		
3° id. id.																		
4° id. id.																		
5° id. id.																		
6° id. id.																		
7° id. id.																		
8° id. id.																		
9° id. id.																		
10° id. id.																		
11° id. id.																		
12° id. id.																		
13° id. id.																		
14° id. id.																		
15° id. id.																		
16° id. id.																		
17° id. id.																		
18° id. id.																		
19° id. id.																		
20° id. id.																		
21° id. id.																		
22° id. id.																		

	PANTALONI di panno per cavalleria pei primi 40 reggimenti												PANTALONI di panno per cavalleria per gli ultimi 42 reggimenti												BERRETTI di panno				BERRETTINI di panno da scenderia			
	Taglie											Totale	Taglie											Totale	Taglie			Totale	Taglie			Totale
	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª				1ª		2ª		3ª		4ª		5ª				1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª			1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª										
Percentuali in vigore	»	»	5	5	25	25	15	15	5	5		100	»	»	20	20	25	25	15	15	5	5		100	10	40	30	20	100	10	40	30	20	100

di pa
pei pr

1ª		2ª	
1ª	2ª	1ª	2ª
3	2	5	5



281

III. Uff. 212

DISPENSA 46ª 1883 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 ottobre.

OTTOBRE 15. — Numero del collegio militare di Roma, *pag.* 841.
» 20. — Disposizioni amministrative per l'istituzione dell'ispettorato generale dell'arma di cavalleria e del comando militare dell'isola di Sardegna, *pag.* 841.
» 21. — Modificazioni al R. Decreto 25 giugno 1882 circa il riordinamento della scuola di guerra, *pag.* 842.
» 24. — Aggiunte all'*atto* N° 166 del 14 dicembre 1880 relativo alle norme per la compilazione della situazione graduale e numerica della forza, modello 82. — *pag.* 843.
» 24. — Modificazione all'*atto* N° 198 corrente anno. — Cambi di batteria o di compagnia di militari di truppa delle armi di artiglieria e del genio *pag.* 844.
» 24. — Norme per designare gli inscritti di 1ª categoria di ciascuna leva pei quali la durata del servizio sotto le armi è limitata a due soli anni. *pag.* 845.
» 25. — Istruzione per le assegnazioni degli inscritti di leva alle varie armi, corpi e specialità di servizio, *pag.* 853.
» 12. — R. Decreto che accorda ancora facoltà agli attuali impiegati civili contabili di chiedere il loro trasferimento nel corpo contabile militare, *pag.* 876.

Atto N. **211**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO (Nota N. 128).— **Numero del collegio militare di Roma**. — 15 ottobre.

Il collegio militare instituito in Roma con R. Decreto del 26 luglio scorso assumerà il numero 4.

Il Ministro — FERRERO.

N. **212**. — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI. — (Nota N. 47). **Disposizioni amministrative per l'istituzione dell'ispettorato generale dell'arma di cavalleria e del comando militare dell'isola di Sardegna**. — 20 ottobre.

1°. Le indennità assegnate dal R. Decreto del 18 settembre 1883 all'ispettore generale dell'arma di cavalleria ed al comandante militare dell'isola di Sardegna decorreranno dalla data dell'assunzione della carica colle norme stabilite dal regolamento sulle indennità eventuali (*Atto* 49-1879).

2°. L'ispettore generale sarà inscritto sul ruolo 3 amministrativo, tenuto dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari; gli ufficiali ed impiegati addetti all'ispettorato generale saranno inscritti sul ruolo 6 dello stesso ufficio.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 41, pagina 747, linea 14. Alla parola zoccolo, *si sostituisca*: soggolo

3°. Dalla data suddetta per l'amministrazione e la contabilità dell'isola di Sardegna saranno applicate le disposizioni del capo I della parte IV del regolamento 1° luglio 1875.

Il Ministro — FERRERO.

N. **213**. — REGOLAMENTO D' AVANZAMENTO (Nota N. 52). — **Modificazioni al R. Decreto 25 giugno 1882, circa il riordinamento della scuola di guerra.** — 21 ottobre.

RELAZIONE A S. M.

SIRE!

Coll'art. 3 del R. Decreto sul riordinamento della scuola di guerra, che il riferente ebbe l'onore di sottoporre all' Augusta firma della M. V. il 25 giugno dello scorso anno, veniva tassativamente stabilito il numero massimo degli ufficiali che possono annualmente essere ammessi a detta scuola per ogni arma e per ogni corso.

Ravvisando ora opportuno che in caso di deficenza di idonei di una data arma tale deficenza possa essere compensata da un corrispondente aumento nel numero degli ammessi dell'arma affine, purchè il numero totale degli ufficiali da ammettersi annualmente a detta scuola non superi complessivamente quello stabilito dal succitato R. Decreto, cioè 63 al 1° corso e 12 al 2°, il riferente avrebbe in tal senso compilato il qui annesso schema di decreto; ed ha l'onore di rassegnarlo alla M. V. perchè, ove concorra nel suespresso avviso, voglia degnarsi di apporvi l'Augusta Sua firma.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 25 giugno 1882 sul riordinamento della scuola di guerra;

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Qualora il numero degli ufficiali di cavalleria o quello degli ufficiali del genio provenienti dalla scuola d'applicazione, riusciti idonei in un dato anno per l'ammissione alla scuola di guerra, fosse inferiore a quello stabilito dall' art. 3 del R. De-

creto 25 giugno 1882, potranno, in quello stesso anno, le deficienze di ufficiali di cavalleria essere compensate da altrettante ammissioni in più di ufficiali di fanteria e quelle degli ufficiali del genio da altrettante ammissioni in più di ufficiali d'artiglieria provenienti dalla scuola d'applicazione; e viceversa.

Potranno inoltre essere compensate da altrettante ammissioni in più di ufficiali di fanteria o di cavalleria le deficienze che in un dato anno si verificassero nel numero degli ufficiali d'artiglieria e genio, non provenienti dalla scuola d'applicazione, riusciti idonei per l'ammissione al 1° corso.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Monza, addì 21 ottobre 1883.

UMBERTO.

FERRERO.

N. **214** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. (Nota N. 188) — **Aggiunto all'*atto* N. 166 del 14 dicembre 1880 relativo alle norme per la compilazione della situazione graduale e numerica della forza Modello 82.** — 24 ottobre.

In aggiunta alle disposizioni contenute nell'art. 3 dell'*Atto* N. 166 del 1880, e a quelle di cui nell'*Atto* N. 127 del 1883, relative alla compilazione della situazione graduale e numerica della forza modello 82, ed a schiarimento di dubbi in proposito sollevati da alcuni corpi, questo Ministero prescrive:

1° I sottufficiali, caporali e soldati vincolati colla ferma temporanea, secondo la legge sullo stato dei sottufficiali in data 8 luglio 1883, saranno dimostrati nella situazione della forza al quadro B nelle colonne relative alle classi di 1ª categoria, ed a seconda della classe di leva cui sono ascritti, e ciò allo scopo di distinguerli da quelli con ferma permanente.

2° I militari aspiranti alla nomina di *sottotenente di complemento* a senso dell'art. 1 della legge 29 giugno 1882 N. 830, saranno pure dimostrati nelle anzidette colonne per le classi di 1ª categoria, e dovranno inoltre essere numericamente citati in calce al quadro B con apposita chiamata.

3° Gli uomini appartenenti a classi o categorie in congedo illimitato, chiamati temporaneamente in servizio per l'istruzione

o per altra causa, devono figurare in forza sotto le armi, essendo scopo speciale della situazione modello 82 di dimostrare il vero stato della forza al 1° d'ogni mese.

4° Per la progressione dei gradi da descriversi nella colonna 1ª dei quadri A e B, i corpi si atterranno agli specchi dei riparti organici inserti nell'*Atto* N. 20 del 2 gennaio 1881, aggiungendovi quelle cariche speciali che per avventura non fossero in detti specchi previste.

5° Importando poi al Ministero di rilevare dalla situazione graduale e numerica le vacanze che vi possono essere nei vari gradi e cariche, e per uniformità nella compilazione di questo importantissimo documento, i corpi avvertiranno di descrivere nell' apposita colonna del quadro B prima lo stato maggiore, quindi le compagnie ed in ultimo i volontari di un anno distinti per grado.

Il Ministro — FERRERO.

N. **215**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. (Nota N. 140). — **Modificazione all' *Atto* N. 198 corrente anno. — Cambi di batteria o di compagnia di militari di truppa delle armi di artiglieria e del genio**. — 24 ottobre.

I comandanti dei reggimenti di artiglieria e del genio, nel valersi della facoltà loro concessa dall'*Atto* N. 198 del corrente anno, non potranno ordinare passaggi dalle compagnie treno alle batterie, o alle compagnie zappatori, ecc. che non siano in relazione colle tabelle di reclutamento pubblicate coll'*Atto* N. 206 per le singole specialità.

Il Ministro — FERRERO.

N. **216**. — RECLUTAMENTO (Nota N. 143). — **Norme per designare gli inscritti di 1ª categoria di ciascuna leva pei quali la durata del servizio sotto le armi è limitata a due soli anni**. — 24 ottobre.

Nel dettare le norme da seguirsi nella designazione di quegli inscritti di leva arruolati nella 1ª categoria, pei quali la durata del servizio sotto le armi deve essere limitata a due soli

anni, il Ministero stima opportuno farle precedere da alcune considerazioni le quali mettendo in evidenza le ragioni che motivarono ciascuna disposizione, varranno ad agevolare l'opera delle autorità che devono curarne la esecuzione.

La designazione degli inscritti di cui sopra è subordinata a due condizioni ugualmente indeclinabili;

1° Che la base della designazione sia il numero d'estrazione a sorte, giusta la massima stabilita dall'art. 125 della legge sul reclutamento (Testo unico del 1882);

2° Che il numero di tali inscritti, fissato dalla legge annua di leva, sia effettivamente raggiunto e non venga oltrepassato.

Per soddisfare completamente e agevolmente a queste condizioni occorrerebbe che la designazione degli inscritti in discorso fosse fatta dopo la chiusura delle operazioni di leva, quando cioè, divenuto completo in modo definitivo il contingente di 1ª categoria, più non resterebbe che far cadere la designazione degli uomini di prima categoria, pei quali la durata del servizio sotto le armi vuole essere limitata a due soli anni, su quelli che estrassero i numeri più alti.

Ma la operazione eseguita nel modo e tempo suddivisati andrebbe soggetta a talune difficoltà delle quali si accenneranno le principali.

Innanzi tutto è da osservarsi che se il Ministero, secondo anche l'impegno preso innanzi al Parlamento, ha in animo di disporre che gli uomini di 1ª categoria, pei quali la durata del servizio sotto le armi è limitata a due soli anni, siano ripartiti fra i corpi delle varie armi, non può tuttavia esimersi dal fare una eccezione, per l'arma di cavalleria, in cui non possono essere ammessi uomini con obbligo di servire sotto le armi per un tempo minore di quattro anni.

E siccome una delle condizioni principali che regolano l'assegnazione degli inscritti arruolati in 1ª categoria all'arma di cavalleria, la quale trae seco un onere maggiore, è quella di assoggettare a tale onere coloro che estrassero i numeri più bassi, così è necessario sapere con precisione qual limite non possa essere oltrepassato nelle assegnazioni di uomini ai corpi di cavalleria senza il rischio di far ricadere questo maggiore onere precisamente su quelli che la legge volle assoggettare ad un onere minore.

D'altro canto è pure da considerarsi che l'interesse del servizio militare, per ragioni facili a comprendersi, richiede che questi uomini, pei quali il servizio sotto le armi deve

avere soltanto la durata di due anni, siano distribuiti in giusta proporzione non solo fra le varie armi e fra i corpi d'una stessa arma, ma eziandio fra i vari riparti d'uno stesso corpo; e questo scopo sarebbe impossibile raggiungere ove coloro ai quali ne spetta la distribuzione non conoscessero anticipatamente quanti e quali degli uomini di 1ª categoria da assegnarsi o da ripartirsi abbiano ad essere congedati dopo due soli anni di servizio sotto le armi.

Di qui la necessità di cercare un temperamento il quale permetta di fare la designazione di tali uomini subito dopo la chiusura della sessione ordinaria di una leva.

E questo temperamento, quale fu determinato dal Ministero, consiste sostanzialmente nel fare numericamente il riparto proporzionale fra i distretti militari degli uomini in discorso entro i limiti stabiliti dalla legge annua di leva, coll'aggiunta di quel tanto per cento che l'esperienza suggerirà annualmente, in previsione dei vuoti che si verificheranno per effetto delle riforme e delle rivedibilità, in rassegna speciale e delle assegnazioni alla 3ª categoria nell'intervallo di tempo che corre dalla chiusura della sessione ordinaria a quella della sessione completiva d'una leva, affinchè essi distretti, e quindi i corpi delle varie armi, possano avere presente un tale riparto nel compimento delle operazioni rispettive al tempo della chiamata sotto le armi della nuova classe di leva.

Poscia appena avvenuta la chiusura della sessione completiva si sistemerebbero le piccole differenze in più o in meno che fossero per verificarsi nell'avvenuta designazione degli uomini tenuti a servire per soli due anni, in guisa da raggiungere, senza oltrepassarlo, il numero determinatone dalla legge annua di leva.

Guidato da tali considerazioni il Ministero determina quanto segue:

1° La designazione personale degli inscritti di 1ª categoria di ciascuna leva, pei quali a senso dell'art. 125 del Testo unico delle Leggi sul reclutamento e della Legge annua di leva la durata del servizio sotto le armi viene limitata a due anni, deve essere fatta per mandamenti, in ragione del numero di estrazione a cominciare dal più alto.

2° Tale designazione sarà operata dai comandanti dei distretti militari *provvisoriamente* sugli inscritti che compongono il contingente di 1ª categoria formato alla chiusura della sessione ordinaria della leva.

3° Dopo pronunziato il discarico finale della leva, la de-

signazione provvisoria fatta dai comandanti di distretto si renderà definitiva, eseguendo tutte quelle variazioni che saranno rese necessarie, sia per effetto di nuovi arruolamenti operati dopo la chiusura della sessione ordinaria, sia per effetto delle diminuzioni che vennero nel frattempo a verificarsi nel contingente formato alla chiusura della sessione stessa, per riforme o rivedibilità in seguito a rassegna speciale, o per passaggi alla 3ª categoria.

4° Per tener conto appunto delle dette probabili diminuzioni nel contingente formato alla chiusura della sessione ordinaria, la designazione provvisoria degli inscritti pel servizio di soli due anni, anziche farsi in base alla quota determinata dalla legge annuale di leva, sarà fatta su tale quota aumentata di un tanto che il Ministero della guerra determinerà leva per leva.

5° A tale effetto promulgata che sia la legge annua della leva, con la quale viene determinato il contingente di 1ª categoria, e la parte di esso contingente che deve prestare il servizio di soli due anni sotto le armi, e pubblicato il R. Decreto portante il riparto del contingente fra i vari circondari del Regno, il Ministero della guerra farà conoscere ai comandanti dei distretti militari:

a) Quale è la *quota definitiva* degli inscritti con obbligo del servizio di soli due anni che ciascun distretto deve dare sul contingente nominale degli arruolati in 1ª categoria;

b) Quale è la *quota provvisoria* degli inscritti che ciascun distretto deve designare pel servizio di due anni a senso del disposto col numero precedente.

6° Ricevuta tale partecipazione i comandanti di distretto militare avranno cura di ripartire tanto la *quota definitiva*, quanto la *quota provvisoria* del proprio distretto tra i vari mandamenti che compongono il distretto stesso, tenendo per base lo stato di ripartizione del contingente di 1ª categoria per mandamenti che sarà compilata dai prefetti e sotto-prefetti, e che dai medesimi verrà loro comunicato, a senso del § 133 del Regolamento sul reclutamento, ed avvalendosi della indicazione del rapporto percentuale che dal Ministero verrà pure partecipato tanto per la *quota definitiva* che per la *quota provvisoria*.

7° Nel fare tale operazione, ove il risultato non riesca in numeri interi, si dovrà tener conto delle frazioni allo stesso modo indicato nella nota apposta al § 132 del Regolamento sul reclutamento, ricorrendo all'estrazione a sorte ove, risultando eguali le

frazioni, si tratti di determinare quale tra più mandamenti debba avere l'aumento dell'unità.

8° Eseguita la ripartizione per mandamenti, tanto della *quota definitiva*, quanto di quella *provvisoria*, i comandanti dei distretti militari invieranno subito al Ministero uno specchietto, secondo il modello A annesso al presente *Atto*, indicante il risultato delle operazioni fatte.

9° Il Ministero poi farà conoscere ai distretti militari, con la pubblicazione delle tabelle di assegnazione del contingente di 1ª categoria di ciascuna leva, in quali proporzioni dovranno essere assegnati ai corpi del Regio Esercito, e per quali specialità di servizio, gli inscritti con l'obbligo del servizio di due anni soli, e come ciascun distretto dovrà ripartirli tra i corpi da essi reclutati; beninteso che nella ripartizione tra i corpi il Ministero tiene per base la *quota provvisoria*, che è quella sulla quale i distretti debbono fare la designazione personale.

10° Per fare praticamente la designazione personale degli inscritti pel servizio di due anni, i comandanti dei distretti militari terranno presente il contingente di 1ª categoria formato alla chiusura della sessione ordinaria, deducendolo dagli elenchi modello 12 e 15, e comincieranno la designazione dal numero più alto degli arruolati in 1ª categoria di ciascun mandamento, progredendo di numero in numero fino a che sia compietata la *quota provvisoria* pel mandamento stesso determinata, e comprendendovi, in ragione del numero avuto nella rispettiva classe di leva, i capilista, ed i già renitenti, con l'avvertenza che qualora per completare la *quota provvisoria* di un mandamento si dovesse scegliere fra due individui, l'uno inscritto e l'altro capolista, e già renitente, ma aventi lo stesso numero di estrazione, dovrà essere designato quello della classe più anziana.

11° Qualora un mandamento per mancanza di inscritti abili non possa completare il contingente di 1ª categoria assegnatogli, il distretto militare dovrà nondimeno sempre designare pel mandamento stesso la *quota provvisoria* degli inscritti con l'obbligo del servizio di due anni che ad esso spetti, giacchè tale quota, come si è detto, fu ripartita in base al contingente che il mandamento sarebbe stato tenuto a somministrare.

12° Nel far la designazione provvisoria di cui trattasi non si terrà conto però dei numeri toccati in sorte:

a) ai giovani che per arruolamento volontario ordinario o di un anno computarono numericamente nel contingente di 1ª categoria;

b) a quelli che, anche essendo della leva in corso furono arruolati nella 2ª o nella 3ª categoria, e chiesero ed ottennero il passaggio per libera elezione in 1ª categoria;

c) a coloro che, o per avere ottenuta la partenza per anticipazione, o per essere stati avviati sotto le armi per qualsiasi motivo senza aspettare la chiamata del contingente, si trovino a servire nell'arma dei carabinieri reali, nei reparti di istruzione, o come musicanti con obbligo della ferma permanente.

13° Saranno invece nella designazione provvisoria pel servizio di due anni compresi e computati sempre in ragione del numero di estrazione:

a) gli inscritti della leva in corso che, a senso dell'art. 120 della legge, furono già ammessi come studenti di università al beneficio del ritardo del servizio militare;

b) coloro che, o per avere ottenuta la partenza per anticipazione, o per essere stati avviati sotto le armi per qualsiasi motivo senza aspettare la chiamata del contingente, non siano compresi nella lettera *c*) del numero precedente;

c) coloro che come studenti di liceo o d'istituto tecnico chiesero di aspirare alla nomina ad ufficiale di complemento a senso dell'art. 1 della legge 29 giugno 1882;

d) coloro che, arruolati in 1ª categoria prima della chiamata sotto le armi, non si presentarono per giustificato motivo, o vennero denunziati disertori;

e) i morti dopo l'arruolamento, ed i passati in 3ª categoria per l'art. 96 della legge.

14° Se taluno dei designati pel servizio di due anni assumesse l'obbligo della ferma permanente, o come musicante, o come assegnato ai depositi cavalli stalloni, oppure richiedesse volontariamente l'assegnazione ai carabinieri reali, ad un reparto d'istruzione, alla cavalleria, o in generale ad uno dei corpi, o ad una specialità di servizio in cui non sono ammessibili uomini coll'obbligo di servire per due anni soli sotto le armi, ed avendone l'attitudine vi fosse assegnato, il beneficio sarà trasferito al numero immediatamente più basso.

15° I comandanti di distretto militare si asterranno dal designare pel servizio di due anni quegli inscritti arruolati dai consigli di leva dopo la chiamata sotto le armi del contingente, ancorchè per ragione del numero prevedano che dovranno in seguito nella sistemazione definitiva esservi designati.

Avranno però l'avvertenza che questi ultimi inscritti, che a norma delle disposizioni vigenti devono pure raggiungere le

insegne subito dopo chiusa la sessione completiva, non devono essere assegnati a corpi, o specialità di servizio in cui, secondo le tabelle di assegnazione, non sono ammessi uomini coll'obbligo di servire per due soli anni, a meno che, chiedendolo volontariamente, non vengano di fatto a rinunziare a quel beneficio.

16° Gl'inscritti che nella sessione ordinaria furono assegnati alla 2ª categoria, e che in dipendenza delle operazioni della sessione completiva verranno per qualsiasi motivo trasferti alla 1ª categoria, nonchè gl'inscritti che nella sessione completiva saranno arruolati in 1ª categoria, e che, se fossero stati arruolati nella sessione ordinaria, sarebbero stati per i loro numeri di estrazione ascritti alla 2ª, finchè sarà mantenuto il provvedimento adottato nelle decorse leve di essere lasciati in congedo illimitato provvisorio per raggiungere le insegne alla chiamata sotto le armi del contingente di 1ª categoria della leva ventura, non saranno ammessibili al servizio di due soli anni, quantunque pel numero vi avessero diritto; e ciò per la ragione che essi sostanzialmente ottengono la riduzione di un anno di servizio sotto le armi.

Questi inscritti pertanto, i quali di fatto vengono a godere del vantaggio di fare solo due anni di servizio, non dovranno computare in diminuzione del numero di quelli pei quali con la legge annuale di leva è stabilito che la durata del servizio debba limitarsi a due anni.

17° Compiuta la designazione provvisoria degli inscritti pel servizio di due anni, i comandanti dei distretti militari procederanno alla assegnazione ai corpi di quelli presentatisi, avendo per guida le tabelle di assegnazione pubblicate dal Ministero.

Però nello avviarli ai corpi i comandanti di distretto avranno cura che sul ruolino prescritto dal § 49 della Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento sia indicato quali sono gli inscritti che vennero designati provvisoriamente pel servizio di due anni.

18° I comandanti dei corpi si avvaleranno di tale indicazione per distribuire gli uomini designati pel servizio di due anni equamente nei riparti di corpo, cioè compagnie, o batterie; ma si asterranno dal fare la relativa variazione sui fogli matricolari, se non dopo che saranno loro inviate dai comandanti di distretti, dovendo tale variazione farsi quando la designazione al servizio di due anni sia divenuta definitiva, come si dirà appresso.

19° Terminate le operazioni della leva e pronunciato il discarico finale, dovrà, come è accennato al N. 3°, procedersi alla sistemazione definitiva per ciascun mandamento della quota d'inscritti con l'obbligo di soli due anni di servizio nel limite stabilito dal N. 5° lettera *a*) del presente *Atto*, in dipendenza del numero determinato dalla legge annua per la leva.

Per effetto di tale sistemazione verrà a determinarsi quali sieno gli inscritti che non devono altrimenti essere designati pel servizio di due anni, e debbono far passaggio a quella di tre anni; e quali per contrario, non essendovi prima stati designati, debbono essere ammessi al servizio di due anni.

20° Per addivenire a questa sistemazione i distretti militari dovranno prima di tutto cancellare dal novero degli inscritti di ciascun mandamento già designati pel servizio di due anni:

a) coloro che in seguito a rassegna speciale furono riformati o mandati rivedibili alla ventura leva;

b) coloro che furono assegnati alla 3ª categoria, sia in seguito a ricorso per gravame, sia perchè già dilazionati a provarne il diritto;

c) e coloro che per esuberanza del contingente furono alla chiusura della sessione completiva trasferiti dalla 1ª alla 2ª categoria.

Baderanno però che non dovranno essere cancellati, i riformati in rassegna di rimando, i passati alla 3ª categoria per l'art. 96, ed i morti sotto le armi.

21° Ciò fatto procederanno alla designazione definitiva per mandamenti con le stesse norme accennate al N. 10°, se non che invece di tenere di guida il contingente formato alla chiusura della sessione ordinaria, dovranno avere per base il contingente di 1ª categoria quale è formato alla chiusura della sessione completiva, escludendo bensì coloro che dovranno partire con la classe seguente di cui al N. 16° del presente *Atto*, ma tenendo conto di coloro che furono arruolati dai consigli di leva in 1ª categoria dopo la chiusura della sessione ordinaria, e durante la sessione completiva, e che furono assegnati ai corpi e raggiunsero le insegne subito dopo il discarico finale della leva.

22° Compiuta la designazione definitiva per mandamenti, e stabilito così quali sono gli inscritti sui quali è caduto di diritto l'obbligo del servizio di soli due anni sotto le armi, i comandanti dei distretti eseguiranno sui propri ruoli e faranno eseguire sui fogli matricolari dei corpi ai quali i detti inscritti

furono assegnati la variazione di « designato pel servizio di « due anni soli sotto le armi a senso dell'art. 125 del testo « unico delle leggi sul reclutamento ».

Tale variazione è bene inteso che dovrà apporsi dai distretti militari anche sui fogli matricolari degli inscritti che figurano in forza al distretto, o perchè impediti tuttora a presentarsi, o perchè denunziati disertori e come tali sotto giudizio o condannati, o perchè ammessi a ritardare il servizio a senso dell'art. 120 della legge.

23° Ove avvenga che taluno degli inscritti che prima non era stato designato pel servizio di due anni, e venga ad esserne riconosciuto in diritto per effetto della designazione definitiva, si trovi assegnato alla cavalleria, o ad uno dei corpi o specialità di servizio pei quali secondo la tabella di assegnazione non sono ammessi uomini col servizio di due soli anni, i comandanti dei distretti li riterranno bensì ammessi a tale beneficio, ma invece di disporre essi stessi la variazione sui fogli matricolari, ne informeranno il Ministero, il quale provvederà che siano transitati in altri corpi in cui è consentito il servizio di due anni.

24° La sistemazione della quota degli inscritti pel servizio di due anni non essendo una operazione da farsi di urgenza i comandanti dei distretti avranno agio di compierla fino al tempo in cui dovranno spedire al Ministero gli elenchi modello 58 prescritti dal § 522 del regolamento sul reclutamento.

25° A tale proposito si avverte che i modelli dei detti elenchi relativi agli inscritti di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria è stato dal Ministero modificato; ed i comandanti dei distretti potranno a suo tempo rivolgersi alla reclusione militare per averne gli esemplari necessari.

Detti elenchi, come è prescritto dal citato § 522 del regolamento, seguiteranno ad essere divisi per circondari, e suddivisi per mandamenti, ma non dovranno più essere compilati per ordine alfabetico.

Gli inscritti di ciascun mandamento dovranno invece esservi compresi *rigorosamente per numero di estrazione* cominciando dal numero più basso, avvertendo che i capilista, ed i renitenti od omessi arruolati di leve precedenti, dovranno essere classificati fra gli inscritti di leva in ragione del numero che estrassero nella leva della loro classe, ed ove il numero di estrazione sia lo stesso, dovranno essere segnati prima l'inscritto che appartiene alla leva per ragione di età e poscia i capilista nell'ordine della loro classe di leva.

Su questi elenchi dovrà essere indicato quali sono gl'inscritti che vennero definitivamente designati pel servizio di due anni, come rilevasi dalle avvertenze che sul modello degli elenchi stessi sono stampate.

Si avverte però che nulla è innovato in quanto alla compilazione del modello 59.

Il Ministro — FERRERO.

MODELLO A

DISTRETTO MILITARE DI . . . .

Leva sulla classe . . .

RIPARTIZIONE *per mandamenti della quota definitiva e della quota provvisoria degli inscritti di 1ª categoria da designarsi per fare due anni di servizio sotto le armi.*

Mandamenti	Contingente di 1ª categoria di ciascun mandamento	Quota definitiva degli inscritti con l'obbligo di due anni di servizio che ricade su ciascun mandamento nel rapporto del... per cento sul contingente di 1ª categoria.	Quota provvisoria degli inscritti che il distretto dovrà designare pel servizio di due anni nel rapporto del . . . . per cento sul contingente di 1ª categoria.	Annotazioni

N. **217**. — RECLUTAMENTO (Nota N. 144). — **Istruzione per le assegnazioni degli inscritti di leva alle varie armi, corpi, e specialità di servizio.** — 25 ottobre.

Le disposizioni contenute nei paragrafi dal 19 al 43 inclusivo dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento, approvato con l'*Atto* N. 61 del 1875, sono abrogate.

È invece approvata la seguente Istruzione la quale giusta il § 78 dell'appendice al Regolamento suddetto, determina le norme da osservarsi d'indi innanzi nelle assegnazioni degli inscriti ai corpi del R. esercito.

Istruzione per l' assegnazione degli inscritti alle varie armi, corpi e specialità di servizio.

1. L'assegnazione degli inscritti di leva alle varie armi, corpi, e specialità di servizio del R. esercito sarà fatta dai comandanti dei distretti militari, che ne avranno quindi l'intera responsabilità.

Essi però in tale operazione dovranno giovarsi del consiglio degli ufficiali delle varie armi mandati ai distretti dai corpi, i quali ufficiali, oltre a coadiuvare il personale dei distretti nelle operazioni di cui al § 13 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento, debbono, nell' interesse dei corpi stessi, cooperare nel fine che l'assegnazione degli uomini alle varie specialità di servizio sia conforme alla loro attitudine.

2. Nel tempo che gl'inscritti rimangono al distretto, i detti ufficiali devono osservare i singoli individui designati per l'assegnazione all' arma rispettiva, e riconoscendo che taluno di essi manchi di quella particolare attitudine richiesta per l'arma, ne riferiranno al comandante del distretto, il quale provvederà a quei cambiamenti o a quelle sostituzioni che ravviserà necessarie.

3. Non devono essere assegnati che gl' inscritti presenti al distretto, e sulla cui idoneità al servizio militare non può sorger dubbio.

4. L'operazione dell' assegnazione va distinta in due parti, cioè *la prima assegnazione, e l'assegnazione definitiva.*

Nella *prima assegnazione* i comandanti dei distretti determineranno sulla attitudine degli inscritti alle varie armi o specialità di servizio.

L'*assegnazione definitiva* ai corpi avrà poi luogo quando,

definitivamente accertata l'attitudine di coloro che debbono essere assegnati a corpi o servizi speciali, i comandanti dei distretti siano in grado di determinare sulla sorte di tutti gli inscritti presenti, e disponibili per la partenza pei corpi.

È fatto eccezione a questa regola per l'assegnazione alla cavalleria, come si vedrà al N. 27 e seguenti.

5. Il numero degli uomini da assegnarsi a ciascun'arma ed a ciascun corpo sarà dai comandanti di distretto rilevata da apposite *tabelle numeriche di assegnazione*, che verranno loro annualmente comunicate dal Ministero della guerra.

Tali tabelle indicheranno pure, pei corpi che possono averne, quanti inscritti dovranno essere prelevati da quelli cui spetti di fare solo due anni di servizio sotto le armi, e quanti da quelli che debbono farne tre.

6. Siccome però le cifre indicate in dette tabelle, eccetto che per la cavalleria, sono calcolate sopra un contingente presuntivo, ed i comandanti di distretto, come è detto al N. 3, dovranno procedere alla definitiva assegnazione degli inscritti presenti e disponibili per la partenza, così ne consegue che potrà verificarsi deficienza od eccedenza fra la quota indicata dal Ministero ed il contingente effettivamente disponibile.

I comandanti dei distretti militari dovranno quindi dare a tutti i corpi o specialità di servizio, eccettuati i reggimenti di fanteria di linea, completo il contingente che sarà rispettivamente prescritto dalle *Tabelle d'assegnazione*, a meno che manchino assolutamente gli idonei per esservi assegnati.

Sul rimanente degli inscritti faranno le assegnazioni ai reggimenti di fanteria di linea, e quindi, se vi sarà deficienza od eccedenza con le quote indicate nella relativa tabella del Ministero, quella differenza sarà ripartita fra i reggimenti di fanteria di linea che si reclutano dal distretto, in proporzione alla quota fissata per ciascuno di essi reggimenti dalla tabella medesima.

7. Nel caso previsto di deficienze o di eccedenze per i reggimenti di fanteria di linea, occorrerà pertanto avvertire che la quota, indicata dal Ministero, degli uomini che debbono fare solo due anni di servizio sotto le armi non deve essere alterata, come quella che deve in totale corrispondere al numero degli inscritti designati per ciascun mandamento a tale riduzione di servizio sotto le armi.

8. Nella distribuzione degli uomini fra i corpi della stessa arma si dovrà avere riguardo a ripartire ugualmente quelli che sanno leggere e scrivere, e così quelli che attendono a

mestieri, l'esercizio dei quali può tornare utile ai corpi, come gli armaiuoli, i maniscalchi, i sellai, i calzolai, i sarti, i muratori, i falegnami, i macellai, i carrettieri, i musicanti per la fanteria, ecc.

9. Per quei distretti che ricevono gli inscritti in due volte, il numero di uomini da darsi a ciascun'arma deve essere proporzionato al numero degli uomini venuti sotto le armi nella prima chiamata, salvo a completare la quota indicata nelle tabelle di assegnazione con gli uomini che avranno nella seconda ripresa.

10. Sotto il titolo delle varie armi, corpi e specialità di servizio verranno appresso indicate le norme da seguirsi dai comandanti di distretto nel fare le assegnazioni degli inscritti secondo la loro speciale attitudine.

Se non che sarà bene avvertire che gl'inscritti aventi nei piedi i diti a martello, o accavallati o riuniti, od aderenti; nonchè l'unghia incarnata; od aventi i piedi piatti o schiacciati; e gli inscritti ai quali mancano due sole falangi all'indice della mano destra, o hanno perduto l'uso delle falangi stesse dovranno essere ritenuti abili, perchè tali difetti non sono contemplati in quelli che esimono dal servizio militare.

Gli inscritti di cui è questione potranno essere assegnati al treno di artiglieria o del genio, agli operai d'artiglieria e del genio, alle compagnie di sussistenza e di sanità ed anche ai reggimenti di fanteria di linea a seconda dei casi specificati nei N. 52, 55 63, 66 e 81 della presente Istruzione

11 I comandanti di distretto nel fare le assegnazioni degli inscritti di leva dovranno avere di mira esclusivamente l'interesse dell'esercito, e quindi, attenendosi alle norme dettate dalla presente Istruzione, dovranno destinare ciascuno a quel servizio pel quale lo stimeranno più adatto, non essendo loro permesso di cedere alle aspirazioni personali degli individui se non per quelle specialità di servizio in cui è richiesto il concorso della loro volontà, come sono: l'assegnazione ai carabinieri, ai reparti d'istruzione, ai depositi cavalli stalloni, al servizio d'infermeria presso le compagnie di sanità e simili.

12 Perchè pertanto i comandanti di distretto possano in ogni tempo rendere conto delle loro operazioni in fatto delle assegnazioni degl'inscritti, dovranno aver cura di far compilare sotto la loro direzione, per rimanere negli archivi del distretto, tutti quegli atti (elenchi, situazioni, ecc.) che crederanno opportuni, affinchè possa rilevarsi per ciascun inscritto

quale fu la prima, e la definitiva assegnazione e le ragioni di statura, professione o altro che le motivarono.

Nella compilazione di tali atti dovrà evitarsi di fare annotazioni con segni convenzionali, intelligibili solo a chi ne fece uso; ma si dovrà aver di mira che chiunque possa, nell'esaminarli, farsi ragione del procedimento tenuto.

Carabinieri Reali.

13. Nessun inscritto può essere assegnato all'arma dei carabinieri reali senza che volontariamente lo domandi.

I comandanti dei distretti militari procureranno però d'indurre i giovani inscritti ad assumere il servizio in detta arma spiegando bene ai medesimi i vantaggi inerenti a siffatta assegnazione.

14. Gl'inscritti da destinarsi ai carabinieri reali dovranno avere la statura non inferiore a metri 1.66, non essere ammogliati, nè vedovi con prole, saper leggere e scrivere ed aver serbata irreprensibile condotta.

15. I comandanti dei distretti, nel giudicare dell'idoneità fisica degli aspiranti all'ammissione nella detta arma, dovranno tener conto del parere del comandante dei carabinieri reali residente nel capoluogo del distretto, o dell'ufficiale dell'arma dallo stesso delegato.

A questo ufficiale dell'arma spetterà poi esclusivamente di accertarsi che dal lato morale gli aspiranti nulla lascino a desiderare, circostanza che vuol essere constatata con apposita dichiarazione scritta

16. Il Ministero della guerra farà conoscere ai distretti in ciascuna leva in quali proporzioni possono accettare le domande di assegnazione all'arma dei carabinieri reali.

17. Gl'inscritti riconosciuti adatti pei carabinieri reali, vi dovranno essere assegnati nel limite di numero dianzi accennato, e in qualunque tempo ne facciano domanda, purchè prima della partenza dal distretto. Essi dovranno produrre l'atto di consenso di cui al N. 7 del § 635 del Regolamento sul reclutamento e sottoscrivere davanti al comandante del distretto la seguente dichiarazione:

« Io sottoscritto (cognome e nome) del mandamento di . .
« . . . . circondario di . . . . . domando di prestare ser-
« vizio nell'arma dei carabinieri reali, obbligandomi ad as-
« sumere la ferma temporanea di anni 5 sotto le armi e 4
« in congedo illimitato, stabilita dall'articolo 125 del testo

« unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito ap-
« provato con R. Decreto del 17 agosto 1882, N. 956 (serie 3ª),
« rinunziando all'assegnazione alla 2ª od alla 3ª categoria che
« mi potesse ancora spettare per fatto di leva ».

18. Questa dichiarazione, insieme all'atto di consenso, alla dichiarazione di idoneità morale di cui al N. 15, ed al foglio matricolare dovrà poi essere spedita al comandante della legione Allievi o, a seconda dei casi, ai depositi allievi in Napoli, o in Cagliari, ove l'inscritto sarà subito diretto senza aspettare la partenza delle altre reclute a seconda del § 44 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento.

19. Dell'avvenuta incorporazione di quest'inscritti i comandanti dei distretti militari informeranno sollecitamente i prefetti e sottoprefetti affinchè possano tener presente che laddove alcuno di essi inscritti, per effetto delle successive operazioni di leva, venisse a risultare esuberante al contingente di 1ª categoria, non dovrà essere trasferto alla 2ª categoria, ma il suo diritto sarà devoluto ad altro inscritto avente il numero inferiore, a norma dell'alinea del § 87 dell'appendice al Regolamento sul reclutamento.

20. Nel caso che qualcuno degli inscritti che abbia chiesto l'assegnazione all'arma dei carabinieri reali non possa ottenerla o venga rinviato per qualsivoglia motivo, il comandante del distretto, prima di destinarlo in altro corpo, si assicurerà se pel numero avuto in sorte e per l'attitudine fisica avrebbe dovuto essere assegnato alla cavalleria, ed in tal caso ve lo assegnerà ugualmente, quand'anche per l'avvenuta partenza degli inscritti, risultasse eccedenza nei reggimenti di cavalleria reclutati dal distretto.

Reparti d'istruzione.

21. Ai reparti d'istruzione, cioè battaglioni e plotoni di fanteria, plotoni bersaglieri, plotoni alpini, batterie d'artiglieria da campagna, compagnia d'artiglieria da fortezza, plotoni del genio, e squadrone di cavalleria, saranno assegnati, purchè ne facciano domanda prima della partenza dal distretto, tutti quegli inscritti di leva che, oltre alla speciale attitudine per l'arma rispettiva, abbiano serbata ineccezionabile condotta sotto tutti i rapporti, sappiano leggere e scrivere, e non sieno ammogliati, nè vedovi con prole.

Coloro che chiedono l'assegnazione ai plotoni del genio deb-

bono altresì provare di conoscere le quattro operazioni di aritmetica sui numeri interi e frazionari, e di avere qualche nozione del sistema metrico decimale.

Quelli poi che aspirano all'assegnazione ad un reparto d'artiglieria da campagna o di cavalleria possono esservi accettati anche se superino la statura massima per tali armi prescritta, come pure possono essere accettati in simili condizioni nella compagnia d'artiglieria da fortezza anche se abbiano una statura inferiore alla prescritta, ma non minore di metri 1,64.

22. I comandanti dei distretti procureranno d'incoraggiare l'ammissione degl'inscritti nei reparti d'istruzione facendo loro conoscere i benefizi inerenti alla posizione di sottufficiali.

23. È fatta facoltà agl'inscritti di scegliere il reparto d'istruzione in cui desiderano servire.

Però nel caso che ne derivasse troppa diversità di forza tra i reparti della stessa arma, il Ministero della guerra provvederà che gli ultimi assegnati sieno trasferiti da un reparto all'altro sempre dell'arma stessa.

24. Gl'inscritti assegnati ai reparti d'istruzione devono assumere l'obbligo della ferma pei sottufficiali, epperò coloro che chiedono tale assegnazione dovranno provvedere l'atto di consenso prescritto al N. 7 del § 635 del Regolamento sul reclutamento, e firmare una dichiarazione del tenore seguente:

« Io sottoscritto (cognome e nome) del mandamento di . .
« . . . . circondario di . . . . . domando di essere am-
« messo nel (indicare il reparto d'istruzione), obbligandomi
« di assumere la ferma stabilita pei sottufficiali, rinunziando
« all'assegnazione alla 2ª od alla 3ª categoria che mi potesse
« spettare per fatto di leva ».

25. Le disposizioni contenute nei numeri 19 e 20 della presente Istruzione per gl'inscritti assegnati ai carabinieri reali, dovranno applicarsi anche per quelli assegnati ai reparti d'istruzione.

26. Sarà cura dei comandanti di distretto prima di assegnare definitivamente gl'inscritti ai reparti d'istruzione di assumere le informazioni necessarie sulla loro condotta, di procurarsi il certificato penale (*se non fu già adempito al disposto dal § 210 del Regolamento sul reclutamento*), e di richiedere il certificato di stato libero per constatare che non sieno ammogliati o vedovi con prole.

Tutti questi documenti, insieme al foglio matricolare ed alla dichiarazione di cui al N. 24, dovranno spedirsi ai reparti,

cui gl'inscritti saranno man mano avviati a senso del disposto col § 44 della Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento.

Cavalleria.

27. L'assegnazione degl'inscritti alla cavalleria, come quella che implica l'obbligo d'una più lunga permanenza sotto le armi, deve essere regolata con norme speciali delle quali si esige una scrupolosa applicazione.

Due soli criteri dovranno regolare tale assegnazione, cioè l'*attitudine fisica, ed il numero di estrazione.*

28. Ciò premesso i comandanti dei distretti, assistiti dagli ufficiali inviati dai corpi, dovranno, nella prima visita degli inscritti che si presentano alla chiamata sotto le armi, giudicare anzitutto se sieno o no idonei fisicamente pel servizio di cavalleria, e ciò indipendentemente dalla professione o mestiere che essi inscritti esercitano.

Coloro che in tale occasione sono giudicati abili per la cavalleria, dovranno ritenersi definitivamente designati per detta arma, nè questa designazione può essere mutata in seguito, salvo che non concorra negli inscritti designati anche la condizione del numero di estrazione, che deve determinare la loro definitiva assegnazione ai corpi dell'arma.

29. Agli inscritti designati per la cavalleria non è quindi applicabile il disposto dal N° 2 del presente *Atto,* dovendo i comandanti di distretto, e gli ufficiali comandati, essere attenti nell'emettere il primo giudizio sull'attitudine fisica.

Ciò non toglie però che ove taluno inscritto nella prima assegnazione non sia stato dichiarato abile per la cavalleria possa dietro più diligente esame esserne riconosciuto adatto. In tal caso esso potrà essere assegnato definitivamente alla cavalleria, ove gli spetti anche per ragione del numero.

30. Gli inscritti da assegnarsi alla cavalleria devono essere larghi di petto, ma non corpacciuti, anz' svelti ed agili, e conformati in guisa da poter diventare buoni cavalieri, per il che vuolsi particolarmente avvertire che abbiano lunga inforcatura, largo bacino, coscie piatte e ginocchia non convergenti.

Pei reggimenti *Lancieri* la statura dev'essere da metri 1,64, a metri 1,72.

Pei reggimenti *Cavalleggeri* la statura dev'essere da metri 1,60 a metri 1,68.

Per gli squadroni *Palafrenieri* presso la scuola normale di cavalleria la statura dev'essere da metri 1,60 a metri 1,75.

Per i *Depositi cavalli stalloni* la statura dev'essere da metri 1.64 in su.

I maniscalchi ed i sellai possono esservi assegnati, ove vi consentano, sebbene difettino della statura stabilita per l'arma.

31. Gli uomini da assegnarsi ai depositi cavalli stalloni debbono assumere volontariamente la ferma stabilita. Essi dovranno quindi all'atto dell'assegnazione sottoscrivere la dichiarazione seguente:

« Io sottoscritto (cognome e nome) del Comune di . . . .
« Mandamento di . . . . circondario di . . . . accetto di pre-
« stare servizio nel personale dei Depositi cavalli stalloni (arma
« di cavalleria) e mi obbligo ad assumere la ferma all'uopo
« stabilita a decorrere dal giorno in cui fui arruolato nel R.
« esercito, rinunziando all'assegnazione alla 2ª od alla 3ª ca-
« tegoria che mi potesse ancora spettare per fatto di leva ».

Le disposizioni contenute nei numeri 19 e 20 della presente Istruzione per gli inscritti assegnati ai carabinieri reali, dovranno applicarsi anche a quelli assegnati ai depositi cavalli stalloni.

32. La quota di uomini che deve assegnarsi alla cavalleria in ciascuna leva sarà dal Ministero ripartita fra i distretti militari in proporzione del numero degli inscritti di 1ª categoria che devono dare i mandamenti componenti il distretto.

33. Sono eccettuati dal concorrere al reclutamento della cavalleria i soli mandamenti che debbono reclutare le compagnie presidiarie di Orbetello, di Oristano e le compagnie permanenti del distretto di Cosenza, tassativamente indicate al N. 76 della presente Istruzione.

34. I comandanti di distretto appena ricevuta dal Ministero la partecipazione del rapporto percentuale, in base al quale deve ripartirsi fra i mandamenti l'obbligo del servizio nell'arma di cavalleria, ripartiranno il contingente di uomini che, giusta le tabelle di assegnazione ciascun distretto è chiamato a dare alla cavalleria, fra i vari mandamenti del distretto, (eccetto quelli esclusi di cui al N. 33), avvertendo che tale ripartizione dovrà essere fatta sul numero totale degli inscritti di ciascun mandamento, e non già su quelli presentatisi effettivamente.

35. Stabilita la quota che deve dare ciascun mandamento i comandanti di distretto procederanno all'assegnazione definitiva alla cavalleria fra gli inscritti che furono designati abili

per tale arma, seguendo strettamente la progressione numerica in ciascun mandamento a cominciare dal numero più basso, ed assegnandoli mano a mano secondo la sorte del numero.

36. Per i capilista, e per i militari ritardatari in base al disposto dall'art. 120 della legge, avuti sotto le armi insieme agli uomini della classe chiamata alla leva, terranno per base nell'assegnazione alla cavalleria il numero d'estrazione avuto in sorte nella propria classe.

Se l'ultimo numero da assegnarsi fosse lo stesso per un inscritto della leva in corso, ed un capolista, sarà prescelto il capolista; e così tra capilista di classi differenti, sarà prescelto quello della classe più anziana.

37. Quegli inscritti che pur non avendone obbligo per ragione del numero, chiedessero volontariamente l'assegnazione alla cavalleria vi saranno ammessi a scomputo della quota del rispettivo mandamento, ma non potrà ammettersi che un inscritto vada volontariamente in cavalleria invece del tale o tale altro inscritto già assegnato a quell'arma.

38. Ove talun inscritto dei mandamenti di reclutamento delle compagnie presidiarie di cui al N. 33 esentati dall'obbligo di servire in cavalleria chieda volontariamente tale assegnazione e l'ottenga per fisica attitudine, andrà a sconto della quota di cavalleria del distretto; e quindi sarà sorteggiato il mandamento che deve godere di questo beneficio

39. Gli inscritti designati pel servizio di due soli anni sotto le armi, salvo che lo chiedano volontariamente rinunziando a quel beneficio, non possono essere assegnati alla cavalleria, nemmeno nel caso che il mandamento in mancanza d'individui abili non si trovi in condizione di fornire la chiesta quota.

40. Qualora un mandamento per qualsiasi motivo non si trovi nella condizione di fornire la quota di cavalleria spettantegli, la deficienza sarà ripartita sugli altri mandamenti del distretto, seguendo sempre la stessa norma dei numeri più bassi.

In questo caso se la deficienza non potrà essere egualmente ripartita tra tutti gli altri mandamenti, saranno dal comandante del distretto, ed in presenza degli ufficiali che lo assistono nell'assegnazione, sorteggiati i mandamenti che debbono sopportare l'onere maggiore.

41. Nessun inscritto designato pel servizio di cavalleria, a senso del N. 28 ove gli spetti pel numero avuto in sorte può essere escluso, a meno che non chieda ed ottenga l'ammis-

sione nei carabinieri, o nei reparti d'istruzione, o come musicante con l'obbligo della ferma stabilita, nei quali casi sarà rimpiazzato in cavalleria con altro inscritto.

E comechè taluno per isfuggire l'assegnazione definitiva alla cavalleria potrebbe chiedere l'ammissione nei carabinieri o in un reparto d'istruzione, così occorrerà avvertire che tale inscritto dovrà, se gli spetta, essere assegnato in cavalleria, indipendentemente dalla domanda fatta, e potrà essere rimpiazzato nella quota di cavalleria da altro inscritto di numero più alto dello stesso mandamento solo quando, riconosciuto che ne abbia veramente i requisiti, ottenga l'ammissione nei carabinieri o nel reparto d'istruzione.

42. Dopo marciato il contingente tutti gli inscritti sospesi alla partenza come quelli che verranno arruolati nelle sedute straordinarie, o nella sessione completiva dei consigli di leva, se per ragione del numero avessero dovuto essere assegnati alla cavalleria e ne abbiano l'attitudine dovranno assegnarvisi quantunque completata la quota fissata pel distretto.

Così pure ove nel corso dell'anno debba procedersi all'assegnazione speciale di un individuo arruolato per obbligo di leva, come sarebbero i renitenti di leve precedenti, esso dovrà assegnarsi alla cavalleria se avendone l'attitudine, abbia pure un numero di estrazione che nella leva della sua classe lo avrebbe designato per l'arma di cavalleria.

43. Gli inscritti della leva precedente che marciano con quelli della leva in corso possono, volendo, essere assegnati alla cavalleria, se ne abbiano l'attitudine, ma non possono computare nella quota di cavalleria assegnata per la leva in corso, pel rispettivo mandamento.

44. Tra gli atti da compilarsi a senso del N. 42 ogni distretto militare dovrà espressamente compilarne uno che serva a rendere conto della assegnazione alla cavalleria, e dal quale si possa scorgere chiaramente quale fu la prima designazione fatta, quali gl'inscritti volontariamente assegnativi e quali le assegnazioni definitive.

Questo documento essenziale, dovrà essere firmato anche dagli ufficiali dell'arma di cavalleria o altri che presero parte a questa speciale assegnazione, e vi dovranno essere uniti tutti i reclami che per avventura fossero stati fatti dagli inscritti.

Alpini.

45. Gli uomini da assegnarsi ai reggimenti alpini dovranno essere robusti, agili, e resistenti alle fatiche, ed abituati per la loro professione a percorrere i monti.

Potranno essere di qualunque statura.

Essi dovranno scegliersi unicamente tra gli inscritti dei mandamenti indicati nelle relative tabelle di reclutamento per ciascuna compagnia.

46. I mandamenti di reclutamento degli alpini non sono esonerati dal dare la loro quota alla cavalleria nella proporzione di cui al N. 34; però i distretti di reclutamento degli alpini ove sieno chiamati per effetto delle tabelle di assegnazione a dare uomini anche per altre armi speciali, dovranno anzitutto assicurare il buon reclutamento degli alpini.

47. I distretti di reclutamento degli alpini ove non possano trovare nei mandamenti da essi dipendenti tutta la quota loro assegnata per ciascuna leva per le compagnie alpine che sono tenuti a reclutare, si rivolgeranno subito pel completamento di tale quota ai distretti di complemento.

Ove poi riescano a completare con i proprii inscritti la quota dovranno darne sollecito avviso al distretto di complemento perchè possa disporre altrimenti degli uomini che nella prima assegnazione avesse designati buoni per gli alpini.

48. Questa corrispondenza tra i distretti di reclutamento, e quelli di complemento pel completamento delle quote degli alpini dovrà essere sollecita, ed occorrendo anche telegrafica, dovendosi in essa chiaramente specificare quanti uomini abbisognano, e se per la ferma di due o tre anni, e per quale compagnia alpina.

49. I distretti di complemento dei reggimenti alpini nella prima assegnazione degli inscritti dovranno quindi designare gli abili per quella specialità di servizio, e tenerli pronti per le richieste che possono ricevere dai distretti di reclutamento.

Essi provvederanno alla definitiva assegnazione dei medesimi subito che abbiano ricevuto da tutti i distretti di reclutamento l'avviso che poterono completare le loro quote per gli alpini, o abbiano soddisfatto alle richieste di completamento loro fatte.

50. Gli uomini riconosciuti adatti per le truppe alpine non potranno essere assegnati ad altre armi, o corpi, a meno che non chiedano ed avendone i requisiti ottengano l'assegnazione

alla cavalleria, ai carabinieri reali, ed ai reparti di istruzione o assumano come musicanti la ferma stabilita.

Gl'inscritti definitivamente assegnati agli alpini dovranno subito essere avviati alla sede invernale normale dei rispettivi battaglioni, come è disposto dal § 44 della Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento.

Artiglieria.

51. Gl'inscritti da assegnarsi all'arma di artiglieria devono essere larghi di petto, robusti, e ben sviluppati.

52. Ai reggimenti di *artiglieria da campagna*, batterie e compagnie del treno, saranno assegnati uomini della statura da metri 1,64 a metri 1,75, che siano di professione lavoranti in ferro, cocchieri, postiglioni, palafrenieri, carrettieri. bovari, addetti al governo di muli o di cavalli nonchè i maniscalchi ed i sellai.

I maniscalchi ed i sellai possono esservi ascritti sebbene difettino della statura stabilita per l'arma.

Potranno pure essere assegnati al treno di artiglieria gli inscritti di cui al N. 10 che abbiano la statura suddetta.

Per le brigate di artiglieria a cavallo è applicabile quanto è detto sopra per l'artiglieria da campagna. Però gl'inscritti dovranno avere i requisiti fisici stabiliti per la cavalleria, ed essere nei limiti di statura fissati per l'artiglieria da campagna.

53. Ai reggimenti di *artiglieria da fortezza* saranno assegnati uomini della statura di metri 1,70 a metri 1,82, e preferibilmente quelli di professione muratori, scarpellini, minatori, segatori, falegnami, carpentieri, panierai, stagnari e chiodaioli.

Però a quelli di tali reggimenti che hanno brigate di *artiglieria da montagna* saranno per questo speciale servizio assegnati individui di statura minima non inferiore a metri 1,72, di ben constata robustezza fisica, e possibilmente scelti fra gli inscritti di comuni alpestri, e qualche individuo di professione sellaio o maniscalco.

54. In quanto agli uomini per le compagnie operai da costa ed agli operai in ferro, che occorrono per la manutenzione, e le riparazioni al materiale, si provvederà nel modo indicato al N. 59 e seguenti.

Genio.

55. Le condizioni per gli inscritti di leva da assegnarsi ai reggimenti del genio dovranno variare secondo le specialità di servizio di tali corpi.

a) Per le *compagnie zappatori* del 1°, 2° e 3° reggimento genio dovranno essere assegnati uomini larghi di petto, validi, robusti e bene sviluppati; dovranno avere la statura da metri 1,62 a metri 1,78; ed essere scelti tra i muratori, gli scalpellini, i minatori, i segatori, i falegnami, i carpentieri, i panierai, gli stagnai, i chiodaiuoli, ed i terrazzani.

b) Per le *compagnie pontieri* del 4° reggimento genio, oltre le qualità fisiche dei zappatori, occorrerà che gli uomini sieno manifestamente robusti; dovranno avere la statura da metri 1,66 a 1,78 o anche più; ed essere di professione marinai, barcaiuoli, pescatori, cordai, carpentieri di barche, calafati e muratori. Però in mancanza di uomini adatti per professione potranno anche assegnarvisi facchini, manuali, terrazzieri, contadini, e simili, purchè abbiano la fisica attitudine richiesta.

c) Per la *brigata lagunare* del 4° reggimento genio dovranno essere assegnati tutti uomini abili alla specialità del servizio lagunare, i quali potranno anche avere la statura inferiore a metri 1,62.

d) Per le *compagnie ferrovieri* del 3° reggimento genio verranno assegnati gli operai meccanici ferroviari, i fuochisti, i conduttori di treni, i guardafreni, ed i guarda-via, qualunque sia la loro statura.

e) Per le *compagnie telegrafisti* del 3° reggimento genio saranno assegnati gli uomini di professione telegrafisti, armatori di linee telegrafiche, e telefoniche, ed i guardafili, qualunque sia la loro statura.

f) Per le *compagnie treno* di tutti e quattro i reggimenti del genio si assegneranno inscritti che posseggano i requisiti stabiliti pel treno di artiglieria da campagna, e la statura da metri 1,62 a metri 1,78.

Pure al treno del genio potranno assegnarsi gli inscritti di cui al N. 10 che abbiano però la statura ora detta.

56. Al reclutamento degli uomini per le compagnie ferrovieri e telegrafisti, attesa la specialità delle loro professioni, dovranno concorrere tutti i distretti militari.

I comandanti dei distretti quindi in occasione della prima assegnazione, designeranno per tali compagnie tutti gli in-

scritti che esercitano le professioni indicate alla lettera *d*) ed *e*) del numero precedente purchè non siano obbligati a servire in cavalleria.

Però prima di assegnarli definitivamente invieranno tutti coloro che si dichiararono *telegrafisti* propriamente detti (cioè capaci di trsmettere dispacci telegrafici) presso l'ufficio telegrafico del capoluogo del distretto per subire l'esperimento a seconda delle istruzioni date a tal uopo dalla direzione generale dei telegrafi; mentre per gli altri basterà che si assicurino che veramente esercitano le professioni indicate, sia invitandoli a produrre, sia richiedendo d'ufficio, attestazioni degli ufficii ferroviari, telegrafici o telefonici presso i quali prestarono servizio.

57. Terminato l'esperimento dei telegrafisti ed appurato l'esercizio della professione degli altri, i comandanti dei distretti assegneranno definitivamente ad altri corpi quelli tra essi che non ottennero dal capo del ufficio telegrafico il certificato d'idoneità come telegrafisti, o che non comprovarono di esercitare le professioni dichiarate; e quindi telegraficamente faranno conoscere al Ministero quanti uomini rimangono disponibili per le compagnie ferrovieri, e telegrafisti.

Questi telegrammi dovranno essere concisi e contenere tassativamente le seguenti indicazioni:

Compagnie ferrovieri N. . . . . .
Compagnie telegrafisti N. . . . . .
dei quali telegrafisti esperimentati N. . . . . .

Le pratiche indicate di sopra dovranno essere compiute con la maggior sollecitudine possibile.

58. Il Ministero riunite tutte le notificazioni dei distretti, e tenuto conto del numero dei ferrovieri, e dei telegrafisti che abbisognano, farà conoscere ai distretti rispettivi se possono assegnarli definitivamente tutti al 3° genio oppure soltanto parte di essi.

In questa ultima ipotesi i distretti assegneranno al 3° genio i migliori, cioè quelli che ebbero certificati più soddisfacenti, preferendo, in caso di parità di merito, quelli di statura più alta, e gli altri li assegneranno ad altri corpi secondo la loro speciale attitudine.

Operai per le armi di artiglieria e del genio.

59. Alle *compagnie operai di artiglieria* ed alle *compagnie operai da costa* dell' artiglieria da fortezza saranno assegnati

inscritti, che non dovendo essere assegnati in cavalleria, esercitino le seguenti professioni cioè: litografi, topografi, sellai, pirotecnici, polveristi, armaiuoli, fabbri, limatori, tornitori in metallo, meccanici, aggiustatori, carradori, falegnami, legnaiuoli, segatori, bottai, tornitori in legno, disegnatori, coloritori, calderai, lattai, incisori e fonditori.

Dovranno pure assegnarsi operai fabbri, o limatori, ai reggimenti di artiglieria da campagna e da fortezza ed altri operai ai reggimenti del genio per la manutenzione e le riparazioni occorrenti al rispettivo materiale.

Tutti questi operai potranno avere qualunque statura, ma prima di essere definitivamente assegnati dovranno dare prova della loro abilità eseguendo un capo di lavoro presso una direzione o stabilimento di artiglieria.

60. Il Ministero della guerra indicherà volta per volta i distretti che debbono fornire i predetti operai, il loro numero e le località nelle quali dovranno essere diretti per eseguire il capo di lavoro.

61. Però per quei mestieri pei quali occorrono molti individui, importando per avere i migliori di farne il reclutamento su tutti od almeno su un gran numero dei distretti militari, verranno adottate le seguenti norme:

a) I comandanti dei distretti indicati dal Ministero, in occasione della prima assegnazione, a misura che si presentano loro gl'inscritti che dichiarano di esercitare uno dei determinati mestieri e che non debbono andare in cavalleria, li avvieranno senza indugio alla direzione o stabilimento di artiglieria loro designato per eseguire il capo di lavoro;

b) Ogni distretto, nell'inviare tali inscritti alla direzione o stabilimento di artiglieria, trasmetterà alla medesima un elenco in triplice copia, in cui sieno indicati per ciascun inscritto il nome e cognome, il numero di estrazione, il mandamento di leva, la statura, ed il mestiere dichiarato. Tale elenco dovrà avere inoltre due colonne in bianco, l'una per la specialità del mestiere per la quale l'individuo sarà riconosciuto veramente adatto e l'altra per la classificazione di merito;

c) La direzione o stabilimento di artiglieria appena terminato l'esperimento, che dovrà compiersi in un giorno, rinvierà gli inscritti al distretto dal quale pervennero, riempirà le due colonne in bianco degli elenchi anzidetti, indicando nell'una la specialità di servizio pel quale giudicano adatti gl'inscritti esperimentati, e nell'altra la classificazione di merito, che dovrà essere espressa con le diciture di *ottimo*, *più*

che buono, buono, più che mediocre, mediocre, non idoneo; e quindi spedirà immediatamente una copia dei ripetuti elenchi al distretto stesso, ed una al Ministero (direzione generale leve e truppa) ritenendo per sè la terza.

62. I comandanti dei distretti, ricevuta la copia di elenco con la classificazione di merito procederanno subito all'assegnazione ad altri corpi di quelli solamente che saranno stati classificati *non idonei*, e terranno ancora sospesa l'assegnazione degli altri in attesa che il Ministero faccia loro conoscere a quale specialità di servizio debbono assegnarli, e quali, essendo esuberanti al numero di operai occorrenti, debbono invece essere definitivamente assegnati ad altri corpi a seconda della loro attitudine.

63. Giova ancora avvertire che gli inscritti aventi i difetti di cui al N. 10 possono essere assegnati come operai nelle armi di artiglieria e genio sempre che sia riconosciuta la loro capacità nella specialità del mestiere che esercitano e bene inteso qualunque sia la loro statura.

64. I distretti militari nel cui territorio esista la cultura dei piccioni viaggiatori, come Modena ed altri, se avranno qualche inscritto pratico di tale allevamento lo assegneranno, in via eccezionale, al 2°, 3° e 16° reggimento artiglieria ancorchè difetti della statura, e ne indicheranno il nome al rispettivo comandante.

Compagnie di sussistenza.

65. La quota degli inscritti di ciascuna leva da assegnarsi alle compagnie di sussistenza deve essere reclutata in parti eguali nel territorio di ciascun corpo d'armata.

Siccome però i bisogni del servizio di ciascuna compagnia in tempo di pace sono diversi, così il Ministero in ciascuna leva indicherà a quali delle compagnie di sussistenza ciascun distretto dovrà assegnare gli uomini adatti per tale servizio, bene inteso che tali inscritti all'atto dell'invio in congedo illimitato dovranno poi essere passati effettivi alla compagnia di sussistenza del corpo d'armata cui il relativo distretto di leva appartiene.

66. Gli inscritti da assegnarsi alle compagnie di sussistenza possono essere di qualsiasi statura, e debbono esclusivamente essere panattieri, macellai ed operai meccanici, a seconda del numero che per ciascun distretto sarà volta per volta indicato, bene inteso che gli inscritti aventi i difetti di cui al

N. 10 possono anche assegnarsi alle compagnie di sussistenza ove esercitino il mestiere indicato.

67. Gli inscritti che si dichiarano *panattieri* prima di essere assegnati debbono dar prova della loro abilità ed a tale oggetto saranno dai comandanti di distretto mandati a fare un esperimento presso il panificio militare più prossimo.

Pei *macellai* i distretti militari dovranno prima di assegnarli assicurarsi nel modo che reputeranno migliore se sono capaci nel mestiere, preferendo quelli che sappiano ammazzare il grosso bestiame.

Per gli *operai meccanici* sarà provveduto dal Ministero, prelevandoli dagli operai che si mandano in esperimento a senso del N. 61.

68. I comandanti dei distretti militari completeranno la quota dei panattieri e dei macellai loro assegnata dal Ministero scegliendo i migliori tra quelli di cui constatarono la capacità.

Ove non potessero completarla informeranno il Ministero della deficienza, e viceversa ove siensi loro presentati panattieri o macellai di cui constatarono l'abilità e non poterono assegnarli alle compagnie di sussistenza perchè esuberanti alla quota fissata, ne informeranno anche il Ministero trasmettendogli un elenco in cui siano indicati nome, cognome, numero di estrazione, mandamento di leva, e corpo al quale furono assegnati, onde il Ministero, occorrendo, possa servirsene per fare ripianare le deficienze di altri distretti.

Gli inscritti panattieri o macellai esuberanti alla quota di un distretto dovranno preferibilmente essere assegnati ad un reggimento di fanteria di linea.

Compagnie di sanità.

69. Il reclutamento delle compagnie di sanità vien fatto nel territorio di ciascun corpo d'armata.

Il Ministero determina per ogni leva a quale compagnia ciascun distretto deve assegnare gli inscritti, ed il numero di essi per ciascuna specialità di servizio.

70. Nell'assegnazione degli inscritti alle compagnie di sanità dovrà farsi distinzione anzitutto delle due specialità di servizio alle quali essi possono essere destinati, cioè *servizio di infermiere* e *servizio di portaferiti*.

Pel *servizio di infermiere*, che riflette direttamente la cura e l'assistenza degli ammalati, non potranno essere assegnati

che quegli inscritti i quali *volontariamente* consentono di esservi addetti.

Pel *servizio di portaferiti*, che abbraccia tutti gli altri servizi, cioè di piantone ai magazzini, di quartiliere, di cucina, di attendente, ecc., saranno gli inscritti assegnati di autorità secondo la loro attitudine. Questi inscritti, oltre ad attendere ai servizi sopra indicati, riceveranno l'istruzione di portaferiti in campagna.

71. Gli inscritti da assegnarsi alle compagnie di sanità dovranno avere in genere l'attitudine per la fanteria di linea.

In quanto alle professioni i comandanti di distretto osserveranno le seguenti norme:

a) Per gli uomini che consentono di assumere il *servizio d'infermiere* dovranno distinguere quelli che hanno capacità per diventare *aiutanti di sanità*, da quelli che non possono fare che il servizio d'*infermieri* propriamente detti

Per la categoria di *aiutanti* saranno assegnati gli studenti in genere, quelli che hanno nozioni di flebotomia, o di farmacia, i droghieri, ed anche tutti coloro che sapendo bene leggere e scrivere mostrino attitudine per diventare aiutante di sanità.

Per la categoria di *infermieri* saranno scelti gli inservienti d'ospedale, gli operai in genere, i contadini e simili.

Il Ministero nelle tabelle di assegnazione determinerà tassativamente per ciascuna di queste due categorie del *servizio d'infermieri* quanti uomini occorrano, ed i comandanti di distretto cercheranno di completare tale numero, rimanendo loro inibito in difetto di *aiutanti* di colmare la quota pel *servizio* di *infermieri* con *infermieri* o viceversa, astenendosi piuttosto in mancanza di domande di completare il numero loro assegnato;

b) Gli uomini che di autorità debbono essere assegnati pel *servizio di portaferiti* debbono scegliersi nei mestieri di servitori, braccianti, e simili, escludendo in modo assoluto gli studenti, i possidenti e tutti coloro di condizione civile.

72. I comandanti di distretto cercheranno d'invogliare gli inscritti di leva ad accettare l'assegnazione alle compagnie di sanità pel *servizio d'infermieri* facendo loro avvertire i vantaggi che essi hanno in tempo di pace di essere destinati nel territorio del corpo d'armata a cui appartiene il circondario di leva, di ricevere una paga maggiore dell'arma di fanteria e di essere addetti ad un servizio che, per quanto gravoso,

presenta sempre meno disagi del servizio mobile di reggimento.

73. I comandanti di distretto avranno cura di avvertire espressamente agli inscritti che sono assegnati alle compagnie di sanità che non potranno aspirare alla nomina di sottotenente di complemento a senso del Art. 1° lettera D della legge 29 giugno 1882, e che per effetto di tale assegnazione s'intende che essi abbiano implicitamente rinunziato al beneficio di cui nel detto articolo di legge.

74. Qualora un distretto militare, per difetto d'inscritti che vi consentono, non possa completare taluna delle quote assegnategli annualmente pel *servizio infermieri*, ne informerà il Ministero, indicando se la deficienza venne a verificarsi nella categoria *aiutanti* o in quella *infermieri*.

All'inversa poi ove un distretto abbia domande in più della quota sia per l'una che per l'altra categoria assegnerà bensì gli inscritti esuberanti ad altri corpi, ma ne manderà un elenco al Ministero, indicando per ciascun inscritto nome, cognome, numero di estrazione, mandamento di leva, corpo al quale fu assegnato, e se buono per *aiutante*, o per *infermiere*, affinchè il Ministero possa, occorrendo, servirsene per ripianare le deficienze verificatesi presso altri distretti.

Compagnie presidiarie.

75. In massima non possono assegnarsi al personale permanente dei distretti militari inscritti di leva. Tale personale sarà tenuto in numero con soldati che vi saranno trasferiti dai corpi dell'esercito dopo di aver prestato un periodo di tempo di servizio sotto le armi.

In omaggio a questo principio i distretti militari di Siena, di Cagliari e di Cosenza, essendo chiamati a reclutare rispettivamente le compagnie presidiarie di Orbetello e di Oristano, e le compagnie permanenti del distretto di Cosenza, gli inscritti di leva da assegnarsi a tali compagnie dovranno essere mandati a prestar servizio nei reggimenti di fanteria di linea, dai quali saranno poi trasferiti ai distretti per far parte esclusivamente delle compagnie presidiarie.

76. Al reclutamento delle cennate compagnie sono assegnati specialmente gli inscritti dei seguenti mandamenti, cioè:

Per la compagnia presidiaria di Orbetello formante parte del distretto di Siena:

Orbetello, Scansano, Pitigliano, Grosseto, Manciano, Giuncarico, Roccastrada, e Massa Marittima.

Per la compagnia presidiaria di Oristano appartenente al distretto militare di Cagliari:

Oristano, Cabras, Simaxis, Solarussa, Ales, Terralba, Senis, Fordongianus, Muravera, S. Gavino, Monreale, Santadi, Siliqua e Tortoli.

Per le compagnie del distretto militare di Cosenza:

Cosenza, Cerisano, Dipignano, Rende, Rose, Bisignano, San Marco Argentano, Cerzeto, Montalto - Uffugo, Aprigliano, e Celico.

77. Gli inscritti dei detti mandamenti, in riguardo al fatto di essere chiamati a prestar servizio in luoghi di aria malsana, sono esentati dal concorrere al reclutamento della cavalleria, e debbono essere tutti assegnati ai reggimenti di fanteria di linea reclutati dai rispettivi distretti, salvo coloro che chiedessero di servire nei reparti d'istruzione, nella cavalleria o nell'arma dei carabinieri reali.

Il distretto di Cagliari li assegnerà ai reggimenti di fanteria che volta per volta saranno dal Ministero indicati.

Bersaglieri.

78. Gli inscritti da assegnarsi ai bersaglieri dovranno essere bene aitanti della persona, ampi di petto, gagliardi, agili, spediti alla corsa, e resistenti alla fatica.

Devono avere la statura da metri 1,62 a metri 1,75.

Saranno preferiti i montanari e i colligiani.

Granatieri.

79. Ai reggimenti granatieri saranno assegnati inscritti aventi la statura di metri 1,74 o più.

Fanteria di linea.

80. Ai reggimenti di fanteria di linea saranno assegnati gli inscritti che dopo fatte tutte le altre assegnazioni, rimangono disponibili come è accennato al N. 6.

81. Alla fanteria di linea dovranno pure assegnarsi quegli inscritti i quali avendo i difetti di cui al N. 10 non possono per ragione di professione essere assegnati come operai nelle armi di artiglieria e genio, o nelle compagnie di sussistenza

e di sanità e, per difetto di statura, nel treno di artiglieria o del genio.

I reggimenti di fanteria che ricevono di tali inscritti non dovranno quindi sottoporli a rassegna speciale ma impartiranno loro tutte quelle istruzioni, e li adibiranno a tutti quei servizi che possono sopportare, in ragione dei difetti che hanno salvo a comprenderli alla prima occasione in una proposta pel passaggio alla forza permanente dei distretti militari.

Studenti aspiranti alla carriera di ufficiale di complemento.

82. A senso dell'art. 1 lettera *d*), *e*) ed *f*) della legge 29 giugno 1882 gli inscritti di 1ª categoria i quali hanno compiuto con successo il primo anno di liceo, o d'istituto tecnico, i giovani laureati in medicina, ed i veterinari provveduti di regolare diploma possono aspirare a diventar ufficiali di complemento.

I comandanti dei distretti militari ricevendo quindi all'atto della presentazione sotto le armi da inscritti di leva domande corredate dei documenti necessari per fruire della citata disposizione di legge, dopo averli sottoposti a visita, assegneranno:

a) Gli inscritti *laureati in medicina e chirurgia* alla compagnia di sanità di Firenze, ove è istituita la scuola di applicazione di sanità, per essere presi in forza come effettivi dalla compagnia medesima.

b) Gli inscritti *provveduti di diploma di veterinaria* alla cavalleria o all'artiglieria da campagna; bene inteso che dovranno assolutamente assegnare alla cavalleria coloro tra essi che per ragione del numero di estrazione avrebbero dovuto appartenere a tale arma.

83. In quanto poi agli studenti di liceo o d'istituto tecnico si asterranno dallo assegnarli ad un corpo e li tratterranno al distretto, inviando al Ministero due elenchi nominativi dei medesimi.

Nel primo elenco comprenderanno quelli che in ragione del numero di estrazione e dell'attitudine fisica avrebbero dovuto assegnarsi alla cavalleria per completare la quota attribuita al proprio mandamento.

Nel secondo elenco comprenderanno i rimanenti indicando per ciascuno la statura, l'arma per la quale lo giudicano adatto, l'arma nella quale preferirebbe essere destinato per diventare

ufficiale di complemento, non chè la specie degli studi fatti, se cioè di liceo o d'istituto tecnico ed il corso compiuto.

Il Ministero provvederà poi per l'assegnazione definitiva dei medesimi.

84. È bene inteso però che coloro i quali dichiarano di aver compiuti con successo il primo anno di liceo o d'istituto tecnico ma non producano documenti regolari, o producano attestati di istituti non riconosciuti, e quindi non indicati nell'*Atto* N. 125 del 15 giugno p. p. (allegato B) non dovranno essere trattenuti al distretto, ma assegnti definitivamente secondo la loro attitudine ai corpi.

E così pure dovranno essere assegnati ai corpi senz'altro coloro che dichiarano di aspirare alla carriera di ufficiali di complemento, non per titoli, ma per esame.

85. Le disposizioni contenute in questa Istruzione per l'assegnazione ai corpi del contingente di leva sono applicabili a tutti i casi in cui i comandanti dei distretti militari abbiano da assegnare alla spicciolata inscritti ad un corpo dell'esercito. Quindi quando si tratta di assegnare alla spicciolata inscritti appartenenti per età a leve passate dovranno essere assegnati alla cavalleria quelli che, avendone l'attitudine fisica, nella leva della loro classe tolsero in sorte un numero che li avrebbe obbligati al servizio in quell'arma.

E così pure ove si tratti di assegnare ad un corpo inscritti autorizzati alla partenza per anticipazione i distretti militari dovranno assegnarli alla cavalleria sempre quando oltre ad averne l'attitudine fisica abbiano tolto in sorte un numero basso, e sia perciò da presumersi che debba loro spettare tale assegnazione.

Il Ministro — FERRERO.

N. **218**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. (Nota N. 129). — **Regio decreto che accorda ancora facoltà agli attuali impiegati civili contabili di chiedere il loro trasferimento nel corpo contabile militare**. 12 ottobre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 97 della legge in data 29 giugno 1882, n. 831 (serie 3ª) sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Vista la tabella graduale numerica (N. XI) degli ufficiali del corpo contabile militare annessa alla legge medesima;

Vista la tabella graduale numerica (N. 39) riepilogativa degli ufficiali contabili, annessa al Nostro decreto in data 18 luglio 1882;

Visto il Nostro decreto in data 3 dicembre 1882, col quale venivano stabiliti i requisiti di idoneità cui gli impiegati civili contabili dovevano soddisfare per essere trasferiti nel corpo contabile militare;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Gli attuali impiegati civili contabili, che, secondo il disposto dell'articolo 97 della legge 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª) di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dalla amministrazione della guerra, possono chiedere di essere trasferiti nel corpo contabile militare nei gradi di ufficiale inferiore, sono ammessi ancora a farne regolare domanda nel termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente decreto sul *Giornale militare ufficiale*.

Tali domande saranno dai capi d'ufficio da cui gli impiegati stessi dipendono, e per mezzo dei comandanti delle divisioni militari nella cui giurisdizione si trovano, fatte pervenire al Ministero della guerra corredate di parere sul merito degli impiegati aspiranti al passaggio, e di certificato medico comprovante possedere essi l'attitudine fisica necessaria per il servizio militare.

Articolo 2.

Gli impiegati civili contabili, di cui all'articolo precedente, i quali saranno ammessi nel corpo contabile militare, vi saranno inscritti col grado e coll'anzianità e con diritto agli assegnamenti loro spettanti, in conformità di quanto veniva stabilito col disposto dall'art. 2° del precitato Nostro decreto del 3 dicembre 1882.

Il predetto Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Monza, addì 12 ottobre 1883.

UMBERTO.

FERRERO.

Roma, 1883. — Tip. C. Voghera

DISPENSA 47ª 1883 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 novembre.

OTTOBRE 28. — Nuove norme per regolare le lavorazioni del corredo presso le amministrazioni dotate di magazzino di vestiario di riserva, *pag.* 879.

Atto N. **219.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 265). — **Nuove norme per regolare le lavorazioni del corredo presso le amministrazioni dotate di magazzino di vestiario di riserva.** — 28 ottobre.

Le disposizioni emanate in vari tempi dal Ministero sulle lavorazioni del corredo hanno fin quì consentito alle amministrazioni, dotate di magazzino di vestiario di riserva, di far costruire le robe delle taglie giudicate più adatte agli uomini che esse devono vestire, senza attenersi ai riparti percentuali dell'Istruzione sulla divisa della truppa.

Ma ora che l'esperienza fatta nel vestire le leve annuali e le classi richiamate alle armi, e le notizie raccolte dalle amministrazioni medesime, danno fondamento a presumere con certezza i loro veri bisogni, il Ministero determina che quind'innanzi ciascuna di esse debba, in quelle lavorazioni, osservare le proporzioni percentuali che le sono rispettivamente assegnate per ogni capo di vestiario nel seguente Specchio.

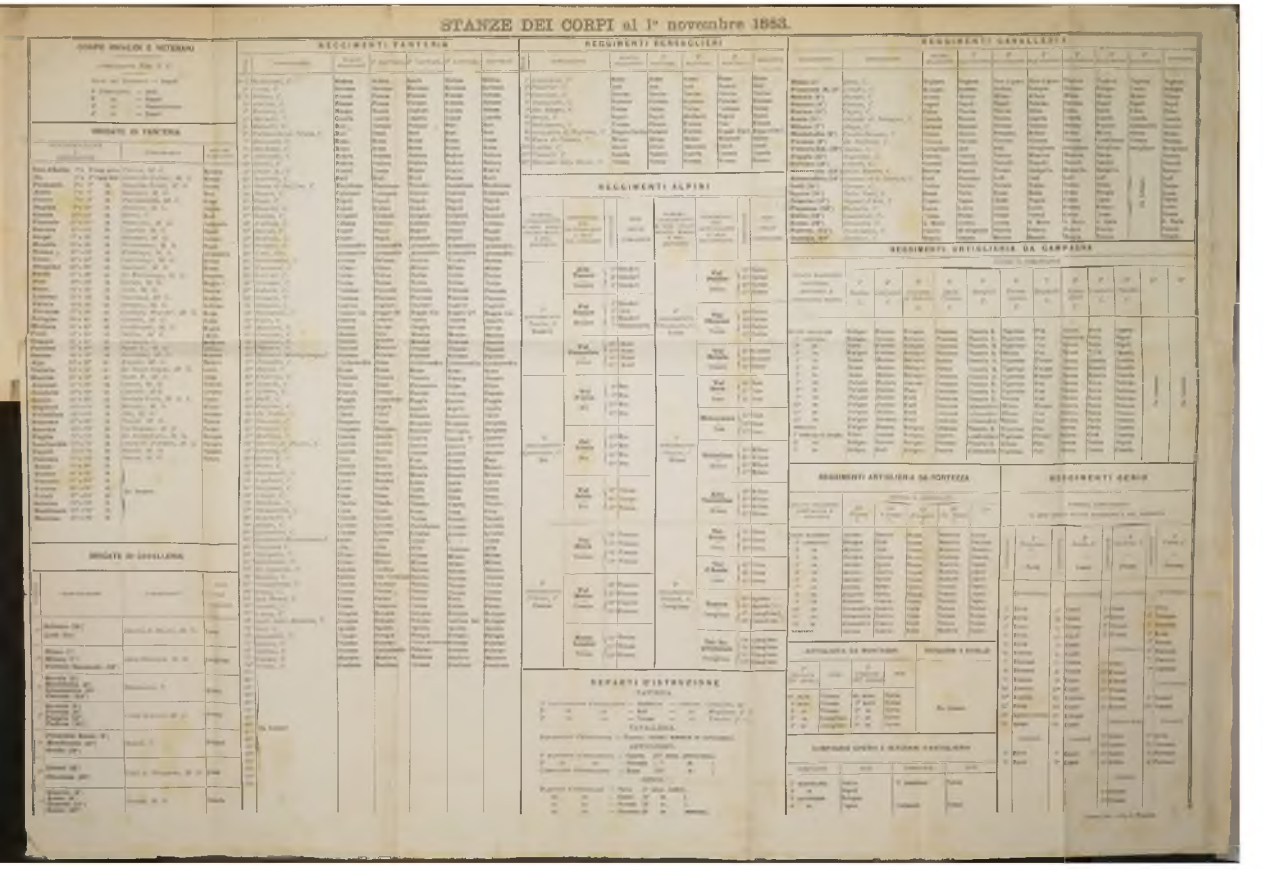
Le amministrazioni trasmetteranno al Ministero alla fine di ogni anno una dimostrazione delle perdite o dei vantaggi avuti dalla massa generale uomini per maggiore o minor impiego di stoffa rispetto alle medie stabilite dalla citata Istruzione.

Nulla è mutato quanto agli oggetti di dimensioni eccezionali che seguiteranno a costruirsi con le norme vigenti.

L'annessa dimostrazione si riferisce a tutti i corpi dotati di magazzino di vestiario di riserva contemplati nel nuovo ordinamento dell'esercito.

Il Ministro — FERRERO.

STANZE DEI CORPI al 1° novembre 1853.





SPECCHIO N 1.

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti granatieri degli inscritti di 1ª categoria della classe 1863.*

Reggimenti	Distretti	con ferma di 2 anni	con ferma di 3 anni	Totale	Distretti	con ferma di 2 anni	con ferma di 3 anni	Totale	Distretti	con ferma di 2½ anni	con ferma di 3 anni	Totale
1° REGGIMENTO	Alessandria	1	2	3	Cosenza	1	2	3	Perugia	5	6	11
	Ancona	1	2	3	Cremona	3	3	6	Pesaro	4	5	9
	Arezzo	6	8	14	Ferrara	4	6	10	Potenza	»	1	1
	Avellino	5	7	12	Foggia	2	3	5	Reggio Calabria	1	1	2
	Bari	6	8	14	Genova	6	8	14	Roma	4	5	9
	Barletta	5	6	11	Lecce	3	5	8	Savona	2	2	4
	Belluno	5	7	12	Lodi	1	2	3	Siena	2	3	5
	Benevento	3	5	8	Lucca	18	23	41	Siracusa	4	6	10
	Bergamo	7	10	17	Macerata	2	2	4	Spoleto	3	4	7
	Bologna	3	4	7	Mantova	5	7	12	Taranto	6	8	14
	Campobasso	»	1	1	Massa	6	9	15	Treviso	6	7	13
	Casale	2	3	5	Monza	6	8	14	Udine	10	12	22
	Catania	8	10	18	Orvieto	1	1	2	Venezia	7	9	16
	Chieti	2	2	4	Palermo	17	23	40				
	Como	4	6	10	Parma	6	8	14				
									Totale	193	260	453
2° REGGIMENTO	Aquila	6	8	14	Girgenti	6	9	15	Pinerolo	2	3	5
	Ascoli Piceno	2	2	4	Ivrea	2	2	4	Pistoia	7	8	15
	Brescia	3	4	7	Lecco	2	3	5	Ravenna	6	8	14
	Caltanissetta	2	3	5	Livorno	16	21	37	Reggio Emilia	8	10	18
	Campagna	2	3	5	Messina	9	11	20	Rovigo	3	5	8
	Caserta	4	6	10	Milano	7	8	15	Salerno	1	2	3
	Castrovillari	3	4	7	Modena	7	9	16	Teramo	4	6	10
	Catanzaro	2	2	4	Mondovì	4	5	9	Torino	3	4	7
	Cefalù	8	10	18	Napoli	8	10	18	Trapani	6	8	14
	Cuneo	3	5	8	Nola	1	2	3	Varese	5	7	12
	Firenze	11	15	26	Novara	1	2	3	Vercelli	1	2	3
	Forlì	6	8	14	Padova	7	9	16	Verona	8	10	18
	Frosinone	3	3	6	Pavia	»	1	1	Vicenza	8	10	18
	Gaeta	2	3	5	Piacenza	»	1	1	Voghera	5	7	12
									Totale	194	259	453
									Totale generale	387	519	906

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti di fanteria*

Distretti	Con la ferma di		Totale	Distretti	Con la ferma di		Totale	Distretti	Con la ferma di	
	2 anni	3 anni			2 anni	3 anni			2 anni	3 anni
ezzo	34	48	82	Avellino	30	40	70	Cagliari	6	
ezzo	34	48	82	Avellino	30	40	70	Cagliari	6	
logna	44	58	102	Cagliari	6	7	13	Padova	66	
logna	44	58	102	Cagliari	6	7	13	Padova	66	
gliari	5	8	13	Genova	79	68	147	Parma	29	
gliari	5	8	13	Genova	79	68	147	Parma	29	
gliari	6	7	13	Lucca	57	70	127	Napoli	61	
renze	*62*	*81*	*143*	*Genova*	*58*	*38*	*96*	*Pinerolo*	*9*	
gliari	5	8	13	Lucca	56	71	127	Napoli	65	
renze	*62*	*81*	*143*	*Genova*	*57*	*38*	*95*	*Pinerolo*	*9*	
cerata	44	69	113	Novara	73	82	155	Palermo	72	
cerata	44	68	112	Novara	74	82	156	Palermo	72	
mpobasso	35	58	93	Gaeta	10	20	30	Ivrea	68	
mpobasso	36	57	93	Gaeta	11	19	30	Ivrea	68	
ltanissetta	50	54	104	Padova	64	83	147	Piacenza	42	
ltanissetta	50			Padova	63	83	146	Piacenza	42	
gliari				aeta	30	38	68	Pavia	70	
escia				*senza*	*38*	*51*	*89*	*Frosinone*	*48*	
li				aeta	30	38	68	Pavia	69	

SPECCHIO N° 2.

TABELLA di assegnazione ai reggimenti di fanteria di linea degli inscritti di 1 categoria della classe 1863.

Reggimenti	Distretti	Con la forma di 2 anni	Con la forma di 3 anni	Totale	Distretti	Con la forma di 2 anni	Con la forma di 3 anni	Totale	Distretti	Con la forma di 2 anni	Con la forma di 3 anni	Totale	Distretti	Con la forma di 2 anni	Con la forma di 3 anni	Totale
1° Fanteria	Alessandria	44	53	97	Arezzo	34	48	82	Avellino	30	40	70	Cagliari	6		
2° id.	Alessandria	43	54	97	Arezzo	34	48	82	Avellino	30	40	70	Cagliari			
3° id.	Avellino	65	93	158	Bologna	44	58	102	Cagliari	6	7	13	Padova	60	72	
4° id.	Avellino	69	93	159	Bologna	44	58	102	Cagliari	6	7	13	Padova	66	78	
5° id.	Avellino	43	57	100	Cagliari	5	8	13	Genova	79	68	147	Parma	20		
6° id.	Avellino	43	57	100	Cagliari	5	8	13	Genova	79	68	147	Parma	23	39	
id.	Alessandria	43	57	100	Cagliari	6	7	13	Lucca	57	70	127	Napoli	64	100	
	Caserta	30	40	70	*Firenze*	62	81	143	*Genova*	58	38	96	*Pinerolo*	5	47	
8 id.	Alessandria	44	57	101	Cagliari	5	8	13	Lucca	50	71	121	Napoli	65	101	
	Caserta	30	40	70	*Firenze*	62	81	143	*Genova*	58	38	96	*Pinerolo*	9	48	
9° id.	Cagliari	6		13	Macerata	44	69	113	Novara	73	82	155	Palermo	72	98	
10° id.	Cagliari	6		13	Macerata	44	68	112	Novara	74	82	156	Palermo	74	99	
11° id.	Cagliari	6	7	13	Campobasso	35	58	93	Gaeta	10	20	30	Teramo	68	82	
12° id.	Cagliari	6	7	13	Campobasso	35	57	93	Gaeta	14	16	30	Teramo	68	82	
13° id.	Cagliari	7	9	16	Caltanissetta	50	54	104	Padova	65	83	148	Piacenza	52	58	
14° id.	Cagliari	7	9	16	Caltanissetta	50	52	102	Padova	63	83	146	Piacenza	52	58	
15° id.	Bari	40	69	109	Cagliari	4	6	10	Gaeta	30	28	58	Pavia	70	57	
	Bari	41	54	95	*Brescia*	54	72	126	*Cosenza*	38	51	89	*Frosinone*	46	65	
id.	Bari	40	69	109	Cagliari	4	6	10	Gaeta	30	38	68	Pavia	69		
	Bari	46	60	106	*Brescia*	55	72	127	*Cosenza*	38	50	88	*Frosinone*	27	39	
17° id.	Benevento	36	54	90	Cagliari	6	7	13	Catanzaro	33	67	100	Milano	68	76	
18° id.	Benevento	32	54	91	Cagliari	6	7	13	Catanzaro	33	67	100	Milano	82	76	
19° id.	Cagliari	5	8	13	Catanzaro	34	40	74	Forlì	40	58	98	Palermo	68	62	
20° id.	Cagliari	5	8	13	Catanzaro	31	40	71	Forlì	38	60	98	Palermo	66	62	
	Cagliari	8	11	19	Cuneo	15	27	42	Cefalù	54	80	134	Cuneo	40		
21° id.	*Ascoli*	42	60	102	*Barletta*	65	85	150	*Cremona*	38	45	83	*Macerata*	17		
	Cagliari	8	11	19	Cuneo	15	27	42	Cefalù	50	78	128	Cuneo	50	97	
22° id.	*Ascoli*	42	57	99	*Barletta*	65	85	150	*Cremona*	38	50	88	*Macerata*	17	23	
23° id.	Cagliari		7	13	Campobasso	26	52	78	Messina	26	38	64	Roma	55	84	

Reggimenti	Distretti	Con la forma di 2 anni	Con la forma di 3 anni	Totale	Distretti	Con la forma di 2 anni	Con la forma di 3 anni	Totale	Distretti	Con la forma di 2 anni	Con la forma di 3 anni	Totale	TOTALE con la forma di 2 anni	TOTALE con la forma di 3 anni	
24°	Palermo	34	47	81	Rovigo	34	42	76	Siena	30	32	62	100	852	952
25°	Palermo	34	47	81	Rovigo	34	39	73	Siena	29	32	61	109	852	961
26°	Trapani	14	19	33	—			—					114	841	955
27°	Trapani	14	19	33	—			—					114	853	967
27°	Pistoia	36	44	80	Teramo	31	39	70	—			—	204	243	447
28°	Pistoia	36	44	80	Teramo	28	39	67	—			—	204	244	448
29°	Rovigo	34	42	76	—			—	—			—	194	261	455
30°	*Teramo*	48	59	107	—			—	—			—	187	243	430
30°	Rovigo	36	40	76	—			—	—			—	193	263	456
31°	*Taranto*	38	57	95	—			—	—			—	187	244	431
32°	—				—			—	—			—	194	264	458
33°	—				—			—	—			—	190	268	458
34°	Siena	30	32	62	Udine	60	100	160	—			—	200	268	468
35°	Siena	30	32	62	Udine	60	100	160	—			—	207	260	467
36°	Trapani	37	47	84	—			—	—			—	200	248	448
37°	Trapani	37	47	84	—			—	—			—	200	248	448
38°	Perugia	36	44	80	Spoleto	13	12	25	—			—	190	262	452
39°	*Macerata*	48	59	107	*Saxona*	7	20	27	—			—	203	273	476
40°	Perugia	36	44	80	Spoleto	13	12	25	—			—	193	264	457
41°	*Macerata*	36	48	84	*Saxona*	6	25	31	—			—	203	276	479
42°	Ravenna	42	62	104	—			—	—			—	192	272	464
43°	Ravenna	42	62	104	—			—	—			—	192	273	465
44°	Spoleto	9	11	20	Torino	91	79	170	—			—	194	268	462
45°	Spoleto	9	11	20	Torino	69	83	152	—			—	195	261	456
46°	Livorno	46	58	104	—			—	—			—	174	274	448
47°	*Torino*	26	28	54	—			—	—			—	183	247	430
48°	Livorno	48	59	107	—			—	—			—	177	272	449
49°	*Torino*	26	30	56	—			—	—			—	186	245	431
50°	Verona	54	70	124	—			—	—			—	193	256	449
													A riportarsi . .	5691	7502	13193

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti di fanteria*

tretti	Con la ferma di		Totale	Distretti	Con la ferma di		Totale	Distretti	Con la ferma di		Totale
	2 anni	3 anni			2 anni	3 anni			2 anni	3 anni	
obasso	29	49	78	Messina	28	39	67	Roma	55	82	
a	*68*	*89*	*157*	*Novara*	*73*	*73*	*146*	*Pesaro*	*26*	*34*	
obasso	59	78	137	Casale	67	93	160	Roma	56	84	
ara	*56*	*80*	*136*	*Genova*	*29*	*39*	*68*	*Napoli*	*61*	*81*	
obasso	59	78	137	Casale	67	93	160	Roma	57	84	
ara	*57*	*79*	*136*	*Genova*	*29*	*38*	*67*	*Napoli*	*62*	*81*	
	28	26	54	Livorno	56	65	121	Messina	69	91	
	28	26	54	Livorno	56	65	121	Messina	70	91	
ù	7	10	17	Mondovì	45	77	122	Parma	65	66	
ù	8	10	18	Mondovì	45	77	122	Parma	64	67	
	29	44	73	Mondovì	30	38	68	Napoli	75	109	
li	*24*	*32*	*56*	*Bergamo*	*43*	*57*	*100*	*Potenza*	*61*	*79*	
	32	42	74	Mondovì	28	39	67	Napoli	76	109	
nissetta	46	71	117	Campagna	22	45	67	Massa	64	50	
nissetta	46	71	117	Campagna	22	45	67	Massa	64	50	
ari	14	19	33	Lecce	46	71	117	Mantova	25	41	
	15	19	34	Lecce	46	71	117	Mantova	25	40	
		49	85	Lecce	44	66	110	Lodi	58	66	
		48	85	Lecce	45	65	110	Lodi	60	7	

Segue SPECCHIO N° 2.

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti di fanteria di linea degli inscritti di 1ª categoria della classe 1863.*

Reggimenti	Distretti	Anno in Corpo	Anno in Congedo	Totale	Distretti	Anno in Corpo	Anno in Congedo	Totale	Distretti	Anno in Corpo	Anno in Congedo	Totale	Distretti	Anno in Corpo	Anno in Congedo	Totale	Totale anni in Corpo	Totale anni in Congedo	Totale generale
	Cagliari	6	72	78	Campobasso	29	66	95	Messina	62	95	157	Roma	55	102	157			
24° Fanteria	*Massa*	45	208	253	*Nola*	68	189	257	*Novara*	740	570	1310	*Pesaro*	92	148	240			
	Cagliari	8	7	15	Campobasso	10	75	85	Casale	6	98	104	Roma	58	94	152			
25° id.	*Cremona*	54	58	112	*Ferrara*	56	86	142	*Genova*	870	190	1060	*Napoli*	618	118	736			
	Cagliari	6	7	13	Campobasso	31	75	106	Casale	6	94	100	Roma	58	94	152			
26° id.	*Cremona*	55	53	108	*Ferrara*	51	79	130	*Genova*	915	195	1110	*Napoli*	618	118	736			
27° id.	Cagliari	6	6	12	Como	68	86	154	Livorno	50	93	143	Messina	62	95	157			
28° id.	Cagliari	6	6	12	Como	38	88	126	Livorno	70	80	150	Messina	62	95	157			
29° id.	Cagliari	6	6	12	Cefalù	7	90	97	Mondovì	45	73	118	Palma	62	93	155			
30° id.	Cagliari	6	6	12	Cefalù	6	88	94	Mondovì	45	73	118	Parma	58	87	145			
	Cagliari	10	23	33	Lecce	27	44	71	Mondovì	50	98	148	Napoli	57	100	157			
31° ic.	*Ancona*	57	47	104	*Ascoli*	240	57	297	*Bergamo*	60	57	117	*Potenza*	61	79	140			
32° ic.	Cagliari	11	23	34	Lecce	27	42	69	Mondovì	29	91	120	Napoli	73	102	175			
33° ic.	Cagliari	11	22	33	Caltanissetta	46	71	117	Campagna	22	65	87	Messa	64	94	158			
34° ic.	Cagliari	11	21	32	Caltanissetta	46	71	117	Campagna	22	65	87	Messa	64	94	158			
35° ic.	Aquila	42	66	108	Cagliari	11	19	30	Lecce	50	73	123	Mantova	25	47	72			
36° id.	Aquila	42	66	108	Cagliari	12	19	31	Lecce	50	73	123	Modena	21	41	62			
37° ic.	Cagliari	6	6	12	Girgenti	36	91	127	Lecce	14	96	110	Lodi	58	90	148			
38° id.	Cagliari	6	6	12	Girgenti	37	88	125	Lecce	61	61	122	Lodi	61	79	140			
39° ic.	Cagliari	9	12	21	Frosinone	30	93	123	Girgenti	50	70	120	Mantova	8	11	19			
40° id.	Cagliari	9	10	19	Frosinone	30	66	96	Girgenti	53	86	139	Mantova	9	11	20			
41° id.	Bergamo	53	80	133	Cagliari	4	9	13	Campagna	46	78	124	Girgenti	19	21	40			
42° id.	Bergamo	61	66	127	Cagliari	4	6	10	Campagna	46	78	124	Girgenti	19	20	39			
43° id.	Cagliari	7	8	15	Chieti	26	52	78	Como	62	83	145	Firenze	57	73	130			
44° id.	Cagliari	7	10	17	Chieti	26	55	81	Como	61	83	144	Firenze	57	73	130			
45° id.	Castrovillari	14	26	40	Catania	50	87	137	Modena	50	93	143	Sassari	8	8	16			
46° id.	Castrovillari	14	25	39	Catania	52	83	135	Modena	50	86	136	Sassari	8	8	16			
47° id.	Caserta	61	91	152	Foggia	37	68	105	Pistoia	40	52	92	Salerno	49	50	99			
48° id.	Caserta	62	90	152	Foggia	37	68	105	Pistoia	40	52	92	Salerno	49	50	99			

Reggimenti	Distretti	Anno in Corpo	Anno in Congedo	Totale	Distretti	Anno in Corpo	Anno in Congedo	Totale	Distretti	Anno in Corpo	Anno in Congedo	Totale	Distretti	Anno in Corpo	Anno in Congedo	Totale	Totale anni in Corpo	Totale anni in Congedo	Totale generale
													Riporto				5611	7381	13030
47°	Verona	56	79	135	—								—				1124	1622	2746
48°	—				—								—				2000	1744	4256
49°	—				—								—				1000	1000	2000
50°	—				—								—				1000	1000	2000
51°	—				—								—				1000	1000	2000
52°	—				—								—				1000	1000	2000
53°	Udine	56	58	114	—								—				1114	1158	2272
54°	Ildini	61	67	128	—								—				1214	1344	2558
55°	Siracusa	75	98	173	—								—				1536	1958	3494
56°	Siracusa	70	98	177	—								—				1537	2258	3795
57°	Reggio Emilia	58	88	146	—								—				1314	2088	3402
58°	*Taranto*	81	87	168	*Verona*	57	54	111					—				1368	2241	3609
59°	Reggio Emilia	58	88	146	—								—				1167	2778	3945
60°	Venezia	75	78	153	—								—				1528	2778	4306
61°	Venezia	75	78	153	—								—				1528	2778	4306
62°	Padova	14	84	98	Reggio Emilia	58	62	117					—				1192	2778	4370
63°	Padova	14	83	97	Reggio Emilia	58	62	120					—				1194	2777	4371
64°	Ravenna	48	78	126	—								—				1550	2644	4194
65°	Ravenna	48	44	92	—								—				1550	2644	4194
66°	Piacenza	53	20	73	Voghera	52	52	104					—				1603	2652	4255
67°	Piacenza	51	21	72	Voghera	58	50	108					—				1612	2652	4264
68°	Spoleto	54	70	124	—								—				1612	2652	4264
69°	Spoleto	54	70	124	—								—				1612	2652	4264
70°	Teramo	70	92	162	—								—				1682	2744	4426
71°	Teramo	46	50	96	—								—				1658	2694	4352
72°	Varese	64	80	144	—								—				1722	2774	4496
73°	Varese	68	80	148	—								—				1726	2774	4500
74°	Sassari	8	8	16	—								—				1734	2782	4516
75°	Sassari	8	8	16	—								—				1742	2790	4532
													A riportarsi				11 [illegible]	[illegible]	[illegible]

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti di fanteria*

tretti	Con la ferma di		Totale	Distretti	Con la ferma di		Totale	Distretti	Con la ferma di	
	2 anni	3 anni			2 anni	3 anni			2 anni	3 anni
i	64	96	160	Monza	60	84	144	Sassari	4	6
i	63	97	160	Monza	60	85	145	Sassari	4	6
ia	48	62	110	Lecco	20	27	47	Modena	54	65
ia	48	62	110	Lecco	20	27	47	Modena	56	63
za	45	51	96	Milano	65	85	150	Perugia	30	50
ara	*12*	*15*	*27*	*Firenze*	*46*	*60*	*106*	*Lecce*	*48*	*62*
za	45	51	96	Milano	65	85	150	Perugia	30	51
ara	*12*	*15*	*27*	*Firenze*	*46*	*60*	*106*	*Lecce*	*48*	*62*
ia	52	68	120	Catanzaro	32	43	75	Sassari	6	7
ia	52	68	120	Catanzaro	32	43	75	Sassari	6	7
gna	28	38	66	Milano	60	87	147	Ravenna	20	30
gna	29	37	66	Milano	60	87	147	Ravenna	20	30
	33	44	77	Mondovì	23	30	53	Salerno	32	41
	33	44	77	Mondovì	23	30	53	Salerno	32	41
za	57	91	148	Sassari	7	9	16	Teramo	27	40
za	57	91	148	Sassari	7	9	16	Teramo	27	41
	35	45	80	Pavia	19	24	43	Sassari	5	5
	89	*89*	*158*	*Novara*	*73*	*73*	*146*	*Pesaro*	*26*	*34*

Segue SPECCHIO N. 2.

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti di fanteria di linea degli inscritti di 1ª categoria della classe 1863.*

Reggimenti	Distretti	Con la forma di: 3 anni	5 anni	Totale	Distretti	Con la forma di: 3 anni	5 anni	Totale	Distretti	Con la forma di: 3 anni	5 anni	Totale	Distretti	Con la forma di: 3 anni	5 anni	Totale
49° Fanteria	Ancona	56	81	137	Chieti	64	96	160	Monza	60	84	144	Sassari	4	6	
50° id.	Ancona	57	80	137	Chieti	63	97	160	Monza	60	85	145	Sassari	4	6	
51° id.	Caserta	50	78	128	Catania	48	62	110	Lecco	20	27	47	Modena	54	65	
52° id.	Caserta	50	79	129	Catania	48	62	110	Lecco	20	27	47	Modena	50	63	
53° id.	Caserta	48	63	111	Cosenza	45	51	96	Milano	65	85	150	Perugia	36	50	
	Barletta	*14*	*29*	*43*	*Ferrara*	*12*	*15*	*27*	*Firenze*	*46*	*60*	*106*	Lecce	48	62	
54° id.	Caserta	48	63	111	Cosenza	45	51	96	Milano	65	85	150	Perugia	30	51	
	Barletta	*13*	*29*	*42*	*Ferrara*	*12*	*15*	*27*	*Firenze*	*46*	*60*	*106*	*Lecce*	*48*	*62*	
55° id.	Bologna	46	69	115	Catania	52	68	120	Catanzaro	32	43	75	Sassari	4	7	
56° id.	Bologna	45	70	115	Catania	52	68	120	Catanzaro	32	43	75	Sassari	4	7	
57° id.	Aquila	68	100	168	Bologna	28	38	66	Milano	60	87	147	Ravenna	20	30	
58° id.	Aquila	67	101	168	Bologna	20	37	66	Milano	60	87	147	Ravenna	20	30	
59° id.	Chieti	33	42	75	Forlì	38	40	77	Mondovì	23	30	53	Salerno	33	41	
60° id.	Chieti	33	43	76	Forlì	33	44	77	Mondovì	23	30	53	Salerno	33	41	
61° id.	Orvieto	43	68	111	Potenza	57	91	148	Sassari	4	6	10	Teramo	27	40	
62° id.	Orvieto	42	68	110	Potenza	57	91	148	Sassari	4	5	9	Teramo	26	41	
63° id.	Aquila	34	40	74	Forlì	35	45	80	Pavia	19	24	43	Sassari	3	5	
	Massa	*42*	*23*	*65*	*Nola*	*69*	*89*	*158*	*Nocera*	*73*	*73*	*146*	*Pesaro*	*26*	*34*	
64° id.	Aquila	34	40	74	Forlì	36	44	80	Pavia	19	25	44	Sassari	3	5	
65° id.	Benevento	34	43	77	Foggia	7	10	17	Mantova	54	85	139	Roma	60	76	
66° id.	Benevento	33	43	76	Foggia	7	10	17	Mantova	54	86	140	Roma	62	74	
67° id.	Arezzo	45	60	105	Foggia	48	75	123	Messina	36	55	91	Sassari	5	5	
68° id.	Arezzo	45	60	105	Foggia	49	75	124	Messina	35	56	91	Sassari	5	5	
	Barletta	40	61	101	Castrovillari	45	60	105	Pesaro	40	48	97	Sassari	5	5	
69° id.	*Ancona*	*33*	*41*	*74*	*Ascoli*	*24*	*32*	*56*	*Bergamo*	*43*	*57*	*100*	*Potenza*	*61*	*80*	
70° id.	Barletta	40	62	102	Castrovillari	45	60	105	Pesaro	40	48	97	Sassari	5	5	
71° id.	Lucca	49	74	123	Reggio Calab.	57	75	132	Sassari	7	7	14	Teramo	25	33	
	Lucca	48	62	110	*Brescia*	*64*	*88*	*152*	*Cosenza*	*38*	*51*	*89*	*Livorno*	*42*	*56*	

Reggimenti	Distretti	Con la forma di: 3 anni	5 anni	Totale	Distretti	Con la forma di: 3 anni	5 anni	Totale	Distretti	Con la forma di: 3 anni	5 anni	Totale	Distretti	Con la forma di: 3 anni	5 anni	Totale	TOTALE (non in forma di): 3 anni	5 anni	TOTALE GENERALE
																	Riporto		11188 15097 26285
10	—				—								—				184 207 451	
10	—				—								—				184 208 452	
110	Sassari	4	6	10	Venezia	23	15	38	—				—				199 253 472	
119	Sassari	4	6	10	Venezia	23	15	38	—				—				201 252 450	
80	Pesaro	14	18	32	Salerno	13	17	30	Sassari	4	6	10	—				210 290 500	953
110	*Savona*	*64*	*85*	*149*	—								—				*154 280 434*	
80	Pesaro	14	18	32	Salerno	13	17	30	Sassari	5	6	10	—				210 291 501	944
110	*Savona*	*64*	*85*	*149*	—								—				*143 291 434*	
13	Treviso	66	65	131	—								—				202 259 474	
13	Treviso	67	64	131	—								—				202 252 454	
50	Reggio Calab.	7	8	15	Sassari	4	6	10	—				—				187 269 456	
50	Reggio Calab.	6	9	15	Sassari	4	6	10	—				—				186 270 456	
73	Sassari	5	5	10	Treviso	66	96	162	—				—				192 258 450	
73	Sassari	5	5	10	Treviso	66	96	162	—				—				192 259 451	
67	Varese	53	55	108	—								—				187 263 450	
68	Varese	53	55	108	—								—				186 264 450	
10	Siracusa	46	60	106	Udine	59	88	147	—				—				193 262 457	896
60	—				—								—				*211 219 429*	
10	Siracusa	46	59	105	Udine	59	88	147	—				—				193 262 457	
135	Sassari	5	5	10	Siracusa	39	51	90	—				—				199 260 459	
135	Sassari	5	5	10	Siracusa	39	51	90	—				—				200 259 459	
10	Vercelli	58	60	118	—								—				192 255 447	
10	Vercelli	60	59	119	—								—				194 254 448	
10	Vercelli	66	69	135	—								—				205 243 448	891
141	*Taranto*	*13*	*17*	*30*	*Verona*	*14*	*18*	*32*	—				—				*188 245 433*	
10	Vercelli	66	69	135	—								—				205 244 449	
58	Vicenza	61	59	120	—								—				199 248 447	892
98	*Orvieto*	*16*	*20*	*36*	—								—				*208 277 485*	
																	A riportarsi	16685 23234 39019	

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti di fanteria*

Distretti	Con la ferma di		Totale	Distretti	Con la ferma di		Totale	Distretti	Con la ferma di	
	2 anni	3 anni			2 anni	3 anni			2 anni	3 anni
ggio Calab.	58	75	133	Sassari	7	7	14	Teramo	25	33
pscia	*66*	*86*	*152*	*Cosenza*	*38*	*51*	*89*	*Livorno*	*42*	*56*
ppagna	21	27	48	Frosinone	51	67	118	Reggio Calab.	51	72
ppagna	20	27	47	Frosinone	51	67	118	Reggio Calab.	55	71
sari	6	8	14	Siena	50	71	121	Torino	69	90
sari	6	8	14	Siena	50	71	121	Torino	69	90
a	68	86	154	Piacenza	57	53	110	Sassari	6	8
a	67	88	155	Piacenza	57	54	111	Sassari	6	8

Segue SPECCHIO N° 2.

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti di fanteria*

Reggimenti	Numeri	Con la forza di		Totale	Quartieri	Con la forza di		Totale	Numeri	Con la forza di		Totale	Numeri	Con la forza di		Totale
		uomini	cavalli			uomini	cavalli			uomini	cavalli			uomini	cavalli	
12° Fanteria	Lecce	40	75	115	Reggio Calab.	58	73	131	Numeri	7	7	14	Taranto	28	32	
	Bari	47	62	109	Amantea	65	86	151	Cosenza	48	58	106	Lecce	40	46	
13°	id.	Salerno	34	34	68	Campagna	31	37	68	Frattamaggiore	56	62	118	Reggio Calab.	54	53
14°	id.	Salerno	38	54	92	Campagna	39	37	76	Frattamaggiore	63	65	128	Reggio Calab.	52	51
15°	id.	Cuneo	34	54	88	Numeri	6	4	10	Sora	58	76	134	Torino	51	51
16°	id.	Cuneo	36	54	90	Numeri	6	6	12	Sora	58	71	129	Torino	52	51
17°	id.	Salerno	41	51	92	Sulmona	69	84	153	Frattamaggiore	57	66	123	Numeri	9	9
18°	id.	Salerno	47	56	103	Sulmona	67	89	156	Frattamaggiore	59	56	115	Numeri	6	6

Ai buoni degli inscritti di 1ª categoria della classe 1863.

Distretti	Numeri	Con la forza di		Totale	Numeri	Con la forza di		Totale	Numeri	Con la forza di		Totale	TOTALE con la forza di		Totale generale
		uomini	cavalli			uomini	cavalli			uomini	cavalli		uomini	cavalli	
									Riporto				1000	2358	3013
37	Verona	65	89	154	—				—				200	249	449
66	Cividale	116	203	319	—				—				208	272	480
123	Sassari	6	3	9	Voghera	58	93	151	—				101	262	363
124	Sassari	6	8	14	Voghera	49	87	136	—				133	481	614
136	Trapani	84	58	142	—				—				203	368	571
137	Trapani	55	59	114	—				—				201	281	482
138	Verona	89	87	176	—				—				206	243	449
139	Verona	98	92	190	—				—				207	240	447
									Totale generale . . .				1800	3452	5252

nti alpini degli inscritti di 1ª categoria della classe 1863.

on rma li 3 anni	Totale	DISTRETTI di reclutamento	Con ferma di 2 anni	Con ferma di 3 anni	Totale	Totale Con ferma di 2 anni	Totale Con ferma di 3 anni	Totale generale
30	47					17	30	47
23	37	Mondovì	4	6	10	18	29	47
4	7	Savona	15	25	40	18	29	47
30	47					17	30	47
30	47					17	30	47
30	47					17	30	47
31	49					18	31	49
19	31	Bergamo	6	9	15	18	28	46
9	15	Brescia	11	20	31	17	29	46
30	47					17	30	47
30	47					17	30	47
30	47					17	30	47
						17	30	47
		Mondovì	5	7	12	18	29	47

SPECCHIO N. 3

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti alpini degli inscritti di 1ª categoria della classe 1863.*

Reggimenti alpini assegnati	Compagnie	DISTRETTI di reclutamento	Con forza di		Totale	DISTRETTI di reclutamento	Con forza di		Totale	Totale		
			2 battaglioni	3 battaglioni			2 battaglioni	3 battaglioni		Con forza di 2 battaglioni	Con forza di 3 battaglioni	Totale generale
1° Val Tanaro	1	Mondovì	17	30	47					17	30	47
	2	Savona	16	27	43	Mondovì	6	4	10	22	31	53
	3	Mondovì	3	6	9	Savona	13	27	40	16	33	49
	4	Mondovì	12	30	42					12	30	42
	5	Mondovì	13	30	43					13	30	43
	6	Savona	17	30	47					17	30	47
	7	Novara	18	30	48					18	30	48
2° Valcamonica	8	Brescia	19	19	38	Bergamo	6	8	14	25	27	52
	9	Bergamo	6	8	14	Brescia	11	29	40	17	37	54
	10	Brescia	17	30	47					17	30	47
	11	Brescia	19	30	49					19	30	49
3° Val Pesio	8	Savona	16	30	46					16	30	46
	9	Savona	17	30	47					17	30	47
	10	Cuneo	14	29	43	Mondovì	5	7	12	19	36	55
	11	Mondovì	3	9	12	Cuneo	12	30	42	15	39	54
	12	Cuneo	8	33	41	Savona	10	30	40	18	63	81
	13	Savona	15	15	30	Cuneo	6	24	30	21	39	60
	14	Cuneo	12	29	41					12	29	41
	15	Cuneo	18	29	47					18	29	47
4° Val Stura	16	Vicenza	17	30	47					17	30	47
	17	Vicenza	17	30	47					17	30	47
	18	Verona	8	14	22	Vicenza	11	17	28	19	31	50
										A riportare	360	1080

Segue Specchio N. 3

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti alpini degli inscritti di 1ª categoria della classe 1863.*

Reggimenti alpini assegnati	Compagnie	DISTRETTI di reclutamento	Con forza di		Totale	DISTRETTI di reclutamento	Con forza di		Totale	Totale		
			2 battaglioni	3 battaglioni			2 battaglioni	3 battaglioni		Con forza di 2 battaglioni	Con forza di 3 battaglioni	Totale generale
						Riporto				360	1080	1440
4° Val Stura	19	Cuneo	13	30	43					13	30	43
	20	Cuneo	17	28	45					17	28	45
	21	Cuneo	17	30	47					17	30	47
	22	Cuneo	17	30	47					17	30	47
	23	Cuneo	15	30	45					15	30	45
	24	Cuneo	17	30	47					17	30	47
	25	Cuneo	17	30	47					17	30	47
	26	Cuneo	17	30	47					17	30	47
	27	Cuneo	17	30	47					17	30	47
5° Monte Lanzo	28	Torino	17	30	47					17	30	47
	29	Torino	14	28	42					14	28	42
	30	Pinerolo	9	14	23	Cuneo	12	18	30	21	32	53
6° Val Pellice	31	Cuneo	13	13	26	Pinerolo	3	13	16	16	26	42
	32	Pinerolo	17	28	45					17	28	45
	33	Pinerolo	17	28	45					17	28	45
	34	Pinerolo	17	28	45					17	28	45
7° Val Chisone	35	Pinerolo	17	28	45					17	28	45
	36	Pinerolo	17	28	45					17	28	45
	37	Pinerolo	17	28	45					17	28	45
	38	Pinerolo	17	28	45					17	28	45
8° Val Susa	39	Torino	15	30	45	Belluno	3	3	6	18	33	51
	40	Torino	15	30	45	Belluno	3	3	6	18	33	51
	41	Belluno	13	30	43					13	30	43
										A riportare	1161	3000

enti alpini degli inscritti di 1ª categoria della classe 1863.

Con ferma di 3 anni	Totale	DISTRETTI di reclutamento	Con ferma di 2 anni	Con ferma di 3 anni	Totale	Totale Con ferma di 2 anni	Totale Con ferma di 3 anni	Totale generale
		Riporto				759	1309	2068
19	30	Pinerolo	6	11	17	17	30	47
19	30	Pinerolo	6	11	17	17	30	47
11	17	Torino	11	19	30	17	30	47
18	28	Pinerolo	7	12	19	17	30	47
12	19	Torino	10	18	28	17	30	47
30	47					17	30	47
16	25	Como	8	14	22	17	30	47
14	22	Lecco	9	16	25	17	30	47
23	37	Bergamo	4	6	10	18	29	47
6	10	Lecco	14	23	37	18	29	47
23	37	Bergamo	4	6	10	18	29	47
		[illegible]	12	21	33	17	30	47
		[illegible]	10	16	26	18	29	47

Segue SPECCHIO N. 3

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti alpini degli inscritti di 1ª categoria della classe 1863.*

Reggimenti Battaglioni	Compagnie	DISTRETTI di reclutamento	Con forma di		Totale	DISTRETTI di reclutamento	Con forma di		Totale	Totale Con forma di		Totale generale
			1 maschi	2 femmine			3 maschi	4 femmine		5 maschi	6 femmine	
						Riporto				2509	2336	4845
3° Val Dora	32	Torino	14	15	29	Pinerolo	8	13	21	97	81	178
	33	Torino	13	18	31	Pinerolo	8	14	22	97	79	176
	34	Pinerolo	8	13	21	Torino	11	18	29	97	79	176
	35	Torino	19	10	29	Pinerolo	3	12	15	97	79	176
	36	Pinerolo	7	11	18	Torino	10	9	19	97	79	176
	37	Pinerolo	27	6	33					97	79	176
4° Valtellina	44	Lecco	6	10	27	Como	6	17	23	97	79	176
	4	Como	16	14	30	Lecco	8	6	14	97	79	176
	46	Lecco	14	13	27	Bergamo	4	6	10	98	79	177
	52	Bergamo	6	3	9	Lecco	14	10	24	98	79	177
	48	Lecco	14	10	24	Bergamo	1	4	15	98	79	177
	51	Bergamo	11	3	14	Lecco	13	13	26	97	79	176
	50	Bergamo	9	13	22	Bergamo	10	14	24	98	79	177
	49	Bergamo	10	13	23	Brescia	8	13	21	98	79	177
5° Val Dora	53	Treviso	17	11	28					97	79	176
	54	Treviso	17	10	27					97	79	176
	8	Treviso	10	10	20	Venezia	5	8	13	97	79	176
	55	Treviso	9	10	19	Venezia	8	11	19	98	80	178
6° Val Adige	57	Venezia	15	13	28	Treviso	8	13	21	98	80	178
	58	Treviso	10	10	20	Venezia	2	8	10	98	80	178
						A riportare				3207	2936	6143

Segue SPECCHIO N. 3

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti alpini degli inscritti di 3ª categoria della classe 1863.*

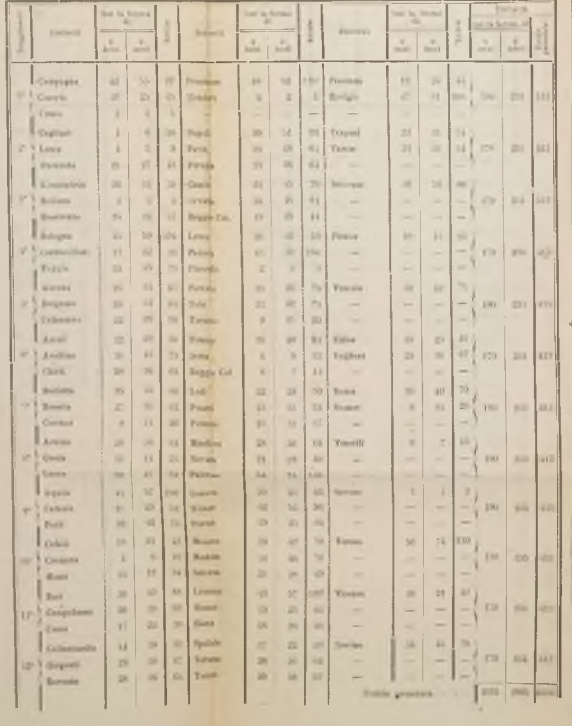
Reggimenti Battaglioni	Compagnie	DISTRETTI di reclutamento	Con forma di		Totale	DISTRETTI di reclutamento	Con forma di		Totale	Totale Con forma di		Totale generale
			1 maschi	2 femmine			3 maschi	4 femmine		5 maschi	6 femmine	
						Riporto				1107	1000	2107
6° Feltre	68	Belluno	10	10	20	Treviso	2	6	8	18	22	40
	69	Belluno	16	28	30	Treviso	2	6	8	17	8	40
	65	Belluno	11	15	26	Udine	6	14	20	17	8	40
	66	Udine	6	14	20	Belluno	11	13	24	17	8	40
7° Val Tagliamento	68	Udine	17	8	25					17	8	40
	70	Udine	17	8	25					17	8	40
	75	Udine	17	8	25					17	8	40
	77	Udine	17	8	25					17	8	40
						Totale generale				1324	1210	2534

enti bersaglieri degli inscritti di 1ª categoria della classe 1863.

etti	Con la ferma di: 2 anni	Con la ferma di: 3 anni	Totale	Distretti	Con la ferma di: 2 anni	Con la ferma di: 3 anni	Totale	TOTALE Con la ferma di: 2 anni	TOTALE Con la ferma di: 3 anni	TOTALE Totale generale
me	48	62	110	Piacenza	19	25	44			
rl	2	2	4	Rovigo	47	61	108	180	233	413
	—	—	—	—	—	—	—			
	39	51	90	Trapani	23	31	54			
	36	48	84	Varese	23	31	54	178	235	413
a	28	36	64	—	—	—	—			
	34	45	79	Siracusa	38	50	88			
)	35	46	81	—	—	—	—	179	234	413
Em.	19	25	44	—	—	—	—			
	26	33	59	Pistoia	10	13	23			
t	45	59	104	—	—	—	—	179	234	413
lo	2	3	5	—	—	—	—			
a	33	42	75	Venezia	32	42	74			
	32	42	74	—	—	—	—	180	233	413
o	9	11	20	—	—	—	—			
a	36	48	84	Udine	18	23	41			
	6	9	15	Voghera	29	38	67	179	234	413
) Cal.	6	7	13	—	—	—	—			
	22	28	50	Roma	30	40	70			
	23	31	54	Sassari	9	11	20	180	233	413
	25	32	57	—	—	—	—			
	28	36	64	Vercelli	6	7	13			
	21	28	49	—	—	—	—	180	233	413

SPECCHIO N. 4.

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti bersaglieri degli inscritti di 1ª categoria della classe 1863.*



SPECCHIO N. 5.

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti lanciari degli inscritti di 1ª categoria della classe 1863.*

Reggimenti	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Totale per Reggimento
	Arezzo	30	Padova	48	Reggio Calabria	30	
	Caserta	34	Pavia	30	Rovigo	25	
Nizza (1°)	Castrovillari	25	Piacenza	36	Voghera	20	227
	—	—	—	—	Cagliari	5	
	Frosinone	35	Napoli	60	Sciolto	23	
Piemonte Reale (2°)	Gaeta	19	Perugia	23	Trapani	36	277
	Lecco	20	Savona	31	Varese	17	
	—	—	—	—	Cagliari	5	
	Ancona	22	Casale	30	Siracusa	50	
Savoia (3°)	Belluno	20	Chieti	33	Treviso	41	277
	Benevento	18	Roma	50	Cagliari	5	
	Bergamo	40	Ferrara	26	Pinerolo	24	
Genova (4°)	Bologna	46	Ivrea	32	Siena	20	277
	Campobasso	37	Messina	42	Cagliari	5	
	Caltanissetta	34	Alessandria	24	Pesaro	21	
Novara (5°)	Cuneo	49	Lecce	46	Vicenza	24	277
	Firenze	47	Nola	53	Cagliari	5	
	Ascoli	23	Cefalù	21	Torino	47	
Aosta (6°)	Barletta	22	Livorno	40	Udine	53	277
	Catania	34	Teramo	23	Cagliari	5	
	Avellino	57	Cremona	21	Massa	33	
Milano (7°)	Bari	46	Macerata	25	Potenza	31	277
	Brescia	46	Mantova	39	Sassari	5	
	Lodi	23	Mondovì	21	Palermo	50	
Montebello (8°)	Lucca	32	Novara	39	Salerno	24	277
	Modena	38	Orvieto	25	Taranto	23	
	—	—	—	—	Sassari	5	
	Aquila	48	Girgenti	34	Reggio Emilia	20	
	Como	20	Parma	23	Vercelli	34	
Firenze (9°)	Genova	34	Pistoia	18	Verona	42	277
	—	—	—	—	Sassari	5	
	Campagna	21	Foggia	25	Milano	58	
	Catanzaro	29	Forlì	37	Ravenna	33	
Vittorio Emanuele (10°)	Cosenza	16	Mozza	21	Venezia	34	277
					Sassari	5	
					Totale generale		2770

nti cavalleggeri degli inscritti di 1ª categoria della classe 1863.

	Quota	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Totale per reggimento
. . .	40	Pavia	28	Rovigo	21	
. . .	31	Piacenza	35	Voghera	44	268
. . .	33	Reggio Calabria . . .	36	—	—	
. . .	37	Napoli	65	Teramo	27	
. . .	26	Perugia	23	Varese	35	260
. . .	43	—	—	Cagliari	4	
. . .	27	Gaeta	15	Siracusa	38	
. . .	50	Roma	48	Treviso	44	265
. . .	38	—	—	Cagliari	5	
. . .	38	Ferrara	27	Girgenti	30	
. . .	39	Foggia	38	Padova	43	261
. . .	37	—	—	Cagliari	9	
. . .	38	Lecce	39	Spoleto	26	
. . .	20	Mantova	32	—	—	266
. . .	64	Nola	47	—	—	
. . .	22	Castrovillari	19	Livorno	51	
. . .	37	Caltanissetta	20	Udine	58	263
. . .	51	—	—	Cagliari	5	
. . .	39	Potenza	38	Vicenza	65	
. . .	29	Pesaro	34	Cagliari	5	263
.	29	Taranto	24	—	—	
	6	Novara	47	Palermo	54	
		Orvieto	23	Pinerolo	22	258
		—	—	Sassari	3	

SPECCHIO N. 6.

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti cavalleggeri degli inscritti di 1ª categoria della classe 1863.*

Reggimenti	Distretti	Q.	Distretti	Q.	Distretti	Q.	Totali per reggimenti
Foggia (11°)	Caserta	40	Pavia	28	Rovigo	21	366
	Catanzaro	31	Piacenza	35	Voghera	44	
	Forlì	33	Reggio Calabria	36	—	—	
Saluzzo (12°)	Como	37	Napoli	65	Teramo	27	360
	Lecco	26	Peregia	23	Varese	35	
	Lucca	43	—	—	Cagliari	4	
Monferrato (13°)	Arezzo	27	Gaeta	15	Siracusa	38	265
	Casale	50	Roma	48	Treviso	44	
	Chieti	38	—	—	Cagliari	5	
Alessandria (14°)	Bergamo	38	Ferrara	27	Girgenti	30	261
	Bologna	39	Foggia	38	Padova	45	
	Campobasso	37	—	—	Cagliari	9	
Lodi (15°)	Ancona	38	Lecce	39	Spoleto	26	266
	Belluno	20	Mantova	32	—	—	
	Genova	64	Nola	47	—	—	
Lucca (16°)	Ascoli	22	Castrovillari	19	Livorno	51	263
	Alessandria	37	Caltanissetta	20	Udine	58	
	Catania	51	—	—	Cagliari	5	
Caserta (17°)	Bari	30	Potenza	38	Vicenza	65	265
	Cuneo	29	Pesaro	34	Cagliari	5	
	Macerata	23	Taranto	24	—	—	
Piacenza (18°)	Cefalù	36	Novara	47	Palermo	54	258
	Frosinone	47	Orvieto	33	Pinerolo	32	
	Ivrea	26	—	—	Sassari	9	
Guide (19°)	Avellino	48	Massa	38	Savona	28	204
	Cremona	20	Messina	39	Vercelli	40	
	Firenze	55	—	—	Sassari	5	
Roma (20°)	Aquila	39	Monza	21	Siena	24	264
	Campagna	42	Ravenna	46	Venezia	37	
	Milano	54	—	—	Sassari	7	
Padova (21°)	Benevento	28	Reggio Emilia	41	Torino	52	262
	Mondovì	47	Salerno	25	Trapani	21	
	Parma	42	—	—	Sassari	6	
Catania (22°)	Barletta	53	Lodi	31	Verona	45	263
	Brescia	44	Modena	38	Sassari	6	
	Cosenza	18	Pistoia	35	—	—	
					Totale generale		1957

SPECCHIO N. 7.

TABELLA *di assegnazione agli squadroni pedafrenieri in Pinerolo degli inscritti di 1ª categoria della classe 1863.*

DISTRETTI	Q.	DISTRETTI	Q.	DISTRETTI	Q.	DISTRETTI	Q.
Alessandria	1	*Riporto*	30	*Riporto*	56	*Riporto*	81
Ancona	1	Como	1	Milano	2	Roma	2
Aquila	1	Cosenza	1	Modena	2	Rovigo	1
Arezzo	2	Cremona	1	Mondovì	1	Salerno	1
Ascoli	1	Cuneo	2	Monza	1	Savona	1
Avellino	1	Ferrara	2	Napoli	1	Siena	1
Bari	1	Firenze	1	Nola	2	Siracusa	2
Barletta	1	Foggia	1	Novara	1	Spoleto	1
Belluno	1	Forlì	2	Orvieto	1	Taranto	1
Benevento	1	Frosinone	1	Padova	1	Teramo	1
Bergamo	2	Gaeta	1	Palermo	1	Torino	2
Bologna	2	Genova	1	Parma	1	Trapani	1
Brescia	1	Girgenti	1	Pavia	2	Treviso	1
Caltanissetta	1	Ivrea	1	Perugia	1	Udine	1
Campagna	1	Lecce	2	Pesaro	1	Varese	1
Campobasso	2	Lecco	1	Piacenza	1	Venezia	1
Casale	2	Livorno	1	Pinerolo	1	Vercelli	2
Caserta	1	Lodi	1	Pistoia	1	Verona	1
Castrovillari	1	Lucca	1	Potenza	1	Vicenza	2
Catania	2	Mantova	1	Ravenna	1	Voghera	2
Catanzaro	1	Macerata	1	Reggio Calabria	1		
Cefalù	1	Massa	1	Reggio Emilia	1		
Chieti	3	Messina	1				
A riportarsi	30	*A riportarsi*	50	*A riportarsi*	81	Totale generale	108

SPECCHIO N. 8.

TABELLA *di assegnazione ai depositi cavalli stallone degli inscritti di 1ª categoria della classe 1863.*

DEPOSITI	DISTRETTI	Q.	DISTRETTI	Q.	TOTALE
R. Stabilimento Foggia	Napoli	1	Roma	2	3
Pisa	Livorno	1	Lucca	1	2
			Totale generale		5

one ai reggimenti d'artiglieria da campagna
di 1. categoria della classe 1863

tti	Con la ferma di 2 anni	Con la ferma di 3 anni	Totale	Distretti	Con la ferma di 2 anni	Con la ferma di 3 anni	Totale	Totale con la ferma di 2 anni	Totale con la ferma di 3 anni	Totale generale
	27	53	80	*Roma*	23	47	70			
	17	33	50	Sassari	1	4	5	172	342	514
	15	29	44	Spoleto	20	40	60			
				Venezia	27	53	80			
	20	40	60	Sassari	2	3	5			
Cal.	*18*	*35*	*53*	Teramo	25	50	75			
	27	53	80	*Trapani*	*10*	*20*	*30*	172	340	512
				Udine	20	39	59			
	12	*23*	*35*	Salerno	13	27	40			
	18	37	55	Trapani	12	23	35			
	2	3	5	Varese	17	33	50	173	341	514
				Voghera	30	61	91			
	15	29	44	Pistoia	25	50	75			
	34	*66*	*100*	Sassari	2	3	5			
		53	80	Savona	10	20	30	178	351	529
				Siracusa	13	27	40			

Secondo N. 8

TABELLA di composizione di reggimenti d'artiglieria da campagna, degli Eserciti di S. Maestro nella classe 1863

Reggimenti	Depositi	Uffiziali			Truppa	Uffiziali			Truppa	Uffiziali			Truppa	Totale		
		Uffiziali				Uffiziali				Uffiziali				Uffiziali		
		Uffiziali				Uffiziali				Uffiziali				Uffiziali		
1°	Colonnello	1	0	1	Truppa	17	0	17	Truppa	23	47	70				
	Capitani	10	0	10	Truppa	17	0	17	Truppa	1	0	1				
	Comandante	1	0	1	Truppa	0	0	0	Truppa	20	0	0		178	448	626
									Truppa	27	0	0				
2°	Bellona	8	0	8	Truppa	0	0	0	Truppa	0	0	0				
	Fortuna	0	0	0	Truppa	0	0	0	Truppa	0	0	0				
	Ruscia	0	0	0	Truppa	0	0	0	Truppa	0	0	0		178	448	626
									Truppa	0	0	0				
3°	Bonaventura	0	0	0	Truppa	0	0	0	Truppa	0	0	0				
	Bologna	0	0	0	Truppa	0	0	0	Truppa	0	0	0		178	448	626
	Campagna	0	0	0	Truppa	0	0	0	Truppa	0	0	0				
									Truppa	0	0	0				
4°	Aquila	0	0	0	Truppa	0	0	0	Truppa	0	0	0				
	Amedi	0	0	0	Truppa	0	0	0	Truppa	0	0	0		178	448	626
	Rue	0	0	0	Truppa	0	0	0	Truppa	0	0	0				
									Truppa	0	0	0				
5°	Alessandria	0	0	0	Truppa	0	0	0	Truppa	0	0	0				
	Bergamo	0	0	0	Truppa	0	0	0	Truppa	0	0	0		178	448	626
	Caserta	0	0	0	Truppa	0	0	0	Truppa	0	0	0				
									Truppa	0	0	0				
6°	Ancona	0	0	0	Truppa	0	0	0	Truppa	0	0	0				
	Capitani	0	0	0	Truppa	0	0	0	Truppa	0	0	0		178	448	626
	Colonnello	0	0	0	Truppa	0	0	0	Truppa	0	0	0				
									Truppa	0	0	0				
	A riportare . .													1068	2688	3756

Segue Secondo N. 9.

TABELLA di composizione di reggimenti d'artiglieria da campagna, degli Eserciti di S. Maestro nella classe 1863

Reggimenti	Depositi	Uffiziali			Truppa	Uffiziali			Truppa	Uffiziali			Truppa	Totale		
		Uffiziali				Uffiziali				Uffiziali				Uffiziali		
		Uffiziali				Uffiziali				Uffiziali				Uffiziali		
													Riporto	1068	2688	3756
7°	Capitani	8	0	8	Truppa	17	0	17	Truppa	1	0	1	Truppa	14	0	14
	Carlo	10	0	10	Truppa	17	0	17	Truppa	1	0	1	Truppa	17	0	17
	Duca	11	0	11	Truppa	0	0	0	Truppa	0	0	0	Truppa	0	0	0
8°	Arcadi	0	0	0	Truppa	0	0	0	Truppa	0	0	0	Truppa	0	0	0
	Barbara	0	0	0	Truppa	0	0	0	Truppa	0	0	0	Truppa	0	0	0
	Ruscia	0	0	0	Truppa	0	0	0	Truppa	0	0	0	Truppa	0	0	0
													Truppa	0	0	0
													Truppa	0	0	0
													Truppa	0	0	0
9°	Ercolano	0	0	0	Truppa	0	0	0	Truppa	0	0	0	Truppa	0	0	0
	Capitani	0	0	0	Truppa	0	0	0	Truppa	0	0	0	Truppa	0	0	0
	Cirene	0	0	0	Truppa	0	0	0	Truppa	0	0	0	Truppa	0	0	0
													Truppa	0	0	0
													Truppa	0	0	0
10°	Capitani	0	0	0	Truppa	0	0	0	Truppa	0	0	0	Truppa	0	0	0
	Guardia	0	0	0	Truppa	0	0	0	Truppa	0	0	0	Truppa	0	0	0
	Genova	0	0	0	Truppa	0	0	0	Truppa	0	0	0	Truppa	0	0	0
													Totale generale	1782	4480	6262

zione ai reggimenti d'artiglieria da fortezza di 1ª categoria della classe 1863.

Con la ferma di		Totale	Distretti	Con la ferma di		Totale	TOTALE		
							Con la ferma di		Totale generale
2 anni	3 anni			2 anni	3 anni		2 anni	3 anni	
10	19	29	Piacenza	4	8	12			
5	10	15	Potenza	8	14	22			
4	8	12	Siracusa	7	12	19			
18	35	53	Treviso	7	14	21	136	262	398
7	14	21	Udine	12	24	36			
8	16	24	Varese	5	11	16			
—	—	—	—	—	—	—			
17	33	50	Reggio Em.	8	15	23			
10	20	30	Salerno	6	11	17			
2	5	7	Sassari	1	2	3	137	262	399
13	24	37	Savona	2	3	5			
4	8	12	Torino	23	43	66			
11	21	32	Vercelli	5	11	16			
5	11	16	Pinerolo	2	5	7			
2	4	6	Ravenna	14	26	40			
6	12	18	Roma	11	22	33	136	262	398
2	3	5	Spoleto	5	10	15			
6	13	19	Vicenza	21	39	60			
	39	60	—	—	—	—			

SPECCHIO N. 10.

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti d'artiglieria da fortezza degli inscritti di 1ª categoria della classe 1863.*

Reggimenti	Distretti	Con la ferma di 5 anni	Con la ferma di 2 anni	Totale	Distretti	Con la ferma di 5 anni	Con la ferma di 2 anni	Totale	Distretti	Con la ferma di 5 anni	Con la ferma di 2 anni	Totale	TOTALE Con la ferma di 5 anni	TOTALE Con la ferma di 2 anni	TOTALE Totale generale
	Ancona	6	10	16	Forlì	10	19	29	Piacenza	4	8	12			
	Barletta	12	24	36	Lecco	6	10	15	Potenza	8	14	22			
	Belluno	3	5	8	Lecce	4	8	12	Siracusa	7	12	19			
15°	Brescia	7	13	20	Macerata	18	35	53	Treviso	7	14	21	136	262	398
	Cagliari	1	2	3	Monza	7	11	2	Udine	12	24	36			
	Cosenza	2	4	6	Perugia	8	16	24	Varese	5	11	16			
	Foggia	10	19	29	—	—	—	—	—	—	—	—			
	Alessandria	6	13	19	Firenze	17	33	50	Reggio Em	8	15	23			
	Arezzo	4	8	12	Genova	10	20	30	Salerno	6	11	17			
	Caltanissetta	5	9	14	Imola	3	6	7	Sassari	1	2	3			
14°	Campobasso	7	13	20	Lucca	13	24	37	Savona	3	3	5	137	262	399
	Catanzaro	5	9	14	Massa	4	8	12	Torino	23	43	66			
	Cefalù	8	14	22	Nola	14	24	38	Vercelli	5	11	16			
	Avellino	6	12	18	Fresinone	5	11	16	Pinerolo	2	5	7			
	Bergamo	5	13	20	Gaeta	2	4	6	Ravenna	14	26	40			
	Campagna	8	17	20	Messina	6	12	18	Roma	11	22	33	136	262	398
12°	Cesale	10	20	30	Mondovì	3	2	5	Spoleto	5	10	15			
	Castrovillari	2	3	5	Orvieto	6	13	19	Vicenza	21	39	60			
	Ferrara	7	13	20	Palermo	21	29	50	—	—	—	—			
	Aquila	12	22	34	Modena	6	10	16	Siena	5	12	18			
	Bari	4	8	12	Modena	12	24	36	Taranto	2	5	7			
	Catania	13	24	37	Parma	10	36	46	Teramo	2	5	7	137	262	399
16°	Chieti	5	12	18	Pistoia	5	16	21	Verona	24	47	71			
	Cremona	3	7	10	Reggio Cal	8	14	22	—	—	—	—			
	Cuneo	2	4	6	Rovigo	9	16	25	—	—	—	—			
	Livorno	4	5	8	Lavorno	16	31	47	Pavia	10	20	30			
	Benevento	5	9	15	Lodi	5	10	15	Pesaro	5	10	15			
	Bologna	18	35	53	Milano	8	14	22	Teramo	3	2	5	136	262	398
17°	Caserta	10	20	30	Napoli	19	36	55	Trapani	4	8	12			
	Como	7	13	20	Novara	7	12	19	Voghera	6	12	18			
	Girgenti	2	5	7	Padova	10	29	36	—	—	—	—			
									Totale generale				682	1310	1992

SPECCHIO N. 11.

TABELLA *di assegnazione alle batterie d'artiglieria da montagna degli inscritti di 1ª categoria della classe 1863.*

Reggimenti	DISTRETTI	Con la ferma di 5 anni	Con la ferma di 2 anni	Totale	DISTRETTI	Con la ferma di 5 anni	Con la ferma di 2 anni	Totale	DISTRETTI	Con la ferma di 5 anni	Con la ferma di 2 anni	Totale	TOTALE Con la ferma di 5 anni	TOTALE Con la ferma di 2 anni	TOTALE Totale generale
	Ancona	6	6	12	Massa	3	2	5	Rovigo	2	4	6			
	Aquila	3	6	10	Modena	4	3	8	Reggio Emil	4	3	8			
	Ascoli	3	5	8	Nizza	4	3	5	Savona	3	4	5			
	Cuneo	2	5	7	Novara	6	11	16	Torino	9	14	21	56	110	166
	Firenze	9	12	21	Parma	5	5	9	Urbino	6	8	14			
	Genova	6	11	17	Piacenza	3	3	6	Vercelli	3	5	8			
	Imola	1	3	4	Pinerolo	3	3	6	—	—	—	—			
	Arezzo	8	5	8	Forlì	7	8	15	Treviso	4	8	12			
	Belluno	3	3	6	Lecce	5	7	12	Udine	4	8	12			
	Bergamo	2	4	6	Macerata	3	7	10	Verona	9	18	27			
	Bologna	9	16	25	Modena	6	9	15	Vicenza	4	8	12	56	110	166
	Brescia	4	8	12	Orvieto	3	5	8	Voghera	6	8	14			
	Chieti	5	6	11	Perugia	4	8	12	—	—	—	—			
	Como	3	5	8	Spoleto	3	5	8	—	—	—	—			
									Totale generale				166	330	492

compagnie zappatori dei reggimenti del genio
di 1ª categoria della classe 1863.

Con la ferma di		Totale	DISTRETTI	Con la ferma di		Totale	TOTALE		
							Con la ferma di		Totale generale
2 anni	3 anni			2 anni	3 anni		2 anni	3 anni	
6	10	16	Palermo	12	22	34			
1	3	4	Pavia	5	9	14			
1	3	4	Reggio Cal.	8	14	22			
1	3	4	Salerno	7	13	20			
5	10	15	Siena	5	9	14			
10	18	28	Spoleto	2	3	5	162	305	467
16	29	45	Teramo	1	2	3			
6	10	16	Trapani	1	2	3			
6	12	18	Vicenza	5	9	14			
5	10	15	Voghera	6	11	17			
—	—	—	Cagliari	1	3	4			
7	13	20	Napoli	9	17	26			
»	1	1	Parma	11	21	32			
2	4	6	Pinerolo	»	1	1			
7	13	20	Pistoia	9	16	25			
2	4	6	Potenza	4	8	12			
»	4	6	Reggio Em	1	2	3	162	307	469
[illegible]	[illegible]	50	Savona	1	2	3			
[illegible]	3	4	Siracusa	1	3	4			
[illegible]	[illegible]	18	Taranto	1	2	3			
[illegible]	1	1	Vercelli	8	15	23			

SPECCHIO N. 12.

TABELLA *d'assegnazione alle compagnie zappatori dei reggimenti del genio degli inscritti di 1ª categoria della classe 1863.*

Reggimenti	DISTRETTI	Con la ferma di 3 anni	Con la ferma di 4 anni	Totale	DISTRETTI	Con la ferma di 3 anni	Con la ferma di 4 anni	Totale	DISTRETTI	Con la ferma di 3 anni	Con la ferma di 4 anni	Totale	TOTALE Con la ferma di 3 anni	TOTALE Con la ferma di 4 anni	TOTALE generale
1° Reggimento	Ascoli	2	3	5	Frosinone	6	10	16	Palermo	12	22	34			
	Barletta	12	24	36	Gaeta	1	3	4	Pavia	5	9	14			
	Bergamo	2	3	5	Iesi	1	3	4	Reggio Cal.	8	14	22			
	Brescia	9	17	26	Lecco	1	3	4	Salerno	7	13	20			
	Campagna	7	13	20	Lodi	5	10	15	Siena	5	9	14			
	Castrevillari	3	3	5	Milano	10	18	28	Spoleto	2	3	5	102	205	307
	Catanzaro	9	7	26	Modena	16	29	45	Teramo	1	2	3			
	Cosenza	1	2	3	Monza	6	10	16	Trapani	1	2	3			
	Cefalù	6	11	16	Nola	6	12	18	Vicenza	5	9	14			
	Campobasso	3	7	10	Orvieto	5	10	15	Voghera	6	11	17			
	—	—	—	—	—	—	—	—	Cagliari	1	3	4			
2° Reggimento	Aquila	10	17	27	Ciavdà	5	13	20	Napoli	6	17	23			
	Arezzo	8	15	23	Corno	—	1	1	Parma	11	21	32			
	Avellino	8	14	22	Foggia	2	5	7	Pinerolo	—	1	1			
	Bari	6	12	18	Girgenti	7	13	20	Pistoja	9	16	25			
	Belluno	1	2	3	Lecce	2	4	6	Potenza	4	8	12			
	Benevento	4	8	12	Macerata	2	4	6	Reggio Em.	1	2	3	102	207	309
	Caltanissetta	7	11	18	Mantova	18	32	50	Savona	1	2	3			
	Casale	10	20	30	Massa	1	3	4	Siracusa	1	3	4			
	Catania	5	10	15	Messina	6	12	18	Taranto	1	2	3			
	Cremona	5	13	18	Mondovì	—	1	1	Torcelli	8	15	23			
	—	—	—	—	—	—	—	—	Sassari	1	3	4			
3° Reggimento	Alessandria	2	3	5	Genova	3	5	8	Ravenna	2	3	5			
	Ancona	1	3	4	Livorno	3	4	7	Roma	1	3	4			
	Bologna	3	5	8	Lucca	1	2	3	Rovigo	2	5	7			
	Chieti	1	2	3	Novara	1	2	3	Torino	1	3	4			
	Como	1	2	3	Padova	1	3	4	Treviso	2	3	5			
	Ferrara	1	2	3	Perugia	1	2	3	Udine	3	5	8	54	85	129
	Firenze	4	7	11	Pesaro	1	2	3	Varese	2	5	7			
	Forlì	1	2	3	Piacenza	1	2	3	Venezia	1	3	4			
	—	—	—	—	—	—	—	—	Verona	3	5	8			
	—	—	—	—	—	—	—	—	Cagliari	1	1	2			
	—	—	—	—	—	—	—	—	Sassari	1	1	2			
									Totale generale				368	697	1065

SPECCHIO N. 13.

TABELLA *d'assegnazione alle compagnie pontieri e lagunari degli inscritti di 1ª categoria della classe 1863.*

Reggimenti	DISTRETTO	Con la ferma di 3 anni	Con la ferma di 4 anni	Totale	DISTRETTI	Con la ferma di 3 anni	Con la ferma di 4 anni	Totale	DISTRETTI	Con la ferma di 3 anni	Con la ferma di 4 anni	Totale	TOTALE Con la ferma di 3 anni	TOTALE Con la ferma di 4 anni	TOTALE generale
2° Reggimento (pontieri)	Alessandria	3	5	8	Genova	10	20	30	Pesaro	3	6	9			
	Ancona	2	4	6	Iesi	2	3	5	Piacenza	1	3	4			
	Bergamo	2	3	5	Livorno	3	10	13	Ravenna	2	4	6			
	Bologna	3	5	8	Lodi	1	3	4	Roma	2	6	8			
	Brescia	3	4	7	Lucca	1	3	4	Rovigo	3	10	13			
	Casale	3	5	8	Mantova	4	8	12	Savona	1	3	4	104	207	311
	Como	3	7	10	Massa	2	6	8	Torino	14	28	42			
	Cuneo	5	9	14	Milano	5	9	14	Treviso	3	5	8			
	Cremona	4	7	11	Novara	3	6	9	Udine	4	9	13			
	Ferrara	3	10	13	Padova	4	8	12	Varese	3	10	13			
	Firenze	4	11	15	Pavia	3	6	9	Venezia	33	69	102			
	Forlì	3	4	7	Perugia	3	5	8	Verona	3	11	14			

compagnie del treno dei reggimenti di artiglieria,
nscritti di 1ª categoria della classe 1863

TRETTI	Con la ferma di 2 anni	Con la ferma di 3 anni	Totale	DISTRETTI	Con la ferma di 2 anni	Con la ferma di 3 anni	Totale	TOTALE Con la ferma di 2 anni	TOTALE Con la ferma di 3 anni	TOTALE Totale generale
ıze	17	3	20	*Roma*	*23*	*5*	*28*			
a	12	3	15	Spoleto	12	3	15	134	29	163
ra	19	4	23	Venezia	23	5	28			
pio Cal.	*17*	*3*	*20*	—	—	—	—			
no	12	3	15	—	—	—	—	123	27	150
	23	5	28	—	—	—	—			
no	18	4	22	Varese	10	2	12			
ani	8	2	10	Voghera	19	4	23	128	26	154
—	—	—	—	Cagliari	11	2	13			
ona	17	3	20	Siracusa	12	3	15			
inone	*33*	*7*	*40*	—	—	—	—	141	29	170
ova	26	5	31	—	—	—	—			
	21	5	26	Pinerolo	8	2	10			
— ria			18	Torino	27	6	33	135	30	165
—			—	Sassari	10	3	13			

SPECCHIO N. 15.

TABELLA *indicante le professioni ed i mestieri che debbono esercitare nell'inscritti della classe 1863 che dai vari distretti saranno assegnati alle compagnie operai e da costa di artiglieria ed al reggimento del genio*

DISTRETTI	INDICAZIONE DELLE PROFESSIONI E DEI MESTIERI												Corpi o reparti di corpi cui debbono essere assegnati dopo eseguito il cupolavoro
	Bifolchi	Conciatori e vetturini	Lavoratori	Fornaciai	Fabbri	Calzolai e stagnini	Litografi e tipografi	Falegnami e carradori	Sarti	Sellai	Quadrupedi	Totale	
Alessandria	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	4	
Brescia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Como	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1ª compagnia operai a Torino.
[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Pavia	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	
Bergamo	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Bologna	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	4	3ª compagnia operai a Bologna.
Milano	—	—	1	—	1	1	—	1	—	1	—	5	
Venezia	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	
Ascoli	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	
Caserta	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	2ª e 4ª compagnia operai a Capua
Livorno	1	—	—	—	—	1	—	2	1	1	—	6	
Napoli	—	1	2	1	1	1	2	2	—	1	—	11	
Caltanissetta	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	
Firenze	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	
Massa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	dal 14° regg. artigl. a Genova.
Piacenza	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	
Torino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Catanzaro	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1° reggimento genio
Messina	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2° reggimento genio
Genova	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
Roma	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3° reggimento genio
Venezia	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	4° reggimento genio
	5	7	3	1	4	7	2	28	1	4	2	62	

SPECCHIO N. 16.

TABELLA *di assegnazione alle compagnie di sanità degli inscritti di 1ª categoria della classe 1863.*

Compagnie e sezioni	Distretti	Pel servizio di sfermeria: Ambulanti	Pel servizio di sfermeria: Infermieri	Pel servizio di gabinetti	con la forma di: 8 mesi	con la forma di: 5 mesi	Totale	Distretti	Pel servizio di infermeria: Ambulanti	Pel servizio di infermeria: Infermieri	Pel servizio di gabinetti	con la forma di: 8 mesi	con la forma di: 5 mesi	Totale	Totale generale: Pel servizio di infermeria: Ambulanti	Pel servizio di infermeria: Infermieri	Pel servizio di gabinetti	con la forma di: 8 mesi	con la forma di: 5 mesi	Totale
Torino	Alessandria	3	5	5	13	2	20	Cuneo	2	4	5	13	3	27	5	10	25	13	13	66
	Casale	1	3	5	—	2	7	Mondovì	2	4	5	13	3	27						
Alessandria	Ivrea	1	3	5	3	2	7	Torino	2	5	7	16	5	33	9	17	31	16	15	80
	Vigevano	1	3	5	3	2	6	Vercelli	2	5	6	13	3	27						
Milano	Brescia	2	3	4	9	3	6	Como	1	3	7	7	2	21	6	11	19	25	7	68
	Bergamo	2	3	4	9	3	6	Lecco	1	3	3	7	2	16						
Milano	Milano	2	3	4	9	3	7	Novara	1	2	6	7	2	18	5	9	17	25	7	86
	Monza	1	3	3	7	3	4	Varese	1	3	3	7	2	16						
Venezia	Belluno	2	4	4	10	2	8	Udine	2	4	5	7	2	20	9	17	33	45	10	35
	Padova	3	5	3	10	3	8	Venezia	2	4	5	10	3	24						
Verona	Mantova	2	6	3	12	3	8	Verona	2	6	3	12	3	32						
	Rovigo	2	5	4	12	3	9	Verona	2	5	4	12	3	30	14	27	49	57	12	44
	Treviso	2	5	4	10	3	8													
Piacenza	Cremona	1	3	3	8	3	7	Mauri	1	3	3	8	3	18						
	Genova	1	3	3	8	2	6	Savona	1	2	3	6	1	13	3	13	18	25	6	23
Genova	Lodi	1	2	3	6	2	5	Finalmare	1	2	1	4	1	9						
	Parma	1	3	1	5	1	3	Voghera	1	2	3	6	1	13	5	10	7	15	3	16
	Pavia	1	2	1	4	1	3													
Bologna	Ancona	2	5	3	9	3	7	Macerata	1	3	4	8	2	18						
	Ascoli	1	2	3	6	2	4	Ussero	1	3	4	8	2	18	5	12	16	28	8	36
	Forlì	1	3	3	6	2	5													
Bologna	Bologna	1	3	3	7	3	6	Ravenna	1	3	3	7	2	16						
	Ferrara	1	3	3	7	3	7	Foggia Ba.	1	3	3	7	2	16	4	9	17	21	6	57
	Modena	1	3	3	7	3	7													
															80	150	185	280	80	575

i mestieri che debbono esercitare gl'inscritti della classe 1863 ssegnati alle compagnie operai e da costa di artiglieria ed ai

DELLE PROFESSIONI E DEI MESTIERI								Corpi e reparti di corpi cui debbono essere assegnati dopo eseguito il capolavoro.
Incisori	Lattai o stagnai	Litografi e tipografi	Falegnami e legnaiuoli	Segatori	Sellai	Orologiai	Totale	
—	1	—	2	—	—	—	4	
—	—	—	2	—	—	—	2	
—	—	—	2	—	—	—	2	1ª compagnia operai a Torino.
—	—	—	1	—	—	—	1	
—	—	—	2	—	—	—	2	
—	—	—	1	—	—	—	2	
—	1	—	1	—	1	—	4	3ª compagnia operai a Bologna.
1	1	—	1	—	1	—	5	
1	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	2	—	—	—	2	
—	—	—	2	—	—	—	3	2ª e 4ª compagnia operai a Capua
—	1	—	2	1	1	—	6	
	1	2	2	—	1	—	11	
		—	1	—	—	—	2	
		—	1	—	—	—	2	

SPECCHIO

TABELLA *d*

Segue SPECCHIO N. 16.

TABELLA *di assegnazione alle compa*

Compagnie e loro sede		Distretti	Pel servizio di infermieri: Aiutanti	Pel servizio di infermieri: Infermieri	Pel servizio di portaferiti	Totale	con la ferma di: 2 anni	con la ferma di: 3 anni
4°	Torino	Alessandria						
		Casale . . .						
41°	Firenze	Arezzo. . . .	1	2	2	5	1	4
		Orvieto . . .	1	2	2	5	1	4
		Perugia . . .	2	4	4	10	3	7
42°	Perugia	Firenze . . .	1	2	1	4	1	3
		Livorno . . .	1	2	1	4	1	3
43°	Roma	Aquila	2	4	5	11	3	8
		Cagliari . . .	1	2	3	6	2	4
		Campobasso .	1	2	3	6	1	5
		Chieti	1	3	3	7	2	5
44°	Chieti	Frosinone . .	1	2	3	6	1	5
45°	Napoli	Avellino. . .	2	5	6	13	3	10
		Benevento . .	2	4	5	11	3	8
		Campagna . .	2	4	5	11	3	8
46°	Salerno	Caserta . . .	1	2	3			
		Castellamare						

ignie di sanità degli inscritti di 1 categoria della classe 1863.

Totale	Distretti	Pel servizio di infermeria		Pel servizio di portaferiti	Totale	con la ferma di		Totale	Totale generale						
		Aiutanti	Infermieri			2 anni	3 anni		Pel servizio di infermeria		Pel servizio di portaferiti	Totale	con la ferma di		Totale
									Aiutanti	Infermieri			2 anni	3 anni	
	Riporto . . .								69	136	140	345	85	260	345
5	Siena	1	2	3	6	2	4	6							
5	Spoleto . . .	1	2	2	5	1	4	5	6	12	13	31	8	23	31
10															
4	Lucca	1	1	2	4	1	3	4							
4	Pistoia. . .	1	1	2	4	1	3	4	4	6	6	16	4	12	16
11	Foggia . . .	2	4	5	11	3	8	11							
6	Sassari. . . .	1	2	3	6	1	5	6							
6	Teramo . . .	1	2	3	6	1	5	6	9	19	25	53	13	40	53
7															
6	Roma	2	3	4	9	2	7	9	3	5	7	15	3	12	15
13	Gaeta	1	4	5	10	3	7	10							
11	Nola.	2	3	4	9	2	7	9	12	23	29	64	16	48	64
11	Salerno . .	3	3	4	10	2	8	10							
	. . .	3	4	4	11	3	8	11	4	6	7	17	4	13	17

Segue Specchio N. 16.

TABELLA *di assegnazione alle compagnie di sanità degli inscritti di 1ª categoria della classe 1863.*

Compagnie e loro sede	Distretti	Pel servizio di sfilamento: Ambosessi	Pel servizio di sfilamento: Individui	Pel servizio di guardia: Ambosessi	Pel servizio di guardia: Individui	Distretti	Pel servizio di sfilamento: Ambosessi	Pel servizio di sfilamento: Individui	Pel servizio di guardia: Ambosessi	Pel servizio di guardia: Individui	Totale generale: Pel servizio di sfilamento: Ambosessi	Pel servizio di sfilamento: Individui	Pel servizio di guardia: Ambosessi	Pel servizio di guardia: Individui
						Riporto								
11ª Perugia	Arezzo	1	1	2	1	Rieti	1	1	2	1				
	Orvieto	1	1	2	1	Spoleto	1	1	2	1				
	Perugia	2	1	4	2									
12ª Perugia	Firenze	1	1	1	1	Lucca	1	1	1	1				
	Livorno	1	1	1	1	Pistoia	1	1	1	1				
13ª Roma	Aquila	2	1	5	2	Teramo	1	1	2	1				
	Capitale	1	2	1	2	Camerino	1	2	1	2				
	Campobasso	1	2	2	1									
	Chieti	1	1	2	1									
14ª Chieti	Frosinone	1	2	2	1	Rieti	1	1	2	1				
15ª Napoli	Avellino	2	3	6	3	Caserta	1	4	5	2				
	Benevento	1	1	3	1	Napoli	2	3	8	3				
	Campagna	2	1	5	2	Salerno	2	3	8	3				
16ª Salerno	Caserta	1	2	3	1	Napoli	2	4	5	2				
17ª Bari	Castrovillari	1	1	3	1	Lecce	1	1	1	1				
	Catanzaro	1	2	3	1	Reggio Cal.	1	1	2	1				
	Cosenza	1	2	3	1									
18ª Chieti	Bari	1	2	2	2	Potenza	1	2	2	1				
	Bitetto	1	1	1	1	Taranto	1	1	1	1				
19ª Palermo	Catania	2	2	4	2	Messina	2	2	4	2				
	Girgenti	1	1	4	2	Siracusa	1	2	3	1				
20ª Roma	Caltanissetta	1	1	2	1	Palermo	1	2	3	1				
	Cefalù	1	1	2	1	Trapani	1	2	3	1				
						Totale generale								

Specchio N. 17.

TABELLA *d' assegnazione alla compagnia di sussistenza degli inscritti di 1ª categoria della classe 1863.*

Compagnie e loro sede	Distretti	Totale generale: Ambosessi	Totale generale: Individui
1ª Napoli	Avellino		
	Catanzaro		
	Forlì		
	Massa		
	Mondovì		
2ª Alessandria	Cefalù		
	Lucca		
	Mercatale		
	Alessandria		
3ª Milano	Benevento		
	Campagna		
	Casale		
4ª Firenze	Belluno		
	Catania		
	Cremona		
	Bologna		
5ª Torino	Campobasso		
	Caserta		
	Cosenza		
	Ivrea		
	Lecco		
	Padova		
6ª Palermo	Aquila		
	Corfù		
	Parma		
	Napoli		
	Rovigo		
	Spoleto		
	Varese		
	Messina		
	Milano		
	Pinerolo		
	Livorno		
	Orvieto		
	Trapani		
	Verona		
	Firenze		
	Novara		
	Parma		
	Savona		
	Rieti		
	Udine		
	Vercelli		
	Potenza		
	Reggio Emilia		
	Torino		

compagnie di sussistenza degli inscritti di 1ª categoria della classe 1863.

Totale	Distretti	Panattieri	Macellai	Totale	Con la ferma di 2 anni	Con la ferma di 3 anni	Totale	Totale generale: Panattieri	Macellai	Totale	Con la ferma di 2 anni	Con la ferma di 3 anni	Totale
	Riporto . . .							241	75	316	56	260	316
»	Monza . . .	1	1	2	»	2	2						
7	Salerno . . .	7	2	9	2	7	9	20	8	28	5	23	28
10													
7	Genova . . .	15	3	18	3	15	18						
4	Lodi	3	1	4	1	3	4	32	11	43	8	35	43
5	Modena . . .	3	2	5	1	4	5						
8	Reggio Calabria.	8	2	10	2	8	10						
5	Sassari . . .	4	2	6	1	5	6						
4	Vicenza . . .	5	1	6	1	5	6	36	10	46	8	38	46
7													
5	Pesaro . . .	3	1	4	1	3	4						
5	Piacenza . . .	7	2	9	2	7	9						
	a	14	6	20	3	17	20	56	19	75	13	62	75
	ia . . .	4	2	6	1	5	6						
	era . . .	5	2	7	1	6	7						

TABELLA *d'assegnazione alle compagnie di sussistenza degli inscritti di 1ª categoria della classe 1863.*

Divisioni territoriali	Distretti	Numero delle compagnie di sussistenza	Distretti	Numero delle compagnie di sussistenza	Totale delle compagnie di sussistenza
1ª Torino	Casteggio	—	Monza	2	2
	Casale	2	Saluzzo	2	4
	Pinerolo	3			3
2ª Milano	Asti	2	Genova	2	4
	Cuneo	2	Lodi	2	4
	Voghera	2	Modena	2	4
3ª Genova	Bari	2	Reggio Calabria	2	4
	Sassari	2	Siracusa	2	4
	Ferrara	2	Vicenza	2	4
	Rovigo	2			2
4ª Bologna	Bergamo	2	Pesaro	2	4
	Brescia	2	Piacenza	2	4
	Cagliari	2	Roma	2	4
	Chiavari	2	Venezia	2	4
	Lecce	2	Voghera	2	4
5ª Napoli	Ancona	2	Macerata	2	4
	Cremona	2	Siracusa	2	4
6ª Palermo	Arezzo	2	Pistoia	2	4
	Como	2	Teramo	2	4
	Palermo	2	Treviso	2	4
	Perugia	2			2
	Totale Generale	80		80	160

Specchio N. 18.

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti di fanteria di linea, fatta eccezione dei reggimenti granatieri, degli uomini di 1ª categoria della classe 1862, chiamati sotto le armi insieme a quelli della classe 1863.*

Reggimenti	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Totale generale
1° fanteria	Arezzo	4	Avellino	2	Palermo	3	Cagliari	2	—	—	11
2°	id.	Alessandria	5	Arezzo	16	Avellino	5	Palermo	10	Cagliari	2	57
3°	id.	Avellino	17	Trapani	6	Cagliari	4	—	—	—	—	27
4°	id.	Avellino	10	Trapani	2	Cagliari	4	—	—	—	—	16
5°	id.	Avellino	8	Parma	10	Teramo	4	—	—	—	—	22
6°	id.	Avellino	8	Parma	5	Teramo	4	—	—	—	—	17
7°	id.	Alessandria	4	Lucca	2	Rovigo	3	Cagliari	4	—	—	13 } 33
	id.	*Caserta*	3	*Firenze*	12	*Genova*	3	*Pinerolo*	2	—	—	20
8°	id.	Alessandria	5	Lucca	2	Rovigo	12	Cagliari	4	—	—	23 } 53
	id.	*Caserta*	3	*Firenze*	12	*Genova*	2	*Pinerolo*	3	—	—	20
9°	id.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10°	id.	Macerata	5	Palermo	20	Cagliari	4	—	—	—	—	29
11°	id.	Ivrea	37	—	—	—	—	—	—	—	—	37
12°	id.	Ivrea	37	—	—	—	—	—	—	—	—	37
13°	id.	Padova	5	Piacenza	4	Cagliari	4	—	—	—	—	13
14°	id.	Padova	5	Piacenza	3	Cagliari	4	—	—	—	—	12
15°	id.	Bari	5	Gaeta	5	Perugia	3	Cagliari	4	—	—	191 } 153
	id.	*Brescia*	24	*Corenza*	10	*Savona*	5	—	—	—	—	39
16°	id.	Bari	5	Gaeta	9	Perugia	2	Cagliari	4	—	—	20 } 58
	id.	*Brescia*	23	*Corenza*	10	*Savona*	5	—	—	—	—	38
17°	id.	Catanzaro	3	Milano	10	Ravenna	10	Cagliari	4	—	—	27
18°	id.	Catanzaro	5	Milano	20	Ravenna	10	Cagliari	4	Benevento	7	46
19°	id.	Forlì	7	Palermo	11	—	—	—	—	—	—	18
20°	id.	Palermo	7	—	—	—	—	—	—	—	—	7
21°	id.	Cuneo	17	—	—	—	—	—	—	—	—	17 } 59
	id.	*Barletta*	22	*Cremona*	5	Torino	15	—	—	—	—	42
										A riportarsi		607

nti di fanteria di linea, fatta eccezione dei reggimenti gra-ria della classe 1862, chiamati sotto le armi insieme a quelli

Quota	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Totale generale
					Riporto	...	607
—	—	—	—	—	—	—	16 } 58
6	*Torino* . .	15	—	—	—	—	42 }
8	—	—	—	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—	4 } 21
12	—	—	—	—	—	—	17 }
4	—	—	—	—	—	—	7 } 37
10	*Napoli* . .	6	—	—	—	—	30 }
12	—	—	—	—	—	—	22 } 52
10	*Napoli* . .	5	—	—	—	—	30 }
4	Messina . .	6	Udine . .	20	—	—	33
4	Messina . .	6	Udine . .	17	—	—	30
4	Siracusa .	18	—	—	—	—	24
4	Siracusa .	48	—	—	—	—	53
15	Reggio Km.	5	Cagliari .	2	—	—	27 } 62
9		8	*Verona* . .	13	—	—	35 }
		2	Cagliari . .	2	—	—	13

Segue SPECCHIO N. 18.

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti di fanteria di linea, fatta eccezione dei reggimenti granatieri, degli uomini di 1ª categoria della classe 1862, chiamati sotto le armi insieme a quelli della classe 1863.*

Reggimenti	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Totale generale
									Riporto		997
32° fant.	Cuneo	16	—	—	—	—	—	—	—	—	16
32° id.	Barletta	21	Cremona	6	Torino	15	—	—	—	—	42 } 58
23° id.	Campobasso	16	Messina	8	—	—	—	—	—	—	24
24° fant.	Campobasso	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4
24° id.	Nola	5	Novara	12	—	—	—	—	—	—	17 } 21
25° fant.	Casale	8	Roma	4	—	—	—	—	—	—	12
25° id.	Ferrara	14	Genova	10	Napoli	6	—	—	—	—	30 } 37
26° fant.	Casale	10	Roma	14	—	—	—	—	—	—	24
26° id.	Ferrara	15	Genova	10	Napoli	5	—	—	—	—	30 } 52
27° id.	Como	3	Livorno	4	Messina	6	Udine	20	—	—	33
28° id.	Como	3	Livorno	4	Messina	6	Udine	17	—	—	30
29° id.	Cefalù	2	Parma	4	Siracusa	18	—	—	—	—	24
30° id.	Cefalù	1	Parma	4	Siracusa	48	—	—	—	—	53
31° fant.	Lecce	5	Napoli	15	Reggio Em.	5	Cagliari	2	—	—	27 } 62
31° id.	Ancona	5	Ascoli	9	Potenza	8	Teramo	13	—	—	35 }
32° id.	Lecce	4	Napoli	5	Reggio Em.	2	Cagliari	2	—	—	13
33° id.	Caltanissetta	6	Campagna	4	Massa	10	Venezia	8	Cagliari	4	33
34° id.	Caltanissetta	5	Campagna	4	Massa	5	Venezia	2	Cagliari	4	20
35° id.	Aquila	4	Lecce	24	Mantova	4	Reggio Em.	2	—	—	34
36° id.	Aquila	4	Lecce	23	Mantova	4	Reggio Em.	3	—	—	33
37° id.	Lecce	2	Lodi	2	—	—	—	—	—	—	4
38° id.	Girgenti	4	Lecce	4	Lodi	34	—	—	—	—	42
39° id.	Prosinone	1	Girgenti	6	Mantova	2	Cagliari	2	—	—	11
40° id.	Prosinone	12	Girgenti	8	Mantova	4	Voghera	4	Cagliari	4	32
41° id.	Bergamo	4	Girgenti	6	Spalato	10	Cagliari	4	—	—	24
									A riportarsi		1217

Segue SPECCHIO N. 18.

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti di fanteria di linea, fatta eccezione dei reggimenti granatieri, degli uomini di 1ª categoria della classe 1862, chiamati sotto le armi insieme a quelli della classe 1863.*

Reggimenti	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Totale generale
									Riporto		1217
42° fanteria	Bergamo	4	Girgenti	6	Spalato	10	Cagliari	4	—	—	24
43° id.	Chieti	10	Como	3	Firenze	25	Teramo	3	Cagliari	3	45
45° id.	Chieti	5	Como	2	Firenze	24	Teramo	3	Cagliari	3	37
45° id.	Castrovillari	6	Catania	22	Modena	3	—	—	—	—	31
46° id.	Castrovillari	10	Catania	15	Modena	26	—	—	—	—	50
47° id.	Casale	4	Foggia	4	Pistoia	2	Salerno	2	—	—	12
48° id.	Casale	4	Foggia	10	Pistoia	4	Salerno	5	—	—	28
49° id.	Ancona	5	Chieti	5	Monza	4	Sassari	2	—	—	16
50° id.	Ancona	10	Chieti	15	Monza	14	Sassari	4	—	—	43
51° id.	Catania	30	Lecce	7	Sassari	4	—	—	—	—	41
52° id.	Catania	4	Lecce	2	Sassari	2	—	—	—	—	8
53° fant.	Caserta	20	Milano	10	Pesaro	15	—	—	—	—	45 } 70
53° id.	Barletta	10	Firenze	2	Lecce	8	Savona	5	—	—	25
54° fant.	Caserta	5	—	—	—	—	—	—	—	—	5 } 31
54° id.	Barletta	10	Firenze	3	Lecce	8	Savona	5	—	—	26
55° id.	Catania	22	Catanzaro	5	Treviso	1	—	—	—	—	28
56° id.	Catania	14	Catanzaro	4	—	—	—	—	—	—	18
57° id.	Aquila	5	Bologna	4	Milano	14	Ravenna	10	Regg Calab	5	38
58° id.	Aquila	15	Bologna	4	Milano	24	Ravenna	20	Regg Calab	5	68
59° id.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60° id.	Chieti	7	Mondovì	18	—	—	—	—	—	—	25
61° id.	Orvieto	5	Potenza	7	Teramo	5	Varese	6	Sassari	2	25
62° id.	Orvieto	5	Potenza	8	Teramo	6	Varese	6	Sassari	3	28
63° fant.	Pavia	3	Udine	10	—	—	—	—	—	—	13 } 31
63° id.	Nola	5	Novara	13	—	—	—	—	—	—	18
									A riportarsi		1939

*gimenti di fanteria di linea, fatta eccezione dei reggimenti gra-
natieri della classe 1862, chiamati sotto le armi insieme a quelli*

Quota	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Totale generale
					Riporto		1939
17	—	—	—	—	—	—	19
—	—	—	—	—	—	—	10
—	—	—	—	—	—	—	4
4	Vercelli. .	10	—	—	—	—	21
3	Vercelli. .	10	—	—	—	—	19
17	—	—	—	—	—	—	19
8	*Potenza.* .	*8*	*Verona* . .	*13*	—	—	*34* } 53
9	Vercelli. .	30	—	—	—	—	49
10	Vicenza. .	3	Sassari . .	4	—	—	22
10	*Livorno.* .	*3*	*Orvieto.* .	*6*	—	—	*24* } 46
10	Vicenza. .	2	Sassari . .	4	—	—	20
10	*Livorno* .	*2*	*Orvieto.* .	*7*	—	—	*24* } 44
4	Frosinone .	9	Regg. Calab	10	Voghera. .	4	29
4	Frosinone .	8	Regg Calab.	11	Voghera. .	5	29
—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	45

Segue SPECCHIO N. 18.

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti di fanteria di linea, fatta eccezione dei reggimenti granatieri, degli uomini di 1ª categoria della classe 1862, chiamati sotto le armi insieme a quelli della classe 1863.*

Reggimenti	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Totale generale
									Riporto		1939
64° fanteria	Pavia	2	Udine	17	—	—	—	—	—	—	19
65° id.	Roma	10	—	—	—	—	—	—	—	—	10
66° id.	Roma	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4
67° id.	Arezzo	7	Messina	4	Vercelli	10	—	—	—	—	21
68° id.	Arezzo	6	Messina	3	Vercelli	10	—	—	—	—	19
69°	id. Castrovillari	2	Vercelli	17	—	—	—	—	—	—	19 } 53
	id. Ancona	5	Ascoli	8	Potenza	8	Verona	13	—	—	34 }
70° id.	Barletta	10	Castrovillari	9	Vercelli	30	—	—	—	—	49
71°	id. Lucca	5	Regg. Calab.	10	Vicenza	3	Sassari	4	—	—	22 } 46
	id. Reggio	5	Cosenza	10	Livorno	3	Orvieto	6	—	—	24 }
72°	id. Lucca	4	Regg. Calab.	10	Vicenza	2	Sassari	4	—	—	20 } 44
	id. Brescia	5	Cosenza	10	Livorno	3	Orvieto	7	—	—	24 }
73° id.	Belluno	8	Campagna	4	Frosinone	9	Regg. Calab.	10	Voghera	4	29
74° id.	Belluno	1	Campagna	4	Frosinone	8	Regg. Calab.	11	Voghera	5	29
75° id.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76° id.	Siena	20	Torino	25	—	—	—	—	—	—	45
77° id.	Nola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	5
78° id.	Nola	13	—	—	—	—	—	—	—	—	13
									Totale Generale		2325

SPECCHIO N. 19.

TABELLA *d'assegnazione ai reggimenti bersaglieri degli inscritti di 1ª categoria della classe 1862 chiamati sotto le armi colla classe 1863.*

Reggimenti	DISTRETTI	Quota	DISTRETTI	Quota	DISTRETTI	Quota	DISTRETTI	Quota	TOTALE
1°	Conegliano	5	Cuneo	6	Brescia	5	Borgo	5	16
	Cuneo	5	Pinerolo	5	Pinerolo	5	—	—	
2°	Lecce	7	Napoli	11	Bologna	6	Verona	9	40
	Mantova	4	Pavia	8	Trapani	9	—	—	
3°	Alessandria	7	Brescello	5	Oristano	8	Sassuolo	12	39
	Belluno	8	Ozzolo	4	Reggio Emilia	8	—	—	
4°	Bologna	6	Foggia	6	Padova	6	Firenze	7	39
	Castrovillari	10	Lucca	17	Pinerolo	5	—	—	
5°	Ancona	9	Catanzaro	6	Sulo	11	Venezia	8	61
	Bergamo	5	Parlata	5	Teramo	7	—	—	
6°	Lecce	9	Chieti	6	Siena	5	Udine	4	37
	Avellino	5	Firenze	12	Reggio Calabria	4	—	—	
7°	Barletta	10	Cosenza	4	Pesaro	7	Rieti	8	39
	Teramo	1	Lodi	5	Palermo	4	—	—	
8°	Arezzo	6	Lucca	5	Siracusa	4	Teramo	8	33
	Gaeta	6	Modena	4	Palermo	4	—	—	
9°	Aquila	6	Forlì	7	Rieti	10	Arezzo	4	39
	Catania	11	Livorno	4	Parma	6	—	—	
10°	Cremona	8	Massa	10	Salerno	4	—	—	44
	Siena	8	Modena	10	Palermo	10	—	—	
11°	Bari	5	Como	5	Siena	4	Rieti	5	30
	Campobasso	6	Livorno	5	Siena	9	—	—	
12°	Caltanissetta	4	Agrigento	7	Salerno	9	—	—	39
	Girgenti	6	Ippolito	4	Trapani	9	—	—	
							Totale generale		406

Roma, 1862. — Tip. G. Vigliardi.



DISPENSA 48ª 1883 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 novembre.

OTTOBRE 29. — Istruzione sul puntamento e tiro delle artiglierie d'assedio, *pag.* 917.
» 31. — Pubblicazione del Regolamento pel servizio territoriale, *pag.* 918.
NOVEMBRE 1°. — Modificazioni all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, *pag.* 919.
» 1°. — Regolamento per la esecuzione dei lavori di competenza del genio militare, *pag.* 923.
» 3. — Variante alle fasce per cinturino da cavalleria, modello 1873, *pag.* 924.
» 5. — Volontari di un anno laureati in medicina e chirurgia ammessi alla scuola di applicazione di sanità militare, *pag.* 924.
» 5. — Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria ed il genio, *pag.* 925.

Atto N° **220** — REGOLAMENTI D'ISTRUZIONE DELL' ARTIGLIERIA (Nota N° 26) — **Istruzione sul puntamento e tiro delle artiglierie d'assedio**. — 29 ottobre.

E stata pubblicata l'*Istruzione sul puntamento e tiro delle artiglierie d'assedio*, la quale costituisce il titolo 5° del volume VII delle istruzioni pratiche dell'artiglieria.

Per i comandi, reparti di truppa, direzioni e scuole qui sotto designati è d'obbligo averne il numero di esemplari per ciascuno di essi indicato.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 44 *Atto* N. 206.

A pagina 792, *sostituire* ai mandamenti di complemento dei battaglioni Val Pesio e Col Tenda i seguenti:

Genova	Borzonasca — Chiavari — Cicagna — Rapallo — S. Stefano d'Aveto — Varese Ligure
Massa	Aulla — Calice — Carrara — Fosdinovo — Massa — Mulazzo — Sesta Godano — Tresana.

A pagina 816, *aggiungere* pel distretto di Genova, alle colonne mandamenti e compagnie, i seguenti.:

Borzonasca	8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Cicagna	8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Chiavari	8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Rapallo	8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
S. Stefano d'Aveto . .	8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Varese Ligure . . .	8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

A pagina 817 ed 818, *cancellare*, pel distretto di Massa dalle colonne mandamenti e compagnie, i precedenti.

Comando del corpo di stato maggiore . .	Esemplari N.	3
Comandi di corpo d'armata, di divisione, territoriali di artiglieria, e direzioni territoriali e di stabilimento d'artiglieria	»	» 1
Comandi di reggimento d'artiglieria da campagna	»	» 3
Comandi di reggimento d'artiglieria da fortezza	»	» 2
Comandi di brigata d'artiglieria da campagna, da fortezza, da montagna e del treno di artiglieria	»	» 1
Compagnia da fortezza e da costa . . .	»	» 4
Depositi dei reggimenti da fortezza . . .	»	» 6
Batterie da montagna	»	» 2
Batterie e depositi dei reggimenti da campagna e batterie d'istruzione	»	» 1
Compagnia d'istruzione d'artiglieria da fortezza	»	» 30
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, accademia militare e scuola militare . .	»	» 5

Le spese d'acquisto dei sopra indicati esemplari saranno a carico delle masse generali uomini dei singoli corpi, e delle indennità di cancelleria dei comandi ed uffici.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali, dovranno essere richiesti al comitato d'artiglieria e genio al quale se ne dovrà poi far prevenire l'importo.

Il prezzo di ciascun volume è di L. 0,50; saranno inoltre posti in vendita alcuni esemplari legati in tela al prezzo di L. 0,90.

Il Ministro — Ferrero.

N. **221**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 232) — **Pubblicazione del Regolamento pel servizio territoriale**. — 31 ottobre.

Con Regio Decreto delli 8 luglio corrente anno è stato approvato il *Regolamento pel servizio territoriale* che andrà in vigore col 1° gennaio 1884.

In seguito a questa pubblicazione è abrogato il Regolamento pel servizio militare nelle divisioni e piazze in data 21 giugno 1823; come pure sono abrogate tutte le aggiunte o modificazioni all'oradetto regolamento e le disposizioni che ancora erano in vigore del Regolamento di disciplina in data 30 ottobre 1859.

AVVISO

Alla **Guida Amministrativa Militare** del sig. ARMENTANI EDOARDO vice-segretario al Ministero della guerra, testè completata dall'*Indice-Alfabetico-Analitico*, seguiranno i **Bollettini di modificazioni** redatti sul sistema di quello N. 1 stato pubblicato unitamente all'indice predetto.

Rivolgere al compilatore in Roma le domande per abbonarsi a tali pubblicazioni, le quali avranno luogo ogniqualvolta vi sarà materia sufficiente per disposizioni varie emanate sul *Giornale Militare*.

Il prezzo di ciascun bollettino non sarà maggiore di cent. 50; ed il pagamento dovrà effettuarsi volta per volta.

N. B. — Il primo bollettino di modificazioni, già pubblicato, costa cent. 30.

Dirigere le richieste al compilatore, accompagnate dal relativo importo, anche in francobolli.

Roma, 1883. — Tip. C. Voghera.

Il Regolamento pel servizio territoriale consta di due volumi.

Ciascun comando ed ufficio militare dovrà provvedersi sulle proprie spese di cancelleria di due copie di questo Regolamento.

I reggimenti e i distretti ne dovranno provvedere, a spese della massa generale uomini, una copia per ciascun loro ufficio e per quello dei comandanti di battaglione (mezzo reggimento per la cavalleria, o brigata per l'artiglieria e genio); ogni compagnia, squadrone o batteria dovrà essere provveduta di due copie del volume secondo, non occorrendo ad essi il volume primo.

Dette copie, unitamente a quelle occorrenti agli ufficiali che le desiderano per proprio conto, dovranno essere richieste all'ufficio di amministrazione di personali militari vari secondo è detto all'*Atto*, N. 184 del 1879, avvertendo che si dovranno fare due richieste separate, cioè una per le copie del primo ed una per le copie del volume secondo.

Il prezzo di ogni copia del volume primo è di centesimi 50, e del volume secondo di lire 1,15.

Il Ministro — FERRERO.

N. 222. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N° 266) — **Modificazioni all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.** — 1° novembre.

Allo scopo di rendere più comoda la camicia di cotone, il Ministero ne ha fatto emendare il tipo in uso, migliorando alquanto la forma e le dimensioni di alcune sue parti.

L'opificio di arredi militari è incaricato di somministrare il nuovo campione di quel capo di corredo a tutte le amministrazioni cui spetta.

Al paragrafo corrispondente della istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio viene sostituito il seguente:

§ 8. — *Camicia di cotone.*

La camicia è costruita con tela di cotone greggia e si compone delle seguenti parti:

Un corpo
Un colletto
Due maniche

Il corpo si suddivide in due parti, anteriore e posteriore insieme congiunte per due cuciture laterali e da una lista doppia di tela nella parte superiore, detta spallaccio. La parte posteriore supera in lunghezza quella anteriore di 6 centimetri. Il fondo è sparato lateralmente lungo le cuciture ed ivi è rinforzato da due quaderletti di tela. Sulla parte anteriore uno spacco verticale forma lo sparato del petto. Lungo questo sparato sono sovrapposti due pezzi di riporto accavalcantisi l'uno sull'altro per cm. 3 circa e due pieghe ed alla loro estremità inferiore trovasi cucita in senso orizzontale una striscia di tela per rinforzo.

La parte posteriore della camicia nel punto centrale d'attacco collo spallaccio forma un'arricciatura.

Lo spallaccio serve pure ad unire il colletto al corpo della camicia.

Il colletto è diritto, formato con doppia lista di tela, ed ha sul davanti un occhiello ed un bottone.

La manica è formata di un sol pezzo riunito al corpo con cucitura doppia e termina con un polsino formato da una lista di tela addoppiata e guarnito di un bottone con relativo occhiello.

Il fondo della manica è sparato per una lunghezza di cm. 15 circa compreso il polsino.

Le camicie sono di cinque dimensioni o taglie ed in tutte le loro parti sono cucite con filo di cotone a punto indietro.

Specchio di misure per la costruzione delle camicie.

Taglie	Lunghezza della parte anteriore mm.	Lunghezza della parte posteriore mm.	Lunghezza della manica compreso il polsino mm.	Larghezza della manica superiormente mm.	Lunghezza dei polsini mm.	Altezza dei polsini mm.	Lunghezza del colletto mm.	Altezza del colletto nella parte posteriore mm.	Spallaccio: Lunghezza sopra la spalla mm.	Spallaccio: Lunghezza totale mm.	Spallaccio: Larghezza all'attaccamento della manica mm.	Sparato anteriore mm.	Risvolto della parte anteriore mm.
1ª	1000	1060	580	250	250	40	430	30	190	540	80	380	30
2ª	960	1020	560	250	240	40	430	30	185	530	80	370	30
3ª	920	980	540	250	240	40	420	30	180	520	80	360	30
4ª	880	940	530	250	240	40	410	30	175	510	80	350	30
5ª	840	900	520	250	230	40	410	30	175	500	80	340	30

DIMOSTRAZIONE *della quantità di tela occorrente per la manifattura delle camicie.*

Taglie	Quantità di tela per caduna taglia	Lavorazioni generali			Fanteria e granatieri						Bersaglieri			Genio			Artiglieria						Cavalleria					
					Fanteria			Granatieri									da campagna			da fortezza			primi 10 reggimenti			ult mi 12 reggimenti		
		Quantità			Quantità			Quantità			Quantità			Quantità			Quantità			Quantità			Quantità			Quantità		
		da costruirsi su 100	di tela per caduna taglia		da costruirsi su 100	di tela per caduna taglia		da costruirsi su 100	di tela per caduna taglia		da costruirsi su 100	di tela per caduna taglia		da costruirsi su 100	di tela per caduna taglia		da costruirsi su 100	di tela per caduna taglia		da costruirsi su 100	di tela per caduna taglia		da costruirsi su 100	di tela per caduna taglia		da costruirsi su 100	di tela per caduna taglia	
1ª	3 120	11	34	32	»	»	»	40	124	80	»	»	»	10	31	20	10	31	20	20	62	40	10	31	20	»	»	»
2ª	3 010	28	84	28	10	30	10	60	180	60	20	60	20	20	60	20	20	60	20	50	150	50	20	60	20	20	60	20
3ª	2 900	41	118	90	30	87	»	»	»	»	60	174	»	50	145	»	50	145	»	30	87	»	50	145	Es.	60	174	»
4ª	2 790	18	50	22	40	111	60	»	»	»	20	55	80	20	55	80	20	55	80	»	»	»	20	55	80	20	55	80
5ª	2 680	2	5	36	20	53	60	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totali		100	293	08	100	282	30	100	305	49	100	290	»	100	292	20	100	292	20	100	299	90	100	292	20	100	290	»
Media m.			2	93		2	82		3	05		2	90		2	92		2	92		3	00		2	92		2	90

Conto della camicia di cotone

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Tela in cotone greggia alta m 0,74	» 70	2 93	2 051
Mano d'opera ed ogn'altra fornitura (1)	» »	» »	» 640
Prezzo di costo L. . .			2 691
Prezzo di conteggio L. . .			2 70

(1) Nella fornitura sono compresi tre bottoni d'osso bianco.

Le presenti modificazioni non saranno eseguite nelle camicie che ora trovansi in distribuzione o in magazzino.

Il Ministro — FERRERO.

N. **223**. — REGOLAMENTI D'ISTRUZIONE DEL GENIO (Nota N. 27). — **Regolamento per la esecuzione dei lavori di competenza del genio militare.** — 1 novembre.

Il Regolamento per la esecuzione dei lavori di competenza del genio militare, approvato con R. Decreto 8 luglio 1883, entra in vigore con la data della presente pubblicazione.

Le direzioni del genio dovranno quindi innanzi attenersi al detto Regolamento, intendendosi abrogata ogni precedente disposizione in quanto non sia modificata dal medesimo.

L'edizione del detto Regolamento trovasi depositata presso il comitato dell'armi d'artiglieria e genio, e gli uffici del genio

dovranno averne il numero di esemplari per ciascuno di essi controsegnato:

Comando territoriale del genio	copie	N. 4
Direzione del genio	»	» 10
Comando locale	»	» 6
Sezione distaccata	»	» 4

L'acquisto dei sovraindicati esemplari sarà a carico del fondo delle indennità per le spese d'ufficio.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti per uso privato, dovranno essere richiesti al comitato di artiglieria e genio, il quale ha la facoltà di venderli al prezzo di L. 0,80 ciascuno e ritirarne il costo.

Il Ministro — FERRERO.

N. **224**. — ARMI E BUFETTERIE (Nota N. 83) — **Variante alle fascie per cinturino da cavalleria modello 1873.** — 3 novembre.

Essendosi riconosciuta la convenienza di aumentare il numero dei fori nelle fascie dei cinturini da cavalleria, Modello 1873, con e senza pendaglio lungo, analogamente a quanto venne prescritto pei cinturini Modello 1877 con l'*Atto* 130 del *Giornale Militare* del 1881, questo Ministero determina che il numero dei fori nelle suddette fascie venga portato da 12 a 18 pel cinturino con pendaglio lungo e da 6 a 12 per quello senza.

Le amministrazioni dei corpi e stabilimenti militari nel dare esecuzione a quanto precede, sia sui cinturini in fondo di magazzino, come su quelli in distribuzione, cureranno la massima economia e faranno sopportare alla massa generale uomini la relativa spesa, la quale non potrà superare i millesimi *tre* per ogni fascia da cinturino.

Il Ministro — FERRERO.

N. **225**. — UFFICIALI DI COMPLEMENTO (Nota N. 27). — **Volontari di un anno laureati in medicina e chirurgia ammessi alla scuola di applicazione di sanità militare.** — 5 novembre.

1. A modificazione dell'*Atto* N. 23 del 26 gennaio scorso, questo Ministero determina che i volontari d'un anno laureati in medicina e chirurgia possano essere ammessi alla scuola

d'applicazione di sanità militare per compiervi l'anno di volontariato.

2. Tale ammissione sarà fatta in seguito a domanda dell'interessato, presentata entro il mese di ottobre dell'anno in cui deve imprendere il servizio, al comando del distretto militare presso il quale fu contratto l'arruolamento.

3. I comandanti di distretto, ricevute le domande e riconosciutele regolari, provvedono per l'invio dei volontari alla direzione della scuola d'applicazione di sanità militare in Firenze, nel tempo e colle norme con cui vi sono diretti i militari di 1ª categoria ammessi a ritardare il servizio fino al 26° anno di età, allorchè hanno conseguito il diploma di laurea.

4. I volontari di un anno compiono l'anno di volontariato colle identiche norme prescritte per il corso d'istruzione teorico-pratico per gli allievi medici.

5. Compiuto l'anno di volontariato nella scuola di applicazione i volontari sono, a norma delle prescrizioni della legge di reclutamento, mandati in congedo illimitato.

Quelli che aspirano alla nomina di sottotenente medico di complemento, purchè abbiano superati gli esami del corso, devono servire tre mesi col grado sopra detto nell'esercito permanente.

6. Questi sottotenenti medici di complemento possono concorrere, insieme agli allievi medici del corso da essi fatto, ai posti di ufficiali medici nel corpo sanitario militare dell'esercito permanente.

Articolo transitorio.

Per quest'anno possono essere ammessi ad entrare nella scuola di applicazione suddetta quei volontari d'un anno laureati in medicina e chirurgia che già siano stati ammessi a compiere il volontariato, o presso i corpi, o presso le direzioni di sanità militare.

Il Ministro — FERRERO.

N. **226**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 233). — **Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria ed il genio.** — 5 novembre.

È stata condotta a termine la stampa di una nuova edizione del *Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria ed il genio.*

Inoltre è stata condotta a termine la stampa delle *Norme per l'attuazione delle istruzioni* nei reggimenti di dette armi.

Per i comandi, reparti di truppa, direzioni e scuole qui sotto designati è d'obbligo avere tanto del Regolamento che delle Norme il numero di esemplari per ciascuno di essi indicato.

		Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria ed il genio.	Norme per l'attuazione delle istruzioni nei reggimenti d'artiglieria e genio.
Comando del corpo di stato maggiore	Esemplari	3	3
Comandi di corpo d'armata, di divisione, territoriali d'artiglieria e del genio e direzioni d'artiglieria e del genio	id.	1	1
Comandi di reggimento d'artiglieria e del genio . . .	id.	3	3
Comandi di brigata dei reggimenti d'artiglieria e del genio	id.	1	1
Comandi di batteria e di compagnia d'artiglieria e del genio	id.	1	1
Depositi dei reggimenti d'artiglieria e del genio. . . .	id.	6	6
Comandi di batteria e compagnia d'istruzione d'artiglieria	id.	30	30
Plotoni d'istruzione dei reggimenti del genio.	id.	15	15
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.	id.	5	5
Accademia militare	id.	5	5
Scuola militare	id.	5	5

Il prezzo di ciascun esemplare del Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria ed il genio e quello di ciascun esemplare delle Norme per l'attuazione delle istru-

zioni nei reggimenti d'artiglieria e genio verrà indicato in una prossima dispensa del *Giornale militare*.

Dette copie, unitamente a quelle occorrenti agli ufficiali, dovranno essere richieste all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, conforme è stabilito dall'*Atto* 181 del 1879.

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1883. — Tip. C. Voghera.

484122

DISPENSA 49ª 1883 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 novembre.

NOVEMBRE 3. — Apertura del tronco Terni-Rocca di Corno della linea Terni-Pescara, *pag.* 929.

» 3. — Apertura del tronco Casacalenda-Campobasso della linea Termoli-Benevento, *pag.* 930.

Atto N. **227**. — FERROVIE (Nota N. 189). — **Apertura del tronco *Terni-Rocca di Corno*.** — 3 novembre.

Si avvertono le autorità militari, che nel giorno 30 ottobre p. p. venne aperto all'esercizio il tronco ferroviario *Terni-Rocca di Corno*, rimanendo così ultimata la costruzione della intera linea *Terni-Pescara*.

Le distanze fra le stazioni di detta linea sono date dalla unita tavola poliometrica N. 54, che sostituirà l'altra di pari numero del prontuario militare (parte III).

Essendo poi stata cambiata la denominazione della stazione di diramazione *Pescara* in quella di *Castellamare Adriatico*, ed aperta sulla linea *Falconara-Foggia* la nuova stazione di *Pescara*, anche la qui unita tavola N. 53 sostituirà quella esistente nel prontuario suddetto.

Colla scorta pertanto di dette due tavole si eseguiranno le varianti ed aggiunte alla parte 1ª del prontuario militare.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 46, Atto N. 217, pag. 855, linea 6, alla cifra 1875, *si sostituisca*: 1878.

Id. 46, Atto N. 217, pag. 860, linea 24, alla parola provvedere, *si sostituisca*: produrre.

Id. 46, Atto N. 217, pag. 863, ultima linea, alla parola essere, *si sostituisca*: esserne.

Id. 46, Atto N. 217, pag. 866, linea 33, alla parola constata, *si sostituisca*: constatata.

Id. 46, Atto N. 217, pag. 868, prima linea, alle parole alla lettera, *si sostituisca*: alle lettere.

Id. 44ª, pag. 796, linea 3ª ed 8ª e pagina 847, linea 5ª, alla parola: Canzo, *si sostituisca*: Asso.

Finalmente si avvertono le autorità militari, che quanto prima verrà pubblicata una nuova tavola poliometrica fra le stazioni di diramazione (parte 11ª) colle modificazioni avvenute in seguito all'apertura delle linee ferroviarie *Vercelli-Brone*, *Terni-Pescara* e *Termoli-Benevento*.

Il Ministro. — FERRERO.

N. **228**. — FERROVIE. (Nota N. 190). — **Apertura del tronco *Casacalenda-Campobasso*.** — 3 novembre.

Si avvertono le autorità militari che il 21 dello scorso mese di ottobre venne aperto all'esercizio il nuovo tronco *Casacalenda-Campobasso*, rimanendo così ultimata la costruzione della intera linea *Termoli-Campobasso-Benevento*.

Le distanze fra le stazioni di detta linea, sono date dalla qui unita tavola poliometrica.

Il Ministro. — FERRERO.

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera.

DISTANZE IN CHILOMETRI DA STAZIONE A STAZIONE

Linea BENEVENTO-TERMOLI per CAMPOBASSO

Atto N. 228. — 1883.

BENEVENTO																					
14	Pietra Elcina																				
24	11	Pescolamazza																			
26	13	3	Fragneto Monforte																		
33	20	10	7	Campolattaro																	
30	23	12	10	3	Pontelandolfo																
43	30	20	18	11	8	Morcone															
50	37	27	24	18	15	7	S. Croce di Morcone														
58	44	34	32	25	22	15	8	Sepino													
61	48	38	35	29	26	18	11	4	S. Giuliano del Sannio												
72	59	49	46	40	37	29	22	15	11	Vinchiaturo											
77	63	53	51	44	41	34	27	20	16	5	Baranello										
85	72	61	59	52	50	42	35	28	24	13	8	Campobasso									
90	77	67	64	57	55	47	40	33	29	18	14	6	Ripalimosani								
97	83	73	71	64	61	54	47	39	36	25	20	12	7	Montagano Matrice							
105	92	82	79	72	70	62	55	48	44	33	29	21	16	9	Campolieto Monacilione						
114	100	90	88	81	78	71	64	56	53	42	37	29	24	17	9	Ripabottoni-S. Elia					
119	106	96	93	86	84	76	69	62	58	47	43	35	30	23	14	6	Bonefro				
123	110	99	97	90	88	80	73	66	62	51	47	39	33	27	18	10	4	Casacalenda			
135	122	112	109	103	100	92	85	78	74	64	59	51	46	39	31	22	17	13	Larino		
145	131	121	119	112	109	102	95	87	84	73	68	60	55	48	40	31	26	22	10	Ururi-Rotello	
156	143	133	130	123	121	113	106	99	96	84	80	72	67	60	52	43	38	34	21	12	S. Martino in Pensilis
163	150	140	137	131	128	120	113	106	103	92	87	79	74	67	59	50	45	41	28	19	8
172	159	149	146	139	137	129	122	115	111	100	96	88	83	76	67	59	54	50	37	28	16

Guglionesi-Portocannone

9 TERMOLI

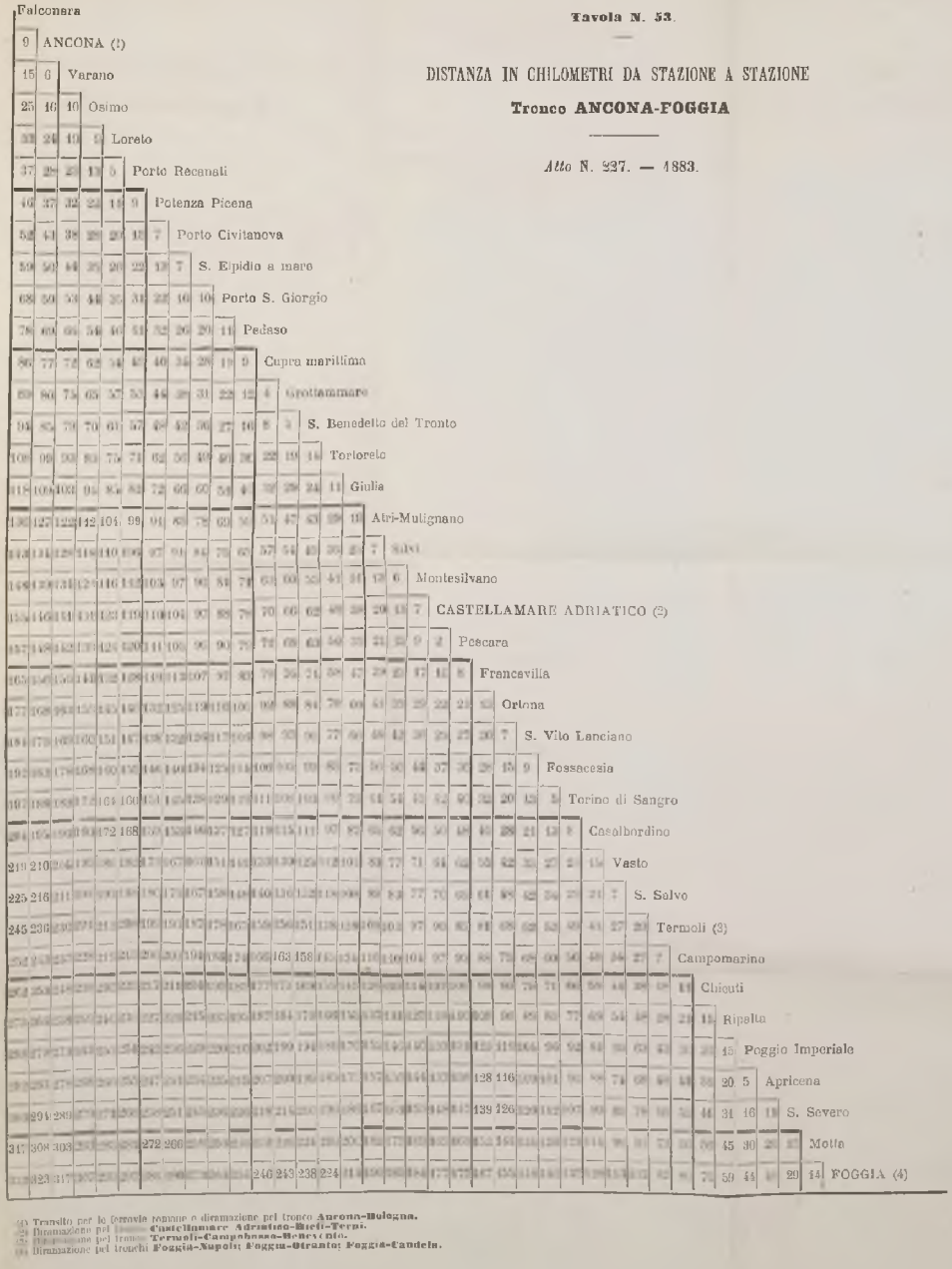
Roma, 1883. — Tip. C. Voghera.

Tavola N. 53.

DISTANZA IN CHILOMETRI DA STAZIONE A STAZIONE

Tronco ANCONA-FOGGIA

Atto N. 237. — 1883.



(1) Transito per le ferrovie romane e diramazione pel tronco **Ancona-Bologna.**
(2) Diramazione pel tronco **Castellamare Adriatico-Rieti-Terni.**
(3) Diramazione pel tronco **Termoli-Campobasso-Benevento.**
(4) Diramazione pei tronchi **Foggia-Napoli; Foggia-Otranto; Foggia-Candela.**

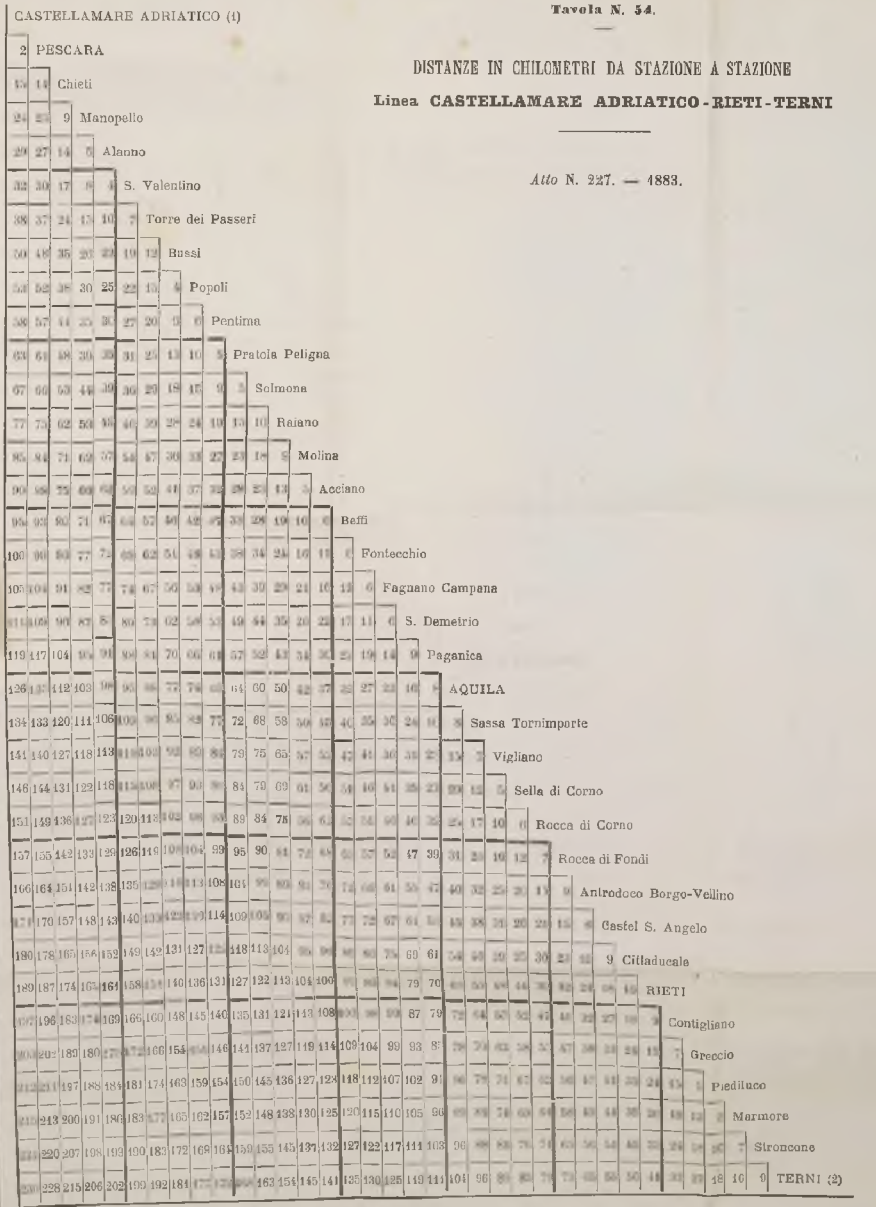


Tavola N. 54.

DISTANZE IN CHILOMETRI DA STAZIONE A STAZIONE

Linea CASTELLAMARE ADRIATICO-RIETI-TERNI

Atto N. 227. — 1883.



(1) Stazione di transito pei trasporti provenienti dalla linea **Ancona-Foggia** e diretti a stazioni della linea di **Castellamare Adriatico-Rieti-Terni** o viceversa.
(2) Stazione di transito pei trasporti diretti a stazioni delle [illegible]



281

DISPENSA 50ª PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 novembre.

NOVEMBRE 9. — Regio Decreto di formazione di due compagnie in ognuno dei 78 Reggimenti di fanteria di linea, *pag.* 931.
» 9. — Regio Decreto di formazione di 12 compagnie di sussistenza *pag.* 939.
» 13. — Provvedimenti esecutivi per la costituzione ed il funzionamento delle compagnie di sussistenza, *pag.* 942.
» 15. — Istruzione per l'amministrazione delle compagnie di sussistenza e del personale delle direzioni di commissariato militare, *pag.* 946.

Atto N. **229**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. (Nota N. 130). — **Regio Decreto di formazione di due compagnie in ognuno dei 78 reggimenti di fanteria di linea.** — 9 novembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 29 giugno 1882, n. 831 (serie 3ª);

Visto il Regio Decreto del 4 gennaio 1883 col quale vennero stabilite le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Vista la legge portante modificazione alla sopracitata in data 8 luglio 1883, n. 1468 (serie 3ª);

Vista la legge sullo stato dei sottufficiali del R. esercito in data 8 luglio 1883;

Vista la legge pel bilancio definitivo di previsione per l'anno 1883;

Visto il Regio Decreto 27 agosto 1883 portante modificazioni alle tabelle graduali e numeriche di formazione;

Visto il Regio Decreto di formazione dell'11° e 12° reggimento bersaglieri, 27 agosto 1883;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Alla data del 1 dicembre 1883 saranno formate due compagnie in ognuno dei 78 reggimenti di fanteria di linea.

Articolo 2.

Le compagnie di nuova formazione nei reggimenti di fanteria di linea assumeranno il n. 13ª e 14ª e saranno assegnate a due battaglioni.

Articolo 3.

Colla formazione delle predette compagnie i reggimenti di fanteria di linea ed i distretti militari assumeranno transitoriamente la formazione data dalle annesse tabelle n. 15, 20 e 22, d'ordine Nostro firmate dal Ministro della guerra.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Monza, addì 9 novembre 1883.

UMBERTO.

FERRERO.

TABELLA N. 15.

Tabella graduale e numerica di formazione provvisoria dei 78 reggimenti di fanteria di linea.

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 2 battaglioni di 5 compagnie ed 1 di quattro, ed 1 deposito).

GRADI	REGGIMENTO				78 reggimenti
	Stato maggiore	14 compagnie	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	78
Tenenti colonnelli (comandanti di battaglione)	1	»	»	1	78
Maggiori (comandanti di battaglione, relatori e a disposizione)	4	»	»	4	312
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	1	14	1	16	1248
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	3	38	»	41	3198
Capitani medici	1	»	»	1	78
Tenenti e sottotenenti medici	2	»	»	2	156
Capitani contabili	»	»	1	1	78
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	156
Totali	13	52	4	69	5382
Truppe.					
Capi musica	1	»	»	1	78
Furieri maggiori	4	»	»	4	312
Furieri (di magg., di comp. e di contabilità)	8	14	8	20	1560
Sottufficiali di maggiorità	2	»	»	2	156
Sottufficiali zappatori	1	»	»	1	78
Capi armaiuoli	1	»	»	1	78
Sottufficiali musicanti	1	»	»	1	78
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	78
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	42	7	49	3822
Caporali maggiori	4	42	»	46	3588
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità	1	»	»	1	78
Caporali furieri (di comp. e di contabilità)	»	14	7	21	1638
Caporali musicanti	1	»	»	1	78
Caporali trombettieri	3	»	»	3	234
Caporali zappatori	3	»	»	3	234
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	1	84	4	89	6942
Appuntati	»	84	»	84	6552
Zappatori	»	28	»	28	2184
Musicanti	16	»	»	16	1248
Trombettieri	»	28	2	30	2340
Vivandieri	2	»	»	2	156
Soldati	15	980	20	1015	79170
Totali	80	1316	49	1419	110682
Cavalli	3	»	»	3	234

Segue TABELLA N. 15.

Nota. — I graduati di truppa con ferma temporanea provenienti dagli studenti e dai volontari di 1 anno sono in soprannumero al quadro dei graduati di truppa stabilito dalla presente tabella.

Alcuni reggimenti possono essere incaricati di formare presso il rispettivo stato maggiore un plotone d'istruzione della forza massima di 50 allievi, i quali potranno essere ripartiti nei vari gradi nel modo seguente: 1/7 della forza totale caporali maggiori allievi, 1/3 della forza totale caporali allievi, ed il rimanente soldati. Il Ministero della guerra potrà però autorizzare una forza maggiore per i plotoni.

I sottufficiali effettivi allo stato maggiore ed al deposito che si trovano nelle condizioni di servizio determinate dall'art 15 della legge sullo stato dei sottufficiali possono essere nominati furieri o furieri maggiori indipendentemente dallo impiego speciale che coprono.

Roma, addì 9 novembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 20.

Tabella graduale e numerica di formazione dei distretti militari.

GRADI E CARICHE	Stati maggiori				Compagnie permanenti		Totale per 87 distretti
	Distretti di 1ª classe		Distretti di 2ª classe				
	1 distretto	8 distretti	1 distretto	70 distretti	1 compagnia	98 compagnie	
Ufficiali.							
Colonnelli (comandanti)	1	8	1	8	»	»	16
Tenenti colonnelli (comandanti)	»	»	1	71	»	»	71
Tenenti colonnelli e maggiori	1	8	1	79	»	»	87
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	1	8	1	79	1	98	185
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	2	16	1	79	1	98	193
Capitani medici	1	8	1	79	»	»	87
Maggiori contabili	»	»	»	»	»	»	23
Capitani contabili	»	»	»	»	»	»	147
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	»	»	»	287
							1096
Scrivani ed assistenti locali	..	..	..	..	..	..	560
Truppa.							
Furieri maggiori	1	8	1	79	»	»	87
Furieri (di contabilità e di compagnia)	1	8	1	79	1	98	185
Capi armaiuoli	»	»	»	»	»	»	63
Sergenti (di contabilità e di compagnia)	1	8	1	79	3	294	381
Caporali maggiori	1	8	1	79	1	98	185
Caporali trombettieri	1	8	»	»	»	»	8
Caporali furieri (di contabilità e di compagnia)	2	16	1	79	1	98	193
Caporali di compagnia	»	»	»	»	4	392	392
Caporali di maggiorità	»	»	1	79	»	»	87
[illegible]	»	»	»	»	2	196	196
[illegible]	»	»	»	»	2	196	196

Caporali di compagnia	»	»	»	»	4	392	392
Caporali di maggiorità	1	8	1	79	»	»	87
Appuntati	»	»	»	»	2	196	196
Trombettieri	»	»	»	»	2	196	196
Allievi armaiuoli	»	»	»	»	»	»	87
Soldati	1	8	1	79	43	4214	4301
Totali	9	72	7	553	57	5586	6361
Cavalli	1	8	1	79	»	»	87

FORZA SUPPLEMENTARE.

Ufficiali.

Tenenti e sottotenenti di fanteria	»	»	»	»	»	»	62

Truppa.

Sottufficiali pel servizio di custodia dei forti	»	»	»	»	»	»	70
Sergenti	»	»	»	»	»	»	13
Caporali maggiori	»	»	»	»	»	»	13
Caporali	»	»	»	»	»	»	131
Appuntati	»	»	»	»	»	»	35
Trombettieri	»	»	»	»	»	»	2
Soldati	»	»	»	»	»	»	1871
Totale	»	»	»	»	»	»	2135
Totale organico	..	..	..	..	..	..	8496

Note. — Gli ufficiali contabili, gli scrivani e gli assistenti locali sono ripartiti per disposizione ministeriale fra i distretti a seconda dell'importanza di questi ultimi.

Dal distretto di Livorno dipendono i 3 guardiani dell'isola di Capraia.

I capi armaiuoli non vengono assegnati a quei distretti che possono servirsi dell'opera di capi armaiuoli effettivi a scuole, stabilimenti militari od a corpi aventi stanza fissa nei luoghi di sede di distretto.

Alle compagnie presidiarie dei distretti di Cagliari, Siena e Cosenza può essere assegnato un maggior numero di ufficiali subalterni. Questi distretti e quelli di 1ª classe hanno 3 compagnie permanenti, gli altri ne hanno una.

I sottufficiali che coprono cariche speciali fuori rango, e che si trovano nelle condizioni di servizio determinate dall'art. 15 della legge sullo stato dei sottufficiali possono essere nominati furieri o furieri maggiori indipendentemente dall'impiego speciale che coprono.

Roma, addì 9 novembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 22.

TABELLA *graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma di fanteria.*

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottoten.	Totale
40 comandi di brigata di fant.	»	»	»	40	»	40
78 reggimenti di fanteria .	78	78	312	1248	3198	4914
2 reggimenti granatieri. .	2	2	6	28	78	116
12 reggimenti bersaglieri .	12	12	36	168	468	696
6 reggimenti alpini . . .	6	26		84	242	358
20 comandi superiori dei distretti militari. . . .	12	»		20	»	32
87 distretti militari . . .	16	158		185	255	614
3 battaglioni d'istruzione .	»	3		12	51	66
Ufficiali delle fortezze . .	»	7	19	19	18	63
Compagnie di disciplina e stabilimenti milit. di pena.	1	1	3	20	61	86
Totali	127	195	468	1824	4371	6985

Nota. — Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali di fanteria che vengono a trovarsi in una delle posizioni indicate per ufficiali fuori quadro e quelli addetti al Ministero della guerra.

Roma, addì 9 novembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

N. **230**. ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO (Nota N. 131). — **Regio Decreto di formazione di 12 compagnie di sussistenza**. — 9 novembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 29 giugno 1882, n. 831 (serie 3.);

Visto il Regio Decreto del 4 gennaio 1883, col quale vennero stabilite le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Vista la legge sullo stato dei sottufficiali in data 8 luglio 1883;

Vista la legge del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1883;

Visto il Regio Decreto 7 giugno 1883, col quale vennero determinate la numerazione, la denominazione e la divisa dei corpi da formarsi in relazione alla legge sopracitata sull'ordinamento del R. esercito;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Alla data del 1 dicembre 1883 saranno formate 12 compagnie di sussistenza.

Articolo 2.

La formazione complessiva del servizio delle sussistenze delle 12 compagnie di sussistenza risulta dalla annessa tabella graduale e numerica n. 34, d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Monza, addì 9 novembre 1883.

UMBERTO.

Ferrero.

TABELLA N. 34.

Tabella graduale e numerica del personale per le sussistenze militari e delle 12 compagnie di sussistenza

	Sussistenze militari.
5	Maggiori contabili.
30	Capitani contabili.
55	Tenenti e sottotenenti contabili.
90	Totale.
60	Scrivani locali.
	12 *compagnie di sussistenza*
	Ufficiali.
12	Capitani contabili.
48	Tenenti e sottotenenti contabili.
60	Totale.
	Truppa.
12	Furieri.
96	Sergenti.
48	Caporali maggiori.
12	Caporali furieri.
96	Caporali.
96	Appuntati.
1090	Soldati.
1450	Totale.

Note. — Alla forza sopraindicata deve essere aggiunta quella proveniente dal contingente fornito dalla Sardegna, il quale non può essere superiore sul totale delle 3 classi a 34 uomini di truppa.

Il riparto del personale fra i vari panifici, ecc. e quello della truppa nelle compagnie di sussistenza è fatto per disposizione del Ministero della guerra.

Segue TABELLA N. 34.

Sono compresi un capitano e due ufficiali subalterni contabili e 8 scrivani locali incaricati dell'amministrazione delle 12 compagnie di sussistenza presso la direzione di commissariato di Roma.

I sottufficiali che si trovano nelle condizioni di servizio determinate dall'articolo 15 della legge sullo stato dei sottufficiali possono essere nominati furieri o furieri maggiori indipendentemente dall'impiego speciale che coprono.

Roma, addì 9 novembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

N. **231**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO (Nota N. 132). — **Provvedimenti esecutivi per la costituzione ed il funzionamento delle compagnie di sussistenza.** — 12 novembre.

Costituzione delle compagnie.

In base al prescritto dal R. Decreto del 9 novembre 1883 (*Atto* N. 231), alla data del 1° dicembre prossimo saranno formate le 12 compagnie di sussistenza dell' esercito permanente, le quali, dovendo prendere la numerazione dei corpi d'armata in base alla nuova legge sulla circoscrizione territoriale, ed aver sede nelle città sedi dei detti comandi, assumeranno fin d'ora la numerazione e saranno dislocate come risulta dalla seguente tabella.

Numerazione e sedi delle compagnie di sussistenza.

Numero delle compagnie	Sede delle compagnie	Numero delle compagnie	Sede delle compagnie
1ª	Torino	7ª	Ancona
2ª	Alessandria	8ª	Firenze
3ª	Milano	9ª	Roma
4ª	Piacenza	10ª	Napoli
5ª	Verona	11ª	Bari
6ª	Bologna	12ª	Palermo

Composizione e ripartizione del personale delle compagnie.

Le compagnie di sussistenza dell'esercito permanente constano di ufficiali contabili e di un personale di truppa, quale appare dalla tabella annessa al R. Decreto sopracitato relativo alla formazione delle dette compagnie.

La ripartizione del personale fra le diverse compagnie è fatta per disposizione ministeriale.

Divisa ed armamento.

Il personale di truppa vestirà la divisa e sarà armato come è stabilito dall'Istruzione annessa al R. Decreto del 7 giugno ultimo scorso (*Atto* N. 124).

Servizio delle compagnie.

I servizi che dovranno prestare le compagnie di sussistenza sono quelli dei panifici militari e quelli di sussistenza, in concorrenza coll'altro personale addetto ai servizi stessi.

Istruzione.

Per l'istruzione militare e tecnica delle compagnie di sussistenza e delle reclute delle compagnie stesse, tenuto conto delle relative specialità, sono applicabili le norme date dal Regolamento d'ospedale per le compagnie di sanità, riferendo al servizio tecnico speciale di sussistenza quanto in detto Regolamento è prescritto per il servizio tecnico speciale sanitario.

In base pertanto alle norme contenute nel citato Regolamento i signori direttori di commissariato, dai quali dipenderanno le compagnie di sussistenza, dovranno dare apposite norme onde le istruzioni procedano con ordine e risultino complete, tanto per la conoscenza dei materiali vari e del servizio in guerra, quanto per quella dell'uso dei materiali stessi; oltre, ben inteso, al servizio speciale in tempo di pace nei panifici e nei magazzini delle sussistenze.

Dipendenza, disciplina ed amministrazione.

Le compagnie di sussistenza, per la disciplina e per l'andamento del servizio, dipendono dal direttore territoriale di commissariato ove è stabilito il comando della compagnia, il quale direttore funziona, rispetto alle medesime, come comandante di corpo.

Per l'amministrazione invece le compagnie faranno capo ad un consiglio di amministrazione stabilito in Roma presso quella direzione territoriale di commissariato militare.

Reclutamento.

Per il reclutamento delle compagnie di sussistenza il Ministero indica annualmente i distretti che debbono concorrere

nel fornire reclute alle singole compagnie, procurando che, per ogni corpo d'armata, i distretti forniscano complessivamente una stessa quota; all'atto però dell'invio in congedo illimitato i militari di truppa delle compagnie di sussistenza debbono essere trasferti effettivi alla compagnia di stanza nel territorio del corpo d'armata in cui trovasi il distretto cui l'individuo congedato appartiene per fatto di leva, a norma del § 164 e seguenti dell'Istruzione complementare sul reclutamento.

Completamento.

Importando che l'organico delle compagnie di sussistenza sia tenuto a numero, avuto ben inteso riguardo al periodo nel quale manca una classe sotto le armi, i direttori di commissariato potranno provocare mensilmente dai rispettivi comandanti di corpo d'armata gli occorrenti trasferimenti di personale delle varie armi e corpi, purchè tali trasferimenti non implichino differenze d'obbligo di servizio sotto le armi, scegliendoli di preferenza, ed a seconda del caso, fra i militari di professione panattieri o macellai che, all'atto della leva, non trovarono posto nelle compagnie di sussistenza.

Per gli uomini dell'ultima leva provvede il Ministero a completare la quota stabilita, ma dopo il discarico finale spetta ai direttori di commissariato di provvedere al completamento nel modo succitato.

Pei sottufficiali però le richieste dovranno essere rivolte al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa).

Volontari.

È ammesso nelle compagnie di sussistenza il volontariato di un anno colle norme stabilite per i corpi di fanteria; l'arruolamento dei militari di cui al comma *d* della legge concernente il reclutamento ed obblighi di servizio degli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale, (*Atto* numero 146-1882); l'arruolamento volontario ordinario in ragione di 4 all'anno per compagnia.

Dalle prime due categorie del personale sopracitato saranno tratti gli ufficiali di complemento del corpo di commissariato e del corpo contabile. Tenuto pertanto conto dello scopo per cui anche nelle compagnie di sussistenza sono ammessi gli arruolamenti di cui sopra, i direttori di commissariato dovranno regolare le istruzioni dei volontari in modo da ottenere ufficiali di complemento che soddisfino pienamente al

loro compito per la parte del servizio che loro più incombe come ufficiali, ed anche per la parte amministrativa. A tale effetto potranno, anche per loro istruzione, i detti volontari essere addetti temporaneamente agli uffici di sussistenza ed alle direzioni di commissariato per acquistarvi la voluta pratica.

Materiali e dotazioni varie.

Apposite disposizioni contenute nelle istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra dell'esercito determinano le dotazioni di equipaggiamento di oggetti vari di arredamento e di materiale speciale delle singole compagnie, in relazione ai servizi cui devono provvedere.

Compagnie di milizia mobile e di milizia territoriale.

Presso ogni compagnia di sussistenza dell'esercito permanente sarà costituita per il 1° dicembre 1883 una compagnia di sussistenza della milizia mobile, secondo il prescritto dai N^i. 56 e 57 dell'*Atto* N. 103 del corrente anno.

Alla costituzione delle compagnie di sussistenza di milizia territoriale provvederanno i distretti militari, giusta l'*Atto* N. 123 del corrente anno ed in base al riparto per corpod'armata dato dalla nuova legge sulla circoscrizione militare territoriale, Atto N. 136 del 1883.

Sezioni di sussistenza e panattieri.

Colla costituzione delle compagnie di sussistenza dell'esercito permanente e della milizia mobile i distretti militari rimangono esonerati dall'incarico della costituzione delle sezioni sussistenze e delle sezioni e mezze sezioni panattieri dell'esercito permanente e della milizia mobile.

Costituite dette compagnie, le direzioni territoriali di commissariato militare, presso le quali saranno stabiliti i comandi delle compagnie di sussistenza dell'esercito permanente, prepareranno e terranno ognora in corrente i quadri delle singole sezioni sussistenze e sezioni e mezze-sezioni panattieri che devono essere formate col personale delle dipendenti compagnie dell'esercito permanente e della milizia mobile. Nella formazione dei suddetti reparti ciascuna direzione di commissariato assegnerà il personale secondo l'attitudine individuale, inscrivendo sui quadri nominativamente i graduati e numericamente i soldati.

Disposizioni per l'isola di Sardegna.

Alla data del 1 dicembre 1883 saranno pure costituite presso il distretto militare di Cagliari la compagnia di sussistenza della milizia speciale e la compagnia di sussistenza della milizia territoriale dell'isola, in base al prescritto dagli *Atti* N. 103 e 123 del corrente anno.

Il Ministro — FERRERO.

N. 232. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 189). — **Istruzione per l'amministrazione delle compagnie di sussistenza e del personale delle direzioni di commissariato militare.** — 15 novembre.

CAPO I. — *Del consiglio d'amministrazione.*

Art. 1. — **Azione del consiglio.**

§ 1. L'amministrazione e la contabilità degli assegni dovuti per le compagnie di sussistenza e per il personale delle direzioni di commissariato è affidata ad apposito consiglio d'amministrazione permanente col titolo di: *Consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza.*

§ 2. Il consiglio d'amministrazione è costituito presso la direzione territoriale di commissariato militare di Roma e si compone:

del direttore di commissariato . . . . . *Presidente;*
di un ufficiale commissario superiore . . . *Relatore;*
dei due altri ufficiali commissarî più elevati in grado. . . . . *Membri;*
del direttore di conti. . . . . *Segretario.*

Alla costituzione del consiglio concorre soltanto il personale presente alla sede della direzione.

§ 3. Gli uffici, le deliberazioni e la responsabilità del consiglio d'amministrazione e degli agenti del consiglio sono retti colle stesse norme stabilite per i consigli d'amministrazione degli altri corpi.

Spetta pertanto al consiglio di assegnare i fondi permanenti

alle compagnie ed ai plotoni distaccati; fissare la consumazione del combustibile; stabilire il modo di provvedere al bucato ed al barbiere, alla illuminazione ed alla pulizia delle caserme, alla somministrazione del bianchetto e della manteca; e fare tutti gli altri atti che sono dai regolamenti attribuiti ai consigli d'amministrazione.

§ 4. Il relatore è nominato dal Ministero della guerra.

Degli ufficiali contabili subalterni addetti al consiglio d'amministrazione, uno esercita la carica di ufficiale pagatore e dei conti, e l'altro quella di ufficiale di magazzino e di matricola.

Art. 2. — **Ruoli amministrativi e matricolari.**

§ 5. Per la contabilità degli assegni e per tener conto della forza, il consiglio d'amministrazione avrà i seguenti ruoli:

1. Un *Ruolo generale della forza sotto le armi*, mod. 210, sul quale comprende:

a) gli ufficiali del corpo di commissariato, gli ufficiali del corpo contabile (compresi i contabili civili che ne tengono posto) e gli scrivani locali addetti alle direzioni di commissariato ed agli stabilimenti delle sussistenze militari;

b) gli uomini di truppa delle compagnie di sussistenza;

2. Un *Ruolo amministrativo* mod 211 per ciascuna delle classi in congedo illimitato degli uomini di truppa delle compagnie di sussistenza;

3. Due *Ruoli speciali*, mod. 210 bis, per gli ufficiali commissari e contabili di complemento assegnati alle direzioni di commissariato, cioè uno per quelli ascritti all'esercito permanente, ed uno per quelli ascritti alla milizia mobile.

§ 6. Oltre ai ruoli amministrativi, il consiglio d'amministrazione terrà altresì i ruoli matricolari tanto per gli ufficiali quanto per la truppa da esso amministrativamente dipendenti.

Art. 3. — **Anticipazione dei fondi.**

§ 7. Per ottenere l'anticipazione dei fondi per il pagamento degli assegni, il consiglio d'amministrazione trasmette al Ministero apposite *Richieste* secondo le norme del capo II, Titolo II, del Regolamento d'amministrazione, parte 1ª.

§ 8. Le *Richieste per gli assegni ordinari*, mod. 224, saranno trasmesse di quindici in quindici giorni.

Sulle stesse richieste saranno pure assegnati alle singole direzioni di commissariato (1) i fondi abbisognevoli a ciascuna di esse per il pagamento degli stipendi ed assegni degli ufficiali e della truppa.

Capo II. — *Delle compagnie di sussistenza.*

Art. 4. — **Norme amministrative generali.**

§ 9. Le compagnie di sussistenza si amministrano e tengono i loro conti nello stesso modo che è prescritto per le compagnie degli altri corpi.

Esse dipendono, per l'amministrazione in genere, dal consiglio d'amministrazione permanente; tutte le comunicazioni però, che occorrono tra il consiglio e le compagnie e tra queste e quello, dovranno essere fatte per mezzo delle direzioni territoriali di commissariato.

§ 10. Le compagnie tengono i conti non solo degli uomini presenti, ma anche di quelli distaccati presso gli stabilimenti delle sussistenze fuori del capo luogo di corpo d'armata.

Gli assegni degli ufficiali delle compagnie sono conteggiati dalle direzioni di commissariato insieme a quelli degli altri; epperò, sugli atti delle compagnie, degli ufficiali si tiene conto soltanto per quanto riguarda la forza e le variazioni.

§ 11. Per rendere più facili le scritture sul *Giornale di contabilità*, gli uomini di truppa vi saranno rappresentati per gruppi secondo lo stabilimento cui sono assegnati, lasciando fra un gruppo e l'altro, e nello stesso gruppo fra grado e grado, un conveniente spazio per le eventuali aumentazioni nel corso del mese.

Per gli uomini distaccati le registrazioni sul *Giornale di contabilità* sono fatte colla scorta dei *Rapporti-situazione*, che a norma del successivo § 38 la compagnia riceve dai plotoni.

§ 12. Del *Ruolino tascabile* mod. 214, sarà formata soltanto

---

(1) Le disposizioni indicate nella presente istruzione per le direzioni di commissariato sono riferibili alle direzioni di commissariato presso le quali sono costituiti i comandi delle compagnie di sussistenza.

una copia, che sarà tenuta, per cura e sotto la vigilanza del comandante, dal furiere della compagnia.

Per gli uomini della milizia mobile saranno tenuti, in luogo del ruolino tascabile, i *Ruolini di posizione* mod. 250-B.

Le variazioni degli uomini in congedo saranno comunicate alla compagnia dal consiglio d'amministrazione.

§ 13. Sul *Rapporto-situazione* mod. 80, che la compagnia deve giornalmente presentare alla direzione di commissariato, gli uomini dei plotoni saranno dimostrati come se fossero presenti alla sede della compagnia.

La compilazione e presentazione del rapporto potrà anch'essere ritardata di un giorno per potervi comprendere le variazioni dei plotoni.

§ 14. *Indennità di cancelleria ai furieri.* — Per le spese di cancelleria della compagnia è assegnata ai furieri una indennità mensile di lire 8 nell'estate e di lire 10 nell'inverno, come pei reggimenti di fanteria di linea.

L'assegno per la cancelleria dei plotoni distaccati è fissato dal consiglio d'amministrazione in ragione della forza dei singoli plotoni.

§ 15 *Soprassoldo fisso.* — Il soprassoldo dovuto agli uomini di truppa per ogni giornata di effettivo lavoro negli stabilimenti delle sussistenze è pagato al termine di ciascuna cinquina insieme col soldo.

§ 16. *Vitto della truppa.* — Per la somministrazione dei viveri alla truppa delle compagnie di sussistenza, il consiglio d'amministrazione determina se e dove si debba ricorrere all'impresa viveri per conto dello Stato, ovvero provvedere per contratto od altrimenti.

Dove siavi l'opportunità e la convenienza di istituire la mensa pei sottufficiali, questa sarà regolata come presso gli altri corpi; dove la mensa non venga stabilita, i sottufficiali potranno essere ammessi al rancio dei caporali e soldati.

§ 17. *Ammalati.* — Gli individui che cadano ammalati per indisposizioni leggiere, quando non convenga curarli nella caserma, potranno, secondo le prescrizioni del medico che fa il servizio del presidio, essere ricoverati nella infermeria del distretto o di uno dei corpi di truppa della guarnigione, considerandoli, per il tempo del ricovero, come aggregati al distretto o corpo.

A tal uopo le direzioni di commissariato si rivolgeranno al comandante di presidio perchè sia designato il distretto od il corpo che dovrà ricevere gli ammalati.

§ 18. *Spese riservate.* — Le sovvenzioni ai convalescenti, le rimunerazioni per speciali benemerenze nel servizio o nella istruzione impartita agli operai, e le altre consimili elargizioni consentite dal regolamento d'amministrazione, sono concesse dalle direzioni territoriali di commissariato.

A questo scopo è assegnata al consiglio d'amministrazione l'annua somma di lire 1200, da ripartirsi semestralmente fra i direttori di commissariato in ragione della forza da essi dipendente.

I rendiconti semestrali delle spese riservate sono dai direttori di commissariato trasmessi al consiglio d'amministrazione, che ne fa il riepilogo e li invia al Ministero.

§ 19. *Documenti di viaggio.* — I documenti di viaggio per gli ufficiali e per gli uomini di truppa delle compagnie di sussistenza sono rilasciati: per quelli alla sede, dai comandanti di compagnia; per quelli distaccati, dai comandanti di plotone.

§ 20. *Vaglia postali* — I vaglia postali diretti agli uomini di truppa sono pagati dal comandante di compagnia.

Per gli uomini distaccati saranno pagati dal comandante di plotone.

§ 21. *Rimessione del comando di compagnia.* — La rimessione definitiva e la temporanea cessione del comando di compagnia avranno luogo secondo le norme del § 199 del Regolamento d'amministrazione.

La dichiarazione intervenuta fra le parti sarà trasmessa, per cura dell'ufficiale subentrante, al consiglio d'amministrazione.

Nel caso di eventuali disaccordi fra le parti, i due ufficiali si presenteranno al direttore territoriale di commissariato per le sue decisioni.

Art. 5. — **Fondi pel pagamento degli assegni.**

§ 22. I fondi pel pagamento degli assegni e delle spese pei vari servizi interni di compagnia sono somministrati dalla cassa della direzione territoriale di commissariato a cui la compagnia è assegnata.

Epperò tutti i documenti, che danno luogo a rimborso, saranno dalla compagnia presentati alla cassa della direzione di commissariato.

§ 23. Al termine d'ogni quindicina, ricevuto l'ultimo rapporto-situazione dai plotoni; il comandante della compagnia compila e presenta alla cassa il *Foglio-paga.*

Insieme col foglio della 2ª quindicina presenta pure, de-

bitamente riepilogate, le note delle spese di servizio fatte da esso e dai plotoni secondo il § 38.

§ 24. Effettuate le riscossioni, il comandante della compagnia provvede all'invio dei fondi ai plotoni per gli assegni dovuti e pel rimborso delle spese.

A quest'uopo la direzione di commissariato farà gli atti necessari presso l'Intendenza di finanza affinchè il comandante della compagnia possa farsi rilasciare gli occorrenti vaglia del tesoro.

Art. — 6. **Somministrazioni in natura.**

§ 25. I boni collettivi per il prelevamento del pane, dei viveri, della legna, dei posti di letto e degli arnesi di caserma sono rilasciati: per gli uomini presenti alla compagnia, dai comandanti di compagnia; per gli uomini distaccati, dai comandanti di plotone.

§ 26. La legna per la cottura del rancio è prelevata dall'impresa caserme in base alle assegnazioni fatte dal consiglio d'amministrazione.

Art. 7. — **Materiale.**

§ 27. *Materiale in genere.* — Per la custodia del materiale ogni compagnia di sussistenza ha un proprio magazzino, nel quale saranno conservate:

a) le dotazioni d'arredamento e d'equipaggiamento di mobilitazione, per il servizio delle sezioni sussistenze e panattieri;

b) i materiali speciali per le sezioni sussistenze;

c) le armi, le bufetterie e tutti gli altri materiali non in distribuzione agli individui.

§ 28. Delle robe conservate le compagnie terranno conto sul *Registro del materiale in fondo* mod. 432, ed alla fine d'ogni trimestre ne faranno conoscere le variazioni al consiglio d'amministrazione, trasmettendogli un estratto del registro.

§ 29. *Oggetti di corredo.* — Gli oggetti di corredo per gli uomini di truppa delle compagnie di sussistenza sono somministrati dai distretti militari, sulla produzione, per parte delle compagnie, di appositi *Boni* mod. 260 e 261.

Degli oggetti somministrati i distretti chiedono poi rimborso al consiglio d'amministrazione delle compagnie.

§ 30. Occorrendo di dover distribuire oggetti di corredo agli uomini distaccati, i comandanti di plotone ne rappresentano il bisogno al comandante della compagnia, il quale provvede per il prelevamento degli oggetti presso il distretto del luogo in cui ha sede il plotone o presso altro corpo, se non vi sia distretto, mandando ai comandanti di plotone gli occorrenti buoni.

§ 31. *Riparazioni all'arredamento.* — Le riparazioni al vestiario e alla calzatura, e segnatamente le riparazioni alle armi, sono fatte eseguire, normalmente, dai capi operai del distretto nella cui sede si trova la truppa, e ai prezzi di tariffa stabiliti da quello per i propri uomini.

Eppertanto, ogniqualvolta occorra fare eseguire riparazioni, i comandanti di compagnia rilasceranno ai capi operai le prescritte *Note di riparazioni*, e l'importo di esse sarà pagato al termine d'ogni mese dalla cassa della direzione di commissariato sulla presentazione dei documenti prescritti dal § 296 del Regolamento d'amministrazione.

Per gli uomini distaccati i comandanti di plotone si regoleranno con norme analoghe, e l'importo delle riparazioni sarà da essi stessi pagato direttamante agli operai.

§ 32. *Addebitamenti per danni al materiale.* — I risarcimenti per guasti a materiali degli stabilimenti delle sussistenze o per rovina di derrate prodotti da incuria degli individui sono determinati, su proposta dei contabili consegnatari degli stabilimenti, dalla direzione territoriale di commissariato; la quale provvede contemporaneamente per il versamento dell'importo nelle tesorerie dello Stato, mandandone poi la ricevuta al Ministero (Divisione sussistenze).

Delle decisioni emesse la direzione di commissariato darà pure avviso al comandante della compagnia, il quale cura che l'importo dei risarcimenti sia addebitato alle masse individuali degli autori del danno.

§ 33. Avvenendo addebiti di questa natura, gli individui saranno assoggettati, a favore della propria massa, alla ritenuta del soprassoldo fisso cui abbiano diritto fino alla estinzione del debito.

§ 34. *Rassegne ai conti individuali.* — Le rassegne ai conti individuali, per gli uomini delle compagnie di sussistenza, sono passate solo trimestralmente, comprendendo in queste anche le operazioni che, per gli altri corpi, farebbero parte delle rassegne semestrali.

La rassegna è passata: per gli uomini presenti alla sede,

dal comandante della compagnia; per quelli distaccati, dal comandante del plotone che trasmette i risultati della rassegna al comandante della compagnia.

Terminate le rassegne, il comandante della compagnia ne farà relazione al consiglio d'amministrazione, trasmettendogliene i documenti.

§ 35. *Stampati.* — Gli stampati occorrenti alle compagnie saranno richiesti al reclusorio militare di Savona dal consiglio d'amministrazione, facendone dirigere la spedizione alle direzioni territoriali di commissariato, che ne curano il riparto fra le compagnie e i distaccamenti.

Art. 8. — **Norme speciali pei plotoni distaccati.**

§ 36. Gli assegni spettanti agli uomini di truppa dei plotoni distaccati fuori della città sede della compagnia sono pagati dai comandanti di plotone, nei termini stabiliti, col fondo permanente loro assegnato.

Dei pagamenti fatti i comandanti di plotone tengono conto sul *Giornale di contabilità di plotone*, modello 248 (1).

§ 37. A tutela della sua responsabilità, il comandante di plotone ha facoltà di depositare il fondo permanente nella cassa dello stabilimento presso cui presta servizio, prelevando poi da essa cassa le somme di mano in mano gli abbisognano.

Ciò avvenendo, il contabile consegnatario tiene conto delle somme che ritira o restituisce in apposita colonna del *Giornale di cassa*, rilasciando o ritirando le ricevute dei fondi che somministra.

§ 38. Perchè la compagnia possa stabilire gli assegni dovuti, i comandanti di plotone compilano e trasmettono giornalmente al comando della compagnia il *Rapporto-situazione*, modello 80.

Quando non accadano variazioni di sorta, sia d'indole amministrativa sia d'indole disciplinare, non occorre la trasmissione del rapporto-situazione; e in questo caso s'intende che, per rispetto alla forza, continuano i dati del rapporto precedente, e sul primo rapporto, che si trasmetterà, si farà menzione dei giorni pei quali non venne trasmesso.

---

(1) Lo stampato di questo modello non sarà distribuito se non dopo esaurito il fondo dell'attuale *Ruolino-rendiconto*, modello 248; i plotoni si serviranno perciò, in questo frattempo, dei *Ruolini-rendiconti*.

Il rapporto per il mattino del 1° e del 16 d'ogni mese dovrà in ogni modo essere mandato, anche se non vi siano state variazioni.

L'ultimo giorno del mese i comandanti di plotone trasmettono pure al comandante della compagnia le note delle spese fatte per riparazioni agli effetti d'arredamento, per il bucato e barbiere, per l'illuminazione e pulizia delle caserme e per le altre spese in genere.

§ 39. Al termine d'ogni quindicina il comandante di plotone riceve dalla compagnia, come è detto al § 24, l'importo degli assegni dovuti, e nella seconda quindicina anche l'importo delle spese d'indole generale, a reintegrazione del fondo permanente.

§ 40. Rilevandosi discrepanze fra gli assegni rimborsati dalla compagnia e quelli effettivamente stati pagati dal plotone agli individui, il comandante del plotone manda in comunicazione alla compagnia il *Giornale* in corso.

Il comandante della compagnia, fattone il riscontro col giornale da esso tenuto, restituisce immediatamente il giornale del plotone, annettendovi gli schiarimenti per appianare le differenze.

§ 41. Oltre al *Giornale di contabilità*, modello 248, i plotoni debbono tenere i documenti prescritti per i distaccamenti non costituenti compagnia.

Essi saranno per ciò provvisti:

a) di un *Quaderno pei biglietti d'entrata agli ospedali*, modello 450;

b) di un *Registro dei vaglia postali*, modello 292;

c) dei *Quaderni dei buoni delle somministrazioni in natura*, modelli 275, 276, 279 e 280;

d) di un *Registro dei fogli di viaggio nei movimnti isolati*, modello 202;

e) di un *Registro-scontrini pei viaggi degli uomini isolati*, modello 198.

§ 42. Alla fine del mese, ricevuti gli assegni della seconda quindicina ed assestati i conti, il comandante del plotone trasmette al comandante della compagnia il giornale di contabilità e le matrici dei buoni per le somministrazioni in natura rilasciati lungo il mese.

Art. 9. — **Chiusa dei conti di compagnia.**

§ 43. Al termine d'ogni mese, regolati i conti dei plotoni distaccati, il comandante della compagnia presenta il *Giornale di contabilità* della compagnia alla direzione di commissariato per essere inviato al consiglio d'amministrazione.

Al giornale di contabilità saranno pure uniti i giornali dei plotoni e le matrici dei buoni stati rilasciati per le somministrazioni in natura.

§ 44. Al termine d'ogni trimestre, presenta pure alla direzione di commissariato, per gli effetti voluti dal § 28, l'estratto del *Registro del materiale in fondo*.

Capo III. — *Delle direzioni di commissariato.*

Art. 10. — **Pagamento degli assegni agli ufficiali.**

§ 45. Gli assegni dovuti agli ufficiali ed impiegati addetti alle direzioni di commissariato, alle compagnie ed al servizio delle sussistenze sono pagati, per conto del consiglio d'amministrazione, dalle direzioni territoriali di commissariato.

Le direzioni di commissariato sono pure incaricate, come è indicato nel § 22, del rimborso degli assegni pagati agli uomini di truppa e delle altre spese fatte dalle compagnie di sussistenza.

§ 46. A quest'uopo ogni direzione di commissariato è provveduta di una cassa forte a due chiavi d'ingegno differente, delle quali una sarà tenuta dal direttore e l'altra dall'ufficiale che da questo sarà scelto come pagatore.

Il direttore ed il pagatore rispondono personalmente dei fondi depositati nella cassa e della regolarità delle operazioni e delle scritture.

§ 47. Le operazioni di cassa, la tenuta e la resa dei conti seguono con norme analoghe a quelle stabilite per i distaccamenti dei corpi.

I titoli comprovanti i movimenti di cassa saranno sottoscritti dal direttore e dal pagatore.

§ 48. La direzione di commissariato di Roma non ha una cassa propria. Per essa funziona la cassa del consiglio d'amministrazione.

§ 49. Gli assegni dovuti agli ufficiali ed impiegati presenti alla sede delle direzioni di commissariato sono pagati direttamente dalla cassa; quelli per gli ufficiali ed impiegati addetti alle sezioni staccate ed agli stabilimenti dipendenti, sono pagati per mezzo dei capi delle sezioni e dei consegnatari degli stabilimenti.

§ 50. Per stabilire l'importo degli assegni da pagarsi, l'ufficiale pagatore compila un *foglio di stipendio* per gli ufficiali ed impiegati addetti alla direzione, ed uno per ciascuna sezione e per ciascuno stabilimento dipendente.

Le variazioni, che danno diritto o modificano il diritto agli assegni, saranno desunte dai *ruolini di posizione* tenuti a norma del successivo § 54.

§ 51. Affinchè l'ufficiale pagatore abbia gli elementi per calcolare sui fogli-stipendio le razioni foraggio dovute in contanti, gli ufficiali che hanno diritto a razioni dovranno far pervenire alla direzione di commissariato, prima della fine del mese, la *dichiarazione d'esistenza cavalli*, modello 376.

§ 52. Compilati i fogli-stipendio e registrati sul *Registro di cassa*, la direzione di commissariato ne invia l'importo, in un coi fogli stessi, alle sezioni ed agli stabilimenti dipendenti.

I capi delle sezioni e i consegnatari degli stabilimenti, fatto il pagamento, restituiscono i fogli-stipendio quitanzati dai creditori.

§ 53. La facoltà di accordare anticipazioni di stipendio, nei casi tassativamente previsti dal Regolamento d'amministrazione, ad ufficiali ed impiegati dipendenti da ciascuna direzione di commissariato è data ai rispettivi direttori.

Pei direttori di commissariato occorre l'autorizzazione del Ministero.

Art. 11. — **Forza e variazioni.**

§ 54. Per poter tener conto della forza e delle variazioni, compilare i fogli di stipendio e le situazioni periodiche prescritte, ogni direzione di commissariato tiene appositi *Ruolini di posizione*, mod. 250, per gli ufficiali e per la truppa.

§ 55. *Ruolini degli ufficiali.* — Per gli ufficiali saranno tenuti due distinti ruolini:

uno, trimestrale, per gli ufficiali sotto le armi;
ed uno, permanente, per quelli in congedo illimitato.

§ 56. Il *Ruolino degli ufficiali sotto le armi* comprende tutti gli ufficiali commissari e contabili, e gli impiegati e scrivani locali addetti alla direzione, alla compagnia ed agli stabilimenti dipendenti.

Per quanto riguarda gli ufficiali distaccati, il ruolino è tenuto in pari mercè le variazioni comunicate dagli uffici dipendenti a norma del successivo § 58.

Al termine d'ogni trimestre, il ruolino, stabilito il nuovo, sarà trasmesso al consiglio d'amministrazione.

§ 57. Nel *Ruolino degli ufficiali in congedo illimitato* si comprendono gli ufficiali commissari e contabili di complemento assegnati alla direzione, rappresentandoveli distintamente secondo che appartengono all'esercito permanente od alla milizia mobile.

Il ruolino è tenuto in pari dalla direzione di commissariato mercè le variazioni che le saranno comunicate dal consiglio d'amministrazione, e non occorre sia rinnovato se non quando lo accumularsi delle scritture ne rendano malagevole la continuazione.

§ 58. Di mano in mano che avvengano variazioni negli ufficiali ed impiegati, le sezioni di commissariato e gli stabilimenti distaccati ne danno partecipazione alla direzione territoriale coll'invio di apposito *Elenco delle variazioni* mod. 252, unendovi i certificati di viaggio, i fogli di licenza e gli altri documenti che giustificano le variazioni.

Su questi elenchi non si dovranno però comprendere le variazioni che riguardano gli ufficiali delle compagnie, essendo queste già comprese sui *Rapporti situazione* mod. 80 trasmessi secondo il prescritto dal § 13.

§ 59. Al termine d'ogni quindicina, ciascuna direzione di commissariato partecipa al consiglio d'amministrazione le variazioni avvenute negli ufficiali ed impiegati della intera direzione, trasmettendogli un *Elenco* mod. 252 per le variazioni avvenute negli ufficiali ed impiegati che si trovano alla sede della direzione, ed unendo a questo, per quelli distaccati, gli stessi elenchi ricevuti dagli uffici dipendenti.

Cogli elenchi saranno pure trasmessi i documenti giustificativi delle variazioni, tranne i *certificati di viaggio* che saranno trattenuti per essere poi annessi, alla fine del mese, ai corrispondenti *fogli stipendio*.

§ 60. *Ruolini della truppa*. — Per gli uomini di truppa saranno pure tenuti tre distinti ruolini:

uno per gli uomini sotto le armi;

uno, per quelli in congedo illimitato dell'esercito permanente;

ed uno, per gli uomini della milizia mobile.

Il ruolino degli uomini sotto le armi è annuale; gli altri sono permanenti.

I ruolini sono allestiti e rimessi alla direzione per cura del comando della compagnia: quello degli uomini sotto le armi, al principio d'ogni anno; quello degli uomini in congedo, al licenziamento d'ogni classe.

§ 61. I ruolini della truppa sono tenuti in pari colle variazioni comunicate dal comando della compagnia sui *rapporti-situazione* indicati al § 13.

§ 62. Giorno per giorno, riportate le variazioni sui ruolini di posizione, i *rapporti-situazione* della compagnia sono trasmessi al consiglio d'amministrazione.

Art. 12. — Situazioni della forza.

§ 63. Nei primi due giorni d'ogni mese, ciascuna compagnia compila e trasmette al consiglio d'amministrazione la *situazione graduale e numerica della forza* mod. 82, comprendendovi anche gli uomini della milizia mobile.

Ricevute le situazioni delle compagnie, il consiglio d'amministrazione trasmette al Ministero la prescritta situazione graduale e numerica complessiva per tutte le compagnie.

Le situazioni complessive saranno compilate dall'ufficiale di matricola, che sarà responsabile della piena loro esattezza.

§ 64. Nei primi tre giorni successivi alla scadenza d'ogni trimestre, ciascuna direzione territoriale di commissariato trasmette al consiglio d'amministrazione la *situazione graduale e numerica* mod. A prescritta dal § 276 del Regolamento d'amministrazione, Parte IV (*Atto* 2-1882), per gli ufficiali ed impiegati addetti alla direzione ed agli stabilimenti dipendenti, esclusi quelli delle compagnie.

Il consiglio d'amministrazione, ricevuti questi documenti, compila e tresmette al Ministero una separata complessiva *situazione* mod. 82, unendovi le situazioni parziali.

Il Ministro FERRERO.

Roma, 1883. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 51ª **1883** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 novembre.

NOVEMBRE 15. — Istruzione provvisoria sulla amministrazione e contabilità dei viveri per la truppa, *pag.* 959.

» 15. — Scomposizione dell'assegno giornaliero della truppa e modificazioni all'*Atto* N° 15 del 1883, *pag.* 1021.

Atto N. **232**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. (Nota N. 190). — **Istruzione provvisoria sulla amministrazione e contabilità dei viveri per la truppa.** — 15 novembre.

CAPO I. — *Viveri pel rancio dei caporali e soldati.*

Art. 1. — Disposizioni generali.

§ 1. Pei *reggimenti d'artiglieria* e *genio*, *fanteria* e *cavalleria*, pei *distretti* (esclusa la milizia territoriale), per le *scuole normali di fanteria e cavalleria*, pei *battaglioni d'istruzione*, per le *compagnie di disciplina*, *reclusi* e *carcerati* e pei *reclusori*, dal 1° gennaio 1884 la somministrazione dei viveri pei caporali e soldati sarà fatta per conto diretto dello Stato, nello stesso modo che si fa per il pane.

I viveri per il rancio presso gli anzidetti corpi sono provvisti da apposite imprese dello Stato e da queste esclusivamente debbono essere prelevati.

§ 2. La *legione allievi carabinieri*, la *scuola d'applicazione di sanità*, le *direzioni di sanità militare* (per gli uomini delle *compagnie di sanità* ed anche pei *ricoverati* nei luoghi di cura), le *compagnie di sussistenza*, le *compagnie operai d'artiglieria*, il *corpo invalidi e veterani* ed il comando degli stabilimenti di pena (per il *personale di governo*) possono provvedersi dei vi-

veri dalle imprese dello Stato interamente od anche solo per alcune derrate, acquistando le rimanenti direttamente dal commercio.

Uguale facoltà hanno pure i corpi incaricati della amministrazione di *infermerie di presidio* per i viveri dei ricoverati nelle infermerie medesime.

§ 3. Le *legioni territoriali dei carabinieri reali*, l'*accademia militare*, la *scuola militare* ed i *collegi militari* si provvedono dei viveri direttamente dal commercio con appositi contratti.

Pei carabinieri alle grandi manovre però i viveri possono anch'essere prelevati dalle imprese dello Stato.

§ 4. Per i prelevamenti che si fanno dalle imprese si osservano le norme dei capitoli d'oneri per la fornitura dei viveri e della presente Istruzione.

Per le derrate che i corpi prendono dal commercio per conto proprio, si continuano ad osservare le norme ed i procedimenti fin qui in vigore; i pagamenti però saranno sempre fatti direttamente dalla cassa al termine d'ogni quindicina (1).

Art. 2. — Della razione viveri.

§ 5. La razione giornaliera di viveri pei caporali e soldati è normalmente composta come segue:

---

(1) S'intende che questa condizione andrà poi messa anche nei nuovi contratti che si abbiano a stipulare; e che frattanto, dove nei contratti oggi in corso fosse pattuito un termine diverso, questo continuerà ad essere osservato.

Derrate	Razione di guarnigione	Razione di accantonamento	Razione di marcia	Annotazioni
Carne, *grammi*	220	240	300	Per gli uomini alla *reclusione* ed al *carcere militare* (comprese le carceri preventive) la composizione della razione è quella stabilita dall'art. 22 del regolamento per le compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena. — Pei *prigionieri di guerra* è stabilita volta per volta che occorra.
Pasta »	150	150	150	
Lardo »	15	15	15	
Sale »	20	20	20	
Caffè »	15	15	15	
Zucchero »	22	22	22	
Vino *centil.*	25	25	25	

§ 6. La *razione di guarnigione* è dovuta alle truppe in guarnigione.

Alle truppe in servizio di pubblica sicurezza è pure dovuta la razione di stazione, anche se si trovino fuori della loro residenza, salvo a migliorarne il vitto secondo le disposizioni del § 29.

§ 7. La *razione di accantonamento* è dovuta:

a) Alle truppe ai campi d'istruzione, dal giorno della partenza a tutto quello del ritorno;

b) Alle truppe, che, per attendere alle esercitazioni al bersaglio od alle scuole di tiro, debbano pernottare e fare il rancio fuori della loro residenza.

Per le truppe alpine è dovuta la razione d'accantonamento anche durante il tempo che si trovano alle sedi estive.

§ 8. La *razione di marcia* è dovuta:

a) Alle truppe destinate alle grandi manovre od alle manovre di cavalleria, e per le truppe alpine e le batterie da montagna anche durante le escursioni, dal giorno di partenza a tutto quello del ritorno;

b) Alle truppe in marcia per cambiamento di guarnigione e di distaccamento o per altre cause di servizio comandato, eccettuati i movimenti per servizi di pubblica sicurezza ed i movimenti previsti nel paragrafo precedente.

Nel caso che le truppe debbano soffermarsi nel cammino, le razioni di marcia continuano anche pei primi tre giorni successivi a quello dell'arrivo al luogo di fermata. Oltre questo limite è dovuta la razione di stazione.

Per i caporali e soldati delle compagnie pontieri è dovuta sempre la razione di marcia, anche se si trovano in stazione od in accantonamento.

§ 9. Le distribuzioni di caffè o vino sono regolate nelle misure seguenti:

N. 100 all'anno, per i corpi o reparti di corpo che non prendono parte nè ai campi, nè alle grandi manovre;

» 130 all'anno, per i corpi o reparti di corpo che prendono parte ai soli campi o alle sole grandi manovre o manovre di cavalleria;

» 150 all'anno, per le truppe alpine, le batterie da montagna, e per i corpi o reparti di corpo che prendono parte ai campi ed alle grandi manovre o manovre di cavalleria;

» 1 al giorno per le compagnie pontieri e per le compagnie di sanità e di sussistenza.

Nelle distribuzioni si darà la preferenza al caffè sul vino.

§ 10. Quando nella preparazione del caffè si faccia uso della caffettiera speciale a macchina secondo il modello che verrà adottato, la razione sarà composta di *caffè* gr. 10 e *zucchero* gr. 15.

In questo caso si terrà conto della economia fra la razione normale e la razione ridotta, e l'avanzo sarà convertito in altrettante distribuzioni da farsi in più di quelle fissate nel paragrafo precedente.

§ 11. Le distribuzioni di caffè o vino sono riservate alla stagione estiva ed ai giorni di marcia e di esercitazioni faticose o di ricorrenze solenni; e dovranno essere ordinate per modo che, nel numero consentito, restino comprese anche tutte quelle che potranno occorrere per tutta la durata dei campi d'istruzione e delle grandi manovre.

Nelle indicate circostanze agli uomini delle compagnie pontieri, oltre alla razione normale, può essere distribuita una seconda razione; purchè l'insieme di queste ultime distribuzioni non ecceda, nel corso dell'anno, il numero di cento.

§ 12. Oltre alle distribuzioni consentite dai § 9 e 10, non potranno essere fatte altre distribuzioni di caffè o vino se non per gravi ragioni igieniche.

Siffatte distribuzioni *straordinarie* dovranno, in ogni caso, essere preventivamente autorizzate dal Ministero.

§ 13. Delle distribuzioni di caffè o vino i corpi tengono nota in apposito quaderno annuale — conforme all'*Allegato A* — copia del quale sarà unita alla contabilità dell'ultimo trimestre dell'anno.

§ 14. Nei presidi fissi, ai campi d'istruzione ed alle scuole di tiro, i comandanti di corpo hanno facoltà di variare la composizione della razione viveri, sostituendo una ad altra delle derrate che compongono la razione normale accennata al § 5, o variandone le singole quantità. La carne non dovrà per altro essere aumentata, nè diminuita oltre 30 grammi per ogni razione.

Quando ai campi ed alle scuole di tiro si trovino contemporaneamente truppe di diversi corpi, la facoltà di modificare la razione viveri s'intenderà conferita all'ufficiale che ha il comando delle truppe riunite.

§ 15. Per le truppe nei presidi fissi, i comandanti di corpo hanno anche facoltà di sostituire, in tutto od in parte, alle derrate componenti la razione normale, *riso*, *farina di grano turco*, *legumi secchi*, *baccalà*, *formaggio* ed *olio*.

I prezzi di questi generi, pei corpi che prelevano i viveri dalla impresa, saranno stabiliti d'accordo fra i corpi e l'impresa stessa, in base alle mercuriali.

§ 16. Il costo della razione modificata non dovrà, in ogni caso, superare quello della razione normale.

Epperò, affinchè i corpi possano contenersi in questi limiti nella sostituzione delle derrate, dalle direzioni di commissariato verrà loro annualmente notificato quale sia, nel lotto d'appalto, il costo della razione normale e quale il costo dei suoi singoli componenti.

Nel calcolo del prezzo tipico della razione le distribuzioni di caffè o vino s'intenderanno escluse.

Nel variare la composizione della razione si dovrà inoltre aver presente di non pregiudicarne, per quanto sia possibile, il valore nutritivo.

§ 17. Alle derrate componenti la razione viveri saranno aggiunti erbaggi e generi di condimento, da provvedersi direttamente per cura dei corpi, in ragione dell'importo di un centesimo per ogni razione.

§ 18. Perchè si abbiano i mezzi per variare convenientemente la preparazione del rancio, i comandanti di corpo possono disporre, previa autorizzazione dell'ufficio di revisione, che la cucina sia provvista di tegami e casseruole adatte e di apposite caffettiere.

Art. 3. — Prelevamento dei viveri e registrazione dei boni.

§ 19. Per il prelevamento delle razioni viveri i comandanti di compagnia rilasciano, un giorno per l'altro, all'ufficio di maggiorità appositi *boni di distribuzione*, mod. 271.

L'ufficio di maggiorità, riepilogando i boni delle compagnie, compila il *bono collettivo* mod. 276, da rilasciarsi all'impresa per la somministrazione dei viveri dovuti per tutte le compagnie presenti.

§ 20. Speciali condizioni di accasermamento o di servizio possono anche esigere che uomini di una compagnia siano ammessi a convivere al rancio presso altra. In questi casi la compagnia, cui gli uomini sono effettivi, cede all'altra la razione viveri dovuta per cotali uomini.

Sui boni della compagnia si dovranno pertanto compredere, oltre le razioni dei propri uomini conviventi al rancio, anche quelle degli uomini di altra compagnia che vi siano aggiunti solo temporaneamente, e detrarre, occorrendo, le razioni spettanti per i propri uomini aggiunti al rancio di altre compagnie.

A questo espediente non si dovrà però ricorrere se non quando si tratti di una condizione di cose di non breve durata e non sia possibile agli uomini fare il rancio colla propria compagnia senza pregiudizio del servizio.

§ 21. Sui boni di prelevamento relativi a derrate, che devono essere pagate all'impresa direttamente dai corpi, sarà messa dall'ufficio di maggiorità, ed in grossi caratteri, l'annotazione: « *Da pagarsi direttamente* ».

§ 22. Perchè risultino dimostrati gli aumenti dovuti all'impresa per effetto dell'art. 13 dei capitoli d'oneri, a piè dei boni relativi ai prelevamenti che si fanno per le truppe nelle posizioni ivi indicate sarà posta, dall'ufficio di maggiorità, l'annotazione: « *con diritto all'aumento del 5 (10, 20 o 25) per °/₀ a norma dell'art. 13 lettera a) b) c) ecc., dei capitoli d'oneri* » e a tergo di essi sarà altresì notata la posizione della

truppa o le altre circostanze in forza delle quali gli aumenti sono dovuti.

Quando nei boni sono comprese razioni di caffè o vino per distribuzioni straordinarie, a tergo di essi sarà altresì notata la disposizione in virtù della quale le distribuzioni sono concesse.

§ 23. Saranno, in ogni caso, rilasciati boni separati:

a) Per il rancio dei caporali e soldati;

b) Per la mensa dei sottufficiali, giusta il § 66;

c) E per gli ospedali e per i corpi che abbiano l'amministrazione di infermerie di presidio od abbiano infermerie speciali, anche per gli ammalati ricoverati negli ospedali e nelle infermerie.

I boni per il prelevamento delle derrate occorrenti agli ammalati possono anche essere fatti solo per quantità senza calcolo di razione.

§ 24. I boni delle compagnie saranno registrati, all'atto del rilascio, sul *Giornale di contabilità* nel quadro 4 A.

§ 25. Quando dopo il prelevamento, per variazioni avvenute nel numero dei conviventi al rancio posteriormente al rilascio dei buoni, i prelevamenti risultino superiori, la compagnia è tenuta, nel rilascio del buono pel giorno successivo, a prelevare altrettante razioni in meno.

Le derrate risultanti prelevate in più saranno conservate ed impiegate nel rancio del giorno appresso. La carne però sarà solo conservata se abbiasi la certezza che non possa soffrire; in caso diverso sarà consumato nel rancio della giornata.

Quando invece i prelevamenti risultino inferiori, i sopraggiunti dovranno convivere sul totale. Se però il numero dei sopraggiunti superasse il decimo dei conviventi, sarà, per quelli, fatto un rancio separato, rilasciando buoni supplettivi.

§ 26. Gli uomini ricoverati nelle infermerie reggimentali, con trattamento ordinario, sono considerati come conviventi al rancio od alla mensa comune.

Quelli, pei quali sia stata prescritta una dieta speciale, ricevono invece gli alimenti direttamente dall'infermeria; epperciò delle ammissioni a trattamento speciale il direttore di questa dovrà dare avviso alle compagnie cui gli uomini appartengono.

§ 27. Gli alimenti per gli uomini ammessi alla dieta speciale (*pane, carne, pasta, ecc.*) sono provveduti per cura del direttore dell'infermeria, o con acquisti diretti dal commercio o con prelevamenti dall'impresa da pagarsi dal corpo.

Nel primo caso il direttore dell'infermeria dispone per lo

acquisto e ne comprende la spesa sul *Quaderno delle spese della infermeria* mod. 307.

Nell'altro caso ne rimette il bono all'ufficio di maggiorità, il quale rilascia alla impresa apposito bono mod. 276, o, se si tratta di corpi che si provvedono dei viveri per conto proprio, ne comprende la provvista sul comune bono collettivo.

Art. 4. — **Miglioramenti del rancio.**

§ 28. La provvista degli erbaggi e dei generi di condimento per il rancio dei caporali e soldati è fatta, per tutte le compagnie, per cura dell'ufficiale comandato ai viveri, che all'uopo si vale del sergente d'ispezione. I fondi occorrenti sono somministrati dall'ufficio di maggiorità sul fondo permanente, in ragione di un centesimo per ogni razione viveri richiesta dalle compagnie.

All'atto della consegna del fondo, l'ufficio di maggiorità rimette pure all'ufficiale comandato ai viveri una nota indicante l'importo delle spese che si debbono fare per ciascuna compagnia.

Fatta la provvista, la nota, munita del visto dell'ufficiale ai viveri, è restituita all'ufficio di maggiorità, il quale, al termine d'ogni quindicina, riunisce tutte le note e le presenta, debitamente riepilogate, all'ufficio d'amministrazione per esserne rimborsato a reintegrazione del fondo permanente.

§ 29. Quando sia stato determinato, a norma del § 49, che nel miglioramento del rancio siano anche erogate indennità eventuali, le compagnie ne consegnano l'importo all'ufficio di maggiorità, il quale provvede alla spesa con acquisti diretti dal commercio e secondo gli ordini del comandante del corpo, con norme analoghe a quelle indicate nel paragrafo precedente.

§ 30. L'impiego della quota delle indennità rivolta nel miglioramento del vitto sarà, per parte delle compagnie, dimostrato sul *Giornale di contabilità*, nel quadro delle *Memorie varie*.

Art. 5. — **Viveri in contanti.**

§ 31. Quando non è somministrata la razione viveri in natura, ne sarà dato agli individui l'equivalente in contanti nella ragione di:

centes. 30, per gli uomini di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (meno i pontieri), dei distretti e del corpo invalidi e veterani;

centes. 40, per gli uomini in servizio presso gli ospedali militari e per quelli delle compagnie di sussistenza,

centes. 45, per gli uomini delle compagnie pontieri;

§ 32. La razione viveri è data in contanti:

a) Ogni qualvolta per speciali circostanze non sia possibile apprestare il rancio in comune;

b) A coloro che per straordinarie esigenze di servizio non possono prendere parte al rancio;

c) Agli uomini in piccola licenza;

d) A coloro che, per autorizzazione del comandante del corpo, siano esentati dal rancio.

L'autorizzazione per la esenzione dal vitto in comune non può valere che per il mese nel quale è data; e nei casi in cui abbia a continuare oltre questo termine, dovrà essere confermata di mese in mese.

A quest'uopo il comandante della compagnia, al principio di ogni mese, presenterà la nota degli esenti; la quale, munita delle decisioni del comandante del corpo, sarà poi unita al *Giornale di contabilità*.

§ 33. Agli individui, che per impreviste esigenze di servizio dovessero allontanarsi dalla compagnia isolatamente dopo d'aver partecipato soltanto al primo rancio, sarà dato, per il giorno della partenza, l'indennità di servizio isolato prescritta dal § 18 dell'*Atto* 50 del 1879.

A coloro, che dovessero partire dopo d'aver partecipato all'intero rancio, non è dovuto, per il giorno della partenza, alcuno speciale assegno.

Se non hanno partecipato al rancio, sarà data l'indennità di trasferta.

§ 34. Le razioni viveri pagate in contanti risultano dimostrate, sul *Giornale di contabilità*, nel quadro 4 B. L'importo di esse è dalle compagnie richiesto sul *Foglio-paga*.

Nello stesso modo sono pure dimostrate e prelevate le razioni pane pagate in contanti.

Capo II. — *Contabilità dei viveri.*

Art. 6. — **Conti verso lo Stato.**

§ 35. Delle razioni viveri regolarmente prelevate per la truppa dalle imprese dello Stato — od acquistate direttamente per conto dell'impresa o per conto dello Stato a norma dei § 39 e 41 — i corpi devono darsi debito sul *Rendiconto degli assegni*, comprendendole sullo *Specchio delle somministrazioni in natura* mod. 403, al prezzo fisso per ciascuna di esse indicato nell'unito prospetto, *Allegato* B.

Conseguentemente l'importo delle razioni, che si presume di dover prelevare in natura, dovrà pur essere detratto sulla *Richiesta degli assegni* mod. 2?4 secondo la tariffa e nelle proporzioni percentuali indicate nel prospetto stesso.

§ 36. Delle razioni prelevate i corpi si danno debito secondo i prezzi sopraindicati, qualunque sia la composizione delle razioni, siano cioè di guarnigione, di accantonamento o di marcia, entri o non entri la razione di caffè o vino.

Quando però, in luogo della *carne fresca*, sia fatta consumare *carne in conserva*, i prezzi delle razioni s'intenderanno diminuiti di centes. 23; e della carne in conserva consumata nel rancio i corpi si daranno debito, con distinto articolo, in ragione di centes. 23 per ogni razione, vale a dire centes. 46 per ogni scatoletta.

§ 37. I viveri, che risultino prelevati irregolarmente, saranno addebitati a chi ne ha fatto il prelevamento, al costo reale del contratto d'appalto quale sarà notificato giusta le disposizioni del § 16.

Per lo stesso costo saranno pure inscritti a debito, contemporaneamente, sul rendiconto degli assegni, comprendendoli nello *Specchio* mod. 403 per il prezzo regolamentare e conteggiando la differenza in separato articolo giustificato da apposita dimostrazione.

§ 38. Le maggiori spese del vitto venendo ora ed essere sopportate direttamente dal bilancio militare, i corpi dovranno inoltre darsi debito sul *Rendiconto degli assegni per le spese di viaggio* (3° fascicolo) dell'importo delle indennità d'accantona-

mento e di marcia dovute pei sottufficiali, caporali e soldati, tranne soltanto la quota stata pagata in contanti a norma dei § 47 e 48.

A giustificazione della detrazione, sarà unita al rendiconto apposita dimostrazione conforme allo *Allegato* C, dalla quale risulti l'importo delle indennità dovute e l'importo delle quote state pagate in contanti, giustificando i pagamenti coi prospetti rilasciati dalle compagnie secondo il prescritto dal § 51.

Corrispondenti detrazioni dovranno, per lo stesso motivo, essere fatte sulle *Richieste* mod. 225.

§ 39. Nel caso in cui i corpi debbano, a termini dell'art. 25 dei Capitoli d'oneri, acquistare essi direttamente dal commercio i viveri occorrenti alla truppa, *per mancato servizio da parte dell'impresa o per sostituzione di derrate rifiutate nelle distribuzioni*, dei viveri acquistati compileranno apposito conto, unendovi le quietanze dei singoli fornitori.

Il conto sarà poi dal consiglio di amministrazione trasmesso, in un coll'atto di richiesta pel rimborso e coi processi verbali relativi al mancato servizio, alla direzione di commissariato, la quale, fattane la liquidazione, lo trasmetterà, per mezzo dell'ufficio di revisione, al Ministero.

In conformità della domanda, il Ministero provvederà tosto al rimborso a favore del corpo, ponendo a carico dell'impresa, quando occorra, oltre le multe che di ragione, la differenza tra il prezzo per il quale si sono dovute pagare le derrate e l'importo delle derrate stesse fissato nel contratto di appalto.

§ 40. Quando la mancanza per parte dell'impresa riguardi soltanto la provvista di *alcune delle derrate* che compongono la razione, dai buoni che si rilasciano all'impresa verranno prima, per cura dell'ufficiale comandato ai viveri, cancellate le derrate non somministrate, facendovi a tergo apposita annotazione spiegativa da esso firmata.

Per le derrate mancate e state acquistate dal commercio, si compilerà un buono complementare, che sarà unito al conto indicato nel paragrafo precedente.

Nel caso che la mancanza riguardi tutte le derrate, sarà unito al conto il buono che avrebbe dovuto essere rilasciato all'impresa.

§ 41. Avvenendo che in qualche luogo non vi sia l'impresa pel servizio viveri, i corpi, sino a che non sia stato disposto diversamente, provvederanno essi direttamente con acquisti dal commercio.

Delle derrate acquistate, le amministrazioni indicate nel § 1 — alla fine di ogni trimestre, o prima se il servizio termina prima — trasmettono al Ministero, per mezzo dell'ufficio di revisione, appositi conti con domanda di rimborso, unendovi le quietanze dei fornitori e i buoni che si sarebbero dovuti rilasciare se il servizio fosse stato fatto da impresa.

Liquidate le contabilità, il Ministero provvede al rimborso a favore dei corpi con mandati sul bilancio.

§ 42. I prelevamenti delle derrate fatti dalle imprese a pagamento diretto (art. 28 dei capitoli d'oneri) non interessano i conti con lo Stato, e per la contabilità di queste spese si osserveranno le disposizioni del § 81.

Per le mancanze da parte dell'impresa, che riguardino siffatte provviste, i corpi osservano procedimenti analoghi a quelli indicati nel precedente § 39.

I conti dovranno però essere liquidati direttamente tra essi corpi e le imprese; e solo nel caso che la liquidazione non potesse farsi amichevolmente e sorgessero contestazioni, saranno mandati alla direzione di commissariato per essere trasmessi al Ministero.

Art. 7. — Viveri ricevuti a bordo.

§ 43. Pei viveri ricevuti a bordo delle navi nei movimenti collettivi, si continuano ad osservare le disposizioni ora in vigore (*Atto* 43 del 1878 e Regolamento d'amministrazione a pag. 452 e seguenti), salvo le diverse modalità contabili che risultano dai due seguenti paragrafi e dallo insieme della presente istruzione.

La razione viveri, in questi casi, si considererà composta dei due pasti di bordo (colazione e pranzo).

§ 44. Delle *razioni viveri consumate a bordo* dalla truppa i corpi si dovranno dar debito sul rendiconto generale degli assegni allo stesso prezzo unitario fissato nello allegato B, aumentato di centes. 25 per l'importo della razione pane, ponendovi ad appoggio una dimostrazione dalla quale risulti:

il numero degli uomini di truppa imbarcati;

la data e l'ora dell'imbarco e dello sbarco e il nome del legno;

la quantità delle razioni ricevute a bordo e il conseguente loro importo a ragione della suindicata tariffa.

Quando la truppa, pel giorno dello imbarco o pel giorno dello sbarco, abbia ricevuto un solo pasto, cioè mezza razione, i pasti ricevuti saranno ridotti, per l'addebitamento, a razioni intere.

§ 45. Nei casi in cui la truppa, in considerazione dell'ora della partenza, o dell'approdo, debba, per il giorno dell'imbarco o dello sbarco, ricevere a bordo un solo pasto, il comandante di essa disporrà per l'acquisto dal commercio e per la distribuzione di un supplemento rancio, in ragione di centesimi 30 per ogni individuo, conteggiando la spesa sul proprio rendiconto.

§ 46. Pei *viveri somministrati in più* del dovuto e pei *viveri da sbarcare*, i conti delle società di navigazione, se riguardano somministrazioni a corpi pei quali il servizio dei viveri è fatto per conto dello Stato, saranno dalle direzioni di commissariato trasmessi al Ministero, che provvede pel pagamento a favore della società con mandati sul bilancio.

Di questi viveri i corpi suddetti si daranno debito sul rendiconto generale degli assegni nel modo indicato al precedente paragrafo, e dovranno per ciò astenersi dal farne essi il pagamento alle società di navigazione.

Art. 8. — **Indennità eventuali.**

§ 47. Le indennità di accantonamento e di marcia dovute ai corpi pei caporali e soldati a norma del regolamento sulle indennità eventuali sono pagate in contanti agli individui, solo quando non ricevono i viveri in natura.

Pei caporali e soldati dei reggimenti alpini e delle batterie da montagna nelle *escursioni estive* l'indennità di marcia è corrisposta agli individui in contanti: per metà, se ricevono i viveri in natura; per intero, se non ricevono i viveri.

§ 48. Le indennità di accantonamento e di marcia dovute pei sott'ufficiali sono corrisposte agli individui in contanti: per metà, se convivono al rancio; per intero, negli altri casi.

§ 49. Per le truppe comandate in servizio di pubblica sicurezza, i comandanti di corpo hanno facoltà di disporre che parte delle indennità di pubblica sicurezza sia impiegata nel miglioramento del rancio, determinandone anche l'impiego.

Uguale facoltà hanno pure i comandanti dei corpi rispetto alle indennità speciali spettanti agli uomini comandati per

lavori straordinari dei servizi d'artiglieria e genio, o per altri consimili eccezionali servizi.

§ 50. Delle indennità di accantonamento, di marcia e di pubblica sicurezza, le compagnie tengono conto sul *giornale di contabilità* nel quadro 3 A e ne presentano mensilmente la dimostrazione con lo *specchio* mod. 229.

§ 51. Delle indennità di accantonamento e di marcia pagate in contanti a senso dei paragrafi 47 e 48 le compagnie chiedono rimborso presentando all'ufficio d'amministrazione, al termine d'ogni quindicina, apposito prospetto nominativo conforme allo *Allegato* D.

§ 52. Le indennità dovute pel servizio di pubblica sicurezza continuano dalle compagnie ad essere richieste sul *foglio di paga*.

Art. 9. — **Gestione del vitto dei caporali e soldati**

§ 53. La massa rancio è abolita, e l'impiego dell'assegno pel vitto sarà incluso nei conti della massa generale uomini sotto il titolo di « *gestione pel vitto* ».

§ 54. Costituiscono entrata alla gestione vitto:

a) La quota-vitto compresa nell'assegno della truppa;

b) La quota-vitto compresa nell'assegno rimborsato da altri corpi per gli aggregati;

c) L'importo della vendita della cenere e delle ossa, degli utensili ed altri oggetti fuori d'uso appartenenti al servizio delle cucine.

Per le direzioni di sanità e per il consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza costituiscono introito alla gestione vitto anche i soprassoldi fissi accennati al § 63 dell'*Atto* 15, 1883.

§ 55. Vanno in uscita alla gestione vitto:

a) L'importo delle razioni viveri e pane prelevate in natura dalle imprese e dai magazzini dello Stato detratte dal rendiconto generale degli assegni;

b) Le razioni viveri e pane pagate in contanti;

c) La quota-vitto compresa nell'assegno rimborsato per gli aggregati ad altri corpi;

d) L'importo delle derrate prelevate dalla impresa e a questa pagate direttamente, o comperate dal commercio a pagamento diretto;

e) Le spese per erbaggi ed altri generi di condimento;

f) L'importo del soprassoldo fisso pagato in contanti agli individui per il servizio di sanità o per il servizio di sussistenza a norma del § 66 *Atto* 15, 1883;

g) Il supplemento vitto distribuito nelle ricorrenze solenni;

h) La provvista e manutenzione dei camicioni per i rancieri, dei sacchi pei viveri, delle reti e delle ceste pel trasporto del pane e della carne;

i) La provvista e manutenzione degli utensili di cucina e l'affitto per quelli che eventualmente abbiansi a prendere a nolo pei distaccamenti;

l) Le spese per aceto, acquavite, anice od altro equivalente acquistato per temperare l'acqua nell'estate.

§ 56. Sul *Riassunto trimestrale della contabilità interna*, le partite d'entrata descritte nei comma *a* e *b*, e nel comma ultimo del § 54 saranno dimostrate alla parte prima nella colonna 23, *entrata* e le partite d'uscita comprese nei comma *a*, *b*, *c*, *d*, *e* ed *f* del § 55 nella colonna 23, *uscita*.

Le altre partite d'entrata e d'uscita saranno applicate direttamente alla parte seconda col. 12, *entrata* e 17, *uscita*.

Alla fine del trimestre sarà pure passata alla parte 2ª la rimanenza risultante dal confronto dell'entrata coll'uscita della parte 1ª, dimostrando siffatta rimanenza collo annettere al riassunto apposito prospetto conforme allo *Allegato* E.

§ 57. Nella quota dell'assegno applicata a favore della gestione vitto, a senso del comma *a*, del § 54 è pure calcolata la quota-vitto compresa nell'assegno dei sottufficiali; epperciò l'importo di questa sarà trimestralmente passato, mediante operazione sul *giornale di cassa*, dalla massa generale uomini alla massa mensa.

Per contro, dalla massa mensa sarà passato a favore della massa generale uomini, e nello stesso modo, l'importo delle razioni pane prelevate in natura per i sottufficiali e l'importo delle razioni viveri prelevate per i sottufficiali stati ammessi al rancio.

§ 58. Le quote delle indennità di accantonamento e di marcia pagate in contanti agli uomini di truppa, pei corpi che ricevono i viveri per conto dello Stato, continuano ad essere conteggiate, sul riassunto trimestrale, a col. 6; *uscita*, parte 1ª. — I corpi invece, che si provvedono dei viveri direttamente per loro conto, applicano le indennità di accantonamento e di marcia, quali risultano dal rendiconto delle spese di viag-

gio, alla gestione del vitto, mediante passaggio dalla col. 6 *uscita* alla col. 23, *entrata*.

Le quote che si pagano in contanti saranno, per questi corpi, conteggiate alla col. 23, *uscita*, rimanendo la differenza a compenso del maggior costo delle razioni distribuite alla truppa in marcia ed in accantonamento.

Capo III. — *Mensa dei sottufficiali.*

Art. 10. — Vitto dei sottufficiali.

§ 59. La mensa sottufficiali continua ad essere retta secondo le norme generali ora vigenti.

§ 60. La quota-vitto compresa nell'assegno giornaliero dei sottufficiali è devoluta alla massa mensa; e sul fondo di essa massa il comandante del corpo fissa, al principio di ogni trimestre, lo scotto entro i cui limiti dovranno essere regolate le spese della mensa nel corso del trimestre.

§ 61. Nella determinazione dello scotto dovrà sempre aversi presente lo stato economico della massa.

In ogni caso, esso dovrà essere inferiore alla quota-vitto; e soltanto potrà essere uguale a questa quando la massa abbia un fondo di:

Lire 2000, pei reggimenti di fanteria, per le compagnie di sussistenza, per le legioni allievi carabinieri, pel corpo invalidi e veterani, per gli stabilimenti militari di pena e per le scuole militari;

» 1500, pei reggimenti d'artiglieria e compagnie operai d'artiglieria, pei reggimenti del genio e di cavalleria;

» 800, pei distretti di 1ª classe;

» 500, pei distretti di 2ª classe e per le direzioni di sanità militare.

§ 62. Ai sottufficiali, che per qualunque ragione non convivono alla mensa, è dato l'equivalente del vitto in contanti in ragione:

di L. 1,00 al giorno, se non prendono il pane in natura;

e di L. 0,75 se ricevono il pane o sono in piccola licenza.

Quelli ammessi a convivere al rancio dei caporali e soldati riceveranno alla mano un supplemento vitto di centesimi 50.

§ 63. Ai sottufficiali, che per impreviste esigenze di servizio dovessero allontanarsi dalla compagnia isolatamente dopo di aver partecipato soltanto al primo pasto, sarà data, pel giorno della partenza, l'indennità di servizio isolato.

A coloro che dovessero partire dopo d'aver partecipato ad entrambi i pasti, non è dovuto alcuno speciale assegno.

Se non hanno partecipato alla mensa, sarà data l'indennità di trasferta.

§ 64. In marcia, ai campi d'istruzione ed alle grandi manovre, e per le truppe alpine e le batterie da montagna anche nelle escursioni estive, i sottufficiali convivono al rancio dei caporali e soldati.

§ 65. I boni per il prelevamento del pane dei sottufficiali conviventi alla mensa sono rilasciati dal direttore della mensa; le razioni dei non conviventi alla mensa sono prelevate dalle compagnie.

§ 66. Le derrate pei viveri della mensa possono essere prelevate dalle imprese dello Stato o da particolari provveditori col rilascio di appositi boni, od anche comprate volta per volta dal commercio.

Per le derrate che si prelevano dalle imprese o dai provveditori, i boni sono rilasciati dal direttore della mensa e soddisfatti al termine d'ogni quindicina direttamente dall'amministrazione.

Per le derrate che si acquistano altrimenti dal commercio a pronto pagamento, i pagamenti sono fatti dal sottufficiale incaricato del servizio della mensa, al quale i fondi occorrenti saranno di volta in volta somministrati dal direttore della mensa.

In quest'ultimo modo sono pure fatte le spese per gli erbaggi e per gli altri generi di condimento.

Art. 11. — **Contabilità delle spese della mensa.**

§ 67. Delle spese della mensa si rende conto col *Libretto della mensa sottufficiali*, mod. 254.

Sul libretto si dimostrerà pertanto giornalmente il numero dei conviventi e l'importo del fondo disponibile per la spesa,

e vi si noteranno le derrate acquistate, distinguendo quelle prelevate con boni dalle imprese e dai magazzini dello Stato o dai provveditori da quelle acquistate a pronto pagamento.

§ 68. Il libretto è assestato al termine d'ogni quindicina e presentato dal direttore della mensa all'ufficio d'amministrazione, dal quale riceve rimborso delle spese fatte a pronto pagamento, a reintegrazione del fondo permanente.

Art. 12. — **Massa mensa.**

§ 69. La gestione del vitto pei sottufficiali è dimostrata nella massa mensa sottufficiali.

§ 70. Costituiscono pertanto introito a questa massa:

a) La quota-vitto compresa nell'assegno giornaliero dei sottufficiali;

b) L'importo della quota compresa in esso assegno a titolo di *legna* (L. 0,027);

c) Il provento della cenere e delle ossa e l'importo delle suppellettili della mensa vendute come fuori di servizio o per altri motivi.

§ 71. La massa mensa dei sottufficiali sopporta la spesa:

a) Del pane e dei viveri, siano prelevati dalle imprese o dai magazzini dello Stato od acquistati dal commercio;

b) Delle razioni pane e viveri pagate in contanti, e del supplemento vitto dato a senso del § 62 e nelle ricorrenze solenni previste dai regolamenti;

c) Del combustibile occorrente per la mensa e per la sala di ritrovo dei sottufficiali;

d) Della provvista e manutenzione delle stoviglie, della biancheria e degli altri oggetti della mensa;

e) Del mobilio e dell'illuminazione, dei libri, giornali, riviste periodiche e di quant'altro occorra per le sale di ritrovo dei sottufficiali.

§ 72. Le spese per l'acquisto e per le riparazioni dei materiali, per il bucato e le altre spese in genere per il servizio della mensa sono fatte direttamente dall'amministrazione.

§ 73. Nelle spese per le sale di ritrovo — quanto alla provvista dei libri e giornali e delle riviste periodiche — non si potrà oltrepassare l'annua somma di L. 150, pei reggimenti di qualsiasi arma e per la legione allievi carabinieri, e di L. 60 pei distretti e per tutti gli altri istituti militari.

Capo IV. — *Liquidazione delle contabilità periodiche delle imprese dei viveri.*

Art. 13. — **Distinzione e presentazione delle contabilità.**

§ 74. Le contabilità, che riguardano somministrazioni da pagarsi con mandati sul bilancio militare per cura del Ministero della guerra, sono presentate al termine d'ogni trimestre alla direzione di commissariato del corpo d'armata cui si riferisce l'appalto (1).

Le contabilità che riguardano somministrazioni da pagarsi dai corpi (*art. 28 dei capitoli d'oneri*) sono dalle imprese presentate, al termine d'ogni quindicina, direttamente al corpo o distaccamento che ha fatto il prelevamento.

§ 75. Le contabilità saranno, in ogni caso, compilate dall'impresa con modulo conforme all'*Allegato F*, annettendovi i correlativi boni di distribuzione.

Alle contabilità a carico del bilancio della guerra saranno inoltre uniti, dalle imprese, altrettanti epiloghi dei boni, conformi allo *Allegato G*, quanti sono i corpi interessati nella contabilità.

§ 76. Perchè si possano regolare gli acconti quindicinali dovuti alle imprese viveri, nello *Specchio della forza e delle somministrazioni in natura* mod. 429 i corpi ed i reparti di corpo dimostreranno anche le razioni viveri prelevate dagli appaltatori per conto dello Stato, escludendo per conseguenza quelle prelevate direttamente per loro conto.

La direzione di commissariato, riepilogando siffatti specchi, dimostra sul *Prospetto collettivo* mod. 430 anche le razioni viveri state somministrate per tutto il lotto d'appalto, e vi unisce il *Riepilogo delle somministrazioni di viveri fatte dalla impresa* mod. 836.

---

(1) Pel lotto della Sardegna saranno trasmesse alla Sezione di commissariato militare di Cagliari.

Art. 14. — **Contabilità a carico del bilancio.**

§ 77. Ricevendo le contabilità della impresa, la direzione di commissariato si accerta della perfetta regolarità e concordanza dei singoli buoni col corrispondente epilogo, e poscia degli epiloghi colla contabilità delle imprese.

Riscontrando differenze od altre irregolarità, fa gli atti necessari colla impresa per ricercarne le cause, e per far rinnovare, dove occorra, la contabilità.

§ 78. Nel fare il riscontro delle contabilità della impresa, la direzione di commissariato dovrà altresì accertare, che nel variare la composizione delle razioni viveri non siasi ecceduto il prezzo tipico della razione.

Verificando eccedenze, ne fa argomento di annotazione sul corrispondente epilogo per norma del corpo cui questo si riferisce e dell'ufficio di revisione.

§ 79. Riconosciuta regolare la contabilità, ed inscrittevi le multe e le spese che debbono essere a carico della impresa, la direzione di commissariato liquida il conto, appone sulla contabilità la dichiarazione di verificazione e la trasmette, in un coi buoni, all'ufficio di revisione, mandando contemporaneamente gli epiloghi al consiglio d'amministrazione permanente dei singoli corpi cui riguardano.

§ 80. I corpi fanno il riscontro degli epiloghi colle scritture della propria *Ricapitolazione sommaria dei buoni*, mod. 345, colle norme e per gli effetti del § 452 del Regolamento d'amministrazione, e li trasmettono all'ufficio di revisione, il quale, previa verificazione, fa pervenire al Ministero le contabilità delle imprese per il pagamento di saldo.

Art. 15. — **Contabilità a carico dei corpi.**

§ 81. Per le somministrazioni fatte con obbligo di pagamento diretto a carico dei corpi, i corpi ed i reparti di corpo, ricevendo le contabilità quindicinali, ne fanno il riscontro colle proprie scritture e provvedono tosto per il pagamento, in base ai prezzi notificati giusta il § 16, a favore dell'impresa o dei rappresentanti, dai quali le contabilità furono presentate.

Delle somme pagate all'impresa i corpi daranno trimestralmente avviso alla direzione di commissariato, per gli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 30 dei capitoli d'oneri.

§ 82. Quando l'impresa intenda che anche l'importo delle somministrazioni fatte ai distaccamenti sia pagato alla sede del corpo, le contabilità dovranno essere presentate, dall'impresa stessa, direttamente al consiglio d'amministrazione permanente.

Nel caso che, dopo essere stata seguita la massima dei pagamenti sul luogo dei prelevamenti, l'impresa domandi che i pagamenti siano sospesi presso i distaccamenti, questi ne saranno tosto avvertiti per cura del corpo e dovranno astenersi da qualsiasi pagamento anche se le contabilità venissero ad essi presentate.

§ 83. Nel liquidare i conti dell'impresa, i corpi e i distaccamenti dovranno, in ogni caso, attenersi alle prescrizioni dei Capitoli d'oneri; ed avvertire perciò di trattenere a loro favore, sull'importo delle somministrazioni, l'ammontare delle maggiori spese a cui abbiano dovuto sottostare per acquisti fatti a rischio dell'impresa, delle multe e delle spese di perizia messe a carico di quella.

Capo V. — *Disposizioni generali e transitorie.*

Art. 16. — **Disposizioni generali.**

§ 84. Le ritenute prescritte dal § 276 del Regolamento di amministrazione, parte 3ª, sul soldo dei sottufficiali, caporali e soldati in punizione, vanno a favore della massa generale uomini, salvo il caso previsto nel secondo capoverso del § 80 del Regolamento stesso.

§ 85. I viveri che si prelevino dalle imprese per le mense degli ufficiali eventualmente istituite ai campi, alle grandi manovre od altrimenti, saranno pagati alle imprese direttamente dall'amministrazione della mensa, e non debbono interessare i conti dei corpi.

Art. — 17. **Disposizioni transitorie.**

§ 86. La presente Istruzione andrà in vigore dal 1° gennaio 1884.

§ 87. Il fondo o il debito della soppressa massa rancio, che risulterà alla chiusura dei conti del 4° trimestre 1883, sarà fatto passare a favore od a carico della massa generale uomini, secondo le disposizioni che saranno successivamente date dal Ministero.

§ 88. Sul *Prospetto trimestrale degli introiti e delle spese della massa generale uomini*, gli introiti e le spese della gestione vitto saranno per ora riportati, tanto nella entrata quanto nella uscita, in una cifra sola, annettendovi, a maggiore svolgimento, una dimostrazione conforme allo *Allegato H.*

§ 89. Sul *Rendiconto generale degli assegni* la dimostrazione delle razioni viveri, di cui i corpi si danno debito, sarà fatta, con opportune aggiunte, colla formula seguente:

Razioni viveri

compite

n° . . . . . a L. 0,335 L. . . . . .
n° . . . . . a L. 0,385 L. . . . . .
n° . . . . . a L. 0,505 L. . . . . .
n° . . . . . a L. 0,237 L. . . . . .

senza carne

n° . . . . . a L. 0,105 L. . . . . .
n° . . . . . a L. 0,155 L. . . . . .
n° . . . . . a L. 0,275 L. . . . . .

come da specchio mod. 403.

Scatolette di carne in conserva n° . . . a L. 0,46 L. . . . . .
come da dimostrazione mod. 351.

Con norme analoghe sarà pur fatta la dimostrazione sullo *specchio* mod. 403.

§ 90. Dal 1° gennaio 1884, pei modelli 254 (*libretto della mensa dei sottufficiali*) 271, 276, 429 e 430, i corpi dovranno esclusivamente valersi di modelli della ristampa 1883, intendendosi aboliti quelli della precedente ristampa.

Il *libretto pel rancio dei caporali e soldati* e i modelli 255 (*ricapitolazione del libretto del vitto*), 354, 414 e 415 sono aboliti.

§ 91. Entro il mese di maggio 1884, le varie amministrazioni dei corpi dovranno trasmettere al Ministero una relazione particolareggiata sul funzionamento della presente Istruzione provvisoria, proponendo, dove occorra rilevare il bisogno

di qualche perfezionamento, i provvedimenti che la pratica esperienza sia per suggerire.

La relazione dovrà essere compilata, per la parte amministrativa dal relatore, e per la parte contabile, dal direttore dei conti.

§. 92. Per norma delle amministrazioni si riproducono qui appresso (*allegato I*) anche i *Capitoli d'oneri* stati stabiliti per la fornitura dei viveri.

I corpi, che per particolari loro condizioni di dislocazione ne avessero in seguito bisogno di qualche copia separata, ne faranno richiesta all'ufficio d'amministrazione dei personali vari, il quale provvederà alla spedizione, dandone loro debito in conto corrente.

Il Ministro — FERRERO.

ALLEGATO A.

—

(1) . . . . . .

UFFICIO DI MAGGIORITÀ

Anno 188....

QUADERNO *per la registrazione delle distribuzioni di* caffè *o* vino *fatte alla truppa nel corso dell'anno.*

AVVERTENZE

1. — Il quaderno è tenuto in pari dall'ufficio di maggiorità a cura dell'aiutante maggiore in 1°.

2. — Le *distribuzioni complementari* consentite dal §10 della Istruzione sono ordinate dal comandante del corpo solo quando sia stata economizzata una sufficiente quantità di caffè e di zucchero.

3. — Alla fine dell'anno, copia del quaderno, firmata dall'aiutante maggiore in 1° e dal comandante del corpo, viene trasmessa all'ufficio di revisione colla contabilità interna del 4° trimestre.

(1) Corpo.

Numero progressivo delle distribuzioni ordinarie	DATA	Specie delle distribuzioni (*caffè* o *vino*)	Quantità			Economia fatta				Annotazioni
			Ordinarie	Straordinarie	Complementari	in caffè		in zucchero		
						kg.	gr.	kg.	gr.	
1	2	3	4	5	6	7		8		9

ALLEGATO B.

PREZZO *secondo il quale i corpi debbono darsi debito delle* razioni-viveri *regolarmente prelevate per la truppa dalle Imprese dello Stato.*

Designazione dei corpi	Prezzo unitario delle razioni	Proporzione per le detrazioni sulle richieste degli assegni
Reggimenti di fanteria di linea e distretti	0,335	90 %
Id. granatieri, bersaglieri e alpini	0,385	90 %
Id. cavalleria	0,385	83 %
Id. d'artiglieria e genio (escluse le compagnie operai e pontieri)	0,385	83 %
Compagnie pontieri	0,505	83 %
Battaglioni d'istruzione	0,335	78 %
Batterie e compagnie d'artiglieria d'istruzione	0,385	83 %
Scuola normale di fanteria	0,335	94 %
Scuola normale di cavalleria	0,385	94 %
Comando degli stabilimenti militari di pena:		
per le compagnie di disciplina	0,335	76 %
per i reclusi e carcerati	0,237	76 %
Distretti, per i detenuti alle carceri militari preventive	0,237	76 %

1. Delle razioni prelevate per gli uomini delle classi chiamate sotto le armi per l'istruzione, i distretti devono darsi debito al prezzo fissato per l'arma della quale prelevano l'assegno, ad eccezione della milizia territoriale per la quale si osservano le norme date volta per volta nella stessa circolare relativa alla chiamata per l'istruzione.

2. Le detrazioni percentuali sulle *richieste degli assegni* saranno fatte in base alle giornate d'assegno della truppa, comprese quelle dei sottufficiali.

ALLEGATO C.

(1) . . . . . .

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PERMANENTE

° trimestre 188

DIMOSTRAZIONE *dell'importo delle indennità di accantonamento e di marcia, che si deduce dal* Rendiconto degli assegni di viaggio *del suindicato trimestre, per maggior costo delle razioni viveri somministrate alla truppa.*

		INDENNITA'	
		di accantonamento	di marcia
Indennità di marcia dovuta come dai *Riepiloghi dimostrativi* mod. 230	nel mese di . L.		
	nel mese di . »		
	nel mese di . »		
Indennità di accantonamento dovuta come dai detti riepiloghi.	nel mese di . »		
	nel mese di . »		
	nel mese di . »		
Somme L.			
Totale generale L.			
Deduconsi le quote pagate in contanti, come dall'unito *Riepilogo* . . . . . L.			
Risulta la somma che si detrae sul *Rendiconto* . . . . . L.			

A . . . . . addì . . . . . 188 . .

IL DIRETTORE DEI CONTI

(1) Corpo.

ALLEGATO D.

(1) . . . . . .

(2) . . . . . *Mese di* . . . . . *188* . . .

Prospetto indicante le indennità di accantonamento e di marcia pagate in contanti alla truppa e delle quali si richiede rimborso.

Numero del ruolo amministrativo	Grado	COGNOME E NOME (3)	Tempo pel quale spetta la indennità dal	Tempo pel quale spetta la indennità al	Giornate di indennità di accantonamento	Giornate di indennità di marcia	IMPORTO DELLE INDENNITA' di accantonamento Per sottufficiali Intiera a L. 0,10	di accantonamento Per sottufficiali metà a L. 0,05	di accantonamento Per caporali e soldati intiera a L. 0,05	di marcia Per sottufficiali Intiera a L. 0,20	di marcia Per sottufficiali metà a L. 0,10	di marcia Per caporali e soldati intiera a L. 0,10

ALLEGATO E.

(1) . . . . . .

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PERMANENTE

°. Trimestre 188....

PROSPETTO *dei risultamenti della* Gestione del vitto.

	DESIGNAZIONE DELLE PARTITE	SOMME in avere		SOMME in dare	
PARTITE IN CREDITO	Quota-vitto compresa nell'assegno giornaliero. .			»	»
	Soprassoldo fisso pel servizio di sanità e per il servizio di sussistenza			»	»
	Quota-vitto rimborsata dai corpi per gli aggregati			»	»
	Avere dalle compagnie per razioni pane e viveri prelevate in più			»	»
	Importo delle razioni viveri prelevate per i sottufficiali conviventi al rancio			»	»
	Importo delle razioni pane prelevate per i sottufficiali			»	»
	Importo delle diarie di marcia e di accantonamento			»	»
	. . . . .			»	»
PARTITE IN DEBITO	Importo delle razioni viveri } prelevate in natura e detratte sul rendiconto degli assegni ordinari .	»	»		
	Importo delle razioni pane . }	»	»		
	Importo delle derrate prelevate dalle imprese o comprate dal commercio a pagamento diretto	»	»		
	Importo delle razioni viveri } pagate in contanti	»	»		
	Importo delle razioni pane . }	»	»		
	Quota-vitto rimborsata ad altri corpi per gli aggregati	»	»		
	Importo degli erbaggi e delle altre derrate per maggior condimento del rancio	»	»		
	Quota-vitto compresa nell'assegno giornaliero dei sottufficiali	»	»		
	Importo delle diarie di marcia e di accantonamento pagate in contanti	»	»		
	Importo del soprassoldo fisso pel servizio di sanità e di sussistenza pagato agli individui . .	»	»		
	. . . . .	»	»		
	Totali L.				
	Deducesi il meno dal più »				
	Resta (2) . . . . . della massa generale uomini (partite senza bilancio) . . . . . L.				

A . . . . aldì . . . . 188 .

V° IL RELATORE — IL DIRETTORE DEI CONTI

(1) Indicazione del corpo. — (2) Il *beneficio* o lo *scapito*.

Allegato F.

Appalto per la fornitura dei viveri al reg

Lotto di . . . . . .

Esercizio 188 ° *Trimestre*

CONTABILITÀ delle somministrazioni dei *viveri* fatte dall'appaltatore signor . . . . . nel corso del suindicato trimestre in base al suo contratto.

Somministrazioni fatte alle truppe *in guarnigione*, oppure: alle truppe *al campo di. . . . . , alle grandi manovre . . . . . .* (indicare, cioè, la specie delle contabilità secondo la distinzione voluta dal secondo comma dell'art. 29 dei Capitoli d'oneri) con diritto allo aumento del *cinque* . . . del *dieci* . . . per cento secondo il comma *a) b)*, ecc., dell'articolo 13 dei Capitoli d'oneri.

r° Usare carta doppio protocollo, cioè dell'altezza approssimativa di centimetri 45 e della larghezza di centimetri 30.

Numero progressivo dei corpi rispondenti all'epilogo	INDICAZIONE dei corpi cui furono fatte le somministrazioni	Razioni viveri chieste dai corpi	DERRATE						SOMM
			Carne	Pasta	Lardo	Sale	Vino	Caffè tostato	Zucchero
			Chilogr.	Chilogr.	Chilogr.	Chilogr.	Litri	Chilogr.	Chilogr.
1	2	3							

SOMMINISTRATE

Zucchero	Riso	Farina di granturco	Legumi secchi			Baccalà	Formaggio	Olio	Importo delle derrate
			Fagioli	...	...				
Chilogr.	Chilogr.	Chilogr.	Chilogr.	Chilogr.	Chilogr.	Chilogr.	Chilogr.	Chilogr.	

CONTO delle somministrazioni

Importare delle somministrazioni eseguite, come dagli *epiloghi* ed annessi *buoni* . . . . L.

Aumenti dovuti a senso dell'art. 13 dei capitoli d'oneri . . . . . »

Totale . . . L.

SI DETRAGGONO GLI ACCONTI RICEVUTI

1° acconto (Mandato N. . . in data . . . . . L.
2° id. id. id. »
3° id. id. id. »
4° id. id. id. »
5° id. id. id. »
6° id. id. id. »

Restano dovute all'Appaltatore L.

A . . . . addì . . . 188 L'APPALTATORE

Liquidazione del conto fatta dalla Direzione di Commissariato Militare

DETRAZIONI PER MULTE E PENALITÀ.

Per . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Restano effettivamente dovute all'Appaltatore L.

A . . . . addì 188

Verificato il conto e fattane la liquidazione

IL . . . . . COMMISSARIO

V° Il Direttore di Commissariato militare

Visto e verificato all'Ufficio di revisione delle Contab. dei corpi

IL CAPO RIPARTO

MINISTERO DELLA GUERRA (Direz. Gen. dei servizi amministrativi)

Visto . . . . . .

ALLEGATO G. N . . . . d'ordine

Appalto per la fornitura dei viveri al regio esercito.

Lotto di . . . . . .

Esercizio 1884 • *Trimestre*

EPILOGO DEI BUONI

rilasciati dal (1). . . . . .
all'Appaltore del preindicato Lotto nel corso del trimestre per somministrazioni *in guarnigione* (oppure: *in marcia . . . al campo di . . . alle grandi manovre* . . . ecc., in conformità della distinzione voluta dal secondo comma dell'art. 29 dei capitoli d'oneri).

(1) Corpo, Distretto, Direzione, Distaccamento del .

Usare carta doppio protocollo, cioè dell'altezza approssimativa di centimetri 45 e della larghezza di centimetri 30.

Numero d'ordine	Data dei buoni: Giorno	Data dei buoni: Mese	COGNOME E GRADO di chi ha firmato il buono	Tempo cui si riferiscono le somministrazioni: Giorno	Tempo cui si riferiscono le somministrazioni: Mese	Luogo della eseguita somministrazione	Razioni viveri chieste dal corpo	Carne Chilog.	Pasta Chilog.	Lardo Chilog.	Sale Chilog.
. . . .											
. . . .											
						Totali . . .					
						Prezzo contrattuale					
						Importo delle derrate C.					
						Importo delle derrate L.					

A . . . . . addì . . . . . 188 .

V° Il . . . . . Commissario

DERRATE SOMMINISTRATE

Sale	Vino	Caffè tostato	Zucchero	Riso	Farina di grano turco	Legumi secchi		Baccalà	Formaggio	Olio
Chilog.	Litri	Chilog.	Chilog.	Chilog.	Chilog.	Chilog.	Chilog.	Chilog.	Chilog.	Chilog.

ALLEGATO H. — Da unirsi al *Prospetto* mod. 289.

(1) . . . . . .

* Trimestre 188 . .

DIMOSTRAZIONE *degli introiti e delle spese occorse pel servizio del vitto.*

Colonne del *Riassunto*	Specificazione degli introiti e delle spese	SOMME in entrata		SOMME in uscita	
14	Beneficio avuto sulla gestione del vitto . . .	—	—	»	»
	Prodotto della vendita delle ceneri e delle ossa raccolte nelle cucine	—	—	»	»
	Prodotto della vendita di utensili ed altri oggetti fuori d'uso appartenenti al servizio delle cucine.	—	—	»	»
	Multe pagate dai fornitori	—	—	»	»
17	Scapito avuto sulla gestione del vitto	»	»	—	—
	Supplemento vitto nelle ricorrenze solenni. . .	»	»	—	—
	Provvista e manutenzione dei camicioni per i rancieri, dei sacchi pei viveri, delle reti e delle ceste pel trasporto del pane e della carne . .	»	»	—	—
	Provvista e manutenzione degli utensili di cucina ed affitto di quelli eventualmente noleggiati dai distaccamenti	»	»	—	—
	Provvista di aceto, acquavite od anice per temperare l'acqua nell'estate	»	»	—	—
	Somme L				
	Deducasi il meno dal più »				
	Risulta (2) . . . . avuto in L.				

A . . . . addì . . . . 188 .

V° IL RELATORE

IL DIRETTORE DEI CONTI

(1) Corpo — (2) *L'avanzo o il disavanzo.*

ALLEGATO 1.

Capitoli d'oneri per la fornitura di viveri alle truppe dell'esercito.

(luglio 1883).

Art. 1. — **Disposizioni generali.**

I capitoli d'oneri fanno parte integrante del contratto, e devono essere firmati dalle parti e da ogni altra persona intervenuta alla stipulazione.

Art. 2. — **Divisione della fornitura, ed indicazioni generali dell'avviso d'asta.**

Le forniture sono divise per lotti.

Negli avvisi d'asta viene indicato:

a) il territorio compreso nell'appalto;

b) la durata dell'appalto;

c) il modo di procedimento;

d) le condizioni intrinseche ed estrinseche delle offerte, le modalità per presentarle, e le autorità alle quali possono essere consegnate;

e) i depositi da farsi per poter concorrere all'appalto;

f) la cauzione definitiva.

Tanto i depositi che la cauzione devono essere fatti in contanti, od in titoli del debito pubblico al *portatore*, ragguagliati al valore di borsa, a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 3. — **Forma dell'appalto.**

Gli appalti vengono regolati dalle disposizioni contenute nel titolo 2° del regolamento approvato con Reale Decreto del 4 settembre 1870, N. 5852, per l'esecuzione della legge

22 aprile 1869, N. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale.

Per le offerte dichiarate per *persona da nominare* si accetta l'indicazione del nome soltanto nei tre giorni successivi a quello dell'aggiudicazione provvisoria. Non dichiarandolo in tale termine di tempo, o quando la persona nominata si trovi nelle condizioni dell'articolo 85 del predetto regolamento, il deliberatario è tenuto a stipulare personalmente il contratto.

Art. 4. — **Tempo utile per la stipulazione del contratto.**

Entro giorni *quindici* dall'aggiudicazione *definitiva*, il deliberatario deve presentarsi per sottoscrivere il contratto. Ove manchi a quest'obbligo, l'amministrazione militare potrà, senza d'uopo di alcun atto giudiziale, considerare come non avvenuta l'aggiudicazione, e resterà in tal caso devoluta a benefizio dell'Erario la somma depositata per concorrere all'appalto. L'amministrazione medesima sarà inoltre libera di riappaltare la fornitura o di provvedere in qualsiasi altro modo al servizio a tutto rischio e carico del deliberatario.

Art. 5. — **Spese del contratto.**

Sono a carico del deliberatario le tasse di registro e di bollo e i diritti di segreteria, le spese di stampa, di pubblicazione e d'inserzione.

Le spese degli incanti rimasti non deliberati sono pure a carico del deliberatario, quando anche il medesimo abbia assunto l'appalto a trattativa privata, a senso dell'articolo 43 del precitato regolamento sulla contabilità generale.

Ove però, al rinnovarsi di una prova di incanto, fosse d'uopo variare le condizioni o il prezzo che erano stati fissati a base d'asta per le prove precedenti, le spese di stampa, pubblicazione ed inserzione, relative agli incanti dichiarati deserti, saranno sostenute dall'amministrazione militare.

Deve inoltre il deliberatario pagare l'importo degli esemplari del capitolato occorrenti per l'originale e le copie del contratto, non che per l'affissione nei magazzini proprii, prescritta dai presenti capitoli.

Art. 6. — **Durata dell'appalto.**

L'appalto incomincia
il . . . . . .
e termina il . . . . . .
ma il medesimo s'intenderà, per tacito accordo, prorogato per un secondo ed anche per un terzo anno, se non sarà data disdetta da una delle parti mediante preavviso scritto *novanta* giorni prima della scadenza.

Tale avviso dovrà essere comprovato da ricevuta della parte cui fu diretto, od essere dato per atto d'usciere.

Art. 7. — **Scopo dell'impresa.**

L'impresa comprende la provvista e la distribuzione giornaliera dei seguenti generi occorrenti pel vitto della truppa, cioè:

Carne fresca, pasta, lardo, vino, caffè, zucchero e sale.

La giornaliera razione normale di viveri per i caporali e soldati è stabilita come segue per tutti i corpi di truppa (*escluse le compagnie pontieri e gli uomini alla reclusione ed al carcere militare*):

Carne	in guarnigione	grammi	220
	in accantonamento (e per gli alpini alle sedi estive)	»	240
	in marcia ed alle manovre (e nelle escursioni delle truppe alpine e delle batterie di artiglieria da montagna)	»	300
Pasta		»	150
Lardo		»	15
Sale		»	20
Vino		centilitri	25
oppure *Caffè*		grammi	15
oppure *Zucchero*		»	22

La giornaliera razione di carne pei caporali e soldati delle compagnie *pontieri* è di grammi 300 tanto in guarnigione che

in accantonamento, in marcia ed alle manovre; quella degli altri generi, nelle quantità sopradette.

Il costo della razione normale rimarrà fissato col moltiplicare per le quantità suddette i prezzi di deliberamento dei singoli generi che compongono la razione medesima.

Le distribuzioni di vino o di caffè e zucchero non sono giornaliere, ma saranno invece regolate nella misura seguente:

Distribuzioni (razioni ordinarie).

N. 100 all'anno, per i corpi o reparti di corpo che non prendono parte nè ai campi, nè alle grandi manovre o manovre di cavalleria;

» 130 all'anno, per i corpi o reparti di corpo che prendono parte ai soli campi o alle sole grandi manovre o manovre di cavalleria.

» 150 all'anno, per le truppe alpine, le batterie da montagna, e per i corpi o reparti di corpo che prendono parte ai campi ed alle grandi manovre o manovre di cavalleria.

» Una al giorno per le compagnie pontieri.

Oltre a queste razioni *ordinarie*, la impresa sarà tenuta a quelle distribuzioni *straordinarie* che le fossero ordinate per ragioni igieniche od in speciali circostanze di servizio.

La razione normale di viveri per gli uomini alla reclusione ed al carcere militare è quella stabilita dal § 110 dello Allegato 12 al Regolamento di disciplina (1).

I comandanti di corpo hanno facoltà *nei presidii fissi, ai campi d'istruzione ed alle scuole di tiro*, di sostituire una ad altra delle derrate che compongono la normale razione di viveri, e di variarne le singole quantità, purchè il costo della razione così modificata non venga a superare quello della

---

(1)

Compagnie carcerati e reclusi.				Reclusori.			
Carne	grammi	150	a giorni alternati	Pasta	grammi	300	Nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato.
Pasta	»	150		Lardo	»	14	
Lardo	»	7		Sale	»	22	
Sale	»	22					
oppure				Carne	grammi	150	nei giorni di domenica e giovedì.
Pasta	grammi	300		Pasta	»	150	
Lardo	»	14		Lardo	»	7	
Sale	»	22		Sale	»	22	

Eventuali razioni di vino nelle principali solennità, ed in taluni giorni della stagione estiva (§ 111, 113, allegato 12 reg.° disciplina).

razione normale. La carne non dovrà però essere aumentata nè diminuita oltre trenta grammi per ogni razione.

L'impresa dovrà eziandio fornire gli altri generi (*riso, farina di grano turco, legumi secchi, baccalà, formaggio e olio*) che i comandanti dei corpi di truppa stimino in alcune circostanze di sostituire, nei *presidii fissi*, ai generi componenti la razione normale dei caporali e soldati, nel limite sempre del costo complessivo della razione medesima.

I prezzi di questi generi saranno stabiliti d'accordo fra i corpi e l'impresa, in base alle mercuriali.

Art. 8. — **Estensione e limiti dell'impresa.**

L'impresa è obbligata alla somministrazione dei viveri in qualsiasi località del territorio compreso nell'appalto:

a) pel rancio dei caporali e soldati dei reggimenti, istituti, distretti e riparti vari di truppa del Regio Esercito (*escluse le legioni dei carabinieri reali, l'accademia, la scuola militare, i collegi militari, la scuola di applicazione di sanità militare, le direzioni di sanità, le compagnie di sussistenza, le compagnie operai d'artiglieria e il corpo veterani invalidi*), di presidio fisso, o in presidio eventuale per qualsiasi servizio sia militare sia per la tutela dell'ordine o della sicurezza pubblica e per qualsiasi durata; in marcia o di passaggio; ai campi; alle scuole di tiro; alle manovre di cavalleria, e durante le escursioni delle truppe alpine e delle batterie da montagna;

b) per i prigionieri di guerra che fossero di passaggio o venissero internati nel territorio compreso nell'appalto.

I corpi sono, da parte loro, obbligati a prelevare dall'impresa i viveri pel rancio dei caporali e soldati, ad eccezione di quelli per gli uomini di milizia territoriale chiamati temporaneamente sotto le armi, il cui prelevamento è solo facoltativo, e dei viveri per gli uomini che, giusta le disposizioni in vigore, non partecipano all'*ordinario* della truppa; e salvo il diritto riservato all'amministrazione militare dall'articolo 11, lettera *e*).

Cessa nell'impresa l'obbligo e il diritto della somministrazione dei viveri alle truppe che vengano mobilitate per ragione di guerra nel territorio dell'appalto. La cessazione avrà luogo a cominciare dall'undecimo giorno dopo quello della dichiarazione di mobilitazione.

Quando le truppe debbano invece recarsi ad un luogo di radunata fuori del territorio dell'impresa, l'obbligo e il diritto della somministrazione dei viveri cessa dal giorno stesso della partenza delle truppe o dal giorno successivo, secondo sarà stabilito dall'autorità militare. In questo caso però l'impresa è obbligata a provvedere, ai prezzi normali del contratto, le quattro razioni di viveri costituiti di *pasta* o *riso*, di *lardo*, *sale*, *caffè* e *zucchero*, che le truppe devono portare seco loro.

L'impresa è obbligata a somministrare, ai prezzi del contratto, e nelle quantità domandate, i generi componenti la razione normale di viveri che le venissero richiesti:

1° per le mense dei sottufficiali;

2° per gli uomini della legione allievi carabinieri reali;

3° per gli allievi della scuola d'applicazione di sanità militare;

4° per gli uomini delle compagnie di sanità, e per gli ammalati ricoverati negli ospedali militari e nelle infermerie;

5° per gli uomini delle compagnie di sussistenza;

6° per gli uomini delle compagnie operai d'artiglieria;

7° per gli uomini del corpo veterani invalidi;

8° per le mense degli ufficiali ed impiegati militari ai campi, alle scuole di tiro, alle manovre di cavalleria e durante le escursioni delle truppe alpine e delle batterie da montagna.

Art. 9. — **Preavvisi all'impresa.**

Per la somministrazione dei viveri alle truppe ai campi, alle scuole di tiro, nelle escursioni delle truppe alpine e delle batterie da montagna, ed alle manovre di cavalleria, l'impresa dovrà essere avvertita al più presto possibile, od almeno dieci giorni prima che abbiano principio i campi, e le scuole, e quindici giorni prima che abbiano principio le escursioni e le manovre oradette.

L'impresa sarà preavvisata almeno 24 ore prima quando l'amministrazione militare faccia consumare dalla truppa *carne in conserva*, giusta l'art. 11 lettera e) salvo che si tratti di circostanze impreviste nelle quali la truppa si trovi costretta a consumare viveri di riserva;

Per le somministrazioni alle truppe ed agli inscritti di leva e ai richiamati alle armi in marcia, ed alle truppe nei presidii

eventuali, e per i generi da sostituirsi a quelli della razione normale, l'impresa dovrà essere avvisata almeno un giorno avanti a quello in cui le somministrazioni devono aver luogo.

Art. 10 — **Somministrazione alle grandi manovre.**

L'impresa sarà obbligata a somministrare i viveri alle truppe alle grandi manovre che avranno luogo nel territorio dell'appalto, quando ne venga richiesta con un preavviso di giorni venti.

Rimane in questo caso pure obbligatorio il prelevamento dei viveri dall'impresa per parte dei corpi di cui alla lettera *a*) dell'art. 8, salvo sempre il diritto riservato all'amministrazione militare coll'articolo 11, lettera *e*), e l'eccezione per gli uomini che ricevono in contanti la razione viveri giusta le disposizioni in vigore.

Nelle grandi manovre l'impresa, se richiesta, sarà altresì tenuta a somministrare i viveri, alle stesse condizioni ed ai prezzi medesimi del contratto:

a) per le mense degli ufficiali, impiegati e sottufficiali e per le truppe di cui ai numeri 4, 5, 6, dell'art. 8;

b) per i battaglioni mobilitati di carabinieri reali;

Art. 11 — **Aumenti o diminuzioni di servizio.**

Qualora per mutamento di circoscrizione militare territoriale venissero aggiunte o tolte parti del territorio del lotto dell'impresa, questa si obbliga di fare il servizio alle stesse condizioni ed ai prezzi medesimi nel primo caso, ed a rinunziare, nel secondo caso, ad ogni indennizzo, qualunque sia il territorio diminuito.

Parimente nessun compenso o risarcimento sarà dovuto alla impresa:

a) per qualunque aumento o diminuzione di forza nei presidii sì fissi che eventuali, od anche per la cessazione totale del servizio in uno o più presidii in seguito a partenza di truppe;

b) qualora i campi, le scuole di tiro, le manovre di cavalleria, le escursioni e le grandi manovre vengano ritardate, o cessino anticipatamente, o sia aumentato o diminuito lo effettivo degli uomini; e quando debbano cessare temporariamente alle

grandi manovre le distribuzioni alle truppe, venendo queste accantonate presso gli abitanti;

c) quando siano aumentati o diminuiti, o sieno sospesi i movimenti di truppa in marcia stati preannunciati all'impresa;

d) quando debba cessare, secondo l'articolo 8, la somministrazione dei viveri alle truppe mobilitate per ragione di guerra nel territorio dell'appalto;

e) quando l'amministrazione militare voglia fare consumare dalla truppa carne in conserva o biscotto in sostituzione della carne fresca o di altri viveri, sia nei presidii, sia ai campi, alle manovre o in marcia;

f) quando vengano variate le rispettive quantità dei generi componenti la normale razione viveri stabilita all'articolo 7, o variato il numero o la composizione delle annuali distribuzioni ordinarie di vino o di caffè;

g) per avarie, danni, perdite, consumi, ecc., nei generi e materiali di proprietà dell'impresa, in qualsiasi circostanza ed anche se provenienti da casi straordinari o da forza maggiore, e per qualsiasi aumento, anche eccezionale, dei prezzi in commercio.

Art. 12. — **Tasse, dazi, gabelle, ecc.**

Le tasse, i diritti di gabella, di entrata, di dazio, ed ogni altro, sono a carico della impresa. Ogni aumento e diminuzione dei medesimi non darà diritto alle parti contraenti di pretendere indennizzo alcuno.

Art. 13. — **Compensi speciali all'impresa.**

L'impresa avrà diritto ad un aumento:

a) Del *cinque* per cento, sui prezzi di deliberamento, per le somministrazioni di viveri fatte alle truppe ai campi, alle scuole di tiro, ed alle truppe in marcia nei luoghi in cui l'impresa non abbia il servizio organizzato;

b) Del *cinque* pure per cento, per le somministrazioni alle truppe mandate in presidii eventuali per qualsiasi servizio sia militare sia per la tutela dell'ordine o della sicurezza pubblica, in località in cui non vi sia già servizio organizzato

dell'impresa. L'aumento è però dovuto per i soli primi cinque giorni;

c) Del *dieci* per cento, per quelle fatte alle truppe alle manovre di cavalleria ed alle grandi manovre;

d) Del *venti* per cento, per quelle fatte durante le escursioni delle truppe alpine e delle batterie d'artiglieria da montagna;

e) Del *venticinque* per cento, per quelle fatte alle truppe mobilitate per ragioni di guerra nel territorio dell'appalto, ed ai prigionieri di guerra, di cui all'art. 8.

Sarà concesso lo stesso aumento per le somministrazioni fatte agli ufficiali od impiegati in quelle circostanze.

Le somministrazioni ai corpi o reparti di corpo nei loro viaggi per recarsi ai luoghi di concentramento per le grandi manovre, e per tornare dal luogo di scioglimento alla propria sede, sono considerate come somministrazioni fatte alle truppe in marcia.

Qualora i campi, le scuole di tiro, le manovre di cavalleria, le grandi manovre e le escursioni delle truppe alpine e delle batterie da montagna non abbiano più luogo dopo datone l'avviso all'impresa, e quando non abbiano più luogo i movimenti di truppe in marcia stati preannunciati all'impresa, questa avrà diritto ad un'indennità del *sei* per cento sul valore, ai prezzi normali del contratto, dei generi che avesse approntati per lo straordinario servizio nelle località designatele. Il diritto e l'importare delle indennità sarà constatato e stabilito dalla direzione di commissariato militare.

Art. 14. — **Domicilio legale e rappresentanti dell'impresario.**

L'impresario è obbligato:

a) Ad eleggere domicilio legale nella città capo-luogo del lotto d'impresa;

b) Ad avere un rappresentante principale alla sede di ciascun ufficio territoriale di commissariato militare, all'infuori di quella in cui l'impresario ha la sua residenza legale;

c) Ad avere un rappresentante in ogni presidio o luogo in cui stanzino corpi o reparti di corpo si in guarnigione fissa che eventuale, ed al bisogno anche in qualsiasi altro luogo in cui abbiano eventualmente a farsi somministrazioni a truppe in marcia;

d) Ad avere infine un rappresentante presso ciascun ufficio di commissariato militare ai campi, alle manovre, e simili.

I rappresentanti hanno l'obbligo di ricevere e fare eseguire qualsiasi ordine di servizio. Essi devono essere accettati dalla amministrazione militare, epperciò prima di iniziare il servizio l'impresario deve indicarle il cognome, nome, la professione e l'abitazione del rappresentante proposto; e successivamente deve notificarle ogni variazione in proposito.

L' amministrazione militare può escludere coloro che non sono di suo gradimento, senza che sia tenuta a specificarne i motivi, ed ha il diritto di ordinare la rimozione dei rappresentanti, ed eziandio di commessi, agenti, operai, ecc., quando manchino ai proprii doveri verso l'autorità militare o la truppa.

Non sono vietate le sublocazioni; ma l'amministrazione non riconosce i sublocatori che nella qualità di rappresentanti, e si tiene del tutto estranea ad ogni interesse tra loro e l'impresario.

Art. 15. — **Vigilanza e direzione del servizio. Rappresentanza dell' amministrazione.**

Il servizio dei viveri per le truppe nei vari presidii è sotto l'alta dipendenza dei comandanti di corpo d'armata.

Il servizio locale dipende dai comandanti dei presidii.

Questi, nei capi luoghi di divisione, potranno farsi rappresentare da uno degli ufficiali di maggior grado fra quelli da loro dipendenti.

La direzione di commissariato militare del corpo d'armata funziona come ufficio intermedio per le partecipazioni allo assuntore dell'impresa degli ordini e delle disposizioni di indole generale emanati dalle autorità superiori.

Nei casi di sequestri, di liti, citazioni e di altri atti giudiziarii, l' amministrazione militare sarà rappresentata dalla direzione territoriale di commissariato militare del corpo d'armata, anche se trattasi di liti od atti giudiziarii riferentisi al servizio ai campi od alle manovre.

L'azione della direzione di commissariato si estende inoltre:

a) Alle visite od ispezioni, ordinate dalle autorità superiori, allo scopo di riconoscere i generi sia nella quantità che nella qualità;

b) Allo intervento, quando occorra, nelle contestazioni od

in altre speciali circostanze, ed alla applicazione delle penalità all' impresa;

c) Alla regolazione degli abbonconti all'impresa, ed alla verificazione delle relative contabilità.

Nei campi d'istruzione, e nelle manovre, sono rispettivamente devolute ai comandanti dei campi e delle manovre le facoltà attribuite dall'articolo presente e dagli articoli che seguono ai comandanti dei presidii e del corpo d'armata.

In quelle circostanze l'esecuzione del servizio dei viveri è vigilata dagli uffici di commissariato militare presso i campi e le manovre, sotto l'autorità dei rispettivi comandanti.

Art. 16. — **Magazzini di distribuzione.**

La distribuzione dei viveri verrà eseguita dall'impresa in ogni presidio con uno o più magazzini.

Spetta ai comandanti dei presidii lo stabilire la quantità dei generi componenti la razione normale che dovrà trovarsi in fondo ai magazzini, nel limite del bisogno di giorni *quattro*, e la quantità di buoi che l'impresa dovrà avere a disposizione od accaparrata nel limite dello stesso bisogno.

Per le truppe in marcia nei movimenti collettivi e pei drappelli di inscritti di leva e di richiamati alle armi in marcia, l'impresa sarà tenuta, al bisogno, di fare trovare i generi presso le stazioni ferroviarie o presso le stazioni di vettovagliamento, od in quelli altri luoghi che le verranno indicati.

Sarà inoltre tenuta a fare trasportare a sue spese, alle rispettive caserme e fabbricati, i generi richiesti per i reclusi e carcerati e per gli ospedali militari.

Prima che incominci il servizio delle manovre l'impresa dovrà comprovare di essere provvista del carreggio necessario pel trasferimento dei suoi magazzini nei successivi luoghi di distribuzione presso gli accampamenti, e di un conveniente numero di lanterne o torce a vento per servire, al bisogno, nelle distribuzioni.

Ai campi ed alle manovre l'impresa è obbligata ad avere costantemente presso ciascun magazzino la quantità di generi necessari per due distribuzioni.

Nelle manovre di corpo d'armata l'impresa, se richiesta, dovrà stabilire appositi magazzini per ogni divisione e per le truppe supplettive.

Quando infine ne venga richiesta dal comandante delle truppe alle grandi manovre, l'impresa dovrà tenere costantemente sui carri al seguito della truppa i generi occorrenti alle due distribuzioni.

I generi non dovranno, nelle circostanze di campi e di manovre, essere introdotti in magazzino o caricati sui carri, se non dopo essere visitati ed accettati da un ufficiale commissario.

In ogni magazzino di distribuzione l'impresa deve tenere affisso un esemplare dei presenti capitolati.

Art. 17. — **Distribuzione di viveri.**

La buona qualità dei generi messi in distribuzione sarà constatata dall'ufficiale comandato ai viveri.

Le distribuzioni dei viveri saranno fatte distintamente per compagnia, squadrone o batteria, o per altro minore o maggiore reparto di truppa secondo sarà richiesto, e contro la presentazione di *Buoni*.

L'impresa è obbligata ad uniformarsi all'orario e al turno di precedenza stabilito per le distribuzioni.

Nei campi e nelle manovre assisterà alle distribuzioni un ufficiale commissario.

Dell'ora e delle località di queste distribuzioni verrà dato preavviso all'impresa.

L'impresa è tenuta a valersi esclusivamente di pesi e misure del sistema metrico decimale. Gli uni e le altre devono sempre risultare di esattezza perfetta, essere sottoposte alle ricognizioni dell'ufficio di verificazioni nelle epoche prescritte, ed in qualsiasi altra che venga ordinata dalle autorità militari competenti.

Le prove di verificazione devono essere esibite dall'impresa ad ogni richiesta delle autorità oradette.

Ogni qualvolta sarà d'uopo ricorrere al peso pubblico, la spesa relativa sarà a carico dell'impresa.

Art. 48. — **Buoni per le distribuzioni.**

I *buoni* sono rilasciati secondo le prescrizioni del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi.

Devono presentare tutte le indicazioni necessarie: quelle cioè del corpo o del reparto del corpo, della data, del grado e qualità del firmatario, dei giorni pei quali è richiesta la somministrazione; devono specificare chiaramente in cifra e in lettere il numero delle razioni; dichiarare la composizione delle medesime; non avere correzioni, cancellature e raschiature.

I buoni devono essere firmati dagli aiutanti maggiori ed in difetto dagli stessi comandanti dei reparti di corpo.

I buoni rilasciati e sottoscritti da individui di truppa dovranno essere vidimati dal comando del presidio, e in difetto dal sindaco.

I buoni non regolari devono essere rifiutati dall'impresa.

I corpi devono rilasciare separati buoni per i generi richiesti:

a) per le mense dei sottufficiali;

b) per gli ammalati ricoverati nelle infermerie;

c) per gli uomini delle compagnie operai d'artiglieria;

d) per le mense degli ufficiali ed impiegati militari.

In questi buoni separati dovrà porsi apposita annotazione, onde l'impresa possa distinguerli nella sua contabilità per gli effetti di cui all'articolo 28.

Per gli effetti di cui all'art. 13 e 29, dovrà dei pari essere posta speciale annotazione sui buoni rilasciati per le distribuzioni in occasione di manovre; di escursioni delle truppe alpine e batterie di montagna; di marcia e di presidii eventuali; di campi; di scuole di tiro; e per le distribuzioni alle truppe mobilitate per ragione di guerra nel territorio dell'appalto ed ai prigionieri di guerra di cui all'art. 8.

Quando occorra di dovere rilasciare all'impresa buoni per duplicato, i corpi ne chiederanno prima d'autorizzazione all'ufficio di revisione delle contabilità dei corpi, della quale dovranno poi fare menzione sui duplicati medesimi, indicandone il numero e la data.

È assolutamente vietato all'impresa di dare *contro-buoni*.

Art. 19. — **Consegna dei generi nei magazzini dell'amministrazione militare.**

È in facoltà dell'amministrazione militare di richiedere in qualche presidio, od ai campi e alle grandi manovre, che i generi invece di essere direttamente distribuiti alla truppa dall'impresa, siano da questa consegnati ai magazzini di sussistenze militari.

Nel primo caso sarà dato un preavviso di giorni novanta; nel secondo di giorni venti.

In quelle circostanze il servizio passa sotto la diretta dipendenza della direzione di commissariato; e le ricevute dei contabili dei magazzini tengono luogo, per l'impresa, dei buoni di distribuzione.

Le consegne dovranno essere richieste all'impresa con preavviso di almeno 24 ore. La buona qualità dei generi sarà riconosciuta ed accertata da un ufficiale commissario.

La consegna dei buoi vivi avrà luogo secondo le prescrizioni dell'articolo 31 dei presenti capitoli. Dopo la loro macellazione l'impresa è in obbligo di ritirare le parti dei buoi non distribuibili alla truppa; le ricevute dei contabili a favore dell'impresa saranno rilasciate per la sola quantità di carne distribuibile.

L'amministrazione militare è in facoltà di richiedere, anzichè i buoi vivi, la consegna della carne macellata nei modi e con le formalità di cui all'art. 31.

Per i generi consegnati ai magazzini militari nei presidii l'impresa andrà soggetta ad una riduzione del *cinque* per cento sui prezzi normali del contratto, e sul valore totale dei generi consegnati.

Per quelli invece consegnati ai magazzini militari nei campi ed alle grandi manovre, sarà rispettivamente ridotto alla metà l'aumento consentito con l'articolo 13 del presente capitolato.

Art. 20. — **Contestazioni sull'esecuzione del Capitolato.**

Nel caso di contestazioni sull'esecuzione del Capitolato, i corpi e l'impresa si rivolgono alla direzione di commissariato, la

quale le risolve, o ne riferisce, per mezzo del comando del corpo di armata, al Ministero della guerra, il quale giudica in via definitiva.

Art. 21. — **Contestazioni sulla qualità dei generi.**

Le contestazioni sulla qualità dei generi preparati per la distribuzione, quando non possano definirsi tra l'impresa e l'ufficiale comandato ai viveri, saranno deferite al comandante del presidio, il quale, sentito l'avviso di un perito, qualora il fornitore lo richieda, definisce la controversia. Quando la decisione sia riuscita contraria all'impresa, ne farà constare con processo verbale, firmato dalle parti.

Il processo verbale oradetto sarà poi trasmesso alla direzione di commissariato per gli effetti dell'articolo seguente e dell'articolo 26.

Le contestazioni sulla qualità dei generi da introdursi nei magazzini militari, giusta il precedente articolo 19, saranno giudicate definitivamente dal direttore di commissariato, con l'assistenza di un perito ove l'impresa lo domandi.

Del fatto dovrà essere fatto constare con processo verbale, quando il giudizio riesca contrario all'impresa.

Non può aver luogo alcun provvedimento amministrativo per lagnanze sulla qualità, o quantità dei generi, quando questi siano stati accettati dalla truppa ed asportati dai magazzini dell'impresa, o siano già stati introdotti nei magazzini militari.

Art. 22. — **Perizie e relative spese.**

Il perito viene domandato d'*ufficio* al municipio locale, alle camere di commercio, alle prefetture, secondo l'importanza dei casi ed il limite di tempo entro il quale è mestieri procedere.

Nelle richieste del perito devonsi escludere quelle persone, sebbene competenti, che si conoscano in rapporti di parentela o di interessi con l'impresa.

Le spese di perizia sono a carico della parte soccombente.

La direzione di commissariato militare provvede in conseguenza dei risultati delle contestazioni e dei relativi atti, prendendo le note necessarie per i successivi effetti di contabilità

per le spese rimaste a carico dell'impresa, ovvero promuovendo il rimborso ai corpi od alla propria direzione di quelle risultate a carico dei corpi o della direzione medesima.

Art. 23. — **Mancanze nel servizio dell'impresa.**

L'impresario commette mancanza ogni qualvolta non osserva gli obblighi derivanti dal contratto, e specialmente:

a) se non ha al completo i fondi prescritti;

b) se i generi non riuniscono le condizioni volute;

c) se non tiene in perfetta regolarità i pesi e le misure;

d) se nei generi distribuiti è constatata nei magazzini dell'impresa deficienza di peso o di misura;

e) se non eseguisce in tempo debito le distribuzioni alle truppe o le consegne dei generi nei magazzini militari;

f) se non adempie totalmente al servizio per le truppe in marcia, o nei presidii eventuali e per le truppe mobilitate per ragione di guerra nel territorio dell'appalto;

g) se somministra danaro in luogo di generi, o compensa con danaro la deficienza nella quantità o nella qualità delle derrate.

Tutte queste mancanze dovranno sempre farsi risultare da processi verbali compilati per cura dei comandanti di presidio o dei loro rappresentanti, o per cura degli uffici di commissariato, o dei comandanti la truppa in marcia, a seconda dei casi. I medesimi dovranno, insieme a tutti gli atti relativi, essere poi trasmessi alla direzione di commissariato militare per gli effetti dell'articolo 26.

Nel caso il fornitore si rifiuti a firmare i processi verbali sarà del rifiuto fatto constare sui medesimi.

Art. 24. — **Regalie o mancie.**

È assolutamente proibito di promettere o corrispondere regalie o mancie ai militari comandati o che hanno ingerenza nelle distribuzioni.

In caso di violazione saranno applicate le multe e la sanzione di cui agli articoli 26 e 27; senza pregiudizio delle pene sancite dall'art. 217 e seguenti del codice penale e dagli art. 175, 176, 177 e 178 del codice vigente nelle provincie toscane.

Art. 25. — **Provvedimenti nei casi di mancanze in servizio.**

I comandanti di presidio, gli uffici di commissariato, o i comandanti le truppe in marcia provvederanno nei modi seguenti:

a) Nel caso di deficienza di fondi nei magazzini, concedendo all'impresa un termine perentorio per completarli;

b) Quando i generi in fondo non abbiano le qualità volute, ordinando che siano immediatamente asportati ed assegnando parimenti un termine perentorio per sostituirli.

Trascorsi inutilmente questi termini procederanno ad acquisti diretti, a rischio e carico dell'impresa.

Procederanno parimenti ad acquisti diretti ove il fornitore non avesse in pronto a tempo debito i generi occorrenti per le distribuzioni alla truppa, o quelli abbisognevoli per le consegne nei magazzini militari, oppure quelli per sostituire i rifiutati nelle distribuzioni o consegne.

Tutti gli atti e titoli relativi ai sopradetti acquisti saranno rimessi alla direzione di commissariato per gli effetti dell'articolo seguente.

Art. 26. — **Multe e penalità.**

L'impresa è soggetta ad una multa in ragione del *cinque* per cento, sul valore in base ai prezzi contrattuali:

a) Dei generi fatti asportare dai suoi magazzini, perchè di qualità non accettabile;

b) Dei generi stati rifiutati nelle distribuzioni o nelle consegne;

c) Dei generi stati acquistati a rischio e carico della impresa.

Qualora i generi sostituiti a quelli fatti asportare siano pure riconosciuti inaccettabili, la multa si eleva al *quindici* per cento.

Riscontrandosi che le misure od i pesi non sono esatti, o non sono stati sottoposti alla verificazione, il fatto dev'essere denunziato alle autorità competenti. Ed in questo caso, indipendentemente dalle penalità imposte, l'impresa è soggetta alla multa del *quindici* per cento, sul valore di una distribuzione giornaliera alle truppe dell'intero presidio in cui si è riconosciuto il fatto.

Nei campi, nelle scuole di tiro, nelle manovre di cavalleria e nelle grandi manovre, sarà considerato presidio la forza di 2000 uomini.

Per la deficienza di peso o di misura nei generi distribuiti e non ancora asportati, l'impresa è soggetta alla multa del *quindici* per cento sullo importare totale della distribuzione al corpo o riparto di corpo cui il caso riflette.

Se il fornitore ritarda oltre l'ora prescritta le distribuzioni alla truppa, o non eseguisce a tempo debito le consegne nei magazzini militari, ed il servizio ne venga compromesso, incorre nella multa del *cinque* per cento sullo importare dei generi da distribuirsi o da consegnarsi.

Per la mancanza, anche parziale, di servizio per le truppe in marcia, per quelle nei presidii eventuali, e per le truppe mobilitate per ragione di guerra, l'impresa è soggetta alla multa del *venticinque* per cento sull'importare della intiera somministrazione dovuta alle truppe cui il caso si riferisce.

Per le prestazioni in contanti in luogo di generi, o per i compensi in danaro delle deficienze nella quantità o nella qualità dei generi, l'impresa è soggetta ad una multa corrispondente allo ammontare dell'intera fornitura giornaliera dovuta al corpo o riparto di corpo cui il caso riflette.

Una multa uguale sarà applicata:

a) nel caso di offerte o corrisponsioni di regalie o mancie;

b) nel caso di distribuzioni o di tentate distribuzioni di generi adulterati, cioè non della natura e qualità state contrattate; senza pregiudizio dei provvedimenti di cui agli articoli 25 e 27, e salvo l'applicazione, nel secondo caso, delle pene sancite dall'articolo 399 del codice penale.

Tutte le multe stabilite nel presente articolo sono duplicate e triplicate nei casi di recidiva, cioè quando una stessa mancanza si riproduce due, o più volte nella medesima località nel periodo di trenta giorni.

Lo importare delle multe verrà stabilito dalla direzione di commissariato militare in base ai relativi processi verbali e agli altri titoli.

Le multe intendonsi espressamente stabilite tra le parti di conformità all'art. 1212 del codice civile, e quindi, in nessun caso, il pagamento delle medesime esonererà l'impresa dallo adempimento dell'obbligo principale.

Art. 27. — **Facoltà di rescissione del contratto e di sospendere i pagamenti.**

Quando sia constatata la offerta o corrisponsione di regalie o mancie; quando l'impresa abbia distribuito o tentato di distribuire generi adulterati; quando da ripetuti reclami dei corpi di truppa il servizio dei viveri non risulti eseguito a dovere, o sia per qualsiasi causa notevolmente difettoso in tutto od in parte del lotto di fornitura, sarà in facoltà del Ministero della guerra di rescindere totalmente o parzialmente il contratto, e di procedere ad un nuovo appalto totale o parziale, oppure di provvedere al servizio in qualsiasi altro modo, a rischio e a spese dell'impresario.

La facoltà di rescindere il contratto è pattuita senza d'uopo di alcun preventivo diffidamento giudiziale, o di sentenza di tribunale.

In tali circostanze l'amministrazione militare è pure in diritto, per sua guarentigia, di sospendere in tutto od in parte i pagamenti all'impresa. E quando gli averi dell'impresa non sieno sufficienti, l'amministrazione si reintegra con la cauzione e i relativi interessi, ed al bisogno estende anche la sua azione sul patrimonio dell'impresario.

Art. 28. — **Pagamenti all'impresa.**

I titoli di credito dell'impresa sono;

I buoni di distribuzioni (articolo 18).

Le ricevute dei contabili dei magazzini militari (art. 19).

I pagamenti all'impresa dall'amministrazione militare vengono effettuati per acconti e per saldo.

Gli acconti sono corrisposti con mandati quindicinali nella misura di *otto* decimi sull'importare presuntivo delle distribuzioni di viveri a tutti i conviventi al rancio dei caporali e soldati, e delle consegne fatte ai magazzini militari durante la quindicina decorsa, dietro appositi specchi compilati dalla direzione di commissariato.

Nei *venticinque giorni* del primo mese successivo ad ogni

trimestre, l'impresa è tenuta a presentare la sua contabilità relativa al trimestre stesso.

Sull'ammontare di questa l'amministrazione può dare nuovi acconti sino ai *diciannove ventesimi*; il saldo viene corrisposto dopo che la contabilità sia stata verificata ed accertata.

Le spese occorse per i generi acquistati a carico e rischio dell'impresa, le spese di perizia dichiarate a carico dell'impresa medesima, e le somme delle multe diverse, saranno trattenute sugli acconti o sui saldi, a giudizio dell'amministrazione militare.

Saranno pagati direttamente all'impresa dalle rispettive amministrazioni dei corpi i generi somministrati:

a) per le mense dei sottufficiali;

b) per gli uomini della legione allievi carabinieri reali;

c) per gli allievi della scuola d'applicazione di sanità militare;

d) per gli uomini delle compagnie di sanità, e per gli ammalati degli ospedali militari;

e) per gli ammalati nelle infermerie;

f) per gli uomini delle compagnie di sussistenza.

g) per gli uomini delle compagnie operai d'artiglieria;

h) per i veterani ed invalidi;

i) per i battaglioni dei carabinieri reali nelle grandi manovre;

j) per le mense degli ufficiali ed impiegati militari.

Il pagamento sarà eseguito al termine d'ogni quindicina sulla presentazione per parte dell'impresa o dei suoi rappresentanti, debitamente autorizzati dall' impresario, di appositi deconti corredati dai *buoni*.

A richiesta dell' impresa le amministrazioni dei corpi pagheranno alle loro sedi anche l' importare dei generi prelevati dai proprii distaccamenti. In questo caso l'impresa dovrà assoggettarsi alle norme stabilite dal regolamento d'amministrazione per la resa e l'accertamento dei conti dei distaccamenti.

Per queste somministrazioni le ritenute, a titolo di risarcimento di spese e di penalità nei casi previsti dal presente Capitolato, sono fatte direttamente dalle amministrazioni dei corpi sugli averi dell'impresa. Nei casi di contestazione e quando occorresse trattenere somme su altri crediti ed averi dell'impresa, se ne riferirà al Ministero.

Art. 29. — **Contabilità dell'impresa e liquidazione delle medesime.**

I conti dell'impresa verso l'amministrazione militare non devono cumulare partite riflettenti più trimestri; e quindi se la fornitura comincia o scade a trimestre interrotto, la prima o l'ultima contabilità dev'essere limitata al solo periodo di servizio del trimestre medesimo.

Devono essere compilate tante contabilità separate per le somministrazioni fatte alle truppe in occasione di campi o scuole di tiro, di grandi manovre e di manovre di cavalleria, nelle escursioni delle truppe alpine e batterie di montagna, in marcia, nei presidii eventuali (lettera *b* dell'art. 13) e per le somministrazioni alle truppe mobilitate ed ai prigionieri di guerra di cui all'art. 8.

Le contabilità devono essere corredate dei buoni di distribuzione o delle ricevute dei contabili dei magazzini militari.

L'impresa è autorizzata a presentare conti suppletivi per documenti ricevuti in ritardo, o respinti, per essere rettificati, dai conti precedenti.

Tali conti dovranno però, salvo i casi di forza maggiore, essere presentati non più tardi di nove mesi dopo il trimestre cui si riferiscono.

In caso di ritardo l'amministrazione militare è in facoltà di non ammetterli a pagamento.

La stessa prescrizione è estesa ai pagamenti da farsi all'impresa direttamente dalle amministrazioni dei corpi, secondo l'articolo precedente.

Nelle contabilità, qualora il prezzo netto di un quintale di qualcuno dei generi venga a risultare di una cifra oltre ai *dieci millesimi* di lira, la frazione a questi inferiore, *qualunque sia*, resta sempre a beneficio dell'amministrazione. Perciò l'impresario deve abbandonare affatto la frazione medesima nelle valutazioni sui propri conti.

Le contabilità vengono rimesse alla direzione di commissariato militare del corpo d'armata.

La direzione ne informa il Ministero e l'ufficio di revisione delle contabilità dei corpi, procede alla verificazione preliminare ed invia la contabilità all'ufficio ora detto per l'ulteriore verificazione.

Le liquidazioni dei conti fatte dal Ministero o dai suoi rappresentanti, quando sono state approvate e sancite dalla Corte dei Conti, *formano stato* tra le parti, giusta la legge 14 agosto 1862, N. 800; cioè vengono considerate come se fossero state fatte da periti o ragionieri delegati dai tribunali civili o di commercio.

È quindi convenuto per patto espresso che le liquidazioni sono esecutorie, senza alcun diritto nell'impresa ad opposizione od appello a tribunali civili o commerciali.

Art. 30. — Valore attribuito al contratto.

Al contratto si attribuirà un valore presuntivo di lire . . . . nei puri riguardi della tassa di registro, e senza che qualsiasi maggiore o minore importo reale possa dare diritto all' impresa di pretendere indennità o compensi dall' amministrazione militare.

Ove al cessare dell' impresa l' importare del contratto risulti maggiore di quello presunto, l'impresario sarà tenuto a pagare, a norma di legge, la maggiore tassa dovuta per il verificatosi aumento. Se l'impresario non corrisponderà a tale suo obbligo, la somma dovuta gli sarà trattenuta, occorrendo, sulla cauzione.

Quando invece l'importare reale riesca inferiore alla somma prevista, sarà restituita all'impresa la quota di tassa pagata in eccedenza.

La restituzione sarà promossa dalla direzione di commissariato, la quale presenterà alla intendenza di finanza una dichiarazione sull'importare reale dell'impresa e la domanda di restituzione della eccedente tassa per parte della ricevitoria del registro alla quale ne fu eseguito il pagamento.

Non potrà aver luogo la restituzione quando la domanda non ne sia fatta entro un biennio dal termine dell'impresa. Nessuna retrodazione poi sarà fatta per le tasse percette qualora il contratto venga risoluto per inadempimento di condizioni, o per qualsiasi altra circostanza, e ciò a mente dell'articolo 10 della legge sulla tassa di registro.

Affinchè la direzione di commissariato sia in grado di stabilire, allo scadere dell'appalto, l'importare reale della fornitura, le amministrazioni dei corpi le daranno trimestralmente avviso delle somme pagate direttamente all'impresa giusta l'art. 28.

Art. 31. — **Requisiti dei generi.**

I generi componenti la razione normale di viveri per la truppa dovranno avere le condizioni seguenti. Quelli altri, qui non indicati, che i corpi richiedessero in sostituzione di quelli componenti la razione normale, dovranno essere di buona qualità e quali si usano comunemente in commercio.

Carne. — La carne dovrà essere di bue, di buona qualità, bene dissanguata, in perfetto stato di conservazione, macellata da (1) ore 12 dal 1° maggio a tutto ottobre, e da ore 20 negli altri mesi.

Si considera come carne distribuibile: il bue mozzo del capo alla prima vertebra cervicale, dei quattro piedi cogli stinchi tagliati immediatamente sotto le ginocchia, della coda tagliata a cent. 20 dalla sua origine; tolta la pelle; vuoto affatto delle interiora e di qualsiasi organo e delle grascie interne dalla cavità della bocca all'ano.

La lingua, le grascie esterne attaccate ai muscoli e le ossa aderenti od avvolte in questi, sono considerate e distribuite come carne.

La carne così definita sarà distribuita almeno per nove decimi della quantità richiesta.

Si considerano come *giunta*: la testa spogliata della pelle, della lingua, delle corna, delle ossa, del cranio e dei denti; il polmone, il cuore, il fegato, le reni, la milza.

La *giunta* non potrà eccedere il decimo del peso della quantità di carne richiesta.

Nel luogo di distribuzione dovranno essere presentati i quarti intatti dei buoi, che saranno spezzati man mano che procede la distribuzione.

La carne sopravvanzata alle distribuzioni dovrà essere accettata nel giorno seguente purchè sia sempre nelle condizioni volute.

In alcune località, e col consenso del comandante del corpo o del reparto di corpo, si potrà distribuire carne di montone o di castrato, ed in tal caso questa dovrà essere di buona

---

(1) Questo limite di tempo potrà essere modificato, secondo le condizioni e le consuetudini locali.

qualità, ed essere somministrata nella proporzione del *venticinque* per cento in più della carne di bue.

L'impresario dovrà sottoporsi alle leggi ed alle disposizioni municipali per la visita ed il bollo della carne prima e dopo la macellazione, ed a tutte quelle altre che l'autorità, per ragioni igieniche od altre, emanerà durante il corso del contratto.

L'autorità militare dal canto suo sarà in facoltà di fare visitare i buoi prima e dopo la macellazione, oppure quando sieno ridotti in quarti, prima che ne sia fatta la distribuzione ai corpi, facendo anche applicare un bollo di accettazione sui quarti stessi.

Nei campi d'istruzione e nelle grandi manovre si procederà come appresso:

Il fornitore presenterà i buoi vivi ad una commissione composta di un ufficiale delegato da un corpo di truppa, di un ufficiale commissario, e di un ufficiale veterinario; ed alla commissione stessa presenterà successivamente i buoi macellati.

La commissione determinerà di quante ore la macellazione dovrà precedere la distribuzione.

Saranno rifiutati i buoi che non sieno perfettamente sani, od in tale stato di nutrizione da promettere almeno chilogrammi *duecento cinquanta* di carne distribuibile (1).

I buoi vivi da introdursi nei magazzini militari, giusta l'articolo 19, dovranno essere presentati per la visita ed accettazione ad una commissione composta di un ufficiale commissario, di un ufficiale contabile delle sussistenze e di un ufficiale veterinario. La commissione procederà nel modo sopradetto.

Pasta. — Le paste devono essere di buona qualità, ben fatte, asciutte e stagionate, senza cattivo odore, monde di ogni sostanza eterogenea, in buono stato di conservazione; devono essere resistenti alla cottura, e cotte che siano debbono non avere sapore acre, nè scrosciare sotto i denti; non debbono essere spappolate, nè lasciare nelle marmitte sedimenti farinosi od amidacei.

Riso. — Il riso dovrà essere di buona qualità mercantile, dell'ultimo raccolto, di grano intero, ripulito e purgato da qualsiasi mistura o materia eterogenea, senza odore, e di non troppo facile cottura. Ogni ettolitro di riso dovrà pesare almeno 75 chilogrammi.

---

(1) Potrà variare secondo le condizioni locali.

Lardo. — Il lardo dovrà essere ben condizionato, senza ventresca, bene conservato in ogni sua parte, senza cattivo gusto ed odore, e preparato da almeno 4 mesi. È vietata la somministrazione dei così detti *guancialetti* di maiale.

Vino. — Il vino dovrà essere genuino, limpido, di colore rosso, di odore e sapore gradevole, e contenere non meno del sette per cento di alcool assoluto.

Potrà essere somministrato vino bianco nelle località in cui l'uso ne sia comune nella popolazione.

Il vino del nuovo raccolto non potrà essere somministrato prima del mese di dicembre.

Caffè. — Il caffè dovrà essere tostato e non macinato, di buona qualità commerciale, non fratturato, privo di sostanze eterogenee, di grato odore e sapore, aromatico, e senza alcuno dei caratteri noti nei caffè ammuffiti od avariati.

Zucchero. — Lo zucchero dovrà essere di seconda qualità (*alquanto giallognolo di colore*), un po' grasso al tatto, e friabile; di grato sapore. Disciolto nell'acqua non dovrà lasciare residui di materie insolubili ed eterogenee.

Ogni qualvolta ne venga richiesta dai comandi di presidio, o dagli uffici di commissariato, l'impresa dovrà presentare un campione della pasta, del riso, del caffè e dello zucchero, da ritenersi presso i comandi ed uffici medesimi.

È in facoltà dell'amministrazione militare di stabilire essa medesima i campioni dei suddetti generi, per servire di norma allo appalto e durante il servizio dell'impresa.

I campioni saranno chiusi in involucri o in apposite cassettine con sigilli dell'amministrazione. Ogni qualvolta occorra fare confronti, i campioni saranno dissuggellati, e poscia nuovamente suggellati.

N. **234.** — REGOLAMENTO D' AMMINISTRAZIONE (Nota N. 191). — **Scomposizione dell' assegno giornaliero della truppa e modificazioni all'*Atto* N. 15-1883.** — 15 novembre.

§ 1. Dal 1° gennaio 1884 l'assegno giornaliero dei sottufficiali di tutte le armi, ad eccezione di quelli dei carabinieri reali, è aumentato, per effetto dell'art. 30 della legge sullo stato dei sottufficiali (*Atto* 139-1883), di cent. 30.

Dalla stessa data, venendo il servizio dei viveri per la truppa

ad esser fatto, in massima, per conto diretto dello Stato, la quota ora compresa nell'assegno giornaliero della truppa per le spese del vitto farà parte della quota di esso assegno compresa sotto il titolo di *indennità comuni*.

In conseguenza di queste innovazioni agli allegati *A* e *B* dell'*Atto* 15-1883, si intenderanno sostituiti, dal 1° gennaio 1884, quelli uniti al presente *Atto*.

§ 2. Al citato *Atto* 15-1883, sono pure arrecate, con effetto dal 1° gennaio 1884, le modificazioni seguenti:

Al § 45, nel primo comma, sono soppresse le parole « al vitto, » e nel secondo comma, prima delle parole « alle spese della legna » è interpolato: alle spese del vitto.

Nel § 48 sono tolte le parole « sotto deduzione però del prezzo della razione pane ».

I § 52 e 53 sono soppressi.

§ 3. In seguito alle disposizioni dell'art. 15 della legge sullo stato dei sottufficiali, al § 46 dell'*Atto* 15-1883 sono aggiunte le disposizioni seguenti:

« Pei sergenti che hanno compiuto 12 anni di effettivo servizio (eccettuati quelli del corpo invalidi e veterani, dell'arma dei carabinieri reali, del personale di governo degli stabilimenti militari di pena, i sottufficiali musicanti e capi armajuoli) spettano gli assegni da furiere: pei sergenti e pei furieri che hanno compiuto 16 anni di servizio, fatta sempre la detta eccezione, spettano gli assegni da furiere maggiore. Nelle scritture contabili questi sottufficiali saranno indicati come segue: *Sergente con assegno da furiere*. — *Sergente* (o *Furiere*) *con assegno da furiere maggiore* ».

Il Ministro — FERRERO.

ALLEGATO **A**

*Scomposizione dell'***assegno giornaliero** *della truppa in* paga *ed in* indennità comuni

TABELLA 1ª. — **Reggimenti di fanteria di linea** (esclusi i granatieri), **Distretti, Compagnie di sanità e di sussistenza.**

GRADI	Assegno giornaliero	Scomposizione dell'assegno			
		PAGA			Indennità comuni
		Soldo	Mantenzione vestiario		
Capo musica di 1ª classe	3 65	2 29	» 12	1 24	
Capo musica di 2ª id.	3 05	1 69	» 12	1 24	
Furiere maggiore	2 83	1 47	» 12	1 24	
Furiere	2 28	» 92	» 12	1 24	
Sergente trombettiere	2 18	» 82	» 12	1 24	
Sergente	1 98	» 62	» 12	1 24	
Caporal maggiore	1 31	» 45	» 12	» 74	
Caporal trombettiere	1 21	» 35	» 12	» 74	
Caporale	1 11	» 25	» 12	» 74	
Musicante	1 16	» 30	» 12	» 74	
Trombettiere	1 06	» 20	» 12	» 74	
Appuntato	1 01	» 15	» 12	» 74	
Zappatore	1 01	» 15	» 12	» 74	
Soldato	» 96	» 10	» 12	» 74	

TABELLA 2ª. — **Truppe alpine.**

Furiere maggiore	2 91	1 50	» 17	1 24		
Furiere	2 36	» 95	» 17	1 24		
Sergente trombettiere	2 26	» 85	» 17	1 24		
Sergente	2 06	» 65	» 17	1 24		
Caporal maggiore	1 41	» 45	» 17	» 79		
Caporale trombettiere	1 31	» 35	» 17	» 79		
Caporale	1 21	» 25	» 17	» 79		
Trombettiere	1 16	» 20	» 17	» 79		
Appuntato	1 11	» 15	» 17	» 79		
Zappatore	1 11	» 15	» 17	» 79		
Soldato	1 06	» 10	» 17	» 79		

TABELLA 3ª. — **Granatieri, Bersaglieri, Genio, Artiglieria da fortezza, da costa e da montagna.**

GRADI	Assegno giornaliero	Scomposizione dell'assegno			
		PAGA			Indennità comuni
		Soldo		Manutenzione vestiario	
Capo musica di 1ª classe	3 65	2	27	» 14	1 24
Capo musica di 2ª id.	3 05	1	67	» 14	1 24
Furiere maggiore	2 88	1	50	» 14	1 24
Furiere	2 33	»	95	» 14	1 24
Sergente trombettiere	2 23	»	85	» 14	1 24
Sergente	2 03	»	65	» 14	1 24
Caporal maggiore	1 38	»	45	» 14	» 79
Caporal trombettiere	1 28	»	35	» 14	» 79
Caporale	1 18	»	25	» 14	» 79
Musicante	1 23	»	30	» 14	» 79
Trombettiere	1 13	»	20	» 14	» 79
Appuntato	1 08	»	15	» 14	» 79
Zappatore	1 08	»	15	» 14	» 79
Maniscalco	1 23	»	30	» 14	» 79
Soldato	1 03	»	10	» 14	» 79

TABELLA 4ª. — **Pontieri.**

Furiere maggiore	3 03	1	50	» 17	1 36
Furiere	2 48	»	95	» 17	1 36
Sergente trombettiere	2 38	»	85	» 17	1 36
Sergente	2 18	»	65	» 17	1 36
Caporal maggiore	1 53	»	45	» 17	» 91
Caporal trombettiere	1 43	»	35	» 17	» 91
Caporale	1 33	»	25	» 17	» 91
Trombettiere	1 28	»	20	» 17	» 91
Appuntato	1 23	»	15	» 17	» 91
Soldato	1 18	»	10	» 17	» 91

TABELLA 5ª. — **Cavalleria, Artiglieria da campagna ed a cavallo e operai, Treno e Veterani d'artiglieria e Genio.**

GRADI	Assegno giornaliero	Scomposizione dell'assegno			
		PAGA			Indennità comuni
		Soldo		Mantenzione vestiario	
Furiere maggiore	2 96	1	55	» 17	1 24
Furiere	2 41	1	00	» 17	1 24
Sergente trombettiere	2 31	»	90	» 17	1 24
Sergente	2 11	»	70	» 17	1 24
Caporal maggiore	1 46	»	50	» 17	» 79
Caporal trombettiere	1 36	»	40	» 17	» 79
Caporale	1 26	»	30	» 17	» 79
Maniscalco	1 23	»	27	» 17	» 79
Trombettiere	1 21	»	25	» 17	» 79
Appuntato di cavalleria	1 16	»	20	» 17	» 79
Appuntato d'artiglieria	1 11	»	15	» 17	» 79
Soldato	1 06	»	10	» 17	» 79

TABELLA 6ª. — **Carabinieri reali.**

Arma a piedi.					
Maresciallo d'alloggio maggiore	3 35	2	97	» 33	» 05
Maresciallo d'alloggio capo	3 35	2	97	» 33	» 05
Maresciallo d'alloggio	2 75	2	37	» 33	» 05
Brigadiere	2 30	1	92	» 33	» 05
Vice brigadiere	1 95	1	57	» 33	» 05
Carabiniere	1 90	1	52	» 33	» 05
Allievo	1 18	»	20	» 18	» 80
Arma a cavallo					
Maresciallo d'alloggio capo	4 01	3	37	» 53	» 11
Maresciallo d'alloggio	3 41	2	77	» 53	» 11
Brigadiere	2 96	2	32	» 53	» 11
Vice brigadiere	2 56	1	92	» 53	» 11
Carabiniere	2 51	1	87	» 53	» 11
Allievo	1 73	»	25	» 33	1 15

Annotazioni.

Ai Marescialli, Brigadieri, Vice brigadieri e Carabinieri dell'arma a cavallo (esclusi quelli del personale permanente della legione allievi), durante il tempo che facciano uso di cavalli di proprietà dell'Amministrazione, sarà fatta una ritenuta sul soldo di cent. 30 a favore della massa-cavalli.

TABELLA 7ª. — **Corpo Invalidi e Veterani.**

GRADI	Assegno giornaliero	Scomposizione dell'assegno		
		PAGA		Indennità comuni
		Soldo	Manutenzione vestiario	
Furiere maggiore	2 83	1 37	» 11	1 35
Furiere	2 28	» 82	» 11	1 35
Sergente	1 98	» 52	» 11	1 35
Caporale	1 11	» 22	» 11	» 78
Soldato	» 96	» 10	» 11	» 75

TABELLA 8ª. — **Detenuti in luoghi di punizione.**

Soldato alle comp. di disciplina (*)	» 91	» 05	» 12	» 74
Soldato alla reclusione o al carcere militare	» 75	» »	» »	» 75

TABELLA 9ª. — **Uomini presi a sussistenza.**

Uomini in sussistenza presso i corpi	» 80	» 10	» »	» 70
Uomini ricoverati in ospedali . .	1 »	» »	» »	» »
Uomini in sussistenza presso i distretti come richiamati dal congedo in tempo di mobilitazione	1 10	1 »	» »	» 10

(*) **Per gli uomini delle *compagnie di disciplina speciali* spetta però l'assegno della fanteria di linea (§ 5, *Atto* 113-1876).**

ALLEGATO **B**.

Scomposizione delle Indennità comuni *comprese nell'assegno giornaliero della truppa.*

ARMI E CORPI	Quota indennità comuni		Scomposizione delle indennità				
			Vitto		Legna	Letto	Spese varie
	Sottufficiali	Caporali e soldati	Sottufficiali	Caporali e soldati			
Fanteria di linea, distretti, compagnie di sanità e di sussistenza	1 24	» 74	1 10	» 60	» 027	» 035	» 078
Granatieri, bersaglieri, alpini, genio ed armi di artiglieria e cavalleria	1 24	» 79	1 10	» 67	» 027	» 035	» 078
Pontieri	1 36	» 91	1 22	» 77	» 027	» 035	» 078
Carabinieri. a piedi	» 05	» 05	» »	» »	» »	» »	» 050
Carabinieri. a cavallo	» 11	» 11	» »	» »	» »	» »	» 110
Carabinieri. allievi a piedi	» »	» 80	» »	» 72	» 027	» 035	» 018
Carabinieri. allievi a cavallo	» »	1 15	» »	» 72	» 027	» 035	» 368
Corpo invalidi e veterani. sottufficiale	1 35	» »	1 10	» »	» 027	» 035	» 188
Corpo invalidi e veterani. caporale	» »	» 78	» »	» 60	» 027	» 035	» 118
Corpo invalidi e veterani. soldato	» »	» 73	» »	» 60	» 027	» 035	» 088
Soldato alle compagnie di disciplina	» »	» 74	» »	» 60	» 027	» 035	» 078
Soldato alla reclusione od al carcere militare	» »	» 75	» »	» 50	» 027	» 035	» 188
Uomini in sussistenza presso i corpi	» 70		» »	» 60	» 027	» 035	» 038
Richiamati dal congedo in sussistenza presso i distretti	» 10		» »	» »	» »	» 035	» 065

Annotazioni.

§ 1. Le indennità comuni sono devolute alla massa generale uomini; tranne la quota vitto pei sottufficiali, che è devoluta invece alla massa mensa sottufficiali.

Per risarcire la massa cavalli delle legioni carabinieri reali degli oneri che deve sopportare per le bardature e pei cavalli dei carabinieri, al termine del trimestre la massa generale uomini passa alla massa cavalli, per ogni uomo dell'arma a cavallo, una quota della indennità in ragione di cent. 5 per i marescialli, brigadieri e vice-brigadieri, e di cent. 35 per gli allievi.

§ 2. Agli uomini del corpo invalidi e veterani ed ai veterani d'artiglieria e genio aggregati altrove, quando per la specialità del servizio cui sono destinati non possano approfittare delle spese fatte in comune per bucato e barbiere dal corpo che li ha aggregati, è da questo pagata alla mano, sull'importo dell'indennità comune, una giornaliera quota fissa di cent. 5.

§ 3. Nella quota spese varie per il soldato alla reclusione od al carcere militare sono altresì compresi cent. 11 per il mantenimento del vestiario.

281

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 novembre.

OTTOBRE 19. — Regolamento sulle indennità eventuali. — Soprassoldo ai sottufficiali distaccati per la custodia dei forti, *pag.* 1029.

NOVEMBRE 15. — Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio, *pag.* 1030.

15. — Istituzione di plotoni d'istruzione presso reggimenti di fanteria, di bersaglieri e di alpini, *pag.* 1031.

15. — Reparti e plotoni d'istruzione — Ammissioni, ferma, corso ed uscita degli allievi e personale permanente di truppa, *pag.* 1035.

Atto N. **235**. — STIPENDI NEL R. ESERCITO (Nota N. 70). — **Regolamento sulle indennità eventuali. — Soprassoldo ai sottufficiali distaccati per la custodia dei forti.** — 19 ottobre.

IL MINISTRO.

Vista la legge 8 luglio 1883, N. 1454, che approva il bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'anno 1883;

Visto il Regio Decreto del 27 marzo 1879 che stabilisce le indennità eventuali per il Regio esercito;

Visto il Regio Decreto 22 marzo 1883 che modifica i quadri delle indennità suddette e il relativo regolamento;

Valendosi della facoltà fatta dall'art. 4 del precitato Regio Decreto 27 marzo 1879;

Determina:

Il soprassoldo giornaliero di una lira e centesimi quaranta stabilito dal N. 17 lettera *a* del quadro C approvato con R. Decreto 27 marzo 1879 e dal R. Decreto 22 marzo 1883, precitati, ai sottufficiali distaccati nei forti di Roma e del Moncenisio pel servizio di custodia e per la guardia delle batterie, è esteso ai *sottufficiali* che prestano lo stesso servizio al forte del colle di Tenda.

Il predetto soprassoldo sarà corrisposto coi fondi stanziati al capitolo 40 del bilancio (corpo veterani e invalidi) sotto la osservanza di quanto prescrivono i §§ 76 e 116 del regolamento sulle indennità eventuali.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1883.

Il Ministro — FERRERO.

N. **236**. — REGOLAMENTI D'ISTRUZIONE DELL'ARTIGLIERIA (Nota N. 28). — **Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio**. — 15 novembre.

È stata pubblicata l'*Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio*, la quale costituisce il titolo 1° del volume III delle istruzioni pratiche dell'artiglieria.

Per i comandi, reparti di truppe, direzioni e scuole qui sotto designati è d'obbligo averne il numero di esemplari per ciascuno di essi indicato.

Comando del corpo di stato maggiore . .	*Esemplari N.*		3
Comandi di corpo d'armata, di divisione, territoriali di artiglieria e direzioni territoriali e di stabilimento d'artiglieria	id.	»	1
Comandi di reggimento d'artiglieria da campagna	id.	»	3
Comandi di reggimento d'artiglieria da fortezza	id.	»	2
Comandi di brigata d'artiglieria da campagna, da montagna, da fortezza e del treno d'artiglieria	id.	»	1
Compagnie da fortezza e da costa	id.	»	4
Batterie da montagna.	id.	»	2
Batterie e depositi dei reggimenti da campagna e batterie d'istruzione	id.	»	1
Compagnia d'istruzione d'artiglieria da fortezza	id.	»	30
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, accademia militare e scuola militare . . .	id.	»	5

Le spese di acquisto dei suindicati esemplari saranno a carico delle masse generali uomini dei singoli corpi e delle indennità di cancelleria dei comandi ed uffici.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali, dovranno essere richiesti al comitato d'artiglieria e genio, al quale se ne dovrà poi far prevenire l'importo.

Il prezzo del volume è di L. 0,80; saranno inoltre posti in vendita alcuni esemplari legati in tela, al prezzo di L. 1,20.

Il Ministro — FERRERO.

N. 237. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO (Nota N.133).— **Istituzione di plotoni d'istruzione presso reggimenti di fanteria, di bersaglieri e di alpini.** — 15 novembre.

In esecuzione del disposto dall' articolo 62 della legge 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª), quale venne modificato dalla legge 8 luglio 1883, a datare dal 1° dicembre 1883 verranno istituiti colle norme date dall'*Atto* N. 238 plotoni d'istruzione di allievi sottufficiali presso reggimenti di fanteria, di bersaglieri e di alpini pei presidi indicati nell'annesso specchio A.

Nei presidî ove sianvi più reggimenti, l'indicare a quale reggimento debba essere affidato tale incarico, spetta al comandante del corpo d'armata.

La forza dei plotoni d'istruzione, tanto per i reggimenti di fanteria e di bersaglieri quanto per i reggimenti alpini, è quale risulta dagli uniti specchi B e C.

Il Ministro — FERRERO.

SPECCHIO A.

Presidi nei quali verranno costituiti i plotoni d'istruzione pel reclutamento dell'arma di fanteria.

Fanteria di linea	Cuneo.
	Genova.
	Milano.
	Parma.
	Bologna.
	Firenze.
	Ancona.
	Chieti.
	Salerno.
	Bari.
	Catanzaro.
	Messina.
	Palermo.
	Cagliari.
Bersaglieri	Treviso.
	Milano.
	Firenze.
	Ascoli Piceno.
	Napoli.
	Palermo.
Alpini	Torino.
	Conegliano

SPECCHIO B.

Quadro organico degli allievi dei plotoni d'istruzione presso i reggimenti di fanteria e bersaglieri.

7 Caporali maggiori. 16 Caporali. 27 Soldati.	Allievi.

Il presente riparto è calcolato in base alla forza di 1 plotone di 25 uomini per corso d'istruzione; le proporzioni fra i vari gradi, allorchè fra i due corsi od anche soltanto col più anziano si superasse o non si raggiungesse il limite stabilito, dovranno essere calcolate in modo proporzionale.

SPECCHIO C.

Quadro organico dei depositi del 4° e 6° reggimento alpini.

1 Capitano comandante
2 Tenenti o sottotenenti.
1 Furiere di compagnia.
4 Sergenti di compagnia.
1 Sergente (allievo istruttore di scherma).
1 Caporale furiere di compagnia.
4 Caporali di compagnia.
2 Appuntati.
2 Trombettieri.
30 Soldati.
10 Caporali maggiori.
30 Caporali.
60 Soldati.
} (Allievi).

Personale Contabile.

3 Capitani contabili.
2 Tenenti o sottotenenti contabili.
1 Furieri di contabilità.
5 Sergenti id.
6 Caporali furieri id.

3 Scrivani locali.

N. 238 — SCUOLE MILITARI (Nota N. 26). — **Reparti e plotoni d'istruzione. Ammissioni, ferma, corso ed uscita degli allievi e personale permanente di truppa.** — 15 novembre.

§ 1. *Generalità.*

1. Per il reclutamento dei sottufficiali sono istituiti:
   3 Battaglioni d'istruzione;
   Plotoni d'istruzione presso i reggimenti di fanteria di linea;
   Plotoni d'istruzione presso i reggimenti bersaglieri;
   Plotoni d'istruzione presso i reggimenti alpini;
   1 Squadrone d'istruzione;
   2 Batterie d'istruzione d'artiglieria;
   1 Compagnia d'istruzione d'artiglieria da fortezza;
   4 Plotoni d'istruzione presso i reggimenti del genio.

2. I battaglioni d'istruzione si amministrano e funzionano come altrettanti corpi; lo squadrone d'istruzione è unito amministrativamente e disciplinarmente alla scuola normale di cavalleria; le batterie, la compagnia d'artiglieria ed i plotoni di fanteria, di bersaglieri, di alpini e del genio fanno parte di reggimenti delle dette armi.

3. L'organico dei vari reparti e plotoni d'istruzione è stabilito dalle tabelle graduali e numeriche di formazione. L'arruolamento annuale nei reparti e plotoni d'istruzione non è però limitato, e quindi l'organico può essere oltrepassato; in questo caso i comandanti di corpo d'armata dovranno riferire al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa), allorchè l'organico di qualche plotone d'istruzione venga ad essere oltrepassato di oltre 20 uomini.

4. L'alta direzione dei reparti e dei plotoni d'istruzione spetta ai comandanti di corpo d'armata, i quali esercitano la loro sorveglianza sia direttamente, sia a mezzo dei dipendenti comandanti di divisione militare.

§ 2. *Ammissione degli allievi.*

5. Sono ammessi nei reparti e nei plotoni d'istruzione:
   a) i giovani che non hanno ancora concorso alla leva e che domandano di esservi arruolati volontari;

b) i giovani riformati di leve precedenti che domandano di essere arruolati volontari, purchè sia cessata la causa che diede luogo alla riforma e non abbiano oltrepassato l'età di anni 26;

c) gli inscritti di 1ª categoria della leva in corso che domandano di esservi ammessi;

d) i militari di 2ª e 3ª categoria che chiedono di passare a tal fine nella 1ª categoria, siano inscritti della leva in corso, siano di leve precedenti, purchè però non abbiano oltrepassato l'età di anni 26.

6. L'ammissione nei reparti e nei plotoni d'istruzione ha luogo nel mese in cui sono chiamati sotto le armi gli uomini di 1ª categoria della classe di leva in corso.

7. Gli aspiranti di cui alle lettere *a*, *b* e *d* del N. 5 possono però presentare le domande ed i documenti anche con anticipazione.

8. È lasciata libera agli aspiranti la scelta del reparto, o del plotone d'istruzione, purchè abbiano la idoneità prescritta per l'arma in cui desiderano servire.

9. Nei reparti e nei plotoni d'istruzione non sono ammessi uomini ammogliati o vedovi con prole.

10. I volontari di cui alla lettera *a*) del N. 5 debbono aver compiuto 17 anni di età, soddisfare alle altre condizioni prescritte dalla legge sul reclutamento, e produrre i documenti richiesti pei volontari ordinari dal § 635 del relativo regolamento.

Quelli di cui alla lettera *b*) dovranno produrre i documenti indicati ai N. 2, 4, 5 e 6 del succitato paragrafo del Regolamento e inoltre il certificato d'esito di leva mod. N. 32.

I militari di 2ª e 3ª categoria, siano della leva in corso, che delle leve precedenti, debbono avere i requisiti e produrre i documenti necessari per ottenere il passaggio alla 1ª categoria.

11. Oltre a ciò, ed indistintamente per tutti gli aspiranti, richiedesi:

a) che abbiano la speciale attitudine fisica voluta per l'arma cui appartiene il reparto o plotone nel quale intendono di arruolarsi;

b) che abbiano tenuto sempre condotta ineccezionabile sotto tutti i rapporti onde possano inspirare stima e fiducia nei militari cui saranno chiamati a comandare.

Coloro che aspirano all'ammissione nei plotoni d'istruzione del genio, oltre a saper leggere e scrivere, dovranno conoscere le quattro operazioni di aritmetica pei numeri interi e

frazionari ed avere qualche nozione del sistema metrico decimale.

12. Gli aspiranti all'ammissione in un reparto di cavalleria o di artiglieria da campagna, siano volontari o già militari, qualora mostrino una marcata attitudine per tali armi, possono esservi accettati anche se superino la statura massima per essi prescritta; come pure possono essere accettati in simili condizioni nel reparto d'artiglieria da fortezza quelli che avessero una statura inferiore alla prescritta, ma non minore di metri 1, 64.

13. Gli aspiranti all'arruolamento volontario nei plotoni alpini dovranno avere i requisiti di cui al N. 45 dell'*Atto* 217 del 1883, e potranno essere accettati qualunque sia il mandamento del Regno a cui appartengono

14. Gli inscritti di 1ª categoria della leva in corso possono chiedere l'assegnazione ad un reparto o ad un plotone d'istruzione durante il tempo in cui rimangono al distretto militare in attesa della loro assegnazione ad un corpo.

I comandanti di distretto militare sono anzi tenuti ad invitare gli inscritti di leva, che ravvisano avere i voluti requisiti, a chiedere l'ammissione nei reparti o plotoni d'istruzione facendone loro conoscere i vantaggi.

15. I volontari possono chiedere l'ammissione o direttamente al comando di un reparto o di un reggimento presso cui sia istituito un plotone d'istruzione, o anche ad un comando di distretto militare.

Ove ne abbiano fatta domanda anticipata, a senso del N. 7, dovranno presentarsi personalmente alle predette autorità nel tempo indicato al N. 6.

16. I militari di 2ª e 3ª categoria debbono produrre al rispettivo comandante di distretto militare la loro domanda in carta da bollo da centesimi 50, quand'anche si presentino personalmente, in conformità di quanto è prescritto dal regolamento sul reclutamento per i passaggi alla 1ª categoria per libera elezione.

17. Per gli aspiranti volontari che si rivolgono direttamente ad un reparto o ad un plotone d'istruzione deve essere cura dei comandanti dei battaglioni di istruzione, e dei comandanti dei corpi da cui dipendono gli altri reparti o plotoni, prima di procedere al loro arruolamento, di dare ad essi lettura delle disposizioni contenute nei numeri dal 27 al 32 inclusivo del presente *Atto*, e di assicurarsi che abbiano i requisiti necessari.

A tal uopo i comandanti ora detti esaminano i documenti prodotti, assoggettano i giovani a visita medica, si assicurano che sappiano leggere e scrivere e che abbiano le cognizioni di aritmetica, se trattasi di aspiranti ai reparti del genio, in conformità delle prescrizioni contenute nell'ultimo comma del N. 11, ed assumono le informazioni necessarie sulla loro condotta.

18. Per tutti gli altri aspiranti, siano volontari, siano già militari, le pratiche indicate dal numero precedente sono fatte per cura dei comandanti dei distretti militari ai quali gli aspiranti siansi rivolti, ed i comandanti stessi, per gli inscritti di 1ª categoria della leva in corso, devono altresì procurarsi il certificato penale (se non fu già adempito al disposto del § 210 del regolamento sul reclutamento) ed accertarsi che non siano ammogliati, nè vedovi con prole.

19. I comandanti dei distretti militari, eseguite tali pratiche e riconosciuto che nulla osti all'accettazione degli aspiranti, li avviano a destinazione provvedendoli di mezzi di viaggio.

20. Però trattandosi di volontari non procedono ad arruolamento, e prima di avviarli a destinazione, ne informano i comandanti dei battaglioni d'istruzione, o dei corpi da cui dipendono gli altri reparti o plotoni, trasmettendo loro i relativi documenti, e non faranno partire gli aspiranti per la sede dei reparti o dei plotoni, se prima non ne abbiano avuta risposta affermativa.

21. I comandanti dei reggimenti di artiglieria da fortezza e delle brigate distaccate dei reggimenti medesimi hanno facoltà di accettare domande per arruolamenti volontari nella compagnia d'istruzione. Ricevendo tali domande essi avranno cura di adempiere alle stesse mansioni che sono affidate ai comandanti dei distretti militari.

I consigli d'amministrazione dei predetti reggimenti avranno inoltre la facoltà di procedere agli arruolamenti volontari per conto del reggimento d'artiglieria da fortezza a cui appartiene la compagnia d'istruzione.

22. I comandanti dei reggimenti alpini che non hanno plotone d'istruzione ed i consigli di amministrazione dei distaccamenti alpini possono accettare domande di arruolamenti volontari nei plotoni d'istruzione stabiliti presso altro reggimento alpini, osservando le norme date dal presente *Atto*.

23. Le autorità militari incaricate di ricevere le domande di ammissione nei reparti d'istruzione faranno firmare ai giovani aspiranti, nell'atto della presentazione di tali domande,

una dichiarazione del tenore seguente, che uniranno ai documenti da essi prodotti.

« Io sottoscritto (*cognome e nome*) del mandamento di « . . . . . circondario di . . . . . domando di essere am- « messo nel (*indicare il reparto o plotone d'istruzione*) obbli- « gandomi di assumere la ferma dei sottufficiali ».

Per gli inscritti della leva in corso la detta dichiarazione dovrà essere conforme a quella di cui al N. 24 dell'*Atto* 217 del 1883.

24. I giovani avviati dai distretti militari o dai comandi delle brigate distaccate dei reggimenti d'artiglieria da fortezza, appena giunti ai reparti o plotoni d'istruzione, sono sottoposti a nuova visita medica, e se riconosciuti abili, incorporati, previo arruolamento, se volontari.

25. Coloro che in questa seconda visita fossero trovati inabili:

a) se inscritti di leva di 1ª categoria, devono essere proposti per la rassegna speciale;

b) se volontari, sono rimandati al luogo donde provengono, provvedendoli dei mezzi di viaggio.

c) se militari di 2ª e 3ª categoria passati alla 1ª per libera elezione, devono essere provvisti di mezzi di viaggio pel ritorno in patria, ma i comandanti dei battaglioni d'istruzione e dei corpi da cui dipendono gli altri reparti o plotoni, ne avvertono i rispettivi distretti militari, i quali in tal caso devono ritenerli prosciolti dalla ferma di 1ª categoria e ricollocarli nella categoria alla quale prima appartenevano, facendone analoga annotazione ai ruoli.

Ogni qual volta si tratti di militari di 2ª e 3ª categoria della leva in corso i comandanti di distretto ne dovranno informare il Ministero (Direzione generale leve e truppa).

26. Coloro che avviati ai reparti o plotoni per essere arruolati si rifiutassero, dopo essere stati nuovamente dichiarati abili, di assumere la ferma dei sottufficiali, non avranno diritto ai mezzi di viaggio per rimpatriare.

§ 3. *Ferma, corso ed uscita degli allievi.*

27. Gli allievi nei reparti e nei plotoni d'istruzione sono ammessi tutti indistintamente con la ferma dei sottufficiali.

28. Il corso d'istruzione dura 19 mesi e comincia il mese successivo a quello della chiamata sotto le armi degli uomini di 1ª categoria della leva in corso.

Tale corso si protrae a 22 mesi nei casi previsti dal secondo comma del N. 34.

29. Gli allievi che durante i primi sei mesi del corso e prima del tempo in cui si fanno le promozioni a caporale, non diano fondata speranza di riuscire col tempo buoni sottufficiali o per motivi di salute o per deficienza di attitudine, saranno dai comandanti dei battaglioni d'istruzione o dei corpi da cui dipendono gli altri reparti o plotoni, proposti al Ministero per il trasferimento in un corpo della stessa arma reclutato dal proprio distretto di leva e sarà loro cambiata la ferma di sottufficiale in quella stabilita per l'arma rispettiva.

30. Dopo sei mesi di servizio gli allievi sono sottoposti ad esame per la loro promozione a caporale.

I non approvati trascorsi altri due mesi possono essere promossi caporali, quando comprovino di avere acquistata l'idoneità in quelle sole istruzioni in cui restarono deficienti.

Quelli che non superano la seconda prova d'esame a caporale, sono trasferiti in un corpo della stessa arma reclutato dal proprio distretto di leva per compiervi la ferma contratta.

Ove però alcuno di questi ultimi allievi si trovi nei casi previsti dal § 737 del Regolamento sul reclutamento, sarà ad esso applicabile il provvedimento di cui al N. 29.

31. I caporali allievi più distinti per studio e condotta, quando raggiungono un anno di servizio, sono promossi caporali maggiori.

Il numero di questi caporali maggiori non deve mai superare quello prescritto dalle tabelle graduali e numeriche di formazione dei reparti e dei plotoni d'istruzione.

32. Gli allievi che avessero commesso azioni indecorose, o che durante il corso tenessero cattiva condotta, o fossero negligenti nello studio, o nell'adempimento dei propri doveri, saranno sottoposti a commissione di disciplina per essere trasferiti come semplici soldati in altro corpo per compiervi la ferma contratta.

33. La commissione di disciplina, di cui al numero precedente, sarà convocata e composta come è prescritto per la retrocessione dei sottufficiali dall'articolo 174 del regolamento di disciplina e seguirà analoga procedura.

Il quesito di proposta della commissione sarà il seguente:

« Il (*grado, nome e cognome*) deve essere transitato in altro « corpo come semplice soldato per (*natura della mancanza*)? ».

34. Nell'ultimo mese del secondo corso, gli allievi che ab-

biano un anno nel grado di caporale, sono sottoposti ad un esame per constatare la loro idoneità nel grado di sergente, in seguito di che sono promossi sergenti con la data dell'ultimo giorno del mese stesso e trasferiti con tale grado nei corpi.

Gli allievi che non superano tale esame, continuano la loro istruzione e dopo tre mesi sono ammessi all'esame di promozione insieme con tutti gli altri allievi i quali non poterono presentarsi al primo esame perchè non avevano l'anno nel grado di caporale.

I concorrenti a questo secondo esame che non raggiungono l'idoneità a sergenti, sono passati senz'altro col loro grado per compiere la ferma intrapresa in un altro reggimento, se appartengono ai plotoni d'istruzione dei reggimenti di fanteria, dei bersaglieri o dei reggimenti alpini, e se allievi dei reparti d'istruzione in un reggimento della stessa arma.

35. Gli allievi che nel secondo esame di cui al N. 34 risultano idonei al grado di sergente, se hanno un anno di caporale sono promossi sergenti con la data dell'ultimo giorno del mese in cui ha luogo il secondo esame.

Se non hanno ancora percorso l'anno nel grado di caporale per poter essere promossi sono trasferiti nei corpi col grado di caporale maggiore, salvo ad essere promossi sergenti nei corpi stessi al tempo che compiono l'anno di caporale e sempreché la loro ulteriore condotta non li renda immeritevoli della promozione.

In questo caso la variazione matricolare sarà la seguente:

« Tale nel..... (*indicare il corpo*) in base al disposto del « N. 35 (*del presente atto*) avendo superato l'esame di ser- « gente ».

Se invece gli allievi che non possono essere promossi sergenti per non avere ancora percorso l'anno nel grado di caporale appartengono ai plotoni d'istruzione dei reggimenti fanteria, bersaglieri e alpini saranno trattenuti presso i plotoni d'istruzione finchè non possano conseguire la promozione a sergente.

36. Gli esami di cui ai N. 30 e 34 sono dati da apposite commissioni, la nomina delle quali è affidata ai comandanti di corpo d'armata nel cui territorio esistono reparti d'istruzione.

Queste commissioni sono composte di ufficiali appartenenti a corpi dipendenti dal comando di corpo d'armata, non esclusi i battaglioni d'istruzione, colle seguenti norme, cioè:

a) che pei battaglioni d'istruzione la presidenza della com-

missione sia assunta dal comandante del battaglione stesso, e che a presidente delle singole sotto-commissioni, in cui la commissione principale dovrà suddividersi, siano tutti ufficiali estranei al battaglione;

b) che per lo squadrone d'istruzione la commissione sia composta di un ufficiale superiore della scuola normale di cavalleria quale presidente, del comandante lo squadrone d'istruzione e di un ufficiale subalterno di cavalleria non appartenente alla scuola;

c) che per i reparti d'istruzione d'artiglieria le commissioni siano composte di un maggiore (presidente), del comandante della batteria o compagnia d'istruzione e di un ufficiale subalterno, non appartenente al reggimento;

d) che per i plotoni d'istruzione del genio le commissioni siano composte di un maggiore (presidente), di un capitano, non appartenente al reggimento, e dell'ufficiale subalterno comandante del plotone;

e) e finalmente che per i plotoni d'istruzione presso i reggimenti di fanteria, bersaglieri e alpini le commissioni siano composte di un tenente colonnello o maggiore (presidente), di un capitano non appartenente al reggimento, e di uno degli ufficiali subalterni addetti al plotone.

37. Per potere ripartire fra i corpi gli allievi dei reparti d'istruzione che debbono uscire col grado di sergente, i comandanti dei battaglioni d'istruzione e dei corpi da cui dipendono gli altri reparti o plotoni, trasmettono direttamente al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) un elenco nominativo in duplice esemplare di essi allievi, disponendoli per ordine di merito.

Tale classificazione si ottiene col fare la media dei punti avuti da ciascun allievo nell'esame, nella condotta e nella autorevolezza, prendendo il 20 per punto massimo di ciascuna votazione.

Comprendono in un elenco a parte gli allievi che, approvati nell'esame, di cui al secondo comma del N. 35, debbono passare ai corpi col grado di caporale maggiore.

La trasmissione di questi elenchi dovrà essere fatta direttamente al Ministero entro tre giorni dalla chiusura degli esami.

Una copia di detti elenchi sarà trasmessa al comandante del corpo d'armata.

38. Gli elenchi di cui al numero precedente devono contenere le seguenti indicazioni:

Numero d'ordine, numero di matricola, grado, cognome e nome, condizione sociale, specie d'arruolamento, cioè di leva o volontario, mandamento e circondario in cui concorre alla leva.

39. Nelle proposte di passaggio ad altri corpi riflettenti gli allievi di cui al N. 29 e al 4° comma del N. 30, i comandanti dei battaglioni d'istruzione e dei corpi da cui dipendono gli altri reparti o plotoni, dovranno specificare i motivi che le consigliano, ed indicare il distretto militare a cui ciascun allievo appartiene per fatto di leva.

Le proposte pel passaggio dai reparti d'istruzione in altri corpi degli allievi di cui al 3° comma del N. 30, al N. 32 e al 3° comma del N. 34, devono essere fatte al comandante della divisione con la indicazione del motivo che le consiglia.

§ 4. *Istruzione.*

40. I reparti ed i plotoni d'istruzione essendo costituiti allo scopo di fornire sottufficiali all'esercito, debbono nei reparti stessi essere impartite tutte le istruzioni che, a termine dei vigenti regolamenti, occorrono per conseguire il grado di sergente secondo l'arma e la specialità cui i reparti stessi debbono fornire sottufficiali.

41. Il riparto annuale delle istruzioni sarà sottoposto dai comandanti di reggimento, della scuola normale di cavalleria, e dei battaglioni d'istruzione ai comandanti di corpo d'armata a mezzo dei comandanti di divisione militare. Allo scopo però di rendere, per quanto possibile, uniforme l'andamento dei vari reparti, tenuto debito conto delle diverse esigenze delle varie armi e dei corpi, i comandanti di corpo d'armata trasmetteranno al Ministero della guerra (Segretariato generale), nel mese che precede la presentazione della classe di leva, il progettato riparto delle istruzioni, rimanendo però in loro facoltà di modificarlo durante l'anno ove ne riconoscano l'opportunità.

§ 5. *Trattamento.*

42. Gli allievi nei reparti e plotoni d'istruzione ricevono gli assegni da soldato o del grado del quale sono effettivamente rivestiti. Non concorrono nel servizio territoriale, tranne nel

caso di assoluta necessità e fatta naturalmente eccezione del servizio che debbono prestare per loro istruzione. Compiono i servizi interni soltanto per il proprio reparto o plotone, ma vengono praticamente esercitati nei vari servizi interni a disposizione dei sergenti o caporali di servizio. Non possono essere adibiti ad alcun ufficio, tranne che temporariamente e per loro istruzione.

43. Lo squadrone, le batterie, la compagnia d'artiglieria ed i plotoni di fanteria di linea, di bersaglieri, di alpini e del genio d'istruzione sono acquartierati in locale separato; e rimangono permanentemente alla sede del corpo, tranne che per prendere parte a campi, grandi manovre, scuole di tiro, escursioni od a distaccamenti per l'esecuzione del tiro al bersaglio.

§ 6. *Quadri del personale permanente di truppa dei reparti e dei plotoni d'istruzione.*

44. Presso i battaglioni d'istruzione lo squadrone di cavalleria, le batterie e la compagnia d'istruzione le vacanze dei sergenti sono coperte rispettivamente mediante passaggio dai reggimenti di fanteria di linea, di cavalleria, d'artiglieria da campagna e da fortezza, di altrettanti sergenti scelti fra quelli che maggiormente si distinguono, per istruzione, condotta e buone qualità morali e militari, e che contino non meno di due anni di grado.

45. A tal fine i comandanti dei battaglioni d'istruzione della scuola normale di cavalleria e dei corpi da cui dipendono le batterie e la compagnia d'istruzione, a misura che si verificano le vacanze di sergente ne informano il Ministero (Direzione generale leve e truppa) il quale provvede per colmarle.

46. I sergenti prescelti fanno passaggio effettivo nei battaglioni e nei reparti di cavalleria e d'artiglieria d'istruzione, ma sono tenuti in nota dai corpi dai quali provengono per farvi ritorno quando spettasse loro una promozione.

47. I caporali e soldati occorrenti ai battaglioni d'istruzione per rimpiazzare quelli che sono mandati in congedo illimitato vengono annualmente somministrati dai reggimenti di fanteria di linea dipendenti dal corpo d'armata sotto la cui giurisdizione si trova il reparto, e scelti nella classe meno anziana

sotto le armi fra quelli maggiormente adatti al disimpegno dello speciale servizio di un reparto d'istruzione.

48. Appena avvenuto il licenziamento della classe anziana, i comandanti dei battaglioni d'istruzione trasmettono una situazione graduale e numerica delle vacanze verificatesi al comandante del corpo d'armata da cui dipendono, il quale provvede nel modo stabilito dal numero precedente.

49. La scuola normale di cavalleria ed i reggimenti d'artiglieria provvedono col proprio personale i caporali e soldati occorrenti al rispettivo reparto.

50. Al personale di truppa, sottufficiali, caporali e soldati, che possa occorrere ai plotoni d'istruzione stabiliti presso reggimenti di fanteria di linea, di bersaglieri, di alpini e del genio provvedono i reggimenti stessi col proprio personale destinandovi, come effettivi, quelli portati dal quadro organico dei plotoni stessi, o come aggregati o comandati a far servizio, quelli che occorrono solo temporariamente.

§ 7. *Distintivo degli allievi sottufficiali.*

51. Per gli allievi sottufficiali nei reparti e nei plotoni d'istruzione è stabilito uno speciale distintivo, che consiste in un galloncino in argento od in oro, simile a quello dei volontari di un anno, cucito sopra ciascuno dei canti arrotondati del bavero, e della lunghezza di 14 centimetri a partire dal sito del ganghero. Tale distintivo sarà collocato tanto sulla giubba di panno o di tela, quanto sul cappotto, pastrano o mantellina.

§ 8. *Norme speciali per i plotoni d'istruzione di fanteria di linea, di bersaglieri e di alpini.*

52. L'*Atto* N. 237 indica i presidi nei quali i reggimenti di fanteria di linea, di bersaglieri e di alpini debbono essere incaricati di formare plotoni d'istruzione. Nei presidi costituiti da più reggimenti, lo stabilire a quale reggimento debba essere affidato tale incarico, spetterà al comandante del corpo d'armata.

53. In caso di cambio di guarnigione gli allievi dei plotoni d'istruzione sono trasferiti a quell'altro reggimento dello stesso

presidio, al quale sarà stato affidato dal comandante del corpo d'armata l'incarico di costituire il plotone d'istruzione.

54. Nei reggimenti di fanteria e di bersaglieri i plotoni d'istruzione fanno parte dello stato maggiore del reggimento; nei reggimenti alpini fanno parte della compagnia deposito; oltre però al personale, ufficiali e truppa, dello stato maggiore o della compagnia deposito i comandanti di reggimento hanno facoltà di destinare, come aggregati o comandati a far servizio ai detti plotoni, altri ufficiali e graduati di truppa.

55. È abrogato l'*Atto* 108 del 12 luglio 1881.

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1893. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 53ª 1883 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 novembre.

NOVEMBRE 23. — Modificazioni all'*Atto* N. 125 relativo alle norme per gli aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento a senso dell'art. 1° lettera *d*) della legge 29 giugno 1882 N. 830 (serie 3ª), *pag.* 1047.

» 24. — Apertura della stazione di Corbezzi sulla linea Bologna-Firenze, *pag.* 1048.

» 27. — Attivazione della nuova stazione lacuale di Gardone-Riviera sul lago di Garda, *pag.* 1049.

Atto N. **239**. — UFFICIALI DI COMPLEMENTO (Nota N. 28). — **Modificazioni all'*Atto* N. 125 relativo alle norme per gli aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento a senso dell'Art. 1° lettera *d*) della legge 29 giugno 1882, N. 830 (Serie 3ª)**. — 23 novembre.

Al N. 11 del succitato *Atto* si aggiunga:

Gli aspiranti che dopo sei mesi non saranno giudicati idonei al grado di caporale, saranno di nuovo esaminati dopo tre mesi e se falliranno in questa seconda prova, cesseranno dalla posizione di aspiranti.

Quelli che già ottennero il grado di caporale e che dopo sei mesi di tale grado non saranno giudicati idonei al grado di sergente, saranno di nuovo esaminati dopo tre mesi e se falliranno in detta prova cesseranno dalla posizione di aspiranti.

Il N. 15 resta così modificato:

Nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno alla sede di ogni reggimento, presso cui trovansi aspiranti a conseguire la nomina a sottotenente di complemento, si daranno gli esami prescritti dal 2° capoverso della lettera *d*) della legge più volte ricordata. Saranno ammessi a tali

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 29ª, Atto N. 123, Specchio A. pag. 524, nell'ultima colonna la 5ª compagnia di sussistenza, invece di: Venezia, *leggasi*: Verona.

esami quegli dei detti aspiranti, i quali compiono nel mese i prescritti sei mesi del grado di sergente, come sopra conseguito, e siano inoltre stati giudicati, sotto ogni rapporto, meritevoli di concorrervi dalla Commissione degli ufficiali superiori del corpo, di cui è pure cenno al capoverso ora citato.

Se la detta Commissione li giudicherà assolutamente immeritevoli, essi cesseranno senz'altro dalla posizione di aspiranti; se essa si pronuncierà solamente in modo sospensivo, la Commissione stessa sarà di nuovo interpellata sul conto loro dopo tre mesi e dovrà allora pronunciarsi definitivamente per farli ammettere all'esame, o per dichiararli decaduti dalla posizione di aspiranti. Potranno anche essere ammessi all'esame di un trimestre aspiranti che non abbiano ancora compiuto i prescritti sei mesi di grado di sergente, qualora i medesimi, per attendere a subire gli esami alla fine del trimestre successivo, venissero ad oltrepassare il tempo di servizio di 18 mesi stabilito dalla legge, con che però rimangano in servizio, dopo l'esame, sino al termine dei 18 mesi suddetti. Raggiunto questo termine la Commissione degli ufficiali superiori dovrà di nuovo pronunciarsi sul loro merito alla nomina a sottotenente di complemento. In caso di risposta assolutamente negativa, essi cesseranno dalla posizione di aspiranti; se la risposta è sospensiva, la Commissione tornerà a pronunciarsi definitivamente dopo tre mesi.

Il Ministro — FERRERO.

N. **240**. — FERROVIE (Nota N. 191). — **Apertura della stazione di *Corbezzi* sulla linea Bologna-Firenze**. — 21 novembre.

Col giorno 5 andante novembre è stata aperta all'esercizio la stazione di *Corbezzi*, situata fra Piteccio e Pistoia sulla linea Bologna-Firenze.

Eppertanto al Prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi si eseguiranno le seguenti aggiunte:

PARTE I^a^.

CORBEZZI	32	BOLOGNA	81	PISTOJA	18

PARTE III^a.

(Tav. N. 2).

Da *Corbezzi* alle sottoindicate stazioni si inscriveranno le seguenti distanze:

Bologna	Chil.	81
Borgo Panigale . . .	»	77
Casalecchio	»	72
Sasso	»	63
Marzabotto	»	55
Pioppe di Salvaro . .	»	49
Vergato	»	43
Riola	»	35
Porretta	»	23
Molino del Pallone . .	»	15
Pracchia	»	8
Piteccio	»	6
Pistoia	»	18
S. Pietro	»	26
Prato	»	34
Calenzano	»	40
Sesto Fiorentino . . .	»	44
Castello	»	47
Rifredi	»	49
Firenze S. M. N^a . . .	»	52

Il Ministro — FERRERO.

N. 241. — FERROVIE. (Nota N. 192). — **Attivazione della nuova stazione lacuale di *Gardone-Riviera* sul Lago di Garda.** — 27 novembre.

Col giorno 15 novembre venne attivata la nuova stazione lacuale di *Gardone-Riviera* situata fra Maderno e Salò sulla sponda occidentale (bresciana) del Lago di Garda.

Epperlanto al Prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi, nell'elenco alfabetico, Parte I^a, si inscriverà la nuova stazione nel modo seguente:

GARDONE-RIVIERA (lago Garda)	66	DESENZANO	19

Nella Parte III^a^ poi si aggiungerà, alla Tav. N. 66, la detta stazione la quale dista da

Desenzano	Chil.	19
San Felice di Scovolo .	»	3
Salò	»	3
Maderno	»	4
Gargnano	»	13
Tignale	»	19
Tremosine	»	25
Limone	»	32
Riva	»	40

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1882. — Tip. G. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 dicembre.

NOVEMBRE 30. — Facoltà concessa ai sottufficiali sotto le armi provvisti di pensioni di riassoldamento o di rafferme con premio di optare per il trattamento stabilito dalla nuova legge sullo stato dei sottufficiali 8 luglio 1883. *pag.* 1051.

Atto N. **242**. — STATO DEI SOTTUFFICIALI — (Nota N. 3). — **Facoltà concessa ai sottufficiali sotto le armi provvisti di pensioni di riassoldamento o di rafferme con premio di optare per il trattamento stabilito dalla nuova legge sullo stato dei sottufficiali 8 luglio 1883.** — 30 novembre.

La disposizione transitoria contenuta nell'articolo 36 della legge sullo stato dei sottufficiali 8 luglio 1883, legge che andrà in vigore col 1° gennaio 1884, concede facoltà ai sottufficiali provvisti di pensioni di riassoldamento o di rafferme con premio di optare per il trattamento dato dalla legge stessa, ove rinunzino ai diritti già da loro acquistati e derivanti dai riassoldamenti o dalle rafferme con premio già compiute od in corso.

Per effetto di tale disposizione i sottufficiali che opteranno per l'applicazione della nuova legge, oltre a godere dei benefici e delle garanzie che la legge stessa sancisce in genere per tutti i sottufficiali con gli articoli 15°, 16°, 18° e 19°, verranno a fruire, a seconda dei casi, del soprassoldo di rafferma stabilito agli articoli 6° e 15° e quindi delle indennità di cui agli articoli 11°, 12° e 13° ed avranno diritto finalmente ad un impiego in una delle amministrazioni dello Stato, od altre, a senso dell'articolo 10.

I sottufficiali che optano per la nuova legge dovendo definitivamente rinunziare a tutti i diritti che loro derivano dal riassoldamento o dalle rafferme con premio state loro concesse in base alle prescrizioni vigenti, cesseranno da ogni obbligo di servizio inerente alle dette rafferme e mentre verranno ammessi a godere di quel corrispondente soprassoldo.

che dalla nuova legge è stabilito per l'anno di servizio nel quale si troveranno all'atto dell'opzione, dovranno assumere gli obblighi di servizio sotto le armi qui appresso indicati, e salvo ben inteso il disposto di cui all'articolo 5° della legge suddetta.

1° I sottufficiali provvisti di rafferme con premio, i quali all'atto dell'opzione non avranno ancora compiuto l'*undicesimo* anno di effettivo servizio sotto le armi, saranno ammessi a percepire subito il soprassoldo annuale di lire 219 e dovranno obbligarsi ad una rafferma di un anno con eguale soprassoldo computabile dal 1° gennaio successivo alla loro opzione.

2° I sottufficiali rafferma*ti* con premio che all'atto della opzione per la nuova legge si trovassero nel percorso del loro *dodicesimo* anno di effettivo servizio sotto le armi saranno ammessi a percepire il soprassoldo annuale di rafferma di lire 219. Essi non saranno però tenuti ad obbligarsi ad intraprendere una rafferma annuale, ed al termine del *dodicesimo* anno di servizio sarà loro applicabile quanto viene prescritto nel susseguente N. 3.

3° I sottufficiali riassoldati o raffermati con premio che all'atto dell'opzione avessero compiuto *dodici* o più anni di effettivo servizio sotto le armi, saranno ammessi a percepire il soprassoldo annuale di rafferma di lire 365 e dovranno dichiarare se intendono o no di aspirare ad un impiego.

Coloro di essi che dichiarassero di non aspirare ad un impiego, dovranno assumere una rafferma annuale a senso dell'articolo 15° della legge stessa, col soprassoldo di lire 365 e potranno poi ad ogni successiva scadenza delle rafferme annuali fare domanda per la concessione di detto impiego.

Quelli invece che dichiarassero di aspirare subito ad un'impiego dovranno altresì dichiarare se intendono essere inviati in congedo illimitato o rimanere sotto le armi. In quest'ultimo caso saranno trattenuti senz'obbligo di ferma e verranno gli uni e gli altri, per cura del Ministero, messi in nota perchè sia loro concesso l'impiego stesso con le norme che verranno in proposito stabilite.

4° I sottufficiali che intendono di optare per la nuova legge dovranno dichiararlo innanzi al Consiglio di amministrazione del proprio corpo firmando l'*Atto* di opzione conforme allo annesso Modello A.

5° Gli *Atti* di opzione di cui sopra non possono farsi se non dopo il 1 gennaio 1884, e dovranno essere trasmessi dai comandanti di corpo, al Ministero della guerra (Direzione

generale leve e truppa), unendovi copia del foglio matricolare, Modello N. 10 del sottufficiale.

6° Qualora i sottufficiali non si trovino alla sede del corpo, l'atto di opzione potrà essere per delegazione fatto firmare presso il consiglio di amministrazione di altro corpo, distretto o distaccamento.

7° Il pagamento del soprassoldo decorrerà dal 1° del mese successivo alla data della firma dell'*Atto di opzione*, cessando contemporaneamente il diritto al pagamento dei premi di rafferma o delle pensioni di riassoldamento non che della differenza fra l'attuale caposoldo e l'aumento di paga e che ai termini dell'art. 35 della Legge suddetta è devoluta soltanto a quei sottufficiali che non si varranno della facoltà di optare a senso del successivo art. 36.

8° La facoltà di presentare la domanda di opzione per la nuova legge non è soggetta ad alcun limite di tempo, e riguarda tutti i sottufficiali, ad eccezione soltanto di quelli enumerati all'art. 29 della legge stessa.

9° I sottufficiali che avessero capitalizzato pensioni di riassoldamento o premio di rafferma non potranno optare per l'applicazione della nuova legge sullo stato dei sottufficiali.

Non potranno ugualmente optare i sottufficiali che fossero in credito di depositi come surrogati ordinari o come assoldati anziani, ne quelli che avessero ceduto in tutto o in parte il capitale della pensione di riassoldamento o dei premi di rafferma ai quali avessero diritto a norma delle vigenti disposizioni.

10° I sottufficiali che desiderassero optare per la nuova legge ed avessero la pensione di riassoldamento od il premio di rafferma vincolati per matrimonio dovranno indicare in qual modo intendono o possono provvedere a costituire in altro modo la rendita prescritta, a meno che si trovino in una di quelle posizioni nelle quali, a senso del articolo 16 della legge, sarà stabilito che potrebbero prender moglie senza vincolo alcuno di rendita.

Il Ministro — FERRERO.

MODELLO A

(1). . . . . .

ATTO DI OPZIONE *per il trattamento dato dalla legge sullo stato dei sottufficiali 8 luglio 1883 N. 1470 (Serie 3ª) del* (2)

. . . . . .

L'Anno . . . . . addì . . . . . .

Innanzi al Consiglio di amministrazione di questo Corpo si è presentato il (2) . . . . . col N. . . . . di matricola, raffermato con premio inscritto al N. . . . . del ruolo dei raffermati per (3) . . . . . e al N. . . . . di certificato per la pensione di riassoldamenti con premio anteriormente compiuti, (4) il quale ha dichiarato di rinunciare, conforme nel modo il più ampio rinuncia ai benefici e diritti inerenti a tale sua posizione giusta la legge sul reclutamento dell'esercito, ed optare, conforme opta, per il trattamento, pei vantaggi e per gli obblighi determinati dalla legge sullo stato dei sottufficiali 8 luglio 1883 ai termini e per gli effetti stabiliti dall'art. 36 della legge stessa.

A questo intento ha dichiarato altresì che nè il capitale delle prestazioni godute nella suenunciata posizione, nè le prestazioni medesime sono state giammai da lui cedute o in altro modo impegnate nè in tutto nè in parte.

Il prefato Consiglio prende atto dell'opzione come sopra dichiarata dal detto (2). . . . . il quale udita lettura del presente atto la ratifica in ogni sua parte e vi appone la propria firma.

(*Firma*) . . . . . .

I MEMBRI DEL CONSIGLIO.

(*Firme*) . . . . . .

(1) Indicazione del Corpo.
(2) Grado, cognome e nome e nome del padre.
(3) Indicare la quantità, se una, due, ecc., raffermo.
(4) Se sia raffermato e non pensionato e viceversa, si cancellino le parole che non occorrono.

Roma. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 55ª 1883 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 dicembre.

DICEMBRE 4. — Cambiamento di denominazione delle stazioni di S. Croce di Morcone, Dugenta, Romagnano *pag.* 1055.

4. — Indirizzo della corrispondenza inviata al consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza, *pag.* 1055.

2. — Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali del R. esercito (allegato N. 3 al Regolamento di disciplina militare), *pag.* 1056.

Atto N. **212.** — FERROVIE. (Nota N. 193). — **Cambiamento di denominazione delle stazioni di S. *Croce di Morcone*, *Dugenta*, *Romagnano*.** — 1. dicembre.

Si prevengono le autorità militari dei cambiamenti avvenuti nei nomi delle stazioni sottoindicate ed in pari tempo si invitano a far correggere in conformità la parte 4ª del prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi e la parte IIIª Tavole N. 69, 58 e 38

S. Croce di Morcone prenderà il nome di S. Croce del Sannio.

Dugenta	id.	id.	Frasso-Dugenta.
Romagnano	id.	id.	Romagnano-Vietri.

Il Ministro — FERRARO.

N° **214.** — CORRISPONDENZA (Nota N° 16). — **Indirizzo della corrispondenza inviata al consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza** — 4 dicembre.

Il Ministero determina che la corrispondenza rivolta dalle autorità militari al consiglio d'amministrazione delle compa-

gnie di sussistenza, stabilito in Roma presso la direzione di commissariato, abbia a portare il seguente indirizzo:

« Alla Direzione territoriale di Commissariato militare (Con-« siglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza) ».

« Roma »

Il Ministro — FERRERO.

N° **215**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA MILITARE (Nota N° 141) — **Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali del regio esercito.** — (Allegato N° 3 al Regolamento di disciplina militare) — 2 dicembre.

RELAZIONE A SUA MAESTA'

SIRE,

L'istruzione per la compilazione degli specchi caratteristici, approvata con R. Decreto 10 settembre 1868, riguardava solamente gli ufficiali del R. esercito in effettività di servizio.

In seguito alle modificazioni successivamente portate all'ordinamento del regio esercito, per le quali si attribuì grado effettivo agli ufficiali del corpo sanitario, di commissariato, contabile e veterinario militare, si istituirono le categorie degli ufficiali di complemento, di milizia mobile e di milizia territoriale e fu creata la posizione di servizio ausiliario, si fece manifesto il bisogno di dare, di mano in mano, disposizioni per regolare la compilazione degli specchi caratteristici degli ufficiali sopra ricordati.

Ravvisando ora opportuno che le prescrizioni tutte riflettenti così importanti documenti, che interessano in modo vitale tanto il servizio militare quanto gli ufficiali cui riguardano, siano riunite in un'unica istruzione e coordinate in guisa da rispondere alle esigenze degli attuali ordinamenti militari, il riferente ha l'onore di sottoporre alla sanzione della M. V. il progetto di una nuova Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali del regio esercito, la quale formerà l'allegato N. 3 al vigente Regolamento di disciplina militare.

Il riferente ha creduto inoltre conveniente di dovere, in ordine alla recente legge sullo stato dei sottufficiali del R. eser-

cito, introdurre nel § 14 dell'Istruzione suddetta apposite norme per la compilazione delle note caratteristiche di essi sottufficiali.

Qualora l'accennato progetto sia per incontrare la Sovrana approvazione, il riferente prega la M. V. di volersi degnare di apporre all'unito schema di Decreto la Reale Sua firma.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto in data 10 settembre 1868 relativo alla compilazione degli specchi caratteristici degli ufficiali;

Visto il R. Decreto del 1° dicembre 1872 con cui fu approvato il Regolamento di disciplina militare per l'esercito;

Vista la legge in data 17 ottobre 1881 che crea la posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali del regio esercito permanente;

Vista la legge d'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 29 giugno 1882;

Vista la legge sullo stato dei sottufficiali del regio esercito in data 8 luglio 1883;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

È approvata l'annessa *Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali del regio esercito* (Allegato N. 3 al Regolamento di disciplina militare) firmata d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Articolo 2.

L'Istruzione medesima andrà in vigore non appena pubblicata.

Articolo 3.

È abrogata l'Istruzione per la compilazione degli specchi caratteristici degli ufficiali in data 10 settembre 1868, e sono pure abrogate tutte le successive disposizioni emanate al riguardo di siffatta materia.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1883.

UMBERTO.

Ferrero.

Roma. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 56ª 1883 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 dicembre.

NOVEMBRE 17. — Regio Decreto di costituzione di direzioni territoriali d'artiglieria in Mantova e Spezia e di direzioni territoriali del genio in Cuneo, Spezia e Perugia, e circoscrizione provvisoria dei servizi territoriali d'artiglieria e genio, *pag.* 1059.
» 17. — R. Decreto di costituzione di due brigate d'artiglieria a cavallo, *pag.* 1070.
» 29. — Regio Decreto che instituisce un deposito di allevamento cavalli in Bultei (Sardegna), *pag.* 1072.
DICEMBRE 15. — Contabilità del materiale sanitario degli ospedali e delle infermerie di presidio, *pag.* 1072.
» 15. — Cambiamento di denominazione alla stazione di S. Pietro della linea Pistoia-Firenze, *pag.* 1082.
» 15. — Apertura della stazione (fermata) di Rivo della linea di Valenza-Vercelli, *pag.* 1082.
» 15. — Ricovero di militari negli ospedali della R. Marina, *pag.* 1083.
» 15. — Domande di ufficiali per cambi di posizione o per speciali destinazioni, *pag.* 1084.
» 18. — Prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi, *pag.* 1084.
» 19. — Passaggio effettivo di ufficiali subalterni ai distretti militari, *pag.* 1085.

Atto N. **246** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. (Nota N. 21). — **Regio Decreto di costituzione di direzioni territoriali d'artiglieria in Mantova e Spezia e di direzioni territoriali del genio in Cuneo, Spezia e Perugia, e circoscrizione provvisoria dei servizi territoriali d'artiglieria e genio.** — 17 novembre.

UMBERTO I, ecc., ecc., Re d'Italia.

Vista la legge in data 8 luglio 1883, N. 1467 (serie 3ª), per la circoscrizione territoriale militare del Regno;
Sulla proposta del Ministro della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Con la data del 1° gennaio 1884 saranno costituite le seguenti direzioni territoriali per i servizi di artiglieria e del genio:

ERRATA-CORRIGE.

A pag. 1049, *Atto* 233, 22 riga, tra la parola: *ossa* e quella: *del cranio*, sopprimere la virgola.

Pag. 1052, *Atto* 242, riga 16, *invece di*: Essi non saranno però tenuti ecc., *leggasi*: Essi saranno però tenuti ecc.

a) Direzione territoriale d'artiglieria in Mantova;
b) Direzione territoriale d'artiglieria in Spezia;
c) Direzione territoriale del genio in Cuneo;
d) Direzione territoriale del genio in Perugia.

La direzione provvisoria del genio per le fortificazioni di Spezia assumerà la denominazione di *Direzione territoriale del genio militare di Spezia.*

Articolo 2.

Dalla stessa data sovraindicata il servizio territoriale d'artiglieria e quello del genio saranno provvisoriamente ordinati nel modo che appare dalle due tabelle annesse, d'ordine Nostro firmate dal Ministro della guerra.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Monza, addì 17 novembre 1883.

UMBERTO

FERRERO.

Circoscrizione militare territoriale provvisoria pel servizio territoriale d'artiglieria.

Comandi territoriali d'artiglieria	Direzioni territoriali d'artiglieria	Circondari compresi nella giurisdizione di ciascuna direzione
TORINO	Torino	Torino — Ivrea — Aosta — Pinerolo — Susa — Vercelli — Biella.
	Alessandria .	Alessandria — Acqui — Casale — Asti — Cuneo — Saluzzo — Mondovì — Alba.
VERONA	Mantova . .	Milano — Abbiategrasso — Varese — Gallarate — Monza — Como — Novara Ossola — Pallanza — Varallo — Brescia — Breno — Chiari — Salò — Verolanuova — Bergamo — Clusone — Treviglio — Lecco — Sondrio — Provincia di Mantova.
	Verona . . .	Provincie di Verona e Vicenza.
	Venezia	Provincie di Rovigo — Padova — Belluno — Treviso — Udine — Venezia.
PIACENZA	Piacenza . . .	Piacenza — Fiorenzuola — Bobbio — Cremona — Casalmaggiore — Lodi — Crema — Parma — Borgotaro — Borgo S. Donnino — Pavia — Lomellina' — Voghera — Tortona — Novi.

Comandi territoriali d'artiglieria	Direzioni territoriali d'artiglieria	Circondari compresi nella giurisdizione di ciascuna direzione
Segue PIACENZA	Genova . . .	Genova — Chiavari — Savona — Albenga. — Porto Maurizio — S. Remo.
	Spezia	Massa — Spezia — Castelnuovo — Pontremoli.
BOLOGNA	Bologna . . .	Bologna — Vergato — Ferrara — Cento — Comacchio — Modena — Mirandola — Pavullo — Ravenna — Faenza — Imola — Lugo — Forlì — Cesena — Rimini — Rocca S. Casciano — Reggio-Emilia — Guastalla.
	Ancona . . .	Ancona — Ascoli Piceno — Fermo — Macerata — Camerino — Pesaro — Urbino.
ROMA	Firenze . . .	Firenze — Livorno — Pisa — Volterra — Portoferraio — Lucca — Pistoia — S. Miniato — Perugia — Arezzo — Orvieto — Viterbo — Siena — Grosseto — Montepulciano — Spoleto — Foligno — Terni.

Comandi territoriali d'artiglieria	Direzioni territoriali d'artiglieria	Circondari compresi nella giurisdizione di ciascuna direzione
Segue ROMA	Roma	Roma — Civitavecchia — Rieti — Frosinone — Velletri — Sora — Cagliari — Iglesias — Lanusei — Oristano — Sassari — Alghero — Ozieri — Tempio — Nuoro — Chieti — Lanciano — Vasto — Aquila — Avezzano — Solmona — Cittaducale — Campobasso — Isernia — Larino — Foggia — Bovino Sansevero — Teramo — Penne.
NAPOLI	Napoli . . .	Napoli — Pozzuoli — Nola — Castellammare — Casoria — Caserta — Piedimonte d'Alife — Benevento — Cerreto Sannita — S. Bartolomeo in Galdo — Gaeta — Salerno — Campagna — Vallo — Sala Consilina — Avellino — Ariano — Sant'Angelo dei — Lombardi — Bari — Altamura — Barletta — Melfi — Lecce — Gallipoli — Brindisi — Taranto — Matera — Potenza — Lagonegro — Catanzaro — Monteleone — Nicastro — Reggio-Calabria — Gerace — Palmi — Castrovillari — Rossano — Cotrone — Cosenza — Paola.

Comandi territoriali d'artiglieria	Direzioni territoriali d'artiglieria	Circondari compresi nella giurisdizione di ciascuna direzione
Segue NAPOLI	Messina . . .	Palermo — Corleone — Cefalù — Termini Imerese — Mistretta — Trapani — Alcamo — Mazzara — Girgenti — Bivona — Sciacca — Caltanissetta — Piazza Armerina — Terranova — Messina — Castroreale — Patti — Catania — Acireale — Nicosia — Siracusa — Modica — Noto — Caltagirone.

Roma, addi 17 novembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

Circoscrizione militare territoriale provvisoria pel servizio territoriale del genio militare.

Comandi territoriali del genio	Direzioni territoriali del genio	Circondari compresi nella giurisdizione di ciascuna direzione
TORINO	Torino	Torino — Pinerolo — Susa — Vercelli — Biella — Ivrea — Aosta.
	Alessandria .	Alessandria — Acqui — Casale — Asti.
	Cuneo	Cuneo — Saluzzo — Mondovì — Alba.
PIACENZA	Piacenza . . .	Piacenza — Bobbio — Fiorenzuola — Pavia — Lomellina — Parma — Borgo S. Donnino — Borgotaro — Lodi — Crema — Voghera — Tortona — Novi — Cremona — Casalmaggiore.
	Direzione delle officine del genio in Pavia	—
	Genova . . .	Genova — Chiavari — Savona — Albenga — Porto Maurizio — S. Remo.
	Spezia	Massa — Spezia — Castelnuovo — Pontremoli.
	Direzione straordinaria pel servizio della R. Marina Spezia	—

Comandi territoriali del genio	Direzioni territoriali del genio	Circondari compresi nella giurisdizione di ciascuna direzione
VERONA	Milano . . .	Milano — Abbiategrasso — Varese — Gallarate — Novara — Ossola — Pallanza — Varallo — Monza — Como — Brescia — Breno — Chiari — Salò — Verolanuova — Bergamo — Clusone — Treviglio — Lecco — Sondrio.
	Verona . . .	Provincie di Verona — Mantova — Vicenza — Rovigo.
	Venezia . . .	Provincie di Padova — Treviso — Venezia — Belluno — Udine.
	Direzione straordinaria pel servizio della R. marina Venezia	—
BOLOGNA	Bologna . . .	Bologna — Vergato — Reggio Emilia — Guastalla — Modena — Mirandola — Pavullo — Ferrara — Cento — Comacchio — Ravenna — Faenza — Imola — Lugo — Forlì — Cesena — Rimini — Rocca S. Casciano.

Comandi territoriali del genio	Direzioni territoriali del genio	Circondari compresi nella giurisdizione di ciascuna direzione
Segue BOLOGNA	Ancona . . .	Pesaro — Urbino — Ancona — Macerata — Camerino — Ascoli Piceno — Fermo.
ROMA	Firenze . . .	Firenze — Livorno — Pisa — Portoferraio — Volterra — Lucca — Pistoia — San Miniato — Siena — Montepulciano — Grosseto — Arezzo.
	Perugia . . .	Perugia — Spoleto — Foligno — Terni — Orvieto — Viterbo.
	Roma	Roma — Civitavecchia — Rieti — Velletri — Frosinone — Sora — Cagliari — Iglesias — Lanusei — Oristano — Nuoro — Sassari — Alghero — Ozieri — Tempio — Foggia — Bovino — S. Severo — Teramo — Penne — Chieti — Lanciano — Vasto — Aquila — Avezzano — Cittaducale — Solmona — Campobasso — Isernia — Larino.
NAPOLI	Capua	Caserta — Piedimonte d'Alife — Gaeta — Benevento — Cerreto Sannita — San Bartolomeo in Galdo.

Comandi territoriali del genio	Direzioni territoriali del genio	Circondari compresi nella giurisdizione di ciascuna direzione
Segue NAPOLI	Napoli . . .	Napoli — Pozzuoli — Nola — Castellammare — Gaeta — Salerno — Campagna — Vallo — Sala Consilina — Avellino — Ariano — Santangelo dei Lombardi.
	Bari	Bari — Altamura — Barletta — Melfi — Lecce — Brindisi — Gallipoli — Taranto — Matera — Potenza — Lagonegro — Catanzaro — Monteleone — Nicastro — Reggio-Calabria — Gerace — Palmi — Rossano — Castrovillari — Cotrone — Cosenza — Paola.
	Direzione straordinaria pel servizio della R. marina Taranto	—
	Palermo . . .	Palermo — Corleone — Cefalù — Termini — Trapani — Alcamo — Mazzara — Girgenti — Bivona — Sciacca — Caltanissetta — Piazza Armerina — Terranova.

Comandi territoriali del genio	Direzioni territoriali del genio	Circondari compresi nella giurisdizione di ciascuna direzione
Segue NAPOLI	Messina . . .	Messina — Castroreale — Patti — Catania — Acireale — Nicosia — Siracusa — Modica — Noto — Caltagirone — Mistretta.

Roma, addì 17 novembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

N. **247**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO (Nota N. 134). — **Regio Decreto di costituzione di due brigate d'artiglieria a cavallo.** — 17 novembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sull'ordinamento del Regio Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª), modificata dalla legge 8 luglio 1883, N. 1468 (serie 3ª);

Visto il Regio Decreto del 7 giugno 1883, col quale vennero determinate la numerazione, la denominazione e la divisa dei corpi da formarsi in relazione alla legge sopracitata;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Colla data del 1° gennaio 1884 verranno costituite le due brigate d'artiglieria a cavallo, le quali assumeranno la numerazione di 1ª e 2ª brigata d'artiglieria a cavallo.

Articolo 2.

L'annessa tabella graduale e numerica, d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra, indica la formazione provvisoria delle due brigate.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Monza, addì 17 novembre 1883.

UMBERTO

Ferraro.

Tabella graduale e numerica di formazione delle due brigate d'artiglieria a cavallo.

(ciascuna brigata è composta di 1 stato maggiore e 2 batterie).

GRADI	1 Brigata			2 brigate
	Stato maggiore	2 batterie	Totale della brigata	
Ufficiali				
Tenenti colonnelli o maggiori (comandanti)	1	»	1	2
Capitani (comandanti di batteria)	»	2	2	4
Tenenti o sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di batteria)	1	4	5	10
Tenenti o sottotenenti veterinari	1	»	1	1
Totali	3	6	9	17
Truppa				
Furieri maggiori	1	»	1	2
Furieri	»	2	2	4
Sergenti	»	8	8	16
Caporali maggiori	1	6	7	14
Id. trombettieri	1	»	1	2
Id. furieri	»	2	2	4
Id. (di maggiorità, di batteria)	1	12	13	26
Id. (maniscalchi)	»	2	2	4
Appuntati	»	12	12	24
Trombettieri	»	4	4	8
Sellai	»	2	2	4
Soldati	»	190	190	380
Totali	4	240	244	488
Cavalli di truppa	2	160	162	324

Note. — Le brigate fanno parte dell'8° reggimento d'artiglieria.

I graduati di truppa con ferma temporanea provenienti dagli studenti o dai volontari di un anno sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

Roma, addì 17 novembre 1888.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

N. **248**. — QUADRI ORGANICI. — (Nota N. 82). — **Regio Decreto che istituisce un deposito di allevamento cavalli in Bultei** (Sardegna) — 29 novembre.

UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Vista la legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 29 giugno 1882, N. 831 (Serie 3ª), modificata dalla legge 8 luglio 1883, N. 1468 (Serie 3ª);

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° gennaio 1884 è istituito un deposito di allevamento cavalli in Bultei (Sardegna).

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1883.

UMBERTO.

Ferrero.

N. **249**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. — (Nota N. 192). — **Contabilità del materiale sanitario degli ospedali e delle infermerie di presidio**. — 15 dicembre.

Dal 1° gennaio 1884 la distinzione delle classi d'uso, pel *materiale d'ospedale*, è soppressa e di esso materiale si renderà conto colle norme stabilite in appresso; i *medicinali* cesseranno, per gli ospedali, di costituire carico verso lo Stato e saranno, dagli ospedali come dalle infermerie di presidio, soltanto dimostrati sui registri dei conti interni.

Al *Regolamento d'amministrazione* ed alla *Istruzione sui contratti pei servizi amministrativi* sono conseguentemente fatte, con effetto dalla stessa data, le modificazioni seguenti:

Parte 1ª — Titolo II (Atto 22-1881). Al terzo comma del § 17 è sostituito il seguente:

« Le amministrazioni degli ospedali militari dovranno inoltre detrarre dalle richieste degli assegni l'importo dei medicinali che presumono di dover ricevere dalla farmacia centrale nel corso del mese ».

Al successivo § 33 è sostituito il seguente:

« § 33. Sul rendiconto generale degli assegni le amministrazioni degli ospedali si danno anche debito, secondo il loro valore di tariffa, dei medicinali prelevati dalla farmacia centrale militare, ponendosi ad appoggio le *Note dei medicinali*, *mod.* 768 A, ricevute dalla farmacia centrale ».

Pag. 44. — Nel § 84 togliere le parole: « e gli effetti del materiale d'ospedale », e sopprimere la postilla a piè della pagina.

Pag. 45. — Nel § 85 togliere le parole: « e del materiale d'ospedale ».

Pag. 47. — Nel § 92, dopo le parole: « e dei gruppi *B* e *C*, » aggiungere: e del gruppo D (*materiali d'ospedale*).

Pag. 53. — All'art. 24 è sostituito il seguente:

« *Disposizioni speciali per il materiale sanitario degli ospedali e delle infermerie di presidio.*

« § 209. Il materiale sanitario degli ospedali e delle infermerie di presidio si suddivide, pei rapporti contabili, in:

a) *materiali pel servizio d'ospedale*;

b) *medicinali*.

« § 210. Dei materiali pel servizio d'ospedale è assegnata ad ogni amministrazione d'ospedale e d'infermeria di presidio una dotazione proporzionata ai bisogni del proprio servizio (*).

Le dotazioni debbono essere mantenute costantemente a numero ed in buono stato di servizio per cura dei consigli d'amministrazione.

La prima provvista e i successivi aumenti di dotazione sono fatti a spese dello Stato; la manutenzione e la rinnovazione del materiale sono a carico delle masse generali.

« § 211. Le provviste che occorrano per surrogazione di materiali di dotazione saranno fatte con acquisti diretti dal commercio o, se si tratta di robe di telerie, anche con commissioni ai laboratoi degli stabilimenti militari di pena.

Le surrogazioni saranno fatte senza variare le scritture del

(*) Per le infermerie di presidio la dotazione è stabilita dalle *Norme per l'istituzione e l'esercizio delle infermerie di presidio* (*Atto* 87-1883); per gli ospedali la dotazione s'intenderà costituita dai materiali che risulteranno di proprietà dello Stato alla chiusura dei conti del 4° trimestre 1883.

carico della dotazione e gli oggetti dichiarati fuori servizio, se ancora capaci di essere utilizzati, saranno passati nel carico delle masserizie di proprietà del corpo.

Quando avvenisse che per la rinnovazione del materiale talun oggetto fosse fornito dai magazzini centrali, ne sarà accreditato o rimesso l'importo al magazzino, che ne farà il versamento nelle casse erariali, facendo apporre sulla relativa quitanza, che sarà poi trasmessa al Ministero (*Ragioneria*), la imputazione al capitolo del bilancio dell'entrata stabilito per le *entrate eventuali per reintegrazione di fondi nel bilancio passivo*.

Nell'ultimo mese dell'anno finanziario non saranno fatti prelevamenti dai magazzini centrali.

Le provviste per aumenti di dotazione sono fatte secondo le disposizioni date di volta in volta dal Ministero.

« § 212. Per i medicinali non è assegnata alcuna dotazione e la provvista loro viene fatta, secondo le particolari disposizioni che regolano questa materia, a misura del bisogno:

a) dagli ospedali militari, con prelevamenti presso la farmacia centrale militare o con acquisti dal commercio;

b) dalle infermerie di presidio, con prelevamenti presso gli ospedali militari principali o con acquisti dal commercio.

Le richieste delle infermerie di presidio sono dagli ospedali principali soddisfatte nello stesso modo con cui da essi provvedesi per gli ospedali succursali, cioè: o mandando essi i medicinali, od anche facendoli spedire direttamente, per loro conto, dalla farmacia centrale.

Le somministrazioni saranno però soggette, ad ogni modo, al prescritto aumento del 25% sulla tariffa (*Atto* 99-1878) a favore della massa generale dell'ospedale.

« § 213. Le richieste dei medicinali alla farmacia centrale saranno fatte per lettera, unendovi uno specchio dimostrativo delle sostanze che si richiedono, sul quale siano altresì indicati gli stabilimenti cui le spedizioni devono essere fatte.

Dell'importo dei medicinali ricevuti nel corso del trimestre, sia per uso proprio sia per uso delle infermerie di presidio, le amministrazioni degli ospedali si danno debito sul *rendiconto generale degli assegni*, unendovi le note di spedizione della farmacia centrale mod. 768 *A* ».

Pag. 150. — Al § 49 (*Atto* 22-1881) è aggiunto quanto segue:

« Le amministrazioni degli ospedali militari trasmettono

inoltre al Ministero (*Segretariato generale*) *una dimostrazione dei materiali d'ospedale mod. 399 B* ».

Pag. 490. — All'art. 8 è sostituito il seguente:

« *Art. 8. — Materiale.*

« § 103. Le robe che debbono intendersi comprese nelle dotazioni dei materiali pel servizio d'ospedale, accennate nel § 210 della Parte I, sono:

a) le suppellettili per le sale degli infermi;

b) gli strumenti, apparecchi ed accessori pel servizio sanitario;

c) gli strumenti ed attrezzi di chimica e farmacia;

d) i pesi e le misure per la farmacia e per la dispensa;

e) gli utensili da tavola e da cucina;

f) gli arredi e le suppellettili da cappella.

Siffatti materiali sono pertanto quelli compresi nel *Modello per gli inventari del materiale pei servizi amministrativi* alle seguenti categorie:

a) alla categ. III, meno quelli iscritti sotto i n. 106, 114, 130, 215, 230, e 231;

b) alla categ. IV, meno quelli inscritti sotto i n. 160, 161, 162, 163, 199, 200, 201, 276, 277, 468, 475, 476, 477, 478, 487, 488, 492, 506, dal 509 al 534, 539, 540, 541, 550, 563, 572, 574, 578, 579, 580, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 613, 615, 619, 621, 636, 637, 638, 639, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 668, 669, 670, 693, 694, 698, 699, 700 e 741;

c) alla categ. V, meno i medicinali e i recipienti (dal numero 1 al 915) ed i *Cartellini da farmacia e da spedizione* (n. 1122 e 1123);

d) alla intera categ. X;

e) alla categ. XI, meno quelli inscritti sotto i n. 9, 15, 16, 22, 23, 28, 32, 33, 44, 46, 51, 56, 63, 64, 68, 69, 70, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 88, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 104, 105, 106, 112, 113, 116, 120, 137, 138, 139, 140, 141, dal 150 al 167, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 189, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 209, 213, 214, 217, 224, 226, 229, 242, 243, 246, 250, 251, 252, dal 255 al 260, 276, 277, 287, 294, 325, 348, 351, 369, 374, 391, 392, 393, 394, 403, 406, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 431, 432, 433, 434, 436, 437, 451, 452, 453, 456, 462, 463, 464, 466, 467, 468, 470, dal 473 al 480, dal 487 al 492, dal 496, al 505 e dal 526 al 574.

I materiali delle suindicate categorie compresi nella dotazione sono di proprietà dello Stato; gli altri sono della massa generale.

« § 104. Nei conti interni, i materiali d'ospedale di proprità dello Stato sono dimostrati sul *Registro interno del materiale d'ospedale in dotazione mod.* 401; gli altri sul *Registro delle masserizie mod.* 327, se si tratta di masserizie, e sul *Registro mod.* 432, se si tratta di cose di consumo.

La distribuzione ai *riparti* di servizio interno dell'ospedale e la restituzione del materiale nel magazzino sono fatte sulla presentazione di *Buoni mod.* 329.

Dei materiali che ricevono in consegna dal magazzino i riparti tengono conto sul *Quaderno dei materiali d'ospedale in consegna* mod. 437.

« § 105. Nel *Registro delle cose di consumo* mod. 432 si tiene conto, oltre che delle robe di consumo accennate nel paragrafo precedente, anche del combustibile e delle altre derrate che vengono dagli ospedali provvedute all'ingrosso.

Alla fine del trimestre, colla scorta del registro sarà compilato un prospetto dimostrativo dal quale risulti: — *a*) il valore dei combustibili e delle altre cose consumate pel servizio interno degli stabilimenti; — *b*) l'utile o lo scapito derivante dall'assunzione in carico al prezzo di tariffa degli oggetti di medicatura acquistati dal commercio, o fatti fare con tela o mussolo in carico all'ospedale, delle compresse, delle fascie e dei triangoli ritirati dal bucato in buono stato; — *c*) il valore delle cose rimaste in fondo alla chiusura della gestione.

L'importo delle cose consumate e degli utili e scapiti avuti sarà imputato alla massa generale ed il valore delle robe rimaste in fondo sarà dimostrato in bilancio, allegandovi il suddetto prospetto. »

All'*Atto* 94 del 1881 sono fatte le seguenti modificazioni:

Al secondo comma del § 3 sono sostituite le disposizioni seguenti:

« Colla scorta di questo registro, l'ufficio di amministrazione, contemporaneamente alla spedizione dei medicinali, compila e trasmette all'ospedale richiedente la *Nota dei medicinali somministrati* mod. 768 A in duplice copia, una delle quali, firmata per ricevuta, sarà poi dalla direzione dell'ospedale restituita alla farmacia per regolare lo scarico dei medicinali dai conti collo Stato.

« Alle note di spedizione di medicinali sarà pure unita la

Nota dei recipienti spediti mod. 768 B, sulla quale saranno altresì comprese le casse, le botti e gli altri involucri da imballaggio coi quali si trasmettono i medicinali ».

Al § 5 è aggiunto il comma seguente:

Per la diminuzione dal carico dei medicinali somministrati agli ospedali militari, la farmacia centrale compilerà, alla fine di ogni trimestre, una sola complessiva richiesta, alla quale saranno unite le *Note* mod. 768 A ed un prospetto dal quale appaia il valore delle somministrazioni fatte a ciascuna direzione di ospedale. »

Il secondo ed il terzo capoverso del § 15 sono soppressi.

Ai § 16 e 17 sono sostituiti i seguenti:

§ 16. L'ufficio d'amministrazione, verificate le scritture dei *Registri riassuntivi* ed accerta l'esattezza delle singole partite d'entrata e d'uscita, riporta sul registro riassuntivo dell'ospedale principale il fondo di medicinali esistente presso gli ospedali succursali, per stabilirvi il carico generale.

§ 17. La gestione dei medicinali è dimostrata sul *Riassunto della contabilità interna* in apposita colonna (col 49, quadro A), sviluppandola a quantità ed a valore, secondo le varie specie di movimenti, col *Prospetto valutativo della gestione dei medicinali* mod. 414 (1).

Colla scorta di questo prospetto si eseguiranno, alla fine del trimestre, i vari passaggi a favore od a carico della massa generale, cioè:

a) delle differenze tra il prezzo di tariffa ed il prezzo di costo dei medicinali stati acquistati dal commercio;

b) dei benefici o delle perdite incontrate nelle preparazioni officinali e nei cambiamenti di prezzo di tariffa;

c) dell'importo dei medicinali stati distribuiti agli ammalati o per uso generale degli stabilimenti;

d) dell'importo dell'aumento del 25 % sul valore dei medicinali, che vi sono soggetti, stati distribuiti agli ufficiali ed impiegati, ed ai corpi pel servizio delle infermerie;

e) dell'importo delle sostanze eventualmente rinvenute in eccedenza al carico;

f) dell'importo dei medicinali diminuiti dal carico per consumo naturale o per eventuali avarie.

---

(1) Fino a che il Ministero abbia disposto per la stampa di questo nuovo modello, si farà uso, per la compilazione del prospetto, degli stampati dell'attuale modello 237 B, modificandone l'intestatura ed il tracciato conformemente allo esempio allegato al presente atto.

Il valore dei medicinali rimasti in fondo sarà rappresentato sul bilancio in distinto articolo, a spiegazione del quale vi sarà allegato il *Prospetto valutativo*.

All'art. 5°, Capo VIII della *Istruzione sui contratti* è sostituito il seguente:

Art. 5. — Contratti per acquisti di materiali d'ospedale in dotazione agli ospedali ed alle infermerie di presidio.

§ 361. I consigli d'amministrazione degli ospedali principali, quando siano stati incaricati dal Ministero dell'acquisto di materiali d'ospedale per aumenti di dotazione, osserveranno, per la stipulazione dei relativi contratti, le disposizioni del Capo III della presente istruzione.

Se si tratta invece dello acquisto di materiali d'ospedale per rinnovazione di quelli in dotazione, si osserveranno le disposizioni date per l'acquisto di robe a conto delle masse generali.

« § 363. Per l'acquisto dei materiali d'ospedale costituenti la dotazione delle infermerie di presidio, i corpi che hanno l'amministrazione delle infermerie osserveranno le stesse prescrizioni date per le amministrazioni degli ospedali.

Il Ministro — Ferrero.

ALLEGATO AL § 17 — N. 414 DEL CATALOGO

Direzione dell'ospedale militare principale della Divisione

di . . . . . .

. ° *Trimestre 188* .

Prospetto valutativo della gestione dei medicinali.

AVVERTENZE.

§. 1. Il presente prospetto serve a dimostrare a valore la gestione dei medicinali secondo la diversa specie dei movimenti in essi avvenuti. Serve pure per accertare alla fine di ciascun trimestre la corrispondenza fra i carichi parziali delle farmacie dei singoli ospedali ed il carico generale dell'amministrazione.

§ 2. È compilato colla scorta dei *Quaderni d'entrata ed uscita dei medicinali* (mod 780) rimessi dalle farmacie, dopo riconosciutane la concordanza coi documenti con cui hanno riferimento.

§ 3. Il prospetto è allegato al bilancio a giustificazione dell'articolo relativo al valore dei medicinali rimasti in fondo alla fine del trimestre. Da esso sono altresì ricavati i dati per l'imputazione alla massa generale delle varie spese riflettenti il maneggio dei medicinali.

Categoria Numero d'ordine	Specificazione dei metalli e delle qualità e lavori contenuti nei Manufatti per cui è dovuto il dazio speciale	Unità di misura	Giacenza al 1° gennaio 1881			AUMENTAZIONE							
			Quantità	Peso	Valore	Provenienti dalle Dogane e Gabelle		Provenienti dal Commercio		Tratti dalle Fabbricazioni ordinarie		Quantità	Valore
						Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore		
	Metalli preziosi.												
1	Oro e sue leghe in lavori	Kg.											
2	Argento puro e sue leghe in lavori di	»											
3	Argento puro e sue leghe in lavori di	»											
4	Argento puro e sue leghe in lavori di $N.^{o}$	»											
5	Metalli preziosi in leghe	»											

		Totale del fondo e delle aumentazioni		DIMINUZIONI								Totale delle diminuzioni		Rimanenza del fondo al 1° aprile 1885	
				Distribuiti ai malati o per uso generale degli stabilimenti		Distribuiti agli ufficiali ed impiegati ed al corpo per il servizio delle infermerie		Impiegati nelle preparazioni officinali							
Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore

N. **250** — FERROVIE. (Nota N. 194.) — **Cambiamento di denominazione della stazione di *S. Pietro* della linea Pistoia-Firenze.** — 15 dicembre.

Si prevengono le autorità militari che la stazione di *San Pietro*, della linea Pistoia-Firenze, col 20 dicembre andante cambierà l'attuale sua denominazione in quella di *Montale-Agliana*. Eppertanto nel *Prontuario Militare* delle distanze chilometriche per i viaggi in ferrovia, Parte I^a^ e III^a^, si eseguiranno in conformità le occorrenti correzioni.

Il Ministro — FERRERO.

N. 251. — FERROVIE. (Nota N. 195) — **Apertura della stazione (*fermata*) di *Rive* della linea Valenza-Vercelli.** — 15 dicembre.

Si avvertono le autorità militari che col 1° dicembre andante venne aperta al solo servizio dei viaggiatori la stazione (*fermata*) di *Rive*, fra *Balzola* e *Pertengo* della linea Valenza-Vercelli.

Eppertanto nel *Prontuario Militare* per i viaggi in ferrovia e sui laghi si faranno le seguenti aggiunte.

PARTE I^a^.

Rive *Kilom.*	24	Casale *Kilom.*	9	Vercelli *Kilom.*	14

PARTE III^a^.

(*Tavola 24*).

Da Rive	a Vercelli	Kilom.	14
	Asigliano	»	7
	Pertengo	»	3
	Balzola	»	3
	Casale	»	9
	Borgo S. Martino	»	17
	Giarole	»	21
	Valenza	»	28
	Valmadonna	»	34
	Alessandria	»	42

Il Ministro — FERRERO.

N. **252.** — SERVIZIO SANITARIO. (Nota N. 45). — **Ricovero di militari negli ospedali della R. marina.** — 15 dicembre.

Per opportuna norma delle autorità militari cui può interessare, questo Ministero dà comunicazione del disposto dal Regolamento pel servizio degli ospedali della R. marina in data 27 agosto 1883.

« Art 4. — **Dell'uscita per convalescenza e per incurabilità**

« § 374. Quando un militare di marina, ricoverato nell'o-
« spedale, ha bisogno di una licenza di convalescenza non ec-
« cedente i due mesi, l'ufficiale medico curante, ottenutane
« l'autorizzazione dal direttore, compila un apposito certifi-
« cato, il quale viene da questo trasmesso al comandante in
« capo del dipartimento, o al comandante del corpo R. equi-
« paggi, secondo che l'individuo sia un ufficiale, ovvero uno
« di bassa forza.

« L'ufficiale può essere trattenuto all'ospedale in attesa del-
« l'autorizzazione di recarsi in licenza; il militare di bassa
« forza invece, quante volte lo permettano le condizioni di
« sua salute, s'invia al corpo contemporaneamente al certifi-
« cato di cui sopra; altrimenti s'invia il certificato ed il mi-
« litare attenderà la licenza all'ospedale.

« § 375. Trattandosi di un militare appartenente all' eser-
« cito, il direttore si attiene col comandante del corpo o del
« distaccamento, da cui il militare dipende, alle stesse norme
« prescritte per quelli di marina. Qualora però dette autorità
« non stessero nella sede del dipartimento marittimo, ma in
« altre città, il direttore invierà loro la sola proposta di li-
« cenza, trattenendo l'individuo all'ospedale fino a che non
« giunga il permesso di licenza che sarà per concedere l'auto-
« rità medesima.

« § 376. Qualora un militare fosse affetto da una malattia,
« per la quale si giudicasse necessaria una lunga licenza, o che
« lo rendesse inabile al R. servizio, il medico capo-reparto,
« previa autorizzazione del direttore, ne rilascerà un apposito
« certificato nel quale sarà indicata la proposta motivata
« della lunga licenza o della riforma. Siffatto certificato, al
« quale il direttore apporrà il suo visto, sarà da questo tra-
« smesso, per l'ulteriore corso, al comandante in capo del di-

« partimento, se l'individuo appartiene alla marina, o alle com-
« petenti autorità militari o civili dalle quali dipende.

« § 377. Le formalità per l'uscita dei convalescenti e di quelli
« dichiarati inabili sono le stesse per gli individui guariti.

§ 378. Qualsiasi certificato, riflettente ammalati ricoverati
« nell'ospedale, deve portare la firma del medico che lo redige
« e il visto del direttore ».

Il Ministro — FERRERO.

N. **253**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 442) — **Domande di ufficiali per cambi di posizione o per speciali destinazioni.** — 15 dicembre.

In seguito alla pubblicazione dell'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche, d'ora in avanti non dovranno essere trasmesse al Ministero domande di ufficiali per cambio di corpo, di servizio, di residenza o per destinazione a cariche o ad impieghi speciali, dovendo le relative proposte essere fatte in occasione della compilazione delle note caratteristiche conforme al disposto dal N. 9 dell'Istruzione surrentovata.

I capi di corpo e di servizio però potranno, per la via gerarchica, far pervenire al Ministero quelle domande e quelle proposte che rivestissero il carattere d'urgenza o fossero consigliate da convenienze di servizio o da riguardi disciplinari, facendo risultare le ragioni per le quali credono di dar corso alle domande fuori del tempo stabilito.

Il Ministro — FERRERO.

N. **254**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. — (Nota N. 234). — **Prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi** — 18 dicembre.

Si avvertono le autorità militari che la parte II^a^ del Prontuario militare 4 maggio 1882 in uso presso i corpi viene abolita e sostituita con altra in data 1 dicembre 1883, il cui costo è di centesimi 25 compresa la spesa postale.

Le richieste pertanto di detta parte II^a^ si faranno dai comandi ed uffici al comando del corpo di stato maggiore (ufficio IV del 1° Riparto) colle norme stabilite dall'*Atto* N. 43, 15 marzo 1881.

Il Ministro — FERRERO.

N. **255**. — QUADRI ORGANICI (Nota N. 83). — **Passaggio effettivo di ufficiali subalterni ai distretti militari** — 19 dicembre.

Allo scopo di semplificare l'amministrazione ed il carteggio relativo alle carte personali degli ufficiali dell'arma di fanteria, questo Ministero è venuto nella determinazione di sopprimere gradatamente la categoria degli ufficiali comandati ai distretti e di sostituirvi ufficiali effettivi ai distretti stessi.

Gli ufficiali che verranno in tal modo trasferti effettivi ai distretti non vi rimarranno più di 2 anni, e non sarà fatta alcuna differenza per il servizio prestato da essi nei distretti e quello presso i reggimenti. Trascorsi i due anni saranno rinviati al reggimento cui prima appartenevano, tranne che, per condizioni di salute, non siano in grado di prestare utile servizio nei reggimenti.

In base alla sopradetta determinazione i reggimenti di fanteria di linea e di bersaglieri, nel proporre gli ufficiali dipendenti per esser trasferti effettivi nei distretti, si regoleranno come è appresso indicato.

In occasione della compilazione delle note caratteristiche, ogni reggimento di fanteria o di bersaglieri, proporrà pel trasferimento temporaneo nei distretti non meno di due ufficiali subalterni dei quali uno almeno capace di esercitare la carica di aiutante maggiore in 2°.

Tali proposte dovranno cadere preferibilmente sui tenenti, escludendo quelli che sono compresi nei limiti di anzianità che saranno annualmente indicati dal Ministero con apposita Circolare. I tenenti che avranno un'anzianità anteriore al detto limite potranno essere proposti solamente quando non possano più concorrere all'esame d'idoneità all'avanzamento, o spontaneamente vi rinuncino; e per questi la loro permanenza ai distretti potrà essere illimitata. In tali proposte si darà la precedenza, a parità delle altre condizioni, a coloro che per menomate condizioni fisiche, fossero transitoriamente meno atti a sostenere le fatiche prolungate del servizio attivo nei reggimenti.

Non potranno essere proposti per l'eventuale trasferimento nei distretti quegli ufficiali, che siano sfavorevolmente annotati, in quanto ha tratto alle qualità morali o militari ed al contegno; come pure saranno da escludersi quelli che non siano giudicati *buoni* ufficiali.

Delle proposte in questione si dovrà far cenno nella co-

lonna annotazioni nell' elenco modello F, che fa seguito alla nuova istruzione per la compilazione delle note caratteristiche.

Gli ufficiali di cui si tratta saranno informati della proposta che li concerne, qualora essi stessi non ne abbiano fatto spontaneamente la domanda. Il Ministero però non dà affidamento di tener conto dei desideri che potranno essere espressi dagli interessati, di venire destinati piuttosto ad uno che ad un altro distretto, giacchè è suo intendimento di assegnarli in massima a quello che sarà più vicino al luogo di loro residenza.

Quando in un reggimento gli ufficiali subalterni proposti per il passaggio ai distretti si riducano, per qualsivoglia motivo, ad essere meno di due, il comandante del corpo, sentito il parere della commissione compilatrice delle note caratteristiche, dovrà senz'altro proporne uno o più altri che riuniscano le condizioni suindicate; in guisa che per ogni reggimento, il Ministero abbia sempre in nota per trasferire nei distretti almeno due ufficiali subalterni, di cui uno quale aiutante maggiore in 2°.

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1868 — Tip. C. Voghera

DISPENSA 57ª 1883 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 dicembre.

DICEMBRE 24. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione 1 luglio 1875, *pag.* 1087.
24. — Caricamenti del carreggio per servizi di mobilitazione, *pag.* 1097.
26. — Specchi della dotazione e del caricamento dei parchi mobili del genio, *pag.* 1098.
28. — Cambiamento di denominazione della stazione dei carabinieri reali di Migliaro, *pag.* 1099.
28. — Scomposizione dell'assegno giornaliero della truppa e vitto in contanti, *pag.* 1099.

Atto N. **256**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. (Nota N. 193). — **Modificazioni al Regolamento d'amministrazione 1° luglio 1875** — 24 dicembre.

Il Ministero determina che dal 1° gennaio 1884 siano fatte al *Regolamento d'amministrazione* le modificazioni seguenti:

1.

Pag. 100. — Nel § 30 della nota A (*Atto* 153-1880) alle parole « dal 1° gennaio successivo » sono sostituite « dal primo giorno del mese stabilito per la loro presentazione sotto le armi ».

2.

Pag. 181. — La prima parte del § 110 è modificata nel modo seguente:

« § 110. Alla fine d'ogni mese sarà spedito al consiglio d'amministrazione permanente il *Rendiconto di cassa* mod. 247, mendovi i titoli giustificativi, e gli saranno altresì spediti i rendiconti delle armi . . . . . ecc ».

3.

Pag. 187. — Nella nona riga, in luogo delle parole « col *ruolino-rendiconto* (n. 248), » pongasi: « col *rendiconto di cassa* mod. 247 e col *Giornale di contabilità di plotone* mod. 248 ».

ERRATA CORRIGE

Dispensa 56ª *Atto* N° 255, pag. 1086, prima riga, invece di: modello F. *leggasi:* modello E.

4.

Pag. 197. — Nel capoverso *d*) del § 25 le parole « la compilazione del foglio dimostrativo degli assegnamenti e a » sono soppresse.

5.

Pag. 201. — Al § 43 è aggiunto il comma seguente:

« Oltre ai fatti che interessano i conti collo Stato, costituiscono variazioni anche quelli che interessano soltanto la contabilità interna. Daranno pertanto luogo a variazione anche l'entrata e l'uscita degli individui dagli ospedali e dalle infermerie, i passaggi di compagnia, le licenze, i servizi che danno diritto a maggiori assegni a carico delle masse generali, l'ammissione al pagamento di razioni viveri e pane in contanti, l'ammissione a dieta speciale pei ricoverati all'infermeria, la concessione di razioni pane supplementarie, le punizioni dei sottufficiali alla sala di disciplina semplice e di rigore, le punizioni dei caporali e soldati alla prigione di rigore, l'entrata degli uomini alla prigione del corpo in attesa di giudizio, ecc ».

6.

Pag. 202. — Dal § 46 è tolto il capoverso *b*).

Il § 47 è soppresso.

7.

Pag. 204. — Nel capoverso *b*) del § 57, alle parole « la paga e gli assegnamenti . . . . . », è sostituito: « il soldo e gli altri assegnamenti . . . . . ecc ».

Il § 58 è soppresso.

8.

Pag. 206. — Nel § 63, prima riga, in luogo di « La paga . . . . . » è messo: « Il soldo . . . . . ». Quinta riga, in luogo di « decade », è messo: « quindicina ». — Nel § 64, in luogo di « decade » mettere: « quindicina ».

9.

Pag. 208. — Al § 72 è sostituito il seguente:

« § 72. La quota vestiario agli individui è dovuta per gli stessi giorni pei quali è dovuto il soldo ».

Il § 73 è soppresso.

10.

Pag. 209. — Al § 77 è sostituito il seguente:

« § 77. Le ritenute straordinarie sul soldo giornaliero sono fissate nelle proporzioni seguenti:

Pei soldati	L.	0,05;
Pei caporali	»	0,10;
Pei sottufficiali	»	0,20 ».

11.

Pag. 210. — Il principio del primo capoverso del § 80 è modificato nel modo seguente:

« § 80. Alle masse individuali è anche accreditato l'importo . . . . . ecc. » e il principio del secondo comma sarà formulato in questo modo:

« È pure ritenuto e accreditato alle masse individuali . . . . . ecc ».

12.

Pag. 212. — Al § 86 è sostituito il seguente:

« § 86. Gli uomini di truppa che per qualsiasi causa siano trasferiti in altro corpo nel quale la divisa sia diversa, debbono, prima della partenza, riconsegnare gli oggetti di corredo di cui nel nuovo corpo non abbiano bisogno; e quando per le esigenze del viaggio non sia conveniente riprenderli tutti, gli oggetti da lasciarsi loro, se nuovi o pressochè nuovi, dovranno prima essere scambiati con altri di meno buone condizioni di servizio e possibilmente con oggetti fuori classe.

« Il valore degli oggetti ripresi in magazzino sarà inscritto a credito delle masse individuali, e vi sarà inscritto a debito il valore degli effetti che loro fossero stati dati in cambio.

« Se si tratta di uomini trasferiti in altro corpo per effetto di rassegna speciale, sarà altresì accreditato alle masse

individuali, a carico della massa generale del corpo perdente, la differenza tra il valore che avevano le robe al tempo della distribuzione e il valore loro assegnato al momento della restituzione ».

13.

Pag. 223. — Il § 121 è surrogato dal seguente:

« § 121. L'importo della quota vestiario dovuta agli individui e delle ritenute state fatte sugli assegni a favore delle masse individuali è accreditato sui libretti personali, colla scorta dei *Giornali di contabilità*, alla fine d'ogni mese.

« Per coloro che entrino all'ospedale, o si assentino altrimenti in modo che alla chiusa dei conti del mese non possano essere presenti alla compagnia, l'accreditamento sui libretti è fatto all'atto della partenza ».

14.

Pag. 236. — Al § 173 è aggiunto il comma seguente:

« Nella compilazione dei buoni pei posti di letto saranno detratte, dal computo, le giornate passate dagli individui all'infermeria; nella compilazione dei buoni del pane e del vivere non si dovrà tener conto degli uomini all'infermeria con trattamento speciale e di quelli autorizzati a ricevere il vitto in contanti ».

15.

Pag. 241. — Alle disposizioni del § 195 sono sostituite le seguenti:

« § 195. Presso l'ufficio d'amministrazione d'ogni corpo di truppa è istituita la *sezione conti di compagnia* per riconoscere tutte le operazioni contabili delle compagnie.

« Dove i quadri organici non designino espressamente da quali ufficiali le funzioni attribuite alla sezione debbono essere esercitate, le incombenze della sezione saranno affidate all'ufficiale pagatore ».

16.

Pag. 242 e 243. — Al § 197 e 198 sono sostituiti i seguenti:

« § 197. Per poter fare il riscontro dei giornali di contabilità, la sezione conti riceverà pure in comunicazione al termine di ogni mese:

dalla sezione matricola, i rapporti-situazione del mese scaduto;

dalla sezione cassa, i titoli comprovanti i movimenti di cassa, che interessano i conti delle compagnie, i *prospetti delle punizioni*, i *prospetti dei movimenti d'infermeria* (mod. 302 e 310) e la *ricapitolazione sommaria dei buoni delle somministrazioni in natura* mod. 315;

dalla sezione magazzino, una dimostrazione del valore degli oggetti di corredo prelevati e restituiti da ciascuna compagnia.

« La sezione conti si accerta innanzi tutto che le variazioni inscritte sui giornali concordino con quelle partecipate coi rapporti-situazione e che le altre registrazioni corrispondano coi documenti statile comunicati.

« Ciò fatto, stabilisce sui vari quadri dei giornali gli assegni spettanti in base alla forza ed alle variazioni, e fatti gli occorrenti riepiloghi, mette gli assegni dovuti in confronto cogli assegni pagati.

« Rilevando differenze od irregolarità, ne fa oggetto d'osservazione su apposite *Note* mod. 285, che, firmate dal direttore dei conti, sono dal relatore fatte pervenire alle compagnie. Avuti da queste gli schiarimenti che occorrano, il relatore dà le decisioni per la regolare sistemazione delle singole partite.

« § 198. Alla fine del trimestre la sezione conti mette in evidenza il complesso della gestione degli assegni conteggiati dalle compagnie e dai plotoni distaccati, dimostrando, quando occorra, le differenze che risultino tra gli assegni dovuti e quelli prelevati.

« A quest'uopo compila, per ciascuna compagnia e per ciascun plotone, il *prospetto comparativo degli assegni* mod. 286, che quindi consegna al direttore dei conti per gli ulteriori accertamenti e per l'assettamento dei conti del corpo ».

17.

Pag. 249 e 250. — Nel § 223 le disposizioni relative alla trasmissione dei documenti *alla scadenza d'ogni decade* e *nei primi giorni d'ogni mese* sono soppresse e vi sono sostituite le seguenti:

« Al termine d'ogni mese:

a) il rendiconto di cassa coi titoli giustificativi;

b) i giornali di contabilità delle compagnie;

c) l'estratto del registro del materiale in fondo, per far conoscere i movimenti avvenuti negli oggetti di corredo, nelle armi e nelle altre robe, unendovi i correlativi boni;

d) le matrici dei boni rilasciati per le somministrazioni in natura;

e) i prospetti delle punizioni e dei movimenti avvenuti nelle infermerie (mod. 302 e 310).

All'ultimo comma dello stesso paragrafo è aggiunto il seguente inciso: « e così pure le matrici dei fogli di viaggio e dei documenti per i trasporti sulle ferrovie e sul mare ».

Il § 224 è soppresso.

18.

Pag. 272. — Al § 276 è sostituito il seguente:

§ 276 Sugli assegni spettanti agli uomini della compagnia è ritenuto, a favore della massa generale:

a) una quota giornaliera di cent. 10 sul soldo dei sottufficiali puniti colla sala di disciplina semplice, per la durata della punizione;

b) il soldo dei sottufficiali alla sala di disciplina di rigore e dei caporali e soldati alla prigione di rigore, salvo il caso previsto nel secondo capoverso del § 80;

c) il soldo degli uomini detenuti nelle prigioni del corpo in attesa di giudizio, salvo a bonificarne poi l'importo ai liberati senza condanna;

d) il soldo non riscosso dagli uomini assentatisi dal corpo senza giustificate cause.

« Ai sottufficiali sospesi dal grado sono corrisposti gli assegni da soldato, e la differenza fra l'assegno giornaliero da sottufficiale e l'assegno da soldato rimane a beneficio della massa generale del corpo cui sono effettivi.

Per accertare con esattezza le ritenute fatte dalle compagnie agli uomini in punizione, detenuti in attesa di giudizio od assenti irregolarmente, l'ufficio di maggiorità compila e rimette mensilmente all'ufficio di amministrazione il *Prospetto delle punizioni* mod. 302.

19.

Pag. 273. — Nel § 277 in luogo di « decade », leggasi: « quindicina ».

20.

Pag. 277. — Al § 283 sono sostituite le disposizioni seguenti:

« § 283 Per gli uomini di truppa aggregati si domanderà rimborso al corpo cui sono effettivi dell'intero assegno giornaliero, esclusa la quota-vestiario, dovuto per gli individui secondo il grado e l'arma a cui appartengono.

« Per gli individui del corpo invalidi e veterani però la quota *indennità comuni* compresa nell'assegno sarà calcolata come per quelli di fanteria di linea, sarà cioè ridotta a L. 1,24 pei sottufficiali e cent. 74 pei caporali e soldati; per i sottufficiali sospesi dal grado, che si hanno in aggregazione, si domanda rimborso dell'assegno da soldato.

« Insieme all'assegno giornaliero si domanda anche rimborso degli assegni personali, dell'importo degli oggetti di corredo distribuiti e delle riparazioni fatte eseguire agli individui e si accredita per contro ai corpi cui gli individui sono effettivi l'importo delle ritenute straordinarie sugli assegni che siano state fatte a favore delle masse individuali, il valore degli effetti di corredo che eventualmente fossero stati ritirati agli individui, e ogni altra partita a credito delle masse individuali.

§ 283*bis*. Per gli uomini inviati in piccola licenza si richiede rimborso degli assegnamenti come se fossero sempre stati presenti al corpo che li ha in aggregazione.

« I sottufficiali aggregati come allievi alla scuola militare ed alla scuola normale di fanteria, durante la licenza loro concessa al termine del primo corso annuale, continuano anch'essi ad esser considerati come aggregati alla scuola.

21.

Pag. 281. — Nel primo comma del § 292, dopo la parola « somme » interpolare: « o cedere tutto o parte del soldo o di altri assegni ».

Nel secondo comma alla parola « decade » è sostituita: « quindicina ».

22.

Pag. 294. — All'ultima parte del § 332 « dallo *specchio delle differenze...* ecc. » è sostituito: « dal *Prospetto dei risultamenti avuti nell'amministrazione degli assegni per la truppa* (modello 319 ».

23.

Pag. 305. — Nell'ultima riga del § 353 sono soppresse le parole « che dovrebbe essere loro pagato alla mano »

24.

Pag. 309. — Le disposizioni del § 356 si intendono sostituite da quelle dei § 26 e 27 dell'*Atto* 233-1883.

25.

Pag. 348 — Il § 454 è soppresso.

26.

Pag. 369 — Nel § 529 in luogo di « I fogli dimostrativi degli assegnamenti » porre: « *I Prospetti comparativi degli assegni dovuti alle compagnie* ».

27.

Pag. 370 — Al § 530 è aggiunto il seguente comma:

« Colla scorta dei giornali di contabilità la sezione conti compila inoltre e consegna al direttore dei conti il *Prospetto delle giornate di quota-vestiario accreditate alle masse individuali* mod. 331, e quando occorra, anche un prospetto dal quale risultino le razioni pane e viveri state prelevate per i sottufficiali conviventi al rancio dei caporali e soldati ».

28.

Pag. 372. — Nel § 539 l'ultima parte del periodo « e compila lo *Specchio*....ecc. è abolita.

29.

Pag. 376. — Dopo il primo comma del § 553 è aggiunto il seguente:

« Congiuntamente agli atti della contabilità interna saranno pure trasmessi all'Ufficio di revisione il 1° fascicolo del *Giornale di contabilità di compagnia* e i *Giornali di contabilità dei plotoni distaccati* per servire all'accertamento degli assegni stati corrisposti a carico delle masse generali. »

30.

Pag. 469. — Nel § 38 i capoversi *j* ed *m* sono soppressi.

La prima parte del capoverso *k*) è modificata nel modo seguente:

k) degli ufficiali commissari e contabili e degli scrivani locali..... ecc. ».

31.

Pag. 472. — Alla nona riga è aggiunto:

« *d*) al personale della giustizia militare ed agli scrivani locali addettivi, tranne per gli impiegati addetti al tribunale militare della Spezia i cui assegni saranno pagati da una delle amministrazioni locali. (*) ».

Il comma dalla decima alla diciassettesima riga è soppresso.

32.

Al § 258 della parte IV (*Atto* 466-1880) è sostituito il seguente:

« § 258. Presso i distretti, lo *stato maggiore* rappresenta sul proprio *Rapporto-situazione* anche la forza:

a) degli uomini di 1ª categoria ascritti ai reparti di milizia mobile;

b) degli uomini della milizia territoriale ascritti alle armi di cavalleria, d'artiglieria, del genio e dei carabinieri ed alle compagnia di sanità e di sussistenza.

« Le *compagnie permanenti* dei distretti rappresentano anche la forza:

a) degli uomini di 2ª categoria appartenenti all'esercito permanente ed alla milizia mobile;

b) degli uomini della milizia territoriale ascritti all'arma di fanteria.

« Presso i reggimenti d'artiglieria e genio il *deposito* comprende sul proprio rapporto anche gli uomini della milizia mobile.

« Le *compagnie dei reggimenti alpini*, le *compagnie di sanità e di sussistenza* e le *brigate d'artiglieria da montagna* rappresentano anche la forza dei reparti di milizia mobile che sono incaricate di costituire.

(*) Per ora dalla Direzione provvisoria del genio militare della Spezia.

Il *deposito* dei reggimenti d'artiglieria e genio ed alpini rappresenta nella forza anche gli uomini di 2ª categoria dell'esercito permanente che, dopo l'istruzione, vengono dai distretti trasferiti in essi reggimenti ».

33.

Al successivo § 282 è aggiunta, come primo comma, la disposizione seguente:

« Per gli uomini trasferiti alle compagnie di sussistenza il *Preavviso* è mandato direttamente alla direzione di commissariato da cui la compagnia dipende ».

Al § 51 del titolo II della Parte I (Atto 22-1881) è sostituito il seguente:

« § 51. Delle pensioni dell'Ordine militare di Savoia rende conto l'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, il quale, a quest'uopo, tiene un distinto ruolo amministrativo dei decorati e presenta, al termine d'ogni trimestre, apposito rendiconto con norme analoghe e quelle stabilite per il rendiconto generale.

« Il pagamento delle pensioni è fatto dai corpi nel modo stabilito dal § 257 della parte IIIª; e perchè l'ufficio dei personali vari sia in grado di rimborsare le somme da quelli pagate, domanderà al Ministero della Guerra (*Segretariato generale*) i fondi occorrenti, trasmettendogli, trimestre per trimestre, apposita *Richiesta degli assegni* mod. 224.

« Per i decorati collocati a riposo o che cessino altrimenti dal servizio, l'ufficio d'amministrazione dei personali vari trasmette al Ministero apposita *Dichiarazione di cessazione dal servizio*, mod. 427, per fargli conoscere il domicilio eletto dal decorato e il giorno sino al quale la pensione venne pagata per conto dell'ufficio dei personali vari ».

Pag. 264. — Al § 257 è sostituito il seguente:

« § 257. Il pagamento delle pensioni dell'Ordine militare di Savoia è fatto dai corpi per conto dell'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, comprendendone l'importo sui *Fogli stipendio* insieme cogli altri assegni.

« Delle pensioni pagate i corpi chiedono rimborso alla fine di ciascun trimestre, od anche prima quando i decorati cessino dal ricevere la pensione dal corpo, colla spedizione di apposito *Specchio* mod. 225 ».

Il Ministro — FERRERO.

N. 257. — REGOLAMENTI D'ISTRUZIONE DELL'ARTIGLIERIA (Nota N. 29) — **Caricamenti del carreggio per servizi di mobilitazione.** — 21 dicembre.

È stato pubblicato il titolo 1° del volume VI delle istruzioni pratiche dell'artiglieria — *Caricamenti del carreggio per servizi di mobilitazione.*

Per i comandi, reparti di truppa, direzioni e scuole qui sotto designati è d'obbligo averne il numero di esemplari per ciascuno di essi indicato.

Comando del corpo di stato maggiore . .	Esemplari	N. 3
Comandi di corpo d'armata, di divisione, territoriali di artiglieria, e direzioni territoriali e di stabilimenti d'artiglieria	»	» 1
Comandi di reggimento d'artiglieria da campagna	»	» 3
Comandi di reggimento d'artiglieria da fortezza	»	» 2
Comandi di brigata d'artiglieria da campagna, da fortezza, da montagna e del treno di artiglieria	»	» 1
Batterie da campagna e compagnie treno di artiglieria	»	» 4
Depositi dei reggimenti d'artiglieria da campagna	»	» 6
Batterie da montagna, compagnie e deposito dei reggimenti da fortezza . . .	»	» 1
Batterie e compagnia d'istruzione . . .	»	» 4
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, accademia militare e scuola militare . .	»	» 5

Le spese d'acquisto dei sopraindicati esemplari saranno a carico delle masse generali uomini dei singoli corpi, e delle indennità di cancelleria dei comandi ed uffici.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali, dovranno essere richiesti al comitato d'artiglieria e genio, al quale se ne dovrà poi fare pervenire l'importo.

Il prezzo del volume è di L. 0,85; saranno inoltre posti in vendita alcuni esemplari legati in tela al prezzo di L. 1,25.

Il Ministro — Ferrero.

N. **258.** — REGOLAMENTI D'ISTRUZIONE DEL GENIO. (Nota N. 30). — **Specchi della dotazione e del caricamento dei parchi mobili del genio.** — 26 dicembre.

Sono stati pubblicati gli specchi della dotazione e del caricamento dei parchi mobili del genio, i quali costituiscono il volume XVI della collezione dei libri di testo per le istruzioni pratiche delle truppe del genio. Tale volume si divide nelle seguenti tre parti:

Parte I^a^ — Parchi telegrafici.

Parte II^a^ — Parchi di compagnie zappatori e di corpo d'armata.

Parte III^a^ — Parchi d'armata e depositi centrali.

Per i comandi, reparti di truppa, direzioni e scuole qui sotto designati è d'obbligo avere, di ciascuna delle dette parti, il numero di esemplari per ciascuno di essi indicato.

		Parte I	Parte II	Parte III
Comando del corpo di stato maggiore	Esemplari	3	3	3
Comandi di corpo d'armata, di divisione, territoriali del genio e direzioni del genio	»	1	1	1
Comandi di reggimento del genio	»	3	3	3
Comandi di brigata del genio	»	1	1	1
Compagnie pontieri, ferrovieri, lagunari e treno	»	1	1	1
Compagnie zappatori	»	4	4	4
Compagnie telegrafisti	»	1	1	1
Deposito	»	2	2	2
Plotoni d'istruzione del 1° e del 2° reggimento genio	»	5	15	15
Plotone d'istruzione del 3° regg. genio	»	15	15	15
Plotone d'istruzione del 4° regg. genio	»	5	5	5
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, accademia militare e scuola militare	»	5	5	5

Le spese d'acquisto dei sopraindicati esemplari saranno a carico delle masse generali uomini dei singoli corpi e delle indennità di cancelleria dei comandi ed uffici.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali, dovranno essere richiesti al comitato delle armi d'artiglieria e genio al quale se ne dovrà poi far pervenire l'importo complessivo.

Il prezzo è fissato: per la parte I^a^ in L. 1,80; per la parte II^a^ in L. 2,60; per la parte III^a^ in L. 0,95. Saranno inoltre posti in vendita alcuni esemplari di dette parti legati in tela inglese al prezzo di L. 2,35 quelli della parte I^a^, di L. 3,15 quelli della II^a^ e di L. 1,50 quelli della III^a^.

Il Ministro — FERRERO.

N. **259**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI. (Nota N. 59). — **Cambiamento di denominazione della stazione dei carabinieri reali di Migliaro.** — 26 dicembre.

La stazione dei carabinieri reali che ha sede in **Migliaro**, compagnia di Ferrara, assume la denominazione di ***Migliarino***.

Il Ministro — FERRERO.

N. **2619**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. (Nota N. 191). — **Scomposizione dell'assegno giornaliero della truppa e vitto in contanti** — 28 dicembre.

A senso del prescritto dall'art. 30 della legge sullo stato dei sottufficiali, l'aumento di centesimi 30 sull'assegno giornaliero essendo dovuto soltanto ai sottufficiali a riguardo dei quali rimane soppresso il capo soldo, il Ministero determina che all'allegato *A* dell'*Atto* 234-1883 ed all'allegato *C* dell'*Atto* 15 del 1883 si intendano fatte le modificazioni che risultano dalla tabella seguente:

Modificazioni agli Atti *15 e 234 del 1883.*

Indicazione delle tabelle dell'atto 234 1883	GRADI		Assegno giornaliero		SOLDO	
1ª	Capo musica	di 1ª classe	3	35	1	99
		di 2ª id.	2	75	1	39
3ª	Capo musica	di 1ª classe	3	35	1	97
		di 2ª id.	2	75	1	37
7ª	Corpo invalidi o veterani	Furiere maggiore . .	2	53	1	07
		Furiere.	1	98	»	52
		Sergente	1	68	»	22

Gli altri sottufficiali musicanti ed i capi armaiuoli hanno l'assegno ed il soldo del grado e dell'arma cui appartengono, ma senza l'aumento dei cent. 30; cioè gli assegni fissati nello Allegato A dell'*Atto* 234-1883, diminuiti di 30 centesimi.

*Modificazioni all'*Atto 233 *del* 1883.

Nel § 62 in luogo di « lire 4 al giorno » pongasi: « lire 4, 10 al giorno », e in luogo di « lire 0,75 » pongasi: « lire 0,80 ».

Il Ministro — Ferrero.

Roma, 1883 — Tip. C. Voghera

INDICE ALFABETICO ANALITICO

DEL

GIORNALE MILITARE 1883

PARTE PRIMA

A

AIUTANTI DI CAMPO. — Degli ufficiali generali . . *Pag.* 271
ARTIGLIERIA. — Formazione del 17° reggimento . . » 755
Idem. — Costituzione di due brigate a cavallo . . » 1070

B

BASTONI PER TELI DA TENDA. — Nuovo modello . » 97
BRIGATE DI CAVALLERIA. — Riduzione a 7 . . » 729

C

CAVALIERI SCELTI. — Istituzione. . . . . » 650
Idem. — Distintivi . . . . . » 652
CAVALLERIA. — Formazione dei reggimenti Padova (21) e Catania (22) . . . . . » 729
CAVALLI. — Aggiunte e varianti all'istruzione per la concessione di quelli di agevolezza . . . . » 3, 222 e 702
Idem. — Istruzione per la compra di quelli di pronto servizio presso i reggimenti di artiglieria e del genio . » 192
Idem. — Dichiarazioni di esistenza per quelli degli ufficiali » 212
Idem. — Riformamento, riforma e vendita di quelli da tiro dei corpi di truppa a piedi . . . . . » 236

COLLEGIO MILITARE DI ROMA. — Istituzione . . pag. 711
Idem. — Numero . . . . . » 841
COMANDO TERRITORIALE DELL'ISOLA DI SARDEGNA. — Istituzione . . . . . » 831
COMITATO DI SANITA' MILITARE. — R. Decreto di costituzione ed istruzione relativa . . . . . » 18, 21

D

DEPOSITI ALLEVAMENTO CAVALLI. — Istituzione di quello di Scordia . . . . . » 211
Idem. — Idem di Portovecchio . . . . . » 295
Idem. — Idem di Bultei . . . . . » 1072

F

FANFARE. — Dei reggimenti di cavalleria . . . » 618
FARMACISTI MILITARI. — R. Decreto che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare e le norme per l'ammissione e l'avanzamento . . . . . » 219
FORAGGI. — Razione ai cavalli dei capitani di fanteria compresi nel quadro d'avanzamento . . . . . » 918

G

GENIO. — Formazione del 3° reggimento. . . . . » 755
GIURAMENTO. — Degli ufficiali di complemento e di milizia territoriale . . . . . » 232
GUARDIE DI FINANZA. — Intervento di una rappresentanza del R. Esercito alle funzioni pel conferimento di onorificenze al valore civile e di marina . . » 774

I

IMPIEGATI CIVILI CONTABILI. — Nuova tabella graduale e numerica . . . . . » 393
Idem. — Facoltà di chiedere il loro trasferimento nel corpo contabile militare . . . . . » 876
INFERMERIE DI PRESIDIO. — Norme per l'istituzione e l'esercizio. . . . . » 299

INTERRUZIONI DI SERVIZIO. — Scioglimento della commissione incaricata dell'esecuzione della legge 22 luglio 1881 *pag.* 18

ISPETTORATO GENERALE DELL'ARMA DI CAVALLERIA. — Istituzione ed attribuzioni . . . . . » 832

ISTRUTTORI D'EQUITAZIONE (Aspiranti). — Notificazione delle variazioni matricolari . . . . . » 5

L

LIBRETTI POSTALI DI RISPARMIO. — Dei congedati . » 407

M

MAESTRI D'EQUITAZIONE (Aspiranti). — Notificazione delle variazioni matricolari . . . . . » 5

Idem. — Divisa . . . . . » 361

MARCIE D'ORDINANZA. — Per la fanfara dei trombettieri dei reggimenti alpini . . . . . » 95

Idem. — Per la fanfara del 4° regg. genio (pontieri) . » 236

Idem. — Per la fanfara dei trombettieri del 17° reggimento artiglieria, del 3° e 4° regg. genio e ritornelli per la fanfara dei trombettieri del 17° reggimento artiglieria e del 3° reggimento genio . . . . . » 768

MATRICOLA. — Notificazione delle variazioni relative agli aspiranti ad impieghi di maestro od istruttore d'equitazione . . . . . » 5

MEDAGLIA A RICORDO DELL'UNITÀ D'ITALIA. — R. Decreto d'istituzione . . . . . » 372

Idem. — Istruzione relativa . . . . . » 374

Idem. — Commissione per l'esame dei titoli comprovanti la partecipazione alle imprese di Sapri e dell'Agro Romano . . . . . » 374

Idem. — Distribuzione . . . . . » 376

Idem. — Iscrizione a matricola . . . . . » 408

N

NOTE CARATTERISTICHE. — Istruzione per la compilazione di quelle degli ufficiali e dei sottufficiali del Regio Esercito . . . . . » 1056

O

OPERAI BORGHESI. — Licenziamento graduale di quelli addetti ai panifici militari. . . . . *pag.* 684

P

PACCHI POSTALI. — Spedizione di libri, fascicoli e stampati » 206
PANATTIERI. — Riparto fra i distretti e loro assegnazione ai panifici e magazzini delle sussistenze . . » 28
PLOTONI D'ISTRUZIONE. — Istituzione presso i reggimenti di fanteria, di bersaglieri e di alpini . . . » 1031
Idem. — Ammissione, ferma, corso ed uscita degli allievi e personale permanente di truppa . . . . » 1035
PROGRAMMI. — Degli esami d'ammissione dei sottufficiali al corso speciale della scuola militare ed al corso di contabilità presso la scuola normale di fanteria » 302

R

RAFFERME. — Capitalizzazione dei premi di quelle compiute » 7
Idem. — Capitalizzazione dei premi di quelle dei militari promossi ufficiali o che cessano dal servizio sotto le armi » 274
RASSEGNA DI RIMANDO. — Modificazioni al capitolo relativo dell'istruzione complementare. . . . . » 275
REPARTI D'ISTRUZIONE. — Istituzione di plotoni presso i reggimenti di fanteria, di bersaglieri e di alpini . » 1031
Idem. — Ammissione, ferma, corso ed uscita degli allievi e personale permanente di truppa . . . . » 1035
RIASSOLDAMENTI. — Capitalizzazione di pensioni . . » 7

S

SALUTO. — Fra i militari del R. Esercito ed il personale delle capitanerie di porto . . . . . » 713
SCUOLA D'APPLICAZIONE D'ARTIGLIERIA E GENIO. — Modificazioni al R. Decreto d'istituzione . . » 203

SCUOLA DI GUERRA. — Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 25 giugno 1882 . . . . . *pag.* 191
Idem. — Modificazioni al R. Decreto 25 giugno 1882 » 215, 842
SCUOLE. — Elenco dei licei ed istituti tecnici pareggiati ai governativi . . . . . » 31
SCRIVANI LOCALI. — R. Decreto e regolamento per la nomina ad ufficiali d'ordine nelle varie amministrazioni dello Stato . . . . . » 179, 719
Idem. — Domande di sottufficiali per tale impiego, pur continuando a rimanere sotto le armi . . . » 184
SCRIVANI STRAORDINARI. — Ammissione a concorrere, sotto determinate condizioni, all'impiego di scrivano locale » 709
SOPRASSOLDO. — Ai guarda-magazzini alpini . . » 687
SOTTOTENENTI D'ARTIGLIERIA. — Legge relativa al loro reclutamento . . . . . » 1

T

TARIFFA DEI MEDICINALI . . . . . » 258
TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Regolamento . . » 493
Idem. — Moduli per l'applicazione del regolamento . . » 577
TIRO RIDOTTO PER LA FANTERIA. — Istruzione. » 201, 233

U

UFFICIALI DI ARTIGLIERIA. — Legge pel reclutamento dei sottotenenti . . . . . » 1
UFFICIALI D'ORDINANZA. — Degli ufficiali generali. . » 271

V

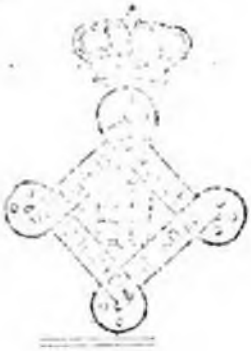
VACANZE NEI GRADUATI DI TRUPPA. — Rimpiazzamento nei distretti militari . . . . . » 668
VENDITA DI CARTE E LIBRI. — Editi dall'istituto geografico militare . . . . . » 225
VITTO. — Per gli inscritti e pei militari in osservazione negli ospedali militari . . . . . » 231
VIVERI PER LA TRUPPA. — Istruzione provvisoria sull'amministrazione e contabilità . . . . . » 959

VOLONTARI DI UN ANNO. — Ammissione alla scuola d'applicazione di sanità militare di quelli laureati in medicina e chirurgia e che ottennero di ritardare l'anno di volontariato . . . . . *pag.* 175, 924

VOLONTARI ORDINARI. — Computo nella ferma del servizio prestato prima del concorso alla leva da quelli stati prosciolti dal servizio ed indi arruolati di leva in 1ª categoria . . . . . » 185

Z

ZINCATURA. — Alle parti di ferro delle bardature . . » 273



Roma, 1888. — Tip. C. Voghera.